BIBLIOTECA DELLA SOCIETÀ STORICA SUBALPINA
DIRETTA DA FERDINANDO GABOTTO
VII.

DOCUMENTI E STUDI SULLA STORIA D'IVREA
PUBLICATI SOTTO IL PATRONATO DI S. M. IL RE
IV.

# STUDI EPOREDIESI

DI

B. VESME - E. DURANDO - A. TALLONE - C. PATRUCCO

---

IL RE ARDOINO E LA RISCOSSA ITALICA CONTRO OTTONE III ED ARRIGO I.

VITA CITTADINA E PRIVATA NEL MEDIO EVO IN IVREA.

IVREA E IL PIEMONTE AL TEMPO DELLA PRIMA DOMINAZIONE FRANCESE.

IVREA DA CARLO EMANUELE I A CARLO EMANUELE III.

PINEROLO

TIPOGRAFIA CHIANTORE-MASCARELLI

1900

# PREFAZIONE

Il presente volume di *Studi eporediesi* comprende quattro monografie illustranti alcuni periodi capitali della storia d'Ivrea. Non pareva possibile che la solennità dell'ora presente potesse passare senza una qualsiasi commemorazione speciale di re Arduino, il nobile e fiero rappresentante della riscossa italica contro gli Ottoni, ossia contro il Germanesimo larvato di Romanità sul finire del secolo x, agli albori del Secondo Millennio Cristiano; ed ecco il lavoro del conte Benedetto Baudi di Vesme, parte di maggior opera futura adattata alla circostanza, che il momento arduinico ritrae appunto con molta e svariata erudizione e vedute nuove. Personalmente, in altro mio scritto inserto in questa *Biblioteca,* mi discosto in qualche punto dall'esposizione e dalle conclusioni dell'amico Vesme; ma sempre il suo scritto rimane un caposaldo in materia, senza di cui io non avrei potuto scrivere le mie pagine, e toccherà ai terzi, cioè alla critica intelligente e spassionata, dir l'ultima parola al riguardo.

La vita interna d'Ivrea dal secolo xii al xiv è parte essenziale della storia eporediese, che senza l'esame di quella sarebbe come l'ossatura d'un corpo umano senza la polpa che gli dà la forma e la bellezza. L'avv. Edoardo Durando ha studiato nei vecchi e nuovi *Statuti,* negli *Ordinati,* nei *Conti* e negli *Atti giudiziari* d'Ivrea il palpito della vita interiore, politica e civile, economica e sociale, e ne ha composto un mirabile quadro, in cui ogni parte è posta nella sua vera luce, nulla è trascurato di notevole, nulla si trova d'inutile.

Nel Quattrocento, Ivrea non ha storia propria, nel senso più elevato della parola, perchè la città vive la vita interna descritta dal Durando, in maniera non molto dissimile, pur colle note

proprie, dalle altre terre subalpine, e solo nel suo castello svolgonsi eventi della Dinastia — nascite, feste, matrimonî e morti. Ma nell'ora solenne e dolorosa delle guerre franco-spagnuole — immane e tragico teatro il Piemonte — palpita più anni sulla Dora Baltea il cuore dello Stato sabaudo sopràvivente, diventata Ivrea capitale di fatto di quegli avanzi gloriosi, sede degli Stati generali del paese rimasto al Duca, finchè Emanuel Filiberto, quasi esule, riconquisti il suo Piemonte colla spada vittoriosa sui campi di San Quintino. È l'epoca che narra con copia di nuovi documenti il d.r prof. Armando Tallone, tratto naturalmente ed inevitabilmente a non scindere i casi particolari d'Ivrea da quelli della Monarchia di Savoia. Il suo lavoro si riferisce ad un momento di somma importanza nella storia della città e di tutta la regione subalpina, e renderà certo inutili troppe scribacchiature improvvisate in questi ultimi mesi su quel tempo.

Assopita nella ristorazione di Emanuel Filiberto, la vita storica d'Ivrea ripiglia una fisionomia particolare da Carlo Emanuele I a Carlo Emanuele III. Come ivi si svolgano avvenimenti essenziali di storia generale subalpina, quali siano le istituzioni civili ed ecclesiastiche locali, come la città soggiaccia a flagelli e si ritempri nella forte vigoria nativa, onde si sviluppa l'edilizia, si svolgono le industrie ed il commercio, migliorano le condizioni economiche, si afferma e si accentua la coltura (anche con nomi insigni, come quello di Lodovico d'Agliè e più altri) espone per quel periodo di tempo il d.r prof. Carlo Evasio Patrucco, dotto e provato conoscitore, piacevole ed arguto narratore sempre di quella età.

Così il racconto della mia *Introduzione alla raccolta dei documenti medievali d'Ivrea, dal 350 d. C. al 1400,* è continuato in qualche modo, fino al termine del secolo scorso, donde altri lo riprenderà e trarrà fino ai dì presenti. Non è ancora la *Storia d'Ivrea,* e non potrebbe essere; ma ne è una buona e necessaria preparazione. Così mi pare dei lavori che ho accolto in questo volume della *Biblioteca della Soc. Stor. Sub.* e così vorrei che paresse anche a tutti gli studiosi ed ai cittadini della Città che tanto sente, in quest'ora di nausee e di vergogne, la gloria santa delle memorie avite.

FERDINANDO GABOTTO.

BENEDETTO BAUDI DI VESME

---

# IL RE ARDOINO

## E LA RISCOSSA ITALICA CONTRO OTTONE III ED ARRIGO I

# IL RE ARDOINO

## E LA RISCOSSA ITALICA CONTRO OTTONE III ED ARRIGO I

Le leggende del Piemonte sono piene delle memorie del re d'Italia Ardoino d'Ivrea e tuttora il popolo nostro ne parla con affetto. I moderni scrittori soventi parlano di lui rappresentandolo quale campione del pensiero e della libertà italica contro il pensiero e la servitù germanica e lo rappresentano quale ultimo re d'Italia italiano.

Parmi perciò interessante, ora che si ricorda il Bimillennio della fondazione d'Ivrea, ricercare per sommi capi la storia vera di questo re che dal reggimento della marca d'Ivrea fu dal popolo italiano per ben due volte tratto a governare l'Italia (1).

Poco si conosce dei primi anni di vita del marchese Ardoino; nacque circa il 955 da Dadone conte di Pombia (2), che per

(1) La presente memoria è parte del capitolo *Il Re Ardoino ed i Marchesi Obertenghi* dell'opera mia *I primi Marchesi Obertenghi*, ora in corso di stampa nella *Miscellanea di Storia Italiana*.

(2) Ardoino re d'Italia era figlio di Dadone conte di Pombia; da Guiberto fratello del re discendono i conti di Biandrate e del Canavese (San Martino, Valperga e Masino) che ebbero nel Novarese, nel Torinese e nell'Astigiana, in cento e cento luoghi, possessi, beneficii e signorie intrecciate, ed anche tenute in comunione, coi discendenti certi di Amedeo figlio del marchese Anscario fratello di re Berengario II. Il barone CARUTTI nel *conte Umberto I (Biancamano) e il re Ardoino* (2ª edizione Roma 1884) a pag. 282 pone il seguente specchio genealogico dei discendenti del marchese Anscario II tra cui trovansi il marchese Ardoino ed i conti di Pombia:

maschii discendeva dal marchese Adalberto I d'Italia, che
padre del re d'Italia Berengario II; nacque perciò da una stir
che aveva dato all'Italia i duchi di Spoleto, i primi march(
di Lombardia e gli imperatori Guido e Lamberto. Sua mad

---

CARUTTI.

che non mi soddisfa appieno, basandosi su un diploma di re Ardoino a fav
del vescovado di Pavia del 1014, che mi è assai sospetto (pag. 259-263 e 2
contenendo note cronologiche e notizie errate e formole insolite. Il diploma è,
condo il GUICHENON, che primo lo stampò nella *Bibl. Sebusiana* Cent. II Doc. X, (
l'anno MXI. III Kal. Aprilis. Ind. IX, ed è dato nel palazzo episcopale di Bobl
Ora nel 1011, in cui correva l'indizione *nona,* non vi era vescovado in Bob
e nel 1014 invece, in cui in Bobbio venne creato il vescovado, correva l'indizi
*duodecima*. Ciò per la data. Le formule insolite sono le seguenti: « Igitur omni
Sanctae Dei Eclesiae fidelium nostrorumque praesentium scilicet et futuror
agnoscat perpetuitas, qualiter nos pro Dei omnipotentis amore, et pro ani
patris nostri Doddonis et pro anima patrui nostri Domini Adalberti..... et
remedium animarum caeterumque antecessorum parentum nostrorum
straque [dilectae conjugis Bertae] rogante domino Willelmo, carissimo co
brino germano nostro... curtis castri et loci Rozaschi cum omnibus pertir
tiis et adiacentibus suis « ed in fine » In Christi Dei omnipotentis amen ».
son sospette la formula finale che non si trova in alcun altro diploma, l'esp
sione « consobrinus germanus » che ha un perfetto sapore di XVI secolo, ep
della più antica copia del presente diploma, la menzione di tanti parent
un diploma, le lacuna dopo « domini Adalberti », che lascia supporre un « reg
ommesso, preparazione per far Dadone quarto figlio di re Berengario II, il « I
donis » per « Dadonis » senza l'indicazione di « comes » quell' « antecesso
parentum nostrorum » e sopratutto la formula « curtis castri et loci » che
è affatto di quei tempi, in cui *curtis* significava precisamente l'intero luog
in cui si sarebbe scritto « curtis Rosaschi cum castro et cum omnibus p
nentiis » etc. È notizia errata il nome del cancelliere « Oddo boni Sanctae
poriensis Eclesiae episcopi », che non si trova in veruna altra carta, perch(
lora era tuttor vescovo Varmondo; forse fa riscontro col vescovo Ottavi
d'Ivrea, che benedì la chiesa di San Benigno di Fruttuaria a detta di una

era nata dal celebre marchese di Torino-Albenga, Ardoino III il Glabro della casa di Auriate, fondatore della torinese casa degli Arduini d'onde trasse il seme l'Adelaide, che portò il Piemonte ai Savoia, e sua moglie fu Berta, figlia di Oberto II mar-

tica iscrizione metrica inclusa nella *Cronaca Fructuariense*. Ma a farlo apposta anche il vescovo Ottaviano, che trovasi là, è certamente apocrifo. La cronaca subì gravi alterazioni per opera dai conti del Canavese a scopo genealogico, e l'iscrizione pare posta là per rincalzare il diploma pavese, che servì pure alle genealogie canavesane apocrife.

Ecco il testo della pretesa iscrizione:

« Si quis Fructuarię mavult pręnoscere quando
Cęnobii cęptum rite fuisset opus:
Millenus sublimis erat tunc tertius annus
Partus Vĩginei Principis ętherei.
Martii septenę, sen Indicio prima, kalende,
Tempus vel cursum ambo sua peragunt
Rex Ardoinus sceptri moderamine fisus
Regnat in Hesperia, tendit in Ausoniam,
Adiuvat ipse locum dominus. quem munere ditat
Rebus consuluit fratribus assiduis
Presul Ottobianus quod iure dicando sacravit
Abbas Willelmus construit hoc domino ».

*che fa consacrare nel 1003 dal vescovo Ottaviano la Chiesa di Fruttuaria.* Ciò è assurdo ed impossibile: 1° perchè il diploma autentico di re Ardoino dell'anno 1004 a favor di Fruttuaria (Provana *Studii critici..... re Ardoino*, 377, con la data erronea 1005) dice che allora il *monastero e la chiesa non erano ancora costrutte* (« Abbatiam.... quam abbas Willelmus.... aedificare desiderat ») notizia confermata dalla *Vita S. Guillelmi abbatis* (De Levis, XXV), ove si afferma che la chiesa e l'abbate furono consecrati presenti il re Arrigo, cioè, nel 1006; 2° perchè nel 1006 è menzione di Varmondo qual vescovo d'Ivrea nella inedita salvaguardia concessa all'*allora costrutto* e *consecrato* monastero Fructuariense dal re d'Italia Arrigo I; 3° perchè nel 1015, in piena Sinodo romana tenuta in Laterano, Varmondo implorò dal S. Pontefice conferma dei beni donati alla nuova Badia. Nella bolla emanata in tale occasione parlasi di Varmondo come di persona tuttor vivente (Ughelli, *Italia Sacra*, I, 157): « Idem ipse Warmundus episcopus Jporiensis in cuius episcopii limite idem locus situs esse videtur manu propria firmavit, pluresque firmare rogavit testamentum ubi excommunicationis nostrę munimine prohibetur temeraria..... Unde D. Benedictus etc. »; e 4° perchè la data della benedizione della chiesa di San Benigno di Fruttuaria ricavasi diversa dal 1003 da una bolla indirizzata al vescovo di Alba Costantino da papa Giovanni XVIII del 2 dicembre 1006 (Savio, *I vescovi antichi d'Italia*, I, 55 e 195) e perciò riesce evidente che fu consacrata durante l'episcopato di Varmondo in epoca diversa da quella indicataci dalla iscrizione

chese della Liguria Orientale e della Lombardia, che per masc discendeva da uno degli ultimi re langobardi d'Italia (1).

Sono noti tre fratelli del marchese: Amedeo II e Guiber che ressero il comitato di Pombia (Alto e medio novarese, co presavi la città di Novara), succedendo al padre, e Gualpe

metrica; perciò il vescovo d'Ivrea Ottaviano ed Ottobono, di cui non c'è moria nel *Necrologio Ipporediese* (Archivio Capitolare Ivrea), va tolto dai taloghi dei vescovi di tale sede episcopale, dimostrandosi così spurio il diplo arduinico pavese.

Antecessore di Dadone nel comitato di Pombia fu il conte Adalberto vivo nel 962 (Carutti, op. cit. 288), e senza entrare in troppi particolari, che veranno meglio il loro luogo nella annunziata mia Memoria sui *Conti e M chesi d'Ivrea,* parmi si possa rifare lo specchio genealogico proposto dal Ca nei seguente modo, osservando che il marchese Adalberto I era nipote *ex fr* dell'imperatore Guido:

in cui non tengo conto dei numerosi discendenti di Amedeo figlio di Ansca e dei suoi fratelli su cui vedi mie *Origini della Feudalità* nel Pinerolese

(1) Vedi in proposito il capitolo *Le origini Obertenghe* della già citata o *I primi Marchesi Obertenghi,* in *Miscellanea di Storia Italiana,* ove d strasi che Oberto, primo marchese della Liguria Orientale dal 950, trae suo seme da Pemmone duca del Friuli, padre dei re Rachi ed Astolfo.

che fu chierico nel clero canonicale di Santa Maria di Novara, e tre suoi figli: Ardoino II, Ottone e Guiberto, che, quali conti, poterono, anche dopo la caduta e la morte del padre, coll'aiuto dei marchesi di Torino conservare Ivrea ed il suo comitato. Da Ardoino II, primo figlio del re, trassero la loro origine i conti canavesani di Castellamonte, di Fronte, di Castelnuovo e di Brosso da non confondersi coi conti di Valperga, di Masino e di San Martino, che, al pari dei conti di Biandrate nel novarese e dei conti di Bardi, di Villalta, ecc. nel piacentino, traggono il loro seme dal conte Guiberto fratello del re.

Ardoino era stato adottato dal marchese d'Ivrea Corrado-Conone suo cugino, col consenso di Ottone imperatore, quale figlio e successore nella marca d'Ivrea (1), che comprendeva l'intero territorio delle attuali diocesi di Ivrea, Vercelli, Novara, Vigevano e la parte di quella di Pavia conosciuta tuttora col nome di Lomellina. Tale marca comprendeva perciò i comitati d'Ivrea, di Vercelli, di Pombia, di Bulgaria, di Stazzona, dell'Ossola e di Lomello estendendosi dal Malone al Ticino, dalle Alpi all'Astigiano, all'Acquese ed al Tortonese.

Succeduto così Arduino di Pombia a Corrado d'Ivrea nel governo della marca eporediense circa il 990, Ardoino per causa non bene nota, ma che deve aver relazione col possesso del luogo di Caresana, nel 997 aveva avuto forti contrasti con Pietro, vescovo di Vercelli. Venuti a guerra aperta, nel febbraio il vescovo

---

(1) Ardoino non potè succedere a Corrado Conone quale agnato perchè Corrado succedeva già al fratello Guido per patto coll'imperatore Ottone I (M. G. H. *Script.* VIII, 9. ARNULPHI, Gesta « contra filios Berengarii dimicavit. Quorum Widone interfecto, *Conone pactione* quieto, Adelbertus. etc. »), e perchè la marca di Guido era cosa affatto diversa dalla marca già tenuta dal marchese Berengario prima del 950, che era limitata dalle Alpi, dal Ticino e dagli Appennini, comprendendo, oltre ai vescovadi menzionati nel testo, quelli di Torino, Asti, Alba, Acqui, Tortona, Cuneo, Alessandria, Saluzzo, Fossano, Mondovì e Pinerolo. Ciò spiega perchè i discendenti del duca e marchese Anscario diventarono semplici vassi regii e che l'altro ramo si accontentasse del comitato di Pombia (Novara). Perciò la nomina di Ardoino a marchese, quale successore di Corrado, può solo essere avvenuta per nuova elezione di Ottone III, o per adozione di Corrado del giovane cugino. L'essere Ardoino della stirpe di re Berengario mi fa propendere per la seconda ipotesi, massime perchè la moglie di Corrado e la madre di Ardoino furono sorelle, figlie amendue di Ardoino III il Glabro di Torino.

aveagli fatto ribellare la città, talchè il marchese per ritornar nella debita soggezione, dovette prenderla d'assalto; nella lot il vescovo rimaneva ucciso e la cattedrale incendiata. Ma s come la maggior parte dei torti in questa disgraziata fazio erano del vescovo vercellese, nessuno, nemmeno il Pontefi pensò di chiedergli conto di tale episcopicidio.

Erano tempi in cui violenti e continue fervevano le lotte i vescovi ed i conti per le carte di immunità e di esenzic allora concesse ai vescovi dall'impero a detrimento dell'autor comitale. Non paghi della nuova autorità avuta sulla città scovile, pretendevano di rendersi liberi completamente dalla periorità, che i Marchesi ed i Conti, quali capi delle March dei Comitati, avevano su di loro, pretendevano i Marchesi i Conti di non dividere con alcun altro l'autorità loro Comitati a loro direttamente soggetti; gli abitanti delle ci assecondando ora l'uno ora l'altro dei contendenti, tendevan sottrarsi ad amendue, rendendo più viva e perpetuando t lotta.

Qualcosa di simile era pure avvenuto in Ivrea; la lotta f vette accanita dal 996 al 998; vi furono tumulti, sacche uccisioni, ma anche in Ivrea, come a Vercelli, pare che il bı diritto propendesse più pel marchese che pel vescovo. Varmoı infatti per ben due volte aveva scomunicato il suo avversaı amendue le scomuniche erano state cassate da Gregorio V, così dava ragione al marchese.

Ma Ardoino, nelle sue contestazioni coi vescovi, era andato oltre degli altri conti suoi contemporanei, era stato forse solo che avesse osato ricorrere apertamente alle armi per porsi alle esorbitanti loro pretese ed era riuscito ad usci vincitore; ciò era causa che lui, già largo di aderenze, qı precipuo rappresentante della famiglia Berengariana (1), e

---

(1) Oltre ad Arduino m.se d'Ivrea, esistevano a quei tempi altri parecchi mer di tale famiglia: Gugliemo-Ottone conte di Borgogna figlio di re Adalberto, però non dimorava in Italia: Guiberto ed Amedeo conti di Pombia fratell marchese: Gualperto chierico altro loro fratello (*Archiv. Capitolo S. M. Novara* anno 998 permuta con Aupaldo vescovo fatta dai fratelli Guit conte e Gualperto chierico della S. Chiesa Novarese) Obizzo, Berengario, N. e Cuniberto preposito del capitolo di Vercelli figli di Amedeo del marc Anscario, ecc.

potenti parentele (1), crescesse siffattamente in autorità, che intorno a lui si aggruppassero gli altri marchesi e conti d'Italia che di malavoglia si adattavano alla nuova istituzione ottoniana dei vescovi immuni, e cominciassero a riporre in lui fiducia di riavere per mezzo suo intera la dimezzata autorità comitale.

Gregorio V intanto, commosso dalle insistenti suppliche di Varmondo, scriveva nel 999 ad Ardoino ordinandogli di lasciare in pace il vescovo eporediese e minacciandolo della scomunica per la prossima Pasqua se non s'emendava; ma prima della Pasqua 999 muore Gregorio ed a lui succede il monaco Gerberto col nome di Silvestro II e, sulla sede di Sant'Eusebio vien posto da Silvestro II il monaco Leone, in allora adetto a Roma alla curia imperiale.

Il cambiamento dei personaggi fa pure cambiare la scena: Leone, avidissimo di ricchezza e di potenza, ricco d'ingegno e di coltura ma d'animo torbido e poco scrupoloso, aiutato da Silvestro II, di cui era intrinseco, strappa da Ottone III per sè un diploma di esenzione comprendente la città di Vercelli ed il grosso borgo vercellese di Santià. Ardoino naturalmente non riconosce per valido tale diploma emesso in suo danno, e vola a Roma per farlo cassare dall'imperatore.

Ma appena arrivato a Roma, egli che veniva a reclamare giustizia, per opera di Leone trovasi invece citato al cospetto dell'imperatore e del pontefice in pieno sinodo papale quale episcopicida, a dar conto ed a scolparsi dell'uccisione del vescovo Pietro, avvenuta ben tre anni prima. Le sue scuse non sono tenute per buone dai vescovi coadunati, che naturalmente avevano interesse a deprimere il marchese, acciò il suo esempio

---

(1) Per la moglie i Marchesi Obertenghi di Genova e di Milano, per la madre i Marchesi Arduinici di Torino, per suo padre il conte e duca di Borgogna e gli altri membri della stirpe Berengariana. Una sorella del marchese Olderico-Manfredo, cognata perciò di Ardoino d'Ivrea, sposò Uberto di Manfredo figlio di Aimone conte di Lomello (BLÖCH, *Leo von Vercelli*, 20) poi conte di Stazzona. Era pure parente dei conti di Fiandra e del re di Francia pel matrimonio di Susanna figlia di re Berengario, per altre figlie dello stesso re era cugino coi marchesi Aleramici, coi baroni di Volpiano, tra cui viveva allora il celebre S. Guglielmo abate di Dijon, ecc.; era inoltre parente in altro modo coi conti di Bergamo e coi conti di Verona, ecc.

non si propagasse. Egli è condannato a gravissima peniten: ed è posto al bando dell'impero, pena la scomunica, per u colpa commessa dai suoi, ma da lui non voluta.

Lo sbandito marchese a cui si dà per successore il giova suo figlio Arduino II (od Ardicino, come viene chiamato com nemente), s'allontana da Roma e ripara nel già suo gover fermamente deciso a resistere alle ingiunzioni imperiali. In Ivr sicuro dei suoi vassi, a lui fedelissimi, in pieno accordo figlio, continua, come se nulla fosse avvenuto, a reggere la ma eporediese. Apertamente ribelle caccia dalle sue sedi i vesc d'Ivrea e di Vercelli, in ciò aiutato dai secondi militi della ca pagna, anelanti al riconoscimento della ereditarietà dei loro ficii (1), che egli con grandi promesse andava sobbillando.

Ottone, che da Roma si era partito in sui primi di dicem 999 per recarsi in Germania a sedarvi gli spiriti di rivolta c rumoreggianti, udendo tali novità, da Ravenna si reca fret losamente a Pavia ed ivi in sulla fine del dicembre (2) chia al suo cospetto il nuovo marchese Arduino II per averne giu ficazioni. Arduino II viene a Pavia, ma fiutato il vento infi di nottetempo col favore del conte di Pavia e del conte del Sa Palazzo (3), sen fugge e ripara nella sua marca. Sfidato in modo, l'imperatore fulmina il bando imperiale contro Ardoi e provoca su di lui solenne scomunica dal pontefice; nel band pure compreso Ardoino II, che è a sua volta deposto dal ufficio: ufficio che vien conferito al torinese marchese Ol rico-Manfredo, congiunto del ribelle. Però le gravi notizie gli pervenivano di Germania, obbligano l'imperatore ad abb

(1) Tutti i rivolgimenti dei precedenti tempi erano stati causati prima duchi e marchesi e poi dai conti, che lavoravano ad ottenere l'ereditai prima dei benefizii e poi degli ufficii. V'è traccia di simile lavorio incominc verso la metà del X secolo e continuato fino ai tempi di Corrado il Salico secondi e terzi militi per conseguire pur essi l'ereditarietà dei loro ufficii e neficii. Tale agitazione finì colla costituzione di Corrado sui Feudi.

(2) Vedi itinerario di Ottone III in Stumpf, da cui si vede che la venut Ottone III in Pavia può solo porsi nell'intervallo che passa tra le sue due mate a Ravenna e Verona del 19 dicembre 999 e 1° gennaio 1000. La sua nuta allora a Pavia è formalmente ricordata in un diploma di data posteri

(3) Bernardo ed Uberto conti di Pavia ed Ardoino conte del Sacro Pal e di Bergamo furono tra coloro che parteciparono apertamente alla riv

donare subito l'Italia superiore; il 1° gennaio era a Verona, il 17 già si trovava a Staffelsee (1). Il nuovo marchese d'Ivrea è frattanto incaricato di sedare la ribellione arduinica.

È sommamente verisimile che Olderico-Manfredo, stretto parente dei ribelli, procedesse fiacco in tale guerra; certo è che egli non ottenne lo scopo prefissogli, chè non solo non riescì a domare la ribellione, ma non potè impedire che maggiormente si allargasse. Mentre infatti Ottone è in Germania la maggior parte dei marchesi e dei conti dell'Italia superiore, schieratisi apertamente per Ardoino, proclamano decaduto dal trono italico l'imperatore ed eleggono Ardoino in re.

Ciò avveniva verso la fine dell'aprile (2).

Ottone III viene avvisato nel maggio, pare, da Odelrico vescovo di Cremona di quanto avveniva in Italia: composte perciò alla meglio le cose in Germania e radunato un esercito, piomba in Italia, ove in breve tempo egli ha ragione della rivolta, essendo stato il moto subitaneo e mal preparato; le città infatti non si sollevarono contro l'autorità civile dei vescovi di recente

---

(1) È vecchia tradizione in Piemonte che tra Arduino ed Olderico-Manfredo vi sia stata per qualche tempo guerra, finita poi con pace ed amicizia durevole tra i due. Vedi al riguardo PINGONE; Mons. F. A. DELLA CHIESA; BOTTERO, ecc.

(2) M. G. H. SICKEL, *Diplomata R. et Imp. Germ.* II, 789, ove trovasi un diploma del 11 maggio 1000 dato da Aquisgrana a favore di Odelrico vescovo di Cremona, da cui appare esser egli giunto allora allora alla Corte Imperiale. È da notarsi che quasi subito dopo aver dato questo diploma incomincia il viaggio di ritorno in Italia dell'Imperatore Ottone III. Il 15 maggio era ancora a Acquisgrana; il 20 giugno era già a Coira, si può dire alle porte d'Italia. Dal 20 giugno al 6 luglio non si conosce in quale punto dell'Alta Italia egli si trovasse. Nella prima quindicina di luglio fu a Pavia. Manca pure ogni memoria dei mesi di agosto e di settembre, solo si sa che ritornando a Roma, ove già si trovava il 7 ottobre, passò per Borgo S. Donnino. È notevole che nei diplomi dati a Borgo S. Donnino a favore di Rambaldo conte di Treviso, ed in quello dato il 1° novembre 1000 a favore di Leone vescovo di Vercelli, sia ricordato abbastanza chiaramente che poco prima essi diedero prova di fedeltà verso l'impero, leggi, che presero parte attiva alla repressione della rivolta. Le fonti ed i documenti da cui desumesi la proclamazione di Ardoino d'Ivrea a re di Italia, vivente Ottone III, sono portate e discusse nella prima parte del capitolo *Il Re Ardoino ed i Marchesi Obertenghi*, d'onde fu estratta la presente memoria.

acquistata colle immunità (1), solo con Arduino scesero in cam
i secondi militi della campagna, e la rivolta dell'Alta Italia n
fu secondata a tempo dalla rivolta romana, che doveano sc
piare contemporanee. I ribelli ebbero perciò la peggio ed i fa
tori palesi di Ardoino perdettero i loro comitati, che venne
dati a persone di provata fede ottoniana, probabilmente a colo
che con l'imperatore avevano concorso a sedare l'insurrezio

Ottone non aveva ancor finito di pacificare la parte superio
dell'Italia, ove Arduino vinto, ma non domo, continuava er
bondo a macchinare contro il suo rivale, che pressanti lett
del pontefice lo richiamavano a Roma ove era scoppiata, 
opera dei figli del morto patrizio Crescenzio (2), omai trop
tardi, l'insurrezione. Il suo arrivo a capo di un potente eserci
preceduto dalle notizie delle vendette subalpine, calma come 
incanto la città. Arduino intanto si rifugia in Francia o meg
in Borgogna presso il cugino conte Ottone-Guglielmo (3).

---

(1) Bisogna distinguere i secondi militi delle città, da quelli della campag
Sì gli uni, che gli altri rumoreggiavano a quei giorni per ottenere il ric
scimento dell'ereditarietà dei loro *beneficii* personali; ma i militi della ci
al paro dei visconti (d'onde le famiglie dette poi decurionali), che amminis
vano la cosa pubblica, quali rappresentanti del conte, sotto la sorveglia
del vescovo immune, avevano interesse che la lotta tra il conte ed il vesc
continuasse senza che vi fosse decisa prevalenza fra le due parti. Nelle 
infatti per le immunità, sia il conte che il vescovo per prevalere dovevano
poggiarsi al *Visconte* ed ai secondi militi delle città e comperarne i fav
concedendo successivamente nuovi privilegii; così è naturale che il visc
ed i secondi militi, i visconti ed il popolo delle città, non abbiano appogg
un movimento, che, colla ruina delle immunità vescovili, rappresentava a b
scadenza la abrogazione di ogni loro privilegio. Ciò spiega perchè le città
rante tutto il regno arduinico furono coi vescovi contro il re italiano. Co
privilegii, strappati in tal modo a poco a poco ai rappresentanti regii, C
e Vescovi, sono la prima origine dei diritti delle Società popolari, che a b
andare pretesero ed ottennero di dividere coi discendenti del Visconte, form
il consorzio del Comune primitivo, l'autorità giudiziaria e l'amministraz
della cosa pubblica.

I secondi Militi della campagna invece avevano tutto interesse a secon
apertamente chi loro prometteva la trasformazione dei loro beneficii in fe

(2) GREGOROVIUS, *Storia di Roma* (Venezia, 1873), III, 582 e seg.

(3) Come mi fa sospettare il testo della lettera di Varmondo denunciante
doino, diretta *ai re ed ai principi*, che non avrebbe scopo, ove egli foss
masto in Italia cercando scampo in qualche sua fida rocca. Vedi testo in 
VANA, 344 e discussione critica nella parte prima di questa memoria, ora om

A Varmondo, cacciato violentemente di sua sede, Ottone con diploma del 9 luglio 1000 dato a Pavia (1) concede l'esenzione in Ivrea (2); a Leone donò parte dei beni confiscati ai due ribelli marchesi, Arduino I ed Arduino II, e tutto l'oro, che si ricavava dalle aurifodine vercellesi. Ad Olderico-Manfredo, che già prima aveva avuto l'intera marca eporediese, dava nuovi governi aggregando Pavia, tolta ai marchesi Obertenghi, ed Asti ed Acqui, tolti ai marchesi Aleramici, alla sua marca (3). Ottone conte di Lomello, nipote del gran cancelliere d'Italia Pietro vescovo di Como, per sua parte aveva il comitato Pavese ed il Palatinato d'Italia; Rambaldo conte, grande amico del vescovo Leone, otteneva il comitato di Treviso; molti altri conti ricevettero altri vistosi compensi.

L'imperatore nel 1002 moriva improvvisamente di veleno, era la vendetta dell'uccisione di Crescenzio, ed i suoi fidi, per trasportarne la salma in Germania, per ben sette giorni consecutivi nel viaggio da Roma a Verona dovettero battagliare contro le insorte popolazioni; Ardoino finalmente libero è nuovamente acclamato re dalla Dieta di Pavia il 15 febbraio, però senza il concorso dei vescovi, che riteneva lui, lo scomunicato episcopicida, quale loro nemico acerrimo. Appena ricevuta la corona italica, memore degli avvenimenti di due anni prima, prende a distribuire compensi a coloro che nella primavera del 1000

---

(1) Provana, *Studii critici..... re Ardoino*, 354.

(2) Il diploma è prettamente d'esenzione e d'immunità, eppure in base ad esso i Vescovi d'Ivrea si arrogarono poi l'autorità comitale sulla città. Anzi quando nel XII secolo gli imperatori concedettero ai conti di Biandrate l'autorità di conti su Ivrea fu su di esso che i giurisperiti vercellesi e pavesi si appoggiarono per sentenziare, che il comitato era del vescovo che perciò l'imperatore non poteva disporne (*Libro delle Freccie* presso il marchese di San Germano (Cartario del XIII secolo del commune d'Ivrea). Il comune appoggiò la sentenza dei giudici, ne venne una guerra in cui i Biandrate ebbero la peggio (Ibidem). Però parmi che la sentenza sia stata data a quel modo per impedire che si creasse un precedente e l'impero ristabilisse con i conti la sua autorità diretta sulle città.

(3) Vedi *I primi Marchesi Obertenghi*, ove sono portate le prove di tutti codesti cambii di governo fatti da Ottone III nel 1000. Parma e Piacenza però che Olderico-Manfredo disse pur sue, furono dono di Ardoino nel 1001 a danno del suo nemico il marchese di Emilia.

per lui avevano sofferto danno ed a deprimere i vescovi a l
avversi; costoro temendo di perdere completamente i loro pri
legii, riunitisi in lega chiamano in Italia Arrigo II re di Germa
per contrapporlo al re italiano. A Roma è nominato Patriz
nell' interregno imperiale, Giovanni figlio del morto Patri
Crescenzio, che amichevolmente tratta col re d'Italia e susc
al re di Germania gravi imbarazzi per mezzo di Boleslao
Boemia (1).

Ciò malgrado, cala il Sire tedesco in Italia con poderoso es
cito; Arduino nell'aprile del 1004 è battuto alle Chiuse di
Sugana; tradito dai suoi innanzi a Verona egli è obbligat
rifugiarsi nell'inespugnabile castello di Sparone, ove per
di un anno resiste alle truppe tedesche, che stanche finalme
levano l'inutile assedio; frattanto il 15 maggio 1004 una nu
Dieta di Pavia proclama decaduto Ardoino e nuovo re d'Ita
il re di Germania. Quasi tutti i principali fautori di Ardoino
tra cui lo stesso suo fratello Guiberto conte di Pombia ed Obe
marchese di Liguria suo suocero, da lui, come fedelissimo, p
posto a Verona, si piegano, o, meglio, fingono di piegarsi
vanti al nuovo sovrano, forte dell'appoggio del clero e
maggiorenti delle città. Il popolo minuto da tutti oppresso p
teggiava apertamente pel re italiano (3), ma poco o nulla
teva; la campagna occultamente lo favoriva, aspettando il m
mento opportuno per novellamente insorgere.

Soggiogata così facilmente l'Italia, Arrigo coi suoi ritorn
in Germania; aveva appena varcate le Alpi, che già gli itali
gli volgevano le spalle ed in gran numero ritornavano al l
re. Fu in quei tempi un continuo guerreggiare a mo' di p

---

(1) GREGOROVIUS, *Storia di Roma* (ed. Venezia, 1873) IV, 3-17 ed in M. G
*Scriptorum* Ditmaro, Annalista Sassone ed Annali d'Hindelseim.

(2) Negli *Annali Floriacensi* leggesi che re Ardoino fu allora abbando
*ab omnibus fere consanguineis suis.* Per Guiberto suo fratello vedi diplom
Enrico I imperatore a favore del vescovo Leone di Vercelli (PROVANA, *S
critici..... re Ardoino,* 387); pel marchese Oberto II ed i suoi figli vedi dipl
dello stesso imperatore in PROVANA, *Studii critici..... re Ardoino*, 385.

(3) Vedi la sollevazione di Pavia contro Arrigo la notte dopo l'incoronaz
a re (PROVANA, op. cit., 229) e la sollevazione di Roma il giorno dell'inc
nazione ad imperatore (*Ibidem*, 281).

tigiani fra Arduinici ed Enriciani; a volta, a volta vincitori e vinti; ciascuna città, ciascun comitato, in breve volger di giorni teneva per re, o l'uno, o l'altro dei due avversarii. Notevole tra coteste fazioni la ribellione di Verona ai figli del marchese di Lombardia e conte di Verona Oberto II, l'assedio posto dai Veronesi al castello ove questi si trovavano e la disfatta dei ribelli data dall'oste milanese, condotta in loro soccorso da uno dei fratelli, che si trovava in Milano. È pure in questa prima riscossa Arduinica che va posta la nomina a conte del Sacro Palazzo dei fratelli Arduino e Lanfranco II, conti di Bergamo (1) e di un nuovo conte di Pavia nella persona di Ottone suo secondo figlio (2), in sostituzione di Ottone conte di Lomello, di Pavia e del Sacro Palazzo, che, a lui già infesto nel 1000, continuava ad essergli aperto nemico.

Intanto anche Silvestro II era morto, si dice, di veleno, altra vendetta per la morte del patrizio Crescenzio (3), tre papi erano saliti sulla sede di Pietro rimanendovi breve ora (4), il patrizio Giovanni in pieno accordo col re Ardoino spadroneggiava in Roma annullandovi la parte di potestà, che legittimamente vi spettava al pontefice (5). Ad una nuova elezione pontificale avvenuta poco dopo la morte del Patrizio, trovansi di fronte un papa ed un antipapa (6); l'antipapa cacciato di Roma corre in Germania, chiede aiuti al re ed offre la corona imperiale.

---

(1) Arduino e Lanfranco anche dopo la morte di re Ardoino continuano in alcune carte bergamasche, ora nell'archivio comunale di Cremona, ad intitolarsi conti del Sacro Palazzo. Di costoro, Ardoino copriva già tale carica prima del 1000, Lanfranco invece assume tale titolo solo dopo il 1005.

(2) Ottone figlio del re Ardoino controfirma come conte territoriale una carta pavese nel 1008 — PROVANA, *Studii critici..... re Ardoino*, 384.

(3) GREGOROVIUS, *Storia di Roma* (ed. Venezia, 1873) IV, 9 N. (1).

(4) GREGOROVIUS, Opera ed edizione citata, IV, 9 e 12.

(5) Il Patrizio rappresentando l'Imperatore a Roma, negli interregni aveva solo diritto alla parte di condominio che sarebbe spettata all'imperatore, cioè la metà della signoria; il Patrizio Giovanni invece aveva annullata per usurpazione ogni autorità del pontefice su Roma — GREGOROVIUS, opera ed ed. citata, IV, cap. I, 3 a 17.

(6) PROVANA, *Studii critici..... re Ardoino*, 271-272, ove si prova che fu l'antipapa quello che si rifugiò in Germania alla corte di re Arrigo e gli offerse la corona imperiale. — Da questo punto la mia narrazione segue quella dataci dal PROVANA, *Studi critici..... re Ardoino,* parmi perciò inutile il documentarla nuovamente nelle note.

Accetta Arrigo di venire a Roma per esservi unto imperator e fa all'antipapa tale risposta ambigua, che, senza manca fede ai patti, potè rinsaldare l'autorità del pontefice canonica mente eletto, quando fu poi nella città eterna.

Le cose germaniche erano state assestate in sul finire de 1013 fermando pace durevole col duca Boleslao di Polonia, pe cui egli trovavasi libero di muovere nuovamente i suoi pass verso l'Italia e Roma. Partitosi dalla Sassonia il 21 settembr 1013, pel Natale era a Pavia, e, passando per Ravenna, ai 1 di febbraio 1014 era alle porte di Roma.

Con gran pompa è incoronato imperatore dal Pontefice Be nedetto VIII col concorso del popolo acclamante, secondo l'us d'ogni incoronazione. Le buone accoglienze del popolo roman erano solo apparenti e forzate, esso in cuor suo detestava sire tedesco e già s' apprestava a dargliene prove evident Parecchi dei membri della famiglia Obertenga, e tra questi pr cipui i figli del marchese Oberto II, cognati del re Ardoin che fintamente aveano accompagnato Arrigo a Roma, approfi tando dello stato d'animo della popolazione romana coi mag giorenti di Roma ordivano una congiura per impadronirsi del persona del nuovo imperatore opprimendo d'un colpo tutta fazione tedesca, onde riaprire la strada d'Italia e più tardi for dell'impero al loro congiunto; congiura che poco mancò recas l'ultimo sterminio a tutta la famiglia Obertenga.

Otto giorni dopo l'incoronazione scoppiava per opera dei t figli di Oberto II (1) e dei nipoti del patrizio Crescenzio, p droni della forte rocca di Castel Sant'Angelo, l'antica tom dell' imperatore Adriano, la sommossa sul ponte, che mette capo al castello ed alla città Leonina; la zuffa s'appiccò vig rosa tra i romani e gli imperiali e molto sangue fu in su prime sparso; così Ditmaro, compagno e storico di Arrigo; p babilmente testimonio di veduta. Come di poi si rallentasse mischia e quale fosse la causa perdente, Ditmaro non si fece

---

(1) Azzo-Adalberto, progenitore degli Estensi, Ugo, ed Oberto IV, progenit dei Malaspina; PROVANA ed altri considerarono erroneamente Azzo Adalbe quali due persone e parlarono di quattro marchesi; forse però pure Adalbe loro cugino, prese parte al tumulto (PROVANA, *Re Ardoino*, 385).

narrarlo. « Da ultimo » soggiunge egli, « la notte separò i combattenti ».

Ma un'altra causa taciutasi da quel cronista fu quella che soffocò il movimento, cui ben lungi dal cessare, le sopravvegnenti tenebre della notte avrebbero dovuto aiutare e rendere pei cittadini tanto più favorevole, in quanto che era l'uso che il nerbo principale delle legioni forestiere andasse a quartiere nei dintorni di Roma, dove non rimanevano di esse che le guardie necessarie per la tutela del palazzo imperiale.

La vicinanza della Mole Adriana, in allora fortissima cittadella dei Crescenzii, ch'esser doveva argomento di vittoria, fu al contrario cagione della sventata intrapresa. Perciocchè non solo le porte di quel castello non s'apersero a tempo per fornire di nuovi soccorsi i marchesi Obertenghi, che combattevano sul ponte, allorchè essi trovarono maggiore, che non credevano, la resistenza; ma anzi, o s'aprirono solo per ricoverare i due Crescenzii partecipi della sommossa, o furon tenute chiuse ai figliuoli d'Oberto, allorchè costoro privi di soccorso cercarono in quella rocca uno scampo. Perciò fu il tumulto attutato e compresso perchè i due principi romani, progenie indegna dell'animoso Crescenzio, falsarono la fede ai figli di Oberto, vilmente abbandonandoli nel bollore della zuffa.

Questo non può esser ito altrimenti, giacchè Ditmaro nel raccontare che dei tre marchesi uno solo si salvò colla fuga e gli altri due furono mandati prigioni in Germania, uno a Fulda, l'altro a Giebichenstein, ove per lunghi anni scontarono l'amor loro pel re italiano, punto non ricorda che nessuno dei capi romani fosse colto con essi. Dippiù i due Crescenzii continuarono a braveggiare per Roma, sospetti, ma non inquisiti, di essere intinti nella congiura. Al contrario, che i tre marchesi Obertenghi virilmente combattessero lo dimostrano le punizioni rigorose ad essi inflitte dall'imperatore.

Ciò posto francamente se ne può dedurrè che la sommossa di cui Ditmaro fa capi i tre figliuoli del marchese Oberto II, rannodavasi ad un maggior movimento contro la dominazione germanica, che si andava meditando nell'Italia superiore dal re Ardoino, aiutato da quel medesimo marchese Oberto II. Semplice apparisce essere stato il piano dei confederati italiani:

destare in Roma, per mezzo dei tre figli di Oberto e dei paren
del patrizio Giovanni Crescenzio, un tumulto contro i Tedescl
e colla frazione antitedesca, tuttora in Roma potentissima, a
salire ed opprimere l'imperatore novello, mentre Ardoino, Ober
e gli altri confederati, nelle interne provincie del reame, pr
parerebbero le armi per assalire di fronte i fuggiaschi d'Arrig
e tagliare loro lo scampo delle Alpi per alla Germania.

Causa la pochezza, od il tradimento, dei Crescenzii il be
combinato piano era fallito, perciò gli aderenti di Ardoino ne
l'Italia superiore più non si mossero: che anzi molti fra i pri
cipi d'Italia, avvisando forse ingannare il solerte imperatore,
meglio inorpellare i loro passati portamenti, ostentarono p
profonde sommessioni e zelo più acceso per la sua causa.

Partitosi da Roma il novello imperatore pochi giorni do
la sommossa, perchè sentiva non esser più tale città per l
sicura dimora, per circa due mesi indugiava per le varie ci
della Toscana, dell'Emilia e del Ravennate; Roma, libera de
truppe imperiali, toglieva dalle carceri quegli tra gli italia
che Arrigo dopo la sommossa avea preso quali ostaggi e chi
nelle prigioni romane; ed essi furono pronti ad accorrere
re, pronti a pigliar parte alla nuova guerra ch'egli s'accinge
a riaccendere appena l'imperatore avesse rivalicato le Alpi.

Arrigo ai 25 di aprile 1014 era finalmente a Pavia a ce
brarvi la Pasqua, quivi riuniva un pubblico placito, a
sappiamo intervenne il già vecchio marchese Oberto II, p
babilmente nella speranza che l'atto di sua sommessione re
desse meno penosa e pericolosa la posizione dei cotanto co
promessi suoi figli e coll'intento di impedire che dai fatti
Roma l'imperatore traesse argomento per sostituire a lui al
marchese nella Langobardia fidato al Cesare e quindi cagi
di estrema ruina alle speranze arduiniche.

Tardava pertanto ad Arrigo di rivalicare quei monti,
poco era mancato non avesse mai più a rivedere. Epperò d
di avere alla meglio, siccome avvisava, provveduto alla pu
blica pace, o dopo che, come scrive Ditmaro (VII, 3), *ins
bilem Longobardorum mentem, caritate cunctis exhibita
mavit,* partiva egli da Pavia. Il dì 21 maggio era a Ver
quattro giorni dopo era nel Tirolo; passava poi per la Pe

coste a Bamberga; ma la via al ritorno alla sua Germania se l'era dovuta aprire coll'armi tra le popolazioni insorte. Fu forse allora che Arrigo tolse definitivamente Verona al marchese Oberto II ed ai suoi figli, fu forse un attacco degli Obertenghi nel Veronese per liberare i captivi marchesi, la difficoltà superata con gloria dall'imperatore nel valico dei monti, ricordataci da DITMARO. Egli è certo che da quel punto cessa ogni autorità loro nella marca veronese sino al giorno in cui i discendenti di Azzo-Adalberto per maritaggio nuovamente si trappiantarono ad Este.

Nel porre il piede in Germania ben sapeva l'imperatore qual fomite di turbolenze avesse lasciato di qua dai monti, dove quel principe antivedeva che il re Ardoino non penerebbe a risorgere, aiutato da molti di quei grandi medesimi che erano stati traditori di questo re in suo favore, ed ora erano apparecchiati d'abbandonare novellamente la causa sua per quella del re italiano. Non così tosto infatti avea egli superate le Alpi, che Ardoino, unitosi ad Oberto II ed agli altri suoi fedeli, scendeva pieno d'ira e di novelle speranze giù nei piani lombardi. Il primo a provare il suo giusto furore fu il vescovo Leone, onde la città di Vercelli ne andò arsa ed a gran pena il vescovo potè scampare da morte colla fuga. Assediava poscia e, secondo ogni probabilità, prendeva Novara, e da Novara si dirigeva su Como, dando il guasto dovunque si possedesse dai partigiani di Arrigo. Anche Como per breve ora ritornò sotto il suo dominio: partitosi da Como su altri luoghi ancora fè pesare il suo braccio. Mentre così era intento a riconquistarsi il regno, cade disgraziatamente ammalato, subito ne approfitta il vescovo Leone, che, benchè profugo, avea conservato aderenze in Vercelli, per fargli ribellare tale città.

Ardoino ammalato e scoraggito rinunzia alla lotta, si ritira nel monastero di Fruttuaria, vi depone sull'altare le insegne regie e si fa monaco seguendo l'antico precetto della *penitenza* statagli comunicata da Papa Silvestro quindici anni innanzi.

Ritiratosi nel monastero nel settembre 1014, ivi espiava sotto la cocolla i suoi trascorsi sino al 14 dicembre 1015, giorno in cui la sua salma invano cercava pace nella tomba; che anche questa venne turbata ed i suoi miseri avanzi dovettero più volte

cambiare di sede tanto che neppure ora hanno un asilo def
nitivo.

La fine del regno di Ardoino segnò pure una nuova era
vendette e di confische imperiali. Trovo che furono messi al banc
dell'impero, quali aderenti al re italiano in questo periodo, cl
seguì la incoronazione imperiale di Arrigo, il conte Uberto Ru
di Vercelli, il conte Riccardo dell' Ossola, Guiberto conte
Pombia, Berengario ed Ugo figli di Sigifredo conte di Piacenz
Guiberto e Sigiberto figli di Alberto dei visconti di Parma
il nostro marchese Oberto II, oltre ai numerosi militi vercelle
ricordati in un diploma a favor della chiesa vercellese e
altre innumeri persone di cui si perdette il ricordo (1). Nel 101
quetata omai l'Italia, Arrigo concedeva generale perdono e t
glieva le confische: tutti i proscritti ritornavano alle loro ca
Queste son la vita e le avventure del re d'Italia Ardoino
Ivrea, quali risultano dalle più recenti ricerche storiche; fu l'u
timo rappresentante dell'idea carolingica, l'ultimo re che ce
casse di conservare salda l'autorità regia contro l'incipien
sebbene tuttora latente, sfacelo del regno italico, minato ne
sue radici dalle carte d'immunità date prima al clero, poi
grandi vassi della corona; origine ad un tempo dei Comm
e delle Signorie (2), frutto e conseguenza delle lotte che ne
città durante la fine del decimo e gran parte dell'undicesi

---

(1) Le fonti d'onde trassi le precedenti notizie trovansi citate e discusse
l'opera citata d'onde è estratta la presente memoria.

(2) Distinguo Signoria da Feudo: il feudo è il beneficio non più tempora
ma ereditario, è perciò un godimento continuativo dei frutti di una data co
sia questa un diritto, un oggetto, od un fondo e si distingue dall'allodio
pel fatto che nel feudo si ha solo il possesso mentrecchè nell'allodio oltre
possesso avvi la proprietà. La Signoria invece, che può essere tanto allodi
che feudale, è l'unione del dominio (esercizio dei poteri giudiziarii, civili e
litari) col possesso e colla proprietà.

Ordinariamente la *Signoria feudale* è detta senza più Feudo perchè a
tire dal duodecimo secolo il dominio, non più esercitato dagli antichi vic
regii, è indissolubilmente legato al possesso e non si sente perciò più il biso
di distinguere le due diverse cose. Però nelle vecchie carte trovasi trac
anche in epoca relativamente tarda, di tale fatto perchè col feudo si rico
sempre come unito il *contile*, cioè, la parte di autorità già spettante al co
in tale feudo quale vicario regio.

secolo si combatterono tra i Vescovi ed i Conti delle città. Il graduale infiacchimento dell'autorità regia, impersonata nei Conti, governatori pel re e non signori delle provincie, che dal prevalere deciso dei Vescovi s'andavano per ogni dove esautorando, fu causa che il feudo, beneficio ereditario, divenisse signoria unendosi, per generale necessaria usurpazione sul conte, prima personalmente, poi come parte integrante, al feudo l'esercizio dei poteri civili, militari e giudiziarii prima soli riservati al sovrano e per conto suo esercitati dai suoi vicarii. Una uguale usurpazione fatta nelle città dalla progenie dell'antico vicario comitale, non più dipendente dal conte, nominalmente soggetta al vescovo, effettivamente da tutti indipendente, che secondo l'uso di quei tempi profilici viveva tenendo in comunione ed in consorzio l'usurpato potere, diede origine ai Communi, ove in origine i Consigli e le Credenze furono meri consortili signorili, derivanti da un unico ceppo, da cui il popolo intero era escluso.

Perciò il prevalere di Ardoino su Arrigo colla totale abolizione delle immunità avrebbe bensì segnata la durevole conservazione del regno italico nella forma datale dai langobardi e dai carolingi, ma, impedendo il sorgere dei Communi a delle Signorie feudali, sarebbe stata causa che solo assai più tardi il popolo minuto, che verso la metà del duodecimo secolo riuscì a poter prendere parte al governo cittadino, trasformando i Communi da enti prettamente signorili in enti popolari, sarebbesi sollevato dalla sua secolare abbiezione, impedendo, o, per lo meno, ritardando quella meravigliosa fioritura di arti e di scienze, che per più secoli ci diede un contrastato primato in tutta Europa.

Ardoino non fu il campione del popolo, ma il campione dei malcontenti per le novità introdotte nel regno dall'imperatore Ottone III; non fu il difensore dell'idea italiana contro la germanità invadente, ma il difensore dell'idea pura regia ed imperiale. Rappresentò il ritorno dell'antico contro le novità portate dai bisogni dei tempi nuovi e perciò l'opera sua fu fatalmente inane.

Ardoino, è vero, fu validamente coadiuvato dai secondi militi che, ad imitazione di quanto con felice esito aveano precedentemente fatto i vassi maggiori, si agitavano per trasformare

in feudi i proprii beneficii, tanto che senza di loro nulla avrebb
potuto operare; ma il loro concorso fu meramente accidental
chè la grossa loro questione risoluta poi definitivamente da Co
rado il Salico colla Costituzione dei Feudi, non era il nucle
vero della lotta; fu l'abilità di Ardoino, che seppe, promettend
a tempo, attirare a sè tutta cotesta classe di persone facendol
sposare una causa in cui nulla aveano che vedere, in ciò an
maestrato dall'esempio di Ottone I, che con una simile promess
effettivamente mantenuta, avea trascinato nel 951 dietro di s
tutti i Conti d'Italia, esautorando completamente il re Bere
gario II.

EDOARDO DURANDO

---

# VITA CITTADINA E PRIVATA NEL MEDIO EVO

## IN IVREA

### DESUNTA DAI SUOI STATUTI

# VITA CITTADINA E PRIVATA NEL MEDIO EVO IN IVREA

## DESUNTA DAI SUOI STATUTI

Collezioni di statuti — Epoca della loro formazione — A qual data risalgono le notizie dei più antichi statuti — Topografia d'Ivrea, suoi terzieri, sue fortificazioni, interno e vicinie — Cittadinanza: suoi diritti e doveri verso il comune — Credenza generale e dei capi di casa, consiglio privato e dei 24 di maggior censo. Ordine delle adunanze — Podestà, elezione, entrata in Ivrea, doveri ed incombenze, sua comitiva — Amministrazione e proventi comunali — Giudizi e pene — Milizie ed armi; tiri al segno colla balestra; avvento delle armi da fuoco — Provvedimenti sanitari; medici, barbieri e speziali — Scuole e studi in Ivrea; collegio dei giudici e dei notai — Disposizioni favorevoli all'agricoltura — Moneta corrente in Ivrea; cambiatori, cassieri, prestatori, speziali ed usurai — Fiere e mercati; pedaggi — Marchio per le misure e pei pesi — Arti e mestieri; loro paratici, consoli e statuti particolari — Passatempi cittadini; giuochi e caccia — Divertimenti popolari; tornei e mascherate — Cordialità e munificenza canavese — Freni al mal costume — Confratria di Santo Spirito e festa generale della fratellanza — Festa della Madonna di mezz'agosto; processione e presentazione di ceri — Altre feste minori.

La serie degli Statuti comunali di Ivrea è presentemente rappresentata da due collezioni. La raccolta dei più antichi statuti fu pubblicata nei *Monumenta Historiae Patriae* per cura della R. Deputazione di Storia Patria nel primo volume delle Leggi municipali: l'altra è tuttora inedita e manoscritta si conserva in un codice di pergamena nell'Archivio civico d'Ivrea col n. 3800.

Pietro Datta, il pubblicatore dei primi statuti nei suddetti *Monumenta,* non si propose di stabilire la data della raccolta che dava in luce. Ma è evidente, per la mutazione fatta del podestà in vicario in molte disposizioni, che questa raccolta deve attribuirsi a tempo posteriore all'avvenuta soggezione di Ivrea ai Principi di Casa Savoia. Inoltre per altra via si è indotti ad

accettare una data posteriore a quel fatto. Perchè oltre alla fr
quente allusione ai detti Principi nel corso degli Statuti ed
fatto d'aver messo in fronte alla collezione la convenzione f
essi ed Ivrea, ciò provano più sicuramente alcune disposizio
che portano la nota della data e che fanno fissare l'anno del
redazione al 1333, che è pur l'anno più vicino enunciato (1)

La necessità che gli Statuti d'Ivrea fossero riuniti in un s
corpo doveva essere fortèmente sentita, dappoichè quelli dov
vano, a seconda dei patti deditizi a Casa Savoia, essere osse
vati anche dai vicari ed ufficiali dei Principi; e di più era r
servato ai cittadini d'Ivrea il potere di liberamente portar
aggiunte e variazioni. Era quindi opportuno che nessuno potes
fraintenderli, ma potessero leggersi in una redazione chiara
completa. E forse il fatto occasionale che spinse a raccoglier
fu quello di cui ci è serbata memoria in un capo di essi, se
bene non si sappia più interamente qual fosse l'oggetto del
disposizione (2). Il principe Filippo d'Acaia aveva poco prir

(1) Hanno menzione della loro data i seguenti statuti, di cui indichiamo
colonna dove stanno nel volume I *Leges municipales*. Anno 1282 (col. 132
1286 (col. 1158), 1299 (col. 1216), 1302 (col. 1340), 1308 (col. 1317, 1343), 1:
(col. 1177 e 1250), 1320 (col. 1202), 1325 (col. 1260), 1326 (col. 1254), 1327 (c
1156), 1328 (col. 1116), 1329 (col. 1343), 1332 (col. 1141 e 1315), 1333 (col. 124
Avvertiamo qui che nelle citazioni chiameremo per brevità *Statuti antich*
SA quelli pubblicati nei *Monumenta*, e *Statuti nuovi* o SN quelli inediti c
servati nell'archivio civico d'Ivrea. Non è da tacere che un'altra edizione de
Statuti d'Ivrea fu intrappresa nei MONUMENTI LEGALI *del Regno Sardo c
secolo XII al XV raccolti ed illustrati per cura di una Società di giu
consulti*. Torino, Eredi Botta, 1856. Però questa pubblicazione fu interrotta
suo inizio con grave danno degli studi, perchè molto promettenti e seri era
i propositi degli editori. I cinque fascicoli usciti contengono gli Statuti di Ag
Pavone, S. Giorgio, Strambino ed il primo libro di quelli di Ivrea. Per que
essendo rimasta così ristretta la pubblicazione, nulla o ben poco di nuovo ven
in luce, mentre molte erano le speranze. Infatti gli editori avevano preme
di voler completare la serie degli Statuti eporediesi colle pergamene sparse
diversi archivi, e dare copia esatta dei due volumi membranacei di leggi n
nicipali, che oltre a statuti, serbavano memoria anche di una innumerev
quantità di istrumenti. Noi non teniamo conto di questa edizione, che fortu
ha voluto ridotta a così poca parte.

(2) *Stat. ant.*, col. 1103. Ut prouisiones facte per dominum principem sint c
sate. Item statutum est quod aliquis uicarius sine potestas Yporegie non possit
nti prouisionibus seu ordinationibus dudum factis per illustrem uirum domini

dell'anno 1330 — è da credere che volesse mettere ad esecuzione quella legge suntuaria per cui aveva indetta un'adunanza dei comuni soggetti nel 1328 (1) — fatto tentativo di aggiungere alcuni capi agli Statuti. Ma i credendari di Ivrea si opposero risolutamente e deliberarono che quei capi fossero cancellati e che nessuno potesse aver punizione per l'inosservanza di essi.

L'opera dell'ordinamento e della raccolta degli Statuti fu demandata al collegio dei giurisperiti della città d'Ivrea, che dovettero metter d'accordo i capi più volte stati riformati, togliere le disposizioni già state abrogate ed al tutto dare un ordine logico, riunendo le materie attinenti in libri distinti. Il lavoro era reso necessario dalla maniera in cui si legiferava allora e gli Statuti si venivan formando. I comuni non si proponevano di costrurre un completo corpo di leggi che provvedesse a tutti i casi che potevan presentarsi. Ma annualmente colle deliberazioni della credenza, e quando l'occasione si presentava, ordinavano, aggiungevano, toglievano e correggevano: e le disposizioni così risultanti andavano ad ingrossare il libro o volume degli Statuti in cui si scrivevano di mano in mano che la credenza le sanzionava (2).

Che esistesse già un libro o volume degli Statuti prima dell'anno 1333, ossia prima della raccolta ordinatasi intorno a quel tempo ce lo dice il proemio degli Statuti stessi. Ma che un'altra disposizione ancora avessero le materie nel primitivo libro lo prova una citazione fatta al capo *De iuramento illorum de credencia et sequela faciendi* nella raccolta predetta, da cui si conosce che due disposizioni che si trovavano prima fra loro distanti furono riavvicinate nella nuova redazione (3).

---

Philippum de Sabaudia principem Achaye que facta fuerunt sub anno currente millesimo ccc[xxx] indicione xiii et credenciarii ciuitatis Yporegie cassant et cassauerunt.... cassantes quoque... omnes et singulos processus et condempnationes qui.... in antea fierent seu fieri attentarentur per aliquem uicarium ciuitatis Yporegie.

(1) Datta, *I principi d'Acaia*, I, p. 94.

(2) *Stat. ant.*, col. 1099.

(3) *Ibid.*, col. 1111. De iuramento illorum de credencia et sequela faciendi..... Statutum de seruiciis mittendis ad riquestas, quod est foleo cxxxiii et statutum de seruiciis non mittendis ad domum alicuius defuncti quod est in foleo cxxix. — Questi due capi si trovano vicini ora a colonna 1256.

Dicemmo che alcuni statuti portano la data della loro ]
mulgazione. Ma fra tutti gli statuti che hanno la nota dell'aı
la più antica disposizione che compare nella raccolta del
è dell'anno 1282. Però il paragone che si potrebbe fare con
Statuti di altre città e lo studio di alcune disposizioni parl
lari, già indurrebbero a dire gli Statuti d'Ivrea, in gran p
dei suoi capi, più antichi di quella data. Ed un documento
l'archivio vescovile d'Ivrea ci soccorre per provare e stab
una maggiore antichità. Già fin dal 1227 il vescovo d'I
Oberto, faceva lagnanza al papa Gregorio IX *quod quidam*
*salli sui tam ciuitatem quam diocesis yporiensis et ve*
*lensis feuda que tenent ab ecclesia eius alienare in i*
*ecclesie preiudicium non verentur et debite fidelitatis*
*prestant conscillium et auxilium ut in ciuitate ypor*
*fiant iniqua statuta contra eum et ipsam ecclesiam ac l*
*tatem eiusdem*. Adunque i feudatari di Ivrea e dei dint
come in altre città, eransi contro il potere vescovile cost
in comune, facevano statuti e volevan rendersi del tutto
pendenti dal vescovo.

In quello stesso anno al 2 d'aprile nominava il pontefic
legati per sentenziare nella vertenza fra il comune ed il ves
d'Ivrea. Ma fino al 16 febbraio 1235 non si ebbe la sent
colla quale si ordinava fossero revocate le alienazioni dei
della Chiesa d'Ivrea e fossero cancellati *de libro statuto*
*comunis yporegie* i capi che proibivano si alienassero terr
Chiesa senza corrispondere il fodro al comune, che stabili
che anche coi feudi della Chiesa, od almeno coi frutti lo
pagassero i creditori, che fissavano misura di usure e di
ressi, che assoggettavano i chierici al giudizio del pod
Benchè colpiti di scomunica, i rettori del comune d'Ivrea
stettero ad assoggettarsi alla sentenza dei delegati apost
finchè nel 1237 al 31 dicembre fu fatta convenzione fra il co
ed il vescovo d'Ivrea, con cui da ambe le parti rinunzian
alcune pretese, potè farsi accordo e liberare dalla scomun
maggiorenti della città (1). Le memorie di questa verten

---

(1) Vedi ad annum le carte 16 febbraio 1235 e 31 dicembre 1237 nel v
*Documenti per la storia d'Ivrea*, pubblicati dalla Società Storica Sub

dicono che già fin dal 1227 vi erano Statuti che già regolavano gran numero di rapporti cittadini. Di più è notizia di un trattato di alleanza del 10 settembre 1221 fra i comuni di Novara e di Ivrea, in cui si stipula che quell'accordo doveva venir registrato negli Statuti delle rispettive città, ciò che dice che in quell'anno già esistevano gli Statuti del nostro comune (1).

Il volume manoscritto in pergamena, n. 3800, dell'Archivio civico d'Ivrea è legato all'antica con tavolette di legno ricoperte di pelle nera. Esso si può dividere in due parti. Nella prima — di fogli a due facciate 55, compreso l'indice dei capitoli — trovasi una nuova redazione degli Statuti d'Ivrea che porta la data dell'anno 1433, cioè di un secolo posteriore all' altra. Lo scrittore di esse ci ha lasciato memoria di se con questa nota in fine all'indice: *Statuta predicta scripta fuerunt tam ad rotulum quam ad librum* — quelli che ci stanno dinanzi — *per petrum de Buxis de Blanzate de anno* m.cccc°xxxviiij. Questa redazione, come l'antica, fu ordinata perchè già ingombranti nei libri degli Statuti erano le disposizioni ripetute od abrogate, sicchè difficilmente poteva discernersi le buone dalle revocate. Questa volta si divise la materia in otto libri (2).

La seconda parte del volume è formata dalle aggiunte e variazioni agli Statuti precedenti, portatevi col lavoro legislativo di venticinque separate commissioni, elette dalla credenza del comune tra l'anno 1439 ed il 1512. Queste aggiunte però riguardano materie di poca importanza.

Anche con tutta questa abbondanza di modificazioni e di riforme non si può dire che la prima conosciuta redazione degli Statuti sia stata abrogata dalla seconda, ma piuttosto le due

(1) Regesto del Libro rosso d'Ivrea n. 125 in *Documenti per la storia d'Ivrea*. Devo dichiarare che non ho potuto avere sott'occhio gli Statuti antichi manoscritti da cui fu tratta la pubblicazione dei *Monumenta*. Quel codice membranaceo, sviatosi nell'archivio civico d'Ivrea, non potè trovarsi quando ne feci ricerca per questo lavoro. Però in occasione di una recente gita ad Ivrea, mentre già queste pagine erano stampate nelle prime bozze, aiutato dall'ottimo cav. G. De-Jordanis, avendo diligentemente rovistati tutti gli armadi, il codice fu ritrovato; ed in esso potei riscontrare, che la parle inedita — più che la metà del volume — contiene le riforme posteriori all'antica redazione degli statuti fin quasi all'anno 1400.

(2) Mancano alcuni fogli in questa parte del volume stati tagliati forse perchè contenenti disposizioni non più in vigore.

collezioni coesistevano. Anzi pare che perfino i libri più an
degli Statuti si conservarono ancora in vigore, perchè nel
in un capo si dice: *Seruetur formam statuti ueteris in lumine ueterum statutorum sub rubrica de statutis facie et reficiendis in folio* LIIJ *dicti uoluminis cum addicione posita in eodem uolumine in folio* CXV *sub rubrica de sal procuratorum et statuteriorum* (1).

In generale tutti gli Statuti d'Ivrea sono scritti in una li piuttosto barbara, che si può definire un dialetto latiniz per cui frequentissimi sono i passi di difficile interpretaz Raramente il loro senso apparisce evidente, il più delle incerto.

Tutti questi statuti noveravano due specie di disposizion une chiamavan *statuta truncha et precissa,* persino *sta perpetua;* ed eran quelle più importanti e non potevan sgredirsi neanche se le maggiori autorità comunali e la s credenza avessero voluto dispensare della loro osservanza. disposizioni comuni poteva la credenza dispensare e pote esse quandochesia venir abrogate.

La città d'Ivrea, qual è qua e là rappresentata dagli St si divideva in tre parti o terzieri da tempo antichissim parte più alta, e probabilmente anche più antica, era det città; ad essa corrispondeva la parrocchia di S. Pietro, mata pure *Parochia totius ciuitatis.* La parte sovrastan ponte vecchio sulla Dora era il terziere di S. Maurizio faceva capo l'omonima parrocchia, e portava nel suo cen castello di S. Maurizio, detto anche del Marchese, ora den nato Castellazzo (2). Infine la parte più bassa della città

(1) SN. f. lvij.

(2) Volendo attingere solo le più antiche notizie topografiche di Ivre tenute nei libri degli Statuti non tocco del nuovo castello dei conti di S sorto nella parte alta della città presso il Duomo. Ma non posso tralasci dar qui un documento inedito che ricorda la costruzione del castello delle q torri e che in copia coeva si trova in Archivio capitolare d'Ivrea, ma Ivrea n. 432 (anno 1383 circa).

Supplica del Capitolo d'Ivrea alla contessa di Savoia Bona di Borbone v del conte Amedeo VI per riscuotere le somme dovute per le case capitolar occupate per la costruzione del castello.

Vobis Illustri et excelse principisse domine Bone de Borbonio comitis

levante, colla sua parrocchia di S. Salvatore, era il terziere del Borgo che si estendeva fino in riva alla Dora e comprendeva il monastero di S. Stefano. Questa triplice divisione era amministrativa e politica: e le cariche principali, salvo il podestà, erano distribuite per terzieri in parti uguali. Così pure ciascun terziere faceva la guardia alle sue porte ed alle proprie mura da cui era cinta tutta la città; e siccome nell'anno 1308 nove eran le porte della città, ciascun terziere ne aveva tre da custodire: quello di Città alla Corseria, a porta Bosone ed a porta Fontana; S. Maurizio alla pusterna del Mercato, alla porta Calderaria ed a quella del Ponte; il terziere di Borgo alla porta del Lago, alla porta Bando ed al cantone di S. Stefano *(porta Durie)* (1).

---

baudie domine metuende pariter et amande. deuotissime flexis genibus supplicatur pro parte deuotorum virorum Canonicorum et Capituli yporiensis ecclesie quod cum dudum mandato bone memorie Illustris principis domini Amedei viri vestri sabaudie comitis Certe domus capituli eiusdem ecclesie et ipsorum canonicorum apud ipsam ecclesiam propria habitacula dirupte fuerint pro constructione castri ipsius ordinatione in dicta uestra ciuitate constructi Ipseque domus juxta ipsius mandatum extimate fuerint florenis mille octo centum octuaginta quatuor auri boni ponderis Ut de ipsis ordinatione et mandato ac extimatione constat publicis documentis quorum exemplum sequitur jnferius annotatum De quibus quidem florenis seu extimatione ad huc nulla est ipsis canonicis et capitulo facta restitutio in grande et non modicum dampnum et dispendium ecclesie canonicorum et capituli predictorum Eo quod maior pars ipsorum canonicorum coguntur per aliena hospicia et remota ab ipsa ecclesia mendicare et conducere ex quo non potest in ipsa ecclesia per eius canonicos diuinum officium celebrari comode sicut conuenit atque decet Ordinare digneminis misericorditer et vellitis pietatis Jntuitu ac ob reuerentiam eiusdem Beatissime Virginis gloriose cuius amorem eiusque filii domini nostri yhesu christi gratia sunt nonnulli ex vestri prosapia Illustri sancti canonizati in eius ecclesia et dignanter ab uniuersali ecclesia excolluntur Ut eisdem canonicis ecclesie et capitulo condigna fiat restitutio de premissis Sic quod felicis recordationis vestri viri eiusdemque genitoris qui in ipsa ecclesia pye constituit suum anniversarium perpetuo celebrari ad animarum remedium proficiat et salutem Vobisque exinde carissimoque domino nostro filio vestro Sabaudie comiti eiusque successoribus Rex paciffìcus et eternus per quem reges consistunt et regnant eiusdemque venerabilis genitricis marie precibus complacatur personas et dominationem vestram adaugeat feliciter et conseruet sicut et pro ut jugiter exoramus.

(1) SA. col. 1106, 1157, 1312, 1317.

Ivrea era per ogni dove cinta da mura sulle quali si e
vano di tratto in tratto delle guardiole o torrette, in cui a
perto si poteva stare a guardia. Ma oltre alle mura, la pa
levante era per di più difesa da un profondo fossato, che
reva anche al disotto della città lungo la riva sinistra della
fino quasi alla porta del Ponte; in quel fossato si faceva
sare l'acqua che si derivava dal lago detto della Città,
forse quello ora detto di S. Michele; e quest'acqua sco
avanti la Porta di Bando dove si teneva un ponte levatoi
altri ponticelli altrove (1).

Era Ivrea attraversata da una via maggiore delle altre
per antonomasia negli Statuti si chiamava la via pubblica
partendo dalla Porta del Bando verso Vercelli, finiva alla
del Ponte antico sulla Dora, che allora era coperto da un tet
In questa via maggiore non potevano tenersi impedimen
sporgessero oltre cinque piedi dal muro. Le strade, frequ
mente fiancheggiate da portici, eran per lo più selciate;
cune in salita erano lastricate di mattoni (3). Edifizio d
cospicui d'Ivrea era il *palacium comunis* dove si rendev
stizia e si radunava la credenza. Nel piano inferiore di
palazzo era la prigione dove scontavan la pena i malfat

Vicinissimo si elevava un torrione, in cui erano colloc
campane del comune e dove stava di guardia un custo
su questa torre che verso l'anno 1450 fu installato l'or
e le campane, oltre che per le ore, servivan a dar i se
tempo cattivo, di incendio, di guerra e della convocazion
credenza e dei consigli (4).

Non tutta la popolazione d'Ivrea era raccolta nella citt
appena fuori delle mura esistevano vicinie od aggregati
tanti che avevano un loro console, e che eran considerat
comunità a se, aventi diritti e doveri come corporazion

---

(1) SA. col. 1282. De portis et guaytarolis ciuitatis aptandis et aliis
pro comuni faciendis...... Muri quoque qui sunt iuxta turionos porte
et ripe que sunt iuxta ipsam debeant ita aptari... quod aqua lacus f
medium ipsorum turionorum in fossatum comunis ut consueuit.

(2) SA. col. 1253, 1283.

(3) SA. col. 1286, 1287.

(4) SA. col. 1191, 1319. SN. f. lxxxv.

eran le vicinie di Porta Bando, di Pascherio e di fuori Porta Ponte. Se era arrecato danno da alcuno della vicinia e non si conoscesse il colpevole, tutta la vicinia in corpo era tenuta a risarcire il guasto (1).

Chi voleva esser ricevuto cittadino in Ivrea colla propria famiglia, doveva stabilire in essa la sua abitazione, possedere almeno per dieci lire imperiali e venire dalla credenza inscritto nei libri d'imposta in uno dei terzieri. Doveva inoltre far dono al comune di una balestra a due piedi coll'occorrente ad essa. Queste erano le condizioni generali di accettazione; potevansi però stabilire altri patti, perchè di ogni cittadinatico si stendeva un contratto od instrumento. Una delle convenzioni più frequenti era l'obbligo di comprare nella città o nel distretto case e terre su cui doveva cadere l'imposta e che servivano al comune di garanzia del cittadinatico. Perciò il podestà sovente aveva incombenza di consultare il libro comunale dei cittadinatici concessi, farsi presentare i relativi instrumenti ed ai nuovi cittadini farne adempiere le obbligazioni (2). Si capisce che per questa via non potessero acquistare la cittadinanza che feudatari o ricchi. Ai cittadini soli eran riservati gli uffizi pubblici ed era dato godere dei vantaggi che il comune loro assicurava, ed usufruire delle comunie, ossia terre della città, che dapprima eran per lo più destinate a pascolo, ma poi anche *assortata* o separate a favore di privati che le compravano a censo od in assoluta proprietà per denaro che serviva a sovvenire bisogni straordinari (3). Reciproci erano i patti fra comune e cittadini. Questi eran tenuti a sovvenire il comune, che dava per contro loro la più illimitata difesa. Condizione però di godere dei vantaggi era il far obbedienza al podestà, sopportare gli oneri di cariche, di tributi e di guardie. Quando ai suoi obblighi non adempisse, il cittadino era privato degli uffizi pubblici, di ogni diritto, e fin gli era negata giustizia (4). Il maggior diritto del cittadino era la protezione del comune che gli assicurava l'in-

---

(1) SA. col. 1304, 1305.
(2) SA. col. 1152, 1153, 1154.
(3) SA. col. 1153, 1214, 1215, 1278.
(4) SA. col. 1171, 1153, 1110, 1117.

columità della persona e dei suoi beni contro chiunque. In ci
nei giudizii faceva valere il suo buon diritto e, se derubato :
distretto, gli pagava il danno se non si poteva avere la res
tuzione dal ladro. Verso i forestieri lo soccorreva colla conc
sione di rappresaglie, assistendolo anche colla forza per ris
cirlo del torto patito: perchè se il forestiere richiesto dal pode
non ripari, il comune aiuterà il cittadino a rivalersi sui b
e sulla persona dell'offensore coll'impadronirsi delle cose :
e coll'arrestarlo. E se l'offensore non era conosciuto, lo scon
si esigeva dal luogo dove l'offesa era stata perpetrata. Il p
messo di scontro era dato per un certo tempo, talvolta pro
gabile dalla credenza, e la rappresaglia doveva farsi col conco
della milizia cittadina (1). In ogni modo il comune, se non
trimenti, doveva esso risarcire il danno al cittadino.

La facoltà di deliberare sulla cosa pubblica e far leggi
riposta in due consigli ed in due credenze. I due consigli
due credenze parevano moderarsi ed integrarsi a vicenda. C
tamente in tempo più antico dovevan esistere un solo consi
ed una sola credenza; ma dappoi parve miglior cosa far c
correre un maggior numero di cittadini nelle deliberazion
maggior importanza. Così la credenza generale aveva balìa
provvedere in tutti i negozi: ma doveva cercare il voto d
più numerosa credenza dei capi di casa quando si trattava
deliberare spese del comune ascendenti a 10 lire imperia
più, di far guerra e pace, di alienare beni del comune frutt
un censo di oltre 20 lire. In questi casi le due credenze si ı
nivano insieme. Tutti i membri di tali due credenze noı
eleggevano a tempo, ma a vita, e solo si coprivano annualm
con votazione in seno alla credenza i posti vacanti. Circa
erano gli appartenenti alla credenza generale, 75 quelli d
credenza dei capi di casa, tutti ripartiti in egual numero
i diversi terzieri. Egualmente il consiglio privato assiste
procuratori del comune negli affari ordinari, e nei negoz
maggior momento si chiedeva il consiglio dei 24 di mag
censo. La convocazione della credenza dei capi di casa non
teva farsi senza il voto dei procuratori del comune, del consi

(1) SA. col. 1154, 1174, 1205.

dei 24 e dell'altra credenza. Nell'adunanza delle due credenze le deliberazioni dovevano avere il suffragio di due terzi dei voti, e per autorizzar spese il podestà poneva prima a partito il rigetto della spesa, e poi metteva in votazione la spesa stessa se la prima proposta era respinta (1).

Su richiesta dei tre procuratori del comune il podestà fa convocare e dar colla campana i segni della credenza e del consiglio. Nessuno che non appartenga alla credenza od al consiglio può esser ammesso nel palazzo. Assistono però i giudici ed il milite del podestà, il giudice riformatore che deve dettare le deliberazioni ed i notai di giustizia. Un servitore del comune alla porta impedisce agli estranei l'ingresso. Prima che suoni la terza volta la chiamata alla credenza, le materie da deliberarsi in quell'adunanza devono esser scritte nel libro della credenza, nè altro di nuovo può proporsi per quel giorno sotto pena di nullità della deliberazione. Nelle adunanze della credenza su un banco più eminente sta il podestà con a lato i suoi giudici. Da una banda sono i notai di giustizia che scrivono le deliberazioni. I procuratori del comune devon sedere o nel banco dei notai di giustizia oppure in un banco posto inferiormente a quello del podestà, rivolto allo stallo dove salgono i credendari per prender la parola. La votazione più sovente si fa segreta con fave bianche e nere. Allora ad ogni votante si danno una fava bianca ed una nera, ed il podestà prima indica il modo di votazione. Ciascun votante poi pone nei bossoli o pissidi una fava. Le fave, indi, da due almeno dei procuratori del comune, si sommano per constatare se corrispondono al numero dei presenti alla votazione, e si proclama l'esito della votazione. Altre volte si fanno votazioni palesi, ed in tal caso il podestà, i suoi giudici od il milite fanno il computo delle persone presenti e di quelle che accordano o che negano il voto. Nessun credendario potrà mai dire ad altro di votare in questa o quella maniera (2).

---

(1) SA. col. 1106. SN. f. VII e LXXIJ.

(2) SA. col. 1103, 1333. *Statutum domini Ardicioti de Solerio....* Procuratores comunis non debeant stare uel sedere in aliquo loco seu bancha palacii dicti comunis cum fuerint in credencia nisi super bancha super qua sedent

Come il censo stava a base del diritto dei cittadini, così anc
era necessario per l'ufficio di credendario e per gli altri uff
pubblici. I componenti la credenza dovevano esser inscritti n
libro dell'estimo del comune d'Ivrea per dieci lire imperia
La carica di credendario non si poteva rifiutare: tutti i giud
oriundi d'Ivrea, appartenenti al collegio dei giudici della ci
eran di diritto credendari. Chi mancava alla seduta della c
denza o del consiglio era tenuto a dichiarare con giuramei
il motivo del suo impedimento per evitare la condanna a
pena stabilita. Nessun cittadino poteva vantare privilegio di n
accettare uffici pubblici o di credendario. Se alcuno avesse
tuto provare di aver dato alcunchè per ottenere tale privile
doveva esser restituito dal comune (1).

Alla credenza sola spettava di deliberare sulla cosa pubbli
nessuno quindi doveva porre insieme società, giure, conve
cole o cospirazioni invece di ricorrere alla credenza, sotto p
di 100 lire imperiali. Le deliberazioni della credenza dove
da tutti strettamente osservarsi finchè non venivano mutate
annullate. Quando trattavasi di dispensare dall'osservanza
qualche statuto, questo doveva esser letto in quella creder
Ma dagli statuti fondamentali non derogabili — *precissa
truncha* — neanche la credenza poteva esimere. Ogni prop
di tali deroghe non doveva mettersi ai voti, e nessuno pot
arringare in favore (2). Ogni anno però, in principio d'ago
la credenza doveva tener una riunione per deliberare se foss
necessarie riforme od aggiunte agli Statuti. Se la necessità
riconosciuta si faceva l'elezione di una commissione comp
di tre o quattro statutari per terziere e di un notaio, i qu
entro 15 giorni, dovevano presentare le riforme e nuove dis
sizioni redatte dal notaio, in pergamena colle rubriche in
nabro (3).

---

notarii iusticie uel super alia bancha super qua uicarius et iudices tenent p
et deuersus lapidem arengatorium super quo lapide consulunt credendarii.
col. 1105.

(1) SA. col. 1110, 1111, 1113, 1164.

(2) SA. col. 1253, 1103, 1105, 1107.

(3) SA. col. 1100.

Il podestà era capo supremo del governo comunale in Ivrea. Presiedeva la credenza, sovrintendeva alla amministrazione ed alla giustizia, in guerra ed in pace occupava il primo posto nel comune. Ma appunto perchè era l'autorità prima e maggiore ogni limitazione poi pareva legittima e prudente per evitare il pericolo di parzialità e di abuso di potere. Era eletto per un solo anno, non poteva essere riconfermato nella carica: da tre anni, se già era stato podestà, doveva aver lasciata la podesteria di Ivrea e doveva esser forestiero. Le stesse limitazioni erano estese ai due giudici ed al milite che il podestà doveva condurre seco quando entrava in carica (1).

Nella seconda metà di agosto la credenza si radunava per la rinnovazione del podestà. Era uso di fare le elezioni di tutti gli ufflci del comune a doppio grado, ossia col modo dei brevi; così, anche in quell'adunanza, per ciascun terziere eran estratti a sorte cinque credendari a cui il giudice dava il breve o mandato di scegliere il podestà. Subito i quindici si radunavano ed il nuovo podestà doveva riportare due terzi dei voti loro per la validità della nomina. Nella stessa adunanza si sorteggiava poi quello dei credendari che doveva far nomina del notaio delegato per recarsi dal nuovo podestà ad annunziargli la elezione. Accompagnandosi con un banditore di Ivrea, il notaio annunziatore portava la notizia al nuovo podestà che, per uso, doveva fargli dono di nove rasi di panno del valore di un fiorino di Savoia per raso, con una pezza di fodera bianca per un vestito: ed al servitore accompagnatore doveva regalare un vestito di quattro rasi del valore di otto grossi per raso. Il podestà faceva poi la sua entrata in carica l'ultima domenica di ottobre. Doveva arrivare accompagnato da due buoni giudici e da un milite, senza dei quali non sarebbe stato ricevuto in Ivrea. Tutti a cavallo si dirigevano alla piazza del palazzo del comune e prima di metter piede a terra, il podestà, e gli altri poi, dovevan giurare sul libro degli Statuti di ben adempiere l'ufficio loro. Al giuramento eran presenti i procuratori del comune che da notaio ne facevan stender atto (2).

---

(1) SA. col. 1107, 1108, 1115. SN. lxvi e lxix.

(2) SA. col. 1107, 1108. SN. f. vi e lxxxxvij. Nella formula del giuramento del podestà persistette a lungo questa clausola: negli Statuti antichi del 1333

Il podestà ed i giudici devono conoscere, osservare e f
osservare gli Statuti. Tre savi sono eletti dalla credenza p
assisterli nell'applicazione ed interpretazione di essi, ed anc
per denunciare ogni trasgressione dei giudici e del podestà. N
dubbio che qualche statuto sia contrario alla libertà della Chie
a richiesta del vescovo il podestà ed i giudici fanno risolve
la questione da due giurisperiti. Il podestà, nel primo mese
carica, farà dai procuratori del comune eleggere sei savi fr
cittadini più prudenti e potenti, che per l'anno abbiano faco

---

(col. 1108): « Jtem quod non permittam meo posse edifficium aliquod cons
in loco et terreno in quo erat castrum sancti Mauricii et Marchionis ». N
Statuti nuovi del 1433: « Quodque tempore sui regiminis perdurante nullate
permittat aliquid fieri hedificium in Castellacio veteri ubi solite erant esse tu
domini Marchionis ». Certo questo accenno, che senza dubbio vuol riferirs
Marchese di Monferrato, non può esprimere verso di questo amore, ma o
e questa ingrata memoria doveva contro il Marchese conservarsi ognor
più che dal comune dal vescovato d'Ivrea, fatto segno più volte ad aspre l
specialmente da Guglielmo VII di Monferrato. E con questa disposizione d
animi in Ivrea ha sicura relazione questo altro fatto, avvenuto subito dop
morte del marchese Giovanni di Monferrato nel gennaio 1305, ricordato
capo (SA. col. 1328) *De venditione murorum quondam domini marchi
obseruanda Perino de Fraxeneto et sociis.* Item statuerunt et ordinaue
in plena credencia comunis Yporegie quod venditio murorum edifficiorum
strorum turrium et domzonorum et materia ipsorum facta per credenciam
rino de Fraxeneto et sociis suis de qua constat publicum instrumentum recep
per Iohannem de Loge notarium in anno domini MCCCV indicione III die
minico ultimo mensis ianuarii cum pactis et conuentionibus promissionibu
omnibus aliis que in ipsa uendicione continentur attendantur et inuiolab
obseruentur eidem Perino et sociis per potestatem siue uicarium iudices et
tores Yporegie qui pro temporibus fuerint et hoc statutum sit precissum
trunchum ita quod de ipso in toto uel in parte non possit peti licencia
dari nisi cum uoluntate et licencia dicti Perini et sociorum. Perino di Fr
neto nell'anno 1317 (SA. col. 1330) è detto ciuis Yporegie ed a lui in quest'
è concessa una rappresaglia o scontro contro Valenza insieme a Giovann
Grimoldi calderaio, forse per ragioni di commercio.

Negli statuti del 1433 (SN. f. XXXXIIIJ) il Castellazzo, liberato allora prob
mente dai muri e dalle torri, era già il luogo di riunione del popolo e
autorità del comune d'Ivrea, specialmente nei grandi apparati e spiegar
di processioni e feste, come in quella solennissima giornata per Ivrea della
di S. Maria di mezz'agosto, di cui si parlerà in appresso. In tutto quest
pare, v'è più di quanto abbisogni per spiegare l'inizio della tradizione e
cune cerimonie del famoso Carnovale d'Ivrea.

di comporre le discordie fra privati cittadini da cui potrebbe originar scandalo o pericolo; al giudizio di quei savi ognuno deve acquietarsi, ed al bisogno il podestà ed il milite devon farlo rispettare (1). Podestà, giudici e milite non possono ricevere alcunchè in donò da cittadini d'Ivrea, neanche star a pranzo od a cena in casa altrui, ma solo accettar vino e frutti: non consigliar alcuno, meno farsi imprestar denarò. Essi non possono pernottar fuori d'Ivrea senza licenza della credenza, che non potrà accordarla più di due volte all'anno e per non più di quindici giorni per volta. Il podestà non può condurre seco la moglie ad abitare in Ivrea durante la sua podesteria: non può per nessuno concedere d'essere padrino. Prima del termine della podesteria è ammesso qualsiasi reclamo contro l'operato del podestà, dei giudici e del milite. I procuratori del comune daranno difesa ai reclamanti ed un giudice d'Ivrea designato sentenzierà senza appello (2).

Nell'anno 1444 era uso consacrato negli Statuti che ogni podestà facesse dipingere sui muri del palazzo del comune le proprie armi coll'anno e giorno del prestato giuramento. Invece nel 1451 si ordinò che all'uscita del suo ufficio il podestà rimettesse ai due procuratori del comune due targoni dipinti colle armi ed insegne proprie. Infine nel 1477 il podestà doveva lasciare al comune una corazza, il giudice una segreta, il milite un roncone ed i famigli le loro partisane (3).

I procuratori del comune regolavano e dirigevano tutto il movimento amministrativo comunale. Eletti fra i credendari di età maggiore di 30 anni e fra quelli che da un anno almeno avessero lasciato quell'ufficio, uno per terziere, duravano in carica sei mesi. Giuravano in piena credenza di difendere le entrate ed i diritti del comune e di evitare a questo ogni frode: di sor-

---

(1) SA. col. 1108, 1100, 1101, 1102, 1159.

(2) SA. col. 1110, 1113, 1114.

(3) SN. f. lxvi e lxxii — f. lxxxix (1477, 2 marzo). Quod a modo in antea potestates qui..... ubi in eorum recessu dimittebant comuni ypporegie duos targones, remittent ipsi comunitati ypporegie unam bonam et sufficientem coracinam, dominus judex unam secretam et milles unum ronchonum bonum et sufficientem et familiares debeant in eorum recessu dicte comunitati dimittere eorum partesanas si sint sufficientes.

vegliare che tutti gli ufficiali adempiessero al loro ufficio e osse: vassero gli Statuti. Ricevevano e rivedevano i conti di spe: pubbliche e disponevano di un piccolo fondo per le spese u: genti. Supplivano anche il podestà quando il seggio era v: cante (1).

Altri ufficiali prestavano la loro opera nell'amministrazio e nel render giustizia; eran eletti per lo più dalla credenza c voto segreto col metodo dei brevi. Gli uffici si davano per s mesi od al più per un anno: non si poteva esser riconferma nella carica che dopo un lasso di tempo: non si cumulava più cariche: non si conferivano che ai cittadini. Fra questi uf ciali sono a noverarsi il giudice riformatore, ossia che detta le reformazioni ossia deliberazioni della credenza e le scrittu del comune, e che era scelto nel collegio dei giudici d'Ivre un savio o custode degli instrumenti del comune, incaricato far trascrivere in un libro — *liber comunis* — tutti quelli r guardanti Ivrea ed i cittadinatici. Eranvi estimatori dei dan e guasti dati ai cittadini per rappresaglia, per vendetta o p altro che dovevan esser risarciti dal comune: inoltre numer notai alle scritture (2).

I proventi comunali erano affidati al chiavaro o tesoriere eleggersi ogni sei mesi per turno in uno dei terzieri della citt era aiutato nel preparare i conti da notai e ragionieri. Sotto sorveglianza del podestà doveva tenere un libro in cui era scritti tutti gli stipendi ed i debiti del comune, col giorno e co causa del debito. Quando il comune avesse contratto qualc prestito di somma maggiore di 20 lire imperiali, doveva il p destà ed i giudici, entro 15 giorni da detto contratto, porre u taglia pel pagamento del debito stesso, perchè nessuna usu fosse sopportata dal comune. Se il podestà non avesse osse vato questo statuto, avrebbe pagato col suo stipendio. La ma giore entrata del comune era l'imposta sui terreni e case, descri nel libro dell'estimo. Ma anche sulle cose mobili si imponeva taglie. Le spese che il comune facesse per avere arretrati d'i posta erano a carico dei ritardatari, cui non si rendeva più r

---

(1) SA. col. 1103, 1115, 1120.

(2) SA. col. 1115, 1116, 1117, 1127, 1124, 1262.

gione in giudizio finchè non avessero pagato. In altro e più basso grado completavano i servigi del comune servitori, due trombettieri, banditori — *precones* — anche a cavallo per far le gride ed anche segni con tromba, come in tempo ventoso per far spegnere i fuochi pericolosi (1).

I due giudici del podestà rendevano giustizia nel palazzo del comune ogni giorno salvo i festivi ed i feriali dal mattino fino a terza e da nona a vespro. Tre notai del collegio d'Ivrea erano scelti dalla credenza per il banco di giustizia o delle cause civili ed altrettanti pel banco dei malefizi, dei danni dati e delle esecuzioni; e tre estimatori erano incaricati delle stime dei beni dei debitori nelle aggiudicazioni ai creditori. Per le esecuzioni e pignoramenti procedevano i consoli di giustizia accompagnati da uno o più servitori del comune (2). Gli abitanti d'Ivrea e sua giurisdizione non potevano farsi far ragione da altri che dal podestà d'Ivrea e dai suoi giudici. Le cause civili cominciano con citazione; i citati non comparsi vanno soggetti prima a multa poi a condanna in contumacia. I mercanti che domandano i loro crediti possono esser costretti a presentare il libro dei conti del loro commercio: in caso di rifiuto perdono il credito; così gli usurai. Si trattano sommariamente le cause di valore minore di 60 soldi. Chi si crede aggravato nella sentenza, tanto nelle cause civili che criminali, ricorre al podestà od al giudice che è obbligato a prender consiglio da giurisperito non sospetto, eccetto nei casi di delitto flagrante. Nelle cause maggiori si può chiedere il consiglio del collegio dei giudici d'Ivrea. Nessuna lite deve durare più di 18 mesi, ma in tal termine il giudice deve dare la sua sentenza definitiva (3).

Pure i processi criminali dovevan aver termine entro un anno. Dopo l'anno ogni azione cessava e nessun atto ulteriore poteva farsi, a pena di nullità. A qualsiasi accusato si dava il titolo dell'accusa e dieci giorni di tempo per presentare, o personalmente o con procuratore, le sue difese. Nessuno poteva esser messo a tortura quando il banno dell'accusa fosse inferiore a

---

(1) SA. col. 1121, 1123, 1155, 1158, 1171, 1127.
(2) SA. col. 1164, 1118, 1127.
(3) SA. col. 1165, 1171, 1167. SN. f. XIII.

100 soldi imperiali, salvo nei casi di furti e rubarie. Le pe
eran per lo più pecuniarie, fin anche per l'uccisione avven
senza premeditazione. Le donne avevan la pena diminuit
metà. Se però l'omicidio era stato voluto, allora la pena
della morte, e questa stessa pena colpiva l'omicida se non
teva pagar la pena pecuniaria. Certe volte il malfattore *traha
ad furchas ad caudas equorum et ibi suspendatur per gul*
nei delitti più atroci. Pena pecuniaria anche pei furti; solo
recidivi al terzo o quarto furto era pena la morte. Anche
falsari la pena era pecuniaria; era però del taglio della m
se il condannato non pagava il banno. I falsari non eran
ammessi ad alcun ufficio pubblico, ed inoltre venivan dip
nel palazzo del comune rappresentati nella specie della
falsità. I bestemmiatori eran pur colpiti da multa pecunia
che, se non soddisfatta, era convertita in pubblica fustagazi
o sommersione per tre volte nella Dora, o mostra alla ca
dell'aringo nel palazzo del comune (1).

Dove la giustizia mostrava maggiore severità era contr
stregonerie e le arti magiche; ma veramente il rogo e la m
non erano neanche qui comminate che allorquando la per
fatta segno di tali arti fosse morta (2). I ribaldi, le meret
i giocolieri ed altre persone di cattiva fama, potevano, se
giuriavano, frustarsi a sangue senza incorrere in alcuna pena

Daremo ora le poche notizie che si possono raccogliere n
Statuti sulle armi e sulla milizia. Ogni cittadino od abit
d'Ivrea che possedesse un censo di 60 soldi all'età di 20
era tenuto a far *guaytam et scaraguaytam*. La guaita, e
anticamente la *vuacta*, corrispondeva alla vedetta o sentin
scaraguaita si tradurrebbe in squadra di guardia, custodi
corpo d'armati. In tempi quieti, oltre alle sentinelle, non si
mandavano di scaraguaita che quattro cittadini per terzier
caso di pericolo invece il podestà ed i procuratori ne ord

(1) SA. col. 1199, 1243, 1206, 1207, 1208.

(2) SN. f. XIX. De veneno non dando.... Si vero quis dederit aliquam
... nel fayturas aut fecerit artes maychas ex quibus persona mo
... comburatur et si non moriretur Condempnetur in libris centum
...bus...

(3) SA. col. 1212.

vano un maggior numero, a loro giudizio. Se nell'interno della città di notte si facevano danneggiamenti a porte od a banchi, se non si sorprendevano i guastatori, la scaraguaita del terziere in cui il guasto era avvenuto doveva rimborsare il danno. Le vedette per contro stavano sulle mura. Ai militi sovrastavano i capi guardia - *uuardianus custodum* - i quali non potevano aver tal carica se non erano inscritti per un registro di almeno otto lire. I capi guardia, appena eletti, facevano gli elenchi degli obbligati a prestar la guaita e la scaraguaita, e stabilivano i turni per l'ordine del servizio. In grado più alto sui guardiani vi erano i comandanti dei guardiani, *preceptores guardianorum*. Comandanti e guardiani eran nominati per sei mesi, e non potevano essere rieletti che dopo un anno dacchè avessero lasciato l'ufficio (1). Secondo gli Statuti del 1433, erano dispensati dalle guardie i dottori, i medici, i procuratori, i notai del banco dei malefizi durante il loro ufficio, i maestri di scuola, i barbieri, i figli di famiglia, i mercenari ed i famigli. Scusati eran gli infermi, quelli che avevan la moglie in parto ed i *peregrinantes causa romeagii seu alterius voti nel deuocionis complendi* (2).

Anche ad Ivrea vigeva il costume degli altri comuni di emendare ai cittadini le armi ed i cavalli perduti in guerra, secondo l'estimo di due savi, nominati uno dal comune l'altro dal danneggiato. Del resto entro la città nessuno poteva portar armi d'offesa o di difesa, eccetto i coltelli e le daghe con lame di misura non oltre un piede. In viaggio, per contro, ognuno poteva portar le armi che credeva (3).

Appare dagli Statuti che per molto tempo la balestra fu la principale e più usata arma con cui si difendesse Ivrea. Fra le condizioni necessarie ad esser accettati come cittadini eravi pur quella di far acquisto pel comune di una balestra, al qual obbligo fu nel 1465 aggiunto l'altro di pagare per di più 20 ducati. Le balestre di proprietà comunale servivano poi ad armare, nei casi di bisogno, le truppe cittadine. Si fa menzione di balestre a due piedi, cioè munite di una staffa in cui si introducevano i

(1) SA. col. 1157, 1158.
(2) SN. f. XXVI.
(3) SA. col. 1195 e 1210.

due piedi per tendere l'arco; altre dovevan manovrarsi median
ganci, *cum crochis et apparatibus*, per caricarle (1). Ad inc
raggiare i cittadini nell'esercizio della balestra, nel 1455 si isti
una gara di tiro, che si teneva in Ivrea nel luogo detto *Albe*
il secondo giorno dopo Pasqua. Per questa gara si faceva grida
che tutti i balestrieri ed arcieri di Ivrea e distretto che vol
sero potessero concorrere al tiro colla propria balestra, per gu
dagnarvi il premio, che consisteva in dodici rasi di fustag
bianco che si portava sul luogo sopra una lancia. Il premio
di chi, per sei volte, meglio di tutti imberciasse nel segno
apposito bersaglio. Il chiavaro dirigeva la gara (2).

Soltanto il 7 novembre 1467 la credenza d'Ivrea cambiò l'o
bligo nei nuovi cittadini di comprare al comune balestre
quello di offrire spingarde e colubrine; e così siamo sicuri
questo che anche la difesa di quella città si era convertita a
armi da fuoco (3).

La nettezza e la salute pubblica erano curate con sollecit
dine. Era proibito in luogo aperto ed alla vista del pubbl
scarnar pelli. A nessuno era lecito gettar acqua o roba da
nestre, logge, da solai o balconi sulle vie. Non si potevan te
capre nelle case; poteva però il podestà permettere agli amm
lati di avere una capra durante l'infermità (4). Si sorveglia

---

(1) SN. f. lxxxij. SA. 1152, 1331. *De balestris inquirendis.* Item statuer
et ordinauerunt quod uicarius futurus teneatur et debeat infra duos mer
principii sui regiminis diligenter inquirere per se et eius judices balistas c
crochis et apparatibus qui erant et sunt comunis Yporegie et quas dictum
mune amisit seu recummendauit a x annis citra...

(2) SN. f. lxxv. *Statutum pro Balisteriis.* Item statuerunt et ordinauer
ut subsit causa personis adiscendi artem baliste pro subsidio et tuicione c
tatis Quod a modo in anthea per clauarium dicti comunis suis sumpti
emantur duodecim raxii de fustaneo albo sufficienti Quod fustaneum pone
super una lancea Et deferatur per ipsum clauarium in quolibet festo Re
rectionis domini nostri yhesu Christi seconda die pascatis jn Albeto jbidem
conuocari debeant omnes Balisterii et Argierii dicte ciuitatis et districtus u
preconia qui adesse uoluerint Et ibi ad berssaglium solitum quilibet de bal
sua propria ludere aliter non lucretur Et qui ipsorum propinquior erit sex
tibus signo ibi ponendo per ipsum clauarium pro ceteris balisteriis lucre
dictum fustaneum et eidem per dictum clauarium delineretur.

(3) *Arch. civico Ivrea, Ordinati,* vol. xxvi, f. 37 v.

(4) SA. col. 1231, 1232, 1234. Più chiara appare la ragione di questo

che legna e paglia non fossero esposte in lueghi facili al fuoco. Furon anche con generale provvedimento fatte abbattere in Ivrea tutte le case coperte con tetto di paglia, quando questo non si volesse sostituire con tegole. Prima queste case di paglia, per evitar il maggior pericolo d'incendio, erano spalmate di fango (1).

Rigorosa era l'attenzione che si portava affinchè non si introducessero nella città contagi ed epidemie. Doveva il podestà far ricercare in Ivrea le persone affette da lebbra e farle ricoverare in luogo isolato separato dagli altri cittadini. Gride si facevan e proibizioni quando correvan voci di epidemie, e si impediva l'entrata in città delle persone provenienti da luoghi infetti (2).

Anche l'arte salutare era sorvegliata dalle autorità comunali. Nessun medico poteva esercire in Ivrea, se non fosse come tale approvato ed in fama di ben esperto nell'arte fisica e nella chirurgia. Doveva avanti al podestà giurare di ben esercitare la medicina, far ricette adatte ai malati e dar copia delle ricette se gli era richiesta. In caso di contagio doveva subito darne avviso al podestà (3).

È da notare che negli Statuti antichi raccolti nell'anno 1333, benchè si faccia menzione di barbieri e di speziali, non sono considerati che come barbitonsori e venditori di droghe. Questo silenzio perciò è probabilmente da interpretarsi come segno che non ancora fossero essi stati accolti a far parte degli esercenti

---

messo negli *Statuti di Monbaruzzo* pubblicati da F. Gasparolo, p. 56 ....nisi pro egritudine alicuius persone uel pro alimento alicuius infantis. Ecco scoperta la cura lattea nell'antichità.

(1) SA. col. 1234.

(2) SA. col. 1160. *Arch. civico d'Ivrea. Liber maleficiorum*, I, XVI, 1440 ultima aprilis. Contra Iohannem de alberto de septimo Guytono In eo quod intentione ipsa maleficia comittendi clamationes et mandata prefacti domini potestatis [legum doctoris domini Mathei de cambiis de papia] jn contentum deducendo juit ad ciuitatem Auguste tunc vigente epidemia in dicta ciuitate et ad alia loca morbosa Et a predicta ciuitate et locis epidemia contaminatis veniendo venit ad ciuitatem Ypporegie preter et contra formam proclamationum in maximum periculum dicte ciuitatis Ypporegie ac maximum vilipendium dicti domini potestatis et eius officii et hoc de anno domini M°CCCCXXXVIIIJ.

(3) SN. f. XXXVII.

dell'arte salutare. Invece negli Statuti nuovi troviamo il b
biere divenuto rivale del medico: forse più ristretto alla c
rurgia. Era obbligo suo di tener ben mondi e preparati gli st
menti della sua arte. Non somministrare alcun medicamei
non tentare alcuna cura di flebotomia non provati su altri i
lati. Dovevan pur essi avvertire le malattie contagiose (1).

Soltanto i cittadini d'Ivrea potevan esser speziali: unicam
nelle fiere gli stranieri eran ammessi a portare in pubblic
tavola o sacco dell'arte della spezieria. Doveri degli spezial
Ivrea erano: non rilasciare a chichessia medicine lassative se
ordinazione di medico approvato; le medicine siano comp
secondo le prescrizioni precise della ricetta: nessun tossi
sostanza velenosa possa vendersi a persona sospetta; in
caso non possa darsi anche a persona conosciuta, senza
della quantità e qualità della sostanza venefica il venditore t
nota nei suoi libri (2).

Ivrea aveva fin da tempi antichissimi procurate ai suoi
tadini le scuole prime e gli studi più necessari. Dapprima
aver essa preferito di lasciar libero l'insegnamento; e senza
gerirsi nella scelta degli insegnanti, per assicurare però la
che buoni maestri non mancassero, aveva nei suoi Statuti
gheggiato in privilegi a favore dei maestri e scuolari di gr
matica. Chiunque avesse i requisiti necessari poteva venir
Ivrea a leggere ed insegnare l'arte grammaticale; e maes
scuolari eran presi sotto la difesa del comune, trattati c
cittadini, assicurati da qualsiasi scontro o rappresaglia, t
nella venuta che nel ritorno. Invece nel 1308 la credenza
liberava che nessuno potesse venir a legger grammatica

(1) SA. 1138, 1255. SN. f. xliiij.

(2) SN. f. xxxviij e xxxvij. *De speciariis.* Quod dicti speciarii siue
familiares non possint nec debeant alicui persone medicinas lassatiuas t
aut exhibere nisi de mandato et recepta ordinata uel approbata per m
in arte medicine expertos et approbatos Et quod in ipsis medicinis nil
apponent nec diminuent nisi iuxta tenorem et ordinem talium receptarun
possint aliquod tosicum seu Rosargatum uel aliam quamcumque rem vene
vendere alicui persone suspecte nec etiam alteri non suspecte nisi nomen e
cum quantitate et re venenosa vendita in libro ipsius vendentis per e
vendentem fuerit descriptum.

di Facio di S. Paolo de Guislanis, creandolo rettore delle scuole, obbligandolo però a tenere più ripetitori, che, pur facendo lui lezione, lo aiutassero nel mettere a memoria ai ragazzi le cose insegnate e dirozzassero forse i più piccini. Maestro Facio aveva anche impegno col comune di non alzare oltre il consueto le pensioni di studio. Nel 1433 ancora una volta il comune lasciava libertà ai maestri di scuola di venire ad insegnare in città, solo mantenendo a scuolari e maestri ogni sicurezza in città e nel viaggio contro ogni molestia o rappresaglia (1).

Ma non solo alle scuole di grammatica mirava Ivrea, ma aveva desiderio e speranza di ottenere uno studio generale, una Università. Questa speranza dovevan cambiarla in realtà i Principi di Savoia, e certamente ne era corsa promessa nelle trattative per la dedizione ad essi di Ivrea. Infatti poco tempo dopo stipulata la convenzione con Amedeo di Savoia e Filippo d'Acaia, la credenza ricordava ai proprii rappresentanti in quei patti di insistere allo scopo di *procurandi cum ipsis dominis quod studium generale sit de cetero et teneatur in ciuitate Yporegie sic priuilegiatum per summum pontificem quemadmodum est priuilegiatum studium bononie*. Fu un sogno quello di succedere nell'eredità del già allor languente studio generale di Vercelli. Ma non ogni desiderio fu vano, perchè qualche insegnamento legale pur si impiantò in Ivrea, se nel 1338 il Conte ed il Principe d'Acaia facevan pagare cinquanta lire imperiali al giurisperito Giovanni di Strata che aveva letto leggi in Ivrea (2). Anche dopo quel tempo qualche memoria si ha che durasse in Ivrea un insegnamento di leggi. Ma è più importante ricordare che nel 1430 professori e scolari, malcontenti

---

(1) SA. col. 1130, 1343. SN. f. xlviiij.

(2) SA. col. 1164 ed *Archiv. camer. Torino. Conti cast. Ivrea*, rot. viii, i, 8. iii, 1337-8. iii, 1339, *Giov. di Caluso*. Librauit pro dictis dominis Comite et Principe per manus dictorum gabellatorum [dominorum Georgii de Solerio, Iacobi de berlenda et Guillelmi de puteo] domino Iohanni de strata jurisperito tenenti studium et legenti leges apud ypporegiam ex dono sibi facto per dictos dominos ad peticionem comunis yporegie ut per literas ipsorum dominorum de mandato quarum litera domini Comitis data fuit oste die xii aprilis anno mcccxxxviiij et litera domini Principis Auinione die vii madii anno eodem quas reddit l libras jmperialium.

delle condizioni che il comune di Chieri faceva allo Studio
nerale piemontese, avevan aperte trattative colla credenza
Ivrea per portare qui le loro scuole; e che nel 1451 a cagi
di pestilenza i dispersi professori e studenti dello Studio di '
rino, in gran parte ripararono ad Ivrea (1).

Antico istituto tenuto nella massima estimazione e circor
di ogni maggior onore dal comune era in Ivrea il collegio
giudici. Il nome di giudici era nell'alto medio evo riserva
designare il giurisperito, l'uomo dotto di leggi; e quel n
venuto poi in disuso ci denota la vita lontana ed autonoma
ebbe in Ivrea quel corpo, già esistente anche quando nei
missimi capi degli Statuti si affermava che alla sola crede
non ad altre società o conventicole, si apparteneva di pro
dere alla cosa pubblica: ma si eccettuava come onorevole e
ficuo al comune il solo collegio dei giudici. Nessun maggior se
di autorità e di onore infatti poteva desiderare quel conse
quando già dal suo seno si sceglievano i giudicanti in ap
dalle sentenze del giudice del podestà: e nelle cause graviss
richiesto dal podestà, l'intiero collegio dei giudici in ul
grado definiva con responso preso a due terzi di maggiora
I suoi membri supplivano i giudici del podestà impediti o n
canti; ma di più erano, pel solo fatto di appartenere al coll
membri nati della credenza, ed il comune rimeritava i se
pubblici di questo corpo coll'assegnargli negli Statuti un'a
somma da pagarsi alle feste del Natale. Se tanta benemer
si era acquistata dalla città d'Ivrea doveva pur essere
collegio cospicuo per la dottrina e per la prudenza dei
componenti (2).

Non si sa se a tempo anteriore risalga la costituzione
collegio dei notai d'Ivrea; ma il loro statuto porta la dat
gennaio 1289. Secondo questo nessuno poteva esercitare il
tariato in Ivrea se non apparteneva a detto collegio. Per es
ricevuti in esso era necessario esser cittadini di Ivrea e
abitanti da dieci anni e subire il prescritto esame. Qual
notaio poteva estrarre istrumenti dai protocolli di altro no

---

(1) F. Gabotto, *L'Università in Piemonte*, pp. 33 e 45.

(2) SA. col. 1167, 1168, 1253, 1164, 1110, 1123.

purchè quest'altro sottoscriva ed autentichi l'istrumento col proprio segno tabellionale. Il podestà quando delegava un notaio d'Ivrea ad estrarre istrumenti dai protocolli di notaio defunto, poneva a condizione che li conservasse e non li portasse fuori della città. I consoli del collegio dei notai tenevano l'elenco dei membri di esso, che doveva anche scriversi nel libro del comune: dovevano denunziare al podestà entro due giorni la morte dei notai d'Ivrea perchè si facesse inventario dei protocolli dei defunti, da conservarsi da chi aveva la custodia delle carte del comune. Altre norme erano pur scritte pei notai negli Statuti del comune d'Ivrea sulle formalità da usarsi nello stendere i loro atti. I notai devono spiegare alle parti contraenti il contenuto degli atti che ricevono, metterli a protocollo entro otto giorni, anche se sia stato prescritto il consiglio di giurisperito per dettarli. Nei contratti di valore oltre dieci lire porre almeno tre testimoni; dei contraenti e del notaio si esprimano sempre il nome, prenome e nome del padre. Ogni atto di donazione od alienazione di tutto o gran parte del patrimonio di cittadino d'Ivrea o del distretto si legga in piena credenza perchè nessuno possa venir da esso danneggiato. I minori di 20 anni non possano far atti di vendita di immobili senza l'assistenza di due prossimiori agnati od almeno di due prossimiori parenti. Ed a queste norme ed al primo statuto del 1289 poche aggiunte e variazioni furono portate posteriormente (1).

Anche degli studi occorrenti per l'esercizio del notariato e della procura fu curante il comune d'Ivrea. Si ricordava a questo proposito che continuamente da molto tempo era esistito in Ivrea il pubblico insegnamento dell'arte della notaria o della Rolandina, come si chiamava il trattato del bolognese Rolandino Rodulfino dei Passageri. E meglio vi si provvedeva per l'avvenire nel 1461 stabilendo che un dottor di leggi ogni anno fosse fatto venire o tenuto in Ivrea a legger Rolandina, col salario almeno di 25 fiorini di piccol peso di Savoia, incominciando le sue letture dalla festa di S. Luca cadente il 18 ottobre (2).

---

(1) SA. col. 1131, 1132, 1133, 1134. SN. f. xxxiii e xxxiiij.

(2) SN. f. lxxix. *Additiones anni 1461 ind. IX, 22 augusti. De lectore Rollandine.* Et quia antiquis temporibus dum ciuitas ypporegie sapientissimis

Nel medio evo ogni piccola regione doveva bastare a se ste
e trovare nel proprio territorio tutto il necessario alla vi
perchè con tante difficoltà e separazioni imposte al commer
con tante proibizioni e gelosie fra paese e paese, la salvezza
nella propria virtù e preveggenza. Questo bisogno di vivere
proprio richiamava più assiduamente l'attenzione del legislat
locale ed era incentivo al miglioramento della produzione, ta
agricola quanto delle industrie. Dalle disposizioni che sono
tate negli Statuti d'Ivrea a riguardo dei suoi mercati si vi
a conoscere quali, nel secolo XIV, fossero nell'Eporediese i p
cipali prodotti agricoli. Oltre agli animali domestici ed a qu
dediti ai lavori dei campi, si fa menzione di ortaglie, noci,
stagne, ceci, fave, fagiuoli e di altre leguminose, di frume
segala, avena, orzo e finalmente di meliga « *melica* ». Sar
adunque stato già coltivato nel principio del 1300 questo cer
di cui, a proposito di un documento falso pubblicato dal M
nari, Cibrario (1) asserisce con sicurezza non esservi mem

---

hominibus noraret et decoraretur ipsi quidem sapientes legem condidere
nicipalem qua cauetur quod continuo jn ciuitate ipsa legeretur ars notai
delicet Rolandina ad erudiendos tabelliones et ad ciuitatem ipsam erudit
tariis decorandum Ideo insequendo vestigia dictorum majorum nostror
ut a modo in anthea juuenes tabelliones et alii cupientes artem tabellio
et procure exercere doctiores efficiantur qui de facili nisi habeant pe
possent partes propter jndocilitatem ledere et dampnificare et maximu
decus et ignominiam predicte ciuitati afferre Statuerunt et ordinauerunt
statuta antiqua quibus in hoc passu non fuit derrogatum obseruentur vic
quod sit unus doctor uel jurisperitus continuo legens Rolandinam jn ci
ypporegie Sub salario ad minus vigintiquinque florenorum parui ponde
baudie singulo anno faciendo principium lecture et jnchoando annum a
Sancti Luce proxime futuro Et sic singulis annis successiue Et possin
vacationes sicut fiunt jn studiis publicis Nisi forte de voluntate ipsius le
et audientium aliter disponeretur quo casu fiat pro libito eorum lege
auditorum voluntatis Et presens statutum sit tronchum et precissum.

(1) MOLINARI, *Storia d'Incisa*, I, 195 e CIBRARIO, *Econ. polit. me*
III, 18. Anzi il documento 516, 1236 ottobre 7, ind. x, in Comessadio (
P. *Codex. dipl. Cremonæ.* I, col. 271) ricorda che un banditore di Cre
comanda ai consoli di Comessadio di restituire *millium et melicam* pr
da terra di certo Biasino. — Gli Statuti di Bologna dell'anno 1250 proil
la costruzione di case coperte di paglia o di melega entro la cerchia
città. In FRATI, *La vita privata di Bologna dal secolo XIII al XVII*

certa di sua coltivazione prima del secolo XV. Ma del tentativo di introduzione di un'altra coltivazione bisogna dar onore alla credenza d'Ivrea. Aveva essa ordinato che tutti quei che possedevano gerbidi o vigne in *Costeria Calamacii* erano tenuti a coltivare almeno una pianticella di olivo o di mandorlo per sapatura — misura agraria — entro l'anno prossimo; ed il comune prometteva per ogni pianta in stato fruttifero di corrispondere poi un premio di due soldi; ed a difesa di tali piante proibiva in quei gerbidi e vigne il pascolo di animali (1). Altre prescrizioni favorevoli all'agricoltura si trovano ancora qua e là negli Statuti; ma uno dei principali scopi che si prefiggeva il comune era la difesa della proprietà nelle campagne. Perciò eleggeva annualmente un numero sufficiente di campari, uomini probi possidenti un certo censo, che dovevan sorvegliare e denunziare i danni dati nelle possessioni rurali. Dodici se ne eleggevano per le sole vigne e ciascun camparo aveva in guardia un dato circuito; se si verificavano ruberie che i campari non sapessero da chi prodotte, questi eran tenuti a risarcire del proprio. Tutti i campari erano obbligati a custodire da mane a sera ed anche di notte, e non assentarsi ma rilevarsi nella guardia l'un l'altro. Se chi è colto a far danno non può pagare sia posto *ad lapidem arengatarium cum cathena ad collum ubi teneatur per totam diem uel fustigetur per terram arbitrio iudicis* (2).

Nei primi otto giorni di settembre il podestà d'Ivrea, con alcuni savi e coi procuratori del comune, radunava i consoli di tutti i luoghi compresi nel distretto, ed in quell'adunanza si stabilivano i giorni in cui doveva farsi la vendemmia. Fino al tempo della vendemmia le uve non potevano vendersi in grosso. Per meglio togliere ogni occasione ai furti e perchè il frutto fosse maturo e sano, era proibito il commercio di uva in qualsiasi quantità prima dell'ottava di S. Michele e delle nocciole ed avellane prima della metà di luglio. Gli abitanti di Ivrea e

(1) SN. f. xxviij, senza data, ma anteriore al 1433.

(2) SA. col. 1259, 1263, 1264, 1265. Col. 1263 ...nec de uuis ullo modo dabunt [camparii] nisi forte mulieribus pregnantibus quibus si ab eis fuerint requisiti possint dare unam uuam uel duas uel unam pugnatam fructuum.

non i forestieri potevan far macerare la canapa ed il lino i
lago di Corseria o di Città oppure in altro lago dei dintor
Ai forestieri che ponessero qui canapa la si poteva portar '
impunemente (1).

Alcune poche disposizioni degli Statuti riguardano la mone
Quella in uso in Ivrea, ed indicata anche negli Statuti ste
più anticamente per misurare le pene pecuniarie, è ad imperi
Ogni contratto, quando espressamente non convenga altra n
neta, si intende trattare di soldi e lire imperiali. Per evit
inganni ai cittadini si voleva cercare di mantenere questa r
neta conosciuta nella regione; anzi si proibiva perfino di poi
qualsiasi nuova moneta, come avvenne poco dopo il 1311, a
in cui dovette nel Piemonte esservi una emissione di qu
zecche baronali che davan fuori monete mancanti o di le
scadentissime. A far osservare quel divieto il podestà fac
riunire tutti i cambiatori d'Ivrea ogni anno, per aver da ess
promessa di non importare nè accettare tale nuova moneta
Ma per la materia monetaria, non solo ai cambiatori ma an
agli speziali, prestatori, gabellieri e rivenditori di panni, c
a quelli che avevano maggior traffico e movimento di der
si rivolgeva il podestà o vicario. Nei primi due mesi del
governo tutti questi ei faceva giurare di staggire e consegı
chi spendesse moneta falsa del valore superiore a 12 soldi
periali, e se non potevan arrestarlo, denunciare lo spendi
o le persone sospette. Se non vogliamo recisamente afferm
che gli speziali, in tempi in cui le medicine non erano an
molto in uso, trovassero impiego nel dar denaro a presto,
cendo concorrenza ai *canssores et cambiatores*, come ve
sarebbero indizi, certo è che non dovevan mancare in Ivr
prestatori di denaro e pare che quelli che primi avevano
portato questo negozio in Ivrea sian stati i Chieresi. Una pi

(1) SA. col. 1221, 1222, 1251.

(2) SA. col. 1158, 1255, 1252. Un processo per moneta falsa si trova in
*malefic.*, I, 1440 ind. III, die IV julii f. lXII. Contra et aduersus Anserm
ansermis de palacio... quod anno presenti mallo animo et ordine scien
dolosse tractate et appensate ac animo et intencione falsum comittendi
sonum unum venetum ponbleum seu staneum dedit ac soluit pro bo
jdoneo cuidam nomine giguo de piuerono.

di Ivrea, dove pur si radunavano i braccianti per trovar lavoro, serviva pure di luogo di ritrovo dei prestatori di Chieri; ed appartengono appunto a questo comune alcuni personaggi menzionati negli Statuti, come Oddone di Chieri e Pietro di Chieri, ambi speziali. Non mancò invero Ivrea di avere i suoi usurai, ma miti e discreti. Le leggi municipali li moderavano e se non potè il vescovo far adottare l'abolizione di ogni interesse, questo fu mantenuto per quei tempi in modesta misura.

Non si poteva esigere un'usura maggiore di quattro denari per lira della stessa moneta — 20 °/₀ — sotto pena di un banno di 20 a 100 soldi, secondo che il mutuo era inferiore o superiore a dieci lire. Dovevan inoltre i giudici far osservare la costituzione di Gregorio X sulla proibizione di testare agli usurai manifesti, e denunziare i colpevoli alla Chiesa d'Ivrea. Usurai e prestatori non potevano dar a mutuo nei giorni festivi sotto pena di dieci soldi imperiali, *et illud idem intelligatur de canssoribus ita quod non possint ad banchum cambire in diebus festivis*. E col tempo pare che si accrescessero in Ivrea i rigori contro i prestatori; perchè quelli tenuti per usurai verso il 1433 non dovevano più trovare a prender affitto in alcuna casa, sotto pena della perdita di essa pel proprietario che li avesse ricettati (1).

Un desiderio che forse meglio di quello di possedere uno studio generale potè essere appagato dai principi di Savoia, fu *quod nundines similes nundinis de Campania sint et teneantur de cetero in predicta ciuitate yporegie per certum temporis spatium conneniens*. Ben s'apponeva Ivrea nel chie-

(1) SA. col. 1138, 1152, 1296, 1315, 1335 e 1309 *De via Pasquerii*... Vercellinus prestator qui moratur in via Pasquerii. SN. f. lxv. *Statutum contra usurarios*. Quod a modo in antea nullus ciuis dicte ciuitatis uel alia queuis persona possit usurariis publicis cuiuscumque status et condicionis existant aut qui publica uoce et fama pro usurariis habeantur domum uel sedimen aut domicilium locare uel ad censum dare aut alio quouismodo dimittere aut in eorum domibus ipsos usurarios ad habitandum recipere sub pena amissionis illius talis domus seu domicilii cuius medietas perueniat et comittatur ipso iure Illustrissimo domino nostro domino Sabaudie duci et alia medietas supra scripta ciuitati Et ulterius talis persona contrafaciens sit infamis et priuata a quibuscumque honoribus dicte ciuitatis.

dere, perchè eran, a quel tempo. fiere e studio i più effica
mezzi di far fiorire una grande città, mentre essa già possede
l'importante passaggio alla Valle d'Aosta e da questa alla Savo
ed al Vallese. È certo che le tre grandi fiere annuali che
praticarono in Ivrea in tutto il mèdio evo risalgono a tem
anteriore alla sua dedizione ai principi di Savoia; ma dall'
nione con quella gloriosa Casa veniva ad acquistare più vas
clientela e più ampio campo d'azione il suo commercio. Le t
fiere generali si tenevano, la più notevole in occasione de
festa di S. Maria di mezz'agosto, quella di S. Besso il pri
giorno di dicembre, l'altra dei santi Giorgio e Marco in apri
Tutte duravano almeno sei giorni, e come ogni altra cosa que
doveva andare a profitto alternativamente di uno dei terzi
della città; per cui la fiera della Madonna si estendeva ma
giormente sulle ghiaie di Dora e nelle vicinanze del Ponte, que
di S. Besso aveva sede sulle rive del lago di Città ed in C
seria, quella di S. Giorgio e S. Marco fuori Porta Bando f
al Cantone di S. Stefano ed in Bianchetto. Mentre però la fi
dell'Assunzione si mantenne sempre rigogliosa, scadevano
altre due. Per dare maggior vita a quella di S. Besso fu
tardata intorno al giorno di S. Andrea e si teneva nel Bo
del Pascherio. Fu tentata anche un'altra fiera in settembre
giorni di S. Matteo e Maurizio, ma così poco attecchì che n
aveva sito determinato per allocarvisi. Veramente quattro fi
parevan esser troppe e tutte dovevano durare nel 1433 d
giorni (1).

Prova del fiorente commercio d'Ivrea erano i due merc
settimanali del martedì e del venerdì: si facevano essi ne
contrada *In mercato*. Tutti potevano accorrervi con piena
curezza per comprarvi e vendervi qualsiasi merce; era s
proibito l'ingresso nella città ai banditi, ai ladri, ai tradi
ed a quelli che avevan guerra con Ivrea. Per un miglio all'
torno d'Ivrea non potevasi in tali giorni far commercio di qu
siasi mercanzia, ma questa doveva portarsi sul luogo destin
al mercato, pena la confisca; e questo nell'intento di cons
vare il mercato stesso e di vettovagliare la città a prefere

(1) SA. col. 1164, 1184. SN. f. xlvii.

dei dintorni. Se il mercato cadeva in giorni festivi non aveva luogo. Neanche le botteghe cittadine potevano in tai giorni esser aperte alla vendita nè far mostra di merci, eccettuate le derrate alimentari; gli speziali stessi dovevan tener le botteghe socchiuse. Soltanto le fiere non erano interrotte dai giorni festivi (1).

Ad Ivrea era il passaggio per la valle d'Aosta, e quella se ne approfittava largamente facendo pagare un pedaggio su quasi tutti i prodotti agricoli e sulle merci dirette a quella valle. Oggetto di grande commercio e transito per Ivrea eran le mole e martelli, *zape,* per mulini. Avevan gli Statuti ordinato che dovessero condursi presso la Chiesa di S. Francesco, nè potessero di là muoversi senza licenza dei pedaggieri; la vendita inoltre di tali mole non poteva farsi che dopo che quei d'Ivrea se ne fossero provvisti. Il trasporto loro oltre Ivrea, se i mercanti eran forestieri, doveva eseguirsi per mezzo di vetturali d'Ivrea dopo pagato il pedaggio. Pei vetturali era stabilito un compenso uguale alla media dei precedenti sei anni. Ai trasporti attendevano boari e mulattieri che avevan loro consoli; ed il comune li tassava spesso per riattare le vie. Se conducevano vasi vinari, questi dovevan corrispondere a mezzo staro o ad uno intiero ed esser segnati dal comune: era pur in uso una botte più grande, di otto starj. Per le misure del grano e del vino si eleggevano ogni anno tre sovrastanti che marcavano i recipienti col segno del comune. Pei pesi si prendeva a regola la stadera di Vercelli. Nessun peso o misura non segnata dal comune poteva usarsi, e per la bollatura si pagava una certa somma al comune. Anche gli orafi, *dorerii,* dovevan far porre dai segnatari comunali delle misure il marchio per l'oro e l'argento in uso in Ivrea, che era quello milanese (2). Anche le gerle dovevan esser segnate. Eran esse tinozze strette ed alte, adatte a portarsi in spalla, simili alle ceste che hanno lo stesso nome formate di vimini o di mazzuoli. I portatori di esse — i gerleri — dovevan farsi scrivere in apposito libro del comune, ed eran compensati secondo una tariffa stabilita. Ma un altro obbligo avevano: quello di accorrere, ad ogni voce di

---

(1) SA. col. 1184, 1220, 1335.

(2) SA. col. 1125, 1126, 1149, 1150. SN. f. xliij.

incendio, sul luogo colla gerla per portar acqua, sotto pena dodici denari; per contro eran poi pagati dal comune per o gerla d'acqua portata al luogo dell'incendio (1).

Nel regolare arti e commercio è intesa la maggior parte de disposizioni degli Statuti d'Ivrea. Primo scopo che qui si vole raggiungere, era la protezione del commercio cittadino con quello forestiero gravato di dazi e di pedaggi. Ma quando esc sivamente si trattava di commercio e di arti interne e lo allora si cercava di assicurare nella massima misura il v taggio generale dei consumatori e dei molti, su quello parti lare dell'artigiano e mercante. Tutto si voleva minutame discutere e modulare per tutelare la pubblica fede, imped che i prezzi delle merci e della mano d'opera fossero arbitr combattere le frodi, controllare pesi e misure. Molto si ing nerebbe chi credesse che i paratici e le associazioni di art di mestieri fossero stabilite per utilità dei loro componenti. no, che troppo era invisa al governo comunale ogni specie società; ma erano quasi imposte e servivano ad infrenare operai che, riuniti sotto i proprii consoli, eran meglio sogg alle autorità. Gli Statuti speciali delle arti, in cui molti er scritti doveri e pene, pochissimi diritti, eran sottoposti approvazione della credenza e del consiglio privato, e gli tieri obbligati all'annuale giuramento al podestà. Il pubb vantaggio su tutto dominava e forte si faceva sentire il pot governativo.

Per ogni arte il compenso del lavoro era già esattament precedentemente stabilito per cura del comune. Il fornac doveva giurare di far tegole e mattoni del modulo segnato sasso dell'aringo al prezzo fissato. La calce pure aveva la tariffa speciale di vendita. Il ferraio tanto doveva prendere ogni destriero, palafreno, ronzino, asino o bue che ferrava; poteva avere che un socio di bottega. È memoria di un fer Brunoldo fatto venire in Ivrea dal comune, a cui si era as gnata gratuitamente una casa d'abitazione, perchè desse in pr ad ogni cittadino che lo desiderasse certo morso per cavalli un giorno, acciò potesse farne esperimento. Alcuni soprast

(1) SA. col. 1142.

comunali fissavano la mercede dei muratori sì forestieri che di Ivrea; nè questi potevano impedir quelli di lavorare in città. Anche pei lavoranti della campagna, che si radunavano ogni mattina su d'una piazza d'Ivrea offrendosi a chi li cercava, era fissato il corrispettivo in tre gradi, a seconda della stagione e della durata della giornata, e punito con multa tanto il padrone che il lavorante che più desse o più ricevesse. Più alte eran le loro paghe nelle vendemmie e nella raccolta del fieno. Il fattoiano per 8 soldi imperiali estraeva l'olio di uno staro di noci (1).

Ancora più minute eran le disposizioni statutarie per i venditori di derrate alimentari collo scopo sempre di garantire agli acquisitori bontà della merce, giusto peso ed equo prezzo. Tre savi si eleggevano ogni anno con incarico di verificare tre volte per settimana il peso del pane, che doveva essere in forme di un dato prezzo. Tutto il pane trovato di peso deficiente era tolto ed in più il contravventore doveva pagar 12 denari di banno per ogni volta. La pesata voluta del pane era stabilita da altri tre savi, a seconda del prezzo del frumento. I mugnai dovevan contentarsi della sedicesima parte per la moltura, senza altra frode od illecito lucro; il grano prima di entrar nel mulino doveva esser pesato e di nuovo pesata doveva esser la farina; chi era danneggiato dal mugnaio poteva tenersi l'asino del mulino finchè non fosse restituito nel danno; i mugnai avevan i loro consoli cui dovevan obbedienza. I fornai avevan diritto a sette soldi imperiali per la fattura e cottura del pane per ogni sestario di frumento o di segala, avendone cura e rispondendo dei danni; con quel corrispettivo i committenti avevan pur ancor diritto a cuocer nel forno loro vivande — *artocleas* — e ravioli (2).

Come ovunque, anche in Ivrea i beccai richiamavano maggiormente l'attenzione dell'autorità e numerose disposizioni eran scritte per essi negli Statuti. Formavano quelli paratico o corporazione con a capo due consoli, a guisa degli altri paratici d'Ivrea; quindi nessuno poteva esercire quel commercio senza

---

(1) SA. col. 1139, 1142, 1335, 1145, 1152.
(2) SA. col. 1135, 1136, 1137.

appartenere al consolato e giurare le consuetudini o statı
del corpo, che non poteva esser modificato senza l'approvazic
del consiglio privato del comune. Per entrare nel paratico
stabilita una tassa fissa, e con questa i beccai dovevan ricev
altri d'Ivrea nella loro corporazione ed assegnare loro un ba
a cui potevan partecipare più soci. Come corpo i beccai int
venivano a funzioni pubbliche ed anche rendevano particol
onoranze a soci in solenni circostanze. Come a questo così a
altri paratici il podestà ed i giudici, almeno ogni tre mesi,
cevano una visita generale per accertarsi dell'osservanza d
Statuti generali e speciali. Giuravano i beccai ad ogni pod
di dichiarar sempre la vera qualità della merce loro, di
mettere in commercio carni malsane, di non farcirle ed enfi
per dar loro migliore apparenza. Nessuno poteva esercire b
caria che nella casa apposita di proprietà del comune n
contrada di Burolo inferiormente al palazzo della creden
di qual casa i beccai pagavano un annuo censo. Tre savi,
per terziere, eran eletti per stabilire su dati di fatto e
esperienze il prezzo della libbra di ogni carne; a quel pr
dovevan conformarsi i beccai. Finchè quel prezzo non era
bilito i beccai potevan vendere senza peso, non dopo. No
da dirsi che i pesi e le stadere loro dovevan portare il b
del comune (1).

Altre disposizioni riflettevano altre arti. I tessitori e le
sitrici della città e del distretto d'Ivrea hanno fisso il comp
per ogni pezza di tela, secondo la sua qualità; ricevono il
a peso e restituiscon la tela a peso: non devono rifiutars
tessere per chicchessia. I lavoranti e committenti di panni
non faccian entrare nella lana pelo di bue o di capra; ness
compri da operai filo di lana senza la testimonianza di
altri operai d'Ivrea. L'operaio poi che venda o dia in p
le robe affidategli per lavorarle, incorre nel banno di dieci s
e finchè non abbia pagato sia tenuto in carcere; il compra
suo restituisca la roba senza rimborso. È stabilita la
ghezza e la larghezza dei vari generi di panno; due sovras
eletti dal podestà segnano le pezze con bollo speciale sec

(1) SA. col. 1145, 1254, 1146, 1147.

la qualità e fan visite dove si lavorano panni per impedire ogni frode. Così è fissata la mercede a tanto il braccio per la cimatura e garzatura dei panni. Ai pellicciai era proibito di battere le pelli con verghe e bastoni nelle vie; ai calzolai di lavorare fuori del proprio banco; ai conciatori di unger cuoi con burro. La mercede dei barbieri per rader la barba era inferiore se lavorava in bottega, superiore se in casa del signore (1).

Il comune d'Ivrea dava il migliore esempio di non voler favorire in nessuna guisa il giuoco di qualsiasi sorta, col proibirsi strettamente nei proprii Statuti di far danaro col concedere gabelle di giuoco. Tuttavia permesso era quello degli scacchi e delle dame *(ad tabulas uel ad scacos)*. Invece mostrava una salutare severità verso tutti i giuochi in cui si puntava denaro o che fossero di pura sorte; perciò era vietato principalmente il giuoco dei dadi e quegli altri che ad esso somigliavano (2). Altro giuoco proibito e che non saprebbesi ora come fosse costituito era quello *ad biglas grossas rotundas*. La pena era pecuniaria, ma si estendeva, oltre che ai giuocatori, a quello nella cui casa, portico, cortile od abitazione consentiva si tenesse il giuoco proibito. Anche nei giuochi leciti non potevasi intrattenere di sera oltre il suono della prima campana. Non ostante i privilegi che godevano le persone ecclesiastiche, gli statuti avevan fatto divieto anche nelle loro case di tener giuochi proibiti. Gli Statuti nuovi ci fanno conoscere l'invenzione delle carte da giuoco — *ludum birrie seu cartarum;* ma le stesse massime antiche sono mantenute, proscrivendo ogni giuoco di azzardo od in cui alcuno potesse perdere o guadagnar denaro. Potevasi giuocare quando nessuno avventurava alcunchè (3).

Altro divertimento permesso ai cittadini d'Ivrea dagli Statuti era la caccia. Doveva però cessare dopo il suono dell'Avemaria fino all'aurora. Si cacciava con cani ed anche con reti; ma le quaglie non potevansi prendere con reti nè con richiami — *ad qua-*

---

(1) SA. col. 1141, 1143, 1148, 1249, 1254, 1255.

(2) SA. col. 1220, 1219 ....ludum taxillorum, scachetorum, bichacherarum, macrorum seu grossorum, raneti uel foratorum rianete seu ad aliquem alium ludum qui monstret punctum quocumque nomine censeatur. Tutti erano proibiti.

(3) SA. col. 1219, 1220. SN. f. xxv.

*glarolium nec ad fillatum nec ad cantoriam* — per cinque miglia all'intorno della città. Proibita in qualsiasi maniera era la caccia dei colombi in una cerchia di quattro miglia dalla città, nè potevasi di essi far commercio; era questa una necessità per difendere la proprietà dei colombi a favore di chi li allevava; invece i piccioni, perchè selvatici — *pepiones* — potevano prendersi. Sempre si confermò la proibizione ai forestieri di cacciare nei confini d'Ivrea (1).

Più condannevoli e solo tollerati talvolta erano certi spassi o burle di cui in Ivrea, come quasi in ogni altra parte del Piemonte, soleva godere il popolino. Usavasi che frotte di giovani e brigate allegre si presentassero sulle vie ad impedir il passo agli sposi di ritorno alle loro case, per obbligarli ad offrir denaro, con cui poi si faceva festa all'osteria. Ma talvolta gli sposi non volevano pagare o redimersi, ed allora avvenivano risse: perciò furono dagli Statuti vietate queste noie che si davano agli sposi, comminando una pena di venti soldi a chi contravveniva. Era però permesso ancora dai nuovi Statuti il pagamento che si richiedeva per redimersi alla sposa che andava a marito fuori della città o del distretto; ma qui il pagamento — un fiorino per ogni cento di dote — si esigeva dai consoli del borgo dalla cui porta usciva la sposa, ed il denaro ricevuto serviva poi alle spese delle feste patronali del luogo e si versava *abbati sociorum et dominarum*. Pure negli Statuti nuovi si parla della baia — *zeuera mari, cheyura a mari* — che si dava a chi passasse a secondo matrimonio. Si avrebbe voluto proibire, ma poi si procurò solo di ridurre in modo tollerabile la baldoria. Solevano i parrochiani di un tal sposo appena notte adunarsi sotto le sue finestre e con grida ironiche e con strumenti risonanti far baccano. Si limitò tale festa, poco gradita per quelli cui era destinata, ad un'ora al più; si tollerò che per maggior sollazzo fosse anche lecito farsi pagare mezzo fiorino genovese per ogni cento di dote, e di continuare per quattro sere il diavolìo se gli sposi avessero rifiutato il tributo (2).

---

(1) SA. col. 1248, 1236, 1237.

(2) SA. col. 1229. SN. f. xxix e lxxix anno 1461.

Nel secolo XIII ancora in Ivrea nei primi giorni dell'anno e nelle calende di maggio era usanza di far pazze corse a cavallo per la città, od anche di fingere tornei in cui si rompevano lancie forse contro fantocci. Più tardi queste feste diventarono meno guerresche; venne cioè la moda delle maschere e dei fantasmi. Nei giorni dei santi Nicolò ed Ambrogio e nelle calende di maggio i giovani specialmente si camuffavano con sacchi e lenzuola o sotto spoglie grottesche, strane e spaventevoli, e rendendosi irriconoscibili si recavano nelle case sotto pretesto di questuare, o scorrazzavano per la città con strumenti assordanti. Gli Statuti, pur permettendo tali sollazzi, divenuti in breve delizia degli scuolari che andavano a gara in chiassose vesti e con balocchi, cercavano solo di evitare gli eccessi (1).

Queste manifestazioni sono prova della giovialità degli abitanti d'Ivrea, altre dimostrano la loro cordialità, socievolezza e munificenza. Fu necessario che gli Statuti intervenissero ad impedire le eccessive spese che si facevano nei donativi fra cittadini per qualsiasi minimo servizio ricevuto, e nell'ospitalità largamente concessa. Anche donativi si mandavano alle case dei defunti e forse vi si tenevano sontuosi banchetti nell'occasione di funerali; e queste feste si rinnovavano nel giorno della settima, della trigesima ed oltre. Si ordinò quindi che non fosse lecito, dopo la trigesima dalla morte di qualcuno, radunar parenti e consanguinei nelle case, sotto pena di perder ogni ufficio pubblico. Si conosce da ciò che nell'alta società d'Ivrea eransi fatte abitudini rovinose di ricevimenti e di fasto. Ancora nel 1433 si proibiva che donne prezzolate potessero intervenire a sepolture ed accompagnamenti di defunti, a settime ed a trigesime per piangere, vociare e batter le mani. Ma il comune a sue spese teneva quattro ceri di sedici libbre ciascuno per onorare nelle sepolture i suoi credendari (2).

La morale nei costumi era strenuamente difesa negli Statuti. Era proibito a chiunque di locar case a gente di mala fama; e la proibizione era specialmente fatta per la contrada del Pascherio e più per quella di santa Chiara dove qualche mala

(1) SA. col. 1242. SN. f. xxix.

(2) SA. col. 1256. SN. f. xlviiij e lxvi.

quelli che, pur non avendo il censo stabilito, erano in grado di offrire alla Confratria. Questa aveva pure innumerevoli censi e legati per la cui esazione godeva privilegi ed agevolezze dal podestà e dai giudici che potevan non solo accordar pegni ed espropriazioni ma fin arresto di persone. Non doveva essa, in mancanza di istrumenti per provare i suoi diritti, che produrre i suoi libri da cui risultasse il contributo e le persone che lo avevano pagato per due anni. Ogni confratello e consorella era tale se inscritta nella lista dei nomi della Confratria: nessuno poteva uscirne senza licenza del priore e dei massari. Gli uffici della Confratria, a cui uno veniva eletto, non potevan rifiutarsi, anzi poteva esservi costretto dal giudice. A capo della Confratria stavano un priore e tre massari. Questi ultimi erano eletti nel modo dei brevi dalla credenza nei quindici giorni dopo Pentecoste fra i confratelli di Santo Spirito che avessero possessi per almeno 100 lire imperiali. Dovevan essi giurare davanti al podestà di bene gerire l'ufficio loro. Potevano i massari scegliersi consiglieri per esser aiutati a dispensare le offerte raccolte, e col priore nominar sindaci per speciali affari. Rendevano conto della loro gestione nei quindici giorni prima di Pentecoste, ossia al termine della loro carica, avanti al podestà ed a dodici cittadini di maggior censo. Col fondo così formato nell'anno precedente ogni anno in giorni da determinarsi convenivano ad un grande banchetto di fraternità cittadini ed abitanti di ogni classe; ma specialmente ogni povero che si presentasse alla festa della Confratria aveva diritto di essere servito a sufficienza per due giorni di pane, vino, legumi e carni, ed al terzo giorno di pane, vino e ricotta. Inoltre ogni anno la Confratria doveva far dono nell'occasione della festa di fratellanza, ai frati minori di un prosciutto — *perna* — del valore di soldi 25 ed ai frati predicatori di una buona ricotta. I confratelli però non potevano riunirsi al banchetto annuale quando non avanzasse a sufficienza pei poveri, e ciò faceva osservare il podestà con gravi pene. Dalla festa eran pure esclusi quei confratelli e quelle consorelle che non avessero pagato il loro canone nel termine stabilito (1). Si sente che scopo precipuo di

(1) SA. col. 1187 e segg.

questo banchetto era la fratellanza; e dalla antichità sicura questa istituzione siamo tratti a supporla un resto di quelle c leganze parrocchiali, ed anche comprendenti più parrocch sorte in tempi oscuri e che furono anche le prime libere : sociazioni.

Ma la festa maggiore e più solenne, che faceva battere il cu di tutta Ivrea, ed a cui questa lungamente si preparava, er ricorrenza di S. Maria di mezz'agosto. Era di poco preced dalla grande fiera dell'Assunta. Imponente in quella festa la funzione dell'offerta dei ceri alla Madonna, che aveva lu o nella vigilia o nel giorno stesso della solennità. In corpo t i credendari nel giorno ed ora stabiliti si radunavano, ciasc con un cero nuovo di almeno una libbra di peso, e si po vano alla Chiesa maggiore d'Ivrea a far l'offerta. I creden impediti dovevan scusarsi, ma egualmente mandare il loro c sotto pena dell'esclusione dai pubblici uffici. Il podestà giudici prima di recarsi colla credenza pur essi alla Chiesa cevano legger i nomi dei credendari per tener nota dei m canti. Nè i ceri potevan poi caricarsi su carri, ma dove portarsi personalmente, e di giorno non di notte. Anche i n di collegio dovevan unirsi al corteo, ciascuno con un cer una libbra: i mancanti non potevan per quell'anno otte alcun ufficio di notaria e dovevan inoltre pagare una mult dieci soldi imperiali. Subito dopo quella della credenza seg la presentazione dei ceri dei paratici. Con speciali taglie in stesi, uno ne offrivano gli operai e braccianti d'Ivrea coi can gnuoli, uno i merciai cogli speziali, uno i mulattieri coi bo un altro i lanaiuoli e lavoranti di panni acquistato colla t di due danari per pezza lavorata nell'anno, in unione a q che danno ad operar la lana ed ai mercanti di lana in gr Insieme fanno la spesa del cero i ferrai, gli orafi ed i cald e tutti quelli che lavoran di martello. I fornaciai coi forn mercanti di panno al minuto coi sarti e cimatori, gli osti vinai, tutti portano un grosso cero in comune. Il cero dei b e degli speziali fu poi cambiato in due ricchi palii che i c nici dovevan esporre in pubblico nella solennità (1).

---

(1) SA. col. 1339, 1340, 1341, 1342, 1343.

Coll'andar del tempo si rese sempre più magnifica e solenne la presentazione dei ceri e la processione per la città. I credendari, a cui si univano i giudici di collegio ed i notai di collegio, si radunavano al Castellazzo presso S. Maurizio con un cero fiorito del valore di tre grossi di Savoia per ciascuno. Fatto l'appello a mezzo di un notaio, preceduti dal podestà, dai giudici e dal milite, a due a due pomposamente attraversavano la città accompagnati da trombe squillanti e da altri strumenti musicali. Seguivano tutte le arti della città coi loro enormi ceri pure scortati da musici. Avevan il primo posto i calzolai, poi i barbieri, indi i beccai e gli altri in undici gruppi.

A metter allegria e dar movimento alla festa dell'Assunta, e fors'anche a richiamare in città forestieri in quei giorni di fiera, furono alle funzioni religiose aggiunte diverse corse. Un palio di lana fine di Bruxelles o di Malines — *boni brozelli siue de Malines* — di nove rasi e del valore di nove fiorini genovesi d'oro, messo a carico dei due paratici dei formaggiai e dei venditori di pane, era destinato a premio della corsa dei cavalli, che si teneva in Albeto nel terziere di Borgo nel giorno dell'Assunta od in quello seguente di S. Teodoro. Uno dei procuratori del comune col milite disponeva le cose nel luogo di partenza della corsa. Il podestà cogli altri due procuratori stavano all'arrivo o termine della corsa, dove era scavata una fossa sulla cui riva era tenuto alzato il palio. Un notaio a ciò deputato inscriveva i cavalli che dovevan correre liberi senza cavaliere. Il premio o palio era pel padrone del cavallo che primo oltrepassava la fossa. Pel proprietario del cavallo secondo arrivato si dava in premio un gallo infisso sulla punta di una lancia. Dopo la corsa dei cavalli si faceva quella a piedi delle meretrici cui si dava in premio un palio di dodici rasi di fustagno provvisto dai venditori di grano. Altro palio — *uuetarum* — si correva dai lenoni o ribaldi (1).

Anche in altre feste il podestà coi credendari andavano ad offrir ceri alle chiese in occasione in cui se ne onorava il patrono e specialmente nei giorni di S. Teodoro, S. Domenico, S. Francesco e S. Tegolo. A propiziare poi la divinità alla con-

---

(1) SS. f. xlv e lxxxviij.

servazione di Ivrea in stato onorevole e pacifico, il comune dava ogni anno ai due conventi dei frati predicatori e dei frati minori, per le vesti loro e cose necessarie, un'elemosina di venti lire imperiali (1).

(1) SA. col. 1186.

ARMANDO TALLONE

---

# IVREA E IL PIEMONTE

## AL TEMPO DELLA PRIMA DOMINAZIONE FRANCESE

(1536-1559)

# IVREA E IL PIEMONTE

## AL TEMPO DELLA PRIMA DOMINAZIONE FRANCESE

## (1536-1559)

---

Posta nell'angolo più ridente del fertile Canavese, bagnata dalle acque della Dora che rimbalzando spumanti ai suoi piedi le portano il saluto delle nevose cime dell'Alpi, gloriosa per antiche memorie marchionali e regali, forte per posizione naturale e per virtù dei suoi cittadini, situata allo sbocco della vecchia e forte valle d'Aosta ed ultimo baluardo per conseguenza di una gran parte dei dominî del duca di Savoia; Ivrea, la *turrita* e la *bella* dei nostri poeti, rappresentò sempre una delle più fulgide gemme della corona sabauda. Ma quando la sventura, abbattutasi sulla patria nostra, ci fe' servi di quello straniero cui le milizie di Carlo VIII avevano mostrato quanto facile fosse la via d'Italia; quando una politica infelice trascinò in una serie interminabile di mali con tutta l'Italia anche il nostro Piemonte — il quale con lo stato di Milano acquistò il tristo onore di esser una delle poste della gran partita tra le case di Austria e dei Valois — anche Ivrea sopportò una parte non piccola delle sventure di tutto il Piemonte; e trovandosi nel 1536 già maltrattata ed esausta per i non infrequenti passaggi di soldatesche francesi, svizzere ed allemanne, che già da tempo avean trovata più comoda la via della valle d'Aosta, e per i due inseparabili flagelli della peste e della fame; dopo aver provato fino al 1554 le insolenze e i soprusi di una soldatesca indisciplinata e corrotta con dipendenza soltanto nominale dal suo naturale signore; cadeva anch'essa sotto la do-

minazione francese, e non tornava all'indipendenza con qua
tutto il Piemonte, che in virtù del trattato di Cateau-Cambrési
Di questo periodo appunto, dal 1536 al 1559, di questi an
tristissimi se altri mai furono, noi seguiremo le dolorose v
cende; periodo che prese comunemente il nome dalla domin
zione francese, ma che fu anche di vera e propria dominazio
spagnuola. Noi vedremo in qual modo i soldati e ministri
Carlo V esercitassero la loro autorità sulla parte del Piemon
affidata alla loro difesa, e potremo giudicare altresì quale de
due fosse peggiore, quella cioè, dei dichiarati nemici o que
dei difensori: vedremo Ivrea, pur diminuita di abitanti ed o
pressa e vessata in mille modi, diventare per qualche tem
come la capitale del piccolo stato sabaudo rimasto nomin
mente indipendente; vedremo far capo ad essa per qualc
tempo la storia di tutto quanto il Piemonte.

Si comprende facilmente come la storia di un periodo siffa
non può, non deve venir limitata alla stretta cerchia delle mu
di una città: pur cercando di non allontanarsene troppo è n
cessario fermar la nostra attenzione sopra tutto il Piemon
dalle condizioni generali del quale si potrà aver maggior lu
per conoscer la storia della città che più ci interessa; men
alla sua volta la storia particolare di questa varrà ancor e
a porgere un'idea più precisa di quel che fosse la storia
tutto il Piemonte. E poichè Ivrea godette — come altre po
— del triste privilegio di subire una appresso dell'altra entran
le dominazioni straniere, così essa è quella che meglio di o
altra trovasi nelle condizioni volute per servire di perno a
storia dell'intera regione.

Mi preme dichiarare però che questo non vuol essere un co
piuto lavoro sulle dominazioni straniere in Piemonte del sec
XVI: costretto a imperniarne la storia attorno alle vicende
una sola città, la quale sola doveva dare argomento a tu
l'opera, mi vidi obbligato a restringere la trattazione in q
limiti ristretti da cui non mi sarebbe stato lecito uscire sen
pericolo di uscir anche, e di troppo, dall'argomento proposto
Prescindendo poi anche dai limiti impostimi dall'economia d
l'opera stessa, troppo è vasto un argomento siffatto perchè po
venir trattato in poco più che un centinaio di pagine. Con que

non presento altro che un saggio di quanto sarebbe a fare intorno a un soggetto non peranco trattato largamente e profondamente; sopra un soggetto di capitale importanza per la patria nostra e interessante anche la storia delle nazioni francese, tedesca e spagnuola. Enorme sarebbe anche solo il lavoro di ricerca e di spoglio dei documenti che in considerevole quantità sono ammassati nelli archivi comunali e di stato; lavoro in cui non potrebbe bastare tutto il coraggio, tutta l'attività dell'iniziativa privata, se questa non ottenesse publico incoraggiamento ed aiuto: incoraggiamento ed aiuto che nell'attuale risveglio delli studi storici non sarebbe follia lo sperare.

Poichè la dominazione spagnuola fu originata unicamente da quella francese, e poichè intorno a questa per conseguenza si aggira tutta la storia di questo periodo, così sarà necessario studiar le vicende per cui passarono le relazioni tra casa Savoia e Francesco I avanti che nel 1536 l'esercito francese, passate le Alpi, invadesse il Piemonte.

---

## CAPITOLO PRIMO.

# RELAZIONI TRA CASA SAVOIA E FRANCESCO I

## FINO AL 1536

---

**Prime relazioni amichevoli tra il duca ed il re. — Riluttanza dei sudditi montesi a pagare nuove contribuzioni. — Stati generali del 1517. — P atti ostili del re; sua riconciliazione col duca e tergiversazione di questc l'imperatore ed il re. — Lega contro la Francia. — Vi partecipa ancl duca, ma concede il passo alle armi francesi. — Cacciata di questi; mi del Piemonte; battaglia di Pavia. — Buoni uffici del duca in favore de e disegno di matrimonio tra il principe di Piemonte e Margherita di Franci Riserve del duca. — Filippo Tornielli. — Nuovi dissapori con Franci La politica del duca inclina definitivamente all'impero ed eccita il corr di Francesco I, accresciuto dal rifiuto di Nizza. — Ingiustificate pretes re di Francia.**

Reggeva dal 1504 gli stati della Monarchia di Savoia Carlc chiamato comunemente terzo e soprannominato il buono, pro in un tempo in cui non era questa la principal qualità che c venisse ad un principe, signore di un piccolo stato qual e Piemonte, che, posto in mezzo alle continue lotte di due tenti nazioni, abbisognava piuttosto di un capo forte e g riero. E la sua debolezza in quel tempo annullò tutto qu il beneficio che avrebbero potuto aspettarsi i popoli dalla bontà: non seppe opporre valida resistenza alle perfidie e inganni dei nemici interni; cedendo all'illusione di riusci comporre la pace fra i contendenti, non accontento nè gli nè gli altri; e col suo potente e prepotente vicino, il r Francia, stette in una continua alternativa di amicizia e di c lità, finchè prevalendo questa a quella, perdette quasi tut stato. Lo studio delle relazioni tra Francesco I ed il n duca, dall'assunzione al trono di quello all'invasione del

monte, offrirebbe da solo materia ad un volume — sì varie furono le vicende per cui quei rapporti passarono — e mostrerebbe come l'occupazione del 1536, se non poteva dirsi meditata e preparata da lunga mano, non giungeva però inaspettata per alcuno di quelli che avevano veduto con quanto ardore, con quanta animosità il re di Francia seguitasse la lunghissima lotta contro l'emulo Imperatore.

Morto il 1° gennaio 1515 senza discendenza maschile il re di Francia Luigi XII, succedevagli per diritto ereditario il giovine e cavalleresco Francesco I, del ramo dei Valois-Angoulême, figlio di Luisa di Savoia, la quale, nata dal matrimonio di Filippo di Bressa con Margherita di Borbone, era sorellastra del duca di Savoia Carlo II, nato dallo stesso Filippo e da Claudina di Bretagna. Il nuovo re, consacrato a Reims il 25 gennaio, tra le splendide feste che allegrarono la sua assunzione a quel trono tanto agognato dalla madre e da lui, ricevette solenne ambasciata da parte del nostro duca, che intendendo continuar le amichevoli relazioni fino allora intrattenute con lui, aveva voluto mandar ambasciatori a congratularsi del fausto avvenimento col potente nipote (1). E l'amicizia non dimostrò solamente a parole, poichè quando Francesco I, inaugurando le fatali discese delle sue armi in Italia, passando per il Piemonte nell'agosto del 1515 moveva alla conquista del ducato di Milano, e nel gennaio dell'anno seguente ne ritornava coronato degli allori di Marignano, il duca lo ricevette splendidamente in Torino e in Vercelli (2); e nelle trattative di pace corse tra il re di Francia e gli Svizzeri dopo la sanguinosa giornata — trattative che condussero alla pace perpetua di Friburgo del 29 novembre 1516 — il duca stesso per mezzo del presidente Lambert validamente cooperò (3).

Ma la buona amicizia doveva durar poco, e la imprevidenza e la riluttanza dei sudditi piemontesi a pagar nuovi tributi po-

---

(1) Ricotti, *Storia della Monarchia Piemontese*, I, 142; Firenze 1861.

(2) Guichenon, *Histoire généalogique de la royale maison de Savoie*, II, 197; Turin, 1778. — Al passaggio per Vercelli accenno in un mio breve scritto su *Un re di Francia a Vercelli nel sec. XVI. Enrico III di Valois*, 8; Vercelli, 1899.

(3) Lambert, *Mémoires;* in *H. P M, S. S.* I, 847. — Guichenon, II, 198.

sero a grave repentaglio i dominî del duca. Carlo II impensieri
dalle continue scorrerie di genti straniere che passando per
suoi stati seminavan dovunque il guasto e la desolazione, ave
già tentato porvi riparo esortando i sudditi a stare in armi
pronti a muovere ad un suo comando (1); ma miglior mez
ancora sarebbe stato lo stabilimento di un forte esercito sta
ziale. Convocati pertanto in Chieri i tre Stati (2) — chè c
chiamavansi quelle assemblee nelle quali intervenivano i ra
presentanti del clero, dei nobili e dei comuni — espose loro
tristi condizioni in cui si trovava lo stato; l'intenzione sua
porre rimedio a tanti mali e di riformare stabilmente l'amn
nistrazione della giustizia; i continui pericoli a cui erano espo
per l'insolenza delle armi straniere; e in fine, per bocca del p
sidente del consiglio cismontano, Bernardino Parpaglia, rapp
sentò la necessità, e ne richiese i mezzi a quell'assemblea,
tener costantemente pronti a prender le armi diecimila uom
di milizia nazionale (3). Non forse la proposta, ma i mezzi
effettuarla spaventarono l'assemblea: le trattative andarono

(1) « Le duc de Savoye. Treschers bien amez et feaulx. Nous avons esté
verty que le roy donne congié aux gens de pied quil avoyt en italie lesque
deliberent passer par noz pais. Et pour ce quilz commencent à fere plusi
excés sur la duché de milan, battent et derobent tout ce quilz peuvent trou
et dailleurs en y a aulcuns, mesmement les lansquenetz, qui menassent
bruller et faire plusieurs aultres cas enormes en noz pais a quoy voullons l
obvyer, à ceste cause vous mandons et commandons que vous ayes à t
prestz en armes pour marcher quant temps sera et quaurés mandement de n
et a ce ne faictes faulte. Vous disant a dieu treschers bien amez et fe
qui vous ayt en sa garde. Escriptz à turin le XVj° de janvier [1517] Charle
Chatel. *Archivio comunale di Chivasso, Riformagioni. Reg.* 1515-1519. C
inserto. Credenza del 19 genn.

(2) CIBRARIO, *Origine e progressi delle istituzioni della monarchia di
voia*, I, 122; Firenze 1869. — RICOTTI, I, 146. — BOLLATI, *Comitiorum*
app. III, 341 (H. P. M., XV).

(3) *Arch. com. di Moncalieri, Ordinati*, XXXIII, 15 marzo 1517. — *A
com. di Chivasso. Riformagioni, Reg.* 1515-1519. a. 1517 f. 28; venerdì 6 ma
elezione dei deputati ai tre stati. — *Arch. com. di Vercelli, Ordinati,*
12 marzo 1517; f. 101 v°: « ..... legati retulerunt.... quod *fuerunt* ad ill
d. nostrum sabaudie ducem, et qui eiusdem dominis legatis *et aliis totius p*
explicavit... ecc. ». La prima assemblea quindi ebbe luogo non in maggio, c
in BOLLATI, ibid., ma nella prima quindicina di marzo.

lungo, le sedute si seguirono alle sedute (1); il duca dimostrò in tutti i modi che a ciò era mosso soltanto dall'amor per la patria e per i sudditi suoi; tutto fu inutile: i rappresentanti risposero che troppo gravi erano i carichi cui erano soggetti da lungo tempo (2); che ringraziavano infinitamente S. E. delle sue premure per la conservazion della patria; ma che, stante l'amicizia e la parentela esistente tra esso duca ed il re di Francia, solo stranieri lontani avrebbero potuto venire nella nostra patria e quindi vi sarebbe sempre tempo a provvedere quando ne fosse giunta notizia; che ciò era contro il tenore delle loro franchige e privilegi; inoltre — poco rispettosamente — che se tanti mali avevano sopportato per quelle invasioni, ciò era avvenuto per colpa di S. E. che aveva ordinato loro di accogliere et ospitar come amiche e confederate quelle soldatesche straniere; e che infine, se vi fossero venute come nemiche non sarebbe stato in poter loro il resistere (3).

---

(1) Al 27 marzo, poi all'ottava di Pasqua (*Ordd. di Vercelli, loc. cit.*, 102 v° e 106 v°) infine al mese di maggio (BOLLATI, ibid.).

(2) Quei di Vercelli risposero che « propter honera alias imposita per illustrissimos dominos dominos duces mediolani cui erant subditi, sese dederunt illustrissimo domino domino duci sabaudie ut bene ipsos tractaret et gubernaret et non possunt suferre onus predictum attenta magna eorum paupertate. *Loc. cit.*, 108 v°.

(3) *Arch. com. di Moncalieri, Ordd.*, XXXIII; 9 maggio 1517: *Responsio comunitatis montiscalerii dunda in tribus statibus:* « Comunitas et homines montiscalerii... infinitas et quas possunt agunt et refferunt gracias ipsi excelencie que dignatur previgillare et cogitare eandem comunitatem et homines ac totam eius patriam preservare indempnem et illesam a quibuscumque oppressionibus violentiis et dampnis que ab exteris nacionibus transeuntibus per ipsum locum et patriam possent eveniri.

« Item dicit ipsa comunitas et homines quod contenta in capitulis datis per ill. dominacionem vestram in tribus statibus quibus ipsi tres status die assignata habebant respondere videntur grevare ipsam comunitatem et homines preter et contra formam franchisiarum ipsi comunitati et hominibus per ill. predecessores suos concessarum, et per eandem V. E. in vim partim confirmatarum. Et cum ipsa comunitas et homines semper fuerunt boni subdicti et fideles ill. dominacioni sabaudie et E. V. cui in omnibus ipsi comunitati possibilibus subsidiis at aliis oneribus impositis zello amoris uti boni subdicti nunquam deffecerunt nec defficiunt pro posse sine alia obligacione ut occulata fide videre potuit habere corda ipsorum eidem ill. dominacioni fixa, suplicat eisdem nil novi fieri preter et contra formam ipsarum franchisiarum et libertatum

Gli eventi mostrarono quanto fosse imprudente fidarsi de
l'amicizia del re di Francia. Due anni prima il papa Leone
aveva creato vescovili le sedi di Chambery e Borgo in Bressa (1
ma tanto insistette presso di lui Francesco I — poichè le nuo
diocesi erano state smembrate da quelle di Grenoble e di Lione (
— che il papa revocò la primiera disposizione (3). Carlo II par
acconsentire ma fece frapporre ostacoli all'esecuzion delle bolle (
offrì dei compensi (5); si interpose Massimiliano scrivendo
re in favore del duca (6) e mandando a quest'ultimo il suo co
sigliere Mercurino da Gattinara (7); tutto fu inutile: il re n
si dipartì dalle sue pretese, anzi traendo profitto dalla deb
lezza del duca, gli chiese la Bressa come eredità mater
benchè già fin dal 1487 Luisa di Savoia ne avesse fatto

---

suarum et ultra quam fecerunt predecessores sui quorum fama per tot
orbem et ad sidera pervenit; nec possent consentire ipsa comunitas et hom
contentis in ipsis capitulis quia contraveniunt franchisiis et libertatibus su
ultra solitum et contra formam earundem gravarentur quod non credunt
mentis vestre ill. dominacionis.

« Et pro exortacione ill. dominacionis vestre videtur quod non expedit du
a contentis in ipsis capitolis actenta affinitate et confederacione quas ill.
minacio vestra habet cum serenissimo rege franchorum, et aliis, quia non
sunt exteri in dicta patria venire nisi a longinquis partibus et ipsa ill. d
nacio vestra et patria haberet noticiam et adesset tempus providendi prec
cum hucusque non venerunt exteri in patria nisi confedrati cum ill. dom
cione vestra ut per litteras vestras asserebatur, que mandabant illos rec
et si patria substinuit aliqua onera fuit de mandato E. V. nec est conso
venirent exteri in patria vestra ita populata inscia ill. dominacione vestr
patria; et si venirent sine mandato V. E. non esset numerus ad resistenc
imo tot quod essent exponerent personas et bona pro deffensione status E
et deffensionis patrie uti boni fideles et subdicti fuerunt et esse volunt u
in eternum ».

(1) *Leonis X Pontificis Maximi regesta*, VII-VIII, 109; Friburgi Brisgo
1891.

(2) Ricotti, I, 144.

(3) 22 ag. 1516.

(4) *Arch. di stato di Torino. Lettere principi forestieri, Francia,* re al duca, 30 marzo 1517, risposta del duca e replica del re.

(5) Guichenon, II, 199.

(6) Guichenon, ibid.

(7) Denina, *Elogio storico di Mercurino di Gattinara,* in *Piemontes lustri,* III, 28; Torino 1783.

nunzia (1), Vercelli come dipendenza del ducato di Milano, Nizza come appartenente ai conti di Provenza e infine la contea di Villars e le terre usufruite da Margherita d'Austria per il bastardo Renato. Quando poi gli ambasciatori del duca vennero alla corte di Francia a far presenti al re le ragioni del loro signore, per opera specialmente di Renato ne furono rimandati, e nel mese di agosto l'araldo del re di Francia intimò la guerra al duca di Savoia (2). Carlo II accomiatò l'araldo con ferma e dignitosa risposta (3), partecipò la notizia alle città del suo stato esortandole a tener preste le armi (4); e partendo dallo stato per condurre a buon termine le pratiche per il suo matrimonio, lasciò a luogotenente il fratello Filippo conte del Genevese (5). Il re, minacciato dalli Svizzeri, per allora desistette e si riconciliò anzi col duca (6); e quando nel 1520 le trattative del suo matrimonio con Beatrice di Portogallo parevano già a buon *punto* (7), interpose anch'egli i suoi buoni uffici per la omai inevitabile buona riuscita di un avvenimento che pure in cuor suo avrebbe desiderato non si effettuasse (8).

---

(1) 16 febbraio. GUICHENON, IV, II, 451.

(2) GUICHENON, II, 199; mette però l'araldo al 1518.

(3) RICOTTI, I, 145.

(4) *Arch. com. di Chivasso, Riff.*, 23 ag. 1517. f. 74. — *Arch. com. di Moncalieri, Ordd.*, XXXIII, 16 ag. 1517: lettera originale inserta, Torino 16 ag. [1517].

(5) BOLLATI, II, app. 345.

(6) «Au demourant nous sumes assez assheuré du bon vouloir qui plaist au roy et à madite dame avoir à nous, aussi nous ne lavons point moindre à leur faire service, et congnoissons pareillement si bien par cy devant lon a usé quelque facon de faire envers nous, ce na point esté pour avoir diminué le bon vouloir qui leur a tous jours pleu nous porter, ains pour accroistre laffection et faire parler les gens, car le sang ne peult mentir, veu le desir que tous jours avons heu à faire service audit seigneur». Il duca a Châteaufort e a Confignon, probabilmente del 1518. *Arch. di stato di Torino, Lettere ministri, Francia*, I.

(7) Il 26 luglio 1520 fu tenuta, probabilmente in Carignano, un' adunanza dei tre stati, ai quali Carlo II chiese un sussidio per supplire alle spese occorrenti nelle ambasciate mandate in occasione del suo matrimonio. Lettera originale di convocazione, Carignano, 21 luglio [1520] in *Arch. com. di Vercelli*, Sala I, scaff. 44, *Lettere ducali*. — *Ordd.* XX, 67 r°. 24 luglio, e 70 r°. 1° ag. 1520.

(8) CLARETTA, *Notizie storiche intorno alla vita e ai tempi di Beatrice di Portogallo, Duchessa di Savoia*, 28; Torino, 1863.

Ma non dovean durare a lungo le amichevoli relazioni: la rivalità tra Carlo V e Francesco I era scoppiata in guerra aperta nel 1521; Carlo II posto in mezzo fra i contendenti uniti a lui da vincoli poco forti di affetto e di parentela — poichè Luisa di Savoia era ormai diventata principessa francese, e Carlo V non aveva ancora sposato Elisabetta di Portogallo, benchè un tal matrimonio non lo imparentasse col Duca, pel noto assioma giuridico *affinis affinitatem non gignit* — tentò di mantenersi neutrale; ma si alienò sempre più il re di Francia e non riuscì ad amicarsi durevolmente l'Imperatore.

Invitato nel 1521 da quest'ultimo per mezzo del Gattinara a non concedere il passaggio alle soldatesche francesi che dirigevansi su Milano (1), egli non solo non acconsentì, ma aiutò con ogni suo mezzo quelle che ai comandi del maresciallo Tomaso di Foix-Lescun sul principio del 1522 accorrevano in aiuto del Lautrec (2), e provvide di viveri e munizioni quelle che ritornavano in Francia dopo la perdita dello stato di Milano (3) ed è bensì vero che ordini simili impartiva ai suoi ufficiali in favore delle milizie spagnuole (4), che faceva costrurre sulla Dora un ponte per maggior comodità dei soldati imperiali (5) ma credendo con questo e col recente suo matrimonio aver fatto abbastanza per assicurarsi l'amicizia dell'Imperatore, proprio in quell'anno ricusò di mandar suoi legati alla dieta di Norimberga ove doveva farsi il riparto delle contribuzioni imperiali (6)

(1) Guichenon, II, 202.

(2) « Sire, a mon partement de Vigon M. de savoye me fist tant d'offr qu'il n'est possible de plus... Je vous en ay bien voullu advertir pour vo faire congnoistre qu'il a bonne volonté et pour racoustrer les choses gasté par le passé; vous sçavés, sire, que ung duc de savoye mauvais françois pe porter dommaige par le temps qui court... » Tomaso di Foix al re; Carm gnola, 28 gennaio (1522). *Arch. di stato di Torino, Raccolta Balbo, Lettr et Mémoires du règne de François I*, XX, 244 r°,

(3) *Arch. di stato di Torino, Protocolli ducali*, 155 (Vulliet 21) 84 r°, luglio 1522.

(4) *Protocollo* cit., 91 r°, 1522, 31 luglio.

(5) *Arch. com. di Chivasso, Riff. reg.* 1520-1523. a. 1522. f. 75. r°. 7 agost « Domini consules... habuerunt in mandatis ab ill. d. d. nostro... fieri face unum pontem in fluvio durie ut armigeri cesarie maiestatis habeant facillit transire ».

(6) Bagnasacco, *Matrimonii convenienti alla real casa di Savoia; Bi di S. M. Miscell. patria ms.*; XX, 8.

per cui nel 1525 venne poi messo al bando dell' impero (1). Nuovi turbini di guerre s'addensavano frattanto al di là delle Alpi, e a Carlo II egualmente dalle due parti sollecitato, impotente a por argine alle forze francesi e a resistere alle pressioni di Carlo V, non rimaneva che piegar il capo al passare della bufera e cercar di subirne il minor danno possibile. Scacciati vituperosamente d'Italia, premeva ai Francesi vendicare l'onta della Bicocca (29 aprile 1522): anzi già tutte le disposizioni erano prese da Francesco I per far passare in Italia l'esercito, quando il 29 luglio del 1523 Venezia strinse lega con Carlo V, lega a cui come amici furono aggiunti i re di Polonia, di Ungheria, di Portogallo, e anche il duca di Savoia, lusingato dal probabile acquisto del marchesato di Saluzzo (2); e il 3 agosto papa Adriano, ricusando il re di Francia la tregua (3), univa in simil lega gli stati italiani.

Impavido il re Francesco non indietreggiò di fronte al grande pericolo; ed egli, cui non atterrivano le minacce di tutta Europa congiurata ai suoi danni (4), che riceveva senza inquietudine alcuna la notizia dell'abbandono dei Veneziani (5), non poteva concepirne di certo riguardo al debole duca di Savoia, e avviò pertanto trattative con lui, prima ancora della conclusion della lega, al fine di ottenere il passaggio attraverso ai suoi stati della Savoia e trovarvi apparecchiati viveri e munizioni per 4000 fanti e 300 uomini d'arme (6). Carlo II non poteva oramai più schermirsene, e mentre s'impegnava con il Colonna a rimuovere dal suo stato tutti i ribelli e i caduti in sospetto

---

(1) Cibrario, I, 129 — *Arch. di stato di Torino. Materie d'impero, Bandi imperiali* m. I; *Contribuzioni imperiali* m. I.

(2) De Leva, *Storia documentata di Carlo V in correlazione all'Italia*, II, 182, n. 2; Venezia, 1866.

(3) De Leva, II, 172-173.

(4) Mignet, *Rivalité de François I et de Charles V*, I, 359-360; Paris, 1875.

(5) « Madame, vous avez bien entendu comment les venitiens se sont accordez avec le roy catholique mais pour cella le roy ne lairra à faire son entreprince car ilz ne luy servoient de gueres..... » De Barroy alla duchessa di Nemours. Ginevra 11 ag. [1523]. *Arch. di stato di Torino, Lett. di partt.*

(6) Bonnivet al duca, *Mont rond en forrest*, 23 luglio [1523] *Arch. di stato. Lett. di partt.*

di sua cesarea Maestà (1), prometteva il passaggio richiesto (2), ne assicurava in persona a Ginevra il Montmorency (3), impartiva al consiglio residente in Torino (4) e a tutti i suoi ufficiali (5) gli ordini necessari, e una sola condizione in cambio richiedeva dal re: che i suoi soldati non passassero per la Bressa per non dare sospetti a Margherita d'Austria, ma per il Delfinato, Susa e Avigliana (6). Il re promise quanto il duca gli domandava (7) non solo, ma il 10 settembre dell'anno medesimo faceva un'ampia rinunzia di tutti i diritti che pretendeva contro di lui (8). Il Bonnivet passò le Alpi sulla fine di agosto (9); ma la campagna fu disastrosa per i Francesi che una volta ancora furono cacciati d'Italia, e otteneva in questo modo il suo scopo la lega conchiusa da papa Adriano, morto il giorno stesso in cui con lietissimi auspici il Bonnivet attraversava il Ticino.

---

(1) Prospero Colonna al duca, Milano 25 marzo 1523. *Lett. di partt.*

(2) Il duca a S.t Vallier; Torino, 2 agosto [1523]. *Arch. di stato. Racc Balbo,* XXIX, 501 v° — Cfr. Saint Vallier al Bonnivet, Lione, 24 luglio [1523 Ibid. XXXIV, 467 v°.

(3) DECRUE, *Anne de Montmorency Grand Maître et Connétable de Franc à la cour aux armes et au conseil du roi François* I, 38; Paris, 1885 — Bonnivet alla duchessa di Nemours, Lione, 7 agosto [1523]; *Lett. di partt.*

(4) *Arch. di stato. Registri lettere della corte; Reg.* 1522-1525; f. 115 r° 6 agosto 1523.

(5) *Ibid.* f. 30 r°. 13 agosto 1523.

(6) « Quest le chemin le plus commode pour tous respectz » *Reg. cit.* 127 r° il duca al Bonnivet 13 agosto 1523. Unito alla stessa lettera: « Billet. Mo cousin, si vous faictes passer les gens de guerre par la bresse vous me mect en la plus grosse souspecion du monde car dun consté madame margarite m belle seur le prendra a grosse desclaration faicte contre elle et sa maison pr supposant que je laye accordé par dispet delle: de laultre cousté de tant qui feront plus de chemin sur moy la souspecion croistra de plus fort... »

(7) Il duca al Bonnivet, 14 agosto 1523. *Reg. cit.*, 134 r°. — Il duca a Réa e a Confignon, 13 agosto 1523. *Lettere ministri, Francia,* m. 1. — Bonniv al duca, Lione 15 agosto [1523]. *Lett. di partt.*

(8) GUICHENON, IV, II, 493; Turin, 1780 — DUMONT, *Corps Diplomatiqu* IV, 391.

(9) Il 30 agosto era a Susa, il 31 ad Avigliana, come da sue lettere al du *(Lett. di partt.)*. L'otto settembre era a Santhià. Bonnivet al Montmorenc Santhià 8 settembre [1523] *Racc. Balbo*, XXIV, 284 r°. Il re non potè veni in persona, trattenuto in Francia dalla congiura del Borbone scoppiata appun in quel tempo.

L'Italia pel momento era libera dai Francesi, ma a qual prezzo per gli stati del duca! Imperiali e francesi, acquartierati o di passaggio per il Piemonte, l'avevano messo a ruba, e le atroci crudeltà, le angherie e le oppressioni registrate fedelmente dai semplici cronisti lo fanno segno ad immensa pietà. Per tentar di porvi qualche riparo Carlo II convocò ancora una volta i tre stati nel marzo del 1524 (1); mandò ambasciatori al re, all'imperatore, ai due eserciti; ne ottenne fallaci promesse, villane parole; riofferse libero il passo a Francesco I che nel '24 scendeva in Italia e ne ottenne l'11 novembre una pensione di 10.000 ducati all'anno (2) e il comando di una compagnia delle sue ordinanze (3); ma invano cercò metter pace tra i due rivali (4), finchè la gran lite ebbe il triste scioglimento della battaglia di Pavia con la sconfitta e la presa del re.

Carlo II potè forse sperare un momento che gli orrori della guerra fossero per cessare: interpose pertanto i suoi buoni uffici presso l'imperatore per ottenere la liberazione del re; mandò ambasciatori a questo e a sua madre, offerendosi in loro servizio (5); diede ordine perchè gli oggetti presi ai vinti non venissero rimessi ai nemici senza suo ordine espresso (6); e frattanto le milizie cesaree continuavano a vivere a discrezione nei suoi domini (7) da cui traevano per suo ordine viveri e munizioni (8),

---

(1) *Arch. com. di Vercelli, Ordd.*, XXI, 101 v°.

(2) GUICHENON, II, 203 — *Arch. di stato di Torino, trattati diversi*, VI, 8.

(3) RICOTTI, 171 n 2. — *Arch. di stato. Materie politiche. Negoziazioni con Francia*, m. I.

(4) LAMBERT, 853 — Il duca al Papa; Torino, novembre 1524. *Regg. lett. della corte. Reg. cit.*, 337 r°.

(5) RICOTTI, I, 170 — Il duca a Luisa di Savoia, 19 agosto; al re, 22 agosto 1525. *Regg. citt. Reg.* 1525-1528 ff. 64 e 68.

(6) *Prott. ducali*, 211 (Baptendier, II), 31 r°. 29 marzo 1525.

(7) Nel 1525 e 1526 parte della cavalleria del Borbone era alloggiata in Torino all'albergo dei Tre Re. (*Arch. com. di Moncalieri, Ordd.* XXXIV, 26 nov. 1525 e 23 febbr. 1526). L'albergo dei tre re era nei pressi della chiesa di S. Tommaso. Cfr. CLARETTA, *Gli alberghi antichi di Torino e le impressioni avutene da viaggiatori illustri*, in *La Letteratura*, V, 15, 1° agosto 1890.

(8) *Arch. com. di Moncalieri, Ordd.*, XXXIV, 8 agosto 1525: « Applicuit n. perroninus ferrerii de saviliano comissarius ducalis cum litteris ducalibus patentibus quibus mandatur compelli sindicos locorum ad faciendum provisionem victualium et ad exhibendum, vendendum et conducendum victualia ipsa ar-

dissanguando le finanze ducali in tal modo (1) che la duchess erasi vista costretta ad impegnare le sue gioie e a convocar poi due assemblee dei tre stati per il loro riscatto (2).

Parve Francesco I sentir gratitudine verso del duca per tant premure e tanti travagli: gli annunziò cortesemente la conchiu sione del trattato di Madrid (3); al Lambert che in nome de duca erasi trovato a Baiona al momento della liberazione, died incarico di ringraziare a suo nome Carlo II con le più lusin ghiere parole (4); e tosto cercò — ma senza che poi ne seguiss l'effetto — stringendosi a lui con vincoli più saldi e duratur avvincerlo definitivamente alla fortuna della propria casa e averlo così dichiarato nemico di Carlo V (5).

Il 3 marzo 1526 Antonio Duprat, Anna di Montmorency, Frar cesco di Tournon, Giovanni di Brinon e Florimondo Robert erano dal re deputati a trattare del matrimonio tra il princip di Piemonte Luigi, figlio primogenito di Carlo II, e Margheri di Francia figlia di Francesco I (6); matrimonio che veniva st pulato il 7 aprile seguente per mezzo del presidente Lamber

---

migeris cesarie maiestatis extra et prope patriam ducalem ad loca opportun *Prott. Ducali*, 157 (Vulliet 25); 147 r°. 20 maggio 1525.

(1) Il 28 aprile 1526 Carlo V assolse il duca dal bando imperiale sopra cennato. *Arch. di stato. Materie d'impero, Contribuzioni imperiali* m. *Bandi imperiali* m. I; *Prott. ducali*, 168 (Vulliet, 33), 145 r°. Il 30 giug dello stesso anno con suo diploma accolse il duca e i suoi stati « in nostr et imperii sacri protectionem, tuitionem et specialem salvaguardiam » (*ib Contribb. imperr. I*). A ciò servirono molto le instanze di Mercurino da G tinara.

(2) La prima in Torino nel dicembre del 1525 (BOLLATI, I, 780). La secon assegnata indeterminatamente dal BOLLATI, II, app., 357, al febbraio del 15 più precisamente in Torino il 19 febbraio. (*Arch. com. di Moncalieri, Or* XXXIV, 14 febbraio 1526).

(3) Francesco I al duca, Madrid, 25 gennaio (1526). *Arch. di stato di Tori Lettere principi forestieri. Francia*, I.

(4) CIBRARIO, I, 128 — Luigi Gorra al duca, Dax, 22 marzo [1526]. *Ar di stato. Lett. ministri. Vienna*, I. — Lambert al duca, Dax, 23 marzo [152 *Lett. ministri. Francia*, I.

(5) Del periodo compreso tra il 1515 e il 1525 recentemente si occupò con consueta diligenza il dott. ARTURO SEGRE, *Carlo II, duca di Savoia e le gue d'Italia tra Francia e Spagna dal 1515 al 1525* (*Atti Acc. delle Scie di Torino*, XXXV, 1899-900).

(6) *Arch. di stato. Matrimoni della Real Casa*, XIX.

del conte di Frossasco e del signor di Rossana Gian Giacomo di Bernezzo, con promessa, da parte del re, di 100.000 scudi e di gioielli per 10 m. lire tornesi (1).

Sarebbe difficile determinare con esattezza da quali considerazioni siasi lasciato vincere Carlo II per addivenire ad un atto di così aperta amicizia verso una delle potenze che tenevano in pugno i destini d'Europa. La politica da lui fin allora seguita poteva egli forse credere venisse considerata strettamente neutrale, perchè, se aveva lasciato passare sui suoi dominî soldatesche straniere, era questo un favore stato da lui conceduto ad entrambi i belligeranti; l'unica infrazione era avvenuta quando, con tutti gli altri stati d'Italia, aveva acceduto alla lega del 1523 contro la Francia; ma a ciò era stato indotto dalla necessità e lo stesso Francesco non gliene aveva — apparentemente almeno — serbato rancore. Parvegli forse che il trattato di Madrid avesse cancellato il passato; forse ingannato anch'egli da questo trattato credette coscienziosamente che la gran lotta fosse terminata e una pace duratura avesse a regnare tra i maggiori stati d'Europa. In tal caso parve a lui che palesi dimostrazioni di amicizia all'uno o all'altro non lo potessero compromettere; ma quando la lega di Cognac chiarì le intenzioni del re, che in essa aveva chiamato a raccolta tutti i nemici di Carlo V, allora forse si pentì di essere trascorso tropp'oltre: avrebbe desiderato forse tornare indietro, ma non gli era ormai più possibile: perciò credette di torsi d'impaccio con uno dei soliti mezzi termini che più sotto vedremo e che non potevano accontentare nessuno; ma non raggiunse il suo intento.

Il 3 gennaio dell'anno seguente, Francesco I mandava, come ambasciatore straordinario a Carlo II, il De Barres, che tra gli altri incarichi aveva anche quello di cercar di staccare definitivamente il duca da Carlo V e di ottener che negasse il passaggio per i suoi stati alle milizie nemiche di Francia (2). Ma

(1) *Ibid.* XIX — Bernezzo e Frossasco al duca, S. Germain en Laye, 11 gennaio [1527]. *Lett. ministri. Francia*, I.

(2) CLARETTA, *La mission du seigneur de Barres envoyé extraordinaire de François I roi de France à la cour de Charles III duc de Savoie*; in *Mém. de l'Ac. des sciences belles lettres et arts de Savoie*; Chambery III S$^{e}$, VIII, 1880.

ciò non poteva certamente convenire a Carlo II: ratificò eg bensì il trattato di matrimonio precedentemente stipulato (1) prese nuovi provvedimenti per agevolare il passaggio delle so datesche francesi (2); ma l'11 marzo del medesimo anno, in ui dichiarazione fatta nel castello di Torino alla presenza dei s gnori di Roe, Bellegarde e Bressieu, fece le più ampie riser circa alla fedeltà sua verso l'Imperatore (3). Benchè Francesco

(1) Il 29 gennaio e il 15 marzo 1527. *Arch. di stato, loc. cit.*

(2) *Prott. ducali*, 160, (Vulliet 26) 156 r°.

(3) RICOTTI, I, 171 — CLARETTA, *La mission ecc.*, doc. IV. — Il documei publicato da quest'ultimo è trascritto dai *Prott. ducali* (210). L'originale t vasi in *Arch. di stato, Trattati diversi*, VI, ed è espresso come infra:

« IN NOMINE DOMINI AMEN. Anno eiusdem domini millesimo quingentesi vigesimo septimo, indictione quindecima, die vero undecima mensis marc universis serie presencium sit manifestum quod cum ill. princeps et domii noster dominus carolus dux sabaudie michi notario et testium subnominator presencia sue vive vocis oraculo dixerit et protulerit quemadmodum temporil pluribus iam retro decursis, suasu et cum qua decet instancia ill. domine roris sue dignissime et hon. et matris christianissimi et serenissimi franc francorum regis antefati ill. domini ducis nepoti hon., actenta amicitia et n consanguinitatis superius expresse et declarate qua antefatus serenissimus fr corum rex est eidem ill. domino duci coniunctus, et ipse ill. dux ea rati et causa vinculi nedum coniunctionis verum eciam amicitie singularis obligat eadem ill. domina loysa et eiusdem ill. domini ducis soror procuravit ut ai dictus christianissimus francorum rex et dux ipse ill. pro conservatione j sone et bonorun eorundem ultra iam initas conventiones inter eosdem rati matrimonii in futurum contrahendi inter ill. dominos ludovicum de sabau principem pedemontium iamdicti domini ducis filium et margaritam filiam j libati christianissimi francorum regis inter alias convenciones expressas m specifficatas et declaranda adinvicem contraherent, quibus omnibus mat consideratis et maxime potencia eiusdem serenissimi francorum regis et ei adherentium et quod dici soleti et quasi nudato supplicat esse potens, anin vertens ulterius quod patrie regni francie et ducatus sabaudie sunt fere tigue et una alteri coherentes indigent adinvicem permutatione tam mer tiarum quam ceterorum bonorum inter eosdem dietim contribuendorum, quorum auxilio una patria absque adiutorio alterius vix ita habunde vi posset; considerata eciam alia ratione quod serenissimus principum imper aliquod ius in ipso regno francie habere non dignoscitur, nec aliqua hucu fuit orta differentia inter eosdem; actento et pro tercia ratione et causa c domini helvetii eidem ill. domino nostro duci colligati sunt et esse dicu nexu federis et alligantie cum antedicto serenissimo francorum rege coniu nec in regno ipso francie ius aliquod habere pretendant ex quo verissimi nulla differentia premissorum occasione inter ipsos oriri potest; quibus omn

il 26 settembre ratificasse il trattato (1) e due giorni dopo conferisse al principe il collare dell'ordine di S. Michele (2), tuttavia non accettò la riserva e lo minacciò duramente (3). Dopo quell'anno relazioni apertamente amichevoli tra Carlo II e Francesco I non furono più.

In quell'amno medesimo, mentre si addensavan le nubi fuor dello stato per le minacce di esterni nemici, gl'interni non erano meno pericolosi. Il conte Filippo Tornielli, soldato novarese (4)

antefatis consideratis, ipse ill. princeps noster in inferius nominatorum presencia dixit quod intendebat voluitque et vult modum vivendi inter subdictos eorundem principum quatenus ipsum concernit studere elicere et interpretari pro conservacione patriarum suarum et pro conservacione ipsius regni francie, dumtaxat et alias prout et quemadmodum per personas parte ipsius ill. principis destinatas adimperi mandavit et hoc tam diu quam diu rex ipse serenissimus omnia sui parte conventa seu convenienda eidem ill. duci adimpleverit, nec per se vel alium contravenerit directe aut indirecte quovis exquisito colore salvis tamen eidem ill. domino nostro duci, ut scribi iussit, et reservatis iuribus omnibus in quibus ipse dominus dux tam ex iuris dispositione quam ex vi conventionum et obligacionum ex quocumque capite sine causa eidem imperio teneri posset, quibus per quecumque gerenda aut ex adverso fienda aut scribenda si que in futurum fiant, quod prima facie non credit, derogare non intendit; nec eciam aliis confederacionibus cum eius confederatis antea factis et reservatis quas vult roboris firmitatem habere et semper in suo esse remanere. Et de premissis omnibus et singulis superius dictis et propositis et inferius proponendis, in mei notarii et testium subnominatorum presencia protestatus fuit et iterum de presenti protestatur, tam in principio medio et fine cuiuslibet actus si qui fiant aut facta fuerint nomine eiusdem ill. domini ducis, quod per quecumque ex adverso fienda protestationibus et aliis clausulis pre expressis derogare non intendit et de premissis peciit litteras testimoniales decerni ad opus cuius intererit in futurum; quas ego notarius iamdictus ex meo incombenti officio duxi concedendas.

« Acta et recitata fuere premissa.

« Supra scriptis dictis et prolatis ac protestationibus sic ut prefertur factis una cum prenominatis testibus presens interfui ego petrus baptendier, gebennensis diocesis clericus, publicus apostolica et imperiali auctoritatibus notarius, rogatusque has testimoniales litteras in hanc publicam formam redegi ac in eisdem me subscripsi et signo meo solito et consueto signavi, in fidem robur et testimonium omnium et singulorum premissorum. Baptendier ».

(1) Ricotti, loc. cit.

(2) Claretta, *La mission. ecc.;* doc. V.

(3) Lambert, 855.

(4) Per alcune notizie su di lui V. C. Promis, *Gl'ingegneri militari che operarono o scrissero in Piemonte dall'anno MCCC all'anno MDCL;* in *Miscell. di st. it.,* XII, 454-455.

— passato poi, durante la dominazione francese, ai servizi del l'imperatore e del duca stesso — scorrendo sui dominî di quest coi suoi armati, aveva saccheggiato varie terre del distretto ver cellese mettendo ogni cosa a ferro ed a fuoco, asportando besti imponendo taglie alle persone ricche, e poco era mancato n s'impadronisse di Biella. In assenza del duca il consiglio cismo tano provvide energicamente alla difesa del minacciato paese, consigliò i sudditi a prendere le armi (1); con che conseguì scopo desiderato, poichè il Tornielli mediante composizione danaro acconsentì a ritirarsi (2), e in una nuova assemblea d tre stati, tenuta in Torino il 27 di marzo del 1527 (3), il lu gotenente generale del Piemonte signore di Musinens, dopo av riferito intorno ai pericoli che minacciavano lo stato e ai pro vedimenti presi per ordine del duca dai Vercellesi e da quei Santhià, propose che anche gli altri concorressero nella spes ciò necessaria (4). Ritornarono questi il 4 d'aprile, e alle nuo e inquietanti relazioni di guasti e di saccheggi (5) risposero c

(1) Il tenore del biglietto spedito a nome del duca dal consiglio resident Torino è publicato dal MASSERANO, *Biella e i dal Pozzo;* Biella, 1867 e Pozzo, *Biella. Memorie storiche ed industriali,* 156; Biella, 1881. Il docume originale conservasi anche in *Arch. com. di Chivasso. Riff.* inserto nel r 1527-1530 — *Arch. di stato. Prott. ducali,* 159 (Vulliet 25), f. 135 r. [1527]: dine a tutti i seguaci del conte Filippo Tornielli di ritrarsene e tornare loro case.

(2) MASSERANO, 177. — POZZO, 156. — Il danaro fu pagato dai comun oltre Dora. *Prott. ducali,* 213, 5 r°: Ordine relativo del 6 novembre 152 comuni suddetti.

(3) *Arch. com. di Moncalieri. Ordd.*, XXXIV, 25 marzo 1527. La lett originale di convocazione, Chambery 25 marzo, in *Arch. com. di Chiva Riff.* inserta nel reg. 1527-1530.

(4) *Arch. com. di Monc. Ibid.:* « Et refferunt eis et aliis comunitatibus illic aderant fuisse expositum et narratum certos capitaneos numero no vexillorum gentium armatarum discurrere per patriam apropinquantes pa ducali sabaudie deversus partes vercelenses et ne habeant invadere patr ducalem provisum fuit pro indempnitate patrie comunitatem et cives ve larum et sacte agathe ut haberent tenere pedites et gentes ad arma etiam teras quas tenuerunt et tenent ne aliquid sinistri evenire possit patrie du et non foret honestum ipsa loca suffere tantas expensas pro semet ipsis in lidum cum sic faciendo teneantur alios ducales subditos sicut semetipsos »

(5) *Ibid.*, venerdì 5 aprile: « Per n. johannonum gramayam consindicum ellectus heri fuit taurinum ad tres status dum illic essent comunitates, v

a dire il vero toccava al principe difendere la sua patria; ma che però, se anche i nobili in quella spesa avessero concorso, anche le città avrebbero fatto il debito loro (1).

Aggiungansi a ciò le discordie tra Guelfi e Ghibellini che qui in nome delle antiche passioni, là in nome di nuove, laceravano ancora le comunità e che invano Carlo II cercò con ogni mezzo di terminare (2); i nuovi e sempre più rovinosi passaggi di milizie, specialmente spagnuole e tedesche, che infestarono orrendamente nel 1528 e nel 1529 il territorio vercellese e l'eporediese (3) per cui le comunità finalmente si piegarono alla necessità di armare per un mese 1200 uomini *pro deffensione patrie vercellensis* alla spesa di 24.000 fiorini, deliberata nell'assemblea tenuta tra la fine d'ottobre e il principio di novembre del 1528 (4); Ginevra, prossima a scuotere il giogo sabaudo; e potremo alfin persuaderci quanto fosse giustificato nel duca il desiderio di dare con la sua intromissione pace all'Europa. E

---

runt nuntii qui rettulerunt comitem philippum torniellum cum sequacibus suis devastasse et sacoposuisse villam et castrum albani et grezo et venisse cignalum et multas violentias commisisse, bestias in magno numero abduxisse et alia nephanda perpetrasse; propter quod m. d. gubernator deputavit capitaneos m. d. raconixii et villenove ad conducendum gentes armatas tam equestres quam pedestres ad obviandum similibus insolentiis et deffendendum subditos et patriam ducales, quod fieri non potest sine bona impensa quam dicebant fieri facere expensis totius patrie ».

(1) *Ord. cit.*

(2) Ricotti, I, 191-192 — *Prott. ducali*, 167, 219 r.°: « Sequuntur capitula per ill. d. nostrum edita que vult et iubet per universa loca patrie sue cismontane publice proclamari, intimari et notifficari, et per quoscumque ad unguem observari sub penis de quibus in eis.

« In primis vult et iubet prefatus ill. d. noster dux quod nulla persona cuiuscumque sexus gradus, qualitatis et conditionis existat de cetero audeat vel presumat aliquos sermones et confabulaciones facere de verbis et nominibus guelfis, gebellinis, spinguardis, tuchinis, aut aliis verbis, nominibus et vocabilibus quibuscumque aliquas partes, divisiones et seditiones causantibus et inducentibus, sub pena trium ictuum corde et vigintiquinque ducatorum pro quolibet contrafaciente et vice qualibet comittenda; que pena ipso facto exequatur et exigatur quibuscumque appellationibus, excusationibus et apparitionibus cessantibus et remotis.

« Jtem quod nemo... ecc. »

(3) *Arch. com di Chivasso. Riff.* reg. 1527-1530; passim.

(4) *Arch. com. di Moncalieri. Ordd.*, XXXV, 8 novembre 1528.

l'intromissione fu offerta, ma non accettata (1); anzi il presi dente Lambert, da lui mandato a Cambrai per trattarla co Luisa di Savoia e Margherita d'Austria, non potè fare nulla, al ritorno venne fatto arrestare dal re che voleva in mano u ostaggio che potesse servirgli ad ottener più facilmente la li berazione dei figli da lui rimessi all'Imperatore a garanzia de trattato di Madrid (2). Ma non fu questo il solo frutto del strane trattative del 1527: poco prima il re aveva tentato ( rovinare il commercio della Savoia con stabilire che il passaggi delle poste avesse luogo d'ora innanzi da Lione a Grenoble Briançon invece che per Chambery, e con obbligare i mercan e mulattieri a tenere la medesima strada con grave scapito del Moriana e in special modo di Chambery (3). E con simili ma nifesti segni, se non di aperta inimicizia di poco benevola v cinanza, Carlo II sperava ancora che un giorno il re avrebl mandato ad effetto il matrimonio conchiuso (4)! Ma non dove tardare il momento in cui la politica del duca gli avrebbe ali nato compiutamente il re di Francia.

La pace di Cambrai del 1529 aveva sacrificata l'Italia e a servitala a Carlo V che cingendone la corona in Bologna n febbraio dell'anno seguente in mezzo a una pompa e una s lennità non mai più vista da tanti anni in Italia, ricevette t gli altri omaggi anche quelli della duchessa Beatrice — da l e dal papa accolta con speciali segni di onore (5) — e que

(1) Solo l'imperatore fece buon viso a questa offerta: Memoriale a Bernez 5 gennaio 1529. *Lett. ministri. Francia,* I.

(2) Guichenon, II, 205.

(3) Il duca al re, 16 marzo 1529. *Regg. lett. della corte. Reg.* 1529-1532 r.º; a Bernezzo, 16 marzo 1529. *Lett. ministri. Francia,* I.

(4) Il 7 aprile del 1529 incaricava il Bernezzo di domandare il promesso tratto di Margherita. *Lett. ministri. Francia,* I.

(5) Joannis Francisci Maceratensis...., *Diariorum tomus XIII:* « Die ic 30 ianuarii ill. domina Beatrix Ducissa Sabaudie hora 22 Bononiam intravit D. N. intimari fecit omnibus Cardinalibus ut mitterent illi obviam eorum milias et Sanctitas S. misit familiam suam ducisse, Reverendo domino Alean se in hoc de mandato tamen pro magistro Domus se regente; ivit etiam obvi dicte ducisse Imperator cum suis baronibus et nobilibus. Prelati Pape non tuerunt se presentare ipsi ducisse propter multitudinem equitum et peditum peratoris eos impedientium. Imperator autem summopere honoravit Ducissa

del duca di Savoia che non aveva badato a spese ed a sacrifici per pagar l'onore di portar la corona del suo imperatore (1).

Da questo punto la politica di Carlo II inclinò definitivamente verso l'impero; di qui cominciarono nuovi e più gravi motivi di sdegno da parte del re, specialmente quando la duchessa Beatrice ottenne da Carlo V la contea d'Asti con le signorie di Cherasco e di Ceva (2) a questo rinunziate da Francesco I col trattato di Cambrai (3), e quando il duca si unì apertamente con l'Imperatore. Il nuovo acquisto era di somma importanza per casa Savoia ma non poteva garbare alla Francia: esso rappresentava una parte delle pretese a cui maggiormente teneva sulla nazione italiana; con quel dono fatto da Carlo V veniva ad acquistar valore ed era posta in effetto la rinunzia fatta da Francesco I, che alle rinunzie per via diplomatica soleva aggiustar poca fede. S'aggiunga a ciò la ripulsione delli abitanti a perdere definitivamente la dominazione francese per quella savoina, e non apparirà certamente strano che Carlo II, per amor della pace, non fosse alieno dal cederlo mediante compenso a Francesco I; tanto più che i consiglieri stessi di Carlo V distoglievano quest'ultimo dal venire a particolare accordo col duca perchè « non solo assai mutabile, ma altresì in disagio di genti e di danaro, e quindi meglio disposto a chieder aiuto che a darne » (4). E così infatti subito gli propose quando gli par-

habuit enim illam semper ad eius dexteram et eodem modo Barones et Principes qui cum eo erant honorarunt alias mulieres que erant cum Ducissa, et hoc ordine deduxerunt illas usque ad Palatium ubi hospitate fuerunt. Dux autem Sabaudie qui die dominico XXV huius Bononiam absque aliqua pompa venerat hospitatus fuit in domo antiqua R. Cardinalis de campegio..... ». *Arch. di stato. Raccolta Mongardinò*, XXXIII. — ROMANO, *Cronaca del soggiorno di Carlo V in Italia*, 196-197; Milano, 1892: non discende a simili particolari.

(1) DE LEVA, II, 602, n. 1. — Un'assemblea dei tre stati tenuta a quello scopo in febbraio del 1530 concesse al duca 160.000 fiorini, BOLLATI, I, 806. La prima adunanza di quella sessione ebbe luogo il 14 gennaio. Lettera originale di convocazione, Torino, 6 gennaio, in *Arch. com. di Chivasso. Riff.* inserta nel reg. 1527-1530. Un'altra adunanza fu tenuta il 14 luglio e Carlo II domandò un sussidio per pagare 120.000 scudi da lui dovuti alli svizzeri. *Ibid.*, a. 1530, 44 v.° 18 luglio.

(2) RICOTTI, I, 197.

(3) DUMONT, IV, II, 12. — *Papiers de Granvelle*, II, 467.

(4) RICOTTI, I, 212.

tecipò la notizia del dono (1); ma Francesco I non accettò, anz
gli dichiarò apertamente che non doveva più aspettarsi alcu
favore da lui (2). Nuovo motivo quindi pel duca di gettarsi af
fatto in braccio all'Imperatore.

Nel novembre del 1532 Carlo V era in Mantova (3), avviat
a Bologna per abboccarsi col papa; Carlo II lo mandò a visi
tare (4), e, partito anch'egli nel gennaio seguente per quell
città (5) dopo aver richiesto i tre stati di un nuovo imprestit
per sopperire alle spese del viaggio (6), vi conchiuse un accord
con Carlo V il 15 di febbraio (7), ed assistette alla stipulazioi
fatta il 27 febbraio della lega difensiva tra gli stati italian
lega in cui non fu però immediatamente compreso ma solo p

(1) « Passant a Chambery Mons.r de Savoye me dit que l'Empereur av
accordé la conté d'Ast à Madame de Savoye sa femme et que la depesche
estoit faicte; toutes fois qu'il ne la vouloit accepter sans le sceu et consenteme
du roy, me demandant ce qu'il m'en sembloit, car de tous coustez il voy
inconvenient d'une part pour peur de desplaire le roy et d'autre que s'il
reffuse il engendrera suspicion à l'Empereur. Je luy dis que depuis Boulou
je n'avois ouy parler de ce propos là, et que je l'estimois si sage prince q
en cela et plus grande chouse il se y sçauroit tres-bien gouverner. Il me p
enfin tres-instamment que je feisse entendre ce que dessus audit seigneur
luy deisse davantaige que si luy plaisoit qu'il acceptast ladite Conté d'Ast
estoit content des à present le luy bailler pour recompense telle que ledit s
gneur adviseroit. Ce m'est assez que je le vous dye et que vous en fassiez
qu'il vous plaira car vous entendez mieulx que cela vault que moy. Bien v
veux je dire que ceulx d'Ast à qui la nouvelle du don est publicque, en s
merveilleusement marris, et passant par là sont venus plusieurs des principa
à moy et m'ont dit que s'il plaisoit au roy les retirer, qu'ils sont contens
se rachepter à leurs depens pour estre à luy. A quoy je n'ay voulu respon
pour estre eulx gens partisans à qui par aventure parler ouvertement se
dangereux ». Il cardinale di Grammont al Montmorency, Piacenza, 9 mag
[1530]. - *Arch. di stato. Racc. Balbo*, XXVII, 350 r.°

(2) GUICHENON, II, 207.

(3) DE LEVA, III, 104: Padova 1875.

(4) GUICHENON, loc. cit.

(5) *Arch. com. di Vercelli, Ordd.*, XXII. 119 r.° 14 gennaio 1533: « ill.
d. noster est iturus bononiam pro nonnullis arduis negociis concernentibus u
litatem totius patrie ».

(6) BOLLATI, I, 837. Nella linea 7 del « Sommario » correggasi « Milano »
« Bologna ».

(7) *Arch. di stato. Trattati diversi*, m. VI, n. 13. Ratificato da Ferdina
il 20 d'aprile. *Ibid.*, 14.

tardi (1). La duchessa Beatrice poi, che desiderava passare in Ispagna a visitarvi la propria sorella, come già ne aveva fatto promessa all'imperatore fin dal primo convegno di Bologna (2), condusse seco il giovine principe di Piemonte Luigi, che oramai più non pensavasi dar per marito a principessa francese, e il quale, impedita la madre dalla gravidanza a proseguire il viaggio per mare (3), partì da solo coll'Imperatore per non ritornare mai più; con gran dispetto non sol della Francia ma dei sudditi stessi del duca che sospettavan vi andasse come ostaggio della fede del padre (4).

Ciò non era bensì nella forma; ma l'effetto ne seguì poco appresso, quando negò di concedere il castello di Nizza all'abboccamento stabilito tra il re di Francia e Clemente VII per stipularvi le nozze tra il futuro Enrico II e Caterina de Medici. Irritossi oltre misura Francesco I benchè la domanda non ne fosse stata fatta a suo nome: l'anno seguente otteneva da Paolo III una nuova bolla di soppressione del vescovato di Borgo in Bressa ristabilito nel 1521; favoriva i protestanti di Ginevra ribellatisi al duca; favoriva i guelfi in Piemonte e concedeva titolo di colonnello a Lodovico Bollero e ad Antonio Torresano (5)

(1) De Leva, III, 107. — «Item quod Ill. Dux Sabaudiae possit intrare hoc faedus, et in eo censeatur et habeatur pro comprehenso, cum omni favore illius pro se et suis terris, dominis et subditis quibuscumque, quos habet citra Alpes et in Italia, cum tamen ipse dux, pro parte S.mi D. N. et Caes. M.tis requisitus, eis declaraverit, seu alteri eorum per litteras autenticas sub signo et sigillis suis solitis expeditas, vel includi et comprehendi, repromittatque per easdem se non assensurum, favorem praestiturum directe vel indirecte, per se vel subditos suos, seu armis, tormentis bellicis, munitionibus aut aliis quibuscumque ad usum belli attinentibus, his qui Italiam praedictam armis ingredi tentarent, neque illos receptabit, hospitium permittet aut commeatum consentiet, sed pro posse cuicunque eandem hostiliter impetenti et bellum moventi obstabit, transitum impediet, se opponet et adversabitur». *Papiers de Granvelle*, II, 18.

(2) *Arch. com. di Moncalieri. Ordd.*, XXXVI, 152 v.°; 19 marzo 1532: «Quando S. E. *(la duchessa)* erat bononie, fuit coacta promittere serenissimo imperatori fratri suo eum asociare in ispaniam, quod fieri non potest sine magna impensa, quia nunc interpellatur ad fatiendum ipsum viaticum petit a comunitate in auxilium ipsius viatici fiendi mille scuta».

(3) Lanz, *Corrispondenz des Kaisers Karl V*, II, 52-56; Leipzig, 1845 — *Arch. di stato. Trattati diversi*, VI, 21 aprile 1533. Passaporto concesso da Francesco I a Beatrice che recavasi in Ispagna passando per la Francia.

(4) De Leva, III, 111, n. 3.

(5) Ricotti, I, 213-214.

che nei dintorni di Cuneo rinnovavano in misura peggiore le gesta di Filippo Tornielli (1); e infine costringeva il parlamento di Grenoble a negare giustizia al duca contro le usurpazioni a suo danno commesse dai regi ufficiali nel Delfinato (2). Quando poi Carlo spedì al re il vescovo di Losanna per cercar di placarlo, ne ottenne l'effetto contrario, perchè oltre alle male parole rivolte all'inviato ducale, Francesco I ostinossi a tirare in campo l'ingiustificata pretesa all'eredità di Luisa (3); e tutto faceva ormai prevedere che le relazioni tra Savoia e Francia sarebbero giunte presto allo scioglimento e che il re aspetterebbe un'occasione propizia per colorire il disegno che meditava.

Siam giunti all'anno doloroso dell'invasione straniera, dopo avere veduto, nell'esposizione fredda e minuta delle varie fasi per cui passarono le relazioni tra Carlo II e Francesco I, come queste possano considerarsi quasi una proiezione cisalpina, a proporzioni ridotte, della lotta tra le case d'Austria e di Francia. Carlo II, preso in mezzo alle due potenze nemiche, invano studiossi di rimanere neutrale, invano cercò di metter pace tra loro; si accostò allora a questo od a quello secondo le necessità del momento, e credette così di riuscire a contentar tutti e due; ma rovinò lo stato, che invaso a gara dalli uni e dagli altri patì la miseria, la peste e la fame, triste e necessaria conseguenza dei passaggi disordinati di milizie straniere. Nè l'uno nè l'altro dei due rivali intendea perdonargli i suoi supposti tradimenti, ed egli continuò lungo tempo in questa politica incerta e pericolosa nè seppe prendere una risoluzione definitiva che a partire dal primo convegno di Bologna; ma era oramai troppo tardi: le sue continue tergiversazioni avevano tolto ogni scrupolo al re di Francia senza dargli la fiducia compiuta dell'Imperatore; e la minaccia sospesa sul capo di Carlo II ingrandiva ogni giorno di più.

Gli avvenimenti d'Europa porsero al re la desiderata occasione

(1) Gabotto, *Storia di Cuneo*, 134-138 — *Arch. di stato. Prott. ducali*, I (Vulliet 36) ff. 58 e 74; 10 febbraio 1534. Premio di 200 scudi e impunità per ogni delitto a chi consegnerà Antonio Torresano vivo o morto.

(2) Ricotti, *ibid.*

(3) Guichenon, II, 211.

CAPITOLO SECONDO.

## OCCUPAZIONE DEL PIEMONTE E D'IVREA

---

**Francesco I si prepara alla guerra — Sue richieste a Carlo V ed al duca — Sue pretese contro di questo — Invasione della Savoia prima e poi del Piemonte — Contegno di Carlo II e proteste fatte dalle città prima di arrendersi all'invasore — Ivrea nel secolo XVI topograficamente ed amministrativamente — Intimatale la resa, cerca dettar condizioni al generale francese, che la fa occupare dai suoi soldati — Trattative di pace messe innanzi dal re di Francia — L'ammiraglio francese si accorda col Leva di ritirarsi rispettivamente sulla destra della Dora e sulla sinistra della Sesia — La responsabilità della invasione del Piemonte ricade tutta sull'Imperatore e sul duca.**

Dal trattato ultimamente conchiuso a Cambrai il 5 d'agosto 1529 — trattato «di difficile digestione» come confessavan gli stessi francesi (1) — nessuno poteva rimanere compiutamente illuso sulle intenzioni di Francesco I di mantenere a ogni costo una pace non per altro contratta che per riavere i suoi figli. Lo stesso Carlo V non si faceva illusioni al riguardo, nè che Francesco I tralasciasse ogni propizia occasione per tentar novità contro lo stato di Milano (2) e riprender la sua rivincita sul fortunato rivale.

---

(1) DARESTE, *Histoire de France,* III, 565; Paris, 1884.

(2) «Dimostra sua maestà parlando che il detto re cristianissimo sia di un medesimo volere congiunto seco, nè essa diffidi punto di lui; ma nel secreto veramente poco se ne confida, perchè gli par pure di vedere che ad altro non pensi che alle cose d'Italia, vedendosi sempre trattar di questa, e sentendo dirsi espressamente da lui che sebbene aveva cesso in convenzione o patto le ragioni dello stato di Milano, non però aveva cesso nè poteva cedere ad altre ragioni che alle proprie sue, che gli competevano mentre viveva la prima moglie di cui era, ed in tal modo non avere potuto pregiudicare alle ragioni del delfino a cui solo, per la progenitura della madre, apparteneva, nè poter medesimamente ora fare che esso delfino non voglia e non dimandi, ancor che

Ne avevano già dato una prova gli accordi presi a Boulogn
col re d'Inghilterra sotto colore di difendere la cristianità contr
i turchi; e benchè ognuno sapesse che Enrico VIII aveva bi
sogno della Francia durante le trattative per annullare il su
matrimonio con Caterina d'Aragona, non era lontano il sospett
che in Boulogne potesse esser trattato di volgersi contro ch
tentava attribuirsi la monarchia di tutta la cristianità (1)
Avrebbe ben voluto Carlo V contrapporre a questa intesa de
due potenti monarchi un sincero accordo col papa, ma invan
egli trovavasi in Bologna e stipulava la lega tra gli stati ita
liani quando già le pratiche tra il re di Francia ed il papa pe
dar in moglie al secondogenito di Francesco I la nipote di Cle
mente erano avviate a buon termine, e imbarcavasi per la Spagn
quando già era saputo dover convenire tra poco in Nizza il r
di Francia ed il papa (2).

L'abboccamento, come abbiam veduto, ebbe luogo in Marsigl
tra gli 11 ottobre e i 12 di novembre del 1533, nè ci fu lascia
in iscritto, oltre i patti nuziali (3), quel che vi fosse trattato (4
ma da quel momento fu visto Francesco I proceder con pas
più sicuro nei suoi diportamenti contro l'imperatore. Nè il pr
testo mancava.

Pochi mesi prima il duca di Milano aveva fatto decapita
in carcere un Alberto Maraviglia, agente segreto del re di Franc
in Milano, che il duca aveva già riconosciuto bensì come tal
ma che il desiderio di compiacer all'imperatore non gli impedì
far uccidere sotto il primo pretesto. Strepitò Francesco I add
tando all'Europa l'assassinio come una violazione del diritto del

---

esso tacesse lo stato suo. E perchè oltre ciò gli par di conoscere che sem
vada per ogni via tentando di muover pur qualche cosa, nè possa stare
alcun modo quieto nello stato presente, ogni suo movimento pare che gli muo
suspicione » *Relazione di Niccolò Tiepolo ritornato ambasciatore da Carlo l'anno 1532;* ap. Alberi, *Relazioni degli ambasciatori veneti al Sena* I, i, 83; Firenze, 1839.

(1) La Pommeraie al Montmorency; cit. da Decrue, 196, n.

(2) De Leva, III, 109.

(3) Dumont, IV, ii, 101 — Reumont, *La gioventù di Caterina de Med* (trad. Biancardi), 189; Firenze, 1858.

(4) De Leva, III, 111.

genti; scrisse contemporaneamente al duca (1) ed a Carlo V (2), mostrando come il Maraviglia fosse suo ambasciatore residente presso del duca, e come questi non avrebbe dovuto condursi in tal modo senza avvertirnelo. Ma Carlo V non menò per buone le sue ragioni, e soddisfatto del duca, l'anno seguente gli concedette in isposa la nipote Cristina di Danimarca (3).

Forte dell'appoggio del papa, cercò aiuti Francesco I presso chiunque glie ne potesse fornire: presso i principi tedeschi avversari di Ferdinando, presso la porta ottomana e il pirata Barbarossa; riordinò la cavalleria; instituì, vero re del Rinascimento, una fanteria nazionale distribuita in legioni all'usanza romana (4); e infine, giovandosi delle discordie tedesche e delle difficoltà da esse suscitate nei paesi di Carlo V, si fece avanti a richiederlo di Milano, Genova ed Asti, o, se non Milano, Alessandria ed il Monferrato (5) allora come feudo vacante occupato da Carlo V. Questi non era alieno dal trattare di pace, anzi già ne aveva incaricato il conte di Nassau, tuttavia — benchè fosse al fatto dei disegni del re di Francia e paventasse ad ogni istante vedergli effettuare l'impresa d'Italia (6) — ricusò di accondiscendere alle sue domande, gli dichiarò che non avrebbe sopportato atto alcuno in odio del duca di Savoia (7), e a nome dello Sforza gli offrì indarno una pensione di 50,000 scudi d'oro da pagarsi al duca d'Orléans (8).

Ma Carlo V era avversario ben altrimenti temibile da quel che credevasi in quel momento Francesco I. Il 29 giugno, giusta

---

(1) *Copia della lettera del Cristianissimo al duca di Milano per aver tagliata la testa al suo ambasciatore;* Tolosa, 6 agosto 1533: *Arch. di stato. Raccolta Francesconi;* XVII, 51.

(2) *Papiers de Granvelle,* II, 51. Lo stesso giorno in cui Carlo V incaricava il suo ambasciatore in Francia di far constatare il contrario. *Ibid.*, 49.

(3) MARTIN, *Histoire de France,* IX, 310-311; Paris, 1844.

(4) MARTIN, IX, 311.

(5) DE LEVA, III, 124.

(6) Giovanni Tomaso da Gallerate al duca; Aviles, 11 giugno 1534. *Lett. ministri, Vienna,* I — *Arraisonnement sur ce à quoy le roy de France parsiste.* [nov. 1534]. *Papiers de Granvelle,* II, 218.

(7) *Papiers de Granvelle,* II, 155. (12 ag. 1534).

(8) MARTIN, IX, 315 — DE LEVA, III, 151 — DECRUE, 231.

la predizione del nunzio Vergerio (1), firmavasi la pace in Germania (2); i Veneziani stessi, e Ferrara, e Milano, ed altri era poco probabile che fossero per assecondare le mire del re di Francia; il papa poteva andar incontro ad opposizioni trovandosi d'accordo con un alleato dei turchi (3); e infine proprio allora, tutta l'Europa teneva fissi gli occhi all'Imperatore che con l'impresa di Tunisi cui si apprestava acquistavasi tutta la simpatia delle potenze cristiane, cosicchè Francesco I non avrebbe avuto nulla da guadagnare creandogli ostacoli in simile congiuntura (4). La spedizione fu condotta gloriosamente, portando al colmo la gloria di Carlo V, che dalla recente vittoria non doveva esser reso troppo facile alla condiscendenza nelle domande mossegli da Francesco I, che alla morte del duca di Milano Francesco II Sforza, avvenuta poco di poi, tenevasi finalmente prossimo all'acquisto di quello stato, non avendo più Carlo V da opporgli i diritti di un terzo.

Aveva già egli invano cercato per mezzo del cardinal du Bellay guadagnarsi il nuovo Pontefice Paolo III di casa Farnese, che era succeduto il 13 ottobre del 1534 a Clemente VII e che aveva protestato voler mantenersi neutrale (5). Fallitogli il tentativ

---

(1) « ..... Quanto a motti di Germania non è a far fondamento che occupin diuturnamente, che Guerra Tedesca non dura più di sei mesi » Vergerius Carneseccae, Prag. XVIII martii 1534; app. LAEMMER, *Monumenta Vaticana h storiam ecclesiasticam saeculi XVI illustrantia,* 153; Friburgi Brisgoviae, 186

(2) *Relazione di Francia di Marino Giustiniano* (1535) ap. ALBERI, I, 157 — DUMONT, IV, II, 118, la dà sotto il lunedi dopo S. Giovanni che in que l'anno era di domenica, perciò sotto il 25 di giugno.

(3) «... Quando pure Sua Santità volesse mover arme congiunte con quel di Franza non farian profitto alcuno in Italia; perchè Venitiani et Ferrara Milan et molti altri..... che N. S. et Franza non pensa, sariano uniti con Cesar et poi m'agionse che Franza come è notorio tiene sue pratiche a Costantin poli per havere aiuto da quelle intelligentie, et che quando con Franza, quale contra Christiani tiene comercio con forze di Infideli sarà confederato Pontefice, non mancarono a Sua Santità di molte oppositioni... » Vergeri Carneseccae, Pragae V iulii 1534. Ap. LAEMMER, 168.

(4) Per bocca del Montmorency il re promise all'ambasciatore di Carlo V c durante la spedizione la Francia non avrebbe preso le armi. DECRUE, 233.

(5) « ..... Sua Santità con sua maestà fa professione di esser neutrale tra 1 e Cesare, e però con questo mezzo il pontefice si tien fuora dalla lega del 1533 *Relaz. di Marino Giustiniani,* cit., 153.

non desistette dal suo proposito, poichè accrebbe le difficoltà a Carlo II nella question di Ginevra (1), e come preludio all'impresa che meditava mandò a chiedere il passo al duca per le sue soldatesche non solo, ma per rendersi più sicura ed agevole la via allo stato di Milano, gli domandò in pari tempo di consegnargli le fortezze di Monmeliano, Avigliana, Torino, Chivasso e Vercelli, offrendogli in cambio dei compensi in Francia (2). Erano i primi successi del partito della guerra ad oltranza allora prevalente alla corte francese e rappresentato dall'ammiraglio Chabot, dal re e dalla regina di Navarra, dal delfino Francesco (3). Carlo II protestò contro sì ingiuste pretese e incaricò i presidenti Nicolò Balbo e Lambert con il collaterale Rubat di farsi eco delle sue lagnanze presso l'Imperatore, che allora trovavasi in Napoli di ritorno dalla gloriosa sua spedizione (4); ma soltanto più le armi oramai potean porre riparo all'incalzante pericolo e quest'ultimo passo del duca crebbe ancora gli sdegni del re, che non volle neppur dare ascolto ai benevoli uffici interposti dal papa in favore di Carlo II (5), deliberato com'era di mandare ad effetto un disegno statogli forse suggerito dallo stesso Clemente VII fin dal convegno avuto con lui nel 1533 (6): l'occupazione del Piemonte e della Savoia.

I motivi per effettuare questo disegno, cioè rendersi sicura la via allo stato di Milano, e impadronirsi con poca fatica di un pegno prezioso equivalente all'ambito ducato erano facili da

---

(1) *Relaz. di Marino Giustiniani*, cit., 176-177 — DECRUE, 254.

(2) RICOTTI, I, 227.

(3) CIBRARIO, I, 130 — DECRUE, 246-246.

(4) GUICHENON, II, 211.

(5) Federico Forbin al duca; Lione, 17 gennaio 1536. *Lett. ministri. Francia*, I.

(6) SALUCES, *Histoire militaire du Piemont*, II, 4; Turin, 1859; che cita il Lavriano, il Missaglia, il Pingon, il Botero, il Wan-der-Burch. — DECRUE, 253; che cita lo Sleidano et il Robertson. Il CAMBIANO, *Historico discorso*, 1026 (*H. P. M. S. S.*, I) raccoglie la voce, ma ne dubita non credendo possibile una siffatta condotta nel padre universale di tutti i cristiani. Un altro cronista, il MOLO (*Miscell. di st. it.*, I, 169) l'accoglie senz'altro: « Anno 1536 de mense iannarii malignitas consilii Clementis septimi florere incipit nam Galli admirallo prorege occupant Sabaudiam. Deinde Pedemontem invadunt » L'autore della storia ms. d'Ivrea (p. 213) che citerò più avanti, ricorda l'insinuazione fatta da *gran personaggio* al re Francesco e cita oltre il Pingon anche lo Spondan.

comprendere; i pretesti erano stati già posti in campo ad ogni occasione, e alcuni tra essi risalivano a molti anni addietro. Carlo II aveva impegnato le sue gioie per sovvenir di danari il ribelle duca di Borbone (1); erasi congratulato con Carlo V per la vittoria di Pavia; aveva ricevuto da quest'ultimo in dono Asti con Cherasco e Ceva (2); si era collegato apertamente con Cesare ed infine aveva rifiutato di cedere Nizza al papa per abboccarvisi col re di Francia (3). Dimenticava Francesco I essersi egli stesso mostrato riconoscente a Carlo II per gli amorevoli uffici da lui interposti durante la sua prigionia; aver egli stesso ceduto Asti all'Imperatore in forza del trattato di Cambrai: invano Carlo II diessi attorno a spiegargli essere meglio per lui che Asti fosse in sua mano che non in quelle dell'Imperatore; tutto fu inutile, perchè Francesco I adontavasene per le stesse ragioni alle quali Carlo V stimava che avrebbe dovuto restare contento (4); e traendo pretesto dal suo malcontento per sfoderare le ingiuste pretese, chiese ancora una volta l'eredità di Luisa sua madre, Vercelli, Nizza, Asti ed il Faucigni (5). Le richieste furono fatte per bocca del presidente del parlamento di Parigi Guglielmo Poyet, mandato dopo la metà di gennaio del '36 a Torino (6), dove, non trovando nulla da opporre all

(1) G. du Bellay, Mèmoires, II, (*Collect. Petitot,* 18), 286; Paris, 1821.

(2) G. du Bellay, loc. cit., dice che Carlo II aveva *comperato* Asti. Cfr. Botero, *De' principi christiani,* II, 572; Torino, 1603; e Gioda, *La vita e opere di Giovanni Botero,* II, 711; Milano, 1895.

(3) G. du Bellay aggiunse un rifiuto ultimamente dato al passaggio delle soldatesche del re di Francia che desiderava vendicare la morte del Maraviglia. La stessa cosa è ripetuta da Ribier, *Lettres et mémoires d'estat des roys, princes, ambassadeurs..... sous les règnes de François* I, *Henry II, et François II,* I, 227; Paris, 1677.

(4) « ..... Et tant plus le doibt avoir ledit seigneur argréable puisque je l'a baillé et transpourté à son propre oncle, pour luy et ses enfans, ses si prochains parens » Carlo V al conte di Nassau; Palence 4 sett. 1534. *Papiers de Granvelle,* II, 185-186.

(5) Ricotti, I, 227-228.

(6) Il re al duca: « Mon oncle, jenvoye presentement par dela le seigneur marc anthoine decusan porteur de cestes par lequel entendrez comme jay depesché le president poyet pour aller devers vous pour aulcuns affaires que vous dira de ma part ledit marc anthoine, dont jè vous ay bien voullu donner advis affin que si tost que ledit poyet sera arrivé devers vous et que aurés entendu

valide ragioni del Porporato, addusse, legge suprema, la volontà del suo re (1). Non fu possibile quindi venire a una intesa, e al signor di Moretta, che pochi giorni dopo venne alla sua corte invitandolo a nome della regina di Navarra e dell'ambasciatore di Portogallo a rimettersi alla discrezione del re (2) e a concedere il passo alle milizie francesi (3), il duca di Savoia rispose mostrandogli come fosse ufficio di cattivo suddito il suggerire al suo signore tale vergogna e lo congedò.

Ma le ostilità avevano già avuto principio: l'11 febbraio il re aveva dato ordine a Filippo Chabot, signor di Brion, conte di Busançais e di Charny, cavaliere dell'ordine ed ammiraglio di Francia, di invadere ed occupare le terre della Savoia; Francesco di Borbone conte di Saint-Pol, che aveva a sdegno servire sotto gli ordini del Brion (4), occupava dal canto suo la Bressa ed il Bugey; mentre nello stesso tempo stava per compiersi da un'altra parte la rovina della monarchia con la perdita del paese di Vaud e della città di Ginevra. L'esercito regio con l'ammiraglio Brion e i più bei nomi della nobiltà e milizia di Francia, come il Galiot di Genoillac, Roberto Stuart, Renato di Montéjehan, Claudio d'Annebaut, Antonio di Montpezat, Paolo di Termes, accanto al marchese Francesco di Saluzzo, Renzo da Ceri, Guglielmo di Fustemberg, Marc'Antonio da Cusano ed

sa charge vous le vueillez incontinent dépescher pour revenir devers moy et vous me ferez plaisir: priant dieu mon oncle quil vous ait en sa tressaincte garde. Escripit à lyon le XVIj^e jour de janvyer mil V^c xxxv. *(v. s.)* Françoys. Breton. « *Arch. di stato. Lett. principi forestieri. Francia,* I. Cfr. l'esattezza (eccetto che per il nome del de Cusan) della cit. relazione di Marino Giustiniani (178-179): « E già per dimostrazioni di guerra, o per poter far pace con miglior condizione il re cristianissimo ha mandato il signor Marcantonio Clurano (Clauran) al duca di Savoya, a fargli intendere che sua maestà voleva tutto quello che gli apparteneva e che egli occupava; e che per tal causa mandava monsignor poieto del regio suo consiglio a cui volesse far subita risposta..... »

(1) Questa scena disgustosa fece ricordare ad alcuni la favola del lupo e dell'agnello. Cfr. Gioda, I, 11 e Gabotto, *Cuneo*, 138.

(2) Ricotti, I, 229-230, dal Lambert, 873.

(3) Rogerio, *Sommario della guerra di Piemonte, dal 1536 al 1537;* ms. dell'*Arch. di stato. Storia della R. Casa,* Categ. II, m. 10, n. 5 e della *Bibl. di S. A. R. il duca di Genova,* 223.

(4) Decrue, 256.

altri, occupava la maggior parte dei nostri possessi d'oltr'alpe senza incontrar salvo una debole resistenza nel forte di Monme gliano, valido baluardo alle invasioni straniere, che per altr il governatore Francesco Chiaramonti napoletano col pretest della mancanza dei viveri (1) consegnò vilmente con la sua per sona e la sua fede ai nemici (2). Ormai la spedizione della Sa voia assumeva l'aspetto di una passeggiata militare: il Piemont poi non aveva soldati, perchè l'Imperatore contentavasi, prim da Napoli e poi da Roma, a protestare presso il re e presso papa contro l'usurpazione (3), ma non mandava ordini in pr posito al suo governatore della Lombardia Antonio de Leva e pochi capitani alli stipendi del duca, come il marchese di Mus Gian Giacomo de Medici, il conte Filippo Tornielli, Cesare Mag da Napoli, Giovanni Battista Gastaldo milanese, non erano su ficienti a resistere all'invadente fiumana; il Tornielli anzi e marchese di Musso cercarono d'impedire ai nemici con 40 fanti il passo di Susa ma non giunsero in tempo, e il 29 marzo (4) i Francesi sboccarono nel piano senza difficoltà (5)

Carlo II al primo aprirsi delle ostilità non aveva avuto ne pure coscienza dell'imminenza e dell'intensità del pericolo c lo minacciava: fiducioso che le fortificazioni di Torino, comi ciate nel 1533 secondo le esigenze della nuova arte guerresca ( continuate in quell'anno medesimo con gli aiuti forniti dai c muni circonvicini (7), sapessero opporre valida resistenza, figurò di scongiurar la tempesta con lasciar libero il passo a

(1) *Memorie tenute da un benevolo compatriota del luogo di Rivoli; Miscell. di st. it.*, VI, 575.

(2) SALUCES, II, 9, n. 1.

(3) *Papiers de Granvelle*, II, 430, 439, 441, 445 segg.

(4) ROGERIO, *Sommario* cit.

(5) G. DU BELLAY, II, 309.

(6) CIBRARIO, *Storia di Torino*, II, 16; Torino, 1846 — ID., *Istituzioni*, II, 2

(7) *Protocolli ducali*, 173 (Vulliet, 38), 25 r.° 19 febbraio 1536: «Commis fortificandi civitatem taurini et compellendi oppida circonvicina ad contribuend de vastatoribus et pyoneriis» — *Arch. com di Pinerolo. Atti conss.*, XV, f. 50 v°; 14 marzo 1536. — *Arch. com. di Moncalieri. Ordd.*, XXXVI, v°; 31 marzo 1536 — *Arch. com. di Chivasso. Riff. reg.* 1535-1559; vene 2 aprile 1536, f. 16 v°. — VULLIET, *Registre touchant le domaine*, IV, 1 ms. *dell'Arch. di Stato di Torino.*

soldatesche nemiche non solo, ma fornirle di viveri e trattarle con tutti i riguardi possibili (1). Questo il 17 Febbraio; ma pochi giorni dipoi, aperti gli occhi finalmente sulle intenzioni del re francese, protestava solennemente non aver intenzione di spogliarsi di parte alcuna del suo dominio (2); e per vincere la ripugnanza dei torinesi ad accettare presidio straniero, introdusse

(1) «Charles duc de Savoye etc. A noz baillifs chastellans et officiers de beugeys salut. Comme que ayons esté adverty que la majesté du roy treschretien ait ordonné quelque nombre de gens de guerre tant de cheval que de pied pour venir et descendre en mez pays riere vosditz offices et soit ainsi que *nen-tendions avoir aulcune fascherie avecques sadite majesté à qui desirons faire tous services à nous possibles* pour ce est il que desirant aussi obvyer à la foulle de noz subgectz, de nostre certaine science vous ordonnons et mandons tres acertes *quayez à recepvoir honnorer et bien trecter les gens de sadite majesté* là où ilz se trouveront, rière vosditz offices *et leur fere pourveoir de virres et lougeys neccessaires* aussi de commissaires comme tousiours a esté faict par le passé sans reffus ny difficulté quelconques sur poyne de nostre indignation..... Thurin le dixseptième jour de febvrier mil cinq cens trente six». Seguono le firme dei consiglieri. *Arch. di stato. Prott. ducali*, 176, 36 r.°

(2) «NOUS CHARLES DUC DE SAVOYE ETC. A tous nos officiers, vassaulx et subgectz salut. Comme que estant adverty que la majesté du roy trescrestien avoit deslibere de fere passer et envoyer des gens de guerre sur noz pays de pardella vous ayons mandé que heussiés à les honnorer et bien trecter leur pourvoyant de vivres, lougeys et commissaires comme il est requys en tel cas, et despuis ayons esté adverty que non contentz de ce les commys de sadite majesté ayent deslibere mander sommer noz terres villes et forterenes pour eulx en saisir et les prendre sans ce quen ayons donné ny vueillons donner juste occasion quelconques a sadite majesté veu les services que luy avons faitz et desirons fere, ce à quoy ne voulons ny entendons consentir en sorte du monde, ains perseverer comme la raison veult en la jouissance et possession de ce que de si longue main messeigneurs noz prédécesseurs et nous avons paisiblement tenu et possede avecques bon et juste tiltre; pour ce est il que de nostre certaine science ordonnons et mandons a vous et à ung chacun de vous tres accertes et sur poyne de infidelité que nayés a consentir ny adherer à nulle sommation, interpellation ny aultre acte quel quil soit qui vous soit fait pour vous distraire de nostre devotion et obeissance; ains si vous en estes pressez et sommez, quayes à en faire voz protestes en tel cas requises pour votre debvoir garder espoir en dieu quil y mectra la main et que la bonté et vertu de sadite majeste ne permectra nous fouler ayant esguard à nos droictz qui sont si bons et aussy à la proximité de sang en quoy luy attenons et aux services que luy avons faitz par le passé en temoing de quoy avons ordonné ces presentes selleez de nostre seel et contresigneez par nostre secretaire. Fait à thurin le XXV jour de febvrier mil V$^{c}$ trente six.» VULLIET, *Registre*, IV, 265 v.°

di notte nella città 600 uomini d'arme del marchese di Muss
Ma i cittadini si ammutinarono (1) e volsero contro di loro
artiglierie (2), per cui Carlo II, dopo averli persuasi a soppo
tarli (3), tolse loro l'antico privilegio di custodir le chiavi del
città che restituì poi solo contro il pagamento di 700 scudi (4
Ruppe poi ogni proposito di resistenza Antonio de Leva (5) cl
considerata la debolezza della città stimò inutile ogni tentativ
perciò il duca, adunati i sindaci delle città e i principali citt
dini (6) « dopo havergli rimostrato che egli per non vederli ven
il danno che sogliono patir le prese città a forza del nemico
disse « che si voleva partire da loro, et che, non parendogli
potersi difendere, si accomodassero alla necessità del temp
senza pregiudizio però di sue ragioni, et che rendendosi i nemi
padroni delle facoltà, almeno essi li riservassero il cuore » (
Partì quindi alla volta di Vercelli il 27 di marzo (8), lasciando p
governatore della città Luigi di Savoia signore di Pancalieri
quale, insieme coi cittadini, avrebbe pur voluto difendersi; r
quando già il primo d'aprile i francesi stringevano da presso
città, giunsero nuove lettere dal duca date da S. Germano, ne
quali imponeva di piegarsi alla necessità. Piegarono i cittadi
ma protestando — e in ciò seguivano le istruzioni del duca
che intendevano con ciò per nulla pregiudicate le ragioni del lo
signore; per cui l'avanguardia dell'esercito francese, comand
dall'Annebaut, dal Montéjehan e dal marchese di Saluzzo, i
d'aprile entrava nella città (9) senza rispettare la capitolazio

(1) *Cronaca di Rivoli*, 575.

(2) Rogerio, *Sommario* cit.

(3) Non a rimandarli, come in Ricotti, I, 230. Cfr. *Cronaca di Rivoli*,
e Rogerio, *Sommario* cit. Vi stettero però poco tempo e quando i fran
erano sotto le mura, eransi già ritirati.

(4) Il vescovo di Màcon al Montmorency; Roma, 23 marzo 1535 *(v. s.) R*
*Balbo*, XXXI, 121 r°.

(5) Ricotti, I, 239.

(6) Rogerio, *Sommario* cit.

(7) Cambiano, 1033 — Cibrario, *Torino*, I, 311.

(8) Cambiano, 1033 — Vulliet, *Registre*, IV, 266: « Applicui ad hanc
tatem vercellarum XXX marcii 1536 ».

(9) Cambiano, 1034 — Cibrario, *Torino*, I, 311. Oppure il 3 (il due era
menica): Adriani, *Le guerre e la dominazione dei francesi in Piemonte*,

ed un araldo armato di tutto punto sulla pubblica piazza bandì a nome del re di Francia l'ordine a tutti i comuni circonvicini di presentarsi per mezzo di deputati a prestare omaggio al nuovo signore (1). Fu visto allora quanto affetto nutrissero i piemontesi per la casa Sabauda; e a Carlo II, che in sembianza di fuggitivo riparava in Vercelli esiliato dalla stessa sua capitale,

---

*l'anno 1536 al 1559*, 8; Torino, 1867 — De Leva, III, 162. Il Saluces, II, 12, fa capitolare la città di Torino il 3 ed entrarvi l'ammiraglio il 4; ma il 3, come più avanti, ne avevan già preso possesso.

(1) *Arch. com. di Moncalieri, Ordd.*, XXXVI, 354r °; 7 aprile 1536: « Quid placeat providere quia.... fuit die tertia presentis mensis aprilis quoddam generale proclama in civitate taurini super platia.... per quendam araldum regium induetum cotta armorum cum quatuor tubicenis et hoc ut in dicto proclamate continebatur de mandato serenissimi francorum regis seu ill. comitis de busançois admiralis locum tenentis, cuius proclamatis copia et tenor sequitur et est talis: « Par le heraud darmes commis à sommer le pays de piémont de part monseigneur le conte buzançois admiral de france lieutenant géneral du roy tres-chretien mon souverain et naturel seigneur en ce pays de piémont. Je fais assavoir à tous les nobles, vassaulx, communautez de villes et villages et aultres tant du general que du particulier dudict pays de piémont estans naguères de lestat de savoye..... que suivant le pouvoir dudict seigneur admiral je les somme d'eulx rendre et submetre ensemble leurs biens au roy mondit seigneur ès mains dudict seigneur admiral et quilz ayent à luy venir faires les sermenz de fidelitè le premier jour de ce moys en ceste ville de piémont de turin pour cognoistre ledit seigneur roy à leur vray et souverain seigneur, et avec ce quilz ayent à oster incontinant et sans delay toutes les armoiries des portes et aultres lieux publiques et privés dicelles et au lieu des armoiries faire metre et apposer les armoiries dudict seigneur roy; sinon, et au reffeux de ce faire je leur declare la guerre à feu et à sang... Guyenne ».

*Le premier de ce moys*, detto per un avvenimento futuro il tre del mese è contraddizione che non si comprende facilmente e che pure è ripetuta a f. 357 v° e in una copia autentica del medesimo documento (*Serie generale*, ad a). Forse l'ordine fu compilato in Francia prima che l'esescito varcasse le alpi nella speranza di giungere in Torino prima di detto giorno, ma è poco probabile. Forse volle scriversi 10, come infatti interpretarono quei di Cuneo: *Arch. com. di Cuneo. Ordd.*, XIII, 36 v° 5 aprile 1536: « fuit factum proclama super platea civitatis taurini quod infra decimam diem presentis mensis aprilis que erit lune proxime ventura, quod omnes ville et vassali in pedemonte.... habeant facere fidelitatem. Così pure nella lettera spedita da quei di Fossano alla medesima comunità (*ibid*, 37 v°) è detto: « il nuntio regio..... ne ha assignati ad decimam huius in thaurino a fare la fidelitate.... « Pinerolo invece fu assegnata per il 14. *Arch. com. di Pinerolo. Atti conss.*, XV, 2; f. 59 v°-60 r°, 11 aprile 1536.

dovettero tornar di conforto nell'amarezza della sconfitta quell
stesse notizie che a mano a mano annuziavangli una perdit
nuova e che gli davan cagione di bene sperare pel giorno dell
riscossa. All'esempio di Torino anche le altre città, costrett
dalla forza cedevano; ma protestavano solennemente che co
quell'atto non intendevano pregiudicare ai diritti del duca (1)
e Cuneo, in ogni tempo nobilissimo esempio di valore e di fed
rifiutava di sottomettersi (2): nel settembre dello stesso ann
intimatale un'altra volta la dedizione, rispondeva fieramente pe
bocca del vicario ducale Giovanni Cacherano d'Osasco, che
luogo di Cuneo sempre era stato fedelissimo a casa Savoia, ch
così e meglio intendeva condursi per l'avvenire (3); e in ques
forti propositi attingeva il coraggio per resistere vittoriosamen
alle irrompenti forze nemiche, che a due riprese nel resto
quel secolo andarono a spezzarsi ai piedi delle invitte sue mur

Le squadre dell'avanguardia francese intanto, lasciato un op
portuno presidio in Torino con Francesco di Saluzzo, cont
nuavan la loro via sulle orme di Carlo II, e, giunti lo stes

---

(1) Moncalieri per esempio incaricò i suoi deputati a giurare la fedeltà « i
tamen quod supplicare habeant ut sit beneplaciti et voluntatis ipsius ill. d
mini admirati admittere protestationes infrascriptas videlicet quod per que
cumque gerenda circa contenta in ipso precepto non intendunt quod aliqu
liter derogetur alicui iuri, auctoritati et iurisditioni d. d. caroli sabaudie du
principis et domini eorum et successorum eiusdem necnon statutis libertatib
et aliis quibuscumque iuribus ipsius comunitatis cuiuscumque qualitatis et t
noris existant » (*Ordd.*, XXXVI, 354 segg. e *Serie generale*, ad a).

(2) Gabotto, *Cuneo*, 139. — Fu però ciò non ostante occupata dal marche
di Saluzzo che con Fossano, Busca, Caraglio ed altri luoghi ne fu investito
primo di maggio dal re (Adriani, 9); e il 12 giurava la fedeltà. Tra il giug
e il luglio fu ripresa dalli imperiali e conservata per sempre alla dominazio
sabauda. (*De gestis Antonii Torresani brevis narratio*; in *Miscell. di it. s*
XII, 389).

(3) *Arch. com. di Cuneo, Ordd.* XIII, 48 v°, 17 settembre 1536: « quod loc
cunei cum tota iurisdictione semper fuit et est fidelissimus ill. d. d. nostro s
baudie etc. duci et intendit dictus locus cum iurisdictione esse prout fuit et e
fidelissimus prelibato ill. duci sabaudie, et, si fuisset possibile, melius, un
non intendunt mutare propositum nec dominum ». L'anno seguente il capita
Grimaldi scriveva al duca il 15 novembre: « Tous à une voix disent voulo
vivre et mourir vous tres obeissantz subgectz et serviteurs » *Arch. di sta*
*Lett. di partt.*

giorno a Chivasso, vi intimavan la resa per mezzo del solito araldo (1), ma in modo tale che merita di esser qui ricordato (2); resa che poi non ebbe il suo effetto perchè uscitini pochi giorni appresso i francesi ricuperarono il luogo i ducali (3), mentre il

---

(1) G. DU BELLAY, II, 310.

(2) *Arch. com. di Chivasso, Riff.* reg. 1536, ff. 30 r°-31 r°: « Anno domini millesimo quingentesimo trigesimo sexto et die lune tercia mensis aprilis hora decima quarta horologii. Universis sit manifestum quod convocatis et congregatis coram spectabili iuris utriusque doctoris domino alexandro de zucheriis hon. vicario clavaxii pro ill. sabaudie ducali domino nostro et nobilibus..... et aliis de populo clavaxii ibidem congregatis de licentia spectabilis prefati domini vicarii pro consilio clavaxii tenendo pro occurrentibus negociis. In quo quidem consilio comparuit d. d. de bianchis tubeta cristianissimi regis francorum qui interrogavit prefatos dominos consules concredendarios et premissos de populo vulgari sermone loquendo et consimilia verba proferendo: *io vi domando chi he lo vostro signore et superiore*: qui domini consules concredendarii et de populo clavaxii responderunt predicto tubete etiam vulgari sermone: *il nostro signore et superior he il ill. duca di savoya.* Quibus verbis auditis predictus tubeta dixit: *io vi comando a tuti per parte de lo prelibato cristianissimo re di frantia come suo trombeta expressamente destinato, a pena de essere butati a fogo et sangue, che me dobiati remettere la terra de chivasso et il castello ciò he infra vintiquatro hore soto la medesma pena.* Ad le quale parole et comandamento li domini consuli in presentia de li altri credendarii et dil populo hano pregato lo prefato tubeta gli piacesse de dargli al mancho tre giorni di termino. Il quale tubeta non ha volsuto digando che haveva pena de la testa de non dare più termine et queste cosse farle et dirle. Li prefati consuli e credendarii et de populo, attencto lo dicto comandamento gli hano remesso la terra et cusi remessa, ha remandato messer lo castellano che hera presente gli volesse remetere lo castello sotto la medesma pena, et cusi gli ha rimisso, la quale remissione facta a fato lo predicto tubeta un altro comandamento sotto la medesma pena che habiano infra lo dicto termine de supra le porte de ghivasso cassato le arme de lo prelibato ill. duca di savoya et posto le arme regie supra le dicte porte che siano patente; ad lo qual comandamento se sono offerti di obedire. Da poy ha fato un altro comandamento soto la medesma pena infra lo octavo jorno de lo presente mese che debiano comparere denanze lo ill. d. d. conte de buzançoys signor de brion admiraglo de frantia gubernator et locumtenente generale de la patria di bressa et de piemonte et al dicto ill. gubernatore et locumtenente fare la fidelità et che per lavenire se debia gubernare et regere la terra al nome del prelibato cristianissimo re di frantia et pariter li officiali si habieno a gubernare al modo usato et al nome predicto ».

(3) BORLA, *Storia di Chivasso* ms. dell' *Arch. com. di Chivasso* e della *Bibl. di S. M.*, 335, segg.

grosso dell'esercito nemico, sopraggiunto poco tempo dopo co
luogotenente generale Chabot di Brion, proseguendo il cammin(
sbaragliava dopo una breve resistenza i 5000 soldati imperial
che eransi riparati sulla riva sinistra della Dora e che furo
costretti a ritirarsi sotto Vercelli (1).

Ma è tempo ormai lasciar per ora le vicende generali del Pie
monte, per occuparci più specialmente d'Ivrea.

Nel secolo XVI trovavasi Ivrea ancora divisa, come in temp
antichissimi, in tre parti distinte: la *città*, il *borgo*, *S. Mau
rizio* (2). La *Città*, compresa tutta quanta nella parrocchia d
S. Pietro, chiamata *parochia totius civitatis* e situata dove pi
tardi fu edificato il seminario (3), era la parte alta d'Ivrea, l
parte più antica e la prima che fosse cinta di mura, le qual
partendo dalla porta Fontana, oggi di Aosta, venivano fino all
porta di Bando ossia di Vercelli e di là fino al punto di divi
sione tra le parrocchie di S. Salvatore e S. Pietro; segnavan
il confine tra questa e quella di S. Uldarico, e ritornavano quin(
alla porta d'Aosta. Ivi era il castello delle quattro torri con l
vasta sua piazza, il duomo, il palazzo comunale, donde una scal
detta del comune, discendeva nel *Borgo*. *S. Maurizio* estende
vasi attorno all'antico castello ora chiamato col nome di Ca
stellazzo; e l'ultima parte infine aggiunta all'antica città,
*Borgo*, comprendeva le due parrocchie di S. Salvatore e (

(1) Il 12 aprile. G. du Bellay, II, 310. Cfr. Saluces, II, 12-13.

(2) Le notizie che seguono sono in parte ricavate dalla storia manoscrit
d'Ivrea dal sac. Giovanni Benvenuti, gentilmente favoritami dal ch. avv. Mar
Rossi d'Ivrea, al quale approfitto dell' occasione che mi si offre per rende
publiche grazie. Eguali ringraziamenti son lieto di poter esprimere all'egreg
suo fratello avv. Lucio, sindaco di quella città, per la larghezza usata nel co
cedermi visione dei documenti di quell'archivio; come pure ai sindaci e segr
tarî dei comuni di Vercelli, Moncalieri, Chivasso, Pinerolo, Cuneo e Fossano;
in special modo alli ufficiali dell'Archivio di Stato.

La storia suddetta è intilolata: *Istoria dell'antica città d'Ivrea dalla su
fondazione sino alla fine del secolo XVIII in sei libri divisa* da Gioan
Benvenuti, sacerdote della Dottrina Cristiana, rettore del collegio di det
città e cittadino della medesima. La parte che ora ci interessa è nel libro
(*Ivrea sotto i duchi di Savoia*) capo I, (*Stato d'Ivrea nel principio del s
colo XVI*), 199-201.

(3) Boggio, *Notizie storiche sulla chiesa di S. Uldarico con un cenno sul
Parrocchie di S. Pietro e Donato*, 20; Ivrea, 1897.

Sant'Uldarico. Degni di nota erano anche i suburbii; il borghetto di Pasquerio fuori porta d'Aosta con la parrocchia di S. Donato, ivi traslata intorno al 1075, con il convento di S. Domenico (1) e con il celebre ospedale detto dei XXI, a un chilometro fuori della città sulla strada di Aosta (2); il borghetto di Bando, fuori porta Vercelli con le due porte di S. Lorenzo e di Albeto, così chiamata quest'ultima perchè aprivasi sulla regione del medesimo nome, famosa per l'arte della lana ivi largamente e da tempo esercitata (3); infine il borghetto di Ponte, corrispondente all'attuale Borghetto, ma più esteso ancora di questo e comprendente la cittadella, fatta costruire dal principe Tomaso (4). Erano in questo borgo tre porte: di S. Cristoforo verso Banchette, Pavonasca verso Pavone, di S. Bernardino sulla strada che conduce a Torino (5).

In consiglio sedevano, divisi in parti eguali, i rappresentanti della città, del borgo e di S. Maurizio; e ogni qual volta in seno al consiglio stesso una qualunque elezione doveva aver luogo, sia per sopraintendere alla imposizion delle taglie che per rivedere i conti del tesoriere o per altri interessi vitali della città, osservavasi costantemente la stessa ripartizione fra i nominati. Stava a capo del governo militare della città, a nome del duca un governatore (6), titolo che in assenza di lui assunsero pur

(1) Boggio, 19.

(2) Boggio, *Un ospedale d'Ivrea nel 1350;* in *Bollettino stor. bibl. subalpino,* IV, IV-VI, 374-375; 1900.

(3) Benvenuti, 201, dalle Memorie, perdute, del p. Giuseppe Agostino Follis agostiniano.

(4) Benvenuti, 227 n.

(5) Delle fortificazioni d'Ivrea, oltre quella edita nel *Theatrum Sabaudiae* esistono a mia notizia tre piante inedite: una del secolo XVII contenuta in *Avvertimenti sopra le fortezze di S. R. A.* del capitano C. Morello, primo ingegniere et logotenente generale di sua artegliaria; MDCLXI, f. 65; grosso volume ms. della *Bibl. di S. M.* Un'altra apparentemente dello stesso secolo conservasi in *Arch. di Stato;* e un'altra infine, del secolo seguente, in *Bibl. di S. M., Misc. militare ms., LXII.*

(6) Nel 1536 era governatore Paolo Vagnone, dei signori di Trofarello, che il 16 luglio 1543 « quia ab ill. d. d. nostro per litteras ibidem demonstratas erat a S. E. revocatus et amplius non haberet vacare huic officio, » lasciava a suo luogotenente Giacomo de Curbis e riceveva a titolo di grazioso dono dalla città 50 scudi (*Ordd.* XXXIV, 210 r°). Gli succedeva Giorgio Valperga.

anche i capi del consiglio, per facoltà concessa l'8 febbraio 1453 da Lodovico (1), ritenendo però di preferenza il nome di *abate* e *priore* del comune, ai quali va aggiunto anche il *chiararo* o tesoriere. Amministrava la giustizia un podestà coi suoi giudici, forestiero, eletto dal duca di sulla rosa presentata dal comune stesso (2). Tre erano i consigli: il *consilium privatum*, il *consilium maioris extimi* di poco più numeroso, e la *credentia generalis* dei capi di casa. Le proposte si dibattevano nel consiglio privato, nello stesso giorno passavano nel secondo di lì poi, se del caso, venivano portate dinanzi alla credenza (3) e la votazione avveniva, nelli affari comuni, per fave bianche e nere (4), in quelli concernenti interessi del duca o del principe, per alzata e seduta (5).

Al primo infuriare delle armi straniere al di qua delle alpi anche Ivrea dovette tremare per la sua sicurezza, perchè, cinta da quelle imperfette fortificazioni che al principio del secolo XV cominciavano a mostrarsi insufficienti di fronte ai nuovi poderosi mezzi di distruzione, ben sapeva che non avrebbe potuto opporre valida resistenza. Il 4 di marzo il consiglio provvedeva all'introduzione di 200 fanti per la difesa della città (6) il 9 provvedeva alle riparazioni da farsi alle mura e all'appr

(1) Benvenuti, Appendice al libro V, § III.

(2) « Visa rosa electionis ecc. » Cfr. Ricotti, I, 68.

(3) La formola che leggesi nel libro delle riformazioni quasi ad ogni pagina è tale: « Anno et die premissis. Convocato consilio maioris extimi et posito partito... placuit ipsi consilio quod ea que passata fuerunt in consilio privato valeant et teneant ac observentur » oppure: « ...ea que passata fuerunt in consilio privato valeant et teneant ac observentur, premissa reducendo in credentia generali ».

(4) Come in altri tempi in Torino (Cibrario, *Torino*, 332) dove però a quel tempo usavasi, al pari che in Moncalieri, il sistema di tavolette bianche e nere. Le fave usaronsi anche in Fossano. I voti favorevoli erano rappresentati da fave o tavolette bianche: « In reformatione suprascripte poste... posito et obtento partito ad fabas (ad tabulas) albas et nigras, que albe fuerunt numero placuit ipsi consilio..... »

(5) « Posito et obtento partito per stare et sedere quia tangit negotium p libati d. d. nostri ducis (o principis pedemontium)... qui omnes nemine discrepante sederunt, placuit... » I voti favorevoli quindi erano rappresentati dai consiglieri seduti.

(6) *Ordd.* XXXIV, 57 v°.

vigionamento dell'artiglieria ivi esistente (1); il 6 aprile lo stesso duca mandava egual ordine da Vercelli (2) il giorno appresso che il suo consiglio aveva stabilito mandarvi il colonnello Cesare Maggi (3); ma oramai era tardi: come abbiamo veduto i francesi avevano già occupata Torino, avevano oltrepassato Chivasso e il 12 aprile avevano ottenuto la prima vittoria in campo aperto sui soldati spagnuoli e ducali. Benchè di poca entità, quel fatto d'armi die' agio ai nemici di allargare il campo delle loro operazioni, e mentre il grosso dell'esercito proseguiva fin sotto Vercelli (4), un trombetta mandato dall'ammiraglio lo stesso giorno o il seguente presentavasi a fare la solita intimazione in Ivrea, con la solita minaccia di saccheggio e di morte (5). Ogni opposizione sarebbe stata inutile e pericolosa: spedirono Giovanni Barbero a darne notizia al duca e Antonio Amedeo de Placio presso l'ammiraglio francese in Chivasso a domandare almeno un po' di tempo alla deliberazione; e sulla relazione riportatane il 17 aprile votarono, con tredici voti contro uno, le condizioni a cui la città avrebbe accolto i nuovi padroni (6).

(1) *Ibid.* 62 r°.

(2) *Prott. ducali.* 173 (Vulliet 38), 72 r°.

(3) « Pro custodia ipsius civitatis » Vulliet, *Registre*, IV, 268 r°.

(4) Saluces, II, 13.

(5) *Ordd.* XXXIV, 65 r° e 67 v°, consiglio del 13 aprile: « Super providendo super fidelitate et obedientia fieri requisite per tubicinum destinatum parte ill. d. admirati viceregis serenissimi regis francie vz. comunitati ipporedie et hoc sub pena sanguinis et ignis ».

(6) Nessun'altra città, ch'io mi sappia, propose come Ivrea condizioni alla resa; per lo meno nessun altro simile documento mi passò sotto gli occhi; stimo perciò opportuno riprodurlo qui per intero. *Ordd.* XXXIV, 66 r° 67 r°: « Placuit ipsi consilio quod infrascripti domini uti ellecti comunitatis accedant ad ill. d. admiratum serenissimi regis franchorum cum litteris de credencia ubi eundem adesse contigerit, ad, metu et propter cominaciones sachi sanguinisque et ignis tocius civitatis factas per tubetam et araldum regie franchorum maiestatis citramontes, ubi aliter fieri non possit, civitatem reddendam dicte regie maiestati sub pactis et conventionibus infrascriptis vz: Mediante remissione gabelle salis dicte civitatis et pedagiorum solitorum exigi per gabellatores, ac bannorum campestrium ac tricentum florenorum per comunitatem annualiter debitorum ducali clemencie eidem comunitati, ita quod ad aliud non teneantur regie maiestati preter quam ad iuramentum fidelitatis et nichil petere possit regia maiestas nec aliquis alius pro ea a dicta civitate et civibus nec districtualibus et mandamento nec ab incolis nec aliis personis eiusdem preter

Le principali erano:

Che fossero rimessi alla città i pedaggi, le gabelle e i 300 fiorini soliti a pagarsi annualmente da essa al governo ducale.

---

quam imperium et iurisdictionem exercendam per potestates eligendos per dictam civitatem iuxta hactenus solitum qui teneantur ad sindicatum etiam iuxta solitum et vachante officio dicti potestatis gubernatores dicte civitatis exerceant et exercere possint liberum officium iurisdictionis et imperii dicte civitatis ac mandamenti et districtus cum facultate statuendi ordinandique et reformandi sicuti et quemadmodum statuere ordinare et reformare hactenus fuerunt et sunt soliti. Que statuta et reformaciones tam condita quam condenda et tam facta quam fienda ac facte et fiende valeant et teneant; et illis deficientibus habeat recursus ad dispositionem iuris communis. Quod ius commune declaraverunt esse leges et constituciones imperiales et canonicas respective et quod pro causis appellacionum, ab ordinario dicte civitatis tractentur citra monte et infra civitatem thaurini et non ultra. Quodque cives ipsi et districtuales a de mandamento habeant, teneant et possideant nunc et in futurum perpetu omnia ipsorum bona mobilia et immobilia libera et francha et allodialia a omni onere et servitute, cum facultate disponendi et faciendi de illis quicqui voluerint. Et quod non possit sua maiestas regia nec aliquis ex successoribu eiusdem seu aliquis pro ipsis seu causam habiturus nec aliquis officialis regii acquirere aliqua bona immobilia in civitate predicta, districtu et mandament et quicquid secus seu attentatum fuerit non valeat sed cedat utilitati dicti c munis ipporedie ad disponendum pro arbitrio voluntatis. Et quod civitas ips habeat et retineat pedagia, gabellam predictam, dacitum pedagiumque comun solitum ac palacium comunis et turrim orologii et alias quascumque obve ciones et emolumenta dicti comunis solitas et solita libere et sine impedimen de quibus possint pro libito voluntatis disponere. Et quod etiam habeant f cultatem constituendi officiales quoscumque iuxta hactenus solitum et cum f cultate ipsis civibus dicte civitatis pasculandi eorum bestias non solum in c munibus dicte civitatis sed etiam villarum quarumcumque districtualium mandamenti. Et etiam cum facultate disponendi de comunibus nemoribus aqueductu fluminis durie et navigii labentis ex eadem civitate cum emol mentis eiusdem durante territorio dicte civitatis ac venandi et piscandi ac dicto flumine et aqua ac glariis et rippagiis eiusdem et alveis etiam disponen Et equidem de lacubus eiusdem, ita tamen quod labentes lacus particulari remaneant in dominio ipsorum particularium iuxta hactenus solitum et pr utilius et uberius poterunt obtinere prenominati. Et precipue quod sua maies sive quicumque alii illius nomine non possint nec valeant in dicta civitate nere mittere nec mandare nisi per transitum aliquos milites nec pedites dicta civitate districtu et mandamento. Nec similiter petere a dicta civitate districtu ac mandamento etiam aliquos milites nec obsides de dicta civitate strictu et mandamento nec etiam aliquos pedites nec aliquid aliud preter i perium et iurisdictionem modo quo supra. Et quod confirmentur statuta fr chixie et libertates dicti comunis et transeundo sive venendo ad dictas civita

Che gli abitanti della città e distretto non fossero tenuti verso S. M. Cristianissima che al giuramento di fedeltà; e fossero retti da podestà eletti dal comune stesso e sottoposti come di solito a sindacato.

Che in assenza del podestà potessero come per lo innanzi esercitarne l'ufficio i governatori del comune.

Che le cause di appello dal giudice ordinario di essa città fossero trattate al di qua dei monti e non oltre la città di Torino.

Che tutti gli abitanti potessero ritenere i loro beni mobili ed immobili liberi da ogni onere e servitù con facoltà di disporne ad arbitrio loro; nè che S. M., od altri per lei, potesse acquistar beni immobili nella città e nel suo distretto.

Che la città potesse disporre delle sue entrate, nominare i suoi ufficiali secondo il solito, e fosse lecito ai cittadini di pascolare le loro bestie in qualunque luogo della città e distretto.

Che fosse lasciata facoltà di valersi delle acque della Dora e del naviglio, nè imposto alcun divieto di caccia o di pesca.

Che S. M. o chi per lei non potesse mandar se non di passaggio soldati nella città, nè pretenderne ostaggi.

Che infine venissero confermati alla città i suoi statuti, franchigie e libertà.

Avrebbe l'ammiraglio francese acconsentito a simili condizioni? È lecito dubitarne, così per la forma loro come per la sostanza. Non era difficile comprendere che un esercito vittorioso come era stato fino allora il francese — che a somiglianza di quello di Carlo VIII non aveva adoperato può dirsi altre armi che il gesso per segnare gli alloggi — non avrebbe accettato condizioni di sorta. D'altra parte non al governo francese potean garbare condizioni siffatte, al governo francese che non intendeva già trattare il Piemonte come paese di conquista, bensì sostituirsi semplicemente al governo ducale ricevendo in vece sua

---

et districtum et mandamentum tam sua maiestas regia quam qualiscumque alia persona tam sui exercitus presentis quam futuri et alia quecumque solvere teneantur victualia et alia quecumque recipienda in dictis civitate mandamento et districtu. Et ubi aliquis contradicerit possit ad hoc compelli modis opportunis et ulterius maiora obtineant quantum fieri. poterunt. Ellecti sunt hii spectabiles domini: Bernardus et Bonifacius de Talliandis — Anthonius Amedeus de Placio ».

gli stessi diritti ed emolumenti, ed unendo il paese alla corona di Francia. Non si conosce la risposta fatta dall'ammiraglio e forse non ne fece neppure; ma ordinò che buon nerbo di suoi soldati occupassero la città (1) che in breve trovossi oltre le sue forze aggravata (2); nè sarebbe certamente riuscita da sè a liberarsene, se un caso insperato non interveniva in suo aiuto.

Carlo V era in viaggio da Napoli verso Roma quando ricevette la nuova dell'invasion del Piemonte per parte del re, e vide così diventare inattuabile ogni speranza di accordo. Il dissimulare più oltre potea dirsi oramai un aspettare il nemico con le mani alla cintola (3); perciò il 17 d'aprile in publico concistoro, alla presenza del papa e delli ambasciatori lesse — vero appello all'opinione publica dell'Europa (4) — una violenta orazione contro del re, nella quale, dopo narrati i torti di questo e i meriti suoi nel tentar di ristabilire la pace, gli offriva il ducato di Milano per il duca d'Angoulême, un duello corpo a corpo o la guerra; ma guerra tale da ridurre uno dei due combattenti il più povero gentiluomo del suo paese. Scena così fuor del comune doveva portare il suo frutto; e benchè Paolo III e Carlo V stesso cercassero poi di attenuare la portata delle parole, benchè Francesco I si affrettasse a spedir verso Roma il cardinal di Lorena, ad offrire la pace sotto condizione che Milano fosse assegnato a Enrico d'Orléans con l'usufrutto al re durante la sua vita (5), niuno stava più in forse sull'esito dei negozi; e mentre in Siena il cardinale ultimamente mandato trovava l'Imperatore intrattabile (6) e tornavasene in cort

(1) Comandati da Marc'Antonio Cusano, in numero di 2000 fanti. CAMBIANO, 1034 — G. DU BELLAY, II, 377.

(2) Il 26 aprile il consiglio mandava tre ambasciatori all'ammiraglio a rappresentargli « sicuti huiusmodi civitas est nimis onusta militibus et quod dignetur ipsam civitatem liberare seu pro parte aleviare ipsis militibus » *Ord.* XXXIV, 71 v°.

(3) « ..... Le plus dissimuler seroit imputé à trop grande ypochrisie et simplesse et actendre l'ennemy les bras croisez ». *Mémoire remis à l'Empereur sur question de la guerre et de la paix avec le roi de France*; Roma, metà apr. 1536. *Papiers de Granvelle*, II, 446.

(4) DARESTE, IV, 8; Paris, 1884.

(5) DE LEVA, III, 166.

(6) DECRUE, 257.

senz'esser riuscito nella sua missione, la guerra rendevasi inevitabile e la invasion della Francia veniva deliberata nei consigli imperiali (1). Ma il solo invio del cardinale di Lorena aveva prodotto in Piemonte conseguenze importanti: abboccatosi questi coll'ammiraglio alle Cascine di Strà (2), quasi alle porte della città di Vercelli, lo dissuase dal proceder più oltre per non pregiudicare le trattative di pace, e il generale francese, annullando di un colpo il beneficio dell'ultime sue vittorie, accordossi con Antonio de Leva di ritirarsi rispettivamente sulla destra della Dora e sulla sinistra della Sesia (3). Così Ivrea, che era stata occupata nel primo impeto della vittoria, in virtù di quest'ultimo trattato vide uscire dalle sue mura le soldatesche francesi (4); ma il marchese Francesco di Saluzzo, succeduto al Brion caduto in disgrazia per gli ultimi avvenimenti, tornando sui proprî passi occupava quanto ancor rimaneva del duca al di qua della Dora e la dominazione francese aveva ormai saldo piede in Piemonte. Desta però sorpresa e non offre una facile spiegazione il modo con cui questa ebbe luogo, la facilità con la quale un avvenimento così importante riuscì ad effettuarsi. Sul numero dei soldati francesi destinati dal re a compiere la conquista, Guglielmo du Bellay parla di più che 30.000 uomini, senza l'artiglieria, numerosa ancor essa, e i cronisti piemontesi ricordano come i 4000 fanti del conte Tornielli non fosser riusciti a chiudere loro il passo di Susa. Lo stesso giorno in cui sbocca nel piano, e il seguente da Rivoli, il comandante dell'avanguardia francese ingiunge al comune di Pinerolo — e probabilmente anche ad altri — di provvedergli le vettovaglie occorrenti (5); giunti a Torino ed entrativi senza

(1) De Leva, III, 167.

(2) *Cronaca di Rivoli*, 577.

(3) Saluces, ii, 13.

(4) Dal 26 aprile cit. al 16 maggio mancano i verbali delle sedute consigliari, ma il consiglio del 16 maggio ci mostra Ivrea già ritornata sotto la dominazione ducale.

(5) Il 29 marzo « venit quidam nuntius parte m. d. aynebaudi et generalis campi et armigerorum francie qui petit sibi provideri... de panibus, carnibus, avena et aliis victualibus » Il 30 marzo « applicuit unus chivalerius armate regie qui presentavit sindicis predictis unas litteras patentes sigillatas et sub-

incontrar resistenza, per mezzo di araldi armati di tutto punto i francesi intiman la resa ai comuni circonvicini, obbligandoli al giuramento di fedeltà, da prestarsi entro pochi giorni in Torino; obbediscono i varii comuni in omaggio alle istruzioni del duca, e accogliendola con la vana loro protesta accettano la dominazione straniera; ma subito dopo i francesi, come se il loro numero fosse così scarso da essere necessario tutto quanto al seguito del generale, abbandonano, eccetto Torino, i luoghi occupati; questi ritornano tranquillamente sotto la dominazione ducale e nell'agosto dell'anno medesimo partecipano all'assemblea dei tre stati, riunitasi in Chieri a nome del duca. Così Moncalieri in principio di giugno è libera dai soldati francesi ed occupata a nome dell'Imperatore (1); Pinerolo, dopo esser rimasta alquanto sotto il giogo francese, lo scuote e non lo riprende che il 1° settembre (2). Lo stesso accadde a Chivasso e lo stesso anche forse sarebbe accaduto ad Ivrea nel medesimo modo se l'identico effetto non fosse stato prodotto da circostanze diverse. Forse l'esercito non fu numeroso così come gli storici affermano; e allora quanto sarebbe stato agevole al duca ed all'Imperatore il cacciarlo se questo avesse abbandonato il disegno della insensata impresa della Provenza, e quello alla grandezza del pericolo avesse opposto la grandezza dell'animo e l'energia di virili propositi!

---

scriptas parte domini aynebaudi et monte johannis, datas ripolis, per quas preci pitur comunitati ut habeat mandare ad loca ubi habet transire et adesse armata regia victualia cuiusvis sortis » *Arch. com. di Pinerolo. Atti Conss.*, m. 15 2; f. 76 r° e 57 v°..

(1) *Ordd.*, XXXVI, 368 r° 3 giugno.

(2) PATRUCCO, *Il soggiorno di Matteo Bandello in Pinerolo con notizie lettere inedite*, 1, n.; Pinerolo, 1900.

## CAPITOLO TERZO.

# VICENDE GENERALI DELLA GUERRA IN PIEMONTE

## DAL 1536 AL 1559

**Strettezze dell'esercito francese in Piemonte — Tregua del 1537 — Tregua di Nizza — La guerra è ripresa nel 1542 — Battaglia di Ceresole — Pace di Crespy — Morte del duca d'Orleans principal fondamento di questa — Guerra di Parma — Ripresa della guerra in Piemonte nel 1551 — Tregua di Vaucelles — Trattative di pace sulla base di una compiuta restituzione al duca di Savoia.**

Carlo V, lasciata Roma dopo l'accennata sua violenta orazione, radunata per via numerosa massa di genti d'arme, si avvicinava al Piemonte, giungeva in Asti il 26 maggio di quell'anno medesimo, e, determinato a portare la guerra nel cuor della Francia, passava il confine il 25 di luglio (1). La sorte non arrise all'impresa inconsiderata, e mentre il suo esercito, affamato dalla sistematica devastazione del territorio, diretta dal Montmorency, decimato dai continui assalti nemici, era costretto a tornarsene indietro, le milizie da lui lasciate in Piemonte inauguravano con le francesi quella guerra minuta e crudele di assalti, di assedî, di imboscate, di scaramucce, di saccheggi, che, portando al colmo la desolazione delli abitanti, rovinò senza frutto il paese. Eppure se non sarebbe stato difficile lo scacciarne il nemico invasore — solo che Carlo V l'avesse voluto — già fin dal tempo in cui l'esercito numeroso di Cesare attraversava il Piemonte per l'infelice campagna della Provenza, e quando sulla fine del '36 non rimanevano più ai Francesi che Carmagnola e Torino (2); più facile ancora sarebbe ciò stato nell'anno

(1) De Leva, III, 167-168.
(2) Saluces, II, 16.

seguente, quando l'esercito mandato sotto gli ordini del Humières, scarso di viveri e di danaro (1), era per giunta travagliato dalle discordie scoppiate tra Gian Paolo Orsini e Cesare Fregoso (2); e tra questo, con il cognato Guido Rangone, e Gian Francesco Gonzaga detto il Cagnino (3). Ma delle tiepide intenzioni di Carlo V si aveva ormai già avuta una prova sulla fine del '36, quando aveva pronunziato, in favore di Federico Gonzaga, quella sentenza sul Monferrato per cui già dal '33 Carlo II aveva instato presso la corte (4), e che il Re già aveva creduto poter tirare a proprio vantaggio, avendo subito proposto al Duca per mezzo di Carlo Vagnone governatore del Mondovì, e del commendatore di Aulx (5), di cedergli il resto del Piemonte, accettando in compenso tutte le entrate di questo paese e uno stato onorevole in Francia o in Savoia. Per fortuna il Duca era alieno dallo spogliarsi compiutamente del proprio stato, per cui rifiutò le insidiose proposte; e quantunque numerosi segni mostrassero come poco dovesse fidarsi anche di Carlo V, tuttavia comprese che il disfarsi spontaneamente di tutto lo stato era una perpetua rinunzia a una futura possibile reintegrazione; e aspettò dolorando, confinato in un angolo dei suoi stati, quello che gli eventi gli apparecchiassero.

Tutto inclinava ormai alla pace: la mancanza di genti e di danaro che affliggeva entrambe le parti toglieva ogni speranza all'una di accrescere le sue conquiste, all'altra di scacciarne il fortunato avversario; perciò conchiudevasi per la frontiera del Nord una tregua a Bomy il 30 di luglio 1537, e un'altra di tre mesi per l'Italia a Monzone il 16 di novembre, publicata poco di poi nel campo francese di Carmagnola. Ma non furono che

(1) Il card. di Tournon al Humières, Lione, 26 giugno 1537: *Arch. di stato di Tor. Raccolta Balbo*, XXVII, 263 v°. — Il re al Humières, Mudon, 2 agosto 1537, *ibid.*, 266. r°.

(2) *Ibid.*, 257. r.; 262 r.; 321 v°.

(3) *Ibid.*, XXXI, 133 r. — DENINA, III, 23 — ADRIANI, 19.

(4) Il duca a Luigi principe di Piemonte; a Nicola Perrenot di Granvelle Nizza, 5 maggio 1533. *Arch. di stato di Tor. Registri lettere della corte. reg 1533 in 1535.* f. 35 r.-v°.

(5) RICOTTI, I, 246 — DE LEVA, III, 178 — Il re al Humières, Fontainebleau 7 giu. 1537. *Raccolta Balbo*, XXVII, 244 r.

avvisaglie di una pace definitiva, le quali arrecarono più male che bene al Piemonte, perchè non solo per esse veniva tolta a quest'ultimo ogni speranza di miglioramento — essendo fatte sulla base dello *statu quo* (1); ma procedendosi da entrambe le parti con mala fede, i popoli non ebbero neppure a risentire il beneficio della cessazion della guerra. Il Duca e il marchese del Vasto, succeduto ad Antonio de Leva, lamentavano infatti che i Francesi non rispettasser la tregua, sotto pretesto che il duca non l'avesse ancora ratificata (2); mentre dall'altro canto i Francesi movevano gli stessi lamenti, e protestavano contro i tentativi fatti dalli Spagnuoli sopra Torino (3); tentativi già incominciati parecchi mesi prima e non mai potuti mandare ad effetto (4).

Frattanto le nuove trattative di pace abortivano (5); Francesco I mostravasi sempre inflessibile sulla questione del Milanese e del Piemonte, che pure avrebbe restituito al suo duca purchè Milano fosse libero e suo (6), perciò i delegati si contentarono a prolungare fino al primo di giugno la tregua del 1537: ma il Papa, che pure non aveva fatto buon viso alla conchiusione di questa (7), confederato da poco con l'Imperatore,

(1) Ricotti, I, 248.

(2) *Arch. di stato di Tor. Regg. lettere della corte*, reg. 1536 in 1550; 49 r. 71 r. e, *passim*, lettere al marchese del Vasto. — *Negoziazioni con Francia*, I, *Informationi prese ad instantia del duca contro de' francesi infrattori della tregua (1537)*. — Cfr. Ribier, I, 190 — Decrue, 331.

(3) Ribier, I, 270, 368 — Bollati, I, 948 n.

(4) Il Card. Tournon al Humières, Lione 25 e 31 mag. 1537. *Racc. Balbo*, XXXII, 28 v° e 37 r. — I sindaci e cittadini di Torino a Francesco I, 28 luglio 1537. Ap. Molini, *Documenti di Storia Italiana*, II, 411; Firenze, 1837 — Cambiano, 1044 — Miolo, 173 — *Cronaca di Rivoli*, 590-91 — M. du Bellay, 261.

(5) Congresso di Leucate. Il Duca vi mandò il Challant e il Masino (Adriani, 21 — Pien potere, 2 genn. 1538, in *Prott. ducali*, 166, Vulliet 32, f. 132). Per questa ambasceria domandò 3000 scudi alla città di Vercelli. (*Arch. com. di Vercelli, Ordd.*, XXII, 331 r., 11 dic. 1537).

(6) Dumont, IV, ii, 158 — *Mémoire au greffier Bochetel*... 26 dic. 1538, ap. Ribier, I, 336 e *Raccolta Balbo*, XXII, 524 r.

(7) «Intendo che la tregua s'è fatta senza saputa del papa et che in secreto ne sta di mala voglia» Lettera di Nino Gotti del 2 dicembre 1537; ap. Chiesi, *La guerra in Piemonte tra Carlo V e Francesco I dal 1536 al trattato di Monzon 16 novembre 1537*, p. 5, n. 3; Reggio Emilia, 1889.

Ferdinando e Venezia a danno dei Turchi (1), essendo oramai tutti gli animi disposti alla pace, propose di rendersene mediatore. Fu scelta Nizza per il convegno, accrescendo così gli imbarazzi di Carlo II che doveva consegnar la città ed il castello, con certo pericolo di non vederseli mai più restituire. Piegò egli per altro alla ragion dei più forti; ma la fermezza dei cittadini, che in niun conto vi vollero acconsentire, obbligò Papa ed Imperatore ad abboccarsi fuori della città, e risparmiò una perdita nuova alla monarchia di Savoia (2). L'accordo che ne seguì non tornò punto favorevole al Duca, poiche la tregua di 10 anni, stipulata il 18 di giugno, lasciate le cose nello stato in cui erano, levavagli ogni speranza di essere, almeno in tempo non troppo lontano, reintegrato nel suo (3). Buon per lui che durevoli accordi tra Carlo V e Francesco I non eran mai stati, e che questo altresì poteva presto cessare!

E il buon accordo infatti di lì a poco cessò, nonostante le reciproche manifestazioni di salda amicizia scambiatesi fra i monarchi poco dopo nel convegno di Aigues-Mortes e nel passaggio di Carlo V attraverso alla Francia: il rifiuto costante dell'Imperatore di concedere al re lo stato di Milano; l'uccisione dei due inviati francesi Fregoso e Rincon e di altri ancora (4), commessa di saputa di Carlo V, erano motivi bastanti a Francesco I per romper la tregua e ripigliare la guerra. Forte delli imbarazzi suscitati a Carlo V dalla malaugurata spedizione

---

(1) Dall'otto febbraio 1538; De Leva, III, 238.

(2) « Monsignor nostro restò in castello tuto amallato che non puote veni abasso, et pensano sia una finta per non darli il castello et certo non he, perch esso a fatto tuto et fa quello che puode per darlo; ma non c'è ordine, ch quelli di la terra non voleno per nisuno conto » Gian Giacomo Tizzone ai sir daci e deputati di Vercelli; [Nizza], 19 maggio 1538. *Arch. com. di Vercell Sala* III, *scaff. 19; Lettere diverse*. Cfr. Ricotti, I, 251-55 e De Leva, II 239 — *Relazione di Nicolò Tiepolo dal convento di Nizza*, ap. Alberi, II, 79.

(3) Dumont, IV, II, 169.

(4) Dichiarazione di guerra del re di Francia; Ligny, 12 luglio 1542. *Papiers d Granvelle*, II, 628; e così pure De Leva, III, 466. Ma una copia nell'*Arch. c stato di Tor. Prott. ducali*, 168 (Vulliet 33) f. 71 r. porta la data del 10 lugli data seguita da Saluces, II, 56, e Adriani, 39; e che leggesi anche in *Racc Balbo*, XXXIII, 85 r°, in un'altra copia del medesimo documento.

d'Algeri, facendo assegnamento sulle nuove alleanze contratte col duca di Clèves, coi re di Danimarca e di Svezia, e sulle buone intelligenze con Solimano, prima ancora di dichiarare la guerra aveva già posto in moto tre corpi di esercito sotto il comando del Delfino, del duca d'Orlèans e dell'Annebaut.

Anche in Piemonte naturalmente scoppiarono le ostilità; e gli assalti e gli assedî ai luoghi cinti di mura, di quanto meno agevoli erano diventati per le fortificazioni fatte durante la tregua, di tanto accrescevano il danno ai territori circonvicini. Cherasco, Alba, Barge, Cuneo, subirono gli assalti francesi; Racconigi, Carmagnola, Carignano, Chivasso quelli spagnuoli; l'anno seguente l'eroica difesa di Nizza assalita dai Francesi e dai Turchi rinnovava l'esempio dato da Cuneo; e mentre il marchese del Vasto impadronivasi a nome del Duca di Mondovì, Carignano, Carmagnola e Vigone, per compenso i Francesi occupavano San Germano, assediavano, ma inutilmente, Ivrea, impadronivansi di Crescentino e Santhià; e tale ponevano uno strettissimo assedio attorno di Carignano, che quei di dentro «dicevasi che mangiavano li cavalli e sino li ratti» (1).

Tali erano adunque le vicende della campagna: i due eserciti provavano le loro forze in piccole scaramucce, in assalti ed assedi di piazze forti, nè arrischiavano una battaglia campale che avrebbe potuto segnar la rovina totale del soccombente. Ma il partito della gioventù ardimentosa, avida di gloria e di onori, prevalse nei consigli del re; il Monluc, spedito alla corte per ottenere licenza di appiccare battaglia campale, ottenevalo, e il 14 aprile 1544, l'indomani di Pasqua, scontratisi i due eserciti presso di Ceresole, a pochi chilometri da Carmagnola, le armi spagnuole e ducali toccavano una sanguinosa sconfitta, tanto più dolorosa in quanto avevan creduto tener la vittoria nel pugno (2). Ma l'effetto di questa, ben lungi da quello che i vincitori se ne aspettavano, fu quasi nullo: l'esercito francese fu

(1) *Cronaca di Rivoli*, 611.

(2) «Spero che averimo vitoria, perchè oltre che la justitia è per noi, avimo milior gente che loro, et si dice che già tremino de fati nostri, et che ano determinato di non uscire del lor forte; se così sarà farimo il fato nostro senza pericolo». Antonio Roasenda al Duca, Asti, 28 marzo 1544. *Bibl. di S. M., Mss. patrii, 1072: Lettere di negozi del secolo XVI.*

costretto ad accorrere in aiuto della patria seriamente minacciata, e i generali francese e spagnuolo, deboli entrambi, stipulavano l'8 agosto una tregua in cui per la prima volta gli interessi dei Piemontesi non erano trascurati (1), e il 18 settembre sottoscrivevasi la pace definitiva a Crespy (2). In virtù di questo trattato Carlo V avrebbe consegnato alla Francia i Paesi Bassi e Milano a condizioni diverse: Francesco I avrebbe restituito al duca i suoi stati nel ricevere quelli promessi dall'Imperatore; entrambi poi dovean restituirsi le terre occupate dopo la tregua di Nizza. Tale restituzione in Piemonte ebbe luogo: i francesi riebbero Mondovì, e benchè a malincuore e con poca premura (3), restituirono « Cherasco, Crescentino, Verrua, S. Germano ed alcune altre terre di là da Dora Baltea ed altre nel marchesato di Ceva » (4) e il duca e il principe di Piemonte facevansi ridipingere le armi ducali (5); ma la maggior parte dei loro dominí rimaneva ancora sotto i Francesi.

Gli accordi di Crespy rimasero ineffettuati: morto il duca d'Orlèans che ne era il principal fondamento, Carlo V mostravas[i] sempre meno disposto a secondare le brame del re Francesco e il successore di questo, Enrico II, occupato ed unito nel '48 alla corona di Francia il marchesato di Saluzzo con la prigioni[a] e la morte dell'ultimo marchese, non avrebbe tardato a coglie[r] la prima occasione gli offrisse pretesto di rinnovare la guerra E il pretesto trovò nella questione di Parma, difendendone Ottavio Farnese contro le insidie di Carlo V, e la sconoscent[e] ostilità del pontefice Giulio III che cercavano rapirgli il ducato Il Brissac cercò di recar sollievo alli assediati di Parma; falli

---

(1) Ricotti, I, 273.

(2) Dumont, IV, II, 279.

(3) « ... ma come la restitution de francesi sia andata più alla lunga di quell che si pensava... » Il marchese del Vasto al Duca, Vigevano, 3 nov. 1544. *Bib di S. M.*, *Carteggio e memorie relative alle cose del Piemonte*, I, 38 (*Ms patrii*, 560).

(4) Cambiano, 1095 — Cfr. Miolo, 183 e *Cronaca di Rivoli*, 614.

(5) Ricotti, I, 275 — Il primo ne dava incarico a Eusebio Oldoni di Vercell *Arch. di stato; Prott. ducali*, 217 (Porta) 22 v° — 23 r. Il secondo, per il d[u]cato di Asti, al Giovenone. *Ibid.*, 54 r. — v.° Cfr. Colombo, *Documenti e n[o]tizie degli artisti vercellesi*, 117 e 119 n.; Vercelli, 1883.

togli il tentativo ebbe ordine di romper guerra cercando di addossarne la colpa ai nemici (1); e il 3 settembre diede principio alle ostilità col repentino assalto di Chieri (2), Cherasco e San Damiano. Ricevuti in seguito alcuni pochi rinforzi, proseguendo il corso della vittoria, occupava Villadeati, Passerano, Bra ed altri luoghi ancora; il 29 od il 30 novembre s'impadroniva di Lanzo (3); gli anni seguenti, benchè quasi abbandonato dalla sua corte, continuò la campagna con notevoli vantaggi sulli Spagnuoli; e mentre egli occupava Costigliole, Verrua, Busca, Camerano, Valperga, Pont, Ceva, Alba, gli Spagnuoli occupavano Envie, Bra, Dronero, Verzuolo, Cardè e Saluzzo, che poco dopo perdevano (4); e Ferrante Gonzaga, chiamato in corte sotto

---

(1) Du Villars, *Mémoires*, I, 408-409; Paris, 1822 (Petitot, XXVIII).

(2) « Suivant ce que i'escrivis dernierement à V. M. je ne veux faillir de vous advertir que nous avons resolu et partons tout presentement pour aller rompre, qui sera sur Quiers ». Brissac al Re, Torino, 2 sett. 1551, in *Négociations de M. le mareschal de Brissac en Piedmont*, 228 r. Ms. della Biblioteca dell'*Arch. di stato di Tor.*

(3) Usseglio, *Lanzo. Studio storico*, 300-307; Torino, 1887, fatta una disamina dei vari autori accetta la data offerta dal Cibrario, cioè 28 novembre 1551, rigettando quella della Maria Savj-Lopez (18 novembre). Segre, *Un gentiluomo piemontese della prima metà del secolo XVI. Giacomo Provana di Leyni*, 46, n.; Genova 1897 (*Giorn. Ligustico*, I-II, 1897) pone la presa vagamente al principio di dicembre o fine novembre; ma in *L'opera politico militare di Andrea Provana di Leyni nello stato sabaudo dal 1553 al 1559*, 6 n. (*Atti Acc. dei Lincei*, 1898) basandosi sul Gosellini, *Compendio storico della guerra di Parma e del Piemonte*, 188-189 (*Miscell. di storia ital.*, XVII) più precisamente pone il principio dell'assedio al 28 novembre, e la resa al 4 dicembre. Ma il Gosellini è inesatto. Il Brissac già il 25 novembre (*Negg. de Brissac*, 239 v°) scriveva da Torino al Montmorency: « je men vais assaillir le chasteau de lans » quindi è probabile che l'assedio sia incominciato prima del 28 nov. Quanto alla resa poi, l'ambasciatore del duca di Mantova Annibale Litolfi il 1° dicembre da Casale scriveva che « hieri venne nuova che francesi erano entrati in Lanzo » (Bertolotti, *La presa di Lanzo nel secolo XVI*, in *Gazz. Letteraria*, XI, 33; Torino, 13 agosto 1887). La resa ebbe dunque luogo il 29 od il 30. Altra prova che questa non può essere avvenuta il 4, si ha in una lettera di Giovanni Amedeo Valperga di Masino che il 2 dic. dava notizia aver visto « la passata notte monsignor de brissach con la cavalleria in numero circa di cavalli duoi millia et insieme con la fanteria qual *havea* alla impresa di Lanz » (*Arch. di stato. Lett. di part.*).

(4) Ricotti, I, 285.

accusa di fellonia (1), da cui luminosamente scolpavasi (2), lasciava agio ai Francesi di continuare le loro conquiste, che in breve si estesero a Ivrea, a Masino, al Biellese, a Casale, a Volpiano, a Moncalvo, sotto gli occhi dei generali spagnuoli che l'un l'altro si succedevano nel comando delle forze imperiali. Quando poi la tregua stipulata finalmente a Vaucelles il 5 febbraio 1556 (3) poneva per poco un termine a quella guerra, delle piazze piemontesi importanti più non rimanevano al Duca se non Cuneo, Asti, Nizza, Aosta e Vercelli. E Vercelli poco dopo fu per cadere in poter dei Francesi per nero tradimento di un vassallo stesso del Duca (4), e Cuneo non fu salvata che da meraviglioso e tradizionale valore dei suoi abitanti. Ma la buona stella della casa sabauda non era ancor spenta, e benchè da tante miserie offuscata doveva ben tosto tornare a risplendere più bella, più fulgente di prima. La vittoria di S. Quintino, riportata da Emanuele Filiberto sopra i Francesi, benchè non avesse dato subito quei frutti che sarebbe stato lecito di aspettarsene, pure pose a gravissimo repentaglio le cose dei francesi in Piemonte, dove il Brissac, assottigliato il suo esercito chiamato in Francia, dovea con pochi soldati far fronte a preponderanti forze nemiche.

Negoziati di pace non tardarono a intavolarsi fra le due nazioni, stanche e spossate da una guerra lunga e rovinosa: ne f[illegible] la base la restituzione dei dominî al vincitore di S. Quintino il che dimostrò finalmente, dopo tanto tergiversare, la sincerità delle loro intenzioni col voler seriamente toglier di mezzo l'[illegible]

---

(1) ULLOA, *Vita del valorosissimo e gran capitano Don Ferrante Gonzag[a]* 160 v° — 161 r.; Venetia, 1563.

(2) « L'imperatore ha scritto a suo figliolo il re che in el caso del signor d[on] ferrante non haveva trovato quel che l'era statto datto ad intendendere [illegible] colpa alchuna in esso ma che s'era cosi ben giustificado de tutto quello c[he] vi fu impuosto che haveva datto a cognoscere al mondo quanto fosse ho[mo] da bene et buon et fidele servitore » Langosco al Duca; Londra 20 ott. 15[illegible] *Arch. di stato, Lett. di partt.* Poco prima egli stesso aveva già scritto al C[a]pilupi: « Spero di ritornar contento e sodisfatto per ciò che non ho mai [com]messa alcuna indignità » ap. CHIESI, 5, n. 3. — ULLOA, *ibid.*

(3) DUMONT, IV, III, 82.

(4) CLARETTA, *La successione di Emanuele Filiberto al trono sabaudo*, 1[illegible] 160; Torino, 1884.

stacolo più grave alla conchiusion di una pace. Dopo lunghi e laboriosi negoziati il trattato di Cateau-Cambrésis, firmato il 3 di aprile nel convento di Grunendal nel Brabante, stringendo pace tra Francia e Spagna, rendeva, con alcune clausule restrittive, gli aviti dominî al duca di Savoia; ma a constatare l'eccezionale importanza di questo trattato e a convenientemente apprezzare le difficoltà che si dovettero superare sulla conchiusione di esso, giova il pensare che numerosi ed inutili furono i tentativi fatti in antecedenza al medesimo scopo. E infatti le pratiche per la restituzion del Piemonte fin dal principio della dominazione straniera formaron sempre l'oggetto di attivissime negoziazioni: traevane profitto la Francia per elevare le sue pretese, e faceva lo stesso Carlo V protestando contro l'usurpazione; ma se questi facevasi forte del torto fatto ad un suo vassallo, era anche facile scorgere com'egli la reintegrazione del Duca posponesse volentieri alli interessi suoi personali, con compiacimento grandissimo della Francia, che di questo cercava valersi per alienare il Duca dall'Imperatore (1). Aveva avuto un istante Carlo II la strana illusione che i suoi stati potessero essergli resi senza difficoltà. Alla morte di Francesco I narrossi — e la voce acquistò credito singolare — che il Re morendo avesse raccomandato al suo successore di restituire gli stati del Duca. La prima notizia se n'ebbe alla corte imperiale dall'ambasciatore di Carlo V residente alla corte di Francia, Saint-Mauris (2); il principe di Piemonte l'accolse senz'altro credendola vera e ne scrisse in proposito al Re (3), l'Imperatore stesso non ne dubitava (4) e uno storico quasi contemporaneo non

(1) « Per il mal trattamento et poco cunto chesso imperatore teneva di V. E. et di lui signor principe, che S. E. puoteva bene cognoscere et comprendere che non li haveva amore ni affettione anzi mala voluntà » Langosco al Duca, Augusta 17 dicembre 1547. *Arch. di stato. Lett. Ministri. Vienna,* II.

(2) PAILLARD, *La mort de François 1 et les premiers temps de Henri II d'après Jean de Saint-Mauris*: in *Revue Hist.* sept. déc. 1877.

(3) *Prott. ducali*, 167 (Vulliet, reg. 1532-1547); 310 r°, 22 giugno 1547.

(4) « Venerdì l'imperatore spedì un coriero in francia per far intendere al re che se bene esso non ha tolto lo stato a V. E. ma suo padre che gli la lassato, perhò che gli lo ha lassato con carrigo di restituirlo a V. E. cosa che deve fare pel discarrigo de la conscientia de l'uno et l'altro » Langosco al Duca, Augusta 12 dicembre 1547. *Lettere Ministri. Vienna,* II.

isdegnò di accoglierla nelle sue pagine (1). Ma gli avvenimenti che tosto seguirono la morte del Re avrebbero pur dovuto insegnare che, se anche la notizia era vera, Enrico II, che senza scrupolo alcuno calpestava tutti gli altri avvertimenti del padre, non avrebbe certamente ottemperato a un consiglio di tanto pregiudizio per lui, com'era quello di spogliarsi di una parte così ragguardevole dei suoi dominî e solo recentemente acquistata.

Queste, per sommi capi (2), le vicende generali delle conquiste dei Francesi in Piemonte; più minuta esposizione richiedono le condizioni del paese a loro soggetto.

---

(1) Botero, II, 590-591: « Io mi ricordo di haver inteso da persone di molta gravità e di molta pratica nella corte di Francia, che il Re Francesco veggendosi nell'ultima malatia, vicino alla morte, e tra le altre cose, delle quali per sgravar l'anima sua incaricò Henrico II suo figliuolo, l'una e la principal fu, la restitutione della Savoia benchè questa seguì poi non tanto per interesse di conscienza, quanto per ragioni di stato » Cfr. Gioda, II, 712.

(2) La storia militare di questo periodo è narrata dal Saluces nel vol. II della sua citata *Histoire militaire du Piemont;* ma condotta unicamente sulle cronache contemporanee e sul materiale a stampa necessiterebbe di un compiuto rifacimento, basato sui documenti inediti che giacciono inesplorati ancora nei vari archivi comunali. L'indole di questo lavoro mi impediva di estendermi su questo argomento e dovetti accontentarmi a una sommaria esposizione dei principali fatti avvenuti.

## CAPITOLO QUARTO.

# LA DOMINAZIONE FRANCESE

La dominazione francese è accolta favorevolmente in Piemonte — Le miserie sopportate allora dal nostro paese sono dovute non solo al governo francese ma anche alle barbarie dei tempi — Spagnuoli e ducali non si mostrarono migliori dei loro nemici — Riforme dei Francesi nella giustizia — Buone qualità nella maggior parte dei loro governatori — Stati generali tenuti frequentemente — Serie loro non interrotta dal 1537 al 1551 — Incertezze sui motivi delle persecuzioni sofferte dal medico Antiochia — Equivoco del Ricotti — Cessano quasi affatto dopo il 1551 le assemblee dei tre stati.

Nessuna dominazione straniera arrecò mai giovamento a uno stato, che oltre al perdere l'inestimabile bene della libertà, si risente di tutti gli orrori di una guerra cui quella perdita stessa dà luogo; ma in questo caso speciale merita pure ascolto chi afferma che in Piemonte minor danno patì, e in migliori condizioni versasse la parte appunto occupata dalla nazione francese (1). Noi vediamo difatti che, tranne i primi generosi tentativi di resistenza, fatti però soltanto dai popoli della Savoia (2) e della Tarantasia (3); tranne i fermi ma platonici proponimenti di rimanere inconcussi nella fede del Duca e riservargli tutti i diritti (4); tranne i forti propositi seguiti realmente da effetto,

(1) DENINA, *Istoria dell'Italia Occidentale,* III, 67; Torino, 1809, confutato, ma solo per la parte che riguarda la perdita della libertà, da SCLOPIS, *Degli stati generali e d'altre istituzioni politiche del Piemonte e della Savoia,* 346; Torino, 1851 e in BOLLATI, II, app. 157.

(2) DE LEVA, III, 161.

(3) RICOTTI, I, 238.

(4) Alla protesta fatta dalla città di Torino lo stesso Lambert (874) annette poco valore, poichè, secondo il suo dire, non si tosto il Duca montò a cavallo che i cittadini andarono incontro ai Francesi per introdurli nella città.

manifestati da Cuneo (1), e corroborati dalle eroiche difese dei due suoi assedi (2), che con quello di Nizza del 1543 mostrarono quanto potesse ancora in quella tristissima età l'antic valor piemontese; tranne il caso del 1539 quando, poste da Francesi all'incanto le entrate del Piemonte, non trovossi un so piemontese a concorrervi (3); eccettuati insomma questi rarissimi esempi — in cui pure si fissa lo sguardo fidente nei futur destini del nostro Piemonte — la dominazione francese fu accolta tra queste terre, se non certo con entusiasmo, poichè no eravi brama di mutar di signore, con benevolenza e favore pi grande fors'anco di quello che il Re non sperasse: anzi in brev non mancarono i sudditi di invocare il giuramento prestat come attestazione di lor fedeltà (4) e a considerare i France come i loro naturali signori.

E quando parlasi delle miserie ch'ebbe a patire in quel torn il Piemonte, non ai Francesi e al loro sistema di governo so tanto; ma anche alla barbarie dei tempi, alle esigenze del guerra, allo stato naturale delle campagne, che oltre alla deva stazione dei combattenti ebbero anche a subire l'inclemenza d cielo, bisogna dare la parte loro. Il barbaro sistema nei solda d'allora, di imporre contribuzioni di viveri e di foraggio ai ci tadini sotto pena di fuoco e di sangue, non poteva esser mu tato dai Francesi che erano venuti come nemici; ed altro n facevano che ripetere quanto non meno barbaramente erasi fat per quelle stesse contrade nei tempi trascorsi, da nemici amici. E la guerra invero mostrò tutte le più orrende sue piagh spiegò in tutta la sua ferocia i suoi mezzi di distruzione, cr sciuti a mille doppi dalla rozzezza militare d'allora. In Gr

---

(1) Nel settembre del '36 precedentemente citato e nell'anno seguente: Il Du alla Comunità di Cuneo, 6 luglio 1537. *Regg. lett. della corte*, 1536-1550 21 r°.

(2) Del 1542 e del 1557.

(3) CIBRARIO, *Istituzioni*, II, 132 — *Cronaca di Rivoli*, 602 — RICOTTI, I, 2

(4) « Si auparavant Piémont aymoit la Couronne de France, maintenant c vous estes connû vray et souverain Seigneur à juste cause de bon coeur P mont a fait le serment de fidélité à vostre sacrée Majesté, et jamais ne fau à son devoir ». Rimostranza di Giorgio Antiochia al re (agosto 1538). ap. RIBE I, 181 — BOLLATI, I, 926. — I sindaci e cittadini di Torino al Re, Torino, luglio 1537, ap. MOLINI, II, 411.

gliasco, in Rivoli, in Torino, i Francesi nei primi assalti batterono, spogliarono, arsero, uccisero gli abitanti, tanto che il Re stesso mostrò di sinceramente dolersene (1); il Montmorency, varcate l'anno seguente le Alpi, ed arrestato nella sua marcia dal piccolo castello di Avigliana *que quarente coquins Espagnols et Italliens ozèrent entreprendre de garder,* dopo averlo espugnato, faceva — unicamente per dare esempio a quelli *qui s'obstinent en places de si petite importence* — passare a fil di spada i 40 soldati della guarnigione ed impiccare ai merli i capitani loro (2); stretti dalli imperiali in Villadeati e costretti ad arrendersi, i Francesi avvelenavano con cicuta il vino rimasto nelle loro cantine (3) e in Cuneo facevano « morir sul fuogo da 25 a 30 puti de i quali alcuni se suono ritruovati passati per drieto cum aste » (4). Questo ed altro facevano i Francesi, è vero, ma erano i prodotti dei tempi, poichè non inferiori certo mostravansi gli Spagnuoli e gli stessi ducali. Don Ferrante Gonzaga suggeriva, fortunatamente invano però, di ridurre il Piemonte a deserto per impedire ogni sussistenza ai soldati francesi (5); barbaro provvedimento che non aveva neppure il merito dell'originalità, poichè posto già in pratica dai

(1) « ... Verrez de merveilleuses plaintes et doléances qu'ils *(quei di Torino)* me font des maulx qu'ils ont soufferts et soustenus et soustiennent encore chacun jour au moyen du peu d'ordre qu'a esté à la forme de vivre des gens de guerre qui ont esté et sont en ladite ville, chose qui m'a merveilleusement despleu et desplaist » Il re al Humières, luogotenente generale in Piemonte, Melun, 8 agosto 1537. *Racc. Balbo,* XXVII, 366 r°.

(2) Decrue, 325-326.

(3) « Li soldati francesi che erano nel castello di villa del diaulo messano suco de cicuta nelle bote di vino ch'errano nella terra pensando con quello veneno di far morire li soldati imperiali che vi havessano beuto; et saria sucesso, ma che il vino puro e buono in quelle bande è il vero rimedio e antidoto per la sua calidità della cicuta ch'è in quarto grado fredda ». Nota ms. di Baldassar Piatto soldato imperiale testimonio oculare, inserta in margine del f. 189 r° in Contile, *La historia de' fatti di Cesare Maggi de Napoli,* Milano, 1565. Esemplare della Braidense.

(4) Paolo Vagnone al Masino, Cuneo, 23 marzo 1554. *Arch. di stato. Lett. di partt.* s. v. Giovanni Amedeo Valperga di Masino. Cit. anche da Segre, *L'opera politico militare* ecc., 39 n.

(5) Della Chiesa, *Delle istorie del Piemonte,* lib. III, 153; Torino, 1777; cit. da Adriani, 59.

Francesi nella Provenza qualche anno prima; lo stesso Dor
Ferrante, espugnato il castello di S. Martino, impiccavane cor
due pagnotte al collo il difensore che aveva avuto il supremo
ardire di chiamar per ischerno gli assalitori « soldati della pa-
gnotta » (1). Emanuele Filiberto, venuto a guerreggiare in Pie-
monte alli ordini di Don Ferrante nel 1552, espugnata Bra v
faceva impiccare quanti Piemontesi l'avevano difesa (2); e que-
st'atto crudele, ripetutosi ancora in altre terre parimenti d
lui espugnate (3) e che non trova una parola di biasimo press
gli scrittori contemporanei, mostra ancora una volta in qua
modo la guerra fosse allora compresa, poichè mentre dai mo-
derni a ragione non riceve per iscusa neppur l'esempio peggior
dei capitani stranieri (4), levò al cielo invece la sua riputazion
presso la corte imperiale (5). Qual meraviglia adunque che
Piemontesi, non discernendo neppur più da qual parte stess
il lor tornaconto, si rivolgessero verso chi loro offriva vantagg
immediato e che i troppo prolungati patimenti avessero in lor
« abbattuto ogni senso di patriottismo e di orgoglio e che, ras-
segnati a soffrire, fossero disposti sempre a baciare la man
che li percoteva » (6)?

Al primo infuriar delle armi francesi e del lor modo di guerr
gli abitanti atterriti, fuggendo dai luoghi chiusi, ripararono s
per i monti abbandonando disabitate le città e disseminati
campi (7); ma con minacce e promesse, i Francesi li indusse

---

(1) *Cronaca di Rivoli*, 621. Confermato dal testimonio Baldassar Piatto ‹
in Contile, 198 v°, nota in margine ms.

(2) Contile, 191 v° — Ricotti, II, 20.

(3) Tonsi, *De vita Emanuelis Philiberti Allobrogum ducis et Subalpinor*
*Principis libri duo*, 62: Augustae Taurinorum, 1596.

(4) Ricotti, loc. cit.

(5) « Ha trovato bono et molto a tempo ciò che ha fatto impichare qu
mali subditi dal che V. E. se ne acquistato una mirabile repputatione in tu
la corte, et ogni uno l'extolle et exalta per sin al cielo e ciaschaduno desid
d'andarla a servire ». Langosco al principe di Piemonte, Innsbruch, 13 mag
1552. Orig. in *Arch di stato. Lett. di partt.*; copia in *Bibl. di S. M.*, *n*
*patrii*; 1072.

(6) Usseglio, 310.

(7) *Cronaca di Rivoli*, 575 — Denina, *It. occidentale*, III, 11 — Mulet
*Memorie storiche di Saluzzo*, VI, 242; Saluzzo, 1833 — Ricotti, I, 243.

a ritornare e ad accogliere, come il minor dei due mali, la loro dominazione. Intendimento di questi, come abbiamo veduto, era di sostituirsi senz'altro alla persona del duca e far riconoscere dai Piemontesi il re di Francia come naturale signore dei loro stati, *a lui usurpati dai duchi di Savoia* (1); perciò nulla trascurarono per trattare il Piemonte come provincia veramente francese. Resero più agevole il commercio col regno di Francia, dichiararono abili all'occupazione delli uffici i nuovi sudditi savoini e piemontesi al pari di quelli francesi; e quando la conquista era ormai già compiuta, un editto di Francesco I proclamava il Piemonte unito per sempre alla corona di Francia, ne stabiliva in Torino la capitale, accomunava nei diritti gli abitanti di qua e di là delle Alpi, riconfermava gli antichi statuti, privilegi e franchigie e confermava, ma senza effetto, i privilegi dell'Università (2). Presi questi provvedimenti era necessario rimuovere ogni segno, ogni istituzione della signoria precedente. Già uno dei primi provvedimenti era stato quello di togliere dalle porte e dai muri le armi ducali per sostituirvi quelle francesi (3); notevoli mutamenti poi, benchè non sostanziali, ebbero luogo nell'ordinamento della giustizia.

Nei tempi anteriori a quello di cui ci occupiamo, la giustizia era amministrata nei diversi suoi gradi di giurisdizione dai

(1) « Usurpata iniuste ac indebite detenta »: RICOTTI, I, 258.

(2) Febbraio 1537. DUBOIN, *Raccolta per ordine di materia delle leggi ecc.* XIV, 134 segg. — VALLAURI, *Storia delle Università degli studi del Piemonte* I, 143-144 e doc. XXIV; Torino, 1845. La data di questo documento fu dal Duboin, dal Vallauri e dal Ricotti stesso falsamente attribuita al febbraio del 1536. In esso parlasi della conquista del Piemonte come compiuta, mentre nel febbraio di quell'anno l'esercito non aveva ancora varcato le Alpi. La data « febbraio 1536 », che effettivamente leggesi nel documento publicato e nella copia sincrona esistente nell'archivio comunale di Torino, è secondo lo stile francese, ed equivale quindi per noi al febbraio del '37. Ed è pur facile accorgersi di ciò dalla seconda parte della data stessa, anno 23° del regno di Francesco I, salito al trono nel gennaio del 1515. Il febbraio dell'anno 23° del suo regno corrisponde appunto al febbraio del 37. Rettamente CIBRARIO, *Istituzioni*, II, 255, e *Torino*, I, 314, assegna il documento al febbraio del 37.

(3) Il Montéjehan in Pinerolo ne dava incarico al pittore Pietro Vas. Lettera della comunità, 2 settembre 1538. *Atti conss.*; m. 15, 2; consiglio del 17 novembre 1538.

magistrati locali proprî di ciascun comune, che giudicavan nelle cause civili di poca importanza e in quelle di polizia cor rezionale; dai giudici ordinari con cognizione di quasi tutte l cause criminali e civili, da cui appellavasi a un altro magistrat detto giudice degli appelli che teneva divisa in due parti l propria giurisdizione sopra il Piemonte. Da questo tribunal ancora ricorrevasi, in ultimo inappellabile grado, ai consigli su premi residenti col principe ed in Torino: il primo, col dopp incarico di tribunale supremo e di consiglio di stato, deriva dall'antico attributo del principe di amministrar la giustizi composto dei baroni e di magistrati, soleva seguire il princi in tutte le sue peregrinazioni (1), e da tempo non antichissin aiutava il Duca nell'amministrazione della giustizia; il consigl residente in Piemonte o Cismontano, stabilito per poco in To rino da Lodovico il 6 ottobre 1436 e definitivamente nel 145 non ebbe autorità di consiglio supremo ed inappellabile che partir da quest'anno, in cui lo stesso duca Lodovico conced vagli autorità di prefetto al pretorio rendendolo pari al consigl di Chambery (2) ed a quello residente col principe (3). Nel s colo XVI assunse talvolta il nome di Senato (4), divenuto comu nei tempi seguenti. I Francesi conservarono ai giudici locali loro giurisdizione; mantennero i giudici ordinari per la cog zione delle cause civili e criminali di prima istanza, ecce quelle di competenza del tribunale superiore; mantennero p rimente i giudici degli appelli di qua e di là dal Po per l'a pello dai giudici ordinari e la prima cognizione delle cause ( nobili, delle comunità, dei poveri, dei pupilli e delle vedov e al consiglio supremo di Torino poi, trasportato altrove, co vedremo, da Carlo II al sopravvenire dell'invasione nemi sostituirono un parlamento all'uso di Francia, curia supre per ultimo inappellabile ricorso, con cognizione delle appel zioni fatte dai ricevitori delle gabelle, salva sempre la facol

(1) RICOTTI, I, 95-96.

(2) Che esercitava la propria giurisdizione nella Savoia.

(3) PEVERELLI, *Il consiglio di stato nella Monarchia di Savoia dal co Tommaso I di Moriana ad Emanuele Filiberto*, 42; Roma, 1888.

(4) CIBRARIO, *Istituzioni*, II, 260; ma non dal 19 maggio 1548 come i detto, bensì molto prima.

di supplicare presso il sovrano (1). Per le materie poi concernenti il demanio, fu istituita in Piemonte e in Savoia una camera dei conti, che abolita nel dicembre del 1550 (2), fu ripristinata l'anno di poi in unione con quella della Savoia (3).

A parte dunque le imprescindibili e crudeli necessità della guerra, accresciute dai barbari procedimenti d'allora, in cui i Francesi non si mostrarono certo peggiori dei nostri difensori stessi; a parte la carestia dei raccolti che produceva e pestilenza e fame decimando la popolazione — miserie tutte insieme, tristi e orribili a dire il vero, che unite alla perdita della libertà devono muoverci a compassione per i poveri piemontesi d'allora — la dominazione francese del secolo XVI non va considerata tra le peggiori che sian gravate sulla nostra penisola. Il Piemonte, infatti, ebbe in genere buoni governatori, solleciti alcune volte, per quanto era in loro potere, del bene dei popoli a loro soggetti (4), come il maresciallo Claudio d'Annebaut e Guglielmo du Bellay signor di Langey che a proprie spese faceva venir grano dalla Borgogna per rifornire gli esausti granai del Piemonte (5); come il maresciallo Carlo di Brissac che prima di romper guerra nel 1551, cercava di alleviare i mali che ne sarebbero derivati, comminando severissime pene contro la profanazione delle chiese, le violazioni delle donne, i saccheggi dei villaggi e delle fattorie, le diserzioni, gli alterchi, le ribellioni; che pubblicando una grida perchè si riattassero i ponti e le strade del dominio francese, se mirava al vantaggio delle sue milizie ottenendo maggior facilità nei trasporti, procurava però un reale benessere alli abitanti, che vedevano agevolato anche il loro commercio (6); il Brissac infine, che nella presa

(1) DUBOIN, loc. cit. Questo documento che, come abbiamo veduto, è del febbraio del 1537, non fu quello che instituì il Parlamento, poichè in un documento dell'*Arch. com. di Moncalieri, Ordd.*, XXXVI, 393 r°, che è l'ordine dato ai deputati di presentarsi a Torino per prestarvi il giuramento richiesto, già nel gennaio del '37 si parla del Parlamento esistente in Torino.

(2) Copia sincrona autentica in *Arch. com. di Chivasso: Privilegi e concessioni*, II.

(3) RICOTTI, I, 258 — *Negociations de Brissac*, 152 r°.

(4) DENINA, *Italia Occidentale*, III, 67 — SCLOPIS, ap. BOLLATI, II, app., 159.

(5) DENINA, *Italia Occidentale*, III, 68 — SCLOPIS, loc. cit., 163.

(6) « Per servitio di S. M. Christianissima se comanda a tutti sudditi a essa

di Casale parimenti ordinava « che nessun soldato dovesse pigliare nè togliere cosa alcuna ai cittadini ed abitanti di detta città » (1): cose tutte che rendevan meno gravosa ai Piemontesi la dominazione straniera e che facevan loro esclamare: « Iddio non farà mai che questi buoni Francesi ci venghino a liberare da cotesti marrani? » (2). Bisogna aggiunger però che in appresso, il timore di vedere i paesi di nuovo acquisto cercar di scuotere un giorno il giogo straniero fece necessità al governatore francese di restringer le libertà già concesse, e il desiderio di secondare il suo re che quelle libertà non voleva più oltre concedere (3), lo fece trascendere ad atti di violenta tirannide.

I documenti che meglio e più al vivo ritraggono le condizioni del Piemonte d'allora, sono i verbali delle assemblee dei tre stati, nelle quali vediamo passarci dinanzi tutte le miserie dai Piemontesi sofferte in 23 anni di saccheggi e di guerre. Ho già cercato altrove (4) di dimostrare come, contrariamente alla comune affermazione dei nostri storici, queste assemblee dei tre stati fossero tenute con grande frequenza: talvolta, anzi, parecchie adunanze in un anno solo, mostrarono come il governo francese da principio intendesse largamente giovarsi di questo mezzo per ottenere dai sudditi i necessari sussidi; solo più tardi, quando si accorse che poteva diventare pericoloso strumento di libertà, cercò di reprimerlo e nacquero le violenze di cui sopra ho fatto parola. Ora che di proposito ci troviamo nel l'argomento e che da simili atti possiamo trar maggior lum

Maestà in particolare e comune che habbiano da conzar tutte le strade pu bliche quale vano da l'uno loco al altro del predetto dominio sotto pena al comune de ducento marche d'argento e perditione de loro franchisie, e ali pa ticolari a perder li beni quali goldeno et tal strade et ponti siano conzi di mo che gli possi passar artellaria e condutte de qual si vogli monitione per quan hanno cara la gratia de S. M. » *Arch. di stato. Lett. di partt.* s. v. *Giorg Costa della Trinità governator di Fossano* — *Bibl. di S. M., Carteggio memorie,* I, 82.

(1) *Cronaca di Casale dal 1530 al 1582*: ap. SCARABELLI, *Paralipome di storia piemontese dall'anno 1285 al 1617*, p. 346: Firenze, 1847.

(2) Gli Spagnuoli. DU VILLARS, II, lib. III (*Petitot*, 29).

(3) RICOTTI, I, 263 n.

(4) *Il viaggio di Enrico II in Piemonte nel 1548*; in *Bollettino stor. bib subalpino,* IV, 92; 1899.

per rappresentarci le condizioni del nostro Piemonte, non sarà fuor di luogo parlarne in tutti i loro particolari.

Già nell'anno seguente a quello della conquista convocarono i Francesi in Torino un'assemblea dei tre stati (1); ma in seguito, avendo già ricevuto un primo giuramento di fedeltà dai comuni e dai signori passati sotto la loro dominazione (2), sembra che per dare a un fatto di tanta importanza maggiore solennità, il luogotenente generale del re di Francia in Piemonte convocasse un'altra volta in Torino, l'8 maggio 1538, i rappresentanti del clero, dei nobili e dei comuni (3), promettendo per giunta « que le Pays seroit soulagé et que les gens de guerre ne feroient plus dommages ne desordres » (4). Gli eventi mostrarono qual conto dovesse farsi di tali promesse. Era governatore del Piemonte Renato di Montéjehan, il peggiore forse che il Piemonte abbia avuto in quei tempi (5); il quale, adunatili un'altra volta il 4 (6) di luglio, lasciò sperare un adempimento alle sue promesse a patto che il paese, mediante contribuzioni mensuali, concorresse al mantenimento delle genti di guerra. Protestarono i tre stati contro la nuova imposizione, contraria alle loro franchige e insopportabile per essi che, privi di grano, vino e denari, sarebbersi presto trovati nella triste necessità di morir di fame o emigrare (7). « Allès vous en à tous les cent mille

(1) Il 6 agosto 1537. *Arch. com. di Moncalieri, Ordd.*, XXXVI, 406 v° — 407 r°. Consiglio del 1° agosto.

(2) ADRIANI, 9; con le date dei varî giorni in cui detti giuramenti furon prestati. Moncalieri prestò giuramento in Torino il 25 gennaio 1537. *Arch. com. Serie generale* ad. a. Atto orig. in pergamena.

(3) BOLLATI, I, 925 m., dalle parole che vi accennano nella *Remontrance* dell'Antiochia (Ribier, I, 181); II, app. 369-370, dalle vaghe parole della *Cronaca di Rivoli.* Per la data 8 maggio, *Arch. com di Moncalieri. Ordd.*, XXXVII 43 r°, credenza del 28 [aprile] 1538.

(4) RIBIER, I, 182 — BOLLATI, I, 927.

(5) SALUCES, II, 41.

(6) *Arch. com. di Moncalieri. Ibid.*, 48 r°.

(7) RIBIER, loc. cit. — BOLLATI, loc. cit. — « Refferunt *(i deputati)* sese accessisse ad tres status et ibi in eorum congregatione m. d. presidem pro parte ill. d. de montéjehan explicasse quod ill. dominatio sua volebat retratare et reformare numerum armigerorum et soldatorum exercitus maiestatis regie in partibus pedemontium existentium et quod id facere non poterat nisi prius patria daret et expedire victualia pro usu dictorum armigerorum et soldatorum re-

diables — rispose il maresciallo — car le roy ne se soucie pas de votre necessité, et aussi je ne me fie point en vous autres du Pays. En dépit de vous je tiendray dix ans les gens de guerre en Piémont. Allés hors du pays, si vous voulés, je le garderay bien sans vous » e alla domanda fattagli di loro permettere un invio di ambasciatori al Re, benchè smettesse un poco della sua collera e concedesse la chiesta facoltà, frammise poi ogni sorta di ostacoli all'esecuzione del loro disegno, forse temendo di aver esorbitato dalle sue istruzioni ed aver ecceduto in crudeltà oltre le intenzioni del Re. Vista la poca intenzione del maresciallo di soddisfare alle loro richieste, i comuni diedero allora tale incarico al medico Giorgio Antiochia da Centallo, poco innanzi professore di medicina pratica nell'Università di Torino (1): il quale, arrestato in Briançon e gettato prigione, d'ordine del maresciallo, nel castello di Susa, liberato dopo parecchio tempo in seguito a reiterati comandi del Re, espose a quest'ultimo in una rimostranza i desideri del suo paese (2):

Che le monete si coniassero « à la ligue et façon de France »

---

stantium in dicta patria pro tali pretio cum quo inclusis paghis eorum armigerorum et soldatorum possent ipsi soldati et armigeri honeste vivere et suppremissis requirebat per patriam sibi responsionem dari assignando proptere ipsos tres status pro eadem responsione danda die crastina in loco montiscalerii, et quod in crastinum assignatum dicta patria fecit responsionem prelibat ill. d. de montéjehan quod attentis oneribus, saccho, roberiis, violentiis et ali per totam patriam passis, eorum necessitate et paupertate, adeo quod null modo patria ipsa in presentiarum aliud onus supportari posset; eamdem tame totam patriam sue dominationi humiliter commendando, et quod in recess legatorum patrie a conspectu sue ill. dominationis ipsa patria petiit licentia destinandi legatos ad serenissimum franchorum regem pro obedientia prstanda » *Arch. com. di Moncalieri, Ordd.*, XXXVII, 49 r.

(1) Ricotti, I, 263.

(2) I comuni si mostrarono poi singolarmente restii a pagare le spese del legazione, e l'Antiochia per riavere le somme da lui stesso sborsate fu obblgato l'anno seguente a convenirli in giudizio e ottenere ordinanza in cui il R imponeva ai suoi ufficiali « quathenus sindicis comunitatum retromentiontarum nostra parte precipiatis et iniungatis sub pena viginti quinque marcharum argenti pro quolibet ut suplicanti pro legatione et expensis factis  quibus suplicatur debite satisfaciant cum aliis expensis legationis....dat. Tharini die decima mensis aprilis millesimo quingentesimo trigesimo nono » *Arc com. di Moncalieri. Serie generale* ad. a.

Che fosse tolta ogni contribuzione a genti di guerra.

Che fossero osservate le franchigie concesse per l'prezione del parlamento ed annullata ogni disposizione in contrario.

Che venisse ben amministrata la giustizia.

Che fosse ristabilita l'Università delli studi.

Che fossero restituite ai sudditi le vettovaglie fornite alle genti di guerra e posti in vendita a buon mercato 12.000 sacchi di grano per alleviar le miserie del popolo.

Che infine in Torino e in Caselle si riparassero le fortificazioni e si facessero provviste di viveri (1).

Si vide allora quanto diversi fossero gli intendimenti del Re da quelli del suo luogotenente, poichè le richieste dei comuni piemontesi furono nel real consiglio accolte tutte quante favorevolmente (2); e ciò indusse probabilmente il maresciallo regio

---

(1) Ribier, loc. cit. — Bollati, loc. cit. In ottobre fu tenuta un'altra congregazione in Torino (*Arch. com. di Chivasso. Riff.*, 1538, f. 28 r°, consiglio del 16 ottobre. — In un inventario di quell'archivio, compilato nel 1733-1734, f. 226 r°, trovasi registrata sotto la data 16 ottobre 1538 la procura fatta dal consiglio per l'intervento ai tre stati) per udire la relazione dell'Antiochia, fare la ripartizione delle spese occorse nella sua legazione e destinare nuovi legati alla corte di Francia. *Arch. com. di Moncalieri, Ordd.*, XXXVII, 56 v°, 23 ott.: «inter cetera ibidem narrata et concluxa ordinatum fuit quod patria pro sua utilitate destinet ad serenissinum regem duos ambasiatores cum eorum expedicione et quod pro eorum expensis ac expensis factis per s. d. georgium medicum tamquam ambaxiatorem tocius patrie ad serenissimum regem tote et omnes comunitates contribuant».

(2) «Articles que demandent ceulx du pays de piémont estre accordez par le roy — Premièrement. Estre uniz perpetuellemant à la courone de france inseparablemant et au cas de lexhemant estre tenuz et gardez en la sauvegarde dudit segneur.

« *Au premier article accorde quant à ce qui est à l'obeyssance du roy et dont messere giorgis antiochie a pouvoir et sindicat.*

»Foires et marchiés aveques quelle don pour les restaurer dez damnayges et interessez quil ont pourtez à cause des guerres durant troys ans.

» *Le roy veult quil ayent les dit foyres et marchiés et y sera pourveu respectivement aux villes à divers jours à ce quilz nenpachient lune lautre.*

»Leur estre pourveu des personnagges dotes et sçavans pour leur parlemant et dautres officiers pour le exercice de la justice.

» *Et y a estè pourveu.*

»Spetielement à loffice de juge des appellacions ung president et deux colleterauls.

a mostrarsi nell'avvenire più umano. L'anno seguente infatti, in cambio d'un'egregia somma di danaro sborsata dalle comunità per sopperire ai bisogni delle genti d'arme, concesse alle

---

» *Le roy leur pourvoira dung juge et deulx auctres acceseurs suffisant et bonns personnayges.*

» Un prevost de mareschals.

» *Et leur sera pourveu dung prevost des mareschaulx,*

» Des leteurs sçavans avec bon gayges pour leur université.

» *Le roy veult quilz recouvrent des bons personnagges des quieulx et advertecant le roy pour leur estre pourveu de leur estatz.*

» Qui leur soyent rendu et restitué tous leur grains et vins par eulx forniz au monitions des camps et armé dudit seigneur ou qui leur soyent poyez à pris rasonnable.

» *Les bles et monitions qui se touveront en les places de piémont forniz par les comunaltés et particulliers leur seront renduz à la carge contenue au marchié fayt à l'abbé bourgarel.*

» Qui leur soyt vendu et délivré par le dit segneur à juste pris la quantité de douze mil sacz de ble fourment pour semer au pays.

» *Ce qui se trouvera dez bles en nature qui apertient au roy il en seront secoreu et à ceste fin sera escrit audit abbé bourgarel de leur delivrer au pris quil se vendent au marchiés.*

» Ung advocatz des povres de moyenne faculté et estre ung procureur desdits povres à plus bons gayges.

» *Leur sera bayglé advocatz et procureur des povres aveques gayges suffisant.*

» Dung Capitayne de justisse.

» *Leur sera pourveu.*

» Dung maître des monnoyes à turin.

» Que lesservent, gouverneur et conservateur de la dit monnoye soyent con firmés aveques salayres competans.

» *Il leur a esté pourveu dung maître de monnoyes et quant à le sarvent gouverneur et conservateur seront confirmez, et leur seront bayllés gayge et salayres suffisant.*

» Quil ne soyent plus grevés ne cargés de contribuxions aux garnisons esheu audit pays.

» Et que les subgetz ne soyent plus contraytes à aulcunes despayns né gravé à cause des dit garnisons.

» *Il y a esté pourveu par la comission bayllé à monsur de grignan et au juge mayge de nismes par la quele toutes contributions seront deffendue aux gans de guerre sur poyne de la hart et aux habitans de les baylle sur poyne de prison et amende arbitrayre.*

» La continuation et confirmation des franchises du parlemant du dit turin et quil ne soyent enfraytes en aucune manére.

medesime alcuni privilegi concernenti imposizioni di taglie nei rispettivi comuni (1). Succeduto poi alla morte del Montejéhan il maresciallo Claudio d'Annebaut, e convocata fin dal principio del suo governo, il 26 ottobre dell'anno medesimo 1539, una nuova assemblea, mostrò in essa la miglior volontà di alleggerire i mali onde il Piemonte era oppresso; ma l'effetto fu impari all'intenzione. Chiedevano i tre stati che fossero effettivamente restituite le munizioni fornite alle piazze forti e severe misure di rigore fossero prese contro quelli che ne avevano tratto illecito guadagno.

Che trovandosi il paese privo di grani, S. M. provvedesse a farne venir in Piemonte la quantità necessaria, e che data la estrema povertà della patria, in cui gli abitanti altro più non possedevano che la vita, il maresciallo impiegasse ogni suo potere a far sì che venissero ancor tolti i nuovi gravami e dispensati gli abitanti a sovvenire di olio, legna e candele le soldatesche alloggiate.

Che fosse ingiunto all'abate Borgarello, accensatore della gabella del sale, di desistere dalla pretesa accampata contro ogni franchigia locale, che alcuno non potesse acquistar sale se non da lui; e quindi — poichè il sale era di pessima qualità ed a prezzo troppo elevato — che fosse permesso acquistarne da qualunque altra parte, e frattanto si obbligasse l'appaltatore a restituire l'eccedenza delle esazioni da lui fatte.

Che fosse tolto ogni dazio ed imposta che non fosse in vigore innanzi il principio della presente guerra.

Che non fosse alterato il valore delle monete.

Che amministrassero la giustizia solo le persone in ciò competenti; che fossero osservate le giurisdizioni ordinarie, e che

---

» Et si alcune chosse a esté innove et actempté contre et au prejudice des dit franchises, quil soyt nul et repare au si que le dit seigneur veura estre à ferre.

» *La dit confirmation et continuation leur est acordé.*

» Fayt au conseil privé du roy tenu à sanct germayn en laye le vj$^{me}$ jours de septembre mil v.xxxviij ». *Arch. di stato di Torino. Prott. ducali*, 168 (Volliet 33), 114 r°.

(1) Nella congregazione dell'11 gennaio 1539. DUBOIN, XX, 1681 — SCLOPIS, 353-355 — BOLLATI, I, 948.

qualunque prigioniero, di qualunque delitto accusato — anche se di lesa maestà — potesse avere i suoi avvocati « car la justice ne se doibt nyer à personne fust il le dyable ».

Che fossero conservati tutti i privilegi, libertà, franchige e consuetudini del paese.

Che infine tutti, particolari e comunità, fossero tenuti a pagare la loro parte di contribuzioni.

Le risposte anche ora furono favorevoli: il grano — e in ciò, come sopra abbiamo veduto, gran parte del merito spetta al signor di Langey (1) — fu per ordine del re spedito effettivamente in Piemonte, per cui l'anno dopo un'assemblea dei tre stati, tenuta in principio di maggio in Torino (2), deliberava di inviare appositi ambasciatori al re di Francia a ringraziarlo della generosa sua provvisione « sine qua in eadem patria vigebat tam gravis penuria quod persone eiusdem patrie pro maiori parte perissent fame » (3). Quanto alla faccenda del sale fu più facile ottenerne buone parole che fatti. Francesco I, al messaggio inviatogli dal maresciallo intorno a tali richieste dell'assemblea, già aveva risposto rimettendosi a quanto il suo luogotenente gli avrebbe suggerito in proposito (4); e pare infatti che il maresciallo « ayant esgard à la pouvreté du pays, sterilité de ceste année et bonne volunté des subjectz du roy » abbia in via provvisoria concesso quanto i sudditi domandavano (5); ma volendo due anni di poi revocare la transitoria disposizione, convocò espressamente in Torino una nuova assemblea dei tre stati il 12 luglio « pro concludendo de deputandis magazinis salis et prohibendo ne aliud sal vendatur in patria » (6). I comuni man-

---

(1) Cfr. SCLOPIS, 362-363 e BOLLATI, I, 958 n., dal ms. dell' *Arch. com. di Moncalieri,* ad. a.

(2) « Ad requisitionem nobilium sindicorum civitatis thaurini » *Arch. com. di Moncalieri*, *Ordd.*, XXXVII, 135 v°, credenza del 6 maggio 1540.

(3) *Ibid.*, 6 maggio.

(4) SCLOPIS, loc. cit. — BOLLATI, I, loc. cit.

(5) Lo concesse anche il Re nella risposta ai richiami presentati dall'Antiochia BOLLATI, I, 1292 *(giunte e correzz.)*.

(6) *Arch. com. di Pinerolo. Atti conss.*, m. 15, 3 luglio 1541 — *Arch. com. di Moncalieri. Ordd.*, XXXVII, 196 r°, consiglio del 7 luglio 1541: « quia mens maiestatis regie est quod fiat unus magazinus et quod patria non possit emere aliud sal nisi de eo quod vendetur in ipso magazino ».

darono i loro rappresentanti con incarico naturalmente di non consentire ad alcuna proibizione di tal genere (1), e il signor di Langey, che in assenza dell'Annebaut ricevette i loro richiami, rispose non poter fare nulla prima dell'arrivo del maresciallo (2); ma non furono certamente esaudite tali preghiere dell'assemblea, poichè nei tre stati del settembre 1547 con maggior insistenza era espresso il medesimo desiderio, a cui veniva risposto categoricamente di no (3).

Ritornando sui nostri passi all'anno 1540, noi vi incontriamo numerose adunanze. In quella del maggio l'elezione dei messi alla corte del Re non aveva potuto aver luogo (4) e fu rinnovata in altre assemblee successive, in cui si trattarono anche importanti questioni. In quella del 1° agosto (5) il regio luogotenente cisalpino propose alle comunità congregate alcuni capitoli concernenti gli alloggiamenti dei soldati, la ripartizione delle taglie e in particolare al comune di Moncalieri concernenti l'invio dei deputati al Re; invio che doveva esser fatto a

(1) *Archivr. citt. ibid.* e consiglio dell'11 luglio in Pinerolo: « circha sal et magazinum noviter ut dicitur faciendum parte regie maiestatis dicti legati instent franchixias concessas patrie observari adeo quod patria sit in libertate portandi sal extraneum etiam absque aliquo onere imponendo super tali sale extraneo portando ultra sal patrie ».

(2) *Arch. com. di Pinerolo,* consiglio del 5 agosto.

(3) « Essendo lo editto del re in contrario et per suoa mayestà fatta risposta contraria alli propri ambassiatori dil paese, suoa Eccellentia non intende altramente metter la mano ne ordinar altramente sopra li ordini et deliberationi di suoa mayesta iniungendo alli elletti dil paese non più metter in difficultà tai causa senza ordine di la prefata mayesta » BOLLATI, I, 1044. Si era già trattata la stessa questione nelle assemblee del 1545. BOLLATI, I, 1293 (*giunte e correzz.*) e II, app. 371-372; e del giugno 1546. *Arch. com. di Moncalieri, Ordd.*, XXXVII, 316 r°; 12 giugno 1546.

(4) « Quia electio legatorum destinandorum ad M. R. per patriam facta sopita remansit et evanuit » *Arch. com. di Moncalieri. Ordd.*, XXXVII, 151 v° 17 ott. 1540.

(5) *Arch. com. di Chivasso. Riff.*, 1540, lettera di convocazione, originale inserta: « Diletti nostri. Perchè n'occorre conferir con voy e altri sindici del paese della regia jurisditione de qua da monti per il servitio del re christianissimo nostro signor non manchareti trovarvi qua da noy il primo d'agosto prossimo per saper l'intentione et voler del predetto re christianissimo et nostro per quanto haveti cara la gratia regia. Da Turino alli 27 luglio 1540. Gulielmo del Bellay ».

nome di tutto il paese e non di una sola comunità (1). L'elezione finalmente, dopo varie successive adunanze (2), ebbe luogo verso la fine dell'anno, e fu scelto quel medesimo Giorgio Antiochia che già tanto aveva sofferto e ancor doveva soffrire pel bene del suo paese, dei cui desideri avea da rendersi interprete presso la corte del Re.

Espose a Francesco I le buone disposizioni verso di lui dei sudditi piemontesi e i titoli di benemerenza acquistatisi dal loro benigno governatore; ringraziò S. M. delle fatte concessioni in materia di grani; la pregò si degnasse riconfermare gli antichi privilegi e franchige, concedesse facoltà di coniar moneta francese in Torino e provvedere al pagamento delle vettovaglie poste nelle piazze forti; che ordinasse alla camera dei conti di non

---

(1) « Quorum capitulorum tenor sequitur et est talis; vz: « Et ben che per li ordini del predetto signor marescial se dovesse de presente dar novi alogiamenti ha essi soldati ha ordinato il predetto signor che sia deferito il cambiar da essi logiamenti fin ha li xv del presente aspectando fra tanto la resolutione di esse comune circa tal soprascritto fatto da continuar ne le solite contributione o fornire de vivere al ditto taxo secondo il solito de franza. Ha remonstrato finalmente il predetto signor ha essi sindaci et comune che per levarl de lettigii he speze per causa de esse tagle he altri particolari processi cum ogni cellerità et cum loro manco danno et incomodo se potria partire ha xvj del presente cum li signori presidenti, maestri de recheste et senatori reg de piemonte per visitar essa regia iurisditione fermandossi il tempo necessari in cinque ho sei loghi come sarà avisato per essi ha lor più comodo per vede libri registri et altre scripture concernente esse tagle e impositione, oldi le parte, veder lor ragione et deffinitivamente decider tal differentie et alt lite particolare si poteno summariamente expedire come se farebe in quest presente cità. Et per esser il predetto signor avisato che esse comune et co altri gentilhomini particolarmente hano deliberato mandare dal predetto christianissimo loro ambasciatori per far reverentia ha S. M. et per loro pa ticolari negotii glia remostrato et consiglato ha voler mandar essi ambasci tori in nome del paese et non particolari, et per evitar le superflue speze per loro utile he honore; si ancho per far conoscere a ogniuno la unione lor animi et voler hal servitio di S. M. che potria far pensar altramente ma dandosi particolarmente et cum poca satisfatione del predetto christianissimo Bernardus Comittis ». *Arch. com. di Moncalieri, Ordd.*, XXXVII, 144 r° - 144

(2) Il 12 agosto (*Arch. com. di Moncalieri, ibid.*); il 14 e il 25 settemb (*Arc. com. di Chivasso. Riff.*, 1540, 72 v° e lettera di convocazione, 16 se 1540, orig. inserto); il 19 ottobre (*Arch. com. di Moncalieri, ibid.*, 151 v°); 1° novembre (*Arch. com. di Pinerolo*, Atti conss., XV, 24 sett. 1540); l'8 vembre (*Arch. com. di Chivasso. Riff.*, 1540, orig. inserto, 1° nov. 1540).

pretendere dai comuni ed appaltatori i redditi del tempo in cui erano ancora soggetti al Duca o del tempo dell'ultima guerra; che confermasse i privilegi del sale e dell'Università; che i regi ufficiali fossero ben stipendiati per evitare estorsioni; che il prevosto di giustizia non esigesse straordinarie contribuzioni (1). Rispose il Re da Fontainebleau il 7 febbraio 1541 (2), mostrandosi favorevole alle domande inoltrate (3): ma i gravi inconvenienti cui davan luogo gli alloggi dei soldati, che lamentavansi di trovarsi troppo ristretti nelle città per cui erano distribuiti (4), obbligavano una nuova assemblea, tenuta il 26 luglio del 1542, ad infruttuosamente occuparsi della dolorosa questione (5); e un'altra in Carignano del giugno 1543, a cui intervennero i soli rappresentanti delle comunità, a cercare i mezzi più adatti ad evitare nuove e straordinarie contribuzioni (6).

Un altro gravissimo abuso aveva preso radice tra le milizie francesi, e non in questo tempo soltanto; quello di dar per presenti i soldati morti o mancanti, per cui le contribuzioni pagate in ragione di un dato numero di soldati, venivano ad essere superiori al bisogno e costituivano un illecito e non indifferente guadagno ai poco fedeli esattori. L'assemblea tenuta in causa delle taglie eccessive il 13 giugno 1546 (7), oltre a questioni

(1) BOLLATI, I, 1291-1292 (*giunte e correzz.*).

(2) Non 1540 come in BOLLATI, *ibid.* Anche qui il solito errore per non aver tenuto conto dello stile francese. Raffrontando inoltre le date delle diverse deliberazioni dei consigli comunali citati si scorge che solo nel febbraio del 1541 e non del 1540 potevano farsi queste risposte.

(3) Nell'assemblea tenuta il 12 marzo 1541 l'Antiochia riferì intorno alla sua missione « se obtinuisse a regia maiestate super suplicatis dicte comunitatis quod in adventu ill. d. de aynebaut providebitur prout sibi commissum fuit » *Arch. com. di Pinerolo. Atti conss.*, m. XV, n. 2, 21 marzo 1541.

(4) « Essendosi fatte diverse lamente all'ill. signor Guglielmo del Bellay...... per li capitani e soldati regii logiati in questa città per esser mal logiati et troppo restretti nelli lor quarteri.... Turino 28 magio 1540 » *Arch. com. di Moncalieri. Serie generale*, ad. a.

(5) *Arch. com. di Moncalieri. Ordd.*, XXXVII, 33 v°; 23 luglio 1542. Nel citato inventario dell'*Arch. com. di Chivasso*, f. 273 v°, è registrata una procura fatta dal consiglio il 25 luglio 1542 per l'intervento ai tre stati.

(6) BOLLATI, I, 1293-1294 (*giunte e correzz.*).

(7) *Arch. com. di Moncalieri*, XXXVII, 316 r°, 12 giugno 1646. Il BOLLATI, I, 1294-1295, assegna al principio del 1546 una congregazione dei tre stati dedu-

relative al pedaggio di Susa, ai comissari delle munizioni, al rendimento dei conti per parte dei regi tesorieri, si occupò anche di questo (1) e lo stesso Francesco I provvide perchè tale abuso non avesse a verificarsi per l'avvenire (2); ma il riveder ripetute le stesse doglianze nel settembre del 1547 (3), fa temere che simili provvisioni non sortissero il loro effetto.

Gli atti che ci rimangono delle assemblee del 1547 (4) e del 1551 (5) sono quei che ci porgono notizie in maggior copia intorno alle condizioni del Piemonte in quel tempo. Francesco I era morto il 31 marzo 1547 e gli era succeduto il figlio Enrico II a cui le varie comunità del Piemonte si affrettarono a prestare il giuramento di fedeltà, o nelle sue mani stesse (6) o in quelle

---

cendolo dalle parole che leggonsi in una lettera del re al principe di Melfi (Ribier I, 613-614): « Les Habitans de mon pais de Piémont m'ont fait remonstrer pa leurs deputéz.... ». Ma questa lettera non è del 4 febbraio 1546, bensì del 1547 poichè la data è secondo lo stile francese (infatti è persino posta fra quelle de 1547). A questa medesima assemblea del giugno, e non ad una tenuta nel prin cipio dell'anno, accenna il documento del 3 dicembre 1550 (publicato senza dat da Bollati, I, *ibid.*).

(1) Consiglio cit. del 12 giugno 1546 in Moncalieri: « Circa excessivas co tributiones, abusus salis, pedagium secuxii, comissarios monicionum, statu capitaneorum celladarum mortuarum, redicionem computi fiendam per th saurarium dicte patrie et alia ibidem per patriam explicanda ».

(2) « A cette cause je vous prie qu'incontinent après cette lettre receuë vo ayez à reduire lesdites Contributions à dix sols pour hommes d'armes et si sols pour Cheval Leger par jour sans soufrir qu'il en soit pris, ny exigé s lesdits Habitans plus grande somme que celle-la, ny aussi qu'il soit payé a cune chose pour les hommes d'armes et Chevaux legers morts et absens; ma seulement pour ceux qui seront personellement et actuellement residens au païs pour mon service ». Il Re al principe di Melfi, Sainct Germain en Laye, febbraio 1546 (*v. s.*) cit.

Della congregazione tenuta il 10 settembre 1546 in Torino accennata da Bo lati, I, 1296 (*giunte e correzz.*) è anche fatto parola in *Arch. com. di Mo calieri. Ordd.*, XXXVIII, 333 r°, 5 sett. 1546.

(3) Bollati, I, 1034-1035.

(4) Per quella del giugno o luglio, V. *Il viaggio ecc.*, 93, n. 2. Per que del settembre, V. Bollati, I, 1031-1045.

(5) Bollati, I, 1056-1064.

(6) Carutti, *Storia della città di Pinerolo*, 2ª ed., 345; Pinerolo, 1897. *Arch. com. di Torino, Ordd.*, CVIII, 6 maggio 1547: « Ordinatum fuit quod bonum esset quod mitterentur duo ad suam mayestatem parte com

del suo governatore in Torino (1); e convocata l'assemblea dei tre stati a due riprese in quell'anno medesimo, spedirono al Re un'altra volta a presentare le loro lagnanze. Oltre i soliti lamenti d'indole generale intorno all'eccessiva gravezza delle contribuzioni e delle somministranze ai soldati, le solite richieste per la conferma dei privilegi, il pareggiamento dei Piemontesi a quelli di Francia e la riforma di qualche difetto nella procedura civile, domandavano i tre stati che S. M. si degnasse lasciar nel Piemonte la camera dei conti che pare già avesse manifestato l'intenzione di abolire, e che in effetto abolì nel dicembre del 1550 (2); che tutti pagassero la loro parte dei carichi, compreso il Saluzzese, il Monferrato di qua dai monti, ed i soldati possessori di beni; che le mercanzie trasportate in Piemonte non pagassero tratta foranea se provenivano dai paesi di S. M.; che almeno una volta per anno fosse convocata l'assemblea dei tre stati, tanto utile e necessaria; che gli ufficiali addetti all'amministrazione della giustizia venissero sufficientemente pagati, per non obbligare i sudditi a sopperirvi; che la creazione dei notai fosse pure affidata al Parlamento sedente in Torino; che i benefizi di questo paese non fossero conferiti per l'avvenire a chi non fosse suddito di S. M.; che il prevosto di giustizia e capitano ed altri ufficiali si astenessero dal giudicare in casi fuori della competenza loro; che non fosse più oltre violata la libertà del commercio e fosse tolto ogni divieto di caccia; che non si disponesse dei beni dei delinquenti; che si provvedesse contro i bestemmiatori del nome di Dio (3), contro

---

nitatis ad faciendam fidellitatem et ad capiendam confirmationem privillegiorum et franchixiarum civitatis » — *Arch. com. di Moncalieri. Ordd.*, XXXVIII, 376 r°; 12 aprile.

(1) Turletti, *Storia di Savigliano*, I, 778; Savigliano, 1879.

(2) Ricotti, I, 258 — *Négociations de Brissac*, 152 r°.

(3) Queste violazioni del secondo comandamento furono sempre oggetto delle premurose sollecitudini dei legislatori. Per tacere dei singoli statuti municipali e ducali compresi quelli riformati da Carlo II, attenendoci soltanto al secolo XVI troviamo che in Moncalieri nel 1526 e 1528 per ovviare alle miserie onde era oppresso il paese, comminavansi varie pene pecuniarie ai bestemmiatori. Se il colpevole non può pagare, aggiungevasi, « demergetur in pado vel ponatur ad berlinam » (*Arch. com. di Moncalieri. Ordd.*, XXXIV, 10 maggio 1526 e XXXV, 2 marzo 1528). In Cuneo avveniva il medesimo nel 1549 il 1° d'aprile,

quelli che ardivano passeggiar per la chiesa durante le sacre funzioni e contro l'usura esercitata dalli Ebrei; che non fosse pubblicata alcuna nuova ordinanza concernente il corso delle monete. Queste le principali domande mosse nel 1547 al governo del re; le risposte non furon dissimili da quelle già fatte nelle precedenti tornate; quasi tutte furono favorevoli, le altre attestavano la buona volontà del governo francese di togliere i mali presenti e la impotenza sua di fronte alle necessità in cui versava il Piemonte e l'esercito.

Fin qui l'assemblea dei tre stati può dirsi aver esercitato nobilmente il suo ufficio e i rappresentanti, in quelle assemblee convenuti per amor della patria, avean saputo coraggiosamente mostrarne i mali e domandarne il rimedio. L'istituzion degli *eletti* nominati dall'assemblea, nei quali era ristretta « l'autorità dei tre stati dall'una ad un'altra convocazione » (1) già da parecchio tempo vigeva: eran pagati da tutto il paese (2), convocavan talvolta la generale assemblea (3), avean facoltà dalla patria in nome di essa, quandò trattavasi di introdurre nuov

---

quando in consiglio volendosi provvedere « contra blasphematores dei eiusqu intemerate matris virginis marie et sanctorum suorum » si ordinava « quod nul liceat in presenti loco cunei blasphemare deum eiusque intemeratam matre virginem mariam et sanctos suos sub pena unius scuti pro prima vice, uni scuti cum dimidio pro secunda vice et duorum scutorum pro tertia et abin arbitraria m. d. gubernatoris » (*Arch. com. di Cuneo. Ordd.*, XV, 307 r°). I stessa proibizione faceva il maresciallo di Brissac con le ordinanze emana nel 1551 (Du Villars, I, 453), il comune di Chivasso con i suoi « Statuta cor posita et acceptata per credentiam anni 1557 ad reprimendum insolentiam bl sphematorum deum et sanctos » (*Arch. com. di Chivasso. Riff.*), ed Emanue Filiberto sulla fine del 1559, sapendo « quanto spiacciano a dio le biasteme movano spesso l'ira sua contra gli homini » (*Arch. di stato. Prott. duca* 223; f° 237 r°).

(1) Ricotti, I, 262.

(2) « Più che si contenti che li oficialli li quali si richiedano e sono nec sarii per il ben universal di esso paese, come sono loro elletti, procurator thesorero, *poi che del loro denaro sono pagati* si possino constituir et rinov et rimanghino in libera dispositione d'esso paese.... » *Il viaggio ecc.*, 94, r

(3) « Li ellecti di la patria itterum adviseno vostre communità habbi da co parer xxv huius precise in la compagnia de li ellecti per dar ordine all'i basciata proposta.... Taurini xvj septembris 1540 » *Arch. com. di Chivas Riff.*, 1540, originale inserto.

ordinamenti (1), sollecitavano presso i comuni il pagamento di quella parte dei carichi a loro assegnata (2), presentavano al Re in ambasciata solenne i desideri dell'assemblea (ed abbiamo veduto a quali persecuzioni era andato soggetto il medico Antiochia). La durata del loro ufficio, temporanea dapprima (3), fu da Enrico II in sul principio del regno ridotta a vita (4), poi annuale di nuovo nel 1551 con editto comunicato ai tre stati nell'assemblea del 15 febbraio (5) di quell'anno medesimo. Approfittarono questi dell'occasione che loro si presentava e protestarono solennemente contro la soppressione della camera dei conti; volendo poi procedere all'elezione, nacque controversia tra le città *chiuse* e le *aperte,* le quali ultime trovandosi in condizioni diverse temevano pei loro diritti se da un eletto soltanto venivano ad essere patrocinati; d'altra parte anche il clero ed i nobili non volevano rimanere al di sotto e pretesero di eleggere quattro rappresentanti. Le domande furono accolte: le comunità ne proposero sei, il clero ed i nobili dodici, tra i quali il Brissac scelse i sei eletti per l'anno 1551 (6), e i tre stati riconoscenti pregarono il maresciallo di permettere loro un'ambasciata da mandarsi ad Enrico II « ce que ledict sieur mareschal ne leur a peu refuser ». La legazione fu composta di cinque « des plus capables » tra cui il signor di Racconigi, Bertino di

(1) « Più accadendosi far ordinamenti sopra il fatto e corso de scudi et moneta quali forsi potrian esser preiudiciali al paese, quella se degni suspender la publicatione de essi sino a tanto che siano domandati et olditi li elletti de la patria » BOLLATI, I, 1039.

(2) « Item attento quod fuerunt destinate littere missive parte s. d. clementis boglani alterius ex ellectis patrie quarum vigore mandatur ut cumunitas providere habeat intra decem dies florenos ducentum et quatuor pro assignata ratta pertinente dicte comunitati cargnani ratione legationis facte in ytalliam » *Arch. com. di Carignano. Ordd.*, I, 49 v°, 14 giugno 1551.

(3) RICOTTI. I, 262.

(4) BOLLATI, I, 1058, n. 1.

(5) *Arch. com. di Moncalieri, Ordd.*, XXXIX, 217 r° (13 febbr. 1551) e non il 16 come in BOLLATI, I, 1056. Del resto le parole su cui questi si fonda per tale asserzione sono soltanto quelle che nella loro comparsa i delegati di Pinerolo avevano scritto, dicendo il 17 febbraio essere, ieri ed oggi nella congregazione dei tre stati, nata controversia tra quelli di Pinerolo e di Mondovì.

(6) RICOTTI, I, 262 — BOLLATI, I, 1059.

Moretta (1), Aleramo Beccuti e Giorgio Antiochia (2), i quali nel mese di agosto recatisi in Francia trattarono « apud regem Gallum pro patrie Pedemontane beneficio ut dicunt » (3).

Spiacque quest'atto al Brissac e vi intravvide forse una diminuzione della sua autorità, considerandolo quasi un appello dalla sua a quella del Re? O l'Antiochia mise in cattiva luce presso del Re l'operato del maresciallo rappresentandolo come ingiusto oppressore, o accusandolo di qualche torto peggiore? È impossibile affermarlo con sicurezza (4): tacciono i documenti su questo fatto doloroso ed oscuro; solo ci consta che Giorgio Antiochia al ritorno della sua legazione fu arrestato, torturato condannato a multa e confino.

Qui scompaiono le ultime tracce che delle adunanze di stati generali i documenti ci abbiano conservato (5): forse l'esempio di quella del 1551 aveva persuaso i comuni a rinunciar di valersi di una instituzione insufficiente ai bisogni in cui versava il Piemonte: forse lo stesso Brissac ne impedì una inutile convocazione.

(1) Bollati, I, 1059.

(2) Miolo, 190.

(3) Miolo, loc. cit.

(4) Il Ricotti a questo proposito (I, 263-264) cadde probabilmente in un equivoco attribuendo tutta la causa del rigore spiegatosi contro l'Antiochia a' proteste fatte dagli eletti prima di uscir dall'ufficio. Accenna alla sua condan[illegible] pronunziata nel mese di agosto 1551, citando il Miolo e la Cronaca di Rivo[illegible] poi soggiunge: « Sbrigatosi in questo modo dell'Antiochia, il Brissac riunì l'[illegible]semblea dei tre stati... » citando le conchiusioni dell'assemblea dal verbale [illegible] 4 marzo, che si riferisce appunto alla sessione cominciata il 15 di febbraio. [illegible]parte la palese contraddizione, noi sappiamo che l'Antiochia dopo questa [illegible]semblea si recò con gli altri legati in Francia alla corte del re nel mese [illegible] agosto (Miolo, 190) e che il 16 dello stesso mese l'ambasciata era già di [illegible]torno e il legato del comune di Moncalieri faceva quivi in tal giorno la [illegible] relazione (*Arch. com. di Moncalieri*, *Ordd.*, XXXIX, 244 r°, 244 v°). Cr[illegible] piuttosto che le sevizie usategli siano state causate dalle parole da lui de[illegible] alla corte del Re, poichè egli solo fu tra gli ambasciatori colpito.

(5) Si ha solo un cenno di un'ultima adunanza in Torino nell'aprile del 1[illegible] per la rinnovazion degli eletti, Bollati, II, app. 375-376.

CAPITOLO QUINTO.

# CARLO II E LA DOMINAZIONE SPAGNUOLA

---

Ivrea per qualche tempo diviene la capitale dello stato subalpino — Morte della Duchessa — Strettezze finanziarie — Emanuele Filiberto va alla corte di Carlo V. — Onori ricevutivi ma con poco vantaggio — Ritorna due volte in Piemonte — Ne riparte per assumere la carica di governator delle Fiandre — Tristi condizioni del Piemonte sotto gli Spagnuoli — Enormi gravezze per il mantenimento delle guarnigioni — Provvedimenti del duca d'Alba — Riluttanza del clero a pagare le contribuzioni — Le assemblee dei tre stati tengonsi a nome del Duca anche al tempo della dominazione spagnuola — Serie continuata delle medesime — Se ne giova in principio del regno anche Emanuele Filiberto.

E di fronte a simili condizioni della parte del Piemonte soggetta ai Francesi, quali non dovevano essere quelle del Duca! È pur necessario il soffermarvisi alquanto e costringer la penna a un ufficio ben doloroso!

Al primo avvicinarsi delle armi francesi, creduta, come abbiam visto, inutile ogni resistenza, il 2 di marzo egli abbandonava la sua capitale e si trasferiva a Vercelli — città sopra ogni altra a lui cara e già da lui scelta in tempi migliori a sua residenza — di dove poi per maggior sicurezza mandava la Duchessa ed il figlio a Milano sotto la protezione del marchese del Vasto e dove accoglieva con quanto rimaneva del suo governo, oltre il consiglio ducale, la corte dei conti e la zecca (1). Ma un'altra città contendeva a Vercelli l'onore di stare a capo di quelle che ancor rimanevano al Duca: Ivrea, nella quale appunto per alcuni anni ebbe sede quel consiglio supremo che prima risiedeva in Torino. Dapprima il consiglio si trasferì in

---

(1) Duboin, XVIII, 1047, 1049, 1050.

Moncalieri (1); ma cacciato anche di là dall'invasione straniera dopo forse una breve sosta in Vercelli fu trasferito in Ivrea dove risiedeva forse già nel settembre del 1538 (2), senza alcun dubbio nel 1540 (3), nel 1541 (4) e nel principio del 1542 (5) dopo di che fu definitivamente trasportato in Vercelli, da cu era stato lontano per tutto il tempo che il Duca, peregrinando al seguito dell' Imperatore, sollecitava presso di lui la restitu zion dello Stato. Lo seguitò prima nell'infelice campagna dell Provenza (6); ma poi, quando Cesare era già partito alla volt di Spagna, lo troviamo ora in Nizza ed ora in Vercelli, dove mentre il 2 di gennaio 1538 stava per indirizzarsi a Milano pe conferir col marchese del Vasto (7), giungevagli improvvisa no tizia della malattia della moglie. Volò per assisterla, ma giuns in ritardo (8): quella spirava in Nizza l'8 gennaio (9) e con l

(1) La lettera di convocazione dei tre stati in Chieri, del 1536, datata dal luglio, è appunto intestata « Senatus ducalis nunc Montiscalerii residens ». Bo LATI, I, 888-889 — DUBOIN, XX, 1679 — SCLOPIS, 333. La data xxv iullii » c leggesi nelle tre redazioni citate va corretta come sopra, chè tale si legge n l'*Arch. com. di Moncalieri, Serie generale,* ad. a. Cfr. anche *Arch. co di Chivasso, Riff.*, 1536, f. 47 r°. Consiglio del 24 luglio.

(2) *Arch. com. di Vercelli, Ordd.*, XXII, 358 r°. Ma riguardo a ciò vedi avanti.

(3) *Ibid.*, XXIII, 42 r°. Cfr. GALLI, *Cariche del Piemonte*, I, 179; Torino, 17

(4) *Arch. com. di Vercelli, Ordd.*, XXIII, *passim.* — In *Bibl. di S. M. M patrii*, 1072: *Lettere di Negozii del secolo XVI, passim*, varie lettere dei natori ducali residenti in Ivrea* — Cfr. inoltre *Arch. di stato, Prott. Roffi* IV, 118 v° — 119 r°: « KAROLUS DUX SABAUDIE etc....... Cum statuimus c silii nostri pedemontium residentiam in civitate nostra eporredie donec ad p ximum regressum nostrum a cesarea maiestate ...... Mediolani, die duodeci martii millesimo quingentesimo quadragesimo ».

(5) *Arch. com. d'Ivrea, Ordd.*, XXXIV, 184 r°. Nel consiglio del 12 genn 1542 è ancora citato un ordine « senatus ducalis nunc hic residentis ».

(6) SALUCES, II, 17.

(7) « Ill. d. d. noster dixit .... quod est recessurus a civitate vercellarum iturus mediolanum ad ill. d. marchionem vasti » *Arch. com. di Verce Ordd.*, XXII, 337 r°; 2 gennaio 1538.

(8) CIBRARIO, *Istituzioni*, II, 257.

(9) *Arch. di stato. Regg. lett. della corte*, reg. 1536-1550, 28 r°; lettere partecipazione della morte al re di Inghilterra e alla figlia di questo, Ni 26 gennaio. Furono portate da Enrico Pugnet, generale delle finanze. *L ministri. Inghilterra*, I.

potevano anche dirsi spariti gli ultimi virili propositi che avevano fino allora sostenuto il misero Duca nelle sue traversie. Andò in Germania ed in Fiandra presso l'Imperatore, sempre per il medesimo scopo non mai raggiunto: invano faceva dall'ambasciatore Stroppiana presentar le sue ragioni alla dieta (1), poichè questa non gli assegnava che quanto era da confiscarsi ancora al duca di Clèves (2); e frattanto egli trovavasi mal ridotto a tal segno che le gioie della sua casa, già un tempo apprezzate anche dai più ricchi potentati italiani (3), impegnate a varie riprese quando gli urgenti bisogni dell'erario lo richiedevano, o al comune di Nizza (4) o presso privati (5), trovaronsi un giorno pressochè tutte sparite (6); i debiti crescevano a dismisura — nè vi aveva colpa minore l'avidità di disonesti speculatori (7) — e l'appannaggio assegnato al principe di Piemonte non poteva mai venir regolarmente pagato (8). Tuttavia parve

(1) *Memoriale sporto dall'ambasciatore Stroppiana alla dieta*, 1541, *Arch. di stato. Materie d'Impero, Contribb. Imperiali*, I.

(2) Ricotti, I, 256.

(3) Ercole d'Este a Gerardo Saraceni, l'11 ottobre 1501 scriveva che non era per certo un così potente uomo come il duca di Savoia; ma nondimeno sempre in grado di mandare a lei gioie non meno belle di quelle che colui aveva, ap. Gregorovius, *Lucrezia Borgia* (trad. Mariano), 194; Firenze, 1874.

(4) Ricotti, I, 256.

(5) Per esempio ad alcuni in Lione nel 1535 (*Prott. ducali*, 166, 92 r°); ad Erasmo Doria di Genova (*Carteggio e memorie*, I, 35) e presso altri in Genova e in Milano nel '43, '44, '47 (*Prott. ducali*, 176, ff. 2 r°, 5 r°, 7 r°, 32 v°) e nel 1555 (Langosco al duca, Genova 16 settembre, 24 e 28 novembre 1555; *Lettere ministri. Inghilterra*, I). Tra le gioie trovavasi « magnum adamantem precio quatuor millium scutorum; une grosse poincte de rubys taillé à quatre fasses et unis à jour en ung aneau dor émaillé de blanc; une esmeraulde (e questa fu impegnata per 2000 scudi) en or et en dessoubs troys perles assés grosses faictes à mode de poyre. (*Prott. citt.*).

(6) « Daultres moyens je nay car mes bagues sout toutes engagées » Carlo II al principe, 6 settembre 1550. *Registri lett. della corte*, 1536-1550, 307 r°.

(7) « La bona memoria del signor suo padre hera molto inclinato a pagar usura, usura sopra usura, più persone tute desideravano aver pegni et farli prestar sopra et po' ancora esser che li medesimi prestavano loro et fengevano judei in milano, genova etc. » Foglietto senza data e senza segnatura tra le lettere di Cristoforo Duc. *Lett. di partt.*

(8) « Ill. prefatus (*Emanuele Filiberto*) ex eo quia non potuit recipere peccunias sibi assignatas per ill. d. d. nostrum sabaudie ducem non potuit se in-

splendere al Duca un barlume brevissimo di speranza durante i suoi viaggi, appunto al seguito dell'Imperatore: la voce anzi ne era precorsa in Piemonte (1) avvalorata poco di poi dai patti nuziali passati tra il Duca e il re dei Romani per un matrimonio da contrarsi nell'avvenire, tra Maddalena figlia di questo e il principe di Piemonte (2); ma i fatti mostrarono quanto simil fiducia fosse infondata.

Si risolvette allora il Duca a un ultimo sacrificio: il distacco dall'unico e dilettissimo figlio Emanuele Filiberto, gloria e speranza della sua casa, della quale pensava avrebbe potuto restaurare le sorti militando al fianco di Cesare, e, a questo rendendo segnalati servigi, parlare più alto nel sollecitarne la restituzion dello Stato (3). La scena dolorosa della separazione ebbe luogo il 27 di maggio 1545 (4), e le commoventi parole con cui la descrive il biografo di Emanuele Filiberto (5) già posson dare un'idea di quel solenne e triste momento; ma eran parole destinate alla stampa, perciò meglio ancor lo ritraggono quelle scritte da un fedel servitore del principe, il maestro suo

---

tertenere nisi comunitas vercellarum subveniat de aliquali suma pecuniarum » *Arch. com. di Vercelli. Ordd.*, XXIII, 32 r°, 21 giugno 1540. — E a f. 112 r°, 15 settembre 1543: « Excellentia ducalis recessit a civitate relicto ipso ill. principe cum modica quantitate pecuniarum pro providendo sibi et eius curie » Cfr. Ricotti, *Degli scritti di Emanuele Filiberto, doc.* 3°; in *Mem. Acc. delle Scienze di Torino*, S° II, XVI.

(1) « Legatus ...... retulit quod ill. d. d. noster dei gratia convalescit et quod eius adventus in patriam erit per totum mensem martii proxime venturi *sub spe reintegrationis eius status* » *Arch. com. di Vercelli. Ordd.*, XXIII, 53 r°, 26 febbraio 1541.

(2) Ricotti, I, 257 — Adriani, 30. — Capitoli, 29 luglio 1541, in *Arch. di stato di Torino. Matrimoni della Real Casa*, XIX.

(3) « Voi sapeti di quanta importanza sia il resider del principe mio figliuol apresso S. M. per la ricuperation del mio stato.... ». Il Duca alla comunità di Fossano, Vercelli, 13 novembre 1550. *Arch. com. di Fossano*, Serie I, vol. 29 (*Ordinati*), fascic. IV, 460 r°. — Emanuele Filiberto al re di Portogallo, Augusta 27 dicembre 1547: « ..... et a me è stato stimulo de abandonarlo et tirarmi alla corte di S. Ces. M. acciò che con servitio et laudevole attioni io puotesse animarla a liberar esso signor mio padre da tanti travagli » *Reg. lett. della corte*, 1548-1550, 1; e *prott. ducali*, 168, 85 r°.

(4) De Monpleichamp, *L'Histoire d'Emanuel Philibert duc de Savoie Gouverneur general des Pays-bas*, 34; Amsterdam, 1693.

(5) Tonso, 35.

Giacomo Bosio (1), col cuore traboccante di affetto e di commozione. « Abenchè — scriveva egli il 28 di giugno di quell'anno medesimo (2) — l'incredibil constanza et sumna prudenza dell'E. V. per le vittorie di tanti suoi travagli, debba essere ad tutto il mondo conosciuta, giudico non di meno la paterna affettione da molte circostanze ch'io non scrivo infiamata nella partita del illustrissimo principe haverli si non scorso di mano almeno fatto tremar il senso della ragione, ciò è haver alquanto appassionato V. E. che fu cagione ch'io tolsi il conciedo da quella con parole tronchate, et fugì per non veder la serenità del suo volto (qual solea esser parte di mia vita) obnubilarsi; si che ad quanto manchai ho pensato essermi necessario satisfar con la presente ». Un tempo bensì avria voluto — aggiungeva — dissuadere il suo duca dal separarsi dall'amato figliuolo, ma ora « ogniuno giudica V. E. haver fatto verso suoi populi da ottimo principe non sparmendo il proprio unico figlo et da ottimo padre verso il figlo, quello mandando in quel luoco dil qual più atto non ha lo universo per puoter S. E. ordenar quelle rare virtuti de quali natura largamente l'ha dotato. Solamente V. E. fa un puoco di torto ad sè medesima privandosi della soavissima presenza di chi fu contrapeso a tante sue calamitati, nondimeno quella deve restar di buono animo perchè in brieve quella contentezza della qual per un tempo si priva gli sarà restituita con molto doppiata usura... » Le rosee profezie del fedel servitore non doveano avverarsi che in parte, poichè l'andata del principe in Allemagna tardò d'assai ad ottenere il suo effetto, quando cioè il padre suo avea già chiuso gli occhi alla luce. Trovò egli bensì nella corte cesarea un'accoglienza oltre modo cordiale, e nell'Imperatore e nel re dei Romani dimostrazioni d'affetto veramente paterno (3); seppe

---

(1) Su di lui V. CIPOLLA, *Un'elegia di Giacomo Bosio e il passaggio di Emanuele Filiberto per Trento (1545)*, in *Arch. Trentino*, 5-6, 1886-1887, 123.

(2) *Prott. ducali*, 168, 83 r°.

(3) Giovanni Francesco Costa della Trinità al duca, 19 sett. 1547. *Lett. ministri. Vienna*, III. — Langosco al Duca, Ratisbona 28 maggio 1546: Fatto il giorno subito monsr il principe l'andò a vedere (*il re dei Romani*) a qual fece tante carezze che non poteva far di più al figlio di S. M. propria et lo tene a disnare seco, quel che non fece a tanti altri principi che lo venero a visi-

egli bensì cattivarsi con le doti dell'animo, il valore della persona e la perizia nell'armi, l'affetto dei ministri e dei principi della corte, dove mostrossi esercitato del pari nelle arti del campo e della galanteria (1); ma il distacco dal padre e la sua andata in Germania per il ben del suo stato direttamente a poco giovò. Fu accolto con ogni segno di onore, chiamato col titolo di *altezza*, che poi conservò, succedendo nel ducato a suo padre; prese parte ai tornei che avean luogo alla corte (2); combattè intrepido al fianco dell'Imperatore, mostrando i primi segni di quell'innato valore che doveva condurlo alla redenzione dello stato (3); ricevette lusinghiere, benchè vane promesse, al memoriale sporto all'Imperatore, in cui faceva presenti i mali onde era afflitto lo stato del padre suo; ottenne anche uno stipendio di 6000 scudi d'oro da prendersi sulle rendite di Milano (4);

---

tare avanti il disnare» *Ibid.*, II. E il 17 sett. 1547: « Mons[r] il principe hier sera era alla colatione di S. M. qualle al intrare che il fece ella lo prese per mane et li disse: mio nepuote .... ho ben questa fede in voi che non lassareti d'amarme come io vi amo voi come proprio figliolo » *Ibid.*

(1) « .... Et se non si farà maggior feste et spassi che s'he fatto fin al presente dirò chel pare molto ben che V. E. non he più alla corte! Per fin a questa hora non si è pur ballato »! Langosco al Principe, *Isprucho,* 2 gennaio 1552. *Ibid.*

(2) « Ill. dominus princeps pedemontium existens in curia cesarea propter honores fiendos in festis natalibus proximis venturis et in torniamentis propter pacem in dicta curia .... » *Arch. com. di Vercelli. Ordd.*, XXIII, 200 v° — Lullin al duca, Bruxelles, 5 marzo 1550. *Lett. ministri. Vienna,* I: « Le jour de caresme prenant fust appellé (*il principe*) de mons[r] le prince despaigne pour estre du nombre de huict homnes darmes, tous gros personnaiges de sa squadrille pour jouster et fere pendre le dieu cupido pour leur estre contraire en amours qui triumpharent de prendre lances ».

(3) Cfr. Oltre le lettere citate dal Ricotti, II, 13-14 e Segre, *Un gentiluomo ecc.*, 26-28, la seguente di Carlo di Montbel da *Anglestat,* 9 sett. 1546. *Lett. ministri. Vienna,* I: « Il donna un coup de quanon ansi que l'empereur de sgennoit et faisoit desgennée aveques luy mons[r] le prince au beau devant du cheval de l'empereur, et ung demi pas pres et passant au milieu des chanbes du courserot sur quoi mons[r] le prince estoit montè dessus, de quoi l'empereur luy dict: mon nepveue quest sella? et en riant lui respondit: sire, cest un bollet de quanon, mes ce sont fruictz de la guerre..... »

(4) Ricotti, I, 11 — Cfr. una relazione di ambasciatori veneti in Germania ap. Gosellini, 178 n.: « L'imperatore non li ha assignato de intertenimento più de 4000 scudi l'anno, li quali sono da ciascuno riputati pochi, rispetto a

fu insignito dell'ordine del Toson d'oro (1); ma i benefizi di Cesare si fermarono qui e sulle materiali esigenze di una vita forzatamente dispendiosa poco o nulla per lui seppe fare. Allo stipendio di lui, come alla pensione del Duca, l'Imperatore stentatamente soddisfaceva (2); Carlo II, esaurite le risorse dei sudditi, era ridotto a non inviargli ormai più che buoni consigli (3) e i cittadini stessi della fedele Vercelli facevano per lui sicurtà presso certi banchieri Adda di Milano per l'egregia somma di 3600 scudi (4).

La salute del Duca intanto a poco a poco deterioravasi; così tristi e numerosi travagli non potevano impunemente accumularsi sopra di lui senza che l'organismo gravemente se ne risentisse. Già infatti nel 1550 un insulto apopletico aveva posto in forse i suoi giorni (5), per cui tornandogli ogni dì più gravosa la lontananza del figlio, manifestò l'anno appresso il desiderio di averlo presso di sè (6). Tornò il Principe poco dopo,

---

quelli che doveria darle S. M. havendo perso il Stato per essere dependente da lei et a comodo suo. Tutta questa quantità non supplisce alla spesa che ordinariamente S. E. fa, oltra la quale per esser nato Signore, et per dar al mondo qualche speranza di dover reussire valoroso et degno principe è necessitato farne qualche una di extraordinaria in giostre, tornei et simil altre cose, di modo che ha contrato di debiti, per li quali per voce publica non si poteva partire da Bruxelles .... »

(1) Al Duca: Rebuffi; *Rainspruch*, 29 maggio. Il vescovo di Nizza e Lullin; *Rainspurg*, 5 luglio. Filiberto de la Baume; *Rainsbourg*, 6 luglio 1546. *Lett. Ministri. Vienna*, I.

(2) Ricotti, II, 11.

(3) « Veu le petit moyen dargent que tu as pour ce que ne puys ten secourir tu pourras ainsi que pieça tay escript regarder de restreindre ton estat car ce faisant tu ne feras point si grande despence » Il Duca al Principe, s. d. *Regg. lett. della corte*, 1551-1553, 74 r°.

(4) Renato di Challant al Duca; Vercelli, 31 ag. 1553. *Lett. di partt.*

(5) Ricotti, I, 285-286; e naturalmente Adriani, 60. — Dell'Isola al Principe; Vercelli, 22 genn. 1550. *Lett. Ministri. Milano*, I.

(6) « Le plus grand desir que jaye aussi en cest que tu feisses service à S. M. et a S. A. .... toutesfoys, philibert, tu voys bien l'aage en quoy je suys subgect à malladies, nayant à peine ung jour de santé pour laquelle raison ce me seroit grande consolation que tu fusses auprès de moy mesmes pour me donner allegement aux travaulx où je suys par tant dafferes qui moccurrent .... » Il Duca al Principe; s. d. *Regg. lett. della corte*, 1551-1553, 41 r°. Cfr. la lettera al Montmorency del 27 settembre 1550, ap. Ribier, II, 286 e *Reg.*, 1536-1550, 311 r°.

verso la fine dell'anno (1), e prese parte attivissima alla campagna con grado di capitano generale della gendarmeria (2); ma non riuscendo neppure la sua presenza a recar sollievo ai sudditi travagliati, se ne allontanò nuovamente per tornare alla corte dell'Imperatore (3), dove un grado elevato nel comando delle genti d'arme, l'abilità strategica e il valor personale lo posero tra i primi a goder la fiducia di Carlo V. Questi alla fine, dopo avergli lasciato sperare l'ufficio di generale della guerra d'Italia e di governatore della Lombardia, che in cambio conferì al duca d'Alba, gli permise di esaudir le preghiere delli afflitti suoi sudditi, che egli allora si recò a visitare, vestito da servo (4), in sembianza di fuggitivo (5) nel maggio del 1555, rimanendovi pochi mesi soltanto per ritornarsene in Fiandra, con la speranza di maggiore comando ripetutamente fattagli concepire (6) ed effettuata poi con la nomina a capitano generale e governatore della Fiandra. La notizia non mancò di produrre grave inquietudine nei sudditi rimastigli affezionati, che temevano dimenticasse pei nuovi onori il paese natìo (7); ma di là appunto dovea prender le mosse il risorgimento della sua casa, poichè riebbe l'avito retaggio maneggiando la spada al servizio di Carlo V e del figlio Filippo II.

Tristi erano adunque le condizioni del Duca, ma in più tristi condizioni ancora trovavasi quella parte del suo paese che pure aveva apparenza di indipendente. Questa reggevasi, è vero, a nome di lui, ma era occupata e corsa da soldati, parimenti stranieri; che s'atteggiavano a nostri difensori ed eran veri dominatori prepotenti e brutali; che di tanto più grave faceano sentire il lor giogo, in quanto avea l'apparenza della legalità

(1) Langosco al Principe, *Isprucho,* 28 dic. 1551. *Lett. Ministri. Vienna,* 1

(2) Langosco al Principe, 24 dic. 1551. *Ibid.*

(3) Ricotti, II, 22.

(4) «Con un solo servitore e il servitore padrone» Cambiano, 1118.

(5) Ricotti, II, 40 — Claretta, *La successione* ecc., 102.

(6) Ricotti, II, 47.

(7) «Qua si dice che V. A. è fatta governator et cappitan generale di quel paesi di Fiandra con provesione de 40.000 scuti l'anno. Il nostro signor d voglia che il tutto sia per il suo bene. Però V. A. non pongha tanto il cuor quelli paesi che la si venghi a smenticare li suoi stati patrimoniali». Dell'Iso al duca; Milano, 28 ottobre 1555. *Arch. di stato. Lettere Ministri. Milano,*

che ridussero i paesi a loro soggetti in condizioni più tristi che non quelli occupati dalle altre armi straniere. E se alcuno stentasse a prestar fede a questa asserzione, l'esame dei documenti contemporanei gliene acquisterebbe la dolorosa certezza. Furti e assassini, ricatti e violenze a donne e fanciulli per parte dei soldati spagnuoli, erano diventati avvenimenti comuni, nè il Duca potea porvi riparo se non col protestare, ma invano, presso l'Imperatore o il governator di Milano. I Piemontesi in gran numero abbandonavano le loro case e minacciavano lasciar i luoghi intieramente disabitati (1); e benchè severe disposizioni delle comunità cercassero ovviare a simile inconveniente (2), le oppressioni eran tali che i cittadini non potevano comportarsi diversamente. Al comune di Mondovì era tolto persin di godere dei redditi e gabelle della città (3); Fossano in viveri, danaro, foraggi e fortificazioni aveva esaurito tutte le sue risorse (4); S. Damiano veniva incendiata e saccheggiata in gran parte (5); Vercelli carica di gravami, benchè vari diplomi di Carlo V avessero da questi cercato di sollevarla (6), era costretta ogni istante

(1) Et temo se non li haverà quella consideratione che se li deve havere per molti rispetti e non se li mette presto qualche bon ordine, che l'ill. miei padroni resteranno signori d'una solitudine, imperochè ogni uomo deshabita » Langosco a mons^r d'Arras; Spira, 12 dicembre 1552. *Lett. ministri. Vienna,* II — *Carteggio e memorie,* I, 140.

(2) « Sunt multi qui vociferant velle absentare civitatem metu bellorum quare bonum est facere declaracionem quod si pedites qui sunt et pro tempore erunt in civitate vercellarum fuerunt ad hospitandum in domibus illorum sic absentantium, quod comunitas non teneatur ad aliquem fictum domorum et quod hiis non obstantibus teneantur ad contribucionem onerum occurentium in civitate » *Arch. com. di Vercelli. Ordd.,* XXIII, 85 r°; 1° luglio 1542. Anche *Arch. com. d'Ivrea. Ordd.,* XXXIV, 103 r°, 4 apr. 1537.

(3) La comunità ed uomini di Mondovì al Duca; 19 gennaio 1544. *Bibl. di S. M. Mss. patrii,* 1072.

(4) *Descrition de parte dei carighi patiti dalla terra di Fossano* [1545]. *Carteggio e memorie,* I, 48. Lo stesso del resto accadeva pure nelle altre terre, come in Biella (I, 36) e in Chieri (I, 44).

(5) « .... Dove hano saccheggiato quanto vi era et brugiato da 10 in 12 case et portato via in paglia più di 400 sacchi di grano » Lettera alla comunità di Vercelli dal campo di Santhià, 8 agosto 1551. *Arch. com. di Vercelli. Sala* III, *scaff.* 19. *Lettere diverse.*

(6) 27 giugno 1538 — 4 luglio 1543 — 28 aprile 1548. *Ibid. Sala* III. *scaff.* 22. *Somministranze militari.*

a ricorrere ai luogotenenti di S. M. (1), dai quali otteneva buone parole invero, ma prive di effetto; anzi i ministri stessi dell'Imperatore secondavano le ruberie delle soldatesche spagnuole (2), e i capitani posti nelle fortezze si facevan pagare per un numero di soldati ben maggiore di quello che in realtà non avessero (3). Insomma i Piemontesi oramai vagheggiavano il regime dei Turchi come di gran lunga migliore di quello a cui erano sottoposti (4). A ciò aggiungiamo il poco interessamento che alla sorte del Duca naturalmente prendevano i luogotenenti imperiali, cui unico intendimento doveva essere tener lontani i nemici dal loro ducato (5), il malanimo di don Ferrante verso del Duca e le continue usurpazioni di lui nella giurisdizione di questo (6), la suprema inettezza ripetutamente mostrata da un altro governatore cesareo, il duca d'Alba (7), la cui ritirata dall'assedio di Santhià passò in proverbio presso le soldatesche (8),

---

(1) *Ibid. Suppliche e memoriali diversi.*

(2) « Les ministres de S. M.... font patentes aux soldatz de vyvre sus mes subgetz et bam de prendre ce qu'il trouveront et que sera prins de bonne guerre » Carlo II al principe; Vercelli, 19 giugno 1545. *Carteggio e memorie,* I, 65.

(3) « Ceulx qui sont dans les forteresses vueillen estre poyez à leur voulunté pour le nombre quil plait au capitaine pourceque silz ne sont que deux cent ilz se font poyer pour le nombre de troys cens huictante et ne sçay combien » Carlo II al Langosco, 14 agosto 1552. *Lett. ministri. Vienna,* II. Già fin dal maggio del 1538 il marchese del Vasto aveva invano cercato di por riparo al gravissimo abuso. *Arch. com. di Vercelli. Sala* III, *scaff.* 22. *Somministranze militari.*

(4) « Ma io dubito che sel si va apresso come s'he comenzato che non suol gli venerà a mancare la devotione ma che renegarono la fede per farsi turchi nonchè francesi poichè in turchia et sotto il dominio et tiranide del turco vi he d'assai miglior trattamento » Langosco al d'Arras, cit. E al duca: « Se non fosse il rispetto di V. E. et la presentia dil predetto mons^r il principe si sarebbeno fatti turchi più presto che patire ciò che avevano sofferto » *Isprucho,* 12 gennaio 1552. *Carteggio e memorie,* I. 106.

(5) Cambiano, 1108.

(6) Langosco al d'Arras; cit.

(7) Cambiano, 1119 — Dell'Isola al Duca, 1555. *Lett. ministri. Milano* I, *passim.*

(8) « Tu es mas vegliaco que la retirada de Santhià » Leggansi le severe parole con cui la giudicava il Langosco, scrivendo al duca da Vercelli il 20 agosto 1555: « Io credo che la mala sorte non ne voglia abbandonar anzi proseguir per fin al ultima poichè vedo che l'ill. signor ducca d'alva s'he partito

le strade infestate da malfattori e assassini che rendeano mal sicuro il commercio (1) e potremo farci una pallida idea di quel che fosse il Piemonte sotto la dominazione spagnuola.

L'occupazione delle città piemontesi fatta da Carlo V aveva carattere temporaneo, benchè l'Imperatore, che apparentemente intendeva tenerle a titolo di deposito (2), in realtà lo facesse per contrappeso a quelle allora occupate dalle forze francesi (3).

---

dall'impresa di santià senza haver fatto cosa alchuna salvo ruinato tutto il calamitoso nostro paese che da sentià persin alla sesia non li canta più gallo ni gallina, nè vi he rimaso substantia salvo in questa cità mezo destruta et quasi che assediata; in san germano nulla salvo certe poche vittuaglie di monitione, si che li miseri terrazzani puonno dire che la troppo vicinità di santià li manderà mendici per il mondo a buscarsi il vivere; ma cum tutta questa ruina almeno si fosse fatto qualche cosa di buono si come s' he fatto il contrario cum questa partita tanto ignominiosa et senza nessuna necessità, che ben si può dire così, poichè non se li he fatto quel che andava per expugnarla nè battaria che si possi dire calda batteria nè assalto nè cosa nessuna; io non so dunche che caggione habbia spinto S. E. a partirsi si reppentinamente et di notte cum lassar detro bagualie, balle et alchuni impedimenti del campo senza che vi fosse l'inimico qual lo sphorzasse a farlo. Questa cosa a datto tanto spavento a tutta la patria et massime a questa cità et ardire all'inimico che si he totalmente perduta la speranza qual si era conceputa nel serenissimo re et molti che aspettano che fornita la paga si metta le guarnissone al solito si preparano fugire in el paese de grisoni o de venetiani .....» *Lett. ministri. Inghilterra*, I.

(1) «Stradaroli et homini di mala sorte et conditione quali sotto pretesti di guera vano a le strade et fano asassinamenti e robarii sopra nostri subditi robando cavalli, marchansii, dinari et ogni altra cosa che trovano, facendogli fare oltra ciò taglia non tanto a queli che vengono da logi di presidio como a tutti altri che vano da un logo a l'altro a li marchatí soliti et per soi particolari negocii et per lor lavori a la campagna quali stradaroli a le volte portano croce bianca et altre volte croce rossa per fraudar dei viandanti ...». Editto di Emanuele Filiberto, 12 ott. 1553. *Arch. com. di Gattinara. Ordinati*, I, 10 r°.

(2) Ricotti, I, 256. — *Prott. ducali*, 217 (Porta), 9 r°; 168 (Vulliet, 33), 24 r° (2 luglio 1538).

(3) «Volendo francesi venire al ponto della totale restitutione di V. E., S. M. similmente gli consegnaria ciò che la tene nomine depositi et sopra che non pretende cosa alchuna salvo che non volendo francesi per adesso restituire per ciò chel presente stato delle cose non lo patisse.... S. M. similmente per la raggione che essi allegano vorrà trattenirle per servirsene sin a tanto chel presente stato delle cose durerà». Langosco al Duca, *Isprucho*, 4 agosto 1551. *Lett. ministri. Venezia*, II.

Ma la maggiore difficoltà consisteva nel vettovagliare i numerosi presidi dei soldati tedeschi e spagnuoli. In due modi soleva avvenire questo vettovagliamento: contro pagamento o a discrezione. Nel primo caso i soldati distribuiti pei vari alloggiamenti ricevevano, pagando, il necessario al loro sostentamento direttamente dai fornitori o per mezzo dei loro ufficiali, che facevano le provviste al prezzo corrente; ma simile disposizione non veniva quasi mai osservata, troppo frequenti erano i ritardi con cui le paghe arrivavano al di qua delle Alpi, per cui le milizie trovandosi senza danari, con la prepotenza esigevano quanto loro faceva bisogno; e solo talvolta pagavano per mezzo di *buoni* — come ora direbbesi — con intenzione di rimborsare le spese al primo arrivar delle paghe (1). Ma il sistema molto più comodo, e per sfortuna maggiormente addottato ed ufficialmente riconosciuto, era quello di vivere totalmente alle spalle — e ciò chiamavasi vivere a discrezione (2) — delli ospiti loro, ai quali facoltà era concessa di mantenerli con viveri o con denari (3); e infine di esigere ancora un'imposta da tutti i particolari pel mantenimento di quelli che non potevano trovar più luogo nel ducato di Milano (4). Ma nuovi abusi si aggiunsero

(1) « Due mesi fa io mandai un mio gentilhuomo a fargli intender l'insupportabile peso de miei sudditi di dar il vivere alli soldati senza pagamento, suopra il che l'espedì un suo, qual et il mio di compagnia andorno alle terre dove allogiavano spagnuoli et allemani et fu dato ad intendere alli huomini desse terre che V. E. si contentava si togliessero le vittuarie a tessera et che si pagarebbero quando li soldati toccarebbeno la paga ». Il Duca a Ferrante Gonzaga. Vercelli, 6 marzo 1552. *Regg. lett. della corte;* 1551-1553; 95 r°.

(2) « C'est un terme dont on use en Italie pour signifier que l'hoste doit nourrir ceux qui sont logez chez luy; mais il me semble que, pour plus proprement parler, il faudrait dire à indiscretion, mesure pour le regard de l'Espagnol entant qu'il entre tousiours comme brebis et en sortant devore comme loup ravissant ». Du Villars, II, 18.

(3) « Che sia in facultà delli patroni ove allogiaranno de farli le spese et de darli 15 scuti il mese per ho *(sic)* d'arme oltre la paglia, quali ordini volemo che totalmente s'observino da qualunche maestri de campo et soldati de S. M inviolabilmente sotto pena de la disgratia della predetta maestà et altra riservata a nostro arbitrio.... Milano a viiij de marzo 1538. El Marches del Vasto » *Arch. com. di Vercelli,* sala III, scaff. 22, *Somministranze militari.*

(4) *Instrumento relativo alle imposte stabilite dal marchese del Vasto nel 1542 per mantenere i soldati. Bibl. di S. M. Miscell. patria,* ms. CXXI, 1

ai vecchi, poichè non di rado incontrava che i viveri erano dati o pagati ad assenti (1), cosicchè Cesare stesso ripetutamente ordinava che si ponesse un termine a siffatte gravezze (2); finchè il duca d'Alba, luogotenente generale di S. M., pubblicava il 29 ottobre del 1555 un bando relativo a questa materia, che credo necessario riportar qui per intero (3). Ma non gli ordini

(1) «Perchè al servitio di S. M. Ces. et beneficio delli populi dove al presente se ritrovano alloggiati le gente darme et cavalli leggieri del exercito de S. M. conviene che li patroni delle stancie dove con effetto non sono alloggiati soldati habbiano de pagar per loro absentia contributione, compositione nè altra graveza ma a quelli che se ritrovano stare asistenti allogiati, per tenor della presente si fa publico bando et comandamento che soldato alcuno sia chi si voglia capitano, locotenente, alfero, officiale et soldati di qual se sia compagnia de dette gente d'arme et cavalli leggieri, ossino, credischano nè presumano de dar nè di far dare alli patroni dove stano residenti ad alloggiare molestia alcuna di contributione nè de altra graveza ». Bando del marchese del Vasto da Vigevano, 24 febbraio 1538. *Arch. com. di Vercelli, ibid.*

(2) Langosco al Principe; *Isprucho*, 24 dic. 1551. *Lett. ministri, Vienna*, II.

(3) «Don fernando alvarez de toledo duccha dalba ecc.

«Havendo noi inteso per diverse querelle che ne sono state sporte per alcuni agenti delle comunità delle terre di presidio che si guardano per S. M. gli disordini che alla giornata si fanno per li capitani, officiali et soldati che si trovano in dette terre alloggiati si per quello che tocha al vivere come a molte altre cose che fra detti soldati et patroni delle stancie occorono, desiderando come conviene proveder et remediar a detti desordini et inconvenienti che potrebbero accadere non sapendosi quello che precisamente ha daver il soldato dal patrone ove allogiarà nè il padrone che darli, c'è parso pèr questo declarar et ordenar gli sequenti ordini.

«Primieramente volemo che sempre che al capitano sarà datta la paga non habbi di haver altro dal padrone di la stancia ove allogiarà nè de la comunità se non che viva per soi dinari dandoli solo li letti con soi lanzoli et coperte per otto persone inclusa la sua et il fornimento de la tavola ciò è tre tovaglie con par di serviette et otto tovaglioli et che ogni settimana si mudi due volte la tavola con li letti di 15 in 15 giorni hor al inverno et alla estate de 8 in 8 giorni.

«Che al alferes si dia alla rata per quattro persone computa la sua: al sargente per tre, et alli caporali per due.

«Che ad ogni dei soldati si dia secundo lesser et poter del padrone un letto o sia matarazo con suoi lanzoli et coperte, una tovaglia et doi tovaglioli quali si habbino a mudar come di sopra et per cosinar una pignatta con soi piatti di stagno o di terra come gli potrà dar il detto padrone et le tazze necessarie, una segia, un candelero o una lucerna, quali cose dopo che le haverano

scritti soltanto potevan bastare a togliere i mali: oramai questi

---

datte una volta, se il soldato o soldati le romperano non sia il padrone più obligato a tornarsele dar ma essi le acomprano de suoi dinarii.

« Che ad ogni duoii soldati si debia dar ciascum mese da loro padroni hor de inverno per cosinar et scaldarse una tesa o sia uno spazo di legna lunga cinque piedi et larga quattro e mezo, et alla estade una meza teza. Et se il padrone vorrà lasciar che si scaldano et che si cocini al suo fuoco che non gli diano altro che questo se intende non contentandosi il padrone chel soldato stia al focho suo ma che vogli per qualche rispeti che lo faciano separatamente il che volemo sia al arbitrio del patrone et che al capitano et officiali se dia alla ratta.

« Volemo di più che le comunità diano la legna che sarà bisogno per le guardie moderatamente secundo serà ordenato dal governator del luoco et deputati delle comunità havendo consideratione a quello che meramente sarà bisogno et che per farla condur sicuramente che sempre che li agenti delle comunità la vorrano far condurre che il detto guovernatore del luocho a loro richiesta gli faci dar conveniente scorta perchè dagli nemici non li siano tolti li bestiami che andaranno per condurla et parimente ne le introductioni che vorrano far quelli del luocho per darla alli soldati prestandoli sempre agiutto favor et brazo in tutto quello che occorrerà.

« Che le comunità di detti luochi o particulari secundo sarano per le case allogiati li soldati diano ad ogni compagnia de soldati spagnuoli et italiani feno per 10 cavalli per ogni 100 fanti et alla rata per più et alle compagnie di allamani a ragione de vinti cavalli per compagnia inclusi quelli delli capitani luocotenenti alferi et soldati intendendosi un rubo ciò è vinticinque librette de feno per ciaschuno cavallo il giorno et per li cavalli che in effeto sarano nel allogiamento et non altramente et che oltra di questo non possano le dette comunità o padroni esser astretti a darli biada nè altra cosa per detti cavalli salvo il detto feno come di sopra se non sarà con danaro et con darli il detto feno non vadino nè mandino alla campagna a forragio a pigliar cosa alcuna sotto pena di perder li bagagii et di esser frustato il mozo.

« Che alli detti soldati in caso che non gle sia il forero magior con li sindici de li luochi per alogiarli insieme con li foreri delle compagnie volemo che li allogiamenti si facino per li detti sindici o deputati de le comunità che sano lo haver et registro delli homini del locho con la interventione però de li foreri delle compagnie li quali haverano da pigliar le bolette per mano et secundo le sarano datte da detti deputati et non da altre persone et che non sia facoltà del detto forero se non è con buona intelligenza et intervento de detti deputati di andar mudando nè remandando gli allogiamenti nè che gli siano piaz[illegible] morte a pena a li detti forerii de esser mandati alla galera.

« Che li detti capitani, officiali et soldati habbino da comprar il pane, carn[illegible] et tutte le altre vettovaglie alla piaza al precio che correrà et si vendaran[illegible] alli proprii homini del luocho et non più caro et quelle de la monitione di S. M secundo che da noi sarà datto.

erano a un punto tale che persino gli altri principi italiani ne

«Che li detti capitani et officiali non debbano nè permettano a' suoi soldati sotto pena di esser privati del chargo che tengono et li soldati di tre botti di corda in modo alcuno pigliar nè lassar pigliar all'intrar delle porte delle città o luochi di presidio respectivamente vino et niuna altra sorte de vitovagle nè legne che si condurano et introdurano nè l'agozino nè altra persona toccarà ivi esse sotto la pena medema ma liberamente le lasciarano pasar et vendere favorendo li condutori per dar animo ali altri di far il medemo che causarà che le terre restarano più abondante di vetovagle.

«Non volemo ancor che li padroni delle stancie siano tenuti nè astretti a far continua servitù alli soldati se non in quanto a loro padroni piacerà nè che essi gli habiano a costrengere nè il capitano aconsentire che li detti padroni gli diano oleo, sale nè candele sotto pena al capitano de esser privato de la compagnia et al soldato di altra pena al arbitrio nostro in caso che si faci il contrario.

«Et perchè alle volte accade che per deffetto della paga che non si può haver così pronta è bisogno che li homini delli detti presidi subministrano alli soldati il viver o sopra tagla o altramenti vole S. E. che se gli dia al soldato ogni giorno in tal caso il seguente:

«A ogni soldato libre due di pane, dui boccali de vino de vinti otto onze luno al di: de carne libre una e meza et in giorno di magro il danaro che importa la detta carne il giorno.

«Al capitano si ha da dare per diece ratione

«Al alferes per cinque

«Al sargiente per tre

«Et alli caporali per due ratione o veramente dar per ogni soldato un reale al giorno alla electione dil padrone; et perchè non si habbi ad haver contesa delli avantagi et di dar il viver alli ragazzi o siano famegli volemo in tal caso che si dia al capitano per ripartirgli alli homini davantagio dieci rationi per ogni 100 soldati intendendo ogni ratione uno reale col quale non siano obligati li padroni a darli altra cosa ma chel capitano, officiali et soldati viveno per il danaro che se gli darà come di sopra senza altramenti molestar gli padroni nelle case dei quali sarano allogiati.

«Chel capitano et suo alferes in sua absentia non consentia nè permitta che si riscattano allogiamenti nè che essi gli piglano per respetarli nè si diano per li forerii più allogiamenti di quelli che effectualmente sarano di numero li soldati nè che si accettano altri soldati andanti et venenti passagieri neli loro allogiamenti per gravar di spesa il padrone più di quello che gli sarà datto dalli deputati del luocho se non che vadino li passagieri alle hostarie et che viveno per suoi denari et che non possano detti viandanti soldati passaggieri che non sarano delle medesime compagnie del luocho star più di un giorno et una note nel luocho et che in agiongendo in esso siano obligati coloro che li accettarano soldati o hoste a pena della vitta consignarli subito al governator o suo capitano o alferes come di sopra li quali non gli consentirano starvi più

avevano compassione (1), e un ignoto contemporaneo poeta, rappresentando in un quadro allegorico il duca di Savoia coricato sopra il suo stemma, staccata una gamba da orsi, beccati il cuore e le membra da un'aquila e da un gallo, con queste parole lo descriveva:

Il corpo in terra misero e meschino
  fatto in tre parti è di Savoia lo stato
  che sopra larme sue sta a capo chino.
Et perch'egli è da l'Aquila occupato
  ben c'habbia il suo signor punto non spera
  chel gallo et l'orso ancor lhan divorato:
Francia è l'uccel, lo Svizzero è la fera,
  che lhanno quasi egualmente diviso,
  et a lui fatto notte innanzi sera (2).

---

dil tempo detto et che non si habbino a dar più allogiamenti del vero numero delli soldati a pena di esser privato del cargo incontinenti et disgradato che non possi in servitio di S. M. haverne altro et al forero a pena de la forca salvo perhò et reservato alli officiali del contador et pagatori che andarano a pigliar le mostre et a pagare.

« Non volemo ancor che gli padroni delli allogiamenti stando absenti li soldati con licenza però del capitano più di doi giorni darli ratione nè cosa alcuna et se sarà senza licentia del capitano non mostrandogliela per scripto che non gli dia nulla nè il capitano gli possi a questo altrimenti costringere, nè che sia lecito nè debba soldato alcuno levarsi dal suo allogiamento per andar a mangiar con un altro per reservar il padrone et cargar l'altro; nel qual caso è mente nostra chel padrone dil soldato o compagno dia la ratione al padrone dove mangiarà sotto pena al padrone che farà il contrario et al soldato che lo vorà costrengere a far altramente di tre tratti di corda.

« Et perchè al servitio di S. M. conviene et è nostra volontà che contenuto nelli sopradetti ordini si habbi da observare inviolabilmente, ordiniamo per questo et expressamente comandiamo alli detti governatori et capitani delli detti presidî che non solamente essi medesimi habbino a guardar et observar quanto in essi pontualmente si contiene ma che per ogni modo gli faciano a suoi officiali et soldati integralmente osservar sotto pena d'esser privati del cargo che tengano; et perchè questo venghi a noticia de tutti li detti ufficiali, soldati e populi volemo che detti governatori et capitani respettivamente che sarano in detti presidii faciano li presenti ordini nostri per publico bando proclamar e publicar et non mancharano di farlo per quanto tengano cara la gratia di S. M et nostra. Datta in Milano alli xxviij di ottobre 1555 El duca d'alva ». *Arch com. di Vercelli*, *Ordd.*, XXIV, 156 r° — 159 v°.

(1) Langosco a Arras, cit.

(2) [Civalieri], *Stato misero d'Italia nel 1555. Quadro storico — Figurativo — Allegorico del XVI secolo*; Torino, 1886.

Eppure in mezzo a tanta miseria, quando la concordia e l'abnegazione almeno di tutti i suoi sudditi avrebbe forse giovato alle angustie in cui lo stato versava, quella parte appunto di essi, da cui sarebbesi ragionevolmente potuto attender l'esempio, recalcitrava. Il clero subalpino, benchè ricco di entrate e di beni stabili, aveva sempre mostrato invincibile ripugnanza al pagamento della sua parte dei carichi, e lo stesso Carlo II, contrariamente alla politica seguita dai suoi predecessori ed all'equità, aveva — forse in parte soltanto — già dispensato il capitolo e gli altri ecclesiastici di Vercelli dai pubblici pesi (1). L'ingiusta misura tornava di indicibile aggravio alle altre due classi della popolazione vercellese, che già nel 1542 avevano protestato non voler più oltre pagare se il clero ancor esso non si fosse addossato il terzo delle contribuzioni (2). Ma se facile il deliberare, non altrettanto il mandare ad effetto la deliberazione: il 4 giugno ebbe luogo una burrascosa seduta in consiglio, con intervento eziandio dell'illustre Pietro Gazino, che prese le parti del clero e sostenne che se nuovi gravami dovevansi imporre al comune per causa di alloggiamenti, ciò accadeva per colpa di quel consiglio e non d'altri. Tuttavia i consiglieri riconfermarono — data la grandissima loro miseria — la primiera deliberazione e stabilirono che il clero pagasse il suo terzo, e che i soldati venissero alloggiati anche nelle case del cardinale d'Ivrea, a spese di questo, benchè ne fosse stato esentato dal marchese del Vasto e perorasse per lui il colonnello cesareo Tomaso da Gallarate (3). Acquetossi il cardinale d'Ivrea

---

(1) *Prott. Roffier*, IV, 84 v°; Nizza, 13 settembre 1539. *Arch. di stato.*

(2) «Non intendunt perseverare ad contributionem ipsorum peditum nisi clerus capiat eius tertiam partem .....

«Provisum fuit quod totus clerus dicte civitatis paciatur suam tertiam partem onerum occurentium in ipsa civitate et districtu vercellarum» *Ordd.*, XXIII, 80 v°, 29 maggio 1542.

(3) «Dicunt quod intendunt quod clerus et rev. d. cardinalis capiant suam tertiam partem quorumcumque onerum occurentium et occurendorum in civitate vercellarum, aliter non intendunt providere de allogiamentis ipsis peditibus ......... quia non possunt, attenta ipsorum paupertate et propter onera insuportabilia que minime tolerare non possunt ... et nisi rev. d. cardinalis et totus clerus capiant suam tertiam partem sunt cohacti recedere a civitate .....

«Provisum fuit quod pedites tangentes ipsi rev. d. cardinali hospitentur in

alla deliberazione consigliare (1), ed essendo nel frattempo ricorso al papa, ne ottenne un breve a sè favorevole, di cui però dichiarò di non voler fare uso (2), a patto che la città si contentasse a una somma di 100 scudi che le avrebbe versato. Il comune assentì a tale proposta, ma pregò il cardinale di ottenergli dal Pontefice un breve, con cui al clero venisse imposto di pagar la sua parte (3); giusta quanto da esso era stato in precedenza deliberato, quando, dovendosi assegnare le contribuzioni pei lavori da farsi alle fosse della città, ne era stata al clero assegnata una terza parte e le altre due ai cittadini (4).

Si vide ancora una volta in questa occasione quanto più potessero presso del Duca le sollecitazioni di interessati che non la giustizia; poichè concedette bensì quanto i legati vercellesi gli domandavano riguardo al clero, ma con tali riserve da render quasi nulla la concessione (5). Continuarono a lungo le contestazioni; fu deputato a trattar la questione anche il collegio dei dottori di quella città (6); s'intromise anche il vescovo di Vercelli a prender le parti del clero (7), sostenuto costantemente dal Duca che talvolta persino offerivasi pronto a pagare per quello (8). Ma alla morte di Carlo II, il successore mostross

---

domibus fictabilium ipsius d. cardinalis oneri ipsius qui habeant providere ipsiu peditibus de necessariis prout faciunt cives vercellarum .......

« S. D. franciscus de strata tamquam procurator ipsius rev. d. cardinali non consentit.

« S. D. paulus de alciatis quathenus incurrat aliquas censuras ecclesiastica non consentit » *Ibid.*, 81 v°.

(1) « Et quia ipse no. d. cardinalis est privilegiatus et ratione suorum pr vilegiorum sibi tam a Ces. M. quam ab ill. d. marchione vasti est exemptu a quibuscumque oneribus, attamen non obstante quod sit cardinalis et habe dicta privilegia contentatur stare decisioni. » *Ibid.*, 83 r°, 10 giugno.

(2) *Ibid.*, 87 v°; 4 agosto: « habuit recursum ad summum pontificem a qu ut dixit reportavit provisionem opportunam de qua tamen ad presens nolu se iuvare ».

(3) *Ibid.*, 88 r° — 88 v°; 9 agosto — 90 r°; 25 agosto.

(4) *Ibid.*, 85 r°; 1° luglio.

(5) *Ibid.*, 124 v°; 31 gennaio 1544 — 125 v°; 3 febbraio.

(6) *Ibid.*, 135 v°: 4 aprile — 137 r°; 8 aprile.

(7) *Ibid.*, 240 r°; 9 settembre 1546.

(8) « S. E. ordinavit pro nunc quod idem rev. clerus persolvat scutos sex ginta pro una parte et comunitas persolvat scutos centum et viginti pro duab partibus itta quod idem rev. clerus et comunitas vercellarum de die in d

tosto contrario a simili privilegi, fattigli con franchezza presenti dal luogotenente generale dello stato, durante la prigionia del Challant, conte Giovanni Amedeo Valperga di Masino (1); e il Duca, pressato ancora da un memoriale inviatogli dalla città di Vercelli, in cui mostravasi come l'entrata del clero in quella città fosse « il doppio maggiore » che quella dei secolari (2), rispose « esser di mente soa che in questi excessivi carighi militari che a la giornata occoreno, niuno privillegio di exemptione debba haver loco e restino sospesi » (3).

Abbiamo fin qui veduto con rapida scorsa in quali condizioni versasse la parte del Piemonte rimasta libera dai Francesi; ma un elemento ancora ci resta da esaminare per averne un' idea più chiara ed esatta: le assemblee dei tre stati, che anche per questa parte vennero regolarmente tenute e che fin qui rimasero sconosciute a tutti gli storici. Erasi finora infatti creduto che durante la dominazione francese, unica fosse stata l'assemblea congregatasi l'anno stesso dell'invasione, in Chieri, il 4 d'agosto: un'altra invece era già stata tenuta fin dal principio di marzo, quando la guerra era già dichiarata, ed altre molte si tennero nelli anni seguenti.

Di poca importanza dovette essere l'assemblea delli 8 di marzo. Convocata « pour aulcuns affères importants grandement à nôtre estat et à la preservation du pays » (4) e tenutasi nella città di Torino (5), alle domande mosse loro dal Duca, invocante consiglio nelle difficili congiunture in cui si trovava, i congregati risposero si contentasse ai suoi consiglieri (6). Di maggior mo-

---

usque quo fuerit perfecta ipsa fortifficatio ambulant pari passu et quathenus dictus rev. clerus deficeret in aliquo S. E. suplebit » *Ibid.*, 145 v°, 20 maggio 1544.

(1) Vercelli, 28 settembre 1554; ap. CLARETTA, *La successione ecc.*; doc. VII. — I deputati e solecitatori della città di Vercelli, 5 maggio, 14 maggio, 6 giugno 1554. *Arch. com. di Vercelli. Sala* III, *scaff.* 19. *Lett. diverse.*

(2) *Prott. ducali*, 223, 141 r° — 142 r°; 29 settembre 1556.

(3) *Ibid.*; 143 r°. Risposta del Duca.

(4) Lettera originale di convocazione, Torino, 1° marzo 1536, in *Arch. com. di Chivasso. Riff.* inserta nel reg. del 1536.

(5) *Arch. com. di Pinerolo. Atti cons.*, m. 16.; 5 marzo 1536.

(6) « Refferunt se presentasse ill. d. d. nostro qui notifficavit novitates sibi occursas petendo consilium; cui responsum fuit quod S. E. habet bonos consiliarios et consilium ». *Arch. com. di Moncalieri. Ordd.*, XXXVI, 352 v°, 31 marzo 1536.

mento fu quella tenutasi nell'agosto in Chieri e convocata per ottener il necessario sussidio alla formazione di un piccolo corpo di 2000 fanti e 100 cavalleggeri. I comuni adunati votarono una somma di 6800 scudi — di cui 1360 dovevano essere a carico del clero — a patto che non ad altro servisse che ad assoldar gente per tenere le vie sicure e soccorrere i luoghi bisognosi di aiuto nell'invasion dei nemici (1). Qual giovamento il Duca ne trasse si vide: lo stato invaso non oppose maggior resistenza, e cominciandosi a sentir già gli effetti della miseria del popolo, alla fine dell'anno seguente i paesi di oltre Dora, richiesti di una somma di 3000 scudi a titolo di prestito contro solide garanzie, gliene concedettero soltanto 2000 (2).

Nel 1538, fine gennaio, fu tenuta un'altra assemblea nella città di Vercelli, alla presenza del gran cancelliere di Savoia e del conte di Frossasco luogotenente generale, in assenza del Duca (3), che allora trovavasi in Milano. Quel che vi fosse conchiuso non so, ma poco appresso, quando il marchese del Vasto impose al Piemonte una contribuzione di 7000 scudi (4), congregaronsi il primo settembre in Ivrea i deputati dei comuni canavesani e vercellesi (5) alla presenza del maresciallo Renato di Challant e dei nobili di Valperga, Castellamonte e S. Martino (6) per provvedere al modo di trovare il danaro e ottenere un sollievo ai gravissimi pesi (7). Si deliberò di mandar de legati in Milano al marchese del Vasto (8); il quale, a patto ch tale somma venisse pagata, promise far quanto gli sarebbe pos

---

(1) Duboin, XX, 1679 — Sclopis, 333. — Bollati, I, 889 — Ricotti, I, 26

(2) *Arch. com. di Vercelli. Ordd.*, XXII, 331 r°; 11 dicembre 1537.

(3) *Arch. com. d'Ivrea. Ordd.*, XXXV, 61 r°; 5 febbraio — XXXIV, 118 r 29 gennaio: « Placuit ... quod domini ellecti uti legati parte comunitatis a cedant vercellas ad prefatos ill. d. cancellarium et d. comittem de frosasch faciendum et concludendum *prout faciet residuum patrie.*

(4) *Arch. com. di Vercelli. Ordd.*, XXII, 358 r°; 3 settembre 1538.

(5) *Arch. com. d'Ivrea. Ordd.*, XXXIV, 140 r°; 1° settembre 1538: « In co gregatione hodie de patria canapiciana et vercellensi hic fienda ».

(6) *Ordd. di Vercelli. Ibid.*

(7) « Ad causam alleviacionis ipsius patrie ab armigeris in eadem patria n mine cesaree maiestatis existentibus ac aliis angariis » *Ordd. d'Ivrea. Ibid*

(8) *Ordd. di Vercelli. Ibid.*

sibile per diminuir le gravezze (1); e nel novembre seguente congregaronsi nuovamente in Ivrea per lo scopo medesimo e pel dono da farsi al Duca ed al Principe (2). Ma nacque una grave difficoltà: il Marchese insisteva perchè la somma gli venisse pagata: il Duca minacciava ai comuni la sua indignazione e la perdita delle loro franchige se i danari venivano dati al luogotenente imperiale (3), e allora, per evitare maggiori guai, si deliberò che gli ufficiali a ciò atti raccogliesser la somma e la tenessero in deposito nelle proprie mani finchè l'Imperatore facesse nota la sua volontà (4).

Notevole fu l'adunanza tenutasi parimente in Ivrea nei primi giorni del settembre dell'anno seguente (5), nella sacristia della cattedrale, dove il governatore Paolo Vagnone, facendo presente all'assemblea la condizione del Duca, il quale vedovo da più di un anno con un solo figlio e in età ancora buona, avrebbe do-

---

(1) A Vercelli promise « da qua avanti tenere in essa cità el menor numero de soldati che sarà possibile, et de presente fin che sopravengha altro sospecto et necessità vi starà solo una bandera de allemani con quello limitato et mancho numero de bouche disutile che sarà possibile » patenti del marchese del Vasto da Milano, 11 sett. 1538. *Arch. com. di Vercelli*, III, 22. *Somministranze mill.*

(2) *Ordd. di Vercelli*, XXII, 360 v°; 19 novembre — *Ordd. d'Ivrea*, XXXVI, 147 r° — 147 v°; 15 novembre 1538.

(3) « Legati retulerunt quod ipsi fuerunt in civitate ypporegie cum aliis commissis patrie et ibidem aderant ill. d. comes giallant ac m. domini gubernatores vercellarum et ypporegie ed quod ibidem fuerunt presentate littere ducales ill. d. d. nostri Sabaudie ducis per quas ut dicitur mandavit sub pena indignationis et amissionis franchixiarum ne aberent solvere assertam compositionem in manibus ill. d. marchionis vasti. Item et alie lettere eiusdem ill. d. marchionis vasti per quas mandabatur fieri exactionem. » *Ordd. di Vercelli*, XXII, 360 v°.

(4) « Fuit pro minori dampno patrie conclusum quod exsigantur per sindicos et consules locorum et peccunie remaneant in manibus ipsorum consulum seu clavariorum villarum et locorum donec S. Ces. M. scripserit eius bonum velle circa premissa » *Ordd. di Vercelli. Ibid.*

(5) Tra la fine di giugno e il principio di luglio 1539 fu tenuta una congregazione dei paesi oltre Dora che mandarono ambasciatori al Marchese ed al Duca « ad procurandum exemptionem mensualitatis petite ab ipsa patria per predictum ill. marchionem del Vast. » *Ordd. d'Ivrea*, XXXIV, 159 r°; 3 luglio 1539. Il 13 luglio altra adunanza allo stesso scopo in Santhià « ubi adesse debent alii ellecti patrie et locorum citra padum » *Ordd. d'Ivrea. Ibid.*, 159 v°, 9 luglio; e 161 r°; 16 luglio.

vuto seriamente pensare alla conservazion della stirpe, propose che i deputati, tornando ai paesi loro per ivi trattare della necessità di far contrarre al Duca nuove nozze, si ripresentassero il 9 di quel mese con facoltà di conchiudere sull'argomento (1). La nuova assemblea fu tenuta il 10, alla presenza dei signori di Masino, Masserano e Scalenghe; dei governatori

(1) « M. d. paulus vagnonus gubernator ipporedie in sacrastia ecclesie cathedralis ipsius loci coram ill. d. comitte maxini, gubernatore ast et quampluribus m. d. comitatus valpergie, sancti martini, castrimontis et ceredoni, et intervenientibus pro presenti civitate vercellarum, pro civitatibus auguste et ipporedie et locis sancte aghate et bugelle; qui dixit quod dum sepe inter se cogitaret bonum regimen, gratam audientiam, gratias et favores quibus semper benigniter fuit tota patria pertractata per ill. sabaudie duces, certius et favorabilius quam posset unquam ab aliquo alio principe pertractari, qui totis viribus et omni conatu debet ipsa patria omnia excogitare et procurare ut ipsa nobilissima prosapia sabaudie continuetur et propagetur, quare cum presens ill. noster sabaudie dux nunc habeat unicum filium et adhuc sit ipse ill. d. d. noster bone etatis et complexionis habilis ad suscipiendam prolem qui ut obvietur casibus qui contingere possent et quos deus avertat et tutius ipsi prosapie et patrie conservetur, quod bonum esset eidem ill. d. d. nostro nomine totius patrie suplicare ut vellit nubere attento etiam quod ex aliqua nova affinitate poterit ipse ill. d. d. noster habere ulteriores favores ad eum manutenendum et reintegrandum in suo statu in quo erat ante bellum quare voluit ipse m. d. gubernator ipporedie talem suam opinionem notifficare dictis ill. d. comitti maxini et gubernatori ast quibus dicta opinio multum placuit et sic fuerunt dicti nobiles et comunitates evocati in ipso loco ipporedie ut eisdem talis opinio proponeretur et per dictum dominum gubernatorem ipporedie proposita in dicta sacristia et presentibus quibus supra fuit dicta opinio per omnes ibidem astantes multum laudata et fere approbata tamen tantum conclusum qui omnes reddirent ad loca sua et talem propositionem suis refferent; deinde redirent ad ipsum locum ipporedie die martis nona presentis mensis cum potestate concludendi et providendi super premissa propositione ut melius fuerit expediens. Et ipsi d. maxini et gubernator ast etiam talem propositionem et conclusionem in ipso loco tunc factam scripserunt ill. d. gubernatori vercellarum et locis cheri, fossani et cunei ut ipsi vellint venire ad dictam civitatem ipporedie ad concludendum et providendum cum aliis.

« Provisum fuit quod d. deputati et solicitatores mitant ad ipsum locum ipporedie pro huiusmodi negocia concludendo et legati concludant sicuti alii legati de patria concludent et interim fiat aliqua ellemosina d. monialibus dicte civitatis que habeant orare dominum nostrum pro civitate et aliis.

« D. Petrus de leria ad ellemosinam non consentit » *Arch. com. di Vercelli. Ordd.*, XXIII, 8 r°; 5 settembre 1539. Accennato anche in *Arch. com. di Cuneo. Ordd.*, XIV, 162 v°; 8 settembre 1539.

di Asti e di Ivrea; dei deputati di S. Martino, Valperga, Castellamonte, Vercelli, Ivrea, Biella e Santhià (1), e fu deliberato mandar ambasciatori in Nizza dal Duca a presentargli i voti dei sudditi (2). I voti dovevano rimanere inesauditi nè mai più se ne tenne parola, poichè altri argomenti di maggiore importanza ancora attrassero l'attenzione dei tre stati nell'anno seguente. Convocati per lettera del consiglio ducale residente in Ivrea (3) e raccoltisi in questa città nel principio di novembre (4) i rappresentanti dei paesi di oltre e di qua della Dora, il vescovo di Aosta, dopo aver loro esposto l'intenzione del marchese del Vasto di riporre in Vercelli 4500 sacchi di frumento e 2000 in Ivrea, di far riparare solidamente le fortificazioni di Vercelli, Asti, Chieri, Fossano e Cherasco, li riconvocò pel 16 dello stesso mese (5). Ma poco si fece nelle successive adunanze (6), finchè riconvocati con lettera del consiglio pel 3 dicembre in Ivrea (7),

(1) *Ordd. di Vercelli,* XXIII, 9 r°; 15 settembre 1539.

(2) *Ordd. di Vercelli. Ibid.* e 10 v°; 10 ottobre 1539 — *Ordd. d'Ivrea,* XXXIV, 164 v°; 18 ottobre; e XXXV, 90 r°; 13 sett. 1539.

(3) *Ordd. d'Ivrea,* XXXIV, 171 v°; 6 novembre 1540. In alcuni passi di questi ordinati e di quelli di Vercelli, trovasi frequentemente ricordato il « consilium ducale ipporegie ressidens » che vi rimase anche dopo contrariamente a DIONISOTTI, *Storia della Magistratura piemontese.* I, 95; Torino, 1881.

(4) L'8 di luglio era stata tenuta, pure in Ivrea, una prima adunanza e la città aveva acconsentito a pagare con gli altri, a patto che si mandasse « unum ambassiatorem ad ducalem excelentiam pro indempnitate totius patrie » *Ordd. d'Ivrea,* XXXIV, 170 r°; 9 luglio 1540.

(5) « Fuerunt *(i deputati)* ad magnificum consilium ducale et rev. d. d. episcopum auguste, qui ei et toti patrie tam citra quam ultra duriam explicauit quod ipse rev. d. d. episcopus petiit parte ill. d. d. marchionis guasti quod intendebat fieri facere munitionem in civitate vercellarum de sachis 4500 furmenti et in civitate ipporedie de sachis 2000 furmenti et quod intendebat eciam fortifficari facere loca infrascripta vz civitatem vercellarum, civitatem ast, cherium, fossanum et cheyraschum. Item petiit quod bonum esset attento quod ill. d. princeps pedemontium est derelictus ab excelentia patris et habitat in loco nicie tamquam quasi privatus subsidio quod eidem fleret aliquod donum sive subsidium per totam patriam. Et eciam dixit extra congregationem patrie quod bonum esset mittere aliquos ad ill. d. d. nostrum sabaudie etc. ducem et ad cesaream magestatem. Et quod sunt assignati reversim ad diem decimam sextam huius cum potestate concludendi.... ». *Ordd. di Vercelli,* XXIII, 41 r°; 10 novembre 1540 — 41 v°; 14 novembre 1540.

(6) *Ordd. di Vercelli,* XXIII, 41 r°; 18 novembre — 42 v°; 22 novembre.

(7) *Ordd. di Vercelli, Ibid.,* 43 r°; 29 novembre.

votarono un donativo (1) di 600 scudi al principe di Piemonte e l'invio presso il Duca di alcuni legati (2). Questi si recarono ad ossequiar in Germania il loro signore, gli fecero presenti i mali onde la patria era afflitta, ed appoggiati in ciò dal governator di Vercelli Aimone di Geneva signor di Lullin, che più tardi vedremo al seguito di Emanuele Filiberto, impetrarono da lui un rimedio alle loro sventure (3) e un disgravio dalle enormi gravezze che il marchese del Vasto imponeva per la fortificazione delle sopradette città (4). Le risposte del Duca furono comunicate ai tre stati il 25 febbraio (5): Carlo II sarebbe tornato entro il mese di marzo con fondata speranza di vedersi restituito il suo stato; le condizioni tristissime del Piemonte lo avevano commosso ed egli aveva cercato di muover a compassione l'Imperatore; ma questi intendeva che tale fortificazione venisse eseguita e il Duca voleva che tutti i paesi di oltre e di qua della Dora assumessero la loro parte dei pesi. Il principe di Piemonte alli ambasciatori mandatigli, rispose al contrario, ringraziando del dono a lui fatto e delle buone disposizioni dal paese verso lui dimostrate, ma rinunziandovi generosamente e restituendo il già speso (6). Tornarono a con-

---

(1) *Ordd. d'Ivrea*, XXXIV, 173 r°; 11 dicembre.

(2) « Legati ad m. ducale consilium ipporegie ressidens rettulerunt quod in congregatione facta per patriam fuit conclusum quod fiat donum ill. d. d. principi de summa scutorum sexcentum; item fuerunt ellecti itum ad excelentiam ducalem pro tota patria rev. d. d. episcopum auguste cui fuit taxatum summa scutorum ducentum et d. nicholao becho scuta sexaginta et d. de locarno exactori taxi scuta viginti quinque, d. joanni francisco de mona scuta decem octo, d. sebastiano de villanis notariis et scriptoribus ad congregationes patrie et d. odono de provanis alia scuta [centum viginti? *lacuna nel ms.*] taliter quod tota patria summa taxi ascendit ad summam scutorum mille viginti tres, sive 1023 ». *Ordd. di Vercelli*, XXIII, 43 r°; 9 dicembre 1540.

(3) *Ordd. di Vercelli*, XXIII, 52 r°; 21 febbraio 1541.

(4) *Ibid.*, 53 v°; 3 marzo 1541.

(5) Furono convocati per il 23 ma si radunarono il 25. *Ibid.*, 54 r°; 5 marzo 1541. Cfr. *Ordd. d'Ivrea*, XXXIV, 174 r°; 24 febbraio 1541: « Intervenire in statibus sive congregatione patrie *de proximo tenendis* in hac civitate ».

(6) « Legati retulerunt quod die merchurii in mane applicuerunt ypporegiam et heri in mane convocatis hiis de patria citra et ultra duriam rev. d. episcopus augustensis retulit quod applicuit d. nicholo bechi legatus ad S. Ces. M. et excelentiam ducalem qui retulit quod ill. d. d. noster dei gratia convalescit et

gregarsi il 5 di marzo (1), poi il 6 (2), e i rappresentanti dei più cospicui comuni, come Ivrea, Biella e Santhià, spalleggiati da quelli della città di Vercelli si rifiutarono di pagare le tasse occorrenti alle fortificazioni delle città (3), deliberando mandar legati al marchese del Vasto per ottenerne buona risoluzione (4). Abboccatisi questi col luogotenente imperiale in Vigevano, accordaronsi sul non stimar necessaria la fortificazione d'Ivrea; necessaria bensì quella della città di Vercelli, per cui si chiesero 5500 scudi (5); e il 30 di marzo, adunati a quello scopo in Ivrea nuovamente i tre stati, fu stabilito ridur la somma richiesta a 4400 (6).

---

quod eius adventus in patriam erit per totum mensem martii proxime venturi sub spe reintegrationis eius status et quod S. E. compatitur patrie et procuravit aput S. M. ut patria rellevaretur ab huiusmodi oneribus sed quod mens S. M. est ut fiat ipsa fortifficatio. Attamen quod S. E. intendit quod omnes ville et loca citra et ultra duriam capiant eorum partem dictorum onerum nomine et prompto et quod S. E. agit gratias de nobilibus missis ad eius excelentiam et ill. d. princeps pedemontium egit gratias de dono sibi facto per patriam et de bona voluntate quam cognovit patriam habere erga ipsum ill. d. d. nostrum principem et quod nichilominus intendit si quid exactum sit a patria pro dono facto prefato ill. d. principi pedemontium per d. gringallet exactorem ipsius quinterneti non procedant ad ulteriorem exactionem sed quod exactum est restituatur propter ardua onera passa per patriam.

« Qua propositione facta m. d. georgius de valpergha nomine nobilium dicti comittatus dixit quod patria se reciperet et post prandium daret responsum. Et post prandium convocata item dicta patria post multa dicta fuit propositum quod esset bonum eligere aliquos de patria qui de societate elligendi per. m. consilium irent ad ill. d. marchionem vasti pro dimissione sume patite et finaliter conclusum fuit quod legati revertentur ad eorum loca ad informandum eorum comunitates et quod debeant reverti ad diem veneris proxime venturam ad concludendum, quia venerunt ibidem solum ad audiendum ». *Ordd. di Vercelli*, XXIII, 53 r°; 26 febbraio 1541.

(1) *Ibid.*, 54 v°, 55 r°; 9 marzo — *Ordd. d'Ivrea*, XXXV, 112 r°; 5 marzo. La convocazione era stata indetta per il 4.

(2) *Ordd. di Vercelli, Ibid.*

(3) « Dixerunt quod ipsi nollunt aliquo modo consentire in contribuendo pro fortificatione huius civitatis et quod pocius venderent filios antequam se submittere in contribuendo cum hac civitate ». *Ibid.*, 55 r°; 9 marzo 1541.

(4) *Ibid.*

(5) *Ibid.*, 56 r°; 28 marzo 1541.

(6) « Legati retulerunt quod die merchurii proxime preterita fuit convocata tota patria seu ellecti ipsius patrie in ipsa civitate ypporegie in qua multum

Non ci resta apparentemente memoria particolareggiata di altra congregazione (1) fino al mese di agosto del 1543, quando i principali comuni di oltre Dora, come Biella, Santhià, Vercelli (2) ed Ivrea (3), si offrirono pronti a pagare a Carlo II 2000 scudi garantiti sul vasellame d'argento del Duca (4), e poco appresso cedendo alle insistenti richieste del governatore cesareo di Vercelli, Tomaso da Gallarate, contribuirono *cum aliis de patria* all'acquisto di 120 paia di buoi (5).

Il 12 febbraio 1545 (6) il Duca convocò i tre stati in Ver-

---

fuit disceptatum circha taxum requisitum parte ill. d. d. nostri; tandem post multa dicta et proposita fuit ipsum taxum conclusum ad scuta quatuor millia quatuor centum italie ad rationem de florenis septem et grossis decem sabaudie pro scuto pro fortiffìcatione vercellarum... ». *Ordd. di Vercelli,* XXIII, 57 v°; 4 aprile 1541.

(1) Nel 1542 fu tenuta pure in Ivrea un'altra adunanza in cui fu votato un donativo al principe di Piemonte, che fu da questo accettato: « Si placet providere super litteris mandatis parte ill. principis pedemontium qui petit flor. 253 de et pro rata doni facti *per tres status patrie ipporedie* ». *Arch. com. di Fossano,* Serie I, vol. 299, IV, 88 r°; 16 ottobre 1542.

(2) *Ordd. di Vercelli,* XXIII, 110 r°; 20 agosto 1543.

(3) *Ordd. d'Ivrea,* XXXIV, 213 r°; 22 agosto 1543.

(4) « E. S. offert se daturam eius vasella argentea loco pignoris ». *Ordd. di Vercelli. Ibid.*

(5) Di cui erano stati chiesti 240: *Ordd. di Vercelli, Ibid.,* 110 v°; 30 agosto 1543.

(6) Nel 1544 in agosto dopo la conchiusion della tregua, oppure in settembre dopo la pace fu tenuta un'altra congregazione, e i lagni dei tre stati leggonsi nel seguente documento: « Risposta degli stati.

« Oldito il buon piacer esposto da soa parte et in soa presentia per il signor suo presidente balbo alli suoi fidelissimi subditi tutti insiema ringracino V. E. de la compassione e continuo suo buon voler qual tene a tutti.

« E cossi farano intendere li nuntii mandati alli signori lhoro consorti e comunità.

« Quali suono in gran travaglio che sentendo la desiderata buona nova de la pace confirmata e stabilita si deba trattarsi del intratenimento di soldati et de l'ordine di pagarsi più contributione.

« Et dicono più haver supportato dieci anni la guerra.

« Et esser state roynate molte terre e borghi fuora e dentro.

« Et lhoro possessione esser fate zerbide et infertile.

« Et haver patiti sachi assai.

« Et pagatoli molti tempi et dil presente.

« Et non tener bestiame per cultivar le terre.

celli (1) e per mezzo del presidente Balbo, propose che per evitar la gravissima spesa dei tre comissari imperiali, mantenuti a spese di tutta la patria, i comuni pagassero direttamente ogni mese la loro parte di contribuzione ai soldati esistenti in Vercelli, Ivrea e altri luoghi (2). I tre stati si rifiutarono, e adunatisi un'altra volta in Vercelli il 24 febbraio (3) non fecero migliore risoluzione ma finirono per rimettersi al buon volere del Duca (4).

È veramente a deplorare che di una instituzione così importante siano tanto scarsi i documenti che ci rimangono (5), e

« Et del picol ricolto datto alle monitione.

« Et il resto esser stato robato la maggior parte de nemici da cavalli legieri e infantaria quale anchora morte mangiano et distrugeno il paese dove non vi è più monitione nè denarii et crida fame, compassione, soccorso et liberatione.

« Et se non sarano liberati d'hospitatione de soldati e di contributione ultra molti fugitti il resto per la magior parte fugirà a ricercar de le herbe per lhoro vittuaglia come a bestie convene questa prima vera et lasseranno le tende non tenendo modo di supportar più detta hospitatione di soldati nè pagar contributione, et restarà V. E. priva di soi fideli subditi.

« Et non puotendosi pertrattar di paghe o contributione per diffetto delle facoltà.

« Suplicando questo disfatto suo paese di qua la dora a V. E. si degna proveder chel suo povero et distruto paese sia di tali intolerabili carighi liberato et preso alcun ristauro puotrà render parte di suo debito a V. E. et a l'exercito dil signor principe quali idio contenti ». *Arch. di stato, Prott. ducali,* 168. (VULLIET, 33), 59 r°. Il documento è senza data, ma lo assegno al 1544, poichè vi si parla di una pace recente e si accenna alla guerra durata dieci anni, evidentemente cifra approssimativa.

(1) *Ordd. d'Ivrea,* XXXIV, 222 v°; 19 febbraio.

(2) *Ordd. di Vercelli,* XXIII, 175 r°; 12 febbraio.

(3) *Ordd. d'Ivrea,* XXXIV, 223 r°; 19 febbraio.

(4) « Excelentia ducalis tenetur pro eius debito in quantum potest gubernare civitatem et patriam a militibus et a tantis gravaminibus quia sic poterit S. E. magis comode et cum ampliori benivolentia tocius patrie capere comodum ab ipsa patria, quia alias ipsa patria gravata militibus non potest iuxta votum ipsius patrie subvenire et donare S. E. que si fuerit ab ipsis militibus liberata ultra eius vires recognoscunt beneficium S. E. ». *Ordd. di Vercelli,* XXIII, 177 r°; 26 febbraio.

(5) I soli *Ordinati* del comune di Vercelli ce ne danno, come abbiamo veduto, notizie particolareggiate; ma presentano una lacuna del 3 marzo 1550 (vol. XXIII) al 6 luglio 1554 (vol. XXIV). Gli *Ordinati* di Fossano, di Cuneo e di Ivrea non fanno che ricordare con poche parole, registrando la nomina dei deputati, le singole adunanze. Buona messe di notizie forse potrebbe aversi da quelli di Chieri, ma l'archivio ne è inaccessibile.

quei pochi ancora non ce ne diano che sommari
ficenti però a mostrarcela come inutile strument
del Duca — per esigere imposte; inutile pretest
zione dei popoli — per venirne sgravati. Nel 1
medesimo scopo adunaronsi i tre stati in Verc
dal vescovo di Aosta nel mese di maggio (1), p
Duca mediante grazioso dono che fossero dimi
spagnuoli nelle città (2). Ma quando poi si trat
danari i tre stati rifiutarono il loro concorso e l
celli in particolare, quando il Duca mandò a
scudi (3) ne concedette solo 300, a cui ne aggi
in seguito a nuove insistenze e pressanti bisogni
La stessa cosa accadde nel 1547 nell'adunanza te
di maggio, in cui il Duca esigette una somma di
nell'ottobre dell'anno seguente quando chiese a
6000 scudi per sopperire ai bisogni del principe di l
principio di settembre del 1549 infine, quando il Du
esigette dalla congregazione dei tre stati dai 12 ai

---

(1) Prima fu tenuta una congregazione il 24 febbraio (*Ordc*
223 r°; 19 febbraio 1545) e in essa la città d'Ivrea stabili,
sborsarsi danari per cacciar da quella città e dalle altre l
tesche spagnuole, di non pagare « nisi prius sortito effectu

(2) *Ordd. di Vercelli*, XXIII, 183 r°; 12 maggio.

(3) « Quia oportet S. E. mittere pecunias ill. d. d. princip
cesarea et S. non habet modum ». *Ibid.*, 197 v°; 29 set

(4) « Quia oportet.... redimere vassa argentea que sunt ir
ac diversas expensas fecit ». *Ibid.*, 198 v°; 4 ottobre 1545.

(5) *Ordd. di Vercelli*, XXIII, 262 v°; 5 maggio 1544; *Ord*
176 r°; 30 aprile.

(6) *Ordd. di Vercelli*, XXIII, 311 r°; 23 ottobre — 311 v
v°; 29 ottobre 1548.

(7) « Requisivit ut tota patria provideat ut det eius excel
torum duodecim mille usque in quatuordecim mille ex quc
xime pro solvendis debitis factis in manutenendo ill. d. pri
apud cesarem ad causam recuperationis eius status et li
*Ordd. di Vercelli*, XXIII, 350 r°; 2 settembre 1549. Accenn
*d'Ivrea*, XXXV, 205 v°; 7 settembre e XXXIV, 301 r°; 18
*com. di Fossano*, 299, IV, 396 v°; 7 ottobre.

conceduti questa volta per intero a patto che riconfermasse gli antichi privilegi e statuti (1).

Succeduto poi a Carlo II Emanuele Filiberto, il futuro soppressore di questa libera instituzione, non isdegnò di valersene fin dal principio del regno, e mostrò l'intenzione di convocarli per ottenerne un sussidio allora più che mai necessario pel suo viaggio alla corte inglese. Il conte di Masino, luogotenente del Duca, cercò bensì dimostrargli l'impossibilità di ottenerne pratici risultamenti per l'eccessiva miseria onde i sudditi erano travagliati (2); ma la congregazione ebbe luogo egualmente, benchè senza frutto, prima in febbraio, poi sulla fine d'ottobre, in Vercelli, nella casa del conte di Frossasco (3).

Altri documenti apparentemente non ci rimangono intorno a simili congregazioni di stati generali; nuove ricerche potran condurre forse a più importanti scoperte: per intanto ne abbiam veduto un piccolo saggio, e potuto constatare che siffatto instituto, considerato come strumento di governo e di libertà, era

---

(1) *Ordd. di Vercelli*, XXIII, 353 r°; 13 settembre 1549.

(2) « Mons.r, quant au donatifs que V. E. veult estre demandé aux estatz il ny a nul qui ne sçaiche toute raison et debvoir vouldroit que ses subgectz luy feissent une bonne aide et subvention à soubstenir les frais et depens luy convyent fere auprès S. M. mesmement pour supplir au voyaige d'angleterre, neantmoins ayant ce point estè bien longuement desbattu en conseil lon trouve que si bien S. M. a mandé payer les presides des cent mil escuz quelle a envoyé au seigneur don fernand ilz restent encoures tant faschez et travaillez que à dire le vray ilz nont le moyen pour le present de fere subvention qui puisse estre de grand reliefs tant sont ilz ruinez et quant à moy bien que mons.r le president du puis et quelques aultres soyent esté de contraire opinion je nestoye dadvis que pour maintenant lon deubst toucher ceste corde le remectant à temps plus propice car il est à croire oultre ce quilz presenteront sera peu de cas encoures sescuseront ilz de pouvoir satisfere que premierement ilz nayent recueilly et pour aultres raisons que me sembloit pouvoyent avoir lieu. Tantya mons.r lon ne fera faulte proposer esditz estatz et fere entendre le besoing en quoy V. E. se trouve et la necessité que se presente le debvoir recourir lesquelz j'ay mandé se trouver icy pour le xx.e du present, que sera non par manière leur fere une demande resolue mais pour entendre quelle sera leur disposition cellon laquelle lon sçaura comme mieulx se guider à leur fere ladite demande ». Giovanni Amedeo Valperga di Masino al Duca, Vercelli, 16 febbraio 1554. *Arch. di Stato, Lett. di partt.*

(3) *Ordd. di Vercelli*, XXIV, 35 v°; 25 ottobre 1554.

oramai spuntato ed arrugginito. La stessa facilit
nivano convocati, trascurandone poi le deliberazi
bastantemente il conto che se ne faceva; poichè
non votati dall'assemblea venivano pretesi ed esat
e la conferma di privilegi e franchige, strappata
cambio della concession di un sussidio, non potè
la violazione.

---

## CAPITOLO SESTO.

# IVREA DAL 1536 AL 1559

**Miseria della città, dovuta all'eccessivo numero di Spagnuoli alloggiati — Contribuzioni ai soldati imperiali — Scema la popolazione — Oppressioni del maestro di campo Morales, esagerate però in parte dalla tradizione — Assedio del 1544 — Nuove fortificazioni: la Castiglia o Malvicino — Distruzione dei sobborghi — Tentativo da parte dei Francesi di impadronirsi per frode della città — Assedio del 1554 — Caduta d'Ivrea sotto la dominazione francese — Mitezza del nuovo governo — Privilegi concessi alla città — Inibizione a nuovi ebrei di introdurvisi — Decadimento delle industrie e delle lettere — Naviglio — Ritorno della dominazione ducale — Entrata trionfale di Emanuele Filiberto e Margherita di Francia.**

Abbiamo passato in rassegna le varie vicende a cui andò soggetto il Piemonte in quel lungo e rovinoso periodo di tempo: abbiamo veduto in quali tristi condizioni versasse il duca di Savoia e il suo stato; e già con l'esposizione di quelle abbiamo potuto formarci un concetto di quali potessero essere quelle della città nostra d'Ivrea, che entrambe le dominazioni sofferse, la spagnuola dapprima e poi la francese, e che per colpa di quella finì per trovare migliore quest'ultima, che pure asserviva la patria allo straniero.

Liberata in breve tempo, come abbiamo veduto, dalle armi francesi, che nel primo irrompere al di qua delle Alpi eransene impadronite per isgombrarla poco dipoi in virtù di quello strano trattato fatto dall'ammiraglio col Leva, ebbe tosto a soffrire un eccessivo numero di soldati spagnuoli alloggiati fra le sue mura (1). Ma da questo malanno — il maggiore di tutti quelli dalla città sopportati — non potè mai essere in seguito liberata; sempre invano ricorse alle autorità ducale e imperiale; anzi

(1) *Ordd.*, XXXIV, 72 v°; 16 maggio 1536.

talvolta fu costretta, oltre i restanti gravami, a
a qualche centinaio di fanti per rinforzare le sc
Duca (1); e in quell'anno medesimo, stante l'im
miseria, rinunziò a rinnovare la festa del palli
rersi il giorno dell'Assunzione (2). Altra notevo
delle molestie che produceva la guerra ebbesi ne
stretto a riunirsi talvolta fuori della stessa citt
licenza del Duca — in numero inferiore a quello
vano gli statuti (4); mentre in mezzo alle gen
che colpivano ogni classe di cittadini, il clero pr
la partecipazione alle imposte, e il vescovo Seb
dei marchesi di Masserano faceva nel luogo di R
certe lettere per cui nessuno potesse ricorrere
motivo, al Duca o ai suoi ufficiali, quasi metten
dizione con quello, nè riconoscendolo per suo s

Ma il peso più grave per la città era l'allog
spagnuole. Oltre ai 200 soldati che abbiam ve
nella città, prima ancora dell'invasione francese e
quale ufficio in quei frangenti abbian saputo p
non uscirono da una porta mentre i nemici ent
dei nuovi erano stati a volta a volta introdotti
ottobre di quell'anno medesimo il consiglio già
Duchessa perchè la città venisse alleviata dal car
*capitaneorum nicolay ex dominis laynici et*
*de sandilliano* (6). Promise il Duca bensì poco
città non verrebbero per l'avvenire alloggiati r
necessari alla sua custodia (7); ma eran parole
effetto. Si seguirono un dopo l'altro nel coman
guarnigione, oltre i due ricordati, il marchese

---

(1) *Ibid.*, 74 v°; 19 giugno — 79 v°; 20 agosto 1536.

(2) *Ibid.*, 78 v°; 9 agosto 1536.

(3) « Convocatum et congregatum extitit consilium pri
burgi franchi propter tumultus bellicos nunc regnantes et
civitate presentialiter degentes » *Ibid.*, 108 r°; 26 agosto 1

(4) *Ibid.*, 105 v°; 29 aprile 1537.

(5) CLARETTA, *La successione ecc.*, 72-73.

(6) *Ordd.*, XXXIV, 83 r°; 1° ottobre 1536.

(7) *Ibid.*, 86 r°; 29 novembre 1536.

col fratello Giovanni Battista de Medici, Pietro Maria del Mayno, Cesare Maggi da Napoli, Cesare Duc, e, dal 1543, il più famoso per noi, Cristoforo Morales spagnuolo, che in sè personifica tutta quanta la dominazione spagnuola in Ivrea, dipintoci dalla tradizione coi più foschi colori.

Anche in questa, come in tutte le altre città presidiate, non sempre i soldati imperiali toccavano le loro paghe, per cui erano costretti a vivere a discrezione, comodo sistema di vita che seguitavan poi anche quando le paghe eran giunte. Ad ogni passo gli *Ordinati* della città ricordano legazioni fatte a nome di questa presso il governator di Milano od il Duca, per ottèner che i soldati pagassero le vettovaglie acquistate, o — a togliere la radice del male — che le paghe ai soldati giungessero regolarmente. Tutto era inutile, e i libri dei conti della città ci mostrano come i soldati della guarnigione fossero affatto mantenuti a publiche spese, e, non contenti del vivere e dell' alloggio, estorcessero ai cittadini somme di danaro non indifferenti (1).

---

(1) In una lista dei gravami patiti dalla città e delle estorsioni fatte dai soldati alloggiati dal principio della guerra all'aprile del 1538, leggonsi queste cifre eloquenti:

| | |
|---|---|
| Et primo dat. ill. marchioni marignani in summa | sc. cc. |
| Item dat. d. johanni baptiste de medicis suo fratri | sc. cliiij |
| Item pro expensis d. gabriellis eius nepotis hospitibus ipporedie | ff. cc. |
| Item dat. furrerio maiori predicti d. johannis baptiste | sc. xviij. |
| Item castellano montiscaprelli | sc. vi |
| Item dat. capitaneo petro maria del mayno | sc. x |
| Item furrerio predicti d. johannis baptiste | sc. viij. |
| Item cesari de napoli | sc. cl |
| Item magis eidem | sc. c |
| Item dat. suo comissario | sc. vi |
| Item dat. capitaneo vincentio | sc. iiij. |
| Item dat. capitaneo schinable in summa | sc. c |
| Item pro expensis suis | sc. c |
| Item capitaneo de leynico | sc. xxv |
| Item dat. comissario generali johanni matheo longo sive eius substituto comissario galasso zolima pro prima mensualitate in summa | sc. ccxxvij |
| Item eidem comissario | sc. x |
| Item pro secunda mensualitate | sc. ccxxxvi |

I soldati alloggiati per le varie case pretendev
paghe, di esser forniti gratuitamente di olio, sale (
non contenti del pieno diritto che avevano all'us
delli utensili necessarî alla vita domestica. Così
qualificati dai documenti del tempo: Uno mantile,
una tavola, uno piato de terra, una scudela, una
segia daqua, uno paiolo, uno bacino, una caza p
bocallo, uno cazulo, una cattina, una padella, d
uno candeler, uno grixolo (?), uno astuzo, una cu
bela, uno taglier, uno salarino, una sana (?), ur
sudar la cara (2), uno lito con cusino, un par d
coperta, una litera, una toaglia da petinarsi sop
Tante contribuzioni (4) avevano esaurita ogni

---

Item plus dat. francisco donna substituto tam pro expensis quam quodam interesse petito ad rationem de scutis tribu: pro quolibet centenario

Item dat. comissario johanni petro de moresini

Item pro suis expensis

*Arch. di Stato, Provincia d'Ivrea,* I, 27.

(1) La città d'Ivrea al Duca, 18 giugno 1553. *Arch. com. d'I* vol. VII, 13. *Concessioni, privilegi e franchigie,* Arm. I.

(2) Per asciugar la faccia. *Cara* sp.: faccia.

(3) *Ibid.*, Ser. I, cat. 38; *Guerra*, vol. I, Arm. 5. *Tasso d* *bili di cassa quali si danno ali soldati in ivrea.*

(4) Ecco ad esempio le spese fatte dal 29 settembre al 31

Primo per la spesa de soldati tricento ittaliani compagnia de maestro di campo morales dalli xxix di settembre sino a ultimo d'ottobre 1551 a ragione di un bianco al giorno pe soldatto che sono giorni 32 releva cinque milia sey cent florini

Più per allogiamento de detti soldatti, legna et utensili a rag gione de florini tre per soldato per detto tempo releva flo rini nove cento vinti otto et grossi nove

Item per racione sexanta una al castello di malvicino a ra gione di un bianco per raccione per spesa et legna pe detto tempo da 29 di settembre fino al ultimo di ottobr relevano mille cento et tranta otto florini et grossi otto

Più per fitto di casa, letti, utensilii per dette sessanta racion cento vinti doy florini

Più per spesa et legna de otto allabarderi del sig. maestro ( campo morales per giorni 32 a grossi sette per uno al giorr rellevano cento quaranta nove florini et grossi quatro

città, i cittadini in gran numero avevano espatriato e la popolazione assottigliata non saliva più circa che a 200 fuochi (1); furti e assassinî avvenivano di frequente; e il capo della guarnigione, che pure avrebbe dovuto cercar di alleviare queste miserie, per mal animo in parte, ma certo anche per la necessità stessa delle circostanze, mostrossi affatto incapace a porvi riparo. Non di rado egli stesso esigeva viveri e paghe per un numero di soldati superiore a quello che in realtà non avesse (2), e con tale arroganza che i governatori della città erano costretti a scrivere al Duca che non potendo « sodisfare in soe dimande, per questo ci tormenta e minatia di sorte che siamo hormai costretti abandonare le proprie nostre habitationi et fugire per

---

Più per il fitto di casa, letti et utensilii de detti allabarderi per il sopradetto tempo florini sedeci — sc. 2

Più per racione due di un bonbardero per sua spesa et legna a un bianco al giorno et per fitto di casa et utensilii et letto a florini quatro al mese relevano florini quarenta uno et grossi quatro — sc. 5 g. 4

Più per la contribucione et mensual dil signor maestro di campo scudi vinticinque al mese — sc. 25

Più per le cellade trenta cinque dilla compagnia dil capitano joanne manrique spagnuolo a discrecione delli 4 di ottobre sino al ultimo a ragione de florini tre per cellada al giorno rellevano doy milia settecento ottanta doy florini et grossi sey incluso allogiamento, spesa, legna et utensili — sc. 344 g. 78

Più per la compagnia spagnuola dil maestro di campo morales di soldati cento cinquanta per allogiamento, legna, letti, utensilii, rellevano settecento cinquanta florini — sc. 93 g. 72

Più per la spesa de ducento soldatti delle compagnie de georgio et alexandro lampugnano et alexandro de tomazo per tre giorni incluso allogio, letti et utensilii rellevano tricento cinquanta florini — sc. 43 g. 72

Più per tanto feno distribuito per le sopradette compagnie — sc. 33

Et sopra il carigo del sopradetto tempo la città et mandamento ha ricevuto per ordine di la excelentia del signor ducha per mane del signor alexio di lorange per suffragio mille ducento settanta sey florini — sc. 159

*Ibid., Guerra,* I.

(1) Ivrea al Duca, cit. — Altro memoriale del 24 maggio 1554. *Ibid.*

(2) Ivrea al Duca, cit. — Altro memoriale cit. — Tomaso Valperga al Duca; Fossano, 9 maggio 1552. *Carteggio e memorie,* I, 116.

li monti; et a racontare le ignominie et opprobri
tinuo ci ramenta farebber mover ogni duro core a
et non ci basta che gli habbiam dato tutto quello
et haver fatto le spese o siano otto mesi a discret
dati et consumato le proprie facultade nostre per se
et di V. A., ma pare proprio che siamo dati del
promesso et discrettione di esso maestro di ca
suppliche reiterate della città rispondeva il du
role (2), ma nude di effetto, poichè il maestro d
davasene per inteso, anzi sforzavasi di dimostrarg
fosse sollecito del bene della città e quanto dolor
saperla così travagliata. « Ho visto — scrivevagli il
— la rellacione che tiene de li danni di questo
vero sono molto maggiori che puono esser le quere
che seano et quanto a me mi spiace, oltre quelle
al servitio di S. M. et di V. E. per la parte ch'i
quella il può creder perchè non solo in questo m
consumo il mio, ma consumandosi in disordine il
dubio et periculo questa città, il danno de la qua
giudica et potria pregiudicar al honor mio che c
in tute le altre parte et in questa ho procurato
il 17 d'aprile 1553 (4): « Oltre quello che ho sen
rato et desidero, la general conservatione dei pa
di V. E. ho havuto sempre special cura et travag
per quelle di questa città ». Ma ben diverse, com
duto, erano le parole che i cittadini scrivevano

(1) *Carteggio e memorie*, I, 118. — RICOTTI, II, 21.

(2) « S. A. con grandissimo cordoglio ha inteso le continoe
eccessivi et insupportabili carighi et spese che ha suportato
fidelissima città a quali non ha manchato nè manchará procura
et sublevamento che puotrà et di rimediarli con tutti li mez
sperando che iddio vi metterà la suoa mano anchora più p
Risposta del Duca a un capitolo del memoriale 24 maggio 1

(3) *Lett. di Partt.*

(4) *Ibid.*

(5) « Non resterà mai quieta questa città sotto il governo
le aspre menacie solite d'esso morales ». Filippino della Stria
14 luglio 1552. *Lett. di Partt.*

Un giorno alfine scoppiò un grave tumulto, represso a forza dai soldati del maestro di campo: corsero sangue e parole ingiuriose, e un Giovanni Antonio da Pavia, che pare avesse offeso direttamente il Morales, fu fatto prigione (1). Adontossi Carlo II che l'ufficiale spagnuolo invadesse i diritti del Duca: furono da una parte e dall'altra eletti commissari per assumere informazioni; il maestro di campo San Michel, eletto da Don Ferrante, deputò Battista Caccia; il Duca, il podestà di San Germano Eugenio Belviso (2) e Antonio Roasenda (3), con incarico di procedere a minuta inchiesta sull'accaduto; ma i delegati ducali dovevan soltanto cercar di appianare quelle discordie, « talchè tra esso maestro di campo et li cittadini gli sia per l'avenire unione et buona intelligentia (4), e transigere in quanto si riferiva alle usurpazioni commesse dal Morales sui diritti del duca (5). E l'operato di questo Roasenda, benchè al Morales tornasse sospetto, forse perchè a lui sfavorevole (6), gli acquistò approvazione e riconoscenza da parte dei cittadini (7).

Nel giudicar però l'operato di questo Morales, bisogna guardarsi dal cadere nelle solite esagerazioni. Certo non si mostrò migliore di quanto in genere fossero i capitani spagnuoli di quell'età posti a capo dei vari presidi; ma non ne fu neanche il peggiore, e non tutto fu pessimo nella sua condotta. Non di rado nelle sue lettere al Duca parlava in favore della città (8),

---

(1) Il Duca a Don Ferrante, 21 giugno 1552. *Regg. lett. della Corte*; 1551-1553, 128 r° — Antonio Roasenda al principe di Piemonte; Ivrea, 25 giugno 1552. *Lett. di Partt.* — I governatori d'Ivrea al Duca, 17 giugno 1552. *Carteggio e memorie*, I, 118.

(2) Ordine al Belviso, 3 luglio 1552. *Prott. ducali*, 184 (Vulliet, 49); 204 r° e *Regg. lett. della Corte*, cit., 143 r°.

(3) Il Duca a Don Ferrante cit. e 20 giugno 1552. *Reg.* cit., 127 — Al Roasenda, 7 luglio 1552; *ibid.*, 133 r°.

(4) Il Duca a Don Ferrante; 21 giugno cit.

(5) Il Duca a Giovanni Antonio da Pavia, 3 luglio 52. *Reg.* cit., 130.

(6) « Antonio da roaxenda è in parentatto in questa città e per questa causa et per la manera di suo negociar il tengo ne le cose mie per sospetto ». Morales al Duca, 10 luglio 1552. *Lett. di Partt.*

(7) « Non podemo sufficientemente refferirli le virtuose et affecionate operationi usate qua per il sig. antonio rovasenda ». I governatori d'Ivrea al Duca, 4 agosto 1552. *Bibl. di S. M. Lett. di negozii del secolo XVI*, cit.

(8) 11 aprile 1545; altra dell'aprile stesso anno; 4 ottobre 1552. *Lett. di Partt.*

offerendosi pronto a giovarle a qualunque costo (
dogli l'invio da parte di questa di un memori
Gaspare di Buronzo (2), supplicavalo a dargli bene
presso gli altri spagnuoli godeva fama di buono
tato (4) e il Duca stesso tenevalo in grande con
e quei cittadini medesimi infine, che pur tant
conto suo avevano fatto presso del Duca, per st
del 1551 votavano « unum donum ill. d. magi
morales et thome de valpergia *pro eorum ben*

A due riprese, ma con effetto diverso, ebbe
Morales contro i nemici. Rottasi la tregua nel
lo sforzo delle armi francesi sotto i baluardi di Cu
presa dai ducali con stratagemma Mondovì il
'43; prese Santhià e San Germano da una par
francesi comandate da Lodovico Birago, mentre
l'esercito alloggiavasi in Carmagnola, lasciata li
gnuoli; rotto il ponte di Carignano dall'ardime
stretti i nemici in questa città; il luogotenente d
in Piemonte, Guigo Guiffrey signor di Botières, s'
volta d'Ivrea per cingere anche questa d'assedi
gli approcci verso la metà di gennaio del 1544 (7

---

(1) « Dal canto mio in quanto le forze mie si extendera
quanto converrà al servitio di S. M. et di V. E. como a l'
obligato esponendoli mia vitta et facultà con tutto 'l core ».
1553. *Lett. di Partt.*

(2) *Carteggio e memorie*, II, 1.

(3) 23 ottobre 1552. *Lett. di Partt.*

(4) CONTILE, 219 v°.

(5) Lettera del Duca, senza indirizzo; Vercelli, 3 dicem
*stato. Minute di lettere di Emanuele Filiberto; 1541-15*

(6) *Ordd.*, XXXIV, 348 r°; 24 dicembre 1551.

(7) M. DU BELLAY, I, 485 (*Petitot*, 19) e MONLUC, *Com*
(ed. DE RUBLE), I, 238-39; Paris, 1864; pongono l'assedio ver
seguiti dal CAMBIANO, 1079; SALUCES, II, 78; RICOTTI, I, 2
*Cronaca di Rivoli*, 611, fa stringer l'assedio dal duca d'En
214, fa durare l'assedio parecchi mesi ed aiutare il Botières dal
*Dizionario geografico*, VIII, 652; Torino, 1841, pone quest
Il 12 gennaio 1544 le milizie francesi non cingevano ancor
usa bonissima diligentia et mandando il signor marches

verso le porte Vercelli e Torino, e il 20 gennaio cominciò un furioso trar di cannoni contro le mura: 317 furono quel giorno i colpi dell'artiglieria diretti contro di esse; ma la mancanza di munizioni obbligò gli assedianti a differire l'assalto (1), e nel frattempo una mutazione avvenuta nel comando supremo dell'esercito assalitore, giunse in buon punto a salvare la minacciata città. Da qualche tempo il Botières era incorso nella disgrazia del Re: la disciplina dell'esercito rilassata, la fortificazione di Carignano fatta quasi sotto i suoi occhi e non impedita da lui, cagionarono la sua rovina (2), e il giovine suo successore Francesco di Borbone duca d'Enguien, giunto poco stante a Torino, si fece mandar dal Botières una scorta fino a Chivasso per raggiungere il grosso delle milizie.

---

saria tanto per offender li nemitii como per conservar la città, la qual cum la gratia de dio *venendo nemitii como hano disignato venirli*, et già suon a borgar masino la cavalaria et ad alice et moncrando la infantaria se combatterà benissimo et se li renderà tal conto che forse non caverano tutta l'artelaria loro a ritornarla indrieto cossi facilmente como ne li altri lochi ». Tomaso Valperga al Duca; Ivrea, 12 gennaio 1544. *Lett. di Partt.* — L'assedio incominciò per altro subito dopo: « 1544, di 23 de febraro. Io gioan pedro aldonino de cremona caporal in castello veghio de inbree confesso aver receputo da il signor filipino de lastria castellano scudi sei per mya paga qual ho servito et son stato in esso castello al tempo de lo asedio de francesi, cioè adi 12 genaro per fine ogi ». *Arch. camerale, Inv. generale*, art. 40, § 1, 1061, f. 18 r°. — Unico esatto fra gli storici il Miolo, 180, che pone l'assedio poco prima del 19 gennaio.

(1) « Il dì di san bastiano fecero li francesi doe battarie l'una dalla parte verso Vercelli et il laco con sei canoni posti la mità in San Nazario et ivi fecero grande battaria alla muraglia; pura li bastioni et rippari de dentro stettero saldi; l'altra battaria fu fatta dalla parte del ponte con grandissima asprezza. Pur se li remediava subito di maniera che non volsero dar assalto che in verità saria stata nostra grandissima victoria. Hoggi aspettavamo altra batteria che per diffetto de monitione hano differita et tra questo se lavora circa li rippari bravissimamente......

« V. E. sia certa ch'el castello gli dà bonissimo conto et l'ho talmente provisto che continuarà a far li effetti che a questo apparteneno. Li tiri dell'artelaria de nemici il giorno de la battaria fureno 317 et tra tutti sono 423 et poco hano fatto ». Giorgio Valperga e Filippino della Stria al Duca: *Ivrea, 22 di genaro* [1544] *a notte*. Orig. in *Lett. di Partt.* Copia in *Bibl. di S. M.*, ms. patrii, 1072, cit.

(2) M. Du Bellay, 484-485. Monluc, I, 239.

Il Botières levò l'assedio tra il 22 e il 24 gen
cedette il comando ritirandosi in certe sue terre
Si disse allora, e la voce acquistò credito singola
spetto di vedersi tolto il comando abbia avuto la p
nella sua condotta (2); ma se si pon mente che
Botières pochi mesi di poi non isdegnò di torna
per l'onor della Francia, combattere sotto gli o
stesso rivale, facendo tacere ogni personale risenti
esisteva nell'animo suo; e d'altro canto si ricord
piene di sicurezza scritte a Carlo II da Tomaso
difficoltà naturali addotte a motivo principale del
capitano Monluc (3), si potrà senza errore conch
levata di quell'assedio, sotto pretesto di andar in
guien, mascherò un vero scacco delle armi fran
più tardi, favoriti da maggior numero di soldati, p
dare poi ad effetto il loro disegno. La bella difes
al cielo la fama dello spagnuolo Morales, e il Du
di poi lo ricompensò vendendogli il luogo di Cly
Ma il possesso di questa città era troppo imp
i Francesi, fallita loro la forza, non cercassero c
d'impadronirsene; ad ogni buon fine il Morales po
perchè le fortificazioni d'Ivrea, riparate nei pun
e rinforzate da nuovi baluardi, potessero nell'av
ancora più valida resistenza. Riparazioni alle m
anteriori erano già frequentemente avvenute: i b

(1) « Da poi li nostri scriti a V. E. per il castelano et io
inimici sono partiti dalo asedio di questa cità ». Giorgio V
Ivrea, 24 gennaio 1544. *Lett. di Partt.*

(2) M. du Bellay, loc. cit. — Monluc, loc. cit. — Cambi
da Saluces, II, 78, n.

(3) I, 239: « Nous acheminasmes devant Yvrée, où ne fisme
ne feust possible de rompre la chaussée de l'eaue. Qui si
rompre, nous estions dedens, de tant que par ce cousté-là i
oultre que la rivière ».

(4) Venduto a Cristoforo Morales « hispano et cesarei exe
presidium ipporegie deputato, *quam a gallis obsessam dei
forti animo ab imminenti deditionis periculo liberavit* ».
72 r°; Vercelli, 5 agosto 1550. — Immissione in possesso, *il*
settembre 1550.

dall'ultimo assedio indussero il Morales a procedere a lavori di decisiva importanza e a costrurre una piccola fortezza fuor della porta di Aosta, allora detta della Fontana, a oriente della città, non molto discosto dalla riva sinistra della Dora. Imposele il nome di Castiglia, in omaggio alla patria sua, nome che fin d'allora però fu più comunemente sostituito da quello di Malvicino (1) « appunto perchè i confinanti erano soggetti alle devastazioni nei tempi di guerra » (2). Ma ciò non era potuto farsi senza grave pregiudizio di quella regione su cui la nuova fortificazione si eresse, regione occupata da popolosi e industriosi sobborghi che, ricchi di fabbriche, di conventi e di chiese, furono dalle tristi necessità della guerra spianati al suolo (3). E nella costruzione di un altro piccolo propugnacolo, fabbricato anche allora, o poco di poi, fuori porta Vercelli, allora detta di Bando, nel sobborgo denominato appunto borghetto di Bando (4), egual sorte toccò alle case poste fuor delle mura da quella parte (5) e in genere a tutte quelle che in futuro probabile assalto od altro non avrebber servito che a dar comodo ricetto ai nemici (6).

---

(1) Nell'aprile del 1536 (*Prott. ducali*, 173, 72 r°) e nel settembre (*Ordd. di Ivrea*, XXXIV, 82 v°); nell'ottobre del 1538 (*Ordd. d'Ivrea*, XXXIV, 144 r°; nel marzo del 1541 (*Ordd. d'Ivrea*, XXXIV, 175 r° — *Ordd. di Vercelli*, XXIII, 53 v°); nel maggio del 1542 (*Arch. camerale*, loc. cit., 106, 2 f. 10 v°); nel maggio del 1543 (*Ordd. d'Ivrea*, XXXIV, 206 v°).

(2) *Ordd.*, XXXIV, 252 r°; 11 agosto 1546; 255 r°, 2 dicembre; 259 r°, 12 dicembre; 296 r°, 23 luglio 1549. È sempre chiamata *castrum novum malvicini;* e nel f. ultimo citato, in margine, di fronte alla deliberazione che la riguarda, si trova scritto, con carattere di data posteriore: *Castiglia.*

(3) Benvenuti, 238, n. 2. Erra però nell'attribuir questa denominazione al secolo xvii.

(4) Vi furono distrutti specialmente la chiesa di S. Donato, il convento dei domenicani e l'ospedale dei XXI, di cui non rimane attualmente che la chiesa di S. Antonio. — Boggio, *Opp. citt.*

(5) *Ordd.*, XXXIV, 319 r°; 3 febbr. 1551.

(6) [Saroglia], *Memorie storiche sulla chiesa d'Ivrea*, 89; Ivrea, 1881. Tra gli altri innumerevoli spropositi accumulati in questa breve monografia trovasi il seguente: « Cristoforo Morales..... gettò i fondamenti della Castiglia, *ed a questo scopo* fece distrugggere tre sobborghi i quali racchiudevano chiese, conventi, manifatture ed opificii. Erano questi il borgo detto di Bando.... un secondo borgo era designato col nome di Pasquero.... il terzo borgo doveva tro-

Per queste barbare distruzioni il Morales fu fa
esecrazioni di quanti scrissero le sue gesta e ad
peggiore flagello che fosse in quel tempo caduto su
il Benvenuti anzi gli dedica le seguenti parole (2
governatore d'Ivrea Cristoforo Morales, spagnuol
sarà sempre in orrore a questa città..... *il qual*
pitoso in tutte le sue azioni, sebene sposata ave
Matrona la signora Tomena d'Agliè (3), che alt
provava le violente di lui risoluzioni senz'aver a
alle lagrime e preghiere del Clero e de' Cittadin
che i sobborghi di questa Città servito aveano
Francesi, appena partiti questi, tutti li fece d
Conventi, Ospedali e Chiese in essi esistenti ».
si cadde nella solita esagerazione: certo dovett
danno per la città una simile distruzione, ma d'
dettata da necessità imprescindibile se volevansi
tificazioni atte allo scopo loro. Lo stesso infatt
altre volte in tutte le città di fresco fortificate (4
avvenuto in Pinerolo (5) e in Torino (6), senza
contemporanei o dei tempi di poi ne abbiano fa
speciali recriminazioni.

---

varsi presso S. Gaudenzio e forse era in continuazione del
può il borghetto di Bando esser stato distrutto per la fabbı
che trovavasi dalla parte opposta?

(1) « Anno domini 1544 die 30 Januarii in magna discepta
spanorum et Gallorum.... sub Christophoro Morales Hispano e
Militie cum Urbem nostram Eporediam pro presidio haberet
Gallis nec valentibus expugnare et re infecta ab ea receden
phorus Morales ut erat preceps in omnibus actionibus suis n
suburbia urbis solo equat presertim illud porte que dicitu
mala, proh dolor! etiam illum molitum et formosum convent
Augustini ad Orientem situm, neque prece neque lacrimis no
prosternit eo quod hospitium prestitissent Gallis ». Dalle mei
stino della Novalesa, nell'archivio di S. Agostino; ap. Ben

(2) Pag. 214.

(3) Morta poco di poi e sepolta in Santo Stefano, come
senza data e senza segnatura in *Carteggio e memorie*, II,
tata in S. Agostino, come più avanti.

(4) Denina, *Italia Occidentale*, III, 70-71.

(5) *Cronaca di Rivoli*, 583-584.

(6) Ricotti, I, 214.

Ben presto i nuovi ripari — benchè non ancora perfettamente compiuti (1) — stavano per cimentarsi con infelice riuscita contro le armi francesi; ma prima ancora la città corse grave pericolo di cadere per tradimento. Le notizie intorno a ciò sono oscure (2): i colpevoli furono assicurati alla giustizia del Duca (3), e non poco merito nell'aver saputo sventare la trama fu attribuito allo stesso Morales (4), che pure non molto tempo dipoi non seppe dar buona prova di sè e fu additato come causa precipua della caduta d'Ivrea.

Vana poteva dirsi qualunque speranza di conservare alla dominazione ducale questa città, quando alle aperte violenze delli esterni nemici univasi il tradimento dei sudditi stessi del Duca. Il vicino signore di Masserano, della potente famiglia dei Ferrero-Fieschi, già da parecchio tempo tramava per passare alla Francia, e i suoi maneggi non avevan potuto restar molto tempo celati ai ministri del Duca. Già sulla fine del '53, nella generale sospensione delli animi, prodotta dalla recente sorpresa di Vercelli per opera dei Francesi, le severe misure della polizia ducale avevano dato corpo ai sospetti (5) e un fedele ministro

---

(1) Morales al Duca; Ivrea, 10 gennaio 1552 e 26 gennaio 1553. *Lett. di Partt.*

(2) Vi accenna vagamente il Langosco in una sua lettera al Duca da Augusta, 10 maggio 1551. *Lettere ministri, Vienna*, II.

(3) « Secondo quel che vi havemo scritto tenerete mano che li del trattato d'ivrea habbino ad esser condutti in nostro castello et ivi esaminati con assistenza delli che sarano deputati dal signor maestro di campo Morales ». Il Duca a Tomaso Valperga; Vercelli, 10 aprile 1553. *Regg. lett. della corte*, 1551-1553, 198 r°.

(4) « Pour fere entendre quel personnaige est et de quelle valeur et combien luy soyes obligés de la diligence et vertu aveques laquelle *il a conservé la cité dyvrée tant des forces des ennemys comme de leurs accoustumez fallaces et tromperies....* ». Lettera citata di Emanuele Filiberto, Vercelli, 3 dicembre 1553. Parlano pure del « disegno che Francesi tengono sopra questa città » due lettere del Morales in data 9 aprile e 1° maggio 1553; e la citata lettera senza data e senza segnatura in *Carteggio e memorie*, II, 25, ricorda « quando francesi venerno con le scale per robar quella città al tempo de la quadragesima (*del 1553*) ». Cfr. Miolo, 197: « 1553, 26 mart. vel circa. Ludovicus Biragus cum exercitu gallo arcem Malevicinum in promontorio Yporegie ab hispanis ad septentrionem fortificatum invadere sed putans proditione simulatta detecta turpi fuga recedere conatur ».

(5) Giovanni Battista dell'Isola al Duca; Vercelli, 20 dicembre 1553. *Lett. di Partt.*

del Duca pochi mesi di poi giungeva a scoprire
Manfredo, servitore del Masserano e d'accordo cor
in Ivrea come spia dei Francesi (1), i quali poco
tratto alla loro parte il Ferrero, irritato per la v
Fieschi di Crevacuore (2). La defezione del M
rovina del Biellese e d'Ivrea. Accordate di nott
Brissac le condizioni del tradimento, tra cui la i
Gaglianico « que couvrirait Ivrée et Bielle et a
le pays jusqu'à Gatinare » (3), giurata fede ai F
poterono finalmente con maggior sicurezza mai
un disegno vagheggiato da lungo tempo: la pro
avrebbe dato loro un punto d'appoggio verso
avrebbe assicurata l'occupazione del Biellese e
tenuto in soggezione Vercelli, e rotto ogni con
retta tra il Piemonte e la valle d'Aosta (4).

L'occasione offrivasi favorevole, poichè le for
città e quelle del Malvicino non ancora compiute
rare poco difficile l'espugnazione. Concentrato
l'esercito, forte di 18.000 fanti, 1200 cavalli e
fuoco (5), Ludovico Birago ed il Bonnivet ricev

---

(1) « Uno prette Manfredo servitor del signor di Masserai
di esser scappato di pregione de le mano de detto Messer
venuto in yvrea stava per la città come confidente dando
quanto si facevano et detto prette era il core e l'anima di d
Lettera cit. senza data in *Carteggio e memorie*, II, 25. C
gosco, 31 ottobre 1554, *Lett. ministri. Inghilterra*, I: Hora v
qualmente l'affettione che ci porta et portò sempre il signor
a produr i suoi acerbi frutti. Il meschino si è lasciato trasp
l'ambitione e da la libidine di mostrar gli effetti de la superb
conceputa che non ha saputo celar più oltre i suoi dissegni
gato summario del processo fatto contro un spione che fu
cui copia c'è stata mandata autenticata et in forma potret
care. Nè sappiamo qual sia maggiore o la sua malignità o
togliendo a far delle imprese sì maladette contra il suo pri
a sì manifesto pericolo di la rovina de beni suoi et di per

(2) CLARETTA, *La successione ecc.*, 82-84.

(3) DUVILLARS, ap. CLARETTA, *La successione ecc.*, 85.

(4) SALUCES, II, 156.

(5) SALUCES, II, 157; dal DU VILLARS, II, 307.

dal Brissac di accostarsi ad Ivrea con 1200 fanti e 400 cavalli (1) nell'attesa che egli sopraggiungesse col resto delle milizie, e l'8 dicembre del 1554 (2) la città videsi cinta di armati. Il presidio non era forte: 1500 soldati tra spagnuoli, italiani e lanzichenecchi (3), rinforzati ultimamente da alcune compagnie dei capitani Pagano (4), Annibale Altemps (5) e Andrea da Correggio (6) preposto alla guardia del Malvicino con 50 soldati (7), avrebbero forse bastato a tener testa per qualche tempo all'esercito assalitore, ove rinforzi esterni fossero giunti in buon punto a soccorrerli: invece il Gomez Suarez de Figueroa, succeduto al Gonzaga nel comando supremo, non seppe far nulla (8), e a poco o nulla parimente servì lo sforzo dell'ingegnere Giuseppe da Caresana (9), il quale mandato prima inutilmente a Biella a levare 200 o 300 soldati per recar soccorso ad Ivrea (10), riuscì ad entrarvi con 40 uomini solamente, di notte, passando

---

(1) Claretta, *La successione ecc.*, 85; dal Du Villars, loc. cit.

(2) Non principio di novembre come in Saluces, loc. cit. e Claretta, loc. cit. I Francesi si incamminarono alla volta di Ivrea poco prima soltanto del 4 dicembre (Dell'Isola al Duca, Vercelli, 9 dicembre 1554. *Lett. di Partt.*) ma con ciò si alludeva solo alla concentrazione di Caluso. L'assedio cominciò l'8 dicembre. Cfr. Bollati, I, 1121, n. 1; dai registri di Aosta: «Cejourdhuy que fust samedy viij$^{e}$ de ce moys de décembre (1554) arrivarent sur la soir monsieur de brissac et son camp au siége de la cité dyvrée» e Miolo, 202: «6, 7, 8 dec. Brisach cui fortuna in omnibus aplaudit parat exercitum et inde machinis bombardarum civitatem yporegiam .... » e lettera cit. del Dell'Isola, 9 dicembre: «heri mattina avanti il giorno passorno la doira .... » — Benvenuti, 214, non la fa neppure assediare.

(3) Du Villars, II, 306.

(4) Lettera probabilmente del Duca a Don Ferrante; Vercelli, 18 dicembre 1553. *Carteggio e memorie*, II, 24.

(5) Dell'Isola al Duca, 9 dicembre; cit.

(6) Contile, 220 v°.

(7) Dell'Isola al Duca, cit.

(8) «Si è dato aviso al signor figueroa di ogni cosa; prego idio lo disponga a proveder a queste cose con magior celerità di quello ha fatto fin a qui». Così si augurava inutilmente il colonnello dell'Isola, 9 dicembre, cit.

(9) Per alcune poche notizie su di lui V. De Gregory, *Istoria della vercellese letteratura ed arti*, II, 106-107; Torino, 1820 e C. Promis, *Gli ingegneri militari ecc.*; 465-466.

(10) Dell'Isola al Duca, cit.

tra le sentinelle nemiche (1), come poco prima
fare per la città di Vercelli (2), e poco di poi n
San Germano (3). La città fu abbandonata a sè s
menti e storici sono d'accordo nel dire che il M
all'altezza dell'imminente pericolo. Già qualche
Cesare Maggi (4) avevagli fatto presente la debole
— al dir di uno storico contemporaneo (5) — c
role: « Voi sete tenuto di fortificare la parte de
formaggio et ancora sopra il ponte Canavese, ha
volte mostrato i difetti di tai luoghi et vi ho an
non dover voi in verun conto fidarvi dell'aqua d
tendosi agevolmente pedonare tanto più d'invern
rete, non havendo voi gente a bastanza, vi darò
compagnie di Italiani et ancora se sarà bisogno
noi di più numero de soldati potremo prevalerci
pagnie di Tedeschi che si ritruovano in San Ge
ciò è volontà et ordine espresso del nostro gen
Morales a queste assennate parole, « infiammato
spose non haver bisogno nè di Cesare nè d'alt
egli modo da uscire in Campagna non che da d
piazza ». L'esito mostrò pur troppo qual conto
queste parole. Il maggiore sforzo nemico fu ap
parte, verso il ponte di Dora, e fu breve. Impiega
nel dispor le trincee e nel mettere in batteria
fuoco (6), il 13 dicembre cominciò il trar dei ca

(1) Diploma di Emanuele Filiberto, Vercelli, 15 aprile 1561:
IV, 544-550; Torino, 1824. Forse per errore, a proposito dell'a
a pag. 546: dicembre MDLIII. Cfr. MARIANO D'AYALA, Note
442-443.

(2) Diploma cit.

(3) Il Figueroa a Cosimo duca di Firenze, Milano, 30 mag
RABELLI, 450.

(4) Di questo famoso colonnello cesareo, oltre che il Cont
tratta anche TONETTI, *Cesare Maggi da Napoli;* in *Muse
Valsesiano,* 2, 4, 9, 11, 1886.

(5) CONTILE, 219 r°.

(6) Particolari sull'assedio son dati dal DU VILLARS, II, 3
tinsero gli storici posteriori; ma sono in gran parte errati,
rico, come al solito, ingrandire le gesta del suo eroe e aggi
a un assedio che durò un giorno solo.

forte di Malvicino, ridotto in pochi tiri al silenzio, e il medesimo giorno fu dato un assalto generale alle mura della città (1). I cittadini, secondo scrisse poco dipoi il colonnello dell'Isola (2), « fecero honoratamente il debito loro »; ma il Morales, che al dir del Contile temeva troppo gravose per lui le condizioni di resa se avesse opposto resistenza all'asssalto, « si perse d'animo et cascò da cavallo », e quelli della città « visto che li soldati abandonorno la battaria, restorno smariti », e la resistenza ebbe termine quel giorno medesimo. L'ufficiale spagnuolo, per mezzo di un tamburino, chiese di parlamentare, l'accordo fu conchiuso immediatamente, e il Brissac concedette « che Morales con tuti li soldati, con le bandere spiegate et loro bagagi fra un' hora et meza se ne andasseno alla volta di Vercelli et subito introdusse 500 fanti nella città et alle porte avante chel detto morales se partisse et cossi il venere che fu alli 14 (3) di questo circa il mezo giorno restorno franceisi patroni de yvrea con grandissimo cordoglio de tuti li suditi et paesi di S. A. ». Il Morales addusse poi per iscusa che le acque della Dora, gonfiatesi, avevano aiutato l'opera dei nemici (4); ma benchè ten-

(1) « Cejourdhuy (XIIJ jour de décembre 1554) les francoys ont commence de battre la cité dyvrée » BOLLATI, I, loc. cit. — « Alli 13 franceisi cominciarno a batter il castello di mal vicino al qual feceno poco batimento et gli levorno le difese di sorte chel non poteva nocer poco o niente al inimico et subito il medesimo giorno se misseno a batter la città verso il ponte del canevese al longo della rivera con sbatter tute le case per terra, che mal si poteva stare, alla difesa ». Dell'Isola al Duca; Aosta, 30 dicembre 1554. *Lett. di Partt.* — Il Miolo, 202, sempre esatto: « .... et 13 eiusdem illam et Malvicinum castrum illi contiguum capit ».

(2) 30 dicembre, cit.

(3) Dell'Isola al Duca; cit. — Il registro di Aosta fa entrar i Francesi il 15; il Du Villars fa succedere la capitolazione nientemeno che il 29 dicembre; seguito da ADRIANI, 83.

(4) « Permitio dios que al mesmo tempo quel exercito frances se hallasse mas poderoso cresciesse la dora tan excessivamente que destruyo los muros y reparos que se habian hecho de nuevo a la parte mas flaca y viendo los franceses la diligencia que se hazia en rimediarlo anticiparon la vanguardia para impedirlo y no habiendo quidado por a quella parte otro lugar de defensa sino unos muros viejos asidos con las casas de la ciudad y devajo de un monte donde plantaron su artilleria que con las manos se podia echar dentro las pelotas batieron por a quella parte tanta muralla y casas que estuvo en su

tasse di assicurare che in quella congiuntura n(
a porre a repentaglio la vita stessa ed i beni
relegò nell'isola di Lipari e il Duca gli tolse il fe
quel medesimo feudo che pur gli era stato conc
e accortezza altre volte da lui dimostrati. « Grar
la infelicità di un Principe il quale non sa o no
nare quei che lo servono imperrochè nell'essami
testimonî de i lor fatti o per soverchio vantame
questi tali di bocca, può agevolmente sententia
grado militare » (3). Così Ivrea andò perduta pe
zione ducale, e il giovane Duca, che allor si trov
di Londra, altro non potea fare pei miseri suddit
loro buoni consigli ed esortarli a sperare nella pr
Specialmente pei valdostani la perdita era graviss
— scriveva nella citata sua lettera del 30 dicem
nello dell'Isola — Yvrea era la total sustentacion
da Yvrea cavavano pane, vino, sale, ferro et altr

---

mano entrar un esquadron sin difficultad ninguna porque los sol
ponerse con muy gran de espacio (por la ruyna de dichas casa
Morales al duca; Vercelli, 17 dicembre 1554. *Lett. di Partt.*

(1) « Pretendiendo y tener gran causa de querarme que aya
el mundo la perdida de ybrea no abiendo yo perdonado por cc
propria vida ni hazienda » *ibid.*

(2) Ricotti, II, 36 n.

(3) Contile, 220 v°.

(4) Il Duca alla comunità di Cuneo: « Molto diletti fideli nostr
in proposito di spedirci di qui per andar costà quando ci perv
nova de la perdita d'Ivrea, onde per non perder col tempo il
paruto mandar inanti il conte di Arignano con lettere del re d'
signor luogotenente Figueroa acciò che vi dia ogni aiuto et fav
sibile mentre noi staremo a giugnere sperando brevissimamente
sona remediar i casi nostri. Trattanto state pur di buon animo che
tosto ci vederete con modo bonissimo in aiuto vostro a Dio p
preghiamo a tenervi sempre in sua santa guardia. Di Londra l'
cembre 1554. Emanuel Philibert » *Arch. com. di Cuneo. Rescritti b
sive dei sovrani*, IV, 3. — Il Duca al Masino; Londra, 29 diceml
Claretta, *Il duca di Savoia Emanuele Filiberto e la corte di I
anni 1554 e 1555*, doc. XI; Pinerolo, 1392. Il residente inglese
ne dava da Bruxelles la notizia il 25 dicembre: Segre, *L'opera
litare ecc,;* 40 — Claretta, *Il duca di Savoia ecc.*, 63, scambi
per il Consiglio di stato.

sarie per mantenimento loro, medesimamente gli smaltivano tute le robe loro et a concluderla, Yvrea era tuta la lor speranza et conservacione, perchè se da franceisi, sviseri et valexani fusseno stati molestati o vero invasi, speravano di verso Yvrea ogni loro agiutto et soccorso, et adesso si troveno fra il martello et l'anchigine et ognuno fa disegno sopra di loro; franceisi si lasseno intendere chiaramente che vogliano haver questa valle; sviseri gli mirano et valexani non dormeno. Li giorni passati questo paese mandò un ambasciatore da valexani per intender... se per lor danari li darebeno soccorso: gli hanno risposto che la confederatione che hanno col re nol permette et che per haver li lor soldati al servitio del re saria un mandar a combatter il padre contra il figliuolo et il fratello contra il fratello ». In tanta distretta mandarono allora i Valdostani direttamente al Brissac per domandargli se intendesse continuare nell'osservazione della tregua, e l'accorto maresciallo francese mandò un suo maestro di casa con un ingegnere « sotto colore di voler far la risposta »; ma il non meno accorto colonnello dell'Isola, a ragione insospettito di questa visita, fece fermare gli ambasciatori francesi a Donnaz, dove ebbe luogo la conferenza tra il 18 e il 19 dicembre. Riferì il maggiordomo del maresciallo francese « chel re et monsignor de brisach volevano osservare la tregua et neutralità che hanno con questo paese, el qual se poteva allegrar chel re havesse yvrea perchè ne possono sperar magior comodità et più utile di quello havevano da l'imperiali, li quali non atendevano salvo a mangiar et devorar li poveri populi (1), li quali como franceisi gli intrano tuti a una voce cridano: *benedictus qui venit in nomine dicini* ». Non aveva forse gran torto, ma dimenticava il francese che gli imperiali almeno agivano ancora a nome del Duca. Aggiungeva poi l'inviato del maresciallo « che monsignor de brisach se contentava che questi della valle potessero andar a yvrea con loro merchadantia et robe, perhò consegnandosi al gover-

(1) « ....li nostri imperiali, quali mangeno et devoreno le medolle del cor a tutti li poveri suditi di V. A. et quantonque la povera gente non ha il modo del viver per loro bisogna che crepano cento volta l'hora per trovar da dar il viver ad altri la qual cosa penso sia tanto odiosa hor mai a dio chel permette che si perde ogni cosa ». Dell'Isola al Duca, cit.

natore; et che possono star in yvrea dui et tre in
et quelli che vorrano andar a vercelli medesima
biano da consegnar, et li sarà fatto la bolletta, p
che al andar nè al tornar se astallano dentro da yvr
vole che le vitualie passino yvrea, ciò è da yvrea
sono li imperiali ». A condizioni siffatte risposero
« quanto al trafico et merchato de yvrea che si
chel si facesse perhò che secondo il vigor della tre
vano de poter condure le loro mercadantie et vitu
a basso et che se contentavano de dargli passo ali
con loro mercadantie et negocii secondo il vigor
ma non a gente di guerra ». E alle miti pretese
stani, dopo lunghi e difficili negoziati, assentì poi f
Brissac (1).

Ma ritorniamo in Ivrea, caduta sotto il nuovo go
rinnovarono i Francesi nell'amministrazione della
vernatore ducale fu sostituito il francese Pietro di
col vice-governatore Michele Antonio di Saluzzo s
Manta; nell'ufficio di podestà, rimasto pochi giorni v
fu eletto Giuseppe Braida, torinese (3), e i varî co
tinuarono a radunarsi come per lo passato, delibera
stessi sistemi di votazione innanzi seguiti, con fave
nere o per alzata e seduta (4). Parve che il nuovo go
casse cattivarsi l'affetto dei sudditi con la mitezza.
sione delli stessi ducali « alla città et cittadini de yv
la preiseno non vi feceno mal ni danno alchuno » (5
gravarono i cittadini di taglie, pagarono regolarme
statori addetti alle fortificazioni (6), e, avutone il d

(1) Dell'Isola al Duca, 30 dicembre, cit. — Cfr. CLARETTA, *La succ*
88-93.

(2) L'ultimo podestà Aimone Rosey aveva prestato giuramento i
'54 (*Ordd.*, XXXVI, 49 r°). Uscito dalla città per l'occupazione fr
tirò con la moglie in Valle d'Aosta « carrichi di lacrime ». Dell'Isola

(3) Prestò giuramento il 4 gennaio '54 (*Ordd.*, XXXVI, 53 r°). I
successe nella carica Giovanni Battista Castiglione, milanese.

(4) Cambiando la formula in: « Per stare et sedere cum concerna
regie maiestatis ».

(5) Dell'Isola al Duca, cit.

(6) « A un bianco, ossia otto grossi il giorno ».

ramento di fedeltà (1), il 5 settembre 1556 Enrico II confermò i privilegi e statuti concessi ad Ivrea dai duchi di Savoia, aggregandola al regno di Francia e rendendone i cittadini partecipi delli stessi diritti di cui godevano i sudditi francesi (2). La poca fatica che avevano durata gli assalitori nell'espugnare questa città dovea farli avvertiti del grave pericolo che avrebbe corso la nuova conquista quando l'esercito ducale avesse tentato di ricuperarla — come cercò inutilmente di fare l'anno dipoi, e qui e a Santhià, il duca d'Alba — perciò dieronsi attorno a renderne più salde le mura (3). I lavori si cominciarono subito e durarono a lungo, specialmente al bastione di S. Ambrogio fuori porta Vercelli (4) e al bastione di Santo Stefano presso la Dora (5), con l'inevitabile distruzione di tutte le case ch'erano loro d'impedimento (6), col concorso pecuniario della città e dei luoghi del suo distretto (7). Ma i lunghi anni della dominazione spagnuola, e specialmente gli imprestiti fatti al capitano Morales, invano richiesto insistentemente per il rimborso anche dopo l'occupazione francese (8), avevano impoverito i cittadini per modo che all'atto del pagamento trovaronsi senza

---

(1) 25 dicembre 1554. Orig. in pergamena. *Arch. com. d'Ivrea*, Serie I, cat. I, VII, 14.

(2) Orig. in pergamena. *Arch. cit., ibid.*, 18.

(3) «Franceisi per molti ingegneri hano fatto designar la fortificatione de yvrea, getterano a terra molte case, restringerano la terra et vogliono far il castello del malvicino più grande asai et pensano spendergli 60.000 scudi». Dell'Isola al Duca, 30 dic., cit.

(4) *Ordd.*, XXXVI, 50 r°; 12 gennaio 1555.

(5) *Ibid.*, 57 v°; 16 marzo.

(6) Benvenuti, 215: «Ma siccome temeva il Brissac che le suddette vittorie animassero gli imperiali a tentar cose nuove in queste parti, così pensò a vie più fortificare questa città, e perchè l'antichissima chiesa di Santo Stefano era d'impedimento ai suoi disegni, perciò nel seguente gennaio la fece in parte distruggere. *Nota.* 1558, die 21 Januarii translata sunt ossa cum sua capsa M. domine Thomenae de Alladio uxoris m. d. Christofori Morales de Madriti ex Sancto Stephano *qui nunc diruitur* ad Sanctum Augustinum, et sepulta sunt in Capella maiori post Ostium chori ad dexteram ingredientum». Arch. S. Augustini, Lib. cit., f. 83.

(7) *Ordd.*, XXXVI, 52, r°, credenza del 17 gennaio; 182 r°, consiglio privato del 17 gennaio.

(8) *Ibid.*, 56 r°, 58 r°, 67 v°, 72 v°, 102 r°.

danari, per cui si appigliarono all'estremo partito di supplire con l'opera propria attorno alle mura « sì come fecero con ogni dilligentia con tuta loro povertà et più harebero fatto se l'occasione si fusse presentata come fidelissimi subditi di S. M. » (1). E S. M. riconoscente per la buona intenzione, avuto riguardo all'estrema povertà loro (2), il 5 settembre 1556, mentre confermava i loro statuti, con una serie di altre quattro patenti concedeva uno scàrico di scudi 3000 in due anni sulle contribuzioni da versarsi per le fortificazioni, li esentava per cinque anni da ogni tassa di censo e di focaggio, assoggettava a questa città i luoghi di Montalto e Burolo (3), e infine assentiva ad un'altra pretesa della città. Già da tempo gli ebrei abitavano nelli stati del Duca esercitandovi usura (4), e il comune d'Ivrea fino dal luglio del 1547 aveva conceduto ad alcuni di essi la facoltà di abitarvi ed esercitarvi il loro mestiere alle condizioni seguenti:

« Di poter negociare e trafficare di qualunque qualità di mercantie, muttuar usure secondo il costume degli ebrei colli cittadini a ragione di grossi quatro di picol peso per cadun scutto in ogni mese... e ciò per dieci anni.

« Non potessero prender a usura le cose sacre: quanto poi alle altre, quantunque rubatte che le fosse tal usura dovuta.

« Che venendo a deperire o perdersi la cosa mutuata fossero solamente tenuti a restituire il terzo di più di quello è stato muttuato fuorchè venisse provato che fosse di maggior valore.

---

(1) Supplica al governatore, 9 luglio 1556, con la dichiarazione fatta dal La Manta, in assenza del Montbazin, da cui risulta aver i cittadini prestato l'opera loro per una somma maggiore ancora della dovuta. *Arch. cit.*, Serie I, cat. I, VII, 15.

(2) E alle « pertes et dommages, ruynes et demolitions quilsz ont soutenue et supportées en leurs biens durant les guerres avec les alienations et engaigements que pour satisfaire à la tirannye des imperaulx et fournir a ce qu injustement ils ont prins et extorqué deulx ilz ont esté contrainctz de faire ».

(3) Orig. pergamena, *Ibid.*, Serie I, Cat. I; VII, 19, 20, 17. — Benvenuti, 21[illegible]

(4) In Vercelli ne erano stati ultimamente ammessi alcuni nel 1534 con facoltà di esercitar usura in ragione di un soldo per lira al mese « et esser trattati come citadini et che pagassero scudi sei dal sole l'anno, quali mediante che fusseno esenti da tutti li carighi et che durasse per dieci anni ». *Arch. com. di Vercelli. Ordd.*, XXVI; 7 luglio 1565.

« Che passato un anno dal giorno della pignoratione fossero tenuti a far proclamare nella città che tutti coloro avessero pegni appresso gli ebrei *dovessero* riscattarli fra il termine d'un mese; qual spirato fosse lecito alli medesimi ebrei di disporne a suo talento come di cosa sua propria.

« Che dovessero annualmente pagare alla città o sia al suo tesoriero scudi sei del sole *mediante* qual pagamento dovessero essere esenti e liberi da tutte le taglie e pesi reali e personali e misti e da ogni altro.

« Che potessero tenere due case distinte e separate in questa città.

« Che potessero acquistare un terreno nella città per fare li loro sepolcri.

« Che dovessero star racchiusi nelle loro case dalla hora di nona del giovedì santo sino all'hora di nona del susseguente sabato.

« Che la città non *potrebbe* permettere ad altri ebrei di venir a fare sua residentia in detta città sino passati detti dieci anni senza il consenso delli detti » (1).

Alle stesse condizioni a un dipresso, quattro anni dipoi Carlo II accordava il permesso per tutti i suoi stati (2) e pare che il successore, nonostante le esortazioni in contrario dei suoi consiglieri (3), lo confermasse (4); ma i cittadini d'Ivrea, benchè essi, il comune (5), il vescovo stesso (6) se ne giovassero, approfittarono della mutazione del governo per far revocare la conces-

(1) « Ordinato autentico della città per forma di cui alla supplicatione delli Isachino, Moisè, Sansone et Lazarino fratelli ebrei de Nicia sono stati admessi, ricevuti et accettati in questa città; 6 luglio 1547 ». *Arch. com. d'Ivrea*, Serie I, cat. 48, *Ebrei*, vol. unico.

(2) Duboin, II, 279; 31 maggio 1551.

(3) « Intendo che li ebrei ricerchano che li siano confirmati di loro previlegii, la qual cosa V. A. non deve far che prima non sia avisata di qua, atento nel stato di milano li fano privilegii solum de tanti in tanti anni como li capitoli secondo hano da viver et governarsi et pagano per haver tali privilegii et consentimento de star nel paese una certa quantità di dinarii ». Dell'Isola al Duca. Vercelli, 14 gennaio 1554.

(4) Ricotti, II, 396.

(5) *Ordd.*, XXXVI, 59 v°; 111 r°; 197 v°.

(6) *Arch. vescovile d'Ivrea. Protocollo* di Giovanni Maria di Lodovico de Orengianis, 1556-1557, 13 v°. Il 7 febbraio 1556 Sebastiano Ferreri risulta « debitor nobilium moisis et sansonis fratrum de nitia eporedie degentium de egregia suma pecuniarum ».

sione, nè tollerar che altri ebrei, giovandosi della facoltà loro data dal Duca defunto, venissero ad abitare nella città. Spediron pertanto ad Enrico II Gaspare da Buronzo, Giovanni e Pietro Rappis perchè il Re in questo senso esaudisse le loro preghiere (1); e il Re, favorevolmente accogliendoli, concedette quanto la città domandava, che cioè alcun ebreo, oltre quelli che già vi esistevano, non potesse abitarvi.

Sarebbe cosa certamente giovevole a questo lavoro che tra i numerosi documenti conservati nell'archivio comunale d'Ivrea, oltre quelli finora accennati, altri ne fossero atti a insegnarci qualcosa della vita privata in Ivrea nel secolo XVI; invece mancano affatto, e gli stessi registri dei varî consigli ci sono nelle loro notizie di una parsimonia veramente notevole. In mezzo a tante dolorose vicende di servitù militari, di assalti, di contagio (2) e di mutazioni nel loro governo, gli Eporediesi di certo non avevan che il tempo di provvedere alle necessità del momento, e l'industria, le lettere, le arti, gli spassi perfino, dovettero risentirsi della triste condizion delle cose. L'industria, un giorno così fiorente, dei panni (3), andata in decadimento, ricevette l'ultimo colpo con l'accennata distruzione del borgo di Bando, presso del quale, a detta di uno storico locale (4), erano « più di 600 telari di panni d'ogni qualità », e lo stesso famoso Naviglio, che da Ivrea conduce ancora oggidì le acque

(1) Che cioè dentro Ivrea « ne puisse habiter, negocier, ne traffiquer aucuns des juifs ausquelz le feu duc de savoye joissant de ladite ville divrée auroit permis depuis peu de temps ença y demourer et traffiquer, *mais seullement y puissent demourer ceulx que de present y sont* avec les acordz, conventions faictz et passez entre lesdits suppliants et lesditz juifs et pour tel temps quilz leur seront agréables ». Pergamena originale della concessione, 5 settembre 1556. *Arch. cit., Ibid.* Gli Ebrei non furon quindi cacciati, come in BENVENUTI. 215; infatti ve li troviamo ancora dopo il settembre del '56, nel '57, nel '58: *Ordd.*, XXXVI, loc. cit.

(2) Fu peste in Ivrea nel 1524. BENVENUTI, 212. Nel 1542 ricomparve: « Super propositione dominorum.... solicitatorum.... quod habent noticiam a quampluribus quod pestis pullulat in diversis locis maxime in civitate ypporegie, in patria vallis auguste, in loco olegii et in aliis diversis locis ». *Arch. com. di Vercelli. Ordd.*, XXIII, 181 v.; 24 aprile 1545.

(3) Su di essa v. GABOTTO, *L'arte della lana in Ivrea nei secoli XIV e XV*, in *Atti Acc. delle scienze di Torino,* XXXV, 1899-1900.

(4) Il padre Follis, ap. BENVENUTI, 201.

della Dora fino a Vercelli, non adempiva più oramai al suo ufficio (1). Cominciato nel 1468 d'ordine della principessa Jolanda (2), col concorso di tutte le città interessate (3), condotto a termine da Bianca di Monferrato e restaurato frequentemente con nuovi lavori (4); solo durante il regno di Emanuele Filiberto potè riaversi dalle rovine patite durante le dominazioni spagnuola e francese (5).

Neppur le scienze, le arti e le lettere ebbero grande incremento in questo tempo in Ivrea. Il Benvenuti (p. 218) cita una lunga serie di oscurissimi nomi, tra i quali uno solo merita di essere ricordato, l'eporediese padre Cipriano Uberti, domenicano, *inquisitore... della città e diocesi di Vercelli, Ivrea e ducato di Augusta Pretoria,* autore di un'opera intitolata: *Opera della Croce,* Roma, per Francesco Zanetti, MDLXXXVIII, alla quale gli storici della piemontese letteratura aggiungono una *tavola degli inquisitori del suo ordine,* un libro di *sermoni del tempo e de' santi,* uno del *Rosario della SS. Vergine.* Morì in età avanzata nel 1607 (6). Di un tipografo allora esistente in Ivrea ci conservò memoria il barone Vernazza (7), e fu Filippo Ardizzoni da Romano, che l'anno appunto della definitiva occupazione francese stampò lo *Speculum de moribus et officiis* del Mancinello.

---

(1) « In esso naviglio et in l'asta soa vi erano infiniti artificj, quali tutti di presente sono rovinati ». Memoriale del presidente Nicolò Balbo (1559); ap. Ricotti, I, 325.

(2) *Arch. com. d'Ivrea,* Serie I, cat. I, V, 10. Originale in pergamena del memoriale sporto dalla città al duca Amedeo IX, con le patenti del Duca, 10 settembre 1468. Copia in Serie I, cat. 65, *Naviglio.* Cfr. Gabotto, *Lo Stato sabaudo da Amedeo VIII ad Emanuele Filiberto,* II, 20, n.; Torino, 1893.

(3) *Arch. com. di Vercelli,* Sala I, scaffale 19. *Codice catenato,* f. LVIII, v°, 12 maggio 1468.

(4) Per es. nel 1529: *Prott. ducali,* 213, 14 r°; nel 1538: *Prott. Roffier,* III, 98, r°.

(5) Fu incaricato delle pratiche opportune, sulla fine del '64 il Langosco. *Arch. com. di Vercelli. Ordd.,* XXVI, 90 r°; 11 dicembre 1564; ma i varî comuni non pare agevolassero il compito suo. Langosco al Duca, Rivoli, 6 settembre 1567. *Lett. di Partt.*

(6) Derossi, *Scrittori piemontesi, savoiardi e nizzardi registrati nei cataloghi del vescovo Francesco Agostino della Chiesa e del monaco Andrea Rossotto;* Torino, 1790; *s. v.* Cipriano.

(7) *Dizionario dei tipografi e dei principali correttori ed intagliatori,* 7; Torino, 1859.

Eccettuate Torino, Chieri, Chivasso, Pinerolo e Villanova d'Asti, che rimanevano in mano ai Francesi, ed Asti e Santhià, presidiate dalli Spagnuoli, la pace di Cateau-Cambrésis restituiva a Emanuele Filiberto i suoi Stati, ed anche Ivrea ritornava il 17 di luglio (1) sotto il suo naturale signore (2), di cui faceva ridipingere le armi sopra le porte e le mura (3), smantellate ultimamente per ordine del Brissac (4), e che un anno dipoi, giunto al termine del suo viaggio nuziale, accoglieva con splendide manifestazioni di spontanea allegrezza (5).

---

(1) « Die 27 Julii Ministri praefati regis Franciae videlicet Michael Antonius de Lamata (*la Manta*) Praefectus domini Petri Mombasini Gubernatoris nostrae Civitatis Eporediae de mandato regiae M. libere et integrere stituerunt Urbem domino Philipino de la Stria gerenti in ea vices excellentissimi domini Amedei Comitis Maxini ». Arch. cit. (*di S. Agostino*), f. 167 »: Benvenuti, 218.

(2) Che il 24 di luglio 1560 vi nominava a governatore Giovanni Francesco Costa d'Arignano, consigliere di stato e luogotenente della compagnia d'uomini d'arme di S. A. *Prott. ducali* 223 bis, f. 213 r°.

(3) « Item super providendo de pecuniis pro satisfaciendo pictoribus..... pro depingendo arma seu insignia ill. d. d. nostri ». *Ordd.*, XXXVI, 19 agosto 1559.

(4) Brissac alla città: « Carlo de Cossé signor di brissaco cavagler del ordine del re marechal de francia governatore et locotenente generale per S. M. Christianissima de qua de monti. — Rechiedendo il servitio di S. M. che il presidio divrea et del castello di malvicino siino con ogni diligentia et promptezza demoliti et messi fuori di conditione di fortezza; et per questo essendo bisogno di haver il numero de mille ducento homini tra maestri muratori maestri de bosco et guastadori habili et sufficienti con loro scarpelli, piche, sape, badilli et altri stromenti necessari a far simile effetto ordiniamo et comandiamo alli sindici et administratori delle terre infrascritte che fra un giorno al più tardi doppoi la presentazione di queste habbino a mandare il numero di deti maestri et guastadori a ciascuna di esse qua sotto respectivamente taxato et assignato consignanduli al comissario che sarà deputato sopra tal smantelamento sotto pena a esse terre di esser poste a sacco et abbrugiate irremisibilmente. Dato in thurino il settimo di giugno 1559 ». Brissac. — Girard. *Ordd.*, XXXVI, 11 giugno 1559.

(5) *Ordd.*, XXXVIII, 36 r°; 23 settembre 1560: si deliberano in consiglio le riparazioni alle case, gli archi trionfali e il dono da farsi « secundum possibilitatem ». — *Arch. di stato di Torino. Storia della R. Casa*, Cat. II, m. 10 n. 15: Descrizione degli archi trionfali innalzati nella città d'Ivrea in occasion dell'entrata fatta in detta città dal duca Emanuele Filiberto.

CARLO PATRUCCO

---

# IVREA

DA

CARLO EMANUELE I A CARLO EMANUELE III

# IVREA

DA

## CARLO EMANUELE I A CARLO EMANUELE III

## CAPITOLO PRIMO.

**Vita politico-militare d'Ivrea: — La città dópo la prima dominazione francese. — Le guerre di Carlo Emanuele I dal 1589 al 1630. — Breve regno di Vittorio Amedeo I e movimento antifrancese in Piemonte. — La reggenza di Madama Reale e la guerra civile. — Ivrea principista. — Il principe Tomaso di Carignano e la guerra nel Canavese contro i franco-madamisti nel 1639. — Fortificazioni d'Ivrea e la campagna del 1640. — La resa di Torino e rifugio di Tomaso e delle Infanti ad Ivrea. — L'assedio del 1641. — Memorabile difesa della città e benemerenze cittadine. — Liberazione d'Ivrea e concessioni de' Principi alla città. — Fine della guerra civile.**

Il secolo XVI costituisce nella storia d'Ivrea un periodo di rivolgimenti e di mutazioni profonde nella vita cittadina. La dominazione francese segna un distacco rilevante fra la città medioevale e la città moderna. Nel 1554 Ivrea sotto i colpi dello spagnuolo Cristoforo Morales è atterrata nei suoi palazzi, nelle sue chiese, nei suoi conventi: la parte industriale della città coll'antica «via dei tessitori» e coi mulini è distrutta, estinto il commercio, decimati gli abitanti. Il maresciallo di Brissac, posta la sua residenza in questa città, contribuisce a dare ad Ivrea un aspetto ed un'importanza nuova: Ivrea diventa fortezza militare. Accanto al borgo antico ed a quello di S. Maurizio, prende particolare sviluppo la parte più bassa della città, già prima chiamata col nome di borgo nuovo (1), ed intorno sor-

(1) Armando Tallone, *Ivrea e il Piemonte al tempo della prima dominazione francese*, Pinerolo, Chiantore-Mascarelli, 1900. Una lunga e particolareggiata descrizione topografica d'Ivrea, in quel secolo trovasi pure in Gio-

gono i primi bastioni di difesa, mentre più lungi, là, ove già sorgeva un chiostro, ora s'innalza il forte della Castiglia, o Castiglio, sopranominato il Malvicino (1), dal quale andrà man mano estendendosi la cerchia delle fortezze nuove collegantesi a sostegno degli antichi castelli.

Il trattato di Cateau Cambresis restituiva il Piemonte al retaggio della Casa sabauda, ed Ivrea rivede con Emanuele Filiberto la croce bianca di Savoia sventolare sull'alta torre del castello dei suoi principi. Il vincitore di S. Quintino, erede di un ducato indebolito ed affranto da mezzo secolo di guerre continue, sentì altissimo il compito di restaurare l'organizzazione dello stato, assicurandogli una lunga pace, ed il nuovo governatore ducale, che il 27 luglio 1559 entrava in Ivrea, recava pure al palazzo del Comune l'espressione dei benevoli sentimenti del principe, la parola del quale doveva essere affidamento di miglior avvenire.

Ivrea difatti poteva allora interamente dedicarsi allo sviluppo interno, lontana da ogni preoccupazione esteriore. Se non che dopo un ventennio di pace, ad Emanuele Filiberto succedeva nel 1580 un principe giovane, di grande ingegno, ma di carattere audace, ambizioso, insofferente di servitù. Carlo Emanuele I trovò lo stato fiorente per buona amministrazione, forte per buon esercito e ricco di ben fornito erario, ed in queste condizioni favorevoli, fin dai primi giorni del suo regno, il Duca lasciò scorgere quanto difficilmente egli sarebbe rimasto inerte ed avrebbe seguito il programma politico del padre. L'ingrandi-

---

VANNI BENVENUTI, *Istoria Ms. dell'antica città d'Ivrea* ch'io dovrò ricordare più volte e di cui sarò in dovere di fare speciale menzione più innanzi, parlando degli uomini insigni eporediesi e degli scrittori di cose cittadine. Vedasi pure il CASALIS, *Dizionario geografico*, Torino, Maspero, 1841, vol. VIII, cap. *Ivrea*. Si noti a questo proposito che tutte le indicazioni ivi contenute furono fornite dal segretario notaio Bersano, cui il Casalis erasi rivolto per quella publicazione.

(1) Il forte della Castiglia fu costrutto dopo il 1544 presso il luogo ove sorgeva il convento dei Padri Predicatori, distrutto durante l'occupazione spagnuola, situato alla sinistra del fiume su un balzo elevato a ponente d'Ivrea. Il nome di Malvicino fu dal popolo attribuito al Castiglio, per i danni gravi che da esso subiva la città durante le numerose guerre. Questa fortezza fu conservata fino al 1800, nel qual anno fu definitivamente demolita dai francesi.

mento degli stati e l'aumento della propria potenza furono ognor costante desiderio di lui, onde a raggiungere lo scopo conveniva essere armato sempre, avere alleanze opportune per il momento, essere neutrale mai. Il Piemonte per la sua posizione naturale tra Francia e Spagna, delle rivalità delle quali già una volta era stato vittima, governato da un principe forte e senza scrupoli, doveva tosto entrare in una serie di guerre, sempre dirette or contro i Francesi or contro gl'Ispano-imperiali, dalle quali il Ducato di Savoia sarebbe uscito con un aumento di prestigio e coi confini più ampliati.

Nel 1589 s'apre la prima guerra con Francia. Carlo Emanuele I intromessosi nelle guerre civili e religiose d'oltr'alpe a sostegno della parte cattolica, occupa il Saluzzese e porta la guerra in Provenza e nel Delfinato. Durante questo periodo di felici successi per le armi sabaude, le città piemontesi non sentirono gran chè i pesi della guerra, ma, appena nel 1591 il Lesdiguères viene in Italia e, rotte le sottili milizie del Duca, rioccupa il Saluzzese invadendo il Pinerolese, anche quelle città si trovarono non poco aggravate dalle contribuzioni. Ivrea non soffrì in questa guerra di invasioni nemiche, nè fu toccata dalla pestilenza del 1598, ma fu oppressa dai tributi e dalle forniture per le milizie, per modo che gli *Ordinati* di quegli anni non ci ricordano che continue domande per parte delle R. Finanze, e continui ricorsi per sgravio al Duca (1). La pace di Vervins del 2 maggio 1598 che pose fine a questa guerra fu annunziata alla città d'Ivrea per lettera del 14 maggio di S. A. R., e dieci giorni dopo ufficialmente publicata, fu occasione a publiche feste solenni, coi relativi fuochi e spari d'artiglieria e con parecchie processioni per rendimento di grazie a Dio (2).

---

(1) È da ricordarsi in questa occasione il pellegrinaggio eporediese al santuario di Vico presso Mondovì. Ai primi di settembre del 1595 il Vescovo con due mila (?) persone divise in più compagnie, partì da Ivrea ed ai 15 dello stesso mese arrivò al nuovo Santuario. Furono offerti doni votivi della città, delle comunità della provincia, e dei privati, fra i quali si distinse il senatore Antonio Guidetti dei Decurioni d'Ivrea che colà fabbricò un palazzo concorrendo in gran parte all'erezione di quell'ospedale che più tardi largamente ancora beneficò con suo testamento. Benvenuti *op. cit.*, p. 220.

(2) *Archivio comunale Ivrea*, Ordinati, 1598.

Gli anni successivi sono tutti spesi in piccole guerre contro Francia, contro Spagna, contro Ginevra e contro Genova, nelle quali la Casa di Savoia togliendo ai Francesi i dominî d'Italia e affermando coll'armi i diritti sul Monferrato e sul Ticino, inaugurava una politica veramente nazionale. La pace di Lione che dava Saluzzo al Duca di Savoia fu festeggiata al di qua e al di là dei monti in tutte le città e particolarmente in Ivrea (1) che sentiva ancora i danni causati nel marzo di quell'anno dall'artiglieria ducale diretta ad Aosta (2). Nè per questa pace diminuiscono i gravami pei passaggi della soldatesca, cui le città dovevano provvedere gli alloggiamenti (3). Dal 1603, anno della fallita impresa di Ginevra, al 1610 è un passare continuo di truppe ed un continuo cambiar di guarnigioni, quantunque il Piemonte non fosse in stato di guerra. Nel 1604 si stabiliscono in numero di dodici gli uomini di guardia ai due castelli, al Castelvecchio ed al Malvicino (4); nel 1605 addì 4 aprile passano per Ivrea 3 mila fanti ispano-lombardi diretti in Fiandra (5), ed il 18 agosto s'accresce la guarnigione colla compagnia del capitano Pernigotti (6).

La lega di Brozono del 1609 con Enrico IV, re di Francia, portò Carlo Emanuele ad una guerra colla Spagna, ch'egli fu costretto a sostenere da solo dopo la morte di quel re. La guerra durò soltanto due anni, ma Ivrea ebbe nel 1610 ad alloggiare circa 6 mila uomini: 3600 Svizzeri, 1300 Valdostani, la compagnia del conte di Gattinara e del capitano Lauro (7). Nel 1612 il duca di Savoia Carlo Emanuele usciva da quella guerra colla Spagna, allora prima potenza d'Europa, senza perdere un palmo di territorio, anzi accrescendo lustro al nome suo.

Nel 1613 incominciano i dissapori per la succesione di Mantova e del Monferrato. Carlo Emanuele, costretto a ritirarsi dai

(1) *Ibidem*, Ord. 1601.

(2) *Ibidem*, Cat. 38, n. 2377.

(3) *Ibidem*, Cat. 1, n. 302, e *Registro delle case per gli alloggiamenti del 1602*, Cat. 38, n. 2377 e 2379.

(4) Patenti Ducali del 12 agosto 1604, *Ibidem*, Cat. 62, n. 3187.

(5) *Ibidem*, Cat. 38, n. 2381.

(6) *Ibidem*, Cat. 38, n. 2381.

(7) *Ibidem*, Cat. 38, n. 2384.

primi luoghi prontamente occupati in Monferrato, rifiuta di obbedire agli ordini della Corte di Madrid, che gl'imponeva il disarmo, e preferisce tentare un'altra volta la sorte delle armi. Il rumore di questa guerra giunse fin sotto Ivrea (1). Nel settembre del 1614 il marchese de la Hinojosa, governatore di Milano, entrato nel Vercellese, occupò La Motta e Carenzana. Ma Carlo Emanuele penetrò tosto nel Novarese costringendo l'Hinojosa a ritirarsi in fretta in Lombardia, mentre il principe Tomaso, secondogenito del Duca, uscito da Vercelli prendeva Candia nel Novarese e la dava alle fiamme. Fu in quell'occasione aumentato il presidio d'Ivrea colla compagnia a cavallo del capitano della Manta (2) e con due compagnie di fanteria (3). Il 22 giugno 1615 l'Hinojosa stringe la pace col Duca sabaudo, la qual pace fu annunziata da questi, e festeggiata in modo particolare ad Ivrea, quand'ecco l'Hinojosa, richiamato a Madrid, venir surrogato nel governo di Milano da D. Pedro de Toledo. Questi avendo ordine di continuare la guerra, nell'estate del 1616 fu il primo ad entrare in campo, mirando appunto alla città d'Ivrea. Nel settembre tentò un colpo di mano su Crescentino, ma essendogli fallito, si ridusse in Livorno e Bianzè, occupando poscia Santhià e S. Germano. Quivi il governatore spagnuolo entrò in trattative col principe di Masserano, per introdurre in Masserano un presidio del Re Cattolico, ma, scoperta la cosa, vi accorse il principe ereditario Vittorio Amedeo con 5000 fanti e 100 cavalli, che alla fine di dicembre costrinse Masserano alla resa. Nel seguente gennaio Crevacuore veniva pure occupato dal principe Vittorio, e ciò servì a tutelare Ivrea, cui la guerra aveva toccato così da vicino. Nel 1617 giungeva ai primi di gennaio l'aiuto di Francia a Carlo Emanuele: il maresciallo di Lesdiguères con 8 mila uomini arrivava a Torino. Ripresasi la campagna, mentre ad Ivrea costruivasi il forte S. Maurizio fuori della cinta vicino al Borghetto ed al ponte canavese (4), sotto Alba e nell'Astigiano le

(1) Ordine di S. A. R. di guardare i ponti sulla Dora in modo che non passassero uomini armati nè a cavallo nè a piedi, salvo se muniti di passaporto, del 6 maggio 1613. *Ibidem*, Cat. 38, n. 2389.

(2) Ordine del 14 gennaio 1615. *Ibidem*, Cat. 38, n. 2427.

(3) Ordine del 26 aprile 1615. *Ibidem*, loc. cit.

(4) *Ibidem*, Cat. 36, n. 2234.

armi ducali combattevano con sorte favorevole, ed aiutate dai Francesi penetravano in Lombardia costringendo il Toledo ad abbandonare Vercelli, che il 26 luglio aveva occupato, e gli altri luoghi del Vercellese. Stando a questo punto le cose venne stabilita la pace a Madrid tra le potenze belligeranti, e D. Pedro di Toledo il 9 ottobre ne sottoscrisse i capitoli preliminari a Pavia, se non che, non volendo egli sottostare alle condizioni stipulate, fecesi richiamare dal Re a Madrid, e D. Gomez duca de Feria, che gli successe nell'ufficio di governatore di Milano, ratificò tosto quella pace, che poneva termine ad ogni timore di guerra nella città e nella provincia d'Ivrea.

Trascorsero così parecchi anni di tranquillità in Piemonte, che pur si potrebbero chiamare anni di preparazione a nuove guerre. Di fatto nel 1623 ad impedire che i dominii spagnuoli in Italia si collegassero con quelli di Casa d'Austria attraverso la Valtellina ed i Grigioni, Carlo Emanuele I entrò nella lega di Avignone stretta tra Francia e Venezia, cui poscia aderirono anche l'Inghilterra, la Danimarca e l'Olanda. Questa guerra fu combattuta in Valtellina ed in Liguria, ed ebbe termine il 6 marzo 1626 col trattato di Monsone. Durante questa guerra Ivrea fu occupata da un presidio di 6000 francesi comandati dal luogotenente Vignoles che bastarono a tenere lontani gli Spagnuoli stanziati nel vicino Novarese. Nel castello d'Ivrea convien pure ricordare essere stati detenuti i prigionieri genovesi, caduti nel 1625 nelle mani del Duca (1). Già fin dal 20 luglio 1624 monsignor Ceva, vescovo d'Ivrea, aveva ordinato a tutte le chiese della sua diocesi che si esponesse a vicenda il SS. Sacramento per 28 settimane consecutive, affine di ottenere da Dio l'aiuto in quella guerra, ed avvenuta la pace, la città, salva da ogni attacco nemico, eresse in onore della Vergine una cappella sul monte Stella (2).

L'anno seguente, 1627, morto il duca Vincenzo II Gonzaga, scoppia la guerra per la successione di Mantova e del Monfer-

(1) Ordine del 17 maggio 1625 di S. A. Cristina di tradurre dal castello di Torino a quello d'Ivrea i prigionieri di guerra Giacomo Spinola, Leonardo Rovaschiero, Marè, Antonio Gentile ed il cav. Gentile, genovesi, ed Ambrogio Gentile, corso. *Ibidem*, Cat. 38, n. 2428.

(2) Benvenuti, *op. cit.*, p. 223.

rato. Carlo Emanuele, sollevando i diritti della sua Casa sul Monferrato, si allea con la Spagna che già aveva occupata Mantova, contro la Francia sostenitrice dei diritti di Carlo Gonzaga di Nevers. Il Duca sabaudo entra tosto in Alba, espugna Trino e la fortifica, costringe Moncalvo alla resa, occupa tutto il Monferrato superiore, e mentre D. Gonzales de Cordoba, governatore di Milano, assedia Casale ed espugna Nizza sul Belbo, Carlo Emanuele sbaraglia alla Varaita l'esercito francese accorso in aiuto del Nevers (4 agosto 1628). In questa campagna si distinsero parecchi eporediesi, come il sergente Giorgio Casanova (1) che, per il valore dimostrato nell'assedio e presa di Trino e del castello di Moncalvo, ebbe a meritarsi la riconoscenza del principe.

Nella primavera del 1629 il re Luigi XIII alla testa dell'esercito viene in Italia per la valle di Susa, e dinanzi a lui Carlo Emanuele cangiò politica. Il principe Vittorio colla sposa Maria Cristina, sorella del Re francese, s'abbocca con Luigi XIII a Susa e stabilisce i preliminari di pace: il Duca avrebbe riconosciuto il Nevers duca di Mantova e questi gli avrebbe ceduto Trino ed altre terre nel Monferrato. Luigi XIII ritornò così in Francia, e Carlo Emanuele seppe fare in modo che il governatore D. Gonzales aderisse anch'egli alla pace e ritirasse le truppe da Casale. Non è compito mio di diffondermi qui intorno all'intricata politica di questo periodo, ricorderò soltanto che nessuno aveva fiducia nella pace di Susa: Carlo Emanuele fortificavasi in Avigliana ed in Ivrea (2), il Re Cattolico spediva in Italia a riassediare Casale il marchese Ambrogio Spinola, illustre generale segnalatosi nelle guerre di Fiandra e

---

(1) Patenti del 20 agosto 1631 del duca Vittorio Amedeo a favore del signor Giorgio Casanova sergente maggiore di battaglia: « attesa la lunga e fedel servitù sua, prestata massimamente nell'assedio e presa di Trino e del castello di Moncalvo e nella condotta del soccorso a Momigliano,... accorda al predetto per anni dieci l'esenzione dei carichi imposti ed imponendi sui beni dal predetto posseduti, alloggi della soldatesca, ecc..... » *Arch. com. Ivrea,* Cat. 41, n. 2696.

(2) La città di Ivrea manteneva a sue spese in questo tempo 300 cavalli e tutti i soldati del presidio, i quali giunsero fino a due mila. *Arch. com. Ivrea,* Ordinati, 10 febbraio 1630.

Germania, ed il cardinale di Richelieu stava alleste:
cito da spedire al di qua dell'Alpi.

Di fatto nella primavera del 1630 il Richelieu :
alla testa dell'esercito pel Monginevra nella valle
negandogli Carlo Emanuele i viveri e gli uomini pe
del Monferrato, dicesi che il Cardinale tentasse ı
mano su Rivoli e su Torino che andò fallito. In segu
avvenimenti ed in seguito alla presa di Pinerolo (
per parte delle armi francesi, il Duca di Savoia, get
vamente in braccio alla Spagna, dichiara la guerra all
ed al 28 marzo spedì un corriere in Ivrea per darne
città (1).

Tristi giorni volgevano pel nostro povero Piemont
cesi, armata mano, vi spadroneggiavano, ed il partit
vole alla Francia, vieppiù crescente in Torino, fece pe
mento temere della stessa capitale. Già fin dal prin
1630 il principe Tomaso di Carignano, il potente ed
avversario della Francia, credette prudente di allont
sua famiglia da Torino, ed Ivrea fu da lui prescelta (
cura dimora della moglie sua Maria di Bourbon. Inco
la campagna contro i Francesi, tutto il presidio lasciò
e partì per la guerra, mentre i cittadini venivano in
della custodia delle porte e del palazzo ove abitava la
pessa di Carignano. Ma Ivrea non restò per molto tempo
nita di milizie. I Francesi invasa la Savoia e stretto d'
Mommelliano (2) minacciavano di discendere per il piccolo
nardo nella valle della Dora Baltea, onde il marchese S
s'affrettò ad inviare un corpo di 6 mila tedeschi alla
della valle d'Aosta, i quali il 4 giugno entrarono in Ivre
si fermarono 15 giorni, a spese in gran parte della città

Diveniva intanto sempre ogni giorno più mal sicura la

---

(1) *Arch. com. Ivrea,* Ordinati, 30 marzo 1630.

(2) All'assedio di Montmellian in Savoia oltre al ricordato Giorgio Cas
si distinsero il capitano Ottavio Bessono d'Ivrea ed il soldato Giovanni
*Arch. com. Ivrea,* Cat. 41, n. 1697. Patenti d'esenzione d'imposta pel s
Giovanni Rho d'Ivrea (19 novembre 1631) e pel capitano Ottavio Bessono
d'Ivrea (22 agosto 1633).

(3) *Arch. com. Ivrea,* Ordinati, giugno 1630.

denza di Torino per gli ufficì dello stato, ond'è che al 25 giugno si trasportò ad Ivrea il Senato e la Camera ducale, per cui il Consiglio di Credenza aveva nominata una commissione, incaricata di provvedere di tutto il bisognevole i magistrati emigrati da Torino, e quelli che stavano per giungere in città nei giorni seguenti (1). Alla fine di giugno tutte le rappresentanze dello stato risiedevano in Ivrea, e vi rimasero fino alla fine dell'estate, al cessare delle ostilità. Ed invero questa guerra disastrosa poteva considerarsi finita alla fine del luglio 1630, quando s'annunziò che il duca Carlo Emanuele era morto di affezione polmonare il 26 luglio a Savigliano. L'erede del trono, Vittorio Amedeo, ch'erasi sempre dimostrato amico devoto alla Francia, stringe tosto la tregua col cognato il 4 settembre, ed il 15 ottobre aderisce alla pace di Ratisbona, che gli riconfermava il possesso degli stati perduti, accresciuti di Alba, Trino ed altri luoghi del Monferrato.

La morte di Carlo Emanuele I e la pace colla Francia furono apprese in Ivrea come potevano essere apprese da cittadini la cui mente trovavasi occupata in cosa di gravissimo momento. Agli ultimi di giugno del 1630 era scoppiata in Ivrea quella peste che desolò in quell'anno tutte le città d'Italia, portata colà dai soldati tedeschi dello Spinola, e dal luglio 1630 fino all'aprile del 1631 la città rimase interdetta da ogni relazione e da ogni commercio colle altre città, in causa del contagio. Ed è perciò che questo spazio di tempo, venendo ad assumere un carattere di vita interna della città d'Ivrea, stimo bene trattare a parte nel quarto capitolo di queste memorie.

Il regno di Vittorio Amedeo I, sebbene non durasse che sette anni, segna nella storia del Piemonte uno dei periodi più tristi, come quello che, fomentando numerosi odi di parte, lasciò dopo di sè lunga eredità di guerre civili e lotte intestine. La politica di Carlo Emanuele I equilibrantesi sempre tra Francia e Spagna era cessata il giorno stesso della sua morte. Vittorio Amedeo, dominato dalla moglie Cristina di Francia, è trascinato dopo il trattato di Cherasco del 1631 nell'alleanza francese, e la volontà del cardinale di Richelieu incomincia a farsi sentire troppo di-

(1) *Ibidem*, Ordinati, 15 giugno 1630.

rettamente nei consigli del Duca. Io ebbi già ad o
trove di questo argomento, ricercando le cause che
la grande corrente antifrancese in Piemonte sotto
Vittorio Amedeo I, capitanata da due principi sab
dinale Maurizio ed il principe Tomaso, in contrap
partito francofilo appoggiantesi su Maria Cristina e
A quello studio pertanto io rimando il lettore, co
altro mio lavoro per quanto riflette le relazioni tr
Francia in Piemonte ed i nemici del Richelieu in

Qui però converrà ricordare come l'ostilità alla
politica del Duca, cominciata da principio fra il p
sopratutto alla Duchessa perchè superba e perchè f
tardò a passare in una classe di persone più ele
mente biasimanti l'operato di Vittorio Amedeo. I frat
il cardinale Maurizio ed il principe Tomaso di Ca
cercarono neppure di nascondere al Duca fratello
sione per la cognata e per il Richelieu, e nel 163
abbandonare entrambi il Piemonte passando a par
periale. Lasciando da parte ogni giudizio intorno
venimenti che furono il primo seme della guerra
la ragione ed il torto non si dividono mai con u
netto che ogni parte abbia soltanto dell'una o del
ammettere che il cuore della grande maggioran
era coi principi fratelli. Ivrea simpatizzò sempre p
principi, e fu così fedele alla lor causa da diventare
del principe di Carignano, nel momento del peri

Il principe Tomaso conosceva l'affezione che a
Casa portavano gli eporediesi, e, quando nel 1630
del Richelieu in Italia, gli avversarî del ministro
credettero di non trovarsi troppo al sicuro in To
cipessa di Carignano riparò appunto, come ho sc
in Ivrea, e vi rimase fino alla fine del giugno c
all'apparire della pestilenza. Dopo la morte di Ca

---

(1) C. Patrucco, *L'Antifrancesismo in Piemonte sotto il* *Amedeo I*, in *Bollettino Storico Bibliografico Subalpino,* I,

(2) C. Patrucco, *Intorno alle relazioni del conte di Sois* *di Carignano* (1636-1641), in *Bollettino Stor. Bibl. Subalp.*

Ivrea vide la Camera ed il Senato ducale far ritorno alla capitale, ed ottenne da Vittorio Amedeo l'esonero di ogni spesa per le truppe (1). Ai primi di luglio del 1632 fu di passaggio per questa città il principe di Carignano, diretto a Lione, in qualità di legato del Duca alla corte del Re di Francia; ed ai 5 dello stesso mese il principe Maurizio fu pure ad Ivrea, ove il Consiglio dispose per il ricevimento di lui (2).

Intanto nel 1634 seguivano a breve distanza l'una dall'altra le ribellioni di Tomaso e del cardinale Maurizio, il che vieppiù stimolava la lotta aperta contro l'indirizzo francese della politica vittorina. La lega di Rivoli e la campagna del 1636-1637 contro gli Spagnuoli, dettero l'ultimo colpo al partito antifrancese. Ivrea sentì il rumore della guerra nel vicino Vercellese e si trovò gravata da nuovi tributi per gli alloggi delle milizie, se non che ben maggiori calamità s'andavano preparando. Il 7 ottobre 1637 moriva il duca Vittorio Amedeo I, lasciando lo stato in mano a stranieri e la famiglia divisa da intestine discordie. Maria Cristina assunse la reggenza dello stato a nome del figlio primogenito Francesco Giacinto, e spinta dal nobile sentimento di restituire alla pace il Piemonte, s'adoperò con ogni mezzo a resistere alla volontà dell'astutissimo Richelieu ed a pacificarsi coi cognati. Ma ormai ella dovette accorgersi che l'alleanza francese da lei stessa già tanto caldamente favorita, significava schiavitù pei Piemontesi, e che il numero de' suoi avversari, aumentato negli ultimi tempi dai fautori dei cognati, formavano una corrente tale da non potersi facilmente arrestare. La Duchessa venne così a trovarsi nella condizione di serbare una corona al figlio, difendendola dai nemici interni, che considerando lei come strumento dell'oppressione straniera, ne degradavano la figura morale involgendo nel fango la corte, la magistratura e l'esercito, e dai nemici esterni, che, senza scrupoli, sapevano trar profitto di ogni errore e di ogni debolezza del governo. Il primo anno della reggenza di Madama Reale passò

(1) Questa esenzione di tributi per le truppe era stata compensata dal fatto che Ivrea aveva mandato a Torino gli uomini necessari per il cavo di 135 trabucchi nell'allargamento della città nuova incominciato nell'agosto 1632. *Lettera di S. A. R. alle Magnif. Comunità di Ivrea*, 26 luglio 1632.

(2) *Arch. com. Ivrea*, Ordinati, 5 luglio 1632.

senza gravi avvenimenti politici, ma lungamente
tere intorno ai diritti della Reggente, e lo stesso c
rizio nell'ottobre del 1637, venendo a Savona e
suoi diritti alla reggenza, pose la Duchessa nell
compiere un atto di fermezza, allontanandolo da

Assicurarsi le città e le fortezze con fedeli guar
dei primi atti di M. R., ed Ivrea, della quale e
simpatia per i Principi cognati, accolse alla fir
reggimento del marchese Rangone che la duche
dinava « alli Sindici, huomini e Comunità d'Ivre
in caserme e in difetto nelle case dei particolari »
« al governatore di quella città, o a chi comanda
accettare detto Reggimento senza difficoltà, ch
mente e così richiede il servizio di S. A. R. » (2).
ordini simili fecero sentire alla città i gravami d
nel 1637 e nel 1638 s'andava combattendo nel
lese (3), finchè col 4 ottobre 1638, giorno della
colo duca Francesco Giacinto, cambiossi la situ
delle cose.

Il principe Tomaso ed il fratello Maurizio alta
marono i loro diritti alla reggenza del secondoge
Amedeo, Carlo Emanuele II, fanciullo di quattr
e di cagionevole salute, mentre i loro partigia
s'affaticavano ad accrescere nel popolo il malcon
M. R., preparando la guerra civile. Infatto il pr
gnano, destramente ingannando la Duchessa intor
intenzioni (4), il 16 febbraio 1639 partiva da B
primi di marzo giungeva in Lombardia ad assum

---

(1) C. Patrucco, *La duchessa di Savoia ed il principe
gnano durante la guerra civile in Piemonte*, in *Bollettino S*
II, IV-V, 1897, p. 244.

(2) Ordine alla città d'Ivrea di alloggiare il reggimento
Torino il 24 ottobre 1637. *Arch. com. Ivrea*, Cat. 38, n. 24

(3) Addì 18 giugno 1638, Ivrea è occupata da un presidio
savoiarde comandate dal colonnello Mazet. *Ibidem*, Cat. 38,

(4) C. Patrucco, *La partenza del principe Tomaso di
Fiandre*, secondo documenti inediti, in *Bollettino Stor. B*
p. 50-63, e *La duchessa di Savoia* ecc., *loc. cit.*, p. 254.

di un corpo d'esercito spagnuolo, nella già incominciata guerra col Piemonte e colla Francia.

Il 26 marzo 1639 il principe Tomaso entra in Piemonte, ed occupato Chivasso e forzato Crescentino alla resa, il 1° aprile fu ad Ivrea. Quivi furono a riceverlo il conte di S. Giorgio ed il conte di Strambino, il quale ultimo gli aprì le porte del castello. Grandi feste accolsero in quel giorno il Principe che stabilì in questa città la sede delle proprie operazioni militari, mentre tutto il restante Canavese, Aosta e Biella, aprivano le porte alle guarnigioni ispano-piemontesi che, in nome del principe Tomaso, contutore e reggente di Carlo Emanuele, vi ponevano stanza (1).

Il cardinale Maurizio raggiunse tosto il fratello, e quando questi alla testa dell'esercito marciò ad altre imprese militari, quegli rimase in Ivrea fino ai primi di maggio, donde dirigeva l'occupazione militare di tutti i luoghi minori del Canavese. Ed invero il 6 maggio il cardinale di Savoia lasciava il governo della città al comandante cav. Montegrandi, e muoveva incontro al fratello a Crescentino, che giungeva dall'impresa di Asti, arresasi a lui il 30 aprile. A Crescentino i due Principi firmarono le patenti di governatore d'Ivrea, Biella e loro provincie in favore del fratello D. Silvio di Savoia, figlio naturale di Carlo Emanuele I.

Il nuovo governatore si recò subito in Ivrea e non omise diligenza per porre questa città in stato di valida difesa. Appariva infatto cosa di grande importanza la fortificazione d'Ivrea, ed il principe Tomaso comandò che tosto si fortificasse il monte Ferroglietto, imminente alla Dora, a destra del fiume stesso,

---

(1) Per tutto ciò che riguarda Ivrea intorno a questa guerra ed all'assedio del 1641, vedi CRISTOFORO SILVA, *Discorso sopra il supremo comando militare nella città d'Ivrea assediata nel 1641*, e GEROLAMO CREMA, *Discorso*, ecc., stampati in Milano nel 1674, di cui si servì anche il BENVENUTI, *op. cit.*, p. 226 e segg. In quest'anno 1900, mentre sto scrivendo queste pagine, mi si annunzia che negli archivi del municipio di Fossano è stata trovata una incisione in rame rappresentante l'assedio d'Ivrea del 1641, dalla quale fu riprodotta una copia che venne donata da quel municipio alla città d'Ivrea. In essa sono segnate con esattezza le varie opere di fortificazione e la posizione delle truppe assedianti.

ed alla porta di S. Bernardino, per la quale oper
1639 giunse il capitano Bonaventura Targone, so
generale delle fortificazioni di Spagna, il quale fec
quel sito un forte capace di alloggiare 1500 uon
denominato: la cittadella (1).

Mentre la città stava preparandosi ad una eve
il principe Tomaso impadronivasi di Trino e di
Cardinale riduceva in obbedienza Cuneo, Ceva, M
sano e Saluzzo, e riceveva gli omaggi di Villafran
La sorte delle armi arrise completamente ai Pri
in questa campagna del 1639, e se i Francesi uni
Villa, comandante in capo dell'esercito di M. R.
Maurizio in Cuneo, il principe di Carignano il 1
ad impadronirsi per sorpresa della capitale, co
Duchessa a riparare nella cittadella, e quindi
Francia. Tristissimi tempi corsero allora, quand
montesi in Principisti e Madamisti si videro tutt
cui può portare la guerra civile. Carteggiavano i
Duchessa lettere piene di mentite dimostrazioni d
pavano i partigiani degli uni e degli altri ogni s
festi intimanti l'obbedienza e minaccianti rovina
avversarî, e numerosi libelli d'infamia circolavan
sotto l'egida dei Principi stessi (2). Egualmente t
mico e l'amico, ovunque regnava la desolazione e
nelle campagne; il consiglio del Richelieu al gen
in Piemonte « plus des morts moins d'ennemis »
trionfo. Tanto i Francesi quanto gli Spagnuoli cl
pavano tutto il Piemonte, se ne contrastavano il d
curarsi dei diritti della Duchessa e dei Principi: nè
più generosi degli altri.

Ivrea tutta intenta alle opere di fortificazione
dalle armi principiste, non vide per allora tutti
della guerra. Nella primavera del 1640 si ripres
e la fortuna francese si rialzò alquanto colla ve

(1) SILVA, *op. cit.*, p. 191. Questa cittadella fu poi smante
nel 1705.

(2) C. PATRUCCO, *La Duchessa di Savoia* ecc., *loc. cit.*, p. 2
*Storia della Reggenza di Maria Cristina di Francia*, Torin
p. 194.

del generale Enrico di Lorena conte di Harcourt. Il principe Tomaso sconfitto al ponte della Rotta dai Francesi, ed abbandonato da ogni soccorso spagnuolo, fu costretto a rinchiudersi in Torino, cui il 10 maggio l'Harcourt pose quel celebre assedio, che durò fino al 21 settembre. Non è compito mio il soffermarmi intorno alle vicende militari, e tanto meno alle vicende diplomatiche di questa guerra, poichè io stesso già n'ho parlato altrove(1), ricorderò soltanto che se i Francesi agivano per proprio conto in Piemonte senza punto curarsi della duchessa Cristina e delle sue giuste proteste, anche gli Spagnuoli poco si curavano di dare ai Principi aiuto di uomini e di danaro. Così che la campagna del 1640 riuscì nefasta per le armi spagnuole che perdettero quanto già avevano conquistato, ed Ivrea per mancanza di denari dovette persino sospendere i lavori delle sue fortificazioni (2). Ai primi di maggio l'esercito dell'Harcourt si divise in due parti, come scrive l'anonimo diarista dell'assedio di Torino: « una delle quali sotto la carica di monsù della Motta s'incamminò verso Gassino per metter ponte sul Po, e l'altra condotta del marchese Villa andò verso la valle di Lanzo ed Ivrea, dove havendo inteso che vi erano venuti li reggimenti del Principe di Modena e del Papnei retornarono indietro e giovedì 10 d° assediò Torino » (3). Il principe Tomaso campeggiava nel Canavese, ma non riuscitogli d'impedire ai Francesi l'assedio della capitale, finì per rinchiudervisi, tutto sperando dall'aiuto del governatore spagnuolo, marchese di Leganes.

Ma venuti a mancare questi aiuti, e stretta sempre vieppiù la città dall'assedio, il principe di Carignano fu costretto ad accettare le onorevoli condizioni a lui offerte dal generale di Francia, e segnata la capitolazione il 21 settembre, tre giorni dopo uscì da Torino insieme colle sorelle Infanti (4) e si fermò

(1) *Studi e ricerche intorno alla Reggenza di Maria Cristina in Piemonte. Bollet. cit.*

(2) SILVA, *op. cit.*, p. 80, 86.

(3) A. MANNO, *Diario dell' assedio di Torino del 1640 di anonimo contemporaneo*, in *Miscellanea di Storia Patria*, Tom. XXIV, IX della II serie, 1885, p. 7-8.

(4) Sono le due figlie di Carlo Emanuele I, monache entrambe: la prima Maria, che morì in Umbria nel 1656, la seconda Francesca, che morì l'anno seguente, addì 20 novembre, in casa Ferrero a Biella.

a Rivoli, poichè a cagione di pioggie torrenziali
dì « era impossibile il passare li fiumi che vann
haveva S. A. patteggiato d'andare con le Sereni
la sua gente » (1). Ma il soggiorno di Rivoli non
sicuro al Principe, fu tosto abbandonato, per
stesso Harcourt, ed Ivrea accolse nelle sue mu
Principesse ed il Principe, con tutte le sue tru

Rifugiato nella sua città fedele, Tomaso trova
sè ben cinque mesi per attendere alla pace co
colla Francia, ora che la sorte delle armi lo av
che l'appoggio di Spagna pareva dileguarsi. Da
tanto trattative colla Francia, carteggiando con
plomatico italiano, al servizio del Re francese, G
Se non che il principe di Carignano non era tr
quelle trattative, e la convenzione firmata con
cembre 1640, non era che una finta mossa politi
rava a guadagnar tempo, fortificarsi in Ivrea,
suo torpore la corte di Filippo IV di Spagna, co
una alleanza francese, e tener a bada la Duchessa
colla promessa di una pace definitiva.

Di fatto egli non si mosse nell'inverno da Ivrea
di Druent per parte di M. R. e dal Mazarino p
chelieu, andavansi trattando le questioni della
alacremente coi mezzi di cui potevasi disporre
fortificazioni verso la Dora e la cittadella, sotto l
governatore Don Silvio di Savoia. Passava intan
le trattative inciampavano sempre in volute diffi
accresciute dal fatto dell'arresto del famoso conte l
il consigliere della Duchessa, povera vittima
Francia e dei Principi cognati. Tomaso, invita
Parigi, indugiava ogni dì la sua partenza, ed i
Nizza trattava sempre colla Corte madrilena p
aiuti di denaro e di soldati. Ma alla fine di fe

(1) A. Manno, *Diario* ecc., *loc. cit.*, p. 79.

(2) Osservo che il Benvenuti mostra di credere che il 24
principe Tomaso andò ad Ivrea, mentre, come dal *Diario*
24 settembre Tomaso lasciò Torino, si recò a Rivoli, e pos
dove giunse al 27 o al 28 di quel mese.

più possibile ai Principi di nascondere i proprii disegni. Il principe di Carignano cominciò a cercare dei pretesti per non mantenere la parola data, adducendo il motivo della sua famiglia tenuta quasi come in ostaggio in Spagna (1), dolendosi della publicazione della convenzione del 2 dicembre, e dichiarando aver i Francesi pei primi violati i patti (2). Il fatto però è che ai primi di marzo, nonostante le gentili missive, piene di complimenti, dei Principi alla cognata, stringevasi da Maurizio e da Tomaso una nuova alleanza col conte di Siruela succeduto al Leganes nel governo di Milano.[1]

Grandissimo fu il rumore mosso da questa notizia, e da ogni parte si proclamò la slealtà dei Principi, i quali sentirono il bisogno di scusare il loro operato anche dinanzi ai loro partigiani. Per ciò che riguarda Ivrea è notevole la lettera che Maurizio indirizzava da Nizza ai « carissimi sindici » della città, in quell'occasione, mirando a gettare la responsabilità della guerra su M. R. e sulla Francia (3).

---

(1) Tomaso al Mazarino, Ivrea, 26 febbraio 1641, *Arch. di stato, Tutele e Reggenze*, IV, 45.

(2) V. SIRI, *Mercurio*, I, p. 228-34.

(3) Il cardinale Maurizio ai sindici ed alla città d'Ivrea, *Arch. com. Ivrea*, Cat. 38, n. 2460.

« Il Prencipe Cardinale di Sauoia Contutore ecc.

« Mag.ci n.ri car.mi Dal signor Don Silvio sarete à pieno informati delle cause c'hanno impedito l'accomodamento nostro con M. R. e della poca sicurezza che in ogni caso si poteua sperare per beneficio di questi Stati, che manifestamente con le piazze che teniamo libere à S. A. R. si sottometteuano di nuovo alla discrettione della Corona di Francia. Chi non è cieco, ò apassionato potrà chiaramente uederlo dalle cose passate, e dalle durezze praticate da ministri di M. R. e della Francia nel maneggio delli aggiustamenti, ne' quali sapiamo in coscienza d'hauer adempito tutte le parti nostre per conseguire col fine d'essi la tranquilità publica, e la quiete à questi Stati da noi sommamente desiderata, ma non essendosi con nostro gran sentimento riuscito, habbiamo pensato per maggior sicurezza di continuare nel partito delle M. M.tà Cesarea e Catolica, sperando con i loro aiuti et con l'assistenza del cielo, che fauorisce la giustizia della nostra causa di diffenderli da ogni tentativo, che potrebbe esser fatto in loro pregiudicio, come meglio ui spiegava il medemo S. Don Silvio. Ci persuadiamo che tutti i buoni sudditi continuaranno nella solita fedeltà verso S. A. R. sotto il nostro gouerno, dichiarando noi di non hauer altro fine, ch'il seruitio del Duca nostro Nipote, il bene e la sicurezza de Stati, e de' suoi Popoli, in tante miserie oppressi e particolarmente di co-

Riprese le ostilità ai primi di marzo, essendo ancora in Francia il conte d'Harcourt, i Francesi, sotto la direzione del visconte di Turena, addì 6 marzo s'avvanzarono sotto Moncalvo e pochi giorni dopo presero quel castello. Quindi passata la Dora accamparonsi a Chivasso mostrando di voler marciare su Crescentino, ma in realtà, con animo di venire su Ivrea. Quivi, nonostante tutte le diligenze usate da Tomaso e da D. Silvio, non era ancora terminato il baluardo verso Dora, per mancanza di denari, la muraglia della Dora sino alla cittadella era ancora senza terrapieno, e la porta di S. Bernardino mancava della mezza luna e del ponte levatore (1). La vicinanza del nemico fece temere ad Ivrea la possibilità di un prossimo assedio, onde il principe Tomaso lasciò la città sotto il governo del fratello D. Silvio occupata dalle truppe spagnuole comandate dal mastro di campo Vercellino Visconte, e recossi a Biella per adunar gente, affine di passare in Lombardia a sollecitare il promesso aiuto del conte di Siruela (2).

Ma prima che le opere di difesa fossero condotte a termin ed i rinforzi sperati giungessero, il Turena, valicata la Dora 12 aprile presso Montalto, s'avvicinò ad Ivrea ponendo il camp sul piano verso Vercelli, e cominciando a piantare le prime ba terie ebbe così principio il memorabile assedio del 1641, ch durò dal 13 aprile al 18 maggio, e tanto più memorabile i quanto che Ivrea non cadde nelle mani del nemico.

Stavano in città, oltre i cittadini, circa 1200 uomini sotto comando di Vercellino Visconte, i quali diedero in quell'occa sione non poche prove della loro bravura. I cittadini atti al armi non tardarono ad unirsi ai soldati per la comune difes e parecchi di loro meritano di esser qui ricordati. Primo f tutti il cav. Scaglia, governatore del castello, Bartolomeo Ba

---

testà città ch'in tante occasioni si è dimostrata fedele, e ben affetta onde t confidiamo debba continuare, et in ricompenza potrete prometterui da noi o effetto di gratitudine e buona volontà, e Dio per fine longamente ui conser Nizza li 14 marzo 1641.

» MAURITIO DI SAVOIA Solaro ».

» Alla Città d'Ivrea.

(1) BENVENUTI, *op. cit.*, p. 227.

(2) SILVA, *loc. cit.*, p. 82.

letti, auditore generale di guerra, il sergente maggiore Antonio Crotti, un altro sergente maggiore Filiberto Monti ed il cav. Pietro Francesco Montegrandi, coadiutore del governatore D. Silvio e del suo primo consigliere, marchese G. B. Muti (1).

Al 16 aprile i Francesi occupano S. Lorenzo e nonostante una forte sortita degli Spagnuoli che ne li cacciano, riescono a piantare una batteria sotto il monte Stella e ad abbruciare un mulino sulla Dora: due giorni dopo incominciano a disporre un'altra batteria sul monte Giuliano e sopra S. Bernardino. In questo mentre il principe Tomaso unito al cardinale Triulzi, si avvanzava con alcune schiere verso Santhià sperando di poter soccorrere Ivrea; ma l'Harcourt, il quale credeva di poter prendere la città al primo assalto, diede tosto le disposizioni di un attacco, prima ancora di raggiungere il campo. Al 23 giungono i rinforzi ai Francesi, capitanati dallo stesso d'Harcourt, il quale, vedendo già due breccie aperte, una verso S. Michele ed una alla Cossera, mentre una terza stava aprendosi in mezzo a quelle, credette di aver tosto in suo potere la città, ed inviò sui bastioni un tamburino ad intimare la resa. Ma D. Silvio di Savoia fece subito rispondere al generale francese essere intenzione sua, dei cittadini e del presidio di conservare fino all'ultimo quella piazza al duca Carlo Emanuele II; in seguito alla quale risposta il d'Harcourt la sera stessa diresse un assalto generale, che nello spazio di quattro ore fu per cinque volte replicato, e respinto con tal bravura dai nostri, come scrive il Silva, che i Francesi lasciarono sul terreno ben 300 morti, e gli Spagnuoli non perdettero che cento soldati tra morti e feriti (2). Si distinsero in quella memorabile giornata sopra ogni altro il governatore D. Silvio il quale comandava le truppe spagnuole sui bastioni della Cossera, ed il marchese di S. Maurizio, agli ordini del quale stavano i tre reggimenti piemontesi di Valperga, Casanova e Montegrandi. È da notare che in quella giornata D. Silvio ricevette una lieve ferita, la quale però non gli impedì di uscire il giorno dopo per favoreggiare la marcia di 400 Valdostani che il barone di Prel conduceva in suo soc-

(1) Crema, *loc. cit.*, p. 18; Benvenuti, *op. cit.*, p. 228.
(2) Silva, *loc. cit.*, p. 83-93.

corso, i quali entrarono difatti il 24, e servirono a far subito riparare la grande breccia della Cossera.

Al 25 il principe Tomaso ed il conte di Siruela comparvero sulla serra eporediese, lasciando sperare alla guarnigione della città un pronto aiuto. Il giorno seguente i Francesi s'impadronirono del Castelletto (1), facendo prigionieri 20 dei nostri che non potevano salvarsi come gli altri sulle barche; ed il 27 informato l'Harcourt che l'avanguardia spagnuola era a Bolengo corse ad attaccarla, e l'avrebbe costretta a cedere il campo se il principe di Carignano non giungeva in tempo per caricare Francesi respingendoli verso Ivrea. Fu ventura in quel giorno delle armi francesi l'essere sopraggiunta la sera, poichè ess tornarono nella notte al campo d'Ivrea così disordinati che sarebbe stato facile agli Spagnuoli riportare completa vittoria Approfittando dello scompiglio portato nel campo francese d questa rotta, il conte di Siruela inviò subito 800 uomini di rinforzo in Ivrea, ma solo 430 v'entrarono la mattina del giorno 28 e la mattina seguente altri 140 v'entrarono dalla valle d'Aosta Così rinforzato, il presidio potè prendere la offensiva, ed il maggio verso mezzodì fu fatta una sortita di 300 uomini contro il nemico accampato a S. Bernardino ed al Castelletto, dai qua luoghi l'artiglieria batteva la porta Torino. I Francesi furon respinti con gravissime perdite dal Castelletto, e, sebbene sopragiungesse la cavalleria francese a sostenere l'assalto, gli Spagnuoli poterono ritirarsi in città senza lamentare alcuna perdit

In questo modo protraevasi la durata di quell'assedio, sen che i Francesi si decidessero ad un altro assalto generale, senza che il principe Tomaso ed il Siruela osassero esporsi a l'esito incerto di una battaglia sotto Ivrea. Parecchie furono sortite degli Spagnuoli e specialmente quella del 7 maggio c riuscì a distruggere gli approcci fatti sotto il baluardo di S. S fano; parecchi pure furono gli assalti dell'Harcourt, semp

(1) Chiamavasi *Castelletto* una casa del conte di S. Giorgio situata sopra u eminenza fortificata che esisteva a fianco della chiesa di S. Gaudenzio. C Benvenuti, *op. cit.*, p. 228, il quale afferma essere quel luogo da secoli c denominato, perchè, come provano parecchi documenti, colà era stato edific in forma di piccolo castello un palazzo dei conti di Biandrate nel secolo X passato poi ai S. Giorgio.

respinti con perdite gravi, quando una mossa del principe di Carignano pose fine all'assedio.

Già dal 4 maggio il Principe unito al Siruela aveva attaccato Chivasso, e non avendo potuto impadronirsene per sopresa, vi aveva posto formale assedio. Il d'Harcourt non era in condizione di difendere Chivasso e di mantenere l'assedio d'Ivrea, onde temendo di perdere l'una e l'altra città, stimò prudente ritirarsi dal campo sotto Ivrea per accorrere in aiuto di Chivasso minacciata. Tomaso comprendeva che l'assedio di Chivasso avrebbe liberata Ivrea, ed andava sollecitando il governatore ed il presidio di questa a resistere con ogni sforzo al nemico, ed a sopportare con pazienza i disagi dell'assedio, fidenti negli avvenimenti. E la parola del Principe, registrata negli Ordinati di quei giorni (1), doveva ottenere il suo effetto su quei soldati che dal giorno 11 maggio eransi vista ridotta la razione del pane e del riso, e su quella cittadinanza tanto angustiata da ogni sorta di gravami e di disagi.

La mattina del 17 maggio il d'Harcourt, lasciati 700 uomini alla custodia del campo sotto Ivrea, si diresse verso Chivasso,

---

(1) *Arch. com. Ivrea,* Ordinati, maggio 1641. Vedasi in proposito la lettera che il principe di Carignano dirigeva alla città d'Ivrea il giorno stesso in cui ebbe a cessare l'assedio:

« Il Principe Tomaso di Savoia Contutore legittimo di S. A. R.

« Magnifici nostri carissimi. Ha S. D. M. datto forza non solo agl' ufficiali del presidio di codesta citta, ma a tutti voi ancora perchè agl'interessi proprij s'aggiungeva la fede, et l'affetto uerso di noi per sostentar la giustizia della causa commune contro le uiolenze del nemico capitale di questa R. Casa, in pregiuditio de' suoi legittimi successori. È lodabile il vostro zelo, si stima il vostro ualore e sono considerabili le vostre fattiche, saranno scolpite et conservate all'eternità le memorie de' cittadini d'Ivrea che a gara de soldati nodriti alli patimenti hanno mostrato animo non men forte che auidi della gloria che conseguiscono col proprio sangue le persone assoldate al servitio del suo natturale signore. Così rendiamo tutti grazie a Dio che nel principio della campagna ci habbia datto tanto prospero successo. Et perchè hauete cooperato così uiuamente non solo a quello che tocca la propria conseruatione e la libertà del Stato, così u'assicuriamo di riconoscer il tutto con affetto di piena recognitione et fra mentre preghiamo Dio ui conserui. Dal campo in Livorno li dieci sette maggio mille seicento quaranta uno.

» FRANCESCO TOMASO

» Alla città d'Ivrea. .De Prochet ».

e Tomaso, passato il Po su un ponte di barche, venne a Li vorno (17 maggio), donde spedì D. Vincenzo Gonzaga con 150 uomini ad assicurarsi del ponte eretto dai Francesi sotto Ivrea Il Gonzaga arrivò il 18 maggio al ponte, proprio nel mentre ch l'avanguardia francese stava per ripassarlo e diede battaglia. Francesi furono allora rotti con gravi perdite, tanto più ch Vercellino Visconte, uscito coi suoi da Ivrea, attaccò i France rimasti a custodire il campo, costringendoli a fuggirsene fretta, mentre le milizie cittadine, comandate dal sergente mag giore Carlo Antonio Crotti, s'impadronivano del castello di Chi verano.

Così dopo trentacinque giorni di assedio veniva liberata Ivr che s'apprestò subito ad accogliere il principe Tomaso ed a mostrare con publici attestati di giubilo a D. Silvio ed al V sconte la sua riconoscenza per averla con tanto valore dife Ma la gioia della cittadinanza per l'allontanato pericolo e mitigata dall'obbligo di enormi imposizioni per le spese de guerra, di modo che uno dei primi atti del principe di Ca gnano, entrato in città, fu quello di dispensare Ivrea da og tassa passata e futura per dieci anni. Ed il Consiglio di Creden presentando a quel principe i sentimenti di devozione e di gra della città per la concessa esenzione di tributi, ordinava « c si spediscano persone eletti, al Serenissimo Prencipe Cardin per dargli parte delli progressi et successi dell'assedio et supplicarla a voler aggradire la seruitù de' cittadini et ha tanti per sostento di detto assedio et diffesa della piazza, e l'esposizione delle proprie persone et sostanze loro, et supp carla insieme di concorrer alla grazia accordata dal Sig Prencipe Tomaso » (1), cui, il 15 giugno da Nizza, Maurizio spondeva, accogliendo favorevolmente la domanda (2).

---

(1) *Arch. com. Ivrea*, Ordinati, 20 maggio 1641.

(2) *Ibidem*, Cat. 38, n. 2462. Ecco il testo della lettera del principe Maur « Il Prencipe Cardinale e Tomaso di Savoia Tutori, ecc.

« Al Magnifico Cons.: e Tesor.° generale per S. A. R. Paolo Bianco pres e successori salute. Essendo notorio, oltre la testimonianza fattaci per il si D. Siluio, le ruine e guasto datto da Francesi al territorio della città d'I mentre l'assediauano, a segno tale che ne segue sicura euidenza che la su città non sia per hauer raccolto bastevole al pagamento del tasso per il

La campagna del 1641, intanto non era favorevole alla Spagna. La deficienza d'uomini e d'armi fecesi tosto sentire ai Principi, come per il passato, ed a nulla servendo le sollecitazioni di Tomaso e di Maurizio a Milano ed a Madrid, il principe di Carignano era posto nell'impossibilità di resistere alle forze del generale d'Harcourt, il quale nell'estate del 1641 erasi reso assoluto padrone del Piemonte, eccettuate Nizza, Biella, Ivrea ed Aosta: la stessa Cuneo, la città non mai presa dai Francesi, il 15 settembre era stata costretta a capitolare dopo cinquanta giorni d'assedio. Comprese allora Tomaso l'errore commesso nel riporre fiducia nella Spagna, la quale, dopo aver lasciato che il Siruela a proprio nome firmasse ad Ivrea la convenzione del 2 dicembre 1640 coi Principi, ora li abbandonava a sè, facendo la guerra in Monferrato per proprio conto. Disgustato da una tale condotta, costretto a non muoversi da Ivrea, privo di ogni speranza di poter tentare ancora la sorte delle armi contrò i Francesi, ed erede dei beni del cognato, conte Luigi di Soissons, morto il 6 luglio alla battaglia della Marfée (1) in Francia, il principe Tomaso stimò opportuno riconciliarsi sul serio con

---

rente anno, ci dà ragioneuol motiuo, oltre le gratie fattegli, come alle patenti del giorno d'hoggi, di possedergli anco il modo col quale detta città possa rimborsarsi del tasso che paga. Perciò ui ordiniamo: che di qualsiuoglia denaro tanto del tasso che d'ogn'altro di nostra ricetta dobbiate pagare o assignare soura altre communità essigibili la somma di scudi d'oro mille trecento novanta che ci paga di tasso annualmente: Che mediante il presente con la riceuuta d'essa città ò suo legittimo agente vi sarà tal somma, che come soura gli hauerete pagata ò assignata incontrata e fatta bona ne i nostri conti dalla Camera di essi; alla quale & à Magistrati, Ministri & Vffitiali a qual spettarà ordiniamo di così esseguire senz'alcuna difficoltà, che tal è nostra mente. Dato in Nizza alli quindici di giugno mille seicento quaranta vno.

MAURITIO DI SAVOIA.

V.° Ferrero. De Rossi.

V.° Monetti Patrimoniale. Ferraris.

V.° De Rossi d'ordine di loro Altezze Ser.^me per il generale delle Finanze ».

« Per la città d'Iurea VV. AA. in risguardo del guasto datto in quel territorio da Francesi durante l'assedio vltimamente sostenuto, oltre le grazie fattegli, mandano al tesoriere Bianco di pagargli, o assignargli soura communità essigibili la somma di scudi mille trecento nouanta che paga di Tasso a V. A. annualmente. Ferraris ».

(1) PATRUCCO, *Intorno alle relazioni del conte di Soissons* ecc., *loc. cit.*, p. 321.

M. R. e pacificarsi col Richelieu e con Luigi XIII. Tentò d ottenere dalla Spagna la restituzione della moglie e dei figli trattenuti, come già ho ricordato, a quella Corte, ma, non es sendo stata accolta la sua domanda, nel mese di luglio aprì egl stesso segrete trattative di pace colla Reggente.

Ed era tempo ormai che il Piemonte fosse restituito alla pac Le condizioni del paese erano miserande, ed Ivrea che ave sopportato un assedio, che aveva assistito alla rovina delle s campagne e ch'era costretta ad alloggiare e mantenere un for presidio, faceva voti per una prossima e duratura pace. Lung furono i negoziati incominciati nell'autunno e non condotti termine che nella primavera dell'anno successivo. Il cardin Maurizio da Nizza, grato ai suoi partigiani ed alle città f deli (1), sembrava meno propenso del fratello ad un accomo mento con Maria Cristina e colla Francia, ma Tomaso era oran deciso di non più mutar bandiera. Ad Ivrea stette per tu l'autunno un presidio spagnuolo, ma incominciate da Tom le trattative di pace, pensò il Siruela di mettere alle strett Principe per obbligarlo a non ritirarsi dal partito imperiale richiamò in Lombardia le truppe che presidiavano quella cit Il principe Tomaso, non aspettava altro di meglio che sba zarsi degli Spagnuoli in Ivrea, per modo che, quando il gover tore di Milano comprese l'errore, e volle rimandare un presi ad Ivrea, il Principe rispose che questo non era più necessa e non fu ricevuto (2).

(1) *Arch. com. Ivrea*, Ordinati, settembre 1641. Lettera di Maurizio ai si della comunità d'Ivrea.

« Magnifici nostri carissimi. Hanno corrisposto in maniera la uostra fe uostro zelo et valore al debito di buoni sudditi all'opinione nostra et al cetto uniuersale che ben meritauano di restar segnalati con un esito tant lice e sì glorioso quale a Dio è compiaciuto di concedere alla uostra lib Sarà perciò cottesta città nell'auenire un testimonio molto insigne ch'imi ne popoli sudditi quello stimolo del debito e della fedeltà uerso i Prencipi natturali che si palesa col sangue medesimo nelle maniere ch'hauette uoi E se bene gl'incomodi patiti nell'assedio e gl'incendi della campagna sono grandi e tutti ui hanno partecipato, è però contraposta a questa calami uostra istessa conseruatione, e ciò che accresce di lunga mano i titoli d stro merito e della uostra gloria nulle medesime ancho quelli della città e l uicini a S. A. R. ed a questa Real Casa. Nizza 20 settembre 1641.

MAURIZIO CARDINALE DI SAVOIA »

(2) BENVENUTI, *op. cit.*, p. 229.

Finalmente il 14 giugno 1642 si firmarono in Torino due scritture. La prima riguardava la pace dei Principi colla Francia, assicurando questa la successione eventuale nei figli maschi della Casa, promettendo la restituzione delle piazze al duca di Savoia e l'appoggio per il ritorno della principessa di Carignano dalla Spagna: in cambio il principe di Carignano accettava di servire la Francia nell'esercito piemontese. La seconda scrittura riguardava la pace con la Reggente: questa conservava la reggenza e la tutela coll'assistenza dei cognati durante l'età minore di Carlo Emanuele; Maurizio otteneva la luogotenenza di Nizza, e Tomaso quella di Ivrea e Biella.

Un mese dopo questa pace, il principe di Carignano volle in persona presentarsi a Madama Reale. Partito all'improvviso da Ivrea la mattina del 16 luglio giunse a Torino, e volle il caso che sulla strada di Vanchiglia presso la città, Tomaso incontrasse la Duchessa che andava a diporto in carrozza in quella località, per cui fattole ossequio, e festosamente riconciliatosi, entrò con lei in Torino in mezzo agli applausi dei cittadini stupiti, accorrenti a salutare nei Principi la novella pace ed il perdono delle offese.

Questo fortunoso accordo fu pubblicato negli stati il 24 luglio 1642 ed ovunque fu solennemente festeggiato. Ad Ivrea cantossi solennemente il *tedeum* nella cattedrale, ed i cittadini, ben ridotti di numero, parteciparono alle dimostrazioni tributate ai Principi ed a M. R., mentre il Consiglio di Credenza delegava una rappresentanza della città per recarsi a Torino ad ossequiarvi la Duchessa. Don Silvio continuò nell'ufficio di governatore d'Ivrea, a nome del principe Tomaso, che non poteva assumere quel governo, dovendo alla fine di luglio mettersi alla testa dell'esercito francese e marciare su Crescentino, e quindi su Nizza Monferrato ed Acqui, scacciandone gli Spagnuoli. La pace colla Reggente non voleva significare certamente la fine della guerra, ma questa non s'avvicinò più ad Ivrea. Don Maurizio di Savoia (1) uscito da questa città portò la guerra nel Biellese bat-

(1) È un fratello del principe Tomaso e del cardinale Maurizio, figlio naturale di Carlo Emanuele I e di Margherita di Rossillon damigella di Chatellard. Fu principista e seguì al campo il fratello Tomaso prima contro i Francesi e

tendo la cavalleria spagnuola, cui prese il bagaglio con 150 p
gioni, e poscia s'avvanzò nel Vercellese, lasciando in Ivrea
fratello D. Silvio con una piccola guarnigione (1).

Nel 1643 e nel 1644 il principe Tomaso liberò tutto il Pi
monte salvo Vercelli dagli Spagnuoli, e negli anni seguenti co
tinuò tuttavia la guerra nel Vigevanasco e verso la Liguri
ma fu una guerra minuta e quasi ridicola, come dice Erc
Ricotti, se non fosse stata piena di mali.

Così la prima metà del secolo XVII fu per il Piemonte u
età di guerre quasi incessanti che incominciate con Carlo Em
nuele I, continuarono sotto Vittorio Amedeo per l'equilib
della politica italiana, degenerarono in lotte civili durante
Reggenza di M. R. e finirono in guerriglie interminabili so
la Reggente assistita dai cognati. Il paese devastato dalle ar
amiche e nemiche, colpito da gravi calamità, quale la pes
lenza del 1630, rovinato nella publica ricchezza e nelle finar
dello stato, nutriva pur sempre soldati valorosi e cittadini
deli a quella Casa, da cui aveva pur diritto di aspettarsi
Principe buono, che a tanti mali sapesse porre riparo.

---

poscia contro gli Spagnuoli. Morì il 19 ottobre 1645 in seguito a ferite ripor
combattendo contro questi ultimi.

(1) Trascrivo qui a proposito della guarnigione d'Ivrea una lettera di D. Si
alli sindici della città, per la importanza ch' essa presenta circa il mant
mento dei soldati di guarnigione in quel tempo. *Arch. com. Ivrea*, Cat.

« Don Siluio di Sauoia luogotenente generale del Serenissimo Prencipe Ton
nelle provincie del Canavese et di qua da Dora per S. A. R.

« Magnifici Sindici Gouernatori Conseglieri et homini d'Iurea. Il seruiti
S. A. R. richiede che s'alloggiano nella presente città la compagnia di Cor
del sig. capitano Porro con alcuni altri soldati di diverse compagnie, che p
non mancarano di proueder di caserme sufficienti, et in diffetto d'alloggi
case de Patroni dando agl'effettiui solamente conformè allo stabilito che
portavàno dall'ufficio del soldo; tre bocali di vino una liura e meza di c
et in giorno di vigilia onze noue di formaggio et quanto al pane et fien
gli farà dare prouisionalmente a conto di S. A. R. Dando agl'officiali . .
cominciando dall'arriuo per continuare sino a nouo ordine. Che così por
seruitio di S. A. R. Dato in Iurea li 16 dicembre 1642.

Don Siluio Em. di Sauoia ».

## CAPITOLO SECONDO.

Carlo Emanuele II assume in Ivrea il governo de' suoi stati. — Fine della guerra col trattato dei Pirenei. — Morte del Duca ed elogio della città. — La Reggenza di Maria Giovanna Battista. — Emilio di S. Martino conte di Parella ed il partito antimadamista in Piemonte. — Vittorio Amedeo II si proclama duca, e nuova politica contro Francia. — Ivrea nella guerra contro i Valdesi e nella guerra per la lega d'Augusta. — Le campagne del 1690-1693 nelle loro relazioni colla città. — Feste per la pace. — Nuova alleanza colla Francia e guerra per la successione spagnuola. — Politica di Vittorio Amedeo nel 1703. — La campagna del 1704 contro Luigi XIV. — L'assedio di Ivrea. — Valore degli assediati e gloria del barone Perrone di S. Martino e del generale Kriechbaum. — Ivrea nei due anni di dominazione francese. — Ritorno della città sotto Casa Savoia. — La pace di Utrecht e fine del regno di Vittorio Amedeo II. — Ivrea sotto il regno di Carlo Emanuele III.

Ivrea città principista, direttamente governata dallo stesso principe di Carignano, aveva dalla duchessa Cristina, fin dall'epoca della pace, ricevuta ogni più squisita testimonianza di ammirazione e d'affetto. I rappresentanti della città a Torino erano stati da quella principessa accolti, come sarebbero stati accolti i più fedeli sudditi, nè certamente a queste accoglienze era estranea l'astuzia politica. Ivrea ben presto ricevette la prova della dimostrata benevolenza (1); anzi, pochi anni dopo, questa città doveva accogliere M. R., appositamente colà recatasi per compiere uno dei più importanti atti della sua vita, la dimissione dalla reggenza.

Carlo Emanuele II, nato il 20 giugno 1634, compiva nel 1648 il quattordicesimo anno, ultimo termine stabilito per la sua minore età. Madama Reale, fine conoscitrice dell'arte del governare, volendo proclamar la maggior età del figlio, aveva stimato opportuno di guadagnarsi l'animo appunto di quella città che pareva più affezionata al principe Tomaso, il quale vi teneva

(1) *Arch. com. Ivrea,* Cat. I, n. 305. Remissione per parte di M. R. delle debiture, reliquote ducali e demaniali, esenzione per 7 anni dai carichi militari ed altri, abolizioni di pene, ecc. — 2 gennaio 1643.

sempre una guarnigione e vi nominava il governatore. La Du chessa, non fidandosi delle buone parole del cognato, il quale non sarebbe forse mai stato molto ben disposto a cederle il do minio d'Ivrea, ai primi di giugno 1648 sotto colore di andar in villeggiatura, si recò colla Corte a Rivoli e ad Agliè, ospit del suo ministro favorito. Di qui il 16 giugno scrisse al cont di Campiglione, allora governatore d'Ivrea, che il Duca suo f gliuolo desiderava di vedere quella città, e quindi la Reggen domandava il permesso di farlo precedere da un corpo di guard ducali. Il governatore comprese il pericolo: il principe Toma era troppo lontano ed impegnato nella spedizione dei France contro il Napoletano, i cittadini non nascondevano le loro nuo simpatie per la Duchessa, onde temendo di una insurrezio o di peggiori guai, finì per fare buon viso a M. R. ed al Duc che la stessa sera del 16 giugno entrarono in città colle guard del corpo, seguiti da tutta la Corte e da altre truppe. I c tadini favorevoli alla Duchessa domandarono ed ottennero custodia di una delle porte, per cui entrarono altri sold ed occuparono la città senza che il governatore potesse im dirlo. Tre giorni dopo, dinanzi al gran cancelliere, ai gener ai magistrati ed agli uffiziali ivi convenuti, la Duchessa mad con publico atto, allegando la maggiore età del figlio, dich rava di deporre la reggenza degli stati sabaudi. Il giorno guente, il 20 giugno, il giovane Carlo Emanuele II con pub diploma assumeva il governo, ed al rimbombo di tutta l'a glieria e tra magnifiche feste, ricevette dai cittadini le pr congratulazioni ed i primi ossequii (1). Così M. R. ponendo mine alla reggenza mirava a liberare la Corona dalla influe dei cognati e dalle influenze straniere, e sebbene per al anni il governo della publica cosa rimanesse ancora nelle n della madre, Carlo Emanuele ben presto prese a governar rettamente lo stato.

Ritornata la Corte a Torino, Ivrea visse per molti anni vita molto circoscritta alle mura, per modo che ben pochi i fatti che interessano la sua vita esteriore. Forte dapprin

---

(1) *Diario* del notaio LANDORNO, Ms. Cfr. BENVENUTI, *op. cit.*, p. 22 GUICHENON, *Histoire de la Royale Maison de Savoye, Preuves,* II, 591

un numeroso presidio (1), a poco a poco questo diminuì, e quando nel 1652 le truppe francesi lasciarono il Piemonte per ritornare in Francia, a motivo delle turbolenze civili colà sollevatisi, il governatore di Milano alla testa degli Spagnuoli prese occasione per penetrare nel Monferrato, recando non poco timore ad Ivrea. Di fatto nel principio di maggio 1652 il governatore Caracena attaccò Trino e dopo 28 giorni d'assedio se ne impadronì, e quindi si spinse fino a dieci chilometri da Ivrea, impadronendosi del castello di Masino. Ma gli Spagnuoli, passati per Crescentino, ritornarono tosto in Monferrato sotto Casale, ed il giovane marchese Villa (2), mentre il Caracena s'impadroniva di quella fortezza, ricuperava al Duca Crescentino e Masino allontanando da Ivrea il pericolo di una invasione (3). La guerra durò ancora parecchi anni, ma non interessa il Canavese, e finì col celebre trattato dei Pirenei (7 novembre 1659) che per quanto riguarda il Piemonte ristabilì lo stato di cose lasciato dal trattato di Cherasco.

Ho detto che il paese aveva bisogno di un principe buono che ponesse riparo a tante calamità ed a tante guerre. Carlo Emanuele II fu principe buono, amante sincero del bene del popolo, promotore di studî e di savie leggi, ma non era un genio. Un secolo prima il bisavo di lui aveva sollevato il Piemonte da condizioni certamente peggiori, ma Carlo Emanuele II non possedeva la mente di Emanuele Filiberto. Il regno suo durò ventisette anni, nei quali il popolo potè apprezzare più il cuore dell'uomo che l'avvedutezza politica del principe: il suo fu un governo paterno, sotto il quale lo stato si governava da sè.

Povero quindi di avvenimenti esteriori fu tutto il periodo che va dal 1648 al 1675, tanto più povero se restringiamo i fatti alla città d'Ivrea. Nel 1656 moriva il principe Tomaso, e l'anno dopo spegnevasi pure il cardinale Maurizio di Savoia, pei quali Ivrea aveva sostenuto tanti disagi durante la guerra civile. Furono in quelle occasioni celebrate nella cattedrale solenni esequie,

(1) Nel 1646, ben 320 case erano occupate dal presidio. *Arch. com. Ivrea*, Cat. 38, n. 2464.

(2) È il figlio di quel marchese Guido Villa che durante la reggenza servì nell'esercito, fu devoto a M. R., e morì sotto Cremona nel 1648.

(3) Benvenuti, *op. cit.*, p. 229.

ed a perenne memoria di loro furono fatti dipingere sulla facciata della cattedrale stessa i due stemmi di Savoia e di Carignano.

Nel 1660, resa publica la pace colla Spagna pel trattato dei Pirenei (1), Ivrea festeggiò quell'avvenimento con grandi feste. e per ringraziare Iddio del beneficio della pace, la città il 2: giugno di quell'anno stesso fondò un beneficio nella chiesa dell Madonna del Monte (2).

Tre anni dopo, per eccitamento dei gesuiti, Carlo Emanuele moveva guerra ai Valdesi, nelle valli pinerolesi di Luserna, d Angrogna e di S. Martino. Anche le milizie d'Ivrea partecipa rono a quella guerra contro la libertà religiosa, combattend nel 1663 nella valle di Luserna. I Valdesi furono cacciati nell gole dei monti ed emigrarono in massa, per modo che nell'au tunno di quell'anno quell'impresa poteva dirsi finita, e nel gen naio 1664 le milizie eporediesi fecero ritorno in patria (3). All fine di quell'anno (27 dicembre 1663) morì la duchessa Mari Cristina, ai funerali della quale la città volle essere rappresen tata, portando così anch'essa l'ultimo tributo di riverenza quella grande Principessa sabauda, cui se talvolta abbondò leggerezza del sesso nella vita privata, non mancò però m l'energia di gelosa custode della dignità e dell' indipenden dello stato.

Il citato diarista del tempo ci accenna al matrimonio di Car Emanuele con Giovanna Maria Battista di Nemours, e ci par pure delle feste celebratesi in Ivrea nel 1666 per la nascita Vittorio Amedeo II. Tali feste principiarono il 15 maggio e n terminarono che al 5 giugno, e furono così splendide che « città a memoria d'uomo non eransi vedute delle simili ». N solo nella cattedrale, ma anche in tutte le chiese parrocchi e nei conventi della città, in giorni diversi, cantossi il *tedeu* con gran pompa: nè risparmiaronsi i soliti spari dell'artiglier Ricorda il notaio Landorno che sopra tutti gli altri si disti

(1) Verso la fine di quella guerra, nel 1658, la città aveva ordinato l'amp mento della chiesa sul monte Stella, supplicando da Dio la tanto sospirata pa

(2) Landorno, *loc. cit.*

(3) *Ibidem.*

sero al 3 giugno i PP. Cappucini, innalzando dinanzi al convento una vaga piramide di fuochi artificiali. Nelle ultime due sere tutta la città rimase illuminata da innumerevoli torcie e candele (1).

Altre feste ripeteronsi ad Ivrea nel seguente mese, quando il 28 luglio il Duca e la Duchessa furono con tutta la Corte in quella città, ospiti del conte Parella (1); ma non bisogna credere che questo sfarzo esteriore di publici festeggiamenti fosse un indizio di publica ricchezza, chè anzi non mai fu maggiore miseria che in quei tempi. Spopolate la città e la campagna, diminuite le entrate, impoverite dalla guerra e dai morbi le famiglie, la popolazione erasi abituata a sopportare tanti mali senza aspettarne i rimedî. Ogni anno cambiavansi le guarnigioni, e numerosi corpi d'esercito talvolta dalla città venivano ospitati (2), il che serviva a mantenere sempre il peso dei vecchi gravami, quando pure non se n'aggiungevano dei nuovi. Passarono così gli ultimi anni del regno di Carlo Emanuele II, mancato ai vivi il 12 giugno 1675.

Carlo Emanuele lasciò erede dello stato un fanciullo di nove anni, Vittorio Amedeo, onde la duchessa Giovanna Maria Battista ne assunse la tutela insieme colla reggenza dello stato. Furono fatti allora per la morte del Duca in Torino dei funerali grandiosi, sotto la direzione del conte Amedeo di Castellamonte (3), ai quali la città di Ivrea aveva pure mandata la sua rappresentanza. Le solenni esequie di rito furono celebrate in Torino dal 28 al 4 novembre, e vi intervennero, oltre ai consiglieri del Comune, anche il governatore e monsignore Giacinto Truchi, vescovo d'Ivrea. Anzi nella facciata della cattedrale torinese, essendo rappresentate tutte le provincie del Piemonte, fra le statue rappresentanti le virtù del Duca defunto, anche

---

(1) *Ibidem.* Cfr. BENVENUTI, *op. cit.*, p. 230.

(2) Ricorderò ad esempio che in seguito alla guerra con Genova nel 1672 ed alla tregua del 18 ottobre, Carlo Emanuele fece ritornare in Germania un corpo di 2 mila bavaresi assoldati dal Duca per quell'impresa. Rimpatriando passarono per Ivrea questi soldati il 1° novembre (LANDORNO, *loc. cit.*). e ben 25 case furono allora adibite all'uso delle caserme. *Arch. com. Ivrea*, Cat. 38, n. 2464.

(3) *Relazione del funerale di Carlo Emanuele II*, Torino, 1675.

la città d'Ivrea vi figurò con una iscrizione e corrispondente elogio (1).

Il governo di Madama Reale, la duchessa Battista, non presenta fatti notevoli interessanti Ivrea (2), poichè anzi questa città sotto la reggenza di quella principessa fu tutta occupata a riparare una gravissima sciagura che le era toccata, lo scoppio famoso della polveriera del 1676 che rovinò tutta la città, e di cui parlerò più particolarmente nel capitolo quarto.

---

(1) Elogio della città d'Ivrea, posto nel funerale di Carlo Emanuele II duca di Savoia. — Anno 1675.

ERIDANO TRIBUTARIOS  
TUMIDIORES POSTHAC EVOLVE FLUCTUS  
DURIA  
UBERES DABIT LACHRIMAS  
EPORHEDIA  
CAROLUM EMANUELEM II  
QUAM OPPORTUNE DATUM IMPERIO  
TAM IMPORTUNE PRAEREPTUM  
AETERNUM LUGENS  
MISERO ITALIAE FATO  
INFELIX URBS  
INNUMEROS OLIM EXPERTA PRINCIPES  
GOTHOS LONGOBARDOS ITALOS  
SABAUDIS  
NEMINEM SENSIT MELIOREM  
QUIBUS SUMMA REGNANDI ARS  
CORDIBUS IMPERARE  
IN IPSO ITALIAE CAPITE  
VEL FIRMAVIT IMPERIUM  
VEL EXTENDIT  
SABAUDICO ITAQUE IMPERIO  
MINORIS EXTIMANS LIBERTATEM  
AUREOS MONTES JACTARE COEPIT PRINCIPIS  
PROH QUALI PRETIO  
CAROLI VITAM EMISSET!  
NISI FERREA MORS  
AD FULGIDAS AURI ILLECEBRAS  
CAECUTIRET  
AD QUEM SERVARE NON POTERIT VIVUM  
UT ALTIUS DOLERET EXTINCTUM  
TANTAE MAGNIFICENTIAE MAUSOLEO  
AETERNI MONUMENTUM DOLORIS  
SUIS QUAM EFFORMAT IN MOENIBUS  
VIVAM ADDI PYRAMIDEM  
EXOPTAVIT.

(2) Giuramento della città a S. A. R. Maria Giovanna Battista, in Torino 18 novembre 1675. *Arch. com. Ivrea*, Cat. 1, n. 320.

Trascurabile è quindi l'eco delle leve e degli alloggiamenti militari durante il periodo di questa seconda reggenza, ed Ivrea lontana dalle guerre del tempo sente appena il rimbombo del cannone francese sotto Casale (1), mentre alla corte di Torino s'andavano preparando parecchi avvenimenti preconizzati da nere nubi, sorte minacciose ad oscurare l'orizzonte politico del Piemonte e d'Italia.

La duchessa Maria Giovanna Battista era donna ambiziosa e desiderosa di governo. Francese per nascita, e pervenuta all'amministrazione dello stato, come già la prima Madama Reale, continuò in Piemonte la politica francese, sempre ubbidiente ai cenni di Luigi XIV. Il partito antifrancese non erasi del tutto spento in Piemonte col cessare della prima reggenza, anzi dopo la morte di Carlo Emanuele II, era risorto nella nobiltà e nel popolo contro i nuovi madamisti. Ma le leggi fissando il termine della reggenza al compimento del quattordicesimo anno del Duca, lasciavano sperare un prossimo ritorno ad una politica più indipendente; se non che passati i 14 anni del Duchino, la Reggente dichiarò maggiorenne il Principe, ma continuò a ritenere nelle sue mani tutto il governo della cosa publica senza nessuna partecipazione del figlio. Questa condotta della Duchessa male dispose i Piemontesi verso la sovrana, e questa cattiva disposizione si fece più accentuata nel 1682. Doveva Vittorio Amedeo II in quell'anno, per intrigo della madre e di Luigi XIV, sposare l'Infante di Portogallo, presunta erede di quel trono, onde apparve evidente che se un giorno la Casa sabauda avesse cinto la corona di quel potente e lontano reame, il Piemonte avrebbe finito per diventarne una dipendenza, e facile preda dei vicini francesi, che da circa mezzo secolo già v'imperavano. Già tutto era preparato per la partenza del Duca, che, lasciato alla madre il governo del Piemonte e della Savoia, s'accingeva a sacrificare all'ambizione la patria italiana, quando sorse improvviso un grave ostacolo nella nobiltà subalpina. L'irritazione contro M. R. era in quei giorni anche nella stessa corte giunta al colmo, e fu un nobile eporediese Carlo Emilio di S. Martino conte di Parella che arditamente s'assunse l'incarico di mani-

(1) Landorno, *loc. cit.* Casale fu occupata dai francesi il 30 settembre 1681.

festare al Duca la disapprovazione di tutti i suoi sudditi per la sua condotta. Di fatto il Parella, secondato dal conte di Pianezza e dal conte di Druent, formò il duplice disegno di ostacolare la partenza di Vittorio Amedeo, e di togliere l'autorità a M. R. Il giovine principe parve in sulle prime assai titubante sul partito da prendere, ma poscia d'accordo col Parella deliberò di rimandare il viaggio a Lisbona, e per non disubbidire alla madre, assunse dapprima un aspetto infermiccio, e quindi s'ammalò. Vera o simulata, la malattia ottenne lo scopo: l'ambasciatore portoghese lasciò Torino, ed in breve il matrimonio sfumò. La Duchessa, non meno che Luigi XIV, appena vide perduto il suo disegno, se la prese col figlio e coi suoi consiglieri, accusandoli di aver sobbillato il popolo ed il Duca. Nel dicembre del 1682 il Pianezza ed il Druent furono arrestati per ordine di M. R., ed il primo fu tradotto a Mommeliano in Savoia, il secondo a Nizza. Anche il conte Parella doveva essere arrestato, ma avvertito a tempo, fuggì da Torino e riparò nei suoi feudi nel Canavese, ove raccolto attorno a sè un piccolo corpo di uomini fedeli, prese la via dei monti d'Oropa, dove raggiunto dai suoi amici riuscì a passare il confine. L'anno seguente l'illustre cittadino d'Ivrea, profugo dalla patria perchè ivi la sua parola era sonata patriotticamente piemontese nei consigli della Corona (1), distinguevasi a fianco del duca di Lorena combattendo contro i Turchi nella celebre battaglia di Vienna ove, immortalando il nome di re Sobiescki, l'infelice Polonia segnò l'ultimo dei più bei giorni della sua storia.

Fallite le trattative colla casa di Braganza, Luigi XIV stabilì di dare in isposa a Vittorio Amedeo una sua nipote, la principessa Anna d'Orlèans. Il duchino di Savoia accettò quelle nozze che dovevano celebrarsi in Torino nel maggio 1684; ma prima di sposare la nipote del « Re Sole », avendo raggiunto il diciottesimo anno, nell'aprile di quell'anno sotto pretesto d

(1) È senza dubbio da rilevarsi quest'opera del Parella in quell'occasione poichè, quantunque stia il fatto che Vittorio Amedeo non sarebbe mai stat l'erede della corona portoghese, per la nascita di un fratello dell' Infante, i conte di Parella non potendo prevedere questo fatto, non potè avere altro scop che quello di conservare la dinastia sabauda al Piemonte, salvando forse co i destini lontani della patria e d'Italia.

caccia portossi a Rivoli coi suoi amici, ed in quel castello si proclamò da se stesso Duca. Mentre compivasi quest'atto, i corrieri portavano a tutte le città piemontesi le lettere firmate dal nuovo Duca, annunzianti alle comunità la fine della reggenza, le truppe riconoscevano l'ubbidienza dovuta al Sovrano, e M. R. dovette accettare i fatti compiuti. Un mese dopo celebravasi il progettato matrimonio di Vittorio Amedeo con l'Orlèans, ed iniziavasi il regno di questo principe avventuroso che guadagnò alla sua Casa una regia corona italiana, e da cui per ben 46 anni furono rette le sorti del Piemonte.

Dal 1630 la Francia aveva sempre comandato sugli stati di Savoia, ed i Duchi, per amore o per forza suoi alleati, avevano sempre ubbidito alla prepotenza di re e di ministri, di generali e di ambasciatori francesi, mentre alle popolazioni gravi spese e danni ingenti incombevano. Vittorio Amedeo II non era principe da lasciarsi facilmente imporre dallo straniero e tanto meno dalla Francia, ma appena salito al trono fu costretto a seguire la politica del padre e dell'avo. Prima sua cura fu quella di circondarsi di amici devoti alla sua causa, onde liberò il conte di Pianezza ed il conte di Druent, che ritornarono a Corte, e richiamò in patria il conte Parella, che era ancora in Ungheria al servizio di un giovane principe sabaudo, già noto per l'odio che portava alla Francia e per le virtù militari, il principe Eugenio di Carignano.

Il regno di lui s'aperse subito con una guerra. Nel 1685 Luigi XIV cacciava i protestanti dalle valli del Delfinato, Vittorio Amedeo fu spinto a fare altrettanto in Piemonte. Allestì alcuni forti corpi di truppe nelle diverse piazze dello stato che visitò passando in rivista i presidî e le milizie cittadine che animava a ben servirlo. Al 13 settembre 1685 visitò anche Ivrea ed i suoi forti, vi passò in rassegna le truppe, ed il giorno seguente recossi a visitare il forte di Bard: il 15 ripartì da Ivrea per Torino (1).

Giunta la primavera del 1686 incominciarono le persecuzioni dei Valdesi nelle valli del Pellice e del Chisone: molti fuggirono attraverso i monti riparando nella Svizzera, e dei rimasti

---

(1) LANDORNO, *loc. cit.*

non pochi perirono difendendo le loro case, e gli altri, non potendo salvarsi colla fuga, furono fatti prigioni. Duecento cinquanta Valdesi, tra uomini, donne e fanciulli, furono condotti come prigionieri il 7 maggio ad Ivrea, e molti cittadini apersero loro le porte delle proprie case per istruirli nella fede cattolica. Quivi dimorarono questi eretici fino al febbraio dell'anno successivo, nel qual mese furono trasferiti a Vercelli, ove nel marzo seguente furono pure accompagnati quei pochi che abiurarono al protestantesimo (1). Intanto anche il Re di Francia aveva cacciati gli eretici, ed al principio di luglio 1688 giunse in Ivrea la notizia che i Valdesi del Piemonte, uniti ai protestanti francesi, avevano deciso di ritornare in patria e andavano saccheggiando il Vallese, minacciando anche la valle di Aosta.

Vittorio Amedeo che teneva allora il campo tra Saluggia e Crescentino, il 5 luglio si portò ad Ivrea, e due giorni dopo trasferì quel campo in Bianchei (regione presso Ivrea, situata fuori porta Vercelli), e quindi al 9 appostossi tra Pavone e Romano, prendendo il Principe e la sua Corte alloggio nel castello di Pavone (2). Convenivano in quei giorni ad Ivrea tutti gli agenti e gli ufficiali del Duca, vi prese persino stanza lo stesso ambasciatore di Francia, che fu alloggiato nella casa dell'Abate di Collegno. I nemici intanto, conoscendo questi preparativi, non stimarono prudente il calarsi nella valle della Dora, onde il 19 luglio il Duca portò il campo a Vercelli lasciando due reggimenti accampati presso i Cappuccini, i quali vi rimasero fino alla fine di quel mese, per avviarsi poi parte in Savoia e parte ad Aosta (2).

Nell'anno successivo il reggimento delle milizie d'Ivrea comandato dal colonnello Bayletti partì due volte in servizio del Duca: la prima nel mese di luglio per recarsi nel Monregalese a domarvi una popolare sollevazione (3), e la seconda per accorrere in val Chisone a combattervi la « grande rentrée des Vaudois », capitanata dal celebre ministro Arnaud. Ma questa guerra coi Valdesi ebbe ben presto termine, con una generale amnistia poichè Vittorio Amedeo doveva attendere ad una guerra ben

(1) *Ibidem.*

(2) *Ibidem.* Cfr. BENVENUTI, *op. cit.*, p. 233.

(3) D. CARUTTI, *Storia del regno di Vittorio Amedeo II.*

maggiore, e per la quale aveva bisogno del braccio di tutti i suoi sudditi, ed anche dei dissidenti religiosi.

Nel 1686 erasi stretta la lega di Augusta tra l'Impero e la Spagna contro la Francia, e tosto l'Olanda e l'Inghilterra vi avevano aderito. Il duca di Savoia avrebbe voluto restare neutrale, ma rotta la guerra nel 1690, fu dalla necessità costretto a prendere le armi in favore dei Francesi. Di fatto nella primavera di quell'anno il conte di Fuensalida, governatore di Milano, senza aspettare che il duca Vittorio si decidesse in favore o contro la lega, entrò negli stati sabaudi con forte esercito, avvanzandosi sopra Vercelli e spargendo il terrore in tutta quella provincia. La città d'Ivrea sentì quindi assai da vicino il rumore della guerra, e verso la metà di maggio molti fuggitivi di Livorno, di Cigliano ed altre terre riparavano colle cose che potevano portar con loro nella capitale del Canavese. Quivi incominciaronsi in fretta a riparare le fortificazioni per il caso di un assedio, ed essendo l'11 maggio partito alla volta di Vercelli il battaglione Savoia comandato dal tenente colonnello Germano d'Ivrea, il Duca al 15 ed al 16 mandò nuove milizie, e poscia molti guastatori per lavorare intorno alle fortificazioni, accrescendo così i carichi della città.

Intanto il generale Catinat scendeva in Italia, e domandava al giovine Duca il consenso di porre presidio francese nelle piazze piemontesi ed altresì in Torino. Vittorio Amedeo II era stanco dell'alleanza con Luigi XIV, che gl'imponeva continui obblighi non concedendogli mai nessun vantaggio, umiliandolo anzi sempre quante volte potesse. Non mancava che un'occasione per scuotere il giogo, e questa gli si presentò moralmente ottima in quel momento, ed egli la colse cominciando, pur con grave rischio, la guerra contro gli eserciti del « Re Sole ».

Le trattative per accostarsi alla lega imperiale, condotte dal veneziano abate Vincenzo Grimani, non erano state del tutto segrete agli agenti francesi in Torino, ond'è che mentre Vittorio Amedeo II cercava di tener a bada il Catinat, per aspettare gli aiuti promessi dal Fuensalida (1), l'ambasciatore di

(1) Già fin dai primi di giugno il Fuensalida aveva comandato al generale Lovigny di raggiungere l'esercito ducale, ma in causa delle piogge non potè unirsi con Vittorio Amedeo che al 14 di quel mese.

Francia a Torino, D'Albenat, tramò una congiura per dare la cittadella di Torino nelle mani del generale francese. Ma questa congiura fu scoperta, e l'Albenat per ordine del Duca fu arrestato, e il 30 giugno 1690 fu condotto ad Ivrea da 60 cavalieri che lo custodivano nel palazzo Perrone, guardato a vista dalle guardie cittadine, ed ove rimase fino al 19 settembre, nel qual giorno verso le ore 17 partì con numerosa scorta da Ivrea per la porta Vercelli (1). Questo fatto ed il conseguente arresto dell'ambasciatore ducale a Parigi servirono al Duca per proclamare la guerra alla Francia, publicando l'adesione del Piemonte alla lega dell'Impero.

Verso la metà di giugno il generale Lovigny, inviato dal Fuensalida, dal campo del Vercellese si unì colle milizie ducali, ed ogni giorno nuovi corpi di truppe passavano in Ivrea, ove i cittadini facevano le solite guardie sotto gli ordini del maggiore Panizza e del comandante della piazza, barone Perrone di San Martino. Incominciate le ostilità contro i Francesi, questi, capitanati dall'illustre Catinat, non tardarono a far sentire subito la propria superiorità, e colla giornata del 18 agosto a Staffarda, battuti gl'Ispano-piemontesi, sono padroni di Saluzzo e minacciano Cuneo. Mentre combattevasi questa guerra nel Saluzzese, ove l'ardito ed avventuroso conte di Parella acquistava al suo nome titoli nuovi di perenne gloria (2), i Francesi avevano invasa la Savoia, e fatta eccezione di Mommelliano, se ne resero padroni. Nuovo timore s'impossessò allora d'Ivrea che si fortificava da tutte le parti, ordinandosi altresì di demolire le case e muraglie dei giardini e di togliere tutte le piante che erano nei dintorni e potevano impedire i suddetti lavori (3). Per ben tre volte si fecero nuove leve in città e nella provincia, e le case dei privati servivano ogni giorno di alloggiamento alle truppe che continuamente erano di passaggio per Ivrea. Il conte di Parella ebbe in quella campagna non poca importanza e seb

(1) LANDORNO, *loc. cit.*

(2) È cosa degna di ricordo l'avere il Parella con un esercito «di 3 solda del reggimento guardie e di 26 cavalieri tedeschi» com'egli scriveva al Duca preparata la difesa di Cuneo in modo tale, che il Catinat non osò per allor assalirla. GABOTTO, *Storia di Cuneo*, Cuneo, Salomone, 1898, p. 207.

(3) Ordine del 17 settembre 1690.

bene il servizio delle armi richiedesse la sua presenza nel Pinerolese, pure ai primi di novembre 1690 fu ad Ivrea a visitarvi le fortificazioni (1), e con lui si distinsero parecchi altri eporediesi, i capitani conte Franzone e Cosimo Traiano Bayletti, ed il comandante cav. Carlo Antonio Scaglia.

Nel 1691, riprese le ostilità, i Francesi occupano Nizza, assediano Cuneo, e dalla Savoia invadono la valle di Aosta. Circa la metà di giugno giunge ad Ivrea la notizia dell'occupazione francese di Aosta, onde si credette ad un imminente assedio. Il barone Perrone, fatta partire in fretta la famiglia alla volta di Milano, rimase in città ad attendere indefessamente al lavoro delle fortificazioni alle porta Aosta e Vercelli ed al Castelletto (2). Ma il pericolo di un assedio fu tosto scongiurato per allora dall'improvviso rialzarsi in Piemonte della fortuna delle armi ducali. Il principe Eugenio di Carignano, alla testa di un èsercito imperiale unitosi col conte Parella, costringe i Francesi a lasciare l'assedio di Cuneo, ed i Piemontesi li battono nella valle d'Aosta, facendo molti prigioni, che al 5 luglio furono condotti ad Ivrea e quindi a Torino. Un solenne *tedeum* cantossi in quello stesso giorno nella cattedrale per ringraziare Dio di queste vittorie (3).

Nell'agosto 1691 Ivrea alloggiò 12 mila Spagnuoli, accampatisi nelle pianure attorno al convento dei Cappuccini, ed il marchese di Leganes, nuovo governatore di Milano, alla fine di quel mese, fu in Ivrea ospite nella casa del barone Perrone, ed il giorno 31 vi passò in rivista tutte le milizie spagnuole (8 mila fanti e 4 mila cavalli): due giorni dopo tutto questo campo lasciava la città avviandosi verso Torino. In questa occasione Ivrea ebbe a somministrare in un sol giorno 600 carri pel trasporto delle munizioni, e sopportare non pochi gravami. Così volgeva al suo termine la campagna del 1691 colla liberazione di tutto il Piemonte dai Francesi, i quali essendo signori della Savoia si sforzavano attorno a Mommelliano, per ridurla in loro potere. Dal novembre al dicembre fu per Ivrea un continuo

(1) Il 14 di quel mese il Parella ne ripartiva con 5 o 6 mila uomini alla volta delle valli di Luserna. LANDORNO, *loc. cit.*

(2) Ordine del 1° luglio 1691 a 100 cittadini di prestare l'opera loro ai lavori dei forti.

(3) LANDORNO, *loc. cit.* Cfr. BENVENUTI, *op. cit.*, p. 236.

passare di truppe, che si alloggiavano, come dicevasi allora *a bolletta*, dirette in Savoia. Al 7 dicembre Vittorio Amedeo I venne ad Ivrea con tutta la gente di suo servizio e vi si ferm fino al 28 dello stesso mese, per allestire i piccoli corpi di mi lizie da mandarsi in aiuto a Mommelliano. Ma a motivo dell nevi (1), solo qualche reggimento potè passare in Savoia, e l piazza di Mommelliano il 22 dicembre fu costretta ad arrender accettando le onorevoli condizioni offerte dai Francesi. Nel ger naio 1692 Ivrea alloggiò i valorosi soldati di quella guarnigion che rimpatriarono, i quali soldati vennero tutti alloggiati nell case private dei cittadini, nè è a dirsi con quanto aggravio (2

La campagna del 1692 fu favorevole alle armi degli allea che portarono la guerra nella stessa Francia. Al 1° d'aprile generale Lovigny giunse in Ivrea, e la sera del giorno seguen vi giunse pure Vittorio Amedeo. Trascorrendo in quei gior la settimana di passione, il Duca assistette il giorno 3 (giove santo) alla gran messa nella cattedrale, seguì col clero il vesco nella processione di rito per la città, e quindi verso sera visi i SS. Sepolcri. Il giorno 5 partì da Ivrea per il santuario Oropa, ove passò il giorno di Pasqua, e quindi col Lovigny reco a Novara per raggiungere in Lombardia il principe Eugenio Carignano (3). La guerra poscia fu portata nel Delfinato e ne Provenza, ove Vittorio Amedeo unito col principe Eugenio, marchese di Leganes e col conte Caprara, maresciallo imperia otteneva felici successi (4), finchè sorpreso dal vaiuolo il 4 tobre fu costretto a ritornare a Torino, ove dopo un mese malattia potè ricuperare la salute.

Nulla di particolare accadde nella seguente campagna che teressi Ivrea, tranne la visita fatta al 28 febbraio 1693 dal m chese di Leganes alle milizie colà accampate. Alloggiò il I ganes in quell'occasione nel palazzo del conte di Masino, e sta il numero grande di truppe che era di passaggio continuame per Ivrea, alla fine di quello stesso mese ricorda il diarist

(1) Nevicò dal 5 novembre a tutto dicembre. Cfr. Landorno, *loc. cit.*

(2) *Ibidem.*

(3) Benvenuti, *op. cit.*, p. 236.

(4) Al 12 agosto furono in Ivrea oltre 700 francesi, fatti prigionieri dal I nella presa di Guilestre in Delfinato.

ricetta di mille letti fatti condurre in città dalle terre circonvicine (1). I due anni che seguono, 1694 e 1695, non riguardano per le imprese militari la città d'Ivrea, che però non fu libera dall'incomodo di alloggiare le truppe di passaggio nelle case dei privati, i quali fra le altre cose avevano anche l'obbligo di somministrare ai soldati il sale, l'olio, l'aceto, e quanto abbisognassero. Al 17 luglio 1695 per la capitolazione di Casale, ed al 25 settembre per la presa di Namur, cantossi nella cattedrale il *tedeum* con gran pompa, e non essendo in città truppe di ordinanza, fecero la parata sulla piazza tutte le parrocchie coi loro stendardi, fra gli spari dei cannoni e dei mortaretti (2).

Queste vittorie erano il frutto della doppia politica sabauda. Vittorio Amedeo che s'era accorto non avere forze bastanti per tener testa al Catinat, e che nella battaglia della Marsaglia, nel 1693, aveva perduta la speranza di rifarsi colle armi, s'appigliò al partito di negoziare la pace, stando in guerra. Già nel 1694 era passato un accordo segreto tra il Duca ed il re Luigi, per cui il primo avrebbe dovuto condurre molto rimessamente la guerra senza abbandonare i proprii alleati; ma l'anno dopo gli Imperiali volevano ad ogni costo prendere Casale, e Vittorio Amedeo rinnovò un altro trattato segreto colla Francia, col quale egli impegnavasi a procurare la capitolazione di Casale, facendo però subito sospendere le ostilità. Così fu fatto, e Casale, arresasi agl'Ispano-Piemontesi, fu smantellata, mentre in tutto il Piemonte cessava il rumore delle armi. Nel 1696 Vittorio Amedeo II si ritirò dalla lega, e strinse un trattato di pace con Luigi XIV, per cui il duca di Savoia acquistava Pinerolo ed otteneva la promessa di altre terre. L'8 luglio 1696 si divulgò in Ivrea la notizia di questi preliminari di pace, e siccome presso quella città stava un forte campo di Austro-Spagnuoli, si ebbe timore che questi non tentassero un colpo di mano su quella piazza. Il 4 agosto parecchi battaglioni delle milizie ducali s'accamparono quindi fuori di porta Vercelli per impedire una sorpresa, ed il 18 tutto il campo stette sull'armi durante la notte, perchè gli Austriaci passata la Dora a Vestignè, avevano sparso tanta

(1) BENVENUTI, *op. cit.*, p. 236.

(2) *Ibidem*.

paura nelle vicinanze, che tutti gli abitanti della campagna eransi rifugiati in Ivrea con le cose loro. Alla fine però di quello stesso mese Vittorio Amedeo II sottoscriveva formalmente il trattato in cui accordavasi una tregua agli alleati fino al 16 settembre, affinchè questi accettassero la neutralità dell'Italia fino alla pace generale.

Finita così questa guerra, al 9 dicembre celebrossi in Torino la pace, ed in Ivrea non fu publicata che al giorno 21. La solita processione colle relative funzioni religiose fu tenuta il 2[illegible] dicembre coll'intervento del clero, delle milizie e del popolo tutto, che a Dio volgeva le sue grazie per l'ottenuta pace (1). Negli anni seguenti nulla di particolare accadde da meritar nota speciale; due sole cose ricorderò: le feste del 9 maggio 1699 per la nascita del primogenito di Vittorio Amedeo (2), la visita del Duca il 2 ottobre dell'anno 1700 ad Ivrea, ove fe[illegible] mossi alcuni giorni, e liberò diversi carcerati (3).

Spegnevasi intanto il secolo XVII lasciando al secolo seguen[te] una ben triste eredità di guerre dolorose. La morte di Carlo [II] apriva la questione per la successione al trono di Spagna. U[n] nipote di Luigi XIV, Filippo di Borbone, fu chiamato a succe[dere] sul trono madrileno, e Vittorio Amedeo II, che costret[to] dall'alleanza borbonica veniva a trovarsi ora tra Milano spagnuo[la] e Francia unita a Spagna, dovette fare buon viso al « Re Sole » ottenendo il matrimonio della figlia Luisa col nuovo re di Spag[na] Filippo V. Ma altri pretendeva la corona di Spagna, e que[sti] era l'imperatore Leopoldo I per il suo secondogenito, l'arcidu[ca] Carlo, ed era deliberato a conseguirla a tutti i costi. Anche V[it]torio Amedeo II a somiglianza dell'elettore di Baviera, solle[vò] allora dei diritti su quella corona, ma in cuor suo non doma[n]dava altro che trar profitto da una guerra. L'alleanza co[n] Francia non poteva in quel momento tutelare i suoi intere[ssi]

(1) *Ibidem*, p. 237.

(2) La notizia della nascita di Carlo Emanuele III giunse il 7 maggio ad Iv[rea] essendo radunato tutto il Sinodo; onde il vescovo monsignor Lamberti [fece] fermare tutti i prelati convenuti in quell'occasione ad Ivrea, ed il giorno 9 [con] molta pompa cantossi il *tedeum* al rimbombo di tutta l'artiglieria; per [es]sere tutta la città fu illuminata, LANDORNO, *Diario cit.*

(3) BENVENUTI, *op. cit.*, p. 237.

in Italia, poichè egli comprendeva essergli di minor pericolo che la Lombardia appartenesse all'Austria lontana, che ai Borboni vicini, onde come già aveva fatto una volta non dubitò di aspettare l'occasione propizia per allearsi coll'Imperatore contro i Francesi. Dichiarata la guerra tra la Francia e l'Impero, il maresciallo Catinat scese in Italia nel 1701, ed il Duca dovette essergli largo di aiuti, ma questo primo esercito francese rompevasi a Chiari contro quello del principe Eugenio di Savoia: l'anno seguente il Villeroy a Cremona ed il duca di Vendôme a Luzzara non trovavano contro quel Principe sorte migliore. Vittorio Amedeo intanto attendeva a trattare coll'Imperatore e preparavasi alla guerra. Già dall'aprile 1701 aveva ordinato che si ascrivessero tutte le milizie di cui potevano disporre i suoi stati (1), e nel 1703 inviò ordine a tutti i giudici delle città di prendere esatta consegna di tutti gli uomini atti alle armi dai 18 ai 40 anni.

Ai primi di novembre 1703 Vittorio Amedeo II passò a parte imperiale contro Francia, ed il 22 ottobre recossi in persona ad Ivrea per passare in rivista tutte le milizie della provincia che dietro suo ordine avevan prese le armi. Quindi il Duca partì lo stesso giorno alla testa dell'esercito alla volta di Asti, e siccome per i lavori di fortificazione, che fin dal settembre s'erano intrapresi (2), era necessario lasciare un forte presidio in città, fu allora ordinato che tutti i cittadini dai 16 ai 60 anni dovessero presentarsi a prestare il servizio militare in Ivrea. Presentaronsi infatto il 28 ottobre tutti gli uomini atti alle armi e vennero scelti 60 uomini per parrocchia, con un capitano: il conte Ponzone di Azeglio in qualità di colonnello fu destinato al comando di quelle milizie.

I primi eventi della campagna del 1704 furono contrarî a Vittorio Amedeo II. Il principe Eugenio era passato con una parte dell'esercito in Germania, e con lui aveva lasciata l' Italia la fortuna dell'armi imperiali, mentre nel cuore del Piemonte il duca di Vendôme, al quale s'unì poscia il maresciallo della Feuillade, superava ovunque il nemico. Sarebbe impossibile riassu-

---

(1) Ordine alla città d'Ivrea del 22 aprile 1701.

(2) LANDORNO, *loc. cit.*, lavori di fortificazione dall'aprile 1701 all'ottobre 1703.

mere qui tutti i cambiamenti di truppe cui fu oggetto Ivrea nella primavera e nell'estate di quell'anno: è una vera sfilata di quasi tutti i reggimenti, De Porta, Piemonte, Reding, De Villa, Bernese, Monferrato, Trinità, ecc. (1). Alla fine di luglio quasi tutto il Piemonte era in mano dei Francesi, ed il Duca, lasciato Torino, era stato costretto a chiudersi in Crescentino fortificandovisi. La caduta di Vercelli colla prigionìa di tutto il presidio (22 luglio), fu un grave colpo per le armi sabaude, ed Ivrea comprese ben presto che le armi del Vendôme, già padrone del vicino Vercellese, si sarebbero tosto rivolte contro le sue mura.

Era governatore della città il barone Carlo Maria Perron conte di S. Martino (2), quello stesso che fin dal 1690 quale comandante della piazza d'Ivrea erasi tanto adoperato per render forte questa città. Sotto la sua direzione nel marzo 1704 furon demoliti i muri di diversi giardini che potevano impedire la difesa della città e delle due fortezze, e nel mese seguente toccò la stessa sorte ad alcune case (3) presso le mura. Vittorio Amedeo l'11 giugno visitò tutti questi lavori, ed il 16 mandò il senatore conte Dentis di Bolengo ad intimare alle comunità vicine l'ordine di inviare guastatori per terminare le opere necessarie alla difesa. Furono allora circa quattro mila operai addetti al spianamento di tutte le piante situate attorno al forte della Castiglia per formarvi un campo e per costrurre diverse trincee sopra il monte Giuliano e gli altri vicini dominanti la città. Queste opere dirette dal signor Blagnà, colonnello del reggimento Piemonte, furono vere opere di devastazione per le campagne, e non a torto gli abitanti di esse chiamarono il forte della Castiglia coll'appellativo di *Malvicino!* Al 14 luglio s'attendarono 4 battaglioni attorno a questo forte, ed il 17 tornò il duca Vittorio a visitare tutte le opere difensive già termi

---

(1) *Arch. com. Ivrea*, Cat. 38, n. 2504 e segg.

(2) Nominato il 3 marzo 1697.

(3) Fra le case demolite nel 1704 sono a ricordare « una alla Cossera sig. Giuseppe Antonio Pinchia, una dei signori Rolla sui bastioni di porta dera, una dei signori Zanetto al Ghiao di Dora ed un'altra dei signori già degli Scaglia nel borghetto di Pasquero ». BENVENUTI, *op. cit.*, p. 23

nate, ed a dare gli ordini necessarî per le altre che si continuarono fino a tutto agosto (1).

Caduta Vercelli, Vittorio Amedeo II spedì subito nuove truppe, comandate dal generale tedesco Kriechbaum, a rinforzare il presidio d'Ivrea, il quale presidio veniva così a contare 3 mila uomini circa, divisi in nove battaglioni, quattro nazionali e quattro stranieri, più un battaglione di fucilieri. I nazionali erano: battaglioni Nizza, Piemonte, Maffei e La Trinità; gli stranieri erano i due battaglioni Schulemburg e due Reding (2). Una gran parte dei cittadini era emigrata colle loro famiglie, ed in città non restarono che 200 cittadini a dirigere la publica cosa ed a servire nei tristi frangenti dell'imminente assedio (3).

Alla fine di agosto i Francesi da Vercelli mossero contro Ivrea, ed appena se n'ebbe la notizia il Perrone ed il Kriechbaum ordinarono d'accordo i primi preparativi di difesa. Una guardia di 40 uomini fu inviata al Boselletto per difendere i mulini vicini, ed altri 50 uomini furono mandati al Castelletto (4). Vittorio Amedeo aveva lasciato il campo di Crescentino ed era venuto ad appostarsi a Strambino allo scopo di poter soccorrere più da vicino quella piazza, e perciò spediva di là continuamente degli squadroni di cavalleria verso la Dora per impedire ai Francesi di passarla. Presso Saluggia in fatto fu ai Francesi impedito il passaggio, ma poscia sopravenendo sempre nuove truppe francesi, le milizie ducali dovettero retrocedere.

L'esercito del duca di Vendôme era forte di 24 mila uomini, divisi in 3 divisioni, ed il 23 agosto pose il campo intorno al lago d'Azeglio, foraggiando per tutti i luoghi vicini, spogliando i miseri contadini di tutto il bestiame e devastando le campagne.

---

(1) Benvenuti, *op. e loc. cit.*

(2) *Campagne del principe Eugenio di Savoia*, Torino, 1894, Ser. I, vol. VI, p. 223.

(3) Si noti che sotto il nome di cittadini non si comprendevano tutti gli abitanti di un luogo, ma soltanto i nativi che avevano il diritto di intervenire ai consigli generali della città; onde il numero dei borghesi esistente in quei giorni ad Ivrea era certamente assai maggiore.

(4) Questi due corpi, sebbene senza cannoni si difesero poi così bene che i Francesi al 16 settembre, giorno diciottesimo dell'assedio, non erano ancor padroni dei molini suddetti, e non poterono entrare nel Castelletto che al 27 settembre, quando s'arrese la cittadella.

Sei giorni rimasero in quel campo i Francesi, ed i contadini, irritati del danno che ricevevano, presero persino le armi, ed unitisi ai distaccamenti degli Usseri del presidio eporediese, si diedero a trucidare qua e là quanti francesi poterono loro venire alle mani, spogliandoli delle armi ed impadronendosi delle loro munizioni. Al 28 agosto, avvanzandosi i nemici a Palazzo e vedendo in quel territorio molti francesi uccisi, il Vendôme diede ordine a cinquecento dei suoi d'incendiar quella terra, lasciando però intatte le chiese, e da Ivrea si scorsero per tre giorni di seguito le fiamme di quell' incendio. La stessa sorte toccò ad una trentina di case di Birolo, ed a 40 e più di Bolengo (1).

Ad Ivrea intanto fervevano i lavori di difesa. La chiesa di S. Lorenzo, che già nell'assedio del 1641 aveva servito di rifugio ai Francesi, fu ora demolita colla casa parrocchiale, per ordine del governatore, e tra la Castiglia e la cittadella fu in fretta eretto un ponte di comunicazione, difeso dalle due fortezze e da una ridotta situata sotto la Castiglia. Intanto i distaccamenti spediti verso Bolengo, Palazzo e le terre circonvicine non potendo impedire il passo al nemico, mandavano ogni ora in città le notizie precise dei movimenti francesi, e sui trinceramenti del monte Stella e del monte Giuliano le milizie piemontesi e tedesche erano preparate alla difesa contro un nemico tanto agguerrito e prevalente per numero, che il 30 agosto già da ogni parte s'era avvicinato ad Ivrea (2).

L'ultimo dì d'agosto la cavalleria francese spunta nei campi di Stalabia, mentre le alture di Chiaverano, Albiano e Trina sono occupate dalla fanteria. Il Vendôme intanto, fatto quartiere generale nelle cascine di Breda, alle ore 14 spedì un corpo verso i Cappucini, che s'abbattè nel conte Perrone, nel Kriechbaum e nel colonnello Blagnà che visitavano i posti avvanzati

(1) BENVENUTI, *op. cit.*, p. 239.

(2) Per la storia di questo assedio Cfr. avv. Giovanni Domenico BOTTIGL. giudice della città d'Ivrea, *Diario dell'assedio d'Ivrea del 1704;* OTTIE *Istoria delle guerre avvenute in Europa e particolarmente in Italia per successione spagnuola.* Roma, Pagliarini, 1753, vol. III; BENVENUTI, *op. c* p. 240 e seg.; e *Campagne del principe Eugenio di Savoia,* Torino, 1894, Ser vol. VI, p. 220 e seg.

Ne avvenne una zuffa, nella quale il Blagnà fu ferito ad un fianco, ma potè cogli altri ritirarsi in Ivrea. Poco dopo questo fatto, dalla porta Aosta il cavaliere Fresia con 25 uomini del reggimento Piemonte e col signor Vezzè, entravano in città, non essendo ancora affatto chiuso da quella parte il passaggio. Ma quella giornata doveva chiudersi colla vittoria nemica. Verso sera entrarono in città i cinquanta soldati che erano stati disposti sui monti Stella e Giuliano, e che non avevano potuto fare a meno di cedere il luogo dinanzi alla forza numerica del nemico.

Il giorno seguente strinsero vieppiù l'assedio i Francesi. Occupato il monte Giuliano ed il monte Stella vi disposero due batterie, ma, sebbene l'artiglieria ducale cercasse ogni mezzo di molestare il nemico, incominciò assai presto il bombardamento d'Ivrea. Il 6 novembre disponevansi altre batterie, una dietro S. Lorenzo, una tra i Cappuccini ed il Naviglio e l'altra alla cascina di Merzena. Il 7 collocossi una nuova batteria a S. Rocco, al 9 dietro S. Nazario e nel giardino dei Cappuccini, al 13 un'altra al Martinetto di là della Dora, ed al 14 una davanti a S. Nazario. Ad impedire poi che i soccorsi entrassero in città, il Vendôme fece occupare Montalto da 3 mila Spagnuoli, al 4 settembre; e la notte del 10, fatto costruire un ponte di barche e zattere sulla Dora di fronte al Castellazzo, riuscì nella mattina seguente a farvi passare 35 squadroni e 15 battaglioni che si accamparono a S. Bernardino, e si sparsero per tutti i monti vicini desolando tutte quelle campagne.

Il generale francese si riprometteva una sollecita conquista fin dal primo attacco, nè Vittorio Amedeo sperava una lunga resistenza. Le fortificazioni erano deboli e dominate facilmente dalle alture circostanti che, avvicinandosi da est a 100 metri da porta Vercelli, sovrastavano alla cinta. L'antica cittadella, situata sulla destra della Dora e signoreggiante le vicine alture, era stata spianata nelle guerre anteriori, e quantunque fossero colà risorte nuove trincee, queste non potevano contar molto. Il forte della Castiglia difendeva la fronte occidentale, ma ben poco poteva giovare contro un attacco da est. Il castello, a settentrione della città, consisteva in un'alta muraglia scoperta con 4 torri agli angoli, un piccolo trinceramento palizzato ne

copriva l'ingresso, ma vi si poteva arrivare dall' interno della città perfettamente al coperto fino a brevissima distanza, ove le ultime case limitavano la piccola spianata che v'è dinanzi (1). Nei primi giorni dell'assedio la città potè quindi avere ancora qualche comunicazione esterna, poichè non poteva essere investita da ogni parte.

Le condizioni della città si facevano ogni giorno vieppiù gravi. Ovunque il cannone tuonava contro i bastioni, larghe breccie s'andavan facendo che venivan riparate tosto alla meglio, ed il Benvenuti parla di ben 1400 bombe che caddero in un giorno solo sulla misera Ivrea! Il monastero delle Clarisse fu uno dei primi edificì ad essere danneggiato dall' artiglieria nemica (2), e così pure quello di S. Michele (3), nè le case dei privati andarono esenti da gravissimi danni. Perocchè quasi non bastassero le rovine che il cannone francese apportava, le necessità del momento e della difesa consigliavano ai difensori stessi non pochi sacrifici. Nelle notti del 3 e del 4 in due sortite coman-

---

(1) *Campagne del princip. Eug., loc. cit.*, p. 223.

(2) *Relazione ms. della monaca Cristina Birago di Vische.* Dieci monache clarisse con un'educanda furono ricoverate nel monastero del SS. Crocifisso, e sette in quello di S. Chiara di Torino; quattro in quello di Chivasso e due, le Ceveris di Agliè, furono condotte in portantina presso il fratello arciprete di Agliè, ma una di queste ultime morì per via. Nel tempo dell' assedio restò l'abbadessa con sei converse ed una serva. Le monache di S. Michele fecero ritorno al loro monastero che trovarono mezzo rovinato, il 18 settembre, accompagnate dal prevosto abate Gabuto. Finito l' assedio in seguito all' editto richiamante gli eporediesi in città, il 22 ottobre 1704, le diciasette clarisse partirono da Torino, pernottarono a Chivasso, ed il giorno dopo giunsero in Borghetto, passarono il ponte francese situato in mezzo ai mulini, e quindi entrate per porta Aosta, arrivarono al monastero accompagnate dall' abate Gabuto accoltevi dall' abbadessa e dalle altre monache. Notevolissima è l' opera prestata dall'abate Giovanni Francesco Gabuto durante questo assedio. Era canonico prevosto della cattedrale fin dal 1692, e nel 1702 doveva essere nominato vescovo di Fossano quando la nomina fu sospesa per i litigi tra Vittorio Amedeo ed il Pontefice. Ebbe in cambio il vicariato dell' abbazia di S. Michele della Chiusa, e morì di 70 anni in Torino il 16 agosto 1729 nella casa dei PP. Filippini.

(3) Il monastero di S. Michele dominato dalla batteria del monte Giuliano subì gravissimi danni, ond'è che molte monache si unirono alle Clarisse e n'andarono a Torino, e le altre rimaste si rifugiarono poi nella casa dell' abate prevosto Gabuto.

date dal conte Passeran fu distrutta la cappella di S. Nazario; al 4 ed al 5 il Kriechbaum fece demolire tutte le case che erano in fondo alla piazza di S. Uldarico, precisamente dove ora sorge il palazzo di città (1), collo scopo di impedire ai Francesi il passo della Dora (2).

I difensori della piazza dimostrarono in tanti frangenti del valore non comune. Addì 6 settembre due battaglioni piemontesi dalla strada di Strambino riuscirono a penetrare in città rafforzandovi la guarnigione. Numerosi gli attacchi e numerose le sortite che troppo lungo sarebbe qui il descrivere tutte: noterò solo l'aspro combattimento avvenuto nella notte del giorno 8, nella quale, avendo il Vendôme fatto attaccare la ridotta di S. Nazario, nonostante la forza della sua artiglieria, venne per ben due volte respinto, lasciando sul campo 190 morti e 150 feriti (3). Tre giorni dopo il governatore comandò una sortita dalla parte stessa di S. Nazario, la quale però non ebbe altro effetto che di mettere 140 uomini fuori di combattimento nel campo nemico, e nei dì seguenti si ripeterono queste sortite, senza perdite, ma senza vantaggi.

Alla metà del mese la difesa d'Ivrea cominciava ad essere quasi insostenibile. La ridotta di S. Nazario, priva di difese, veniva dai nostri abbandonata da ogni parte, nonostante il fuoco della artiglieria, i Francesi occupavano i bastioni, e cupamente ripercotevasi in città il rumore delle mine che i nemici avevano scavato nel vivo sasso sotto alla torre detta *del diavolo* minacciante rovina. Tutti i cittadini contribuirono allora ad ogni opera di difesa. Furono impegolate delle lunghe travi, per gettarle accese sopra i nemici insieme con grandi tavole a chiodi sporgenti appositamente preparate. Ciascuna famiglia fu obbligata a con-

---

(1) Queste case appartenevano al conte di Collegno ed ai signori Ferraris, Zola, Forneri, Bolenghino, Casciotti, Manzolino, Rubino, Merlo e Burlo. Benvenuti, *loc. cit.*, p. 239.

(2) La suddetta demolizione avvenne verso il 7 settembre, e fu operata da oltre 70 cittadini. Gli altri cittadini non impegnati in questi lavori, in numero di appena 120, radunati nel cortile del conte d'Azeglio, offersero l'opera loro al governatore che scelse gli abili per il servizio militare, e lasciò agli altri l'incarico di dispensare le armi e le provvigioni,

(3) Ottieri, *loc. cit.*, 181. I nostri contarono 10 morti e 15 feriti.

segnare materazzi e coperte di lana per riparare le mura delle case più esposte al fuoco nemico (1), nè questi ed altri simili mezzi erano superflui in quell'estremo pericolo.

Padroni i Francesi di quasi tutte le opere di esteriore difesa, rovinati i bastioni, impotente il Duca a mandare soccorsi, poichè chiuso a sua volta in Crescentino, fu giuocoforza il trattare la resa. Alle ore 19 del 16 settembre il governatore innalzò la bandiera bianca, ed il Vendôme mandò sui bastioni parecchi ufficiali a trattare la capitolazione. Domandarono questi di occupare a nome del Re di Francia la città e cittadella, a patto che il presidio si costituisse prigioniero di guerra. Tale proposizione era così grave ed umiliante per chi aveva così calorosamente difesa per quindici giorni la città contro il numero soverchiante del nemico, che non fu accettata. Quattro ore dopo questo rifiuto ricominciarono i Francesi a battere la città, ridotta all'estrema miseria. Rovinarono in quei giorni numerose case e le strade offrivano continuamente lo spettacolo delle barelle che trasportavano i feriti nella chiesa di S. Maurizio, ridotta ad ospedale (2).

Dinanzi a questo triste stato delle cose, al 18 settembre, il governatore fece trasportare nella cittadella e nel forte Castiglia le provvigioni da guerra, da bocca ed i bagagli, insieme coi 22 cannoni e 5 mortai, lasciandone solo 7 nella città, coi quali rispose alle batterie nemiche fino alle ore 18. In tale ora si divise la guarnigione: il barone di Sculemburg col conte della Trinità e con 1250 uomini si rinchiuse nella cittadella, ed il Perrone col Kriechbaum coi cannoni rimasti e col resto del presidio si ritirò nella Castiglia, dando fuoco alle mine del ponte Canavese che andò d'un colpo distrutto.

Lasciata così la città in balìa del vincitore, e cessato il fuoco, il vescovo, monsignor Lambert, spedì subito un espresso con una lettera sua ed un'altra del Kriechbaum al Vendôme, per raccomandargli la misera città; ed alle ore 21 mosse egli stesso

(1) Bottiglia, *loc. cit.*, Benvenuti, *loc. cit.*, p. 239. Ordine del Perrone del 14 settembre.

(2) *Ibidem*. Di questo ospedale si servirono poi anche i francesi sino al ottobre.

incontro al nuovo governatore signor d'Arene alla porta Vercelli, presentandogli le chiavi della città.

Aveva il Vescovo già conosciuto il d'Arene in altri tempi nelle file dell'esercito francese, e l'antica amicizia servì non poco ad ottenere tutto quanto potevasi desiderare in così funesta occasione. Il nuovo governatore entrò in Ivrea la sera del giorno 18 alla testa di un piccolo presidio, senza fare un minimo danno a chicchessia, ed anzi consigliò i cittadini di ritirarsi nelle proprie case e rinchiuderne con diligenza le porte per quella prima notte, affinchè i soldati suoi, prima di ricevere i suoi ordini, non recassero danno alla vita ed alle sostanze dei cittadini. Il giorno dopo furono publicati varî ordini da osservarsi dai cittadini e dai soldati, tutti diretti a mantenere la publica tranquillità, così che, tranne le solite contribuzioni, non ebbe la città a soffrire maggiori danni (1).

Ma la guerra non era finita. Lo stesso giorno in cui i Francesi entrarono in citta, cominciarono a battere le due fortezze. Furono erette una batteria sotto i giardini dei signori Bottiglia, Grangiano e Carlino, un'altra nel luogo detto l'*Ortasso*, un'altra al Castellazzo (2) ed un'altra ancora nel giardino del sarto Vescovo, le quali batterie attaccavano la cittadella. Contro la Castiglia vennero collocate altre 4 batterie: una sul monte Giuliano, una sopra Castolero, una sopra S. Antonio ed un'altra alla cappella del Cristo. I difensori di quelle rocche, però, mostravano di non volersi tanto presto arrendere, ed anzi una sortita dal forte Castiglia, il 22 settembre, comandata dal signor di Saluggia, portò la distruzione di molti lavori de' Francesi, uccidendone oltre un centinaio. Nè le case della stessa città venivano risparmiate da quelli assediati, poichè, per proteggere la strada che portava al fiume e serviva all'approvvigionamento dell'acqua, i nostri gettarono molte bombe sulle case del Borgoglio dove erano accantonati i Francesi, atterrandone parecchie. Narra a questo proposito sempre lo stesso Benvenuti che

(1) È qui da notarsi la pretesa dal Vendôme di tre mila luigi d'oro per il riscatto delle campane, calcolandole 24 lire al rubbo. E di fatto il 25 settembre furono pesate tutte le campane, ma poi quel generale dovette accontentarsi di molto meno della metà. Bottiglia, *loc. cit.* e *Relazione del Birago di Vische*, *cit.*.

(2) Benvenuti, *loc. cit.*, p. 240.

il Vendôme, al 23 settembre, spedì un tamburino al Kriechbaum per intimargli che se gettava ancora una bomba nella città, egli l'avrebbe irrimissibilmente passato a fil di spada con tutto il presidio nel dì della resa. Dopo questa intimazione non furono più dirette le bombe sulla città.

Desiderio vivissimo de' Francesi era quello di impadronirsi al più presto dei forti, ma le sortite continue molestavano i loro lavori (1), ed i loro assalti, sebbene producessero diverse breccie, venivan sempre respinti. Alla fine il 27 settembre, il Vendôme, disposti 3500 uomini dal Martinetto sulla Dora al Castellazzo (2), comandò l'assalto della cittadella, e dall'alba fino alle ore 14 sostennero i nostri un aspro combattimento, finchè fu innalzata la bandiera della resa, e verso le ore 19 uscì tutto il presidio cogli onori militari. Entrarono in Ivrea dalla parte del Castellazzo tutti gli ufficiali a cavallo colle loro armi e bagagli; ma i soldati disarmati furono condotti parte nel castello e parte nell chiesa di S. Nicola, ove furono trattenuti quali prigionieri. I generale Schulemburg ed il conte della Trinità cogli altri uf ficiali furono la sera stessa invitati dal governatore d'Arene a cena, e loro fu concessa la facoltà di alloggiare dove volevan in Ivrea per quei giorni.

Caduta la cittadella si rivolsero tutti gli sforzi del Vendôm contro la Castiglia, e basti il dire col Benvenuti, che nel dì 2 oltre le bombe e granate quasi innumerabili, dall'alba sino all ore 20 i Francesi vi gettarono contro più di 1500 palle di ca none. Il generale francese era addirittura indispettito per ave perduto tanti uomini e tanto tempo dinanzi ad una bicocca co Ivrea, onde a quell'ora fece intimare la resa, significando ch più tardi non avrebbe concesso nè capitolazione nè quartier la qual cosa fu trattata senza che menomamente cessasse fuoco. Si parlamentò per 12 ore, ma però nulla si conclus

(1) Il 25 settembre gli assediati della cittadella fecero una sortita di 120 u mini, che lasciarono nelle trincee 120 francesi tra morti e feriti. I 50 uom difendenti il Castelletto, privi affatto di artiglieria, la mattina del 27 costr sero i Francesi a rinunziarne l'assalto colla perdita di 12 morti e con altri fer

(2) Il Vendôme comandò quest'operazione militare da una finestra del pia superiore della casa dell'avv. Clerico, nella quale stava pure allora tutta l' ficialità francese.

perchè il Vendôme non voleva far patti. Riusciti vani questi preliminari di resa, ricominciò più vivo il fuoco contro la Castiglia, con tale violenza « che pel tremore pareva che la stessa città fosse per inabissarsi » (1). Alle ore 20 si parlamentò di nuovo ed il governatore Perrone ed il Kriechbaum già avevano divisato di fuggire nella notte, armata mano, per non restare prigionieri, ma il Vendôme prevedendo un tiro di tal sorta seppe impedirlo (2).

Alle ore 17 del giorno 30 settembre fu dal Vendôme proclamata la resa della Castiglia, ed un'ora dopo entrarono in città per la porta Caldera, a cavallo colle loro armi, il conte Perrone, il generale Kriechbaum ed il comandante della Castiglia cav. Thes seguiti dagli altri ufficiali, e smontarono al palazzo Perrone accolti dal governatore d'Arene, e ricevendovi lo stesso trattamento dei prigionieri della cittadella. I soldati furono disarmati e trattenuti prigionieri nel castello ed in S. Nicola, dove appunto avevano alloggiati i compagni della cittadella, prima di essere mandati a Vercelli. Anche questi della Castiglia del resto, dopo pochi giorni raggiunsero i primi in quella città. Ai 4 ottobre anche gli ufficiali avevano lasciato Ivrea, essendo stati rilasciati sulla loro parola di portarsi a Casale, Alessandria, Vigevano, Pavia o Milano, a loro volontà.

Così ebbe termine questo assedio dopo 32 giorni, avendo recato danni immensi alla città ed alle campagne circonvicine. D'altra parte non pochi furono i danni sofferti dagli stessi Francesi, i quali ebbero a confessare che quell'assedio loro costò più di 1000 uomini tra morti, feriti e disertori. Degli Austro-piemontesi furono 300 i morti, numerosi i feriti ed i disertori (3). Questo assedio memorabile che lo stesso Vendôme glorificò come

---

(1) Benvenuti, *loc. cit.*, p. 241.

(2) Ottieri, *loc. cit.*, p. 182.

(3) È degno di nota negli ultimi giorni dell'assedio furono tanti i disertori dalle due fortezze che il Vandôme, temendo che quelli, volessero raggiungere il campo di Crescentino, ove era il duca Vittorio, li trattenne come prigionieri di guerra. Il Benvenuti parla di ben 7000 nemici messi fuori di combattimento, ma questa cifra è certamente esagerata: nelle citate *Campagne del Princ. Eug.*, p. 225, si parla invece di appena 400 uomini tra morti, feriti e disertori nel campo francese.

uno dei più difficili tra i suoi, riuscì di non poca meraviglia allo stesso duca di Savoia, perchè nessuno avrebbe allora mai creduto che « ce méchant trou », come l'ufficiale Saphorin chiamava Ivrea (1), potesse resistere un mese. E Vittorio Amedeo, contento della condotta dei soldati e degli Eporediesi, mandava 1000 pistole (monete) da distribuirsi tra i prigionieri, e s'adoperava a tutto potere per la liberazione del valoroso Kriechbaum (2).

Il 1° ottobre tre mila granatieri francesi partiti da Ivrea mossero nella valle d'Aosta verso il forte di Bard, difeso dal governatore Reding, e vi posero il blocco. Ma difficile sarebbe stato al Vendôme di impadronirsi di quel forte, se il duca della Feuillade, che pochi giorni prima aveva forzato il passo della Tuille e s'era impadronito di Aosta, non sopraggiungeva a bloccare Bard dall'altra parte (3). Tuttavia il Reding con soli 200 uomini sostenne l'assedio per 9 giorni, poichè solo al 10 ottobre il Vendôme ed il Feuillade entrarono in quel forte, ed il governatore di Bard col suo piccolo presidio fatto prigioniero, giungeva addì 11 in Ivrea, ricevuto dal d'Arene, e quindi due giorni dopo ripartiva alla volta di Vercelli.

Intanto mentre il Feuillade se ne ritornava in Savoia, il Vendôme, ritornato in Ivrea, addì 7 ottobre raggiungeva il suo esercito che già aveva lasciata questa città, preparandosi ad altre imprese: rimasero a presidiarla un reggimento di dragoni e quattro di fanteria.

Ma l'ordine e la tranquillità publica duravan fatica a restituirsi alla desolata città; tanto più che di tanto in tanto scorrerie di soldati sabaudi giungevano fin sotto Ivrea (4), sequestrando le bestie da lavoro e da macello, ostacolando il passo alle derrate alimentari e minacciando d'impiccare al primo albero

---

(1) *Campagne del princip. Eug., loc. cit.*, p. 225.

(2) *Arch. di guerra*, Vittorio Amedeo al principe Eugenio, 1° ottobre 1704

(3) Riguardo a questo già il Benvenuti, *loc. cit.*, p. 242, fa notare che il diarista dell'assedio presenta in questa maniera questi fatti, mentre altri storici fra cui il Muratori, credettero erroneamente che il Feuillade si unisse al Vendôme prima che terminasse l'assedio di Ivrea, onde la presa di Bard avrebbe dovuto avvenire prima di quella d'Ivrea.

(4) Specialmente quelli del marchese di Cavaglià appostato in Candia.

chiunque portasse alla città verun commestibile. Il governatore d'Arene cercava ogni mezzo per impedire simili scorrerie disponendo fuori della città parecchi distaccamenti di soldati, perlustranti le campagne. A tutelare la pace interna furono dichiarati illesi tutti i diritti della città, lasciando il tutto nello stato *quo ante* sotto il duca Vittorio Amedeo (1). Altro ordine fu quello d'intimare a tutti i cittadini emigrati di ritornare in Ivrea senza timore, minacciando loro la confisca dei beni se fra tre settimane non ritornavano. Ma i cittadini che rientrarono allora in città si trovarono privi di ogni mezzo di sussistenza e di ricovero, poichè gran parte di lor case eran state atterrate dal cannone nemico, o dalla militare prudenza del difensore della piazza. Inoltre i Francesi, entrati in città, la occuparono militarmente, e non contenti di essersi impadroniti di tutti gli oggetti di valore, sottoposero i cittadini a gravi contribuzioni di guerra, pagate a scanso di maggiore rovina.

Dal settembre 1704 al settembre 1706 tutto fu guerra in Piemonte e vi spadroneggiava il Francese. Ivrea, soggetta all'obbedienza dei generali del Re Cristianissimo, fu tutta intenta a porre riparo ai molteplici danni dell'assedio ed alle nuove vessazioni. I Francesi avevano asportate le campane da tutti i campanili, compresa quella dell'orologio, di proprietà del Comune. Il clero ed il Comune ebbero allora a trattare col signor De Breuil e col tesoriere delle truppe per il riscatto delle campane: le trattative furono piuttosto lunghe, e solo al 4 marzo 1705 in seguito alle concessioni fissate dal Jahir, luogotenente dell'artiglieria francese (2), fu firmata una convenzione per cui « premessa essere stata la città d'Ivrea conquistata dalle armi di S. M. Cristianissima, previo assedio formale della medesima e che per tal fatto siasi preteso dal corpo d'artiglieria francese per diritto di guerra d'appropriarsi la campana dell'orologio e

(1) *Arch. com.*, Cat. 38. Ordine del Vendôme, 20 settembre 1704.

(2) Lettera del Jahir da Verrua il 27 febbraio 1705 ai sindici della città di Ivrea. *Arch. com. Ivrea*, Cat. 38, n. 2506. In essa si fissa il prezzo di riscatto di 2500 lire di Piemonte per le altre campane e per quella dell'orologio « que c'est la plus belle d'Iurée » concede sia riscattata « a dix huit liures le rup, monoye de france pourueu que lon la pese juste ouque l on scache bien au vray ce qu'elle pese ».

tutti li utensili di stagno, rame e bronzo, ottone, metallo, piombo esistente nelle case dei particolari anche ecclesiastici, li uffiziali superiori di d.° corpo a nome e per conto di questo accettano l'offerta fattali dalla città di lire 3500 colla mora di 15 giorni » (1). A questo prezzo riscattavansi dagli Eporediesi le cose proprie!

La campagna del 1705 era incominciata sul far della primavera coll'assedio e colla presa di Verrua (9 aprile) per parte dei Francesi, ma soltanto il 12 giugno Ivrea vide per l'ultima volta il generale Vendôme uscire dalla città per avviarsi all'assedio di Chivasso. Cinque giorni dopo la partenza del Vendôme, Michele Carret « Consigliere di S. M. Cristianissima, commissario di guerra per S. M. nelle città e provincie di Vercelli, Biella ed Ivrea, per detta M. negli Stati di S. A. R. conquistati » intimava il pagamento immediato entro tre giorni delle contribuzioni « sotto pena in caso d'inobbedienza a quanto sovra, d'irrimessibil saccheggio ed incendio di luoghi, oltre alle pene a noi arbitrarie, tanto richiedendo il pronto servizio di S. M. Cristianissima » (2). Dinanzi a questa minaccia radunasi in fretta il Consiglio del Comune e votasi un indirizzo al duca di Vendôme per l'esonero da ogni nuova imposizione (3), ed il generale di Francia trovandosi sotto Chivasso accoglieva in parte il ricorso, fissando la somma di 15 mila lire di Piemonte per l'anno 1705, pagabili nei termini ordinarî (4). E pensare che simili concessioni si facevano ad una città rovinata nelle sue case, nelle sue campagne e nei suoi commerci.

Intanto il Vendôme lasciava al Feuillade di condurre a termine l'impresa di Chivasso, ed accorreva in Lombardia ad impedire che il principe Eugenio si unisse col duca di Savoia, finchè in seguito alla battaglia di Cassano, sebbene il Francese gridasse alla vittoria, si trovò così debole da non poter tentare

(1) *Ibidem*, Cat. 38, n. 2507; *Convenzione tra la città d'Ivrea ed il corpo di artiglieria francese*, 4 marzo 1705.

(2) *Ibidem*, Cat, 88, n. 3831; Ordine Carret del 17 giugno 1705.

(3) *Ibidem*, Cat. 38, n. 2508; *Lettre à monsigneur le duc de Vendosme* Ivrea, 19 juin 1705.

(4) *Ibidem*, *Response à la susd. requeste par Luis de Vendosme*, Chivas 20 juin 1705.

l'assedio della capitale. Nel Canavese quella campagna si chiudeva con numerose opere di distruzione. Nel luglio era fatta saltare la cittadella di Ivrea, a somiglianza di quanto erasi fatto a Vercelli ed a Verrua; e Chivasso, caduta il 30 luglio in potere del Feuillade, non ebbe sorte migliore (1).

L'anno 1706 è l'anno celebre dell'assedio di Torino. Il Vendôme dopo la giornata di Montechiari lasciò l'Italia per recarsi nelle Fiandre, ed il 15 maggio il Feuillade incominciò l'assedio di Torino, che ebbe termine colla famosa battaglia del 7 settembre. Il principe Eugenio di Carignano, dopo la battaglia di Torino, si diede a ricuperare al Duca le terre perdute in Piemonte, incominciando dal Canavese. La prima città che il Principe tolse ai Francesi fu Chivasso, ma intanto che quegli perdeva 3 giorni sotto quelle mura, i Francesi erano in fuga da tutte le città, ed i cittadini d'Ivrea, sollevatisi contro i soldati del presidio, il giorno 12 settembre fecero prigionieri di guerra tutti i Francesi colà residenti, reclamando dal duca Vittorio Amedeo un pronto soccorso (2). Rispose prontamente il Duca elogiando lo zelo e la fedeltà dei cittadini, e promettendo il chiesto invio di truppe per la traduzione del Carret e degli altri prigionieri (3).

---

(1) OTTIERI, *loc. cit.*, p. 227. Nell'anno seguente anche Ivrea dovette concorrere con uomini alla demolizione della piazza di Chivasso per ordine del Desgrigny; *Arch. com. Ivrea*, Cat. 38, n. 2510.

(2) *Arch. com. Ivrea*, Cat. 38, n. 2511. « I rettori e consiglieri della città di Ivrea a S. A. R. — Già si crede che V. A. R. sarà informata dal sig. avv. Alberga, uno dei nostri rettori, siccome li francesi si sono ritirati al Castiglio nelia scorsa notte. Ora le diamo parte che si ritiene prigioniere di guerra in questa città monsù Carret e suo segretario, e stamane essendosi portato un distaccamento del castiglio alla porta chiamata Caudera, li nostri cittadini hanno fatto qualche sparo e restati morti due soldati francesi, onde suplichiamo V. A. R. d'ordinarci quel tanto stimerà e mandarci tre o quattro compagnie o quello giudicherà V. A. R. sendo tutta la cittadinanza su l'armi e mentre speriamo la continuazione delle solite grazie e protezione di V. A. R. le facciamo profondissima riverenza ». Ivrea, 12 settembre 1706.

(3) *Ibidem*, Cat. 38, n. 2512. Risposta di S. A. alla città: « Magnifici nostri carissimi. Habbiamo ricevuta la vostra lettera di ieri dalla quale habbiamo con particolar gradimento osservato le prove di zelo e di fedeltà con le quali si è cotesta distinta a pro del nostro servizio in questa congiuntura. Tali attestati siccome servono ad esempio ai sudditi nostri così c'inviteranno ancora a farvi sentire nelle occorrenze gli effetti delle nostre grazie, in contrassegno della

Il 14 settembre le milizie ducali entravano in città, ed i pochi Francesi rimasti nei forti furono costretti alla resa senza combattere, mentre fra l'esultanza di tutta una popolazione la bianca croce di Savoia rifulgeva dall'alto del castello, ove per ben due anni avevano spadroneggiato i gigli d'oro di Luigi XIV.

Col principe Eugenio risorse la fortuna delle armi sabaude in Piemonte, per modo che alla fine di settembre tutte le città ritornarono sotto l'obbedienza del Duca, il quale sforzavasi di impadronirsi di Valenza, ove i Francesi tentavano un'ultima resistenza. L'anno seguente, col trattato di Milano del 13 marzo, stabilivasi la neutralità dell'Italia nella guerra generale, e Vittorio Amedeo II acquistava il Monferrato, Alessandria, Valenza, la Lomellina e la valle della Sesia. Così poterono le città piemontesi, fra le quali Ivrea, esser fatte certe che riposando le armi era ormai dissipato il timore di un nuovo giogo straniero, e le arti della pace sarebbero state per far rifiorire la publica ricchezza.

La guerra, continuata fino al 1712 nelle altre parti d'Italia e fuori di questa, non presenta nulla di rilevante per la storia della città (1), ed il trattato di Utrecht dell'11 aprile 1713, riconoscendo Vittorio Amedeo II signore dei territorî concessigli pel trattato del 1707, v'aggiungeva le valli di Fenestrelle e di Oulx, insieme colla corona di Sicilia e col titolo regio. Ai 4, 5 e 6 agosto di quell'anno si celebrarono numerose feste in Ivrea per questa pace, ed il nuovo Re, ricevendo a Torino i rappresentanti delle città piemontesi, aveva speciali parole di riconoscenza per i consiglieri delegati di Ivrea, che gli *Ordinati* di quella città a proprio onore registrarono.

---

singolare soddisfazione che ce ne risulta. In riguardo al commissario Carretto già abbiamo dato gli ordini necessari per la sua traduzione. Intanto farete il possibile di tenere ben bloccato cogli uomini di cotesta città e di milizia il castiglio, affinchè non s' introduca cosa alcuna, mentre dovendoci noi portare oggi a Brandisso coll'armata, daremo di colà gli ordini opportuni pel rinforzo di truppe e per tuttociò richiederà il servizio, e qui accertandovi della nostra protezione preghiamo il Signore vi conservi.

« Torino, 13 settembre 1706.

VITTORIO AMEDEO ».

(1) L'OTTIERI, *loc. cit.*, p. 102, ricorda che nel 1708 il conte Daum d'accordo col Duca fece passare una parte dell' esercito per Ivrea ed Aosta, diretto in Savoia, per la guerra in Delfinato.

Dopo la guerra di successione spagnuola, tutto il secolo XVIII si svolge per Ivrea in piena pace, durante la quale lo scrittore moderno non ha che a studiare lo svolgimento interno della città. Il cambiamento della corona siciliana con quella sarda, imposto a Vittorio Amedeo II dai trattati di Londra (2 agosto 1718) e dell'Aja (17 febbraio 1720), la lotta tra il Re di Sardegna ed il Pontefice per le prerogative del clero, la riforma degli studî e delle publiche amministrazioni, la fine miseranda di questo illustre principe, sono fatti tali che nessuno ignora, poichè riguardano non la storia di una sola città, ma la storia di tutto il Piemonte e d'Italia.

Carlo Emanuele III per abdicazione paterna cingeva la corona di Sardegna il 3 settembre 1730 in Rivoli, ed Ivrea sotto il suo regno continuò a svolgersi internamente (1), benchè nelle guerre che seguirono non mancassero le leve ed i sussidî, pesi pei contemporanei, di poco o niun interesse per i posteri. Durante la guerra per la successione polacca (1733-1739), nella quale Carlo Emanuele fu alleato della Francia, Ivrea vide un corpo d'esercito francese che verso la metà di ottobre, passato il piccolo S. Bernardo, per la valle della Dora veniva a ricongiungersi in Piemonte coll'esercito sardo (2). Poco dopo, nel 1740, scoppiata un'altra guerra, quella della successione austriaca, la città di Ivrea ebbe per un momento non poco timore di rivedere un'altra volta i nemici vittoriosi sotto alle sue mura. Migliaia di operai lavorarono nel 1745 ad accrescere le fortificazioni esteriori, e, per supplire alle spese della guerra, il Re invitò allora persino le chiese a mandare alla R. Zecca tutte le argenterie non necessarie (3). Alla fine di settembre del 1745, giunsero infatto i Gallispani fin sotto Crescentino, ma non poterono allora avan-

---

(1) Sarebbero qui a ricordare le feste fatte in Ivrea nel 1721 per le nozze di Carlo Emanuele con Anna Cristina del Palatinato Renano, per cui i rappresentanti della città e del capitolo furono il 10 aprile a Torino a complimentare gli sposi; nonchè la presentazione degli omaggi del Comune al Re per la sua assunzione al trono nel 1730.

(2) Benvenuti, *op. cit.*, p. 248.

(3) *Editto del 26 dicembre 1745*. In seguito a questo editto le chiese di Ivrea mandarono molti oggetti d'argento alla zecca regia, e incominciò allora l'uso dei biglietti di credito verso le R. Finanze.

zarsi su Ivrea per l'abbondante pioggia che cadde in quei giorni (1). L'anno seguente, il 14 marzo, cantossi solennemente nella cattedrale il *tedeum* per la ricuperazione di Asti fatta dal barone di Leutrum, il difensore di Cuneo (2); ed i prigionieri di Asti in numero di circa 800 vennero in Ivrea ove furono custoditi nell'abbazia di S. Stefano. Altri solenni *tedeum* furono cantati per la vittoria dell'Assietta del 1747 e per la pace di Acquisgrana del 1748 che pose termine a quella guerra.

Ed ora non mi resta che a chiudere la trattazione di questo argomento col ricordo della visita fatta ad Ivrea il 25 settembre 1765 da Carlo Emanuele e dai Principi reali, ricevuti nel Duomo da monsignor Luserna Rorengo di Rorà, vescovo della città, e delle feste fatte in quell'occasione. Dopo il regno di Carlo Emanuele III (1773) incomincia un periodo nuovo nella storia italiana: la seconda metà del secolo XVIII segna in quella un distacco così vivo tra il passato ed il futuro che non può essere trascurato. La rivoluzione francese è ormai vicina, e le grandi riforme politico-sociali, che prepararono quel grande avvenimento, sebbene germogliate in tutto quel secolo, appartengono pur sempre alla storia di quella rivoluzione, della quale è figlia diretta l'età nostra contemporanea.

(1) Benvenuti, *op. cit.*, p. 249.

(2) De Bottazzi, *Il barone Federico Leutrum*, Torino, Roux e Viarengo, 1899.

## CAPITOLO TERZO.

Istituzioni cittadine. — Potere politico, civile e giudiziario. — Usi del Consiglio e della podesteria d'Ivrea. — La prefettura giudiziaria. — Istituzioni ecclesiastiche. — Il Vescovado ed i Vescovi della città dal 1600 al 1772. — Vacanze del Vescovado e vicarî capitolari. — Solenne ingresso dei Vescovi in città. — La Cattedrale. — S. Savino protettore d'Ivrea. — L'abbazia di S. Stefano ed i conventi di S. Domenico, di S. Francesco, dei Minori Osservanti, dei Cappuccini, di S. Agostino, dei Dottrinarî e dei Teresiani. — Conventi femminili di S. Chiara, di S. Maria e S. Michele, e delle Benedettine. — Confraternite del Gesù, di S. Marta, della Trinità, del Suffragio, ecc. — La chiesa di S. Rocco e la confratria di Santo Spirito. — La chiesa di S. Gaudenzio. — Le chiese della Madonna del monte Stella e dei Re Magi. — Istituti di beneficenza. — L'ospedale de Burgo e l'ospedale nuovo. — La Congregazione di carità. — Il Monte di Pietà. — L'opera pia Peana.

Ivrea non era città infeudata e quindi fu sempre sotto la diretta dipendenza dei duchi di Savoia e poscia dei re di Sardegna; sarà quindi utile il dare uno sguardo alle istituzioni cittadine nel seicento, avuto riguardo anche al fatto ch'esse presentano delle costumanze notevoli, se confrontate con quelle delle altre città piemontesi (1).

Alla suprema autorità del Vescovo Conte del medio evo coi suoi Visconti e con tutti i diritti da questi acquisiti era comcompletamente sottentrata l'autorità dei Principi sabaudi i quali erano rappresentati in Ivrea da due magistrati: 1° Il *Governatore,* che aveva il titolo per la città d'Ivrea, il Canavese ed il Ducato di Aosta. I governatori venivano scelti generalmente tra i patrizî d'Ivrea; basterà ricordare i nomi del conte Amedeo di Masino verso il 1600, del marchese Paolo Emilio di Parella circa il 1660, del conte Carlo S. Martino di Parella sotto Vittorio Amedeo II, del barone Perrone dal 1697 al 1704,

---

(1) Per il governo della città nel medio evo v. E. DURANDO, *Vita cittadina e privata nel medio evo in Ivrea desunta dai suoi statuti,* in *Studi Eporediesi,* Pinerolo, Chiantore-Mascarelli, 1900.

ecc. — 2° Il *Prefetto*, carica creata da Emanuele Filiberto nel 1577, confermata nel 1621 da Carlo Emanuele I e nel 1631 da Vittorio Amedeo II, e rappresentante l'autorità politica, non solo sulla città, ma su tutta la provincia.

Il potere civile era esercitato da due Consigli: il Consiglio generale ed il Consiglio di Credenza. Il *Consiglio generale* era formato da tutti i cittadini d'Ivrea, capi di famiglia. Ho già ricordato più addietro che i cittadini non erano tutti gli abitanti, ma erano coloro che appartenevano a famiglie eporediesi, od avevano acquistati i diritti di cittadinanza. Questi capi di casa riuniti avevano un ufficio puramente elettorale: essi eleggevano i membri del Consiglio di Credenza. Il *Consiglio di Credenza* o *Senato* non aveva un numero fisso di membri, i quali però talvolta giunsero fino ai 70 ed erano confermati dal Duca. Alla testa di questo Consiglio stavano due consoli, o sindaci, o chiavarî, nelle mani dei quali era sempre ridotta la publica amministrazione (1).

Il potere giudiziario era esercitato da un *Podestà* assistito da due *Giudici*. Il podestà veniva indicato dal Consiglio di Credenza il quale proponeva una rosa di tre persone, fra le quali sceglieva il Duca od il Re (2). Generalmente per questo magistrato solevasi in tutte le città di eleggere persona di patria diversa e lontana da ogni gara locale, ma in Ivrea fin dal medio evo non pochi patrizî e cittadini furono elevati a quell'ufficio. Tanto i podestà come i giudici duravano in carica un solo anno e non potevano essere rieletti a norma degli statuti della città, per l'osservanza dei quali prestavano solenne giuramento, entrando in carica. Coll'anno 1683 la suprema autorità giudiziaria d'Ivrea cessò di portare il nome di podestà e prese quello di giudice (3).

---

(1) L'antico *Consiglio dei sapienti* formato nel seno dei credendari di 5 o 6 membri per rione (Città, S. Maurizio e Borgo novo) deputati a formare o riformare gli statuti, non esistette più dopo il medio evo, quando cioè l'opera sua diventò affatto inutile colla riduzione dell'autorità legislativa nelle mani del Sovrano.

(2) Nomina a giudice del sig. Leoni, il 9 dicembre 1683; *Arch. com. Ivrea* Ordinati, 1683.

(3) *Arch. com. Ivrea*, Cat. 1, n. 316 e 317.

Le memorie ed i documenti del tempo ci ricordano parecchi usi del Consiglio e della podesteria d'Ivrea, alquanto differenti da quelli di altre città. L'antico palazzo della Credenza, attiguo al Vescovado, sopra la così detta *scala del Comune,* nella seconda metà del secolo XVII pare fosse così vecchio da dover essere riparato, tanto più che in occasione dell'esplosione della polveriera del 1676, di cui parlerò più innanzi, ebbe a minacciare ruina, ond'è che nel 1681 il Consiglio si installò in una casa comperata dall'avvocato Caffarelli (1) e precisamente sulla piazza, detta ora piazza Marsala. L'attuale palazzo di città fu costrutto soltanto nel 1758 nel luogo ove sorgevano le case atterrate dal Kriechbaum sulla piazza di S. Uldarico durante l'assedio del 1704 (2). Sindaci, consiglieri, capi di casa intervenivano tutti al Consiglio, convocati dal suono della campana, col preavviso dell'inserviente comunale detto « tubeta », perchè girava per la città, sotto alle finestre dei consiglieri, suonando la tromba. Era fissata una multa in denaro per tutti i membri della Credenza che non comparivano alle sedute, e le discussioni erano publiche (3). I consiglieri non percepivano stipendio

---

(1) *Ibidem,* Cat. 1, n. 344. Rescritto di Vittorio Amedeo autorizzante la città a tener consiglio in detta casa.

(2) Il 3 luglio 1758 s'intraprendono i lavori per la costruzione di quel palazzo in fondo alla piazza di S. Uldarico, appunto ove erano le case demolite nel 1704 e dove era ancora in parte esistente l'antico ospedale de Burgo, ed il 15 dello stesso mese è collocata la pietra fondamentale, benedetta colle solite cerimonie da D. Scotto priore e cappellano di S. Uldarico, con assistenza dei consiglieri della città: marchese Ponzone, avv. Presbitero, barone di Fiorano, Filiberto Gianotti, ecc. *Arch. com.,* Cat. 50, n. 2840. Nel 1761 fu terminato quel palazzo, ed il Comune per supplire alla spesa non indifferente vendè all'abbazia di S. Stefano l' antico palazzo del comune attiguo al vescovado, nonchè altre case e beni comunali accrescendo le taglie. BENVENUTI, *op. cit.,* p. 252.

(3) Curiosa è un'attestazione di sei dottori in legge che occuparono la carica di podestà in Ivrea, insieme con altre attestazioni di cittadini promosse dai Decurioni nel marzo 1618, dalle quali risulta « che li della plebe non assistevano sopra li banchi al paro dei Decurioni e conseglieri ma stavano in piedi dietro a certe casse esistenti al fondo dei banchi del consiglio e che li conseglieri dopo aver tenuto conseglio con assistenza della plebe e sentite le ragioni e reclami d'essa, dicevano o facevano dire dal bidello a quelli della plebe di andarsene perchè essi intendevano di deliberare e che effettivamente li della plebe uscivano dalla camera del conseglio ». *Arch. cit.,* Cat. 22, n. 2127.

di sorta per l'opera prestata in servizio del Comune, ma talvolta, in certe specialissime circostanze in cui il Consiglio sedeva in permanenza di giorno e di notte, come durante l'assedio del 1704, venivano ricompensati in denaro (1). I sindaci duravano in carica un anno, sebbene talvolta soltanto sei mesi (2), e durante le vacanze del podestà erano autorizzati ad esercitare la giustizia, purchè assistiti da un assessore approvato (3). Notevole è pure il fatto che nel 1708 Vittorio Amedèo II per ricompensare la fedele servitù dimostrata dal notaio Giuseppe Bellino nella guerra per la successione spagnuola, accordava a lui ed ai suoi successori il diritto di nominare in perpetuo i sindaci d'Ivrea, in dipendenza di un editto dell'11 giugno 1704 (4), ma questo privilegio non durò lungo tempo.

Veramente curiosi sono gli usi del podestà, specialmente per la sua immissione in carica. Compariva il nuovo podestà a cavallo dinanzi alla porta della camera del Consiglio e sporgeva al governatore della città le ducali patenti debitamente firmate e sigillate, ed il governatore, visti i titoli presentati, faceva leggere il paragrafo degli statuti riguardanti il giuramento del podestà, che, senza scendere da cavallo, giurava avendo posto la mano sul libro degli statuti. Dopo il giuramento, il podestà, il governatore, i sindaci ed i consiglieri, tutti a cavallo recavansi al Castellazzo per ivi insediare il podestà stesso (5)

(1) Autorizzazione alla città di Ivrea d'imporre pendente guerra uno stipendi a favore dei consiglieri, del 16 aprile 1704. *Ibidem*, Cat. 1, n. 326.

(2) Permesso di eleggere un sindaco per soli sei mesi durante la guerra a tesi i molteplici affari, non ostante il prescritto dell'editto del 1680; 28 magg 1692. *Ibidem*, Cat. e n. cit.

(3) Ordine 20 maggio 1671. *Ibidem*, Cat. 1, n. 316 e 317.

(4) *Ibidem*, Cat. 1, n. 330. È pure da osservare che tale privilegio destò s bito non poche questioni in seno alla Credenza. Nel 1708 furono nominati si daci i signori Piccone e Merlo (*Ibidem*, Cat, 3, n. 413) e nel 1709 per la nomi dei signori Piccone e Bottiglia (*loc. cit.*, n. 412) la città d'Ivrea mosse lite notaio Bellino, e la questione finì in una transazione per cui mediante un c pitale di lire 2000 questi rinunziò al diritto di nominare i sindaci della cit (*loc. cit.*, n. 600).

(5) Vedasi un esempio di questa cerimonia. Il 27 agosto 1648 Giuseppe F letto di Pont « compare a cavallo avanti la porta della camera del consig ed esibisce al signor Bovio uno dei governatori della città le patenti in d di detto mese firmata da S. A. debitamente sigillate ecc. contenenti la s

La cerimonia che compivasi al Castellazzo ci è attestata in una «attestazione giudiziale del 3 giugno 1710, fatta dalli signori Ceretti Giuseppe, Pastoris Giuseppe, avv. Giambattista Taglianti, Lezulo avv. Francesco, Martino Vella e Giambattista Giordanino, i primi tre già podestà d'Ivrea e gli altri tre giudici» i quali a richiesta della città depongono con giuramento ed attestano quanto segue: «Noi suddetti attestiamo essere sempre stati soliti da tempo immemoriale in qua li Signori Podestà e poscia li Signori Giudici della città d'Ivrea nell'atto della presa del possesso di portarsi al Castellazzo a cavallo col seguito dei Signori Rettori e Consiglieri ed anche d'altri signori e diversi particolari d'essa città parimenti a cavallo col signor segretario d'essa, ed ivi fatto estrarre da un usciere, con un martello adornato di brochette e piccola frangia, dalle reliquie delle mura di detto Castellazzo un sassolino e quello presentato in un tondo e preso dal signor Podestà o Giudice, indi dal medesimo lanciato esso sassolino a braccio aperto verso il fiume Dora ivi poco discosto dicendo le formali parole: *Hoc in spretum olim Marchionis Montisferrati*, e dopo questo si accompagnava detto signor Podestà o Giudice al suo alloggiamento. E questo per stile antico, ed è cosa publica e notoria, e ciò sappiamo noi tutti per essere stati installati in detta carica e per aver fatto tal lancio» (1). Questo documento presentandoci una prova assai tarda (del 1710) dell'antica leggenda eporediese sui marchesi di Monferrato, che fu la base nel nostro secolo del così detto «Carnevale d'Ivrea», è, come ognun vede, di grandissima importanza. Che meraviglia ci può recare la grande leggenda ognor cara al popolo sull'uccisione di un marchese di Monferrato in

nomina a podestà d'Ivrea con l'atto di giuramento e lettere sanatorie, di quali chiede l'osservanza ed esecuzione altrimenti protesta ecc. E detto signor governatore visti li titoli presentati e fatti prima leggere gli statuti sotto la rubrica de *Juramento potestatis* essendo ancora il predetto signor podestà a cavallo, ha deferto giuramento quale detto signor podestà ha prestato, toccate le scritture, e quindi il predetto podestà ha dato per sicurtà per sè e per sua famiglia il nobile Giovanni Bottiglia mercante in questa città, possente, cavente e fidejubente ecc. Del che detto signor governatore ha concesse testimoniali. Indi si sono portati tutti a cavallo alla volta del Castellazzo per ivi insediar il podestà». *Arch. com. Ivrea*, Cat. 73, n. 3435.

(1) *Ibidem*, Cat. 73, n. 3436.

Ivrea nel medio evo, se ancora nei primi anni del settecento i giudici della città entrando in carica lanciavano un sasso, che è segno dell'arma della rivoluzione popolare, in odio alla memoria del marchese di Monferrato (1)?

Alla fine dell'anno, il podestà cessava dall'ufficio, ma prima che ne spirasse il termine aveva obligo di presentare gli atti dal suo sindacato, facendo intimare a chiunque avesse o credesse avere motivi a lagnanze contro il suo operato o contro la sua famiglia, di presentarsi entro otto giorni nel palazzo del Comune per domandar giustizia (2), dopo il qual tempo, il podestà od il giudice scadeva, ed essendo forestiero lasciava senza altro la città. Accadde però qualche volta che il podestà venisse riconfermato, per ragioni speciali del momento, ma allora era necessario che la Curia stendesse un decreto di assoluzione dal giuramento, sia per i podestà come pei Decurioni o Consiglieri

---

(1) Il Casalis, *Dizionario geografico*, Torino, Maspero, 1841, vol. VIII, p 617-619, parlando del famoso carnevale d'Ivrea, segue il Benvenuti, *op. cit.* p. 173, nel citare la formula pronunciata dal potestà e nella spiegazione del l'abbrucciamento dello *scarlo* nell'ultima sera di carnevale. Ma oramai si s che lo *scarlo* non ha nulla a che fare colla *scara*, e si sa pure essere que l'uso del carnevale un' istituzione popolare affatto moderna. *V.* in proposit L. Valmaggi, *Il Carnevale d'Ivrea*, Conferenza detta al Circolo Canavesan Torinese nel 1894, Torino, Tip. Candeletti, 1894. Intorno agli usi ed all'inse diamento del podestà in carica vedasi pure lo studio dell'avv. E. Durando, *op cit.*, p. 15.

(2) Eccone un esempio: « Pramaggiore Giovanni Maria dei signori Decurioi d'Ivrea dottor di leggi, giudice al sindacato del signor Giovanni Tomaso Pase di Savigliano, dottor di leggi podestà d' Ivrea e terre del distretto, al prin ducal serviente o messo giurato salute: Vista l'elezione in noi fatta e li statt di detta città sotto la rubrica *de potestatis sindacatu et eius famiglia* per a prossimarsi il fine dell'ufficio di detta podesteria volendo render sindacato, mandiamo che intimi e notifichi ad ognuno che sia spediente si e come si pı cederà negli atti di detta sindacatura dopo spirati otto giorni prossimi citan perciò ed assegnando tutti li pretendenti avere da avere da detto signor ] destà e sua famiglia, e volenti dare querela contro di loro o far qualsivog domanda a comparire legittimamente nanti noi duranti giorni dieci non feri dopo detto termine di otto giorni nel palasso del comune di questa città suono della campana a far scrivere e registrare dal segretario al detto sin cato eletto, loro ragioni e pretenzioni e querele, se ne avranno o pretenderar avere, contro detto signor podestà e famiglia per sentire nostra sommaria cisione ecc. ». *Arch. cit.*, Cat. 73, n. 3439.

che li avevano eletti. Così si trovano ricordi di rielezioni di podestà in Ivrea nel 1564, nel 1566, nel 1596, nel 1623, nel 1630, ecc.

Nel 1724 Vittorio Amedeo II introdusse una modificazione notevole nell'amministrazione cittadina. Fino a quell'anno l'autorità giudiziaria rappresentata dal podestà o dal giudice era sempre rimasta ben staccata dall'autorità politica rappresentata dal prefetto, che per l'ordinario era anche intendente. Ma il Re nel 1722 prendendo a riformare tutta l'alta amministrazione dello stato, stimò opportuno e più consentaneo ai tempi di rendere più indipendente la magistratura, nello stesso tempo disciplinandola meglio, coll'istituzione della prefettura giudiziaria. Così nel 1724 la giudicatura d'Ivrea fu unita alla prefettura, la quale però s'accrebbe di due segretarî per il disimpegno dei lavori del duplice ufficio (1).

Tali furono le istituzioni civili che ressero Ivrea dal medio evo, si può dire, fino alla rivoluzione francese; e furono quelle istituzioni popolari che, salvo sempre le piccole discordie che in un numero grandissimo di anni non possono mai mancare (2), diedero alla patria ottimi soldati ed alla città eroici difensori nel dì del pericolo, mentre nel campo della magistratura e del clero non rimaneva senza decoro il nome eporediese.

A nord della città nella sua parte più elevata, di fronte alla cattedrale ed al turrito castello dei Savoia, sorgeva e sta tuttavia la fabbrica dell'antico Vescovado. Parlare della vita d'Ivrea di quei tempi, ch'io mi son prefesso trattare, senza dire delle sue istituzioni religiose è quasi impossibile, poichè è forse difficile trovare un'altra città in Piemonte, più legata alle credenze locali ed alle tradizioni ecclesiastiche.

Dal principio del secolo XVII alla fine del regno di Carlo Emanuele III governarono la diocesi di Ivrea undici Vescovi senza tener conto delle vacanze più o meno lunghe che fra loro

---

(1) *Arch. com. Ivrea*, Cat. 1, n. 328. R. Lettere del 15 dicembre 1724.

(2) Il Benvenuti, *op. cit.*, p. 220, cita per esempio una discordia insorta, non sa per qual motivo, tra il popolo d'Ivrea ed i publici rappresentanti. Ma appena il duca ne fu informato spedì una delegazione al signor referendario Soleri (11 ottobre 1602) il quale riuscì a comporre subito ogni differenza insorta fra le parti dissidenti. Cfr. Ordinati, 1602.

intercedevano. Il 20 febraio 1610 decedeva in Ivrea gravato dagli anni e dalle infermità il vescovo Cesare Ferreri del quale si ricordano parecchi sinodi (1), e sotto il quale si terminò il nuovo convento dei Cappuccini di cui parlerò fra breve. Dopo una vacanza di 4 anni, nella quale fu vicario capitolare il celebre dottore in teologia canonico Pietro Bellini, fu eletto (2) vescovo d'Ivrea monsignor Giuseppe Filiberto dei marchesi di Ceva, priore di S. Benigno di Cuneo ed elemosiniere ducale. Questi resse la diocesi per circa 19 anni, ma furono anni ben tristi, anni di guerre e di publiche calamità. A lui quindi toccò di riformare tutti gli abusi che durante le guerre andavano sempre qua e là pullulando, a lui toccò sollevare le miserie del popolo nella pestilenza del 1630, e non tenne che pochissimi sinodi (3). Il 22 dicembre 1634, dopo un anno di vacanza (4), prese possesso del vescovado il conte monsignor Ottavio Asinari dei signori di Casasco, sotto il quale si combatterono le guerre civil e si sostenne l'assedio del 1641. Nel 1637, nel 1646 e nel 164 questo Vescovo radunò il sinodo, e gli atti vennero pure pe sua cura stampati insieme coi decreti più utili dei suoi predecessori. Alla sua morte avvenuta il 30 settembre 1656 seguì un vacanza (5) fino al 24 novembre 1658, in cui il nuovo Vescov

(1) Di quel Vescovo si conservano due volumi stampati, l'uno da Gio. Francesco Alberti nel 1594, contenente 5 sinodi: 1585, 20 giugno 1588, 18 apri 1589, 9 maggio 1590 e 14 aprile 1592; l'altro da Michele Marta nel 1607, contenente altri 4 sinodi: 1598, 10 maggio 1601, 29 aprile 1652 e 5 maggio 160 Cfr. BENVENUTI, *op. cit.*, p. 221.

(2) Prima dell'elezione di monsignor Ceva era stato eletto nel 1612 il P. Enrico di Mozovico, priore generale dei Carmelitani, ma questi moriva nel settembre di quello stesso anno in Roma, prima d'aver raggiunto la sua sede onde il suo nome fra quello degli altri vescovi eporediesi può essere omess

(3) Ricordansi due sinodi, l'uno del maggio 1618 e l'altro dell'aprile 16 entrambi stampati a Torino in un volume insieme cogli editti vescovili nel 16

(4) Fu vicario capitolare in questo tempo l'arcidiacono Alessandro dei marchesi di Ponzone. Il vescovo Ceva era morto il 20 ottobre 1633.

(5) Il 4 ottobre 1656 fu eletto vicario per un anno il tesoriere Pietro Belli e durando la sede vacante al 1° ottobre 1657, ne prese il posto l'arcidiaco Alessandro Ponzone. Sorse allora questione fra il Bellini ed il Ponzone per fatto del vicariato, il capitolo al 22 dicembre ricorse al pontefice per far seda le differenze insorte, e nel gennaio 1658 venne in Ivrea in qualità di vica apostolico il canonico della metropolitana Carlo Francesco Castiglioni, che re la diocesi fino all'arrivo del vescovo Milliet.

Filiberto Milliet dei marchesi di Faverges, canonico regolare di S. Agostino, venne in Ivrea a presiedere la diocesi da lui tenuta fino al 15 settembre 1663, giorno del suo passaggio da questa vita (1). L'anno dopo, al 10 agosto, gli succedeva nel vescovado monsignor Pompeo Valperga già prevosto a Courgné ed elemosiniere del Duca, il quale fra le prime ordinanze sue, ebbe a publicare la nuova decima imposta dal pontefice Alessandro VII, del 6 % su tutti i benefici ecclesiastici, per soccorrere l'Imperatore nella guerra contro i Turchi. Il suo vescovato non fu di lunga durata, poichè il 13 febbraio 1669 lo colse la morte in Ivrea, e cinque mesi dopo veniva nominato il successore (2).

L'episcopato di monsignor Giacinto Truchi fu uno dei più lunghi (25 agosto 1669 - 18 luglio 1698), e quindi lasciò maggior segno del suo passaggio nella storia del vescovado d'Ivrea. Il diarista Landorno ricorda il solenne ingresso di questo Vescovo in città, tutta splendidamente apparata a festa ed adorna di numerosi archi trionfali, il 25 agosto 1669, accompagnato da suo fratello, generale delle finanze ducali, e ricevuto da tutto il popolo plaudente e dalla civica rappresentanza. Tenne subito un sinodo e nell'aprile del 1672 ne tenne un altro, nell'intento di porre un freno alle malvagità che si commettevano specialmente nelle campagne, dovute in gran parte alla mancanza di istruzione (3). Nel 1675 celebrò il giubileo indetto in tutto il Piemonte da Innocenzo XI ad istanza di M. R. Giovanna Battista, nel 1683 introdusse in Ivrea i padri della Dottrina Cristiana, e nel 1686 i padri Teresiani nel romitorio di S. Giuseppe sul monte d'Albagna. L'ultimo sinodo tenuto da questo Vescovo fu quello dell'8 aprile 1687, poichè a quell'anno seguì un lungo

---

(1) Quattro giorni dopo questa morte il capitolo nominava a vicario l'arciprete Giovanni Tomaso Pramaggiore.

(2) Dal 13 febbraio al 25 agosto 1669 fu vicario capitolare il canonico Giovanni Domenico Alberga.

(3) Ricorda ad esempio il Landorno come nel luglio 1672 parecchi incogniti scorrendo i castelli e le terre del Canavese, ungessero le porte, le muraglie e gli abiti dei fanciulli che trovavansi in campagna di un unguento destinato a far sviluppare il morbo della peste. Furono allora per questi fatti molti i carcerati in Aosta, in Ivrea ed in Vercelli: al 26 luglio, due untori (!) furono arrestati in Pavone.

periodo di guerre, ed il 18 luglio 1698, colto da un attacco di idropisia, nella tarda età di 78 anni monsignor Truchi cessava di vivere. L'arciprete e canonico Giovanni Antonio Bagnolo resse la diocesi come Vicario capitolare fino al 28 dicembre 1698, nel qual giorno entrò in Ivrea il vescovo Lambert. Monsignor Alessandro Lambert dei conti di Soyrier, era già Vescovo della vicina Aosta, quando morì il Truchi, e perciò venendo ad Ivrea non fece che cambiare sede. Il Lambert fu un Vescovo attivissimo, e nel primo anno del suo episcopato radunò un sinodo e visitò tutta la diocesi; ma la circostanza nella quale gli fu dato di dimostrare tutto il suo zelo e la missione dell'ufficio suo fu l'assedio del 1704. Viveva assai modestamente, e largheggiava in opere di beneficenza delle rendite del vescovado, sicchè il Benvenuti (1) racconta che un suo nipote essendosi recato una volta a fargli visita, ed avendogli chiesto un regalo, il Vescovo rispose che tutto quanto eragli sopravvanzato dal vescovado d'Aosta, avevalo dato a quei poveri, e quanto eragli rimasto del vescovado d'Ivrea non era suo, ma della Chiesa. D fatto fondò quattro scuole ed accrebbè i redditi del Seminario Già ho ricordato l'opera di questo Vescovo nei difficili frangenti degli ultimi giorni di quell'assedio, nei quali parve che la spada ed il pastorale avessero fatta una mirabile comunanza fra loro (2), ma poco dopo l'assedio, e quando maggiormente l'opera sua era desiderata, s'ammalò, ed il 28 settembre 1706 nell'età di 72 anni, venne a mancare all'amore di tutto un popolo, appena uscito dalla schiavitù dello straniero.

Dal 1706 al 1727 la diocesi d'Ivrea rimase priva del Vescovo e fu retta dall'arcidiacono Giovanni Luigi Rambaudi dei signori di Romano, il quale fu eletto Vicario capitolare subito dopo l morte del vescovo Lambert. La causa di questa lunga vacanz è dovuta alle questioni insorte tra il re di Sardegna ed il Pap

---

(1) *Op. cit.*, p. 244.

(2) È da osservare che nei primi suoi anni il Lambert erasi dato alla milizi ed aveva vestita la divisa d'ufficiale, ma poi lasciò la carriera militare p abbraciare la carriera ecclesiastica. Nella famiglia di lui, di origine Savoiar di Chambery, già tre prelati erano stati chiamati all'onore della mitra: Pietro vescovo di Caserta, un Francesco vescovo di Nizza che prese parte concilio di Trento, ed un altro Pietro vescovo di Moriana morto verso il 16

intorno alla nomina dei beneficî concistoriali in Piemonte. Vittorio Amedeo II, antivenendo i tempi, aveva incominciato fin dai primi anni del suo regno l'opera di limitazione delle prerogative del clero e della nobiltà. Così nello stesso modo con cui rivocava alla Corona tutte le investiture di feudi demaniali privandone i nobili cui mancassero i titoli di comprati diritti, si accinse pure ad avocare a sè il diritto di nomina di tutti i beneficî concistoriali piemontesi. Già nel 1696 il papa Innocenzo III aveva protestato contro questo accampato diritto del Duca, ma la nomina del vescovo Lambert era stata fatta di buon accordo a Torino ed a Roma. Le cose si fecero più gravi e le relazioni fra i due contendenti si fecero più tese sotto Clemente XI, che si oppose recisamente a tutte le nomine di beneficî ecclesiastici che il re di Sardegna era per proporre. Quando morì il Lambert nel 1706, ferveva in Piemonte la guerra contro Francia, e la lotta diplomatica col Pontefice ne impedì la nomina del successore. Sotto il pontificato di Innocenzo XIII la questione non fu risolta, e solo Benedetto XIII incominciò a fare qualche concessione, stipulando una transazione col Re. In seguito a questo accordo, il 27 agosto 1727 veniva nominato vescovo d'Ivrea l'abate Silvio Domenico De Nicola, che già era stato giudice della monarchia di Sicilia. Il nuovo Vescovo fu ricevuto in Ivrea il 19 ottobre di quell'anno, con una straordinaria solennità, ricordata nelle memorie del tempo. « Mentre partiva la processione dalla cattedrale, li signori decurioni, vassalli, feudatari, cavalieri e nobiltà si portarono a cavallo al convento di S. Bernardino ove era venuto Monsignore la sera precedente, il quale esso pure sur un cavallo ornato di color violaceo e preceduto da detta Cavalcata venne a S. Gaudenzio e successivamente nel Borghetto ove fu vestito degli abiti pontificali. Partiva da detto luogo la processione composta di tutte le confraternite, clero regolare e secolare; quindi a due a due tutti a cavallo li servitori della nobiltà, cavalieri, vassalli, ecc.; indi a piedi li servitori di livrea di Monsignore, poscia a cavallo li segretari della Curia, li due camerieri portanti l'uno il cappello prelatizio, l'altro la cappa magna; poi li feudatari, vassalli, ecc. a due a due a cavallo; quindi li parroci, canonici e poscia Monsignore sopra un cavallo bianco superbamente guarnito sotto un baldac-

chino di gran broccato, portato da Decurioni a piedi e dopo li altri decurioni a cavallo, per essere pronti alla muta di quelli che portavano il baldacchino, ed in tal ordine si portavan tutti alla cattedrale » (1). Splendide feste seguirono in quell'occasione in città, con numerosissimo concorso di popolo che spontaneamente veniva a rendere omaggio alla dignità vescovile, della quale, per le gare dei potenti, da ben ventun anni era stato privo.

Cinque anni resse la diocesi monsignor De Nicola, al consiglio del quale tanto Vittorio Amedeo quanto Carlo Emanuele in parecchie circostanze erano ricorsi, e morì il 7 settembre 1733. Fu allora eletto vicario capitolare il canonico Claudio Baralis, e poichè il pontefice Clemente XII salito nel 1730 al pontificato disapprovò ed anullò l'accordo fatto dal suo predecessore col re di Sardegna, Carlo Emanuele riprese la vecchia questione col Papa, già sorta con Vittorio Amedeo II, e la diocesi d'Ivrea rimase vacante per quasi otto anni. Morto quindi papa Clemente, il nuovo pontefice, Benedetto XIV, poco dopo la sua elezione segnò con Carlo Emanuele III un nuovo accordo, ed il 25 aprile 1741 fu eletto vescovo d'Ivrea monsignor Michele Vittorio De Villa, elemosiniere di S. M., canonico della cattedrale di Torino, vicario generale di Torino e dell'abbazia di S. Michele della Chiusa. Il 9 luglio di quell'anno questo Vescovo fece il suo solenne ingresso in Ivrea, ricevuto colla stessa pompa e presso a poco colle stesse cerimonie del suo predecessore. Sotto il suo vescovato, restaurando l'altare maggiore della cattedrale, fu trovato il corpo del vescovo S. Savino, protettore d'Ivrea, ed il 27 agosto 1742 fu riposto in una cassa di legno intagliata e dorata coi suoi vetri per esporlo al publico. Nel 1749 poi, quando si portò la festa di S. Savino dal 24 gennaio al 7 luglio, fu tenuta in Ivrea una splendidissima festa. Straordinario fu l'apparato per la processione, in cui fu portato in giro per la città il busto del santo, al rimbombo delle artiglierie e fra gli spari della numerosa guarnigione schierata su tutte le piazze: per tre sere la città fu illuminata a giorno (2). Nel 1753 il Vescovo tenne un sinodo, nel 1760 compose in una cassa d'argento i

(1) *Arch. com. Ivrea*, Cat. 23, n. 2148.

(2) BENVENUTI, *op. cit.*, p. 250.

resti di S. Savino, ma per sigillarla non chiamò i deputati della città come altra volta erasi fatto, quantunque su quella cassa fossero scolpite le armi gentilizie d'Ivrea. Nel 1761, addì 29 marzo monsignor Villa collocò la prima pietra della cappella di S. Savino, l'anno seguente fu consacrato l'altare di marmo dedicato a quel santo, sul quale i Decurioni, col permesso del Vescovo, deposero i sigilli della città, e finalmente il 7 luglio 1763 si portò per la prima volta in giro per le vie il corpo del santo patrono in processione. Da quell'anno invece del busto del santo, si portò sempre la cassa d'argento contenente le reliquie di S. Savino, nella processione del 7 luglio. Il 16 settembre 1763 venne a morte il vescovo Villa, il quale lasciò suo erede universale il seminario (1), e l'anno dopo veniva chiamato a succedergli l'abate Francesco Luserna Rorengo di Rorà. Questi entrò in Ivrea il 1° ottobre 1764, ed il Benvenuti, ricordando la voce sparsasi allora fra il popolo che il Re avrebbe accompagnato il Vescovo in Ivrea, parla di trenta mila persone accorse in città e che presero parte a tutti i festeggiamenti (2). Nel 1768 però Ivrea perdeva il suo pastore, chiamato all'Arcivescovado di Torino, e l'8 dicembre 1769 la diocesi eporediese fu affidata alle cure del vescovo Giovanni Ottavio Pochettini di Serravalle che tre anni dopo, nel 1772, essendosi istituito il Vescovado di Biella, fu eletto a coprire le funzioni di Vescovo di quella città.

Dovrei ora passare a discorrere delle chiese d'Ivrea e delle loro trasformazioni, ma di esse già si occupò a lungo il Benvenuti fra gli storici meno recenti, nonchè il Saroglia ed il Clerico fra i contemporanei (3). Io mi limiterò quindi a ricordare le cose più essenziali. La cattedrale d'Ivrea è dedicata alla Vergine Assunta, ed il Capitolo fu sempre composto di circa 16 canonici, presso a poco come deve essere ancora presentemente (4). La pianta della cattedrale nel secolo passato ci è conservata dal

(1) Si nominò allora a vicario il teologo canonico Pietro Antonio De Francisco.

(2) Benvenuti, *op. cit.*, p. 252.

(3) G. Saroglia, *Memorie storiche sulla chiesa d'Ivrea, Cenni biografici*, Ivrea, A. Tomatis, 1881. Can. G. Clerico, *Un po' di storia religiosa civile eporediese*, Ivrea, A. Tomatis, 1887.

(4) Casalis, *loc. cit.*, p. 616.

Benvenuti, colla indicazione di tutti gli altari e di tutte le cappelle: in essa conservavasi il corpo di S. Savino e le reliquie dei Santi Besso, Tegolo, Veremondo di Gattinara e Taddeo di Ibernia. A questo proposito giova ricordare quanto gelosi fossero gli Eporediesi della reliquia di S. Savino, il famoso Vescovo originario di Spoleto, che, venuto in Ivrea, vi si guadagnò colle opere la fama di santo e di protettore. È vecchia tradizione che, apertasi nel 1589 la cassa contenente il corpo di S. Savino, ne sia stata asportata una mandibola per farla incastrare in argento e donarla come reliquia alla cattedrale di Spoleto. Questa voce correva per Ivrea alla fine del secolo XVI ed al principio del secolo XVII (1), e pare ch'essa non fosse lontana dalla verità, sebbene nel 1673 da Spoleto si facesse formale domanda di una reliquia del santo (2). Nel 1728 essendo stato per editto del Senato imposto a tutte le città la dichiarazione del giorno feriato, Ivrea proclamò S. Savino protettore della città, la festa del quale celebravasi allora il 24 gennaio (3). Nel 1742 il vescovo De Villa fece demolire l'altare maggiore della cattedrale per rifarlo di marmo come è attualmente, e nel demolirlo si trovò la cassa contenente il corpo del santo protettore (4), e poscia il 27 agosto

---

(1) Il 6 marzo 1606 per non incorrere nella scomunica comminata da precedente editto, « Ascanio Caffarello propala avere al tempo della traslazione del corpo di S. Savino all'altare grande udito dire da monsignore dal pulpito che era stata lasciata fuori la mandibola del santo per farla incastrare in argento, ed avere detto monsignore portata la reliquia suddetta a Spoleto ». *Arch. com. Ivrea*, Cat. 23. *Propalazioni del 1606*.

(2) Il 3 luglio 1673 la sacra congregazione emette un decreto in cui si autorizza monsignor vescovo d'Ivrea a rimettere a suo arbitrio una qualche reliquia di S. Savino al priore della chiesa di S. Savino, luogo di Campello nella diocesi spoletana. *Arch.* e *cat. cit.*

(3) Manifesto del senato di Torino del 24 marzo 1728 e Ordinato della città del 24 aprile per la proclamazione del S. Protettore. *Arch. com. Ivrea*, Ordinati 1728.

(4) Tale demolizione avvenne il 9 aprile 1742, e trovata la cassa, questa venne aperta dal maestro delle cerimonie D. Oderda il quale « vidit et recognovit capsam huiusmodi panno serico albicantis coloris intravestitam et in ea contineri caput absque mandibula inferiori et per multa ossa denotantia fore omnes partes cadaveris humani et videri a latere dictae capsae lamina plumbea in qua leguntur sequentia verba: *corpus sancti Savini episcopi et marthyris*, item reperivit pergamena super ossibus praefatis existens cuius tenor est: *Divi*

di quello stesso anno fu riposto in una cassa di legno, intagliata e dorata, fornita di cristalli per esporla al publico. Il 24 maggio 1749 la città ricorreva al Senato perchè fosse dichiarato feriato il dì 7 luglio, invece del 24 gennaio, ed il 7 luglio 1750 fu festeggiato con straordinario apparato, lasciandosi esposta al publico nella cattedrale la gran cassa contenente le reliquie del santo, e sulla quale erano state apposte le armi gentilizie della città (1). Nel 1760 furono quelle reliquie collocate da monsignor Villa in una cassa d'argento (2), ed il 29 marzo 1761 deponevasi la prima pietra della cappella di S. Savino (3). Due anni di poi nel giorno del santo patrono, invece del busto del vescovo Savino, si cominciò, ad istanza del Comune, a portare in processione la cassa contenente le reliquie del santo.

Accanto al Vescovado che oltre i diritti della Curia godeva di redditi proprii (circa 9000 lire annue), ed alla Cattedrale, stavano al principio del settecento in Ivrea le parrocchie di S. Salvatore, S. Uldarico, S. Maurizio, S. Pietro, S. Grato, S. Lorenzo e Santo Stefano, con un reddito variante dalle 400 alle 700 lire annue (4). Assai più ricchi erano i conventi, tanto di frati che di monache.

---

*Savini Spoletini praesulis ossa in majori cathedralis ecclesiae altari collocata erant, quod ex scriptis sub cristallis in antiqua nemorea tabula patet*». *Arch. cit.*, Cat. 23.

(1) Le armi gentilizie della città d'Ivrea erano state accordate da Carlo Emanuele II con lettere patenti del 14 aprile 1686. *Arch. cit.*, Cat. 1, n. 326.

(2) È notevole il fatto che non avendo in quell'occasione il Vescovo fatto invito ai rappresentanti della città di assistere alla funzione, sorsero allora parecchie risentite querele da parte dei consiglieri del Comune. BENVENUTI, *op. cit.*, p. 252.

(3) Dietro l'altare della cappella di S. Savino fu posta l'iscrizione seguente che ricorda quel fatto: *Mandante — D. Epō epored. et Comit. — Michaele Vict. de Villa — Sacrae aedis fondatore — Canonicus Ignatius Grossi — primum lapidem benedixit — ac posuit — IV Kal. Aprilis MDCC LXI.*

(4) *Arch. com. Ivrea*, Cat. 79, n. 3668. *Registro contenente le indicazioni e tabelle della popolazione, chiese ecc. in Ivrea al tempo di monsignor Vittorio Michele de Villa.* Si avverta che non corrispondono più alle parrocchie attuali ridotte a sei colla cattedrale. La parrocchia di San Grato situata nel Borghetto, prima del 1675 non esisteva, e dopo quell'anno fu smembrata da quella di S. Maurizio; la parrocchia di S. Uldarico fu più tardi nel 1828 smembrata fra S. Maurizio e S. Salvatore; e S. Lorenzo e S. Stefano furono riunite in una parrocchia sola nei cascinali. La parrocchia dei SS. Giacomo e Filippo eretta di poi, faceva parte della precedente.

L'antica abbazia di S. Stefano era stata desolata e rovinata nel secolo XVI, a cagione delle guerre, ed il solo campanile della chiesa era rimasto e rimane ancora oggidì a sfidare le ingiurie del tempo. Nel 1671 ridotta in commenda, con un annuo reddito di lire 6000, fu ristorata dall'abate commendatario Filiberto Scaglia di Verrua, il quale riedificò l'abbazia nel luogo ove fu poi il giardino della casa Perrone, mentre la nuova chiesa di S. Stefano non sorse che nel 1757 a spese del conte Perrone. Il quale, avendo pochi anni prima comperato quell'edifizio abbaziale dall'abate Della Torre, nel 1755 l'aveva demolito per allargare il giardino intorno al suo palazzo, così che, sebbene la chiesa fosse edificata a poca distanza da quel giardino, il monastero cessò di esistere in quel luogo, ed i frati posero loro stanza nell'antico palazzo del Comune attiguo al Vescovado. Scomparve così quella famosa e potente abbazia che nel medio evo gareggiò colle principali abbazie del Canavese, estendendo anche lontano da Ivrea l'influenza del proprio dominio: di tanta forza e di tanta grandezza antica oggi più non resta che il ricordo legato ad una torre secolare, isolata accanto a publici giardini, echeggianti dalle voci festevoli de' bimbi ignari del passato, mentre il rumore dell'acqua del canale, che a breve distanza si stacca dal fiume, porta lontano il nome di S. Stefano d'Ivrea, significante ricchezza d'agricoltura e d'industria.

Il convento di S. Domenico, nei tempi di cui discorro, ebbe vita più rigogliosa. Sorgeva l'antico convento precisamente nel luogo ove gli Spagnuoli costrussero nel 1544 il forte della Castiglia, ma passato quel turbine di guerra, i padri domenicani comprarono nel 1546 il palazzo dei conti di S. Giorgio presso S. Maurizio e v'innalzarono prima una chiesa e poscia il convento. Nel 1618 quella chiesa fu allargata e consacrata dal vescovo Ceva; quindi nel 1632, comprate altre case, fu costrutto un nuovo convento più ampio e venduto il palazzo vecchio. Il 25 settembre 1773 cadde la volta della chiesa, ma fu ristabilita. Questo convento al tempo del vescovo Villa contava 3 sacerdoti e 2 laici con un reddito di lire 3500.

Il convento di S. Francesco aveva una chiesa molto antica, nella quale nel 1639 i Minori Conventuali fecero costrurre una tribuna avente comunicazione col palazzo Perrone, ove alloggiava

il principe Tomaso di Carignano, e dalla quale tribuna questo principe soleva assistere alla messa. Tale chiesa conservossi fino al 1740, nel qual anno fu dal conte Perrone abbellita, rimodernata ed aumentata di parecchi altari. Vi erano addetti 7 sacerdoti e 3 laici con un reddito annuo di lire 4000.

Il convento dei Minori Osservanti era il convento più numeroso nel secolo scorso, sebbene non avesse redditi, contando 20 sacerdoti, 4 chierici e 9 laici. Esso era sorto dopo il 1600, nel luogo stesso ove anteriormente era il monastero di S. Bernardino di Siena, e l'annessa chiesa fu poscia adibita ad uso magazzeno e fienile.

Fuori porta Vercelli fu dal conte Carlo Perrone di S. Martino, consigliere di Carlo Emanuele I, costrutto nel 1604 il convento dei padri Cappuccini (1), e nel secolo scorso vi abitavano 10 sacerdoti, quattro laici e due chierici, tutti viventi col prodotto delle elemosine.

Presso questo convento sorgeva il monastero di S. Agostino con cinque sacerdoti e due laici, e con un reddito di lire 2500. Ricordo qui di passaggio che della chiesa di questo monastero a somiglianza di quanto fu fatto in altre città piemontesi sotto la dominazione dei rivoluzionari di Francia, alla fine del settecento, si voleva fare un teatro, ma questa trasformazione edilizia non avvenne perchè mancò il tempo a quel governo (2).

Vengono finalmente i due conventi dei padri Dottrinarî e dei padri Teresiani. I primi si occuparono della publica istruzione, e quindi di essi avrò a parlare più particolarmente in un prossimo capitolo. I secondi non tennero residenza in città, ma fondarono un convento verso il 1695 sul vicino monte di Albagna ove si stabilirono (3). Nel 1752 essi ampliarono notevolmente la loro chiesa.

---

(1) Veramente la fabbrica del convento e della chiesa non fu terminata che nel 1609.

(2) Benvenuti, *op. cit.*, p. 302.

(3) Raccontasi che verso il 1640 un religioso soldato del reggimento Piemonte di guarnigione in Ivrea, certo Tomaso Barberio di Guarene (astigiano) si sentì inspirato a condurre vita romita sul monte Albagna, presso il castello di Chiaverano, e sul quale sorgeva fin dalla fine del secolo precedente un pilone sacro. Difatti presso quel pilone il soldato romita si costruì una capanna, e colle ele-

Due erano i monasteri femminili, quello di S. Chiara e quello di S. Maria e S. Michele. Il monastero di S. Chiara al tempo del vescovo Villa comprendeva trentaquattro professe, una novizia e sei converse, con un reddito annuo di lire 7500. Questo convento fu allargato dal 1623 al 1627 con nuove case ed orti, ma gli edificî subirono ingenti danni per l'assedio del 1704, sebbene fossero tosto in gran parte subito riparati. Il monastero di S. Maria e S. Michele, era tenuto dalle monache cistercensi.

A queste monache si possono aggiungere le monache Benedettine, venute in Ivrea nel 1599 ove apersero un convento che fu per moltissimi anni l'istituto di educazione e di istruzione delle ragazze eporediesi. Verso la metà del secolo scorso esse godevano di un reddito annuo di lire 8500 e contavano trentotto professe, due novizie ed otto converse (1).

Numerose erano le confratrie e le compagnie religiose nei secoli XVII e XVIII. Fra queste è da ricordare la compagnia del Nome di Gesù, sottentrata verso la fine del cinquecento all'antica confraternita di S. Rocco. Questa compagnia aveva parecchie attribuzioni, come quella dell'istruzione dei catecumeni e dell'amministrazione del Monte di pietà, nonchè il privilegio di liberare un carcerato all'anno dall'estremo supplizio, o, se moriva in città, di seppellirlo nella chiesa (2). La compagnia aveva un cappellano ed un reddito annuo di lire 800, e la chiesa per opera del priore Giovanni Antonio Pinchia fu restaurata nel 1742.

La confraternita di S. Marta aveva lo scopo di visitare e soccorrere gli ammalati, accompagnare i morti, senza obligo di oblazioni. Verso il 1664 fu aggregata all'arciconfraternita della SS. Trinità in Roma. Aveva un reddito di lire 350 annue, ma disponeva di parecchi legati poichè ogni anno distribuiva quattro o cinque doti di lire 150 ciascuna a povere figlie del paese, che andavano a marito, ed alla fine del secolo scorso pagava anche

mosino degli eporediesi vi innalzò poi una chiesa e parecchie cappelle. Morì in concetto di santo il 4 ottobre 1680. Presso quella chiesa sorse più tardi il convento dei Teresiani.

(1) *Arch. com. Ivrea, loc. cit. Registro contenente* ecc.

(2) Decreto della duchessa di Savoia, Caterina d'Austria del 14 maggio 1594, e conferma di Carlo Emanuele I con decreto del 23 luglio 1621.

un maestro per dodici poveri figli, privi dei mezzi necessarî per istruirsi (1).

Altra benefica istituzione era la confraternita della SS. Trinità, la quale verso la metà del secolo XVII prese il nome di confraternita della Misericordia. Aveva un reddito di lire 400, una chiesa propria, e celebrava la festa nel dì di S. Giovanni Battista decollato. Anch'essa godeva del privilegio di liberare un carcerato dalle forche o dalle galere ogni anno (2), ed ogni tre anni assegnava una dote di lire 54 ad una ragazza da marito, da nominarsi dal Vescovo (3). Ogni anno facevasi al venerdì santo una processione passante per le diverse chiese della città, ed alla fine del secolo scorso, scorgevasi ancora nel mezzo della volta della chiesa il foro fatto da una bomba caduta nel tempo dell'assedio del 1704.

Ma la più ricca di tutte le compagnie religiose era la compagnia del Suffragio delle anime purganti, che godeva di un reddito di lire 500. Essa sorse nei primi anni del seicento. In seguito alla quaresima del 1616 ed alle prediche del padre cappuccino Ardicio, fu fatta una processione ordinata da monsignor Ceva, alla quale presero parte dodici nobili della città vestiti di sacco, facenti l' ufficio di ostiarij, e da questo fatto sorse l'idea di costituire una compagnia del Suffragio, per il suffragamento dei fedeli defunti. Pochi anni dopo, nel 1622, la compagnia veniva eretta nella chiesa della Natività di M. V., ed ebbe occasione di rendere ben presto insigni servizî alla città, nell'occasione della pestilenza del 1630. Nel 1762 l'arciconfraternita del Suffragio in Roma aggregavasi questa compagnia, e merita un accenno il fatto che la chiesa nel 1799 fu ridotta a sala del circolo republicano, e soltanto nel 1802 fu riaperta al culto (4).

A queste confraternite si possono aggiungere le confraternite

(1) Legato Vaglia dell'8 dicembre 1751.

(2) Decreto della duchessa Maria Cristina del 28 novembre 1645. Il Benvenuti, *op. cit.*, p. 313, crede che in quell'occasione la confraternita abbia preso il titolo della Misericordia.

(3) Legato testamentario di Cesare Francesco Trisaletti del 1742.

(4) Benvenuti, *op. cit.*, p. 315-316.

di S. Sebastiano (1), della Dottrina cristiana, eretta in tutte le parrocchie della città (2), del Corpus Domini, della Madonna del Carmine, della Madonna della Cintura, del SS. Crocifisso (3), degli Agonizzanti, di S. Antonio da Padova, di S. Giuseppe ed Anna.

Fra le chiese esistenti nel seicento e nel settecento in Ivrea, alcune meritano speciale menzione. Sorgeva fra la chiesa di S. Lorenzo e quella dei Cappuccini la chiesa di S. Rocco, che per voto della città, in occasione della pestilenza del 1585, era stata dal Comune restaurata, e poscia arricchita dei redditi di un'antica confraternita (4). Nel 1611 i membri della Credenza d'Ivrea in seduta del 1° aprile, volendo competentemente dotare la chiesa di S. Rocco, fondata per voto solenne della città fatto nell'ultimo contagio, deliberano di unire a quella chiesa i beni della confratria di Santo Spirito, incaricando i Rettori di S. Rocco dell'amministrazione di quelli (5). Così questa confratria continuò a vivere (6) unita alla chiesa di S. Rocco, ed i suoi beni, in massima parte venduti (7), costituirono il fondo necessario per

(1) Questa compagnia fu soppressa nel 1742 dal Vescovo, ed unita a quella del Nome di Gesù. La cappella di S. Sebastiano fu pochi anni dopo nel 1763 soppressa da monsignor De Villa, e l'area venne destinata ad uso passaggio per recarsi dal palazzo vescovile alla cattedrale.

(2) Decreto del sinodo di monsignor Cesare Ferreri tenuto in Ivrea verso il 1582.

(3) Eretta nel 1721, e chiamata comunemente compagnia di S. Croce.

(4) *Arch. com. Ivrea*, Cat. 23, n. 2138. Istrumento di fondazione della cappella di S. Rocco presso la città, con due cappelle laterali, del 19 ottobre 1585.

(5) *Arch. com. Ivrea*, Cat. 82, n. 3772.

(6) Pare che negli ultimi anni del cinquecento la cattiva amministrazione dei beni della confratria di Santo Spirito abbia ridotta la compagnia stessa a mal partito, perchè il 26 marzo 1600 viene minacciata dalla curia d'Ivrea la scomunica contro i debitori della confratria ed i detentori di istrumenti di quella. Il 20 luglio 1602 tale scomunica è nuovamente bandita, e nell'*Arch. cit., loc. cit.*, sono conservate le propalazioni del 1602 e del 1612.

(7) La casa della confratria in via S. Francesco «coerenti la strada publica la nuova cava del Naviglio col restante sito ecc. fu venduta dai rettori della confratria a Giacomo Auda, mediante costituzione di un censo annuo e perpetuo di emine 6 di frumento, che si obbliga per sè e pei suoi eredi di corrispondere nelle mani dei massari di detta compagnia nel giorno della festa di S. Eusebio di cadun anno, da convertirsi detta annualità nell'elemosina solita a distribuirsi ai poveri ammalati». Tale atto stipulavasi il 1° aprile 1617. Nel 1621 si continua la vendita dei beni della confratria per la fabbrica del Naviglio in seguito agli ordini del Duca, del 16 settembre 1618 e del 20 ottobre 1620

continuare a distribuire ai poveri l'antica elemosina nel dì della Pentecoste, e per quella solita ad essere distribuita ai poveri ammalati, non ricoverati negli ospedali.

Finita la guerra di successione spagnuola, si costrusse in Ivrea la chiesa di S. Gaudenzio, incominciata nel 1716 (1) e terminata verso l'anno 1724, precisamente nel luogo sotto le antiche fortificazioni, dove S. Gaudenzio avrebbe lasciata impressa sul sasso la forma delle sue membra. Il Benvenuti ricorda le iscrizioni poste in quella chiesa per l'inaugurazione avvenuta nel 1724 (2), e ricorda pure che nel 1726 il canonico Bianchi di Novara, ad istanza dell'abate Pinchia, preposto coadiutore della cattedrale d'Ivrea, «con inenarrabile impegno» procurò una reliquia del santo (un dito) alla chiesa di S. Gaudenzio in Ivrea. Il 22 gennaio 1727, giorno dedicato a S. Gaudenzio, fu portata in solenne processione la reliquia del santo eporediese, accompagnata da tutte le confratrie, dal clero regolare e secolare, da tutti gli ordini cittadini e persino dagli scuolari. Tali dimostrazioni continuarono a ripetersi ogni anno (3), e nel 1736 venne ampliata la chiesa; di modo che il culto e la venerazione per questo santo nel secolo scorso in Ivrea fu così grande, che ad ogni publica calamità il popolo credente non ricorreva che alla intercessione di lui, e quando nel 1765 si fondò la chiesa del R. Ospedale, essa venne dedicata alla Vergine ed a S. Gaudenzio.

Fuori della città due chiese vanno ancora ricordate: la chiesa della Madonna del monte Stella e quella dei Re Magi. La prima, di cui già ho fatto menzione nel 1° capitolo, fu innalzata nel 1627 a spese del Comune. Vi si venerava la Vergine d'Oropa e ne era custode un così detto *eremita* nominato dal Municipio. Nel 1658 la chiesa fu ampliata e tutti gli anni, l'ultima dome-

---

Infine il 4 settembre 1628 la città costituisce un annuo censo di otto scudi e mezzo alla confratria che si impegnava di distribuire l'elemosina solita ai poveri nella festa di Pentecoste, e quel censo veniva assicurato con ipoteca sui registri civili e criminali della Curia ordinaria. *Arch. cit.*, Cat. 82, n. 3762-3767.

(1) Così espone il Benvenuti, *op. cit.*, p. 244, ma il Casalis seguendo le indicazioni del Bersano, *op. cit.*, nota che la pietra fondamentale di quella chiesa fu posta, dai sindaci del Comune, il 23 giugno 1721.

(2) *Op. cit.*, p. 319.

(3) Nel 1728, per la stessa festa, il padre agostiniano Rofredi recitava nella cattedrale un ardito panegirico che meritò l'onore delle stampe. *Ibidem*, p. 246.

nica d'agosto, recavasi in quella chiesa il corpo civico ad assistere alla messa, insieme colle priore di tutte le parrocchie, offrendo un cereo. Nel settecento le figlie della Dottrina cristiana di tutte le parrocchie solevano in quel giorno recarsi processionalmente a visitare quella Madonna, facendo l'offerta di una grossa torcia; ma pare che in tutte queste processioni di consiglieri e di priore, di religiosi e di figlie della Dottrina, di confratelli e di consorelle, la morale lasciasse alquanto a desiderare, poichè lo stesso Benvenuti ricorda che « queste processioni per degni riflessi nel 1786 furono dal Vescovo proibite, e solo nel 1799 furono di nuovo permesse sotto certe condizioni » (1). Più a nord di questa chiesa sorgeva la cappella dei Re Magi, detta anche comunemente chiesa dei Tre Re, che nel 1754 fu abbellita, ed ove nel dì dell'Epifania soleva recarsi il corpo civico colla compagnia di S. Croce ed il popolo in festa.

Dopo gli istituti religiosi diamo uno sguardo agli istituti di beneficenza. Di tutti gli antichi e numerosi ospedali d'Ivrea l'ospedale *de Fracta*, l'ospedale di *S. Lazzaro* (2), l'ospedale della *Beccaria* (3), l'ospedale di *S. Giovanni* (4), l'ospedale di *S. Maurizio* (5), l'ospedale della *Misericordia* (6), l'ospedale degli *Ammalati* (7), l'ospedale di S. Antonio o dei *Viginti uno* (8) e l'ospedale *de Burgo*, quest'ultimo soltanto giunse dal medio evo fino al secolo XVIII. Sorgeva l'ospedale detto d

(1) *Op. cit.*, p. 319. Si noti che il Benvenuti era un contemporaneo.

(2) Entrambi questi due ospedali furono riuniti all'ospedale *de Burgo*: il prim era nella parrocchia di S. Salvatore, ed il secondo, chiamato comunemen l'*ospedaletto*, serviva per i lebbrosi e finì in uno stato molto miserabile nel 158

(3) Stava nella parrocchia di S. Pietro, precisamente nel luogo ove ora sor il collegio vescovile.

(4) Sorgeva ad un Km. da Ivrea sulla strada di Bollengo, vicino alla chie di S. Giovanni.

(5) Nella parrocchia di S. Maurizio.

(6) Era nel borghetto di Bando, e fu demolito nel 1544, quando fu distrut tutto il borgo.

(7) Questo titolo, ingenuameate curioso, aveva l'ospedale sorgente nella pa rocchia di S. Quirico.

(8) Stava nella parrocchia di S. Donato ed era così chiamato perchè pos deva 21 letti per i pellegrini. Dopo il 1544 anche quest'ospedale scomparve borgo di Pasquerio, e recentemente l'illustrò una pubblicazione del can. D. Boggio, *Un ospedale d'Ivrea nel 1350*, in *Bollettino Storico Bibliograf Subalpino*, p. 374, anno IV, n. IV-VI, 1899.

*Burgo* dove ora sorge il palazzo di città, ed era abbastanza ricco per dare ricetto agl'infermi e pellegrini, per accogliere i fanciulli esposti ed i poveri, per dare nel dì d'Ognissanti l'elemosina di pane e minestra a ben 1600 poveri della città e della campagna. Questo ospedale esisteva ancora nel 1704, ma fu in quell'anno rovinato in massima parte dal cannone nemico e dalle opere di necessaria difesa fatte in fondo alla piazza di S. Uldarico. Si sentì quindi la necessità di un ospedale nuovo, ma questo non sorse che verso la metà del secolo. Nel 1748 certi coniugi Ricca generosamente promuovevano la istituzione dell'Ospedale d'Ivrea, che, in seguito ad un legato di lire 50 mila del sig. Pietro Francesco Vaglia, fu costruito nel luogo dove è ancora attualmente nell'anno 1751, e nel 1752 Carlo Emanuele III ne tutelava l'amministrazione, affidandola alla Congregazione di carità (1). Il reddito di questo nuovo istituto al tempo della sua creazione era di lire 2000, e non contava che 8 letti (2).

Abbastanza antico è in Ivrea il Monte di Pietà, istituito il 30 giugno 1591, e posto sotto la diretta amministrazione della Compagnia del SS. nome di Gesù (3). Il primo fondo necessario per il funzionamento di quest'Opera pia fu messo insieme per le largizioni volontarie dei cittadini, ma poscia nel 1601 il concittadino Antonio Guidetti, consigliere, senatore e capitano generale di giustizia di Carlo Emanuele I, donava una sua casa posta nella contrada grande di S. Salvatore (4), nella quale si

---

(1) *Arch. com. Ivrea,* Cat. 1, n. 339. R. lettere patenti del 22 settembre 1752.

(2) *Arch. com. Ivrea,* Cat. 79, n. 3668. *Registro cit.*

(3) Editto stampato, datato da Ivrea il 22 giugno 1591: « Sendo a beneficio de' poveri istituito in questa città d'Ivrea un Monte di pietà per prestar denaro alli bisognosi, e datoli principio sotto il governo della devota compagnia del SS. Nome di Gesù di questa città con partecipazione di monsignore reverendissimo si esortano li R.R. curati e le devote compagnie ed uomini e donne della città e terre della diocesi d'Ivrea a voler venire processionalmente la domenica prossima che sarà l'ultima del presente mese di giugno a visitare il SS. Sacramento in detta chiesa del Gesù ed ivi per suffragio di detta santa opera sporgere ciascheduno quella elemosina che li piacerà a lode e gloria del Signore ». Cfr. Benvenuti, *op. cit.*, p. 312.

(4) Istrumento 8 aprile 1601, rog. Pergamo, ed altro istrumento di conferma del 25 marzo 1602, rog. Malabayla. Il 16 aprile 1601 nella sala consigliare i decurioni e capi di casa componenti l'intiera credenza della città di Ivrea, levandosi in piedi colle berrette alla mano, dopo la lettura di quell'istrumento,

ritiravano i pegni ed era l'abitazione del tesoriere del Monte stesso (1). Nel 1621 Carlo Emanuele prese sotto la sua protezione quel Monte pio, e vi confermò la Compagnia del Gesù come amministratrice. Più tardi quando si istituì in Ivrea la Congregazione di carità, le si affidò l'amministrazione del Monte pio insieme con quella dell'Ospedale. Verso il 1760 questo istituto funzionava regolarmente con un capitale di lire 5000, unico fondo per il sostenimento dell'Opera pia, poichè la casa non poteva dare alcun reddito, e soltanto col tempo i mezzi accresciuti poterono portare una maggiore floridezza.

La Congregazione di carità fu istituita da Vittorio Amedeo II nel mese di agosto dell'anno 1718, e per opera principale del protomedico Gariglietti (2). Questa congregazione venne a considerarsi come la erede naturale dell'antica confratria di S. Spirito, della quale cercò anche di rivendicare i diritti verso il Comune (3), e ben presto venne ad acquistare importanza per le distribuzioni numerose di elemosine ai poveri, e per l'amministrazione di altre opere pie. Nel secolo scorso essa godeva un reddito di lire 1800, e gli amministratori suoi furono pure come già si è veduto, chiamati ad amministrare l'ospedale di carità, e più tardi anche il Monte pio.

Tutte le altre istituzioni di beneficenza nei secoli XVII e XVIII in Ivrea si confondono in gran parte cogli istituti religiosi di cui ho già fatto menzione: ma speciale ricordo va fatto per l'Opera pia Peana. Nel 1777 Anna Caterina Presbitero vedova Peana fondava il *Ritiro della Provvidenza* per le povere orfane nel quale si insegnava a leggere e scrivere ed ogni sorta di lavoro donnesco, nè tutte le città del Piemonte possedevano in quel tempo un istituto, non monacale, di educazione e di istruzione femminile.

---

accettano la donazione con tutte le condizioni in essa contenuti. *Arch. com. Ivrea*, Ordinati.

(1) Su questa casa fu apposta l'iscrizione: « Pium montis pietatis exercitii D. Sen. Ant. Guidetto fundatore ». Di questo generoso benefattore ho già ricordato altra opera, nella nota 1 della terza pagina di questo studio, a proposito del Santuario di Vico presso Mondovì.

(2) *Arch. com. Ivrea*, Cat. 82, n. 3776.

(3) *Ibidem*, Ordinato 23 gennaio 1723.

## CAPITOLO QUARTO.

**Vita interna d'Ivrea nel seicento e nel settecento. — Calamità publiche. — La pestilenza del 1630. — Il Consiglio di Sanità, i monatti, e timore di nuovi contagi. — Lo scoppio della polveriera del 1676. — La munificenza della Reggente. — Carestie ed inondazioni. — Tristi condizioni della città. — Popolazione ed ordini cittadini. — Sviluppo edilizio. — La torre dell'orologio. — Porte della città e ponti sulla Dora. — Imposte e publici gravami. — Società dei mercanti, degli artisti, degli speziali e dei calzolai. — Gli ebrei, il prezzo dell'usura ed il ghetto. — Vita industriale e commerciale d'Ivrea. — Il naviglio. — Stabilimenti industriali. — I mercati e le fiere. — Prodotti di esportazione e di importazione.**

Nessuna narrazione più desolante di una città può superare quella di Ivrea verso la metà del secolo XVI. La vita interna della città sviluppantesi normalmente a grado a grado dalle antiche costituzioni medioevali fu dalla prima dominazione francese in Piemonte violentemente interrotta, dirò quasi strozzata, di modo che la desolazione della publica ricchezza ridusse la popolazione già numerosa ad un numero ben esiguo (1). Sotto Emanuele Filiberto ed in parte anche sotto Carlo Emanuele I potè Ivrea risollevarsi alquanto dalla miserabile condizione in cui era caduta, ma non potè mai in tutto il seicento ed il settecento rifiorire realmente a quella vita industriale, commerciale ed intellettuale, cui giunsero altre città consorelle piemontesi. Varî fatti di indole diversa contribuirono alla formazione di un tale stato di cose, e fra i principali convien ricordare le publiche calamità e le guerre.

Fra le calamità publiche che travagliarono in quei secoli Ivrea non è certamente da dimenticare la pestilenza famosa del 1630. Dopo l'epidemia del 1585 i reggitori della cosa publica in Ivrea non omisero mai tutte le necessarie precauzioni per impedire l'introduzione in città del terribile morbo che non

(1) Il Benvenuti ricorda che dopo il 1544 non rimasero in città che 750 persone circa.

perdona, ogni qual volta da Genova, da Marsiglia o da Nizza giungeva nel Canavese la novella della triste importazione epidemica (1). Ma non ostante tutte le precauzioni solite a prendersi per la conservazione della publica sanità, Ivrea non potè sfuggire a quella peste che le bande alemanne avevano portato nel Milanese, dal quale, come è noto, s'estese e spopolò buona parte d'Italia.

Sin dal 1629 erasi sparsa in Piemonte la notizia del contagio, ma solo alla metà del marzo 1630 il morbo giunse nel Vercellese. Raddoppiò allora Ivrea le diligenze per esimersi da quel contagio, e il 21 maggio il Consiglio cittadino presieduto da uno dei governatori, Marco Antonio Orangiano, deputava «il signor Gio. Maria Chieyna cittadino di detta città alla porta del ponte Canavese veder et riconoscer li passaporti et bollette di sanità delli forastieri che per detta porta entrerano, con che sia assiduo et dilligente senza manchar dall'aprir sino al serrar di detta porta, acciò non seguino abusi, non permetter l'ingresso d'alcuno, qual uenghi con caualli, bestie, mercantie o robbe da paesi o luoghi banditi sospetti od infetti di contagione, meno ad altri che si siano, senza le bollette douute di sanità, giustificate conforme agli ordini di S. A. et questo a beneplacito della credenza et mediante il stipendio di scudi uinti da fiorini noue l'uno, il mese» ecc. (2).

Somiglianti incarichi ebbero altri consiglieri della credenza per custodire le altre porte d'Ivrea, ma addì 4 giugno presentaronsi alla porta di Torino le milizie imperiali comandate dallo Spinola, e la città non potè loro rifiutare gli alloggiamenti. Cosi che come già in Lombardia erano stati i soldati tedeschi a portare e divulgare la peste, anche in Ivrea è loro dovuta l'introduzione del contagio. Difatti questo scoppiò verso la fine di giugno, ed ai primi di luglio il Consiglio dovette provvedere ai medici ed ai chirurghi necessarî per la cura dei poveri. Era in quei giorni, come già ho ricordato, assai notevole l'importanza politica di Ivrea, per la dimora ivi fissata dei magistrati esu da Torino e della principessa Maria di Carignano, sposa di

(1) Precauzioni per la peste nel 1624. *Arch. com. Ivrea*, Cat. 72, n. 3419
(2) *Ibidem*, Cat. 72, n. 3420.

principe Tomaso. Ai primi sintomi della malattia questa principessa lasciò subito la città, e con lei non pochi ricchi cittadini e nobili magistrati partirono, cercanti tutti un rifugio nelle loro ville e nelle loro castella. Descrivere la vita interna di Ivrea dal luglio 1630 all'aprile 1631, sarebbe lo stesso che fare la storia di una qualsiasi città colpita da un male inesorabile, reso ancor maggiore dalla ignoranza e dalla superstizione, quale Alessandro Manzoni ebbe già a mirabilmente descrivere per Milano nel suo immortale romanzo.

Gli atti del Consiglio di Credenza (1) ci mostrano come all'8 luglio due « cirogichi » fossero incaricati di curare gli infetti: Bernardino Zerbino da Palermo e Paolo Gibellino siciliano (2). Ma appena incominciata la morìa si sentì la necessità di allontanare i malati ed i sospetti, onde questi furono tutti fatti uscire dalla città, per essere inviati, i primi al lazzaretto a S. Antonio, ed i secondi in osservazione al Martinetto. Quivi si piantarono in grande quantità le capanne necessarie per il ricovero degli appestati, fra i quali la morte non tardò a menare miserabile strage. Dal 28 giugno incominciaronsi a seppellire i morti di peste a S. Antonio, e poscia in prato Rey (3), finchè per la grande quantità di sepolture giornaliere, i cadaveri venivano sepolti presso il Martinetto, ove erano morti (4). Il primo agosto 1630 si istituì in Ivrea il Consiglio della Sanità, dipendente dal superiore « Magistrato ducale sopra la Sanità residente in Santhià », del quale facevano parte dei cittadini attivi quali Antonio Carrello, Giovanni Stefano Fecia e Giovanni Facciano (5), che assistiti dal presidente Lodi, dal comandante Bellacomba, dal prefetto Henriello e dai governatori Alessandro Orangiano ed Ottavio Casanova, provvidero a tutti i bisogni urgenti della città.

Al 3 agosto il Consiglio di Credenza, radunato nella gran sala comunale, proclamava solennemente la rinnovazione dei voti pronunciati nel contagio del 1585, e ne aggiunse alcuni nuovi (6),

(1) *Ibidem*, Ordinati 1630.
(2) *Ibidem*, Cat. 72, n. 3421 e 3428.
(3) *Ibidem*, n. 3427.
(4) *Ibidem*, n. 3425.
(5) *Ibidem*, n. 3424.
(6) *Ibidem*, Ordinati, e BENVENUTI, *op. cit.*, p. 260-263.

per implorare il benigno soccorso divino a favore del popolo eporediese. Ma non doveva ancora per allora fermarsi tanta calamità. Crescevano i calori della stagione estiva, e vieppiù inferociva la pestilenza, di maniera che ben presto non bastarono più gl'inservienti comuni per tante publiche bisogne, e la città cadde nelle mani dei monatti. Chi si immaginasse un campo di biade già abbattute da fiera tempesta e sul quale fossero piombate centinaia di voraci locuste, io credo avrebbe pur sempre una pallida idea di quello che doveva essere in quei giorni l'appestata Ivrea, presa d'assalto da quei predoni che si chiamarono monatti. Furono costoro chiamati per necessità dal Consiglio di Sanità e furono alloggiati in case presso le mura della porta di Bando, ed erano incaricati del trasporto degli infermi al lazzaretto e del seppellimento dei cadaveri. Ma la confusione era tale in città, che i monatti potevano impunemente entrare nelle case a svaligiarle con tutto agio, e quasi che questo non bastasse malmenavano chiunque loro si opponesse, e compivano atti di pura malvagità, come quello di atterrare le porte delle case, di tagliare le viti e le piante dei giardini, portando ovunque il saccheggio e la ruina (1).

Alla fine dell'autunno cominciò a scemare la ferocia del morbo, e nell'inverno gl'infermi del lazzaretto più facilmente entravan in convalescenza, ed i nuovi colpiti avevano a sopportare l malattia fatta assai più benigna. Il 20 gennaio 1631 il Consigli radunato fuori della città presso il bastione della porta di Band delibera di provvedere alle opere di disinfezione delle case n minando il capitano Onorato Bonfiglio « impresario della purga per « purgare e profumare la Città, Borghetto, cascine, cas netti nei dintorni ed i mobili (nelle case), abbreviando il temp della purga per evitare maggiori mali » (2). E questi lavori pulizia generale della città affrettarono certamente il ritorn della sanità publica, di modo che alla fine di aprile la pest lenza si poteva dire cessata, quantunque altri casi continua sero a ripetersi fino al settembre, e quantunque alle porte del città rimanessero sempre le guardie ad impedire l'ingresso quanti non erano muniti della « bolletta di sanità ».

(1) *Ibidem*, Cat. 72, n. 3426.

(2) *Ibidem*, Ordinati e Cat. 72, n. 2424.

Il 23 aprile 1631 la città, uscita dalla quarantena, cominciò a riprendere il commercio colle città vicine, che era stato del tutto sospeso fin dall'agosto dell'anno precedente; ed il 27 dello stesso aprile nella pontificale messa celebrata «pro gratiarum actione» da Monsignor Ceva si riconfermarono solennemente i voti del Consiglio del 1585 e del 1630. In tal giorno dovevasi pure fare la processione generale a S. Rocco, ma il cattivo tempo la impedì (1). Alla fine di settembre ritornarono quindi in città gran parte dei cittadini assenti, ai quali era stato fin dal giorno 23 intimato il ritorno, entro il termine di 5 giorni, sotto pena di fare la quarantena.

Terminato così il contagio, la città a poco a poco riprese il normale andamento delle cose. Ma la popolazione era stata decimata dal morbo (2), e le spese fatte dal Comune in tale funesta occasione per la cura dei poveri, per il seppellimento dei cadaveri e per le opere di disinfezione, salirono ad una cifra abbastanza considerevole, che il Benvenuti fa salire a 49.172 fiorini (3). Dopo questo anno Ivrea non fu più afflitta da simile contagio, ma nelle memorie dei secoli passati troviamo di quando in quando il ricordo delle precauzioni usate per timore di nuovi contagi, come nel 1640 (4), nel 1647, nel 1649, nel 1657, nel 1665, nel 1720 per lo scoppio della pestilenza famosa di Marsiglia (5), per la quale diligentemente erano state poste le guardie sanitarie a tutti i passi della valle d'Aosta verso la Francia, ed infine nel 1743-1744 per lo scoppio della peste nell'Italia meridionale.

Un'altra grave calamità publica fu per Ivrea lo scoppio della polveriera del 1676. Nel piano superiore della torre del castello, attigua alla porta di Aosta, era un gran magazzeno di polvere, e nelle sale attigue erano i depositi di miccie, cordaggi, armi e fuochi artificiali e tutte quelle altre munizioni da guerra, che

---

(1) Benvenuti, *op. cit.*, p. 263.

(2) Veramente il Benvenuti accennando ai morti per questo contagio, asserisce che i cittadini morti non furono molti e ricorda due soli canonici, Vittorio Tirrio e Simone Carisio; ma le altre memorie del tempo lasciano supporre una cifra assai più notevole.

(3) *Arch. com. Ivrea*, Ordinati, 10 dicembre 1631.

(4) *Ibidem*, Cat. 72, n. 3428, e seg. per gli anni successivi.

(5) Ottieri, *op. cit.*, IV, p. 272.

potevano abbisognare alla guarnigione, od in caso di assedio. Il 17 giugno di quell'anno, verso le ore 21, accadde lo scatenarsi violento di un temporale e la caduta di un fulmine « sulla torre della polzera del castel rosso » (1). In un attimo il fuoco si propagò e giunse alle polveri, di guisa che con orribile fragore scoppiarono i magazzeni rovinando la torre insieme colle stanze attigue. Tremonne il suolo di tutta la città, ed i materiali sollevati in aria per l'esplosione ricaddero sparsi su tutte le case circonvicine, abbattendo le case « di rua coperta e quasi tutte quelle del mercato con mortalità di cento e più cittadini e perdita di tutte le sostanze che erano in dette case sotto le medesime rouine et li materiali d'esso castello rouesciati sopra quasi tutta la città, la maggior parte della quale restò anche tempestata da essi materiali con fracassamento di gran parte delli coperti, come pure risulta dalla visita fatta fare dalla città con assistenza del giudice » (2).

Veramente spaventosa dovette essere questa esplosione, poichè tre giorni dopo non erasi ancora potuto spegnere il fuoco nei magazzeni e ben 187 case rovinarono causando la morte di 51 persone (3). Numerosi soccorsi si dovettero allora prestare altresì ai feriti, ed il giorno dopo la catastrofe il Comune partecipava alla reggente Giovanna Maria Battista tanta rovina. Questa incaricò subito il patrimoniale G. B. Alberga di recarsi a visitare le case rovinate, e questi il 20 giugno recatosi in castello con Francesco Bernardino Bayletti, consigliere referendario di S. A. R., auditore di guerra e conservatore del patrimonio ducale in Ivrea, e col custode dei magazzeni capitano Carlo Francesco Vigna, visitò ogni cosa e riferì a Torino. La duchessa di Savoia rispose tosto deplorando il funesto accidente e promettendo di sollevare i cittadini d'Ivrea da tanti travagli (4), e poscia co[n]

(1) *Arch. com. Ivrea*, Cat. 79, n. 3674, p. 14.

(2) *Ibidem*, Ordinati, 20 giugno 1676.

(3) *Ibidem*, Cat. 1, n. 321. Dichiarazione di D. Rua, curato di S. Pietro. Avverto che il Benvenuti, *op. cit.*, p. 231 parla della morte di 80 persone.

(4) *Arch. com. Ivrea*, Ordinati, giugno 1676. Lettera della duchessa di Savoia, regina di Cipro, reggente ecc., « Magnifici nostri carissimi. Con dispiacere molto sensibile habbiamo ricevuto la rellatione contenuta nella vostra lettera delli 18 del corrente giugno del graue e funesto accidente occorso costì per

decreto del giorno 8 dicembre 1676 ordinò al tesoriere generale il pagamento alla città « di liure dodici mila d'argento, a soldi vinti l'una, nei tre anni prossimi ripartitamente, cominciando nell'instante anno 1677, de' quali le ne facciamo caritateuol dono, con obligo però d'aplicar, et impiegare la somma, ch'a caduno verrà distribuita come soura intieramente nella riedificazione, e ristoratione di loro rispettiue case rouinate, e non altrimenti, e con ciò ch'il tutto debba essere effettuato almeno fra il termine delli suddetti anni tre, osseruando le cautelle che in ordine a ciò le verranno prescritte dalla suddetta Camera...... inoltre volendo anche far sentire a detta Città d'Iurea supplicante gl'effetti della solita benignità nostra, acciò si possa ripopolare, et andar rimettendo in buon stato..... rendiamo dal primo giorno di dett'instante anno milleseicentosettantasette in auenire et in perpetuo tutte le cose esistenti nell'ambito, ò sia recinto delle mura d'essa Città..... libere, franche, esenti et immuni da tutti li carichi tanto ducali che militari, ordinarij e straordinarij, e da ogni qualsivoglia debitura pensata et impensata, imposta et da imporsi, sì in tempo di pace che in guerra » (1).

Ma, nonostante il munifico soccorso della Reggente, Ivrea scorse parecchi anni prima di vedere scomparse affatto le vestigia di quel disastro, e pare che, rialzata la parte diroccata

caduta del folgore che avendo acceso il fuogo alla poluere ch'era nel magassino del castello ui ha rouinato una parte e sobissato molte case uicine con perdita non solo di dette case ed effetti che ui erono, ma anche d'un gran numero di persone. Per dimostrare quanto compatiamo à cosi deplorando accidente ci risoluiamo d'assistere o soccorrere di qualche danaro li particolari di codesta città che si hanno maggior bisogno.... et al publico d'essa faremo anche prouar gli effetti del nostro compatimento che gionge al maggior segno. Ci rincrescerà solo che lo statto presente delle reggie finanze, non si potrà permettere di fare tutto quello che haueressimo desiderato per soleuare in parte cottesti cittadini dalli luoro travagli. Li assicuriamo però della fauorevole disposizione dell'animo nostro uerso di luoro e con questo preghiamo il S[ignore] che ui conservi. Da Torino, li 26 giugno 1676.

JANNA MARIA BAPTISTE ».

*(Sigillo)*

(1) Decreto stampato, delli 8 dicembre 1676, ed approvazione della Camera dei conti del 14 dicembre 1676. *Arch. cit.*, Cat. 1, n. 321.

del castello, vi si continuassero a tenere le polveri e le munizioni da guerra, poichè molti anni dopo, nel 1753, il Consiglio di Credenza mostrossi preoccupato dal timore di un nuovo scoppio della polveriera per la caduta della folgore sul Castel Rosso il 20 luglio di quell'anno, cagionandone la rovina di un merlo (1). Di fatto in seguito a queste rimostranze presentate al Re dal governatore d'Ivrea cav. Pallavicino Sforza, la polveriera fu trasportata dal castello al forte Castiglio.

A queste calamità di maggior momento si possono aggiungere alcune calamità minori, ma che ebbero pur tuttavia importanza non piccola sullo sviluppo della vita cittadina. Lascio da parte il ricordo di tutte le tempeste che desolarono le campagne (2), lascio pure da parte la bufera del 5 aprile 1702 che rovinò molti tetti, sollevò il coperto di piombo della cattedrale e diroccò muri e merli delle torri del castello (3), nè mi soffermo alla carestia del 1677 che fu la desolazione del Piemonte (4), ma debbo fare un cenno dell'inondazione della Dora del 1755. Ricorda il Benvenuti, che fu presente a quel fatto, che nessun eporediese vide mai uno spettacolo simile. Al 13 ottobre 1755 per copiosissime pioggie, accompagnate da tuoni e lampi, durate quaranta ore, ingrossò talmente la Dora, che parecchi paesi nella valle d'Aosta furono allagati, ed in Ivrea furono rovinate parecchie fabbriche, sommersi cinque mulini, ed annegati tre mugnai (5). Meritano infine un ricordo anche l'epidemia di febbri miliare del 1742 e le terribili epizoozie nei bestiami del 1715 e del 1744, che furono la rovina della principale industria del paese (6).

---

(1) *Ibidem*, Cat. 79, n. 3674, p. 14.

(2) *Ibidem*, Cat. 1. Tempeste ed esenzioni d'imposta: luglio 1611, 11 giugno 1677, 12 giugno 1679, 31 maggio 1681, 15 agosto 1696, 17 agosto 1705, 9 maggio 1706 ecc.

(3) BENVENUTI, *op. cit.*, p. 237.

(4) LANDORNO, *Diario cit.* Ricorda il diarista che in quell'anno M. R. a spese del R. tesoro provvide al necessario, facendo venire il grano dall'Olanda e dalla Polonia, di modo che in Ivrea non si pagò il grano più di lire 6 e la segala lire 5 per emina.

(5) *Arch. com. Ivrea*, Cat. 23, Brogliasso dei segretari Chiaves e Fava all'anno 1755.

(6) BENVENUTI, *op. cit.*, p. 244 e 250.

Tutte queste sventure unite insieme ai disastri ed ai gravami delle guerre ci spiegano la voce dolorosa e perenne di lamento che spira da ogni pagina degli atti consigliari cittadini, nei secoli XVII e XVIII. Le guerre di Carlo Emanuele I e la guerra civile nella prima metà del seicento, lasciarono la città quasi spopolata, ed al posto di borghi fiorenti erano sorti forti e bastioni, le imposte ordinarie erano state accresciute dalle imposte straordinarie e dagli alloggiamenti militari, onde non deve recar meraviglia se, dopo la pestilenza del 1630 e dopo le accennate guerre, i cittadini sopravissuti si trovarono soggetti a tali aggravi, che preferivano cedere liberamente alle rispettive comunità i loro beni per non poterne pagare le publiche imposte! Anzi ricorda il Benvenuti che negli istrumenti del tempo « massime del 1655 si trova esservi stato più d'uno, che pagasse anche il compratore, acciò prendendo i suoi beni si obligasse a pagarne i pesi »! (1). Negli anni di pace del regno di Carlo Emanuele II e della Reggenza, accadde l'esplosione della polveriera e quindi rinnovaronsi i travagli per la fabbricazione delle case rovinate e per il pagamento di tutte le imposte. Le condizioni non migliorarono certamente sotto Vittorio Amedeo, anzi, in nessun tempo dopo la prima invasione francese passò Ivrea giorni più tristi, che al principio del secolo XVIII, in seguito all'assedio del 1704 (2).

(1) *Ibidem*, p. 230, ove ricordansi a questo proposito le *Memorie* Mss. del padre FOLLIS *(Arch. di S. Agostino)* ricavate da diversi archivi e specialmente da quello di Piverone. Il diarista Bottiglia ci dà ad esempio un listino dei prezzi dei commestibili in città al tempo della conquista francese del 1704: — Pane bianco ottimo s. 2 per libra, mediocre s. 1,6, nero s. 1 — Carne di vitello s. 4 per libra, porcina s. 6 — Altre carni s. 3 — lardo s. 10 ecc. Tutti potevano uccidere bestie per proprio uso, ma dovevano pagare 4 denari per diritto.

(2) Per dare al lettore un'idea di quelle condizioni della città e della campagna d'Ivrea dopo il 1704, ricorderò l'attestazione dei nobili Giovanni Battista Gianotto di Montalto, Pietro Monte di Palazzo, e Giovanni Domenico Trompei di Chiaverano, fatta il 21 ottobre 1708 in Ivrea dinanzi il referendario Giacomo Filippo Chiaveroti. *Arch. com. Ivrea*, Cat. 38, n. 2531. — « Noi Gianotto, Monte e Trompei sapiamo et siamo benissimo informati si come circa il principio dell'anno 1704 approssimandosi l'esercito hostile dei francesi a questi stati, temendosi, che dovesse questa città uenir assediata da detti nemici furono fatte molte e diverse fortificazioni tanto all'intorno della città che castiglio e cittadella col tagliamento di grandissima quantità di piante, e boscami soura le presenti fini

La popolazione della città subì delle fortissime variazioni a seconda degli anni e degli avvenimenti. Così al tempo della prima dominazione francese (nel 1544) il numero degli abitanti

---

per seruitio di dette fortificazioni; inoltré furono per dett'effetto deuastati uarij e moltissimi sitti fruttiferi fuori et all'intorno di detti forti e città, con distruttione et abattimento delle uitti et altre piante fruttifere esistenti in detti sitti cattastrati, e concorrenti al pagamento de' carighi indifferentemente. Indi ne' mesi di luglio et agosto susseguenti di dett'anno doppo la presa della città di Vercelli, uedendosi che s'incaminaua l'armata nemica a questa città per l'assedio d'essa, furon pur tagliate ed abbattute ogni sorta di piante che restauano all'intorno di detta città e forti, acciò fosse libero et aperto il tiro del canone, dirocate e getatte a terra uarie cassine, case et altri edifficij, acciò si leuasse ogni riparo al detto nemico et fosse la lor uenutta in tutto scoperta, et sendosi poi infine di detto mese d'agosto portato la dett'armata all'assedio di questa piazza, sendo ancora quasi tutti li frutti pendenti nella campagna e vigne et massime marsaschi, ughe e fieni, furon all'arrivo di dett'armata deuastate dette campagne, et esportati e consonti intieramente detti frutti con rouina de' boschi, saccheggio delle cassine, esportatione da esse de' frutti già raccolti e ritiratti, mobili, lingierie, bestiami, ferramenta ed altro, oltre bona parte di esse cassine state da dett'armata incendiate, e rouinate, come ancor hoggidì si ritrouano in tal stato; et passato ch'ebbero detti nemici il fiume Dora feccero pur l'istessa rouina e deuastatione di là di detto fiume delle campagne e cassine con saccheggio et abrugiamento in parte d'esse, abdutione de' frutti, bestiami et altro in loro puotere e mani peruenutto; onde sendosi poi chiusa la porta di detta città di là da detto fiume la magior parte de cittadini, et massime gl'inhabili al porto d'armi e diffesa, furono astretti in tal occasione partirsi dalla città et rittirarsi nelle montagne senza puoter condur secco il bisogneuole per lor sussistenza, et l'altra parte de' cittadini rimasta nella città somministrarono pur durante dett'assedio a' soldatî della guernigione ogni sorta di carni, uini, fieni et altri comestibili con priuarsene d'essi in tutto per la sussistenza di essi soldati. Et sendo poi questa città e forti suddetti caduti in puotere et occupatione di detti nemici, circa il fine di settembre susseguente, rimettendosi anche alle lor case i cittadini che erano stati fugitiui, si ritrouarono comunemente priui d'ogni sorte di sussistenza per loro vitto, e bona parte de' medesimi priui anche di ricouero, sendo state le lor case abbattute dal tiro del canone, e bombe di detti nemici, e parte tagliate e getatte a terra in tempo della diffesa d'ordine del signor commandante in questa piazza per mottiui di maggior diffesa, da che tutto si può conchiudere, che fosse ben compattibile e deplorabile il stato di questi poueri cittadini e registranti. Doppo questo è pur anche conuenutto alla presente città per sfugir ogni magior rouina pagar a medemi nemici diuerse, e grosse contributioni in contanti in titolo di contributione et altra grossa somma per il reccatto delle campane, mettalli et bronzi oltre il contributo dagl' eclesiastici per tal conto. Nell' anno poi mille

d'Ivrea era diminuito fino alla cifra di 750 anime circa (1), ma nel seicento e nel settecento la popolazione andò via via gradatamente aumentando, di maniera che, nonostante il contagio del 1630 e le guerre distruggitrici degli uomini e delle cose, verso il 1760 Ivrea contava 2018 fuochi con 5740 abitanti (2). Dato l'ordinamento sociale di quei tempi, questi abitanti non erano tutti cittadini perchè non pochi erano i forestieri venuti ad abitare la città. I nobili possedevano palazzi in Ivrea, ma generalmente risiedevano nei loro feudi del Canavese, o vivevano attorno alla Corte, numerosi erano gli ecclesiastici, ma questi vivevano a sè ed alla curia e rappresentavano la parte più colta della cittadinanza d'allora. La vita commerciale ed industriale della città restava tutta nelle mani degli altri citta dini, divisi in classi corrispondenti alle singoli arti, come nel medio evo.

In principio di questo mio scritto già ho ricordato come nel secolo XVI, diventata una città militare, Ivrea siasi completa-

---

settecento cinque susseguente sperando detti poueri cittadini di rimettersi in qualche miglior stato col raccolto de' frutti nel medesimo anno, cadette circa il fine del mese di maggio del medemo anno una si fiera tempesta, che gli esportò quasi intieramente detto raccolto de' frutti, se ben si procedette alla uisita ad instanza della presente città, in cui interuenirono pure noi ambi Gianotto e Monte in qualità di testimonij informanti, e giudichiamo che il danno risultato da detta uisita ascendesse a nouanta e più per cento, se ben non habimo più precisa et identifica memoria del giusto amontar di detto danno. L'istesso seguì pure nell'anno susseguente mille settecento sei, se ben la tempesta cadutta in dett'anno et nel mese di agosto non fu si horribile come quella dell'anno antecedente, et sendo noi pure intervenutti alla uisita de' danni d'essa in qualità sudetta, giudichiamo anche habbi puotutto ascender il danno d'essa a settanta per cento, onde non hanno questi poueri cittadini puotuto far altro che agionger di continuo miserie a miserie, et diuenire sempre più necessitosi, come del tutto n'è cosa pur troppo nottoria, dando noi causa di nostra scienza per hauer in detto anno mille settecento quattro visto et osseruato e sperimentato anche a nostro danno quanto habiamo soura deposto, sendo più tosto d'auantagio che di meno, di quanto habiamo detto et affermato, e questo è quanto ». Nè mancano in quell'archivio attestazioni simili a questa per le età precedenti e successive, ma tutte improntate allo stesso soggetto.

(1) Benvenuti, *op. cit.*, p. 210.

(2) *Arch. com. Ivrea*, Cat. 79, n. 3668. Registro contenente le indicazioni e tabelle della popolazione ecc., essendo vescovo monsignor Vittorio Michele di Villa.

mente trasformata nei suoi palazzi e nella sua vita esterna ed interna, entrando nel periodo moderno della sua storia. Nuovi bastioni, nuovi forti, nuove chiese e nuovi palazzi allargano la cerchia antica dei borghi cittadini, nè io ripeterò qui le notizie raccolte su questo argomento, e di cui già ho fatto parola (1). Fra gli edificì publici ho pur fatto menzione degli antichi palazzi e del nuovo palazzo del Comune (2), solo mi resta a far cenno della torre dell'orologio. Fino al 1753 il campanone e l'orologio della città rimasero collocati in una torre del castello, ma il 24 aprile di quell'anno, essi vennero trasportati al di sopra del portico che sbocca nella scala del Comune, e quivi nel 1760 Francesco Borione di Graglia, costruiva un nuovo orologio che batteva « le ore, le mezze ore ed a tempo debito a misura delle stagioni il segno dell'Ave Maria del mattino, mezzodì e sera per ciascuna volta nove colpi divisi in tre con sua intermittenza, e colpi 40 subito dopo le due ore di notte per segno di ritirata e visita della pattuglia» (3). Il campanone della città poi aveva un peso assai ragguardevole e quindi un valore molto rispettabile, come si può scorgere dalla questione del riscatto dai Francesi nel 1704 e dalle varie rifondite (4). Del resto, a parte questo campanone, pare che non mancassero le campane in Ivrea: nel 1795 vi esistevano appena cinquantaquattro campane (5)!

Quattro erano le porte d'Ivrea: porta Torino, porta Aosta, porta Vercelli (6) e porta Caldara, alle quali era sempre preposto

---

(1) Intorno alle condizioni degli edifici d'Ivrea al principio del sec. XVII si può ricordare la statistica fatta nel 1602 per fissare le case di alloggiamento delle truppe. Esse erano 431 in tutte, così divise: principali 43, buone 99, mediocri 156, miserabili 101, osterie 32. *Ibidem*, Cat. 38, n. 3379.

(2) V. pag. 3ª del capitolo precedente.

(3) *Arch. com. Ivrea*, Cat. 50, n. 2837.

(4) *Ibidem, loc. cit.* Nel 1722 la gran campana della città di 84 rubbi è rifusa, e nel 1739 essendosi nuovamente rotta quella campana, venne rifusa di 88 rubbi.

(5) *Ibidem*, Cat. 23, n. 2145.

(6) Mi si presenta qui l'opportunità di ricordare che Porta Vercelli era il luogo delle esecuzioni capitali nei secoli passati. Ad una finestra della casa del corpo di guardia di quella porta stava appesa una tagliola « ove si dà la corda ai malviventi », e nel 1751 l'ufficiale di guardia protestava di non voler-

un corpo di guardia alloggiato in una casa vicina di proprietà del Comune. L'antico ponte romano sulla Dora verso il Canavese fu, salvo le debite riparazioni attraverso i tempi, conservato fino al principio del settecento. Esso era coperto, e questa copertura era sostenuta da pilastri laterali: alla testa del ponte stava la casa del corpo di guardia. Ma durante l'assedio del 1704 questo ponte fu demolito, ed i Francesi eressero un ponte sotto il Castellazzo, il quale però non era comodo per il passaggio dei carri e delle vetture. Ai 16 ottobre di detto anno gli stessi Francesi cominciarono a lavorare per rifare il ponte di pietra, ma vedendo che tal lavoro sarebbe andato troppo in lungo lo abbandonarono e ristabilirono invece il ponte suddetto, in mezzo ai molini, per servire di comunicazione tra la cittadella ed il Castiglio, e questo ponte servì fino al 1716 (1). La breve durata di questo ponte è dovuta al fatto ch'esso doveva esser costrutto in legno (2) e quindi era stato fatto in via puramente provvisoria. Difatti nel 1716 Vittorio Amedeo II faceva ricostruire il ponte del Canavese, del tutto scoperto e senza la casa del corpo di guardia, ond'è che questa nuova costruzione non ha nulla a che fare col ponte romano (3). D'altra parte in altri punti del fiume sorgevano parecchi ponti in legno o levatori, di cui si conserva memoria, come per esempio nel 1636 avevasi un ponte levatore alla porta d'Aosta, nel 1727, un altro ponte simile a porta Vercelli, e nel 1782 un altro ancora in vicinanza del ponte in pietra, a porta Torino.

---

più abitare in un alloggio che veniva per necessità attraversato dal soldato di giustizia ogni volta che questi doveva recarsi a quella finestra per un'esecuzione. *Arch. cit.*, Cat. 10, n. 1423.

(1) Benvenuti, *op. cit.*, p. 241.

(2) *Arch. com. Ivrea*, Cat. 51, n. 2858. Attestazione di Giovanni Stefano Cavalli del 7 marzo 1781.

(3) Ciò non ostante fu apposta a quel ponte l'iscrizione ricordante il ponte dei romani e la costruzione moderna:

CANAPITIUM PONTEM
ROMANORUM OPUS BELLO DIRUTUM
VICTORIUS AMEDEUS SICILIAE REX
REDDITA PACE
EXCISIS UTRINQUE RUPIBUS
AMPLIOREM RESTITUEBAT
ANNO MDCCXVI.

Il servizio militare e l'obbligo degli alloggiamenti dei soldati, in occasione del passaggio loro per la città, costituivano uno dei pesi maggiori cui fossero sottoposti i cittadini, poichè nel momento del pericolo questi, dai 18 ai 55 anni, erano tutti soldati, e durante gli assedî era altresì necessario di provvedere il sostentamento delle truppe sabaude od alleate. Le gravi tasse imposte dalle R. Finanze alla città (1), gli interessi per censi e per altri debiti da pagarsi annualmente (2), le spese per l'amministrazione della giustizia e per le opere di publica utilità, costringevano il Comune a gravare con ogni sorta di imposte tutti i cittadini. Così si imposero le gabelle, i cotizî personali di lire 1 per testa (3), i cotizî per giogatico (4), i pedaggi sui ponti ed alle porte della città (5), i diritti di segreteria, di giudicatura ed i bandi. A queste imposte generali s'aggiungano le imposte particolari come il diritto di macina (6) ed il diritto di macellazione (7), e le imposte straordinarie come la consegna di vettovaglie in tempo di guerra e le tasse per le conferme dei privilegî vecchi (8) e per la concessione dei privilegi

(1) Ivrea pagava un tasso o canone fisso alla tesoreria che variò secondo i tempi, ma che verso la seconda metà del secolo scorso era di circa L. 1600, alle quali però aggiungendo tutte le altre spese imposte, venivasi ad avere una cifra di circa 10 mila lire.

(2) Ivrea pagava il 4 °/o pei censi ed il 3 °/o pei debiti; complessivamente pagava annualmente 4334 lire di interessi. *Arch. com. Ivrea*, Cat. 79, n. 3668.

(3) I quali rendevano L. 3000 annue. Da questa imposta erano però escluse alcune persone come per esempio i mastri delle poste che godevano altresì di altri privilegi. Vedi in proposito *Ibidem*, Cat. 74, n. 3443-3446.

(4) Pagavansi L. 2.10 per ogni paia di buoi, ed 1.5 per ogni paia di vacche. Reddito annuo L. 271.

(5) I pedaggi sui ponti variavano a seconda degli anni, e subivano un aumento tutte le volte che erano necessarie le riparazioni ai ponti stessi. Però quest pedaggi venivano generalmente pagati dai forestieri transitanti sì a piedi che a cavallo, ed i cittadini ne erano esclusi.

(6) Ricorderò l'ordine del 18 aprile 1691, rinnovato poscia il 23 aprile 170[illegible] per cui ognuno doveva pagare, per ogni emina che si macinava: soldi 5 pel grano, 4 pel barbariato e 3 per la meliga ed altro, al Sovrano. LANDORNO, *op. cit.*, e *Arch. cit.*, Cat. 54, n. 2901.

(7) Tutti erano liberi di uccidere bestie per proprio consumo, ma avevano obligo di pagare denari 4 di diritto, per ogni bestia macellata.

(8) *Arch. com. Ivrea*, Cat. 78, n. 3664. Ivrea paga L. 4000 alle finanze ducali nel 1623 per ottenere la conferma di tutti i suoi privilegi. Sono curiose l

nuovi (1). Nè mancavano le imposte indirette, di recente invenzione come la carta da bollo ed il giuoco del lotto, istituito da Carlo Emanuele II, sebbene poi venisse abolito dal successore (2).

In una siffatta condizione di cose il popolo continuava ad essere diviso per classi secondo l'arte professata, in maniera da formare tuttavia la continuazione delle antiche università dei mercanti, degli artisti, degli speziali, dei calzolai, de' lanaiuoli, ecc., ricche di privilegî notevoli, e tutelanti ciascuna i diritti dei proprii ascritti.

Nel 1582 il duca Carlo Emanuele I volendo « togliere molti abusi disordini ed inganni quali vengono giornalmente commessi dalli mercanti ed artisti de' nostri stati » ne riordinava le classi, istituendo una conservatoria composta di un priore e di due massari (3); ed i mercanti ed artisti d'Ivrea « taciuti li privilegî di detta città hano ottenuto da S. A. di elegersi un conservatore e giudice particolare avanti il quale possono chiamare tutti i luoro debitori et che le sentenze d'esso habbino essequucione per una certa somma *(lire 25)* da quali

---

regalie fatte dalla città in quell'occasione all'eccell. Camera di libbre 174.8 di zucchero e 262 di cera, per una somma totale di florini 2258 pagati al droghiere Bellini di Torino.

(1) Per il solo trasporto delle fiere del 1769, ricorderò, a mo' d'esempio, che la città dovette pagare a S. M. una finanza di lire 2000.

(2) Vittorio Amedeo II in fatto abolì questo giuoco, ma Carlo Emanuele III suo figlio lo ristabilì ben presto, perchè costituiva allora una buona entrata per le RR. finanze.

(3) *Arch. com. Ivrea*, Cat. 60, n. 3181. Carlo Emanuele I ordinava: « che in tutti li luoghi delli stati nostri di qua da monti li artisti et mercanti ogniuno secondo sua arte fra due mesi dopo la pubblicazione delle presenti habbino tutti a consegnarsi et loro lauoranti et garzoni luogo per luogo et elegere tra loro di ciascuna arte tre delli più sufficienti de' quali due saranno chiamati massarij et il terzo priore, a quali sarà dato il giuramento et haueran possanza da noi, succedendo errore, di castigare coloro che falliranno, non solo di fargli pagare le cose guaste, ma ancora le pene che saranno da loro stabilite, le quali pene saranno applicabili in beneficio di loro arte. Et il medesimo vogliamo che si faccia tra gl'orefici, acciò non possino falsificare l'oro et l'argento come molti fanno et che sendogli dato oro o argento habbiano da metter in lauoro il medemo sotto le pene che saranno dechiarate et di non poter vender pietre false, nè altre cose, per buone ».

non si possa appellare saluo all'eccellentissimo Senato» (1). Dinanzi a questo privilegio il Consiglio di Credenza protestò al Duca: 1° che la città aveva antichissimi privilegî e franchigie, per cui nessuno poteva essere convenuto in giudizio che dinanzi al podestà ordinario; 2° che il podestà ed il prefetto risiedevano sempre in città e quindi le cause spedivansi celeremente; 3° che, tolte le cause dei mercanti, il podestà ed il prefetto non avrebbero avuto quasi più nulla a fare; 4° che siccome il podestà non aveva stipendio e percepiva solo i diritti dei giudizi, diminuiti notevolmente questi, non solo non si sarebbero più trovate persone di vaglia che fossero per venire in Ivrea ad esercitarvi la podesteria, ma sarebbero altresì diminuiti i diritti della segreteria della città che non avrebbe più potuto pagare il tasso di lire 1500 annue al Duca; 5° che non era morale che il giudice dei mercanti fosse mercante della città egli stesso, poichè allora i mercanti avrebbero sempre avuto ragione. A queste rimostranze i sindaci della città uniscono il 21 febbraio 1582 la formale domanda al Duca del ristabilimento degli antichi statuti, per cui nessuna congregazione poteva farsi in Ivrea fuori dell'intervento e della licenza del podestà e del giusdicente.

Carlo Emanuele il 3 aprile dichiara non essere stata sua intenzione di violare gli statuti cittadini, e rimette la questione al Senato, il quale prima di prendere una deliberazione in merito, inibisce al conservatore de' mercanti l'uso di quel privilegio a pregiudizio della podesteria e della città. Ma pare che i mercanti non si addattassero a questo ordine del Senato, ed essendo loro giudice un certo Giovanni Gobeto, riuscivano egualmente nel loro intento per mezzo di lettere del Consiglio di Stato compulsorie contro i loro debitori; poichè il 1° giugno 1584 la città protesta al Duca contro tale sistema, ed il 13 agosto di quello stesso anno il Senato di Torino, alla presenza del rappresentante dei mercanti d'Ivrea Antonio Perrono e del rappresentante della città sig. Alessio Parella di S. Martino, emette sentenza, per la quale da quell'anno in poi era lecito al conservatore giudicare, ma le sue sentenze non potevano andare in esecuzione

(1) *Ibidem*, n. 3180.

senza l'approvazione del giusdicente del luogo, o, in suo difetto, dei consoli (1).

Così regolate le cose procedettero innanzi nei due secoli seguenti, nei quali troviamo ancora memoria della conservazione delle vecchie costumanze. Nella settimana precedente la festa della Vergine Assunta, il podestà d'Ivrea, per la presentazione dei palii, comandava ed ingiungeva che « tutti li mercanti, uenditori et reuenditori de' panni, speciari, calligari et altri qual si uoglino artigiani sì abitanti in questa città che nelle terre del distretto e mandamento che fra doi giorni prossimi doppo l'essequtione delle presenti debbano caduna d'esse arti rispettivamente ritrouarsi nel claustro del conuento di S. Francesco di detta città oue sogliono congregarsi et iui ellegere luoro consuli et tassatorij per detti paleij offerendi, et detto giorno dell'Assumptione presentar essi Paleij nella Camera del Consiglio di detta città auanti noi per farne d'essi l'approbatione se saranno conformi alli statuti predetti. Nel qual giorno parimente dell'Assumptione si commanda et ingionge a tutti li sigg. Credendarij, nodarij del vener. Collegio d'essa città ritrouarsi esso giorno sopra la piazza del Domo con luoro torcie fiorite per accompagnar la Processione et indi far l'oblatione predetta a detta chiesa, precedendo ogniuno conforme suo grado, conforme alla disposiziòne di detti Statuti et anticho costume, et alli mercanti, speciari, calligarij et altri di qual si uogli sorte sodetti, di douer comparir detto giorno nella piazza sodetta al sono della campana con luoro paleij et cereij fioriti sì come a cadun arte rispettivamente spetta et iui sentir legger quanto detti statutti dispongono et indi andar alla processione sodetta prontamente et sensa strepito nè rumore et secondo essi prendere et fare l'oblatione come sopra, et presentar detti paleij a detta Chiesa, remettendone uno a detta chiesa a ellettione delli Molto Rev. Sigg. Canonici et l'altro paleo remetterlo alla chiesa della città che dal Consiglio sarà ordinato » (2). Ho voluto qui riportare questa descrizione della presentazione dei palii, per far

(1) *Ibidem*, n. 3180-3182.

(2) *Arch. cit.*, Cat. 23, n. 2146. Ordinanza di Giulio Cesare Rossi, dottor di leggi, cittadino di Vercelli, podestà d'Ivrea, data in Ivrea l'8 agosto 1622.

vedere quanta importanza si desse in Ivrea ai sodalizî locali nella solennità religiosa della processione dell'Assunta; aggiungerò soltanto che questi palii offerti erano spesso assai ricchi e sfarzosi, poichè le memorie del tempo ci parlano di manti di damasco bianco o d'ormesino verde, con armi ed insegne ricamate, di cui il Consiglio cittadino permetteva il dono alla Chiesa (1).

Poichè ho parlato di queste classi di mercanti ed artisti, conviene pure ch'io ricordi la classe dei banchieri, rappresentata nel « ceto degli ebrei ». Nel 1547 il Consiglio della città d'Ivrea permette a quattro fratelli ebrei di Nizza, Isachino, Mojse, Sanson e Lazarino di abitare in città e di esercitarvi la loro professione, a determinate condizioni, per dieci anni. Potevano gli ebrei negoziare e trafficare in qualunque mercanzia, mutuare usure coi cittadini, ma era fissato l'interesse di grossi 4 di piccolo peso per ogni scudo al mese: coi non cittadini l'usura non era stabilita. Soltanto le cose sacre non potevano essere date in pegno, ed in caso di deperimento o perdita dell'oggetto impegnato l'ebreo doveva restituire un terzo di più del mutuato; ma passato un anno dal giorno del pignoramento, proclamavasi per la città che tutti coloro che avessero pegni presso gli ebrei dovessero riscattarli nel termine di un mese, trascorso il quale i pegni passavano in proprietà degli ebrei medesimi. Questi poi erano tenuti a pagare al tesoriere della città scudi 6 del Sole, mediante la qual somma la città assicurava gli ebrei esenti da ogni altra imposizione sia ordinaria che straordinaria, e prometteva di difenderli e tutelarli nei beni e nella persona contro chicchessia purchè nessun segno portassero sulle loro vesti a dimostrazione ch'erano ebrei. Era quindi concesso loro di citare in giudizio i debitori, di tenere due case distinte e separate in Ivrea, di possedere un terreno per uso cimitero, ed infine si garentiva agli ebrei la vendita delle vettovaglie allo stesso prezzo che agli altri e la non accettazione in città di altri israeliti per i suddetti dieci anni, a patto però che quelli rispettassero i cittadini e le cose sacre, e rimanessero chiusi nelle loro case dalla ora nona del giovedì santo fino alla stessa ora del sabato

(1) *Ibidem*, 15 agosto 1601 e 9 agosto 1605.

seguente per ogni anno (1). A queste condizioni Ivrea aveva accolti gli ebrei, ed era anche ricorsa a loro ogni qual volta aveva avuto bisogno di denaro, impegnando i libri delle gabelle; ma l'usura era così gravosa che non potendo pagare, cominciarono per parte dei cittadini i maltrattamenti verso di quelli, e prima che i dieci anni di privilegio concessi fossero trascorsi, il Consiglio della città ricorreva al re Enrico II affinchè li bandisse da Ivrea, come eretici, ed immorali trafficanti (2). Ma ciò non pertanto gli ebrei non lasciarono così facilmente la città, e quando nel 1559 Ivrea ritornò sotto la Casa di Savoia, essi si affrettarono a comperare da Emanuele Filiberto la conservazione dei loro privilegì mediante una forte somma di denaro versata alla Tesoreria; onde è che il Consiglio civico avendo nel 1561 domandato al Duca l'espulsione degli ebrei, « gran causa di rouina ed occulti mali » (3), Emanuele Filiberto fu costretto a rifiutare di prendere in considerazione la domanda della città. L'anno seguente il Consiglio di Credenza ed il Consiglio generale riconoscevano e liquidavano agli ebreí Moyse e Sanson il debito contratto dalla città di 371 scudi, di 8 fiorini per scudo; e per molti anni non si sente più parlare di ebrei in Ivrea, sebbene parecchi vi avessero sempre loro stanza (4).

L'istituzione del Monte di pietà fu senza dubbio alla fine del

---

(1) *Arch. cit.*, Cat. 48, n. 2817, ed Ordinati, 6 luglio 1547.

(2) *Ibidem, loc. cit.* « Cum hebreorum commercia tum odiosa sint eo quod ortodoxe legis contraditores apperti sint, cum etiam ex eo quod xpi fidelibus contrarias leges et monumenta enuntient. Quibus et boni quandoque mali fiant atque a subditis regijs bona arripiant sub certo intensurio, vt non parunt pregrauentur subditi, qua ratione legati ciuitatis ypporedie ad Regem missi obtinuerunt Rescriptum datum valerij quinto septembris anni proximi exacti 1556. sigillatum et signatum Duthier, quo Rex ipse vult prohibetque hebreos quoscumque in ciuitate ipsa negociari, morari nec trafficari, verum reuocat pretensam concessionem aliquibus hebreis factam per illustrissimum Karolum Ducem Sabaudie, exceptis tamen jam in ipsa ciuitate receptis, qui retineantur vel expellantur pro voto et libito ciuitatis et non aliter nec alio modo, vt ex ipsis litteris cauetur. Quas ideo agentis ciuitatis petunt confirmari, infirmari et verifficari secundum earum mentem formam et tenorem vt juridicum est ». Seguono le legalizzazioni.

(3) *Ibidem, loc. cit.*

(4) *Ibidem, loc. cit.*, Atto del 25 marzo 1562.

secolo XVI un grave colpo portato agli usurari ed agli israeliti, ma questi continuarono pur sempre a tenere aperte le loro banche, e nel 1652, ad esempio, troviamo che la città ha di nuovo a che fare coll'ebreo Jona, il quale ha ipotecati i dazî e le gabelle eporediesi per pagarsi di un credito di lire 1500 ch'egli ha verso il Comune (1). Alla fine del settecento colla rivoluzione francese, troviamo 4 famiglie ebree in Ivrea: Olivetti, Jona, Momigliano e Segre, delle quali i numerosi membri gareggiano cogli altri cittadini nell'offrire doni patriottici, acquistandosi le benemerenze della repubblica (2).

Quanto alla vita commerciale ed industriale d'Ivrea, essa non ebbe mai un grande sviluppo. Gli abitanti della città non solevano emigrare, ma attendevano nelle proprie case alle rispettive arti ed incombenze, e quelli del territorio coltivavano la campagna. Il fiume Dora serviva per la navigazione e specialmente per il trasporto del sale, che veniva fatto su barche tirate da cavalli camminanti su appositi sentieri. Il grande canale, il Naviglio, staccantesi dalla Dora presso l'antica abbazia di S. Stefano era già in esercizio dal medio evo (3), ma era di proprietà privata (4), e serviva più all'irrigazione che all'industria. La posizione geografica d'Ivrea contribuiva non poco a mantenere assai debole il commercio ad una città, del tutto lontana dalle grandi vie commerciali, e specialmente aggravossi questa condizione poco florida di cose quando verso il 168[illegible] venne aperto nella valle di Susa il passaggio per la Savoia, che

(1) Tale credito era pervenuto all'ebreo Jona dal marchese di Foglizzo, m. il 30 luglio 1653 Carlo Emanuele II pretendendo dalla città d'Ivrea il pagamento di lire 1500 di cui aveva bisogno urgente, emette una ordinanza per l[a] quale invece di pagare il Jona il Comune era costretto a pagare il Principe Prima il Duca, e poi l'ebreo!

(2) Questi cittadini israeliti d'Ivrea nel 1799 sono: Emilio Elia, Graziadio Israele Benedetto, Giuseppe Samuel, Jacob Abram e Rafael Salom Olivetti; Samuel Isach, Angelo, Marco Rafael e Josum Jona; Giuseppe Vitta e Fidelin Momigliano; e Leone Segre. *Ibidem, loc. cit.*

(3) *Arch. com. Ivrea*, Cat. 65, n. 3218. Nel 1563 essendosi rotto questo canale, perdette molta acqua, e solo nel 1616 fu rifatto per ordine del Duca e co[l] disegno di Carlo dei conti di Castellamonte.

(4) Nel 1744 ne era proprietario il principe D. Michele Francavilla. Nel 17[illegible] fu ampliato, e lo stesso venne fatto nel 1830.

tolse completamente quel poco commercio colla Francia che Ivrea poteva avere (1).

Nel secolo XVII è ricordo di parecchi mulini esistenti sulla Dora superiormente al ponte Canavese, come il mulino dei fratelli Promis detto di Martinetto (esistente nel 1627) e quello dei sigg. Piccono e Pinchia costrutto nel 1695. Ma nel settecento s'accrebbero notevolmente (2), e si impiantarono numerose filature di seta. Nel 1756 nella città e nel territorio contavansi 16 filande con 87 fornelli; nel 1758 se ne contavano 22 con 94 fornelli; nel 1760, 10 filande con 101 fornelli; e nel 1765, 23 filande con 89 fornelli (3). Ai quali piccoli stabilimenti industriali si possono aggiungere altre due filature, quella di Agliè del duca di Chablais, e quella in Pont dell'avv. Brunone Falletti.

Due erano i mercati settimanali in Ivrea, nei giorni di martedì e di venerdì, nei quali si commerciava nel poco bestiame proveniente dai monti e nelle granaglie provenienti dal Vercellese e dirette ad Aosta ed alle valli. Le fiere erano anch'esse in numero di due ogni anno, e fino al 1769 erano fissate al venerdì prossimo a S. Andrea (tra il 12 ed il 20 novembre) ed al venerdì di passione (tra il 15 ed il 22 aprile). Queste fiere, sia la fiera d'autunno quanto quella di primavera o dell'Olivo come era chiamata, duravano un giorno solo; ma nel 1769 Carlo Emanuele III prolungava la durata delle fiere a tre giorni (mercoledì, giovedì e venerdì) e riscuoteva lire 2000 dalla città per tale concessione (4). È degno di memoria a questo proposito il fatto, che nei giorni di mercato e di fiera era proibito a qualsiasi creditore, o suoi commissari, di procedere ad esecuzioni tanto reali che personali in Ivrea contro qualsiasi cittadino (5).

Su questi mercati e su queste fiere vendevansi i prodotti del paese, quasi esclusivamente agricoli. Tutto il territorio, tranne

---

(1) *Arch. cit.*, Cat. 38, n. 2478.

(2) Nel 1721 erano sette i mulini sulla Dora, tra natanti e fissi: due dell'avv. Girelli, due dell'avv. Piccono, uno del sig. Molinatti, uno degli eredi Pistono ed uno degli eredi Molinatti. Nella regione Bianchei stavano cinque molini della principessa Francavilla, due alla Torre di Balfredo e due in Pratosecco.

(3) *Arch. cit.*, Cat. 34, n. 2224.

(4) *Ibidem*, Cat. 79. Ordine regio del 23 giugno 1769.

(5) *Ibidem*, Cat. 1, n. 312. Patenti del 4 settembre 1660.

alcuni luoghi paludosi dovuti alle inondazioni del f
era diviso in campi, prati, boschi, vigne, alteni e
prodotti del suolo, due soli erano i generi eccedent
e che perciò si esportavano: i bozzoli e la meliga
viceversa erano assai maggiori i generi di importa
il frumento, la segala, l'avena, le castagne ed il

(1) Per dare un'idea più precisa dei prodotti della provincia
colo scorso riporterò qui una statistica conservata nell' *Arch.* c
città:

PRODOTTI DEL SUOLO:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Frumento . . . | sacchi (di emine 5 caduno) | 2750 | a L. | 12,50 |
| Segala e barbariato | » » » | 2800 | » | 10,— |
| Meliga bianca | » » » | 4200 | » | 6,25 |
| Meliga rossa | » » » | 6000 | » | 2,50 |
| Avena | » » » | 200 | » | 2,50 |
| Marsaschi | » » » | 300 | » | 10,— |
| Vino . . . . | Carra (di 10 brente l'una) | 730 | » | 30,— |
| Fieno . . . . | Tese (di 50 rubbi caduna) | 5970 | » | 10,— |
| Canepa e lino | Rubbi . . . . . . . | 600 | » | 3,— |
| Olio di noce | » . . . . . . . | 600 | » | 5,— |
| Bozzoli | » . . . . . . . | 760 | » | 16,— |
| Frutta (noci e gelsi esclusi) | . . . . . . | 5200 | » | 0,50 |

TOTALE . .

GENERI NECESSARI PER LA SUSSISTENZA DELLE PERSONE E DEL BESTIA

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Frumento . . . . | 4700 sacchi | | Avena . . . | 3 |
| Segala . . . . | 4900 | » | Fieno . . . | 39 |
| Meliga bianca . . | 4200 | » | Vino . . . | 20 |
| » rossa . . | 3300 | » | Canepa . . | 6 |
| Marsaschi . . . | 300 | » | Olio di noce . | 6 |
| Castagne verdi . | 200 | » | | —— |

GENERI MANCANTI AL NECESSARIO SOSTENTAMENTO DELLE PERSONE E B

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Frumento . . . . . . | sacchi | 1950 | a L. | 2437 |
| Segala . . . . . . . | » | 2100 | » | 2100 |
| Avena . . . . . . . | » | 100 | » | 25 |
| Vino . . . . . . . | carra | 1270 | » | 3810 |
| Castagne . . . . . . | sacchi | 200 | » | 50 |
| | TOTALE . . . | | L. | 8422 |

GENERI ECCEDENTI IL BISOGNO E QUINDI DI ESPORTAZIONE:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Meliga rossa . . . . . | sacchi | 2700 | L. | 675 |
| Bozzoli . . . . . . . . | rubbi | 760 | » | 1216 |
| | TOTALE . . . | | L. | 1891 |

compensare lo sbilancio stava il commercio dei bestiami, il vero ed unico commercio fiorente in un paese ove non poterono mai svilupparsi efficacemente le industrie, ad onta della ricchezza delle acque della Dora e del Naviglio.

## CAPITOLO QUINTO.

La coltura in Ivrea. — Il seminario. — Tentativo di introduzio
— Introduzione dei preti secolari della dottrina cristiana. —
riforme di Vittorio Amedeo II. — Pietro Antonio de Francisc
di libri e tipografie. — L'accademia della Gabbia. — Difficolt
sione della coltura in Ivrea. — Il conte Lodovico San Martin
tigiano e poeta. — Poeti e letterati minori del seicento e del
La « Storia d'Ivrea » di Giovanni Benvenuti. — Altre persona
Giureconsulti e medici. — Pietro Carlo Bellini, Antonio Rub
Ponte ed il P. Crescenziano Cavalli. — Magistrati e uomini d
famiglia Perrone di S. Martino. — Conclusione.

Dinanzi ad altre città del Piemonte ricche di uo
tere e di artisti, Ivrea non può certamente per i se
competere con quelle nel campo della coltura intelle
del resto poteva dare dei soldati e degli uomini di
non certo degli uomini di grande levatura negli st
al rifiorimento di questi era necessaria quella quie
tranquillità di spiriti che le guerre e le vicende de
talmente contrastavano; la quale ragione ci vale a
vedere come anche tutto il Piemonte rimanesse per l
considerato dagli Italiani come la Beozia d'Italia.

Ben pochi erano in Ivrea gli istituti di istruzion
cazione per i giovani, anzi, anche quei pochi non ci
con assetto regolare, che col secolo XVIII. Non par
gazze le quali venivano educate ed istruite dalle Be
nei conventi di S. Chiara o di S. Michele, ma anch
trovavano non poche difficoltà a studiare in città. U
d'istruzione nel seicento era il seminario, ma pare
questo fosse molto fiorente, poichè il Benvenuti ci ri
verso la fine del secolo XVII contava appena sei alu
stabilito in una delle case che andarono distrutte
del 1704 (1). Nella casa del vecchio seminario, rista

(1) Benvenuti, *op. cit.*, p. 292. Il seminario vecchio era st
nel 1592.

quell'anno fatale, si istituì più tardi il Collegio nuovo dei chierici che nel 1792 contava più di sessanta alunni. Il nuovo seminario, ove alloggiavano pure i professori delle R. Scuole non sorse che dopo il 1715 mentre era vacante la sede vescovile, ma il palazzo non fu terminato che nel 1763: ed alla fine del settecento istruiva nella carriera ecclesiastica ben settanta alunni.

Oltre al seminario dovevano certamente esistere altre scuole, ma il loro carattere doveva essere così privato che non rimane che il ricordo dell'antico Collegio de Grassis (1) e del lascito del 1602, fatto dal senatore Antonio Guidetto, il benefattore già ricordato del Monte di pietà (2). Nella prima metà del secolo XVII i reverendi padri della compagnia di Gesù pare avessero ferma intenzione di venirsi a stabilire in Ivrea, nè sarebbe loro mancata l'occasione di farlo. Il 18 dicembre 1623 un certo Ascanio Ferrandino, testando, lascia tutto il suo patrimonio ai M. Rev. Padri Gesuiti del collegio che si fosse trovato eretto in Ivrea, all'epoca del suo decesso, oppure venisse istituito in seguito (3). Ciò prova che questi Padri dovevano in questa città aprire un collegio di publiche scuole, come già avevano fatto altrove, ed è deplorevole che questa introduzione non sia avvenuta mai in Ivrea, poichè, checchè di quella compagnia si possa dire oggidì, i Gesuiti rappresentavano in quel tempo un progresso innegabile nella storia della nostra coltura.

Nel 1680 cercarono di stabilirvisi i chierici regolari della madre di Dio o delle scuole pie (4), ma trovarono delle difficoltà non poche (5) e nel settembre dell'anno seguente, cominciarono ad essere ospitati nel palazzo vescovile i preti secolari della Dottrina cristiana. A costoro fu affidata l'istruzione dei chierici in seminario e la dottrina in S. Uldarico; ma il loro stabili-

(1) È il lascito a favore di 4 giovani eporediesi fatto verso la metà del quattrocento dal conte Giovanni de Grassi, professore di diritto canonico all'università di Torino.

(2) Questo lascito era stato fatto a favore dei parenti del Guidetto, i quali avrebbero in futuro coltivati gli studi, erigendo quel Collegio di S. Maurizio e Lazzaro che fu poi unito col Collegio delle Provincie.

(3) *Arch. com. Ivrea*, Categ. 23, n. 2146.

(4) Diploma di M. R. Giovanni Battista, del 5 febbraio 1680.

(5) BENVENUTI, *op. cit.*, p. 292.

mento non fu definitivamente assicurato che nel 1
neficio dei redditi della cappellania di S. Lodegario
conte Gotifredo di Settimo, e col legato dell'avv. p
Giovanni Battista Albenga.

Già esistevano tre classi inferiori di scuole, la *s*
da un prete generalmente pagato dal Comune, ch
appena ai suoi alunni a leggere il latino; la *sesta*
ove si impartivano i primi elementi della lingua latin
del 1684 Giovanni Domenico Pinchia impegnavasi a
300 annue (1) per la istituzione di altre due scuole
e la *terza* detta comunemente *grammatica*. Accrebb
notevolmente le donazioni (2) e nel 1693 già erano
la *seconda* od *umanità* e la *prima* o *retorica*, tutte
dai padri Dottrinari. Non rimanevano a compiment
zione secondaria delle provincie che i tre corsi di
i quattro di *Teologia*, ma anche questi sorsero ne
la protezione della Corte e di Vittorio Amedeo, il qu
persino il superiore del Collegio d'Ivrea, P. Giuseppe
a confessore della famiglia reale, carica che questi
al 1704 nel qual anno fu chiamato a Roma.

Dopo le rovine dell'assedio del 1704 e la domin
cese, Vittorio Amedeo, affinchè quelle scuole non
chiudersi per mancanza di redditi, donò al Vescov
mila, il cui usufrutto doveva andare a beneficio de
delle quattro scuole di umanità, retorica, filosofia e
più tardi si istituirono pure delle borse di studio p
poveri (3). Tali scuole si conservarono fino al 17
anno il re di Sardegna riordinò tutte le scuole d
fuori dell'Università, cercando di rendere uniforme
città l'insegnamento secondario.

---

(1) Nel 1693 tale donazione veniva confermata da testamento.

(2) Fra gli altri benefattori del Collegio meritano un ricordo
Anna e la principessa Ludovica di Savoia, il conte e la contess
conte e la contessa Perachino, la contessa della Torre, la baro
il conte Piccono, il conte Giuseppe S. Martino di Strambino, la
tendente Presbitero, Antonio Rovere, G. B. Marini, Giovanni Fra
Bartolomeo Manzolini e Giuseppe Roberti.

(3) I redditi per queste borse di studio erano stati costituiti d
vanni Bernardino Borasio nel 1712, e da Pietro Antonio Vaglia

Prima di quell'anno quasi tutte le scuole erano in mano ai Regolari: Gesuiti o Barnabiti o Somaschi o Dottrinarj; ma avendo le costituzioni vittorine imposto l'obbligo ai maestri di grammatica, umanità e retorica di sostenere un esame all'Università torinese, perchè al solo Ateneo regio spettava il diritto di insegnare direttamente o indirettamente per mezzo di professori approvati, ne venne di conseguenza che le scuole dei Regolari rimasero tacitamente soppresse. Si gridò allora da tutti i preti contro Vittorio Amedeo II, ma la via delle riforme nell'istruzione era, si può dire, appena incominciata, nè doveva fermarsi lì. Sorsero allora in Piemonte ben trentadue collegî, ed anche Ivrea ebbe le Regie scuole, nelle quali continuarono ad insegnare i Padri della Dottrina cristiana, i quali venivano approvati e dovevano sempre seguire i regolamenti prescritti dal Magistrato della Riforma sedente in Torino. Per i giovani poveri il Re provvide coll'istituzione del Collegio delle provincie, ove un numero determinato di giovani potevano essere mantenuti gratuitamente agli studî, e la città di Ivrea aveva diritto a quattro posti per gli studenti delle sue scuole in quel collegio, per gli studi universitarî (1).

Una personalità spiccata nelle scuole eporediesi del secolo scorso è il canonico Pietro Antonio De Francisco. Nato in Bolengo nel 1694 venne in Ivrea, studiò sotto i Padri della Dottrina cristiana, ed a 21 anno prese in Torino la laurea in teologia. Nel 1727 era già canonico della cattedrale d'Ivrea e rettore e professore di filosofia nel seminario; e nel 1729, in seguito alle riforme vittorine, fu nominato rettore del nuovo collegio. Così grande era la sua fama che il Benvenuti ricorda (2) i numerosi uditori che accorrevano da Vercelli e da Torino, per apprendere la filosofia da un tanto maestro. Fu proposto più volte a prefetto del Collegio delle provincie ed a professore straor-

(1) S. Giraud, *Memoires sur l'état et l'organisation de l'instruction publique dans la XVII<sup>e</sup> division militaire*, Turin, an XI, de l'Imprimerie Nationale, p. 81. La città d'Ivrea era a quel riguardo classificata come Aosta, Biella, Vercelli, Casale, Asti, Alba, Acqui, Cuneo, Saluzzo, Pinerolo e Susa. Sotto la dominazione francese e sotto l'impero Napoleonico, il collegio stava nel convento degli Agostiniani, ove fu poi stabilito un collegio provinciale.

(2) Benvenuti, *op. cit.*, p. 335.

dinario dell'Università, ma egli non volle mai lasc
città, e vi morì il 14 gennaio 1777 in età di 83 an

Data la condizione infelice degli istituti locali di
dovuta certamente più a cause esterne che intern
recare meraviglia se le vecchie carte tacciono o s
avare di notizie intorno alla coltura eporediese. La
popolare, quella letteratura accessibile a tutti nei te
incominciò appena nel settecento attraverso a tutta
tura francese che preparò la rivoluzione, e che ap
la fine del secolo XVIII troviamo in qualche bott
abbastanza fiorente (1). L'arte tipografica non fu sco
Ivrea, ma non ebbe mai grande sviluppo. Alla fine
cento esisteva una tipografia di Filippo Ardizzone (2),
pena possiamo seguire le stampe di tipografie local
al seicento (3), finchè non arriviamo alla fine del se
con la tipografia di Carlo Lorenzo Benvenuti (4) e q
dovico Franco, stampatori della Città e del Vescova
del quale uscirono parecchie operette, che meriterel
cordo speciale.

Il seicento ed il settecento furono in ogni città s
di accademie letterarie, nelle quali raccoglievasi t
schiera di poeti e di facitori di versi, che il secent
cadia solevano generare. Anche Ivrea ebbe, o meglio
il suo centro di coltura, volle avere la sua accadem
fu l'accademia della Gabbia. Non mi soffermo sul
a questa società di studiosi eporediesi, poichè era
al principio del secolo scorso il denominare le societ
coi nomi più stravaganti (5), ma ben poche sono le

---

(1) Nel 1797 il primo libraio era un tal Carlo Lorenzo Benvenu
lire 300. *Arch. com. Ivrea*, Cat. 78 n. 3664.

(2) G. Clerico, *Un po' di storia religiosa civile eporediese*, I
matis, 1887, p. 37.

(3) In questo secolo troviamo parecchie stampe, specialmente
fatti per ordine della città e stampati « in Ivrea appresso S. Fra

(4) Il Casalis, *op. cit.*, p. 612, dice che la tipografia Benvenu
in Ivrea nel 1803, ma conviene osservare che esistono stampe del s
e quindi è necessario considerar quella tipografia più antica.

(5) Difatti se fiorirono gli Accademici Maluniti, gli Impietriti,
i Deboli, i Fioriti, gli Insipidi e gli Intrecciati, potevano anche
della Gabbia.

abbiamo intorno ad essa. Il Vallauri (1) ci ricorda essere stata questa società istituita verso il 1710 da un biellese, Pietro Paolo Quaglino, frate dell'ordine di S. Agostino (2), ma certamente la «Gabbia» d'Ivrea non doveva noverare molti « abitatori del bosco sacro alle Muse », poichè nessuna manifestazione importante di vita prospera potè lasciare dietro di sè, nè offrirci gli elementi per argomentarne con sicurezza l'ulteriore sua presenza. Nè questo silenzio intorno ad un'accademia letteraria, se pur così la vogliamo chiamare, ci deve recare meraviglia, quando noi pensiamo che alla fine del secolo XVII alla *Vignarossa* esisteva ancora sotto l'egida del conte di Banchette una accademia di esercizî spirituali (3). Prima che la coltura letteraria generale potesse esteriormente esplicarsi con frutto, era ancor necessaria tutta l'opera di un secolo.

Ma se le condizioni speciali in cui si trovò la citta d'Ivrea da Carlo Emanuele I a Carlo Emanuele III ostacolarono il diffondersi della coltura letteraria, tuttavia non mancano qua e là, attraverso a quegli anni burrascosi, gli eporediesi letterati, che fuori della patria ne resero insigne il nome. Primo fra tutti va ricordato il conte Lodovico San Martino d'Agliè. È il poeta favorito di Carlo Emanuele I, il cortigiano perfetto, il « gentil cavaliere » come lo chiamò il Chiabrera, che vantava l'antica nobiltà del sangue di re Ardoino. Di lui trattò recentemente il prof. Giuseppe Rua in un accuratissimo studio sui poeti alla corte di Carlo Emanuele I di Savoia (4), ed a me qui non resta

---

(1) T. Vallauri, *Delle Società letterarie del Piemonte*, Torino, tip. Favale, 1844, p. 144.

(2) Di questo frate si ricordano parecchi versi latini in vario metro letti all'Accademia degli Incolti nel 1717, il che ci fa supporre che la «Gabbia» fosse già decaduta: «Incultorum accademiae.... hos juveniles lupus in senili aetate offerebat fr. Petrus Paulus Quaglinus ord. S. Agostini. Anno 1717» ms. di 26 pp. In questa accademia torinese aveva nome di *Instabile* e vi copriva l'ufficio di publico bibliotecario. Vallauri, *op. cit.*, p. 110, e *Storia della poesia in Piemonte*, Torino, tip. Chirio, 1841, II, p. 430.

(3) Era una vigna posseduta dall'insinuatore Giuseppe Antonio Pinchia, nella quale lo stesso signore (poi conte di Banchette) col fratello Pietro Lorenzo preposto della cattedrale, persone di molta pietà, solevano ritirarsi per attendere cogli amici a spirituali esercizi. Benvenuti, *op. cit.*, p. 328.

(4) Giuseppe Rua, *Poeti alla Corte di Carlo Emanuele I di Savoia — Lo-*

che a brevissimamente disegnarne la figura. La sua vita (1578-1646) è ricca di avvenimenti che interessano la politica e la letteratura. Politicamente la importanza di Lodovico d'Agliè non è punto trascurabile, poichè noi lo troviamo vivere alla Corte torinese, amico fidato di Carlo Emanuele che lo colmò di onori e di doni (1), gentiluomo di camera del cardinale principe Maurizio che seguì in Francia ed a Roma, sempre informatore diligente del Duca sabaudo. Sotto il regno di Vittorio Amedeo I il d'Agliè rimase a Roma presso il cardinale di Savoia, conducendo seco una vita più d'artista che di politico, ma la sua fede al principe Maurizio non era tale da fargli seguire le avventure di lui durante la reggenza di Maria Cristina. Già nell'aprile del 1637 aveva ricevuto in Roma il collare dell'Annunziata, e poscia, lasciato a sè il partito antifrancese, passò a parte madamista, e M. R. lo nominò aio dei suoi figli. Se in questo cambiamento di partito egli sia stato mosso da intrigo del conte Filippo d'Agliè, il famoso favorito della Reggente, del che gli mosse accusa Fulvio Testi, io non trovo qui opportuno discutere, tanto più che quei tempi, in fatto di morale politica, erano ben diversi dai nostri, e specialmente lo erano per gli artisti e per i letterati.

Fra le opere letterarie edite ed inedite del conte Lodovico d'Agliè, il Rua ricorda la collaborazione in parecchi componimenti drammatici del duca Carlo Emanuele, e ricorda parecchi drammi pastorali come « l'Alvida », « le Trasformazioni di Millefonti », « la Zalizura », « la Smeralda » e « la Caccia ». Ma da questi componimenti conservati in gran parte frammentari in codici della biblioteca del Re e della biblioteca nazionale di Torino, noi non potremmo farci un'idea compiuta del valore letterario di quel poeta se non possedessimo stampati « L'Autunno » e le « Rime » (2).

---

*dovico d'Agliè, Giambattista Marino, Alessandro Tassoni* e *Fulvio Testi* — Torino, Erm. Loescher, 1899.

(1) Nel 1610 Carlo Emanuele sollecitava al suo ambasciatore a Roma, conte di Vische, una pensione sul vescovado d'Ivrea a favore del d'Agliè.

(2) Conte D. Lodovico S. Martino d'Agliè, *L'Autunno*, Torino, Cavaleris, 1610; *Le Rime*, ibidem.

Seguendo l'esempio di Carlo Emanuele e di altri poeti (1), il D'Agliè cantò anch'egli una stagione dell'anno, l'autunno, ma il poemetto, che vorrebbe essere un poemetto didascalico, ha più spesso un'intonazione lirica che narrativa, ed è frutto di quell'arte convenzionale per cui vanno famosi i poeti del seicento. Nelle «Rime» come quelle che ci offrono i caratteri di una poesia molto più soggettiva, troviamo assai più facilmente il sentimento e l'animo del poeta, come ad esempio nelle poesie dedicate all'infanta Margherita, nel sonetto al principe Tomaso torneante, nella canzone per le nozze di Amedeo di Savoia (2) o nel sonetto «sopra le fabriche intraprese dal Serenissimo duca di Savoia nel mese di gennaro», ove si rende interprete degli ardimentosi disegni del Principe, che, sia pure retoricamente, gridò per primo: fuori i barbari d'Italia!

. . . . . . . . . . Ma chi potesse
L'alte moli mirar di que' pensieri,
Che a gloria eterna in lui sono rivolti
Oh come di stupor colmo, ritolti
Vedria de l'empia man barbari imperi,
E del vero regnar le forme espresse (3).

Maggior vivezza di colorito e spontaneità di espressione troviamo nelle poesie amorose, quando invita il pittore Zuccaro

---

(1) Il CORBELLINI aveva scritto l'*Estate*, il BOTERO la *Primavera* e CARLO EMANUELE dettava l'*Inverno*.

(2) D'AGLIÈ, *Rime*, *loc. cit.*, p. 128. Come poeta di Corte il D'Agliè è in dovere di cantare tutti i fausti avvenimenti della Casa, ma nel suo canto introduce un senso che non è sempre plagio, anzi è vera manifestazione secentistica, come per esempio nel sentimento amoroso. Vedansi i versi intorno alle nozze del principe di Piemonte:

Su le sonori incudi
I gran giganti ignudi,
Tempraro a la tua destra armi d'acciaro
Che' l trace debellaro;
Hor nel campo d'Amor prode guerriero
Nove armi stringi, vincitore altero,
Dolce cambio amoroso,
Dolce amor bellicoso,
Che può far con nov'arte
Bel guerriero d'Amor, guerrier di Marte.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(3) *Ibidem*, p. 179.

a ritrarre sulla tela Amaranta (1), o quando sospira per la donna del suo cuore:

Itene, o miei sospir, fiamme amorose,
Al rogo accese d'infelice core,
Che 'n quel, nova fenice *h*or nasce, *h*or more,
D'ostinato desio cure penose.
Ite, di Clori ove ha le nevi ascose
Al freddo seno; se 'l gran vostro ardore
Strugger sì lungo gelo *h*avrà valore,
Ciò dite *h*umili a sue beltà ritrose:
Nate da' tuoi begli occhi, alma divina,
Nodrite a l'esca, che da quelli uscio
Fiamme noi siamo, et è tuo, donna, il foco.
*H*ora cerchiam nel tuo bel petto loco,
Dandoci l'ali quel possente Dio
Che 'n mercede d'Amore, Amor destina (2).

E di questo passo il poeta ci canta Amaranta, l'inganno amoroso, l'infermità di Lidia, il canto d'augelli, l'amante vecchio, il collo, gli occhi e le lacrime di bella dama, il teschio portafortuna, il pallore, il sonno e il mal di gola di Clori, la donna pallida « da le belle mani », e tutto questo insieme alle poesie alla Ss. Sindone, alla Casa di Loreto, a S. Maddalena ed alle « bellezze vitali semplicette ed ignude della bella serva »:

Segno tu sola sei del mio desire,
Vergognosetta ancella,
Quanto povera più, tanto più bella.

Non oserei certamente chiamare questi versi poesia di convenzione, come non chiamerei poesia convenzionale tutta la

(1) *Ibidem*, p. 97. È la canzone che incomincia:

Fenice de Pittori
Zuccaro, glorioso
Figlio del tempo, e sferza de l'oblio,
Deh, co'l vivi colori,
Che al tuo stile ingegnoso
Il Cielo, l'arte e la Natura unio
Pingi l'idolo mio.
Quel idolo celeste,
De la Dora tesoro,
Viva pompa del Toro,
Che con bellezze lusinghiere, e honeste
Sdegnosetta cortese,
Mi legò i sensi, e 'l cor l'alma m'accese.

(2) *Ibidem*, p. 128.

poesia erotica del D'Agliè, nella quale palpita insieme col sentimento virile anche un forte e vigoroso sentimento dell'arte.

A questo genere di poesia si possono ascrivere la «Piscatoria» e le «Ecloghe» del conte Matteo di S. Martino, ricche di intermezzi pastorali più o meno erotici (1), nonchè le *Liriche* di Giovanni De Pietro, professore di retorica e di filosofia in Ivrea (2) e le *Canzoni amorose* di Martino De Alice, su Francesco Petrarca (3), tutti del seicento.

Nel settecento, per la mancanza di letterati più illustri, è necessario citare qualche nome, magari già registrato da altri, come quelli di Giacomo Amione di Vische, le poesie del quale furono separamente stampate alla fine del secolo in Ivrea dal Franco e dal Benvenuti (4), del professore Felice Imperiale, traduttore delle Georgiche di Virgilio (5), di Giusto Rambaudo letterato e poeta, sul principio del secolo, di Giovanni Uglia, poeta giocoso (6), e di parecchi altri minori. Verso la fine del secolo passato Gian Domenico Boggio di S. Giorgio coltivò la poesia, e di lui si conservano parecchi componimenti poetici e lirico-drammatici publicati in occasione di feste della famiglia reale, e stampati in più luoghi (7).

Negli studî pazienti della erudizione sono degni di memoria gli studî sulle lingue del De Pietro già sopra mentovato, e la opera di Pietro Viola, erudito bibliofilo eporediese sul principio

---

(1) *Biblioteca Reale,* Torino, n. 9931.

(2) Giovanni De Pietro, *Centoquaranta sonetti,* publicati nel 1658. Cfr. G. Saroglia, *Memorie Storiche sulla Chiesa d'Ivrea, Cenni Biografici,* Ivrea, A. Tomatis, 1881, e Vallauri, *Storia della poesia,* ecc., I, p. 468. Del De Pietro si ricorda pure un discorso sugli studî delle lingue, publicato nel 1658. Morì nel 1662.

(3) Questo poeta scrisse pure una *Vita ed elogio del Petrarca,* morì nel 1617 e lui ricorda il Casalis, *loc. cit.,* p. 672.

(4) Vallauri, *Storia della Poesia,* ecc., II, p. 304.

(5) *Ibidem,* p. 391. *Versione annotata dalle Georgiche di Virgilio,* Ivrea, Lodovico Franco, 17..

(6) Casalis, *op. cit.,* p. 674. Scrisse anche di cose patrie e morì in Milano nel 1715.

(7) *Ibidem,* p. 329-330. Quivi sono pure ricordati fra gli altri lavori del medesimo dei versi sciolti pel *giorno onomastico di Bonaparte,* stampati in Ivrea nel 1810 dalla stamperia Franco.

del settecento (1). Anche la storia ebbe i suoi cultori. Lasciando pure da parte Cristoforo Silva e Gerolamo Crema che ci fornirono i diarî dell'assedio d'Ivrea del 1641, il notaio Landorno della seconda metà del secolo XVII (2) e l'avvocato Giovanni Domenico Bottiglia, giudice della città e diarista dell'assedio del 1704, noi troviamo qua e là i ricercatori di notizie sulle cose patrie, come Giovanni Uglia al principio del secolo passato, ed a tutti infinitamente superiore lo storico Giovanni Benvenuti, all'epoca della rivoluzione francese.

Fu Giovanni Benvenuti, nativo di Ivrea, sacerdote della Dottrina cristiana e professore e rettore del Collegio della sua città, persona dotata di non comune ingegno e di grande amore per le patrie discipline storiche. La sua opera, l'« Istoria della antica città d'Ivrea dalla sua fondazione fino alla fine del secolo XVIII, in sei libri divisa », fu scritta senza alcun dubbio nell'ultimo decennio del settecento (3), ed è opera di grande mole contando ben 358 pp. in 4° di una scrittura assai fine. Notevolissima è in questa storia la diligenza posta dal chiaro autore nella ricerca dei documenti storici: egli visitò tutti gli archivi possibili del tempo suo, sia della città che dei dintorni, lesse e vagliò numerosi documenti e spassionatamente tracciò per il primo le vere e le grandi linee della storia del suo paese. E, se per la parte antica noi possiamo trovare in quell'opera delle inesattezze, dovute alla mancanza di documenti ch'egli non potè vedere, od al modo diverso di considerare criticamente i fenomeni storici, per quanto riguarda la storia moderna di Ivrea, essa è certamente degna d'ogni migliore elogio, ed è a

---

(1) CASALIS, *op. cit.*, p. 673. Di lui si ricorda un elenco inedito delle opere più pregiate e più rare del suo tempo in ogni scienza. Scrisse pure poesie stampate in varie raccolte, e morì nei primi anni del settecento.

(2) Il diario di Giovanni Francesco Landorno di Palazzo, e cittadino d'Ivrea, incomincia dal giorno 2 dicembre 1654 (data delle ducali patenti di notaio) fino al dì della sua morte avvenuta il dì 17 agosto 1704. Nel 1793, al tempo del Benvenuti l'originale era nelle mani del Rettore di S. Uldarico. Cfr. BENVENUTI, *op. cit.*, p. 229.

(3) In fatto in essa si parla chiaramente in un luogo dell'anno in cui l'autore scriveva, 1793, ed a p. 221 parlando del 1799 il Benvenuti dichiara essere quello il tempo nel quale scriveva quelle pagine. Qua e là si trova pure a margine qualche nota del 1802.

deplorare che sia rimasta sinora inedita (1). Intorno alla sua importanza non è sicuramente mestieri ch'io parli, poichè la dichiara il fatto, che, per qualunque ricerca di storia eporediese fatta o da farsi, riuscirà sempre impossibile di trascurarne la consulta.

Nel campo degli studî eruditi non posso tralasciare ancora il nome di un celebre orientalista canavese, l'abate G. Bernardo de Rossi. Ebbe questi i natali in Castelnuovo nel 1742, e fatti i primi studî a Bairo, passò nel 1756 in Ivrea a studiare la grammatica, l'umanità e la retorica, e poscia nelle R. scuole studiò filosofia ed i due primi anni di teologia, sotto la direzione del canonico professore Moretta. Nel 1762 frequentò l'Università di Torino per addottorarsi in teologia, ed intanto cominciò sotto il professore di lingue orientali Marchini, a darsi allo studio dell'ebraico, nel quale fece tanti e rapidi progressi che compose un lungo poema ebraico in lode di monsignor Rorà in occasione della nomina di questi al vescovado d'Ivrea. Proseguendo quindi in questi studî prediletti, cominciò a publicare numerosi ed importanti lavori, che lo resero così noto da venir chiamato nel 1769 alla cattedra di lingue orientali all'Università di Parma. La lunga sua vita (morì nel 1831) fu sempre un continuo studio, i risultati dei quali lo resero famoso in vita per tutta Europa, e dopo morte il suo nome sarà sempre ricordato dagli studiosi della letteratura orientale.

Un ricordo è altresì dovuto a parecchi giureconsulti famosi come Claudio Tinivella, che fiorì verso il 1620 (2), il conte Carlo Gianotti consigliere di stato, senatore e prefetto della provincia d'Ivrea, Giovanni Giacomo Gabuto, presidente del senato, e Giam-

(1) Di questa storia esistono parecchie copie manoscritte presso alcune famiglie eporediesi, ma l'originale, recante nella prima pagina un bello ed espressivo ritratto dell'autore, tracciato a penna, è posseduto attualmente dall'egregio avv. Mario Rossi d'Ivrea. Alla squisita gentilezza di questi e del sindaco avvocato Lucio Rossi, io debbo in fatto l'aver potuto con tutto agio esaminare quell'opera, che mi fu spesso di guida sicura nello scrivere queste pagine, onde è che io sento il dovere di tributare nuovamente qui i miei più sentiti ringraziamenti ad entrambi, confermando loro i sensi della più viva riconoscenza.

(2) Notevoli sono i suoi consigli giuridici riuniti insieme in un volume: *Consiliorum volumen. Claud. Tinivella, J. V. D. Epored.* an. 1624.

battista Giordanino del principio del secolo scorso. Tra i medici ricorderò Bernardo Oglietto dei primi anni del seicento e Carlo Gaspare Chiaverotti del settecento, il nome del quale si collega con quello di un altro eporediese Giovanni Antonio Garglietto, medico anch'egli, col quale nel 1725 ebbe fierissima e famosa polemica (1).

Nè mancano coloro che fuori della patria resero chiaro il nome d'Ivrea. Nel clero per esempio spiccano in quei due secoli parecchie figure notevoli sopra ogni altra. Fra i vescovi di Saluzzo troviamo un eporediese, Pietro Carlo Bellini di Mathis, canonico della cattedrale, dottore in teologia ed ambe leggi, già vicario generale dell'arcivescovado torinese e predicatore nelle valli Valdesi (2). Fervidi propagatori della religione nei lontani paesi degli infedeli, e meritevoli di ricordo sono altresì Antonio Rubino, Giambattista da Ponte ed il P. Crescenziano Cavalli.

Antonio Rubino ebbe i natali a Strambino, studiò nel collegio dei Gesuiti di Torino, e nel 1596 fu a Milano ove col padre Alberto Laerzio, procuratore delle Indie, decise di ascriversi alle missioni asiatiche. Fu a Goa, e nel 1612 a Meliapur ove sostenne la prigionia per ben 65 giorni. Liberato, rimase colà, e nel 1616 fu rettore di quel collegio dei Gesuiti. Dall'India passò in America, nel Perù, allo scopo di liberare molti schiavi cristiani e fu rettore del collegio di Cuzco; comandato poscia con lettera del 31 ottobre 1639 di recarsi in Cina, intraprese quel viaggio, e arrivò nel celeste impero nel settembre del 1641. Visitate le missioni cinesi, recossi a Manilla donde, con quattro compagni travestiti da Cinesi, fece vela per il Giappone. Ma appena approdarono all'isola di Scicoku, i cinque missionari vennero scoperti e condotti a Nagasaki, ove furono sommariamente giudicati ed al 17 marzo 1644 condannati al supplizio del palo (3).

(1) Casalis, *op. cit.*, p. 676.

(2) Nacque verso il 1575 nel contado di Balangero nel Canavese, studiò e laureossi in Torino, ove crebbe tanto in fama per le scienze legali, che fu nominato cittadino torinese. Nel 1598 gli fu conferito un canonicato in patria e vi si stabilì, rimanendovi quasi permanentemente fino al 1636, non ostante le grandi sue occupazioni in Torino, ed in quell'anno (31 marzo) fatto vescovo, si portò a Saluzzo, ove morì il 4 gennaio 1641 in età di 66 anni. Cfr. Benvenuti, *op. cit.*, 329.

(3) *Ibidem*, p. 330.

Giovanni Battista da Ponte, padre de' Minori Osservanti in Torino, fu aggregato anch'egli alle missioni *de Propaganda Fide,* e senza mezzi si portò in Tripolitania per predicarvi la fede di Cristo. Scacciato, si ridusse a Malta per qualche tempo e quindi tornò a Tripoli, tollerato da Osman pascià, ma, continuando egli a predicare continuamente contro il corano e la religione del profeta, fu carcerato e condannato poscia a morte. Morì il 22 settembre 1654 (1).

Il padre Crescenziano Cavalli nacque in Ivrea nel 1744 e fu frate dei Minori Osservanti. Nel 1781 lasciò Ivrea e recossi a Roma a studiare le lingue orientali, e nel maggio dell'anno seguente per ordine della congregazione *de Propaganda Fide* s'imbarcò a Livorno con 5 compagni e nel 1783 sbarcò a Macao. Di qui passò a Canton, e nel marzo 1784 giunse nella provincia che gli era stata affidata, quella di Xantung, ove esercitando con zelo la sua missione, fu scoperto, arrestato e tradotto prigioniero a Pekino nel maggio 1785. Da una lettera del 24 luglio 1785 si ha notizia della triste condizione dei prigionieri missionari nelle carceri imperiali, ma nel novembre 1785 l'imperatore volle ridonare a tutti quei missionari la libertà, lasciando loro la scelta di ritornare in Europa o restare liberi in Pekino. Il padre Cavalli preferì restare a Pekino, ove fu rettore del seminario, ebbe importanti e delicati ufficî, e morì il 24 dicembre 1791 (1).

Nella magistratura sono a ricordare nel secolo XVII i senatori Bernardino Orangiano e Ludovico Enrielli, Alessandro Orangiano prefetto d'Ivrea, Giovanni Francesco Gromis, segretario di Carlo Emanuele II, Francesco Giacinto Leone, vice auditore generale di guerra, gli auditori della Camera ducale Giacomo Gabuto e Giulio Cesare Tallianti, ecc., e nel secolo XVIII il conte Giuseppe Spirito Riccardi, primo presidente e custode della gran Cancelleria nel 1724.

Fra gli uomini di corte non posso dimenticare Pietro Paolo Orangiano, precettore di Carlo Emanuele II, il quale, sebbene la fama non suoni troppo lodevolmente (2), fu commendatore e

---

(1) *Ibidem*, p. 336.

(2) L'Orangiano fu precettore del Duca a Chambery, durante la reggenza di M. R. e sotto la direzione di D. Felice di Savoia. Pare che appunto a Cham-

distinto uomo di lettere, Lodovico S. Martino d'Agliè e Filippo d'Agliè, notissimi per le vicende politiche della prima Reggenza, ed il conte di Parella sul fine della seconda Reggenza, tutti già da me sopra menzionati. A questi debbonsi aggiungere il conte Amedeo di Masino, ambasciatore in Svizzera per Carlo Emanuele I, l'abate Giovanni Francesco San Martino d'Agliè, ambasciatore anch'egli a Roma, in Francia, in Spagna, ministro di stato, ecc., nonchè parecchi personaggi della famiglia Perrone.

La famiglia Perrone trasse origine da una delle più antiche famiglie canavesane che ebbero in Ivrea diritti di cittadinanza: la famiglia S. Martino, estinta nel secolo XVI. Sotto Carlo Emanuele I, un Carlo Perrone di S. Martino, consigliere di stato copre l'ufficio di ambasciatore ducale presso il governo di Milano, ed al principio del settecento un altro Perrone rendev importantissimi servizi alla patria. È questi il ricordato baron Carlo Maria Perrone, governatore della città d'Ivrea, che vig rosamente sostenne col consiglio e con l'armi la difesa citta dina durante l'assedio del 1704. Verso la fine del secolo tr viamo il conte Francesco Baldassarre Perrone, che sotto Vittor Amedeo III è inviato ambasciatore alle Corti di Sassonia e Inghilterra, fu ministro di stato per gli affari esteri, ed al corte sarda era tenuto in tanto onore, che, essendo egli nel 17 caduto malato in Ivrea, il 14 dicembre di quell'anno Vittor Amedeo fu a visitarlo nel suo palazzo, presentandogli person mente le insegne dell'ordine dell'Annunziata (1).

Qui termino questa breve esposizione della storia eporedie nel periodo ch'io ho inteso trattare, e mi compiaccio vivamen di poter chiudere questo studio nel nome di quell'illustre miglia Perrone di S. Martino, che diede ognora al paese u mini insigni nell'amministrazione cittadina e nell'esercito, n ultimo l'eroe di Novara, che un monumento cittadino rico

---

bery egli siasi lasciato indurre a tenere discorsi poco convenienti, se pur fece altro di peggio, di modo che, col consiglio di D. Felice, fu tosto sfratt Cfr. Claretta, *Storia del Regno e dei tempi di Carlo Emanuele II*. Gen tip. Istit. Sordo-Muti, I, p. 5. Di lui si ricorda un *Panegirico* in onore e di Carlo Emanuele I, fatto nel 1630.

(1) In quell'occasione stamparonsi in Ivrea parecchie poesie in lode del del Perrone, esprimenti i voti per la pronta guarigione dell'illustre concitta

alle generazioni future. Chè se Ivrea non può vantare fra i suoi figli nessuno di quei grandi, che colle opere strepitose abbiano fatto lungamente parlare di sè per più secoli, lasciando un nome famoso in tutte le istorie, tuttavia essa deve meritamente andare altera del suo passato, che ai posteri rammenta una storia istruttiva di dolori e di feste, di sconfitte e di glorie fatalmente comuni a tutto il Piemonte sabaudo, e che prepararono le giornate del nazionale riscatto.

# INDICE

# PUBLICAZIONI DELLA SOCIETÀ STORICA SUBALPINA

BOLLETTINO STORICO BIBLIOGRAFICO SUBALPINO. Ogni annata forma un volume da 400 a 500 pp. in 8° grande.

Annata I, II, III, IV, Lire **Dieci** ciascuna.

Annata V (in corso di publicazione), Abbonamento Lire **Dieci.**

## BIBLIOTECA DELLA SOCIETÀ STORICA SUBALPINA

### *Volumi publicati:*

I. *Studi Pinerolesi* di B. Vesme, - F. Gabotto, - D. Carutti, - E. Durando, - C. Demo e C. Patrucco.

II. F. Gabotto, *Cartario di Pinerolo* fino al 1300. — C. Cipolla, *Il gruppo dei diplomi Adelaidini* a favore dell'Abazia di Pinerolo. — *Indice* compilato da C. Patrucco.

III. Parte I. — B. Baudi di Vesme, E. Durando, F. Gabotto, *Cartario dell'Abazia di Cavour fino all'anno 1300.*

V. F. Gabotto, *Le carte dell'Archivio vescovile d'Ivrea* fino al 1313, vol. I.

VI. F. Gabotto, *Le carte dell'Archivio vescovile d'Ivrea* fino al 1313, vol. II, colle *Bolle pontificie dell'Archivio Vaticano relative ad Ivrea* ed il *Regesto del « Libro del Comune d'Ivrea ».*

VII. *Studi eporediesi* di B. Vesme, E. Durando, A. Tallone, C. Patrucco.

### *Di prossima publicazione:*

III. Parte II. — B. Baudi di Vesme, E. Durando, F. Gabotto, *Carte inedite e sparse della regione Pinerolese.*

IV. C. Nigra, *Il nome d'Ivrea.* — G. De Jordanis, *Le iscrizioni romane e cristiane d'Ivrea* con uno studio su *Ivrea romana.* — F. Gabotto, *Introduzione alla raccolta dei documenti medievali d'Ivrea* (350-1400). — F. Gabotto e S. Cordero di Pamparato, *Estratti dai « Conti » dell'Archivio Camerale di Torino relativi ad Ivrea* (1313-1400).

VIII. G. Colombo, *Documenti vercellesi relativi ad Ivrea.*

IX. G. Colombo, G. Barelli, E. Durando, F. Gabotto, *Le Carte dell'Archivio Capitolare d'Ivrea.* — *Cartario dell'abazia di S. Stefano d'Ivrea.*

BIBLIOTECA DELLA SOCIETÀ STORICA SUBALPINA
DIRETTA DA FERDINANDO GABOTTO
VIII.

DOCUMENTI E STUDI SULLA STORIA D'IVREA
PUBLICATI SOTTO IL PATRONATO DI S. M. IL RE
V.

GIUSEPPE COLOMBO

# DOCUMENTI
DELL'
# ARCHIVIO COMUNALE DI VERCELLI
RELATIVI AD IVREA

PINEROLO
TIPOGRAFIA CHIANTORE-MASCARELLI
1901

BIBLIOTECA DELLA SOCIETÀ STORICA SUBALPINA

DIRETTA DA FERDINANDO GABOTTO

VIII.

BIBLIOTECA DELLA SOCIETÀ STORICA SUBALPINA
DIRETTA DA FERDINANDO GABOTTO
VIII.

DOCUMENTI E STUDI SULLA STORIA D'IVREA
PUBLICATI SOTTO IL PATRONATO DI S. M. IL RE
V.

GIUSEPPE COLOMBO

# DOCUMENTI
DELL'
# ARCHIVIO COMUNALE DI VERCELLI
RELATIVI AD IVREA

PINEROLO

TIPOGRAFIA CHIANTORE-MASCARELLI

1901

# AVVERTENZA

Date le relazioni fra Ivrea e Vercelli, è naturale che negli archivî di questa città molti documenti si conservino riguardanti la storia di quella. Di questi *Documenti dell'Archivio Comunale di Vercelli relativi ad Ivrea* — e, si capisce, alla regione eporediese e canavesana — venne dalla *Società* nostra affidata la publicazione al d.r prof. avv. Giuseppe Colombo, il quale l'ha condotta con molta cura e diligenza, che piacemi qui attestare a guarentigia della serietà del lavoro e del metodo del giovane e valente studioso. Egli stesso espone in un'elaborata prefazione i criterî e le ragioni particolari della sua edizione, e ne toglie occasione a stabilire per Vercelli un fatto molto notevole, che potrà forse essere generalizzato con profitto, almeno per quanto concerne il Piemonte, cioè la formazione parallela dei corpi statutarî e documentarî del Comune in derivazione da libri primitivi misti dove non era altro ordine che quello del tempo, ed anche questo non sempre rigorosamente osservato, perchè a volte — come si vede altrove — spazî rimasti in bianco venivano riempiuti dopo con atti cronologicamente più tardi di altri già scritti in pagine posteriori, ma anteriormente. Questo volume, adunque, occupa, a mio avviso, degnamente il suo posto nella *Biblioteca della Società Storica Subalpina*, e per l'importanza del contenuto, e per il modo della publicazione; onde a me non resta che esprimere il desiderio che il giudizio favorevole col quale lo presento al publico degli studiosi come direttore di questa *Biblioteca*, sia da esso Publico totalmente diviso; il che oso sperare avverrà.

*Torino, 22 febbraio 1901.*

FERDINANDO GABOTTO.

# PREFAZIONE

Le carte, che si publicano in questo volume, — e per la storia di Ivrea —, da special fonte son pervenute a noi, diversa dagli archivi preziosi della città stessa. Vercelli, rivale ed emula nel periodo glorioso delle libertà e delle espansioni comunali, — or amendue son unite le città sotto la bianca croce, e a questa da secoli devote e fedeli —, ha serbato fra i ricordi vetusti delle passate sue gesta buon numero di documenti, che toccano Ivrea e il Canavese, i quali, se pure non è mia vana lusinga, confido debbano recare utile contributo alla storia politica di queste terre, durante il mirabile e fortunoso periodo del Comune di Ivrea dalla sua costituzione alla dedizione ad Amedeo V di Savoia ed a Filippo d'Acaia.

Già il Caccianotti (*Summarium monumentorum omnium quae in tabulario municipii Vercellensis continentur etc.*, Vercellis, Ex officina Guillielmoniana, MDCCCLXVIII), nel publicare un breve e non sempre esatto regesto di ignoto compilatore, avvertiva dell'utilità di divulgar almeno un cenno di quanto in quell'archivio si contiene ad illustrar la storia di Vercelli stessa non solo, ma di parecchie altre città dell'Italia Superiore (p. VIII): e così Vercelli in questo scambio intellettuale di città e di regioni, (chè lo studioso isolato, la ricerca puramente locale sono ormai insufficienti a ricostruir le vicende del passato), mentre essa stessa apprende, a cagion d'esempio, che al suo vescovo Ragemberto nel 912 papa Anastasio concedette l'uso del pallio, che i suoi maggiori erano nel 1118 all'assedio di Como, che i medesimi nel 1213 battevano in memorabile battaglia i Pavesi, riportando illustri prigionieri, ricco bottino, e

numerose notizie ancora, dai documenti di Verona, di Como
Milano, di altri luoghi, porge alle città sorelle il reciproco s
sidio, di cui Ivrea specialmente per questa parte abbisog
pochissime essendo le carte politiche, che inanzi al 1313
si conservano nella raccolta municipale.

I documenti di questo volume raramente son tolti da imb
viature o da originali: pergamene sciolte restano nell'archi
municipale di Vercelli in numero abbastanza esiguo; e poco
rebbe rimasto di monumenti scritti dei secoli medievali, (int
dendo per Vercelli colla dominazione sabauda dal 1427 def
tivamente iniziata l'era moderna), senza le poderose racc
degli *Acquisti,* delle *Investiture,* dei *Patti,* dei *Biscioni.*

Non è qui il luogo per una rassegna paleografica, che
Biscioni Emiliano Aprati *(Notizia etc.,* Vercelli, De Gaude
curava fin dal 1844, mentre men noti son gli altri volumi, e,
questo punto di vista, ch'io mi sappia, da niuno mai fatti
getto di studio: tuttavia a compimento del presente lavoro
per dar ragione del metodo della publicazione, è pur necessa
qualche poco se ne dica.

Siccome è naturale in chi non aveva dinanzi alcun sc
scientifico, ma serviva alle contingenze del momento, i do
menti del Comune di Vercelli non furono dai notai trascritt
tutti quanti riprodotti; nè nel copiarli di seguito in fascicol
sciolti, riuniti poi in volume, fu rispettato dai medesimi l'
dine cronologico, e neppure in modo rigoroso ed uniforme
sistematico: per amor di collocazione speciale, o per metic
sità di dar forse tutte le copie a lor portata di uno stesso a
o semplicemente per svista, o per altro motivo, che ci sfug
si osserva spesso inutile ridondanza, per cui, mentre da u
parte si han documenti spesso monchi o deficienti, che fan
desiderare altro esemplare, rimpetto ad essi esistono parecc
copie di molti altri, anzi di una gran parte, che necessita
un diligente paragone, e la ricerca della lor paternità per u
rigorosa critica del testo.

Nè io oserei menar vanto di esservi riuscito, quantunque
massima diligenza abbia presieduto alla mia edizione e ai c
fronti, se pure a non ingrossar vanamente la mole dell'ope
non sempre ne appaiono le meno importanti risultanze: quan

si tratta di copie le varianti grafiche han valore relativo, e tutto stava nello scegliere fra parecchie la più probabilmente vera, adottando unico e sicuro criterio, mentre per gli originali rimasti era sufficiente la lor riproduzione con le sole varianti, che gli esemplari di altra provenienza o la scienza suggeriscono.

L'osservatore più superficiale non può a meno di notare a prima vista nell'Archivio civico di Vercelli le differenze esterne esistenti fra gli *Acquisti*, i *Patti*, le *Investiture* da una parte, ed i *Biscioni* dall'altra: un esame paleografico più diligente porta ad anticipare quelli di un secolo circa, il che da altri non prima avvertito, creò il tacito consenso di una collezione unica nel periodo visconteo.

La ricerca del tempo e della genesi di tali raccolte richiama quindi a considerazioni generali, e a dire alcunchè del modo, con cui si sono venute formando e differenziando dal corpo degli Statuti.

Restano di Vercelli due corpi speciali statutarî: gli *Statuti antichi* del 1241 e quegli altri più recenti del 1341; questi affermo coevi ai Biscioni, come del resto è cosa accertata, quegli altri coevi ai Patti, alle Investiture, agli Acquisti, il che mi è suggerito non da semplice amore di parallelismo, ma da parecchie altre circostanze intrinseche.

Il codice degli *Statuti antichi*, che il decano illustre degli Storici subalpini, G. B. Adriani, con raro amore e mirabile dottrina riprodusse e illustrò per la collezione dei *Monumenta Historiae Patriae (Leges*, II), appartiene certamente, come consta dallo stesso proemio, all'anno 1241; gli statuti colle date del 1242, che paiono a prima vista infirmare la proposizione, ne son anzi prova, palesandosi posteriori aggiunte colla data relativa. Orbene questo testo di leggi municipali, è certamente il primo che Vercelli abbia posseduto: rinviando al Mandelli (*Il comune di Vercelli etc.*, Vercelli, Guglielmoni, 1858) e all'Adriani *(lib. cit.)* i desiderosi di maggiori ragguagli, ricordo constare da carte diverse che fin dal 1187 *(Acq.*, I, 230) i consoli dovevano giurare ogni anno l'osservanza dei loro doveri *in libello super quem iurant consulatum regere*. E questo *li-*

*bellus* doveva costituire sin d'allora il primo nucleo degli St
tuti, o meglio contenere, per ordine cronologico, tutte le delib
razioni interne, e tutti i trattati esteri, tutto il corpo legislati
e gli affari diversi del Comune, riuniti per comodità in un v
lume unico, come vediamo negli *Ordinati* rimastici di tem
posteriori, di cui il Podestà doveva giurare di osservare e
far osservare il contenuto.

In quella primitiva semplicità di promulgar e abrogar leg
un semplice tratto di penna su disposizione resa inutile da p
steriori modificazioni era sufficiente a cassare i singoli ordin
menti. Ma ben presto però dovette intuirsi il facile pericolo
tale troppo semplice registrazione, quantunque la cosa abb
durato ancora un pezzo, come si trovan cenni analoghi ne
carta citata del 1187, in altre 1 luglio 1202 *(Bisc.*, I, 18; *Pac*
43), 12 aprile 1214 (*Acq.*, I, 244), 23 novembre 1230 *(perg.*
*Arch. civ. verc.).*

L'attività legislativa del comune di Vercelli, che importa
così agglomerazione, faceva sentir naturale il bisogno di se
zionar tratto tratto la raccolta delle leggi, non fosse che p
sopprimer quanto poteva introdur dualismo fatale con posterio
deliberati: e di quest'opera di revisione si ha conferma ne
citata carta 1 luglio 1202, in altre 28 ottobre 1217 *(perg.)*,
novembre 1230 *(Bisc.*, III, 250); e resta memoria autentica n
citati statuti del 1241, sotto la podesteria di Vitale di Beccar

Il documento 1 luglio 1202 discorre vagamente di *Stat*
*reformatores*, l'opera dei quali doveva scriversi nello *statu*
*etc.*, il che è allusione molto probabile al *libello* citato ne
carta 1187, e rivela quindi trattarsi forse di un semplice lavo
di modificazione: nè differente illazione saprei ricavare da
carta 28 ottobre 1217, nonostante l'ampollosa parola di *eme*
*datores* degli Statuti: nell'atto 28 novembre 1230 è detto chia
*Statutorum vel « additionum »* al tempo del podestà Gianno
di Andito: la missione di frate Enrico, poi, che si riannoda
un periodo procelloso di storia civile, si ridusse con ogni
risimiglianza alla compilazione di leggi ecclesiastiche. Pro
bilmente questi venne a divulgar le nuove *Decretali* a Verce
inviato nella sua qualità di Minorita da Gregorio IX, che p
prima aveva compiuto l'opera per mezzo di Raimondo di P

nafort, e che quella imponeva siccome la sola efficace nei tribunali e nelle scuole: e il Comune di Vercelli accolse tali disposizioni nel corpo delle sue leggi, vuoi per servire alla convenienza immediata, vuoi per imposizione esterna, ma non senza aggiunte interne, che spesso ne alteravano la sostanza, mostrando come queste, che non erano libere leggi a sè imposte dai Vercellesi, non avessero ivi sortita molta fortuna. La breve dimora in Vercelli di frate Enrico, le lotte civili e intestine, non possono persuadere si sia allora impresa opera di tanta mole, quale la raccolta dei Patti, degli Acquisti, delle Investiture, che deve riportarsi a qualche anno più tardi, e con molta probabilità al 1241, siccome anche la storia politica di quel periodo insegna.

Sono note le scomuniche ai Vercellesi, poi ritirate dopo molte tergiversazioni e con infinite clausole, tra cui quella specialmente che il Comune dovesse rimangiarsi tutta la parte della sua legislazione, contraria al diritto canonico. E, poichè questa doveva essere molteplice, è probabile che in Vercelli, come altrove, il Pontefice non si appagasse di un semplice tratto di penna, ma esigesse addirittura che si stracciassero i fogli contenenti le disposizioni incriminate, il che portava a strappar spesso nella stessa pagina leggi ancor vigenti; e così dovette parer necessaria una determinazione di massima, che tanto più da molto tempo si doveva esser palesata indispensabile per le numerose modificazioni e per l'eccessiva mole, donde l'insufficienza di tal metodo cronologico per ricercare all'occorrenza gli atti.

Ed ecco deliberarsi nel 1241, essendo podestà Vitale di Beccaria, la rifusione degli Statuti, e sin d'allora forse anche la partizione della materia in parecchi volumi, differenziando lo Statuto, nel senso stretto del vocabolo, da tutte le altre carte politiche da collocarsi altrove con ordinamento più sistematico.

E quest'opera colossale pel suo contenuto, per i titoli stessi, che la tradizione ha conservati, si palesa del tutto complemento del corpo delle leggi comunali. Nè mi pare óstino alla data del 1241 i pochi documenti posteriori a tale epoca, ivi inserti, mentre dovette continuare parecchi anni la compilazione di tanta mole, e che del resto la grafia e la collocazione stessa mostrano molto bene trattarsi di aggiunte posteriori: nè parrà troppo anticipata l'epoca, mentre, per tacere di altri, in Ivrea il

primo libro del Comune è anche anteriore con tutta probabili
di ben sedici anni, e in Alba troviamo addirittura una prin
raccolta all'anno 1208. Altra ragione estrinseca per questa dat
si ha prova che il notaio, a cui si deve il grosso degli *Acquis*
delle *Investiture*, dei *Patti*, viveva proprio in questo tempo

Questa prima raccolta di documenti vercellesi è di dime
sioni maggiori, e di pergamena meno polita dei Biscioni, ma
singoli volumi son fra di loro pressochè identici, e sono: il lib
dei *Patti* (di fogli 261), i due libri degli *Acquisti* (rispettiv
mente di fogli 253 e 211), i due libri delle *Investiture* (rispe
tivamente di fogli 130 e 117). Non esiste ancora in essi il lus
di numerose trascrizioni notarili, non vi si trova anzi che
segno tabellionale dell'ultimo trascrittore, che conforta le a
tentiche precedenti: non vi si scorge unità di direzione e
responsabilità, come nei Biscioni, affidati al De Bazolis: son p
quasi sempre gli stessi pochissimi notai, che si potrebbe su
porre formassero una commissione a questo scopo.

Il giudizio paleografico, che attribuisce questa raccolta al s
colo XIII, e precisamente verso la metà, decennio più o me
è confortato dal confronto del contenuto stesso, che non
molto in là di questo periodo, e dal fatto, che spesso appa
che il notaio, che rogò l'atto, trascrisse il medesimo nei volu

*
* *

Che i Biscioni poi si debbano dir coevi degli Statuti del 1
non è dubbio: gli Statuti furono riformati per opera di sei sa
deputati da Protasio de Caymis, podestà nel 1341: ed i Biscio
è detto nel principio del primo libro, si cominciarono nel 1
per decreto di Gaspare Grasso podestà, e furono compiuti
1345 per cura di altro podestà e vicario, Giovanni Scaccabaro
di Milano.

Siccome è a notare che i redattori della nuova collezione
documenti non consideravano la prima, così è a ritenere che que
sia stata formata allo stesso modo che questa. E perciò anc
gli Statuti del 1341 si devono considerare come un compleme
necessario dei Biscioni, a quella guisa che gli Statuti del 1
sono un complemento degli Acquisti, dei Patti, delle Investitu

La doppia raccolta concorse naturalmente alla dispersione degli originali, che invano si desiderano in maggior quantità nell'Archivio di Vercelli.

Gli *Statuti* conservarono tal nome, e, stampati in Vercelli dal Pellipari nel secolo XVI, ressero la città sino alle Regie Costituzioni: il cartario invece pigliò probabilmente nome dalla biscia, che doveva trovarsi impressa sulla prima legatura, a ricordo dei Visconti, di Azzo e di Luchino, durante il dominio dei quali fu compilato.

I Biscioni si compongono di quattro grossi volumi in pergamena, portanti la distinzione antica di *primo libro* (di fogli 496), di *secondo libro* (di f. 440), di *terzo libro* (di f. 396), di *quarto libro* (di f. 296), che pur si ritiene per forza di tradizione, trovandosi così sempre citati dagli storici di Vercelli, per quanto la cosa ripugni al modo stesso, con cui l'opera è distribuita. Per vero i Biscioni non son già raccolta unica, ma un doppio esemplare di due volumi ciascuno, di cui l'uno consta dei volumi primo e secondo attuali, l'altro, con ordine inverso, dei volumi quarto e terzo: in essi poi è a distinguersi una parte principale compilata dal notaio Bartolomeo de Bazolis, e di un'altra parte posteriormente aggiunta, che non ci interessa.

I primi tre volumi sono ben conservati, non così il quarto, che manca di novantasei fogli in principio, e molti altri ha guasti nel margine inferiore: la legatura in legno coperto di pelle, colla numerazione e coi richiami, spesso errati, devono essere opera e cura di Giuseppe Antonio Avogadro Quaregna, cui nel 1722 forse il Municipio Vercellese affidò mandato di riordinamento.

I documenti registrati portano singolarmente l'autentica del De Bazolis, che segue a quelle altre, di cui si riproduce ivi il segno tabellionale, che si trovavano negli originali o nelle copie esemplati.

Da quanto precede scaturisce chiaro il metodo da me scelto nell'esemplare le carte di Ivrea: dirò adunque che là, dove mancava originale o copia sincrona, ho preferito, di regola, attenermi al testo della prima raccolta, e, quando anche questa

fonte veniva meno, mi sono tenuto ai Biscioni, preferendo primo esemplare (vol. I e II) all'altra copia (vol. IV e III): questo secondo esemplare, anzi, per la uniformità assoluta son quasi sempre limitato a dar conto in epigrafe, (se mi è leci servirmi di tale frase ellittica e ben rispondente del linguagg forense), colla lettera ripetuta, seguita da un esponente; chiamando così alla fonte più pura e antica la presente edizion

Accintomi a ricercar le carte di Ivrea in uno specialissi fondo, e accintomi col programma di publicare in questa ra colta tutti i documenti inediti dell'archivio civico di Vercel in cui si parla di Ivrea: gli editi, che direttamente riguarda Ivrea: ed i passi, in cui Ivrea è toccata per incidenza, non è dato asserire di esser perfettamente riuscito nel mio inten se pur posso affermare di non avere a questo scopo per quan era in me mancato alla sollecitudine necessaria. Le opere Mandelli e dell'Adriani mi fornirono qualche indicazione: p mi giovai di un indice incompiutissimo di carte eporediesi Vercelli, esistente nel catalogo dell'Archivio civico d'Ivrea; regesto del Caccianotti, poi, mi si rivelò spesso manchevol con indicazioni errate, per cui il suo sussidio, se pur fu uti mi mostrò sempre più la necessità di una seconda edizione le aggiunte e gli emendamenti di chi sarà prossimamente caricato dal Municipio di Vercelli di far un catalogo del ri suo archivio.

Rinviando ai singoli documenti per le osservazioni parti lari, ai precedenti volumi della *Biblioteca* della nostra Soci Storica Subalpina per quelle altre modalità, che presiedon questa publicazione, ancora mi corre obbligo avvertire che seguito sempre la grafia dell'originale o della copia scelta: la mia raccolta comincia dal più antico documento, e si arre per ora al passaggio d'Ivrea a Casa Savoia; che quanto pi documenti si avvicinano ai nostri tempi, quelli troppo lun si riducono spesso alla parte sostanziale, venendo meno la cessità di ripeter il formulario o gli schemi abituali; che inf i documenti, riflettenti i rapporti fra Vercelli e i conti di M sino, e che non toccano quindi che in modo indiretto il comu di Ivrea, non sono stati inserti in questa publicazione, c riserva di stamparli dopo lo spoglio dell'archivio del conte V

perga di Masino, dal medesimo con nobile cortesia già concesso, per vedere se ivi non trovinsi originali o controriginali (quando l'originale già esista in Vercelli), e poter quindi dare l'edizione critica definitiva, o in volume speciale della presente Biblioteca, o in quell'altro in preparazione *La carte sparse d'Ivrea.*

Resta ch'io sciolga il debito di gratitudine per le gentilezze usatemi nell'Archivio di Vercelli dal Segretario capo della Città, egregio sig. avv. Celestino Bruschetti, e dal suo zelante collaboratore, sig. Dionigi Rossaro, che colla loro ospitale premura seppero farmi dimenticare non esistere colà la carica di archivista; altri ringraziamenti, se non paressero troppo in famiglia, vorrei rivolgere con animo grato al nostro ottimo direttore, cav. Ferdinando Gabotto, che tanto mi fu largo di consigli e di suggerimenti: da ultimo un saluto riverente e devoto ad Ivrea, donde vennero i miei maggiori, onde Eporediese anch'io mi sento, augurandomi che la mia città, Vercelli, sappia emularla e con essa gareggiare in queste nobilissime feste intellettuali, come già in altri tempi con essa lottava per la supremazia e lo svolgimento esterno, come dalle carte di questo volume appare, e confido mettere anche in maggior luce in una mia prossima memoria delle relazioni di Vercelli con Ivrea fino al 1313.

*Ivrea, agosto 1900.*

GIUSEPPE COLOMBO.

## I.

*Il conte Guido, figlio del fu Ardizzone del Canavese, Citafiore, sua moglie, e i fratelli Guglielmo, Martino e Uberto, figli di un altro conte Ardizzone e nipoti del predetto Guido, cedono all'« università » di Vercelli i castelli e le ville di Castellello e di Maglione, e la curaria di tutta la loro terra alla sinistra della Dora, e dei due mercati di Rivarolo e di Mazzè* ([21 o] 22 gennaio 1141).

FONTI. — A. Orig. in *Arch. civ. verc., perg.* — B, B¹. Copia *ibidem, Bisc.*, I, 162 (IV, 134). — C, C¹. Copia *ibidem, Bisc.*, I, 386 (IV, 442). — D, D¹. Copia *ibidem, Bisc.*, I, 387 (IV, 444). — E. E¹. Copia *ibidem, Bisc.*, I, 390 (IV, 449). — F. Ed. in DURANDI, *Marca d'Ivrea*, 102-3.

OSSERVAZ. — Il 22 gennaio 1141 era mercoledì e non martedì: vi è dunque errore nel giorno del mese o in quello della settimana.

MET. DI PUBL. — Si riproduce A, dando delle copie solo una variante di grande importanza.

(S. T.) Die martis qui est uigesimus secundus dies mensis genuarii in theatro (1) uercellensi. Presentia bonorum hominum quorum nomina subter leguntur. Per astam unam et cartam quod manibus eorum tenebant guido comes filius quondam ardecionis de canauìse. et citaflos uxor eius filia azonis capitanei. Seu guilielmus martinus. atque ubertus germani filii quondam ardecionis item comitis. et nepotes predicti guidonis. ipsi citeflori consentiente iam dicto guidone uiro et mundoaldo suo et iuxta legem una cum noticia de propinquioribus ipsius parentibus cuius supra citefloris. hii sunt azo pater eius. et guilielmus propinquus. a quibus interrogata. et inquisita est si ab ipso uiro suo. aut alio homine aliquam passa est uiolentiam an non. in quorum presentia et testium certam fecit professionem. et manifestationem quod nullam uiolentiam passa est. sed sua bona atque spontanea uoluntate hanc inuestitura[*m*] facere uisa est. Jnuestiuerunt ad proprium bonumseniorem iudicem et nicolaum consules de ciuitate uercellis. in uice totius uniuersitatis uercellis. Nominatim de castris duobus. id est de castellito. et mallione cum uillis et curiis eorum. seu cum omnibus destrictis usibus condiciis et honoribus ad iam dicta duo castra. et uillas ac curtas eorum ullo modo aut usu predictis co-

mitibus pertinentibus in integrum. et de curadia totius terre eor
quam habent ex ista parte durie. et de curadia duorum mercator
que sunt ultra duriam. id est de riuariolo. et mazate. uidelicet
modo quod a modo in antea nec ipsi comites. nec eorum heredes
bent tollere iam dictam curadiam predictis uercellensibus nec eor
heredibus in predicta tota terra eorum comitum que est ex ista (2) pa
durie. nec in iam dictis mercatis que sunt ex illa parte durie. id
de riuariolo. et mazate. Omne quantumcumque. de iure iam dictor
comitum in predictis castris duobus id est castellito. et mallione
uillis. seu curiis eorum ullo modo inuentum fu[e]rit in hac prese
maneat inuestitura in integrum Ita ut a modo in antea predicti
sules cum iam dicta uniuersitate predictorum uercellensium. et eor
heredes. et cui dederint habere. et tenere debent predicta duo cast
cum uillis et curiis eorum [pro]prietario nomine et iam dictam
radiam ut supradictum est. Et promiserunt. se et eorum here
predicti comites defendere et guarentare iam dicta duo castella
uillis et curiis eorum et predictam curadiam ab omni homine
sic inter eos conuenit. Factum est hoc anno ab incarnacione do
nostri ihesu christi millesimo centesimo quadragesimo primo. su
scripto die et indictione quarta;

Signa. + + + + + manuum suprascriptorum guidonis et
floris iugalium. seu guilielmi martini. et uberti germanorum. ac
potum ipsius guidonis qui hanc inuestituram fecerunt et hoc br
fieri rogauerunt. et iam dictus guido comes predicte uxori sue
sensit ut supra;

Signa + + manuum suprascriptorum azonis et guilielmi qui
dictam citamflorem comitissam interrogauerunt ut supra;

Signa. + + + + + + + manuum gualfredi de uerruga ioha
qui dicitur de montania et odemarii filii aimini de bulgaro. et
lielmi de ueurono. item guilielmi de felegio. amizonis rubei et
lielmi pellocie testium

(S. T.) Ego azo notarius scripsi post traditum compleui et de

(1) F: Broleto. (2) *Sta proprio scritto* ista, *e poi* illa, *chiarissimo, e s* *alcun segno di abbreviazione: così nelle diverse copie, nè è qui modo al* *di leggere* suprascripta.

## II.

*Guglielmo di Mercenasco, detto Bogio o Boglo, cede all'« uni* *sità » di Vercelli il castello di S. Urbano* (12 marzo 11

Fonti. — A. Orig. in *Arch. civ. verc., perg.* — B, B[1]. Copia *ibidem, Bisc.,* I, 164 (IV, 137). — C, C1. Copia *ibidem, Bisc.,* I, 188 (II, 304). — D, D[1]. Copia *ibidem, Bisc.,* I, 379 (IV, 171). — E. Il Caccianotti, *Summarium,* 6, indica altra copia in *Acq.,* I, 91, che non si trova nè ivi, nè in altra parte delle *Acq.*
Met. di publ. — Si riproduce A.

(S. T.) die Jouis qui est duodecimus dies mensis martii. in theatro uercellensi. Presentia bonorum hominum quorum nomina subter leguntur. Per lignum et cartam quod manu sua tenebat. guilielmus qui dicitur boglus de loco mazan[asco in]uestiuit bonum seniorem iudicem et consulem uercellensium et uice aliorum consulum. et totius uniuersitatis uercellis. ad proprium. Nominatim de sua porcione de castro sancti urbani cum omni iure et usu pertinente ad ipsum castrum sancti urbani. Jta ut a modo in antea iam dicti consules cum iam dicta uniuersitate suprascriptorum uercellensium. et eorum heredes uel cui dederint habere et tenere debent iam dictam porcionem castri sancti urbani cum omni iure et usu predicto guilielmo bogio pertinente ullo modo in integrum proprietario nomine. sine contradictione ipsius guilielmi bogii. et de suis heredibus. Et promisit [per] se suosque heredes ipse guilielmus bogius a modo in antea defendere. et guarentare iamdictam suam porcionem de infrascripto castro Sancti urbani iamdictis consulibus et uniuersitati uercellensium. et eorum heredibus uel cui dederint ab omni homine omni tempore. quia sic inter eos conuenit. factum est hoc anno ab incarnacione domini nostri ihesu christi millesimo centesimo quadragesimo secundo. suprascripto die. et indictione quinta.

Signum + manus suprascripti guilielmi bogii qui hanc inuestituram ad proprium fecit. et hoc breue fieri rogauit ut supra.

Signa + + + + + manuum ardecionis marchionis francerii (1) de caballis. milonis et oberti de cerrione. atque aimini de bulgaro testium.

(S. T.) Ego azo iudex. et notarius scripsi post traditum compleui et dedi;

(1) *Così in A e in tutte le copie; probabilmente da corr.:* francesii

## III.

*Guglielmo di Mercenasco, detto Bogio o Boglo, giura il cittadinatico di Vercelli, promettendo di far guerra e pace per la città colle sue terre di Mercenasco, Strambinello, Caluso e Sant'Urbano* (12 marzo 1142).

Fonti. — A. Orig. in *Arch. civ. verc., perg.* — B, B[1]. Copia *ibidem, B*
*I*, 164 (IV, 137). — C. C[1]. Copia *ibidem, Bisc.*, I, 379 (IV, 434).

Met. di publ. — Si riproduce A.

(S. T.) anno ab incarnacione domini nostri ihesu christi milles
centesimo quadragesimo secundo die iouis qui est duodecimus
mensis martii indictione. quinta. Breue recordationis qualiter
lielmus bogius de martianasco conuenit et iurauit aduersus ue
lenses. Jpse guilielmus iurauit habitaculum uercellis per pacem
mensem unum omni anno. et per guerram cotidie et continue.
uel unus de filiis suis quando erunt grandes. si non remanserit
parolam consulum uercellis. aut illorum sapientum qui tunc eru
consules non fuerint. et quod habet saluare uercellenses a mod
antea personas. et res eorum per bonam fidem. salua fidelitate
peratoris. Jtem iurauit quod debet facere iurare omnes homines
de martianasco. et strambinello. et de Sancto urbano. et de cal
quos potu[*er*]int (1) per bonam fidem. saluare uercellenses. person
res eorum et dedit suam porcionem de castro Sancti urbani. comuni
cellis. et habet receptam in feudum. nec debet uetare suam porcio
ipsius castri Sancti urbani. Siue sit guarnitum castrum siue scar
uercellensibus ad faciendam guerram ibi ubi uoluerint ipsi ue
lenses. et debet facere guerram ipse guilielmus de ipso castro S
urbani ubi uoluerint consules uercellis. nec debet facere pacer
guerra sua sine iussione consulum. uercellis omnium uel ma
partis. quia sic inter eos conuenit. Actum in contione uercellis.
duo breuia uno tenore sunt scripta. testes fuerunt ardicio mar
et tranclerius de caballis. milo et obertus de cerrione. atque aim
de bulgaro.

(S. T.) ego azo iudex et notarius interfui et hoc breue scrips

(1) *L'abbreviazione regolare dell'*n *al* ponut *farebbe leggere* ponunt
*t'al più* potuint: *nelle diverse copie permane il dubbio, trovandosi rip*
*ivi l'identica abbreviatura.*

## IV.

*J signori di Bollengo, coniugi e mundoaldi, di legge lo*
*barda, donano al comune e al popolo di Vercelli la loro p*
*della terra di Bollengo nel vescovado di Ivrea* (19 lu
1142).

Fonti. — A. L'originale manca. — B. Copia in *Arch. civ. verc., Ac*
91, colle autentiche di Passio Ansiso, Rufino Oriolo e Ambrogio Ansiso.

C'. Copia *ibidem*, *Bisc.*, II, 323 (II, 378), colle precedenti autentiche e con quella di Bart. de Bazolis.

Met. di publ. — Si riproduce B.

(S. T.) Anno ab incarnatione domini nostri ihu christi Millesimo. Centesimo. Quadrageximo. secundo. quarto. decimo die mensis ante kalendas. Augustas. Jndictione. quinta. Tibi populo vercellensi Nos vilielmus filius quondam (1) et argentea iugales filia quondam (1) et adam filius suprascripti Guillelmi et Imelda filia Anrici iugales et Juanus pater et filii qui professi sumus omnes ex natione nostra lege uiuere longobardorum ipsis nostris namque iugalibus et mondoaldis nostris nobis consentientibus vna cum patre nostro subter confirmantibus et vna cum notitia de propinquioribus parentibus nostris pro argentea (2) i sunt vbaldus et Jacobus parentes mihi et pro Jmelda i sunt Mainfredus et Gregorius in quorum presentia uel testium certam facimus profesionem quod numquam nos patimur nullam uiolentiam atque iniuriam hominum (3) nec ab ipsis iugalibus et mundoaldis nostris nisi nostra bona et spontanea uoluntate. qua propter donamus a presenti die dilectioni tue et in tuo iure et potestate per hanc cartam (4) donationis. proprietario iure item habendum confirmamus. Jdem *(sic)* nostra portio de castro uno bolengii et de omnibus onoribus et districtis ad suprascriptam nostram portionem pertinentibus iuris nostri quam habere uisi sumus in episcopatu eporegie et est per mensura[*m*] quanta inueniri potest. illa nostra portio castri que autem suprascripta portio castri predicti una cum accesso et ingresso seu cum inferi[oribus] et superioribus suis cum terra (5) qualiter supra legitur. ab hac die tibi pro populo vercellensi donamus cedimus conferimus et per presentem cartam donacionis. in te habendum confirmamus faciendum exinde tu et successores tui aut cui uos dederitis iure [proprietario] nomine quidquid uolueritis sine omni nostra contraditione et heredum nostrorum. quidem expondimus atque promittimus nos pro iugalibus. una cum nostris heredibus tibi pro populo vercellensi. uel tuisque successoribus aut cui uos dederitis suprascriptam donacionem qualiter superius legitur. in integrum ab omni homine defensare quod si defendere non potuerimus aut si nobis aliquod. per quoduix ingenium subtraere quesierimus tunc in duplum infrascriptam donationem. uobis restituamus qualiter uidelicet pro tempore fuerit meliorata aut ualuerit sub estimatione in consimili loco. Quidem ad hanc confirmandam cartam donationis accepimus et pro iugalibus a te iam dicto populo per missum suum Jacobum de bondo[*nno*] exinde launekild crosnam unam ut hec nostra donatio in te

tuisque successoribus firma permaneat atque persistat. Actum subt
castrum feliciter Signa ma[nuum] + + + + suprascriptorum iugaliu
qui hanc cartam fieri rogauerunt et suprascriptum launechild ac
perunt. ut supra legitur. qui et coniugi[bu]s suis et filiis consenseru
ut supra legitur. Signa manuum + + + propinquorum parentu
qui eos Jnterrogauerunt ut supra legitur. Signa manuum + + +
oberti de Cirione et ottonis de Montegrando et Mainfredi de murzan
et Guilielmi de Montecrando longobardi (6) testes.

(S. T.) Ego marcius notarius Scriptor huius carte donationis po
tradditam compleui et dedi.

(1) *La lacuna è del testo.* (2) B: argentee (3) B, C, C[1]: piam homine
*Probabilmente* piam *è cattiva lettura per* jriam, *cioè* iniuriam. (4) B,
C: pro hac carta (5) B, C, C[1]: terre (6) B: logobardi

## V.

*I consoli di Vercelli rilasciano quitanza di quindici lire pave ad Enrico, prevosto di S. Eusebio, per la parte di Vivero già spettante al fu Oddone di Viverone* (17 maggio 1149)

FONTI. — A. L'originale manca. — B, B[1]. Copia in *Arch. civ. verc.*, *Bi* II, 37 (III, 108), colle autentiche dei notai Lantelmo, Pietro, Nicola, Bart. Bazolis. — C. Una copia *ibidem*, *Bisc.* II, 2, indicata dal CACCIANOTTI, *Su marium*, non vi si trova.

MET. DI PUBL. — Si riproduce B, con le correzioni necessarie, dando in n la lez. di B.

(S. T.) Anno Dominice Jncarnationis Millesimo Centesimo Quad
gesimo Nono Sextodecimo kalendas Junii. Jndictione duodecin
Constat Nos Jacobum. de bondonno et Guilielmum. vicecomitem. atq
Nicolaum sanguinem agni et Mainfredum (1) de neuxantibus Consu
huius Ciuitatis de vercellis qui professi sumus lege uiuere longob
dorum accepisse sicuti et in presencia testium manifesti sumus qu
accepimus Jnsimul a te donno henrico preposito Ecclesie sancti Euse
de strata Civitatis Vercellarum argenti denariorum bonorum papi
sium. libras quindecim finito precio sicut inter nos conuenit pro or
Jure quod habemus in villa veuroni a parte condam Odonis de v
rono pro comuni huius Ciuitatis. Jn Jntegrum quantacumque Sup
scripta vendita infra suas coherencias de nostro iure ex parte comu
suprascripte ciuitatis inuenta fuerit in integrum ab hac die tibi
supra donno henrico preposito ad partem et utilitatem canonicor

suprascripte ecclesie uendimus tradimus emancipamus ut facias exinde tu et cui tu dederis tuique successores iuris proprietarij nomine quicquid uolueris sine omni nostra nostrorumque successorum contradicione quidem spondemus atque promitimus nos qui supra consules una cum nostris successoribus tibi qui supra domino henrico tuisque successoribus seu cui vos dederitis suprascriptam venditionem qualiter supra legitur. in integrum. ab omni homine defensare (2). quod si deffendere non potuerimus aut si contra hanc. uenditionis cartam per quoduis ingenium agere aut causari presumps[er]imus tunc in duplum tibi suprascripta uendita restituamus sicut pro tempore fuerit [meliorata] aut ualuerit sub extimatione in eodem loco quia sic inter nos conuenit. Actum in concione ante ecclesiam Sancte marie coram omni populo feliciter. Signum + + + + manus suprascriptorum Consulum Jacobi de bondonno. Guilielmi vicecomitis Nicolai sanguinis agni. mainfredi de neuxantibus qui hanc uendicionem cartam fieri rogauerunt ut supra. Signum + + + + + + + + manus henrici de bengeuolo. lafranci guataci (3). Arditionis tabernarii. Guilielmi de tronzano. vgonis de bonifacio. Guilielmi alzati. boni Johannis de stripiano Marci Judicis testium.

(S. T.) Ego Gandulfus Notarius Sacri palacii hanc uenditionem carta scripsi post traditam compleui et dedi.

(1) B: mainfredi (2) B: deffendere (3) B: quartari. *Cfr. anche n. seg.*

## VI.

*I consoli di Vercelli investono Enrico, prevosto di S. Eusebio, dei tre quarti di Viverone, già spettanti ad Oddone di Viverone* (17 maggio 1149).

Fonti. — A. L'orig. manca. — B, B[1]. Copia in *Arch. civ. verc.*, *Bisc.*, II, 38 (III, 109), colle autentiche dei notai Lantelmo, Pietro, Nicola, Bart. de Bazolis.

Met. di publ. — Si riproduce B colle correzioni necessarie, dando in nota la lez. di B.

(S. T.) Anno Dominice Jncarnationis. Millesimo Centesimo Quadragesimo Nono sextodecimo die kalendas Junii. Jndicione duodecima. presencia illorum hominum quorum Nomina hic subter leguntur per lignum quod (1) in suis tenebant manibus. Jacobus de bondonno. Guilielmus vicecomes. Nicolaus sanguis agni. Mainfredus de Neuxantibus. Consules huius ciuitatis de vercellis pro comuni vtilitate suprascripte ciuitatis Jnuestiuere per beneficium Dominum henricum prepositum

fonte veniva meno, mi sono tenuto ai Biscioni, preferendo i
primo esemplare (vol. I e II) all'altra copia (vol. IV e III): d
questo secondo esemplare, anzi, per la uniformità assoluta m
son quasi sempre limitato a dar conto in epigrafe, (se mi è lecit
servirmi di tale frase elittica e ben rispondente del linguaggi
forense), colla lettera ripetuta, seguita da un esponente: ri
chiamando così alla fonte più pura e antica la presente edizione

Accintomi a ricercar le carte di Ivrea in uno specialissim
fondo, e accintomi col programma di publicare in questa rac
colta tutti i documenti inediti dell'archivio civico di Vercelli
in cui si parla di Ivrea; gli editi, che direttamente riguardan
Ivrea; ed i passi, in cui Ivrea è toccata per incidenza, non m
è dato asserire di esser perfettamente riuscito nel mio intent
se pur posso affermare di non avere a questo scopo per quant
era in me mancato alla sollecitudine necessaria. Le opere de
Mandelli e dell'Adriani mi fornirono qualche indicazione; poc
mi giovai di un indice incompiutissimo di carte eporediesi i
Vercelli, esistente nel catalogo dell'Archivio civico d'Ivrea: i
regesto del Caccianotti, poi, mi si rivelò spesso manchevole
con indicazioni errate, per cui il suo sussidio, se pur fu utile
mi mostrò sempre più la necessità di una seconda edizione co
le aggiunte e gli emendamenti di chi sarà prossimamente in
caricato dal Municipio di Vercelli di far un catalogo del ricc
suo archivio.

Rinviando ai singoli documenti per le osservazioni partico
lari, ai precedenti volumi della *Biblioteca* della nostra Societ
Storica Subalpina per quelle altre modalità, che presiedono
questa publicazione, ancora mi corre obbligo avvertire che h
seguito sempre la grafia dell'originale o della copia scelta; ch
la mia raccolta comincia dal più antico documento, e si arrest
per ora al passaggio d'Ivrea a Casa Savoia; che quanto più
documenti si avvicinano ai nostri tempi, quelli troppo lungh
si riducono spesso alla parte sostanziale, venendo meno la ne
cessità di ripeter il formulario o gli schemi abituali; che infin
i documenti, riflettenti i rapporti fra Vercelli e i conti di Ma
sino, e che non toccano quindi che in modo indiretto il comun
di Ivrea, non sono stati inserti in questa publicazione, coll
riserva di stamparli dopo lo spoglio dell'archivio del conte Va

FONTI. — A. L'orig. manca. — B. Copia in *Arch. civ. verc., Acq.* I, 92, colle autentiche dei notai Passio Ansiso, Ruffino Oriolo, Ambrogio Ansiso. — C. Ed. in *M. H. P., Ch.*, II, 1017.
MET. DI PUBL. — Si riproduce B.

(S. T.) Anno dominice Jncarnationis. Milleximo. Centeximo. Sesageximo. Nono IIII Kalendas. marcias. Jndictione. secunda. presentia eorum qui subter (1) leguntur per lignum quod sua tenebat manu donnus Gaimarius yporiensis ecclesie episcopus fecit donum et inuestituram in manum tolei consulis comunis Vercellarum. ad partem omnium hominum de vercellis habitantium intra fossatum ciuitatis. Nominatiue de curaria de yporia quam homines de vercellis. soliti erant dare in iporia. Jta ut a modo in antea predicti homines non debent curariam dare in yporia. Jnsuper ipse episcopus promisit facere talem cartam de suprascripta curaria in hominibus de vercellis. qualem potuerit in palatio yporiensi. Actum in biolio Vercellensis. episcopi. Jnterfuerunt testes nicolaus sanguiagni. Albertus de puteo Bonusjohannes culflocus consules comunis de vercellis. Rolandus pasardus. alarius. Caluus vercellinus crispus consules societatis et Ambroxius. camixus petrus de bondonno Caxpus. Almericus trecca vbertus uregonza. Ganbarus. Amelbertus. vercellinus de maxima. Arnaldus de verniasco et adam et multi alii.
(S. T.) Ego Otto notarius. sacri palatii rogatus scripsi.

(1) B: subtus

## IX.

*I Consoli e gli uomini di Ivrea rinnovano il giuramento decennale di fedeltà ad Ivrea pei castelli di S. Urbano e di Bollengo* (13 dicembre 1181).

FONTI. — A. L'orig. manca. — B. Copia in *Arch. civ. verc., Acq.* I, 92, colle autentiche di Passio Ansiso, Rufino Oriolo, Ambrogio Ansiso. — C, C[1], C[2] *ibidem, Bisc.* I, 39 (II, 304; II, 389), colle autentiche di Giovanni, Rufino, Alberto, B. de Bazolis. — D. *Ibidem, Bisc.* I, 28, inserta in doc. 6 agosto 1260 — E. Cfr. GABOTTO, *Reg. del libro del Comune di Ivrea*, n. 3.
MET. DI PUBL. — Si riproduce B.

(S. T.) Anno dominice Jncarnacionis. Milleximo. Centesimo. Octuagesimo primo. XIII. die mensis decembris. Jndicione XV. Presentibus complurìbus bonis hominibus quorum nomina subter (1) leguntur. Confessi fuerunt yporienses tam consules quam ceteri. conciues eius-

dem ciuitatis quorum nomina subter (1) leguntur. quod ten
vercellensibus (2) in feudum duo castra. videlicet Castru
Vrbani. et Castrum bolengi cum toto hoc quod ibi predic
pertinet in eorum curtibus et eorum pertinentijs. de quib
ipsi yporienses Confessauerunt se fecisse fidelitatem homi
cellensibus et quam fidelitatem renouare debebunt semper
culo sinculis decem annis id est semper in capite decem
quam fidelitatem secundum tenorem instrumenti anterioris i
vercellenses et yporienses antiquitus facti et modo in o
huius presenti Jnstrumenti palam recitati facere debent
quod yporienses debent facere fidelitatem vercellensibus
vassalli faciunt dominis suis preter contra illos eorum dom
in illo tempore habebant quo primam fidelitatem fecerant
cellensibus de predictis uero castris facere debent fidelita
vercellensibus contra omnes homines mortales. Quod sacr
fidelitatis debet fieri per duodecim homines maiores yporeg
uero per tantos homines yporegie quod sint Centum et d
hoc sacramentum fidelitatis per centum homines in arengo
populo. Quapropter iam dicti viri strenuissimi yporienses a
amorem et dominium yercellensium retinere volentes max
proficuum et honorem inde id est in retinendo amorem et
vercellensium cognoscentes. Nec non pro iustissima legal
antiquitus utuntur in manutenenda. ad ea que supra legunt
dum predictum tenorem conseruanda. predictam fidelitaten
hac continetur pagina consilio maiorum et minorum ciuitatis
renouauerunt. Tres itaque de maioribus ciuitatis. Solianus e
de ciuitate et vbertus de sallairano vercellas uenientes in p
tione predictam fidelitatem fecerunt vercellensibus. Deinde
teri yporienses nomina quorum hic subter leguntur. Jn ciui
regie iuxta ecclesiam beate marie eandem fidelitatem co
Johanne mangino consule vercellensi a sotiis suis et a sa
vercellensium ad hanc fidelitatem recipiendam misso et co
nobilibus vercellensibus nomina quorum subter leguntur. co
consilio ceteris laudantibus Jurauerunt (3) quidem tam pre
qui Jurauerunt in Contione vercellarum quam ceteri qui in
yporegie illud idem sacramentum fidelitatis fecerunt tali or
quam sua manu propria iurauerunt namque quod a modo
erunt fideles hominibus vercellensibus communiter et separa
non erunt in conscilio uel facto quod homines vercellenses
niter uel separatim perdant uitam uel membrum nec pati
saltum aut prexonem ultra ipsorum uoluntatem et quod

bona fide et secreta tenebunt ea que a consulibus vercellensibus uel a suis missis siue litteris sibi sub credencia manifestata fuerint. et ea non patefatiant ad dampnum hominum vercellensium. Jtem in eodem iuramento adiunxerunt quod saluabunt et custodient personas et res hominum vercellensium in toto eorum poderio et episcopatu [et] adiuuare ad retinendum ubique vercellensibus possessiones et terras predia et feuda que habent et acquisierint et si perdiderint ex eis Jurauerunt adiuuare ad recuperandum. Jn quo eciam Juramento adiunxerunt quod si homines (4) vercellenses. uel eorum res Jmpedite fuerint in poderio yporiensium. tunc hoc iuramento adstricti sunt ad xxx dies ex quo a vercellensibus eis dictum fuerit homines vercellarum extrahendi de prexone etsi imprexonati fuerint et excodandi ac deliberandi res hominum vercellensium. quod si facere nequiuerint Jurauerunt facere guerram viuam bona fide ipsis qui predictos homines vercellenses et eorum res impedierint aut reddere habent de suis propriis ipsis hominibus res ablatas. Quod sacramentum predicti tres. Solianus. lifredus. vbertus. de salayrano fecerunt in introitu suprascripti mensis decembris in ciuitate vercellarum. Jn plena concione. hodie vero qui est XIII. dies eiusdem mensis omnes isti subsequentes nomina quorum. hic subter leguntur illud idem sacramentum in ciuitate yporregie. qualiter supra describitur per omnia facere. Primum quidem Jurauit hanc fidelitatem et sacramentum. Jacobus retondus. deinde Bonellus de ciuitate. Bastardus. Oto de Solerio. Robaldus de ciuitate. pascalis. Guilielmus grassus. philippus de puteo. Jacobus de Jonathas. Bouus. Guibertus iudex. Eurardus grassus. Guido de mainardo. Symon persicus. Johannes balbus. faber de Sexana. Bernus. Guilielmus botallus. Climent. Manegot. Martinus euoreus. Solianus. Blanzardus. petrus de losanna. zabaldanus. Jordanus de barrono. Bonus Johannes de rocha. Benedictus tabernarius. Conradus faber. Anricus forbitor. Bonus amicus. Martinus caldaria. Bonus Johannes de cazai. Alarius. Jacobus. Bonbellus. Olricus piscator. Octo de bugella. Meardus fornarius Baruffa. aimo Jacobus. Ricardus. Jacobus de mercato. martinus carta. zannus de bertrigo. albertus sartor. Tebaldus de roca. Johannes manginus. preuardus. Jonathas. fanoellus vbertus presbyter. petrus gualdanus. Rodulfus de mercato. Randulfus. faber de albiano. petrus de albiano. Guillelmus de bertrigo. Bonus Johannes de la porta. falcus. magninus. Berardinus. Jacobus de cita. Jordanetus. Albertus de losanna. Caluus de Stranbino. Jsti omnes predicti predictum Juramentum fidelitatis et conuenti qualiter supradictum est attendere et conseruare Jurauerunt. et quod eamdem fidelitatem et conuenti sacramentum omni tempore singulis annis decem renouare habent centum

homines (5) yporegie silicet duodecim de maioribus ciuitatis cum
de aliis quod sint Centum. et in arengo laudante. populo q
supra legitur. hec omnia conseruare habent per omnia bona
sine malo ingenio. Si deus illos predictos nominatos adiuuet et
sancta dei Euangelia. Actum in predicta ciuitate yporegie pro
dictam ecclesiam sancte marie. Jntra ecclesiam Beati Johannis.
interfuerunt testes. de ciuitate vercellarum nicolaus de fon
Martinus Bicherius. Centorius. Nicolaus de tronciano. Anselminu
sente eciam infrascripto Bono Johanne mangino. consule verc
qui ad predictam fidelitatem recipiendam a communi verce
missus fuerat ut supra. de yporiensibus interfuerunt Consule
reie predictus solianus. lifredus grassus. Baiamundus lifredus
Jacobus de la turri.

(S. T.) Ego Otto vercellensis notarius sacri palacij Jnterfui e
cartam rogatus Jussu vercellensium et yporiensium consulum

(1) B: subtus (2) B: per Vercellenses (3) B: Jurauerunt Ju
(4) B: homo; C: homines (5) B, C: hominibus

## X.

*Bongiovanni Avogadro, console di Vercelli, investe il con*
*gino di San Martino del feudo di Castelletto* (19 maggio

Fonti. — A. Orig. in *Arch. civ. verc., perg.* — B, B¹ B², B³. Copie id
*ibidem, Bisc.*, I, 163; I, 307; IV, 135; IV, 445, colla autentica del n
de Bazolis.

Met. di publ. — Si riproduce A.

(S. T.). Anno dominice Jncarnationis. millesimo. Centesimo.
Jndictione. quarta. xiiii. kalendas. Junij. Jn ecclesia sancte tr
vercellensis. facta concione laudantibus et confirmantibus tan
ribus quam maioribus presentibus etiam et confirmantibus con
Justicie. Ardicione alzato. toleo alberto de mortaria. Johanne d
bello nec non et consulibus societatis. Centorio wilelmo fazu
lelmo alzato. lafranco becario Bonus iohannes aduocatus con
munis vercellarum de conscilio et voluntate sociorum suorum
de carexana. Enrici carosi. medardi Judicis Johannis bazani. J
de benedictis per lignum quod in sua tenebat manu. Jnuestiuit
et uice ac nomine comunis vercellensis per rectum ac gentile
dominum paginum comitem sancti martini nominatiue de loc
leti cum castro et villa et curte una cum omnibus condiciis ho

et districtis ad ipsum locum pertinentibus. in integrum. Jta ut a modo in antea semper ipse comes et eius heredes habeant et teneant suprascriptum locum ut supra legitur. et faciant exinde. nomine recti et Gentilis feudi quicquid voluerint. et ibi predictus paginus Jurauit fidelitatem comuni vercellarum saluo imperatore sicut vassallus domino suo. Jn quo etiam Sacramento addidit quod per se uel suos heredes uel suam submissam personam non uetabit suprascriptum locum et castrum guarnitum uel scaritum comuni vercellarum. faciendo pacem et guerram vbi homines vercellarum voluerint. et confessauit idem paginus quod tam ipse quam eius antecessores tenuerunt ipsum locum per feudum per comune vercellarum. Actum in predicta ecclesia celebrata concione vnde plures Carte. vno tenore scripte sunt Jnterfuerunt etiam ibi dominus Martinus comes sancti Martini. et dominus Jacobus de bulgaro. Albertus aduocatus Guido eius frater. Guala de beniuolio. vercellinus de verruca. Jlietus. Nicolaus zimbus et multi alii videlicet populo laudante et confirmante

(S. T.) Ego Rufinus notarius. sacri palacij Jnterfui et hanc cartam rogatus tradidi et scripsi;

## XI.

*Raimondo di Rivarolo giura il cittadinatico di Vercelli* (24 luglio 1186).

Fonti. — A. L'orig. manca. — B. Copia in *Arch. civ. verc.*, *Pacta*, 160.
Met. di publ. — Si riproduce B.

(S. T.) Anno. domini. ihesu [*christi*]. M.C.L.XXXVI. Jndictione IIII. XIIII. die. mensis Julii. Presentia Medardi iudicis. berardi de Carexana. Johannis de benedicto Enrici carosi. Johannis bazani consulum comunis vercellensis. Raimundus de Riuarolio per ordinationem ipsorum consulum Jurauit habitaculum vercell[ense] et facere uicinantias ciuitati vercellensi. sicut alii ciues facient et faciunt pro fodro dando pro exercitu (1) faciendo et aliis vicinantiis faciendis sicut alii et Jurauit emere casam usque ab summam XXV librarum. papiensium A modo ad festum sancti Michaelis et in[de] estitit debitor et pagator Scotus sartor obligando sua bona et Jnsuper obligauit Johanni de benedicto nomine Comunis illam casam quam empturus est. Jta quod remaneat Comuni vercellensi. si non attenderit et obseruauerit ut supra legitur per omnia et si uendiderit eam statim. sit aperta comuni et remaneat comuni omni occasione legis cessante secundum tenorem

primi instrumenti de habitatoribus compositi. Actum in casa credenti
Jnterfuerunt testes Albertus Aduocatus Giroldus de toleo Johann
boia petrus papia Olricus de ast et alii.

(S. T.) Ego Ambrosius ansisus notarius. iussu Rufini oriolii notar
hanc cartam. Scripsi.

(S. T.) Ego predictus Rofinus notarius. hanc cartam scribi fe
et subscripsi.

(1) B: per exercitum.

## XII.

*Rolando e Pietro dell' Arciprete di Mazzè giurano il cittad natico di Vercelli* (5 febbraio 1189).

Fonti. — A. L'orig. manca. — B. Copia in *Arch. civ. verc., Pacta,* 1
Met. di publ. — Si riproduce B.

(S. T.) Anno domini. Jhesu. [*christi*] MCLXXXIX. Jndictione. septima.
die februarii. Celebrata contione vercell[ensi] in ecclesia sancte tri
tatis Rolandus et Petrus de arcipresbitero (1) de mazato per ordi
tionem anrici carosi consulis vercellensis. conscilio boni Johannis adu
cati. Julii de yguicione. Conradi Salinben. vberti de Benedicto Jorda
de Bondonno. sociorum suorum ibi presentium Jurauerunt habitaculu
uercellense. et facere omnes vicinantias ciuitatis vercellensis sicut a
ciues faciunt et facere debent videlicet in iustitia in fodro in ex
citu et in omnibus aliis modis sicuti alii ciues faciunt et facere d
bent et Jurauerunt emere casam in uercellis. usque ad libras.
papiensium. hinc in proxima media quadragesima quam etiam casa
obligauit in manu ipsius Anrici nomine comunis. Jta quod si non
seruauerint ut supra legitur et non attenderint (2) et non tenueri
habitaculum uel si ipsam casam sine parabola consulum vercelle
sium vendiderint sit aperta et remaneat comuni. Actum in ipsa e
clesia presente populo.

(S. T.) Ego Ambrosius Ansisus notarius. Jussu Rufini oriolii nota
hanc cartam scripsi.

(S. T.) Ego predictus Rufinus notarius hanc cartam scribi feci
subscripsi.

(1) B: arciprando. *Per la correzione Cfr.* Gabotto, *Le carte dell' Ar vesc. Ivrea*, I, vii. (2) *L'*attenderint *è cancellato in* B.

## XIII.

*I consoli e gli uomini di Ivrea rinnovano il giuramento di fedeltà a Vercelli pei castelli di Sant'Urbano e di Bollengo* (8 novembre 1192).

FONTI. — A. L'orig. manca. — B. Copia in *Arch. civ. verc.*, *Acq.*, I, 94.
MET. DI PUBL. — Si riproduce B.

(S. T.) Anno a natiuitate domini nostri ihesu christi. Millesimo. Centesimo. nonagesimo secundo. die VIII. mensis nouembris. Jndicione. vndecima. Quia humani ingenii naturalis infirmitas plura diu memorie retinere non potest. ideoque nostri quadam diuina. inspiratione ad litteras peruenerunt ut per eas eorumque in posterum (1) homines meminisse prodesset. et facilius perpetuaque notitia. ac fidelis haberetur. Quapropter Ego Nicolaus vercellensis. notarius. de Meleto dictus rogatus sum. quatinus causa. recordationis litteris meis comprenderem ut in publico rederem instrumento tenorem fidelitatis yporiensium facte hominibus vercellensibus. Tenor cuius fidelitatis talis est. Ego iuro per sancta dei euangelia fidelitatem hominibus omnibus vercellensibus. ut vasali (2) dominis suis. comuniter et separatim. videlicet quod non ero in consilio nec in facto quod perdant uitam nec membrum nec honorem nec possessiones de quibus modo sasiti sunt et erunt de cetero in parte nec in toto. Et si perdiderint in parte uel in toto ad recuperandum bona fide adiuuabo et si mihi credentiam manifestabunt litteris uel nuntiis uel alio modo priuatim bona fide tenebo nec ad eorum dampnum patefaciam. Jtem Juro quod non ero in consilio nec in facto quod habeant assaltum uel prexonem ultra eorum uoluntatem. et si sciero eis statim manifestabo. Jtem iuro saluare et guardare personas et res et iura hominum vercellensium. bona fide. et si in meo poderio capti fuerint et aliquid. amiserint bona fide operam dabo ad recuperandum et de prexone extrahendum. et si recuperare non potero uiuam guerram faciam aut de meo restituam illud quod perditum fuerit. Jnsuper omnia mercata in ciuitate et extra ciuitatem sicut ab antico consueuerunt vercellenses habere. eis concedam. et quod eis concedatur bona fide operam dabo et Si de usu antiquo et consuetudine antiqua discordia fuerit attendam. et bona fide attendi fatiam secundum quod aprobatum fuerit per duos bonos homines vercellenses. Jtem semel in anno si requisitum fuerit iuro venire cum militibus et peditibus [*in*] adiutorium

vercellensibus. ad meum dampnum et dispendium. et duabus
in anno si requisitum fuerit cum militibus si non peditibus ad
dampnum et dispendium vercellensibus. Jtem iuro quod bona
sine fraude adiuuabo vercellenses manutenere molariam contra
personas salua imperatoris fidelitate et Jnsuper omnia pacta.
uenta. et promissiones factas vercellensibus. ab yporiensibus. de
dandis et seruandis attendam et obseruabo et obseruari fatian
fide si facultatem dandi et obseruandi aliquo tempore mihi hab
predictam fidelitatem Juro vercellensibus. salua fidelitate domi
peratoris. et meorum dominorum quos habebam tempore qu
cordia facta fuit inter vercellenses et yporienses. et hanc fidel
fatio pro castro sancti vrbani et pro castro bolengii que castr
rienses. pro vercellensibus (4). in feudum tenent. hec omnia
iuro saluis omnibus pactis et promissionibus factis et habitis
tico tempore inter vercellenses. et yporienses. sicut in instru
et cartis per omnia continetur hanc fidelitatem renouabo dum
quolibet decimo anno. Nomina quorum qui hanc fidelitatem fe
hec sunt. Baiamundus de Solerio. Jacobus ricardus. Solianus
biano (5). Bonus amicus de ciuitate. vbertus raimundus. Juori
mercato. existentes in presenti (6) pro consulatu. Bonbellus de S
Jacobus Jonathax (7). pascalis de Ciuitate. Guillelmus grassus.
Solerio. Petrus gualdanus. Broglinus (8). vbertus de salarano (9
glengus de burgo. Bonus. Eurardus grassus. vbertus de turri. a
de preuede. Baiamundus de mercato. Alarius de Ciuitate. Anri
larua. Martinus calderarius. bonagent. Bonus Johannes de la
persicus. petrus. de albiano. Jacobus carta. Euorius de steuen
rardus oglerius. Johannes de bertri. filipus de turri. filiponus d
berto. Jacobus grassus. Anselmus de donazo. Guibertus de pi
bertus de la gorza. otto taglaseratium. Guibertus iudex. Anri
puteo. Oldeprandus notarius. Caluus (10) de strambino. et om
iurauerunt inter ecclesiam beati Johannis Jn plena credentia. Pr
eodem die in eadem ciuitate. ante ecclesiam beati bessi plena co
yporiensi. predictus Guibertus iudex. populo laudante illud iden
mentum fidelitatis fecit. Postea uero eodem die eundo per ciu
eandem fidelitatem fecerunt omnes isti subsequentes. Medardu
narius. Jacobus de Solerio. Solianus de steueno. calegario. p
filius fanoelli. Anricus bant. Ostachius de burgo. Bonus Johannes g
Guilielmus de Miliana. Eurardus frabicus. Jacometus eius frater
lelmus. zauaterius. Petrus de tanta. filipus de burgo. Guido main
Painus (11). vbertus de ciuitate. filiponus. bonus Johannes de al
Johannes de auonda. Albertus sartor. Marinus dongissus. Guil

fornarius. Bosus. fridricus (12) de ponte. Azolinus. petrus genatax. Otto de Bugella. steuanus medicus. Albertus sellerius. Guilielmus de Solitia. Brolinus (13). anselmus. Gonterius. Eurardus de liburno. petrus da bant. Elietus de Salarano. Johannes panerius. Miletus de pellagallo. Guibertus da bant. donatus. baiamundus. de la ruga. Guibertus guturus. philipus de fontana. pellegrinus. bozus. Guillelmus de gimento (?). Girardus pellitiarius. Guibergerius. Johannes de dro. Girardus pellitiarius. anricus capellarius. blanzardus. lanzetus. anrietus. alamannus. Guillelmus. don Guillelmus. Soldanus. filiponus matrucanus. brocardus fabricus. Julianus mulinarius. petrus de Mediolano. Marcus. Guillelmus picotus. Guillelmus braida. Jordanus guascus. molez. Johannes de leo. Mainfredus de salarano. Johannes de nomagl. et hanc fidelitatem fecerunt predicti yporienses. coram vercellino scutario. et domino Julio de vgutione consulibus comunis vercellensis. et coram domino. Johanne de oliua consule societatis sancti Stefani qui omnes videlicet ipsi vercellinus: et Julius. et Johannes fuerant constituti ab eorum sociis et nomine vercellensium. comunis nuntii ad predictam fidelitatem recipiendam. Actum est hoc totum inter Ciuitatem yporiensem. Jnter predictam ecclesiam beati Johannis et ante. ecclesiam Sancti bessi et in eundo pro ciuitate ut supra. Jnterfuerunt testes ipsi baiamundus. et Jacobus ricardus. et Sulianus. vbertus de ciuitate. vbertus raimundus. et yuorinus. yporienses consules.

(S. T.) Ego Ambrosius ansisus notarius. iussu Nicolai notarij. hanc cartam ab eo traditam scripsi.

(S. T.) Ego nicolaus notarius de meleto hanc cartam scribi feci et subscripsi.

(1) B: postirum (2) B: sasali (3) B: habendo (4) B: per vercellenses (5) B: albiano (6) B: poriensi (7) B: Jenathax (8) B: broglinus (9) B: salarano (10) B: Cames (11) B: Tainus (12) B: fridricus (13) B: borlinus

## XIV.

*Rainerio, conte di Biandrate, giura di stare al precetto dei consoli di Vercelli rispetto alla tregua col vescovo e cogli uomini di Ivrea, i quali giurano altrettanto rispetto a Rainerio* (30 novembre 1192).

FONTI. — A. L'orig. manca. — B. Copia in *Arch. civ. verc., Acq.*, I, 95, colle autentiche dei notai Benivolio (che afferma aver veduto l'« autentico »), Guglielmo di Biella, Passio Ansiso, Rufino Oriolo, Ambrogio Ansiso (che affer-

mano altrettanto). — C, C[1]. Copia *ibidem*, *Bisc.*, II, 51 (III, 131), colle autentic
del notaio B. de Bazolis. — D. Ed. in *Mon. Hist. Patr.*, *Chart.*, I, 993 seg
su C[1].

MET. DI PUBL. — Si prende a base B, tenendo conto di C, C[1].

(S. T.) Anno (1) ab incarnatione. domini nostri ihesu christi Mil
ximo Centesimo. nonagesimo. secundo. II. Kalendas decembris. Jn
cione XI. presentibus infrascriptis testibus dominus Comex raineri
de blandrate iurauit per Sancta d[ei] euangelia consulibus vercelle
sibus. domino Johanni de benedicto et alberto aduocato. et vercelli
souario. et Johanni de oliua consuli societatis sancti stephani adtende
de tregua quam consules vercellenses posuerant inter yporienses
comitem Rainerium. atque dominum obertum fratrem suum. comite
de blandrate. et filios domini oberti quam treguam yporienses. di
bant esse fractam. Et ideo iurauit ut prediximus comes Raineri
adtendere quocumque Vercellenses consules sibi preciperent omn
uel maior pars uel unus per parabolam aliorum de restitutionem
ciendo (2) hominibus yporegie aut alia precepta quecumque uelle
obseruando. Et ut hec firmiter attenderet dedit duos milites obsid
iamdictis consulibus de vercellis. uidelicet Jacobum de mongrando
et florium de Gatinaria qui milites Jurauerunt ambo per sancta
euangelia si comes Rainerius non attenderet precepta consulum v
cellensium quod ipsi milites uenirent (4) in obsidio quocumque consu
vercellenses preciperent. et quandocumque ipsi consules uellent
illo loco in quo iussi (5) essent stare non se remouerent nisi per p
rabolam omnium consulum vercellensium uel maioris partis. vel p
preceptum vnius consulis qui preceperit per parabolam aliorum
omnia precepta que suprascripti consules vercellenses. facerent (6)
iurare obseruare. Jterum iurauit comes Rainerius quod ipse obs
uabit (7) treguam quam consules uercellenses preciperent ei et pac
quam inuenirent per concordiam utriusque partis et quam preci
rent ei. et dies et terminos quos ipsi ponerent obseruarent per se
per suam partem. et sic iurauit tenere infrascriptam pacem et tregu
domino episcopo Gaidoni (8) yporiensi et hominibus omnibus ypori
sibus et eorum (9) parti in ciuitate yporegie et extra Ciuitatem
personis et rebus (10) et in omni peccunia bona fide sine fraude sal
tamen fidelitate domini imperatoris. Et si dominus imperator n
quod comes Rainerius obseruaret pacem et treguam quam suprascri
consules ponerent inter se et predictum episcopum et yporienses
eorum partem iste (11) comes Rainerius per dies. XV. ante quam
fenderet episcopo et yporiensibus (12) et eorum parti debet signific

consulibus de vercellis. omnibus uel maiori parti similiter consules yporegie ciuitatis uidelicet Baiamundo de Solario. et vbertus raimundus. et yporegius. de mercato Jurauerunt per sancta dei euangelia. infrascriptis consulibus de vercellis. Jn presentia aliorum consulum yporegie et sapientum yporegie ciuitatis. adtendere de tregua quam suprascripti consules vercellenses. posuerant inter yporienses et comitem Rainerium atque fratrem suum dominum Obertum (13) comitem de Blandrate et filios domini oberti quam treguam similiter dicebant esse fractam et ideo iurauerunt suprascripti consules yporregie ciuitatis ut prediximus attendere et quod ipsi obseruarent omnia precepta per se et per suam partem que consules de vercellis. facerent eis omnes uel maior pars uel unus per parabolam aliorum (14) de restitutionem faciendo (2) aut alia precepta quecumque uellent obseruando. Jtem iurauerunt infrascripti consules yporegie ciuitatis quod ipsi obseruarent per se et per uicinos (15) suos. et per illorum partem treguam quam consules preciperent eis et pacem quam in ciuitate per concordiam utriusque partis quam preciperent eis et dies et terminos quos ipsi ponerent obseruarent per se et suam partem. et sic iurauerunt tenere suprascriptam pacem. et treguam suprascripto domino comiti. Rainerio et sue parti in ciuitate yporegie et extra ciuitatem in personis in omni pecunia bona fide sine fraude salua tamen fidelitate domini imperatoris. Et si dominus imperator nolet quod homines yporienses obseruarent treguam et pacem quam consules vercellenses ponerent inter se et predictum comitem et suam partem suprascripti consules yporienses per xv. dies. antequam offenderent comiti et sue parti debent significare consulibus de vercellis. omnibus uel maiori parti. Actum yporegie ante castrum sancti mauritii. Si—+++ +[gnu]m infrascriptorum consulum vercellensium et yporiensium. et iamdicti comitis qui hanc cartam fieri rogauerunt ibi fuerunt albertus de ossa et Girardus de cuffo. et Nicolaus de muntaldo. et Anricus de burolo. et Jacobus de muntealdo. et dominus Anricus de sacco. et Rainerius de cerua cod[e]t et Guido de uimercato. et multi alii. qui aderant. ibi rogati testes. et hoc factum fuit. in presentia suprascriptorum dominorum consulum de vercellis. dominus Guido dei gratia sancte yporiensis ecclesie episcopus promisit. tenere et obseruare suprascriptam treguam et pacem quam consules vercellenses. ponerent inter ipsum episcopum et homines yporegie et eorum partem. et comitem Rainerium et quod firmum et ratum habebit (16) totum hoc quod consules yporegie fatiunt cum comite Rainerio qualiter supra legitur. et dixit quod per parabolam suam faciebant et hoc dixit et promisit. Jn presentia floridi de Gatinaria et Rainerij de

creuacorde et Girardi de cufo (17). et suriani de albiano testium
hoc promisit episcopus in suo palatio. Ego oldeprandus notarius. s
palatii interfui. et hanc cartam. scripsi.

(1) B: *aggiunge* dominice (2) B: ad restitutionem faciendo; C e C[1]: d
stitutione facienda (3) B: morgiando (4) C e C[1]: ueniant (5) B: miss
e C[1]: iussi (6) B: fecerent (7) B: obseruaret (8) C e C[1]: Guidoni
e C[1]: *manca* eorum (10) B: *manca* et rebus (11) *Quest'*iste *prove*
*perduto nel sec. XII il senso dell'ordinaria abbreviazione di* suprascri
*ovvero che talvolta sulla fine del sec. XII si usava il pronome* iste pe
prascriptus. (12) B: episcopo yporiensi; C e C[1]: episcopo et yporienses
C e C[1]: Gotium (14) C e C[1]: eorum (15) B: nuntios; C e C[1]: uicinos
C e C[1]: habebunt (17) C e C[1]: Cafo.

## XV.

*Il conte Oberto di Biandrale giura di osservare la treg*
*che sarà conchiusa dai consoli di Vercelli fra il fra*
*Raineri ed Ivrea* (1 dicembre 1192).

FONTI. — A. L'orig. manca. — B, B[1]. Copia in *Arch. civ. verc.*, *Bis*
11 (III, 64). — C. Ed. in *M. H. P.*, *Ch.*, I, 991 segg.

MET. DI PUBL. — Si riproduce B, con qualche indispensabile correzion

(S. T.) Anno ab Jncarnacione Domini nostri ihesu christi Mille
Centesimo nonagesimo secundo. Kalendis decembris. Jndiction
presencia illorum nomina quorum subter leguntur. Dominus C
albertus de blandrato et eius filij Jurauerunt per sancta dei euan
Consulibus de vercellis videlicet domino Johanni de benedicto e
berto aduocato et vercellino scutario et Johanni de oliua Consul
cietatis sancti Stephani attendere de tregua quam consules vercell
posuerant inter homines yporienses et suprascriptum Comitem et
suos quam treguam yporienses dicebant esse fractam et ideo
uerunt predictus Comes et eius filij ut prediximus attendere de s
scripta tregua quomodocumque Consules vercellenses sibi precip
et omnes (1) uel maior pars uel unus parabola aliorum ad re
tionem faciendam (2) hominibus yporegie aut alia precepta quecu
uellent obseruanda (3) iterum Jurauerunt predictus comes et eiu
quod ipsi obseruarent treguam quam consules vercellarum pre
rant eis et dies et terminos quas ipsi preciperent obseruarent p

et per eorum partem sic iurauerunt prefatam treguam domino Episcopo Gaidoni (4) yporegie et omnibus hominibus yporiensibus et eorum parti in ciuitate yporegie et extra ciuitatem in personis et in omni peccunia bona fide sine fraude. saluo hoc si marchio montisferrati sua persona uellet offendere hominibus yporegie et eorum parti predictus Comes et eius filij per dies octo antequam ueniret (5) offendere nec offenderent suprascripto Episcopo et hominibus yporegie debent significare consulibus de vercellis uel consulibus yporegie omnibus uel maiori parti similiter Consules yporegie ciuitatis videlicet dominus baiamundus de Solario et bonus amicus de Ciuitate et Jacobus Richardus Jurauerunt per sancta dei euangelia suprascriptis consulibus de vercellis in presencia aliorum consulum yporegie et sapientum yporegie Ciuitatis attendere de tregua quam suprascripti consules de vercellis posuerant inter yporiensem et Comitem vbertum et filios suos quam treguam dicebant yporienses esse fractam et ideo Jurauerunt suprascripti consules yporegie ut prediximus attendere et quod ipsi obseruarent omnia precepta per se et per suam partem que consules de vercellis facerent eis omnes uel maior pars uel unus per parabolam aliorum ad restitucionem faciendam ut alia precepta quecumque uellent obseruando Jterum Jurauerunt suprascripti consules yporegie ciuitatis quod ipsi obseruarent per se et suos vicinos et per suam partem treguam quam consules vercellenses preciperent eis et dies et terminos quos ipsi ponerent obseruarent per se et per suam partem et sic iurauerunt tenere suprascriptam treguam suprascripto domino Comiti et filijs suis et hominibus suis et sue parti in personis et in omni peccunia bona fide sine fraude saluo hoc quod si amicus hominum yporegie uoluerit offendere suprascripto et ire in terram comitis offendere et ipse diceret suprascriptis hominibus yporegie quod irent insimul cum eo in terra comitis et suorum hominum suprascripti homines yporegie per dies. VIII. antequam iue[ri]nt offendere nec offendant comiti et suis hominibus nec sui parti debent significare consulibus de vercellis omnibus uel maiori parti uel comiti et filijs suis quia sic inter eos conuenit. Actum yporegie iuxta castrum. Signum + + + + + + + + suprascripti Comitis et suprascriptorum consulum yporegie et consulum de vercellis qui hanc cartam fieri rogauerunt. ibi fuerunt florius de gatinaria et Nicolaus de monte alto. et henricus de burolo et Aicardus de Nouaria qui erant ibi pro Episcopo et suprascripti consules de vercellis et multi alij qui aderant ibi rogati testes Et hec omnia que superius leguntur predictus Episcopus promixit firma et rata tenere et attendere in presencia suprascriptorum consulum de vercellis et consulum yporegie.

(S. T.) Ego Oldeprandus notarius sacri palacij interfui et rog
hanc cartam scripsi.

(1) B: omnis (2) B: faciendo (3) B: obseruando (4) B: Gu
(5) *Si rilevi quest'uso proprio della grammatica medievale, per cui a*
*soggetto composto corrisponde il verbo al singolare.*

## XVI.

*Anselmo di Lessolo d'Ivrea giura il cittadinatico di Ver*
(agosto 1193).

FONTI. — A. L'orig. manca. — B. Copia in *Arch. civ. verc.*, *Pacta,*
MET. DI PUBL. — Si riproduce B.

Anno dominice Jncarnationis. Millesimo Centesimo. LXXXXIII. i
tione XI. mensis augusti. Anselmus de leuxolo de iporeia per or
tionem Alberti aduocati. Johannis de benedicto Julii de vgriti
tholamei alzati Mathei capelle consulum comunis vercellensis. Ju
habitaculum vercellis. et stare suis mandatis de discordiis quas h
et emere casam de libris. XXV. papiensium hinc ad proximum fe
sancte marie de septembri quam casam eis nomine Comunis oblig
taliter quod si eam sine licentia consulum comunis qui pro tem
fuerint vendiderit uel habitaculum reliquerit tunc ipsa cas
aperta (1) comuni fatiendum quicquid uoluerit et Jurauit. Jta a
dere et facere omnes uicinantias ciuitati sicut alii ciues fatiu
facere debent in oste (2) et omnibus aliis tam fodris quam in
factis Jta tamen quod ipsa casa si ita non obseruauerint ut sup
gitur. sit aperta comuni solummodo usque ad libras. XXV. papiens
quia sic inter eos conuenit Actum Jn Casa Credentie Jordan
Sabello Toleus Consules iustitie Jnterfuerunt olricus de ast Teta
Magnanus consules sotietatis quam casam postea emit a bono Joh
de populo.

(S. T.) Ego Ambrosius ansisus notarius. Jussu Rufini oriolii (3
tarii. hanc cartam scripsi

(S. T.) Ego predictus Rufinus notarius. hanc cartam scribi fe
subscripsi.

(1) B: apera (2) B: osto (3) B: oliolii

## XVII.

*Giovanni Bondenario di Ivrea giura il cittadinatico di*
*celli* (7 agosto 1193).

Fonti. — A. L'orig. manca. — B. Copia in *Arch. civ. verc.*, *Pacta*, 170.
Met. di publ. — Si riproduce B.

(S. T.) Anno dominice. Jncarnationis. Millesimo. Centesimo. lxxxxiii. Jndictione xi. Septimo die ineuntis (1) mensis Augusti. Presencia vercellini scutarii Bartholamei alzati consulum comunis vercellensis. et sicherii iudicis Tolei consulum iustitie uercellensis. Johannes bonus denarius de yporegia Jurauit tenere habitaculum vercellis. et facere uicinantias ciuitati sicut alii ciues fatiunt et facere debent. Actum in casa credentie vercellensis. presentibus suprascriptis testibus.

(S. T.) Ego Ambrosius ansisus notarius. Jussu lantelmi notarii hanc cartam scripsi.

(S. T.) Ego lantelmus predictus hanc cartam scribi feci et subscripsi.

(1) B: primo

## XVIII.

*Amedeo e Guido Foglia di Montalto e Corrado di Settimo giurano al vescovo di Ivrea e ai consoli di Ivrea e di Vercelli di mantenere sicure le strade* (24 agosto 1193); *e fanno altrettanto Nicola e Giacomo di Montalto, Corrado e Guglielmo di Settimo* (25 agosto).

Fonti. — A. L'orig. manca. — B. Copia in *Arch. civ. verc.*, *Acq.*, I, 96. — C. Copia *ibidem*, *Bisc.*, I, 433. — D. Il Cacciaknotti, 24, segnala altra copia in *Bisc.*, I, 437, dove non si trova.
Met. di publ. — Si riproduce B.

(S. T.) Anno dominice Jncarnationis. Millesimo. Centesimo. lxxxxiii. Jndictione xi. viiii. Kalendas. septembris. presencia domini Guidonis dei gratia yporiensis Episcopi. necnon et Bartholamei alzati. mathei capelle consulum comunis vercellensis. atque Guala de beniuolio et Olrico de ast consulum Societatis sancti Stephani et Baiamundi de mercato et vberti de turri Consulum yporegie. Amedeus atque Guido folia de muntealdo et Conradus filius quondam. Guillelmi de Septimo per ordinationem prefati Episcopi Tactis sacrosanctis Euangeliis iurauerunt saluare et guardare bona fide et sine fraude personas et res hominum vercellarum et Episcopatus et hominum yporegie et episcopatus et specialiter molariam et molares et eorum nuncios in rebus et personis in toto suo poderio tam in aduentu quam

in reditu et quod nullo modo eos impedient per se nec per submissas personas. Jn quo eciam adiderunt sacramento saluare et custodire stratam per suum poderium et presertim omnes transeuntes tam limina sanctorum uisitantes quam alias omnes personas euntes et redeuntes. Jtem non erunt in conscilio nec in facto quod strata rumpatur nec consencient nec forciam nec virtutem nec conscilium neque auxilium alijs prestabunt per se nec per interpositas personas ad rumpendam stratam nec in strata ad predam uel schacum faciendum sed bona fide prohibebunt de latronibus autem et illis personis quas vercellenses et yporienses banni vinculo inondauerint Jurauerunt quod postquam dominus Episcopus per se uel per nuntium suum eis requisierit et preceperit illos non tenebunt sed omni occaxione cessante illos relinquendo dimittent. Actum yporegie Jn palacio predicti Episcopi. vnde plures carte uno tenore scripte sunt Jnterfuerunt testes Jacobus de guidalardis. bonbellus bazanus. Otto camex molares vercellenses et bonbellus De Solerio. Jacobus Jonatasius. vbertus De salarano. Eurardus et Guillelmus grassus. pascalis de Cita et brolinus et alij. Clastina *(sic)* uero die. VIII. Kal. septembris in palatio eiusdem Episcopi presentibus predictis consulibus vercellensibus. Nicolaus de Muntealto et Jacobus filius eius. atque Conradus de baiamundo de septimo et Guilielmus de septimo. hoc idem sacramentum per ordinationem predicti domini Episcopi fecerunt et predicta omnia attendere et obseruare per omnia ut supra legitur. tactis sacrosanctis euangeliis iurauerunt. Jnterfuerunt testes. Eurardus grassus. Baiamundus de mercato. baiamundus de Solerio. Guillelmus grassus. anricus de bosono (1). vbertus de turri. vbertus de raimundo de yporeia. et bonbel bazanus. Jacobus de guidalardis. Otto Camex vercellinus molares (2).

(S. T.) Ego ambrosius ansisus notarius iussu Ruffini notarii hanc cartam scripsi.

(S. T.) Ego predictus Rufinus notarius hanc cartam scribi feci et subscripsi.

(1) B: bosobo (2) B: molares molares

## XVIIII.

*Aicardo di Burolo ed i suoi nipoti, figli del fu Giordano Bianco di Burolo, vendono al comune di Vercelli quanto posseggono nel castello e villa di Burolo, ripigliandolo in feudo, ad eccezione di Aicardo, e giurandone la fedeltà* (27 e 28 agosto 1193).

FONTI. — A. Orig. in *Arch. civ. verc., perg.* — B. Copia *ibidem*, colle autentiche di Guidotto di Desiderio, Anselmo di Rivalta, Arnaldo di Turrita. — C. Copie *ibidem* in *Bisc.*, I, 436, 437, 452, 454; II, 305, 384; III, 29, 30, 52, 54, 55, con autentiche varie. — D. Il CACCIANOTTI, 25, indica altre copie *ibidem*, *Acq.*, I, 122, e *Bisc.*, III, 32, 35, che non si trovano.

MET. DI PUBL. — Si riproduce A.

(S. T.) anno. dominice Jncarnacionis. millesimo. Centesimo Nonagesimo tertio. Jndictione. vndecima. Sexto Kalendas. septembris. Celebrata contione vercellensium. Jn Ecclesia beate Trinitatis vercellarum. presente et confirmante populo. tam maioribus quam minoribus astantibus etiam et confirmantibus Consulibus comunis et iustitie et societatis sancti stephani uidelicet de Comuni Alberto aduocato. bertholomeo alzato. Julio de ugucione Johanne de benedicto Guidone de Casaligualono. Matheo capella. et de Justitia. Tholeo. Centorio. Alberto de mortario. bicchierio iudice Jordan(d)o. de sabello et de sotietate Guala de beniuolio. Johanne oliua. Otone de uillano. Maraboto Jacobo de gosmario. Olrico de asto. Tetauegla. Bergondio de boiando. lantelmo carengo. Julio longo dominus Aicardus de burolio. et Anricus atque Arditio. et Robaldus atque filippus nepotes sui filii quondam Jordani blanchi de burolio manifestauerunt et confessi fuerunt se accepisse nomine pretii a predictis Consulibus rei publice nomine totius uniuerssitatis hominum vercellarum argenti denariorum bonorum segusinorum libras. Centum Quinquaginta. Renuntiantes exceptioni non numerate peccunie et non accepti precii. pro quibus denariis. predicti dominus Aicardus et nepotes fecerunt Jnuestituram et datum nomine uendictionis ad proprium uidelicet. dominus Aicardus pro medietate pro indiuiso. et predicti eius nepotes pro alia medietate pro indiuisso In manibus predictorum bertholomei alzati et Johannis de benedicto. consulum rei publice et Johannis de oliua et Guale de beniuolio. Consulum societatis uice et nomine omnium hominum de vercellis Nominatiue de Castro burolii. et tota turri et domeniono cum areis suis et con capella in honore sanctorum Johannis et pauli hedifficata(ta) et cum omnibus eorum pertinentijs et fortiis sicut habebant et tenebant et habere et tenere uissi sunt. in ipso Castro et eis pertinebant et pertinere debebat tam in fortiis et casis et Caneuis. quam de alijs rebus ad ipsum castrum pertinentibus. Et insuper de omni eo quod de cetero in illo Castro acquisierint uenditionem et datum ad proprium ipsis Consulibus nomine Comunis fecerunt. preterea fecerunt inuestituram et datum ad proprium eisdem consulibus nomine comunis de omni eo quod per alodium habebant et tenebant et habere et tenere uisi sunt et eis pertinebat siue pertinere debebat per alodium

in tota uilla. et toto territorio ipsius Castri et eius curia et in ei
pertinentiis. cum omni honore et distrito et omni iurisdictione
potestate aduocatiis cum batalijs toloneis decimationibus successi
nibus uiccanalibus molendinis [aqua]tionibus pascationibus comunit
tibus pascuis aquis aquarumque ductibus piscationibus pascheriis ripp
rupinis glariis paludibus fictis drictis. amisceribus captionibus besti
rum et uolucrum legationibus et terris coltis et incoltis pratis ze[r]b
buscis vineis siluis cum areis suis sediminibus clausuris fodris bann
omnibus aliis honoribus et districtis ad suprascriptas res omnes
omnibus in integrum. et sicut ipsi habebant et tenebant et habere
tenere uisi sunt et eis pertinebat et pertinere debebant secundu
quod supradictum est cum omni accessu et ingressu et omnibus su
pertinentiis Jn hac permaneant uenditione proprietario iure facien
exinde comune vercellarum silicet omnes homines de vercellis
eorum successura posteritas proprietario iure quicquid uoluerint si
contradictione suprascriptorum uenditorum suorumque heredum.
Jta quidem predicti uenditores per se et suos heredes suprascript
Consulibus et eorum successoribus nomine comunis vercellensis.
cui dederint spoponderunt atque per stipulationem suprascriptam ue
ditionem qualiter supra legitur in integrum omni tempore ab om
persona deffendere et guarentare sub nomine dupli. cum omnib
dampnis et dispendiis suis sicut pro tempore. fuerit meliorata a
ualuerit sub existimatione in conscimili loco. Jtem spoponderunt atq
per stipulationem promiserunt quod deffenssabunt et disbrigabu
totam suprascriptam uenditionem ab omni persona suis dispendiis
dampnis et si ita non fecerint postquam requisiti fuerint restitua
comuni de vercellis. totum dispendium et dampna quecumque pla
tando uel alio modo ipsi Comuni contingerint. et pro sic obseruan
per omnia ut supra legitur obligauerant ipsis Consulibus nomine c
munis omnia sua bona que habent et aquisierint. Jta quod quisq
illorum in solidum conuenire possit. quarum etiam suprascriptaru
rerum antea suprascripto Comuni possessionem dederant et in po
sessionem misserant. Crastina uero die. v. Kalendas. septembris
predicto Castro in quadam Casa presentibus vercellino de uerruc
vberto biche. petro de donato Corbellario. bonoiohanne de populo
multis aliis testibus. domina Matelda vxor quondam predicti Jorda
blanchi cum interrogatione et auctoritate predictorum suorum.
suprascripti Aicardi cognati sui a quibus secundum legem interroga
professa est se a nullo uiolentiam pati se sponte Renuntiauit in
ypothecarum et omnibus aliis rationibus quas pro dote aut tertia
quarta uel alio iure in infrascriptis omnibus rebus aliquo modo a

pellare posset confessando se nullum ius habere nomine dotis uel tertie aut quarte uel alterius iuris in infrascriptis omnibus rebus; nec in eis consultum habere nec sibi obligatas esse pro aliquo iure. Jtem predicti omnes uenditores in predicta ecclesia celebrata contione predicta Renuntiauerunt omni iuri et actioni et omnibus legibus quibus aliquo modo se tueri possent dicendo se per uim uel per metum ad hanc uenditionem faciendam cohactos fuisse et specialiter illi actioni qua dicitur quod metus causa. Jbique statim in ipsa contione suprascripto die VI. Kalendas septembris. predicti bartholomeus alzatus et Iohannes de benedicto consules comunis et Johannes de óliua. Guala de beniuolio. consules societatis presentibus et confirmantibus tam maioribus quam minoribus uice et nomine totius uniuersitatis hominum ciuitatis vercellarum cum lancea una quam cum suis tenebant manibus inuestiuerunt predictos Enricum et Ardicionem atque Robaldum et filippum nomine recti et gentilis feudi de predictis omnibus rebus uenditis tam de predicta parte domini Aicardi eius consen(sen)-su(m) quam de alia ipsorum parte sicut supra legitur per omnia uidelicet de Castro burolii et domeniono. et turri cum omnibus pertinentiis et fortiis casis caneuis et omnibus aliis rebus ad ipsum castrum pertinentibus. Et insuper de omni eo quod. de cetero acquisitum fuerit et de omni eo quod uendiderunt ipsi comuni per alodium in uilla et territorio et curia eius cum omnibus honoribus et districtis sicut per omnia supra memoratum est. Eo tenore ut de cetero in perpetuum. predicti inuestiti et eorum heredes tam femine quam masculi habeant et teneant predicta omnia sucut *(sic)* supra memoratum est et fatiant exinde nomiue recti et gentilis feudi quicquid uoluerint sine aliqua contradictione. preterea prefati inuestiti Jurauerunt fidelitatem comuni et omnibus hominibus de vercellis. et specialiter de castro contra omnes personas in quo sacramento. addiderunt quod infrascriptam uenditionem deffensabunt et disbrigabunt suis sumptibus et firmam tenebunt ut supra legitur. et quod non remouebunt eam in parte nec in toto per se nec per suos heredes (1). Predicte namque fidelitatis hic est tenor. Jurauerunt siquidam *(sic)* statim in predicta contione tactis sacrosanctis euangeliis saluare et guardare personas et res hominum vercellensium. nec erunt in conscilio nec in facto quod perdant uitam nec membrum nec uiam nec quod habeant presonem nec insultum nec aliud malum ultra eorum uoluntatem separatim uel comuniter. et si scierint per se uel per alios quod predicta mala in parte uel in toto vercellensibus uni uel pluribus euenire debeat sciuerint uel audierint bona fide prohibebunt. et si prohibere non possent denuntiabunt per se uel alios missos eis uel eorum missis quam cicius

poterint. Jtem credentiam eis tenebunt nec ad eorum dampnum
tefatiant. Jtem omnes illas possessiones et iura quam uel quas ten
et possident et tenebunt et possidebunt de quibus saxiti uel inues
sunt uel erunt eis tenere et possidere bona fide et sine fraude ad
uabunt et si perdiderint recuperare adiuuabunt. Jtem per se uel al
uel per submisas personas predictum castrum in parte uel in t
guarnitum uel scaritum comuni vercellensi uel suis nuntiis non
tabunt ad faciendam pacem et guerram ubi uoluerint contra om
personas et quod bona fide et sine fraude. castrum custodiant. ad p
ficuum et honorem comuni vercellensi contra omnes personas

(S. T.) Ego Jacobus de dorato notarius hanc cartam iussu Ru
urioli notarii ab eo traditam scripsi;

(S. T.) Ego predictus Rufinus notarius. Predictis omnibus Jnter
et Rogatus hanc cartam tradidi et scribi feci et subscripsi. (2)

(1) *Qui cessa il testo in* B. (2) *La sottoscrizione notarile in* B *è inv*
(S. T.) Ego nicolaus sacri pallacij notarii iussu ruffini notarii hanc cart
scripsi (S. T.) Ego predictus rufinus notarius interfui. et hanc fidelitatem sc
feci et subscripsi. *Il che prova che* B *deriva da originale diverso di* A.

## XX.

*Alberto di Emblavato, podestà di Vercelli, ordina ad Ard zone e Bonifacio di Viverone di prestar fedeltà al comu di Vercelli pel loro castello di Viverone* (30 novembre 11

FONTI. — A. L'orig. manca. — B. Copia in *Arch. civ. verc., Pacta*, IV,
— C. C¹. Copia *ibidem, Bisc.*, I, 203 (IV, 190).

MET. DI PUBL. — La copia C, C¹ rappresenta un originale perduto, scr
direttamente dal notaio rogante Rufino Oriolio, mentre B rappresenta un
riginale pure perduto, scritto dal not. Ambrogio Ansiso d'ordine dell'Orio
ne consegue che, pur essendo per certi aspetti migliore B, per altri rigu
si debba dare nell'ediz. critica la prevalenza a C, C¹.

(S. T.) Anno dominice incarnationis Millesimo centesimo nona
simo quarto (1) Jndicione. tercia decima (2) vltimo die mensis
uembris. dominus Albertus de emblauato (3) vercellensis potesta
parte comunis vercellensis (4) per Jacobum uicecomitem a mone
citauit Arditionem et bonifacium de veurono (5) ibi presentes ut
cerent fidelitatem comuni vercellensi (6) de Castello veuroni Act
in casa credencie presentibus vuilielmo biterno (7) Centorio ottone
de villano vberto carraria Odemario henrico et Guidone de tr
zano (9) testibus

(S. T.) Ego Ruffinus oriolus notarius interfui et rogatus hanc cartam scsipsi (10).

(1) B, C, C[1]: quarto *è aggiunto di mano posteriore: in* C, C[1] *però sta uno spazietto bianco.* (2) B: III; C, C[1]: tertia decima. *Solamente accettando l'a. 1194 e l'ind. 13ª si ottiene concordanza fra l'anno e l'indizione.* (3) B: Eblauato: C, C[1]: emblauato (4) C, C[1]: vercellarum (5) C, C[1]: veuerono. (6) C, C[1]: vercellarum. (7) C, C[1]: butino (8) C, C.: catone (9) C, C[1]: tronzano (10) *Così* C, C[1]: *invece* B: (S. T.) Ego Ambrosius ansisus notarius iussu Rufini oriolii notarii hanc cartam scripsi (S. T.) Ego predictus Rufinus notarius hanc cartam scribi feci et subscripsi.

## XXI.

*Enrico VI conferma ai conti Uberto e Raineri di Biandrate tutti i loro beni e i privilegi anteriori* (21 settembre 1196).

Fonti. — A. L'orig. manca. — B. Copia del sec. XIII in *Arch. conti Biandrate di S. Giorgio,* donde l'ediz. Stumpf, *Acta inedita,* II, 204.

Met. di publ. — Si dà solo la parte interessante Ivrea, riservando l'ediz. critica al futuro Cartario blanderatense.

Jn nomine sancte et indiuidue trinitatis Henricus sextus................ ubertum et Reinerium comites [de blandrato] cum omnibus bonis sub imperialem protectionem suscipimus......... et........ uolumus et decernimus habere......... yporegium. superius et yporeium inferius...........

## XXII.

*Il Comune di Vercelli decreta che nessuna delle città del vescovado e del distretto presti denaro ai marchesi di Monferrato* (1197); *nè ai conti del Canavese e di Biandrate* (3 marzo 1206).

Fonti. — A. L'orig. manca. — B. Copia in *Arch. civ. verc., Acq.,* I, 29. — C. Copia *ibidem, Acq.,* II, 28.

Met. di publ. — Si riproduce B.

(S. T.) Anno dominice Jncarnationis. Millesimo. Centesimo. Nonagesimo. septimo. Jndictione. xv. Consules comunis vercellensis. Roglerius de bondon Jacobus de Guidalardo. Martinus bicherius Albertus aduocatus Julius de vgutione Jn plena credentia. facta Jn casa comunis pulsata ad campanam habito conscilio et actoritate sapientum qui ad illam credentiam conuenerant a parte et nomine comunis ad uitandum scandalum et ruinam inter marchiones *(sic)* de munteferrato et homines vercellenses. et episcopatus [*et*] de districto ciuitatis sic sta-

tuerunt quod de cetero ullo umquam in tempore nullus ciuis ve
lensis. nullus de episcopatu ciuitatis vercellensis. [*et*] de dist
ciuitatis. per se nec per submissas personas nec ullo ingenio de
pro aliquo facto contrahere cum marchionibus de munteferrato
cum aliis personis nomine ipsorum hominum in peccunia siue in
personis [rebus] uel facto quomodocumque dici uel excogitari p
aliquo modo nec illos aliquo modo manuleuare debeant dando su
gnora uel sua pro eis obligare uel dare nec ullo contractu se e
debeat pro eis obligare uel dare pro eis et qui contra hec fecerit
comune vercellense. habeat quartam partem illius peccunie uel re
quas pro illo contractu recipiet uel habebit ciuis uel homo ep
patus [*et*] de districto ciuitatis. et Jnsuper dampnum patiantur
inde habuerint. Jta quod nullam restitutionem habeant. inde n
comuni vercellensi. adiuuentur nec auxilium nec conscilium a co
inde habeant. Jnterfuerunt testes vercellinus de vicino. Rola
guertius. Po[*s*]tea uero curente Jncarnatione. domini Millesimo. d
tesimo. sexto. Tertio die mensis marcii. Jndictione viiii. Consule
munis vercellensis. Rainerius aduocatus. petrus de bondonno. vb
de puteo Mainfredus bicherius. dromonus. Geruasius carosus. Jn p
credentia congregata in palatio comunis ad sonum campane h
conscilio sapientum qui ibi ad illam credentiam conuenerant a p
comunis predictam constitutionem de nouo confirmauerunt sicut s
legitur per omnia hoc idem statuentes de comitibus de caneues
tantibus a flumine durie insusum versus (1) caneuesum. Similit
de comitibus blandrati cum quibus predictis omnibus comitibus
debeant contraere secundum quod supra distinctum est de cetero
in tempore et qui contra fecerit eamdem penam patiatur et damp
secundum quod supra de marchionibus dictum est Jnterfuerunt t
Johannes de Guererio Marcetus et vgutio seruitores.

(S. T.) Ego Ambrosius ansisus (2) notarius Jussu Ruffini oriol
tarii hanc cartam scripsi

(S. T.) Ego predictus Rufinus notarius. hanc cartam. scribi fe
subscripsi.

(1) B: versum (2) *Così* B: *invece* C: Ego Paxius ansisus

XXIII.

*Il podestà di Vercelli manda ordinare ad Aicardo e ad Er*
*di Burolo di rimettere tale castello nelle sue mani,*
*mettendo sicurtà pei danni eventuali* (21 ottobre 119

Fonti. — A. L'orig. manca. — B. Copia in *Arch. civ. verc.*, *Acq.*, I, 123. — C, C[1]. Copia *ibidem*, *Bisc.*, I, 442 (III, 37), colla sola autentica di B. de Bazolis. — D, D[1]. Copia *ibidem*, *Bisc.*, I, 441 (III, 35), colle autentiche di Guglielmo, Pietro di Scoto, Bongiovanni, B. de Bazolis.

Met. di publ. — Si riproduce B, quantunque rappresenti un originale di altro notaio, per ordine del notaio rogante Lantelmo, mentre C rappresenta un originale fatto direttamente da Lantelmo; le differenze però non sono che grafiche.

(S. T.) Anno Dominice Jncarnationis. Milleximo. Centesimo nonagesimo nono Jndicione tercia. xii. kalendas. nouembris. Johannes de oliua. uice et nomine domini Airoldi potestatis vercellensis et nomine ac uice comunis illius ciuitatis denuntiauit et dixit domino Aicardo de burolio et Anrico suo nepoti sub debito fidelitatis et promissionis quibus tenebantur ipsi comuni ut castrum burolii ipsi nomine illius potestatis redderet offerendo eis et dicendo se paratum esse securitatem facere eis de dampnis que sibi contingerent sicut comune facere debet. restituendis. Actum iuxta illud castrum Jnterfuerunt testes fredericus de benedictis. vercellinus de vicino. Guillelmus de guerrerio et Riuarius

(S. T.) Ego ambrosius notarius iussu lantelmi notarii hanc cartam scripsi (1).

(1) *Così* B; *invece* C, $C_1$, D, D[1]: Ego lantelmus notarius interfui et hanc cartam inde scripsi.

## XXIV.

*I delegati milanesi e piacentini stabiliscono le condizioni della pace fra il marchese di Monferrato e il comune di Vercelli, anche per quanto concerne Ivrea* (27 o 28 ottobre 1200).

Fonti. — A. L'orig. manca. — B. Copia in *Arch. civ. verc.*, *Acq.*, I, 155, colle autentiche di Passio Ansiso, Pietro di Ottobono formaggiere, Ambrogio Ansiso. — C. Copia *ibidem*, *Bisc.*, I, 103, colla autentica di B. de Bazolis.

Osservaz. — Il 28 ottobre 1200 era di sabato, non di venerdì: quindi, o è errato il giorno del mese, o quello della settimana: o, più probabilmente, il notaio nel computo escluse il giorno delle calende.

Met. di publ. — Si riproduce B, trascurando C, che non presenta varianti di rilievo.

(S. T.) Jn nomine domini. Cum dominus Bonifatius Marchio Montisferrati et Guillelmus eius filius consensu et parabola eius iurassent pro se et pro tota eorum parte obedire et obseruare et attendere

omne preceptum et omnia precepta quod et que comune Medic
et comune placentie per rectores earum ciuitatum uel per amb
tores siue nuncios earum. Et Iantelmus de modoecia eis faceren
omni discordia et de omnibus discordiis siue ocasione earum qua
quas habebant cum vercellensibus et parte eorum sicut per publi
instrumentum apparebat. Et pro vercellensibus Jurasset. Drudus
zelinus tunc potestas vercellensium et [per se et] pro tota (1)
parte similiter obedire attendere et obseruare omne preceptur
omnia precepta quod et que comune mediolani et comune place
per rectores suos uel per ambaxatores siue alios nuncios ipsa
ciuitatum ei facerent. et quamplures alij sapientes eiusdem ciui
qui erant in conscilio ipsius ciuitatis similiter Jurassent secun
quod continetur in quadam alia carta publica de omni discordi
omnibus discordijs siue occasione earum quam et quas comune ip
ciuitatis et eius pars habebat uel habebant cum predicto March
montisferrati et eius parte. Et cum cause siue discordie diu fo
ventilate. et trutinate. et dilaciones plures date. fuissent. Et
vtraque pars multum institisset ut preceptum siue precepta s
his fierent et plures termini perentorij statuti essent. Et Iantel
de modoecia presentibus eciam vercellensibus in ciuitate medic
ubi concorditer terminus peremtorius statutus fuit aput vercella
concordia fuisset cum placentinis et mediolanensibus precipiend
ipsum terminum inter ipsos marchiones et Jamdictos vercellense
cundum quod scriptum erat siue ipsi marchiones uel alter eo
absentes essent siue non sicut in alio publico instrumento contine
Et his ita gestis. Cum legati comunis Mediolani scilicet Jacobu
oldanis consul mediolani et Benno (2) curtus. et Guercius de os
directi fuissent ad pronuntiandum siue precipiendum qui eciam le
fulgebantur *(sic)*. uice comunis placencie in locum cuius comunis
cencie erant ad pronunciandum siue precipiendum sicut in alio pu
instrumento continetur. Et cum ipsi apud salugiam vltra ponten
sent cum vercellensibus et predicto domino Bonifacio Marchione
rati pronunciare seu precipere et cum precepissent pluries March
ut staret et audiret ea que precipere volebant et non recederet
tamen marchione recedere uolente et predicto Iantelmo de modc
contradicente eis ut non pronuntiarent seu preciperent. tunc pre
Jacobus et Benno et Guercius concorditer preceperunt. vtrique
ut ita obseruarent et attenderent sicut in imbriuiatura quadam
inferius legitur continebatur. et cum predictus Jacobus ipsam im
uiaturam legere cepisset prefatus Marchio recessit ipse tamen Jac
totam Jmbreuiaturam perlegit cuius Jmbreuiature tenor talis es

nomine domini nostri ihesu christi. Super facto pacis et concordie domini Bonifacij marchionis montisferrati et Guillelmi filij eius et sue partis. et ex altera parte comunis Vercellarum et sue partis. Nos Jacobus de oldanis consul Mediolani Et Benno curtus et Guercius de ostiolo ambaxatores et legati comunis mediolani nomine comunis mediolani et nomine et ex parte comunis Placencie. cuius uicem mandato comunis placencie in hoc negocio gerimus. et in cuius loco (3) per publicum instrumentum sumus dicimus et pronuntiamus et precipimus ut finis fiat et sit hinc inde uicissim de omnibus maleffitijs et dampnis datis et iniuriis illatis et de omnibus redemptionibus habitis seu datis preter quam de redemptione nuxanti de qua dicimus ut marchio eum absoluat. et absolui faciat ab omni eo quod dare debet pro sua redemptione Et vt marchio ei restituat et det usque ad sanctum Ambrosium libras Quinquaginta preter quas iam dederat pro sua redemptione. Jtem dicimus ut omnes captiui et eorum intercessores sint liberi ab omni vinculo carceris Et ab omni obligatione qua tenebantur de aliqua peccunia uel aliqua re paranda pro sua redemptione marchioni uel alicui de sua parte. questionem vero peccuniarum creditarum ab ipsis captiuis Marchioni in nobis reseruamus. super castro vero visterni dicimus ut marchio uel eius nuntius de ipso castro se non intromittat nec vercellensibus et Guale alzato et Guillelmo fratri eius qui illud castrum tenent de cetero impediat Et eo quod vercellenses petebant marchioni pro dampno dato ipsius castri et fructibus habitis. finem eidem marchioni faciant. Et ipse marchio det eis libras Centum et quinquaginta papiensium. usque ad sanctum Ambrosium. qui remanserant de libris trecentis papiensium quas ei dare conuenerat de (4) ciuitate vero yporegie dicimus ut habeat finem. de omnibus malefitijs factis et iniuriis et dampnis datis tempore guerre. Et comune vercellense habeat omnia iura et iustitias et rationes et usantias quas habebat ante gueram et tempore incoate guerre in comune ipsius ciuitatis vel singularibus personis eiusdem ciuitatis. Et ea iura et rationes non inpediat predictus marchio uel eius nuntius. vercellensibus de cetero quiete habere et vti et nullo modo proibeat. Et de hiis se non intromittat contra vercellenses nec occasione predicte guerre vllam ofensam faciant vercellenses iporiensibus. Jdem dicimus de illis de castro montisgrandis. et de castro magniani ut habeant finem a vercellensibus de omnibus maleficijs dampnis datis et iniurijs illatis tempore guere. Et vt occasione illius guere. quia fuerunt cum marchione de cetero non offendant eos vercellenses. Et vercellenses de cetero omnia iura et iustitias et rationes et usantias que in ipsis castris ante guerram habebant habeant et ea iura et ra-

tiones non impediat predictus marchio uel eius nuntius vercellens
[*sed*] de cetero quiete habere et vti et nullo modo proibeat. Jtem dic
ut predictus Marchio de cetero se non intromittat de castro Bo
et de castro Netri et de castro Donati aliqua ratione nec de ca
lanis eorum sed dimittat vercellenses quiete habere Jura sua et
cias suas que in ipsis castris habere consueuerunt. Questionem
petitionis martini bigierii quam faciebat marchio(ni) et ceteras
stiones quas faciebat comune vercellarum uel singulares persone co
marchionem uel singulares personas in nobis reseruamus. Pedag
uero nouum quod constituerunt vercellenses aput salugiam ita
lumus temperare ut nullum (5) pedagium tollant vercellenses n
riensibus nec mediolanensibus nec placentinis nec cumanis nec
densibus nec brissianibus nec eorum. Jurisditionum nec cremens
Et si de predictis uel pro predictis aliqua fuerit orta questio. in
pretationem et cognitionem eius in nobis reseruamus. Et hoc to
dicimus salua societate generali lombardie. et speciali quam ve
lenses habent cum nouariensibus et alexandrinis et astensibus
saluis ab vtraque parte illis exceptionibus que continentur in ins
mento concordie et societatis facte et Jurate in palacio Mediolani i
comune Mediolani et placencie et vercellarum et Alexandrie et
ex vna parte Et ex altera parte dominum Bonifacium marchio
montisferrati et Guillelmum filium eius. Qua imbreuiatura perl
predicti Jacobus et Benno et Guercius pronuntiauerunt et precepe
et statuerunt ut ab vtraque parte. ita obseruetur et adimpleatu
supra legitur et ita liberauerunt captiuos. Actum est hoc aput s
giam vltra pontem Anno dominice Jncarnationis. Millesimo duce
simo. die veneris quinto die ante Kalendas nouembris. Jndict
quarta. vnde plures carte vno tenore ab ipsis legatis fieri rogate s
Jnterfuerunt Guillelmus alzatus et petrus de bondonno et Joha
de puteo consules vercellenses et Jacobus uicecomes et Albertus a
catus et petrus pipia et Johannes de olua. et Guido de beniuol
Gilibertus carosus et Bertholdus de toleo et Otto presbiter amb
tores vercellenses. et dominus Ardicio Abbas sancti Januarii et
lielmus de st(r)uria monacus eius. et vgocionus de putheo et A
de bondonno et hostachius de guarnerio et Johannes bicheriu
Matheus de salasco et Rufinus de ferrario. Nicolaus pipia et
lelmus guercius. et Bertholinus de constanzana. et Guido de man
et Nicolaus carosus et Milonus omnes de vercellis et Jtem Joha
de messorano. Milo de banno. Johannes de sancta agatha. filipin
saluglis. vercellinus pipia. Girardus de olzano. preuotus de libu
Albertus de saluglis. Guillelmus de castello. Saluglarum. Jacobus

eius. Sienbaldus eiusdem loci. Guillelmus pipia et multi alij de mediolano. Gilbertus bonparente. Cunradinus de oldanis. Musa Scachabarozius. Albertus de Somouico Beccus de galbentis de centurio.

+ Ego Jacobus de oldanis Judex et consul mediolani et ad hanc discordiam difiniendam et preceptum siue precepta facienda missus siue directus et uice comunis placencie in hoc negocio gerens ut supra pronuntiaui et subscripsi et precepi.

+ Ego Guertius secundus et Judex de ostiollo et ad hanc discordiam diffiniendam et preceptum siue precepta fatienda misus et directus pro comuni Mediolani et uice comunis placentie in hoc gerens. et in locum cuius eram precepi ut supra et scripsi

(S. T.) Ego vgo qui dicor de castegnianega Judex ac missus domini. f. Jmprimis (6) interfui et rogatus scripsi.

(1) B: tata (2) B, C: Bonno (3) B, C: locum (4) B: *manca* de (5) B: nullud (6) *L'espressione* f. Jmprimis *lascierebbe pensare ad un errore grafico in luogo di* F[rederici] imperatoris; *ma non si può tardar di tanto il documento, che è in stretto rapporto coll'inserzione, della quale è certa la data 27 o 28 ottobre 1200. Forse la* f *significa* filipi [de suauia].

## XXV.

*Il comune di Vercelli investe il comune e gli uomini di Ivrea dei castelli di Sant'Urbano e di Bollengo, e rimette loro le offese e i danni ricevuti durante l'ultima guerra* (17 maggio 1202).

Fonti. — A. L'orig. manca. — B. Copia in *Arch. civ. verc., Acq.*, I, 197.
Met. di publ. — Si riproduce B, con alcune correzioni, che si avvertono in nota, o mediante carattere diverso.

(S. T.) Anno dominice Jncarnationis. Millesimo. ducentesimo. secundo. Jndictione quinta. die veneris xvii. die mensis Madij. Consules comunis vercellensis. Mainfredus bicherius Gilibertus carosus. vercellinus scutarius. presente Alberto aduocato sotio suo atque Guido de tronzano. et Guido de mortaria. et Bonus Johannes manginus. Julius de Grezo. Gotofredus storarius. Aichinus pelliparius. Martinus de fata. vgo de cassina. vbertus arientus. consules sotietatis sancti stephani. Presentibus etiam nouis consulibus nouiter electis de comuni. Johannes de oliua. filipo de Buro. et de iustitia. frederico de Tizone. et Jacobo de Julio a parte et uice ac nomine comunis vercellensis. Jnuestiuerunt per rectum et gentile feudum. Guillelmum grassum. et Milonem fa-

noellum consules maiores yporegie. uice et nomine comunis ciuita
yporegie. presentibus etiam et confirmantibus vberto de turre. Jac
de ienetasio Anrico de puteo. Ottone de bugella. Rolando de carna
Guifredo de bono amico. anrico de bolengo Jacobo berra. ciuibus
ambaxatoribus eiusdem ciuitatis. yporegie. Nominatiue de castro
lengii et de castro sancti vrbani cum toto hoc quod ipsis castris p
tinet in eorum curtibus et pertinentiis. Jta ut de cetero in perpetu
homines et comune yporegie habeant et teneant predicta duo cas
ut supra legitur. per vercellenses. faciendum exinde nomine rect
gentilis feudi quicquid uoluerint pro quibus duobus castris. pred
consules et alii et predicti de yporegia uice et nomine hominun
comunis yporegie. et pro se similiter. Jurauerunt fidelitatem ho
nibus et comuni vercellensibus. contra omnes personas. set in a
Jurauerunt illam fidelitatem. saluo imperatore tenor cuius fidelit
continetur in alio instrumento publico facto et conposito apud c
tatem yporegie ubi sapientes credentie et alii ciues yporienses il
fidelitatem fecerunt vercellensibus. sicut vasalli dominis suis sec
dum tenorem quod continetur in illo instrumento ibi facto et c
posito Mainfredo bicherio consule comunis. et Johanne de oliua n
consule de comuni et Guidone de tronzano. consule societatis uic
nomine ciuitatis. et comunis vercellensis. illam fidelitatem recip
tibus sicut in illo per omnia continetur instrumento. saluis ta
omnibus aliis conuentionibus et promissi[*oni*]bus factis quondam
yporiensibus. comuni et hominibus vercellensibus sicut in ins
mentis inde factis continentur. et saluo quod ipsam fidelitatem q
libet decimo [*anno*] debeant renouare Postea predicti consules om
uice et nomine omnium hominum et comunis ciuitatis vercellensis
cerunt finem et pacem predictis consulibus yporegie. et aliis predi
ciuibus yporegie. qui cum eis erant uice et nomine omnium homin
et comunis ciuitatis. yporegie et totius eorum partis de omn
maleffitiis et iniuriis et dampnis (et) datis et illatis ab homin
yporegie et eorum parte comuni et hominibus ciuitatis vercelle
et toti eorum pa[*r*]ti videlicet tempore guere uel occasione gu
uel alio modo usque ad hunc diem. Jta ut de cetero in perpet
comune et homines ciuitatis. Vercellensis cum tota sua parte de
dictis dampnis et iniuriis et maleffitiis factis et datis ab eis usqu
hunc diem debeant permanere taciti et contenti et inde comun
homines ciuitatis. yporegie cum tota sua parte debeant perma
omni tempore securi soluti et indempnes. Actum in ciuitate ver
lensi. In casa credencie. Presencia domini petri abbatis de locedi
fratris durii monaci eiusdem monasterii. et domini Bonifatii n

chionis muntisferrati domini Jacobi de carisio magistri Jacobi de Cerriono. Jnterfuerunt testes Arditio ganbarutus. Pitius aduocatus Guillelmus astanoua. Jacobus uicecomes. fregapanus. vgutio de puteo. mainfredus de cabaliaga. vbertus de magnano. Robaldus rapitia. Girardus de carisio. Otto presbiter. Guillelmus arzenus. Anricus de buronzo. Jacobus de carisiana filippus de carisio et multi alij. vnde plures carte. uno tenore scripte sunt.

(S. T.) Ego Ambrosius ansisus notarius Jussu Rufini notarii hanc cartam ab eo traditam scripsi.

(S. T.) Ego predictus Rufinus notarius. hanc cartam scribi feci et subscripsi.

## XXVI.

*I consoli e gli uomini di Ivrea giurano fedeltà al comune di Vercelli* (19 o 20 maggio 1202).

FONTI. — A. L'orig. manca. — B. Copia in *Arch. civ. verc.*, *Acq.*, I, 98.

OSSERVAZ. — Il 20 maggio 1202 era di lunedì, non di domenica: quindi, o è errato il giorno del mese, o quello della settimana; o, più probabilmente, il notaio nel computo escluse il giorno delle calende.

MET. DI PUBL. — Si riproduce B.

(S. T.) Anno dominice Jncarnationis. Millleximo. ducentesimo. Secundo. Jndictione. V. die dominico. XIII. Kalendas. Junii. Jn ciuitate Jporregie videlicet in casa credentie. vbi consules maiores. et Consules societatum cum sapientibus credentie et alia gente illius ciuitatis. diligenter conuenerant ad faciendam fidelitatem vercellensibus sicut inferius denotatur. quam fidelitatem Mainfredus bicherius consul comunis vercellensis. atque Johannes de oliva similiter consul comunis nouiter electus atque Guido de tronzano consul societatis sancti Stephani vercellensis. atque dromonus de titiono ambaxatores uice et nomine ciuitatis vercellensis. ab infrascriptis iporiensibus. uice et nomine comunis ciuitatis yporegie maxima cum deliberatione et diligentia et preuidentia receperunt. Cuius fidelitatis hic est tenor. Ego Juro per sancta dei euangelia fidelitatem omnibus hominibus vercellensibus sicut vasallus domino suo comuniter et separatim nec ero in consilio nec in facto quod perdant uitam vel nembrum nec quod habeant asal(i)tum uel prexonem ultra eorum uoluntatem et si sciero eis statim manifestabo. nec quod perdant iura et possessiones suas nec honores de quibus modo saxiti sunt et erunt. et quas modo tenent

et possident uel de cetero tenebunt. et possidebunt in parte ue
toto. Et si perdiderint in parte uel in toto ad recuperandum et
nendum et manutenendum adiuuabo bona fide et sine fraude. J
credentiam ab eis manifestatam litteris uel nuntio uel alio m
bona fide sine fraude secretam habebo et tenebo. Jtem juro sal
et guardare personas et res et iura hominum ciuitatis vercelle
in ciuitate yporegie et poderio et eius episcopatu bona fide
fraude. Jtem si homines vercellenses. uel episcopatus districtus
uitatis. vel eorum res inpediti et inpedite fuerint. in poderio
regie. tunc hoc iuramento. teneantur ad xxx. dies ex quo a uerc
eis dictum fuerit extrahere. homines uercellenses de prexone. si
prixonati fuerint et excodere ac deliberare res eis ablatas. qu
facere nequiuerint. tunc Jurauerunt facere uiuam gueram bona
et sine fraude ipsis malefactoribus sicut a potestate uel a co
libus. vercellensibus. qui pro tempore fuerint. ordinatum et
iuctum mihi fuerit aut reddere uel restituere de propriis r
passis res ablatas. Jtem omnia pacta et conuenta et promissi
factas vercellensibus ab yporiensibus de molis dandis et serua
atendam obseruabo et obseruari faciam bona fide et sine fraude.
autem fidelitatem facio vercellensibus. de castro sancti vrbani
castro Bolengii. cum toto hoc quod ibi predictis castris pertine
eorum curtibus et pertinentiis contra omnes personas. Jn aliis au
hanc fatio fidelitatem saluo domino imperatore. Jn primis Cons
maiores ciuitatis yporiensis. videlicet. Baiamundus. de mercat
Baiamondus de solerio et Aimo cum infrascriptis hominibus ypor
hanc fidelitatem fecerunt ut supra legitur saluis conuentionibu
permissionibus atque prouisionibus et concessionibus vercellens
factis ab iporiensibus. sicut in instrumento inde facto per omnia
tinetur. Et insuper saluis omnibus aliis concessionibus et pro
sionibus et conuentionibus ab antico vercellensibus. factis ab ypo
tibus. sicut in cartis inde factis per omnia continetur. hec au
sunt nomina aliorum hominum yporegie qui similiter hanc fidelit
ut supra legitur fecerunt videlicet Anselmus Caluus. Johannes d
larano. petrus de drogo Consules societatis sancti Mauritii. Jtem
letus et Anricus de Ruga consules societatis de comuni. Jtem soli
alarius. Petrus ionatasius. Jacobus grassus. Bonus Johannes de bol
Anricus de Bosone. Anricus de preue. Bonus Johannes grassus.
lelmus picus. J[*u*]lius. Guillelmus de Bugella. Sulianus calegarius.
baldus caldera. Bozus. Berardus. Gualteronus. Galiardus. Aimo t
Steuanus medicus. Adam Guillelmus de imeldono. yuoreus. B
amicus. perrinus fornarius. Petrus de ogerio. Jacobus de Jsoleta.

terius. Johannes berra. Aimo de sancto vincentio. Johannes de glerio. dominicus de Ponte. Alborinus fellarius. Girardus englicus. Johannes gola. Otto de aigamo. Johannes topatius. Julianus de ponte. dora. Guietus de ultraponte. Arditio tragandus (1). Raimundus sellarius. Johannes ualerius. Anricus faber. Johannes begnerius. Jacobus zabaldanus. Guarnerius. Mainfredus de papia. Johannes de cassinis. venator. Perrinus. capellarius. Petrus calderarius. Bonus Johannes de Rozo. benno bengigno. Anricus de fonte. Perrinus de pila. Petrus saul. Aimo fornerius. francescus Gengelerius. semel filius Barufi. Johannes calecrius *(sic)*. Guillelmus capesor. Girardus picha. Jacobus de liburno. brellinus de piro. Petrus de Ripa. Gagius. zendraminus. Eurardinus. de orgenio. Johannes cambia[*tor*]. Razo *(sic)*. mulinarius. Eurardus de Susanna. Martinus de costa. Jacobus filius faberi. Jacobus de maro. Guastarellus. Johannes de ada. Johannes de sancto martino. Steuanus de Romano. Martinus de visu terrar. Johannes de persi. Jacobus testor. Jenerus. Boninus de lausanna. Rainaldus de banda. perrinus de iuo. donatus. alberius testor. Jordanus de benzo. Jacobus de uadenote. Gualterus. Guillelmus. mercerius. perrinus de magistro. Petrus caleuarius. Martinus de bertago. Aimo de cara. Andrea de Bando. Guillelmus de elena. Oldricus zapusius. Johannes de Richeza. Johannes de panza. Johannes zuquiellus. francesius de ponte. arduinus mulinerius. Jacobus Caldarerius. Martinus tanta. Guillelmus de taurino. Guillelmus de curto. Robertus. Melianus. Petrus mercerius. Johannes blancus. Ruffinus de gangelerio. Jacobus guercius. Mainfredus de uinteuno. Guillelmus de pertusio. Jacobus de riua. Albertus ropolus. Odo de Bando. Anricus bergaminus. vbertus de emeldono. Guillelmus de Brocardo. Conradus de goiza. Johannes de puteo. Albertus de parella. pelagallus. solianus testor. Nicolaus clocherius. Petrus magister de Burgo. Petrus magister. Conradus grassus. Marchisius de melano. amaldricus magister. Guillelmus de blanzado. et frater eius. Johannes testor de porta bosonis. Guido mainardus. filipus de burgo. piletus. Gastaldus de Bando. Jacobus de Antilia. Constantius rossus Jacobus filius eius. vgo de ponte Gascus. Johannes de bona. Busus faber. Anricus de zubiana. Albertus testor. Caualerius mulinarius. Juoreus. vache vbertus restaldus. Alberius scleuardus. vbertus de fantis. perrinus de nomalio. Nicoletus fellus. Gasina. vbertinus de Johanne de yuoreia. Olricus de ba[*n*]do. frater tomatii. vibertus de viuesa. petrus sartor. Mainfredus de ponte. Benedictus de pasquerio. yuorinus de dulza. Guillelmus capellus. Gualterius mercerius. Ottobonus de alice. Johannes de oldeprando. Taurinus. Jacobus de lanpez. Steualdus. Guillelmus faber. Martinus faber. Johannes daganus. Johannes caldera. Jacobus de alaria. vbertinus de

albiano. Tanius. Bonus Johannes de Guidone. Jacobus frater ferlle. Oldeprandus notarius. petrus de lausanna. Jacobus dialus. Anselmus de Burgo nouo. Petrus de vercellis. Bonus Johannes faber. Johannes nepos eius. Pellegrinus cambiator. yuorinus calegarius. vbertus mulinarius. Petrus tanta. francesius mainerius. Robertus cop[*er*]ius. filius Gaschi. petrus de albiano. Petrus de oldeprando. Guala de berta. Rainaldus de solerio. filipus matrucanus. Jacobus filius odonis. de solerio. abaricus de porta. vbertus de piro. Jacobus de solerio. Jacobus carta. Aimo taliaserazum. Engelerius matrucanus. Petrus genetasius. Martinus niger. Obizo frater Miliani. Guonerius de puteo. Pasqualis. vbertus de castello. Jacobus de castello. vbaldus de ciuitate. Jacobus de mercato. postea uero Jurauerunt in ciuitate isti Anselmus uermilius. yuoregius. de eurardo. Johannes de ponza. Johannes pelliparius petrus mussus. Medardus fornarius. Jacobus de Guillelmo. gula. yuorinus de mercato. vbertus de salarano. petrus de Mediolano. filipus de lanberto. Steuonus cartarius. mainfredus de eurardo grasso. Guifredus de mercato. Johannes de ferraria. filipus de ostiachio. Guillelmus maxellerius. Rodulfus. corderius. Guillelmus rauasolerius. Petrus gener Julie. Corolius. Johannes galma. Aimo merzarius. Petrus cauallerius. Jacobus talia[*n*]tus. Albertus bozolus. Bouinus de Ruga. Petrus gualdanus. predictam autem fidelitatem debebant semper secundum predictum tenorem. renouare quolibet decimo [*anno*]. hoc est semper in capite decem annorum. silicet yporienses omnes ostiatim. Jnter fuerunt testes Johannes guertius. notarius filius rolandi guercii. mandatarii vercellenses. Albertinus rachael. de albareto de vercellis. et alii. vnde plures carte. vnius tenoris scripte sunt.

(S. T.) Ego Ambrosius ansisus notarius. Jussu Rufini notarii. hanc cartam ab eo traditam scripsi.

(S. T.) Ego predictus Rufinus notarius. hanc cartam scribi feci et subscripsi.

(1) *Sic, forma secondaria di* taglandus

## XXVII.

*I consoli e gli uomini d'Ivrea rimettono ai Vercellesi le offese e i danni da loro sofferti nell'ultima guerra, e loro concedono «l'onore e il distretto» in Alice, Loggia, Meolo, Arelio Erbario, Ultuco* (20 o 21 maggio 1202).

FONTI. — A. L'orig. manca. — B. Copia in *Arch. civ. verc., Acq.*, I, 99.

Osservaz. — Il 21 maggio 1202 era di martedì, non di lunedì: quindi, o è errato il giorno del mese, o quello della settimana; o, più probabilmente, il notaio nel computo escluse il giorno delle calende.

Met. di publ. — Si riproduce B.

(S. T.) Anno dominice Jncarnationis. Millexímo. ducentesimo. secundo Jndictione. quinta. die lune. xii. Kalendas. Junii. Guillelmus grassus Baiamundus de mercato. et Baiamundus de solerio. atque Milo fanoellus et Aimo consules maiores ciuitatis. yporeie de conscilio et voluntate et parabola Ottonis de bugella et petri de drogo. Anselmi calui. et Johannis de salarano. consulum societatis de burgo sancti mauritii (1) nec non et Anrici de puteo. et Aimonis notarii. Mileti filii Anrici consulum societatis. de comuni. ibi presentium Jterum et de conscilio et per parabolam sapientum credentie. illius ciuitatis. ibi presentium uidelicet Boni Johannis de Bolengo. Anrici de preue. Jacobi de mercato. Jacobi genetasii. petri fratris eius. vbaldi de ciuitate. Pasqualis. Conradi de turri (2) brulini. Boni Johannis grassi. Jacobi grassi. Petri de pila yporegii de mercato. Martini ca[*l*]derie. filippi de burgo. vberti de Salerano. Lifredi (3) de ciuitate. Guillelmi de curlo. vberti calderie. Anrici de bolengo. Jacobi soliani. Petri de albiano. Petri de oclerio. Jacobi de Solerio. Oldeprandi notarii. uice et nomine omnium hominum et comunis yporeie. et uice et nomine omnium sue partis. fecerunt finem et pacem in manibus Mainfredi bicherii consulis comunis vercellensis. et Johannis de oliua electi de comuni et Guidonis de tronzano consulis societatis. sancti stephani uice ac nomine omnium hominum et comunis ciuitatis vercellensis. et uice et nomine omnium sue partis. totius. de omnibus dampnis datis et iniuriis illatis et maleffitiis factis ab hominibus et comuni vercellensi. et eorum partis hominibus et comuni yporegie tempore guerre. uel occasione guerre. uel alio modo usque ad hunc diem. ita ut de cetero in perpetuum homines et comune yporegie cum tota sua parte debeant exinde permanere taciti et contenti versus homines et comune Vercellense. et totam suam partem. Jtem predicti consules maiores yporeie. et consules societatum et suprascripti sapientes de credencia a parte et nomine comunis ac totius uniuersitatis hominum yporegie remiserunt uoluntarie predictis Mainfredo et Johanni et Guidoni uice et nomine comunis ac totius uniuersitatis vercellensis. ut liceat eis et comuni vercellensi de cetero quecumque et quantumcumque uoluerint libere habere et percipere in alice et logiis et in Meolo et in arelio. et Erbario et vliaco fodra ostalitias. Rogia et carrigia et omnia alia. que ad honorem et districtum pertinent. quiete sine aliqua contraditione. Jtem promiserunt infrascripti yporienses

a parte sui comunis. quod ipsi et comune et omnes homines yporeie super his omnibus stabunt taciti et contenti. Jtem promiserunt a parte comunis yporegie suprascriptis Mainfredo et Johanni et Guidoni uice et nomine comunis vercellensis. quod comune et homines yporegie de cetero debeant compellere spetialiter suos habitatores et alios habitatores extra ciuitatem. yporeie in suo poderio. tam ultra duriam quam infra duriam ad fatiendam. solutionem hominibus vercellensibus. et episcopatus [*et*] sui districti de illa peccunia uel rebus quam et quas modo eis debent et de cetero debebunt. si autem debitum negauerint tunc debeant eos compellere sub consulibus yporegie. facere Justitiam inde. De iniuriis autem et maleffitiis et dampnis que et quas infrascripti sui habitatores uel alie persone extra ciuitatem yporeie habitantes in suo poderio. ultra duriam et citra de cetero fatiant comuni et hominibus vercellensibus. et episcopatus [*et*] sui districti in aduere et personis tunc comune et homines yporegie debeant eos cumpellere ad satisfationem et restitutionem inde fatiendam pasis de omnibus dampnis eis datis et iniuriis illatis. Si uero predicta facere noluerint prefati habitatores sui uel alie persone habitantes ut supra dictum est tunc homines et comune yporeie debeant eis facere uiuam guerram comuniter et separatim secundum uoluntatem et ordinationem hominum et comunis vercellensis. quousque iustitia et satisfatio et restitutio ab eis facta fuerit pasis. et quod pro his spetialiter adimplendis et insuper pro omnibus aliis que comuni et hominibus vercellensibus necessaria fuerint peragendis debeant dare pontem yporeie comuni et hominibus vercellensibus comuniter et separatim tam in auentu quam in reditu eorum quotiens uoluerint et preceperint bona fide et sine fraude dando vercellensibus mercata bona fide et sine fraude euntibus inde et redeuntibus et quod similiter dabunt mercata amicis ciuitatis uercellensis, et quod tollent mercata inimicis ciuitatis uercellensis. quotiescumque uoluerint et preceperint. Jtem a parte sui comunis concesserunt hominibus vercellensibus omnia mercata que in ciuitate. yporeie et extra ab antico habere consuauerunt (*sic*). Jtem promiserunt a parte sui comunis quod bannizatores ciuitatis vercellis de cetero non recipient. nec tenebunt in ciuitate. nec in toto suo poderio. et quod expellent de ciuitate. et de toto suo poderio secundum uoluntatem hominum vercellensium et si pro his omnibus in parte vel in toto guerra yporiensibus insurgeret tunc de illa guera vercellenses. debebunt eos adiuuare et gueram facere inde debebunt vercellenses a domo sua nec debebunt vercellenses ullum de illis guerreriis recipere pro habitatore quousque guerra durauerit. hec omnia ut supra diligenter tracta sunt et di-

stricte facta sunt et debent obseruari perpetuo per homines et comune yporegie. et per homines et comune vercellense. salua tamen fidelitate ab yporiensibus. nuper facta vercellensibus. sicut in istrumento inde facto et composito per omnia continetur. Et saluis omnibus aliis conuentionibus et promissionibus ab yporiensibus. hinc retro temporibus factis vecellensibus sicut in instrumentis inde factis per omnia continetur. Actum in ciuitate yporeie. in domo quadam in qua coadunantur eorum credentia iuxta ecclesiam sancte marie. vnde plures carte uno tenore scripte sunt. Jnterfuerunt testes dromonus de Tizone. Bertholinus de toleo. Albertus racael. Johannes guercius. notarius. omnes de ciuitate. vercellensi.

(S. T.) Ego Ambrosius ansisus notarius. Jussu Rufini notarii. hanc cartam ab eo traditam scripsi.

(S. T.) Ego predictus Rufinus notarius hanc cartam. scribi feci et subscripsi.

(1) B: martini (2) B: gurga (3) B: Gufredi

## XXVIII.

*I consoli e gli uomini di Vercelli giurano di osservare i patti stipulati col Comune e cogli uomini di Ivrea* (27 e 28 maggio 1202).

Fonti. — A. L'orig. manca. — B. Copia in *Arch. civ. verc., Acq.*, I, 100.
Met. di publ. — Si riproduce B.

(S. T.) Anno dominice Jncarnationis. Millleximo. ducentesimo secundo Jndicione .v. vi. Kalendas Junii. Presentia Alberti aduocati. Rainerii de Bulgaro Mainfredi bicherij. Giliberti carosi vercellini scutarij. consulum comunis vercellensis necnon et simonis neuxanti. Ottonis uegij. Gisulfi granoni. Jacobi de ara consulum iustitie. necnon et Guidonis de mortaria et Guidonis de tronzano vgonis de cassina. Aichini pelliparij. Julii de Grezo. Gotofredi storarii consulum societatis sancti stephani similiter et Johannes de oliua. Brisiani aduocati philippi de Burro. vberti alzati. Aimonis de bondonno consulum comunis nouiter electorum necnon et frederici de Tizone Geruaxii carosi. Guillelmi de cerato. Jacobi de Julio et Nicolai de caluo. Toaldi de Judice consulum Justitie nouiter electorum similiter. Et presentia infrascriptorum credentie sapientum Jacobi uicecomitis. Ambroxii de Martino. Gualonis de caluo. Mascari Arnaldi notarii. Anrici de mortaria. Ambrosii carengii petri carrarie. Paini de centorio. Olrici de ast Jorii bazani. bertholini de tholeo Alberti de quinto frederici de

benedictis. Ottoboni de Galitiano Benedicti de Benedictis. Johann
de Ricardo Guillelmi de tronzano. Poltroni. Boni Johannis de liburn
Gromoni de tizone. dalfini de tizone. Nicolai de biguracane Johann
bazani. Ciraini. Alberti de bonello. vercellini de verruca Jacobi
gosmario. mantelli. Olrici carrarie Johannis uicecomitis pizonis adu
cati. Guillelmi alzati Aichini de oliua Aichini papie vberti carrar
durii de Seso. vercellini grespi. Petrus de asto. Johannis de artald
Mainfredi camicis consensu et voluntate et parabola et confirmatio
Guido de blandrato vercellinus carosus Arditio de muncrauello N
colaus porcella Otto de uillano vasconus de meardo Jorius de ocu
bello Jacobus de mortaria lantelmus carengus Martinus de lenta f
mengus de biguracane nobiles ciues vercellenses a parte comun
vercellensis specialiter electi ad fatiendum hoc sacramentum tact
sacrosanctis euangeliis Jurauerunt quod ipsimet et predicti omn
tam consules quam alii sapientes de credentia et comune vercellen
adiuuabunt de cetero homines et comune yporeie ad manutenend
et defendendas omnes suas Justitias ad rationem contra omnes pe
sonas. Saluo imperatore Actum in casa credentie ubi predicti sapient
conuenerant. Eodem autem die Jn porticu consulum lantelmus
guidalardo hoc idem fecit sacramentum clastina *(sic)* uero. v. Kalend
Junii. Jn ecclesia sancte trinitatis vercellensis. celebrata ibi contio
hominum vercellensium. eorum presentia consensu et uoluntate
parte et nomine comunis Juratum fuit ibi per sancta dei euangel
per bertholameum de alberto rosso seruitore[*m*] comunis vercellens
quod ipsi et comune vercellense ita obseruabunt. sicut supra p
omnia distinctum et memoratum est presentibus etiam et confirma
tibus et per parabolam dantibus alberto aduocato vercellino scuta
Rainerio de bulgaro consulibus comunis similiter et de iustitia Simo
neuxanto Gisulfo grenono et Jacobo de ara et de societate Guidone
mar[*tino*]. Guidone de tronzano. Julio de Grezo Martino de len
Aichino pellipario Gotofredo storario hec autem sacramenta uice
nomine comunis yporeie receperunt ab eis sic[ut] supradictum est
factum Guilielmus grassus Milo fanoellus consules maiores ciuita
yporeie adque Anricus de puteo Otto de bugella Aimo notarius c
sules societatis. et Jacobus de mercato et Anricus de bolengo amb
xatores et missi a parte et nomine hominum et comunis ciuita
yporeie. ad recipiendum predicta sacramenta. ut supra legitur.
predicta contione et credentia. vnde plures carte inde uno teno
scripte sunt.

(S. T.) Ego Ambrosius ansisus notarius Jussu Rufini notarii ha
cartam ab eo traditam scripsi

(S. T.) Ego predictus Rufinus notarius hanc cartam scribi feci et subscripsi

## XXIX.

*Il Comune di Vercelli costituisce in borgo franco il luogo di Piverone* (1 dicembre 1202).

Fonti. — A. L'orig. manca. — B, B[1], B[2], B[3]. Copie in *Arch. civ. verc.*, *Bisc.*, I, 192 (II, 302; II, 327; IV, 177), colle autentiche di Giacomo Gambero e di B. de Bazolis.

Met. di publ. — Si riproduce B.

Anno dominice incarnationis Millesimo ducentesimo secundo Jndicione quinta die primo mensis decembris Jn concordia fuit vniuersitas hominum de Vercellis ciuitate cum hominibus de piuerono de vnzasco de liuiono de palazo cum magnis et paruis cum viris et mulieribus et cum omnibus illis qui habitabunt locum et villam Piueroni quod habeant illam auctoritatem et illam franchitatem et honoranciam quam habent ciues romani et sicut illi qui habitant in ciuitate vercellarum et in porta vrsono Et ita post consensum credencie vercellarum et consulum et militum et populi et castellanorum ad honorem totius vniuersitatis hominum illius ciuitatis collecta concione illius ciuitatis per vocem et per cartam hominum de vercellis constituerant Piueronum locum franchum et omnes illos homines qui habitabunt in ipso loco ita quod permaneant omni tempore et hinc in antea usque ad fines seculi in illa libertate et franchitate in qua permanebunt illi qui habitant in ciuitate Vercellarum saluo Justicia palacij Jurisdicione vercellarum et quod nichil plus teneatur dare fodrum uel bannum uel taleam quam illi qui habitant burgum vercellarum et ita ut superius et inferius legitur in ista carta permaneant ac persistant de hinc in antea omni tempore omnes ille persone (1) que habitabunt locum et villam Piueroni cum campis et uignis et boschis et aquis et pascuis liberaliter sine aliqua nostri uel successorum nostrorum contradicione uel repetitione et inquietatione sed cum nostris et nostrorum heredum propriis expensis ab omnibus hominibus promitimus et denotamus per nos et nostros successores ac processores omni tempore adiuuare custodire liberare et fundare et alocare et firmum pactum tenere omni tempore vobis habitatoribus et omnibus illis qui locum et villam piueroni habitauerint si deus nos adiuuet et ad sancta Euangelia salua iustitia et Jurisdictione ciuitatis et nichil plus uel minus teneantur facere quod illi qui habitant ciuitatem vercellarum. Et pro sic attendere et obseruare et firmum tenere obli-

gauerunt omnia eorum bona pignori vnde prefata vniuersitas et ca
balarij et populares. et castellani ut dictum est hanc credenciam e
hec in publica contione laudauerunt et consenserunt et hanc cartam
fieri preceperunt vnde fuerunt dominus Albertus dominus Gadiu
Ambroxius dominus Jacobus Mapheus Roglerius henrietus et Bertho
linus et multi alij rogati testes Actum in palacio communis verce
larum feliciter.

Ego Ruffinus notarius interfui et rogatus et Jussu vniuersitatis han
cartam et Epistolam scripsi.

(1) B: omnes illas personas

## XXX.

*Il Comune di Vercelli denunzia ad Aicardo di Burolo ch*
*pel prossimo S. Andrea debba dar cauzione di mille lir*
*segusine, di rimettere a Vercelli la terra di Burolo, prot*
*state le spese* (6 ottobre 1203).

Fonti. — A. L'orig. manca. — B. Copia in *Arch. civ. Verc., Acq.*, I, 12
— C, C¹. Copia *ibidem, Bisc.*, I. 441 (III, 36), coll'autentica di B. de Bazoli
— D, D¹. Copia *ibidem, Bisc.*, I, 456 (III, 48), colle autentiche d. Guglielm
Pietro di Scoto, Bongiovanni, B. de Bazolis.

Met. di publ. — Si riproduce B.

(S. T.) Anno Dominice Jncarnationis. millesimo. ducentesimo terci
Jndicione vii. vi die mensis octubris cum essent in Ciuitate yporegi
brixianus aduocatus [*et*] Guilielmus astanoua de ciuitate vercellen
missi ibidem a domino petro de petra sancta vercellensi potestat
predictus Guilielmus conscilio illius brisiani ibi presentis uice et n
mine comunis vercellensis denunciauerunt et dixerunt domino Aicar
de burolio et Anrico et Philippo nepotibus suis ut infra festum pr
ximum beati andree debeant ipsi comuni vercellensi securitatem libr
rum mille seguxinensium prestare quod reddent communi illi castru
burolii quandocumque eis fuerit requisitum et facta illa securita
castrum illud a comuni eis redderetur. Jtem dixit eis similiter
parte eiusdem communis quod Si usque ad diem illam securitatem ipsa
ut supra non fecerint omnes expensas que postmodum fient pro m
nitione castri uel alio modo pro illo castro ipsi comuni restituent
tamen eis illud castrum illo unquam tempore restitueretur. Actum
solario Jacobi Carte Jnterfuerunt testes. Comes painus de sancto ma
tino comes Guilielmus de sancto martino Jacobus recagnus de mu
taldo. Conradus de Septimo. Item de Consulibus yporegie. Jacobus

mercato. Mainfredus grassus. Jacobus berra. petrus de Cassinis. Item alarius de pomo. henricus de puteo. Baiamundus de solerio. Guionerius de eadem Ciuitate et Caualchinus De Vercellis.

(S. T.) Ego Ambrosius ansisus notarius iussu lantelmi notarii. hanc cartam scripsi.

## XXXI.

*I rappresentanti del Comune di Vercelli intimano ad Aicardo di Burolo di rendere questo castello a richiesta di detto Comune* (13 settembre 1204).

Fonti. — V. Gabotto, *Le carte dell'Arch. vesc. d'Ivrea*, I, xxxix.

Osservaz. — Le copie vercellesi sono profondamente diverse dall'originale eporediese, anzi siamo più propriamente dinanzi a due relazioni del medesimo atto, dovute a notai diversi: l'una in senso favorevole ad Aicardo, publicata dal Gabotto, l'altra in senso favorevole a Vercelli, che si dà qui. Il confronto dei due testi è molto istruttivo per la storia della procedura del tempo.

Met. di publ. — Si riproduce B.

(S. T.) Anno Dominice Incarnationis. Millesimo ducentesimo quarto Jndicione vii. terciodecimo die mensis septembris. Dominus Guilielmus Comes de maxino ex parte domini petri de petra sancta potestatis vercellensis dixit domino Aicardo de burolio ut si uellet restitutionem castri burolii securitatem librarum mille seguxinensium ipsi potestati prestaret. Ita quod reddet comuni vercellensi ipsum castrum guarnitum et scaritum quotiens sibi requisitum fuerit. Eodem modo dominus vido de Casaligualono eadem verba ei dixit ex parte eiusdem potestatis addens ipsam potestatem non credere dictum Aicardum ius aliquod habere in ipso castro Jbique Dromonus de tizione missus a potestate illa dixit Eidem Aicardo ex parte illius potestatis. ut infra Octo dies ipsam debeat securitatem potestati prestare que ipsi potestati placeat alioquin post diem illum de rebus ad ipsum castrum pertinentibus sicut ipse cum nepotibus uendiderunt non se intromittat in eundem modum Jacobus passarotus ex parte ipsius potestatis eadem verba dixit precipiens Jacobo de liburno castellano tunc illius castri ex parte illius potestatis ut a presenti die redditus illius aicardi et nepotum in sua uirtute teneat et percipiat ut ipsa securitate prestita ipsi redditus eiusdem restituantur alioquin comune ipsos retinere debeat. Actum iuxta illud castrum presentibus Jacobo genetasio. Brolino. Rolando de carnario consulibus yporegie. Jtem frederico de stripiana Jacobo madio. Ambroxio puncagnono. Guillelmo trauallia. bonino de cremona Toso magistro. Nicolao russulio. vberto pelato. phylipo de rugia. Ardicione recassino. vberto balbo et alijs testibus

(S. T.) Ego ambrosius ansisus notarius iussu lantelmi notarii ha
cartam scripsi.

XXXII.

*Il podestà di Vercelli nomina suo procuratore Falchello ne
causa con Aicardo di Burolo* (8 ottobre 1204).

Fonti. — A. L'orig. manca. — B. Copia in *Arch. civ. verc.*, *Acq.*, I, 124
C, C¹. Copia *ibidem*, *Bisc.*, I, 441 (III, 36), coll'autentica di B. de Bazolis.
D, D¹. Copia *ibidem*, *Bisc.*, I, 451 (III, 51), colle autentiche di Nicola, Giova
Giacomo di Brunamonte, Bart. de Bazolis.
Met. di publ. — Si riproduce B.

(S. T.) Anno Dominice Jncarnationis. Millexímo ducentesimo qua
Jndicione. viii. octauo Die mensis Octubris. Dominus petrus de p
sancta. vercellensis potestas. uice et nomine comunis verceller
constituit falchetum procuratorem seu actorem suum Eundi Rom
ad summum pontifficem pro controuersia seu causa quam Aicar
de burolio mouet uel moturus est contra ipsum potestatem seu
mune illius ciuitatis de castro burolii. et aliis ad ipsum castrum p
tinentibus dicens quod quicquid super hijs fecerit ratum habebi
firmum. Jbique precepit ipsi falcheto ut iter eundi acciperet ibi stat
ipse falchetus iter arripuit. Actum in ciuitate vercellensi in casa
dencie. presentibus testibus vberto Judice ipsius potestatis Jac
uicecomite Robaldo de Creuacorio. Guilielmo alzato Jacobo de cal
(S. T.) Ego ambrosius ansisus notarius iussu lantelmi notarii h
cartam scripsi (1).

(1) *Così* B. *Invece le altre copie hanno:* Ego lantelmus notarius interf
inde rogatus hanc cartam scripsi.

XXXIII.

*Il podestà di Vercelli nomina suo procuratore Lantelmo
taio per appellare dall'esame del vescovo di Pavia nella ca
con Aicardo di Burolo* (10 novembre 1204).

Fonti. — A. L'orig. manca. — B. Copia in *Arch. civ. verc.*, *Acq.*, I,
— C, C¹. Copia *ibidem*, *Bisc.*, I, 442 (III, 37).
Met. di publ. — Si riproduce B.

(S. T.) Anno Dominice Jncarnationis. Millesimo ducentesimo qu
Jndicione. viii. x. die mensis Nouembris. Dominus petrus de p

sancta vercellensis potestas. uice comunis vercellensis. constituit lantelmum Notarium suum nuncium et procuratorem ut ab exhamine papiensis Episcopi apellet ad Sumum pontificem pro causa quam Aicardus yporiensis Canonicus mouet contra Comune vercellarum. Actum in casa illius comunis presentibus vberto de leuco Judice potestatis et Guillelmo de bouoldo de ciuitate Mediolani testibus.

(S. T.) Ego ambrosius ansisus notarius iussu Ruffini notarii hanc cartam scripsi

(S. T.) Ego predictus Rufinus notarius hanc cartam scribi feci et subscripsi (1).

(1) *Così* B. *Invece* C, C¹: Ego Rufinus notarius interfui et rogatus hanc cartam scripsi.

## XXXIV.

*Il podestà di Vercelli riceve lettere dal vescovo di Pavia riguardo alla causa con Aicardo di Burolo* (24 ottobre 1204).

FONTI. — A. L'orig. manca. — B. Copia in *Arch. civ. verc.*, *Acq.*, I, 125. — C, C¹. Copia *ibidem*, *Bisc.*, I, 442 (III, 37).

MET. DI PUBL. — Si riproduce B.

(S. T.) Anno Dominice Jncarnationis. Millesimo ducentesimo quarto Jndicione octaua nono Kalendas Nouembris veniens quidam in presencia Domini petri de petra sancta vercellensis potestatis. obtulit ei Literas Ex parte papiensis Episcopi quas idem dominus petrus benigne recepit in quibus etiam continebatur ipsum dominum Episcopum eidem potestati ex parte domini pape mandasse. quatenus pro Aycardo yporiensi Canonico usque ad festum Sancti martini per se uel per sufficientem responsalem ante suam presenciam. ueniret responsurus de Justicia. Actum in curte domus habitationis predicte potestatis presentibus testibus bonifacio de ugucione Jordano de sabello Jacobo de Caluo et alijs.

(S. T.) Ego Jacobus notarius Jnterfui et rogatus hoc breue tradidi et scripsi.

## XXXV.

*Il notaio Lantelmo chiede a Bernardo, vescovo di Pavia, una dilazione nella causa contro Aicardo di Burolo; e, non essendogli concessa, appella al Papa* (14 novembre 1204).

FONTI. — A. L'orig. manca. — B. Copia in *Arch. civ. verc.*, *Acq.*, I, 25.

— C, C¹. Copia *ibidem, Bisc.*, I, 433 (III, 38), coll'autentica di B. de Bazoli
D, D¹. Copia *ibidem, Bisc.*, I, 450 (III, 49), colle autentiche di Passio An
Buonborsa, Ambrogio Ansiso.

MET. DI PUBL. — Si riproduce B.

(S. T.) Anno Dominice Jncarnationis. Millesimo ducentesimo qu
Jndicione septima die dominico xiii. mensis nouembris. Jn papia.
Esset lantelmus vercellensis notarius Jn presencia domini bern
papiensis Episcopi constitutus. dicens potestatem vercellarum sol
modo literas eius semel recepisse super causa que inter ipsum p
statem nomine comunis vercellensis ex una parte et Ex alia Aicar
de burolio vertitur ei a summo pontifice. comisa petiit ab eo
tionem nomine ipsius Potestatis a quo super hoc nuntius suus fu
constitutus sicut per instrumentum publicum aparebat. verum
dare recusaret proposuit item lantelmus quod antequam citatus
ipse potestas ab eo nuncium suum pro predicta causa ad aposto
sedes miserat. que per instrumenta publica apparebant quorum u
factum erat de receptione literarum ipsius Episcopi et aliud de nu
ab eo instituto super hoc quod ut in illo instrumento reperiebatur.
quam citatus esset potestas per litteras illas nuncius illius potes
iter eundi Romam aripuerat. vnde ostensis illis instrumentis.
dominus Episcopus dilationem dare recuset ne vlterius proceda
summum pontificem appellauit obstendens aliud publicum in
mentum in quo continebatur predictum potestatem ad ipsam a
lationem ipsum lantelmum suum nuncium constituisse Jnterfue
Magister Petrus de sancto Teodoro et Guillelmus de cremona (
presbyter Nicolaus de Sancto Teodoro testes.

(S. T.) Ego Jacobus De Vercellis Sacri palatij notarius. hanc ca
rogatus scripsi.

(1) B: cermona

## XXXVI.

*Bernardo, vescovo di Pavia, pronuncia doversi mettere
cardo di Burolo in possesso di detto castello* (2 dicembre 1

FONTI. — A. L'orig. manca. — B. Copia in *Arch. civ. verc., Acq.*, I,
colle autentiche di Passio Ansiso, di Rufino Oriolo, di Ambrogio Ansis
C, C¹. Copia *ibidem, Bisc.*, I, 442 (III, 38), coll'autentica di B. de Bazol
D, D¹. Copia *ibidem, Bisc.*, I, 339 (IV, 459) colle autentiche di Vercellin
rolio, Nicola, Giacomo di Brunamonte, B. de Bazolis.

MET. DI PUBL. — Si riproduce B.

(S. T.) Anno Dominice Jncarnationis. Millexìmo ducentesimo quarto. Jndictione septima die Jouis secundo mensis decembris Jn papia. Ex delegatione domini Jnnocentij dei gratia summi pontificis. Ego bernardus miseratione diuina papiensis Episcopus Cognitor controuersie que uertebatur inter dominum Aicardum yporiensem Canonicum ex una parte et ex altera dominum Petrum de petra sancta vercellensem potestatem nomine comunis (1) ipsius ciuitatis in qua causa predictus Aicardus petebat ut deberem sibi adiudicare possessionem castri de burolio cum eius pertinentijs et ipsum Aicardum inducere in ipsius Castri corporalem possessionem. et eum facerem pacifice possidere. Cumque predictam potestatem sepius legitime et etiam peremtorio citassem. ut ante me ueniret uel sufficientem mitteret responsalem quod neutrum facere curauit. habito super hoc plurium conscilio sapientum predicti castri cum omnibus suis pertinencijs predicto Aicardo actoritate apostolica qua fungor in hac parte possessionem adiudico suprascriptus dominus Episcopus hanc cartulam fieri precepit ut supra. Jnterfuerunt dominus arditionus papiensis archipresbiter. magister bellotus magister Guido sancti uincentii et dominus magister Georgius prepositus sancti Johannis de burgo et presbiter henricus canonice petri clerici et Johannes beclerius de vercellis et lantelmus notarius vercellensis testes.

(S. T.) Ego saracenus de burgo Jmperialis notarius. interfui et Jussu suprascripti domini Episcopi hanc cartam scripsi.

(1) B: cumunis

## XXXVI *bis* (1).

*Innocenzo III manda all'arciprete di Milano di ritogliere ad Aicardo di Burolo il possesso di questo castello, datogli dal vescovo di Pavia* (13 febbraio 1205).

Fonti. — A. L'orig. manca. — B, B[1]. Copia in *Arch. civ. verc.*, *Bisc.*, I, 47 (III, 59), colle autentiche di Giacomo di Gatto, Ambrogio detto Percosso, Vercellino Starolio, Bartolomeo de Bazolis.
Met. di publ. — Si riproduce B.

Innocencius Episcopus Seruus Seruorum Dei. Dilecto filio. Wi. Archipresbitero mediolanensi salutem et apostolicam beneditionem Tam ex literis venerandi fratris nostri Episcopi quam dilectorum filiorum potestatis et consciliariorum vercellensium nostris fuit auribus Jntimatum quod cum ex parte. Aycardi de burolio yporegie canonici fuisset propositum coram nobis quod vercellense quidem castrum quod ab

eo acceperant et eidem in breui se promiserunt reddituros co
Iusticiam detinent et illud sibi contempserant resignare. Nos cau
illam venerandi fratri nostro papiensi Episcopo comissimus sine
bito terminandam. Cumque dictus Episcopus partes ad suam
senciam citauisset ex parte potestatis et populi vercellensis fuit
positum coram eo quod antequam ad eos citatio deuenisset pro
negocium Istud suum nuncium ad sedem apostolicam. destinauer
et exibentes ei publicum instrumentum quod in missione illius nu
confici fecerant. Idem Episcopus ante ipsius nuncij redditum in ea
causa procederet ad nostram audienciam appellarunt ipse uero
literas suas supradicto Episcopo vercellensi mandauit ut si pred
potestas vellet Iuramento. firmare quod antequam ad eius notic
peruenisset causam eidem episcopo fuisse comissam nuncium s
ad presenciam nostram curauerat destinare Iuramentum ab eo
peret uice sua et eidem Episcopo per suas literas intimaret. alio
ipse. in causa procederet termino constituto. verum quia sicut i
teris eiusdem vercellensis Episcopi prospeximus contineri pre
potestas absens fuerat diebus illis pro sue negocijs ciuitatis sepedi
vercellensis Episcopus infra terminum constitutum cum eo de I
mento verbum non habuit nec sicut asserit ipsa potestas sibi fuit
ab alijs nunciatum. Episcopus non ueniente termino constituto
nuncius vercellensis allegauerit coram eo verbum Iuramenti pre
nundum peruenisse ad noticiam potestatis memorato aicardo po
sionem castri adiudicauit eiusdem propter quod idem nuncius ite
ad sedem apostolicam appellauit. ceterum idem Episcopus appellat
contempta predictorum auctoritate quedam nuncium assignauit
eum in predicti castri possessionem induceret cum castellanis i
castri Interdicto [supponendis] nisi ipsum Aycardum possessionem
stri eiusdem intrare promiteret et illud paciffice possidere. sed au
dum hec agerentur papie potestas est reuersa vercellas et pre
vercellensis Episcopus eidem verbum sub Iuramento proposuit q
admodum sibi fuerat iniunctum quod cum ei obtulisset potestas
dies ad hoc statuta transierat illud idem Episcopus recipere recu
postmodum uero cum Iamdicti potestas et comune sollempnem (2)
cium propter hoc ad sedem apostolicam destinasset memoratus
piensis Episcopus in eosdem nichilominus excomunicationis sente
dicitur promulgasse (3) quia uero nobis non constitit de premiss
scretioni tue per apostolica scripta mandamus quatenus inqu
super hijs diligencius veritate si dictas interdicti et excomunicac
sententias post appellationem ad nos legiptime Interpositam no
esse latas eas decernens penitus non tenere reduectis in irritum

quid post appellationem eandem temere Jnueneris attemptatum alioquin ab eis secundum formam ecclesie cautione ac satisdatione receptis quod iuri parebunt sententias interdicti et excomunicationis rellaxes et appensionem si quam habuerit predictus Aicardus causa rei seruande eam remoueas appellatione remota cum nundum sit annus elapsus uel si aliter fuerit iniuste in possessione inductus eum cognita ueritate a possessione remoueas taliter ipsi data et (si) de feudo quo uertitur inter eos partes ad curie pares secundum consuetudinem terre remitas. Quod si per eos non fuerit in causa processum in partibus conuocatis audias hinc inde proposita et quod iustum fuerit appellatione remota decernas faciens quod decreueris auctoritate apostolica firmiter obseruari. nec nullis literis obstantibus harum tenori tacite a sede apostolica Impetratis. Datum Rome. apud sanctum petrum Idibus februarij pontificatus nostri anno septimo

(1) *Si numera* bis *per l'esattezza delle citazioni fatte dal Gabotto in* Un millennio di storia Eporediese *prima che fosse trovato questo documento.*
(2) B: sollempnum (3) B: promilgasse

## XXXVII.

*Il servitore del Comune di Vercelli presenta ad Aicardo di Burolo lettere dell'arciprete di Milano, e quegli le rifiuta* (5 marzo 1205).

Fonti. — A. L'orig. manca. — B. Copia in *Arch. civ. verc., Acq.*, I, 127. — C, C[1]. Copia *ibidem, Bisc.*, I, 444 (III, 40).
Met. di publ. — Si riproduce B.

(S. T.) Anno Dominice Jncarnationis. Millleximo ducentesimo quinto Jndicione octaua. Quinto die mensis marcij. Jn presencia infrascriptorum testium quorum nomina hic inferius leguntur. Bernardinus seruitor comunis vercellensis portauit litteras domino Aicardo de burolio. et dixit ipsi domino Aicardo. domine accipite literas istas quas uobis mittit dominus Archipresbiter Mediolanensis et ipse dominus Aicardus in presencia infrascriptorum testium litteras predictas recipere recusauit. Actum in claustro ecclesie Sancte marie de yporegia Jnterfuerunt testes dominus Jacobus canonicus illius ecclesie. et philippus de ceridono.

(S. T.) Ego vbertus vercellensis notarius Jnterfui et inde hanc cartam scripsi.

## XXXVIII.

*Il servitore del Comune di Vercelli presenta ad Aicardo di*

*Burolo lettere dell'arciprete di Milano, e quegli le accetta*
marzo 1205).

Fonti. — A. L'orig. manca. — B. Copia in *Arch. civ. verc., Acq.*, I,
— C, C¹. Copia *ibidem, Bisc.*, I, 441 (III, 37), coll'autentica di B. de Baz
Met. di publ. — Si riproduce B.

(S. T.) Anno Dominice Jncarnationis. Millesimo ducentesimo qui indicione octaua. quinto die mensis marcij in presentia infrascriptor testium nomina quorum hic inferius leguntur. Bernardinus seru comunis vercellensis portauit literas domino Aicardo de buroli dixit ipsi domino Aicardo. domine accipite literas istas quas m mitit dominus Archipresbiter Mediolanensis et ipse statim in p sencia infrascriptorum testium literas illas recepit Actum in ciui Jporegie in platea. ante portam potestatis. Jnterfuerunt testes Domi Gilibertus Carossus yporiensis potestas. et Albertus de guarnerio.

(S. T.) Ego vbertus vercellensis notarius interfui et inde hanc tam scripsi.

## XXXIX.

*Guglielmo di Masino, arciprete della chiesa di Milano, ass il podestà di Vercelli ed il capitano vercellese in Burolo d scomunica lanciata contro di loro dal vescovo di Pavia* o 18 marzo 1205).

Fonti. — A. L'orig. manca. — B. Copia in *Arch. civ. verc., Acq.*, I, colle autentiche di Passio Ansiso, Rufino Oriolo, Ambrogio Ansiso. — C. Copia *ibidem, Bisc.*, I, 433 (III, 38), coll'autentica di B. de Bazolis.

Osservaz. — Il 18 marzo 1205 era di venerdì, non di giovedì; è dunque er il giorno del mese, o quello della settimana; o, più probabilmente, il notai computo trascurò il giorno delle calende.

Met. di publ. — Si riproduce B.

(S. T.) Anno Dominice Jncarnationis. Millesimo ducentesimo qui die Jouis xv die ante Kalendas aprilis Jndicione octaua. Jn prese domini Canzellari Mediolanensis Ecclesie et Magistri azi et magi obizonis et Alberti Caneuarij atque Nigronis (1) de sancto rafael aliorum quamplurium. Dominus petrus de petra sancta potestas cellensis. nomine comunis illius Ciuitatis. Jurauit stare mandatis mini Guilielmi sancte Mediolanensis Ecclesie Archipresbiteri a sum pontifice delegati pro Eo quod dominus Episcopus papiensis exco nicauerat predictam potestatem pro causa que sub ipso inter ip

Comune et Aicardum de burolio commissa erat. Quare Jamdictus dominus Archipresbiter auctoritate domini pape qua fungebatur (2) exemit Jam dictam potestatem de excomunicatione predicta et infrascriptum petrum in uice sua. statim in ecclesiam intrare concessit. Et hoc actum fuit subtus porticu suprascripti archipresbiteri. Et pro quo facto similiter Guilicionus de sera Capitaneus buiroli Excomunicatus fuerat a predicto Episcopo papiensi.

(S. T.) Ego anricus qui dicor Cagainbasilica notarius. sacri palacij interfui et rogatus scripsi.

(1) B: nicronis (2) B: fangebatur

## XL.

*Aicardo di Burolo dichiara di aver ricevuto lettere dall'arciprete di Milano* (30 aprile 1205).

FONTI. — A. L'orig. manca. — B. Copia in *Arch. civ. verc., Acq.*, I, 128, colle autentiche di Passio Ansiso, Rufino Oriolo, Ambrogio Ansiso. — C. Copia *ibidem, Bisc.*, III, 36, coll'autentica di B. de Bazolis.

MET. DI PUBL. — Si riproduce B.

(S. T.) Anno Dominice Jncarnationis. Milleximo. ducentesimo. quinto. Jndicione. octaua die secundo Kalendas madij. Jn presentia infrascriptorum testium dominus Aicardus de burolio confessauit habuisse a vercellino mandaerio consulum vercellarum. ipsas litteras quas sibi mittebat dominus Arc[h]ipresbiter Mediolani. Actum ante foras castri montaldi. Jnterfuere Testes. Rainerius de Casalo. et berardus eius frater.

(S. T.) Ego Jacobus notarius. Jnterfui et scripsi.

## XLI.

*Guglielmo, arciprete di Milano, delegato dal Papa, pronuncia non pregiudicare ai diritti di Vercelli l'immissione di Aicardo di Burolo in possesso di detto castello* (1 giugno 1205).

FONTI. — A. L'orig. manca. — B. Copia in *Arch. civ. verc., Acq.*, I, 128, colle autentiche di Passio Ansiso, Rufino Oriolo, Ambrogio Ansiso. — C, C[1]. Copia *ibidem, Bisc.*, I, 442 (III, 38), coll'autentica di B. de Bazolis.

MET. DI PUBL. — Si riproduce B.

(S. T.) Anno Dominice Jncarnationis. Millesimo ducentesimo quinto

die mercurii primo die mensis Junii. Jndicione. viii. Jn presencia p
sbiteri beati. et bonfilij et aliorum quamplurium dominus Guileln
sancte Mediolanensis Ecclesie Archipresbiter et a summo ponti
delegatus dixit et pronunciauit quod possessio que data erat dom
Aycardo de burolo per dominum Episcopum papiensem non deb
nocere Comuni vercellensium saluo iure expensarum si possessio ca
rei seruande. data fuit Juste et hoc Actum. Mediolani.

(S. T.) Ego Anricus qui dicor Cagainbasilica notarius sacri pal
rogatus scripsi.

## XLII.

*Guglielmo, arciprete della chiesa di Milano, intima ai rapp sentanti di Aicardo di Burolo e del Comune di Vercelli elegger pari di Curia per definir le contese riguardo al stello di Burolo* (1 giugno 1205).

Edito in Gabotto, *Le carte dell'Arch. vesc. Ivrea*, I, XLI.

## XLIII.

*Guglielmo dei consorti di Burolo rinunzia a ripetere o danno avuto dai Vercellesi nelle sue case in Burolo diante una somma di denaro* (2 giugno 1205).

Fonti. — A. L'orig. manca. — B. Copia in *Arch. civ. verc., Acq.*, I,
Met. di publ. — Si riproduce B.

(S. T.) Anno. Dominice Jncarnationis. Millesimo. ducentesimo. qui
Jndictione octaua. die secundo. mensis Junii. Cum Guilielmus cons
peteret. a domino petro de petra sancta vercellensi potestate.
comunis libras quatuor segusiniensium. pro damno sibi dato de li
mine duarum casarum quas habebat in castro burolii. destruct
nunciis comunis quarum lignamen dicebat captum fuisse. a ca
lanis qui erant ibi pro comuni ad comburendum. et ad opus castri
ciendum. Tandem talis concordia facta est inter ipsam potesta
uice comunis et ex altera parte ipsum Guilielmum videlicet quod
Guilielmus per se et suos heredes fecit finem et pactum de non
tendo. ipsi potestati nomine comunis. de lignamine cuiusdam case q
habebat in burolio iusta portam castri. et insuper de toto lignan
aliarum casarum duarum casarum (1) quas habebat in illo castro
rolii. et insuper de omnibus dampnis inde sibi datis et factis. tan

castro quam extra in omnibus rebus suis hinc retro usque ad hunc diem. et insuper de quantocumque comune exinde appellare posset usque ad hunc diem. Ita quod de cetero in perpetuum debeat stare inde tacitus et contentus contra comune. et cui dederit. et sub hac fine confessus fuit recepisse a comuni in una parte solidos quadraginta segusinensium pro casa que erat iusta portam castri et pro aliis duabus casis et pro omnibus aliis dampnis sibi factis tam intus quam extra. libras. tres. segusinensium Renunciando exceptioni non numerate pecunie. Actum in casa habitacionis infrascripti potestatis. presentibus testibus Roglerio de seriano Judice infrascripte potestatis. et Ruffino notario.

(S. T.) Ego Jacobus de brunamonte notarius interfui et hanc cartam tradidi et scripsi

(1) B: casuarum

## XLIV.

*Il podestà di Vercelli costituisce Uldrieto di Durante, procuratore, per recarsi a Roma, anche in relazione alla causa di Aicardo di Burolo* (15 gennaio 1207).

Fonti. — A. L'orig. manca. — B, B[1]. Copia in *Arch. civ. verc.*, *Acq.*, I, 25 (II, 20).

Met. di publ. — Si riproduce B.

(S. T.) Anno Dominice Jncarnationis Millexìmo ducenteximo septimo Jndicione decima quintodecimo die mensis ianuarij presentibus infrascriptis testibus dominus drudus vercellensis potestas nomine et uice comunis eiusdem ciuitatis constituit et fecit vldrietum de duranto procuratorem eundi pro ipso comuni romam ad impetrandum litteras pro ipso comuni a summo pontifice. et ad contradicendum litteris. si que ab eodem pontifice contra comune vercellense. ab aliqua persona uel ab aliqua uniuersitate inpetrate sunt (1) uel impetrari uellent. et specialiter pro qualibet causa uel controuersia quam comune uercellense habet uel habiturum est uel habere posset cum Episcopo vercellensi uel cum marchione montisferrati uel cum domino Jacobo de carixio vercellensi canonico. uel cum comite Rainerio de blandrate pro facto Mongrandi uel cum aliis hominibus petentibus uel dicentibus se habere aliquod ius in ipso castro mongrandi. uel cum Aicardo de burolio pro facto burolij. quod mandatum prefatus Vldrietus suscepit. et ibidem prefatus dominus drudus ex parte predicti comunis

precepit et ut statim arriperet iter ad curiam romanam. quod v
prefatum. iter ipse Vldrietus ut dixit incontinenti arripuit. Ac
in palatio comunis. presentibus domino Cazulino iudice. Rufino nota
Robaldo de creuacorio. sonamonte de Tholeo. Guilielmo alzato. G
fredo [*de*] florano. Johanne de tronzano. Jacobo de blandrato. Alse
gazo. et viriano pectenato testibus.
(S. T.) Ego petrus notarius interfui et scripsi.

(1) B: impetrauerunt.

## XLV.

*Il podestà di Vercelli scrive ad Aicardo di Burolo di es disposto a procedere in giudizio innanzi a pari di Cu e gli fa comunicare le lettere dal messo del Comune* (27 g naio 1207).

Fonti. — A. L'orig. manca. — B. Copia in *Arch. civ. verc., Acq.*, I,
— C, C[1]. Copia *ibidem*, I, 444 (III, 40), coll'autentica di B. de Bazolis.
Met. di publ. — Si riproduce B.

(S. T.) Anno Dominice Jncarnationis. Milleximo. ducenteximo
timo. Jndicione. decima. sexto die ante kalendas februarias. Dom
drudus vercellensis potestas a parte et nomine comunis vercell
constituit et fecit nuntium suum Johannem de guerrerio seruito
eiusdem comunis. portandi et representandi. Aicardo de burolio lit
tenor quarum hic est. Discreto uiro. Aicardo de burolio Drudus
zellinus vercellensis potestas salutem. volumus vos scire quod nos
comuni vercellensi sumus parati in causa burolij procedere sub
tibus curie quandocumque uobis placuerit secundum quod per a
presbiterum mediolanensem ordinatum est. Actum Jn palacio com
prope scalam turris presentibus domino Cazulino Judice. Geruasi
roso et Guilielmo de bellino testibus.
(S. T.) Ego petrus notarius Jnterfui et scripsi.

## XLVI.

*Il messo del Comune di Vercelli rimette ad Aicardo di V celli una lettera del podestà di Vercelli* (27 gennaio 120

Fonti. — A. L'orig. manca. — B. Copia in *Arch. civ. verc., Acq.*, I,
— C. Copia *ibidem*, *perg.*, colle autentiche di Benivolo, Rufino, Nicola. -
D[1]. Copia *ibidem*, *Bisc.*, I, 450 (III, 56), colle precedenti autentiche e con q
del Bazolis.

MET. DI PUBL. — Si riproduce B.

(S. T.) Anno Dominice Jncarnationis. Millexîmo ducentesimo septimo Jndicione decima. Sexto Kalendas februarias. presentibus infrascriptis testibus. Johannes de guerrerio mandaterius comunis vercellis nuncius constitutus ad hoc a domino drudo marzellino vercellensi potestate uice et nomine comunis vercellis sicut per instrumentum publicum manifeste reperiebatur. obtulit et dedit uice et nomine illius potestatis et comunis vercellensis domino aicardo de burolio literas sigillatas sigillo comunis vercellis. quarum tenor hic est (1).....Actum in castro montaldi presentibus testibus petro alamanno qui manet cum petro tanta et Guilielmo scutifero

(S. T.) Ego bonus Johannes bursa notarius iussu Guilielmi de bellino notarij hanc cartam scripsi (2).

(1) *È la lettera già inserta nel numero precedente.* (2) *Così* B. *Le altre copie invece:* (S. T.) Ego Guillelmus notarius Vercellensis interfui et rogatus inde hanc cartam scripsi.

## XLVII.

*Guglielmo Grasso e Guglielmo di Fiorano, di Ivrea, rilasciano quitanza di dieci lire pavesi per sè ed altri al chiavaro del Comune di Vercelli quale indennizzo degli asini uccisi da Florio di Gattinara* (21 marzo 1207).

FONTI. — A. L'orig. manca. — B. Copia in *Arch. civ. verc., Acq.*, I, 104.
MET. DI PUBL. — Si riproduce B.

(S. T.) Anno Dominice. Jncarnationis. Millexîmo ducenteximo septimo. Jndicione decima. duodecimo die ante Kalendas aprilis. presentia domini Cazulini iudicis domini drudi vercellensis potestatis. Confessi fuerunt Guilielmus grassus et Guilielmus de florano ambo de ciuitate yporregie. se uice et nomine communis yporregie et illarum personarum quibus florius de gatinaria fecerat iniuriam de morte asinorum accepisse a Jacobo de odemario clauario comunis vercellensis nomine eiusdem comunis vercellensis. libras decem. papiensium. que fuerant de osbergo illius florii sibi ablato pro predicta iniuria facta ipsorum asinorum. Renuntiantes exceptioni non numerate peccunie. Actum in camera palatii comunis. Jnterfuerunt testes. Guilicio scutarius. et Guilicio de serra. et alarius notarius.

(S. T.) Ego petrus notarius interfui et scripsi.

## XLVIII.

*Il podestà di Vercelli fissa ad Aicardo di Burolo un conv*
*in Livorno* (21 marzo 1207).

Fonti. — A. L'orig. manca. — B. Copia in *Arch. civ. verc.*, *Acq.*,
— C. C[1]. Copia *ibidem*, *Bisc.*, I, 444 (III, 40), coll'autentica di B. de Ba
Met. di publ. — Si riproduce B.

(S. T.) Anno Dominice. Jncarnationis. Millleximo ducentexim
timo Jndicione. decima duodecimo die ante Kalendas aprilis do
drudus vercellensis potestas uice et nomine comunis eiusdem ci
constituit nuncium suum et procuratorem. Jacobum de brunan
ut dicat et denuntiet Aicardo de burolio ex parte et uice illi
munis quod si ei placet uenire et adesse debeat leuurno pro
burolij. dominica de lazaro et comune tunc suum nuncium ha
Actum in camera palacii illius comunis. Jnterfuerunt testes do
Cazulinus Judex et vbertinus patarolius.
(S. T.) Ego petrus notarius interfui et scripsi

## XLIX.

*I procuratori di Vercelli si dichiarano pronti ad udir la*
*tenza dei pari di Curia nella causa con Aicardo di B*
(8 aprile 1207).

Fonti. — A. L'orig. manca. — B. Copia in *Arch. civ. verc.*, *Bisc.*,
coll'autentica di B. de Bazolis. — C. Una terza copia indicata dal C
notti, 56, in *Acq.*, I, 130, non si trova nè ivi, nè altrove.
Met. di publ. — Si riproduce B.

(S. T.) Anno Dominice Jncarnationis. Millesimo ducentesimo se
Jndictione decima die octauo mensis aprilis. Geruaxius carosu
dicus communis vercellarum constitutus per publicum instrum
existens ante presenciam domini paini comitis de sancto mart
domini loterij de uisterno potestatum et elect[*or*]um pro paribus
de causa que uertitur inter Aycardum de burolio suo nomine et n
nepotum suorum. et ex altera commune vercellarum dixit se pa
fore in causa illa procedere sicut eisdem potestati[*bus*] placue
uoluit libello respondere qui ibi lectus fuit et petiit a domin
cardo et nepotibus ut dicerent quare petebant id quod peteb
qua actione. ad quod prefati Aycardus et nepotes dicebant quo

debebant causam proponere nec actionem nec simplici peticioni assereba[n]t fore respondendum dicendo tamen quod bene uoleba[n]t procedere sub paribus curie. predicti uero pares curie cum non ad se non haberent quid faciendum esset uoluntate utriusque partis dilationem statuere usque ad octauam pasche pro assesore habendo et pignora ab utraque parte data fuerunt. Actum in leburno presentibus testibus domino Guala comite de sancto martino et ardicione de domino martino et henrico de putheo yporegie frederico de benedicto Dromono (1) de tizone preposito de liburno et bono Johanne eius filio et Robaudo de creuacorio et domino Jacobo de cerriono et aliis.

(S. T.) Ego Jacobus raspa vercellensis notarius Jnterfui et scripsi.

(1) B: Gremone

## L.

*I pari di Curia prorogano di tre mesi il termine fissato per la sentenza nella causa fra il Comune di Vercelli ed Aicardo di Burolo* (8 aprile 1207).

FONTI. — A. L'orig. manca. — B. Copia in *Arch. civ. verc., Acq.*, I, 130. — C. Copia *ibidem, Bisc.*, I, 445, coll'autentica di B. de Bazolis. — D, D[1]. Copia *ibidem, Bisc.*, I, 399 (IV, 460), colle autentiche di Pietro, Rufino, Giovanni, B. de Bazolis.

MET. DI PUBL. — Si riproduce B.

(S. T.) Anno Dominice Jncarnationis. Milleximo ducentesimo septimo Jndicione septima die octauo mensis. aprilis. Geruaxius caroxius. sindicus comunis vercellarum constitutus per publicum instrumentum existe[n]s ante presenciam domini pagini comitis de sancto Martino et domini loterij de uisterno potestatum et elect[or]um pro paribus curie de causa que vertitur inter Aycardum de burolio suo nomine et nepotum suorum. et ex altera parte comune vercellarum dixit se paratum fore in causa illa procedere sicut eisdem potestati[bus] placuerit et uoluit libello respondere qui ibi lectus fuit. et petijt a domino aicardo et nepotibus ut dicerent quare petebant id quod petebant et qua actione ad quod prefati aichardus et nepotes dicebant quod non debebant causam proponere nec actionem sed simplici petitioni assereba[n]t fore respondendum. dicendo tamen quod bene volebat procedere sub paribus curie. predicti uero pares curie cum ad se non haberent. quid faciendum esset uoluntate vtriusque partis. dilationem statuere usque ad octauam pasche (1) pro assesore habendo. et pignora ab utraque parte data fuerunt Actum in leburno presentibus domino

Guala comite de sancto martino et Ardicione de domino Marti
anrico de putheo yporiensi. frederico de benedicto Dromono (
tizione preposito de liburno bono Johanne eius filio et Robald
creuacorio et domino Jacobo de cerriono et alijs

(S. T.) Ego Jacobus raspa Notarius uercellensis Jnterfui et scr

(1) B: pache (2) B: Gremone

## LI.

*I rappresentanti del Comune di Vercelli si dichiarano pr*
*a procedere dinanzi ai pari di Curia e ad accettare*
*dilazione per la nomina di un assessore, mentre Aica*
*di Burolo vuole che si pronunci sentenza* (29 aprile 12

Fonti. — A. L'orig. manca. — B. Copia in *Arch. civ. verc.*, *Acq.*, I,
— C, C[1]. Copia *ibidem*, II, 10 (III, 61), coll'autentica di B. de Bazolis. -
D[1]. Copia *ibidem*, *Bisc.*, I, 451 (III, 50), colle autentiche di Benivolo, Pietro,
como Ferraroto, B. de Bazolis.

Osservaz. — Questo documento è analogo pel contenuto a quello publ
dal Gabotto, *Le carte dell'Arch. vesc. Ivrea*, I, XLIV.

Met. di publ. — Si riproduce B.

(S. T.) Anno Dominice Jncarnationis. Millesimo ducentesimo
timo Jndicione. decima. tercio die ante kalendas. madii magister
cobus de cerrione verbo et licencia et voluntate Geruaxij. ca
sindici nomine comunis vercellensis. Jn causa que vertebatur i
ipsum sindicum nomine illius comunis. et ex altera parte domi
Aicardum de burolio et eius nepotes sub domino paino de Sancto n
tino. et domino loterio de visterno paribus curie vercellensis. co
niter electis a comune et ab ipso aicardo et nepotibus dixit et pr
status fuit sub ipsis paribus curie. presentibus ipsis Aicardo et an
eius nepote quod ipsi Geruaxius et magister Jacobus nomine com
parati erant pro ipso comuni procedere in illa causa sub predi
paribus curie. et volebant libello porrecto ab ipsi[s] aicardo et
potibus respondere sicut ratio dictat. dicendo quod ipse Aicardu
nepotes deberent exprimere causam sue petitionis et actionem
ponere. Dominus uero paginus nolebat in causa procedere sine as
sore dicendo quod de iure nichil nouerat. set volebat dilationem
tuere ad quod ipse potestates haberent assessores. ad quod pred
Magister Jacobus et Geruaxius pro comuni respondebant quod pa
erant statim procedere quia nolebant causam deferre. nec ipsum

cardum et nepotes in causa fatigare Jniuste attamen si potestates sine assesore nolent in causa procedere parati erant ipsi magister Jacobus et Geruasius terminum statuere prout placeret ipsis potestatibus et auerse parti breuem uel longum. dando eis licenciam quod acciperent quemcumque uellent assesorem. et quem terminum et quem locum uellent et in omnibus uoluntatem illorum sequerentur et parati erant pignus dare et expensas p(r)otestatum facere pro sua parte. et satisdonationes arbitrio potestatum prestare dicendo Jnsuper et precipiendo ipsis potestatibus nomine comunis sub debito fidelitatis qua coram comune vercellense. tenentur quod ipsis aicardo et nepotibus iuste ac plenarie facerent Justitiam in hac causa rationem ipsorum omnimode manutenendo. Aicardus uero et henricus noluerunt substinere quod aliquis terminus poneretur. vnde dominus painus in causa noluit procedere. Dominus vero loterius dixit et protestatus fuit quod bene uolebat statim in causa procedere uel terminum ponere prout melius placeret Aicardo et nepotibus. Ibidem predicte potestates ambo protestati (1) fuerunt quod ipsi Geruasius et magister Jacobus pro comuni vercellensi. bene parati erant facere et obseruare omnia que necessaria. erant ad causam et pro eis non remanebat quin bene procederent in causa et bene eos inde laudabant. Actum in porticu ecclesie Sancti petri de cabaliaca. Interfuerunt testes Bonifacius comes de alice et Guilielmus de Jorio masini. vbertus filius domini mainfredi de Cabaliaca. fredericus de benedicto. petrus maxilla Johannes mataracus. Jacobus de ropolo et multi alii qui conuenerant

(S. T.) Ego Ambrosius ansisus notarius Jussu Rufini notarii hanc cartam ab eo traditam scripsi.

(S. T.) Ego predictus Rufinus notarius hanc cartam scribi feci et subscripsi.

(1) Notisi l'apparente sconcordanza, che si lascia, perchè si ritiene del notaio rogante.

## LII.

*I consoli e gli uomini di Ivrea giurano fedeltà al Comune di Vercelli pei castelli di Sant'Urbano e di Bollengo* (27 o 28 maggio 1207).

FONTI. — A. L'orig. manca. — B. Copia in *Arch. civ. verc.*, *Acq.*, I, 101.

OSSERVAZ. — Il 28 maggio era di lunedì, non di domenica: o è errato il giorno della settimana, o il notaio nel computo trascurò il giorno delle calende.

MET. DI PUBL. — Si riproduce B.

(S. T.) Anno Dominice Jncarnationis. Millexímo. ducentesimo
timo Jndicione. x. die dominico v. ante. kalendas Junij. Cum doı
drudus marzolinus vercellensis potestas. de conscilio et uolunta
pientum ciuitatis. vercellensis. nomine comunis vercellensis. n
uiros leonardum pancagnum consulem societatis sancti stephan
cellensis. atque petrum papiam et alisium de benedictis causa
piendi vice comunis vercellensis. ab yporiensibus debitam fideli
apud ciuitatem. yporeie mississet prefati Ambaxatores vice coı
vercellensis. fidelitatem illam ab yporiensibus receperunt Jnp
Guilielmus grassus. Guilielmus de florano Jacobus de mercato. (
et Sulianus de albiano. consules comunis yporegie uice illius coı
Jn credencia yporiensi ad sonum campane coadunata ipsam fideli
fecerunt in hunc modum. eam renouando comuni et hominibus
tatis vercellensis. Egò Juro ad sancta dei euangelia fidelitatem c
et hominibus vercellensibus. sicut uasallus domino suo comuni
separatim nec ero in conscilio nec in facto quod perdant uidan
uel membrum. nec quod habeant assaltum nec prexonem ultra
uoluntatem. et si sciero eis statim manifestabo. nec ero in coı
nec in facto. quod perdant iura et possessiones suas et honoı
quibus modo saxiti sunt et ero. et quas modo tenent et poss
uel de cetero tenebunt et possidebunt. et hoc in parte uel in t
si perdiderint in parte uel in toto. ab recuperandum et manutene
eos adiuuabo. bona fide et sine fraude. Jtem credentiam ab eis
manifestatam uel inpositam litteris uel nuntio uel alio modo.
fide et sine fraude secretam habebo. et tenebo. Jtem Juro salu
guardare personas et res et iura. comunis et hominum ciuitati
cellensis. in ciuitate yporeie et poderio et episcopatu eius bon
et sine fraude et Si comune et homines uercellenses. uel episc
[*et*] districti ciuitatis. vercellensis uel eorum res inpedite fuer
poderio yporegie tunc hoc Juramento teneor infra xxx[ta] dies pos
[*per*] vercellenses. mihi dictum fuerit. extrahere homines vercel
qui capti fuerint. de prexone. et si prexonati fuerint et escut
deliberare res ipsis ablatas quod si facere nequiuero tunc hoc iura
teneor facere uiuam gueram ipsis malefactoribus (1) bona fide
fraude. si a potestate uel consulibus vercellensibus. qui pro te
fuerint ordinatum uel iniuctum fuerit aut reddere uel restitu
meis propriis rebus pasis res ablatas. Jtem Juro quod omnia coı
et promissiones factas Comuni et hominibus vercellensibus. et
muni et hominibus yporeie de molis dandis et seruendis. attenc
obseruabo et adtendi et obseruari fatiam bona fide sine fraude
autem fidelitatem fatio comuni et hominibus vercellensibus. de

sancti vrbani. et de castro bolengii. cum toto hoc quod ibi predictis castris pertinet in eorum curtibus et pertinentiis contra omnes personas. in aliis. autem. hanc fatio fidelitatem saluo domino. imperatore et saluis conuentionibus et promissibus atque promissionibus et concessionibus. omnibus vercellensibus factis ab yporiensibus sicut in instrumento inde facto per omnia continetur. Et insuper saluis omnibus aliis conuentionibus concessibus et promissionibus ab antico comuni et hominibus vercellensibus. factis a comuni et hominibus yporiensibus, sicut in cartis inde factis per omnia continetur. Quam fidelitatem fecerunt ut supra legitur in casa credentie vbi sapientes infrascripti conuenerunt qui sapientes eandem fidelitatem fecerunt sicut supra predicti consules yporeie fecerunt. Jnprimis Jacobus grassus. anricus de florano. petrus borellus. mainfredus grassus. vbertus de turri. Otto de bugella. Brolinus. Bouolus. Petrus de tanta. Bonus Johannes grassus. Bonus Johannes de bolengo. Bonus Johannes de Milone. Alarius. Ricardus. Guilielmus de blanzato. Guilielmus clementus. Bonus Johannes de Roca. Aimo notarius. Anricus de Rolando. Johannes caldera. Guilielmus curla. pelleglinus. Enzelerius. Oldeprandus notarius. Baiamundus de mercato. Martinus de sancto martino. Aimo taliaserazo. yporegius de mercato. filippus de lanberto. baiamundus de Solerio. Vbertus Raimundus. Arditio de pasquali. Anricus de porta. Vbertus de castello. Petrus de cassinis. Milo. Anricus de puteo. Acta sunt hec in ciuitate yporegie. in domo. videlicet vbi predicti sapientes in credentia. conuenerant. Jnterfuerunt testes. Jorius de maxino. Guilielmus filius eius. Petrus de Riuarolio. Guido de Cellis. seruitor(es) comunis. vercellensis Gualinus filius alixii de benedictis et alii.

(S. T.) Ego Ambrosius ansisus notarius. Jussu Ruffini notarii hanc cartam ab eo traditam scripsi.

(S. T.) Ego predictus Rufinus notarius hanc cartam scribi et subscripsi.

Postea uero predicti ambaxatores uice comunis vercellensis infrascripta sacramenta de predicta fidelitate in predictum modum ab hominibus yporegie pro Ciuitate ostiatim. receperunt Jnprimis Johannes cubitus secundum predictum modum. predictam fidelitatem fecit similiter. et infrascripti homines fecerunt silicet yporegius carena. vilielmus picotus. Guilielmus pertusus. morellus. Johannes russus. perronus. Tebaldus caldera. et vbertus. Guilielmus grassus. Johannes de logiis. vbertus. climentus. Johannetus. Sulianus. Jacobus de Banchetis. Aimo de cara. Euoregius de mercato. Johannes de Berta. Gualteronus. Guertius. lafrancus de mascaro. Jacobus rector. Aimo de florano. Ja-

·cobus de alaria. Petrus magister. henrietus. Petrinus de toscana.
rardus fornarius. Petrus capellarius. Guala. maxellerius. Benedic
Petrus de nomalio. Otto de nouaria. Steuanus de Romano. Bosus fa
Rodulfus. Anricus de fossato. Petrus de ara. Petrus. Johaninus de Ra
Martinus moissani. Martinus de Sancto nazario. Petrus corbelle
Jacobus de alda. Arditio de sancto laurentio. Petrus de uairole
hannes de salarano. Robertus tornatorius. Anricus de bolengo.
testas. Jacobus calderarius. petrus de Rippa. Petrus pinctor. Ann
de bando. Johanninus de ancilia. Johannes galne. Oldricus. Joha
pignerius. Obertus de piro. Raimundus de banno. Arduinus. Jac
de stranbino. yporegius. dominicus. lifredus de bono amico. lifr
de pasquali. Engelerius. Arditio talia[*n*]tus. fredericus. Anricus de
tana. Bonus faber. Painus (2). Martinus. tanta. Steuanus catanius Pe
de baldeseto. zenerius. Mainardus. molinarius. Martinus. bertho
filius petri de Cassinis. Milianus. Jacobus de caluxeno. petrus de
miliaria. Petrus. Petrus blancus. Jordanus p[*er*]onna[*tus*]. Jord
clabaldanus. Rainaldus. Armannus. donatus. Nicolinus. Johanne
puteo. Johannes de petro romano. yporegius. Bonus Johannes d
burno. Jacobus scarla. Robertus de stranbino. Johannes asina
Gartius. Rainaldus. Armannus. donatus. Nicolinus. Johannes de pu
Johannes de petro romano. yporegius. Bonus Johannes de liburno
tolinus. Aimonetus. Opizo. Obertus. viuianus. Andreas. Johani
Ponzus. Johaninus filius. Petrus capellarius. Joannetus de zene
Aimonetus. Jacobinus. Tomas. Olricus. berthodus. vbertinus. domin
Petrus caualerius. Miletus. Milianus. Johannes de bona. Anse
rimel. Ambrosius anselmus caluus. Petrus de dro. Jacobus talia
Albertus bascherius. vbertus de paono. Toma asinarius. ypore
Johaninus de p[*er*]onino. Albertus de Stephano perretus Albe
Jacobus maxinus. Aimericus. Eurardus. oglerius. Johannes de S
Marro. Peiretus. Johannes de Seruincentio. Bozus. Petrus de Ardil
Jordanus pelliparius. Bonus Johannes de pelauallo. Petrus argent
yporregius. Anricus capellarius. Oldrietus. loissetus. Jacobus de
larano. Anricus Sellarius. Anricus de Geneueso. Alexander. Broch
Bozus sartor. Guilielmus. coerius. Guilielmus calegarius. Vbertus.
tholotus. Eurardus faber. Jacobus rossus. yuoregius. don sexanus
dreas. Jacobus Nicolaus clocarius. Rozus. nicolaus. yporegius. fab
de muncrabello. Martinus faber. Eurardus. Johannes blancus.
Johannes blancus. petrus testor. Johannes de Oldeprando. Joha
galiana. oldricus piscator. Guilielmus de elena. Albertus. Martinu
elena. Petrus de oglerio. Johannes de muntaldo. manegoldus. B
dictus. Aimo testor. Johannes piletus. Guilielmus de berdesa. Joha

dalda. Jacobus de bolengo. filiponus. Jacobus faber. Mainfredus de ponte. Jacobus de caluxeno. Johannes de leuxolo. vgo de michaele. Jacobus de solerio. Jacobus filius Costanci. lifredus de mercato. Vbertus frater eius. Terrinus. Johaninus de Richeza. Jacobus de Rocafer. Johannes sacchetus. Johannes maza. Vbaldus de Ciuitate. Otto de bando. Guionerius de puteo. viuianus. petrus de albiano. Obertus. adamus. faber de porta. Nicolaus de bando. Stephanus medicus. Johaninus pelliparius. Jacobus de andrea. Bassus. Vbertinus de solerio. Turlinus. Enrardus. Guilielmus testor. Jacobus calegarius. Steualdus. vnde plures carte uno tenore scripte sunt.

(S. T.) Ego Ambrosius ansisus notarius. iussu Rufini notarii. hanc cartam ab eo traditam scripsi.

(S. T.) Ego predictus Rufinus notarius hanc cartam scribi feci. et subscripsi.

(1) B: melefactoribus (2) B: Tainus.

## LIII.

*I consoli e gli uomini di Vercelli promettono aiuto al Comune di Ivrea* (3 giugno 1207).

FONTI. — A. L'orig. manca. — B. Copia in *Arch. civ. verc.*, *Acq.*, I, 103.
MET. DI PUBL. — Si riproduce B.

(S. T.) Anno Dominice. Jncarnationis. Millexímo ducentesimo septimo Jndicione. x. die dominico tertio mensis Junii. Presentia domini Cazulini iudicis et assessoris. domini drudi marzelini vercellensis. potestatis et consulum iustitie vercellensium. Robaldi de Creuacorio. Robaldi rapitie. Sonamontis. de Toleo. necnon. et consulum societatis sancti Stephani. nicolai de caluo. Vercellini robolioni. Vberti bichi. Jacobi de Blandrate. Anselmi gazii. leonardi pancagni. Jacobi de maxiano. viuiani pectinati. Gotofredi storarii. Johannis de tronzano. necnon et in presentia infrascriptorum credentie sapientum. videlicet petri de bondonnis. Berardi de bardo. Mainfredi ganbaruti. Amedei de ast. Ottonis uegli. Guale aduocati. Jacobi uicecomitis. Jacobi de Guidalardis. vberti carrarie. Guilielmi mussi. flamenghi. de biguracano. Alberti de bonello. Gilii de Guidalardo. Alberti carengii. luarenghi alzati sirii carrarie. Conradi rapitie. Boni Johannis carrarie Rainerii arloi. Corbellarii. Sanguis de agno. Petri de Cauro. Arditionis ricii. Bondonni de guiscardo. Arditionis borgne. Guale de Balzola. Magistri Frederici de ast. Nicolai de Blandrato. frederici de Tizono. Johannis

de valopo. vberti de albano. alberti scogie. Girardi de morta
hannis de muncrauello. bartholamei mussi. Johannis bicherii.
pelati. vberti panitie. Johannis de volta. vberti de pila. Petri
drate. Olrici carrarie. bergognoni cainsachi. Petri flogerii. Ja
asiliano. brunamunt. Guilielmi. astanoue. Jacobi de ast. Mainf
Guidalardis. Beniuolii de quinto. Mainfredi de centorio. petri
alberti tetauegle. Guilielmi de maxino. Mathei de ast. Mainf
Guidalardis. Beniuolii de quinto. Mainfredi de centorio. petri
Alixii. dalfini. Ottoboni de Galitiano. Ottonis de fregapane. Gi
xant. Mainfredi camicis. Mainfredi bicherii. dromoni de Tizor
donis de Blandrato. vercellini pelati. mainfredi de bonello. vi
almarico. Bartholomei de caluo. Jacobi ferrarii. Jacobi de Calu
marii. Boni Johannis de blandrate. Julii de Grezo. Petri cord
Vercellini de Verruca. Ottonis camicis. Manarie. Alarii de M
uello. Guiscardi carosii. Vgutionis tetauegle. Cassine. Rainal
Tarasconi. Jacobi balbi. Arditionis becchi. Jacobi de Riferio.
de almarico. Jacobi papie. Quorum omnium predictorum ta
sulum quam aliorum de Credentia. predictorum consensu et vo
et parabola et confirmatione. fredericus de Benedictis. Jorius de
Simon neuxant. Jacobus de Julio. Petrus car[raria]. Nicolaus
Poltronus de Guidalardo. Anricus de Mortaria. Pizo aduocat
bertus carosus. Jacobus de Bondonno. Guido de tronzano. nobile
vercellenses. a parte comunis vercellensis. specialiter. electi
tiendum hoc sacramentum tactis sacrosanctis euangeliis Jur
quod ipsimet et predicti omnes tam consules quam alii pred
mines de Credentia. et Comune vercellense. adiuuabunt de
homines et comune yporegie. ad manutenendas et ad defen
omnes suas iustitias ad rationem contra omnes personas. salvo
imperatore Actum in palatio comunis vercellensis. vbi pred
pientes conuenerant. Jnterfuerunt testes Jacobus carta Guala
Bonus Johannes de Cebellina. Jacobus de Bolengo. dominicus
cato. de Ciuitate. yporeie. Et de vercellis. Cistarella. vercell
Jussino. Et eodem autem die Jn plathea eiusdem palatii celeb
contione hominum ciuitatis. vercellensis. eorum presentia vo
et consensu a parte et nomine. comunis Juratum fuit ibi pe
dei euangelia. per vbertum streuem seruitorem comunis verc
quod ipsi et Comune vercellense. Jta obseruabunt sicut supra
ratum est. et districtum. per omnia. presentibus etiam et con
tibus et parabolam dantibus predicto domino Cazolino iudice e
sore predicte potestatis. et predictis (1) consulibus
Robaldo de Creuacorio. Robaldo rapitia. Sonamont. et societa

colao de Caluo. vercellino roboliono. vberto bico. Jacobo de blandrato. Anselmo gazo. bonardo pancagno. Jacobo de maxiano. viuiano pectinato. Gotofredo storario. Johanne (2) de tronzano. hec aut[*em*] sacramenta uice et nomine comunis yporeie receperunt ab eis sicut supra dictum est. Guilielmus grassus. Guilielmus de florano. Consules yporeie. et Baiamuntus de solerio. et yporegeus de mercato. Cum eis ambaxatores missi a parte et nomine hominum et Comunis ciuitatis yporeie ad recipienda predicta sacramenta ut supra legitur. in predicta contione. et credentia. vnde plures carte. inde uno tenore scripte sunt. interfuerunt predicti testes

(S. T.) Ego Ambrosius ansisus notarius Jussu Ruffini notarii. hanc cartam. ab eo traditam scripsi.

(S. T.) Ego predictus Rufinus notarius hanc. Cartam. scribi feci et subscripsi.

(1) *Spazietto bianco nel testo.* (2) B: Johannis

## LIV.

### *I consoli di Vercelli invitano i pari di Curia a procedere nella causa con Aicardo di Burolo* (28 luglio 1207).

Fonti. — A. L'orig. manca. — B. Copia in *Arch. civ. verc., Acq.*, I, 131. — C, C'. Copia *ibidem, Bisc.*, I, 444 (III, 39), coll'autentica di B. de Bazolis.

Osservaz. — Il giorno *quarto kalendas augusti* dovrebbe corrispondere al 29 luglio, ma sappiamo che in questo gruppo di documenti il notaio trascura il giorno delle calende (Cfr. num. seguente).

Met. di publ. — Si riproduce B.

(S. T.) Anno Dominice Jncarnationis. Milleximo ducentesimo septimo Jndicione. decima. quarto kalendas augusti Albertus de tetauegla consul comunis vercellensis pro se et sociis suis Guala aduocato et Iacobo de guidalardo uice et nomine comunis vercellensis precepit domino pagino de Sancto martino et loterio de uisterno sub debito fidelitatis. quatinus deberent procedere. in causa que uertitur inter illud comune et Aicardum de burolio et nepotes ex altera et ut firmiter manutenerent rationem utrique parti. Ibidem Geruasius Carosus sindicus comunis in ipsa causa dixit et protestatus fuit coram ipsis potestatibus quod p[*ar*]atus erat procedere in eadem causa et locum et terminum quem uellent dare tenere et securitates et pignora prout ipsi vellent dare. Actum in palacio comunis coram testibus magistro Jacobo (1) de cerridone. Nicolao de Caluo. mainfredo de guidalardo. Vercellino de Cauagnolio. Grampa.

(S. T.) Ego Ambrosius ansisus notarius iussu Ruffini notarii ha
cartam scripsi.

(S. T.) Ego Rufinus predictus notarius hanc cartam scribi feci
subscripsi.

(1) B: magister Jacobus

## LV.

*I pari di Curia invitano Aicardo di Burolo ed i suoi nip
a trovarsi il venerdì seguente a Saluzzo per la causa
Comune di Vercelli, e il messo di questo Comune prese
loro la lettera* (29 luglio 1207).

Fonti. — A. L'orig. manca. — B. Copia in *Arch. civ. verc.*, *Acq.*, I,
— C, C1. Copia *ibidem*, *Bisc.*, I, 446 (III, 43), coll'autentica di B. de Baz

Osservaz. — Il terzo giorno *ante kalendas augusti* risponderebbe al 30 lug
ma il 30 luglio 1207 era di lunedì, non di domenica. Si deve ritenere, in v
dei molti casi analoghi, che il notaio nel computo abbia trascurato il gio
delle calende, e si tratti quindi del 29.

Met. di publ. — Si riproduce B.

(S. T.) Anno Dominice Jncarnacionis. Millesimo ducentesimo s
timo Jnditione decima die dominica que fuit tercia dies ante kalen
augusti. Jn presencia Alberti de tetauegia consulis comunis ver
lensis. Dominus painus de sancto martino per se et per lotherium
uisterno. constituit nuncium suum vgutionem seruitorem comunis v
cellensis et ei ex parte sua et illius lotherii precepit et dixit
debeat portare et representare Aicardo de burolio litteras script
me petro Notario quas eidem vgutioni in presenti porrexit et de
tenor quarum litterarum talis est. Summe probitatis et discreti
viris. Aycardo. de burolio et nepotibus. painus de sancto martino
lotherius de visterno. salutem et sincere dilectionis constanciam.
uerit uestra discretio quod vercellenses consules de comuni cum
sub nobis pro paribus curie electis causa burolii fuerit uentilata Co
eis nos conuocauerunt dicentes nobis ut causam illam tenere deb
mus. et in ea procedere proponentes igitur. se in causa illa omnim
sub nobis procedere paratos verumtamen non credimus. eis ec
respondentes in hac causa pares curie amplius esse non debere. v
cum dicant nos pares curie adhuc fore et nobis preceperint sub
bito fidelitatis quo comuni vercellensi astricti tenemur. ut in ca
procedamus memorata. uobis sicut possumus rogando et precipie

mandamus. quatenus usque in proxima die ueneris. saluglis accedere debeatis parati nos et ipsi in ea causa omni postposita occasione procedere. Quid autem super his uobis facere placuerit per latorem presentium nobis rescribatis. et ibi prefatus Albertus precepit mihi petro notario ut inde quoddam facerem instrumentum. Actum in porticu palacij comunis vercellensis. Jnterfuerunt testes Rufinus notarius et Johannes guercius notarius.

(S. T.) Ego predictus petrus notarius Jnterfui et iussu prefati Alberti consulis communis hanc cartam scripsi.

## LVI.

*Il messo Uguccione cita Aicardo di Burolo e i suoi nipoti a comparire innanzi ai pari di Curia nella causa col Comune di Vercelli* (30 o 31 luglio 1207).

FONTI. — A. L'orig. manca. — B. Copia in *Arch. civ. verc.*, *Acq.*, I, 131. — C, C1. Copia *ibidem*, *Bisc.*, I, 444 (III, 40), coll'autentica di B. de Bazolis.

OSSERVAZ. — Non sappiamo se il notaio abbia o no tenuto conto del giorno delle calende, per cui resta incerta la data del documento.

MET. DI PUBL. — Si riproduce B.

(S. T.) Anno Dominice Jncarnacionis. Milleximo ducentesimo septimo Jndicione. decima. secundo die ante kalendas. augusti. presentibus infrascriptis testibus. vgucio seruitor uice et nomine et ex parte domini paini de sancto Martino et domini loterij de visterno obtulit et representauit. domino Aicardo de burolio presente anrico de burolio nepote suo. ex parte eorum dicendo eidem Aicardo ex parte illorum domini paini et domini loterij quorum nuncius erat in hoc ut proxima die ueneris esset apud locum saluglarum coram eis pro causa quam habet cum comuni vercellensi de castro burolij Actum sub porticu ecclesie sancti Eusebij site apud montaldum presentibus testibus domino Conrado maiore de septimo et alio Conrado et Jacobo recagno et aliis

(S. T.) Ego henricus de balzola notarius iussu Johannis guercii notarii hanc cartam. scripsi.

(S. T.) Ego predictus iohannes guercius notarius scribi feci et subscripsi.

## LVII.

*I consoli del Comune di Vercelli costituiscono un procuratore*

*innanzi ai pari di Curia nella causa con Aicardo di Bu*
(2 agosto 1207).

FONTI. — A. L'orig. manca. — B. Copia in *Arch. civ. verc.*, *Acq.*, I,
MET. DI PUBL. — Si riproduce B.

(S. T.) Anno. Dominice. Jncarnationis. Millexímo ducentesimo
timo Jndicione decima. die iouis qui fuit secundus dies mensis Aug
Consules comunis vercellensis. Guala aduocatus. Jacobus de g
lardis. Albertus de tetauegia. uice et nomine comunis illius co
tuerunt Geruasium carosum eorum nuntium. et eum in eorum lo
posuerunt. ut ipse precipiat et dicat domino Paino de sancto ma
et lotherio de uisterno paribus curie in causa burolii que est i
Aicardum de burolio eiusque nepotes ex una parte. et ex alter
mune vercellense. quod ipsi in fidelitate quam fecerunt comuni
cellensi procedere debeant in causa illa. et quod omnia precepta
eis fecerint faciat eorum parabola et omnia precepta que eis fe
firma habebunt Actum in palatio comunis Jnterfuerunt testes M
fredus de guidalardis. Johannes testa. et Nicolinus filius condam
de riuarolio.
(S. T.) Ego Petrus notarius interfui et scripsi.

## LVIII.

*Il Comune di Vercelli fa instanza ai pari di Curia in*
*luggia di procedere nella causa con Aicardo di Burol*
agosto 1207).

FONTI. — A. L'orig. manca. — B. Copia in *Arch. civ. verc.*, *Acq.*, I,
— C, C[1]. Copia *ibidem*, *Bisc.*, I, 444 (III, 41), coll'autentica di B. de Ba
MET. DI PUBL. — Si riproduce B.

(S. T.) Anno Dominice Jncarnationis. Millexímo ducentesimo
timo Jndicione decima die veneris qui fuit tercius dies mensis ag
presentibus infrascriptis testibus. Cum dominus Jeruaxius car
sindicus constitutus a comuni vercellensi in causa que vertitur i
illud comune ex una parte. et ex altera parte Aycardum de bu
esset apud locum Saluglarum pro predicta causa presentibus e
existentibus domino paino de sancto martino et domino loteri
uisterno predictus Jeruaxius presente predicto Aicardo ex part
munis vercellensis rogauit predictos dominum painum et domi
loterium et postmodum eis ex parte illius comunis indebitando

fidelitatis debito qua tenentur uerssus illud comune. precepit quatinus super predicta causa procederent et illum aicardum procedere facerent. dicendo se paratum fore nomine comunis in illa causa sub eis procedere. et libello illius aicardi respondere ipsi uero responderunt quod libenter uolebant procedere si placeret domino aicardo nec pro eis remanebit. ipse uero Aicardus dicebat quod uolebat deliberare an procedere sub ipsis paribus curie. Actum sub porticu ecclesie Saluglarum presentibus testibus magistro Jacobo de cerriono et domino vercellino scutario. canonico vercellensi et Archidiacono yporiensi et alijs.

(S. T.) Ego henricus de balzola notarius iussu Johannis guercii notarii hanc cartam scripsi.

(S. T.) Ego predictus iohannes notarius scribi feci et subscripsi

## LIX.

*Lollieri di Visterno presta giuramento come pari di Curia nella causa fra il Comune di Vercelli ed Aicardo ed Enrico di Burolo per tale castello, e il rappresentante del Comune di Vercelli giura di stare al precetto di lui; ciò che ricusano detti Aicardo ed Enrico* (20 agosto 1207).

FONTI. — A. L'orig. in *Arch. vesc. Ivrea*, Categ. II, mazzo IV. — B. Copia in *Arch. civ. verc., Acq.*, I, 132. — C, C1. Copia *ibidem*, *Bisc.*, I, 445 (III, 42), coll'autentica di B. de Bazolis.

Edito in GABOTTO, *Le carte arch. vesc. Ivrea*, I, XLVI.

## LX.

*Il Comune di Vercelli ordina ad un messo di recarsi presso Paino di S. Martino, e di fissargli il prossimo mercoledì per la sentenza con Aicardo di Burolo* (20 e 21 agosto 1207).

FONTI. — A. L'orig. manca. — B. Copia in *Arch. civ. verc., Acq.*, I, 133.
MET. DI PUBL. — Si riproduce B.

(S. T.) Anno Dominice. Jncarnationis. Millesimo. ducentesimo septimo. Jndicione decima terciodecimo kalendas septembris Jacobus de guidalardis consul comunis vercellensis conscilio Alberti de tetauegia socij sui uice et nomine comunis vercellensis constituit suum mentium perrinum seruitorem comunis quatinus a parte comunis diceret

domino Pagino de sancto martino et sub debito fidelitatis prec
ut ueniret vercellas ante presentiam consulum comunis usque a
ximum die mercurij pro causa que uertitur inter ipsum comu
ex altera parte Aicardum de burolio et nepotes. hoc idem feci
uasius carosus sindicus comunis in eadem causa. hoc idem fe
terius de uisterno qui est paris curie cum illo domino pagino
causa. Actum fuit hoc in palacio comunis Vercellensis. Jnterfu
testes Guilielmus alzatus. et uiuianus pectenatus. et Ruffinus no
comunis Vercellensis. postea uero. XII. kalendas septembris.
infrascriptis testibus prefatus perrinus sic nuncius a parte co
vercellensis constitutus de predictorum consulum comunis et
loterij et Geruasij. mandato precepit ipsi domino pagino sub
fidelitatis ut predicta die mercurij pro causa illa coram ipsis
libus. se representaret. ipse uero Respondit quod grauabatur in
tate. sed consilium haberet aut ueniret si posset aut suum nu
mitteret. Actum extra ciuitatem yporegie non multum longe ad
ubi dicitur in strata citra sanctum eusebium de montaldo.
fuerunt testes. vbertus de magnano et vbertus de montaldo.
fredus scutifer illius domini pagini.

(S. T.) Ego Jacobus ferrarotus notarius hiis omnibus interfui e
cartam scripsi.

## LXI.

*Guglielmo, arciprete della chiesa di Milano e delegato a lico, intima al signor Paino di prestare il giurament stato dal signor Lottieri di Visterno a comparire inn lui sotto pena di interdetto contro il Comune di V*
(30 agosto 1207).

FONTI. — A. Orig. in *Arch. vesc. Ivrea*, Categ. II, mazzo IV. — B.
in *Arch. civ. verc., Acq.*, I, 136.

Edito in GABOTTO, *Le carte arch. vesc. Ivrea*, I, XLII su A

VARIANTI. — Lin. 2: A: ostiari; B: bassij. — Lin. 2: A: vellare; B:
— Lin. 45: A: per eum propositum; B: peremptorium. — Lin. 8: A: con
B: professus.

## LXII.

*Giacomo Vialardi, console di Vercelli, ordina a nome d mune che si proceda nella causa con Aicardo di B*
(16 settembre 1207).

FONTI. — A. L'orig. manca. — B. Copia in *Arch. civ. verc.*, *Acq.*, I, 133. — C, C1. Copia *ibidem*, *Bisc.*, I, 445 (III, 42), coll'autentica di B. de Bazolis.
MET. DI PUBL. — Si riproduce B.

(S. T.) Anno Dominice Jncarnationis. Milleximo ducentesimo septimo Jndicione. x. sextodecimo die mensis septembris. Jacobus de guidalardo. consul comunis vercellensis a parte Comunis precepit domino pagino quatinus deberet Jurare se processurum bona fide et rationabiliter pro utraque parte in causa que uertitur. inter Comune et ex altera parte Aicardum de burolio et nepotes et se eam determinaturum bona fide et sentenciam daturum infra illud tempus de quo conueniret inter Comune et illos Aicardum et nepotes et si non possent conuenire tunc infra illud tempus quod ordinaret dominus Archipresbiter Mediolanensis delegatus a domino papa. quod sacramentum per omnia ut supra districtum est. Jbidem fecit ipse dominus paginus nisi tamen remanserit consensu utriusque partis uel nisi remanserit per licenciam illius domini Archipresbiteri. uel nisi forte remanserit iusto impedimento uel aliqua Justissima causa quo facto statim ipse dominus paginus constituit Stephaninum seruitorem comunis suum nuncium ut ex parte sua dicat ipsis Aicardo et nepotibus ut quintodecimo die post festum sancti michaelis. ueniant apud locum Saluglarum in causa illa processuri quem terminum et locum idem dominus painus statuit ibi. Actum in porticu Magistri Jacobi de cerione presentibus loarengo. bonoseniore de Judice consulibus Justicie et Nicolao de caluo. Gotofredo Jacobo de maxiano consulibus societatis. Jnterfuerunt testes. Mainfredus de guidalardo. Matheus de bulgaro (de ast) Amedeus de ast.
(S. T.) Ego ambrosius ansisus notarius iussu Rufini notarii hanc cartam scripsi.
(S. T.) Ego predictus Rufinus notarius hanc cartam scribi feci et subscripsi.

## LXII *bis*.

### *I pari di Curia, col consenso delle parti, fissano la soluzione della causa di Burolo al primo martedì dopo Ognissanti* (13 ottobre 1207).

FONTI. — A. L'orig. manca. — B. Copia in *Arch. civ. verc.*, *Acq.*, I, 133, colle autentiche di Passio Ansiso, Rufino Oriolo, Ambrosio Ansiso. — C, C1. Copia *ibidem*, *Bisc.*, I, 443 (III, 39).
MET. DI PUBL. — Si riproduce B.

(S. T.) Anno Dominice Jncarnationis. Millesimo ducentesimo sep-

timo Jndicione x. die. xiii. Jntrante octubri presentibus infrascr
testibus dominus painus et dominus loterius pares curie in causa
uertitur inter Comune Vercellense ex una parte et ex altera d
num aicardum de burolio et nepotes statuerunt terminum in
causa consensu et uoluntate utriusque partis die martis post fe
omnium sanctorum. Ita est (1) utraque pars parata procedere (
causa. Actum in domo porticu[*s*] Johannis domine audise testes
minus Albertus de castello. et dominus Jacobus de cerrio[*no*] h
chius (3) de berardo et martell[*inus*] et amedeus de aste(usi) et
Et Ego Johannes notarius sacri palacii Jnterfui et rogatus
cartam tradidi et scripsi.

(1) B: ut (2) B: procedere (3) B: ostachium

## LXIII.

*Gervasio Caroso, sindaco del Comune di Vercelli, protest*
*soltanto Paino di S. Martino e Lollieri di Visterno*
*pari di Curia nella causa con Aicardo di Burolo, il q*
*a sua volta questo riconosce* (24 novembre 1207).

Fonti. — A. L'orig. manca. — B. Copia in *Arch. civ. verc., Acq.,*
colle autentiche di Passio Ansiso, Rufino Oriolo, Ambrogio Ansiso. —
Copia *ibidem, Bisc.*, I, 445 (III, 41).

Met. di publ. — Si riproduce B.

(S. T.) Anno Dominice Jncarnationis. Millesimo ducentesimo
timo. Jndicione vndecima die viii[a]. kalendas decembris ponit
uaxius carossus Syndicus comunis vercellensis in causa quam
dominus Aicardus de burolio contra comune vercellense. quod
solo causa est sub domino paino et domino loterio de quo comi
facta erat archipresbitero Mediolanensi. a domino Summo pon
super facto burolii quod credit suprascriptus dominus Aicard
hec confessi(ti)o facta est ante litem contestatam. Actum in sa
in porticu ecclesie. Jnterfuerunt testes hostachius de guarneri
capitaneus de blatino et Siboldus uasiua de Salugia.
(S. T.) Ego Jacobus notarius Jnterfui et scripsi.

## LXIV.

*Gervasio Caroso, sindaco del Comune di Vercelli, si dic*
*pronto ad ascoltare la sentenza dei pari di Curia*
*causa con Aicardo di Burolo* (24 novembre 1207).

FONTI. — A. L'orig. manca. — B. Copia in *Arch. civ. verc,, Acq.*, I, 134, colle autentiche di Passio Ansiso, Rufino Oriolo, Ambrogio Ansiso. — C, C[1]. Copia *ibidem, Bisc.*, I, 445 (III, 41).
MET. DI PUBL. — Si riproduce B.

(S. T.) Anno Dominice Jncarnationis. Millesimo ducentesimo septimo Jndicione vndecima die VIII. kalendas decembris Geruaxius carosus sindicus comunis vercellensis. protestatus fuit domino paino de sancto martino et domino lotario de uisterno quod paratus erat procedere sub eis in causa que uertitur inter dominum Aicardum de burolio, et ex altera parte predictum Geruasium sindicum comunis vercellensis. et facere de Jure quicquid predicte potestates ei preceperint. Actum in Salugijs. sub porticu ecclesie. Jnterfuerunt testes Boninus manginus Libaldus uasiua et ostachius de Guarnerio.
(S. T.) Ego Jacobus notarius Jnterfui et scripsi.

## LXV.

*I pari di Curia nella causa fra il Comune di Vercelli e Aicardo di Burolo rinviano la decisione alla prossima festa della Candelera* (24 novembre 1207).

FONTI. — A. L'orig. manca. — B. Copia in *Arch. civ. verc., Acq.*, I, 135, colle autentiche di Passio Ansiso, Rufino Oriolo, Ambrogio Ansiso. — C, C1. Copia *ibidem, Bisc.*, I, 445 (III, 41), coll'autentica di B. de Bazolis.
MET. DI PUBL. — Si riproduce B.

(S. T.) Anno Dominice Jncarnationis. Millesimo ducentesimo septimo Jndicione vndecima. die. octauo. kalendas. decembris. dominus painus de sancto martino. et dominus loterius de visterno statuerunt terminum Geruasio carosio sindico comunis Vercellensis et domino Aicardo de burolio in causa que uertitur super facto burolij inter suprascriptum dominum Aicardum et Geruaxium suprascriptum ad octauam Sancte marie. candelarie et hoc uoluntate utriusque partis. Actum in Salugia. sub porticu ecclesie. Jnterfuerunt testes Nicolaus caualerius de Saluglis. dominus Mauginus. Ostachius de guarnerio et alii.
(S. T.) Ego Jacobus notarius. Jnterfui et Scripsi.

(1) B: Aicardo Aicardo.

## LXVI.

*I consoli di Vercelli proibiscono ad un notaio eporediese di*

*redigere un istrumento ordinatogli da Guglielmo Grasso [...] Ivrea intorno al luogo di Coste* (30 gennaio 1208).

Fonti. — A. L'orig. manca. — B. Copia in *Arch. civ. verc., Acq.*, I, 1[...]
Met. di publ. — Si riproduce B.

(S. T.) Anno Dominice Jncarnationis. Milleximo ducentenximo octa[...] Jndictione vndecima. die tercio ante kalendas februarij Nicolaus [...] caluo consul iusticie uercellensis. Conscilio dromoni de tizione. G[...]lielmi astanoue. pizonis aduocati sociorum eius a parte comunis u[...]cellensis contradixit (1) notario yporiensi notario ne face[...] instrumenta contradicionis de loco de costis preceptum a Guiliel[...] grasso yporiensi. Actum in palacio comunis uercellensis presenti[...] testibus Guilielmo de maxino et mainfredo camice.

(S. T.) Ego Jacobus raspa notarius Jnterfui et iussu suprascriptor[...] consulum hanc cartam scripsi.

(1) *Spazietto bianco nel testo.*

## LXVII.

*I rettori delle città di Milano, Brescia, Piacenza, Bolog[...] Vercelli, Alessandria, rinnovano il giuramento della « Le[...] di Lombardia », riservando ciascuna città i proprî allea[...] tra i quali Vercelli riserva Casale, Torino e Ivrea* (1[...] 17 giugno 1208).

Fonti. — A. L'orig. manca. — B, B[1], B[2], B[3]. Copie in *Arch. civ. verc., B[...]* II, 86; II, 103; III, 187; III, 212, coll'autentica di B. de Bazolis. — D. Il M[...]delli, *Com. di Verc.*, I, 434, riferisce due passi di questo documento.

Osservaz. — Il 15 giugno 1208 era di domenica, non di lunedì: siccom[...] più facile l'errore del giorno del mese che di quello della settimana, riteni[...] doversi assegnar al documento la data 16 e 17, anzichè 15 e 17: il XV [...] *Julij* era certamente di martedì.

Met. di publ. — Si riproduce B.

Sacramentum Ciuitatum que Mediolani conuenerunt videlicet [...]diolani brixie placencie bononie. vercellarum. alexandrie. tale [...] Iuro ego omnibus predictis ciuitatibus huius societatis et omni[...] alijs ciuitatibus lombardie Marchie romanie uel alterius proui[...] locis personis que in hac societate comuni uoluntate et consensu [...]dictarum omnium ciuitatum uel maioris partis recepte fuerint [...]fendere et manutenere concessiones et promissiones atque pacta s[...]

in scripto pacis inter nuntios domini frederici Imperatoris et rectores et nuntios ciuitatum societatis facto seu firmato constancie continetur. et eas firmas tenere nec ero in facto uel conscilio ut aliquid predictorum alicui de societate minuatur et si qua persona uel ciuitas aut locus alicui ciuitati uel loco aut persone prefate societatis auferre uel diminuere uoluerit eas uel eos manutenere uel deffendere bona fide et sine fraude contra omnes Juuabo et omnia precepta que rectores concorditer omnes uel maior pars michi fecerint sine fraude seruabo et omnia supradicta bona fide attendam abhinc ad festiuitatem sancti martini et abhinc usque ad annos viginti et in capite uniuscuiusque quinquennij si per maiorem partem rectorum requisitus fuero renouabo et hoc totum sine fraude. Jurare faciam omnes homines mee ciuitatis a. XVIII. annis usque ad LXX. annos. Et si papia. lauda Nouaria Vercelle. Cume uel aliqua ciuitatum earum uoluerit Jntrare et esse in hac societate quelibet ciuitatum societatis iuramento teneatur eas uel eam in hac societate et concordia recipere. Jtem Juro alexandrinis deffendere et manutenere omnia regalia sicut per Jmperatorem eis concessum est et in priuilegijs ipsorum continetur et Jnsuper consuetudines eorum quas hactenus habuerunt uel modo habent in ciuitate eorum et omnes consuetudines. quas extra ciuitatem ab antiquo habuerunt uel modo habent scilicet in fodro et nemoribus (1) et pascuis et pontibus aquis et molendinis in exercitu in munitionibus ciuitatis uel ciuitatum in Jurisditione tam in causis criminalibus quam peccuniarijs intus et extra et in ceteris que ad comoditatem ciuitatum spectant nec ero in facto uel conscilio ut aliquid predictorum eis alexandrinis minuatur. Et si qua persona uel ciuitas uel locus eis auferre uel diminuere uoluerit eos manutenere uel deffendere. bona fide et sine fraude contra omnes iuuabo et omnia precepta que rectores concorditer omnes uel maior pars michi fecerint sine fraude seruabo et omnia supradicta bona fide attendam usque ad sanctum martinum et deinde usque ad annos viginti. et in capite uniuscuiusque quinquennij si per maiorem partem rectorum requisitus fuero renouabo hoc totum sine fraude iurare faciam omnes homines mee ciuitatis a. XVIII. annis omnes usque ad. LXX. annos. Ita tamen ut ex hoc iuramento non tenear contra Archiepiscopum uel comune Mediolani uel contra aliquam ecclesiam aut aliam personam Mediolani nec propter hoc iuramentum aliquod ius archiepiscopatus uel alicuius ecclesie aut persone Mediolani minutum intelligatur. Et ego Mediolanensis sic obseruabo saluis concordijs et Juramentis quibus ciuitas Mediolani tenetur placentie. papie. laude. Nouarie vercellis et cumis et comitibus curtis noue. Ita ut propter hoc iuramentum uel societatem istam non teneatur contra

illas concordias uel iuramenta. saluo eo quod in hoc sacramento al
xandrie facto Mediolano et placentie conceditum (*sic*) habeant pot
statem addendi et minuendi ad primum parlamentum. Et ego pl
centinus sic obseruabo saluis iuramentis et concordijs quibus ciuit
placentie tenetur mediolanensibus papiensibus. et bobiensibus et salu
sacramentis factis de treugua a placentinis Cremonensibus et parme
sibus et burgensibus. Ita quod propter hoc iuramentum uel societate
istam non teneatur contra illas concordias uel iuramenta. Et ego b
noniensis sic obseruabo saluis concordijs et iuramento quibus ciuit
bononie tenetur ferrariensibus. Reginis florentinis et faintinis. E
brixiensis sic obseruabo saluis concordiis et iuramentis quibus ciuit
brixie tenetur comitibus de curte noua

Anno Dominice Incarnationis Millesimo ducentesimo octauo die lu
quinto decimo die exeuntis mensis Junij. Inditione vndecima. In quada
camera ueteris palacij comunis Mediolani presencia domini Rambe
Mediolanensis potestatis atque coram Guidone eius assesore et paga
saluatico Johanne pascalis. Berthramo de lampugnano Josep de Sex
vgone preallono. Guifredo pinctore. Rogerio de uilimercato. Manfre
de cruce. vigano de marliano consulibus. Justicie mediolani. Trin
uillo de portaiouis. Guido cazulo canauarijs mediolanensibus. et G
lielmo calzagrixia. Arnaldo de supaqua (*sic*) Monaco de villa. Jorda
girabelli. Ardeciono de rouore. Manfredus uicecomes de Mediola
rector Jurauit ut supra continetur excepto quod non teneatur fac
homines siue ciuitates iurare et addidit huic iuramento quod tenea
addere s[*uper*] quod ab eo et ab alijs rectoribus et ab ambaxatori
qui cum eis fuerint uel a maiori parti eorum ordinatum seu statut
fuerit concorditer ad primum parlamentum super sacramento recto
hoc idem Jurauit Manfredus Jordanus de placencia ambaxator pre
sacramenta rectorie. De brixia petrus villani rector iurauit ut sup
continetur et Rogerius de clairo illud idem iurauit excepto sacrame
rectorie De bononia. aleserius de carbonensibus rector iurauit ut sup
continetur et Jacobus alberti ursonis. bucca de ronco. aldeprandi
prendipartem bononienses ambaxatores illud idem iurauerunt exce
quod non teneantur de sacramento rectorie. De alexandria Raineri
nanus rector iurauit excepto quod non teneatur de sacramento r
torie. Die martis quinto decimo kalendas Julij in lauda in domo R
gerij de canacia coram benno marcellino alberto de casali amba
toribus mediolani. aleserio Jacobo. alberti ursonis Bucca de ro
alepradio prendipartem ambaxatoribus bononie. Ruffino de porta
Mainfredo rondano. De vercellis Jurauit Jordanus de sabello rector
supra continetur attendere saluis concordiis et Juramentis quibus

vitas vercellarum tenetur Mediolanensibus Nouariensibus. Episcopo vercelleis *(sic)* et hominibus suis de cassali san uaxio et Taurinis et illis de ourea et monruellus alzatus vercellarum ambaxator illud eidem iurauit excepto quod non teneatur de sacramento rectorie.

(S. T.) Ego Guido qui sallitinbonum sacri palacij notarius huic toto interfui et rogatu suprascriptorum iurancium hanc cartam societatis et concordie et sacramentorum scripsi ad peticionem vercellensium.

(1) D: honoribus.

## LXVIII.

*Il podestà di Vercelli si dichiara pronto a far giustizia relativamente alla eventuale domanda del Comune e degli uomini d'Ivrea* (30 settembre 1208).

Fonti. — A. L'orig. manca. — B. Copia in *Arch. civ. verc., Acq.*, I. 104.
Met. di publ. — Si riproduce B.

(S. T.) Anno dominice Jncarnationis. Millexìmo. ducentesimo. viii. Jndictione. xii. die secundo ante. Kalendas. Octubris dominus Albertus de mandello vercellensis potestas. uice et nomine comunis vercellensis. dixit et submonuit anrico de florano co[*nsuli*] comunis yporeie et vberto de turri ambaxatoribus comunis yporegie ut dicebant quod paratus erat nomine suprascripti comunis vercellensis a parte predicti comunis attendere et obseruare ipsi comuni yporeie omnes concordias et omnia pacta. que et quas comune vercellense comuni yporegie facere debebat et versus illud comune tenebatur et facere iustitiam de omnibus (1) ex quibus uellent comune vercellense apellare. prout Justitia requirit. in omnibus et per omnia. Actum sub palatio comunis vercellensis presentibus testibus Jacobo de Guidobono. Johanne maugino. Mainfredo de Guidalardis.

(S. T.) Ego Ambrosius ansisus notarius. Jussu Nicolai de meleto notarii hanc cartam scripsi ab eo traditam.

(S. T.) Ego nicolaus predictus notarius de meleto hanc cartam scribi feci et subscripsi.

(1) B: et de omnibus

## LXIX.

*Il podestà di Vercelli riprotesta di essere pronto a far giu-*

*stizia alle lagnanze del Comune e degli uomini di I*
(1 ottobre 1208).

Fonti. — A. L'orig. manca. — B. Copia in *Arch. civ. verc.*, *Acq.*, 
Met. di publ. — Si riproduce B.

(S. T.) Anno dominice Jncarnationis. Millesimo. ducentesimo. Oc
Jndictione xii. primo die mensis Octubris. Cum dominus vbertus
riensis prepositus uice yporiensis. capituli ut dixit diceret qu
occasione quod appellabat ad imperium dominus Albertus de Mar
potestas vercellensis. uice et nomine comunis vercellensis. dixi
oberto quod paratus erat cuicumque de Ciuitat[e] yporeie tam Co
quam singularibus (1) personis de iustitia respondere et seruar
nimodo sicut inter illud vercellense et Comune yporiense conuer
Actum In Ciuitate vercellensi. Jn palatio comunis. Jnterfuerunt 
magister Jacobus de Cerriono. Jacobus de Guidalardis. Albert
Tetauegla. Stephanus de Vintebio et alii plures.

(S. T.) Ego Ambrosius ansisus notarius. Jussu lantelmi notarii.
scripsi cartam ab eo traditam.

(1) B: singlilaribus

## LXX.

*Ottone IV conferma a Corrado, Guido ed Opizzone, fig*
*fu conte Rainerio di Biandrate, tutto ciò che l'impero te*
*nella città, vescovado e comitato d' Ivrea, in compen*
*terre cedute in Toscana* (1 settembre 1209).

Fonti. — A. L'orig. manca. — B. Copia in Benvenuto San Giorgio, 
*gine gentilium suorum*, nella biblioteca del conte Biandrate di S. Gior
copia del sec. xiii. — C, C¹. Copia in *Arch. civ. verc.*, *Bisc.*, I, 224 (I
— D. Ediz. Vinkelmann, *Acta imperii inedita*, I, 17, su B.

Met. di publ. — Si dà solo la parte che riguarda direttamente Ivrea
vando l'edizione critica di questo documento al futuro cartario blander

.......Otto quartus.......Romanorum rex et semper augustus.....
dentes fidem et deuotionem dilectorum fidelium nostrorum Co
vidonis et Obizonis filiorum quondam Obizonis Rainerii de blan
in recompensacione poderis et terre quondam henrici marchionis
idem Rainerius in tuscia tenuit et quam predecessori nostro 
ratori henrico dedit memoratis fratribus videlicet Conrado vid
obizoni eorumque legiptimis heredibus masculis et feminis conces

quicquid imperium tenet et tenuit et quicquid nos tenemus et tenere debemus in ciuitate yporegie et in episcopatu et comitatu cum castro et palacio et aliis honoribus cum omni iure et ratione qua nos ea tenere deberemus et imperium ea habere debet et tenere et sicut trosardus aliquo tempore ea tenuit videlicet.....possessiones uel terras in comitatu et episcopatus yporegie....locum etiam qui vocatur sanctus Georgius cum omni sua curte et pertinentia...... et Masinum......

## LXXI.

*Gli ambasciatori di Vercelli, Milano, Piacenza, Alessandria, Novara, Torino, Ivrea fanno precetto al marchese di Monferrato di restituire ai Vercellesi Pontestura e pertinenze* (18 dicembre 1209).

FONTI. — A. L'orig. manca. — B. Copia in *Arch. civ. verc.*, *Acq.*, I, 168. — C. *Idem*, *Acq.*, II, 195, colle autentiche di Passio Ansiso per ordine di Lantelmo, e di Lantelmo.

MET. DI PUBL. — Si riproduce B.

(S. T.) Anno dominicc. Jncarnationis. Millesimo. ducentesimo. nono. Jndictione XIII. XV. Kalendas. Januarij Cum pro comune (1) vercellensi. Jordanus de sabello. Petrus de bondonno Albertus de Tetauegla Sarzanus ambaxatores illius ciuitatis. missi fuissent a marchione simul cum ambaxatoribus mediolanensibus placentinis Allexandrinis. Nouariensibus. Taurinensibus. et yporiensibus. ut ipsum marchionem inducerent et monerent ut possessionem loci pontis sturie et castri et pertinentium ad illum locum comuni vercellensi. restituerent quam dicebat illud comune ipsum marchionem occupasse per illos quatuor ambaxatores eiusdem. marchioni denuntiatum fuit ut illam possessionem ipsi comuni restitueret ipsum ad hoc rogando et inducendo. Actum in loco Cleuaxij. Jn casa ottonis de Graffagno. presentibus ambaxatoribus illarum ciuitatum. qui ipsum similiter uerbis ad id mouerunt et induxerunt. Jnterfuerunt etiam ibi presentes vbertus patarolius missus comunis vercellensis. Boninus mauginus Tetauegla filius illius alberti et multi alii qui ibi conuenerant.

(S. T.) Ego Ambrosius ansisus notarius. Jussu lantelmi notarii hanc cartam scripsi.

(S. T.) Ego predictus lantelmus hanc cartam scribi feci et subscripsi.

(1) B: preconum

## LXXII.

*I Consoli di Piverone, Livione e Palazzo fanno donazio Comune di Vercelli di molti beni nel luogo destinato struirvi il nuovo borgofranco di Coste* (18 febbraio 12

Fonti. — A. L'orig. manca. — B, B[1], B[2], B[3], B[4]. Copie in *Arch. civ. Bisc.*, I, 193; II, 302; II, 328; II, 375; IV, 177, colle autentiche di Vercel Logge, Guglielmo di Spagnuolo, Giacomo Gambero, B. de Bazolis.
Met. di publ. — Si riproduce B.

Anno dominice incarnacionis millesimo. ducentesimo decimo. cione terciadecima die. xii. kalendis marcij lafranchus de porti et Johannes barrusus de liueono et brulius de piuerono et Al de palacio Syndici et procuratores constituti specialiter in hac a Consulibus et uicinis ipsorum locorum sicut per publicum ap instrumentum cuius tenor hic est vice et nomine Comunium scriptorum locorum vniuersitas eorumdem fecerunt inuestitur datum nomine pure et mere donationis per alodium in manu de Caluo clauarij Comunis uice et nomine Comunis huius ci in presencia domini pruini de incoardis Vercellarum potestatis mini Guidoti de marte eius Judicis et vicarij et presentibus consulibus Justicie Jordano de sabello et symone nuxento et d sulibus sancti Eusebij Guillelmo de saluzola et Johanne de ali Jacobo ferrario et Jacobo de durio et Jacobo de liurno Jtem et d sulibus Sancti stephani Geruaxio caroxo et Arnaldo de paruuzol guine (1) agni Nominatiue de omnibus illis terris quas acquisiu homines suprascriptorum locorum siue consules Eorumdem si carta acquisitionum inde factarum per omnia continetur struendum et faciendum locum franchum de costis in quo supra torum locorum homines qui ibi venire voluerint ad habitand simul ad honorem et statum illorum locorum et comunis Vercel habitare et stare debeant et possint franchiter tamquam ciues ciuitatis in omnibus et per omnia. Jta quod comune huius ciuit cetero habeant [*et*] teneant predictam donationem ut supra ciendum iuris proprietarij quicquid voluerint sine alicuius co tione et promiserunt predicti Syndici a parte et nomine com illorum locorum et totius vniuersitatis eorumdem suprascript uigero a parte comunis huius ciuitatis predictam donationem ut ab omni persona per alodium sumptibus illorum locorum et da deffendere et guarentare Et si contingerit quod Comune huius

tatis in parte uel in toto de suprascriptis terris appellatum fuisset et iuris postea ab aliquo conuictum tunc Comunia suprascriptorum locorum et homines ipsorum locorum teneantur et debeant de eo quod conuictum fuisset in arbitrio duorum bonorum virorum dare iustam extimationem uel (2) de comuni dare scontrum consimile sub extimatione illorum duorum virorum quod deberet esse in eadem donatione et eiusdem conditionis Qui autem duo viri debeant eligi a potestate uel consulibus huius ciuitatis qui pro tempore fuerint et qui teneantur sub iuramento illam arbitrationem dicere et facere bona fide et ita promiserunt attendere a parte suprascriptorum locorum obligantes omnia bona comunium supsascriptorum locorum sic attendendi ut Supra. Constituentes se suprascriptas terras omnes possidere nomine comunis huius ciuitatis licenciam et auctoritatem atribuendi ei ut comune illud infrascriptarum terrarum possessionem ingrediatur. hec autem sunt terre que ipsi Syndici donauerunt huic comuni et quas comune vercellarum redidit eis in feudum ut supra. Jn primis due pecie terre reiacentes in piuerono vni quarum coheret ab vna parte bartholomeus de pasquario ab alia Bertholini a duabus partibus via alij uero pecie coheret a duabus partibus illorum Comunium a tercia via a quarta Ecclesie quas bartholomeus constancius de piuerono vendidit brulino Consuli piueroni et Raimundo de liuiono consuli liuioni et Johanni de palatio Consuli vnzaschi et Albertino de monte consuli palacij nomine illorum. Jtem alie pecie terre reiacentes in fundo et territorio piueroni coheret ab vna parte ecclesie piueroni ab alia ecclesia Sancti stephani yporiensis a tercia uia quam peciam terre Jordanus de pasquario de piuerono et Galicia eius uxor vendiderunt illis Comunibus Jtem quatuor pecie terre reiacentes in villa et territorio piueroni quas Jacobus de aldo de piuerono et vxor eius oxa vendiderunt illis comunibus scilicet consulibus ipsorum locorum nomine ipsorum comunium vni quarum coheret ab vna parte illorum de putheo ab aliis partibus via. secunda pecia Jacet in trompeto cui est (*sic*) ab vna parte Conradi de Cerriono ab alia Jacobus de yporegia a tercia sancti stephani a quarta uia. Tercie vero pecie coheret ab vna parte Johannis de sorrolia ab alijs vndique via et Jacet in abiondina quarte uero coheret ab vna parte in saltulorum (*sic*) de bosco ab alia via a tercia ipsorum Comunium Jtem alia pecia terre reiacens in piuerono et eius fundo quam lafranchus portiliola vendidit Consulibus ipsorum locorum nomine ipsorum locorum cui est ab omnibus partibus via. Jtem quedam alia pecia terre quam Jacobus de aldo vendidit eisdem consulibus nomine ipsorum locorum reiacens in piuerono cui est a duabus partibus ipsorum comunium ab alijs benedicti. Jtem

et quedam alia pecia reiacens in piuerono in qua Benedictus t
narius de piuerono omne Jus et actionem quod et quam habebat c
et dedit eisdem consulibus nomine illorum locorum. Jbidem st
incontinenti post factam ipsam donationem ut supra memoratu
minus pruinus vercellensis potestas presentibus et consencientib
confirmantibus omnibus consulibus suprascriptorum consulatuun
licet Justitie et sancti stephani et sancti Eusebij qui ibi erant ac
vocati a parte et nomine suprascripti comunis inuestiuit per re
et gentile feudum suprascriptos Syndicos et procuratores su
scriptorum locorum a parte et nomine omnium comunium et t
vniuersitatis ipsorum locorum de omnibus predictis terris et
que huic comuni vercellarum ut supra ab eisdem Syndicis date
et donate per alodium. Jta quod de cetero ipsa comunia et omn
qui aliunde ibi venirent pro tempore ad habitandum et vniue
sine vniuersitates ipsorum locorum habeant et teneant predictas t
cum eorum heredibus masculis et feminis et faciant exinde no
recti et gentilis feudi quicquid voluerint vendendo et donando e
mutando et filias et mulieres eorum in illis terris maritando nul
ad inuicem hec omnia autem Jamdictus pruinus vercellensis pot
et receptionem suprascriptarum terrarum ut supra et ipsam
tionem et reditionem et inuestituram in feudum ut supra fecit
scilio et voluntate credencie huius ciuitatis que olim congregata f
ad campanam pulsatam Specialiter ad recipiendum verbum et
scilium predicta omnia sic faciendi et peragendi ut supra dicitu
omnia. Actum in palacio comunis vercellarum presentibus tes
Guillelmo astanoua et Anselmino notario et Johanne portonari
lacij comunis et milone capra et Johanne nigro et Munferrato
guzone seruitore.

Ego Nicolaus notarius interfui et plures cartas rogatus inde t
et scripsi.

(1) B: sanguinem (2) B: *agg.*: dare

## LXXIII.

*Il Comune di Vercelli invita il Comune di Ivrea a proc*
*la liberazione di un tale di Livorno, tenuto prigion*
*conte Guala di San Martino* (2 febbraio 1212).

FONTI. — A. L'orig. manca. — B. Copia in *Arch. civ. verc., Acq.,*
MET. DI PUBL. — Si riproduce B.

(S. T.) Anno dominice Jncarnationis. Millesimo ducentesimo duodecimo. Jndictione quinta decima die iouis secundo mensis februarij pulsata et coadunata credentiá. hominum ciuitatis yporeie ad sonum campane in qua(d)dam domo ubi consules et sapientes credentie illius ciuitatis conuenerant. bonus Johannes mauglinus et Dromonus (1) de tizione ambaxatores comunis vercellensis. a parte et nomine comunis uercellensis ambo loquentes in illa credentia dixerunt et denumptiauerunt. baiamondo de solerio. et vberto raamondo (2) et anrico de putheo et Richardo consulibus illius ciuitatis yporieie et illis sapientibus credentie qui ibi erant presentes sub debito sacramenti et sub fidelitate quo et qua fecerant et tenebantur uersus comune vercellense. quatinus forciam et uirtutem et o(p)peram dare debeant. quod homo ille de liburno qui detinetur in uinculis a domino Guala comite de sancto martino. et filiis debeat absolui et reddi et illum hominem comuni vercellensi darent et redderent. Actum in predicta domo. presentibus testibus bernardino seruitore comunis uercellensis. et Girardo de ulugio notario uercellensi.

(S. T.) Ego Jacobus raspa notarius Jnterfui et rogatus hanc cartam scripsi.

(1) B: Gremonus (2) *Sic. l.:* raimondo

## LXXIV.

*I rappresentanti del Comune di Vercelli richiedono il Comune di Ivrea di rinnovare la fedeltà pei castelli di Sant'Urbano e di Bollengo secondo gli obblighi ivi inserti* (27 marzo 1214).

FONTI. — A. L'orig. manca. — B. Copia in *Arch. civ. verc., Acq.*, I, 105.
MET. DI PUBL. — Si riproduce B.

(S. T.) Anno dominice. Jncarnationis. Millesimo. ducentesimo. quartodecimo. Jndictione secunda. die VI. ante. kalendas. aprilis. In plena credentia congregata ad campanam. Jn palatio comunis vercellensis. dominus vicecomes de vicecomitibus vercellensis potestas uice et nomine prefati comunis de voluntate etiam illorum qui ad illam credentiam conuenerant denuntiauit et dixit domino Andrioto barbauare yporiensi potestati uice et nomine comunis Ciuitatis yporegie. ut illud comune debeat fidelitatem facere comuni (1) et hominibus vercellensibus. sicut illud comune tenetur et debet. Jtem predicta potestas uice et nomine prefati comunis vercellensis. denuntiauit et dixit predicte potestati yporeie uice et nomine prefati comunis yporeie quod debeat

dare molariam hominibus et comuni vercellensibus. sicut de
sicut illud comune et homines yporeie tene[n]tur et debent. 
in predicto pallatio comunis vercellensis. Jnterfuerunt dominus
bardus iudex. Guido caputporci et alii.

(S. T.) Ego Ambrosius ansisus notarius Jussu Nicolai de mele
tarii hanc cartam ab eo traditam scripsi.

(S. T.) Ego Nicolaus infrascriptus notarius de meleto hanc c
scribi feci et subscripsi.

Testes Ricardus et Mainfredus grassus. Anricus de Alario 
canonicorum. Juratus testatur quod ipse audiuit ab antecess
suis quod ipsi uiderant et audierant et uerum erat quod e
sancte marie de yporegia totam terram quam habebat in pi
et in liuiono et vnzasco et in palacio habebat et tenebat cu
honore et districto exceptis tribus domibus de arimannis. a Ja
aldo. Jacobo arimanno de ecclesia. et domo Jacomini. et Vuilie
uisinali cum sedimine illo quod eis pertinebat. et hoc idem quo
de terra ecclesie sancte marie dicit de terra omnium hominu
regie quam habent in costis. idem per omnia dicunt sub sacra
Oto de codeui. et Guilielmus bellantus. et hoc dicunt audisse
tribus suis et si domini de cerridono uel de magnano aliquid
piebant vi accipiebant et iniuste exceptis predictis domibus
arimannorum. et predictas terras confitentur esse ecclesie sancte
et hominum yporegie pro dando pro aufferendo et pro fodro
et pro guadia. stephanus tronzano de macreto. Johannes bar
Albertinus de plarola. stephanus de maireto. Raimundus de li
Michaelus de vallesana. stephanus de romolengo dicunt idem. is
de palacio. Randulfus. adam. bonus Johannes. Johannes de sala
brosius de doniaxo. bernardus de monte. Johanninus de media
benedictus de canal. Grannus de media uilla. Bernardus de coma
hannes de acilano. Obertus de ata. Martinus panerius. Ametus de
uilla idem sub sacramento testificantur. predicti homines palaci
et albertus. Rolandus. Michael. Russus. bernus. Johannes. Ma
testa. Johanninus de monte. Albertus de monte. Oto de rouea
hannes berardus. brolinus. petrus de prella. Martinus ocella. Ma
de prato. petrus de codeui. Ogerius. Jacob arimannus. Johanne
rella. Jacobus boz Anricus de crauarea Jacobus de emberga.
Johannes de uicinali Jacobus de aldo. petrus tauernerius. Cri
Egidius pichus. bertholinus. martinus de roncario Jacobus de ui
Coppa. Johannes de subsera. Julianus de logis. serrafinus. Nicol
macleto. bernardinus. Benedictus. tauernerius. Johannes de eccle
larius. Johannes calzatus. Tebaldus. obertus de ronco. petrus de z

Johannes de zerbio. Johannes topiol. Azetus de strata. petrus de pratola. Aaminus de carriolo. vgetus. Aimarius de unzasco. Johannes testor. lafrancus de portiliola hoc idem testificantur omnes suprascripti presentibus presbitero Russo de vnzasco. et presbitero Constancio de piuirono decimo ante kalendas iunij.

(S. T.) Ego Ruffinus notarius quoddam protocollum huius exempli a Jacobo notario yporiensi exhibitum uidi et legi et sicut in eo continebatur sic et in isto legitur exemplo nichil addito uel dempto preter in composicione litterarum uel sillabarum et ideo subscripsi.

(S. T.) Ego bonus Johannes notarius quoddam protocollum huius exempli a Jacobo notario yporiensi exhibitum uidi et legi et sicut in eo continebatur sic et in isto legitur exemplo nichil addito uel dempto preter litteras plus minusue et ideo subscripsi.

(S. T.) Ego Jacobus ferrarotus notarius hoc exemplum ex quodam protocollo exibito a Jacobo notario yporiensi exemplaui et sicut in eo continebatur sic et in hoc scripsi exemplo nichil addito uel dempto preter literas uel silabas plus minusue et ideo subscripsi.

Breue recordationis de concordia vercellensium et yporiensium. Jn primis vercellenses. dant yporiensibus duo castra per feudum quorum unum nomen est castrum sancti vrbani. et aliud est castrum Bolengii. et in solidum quicquid vercellenses tenent et possident uel ad eos pertinent dant yporiensibus per feudum set yporienses debent iurare fidelitatem vercellensibus ita ut uasali dominis salua tamen fidelitate suorum dominorum set de iamdictis castris fatiant fidelitatem vercellensibus contra omnes homines et hoc sacramentum fidelitatis debet fieri per xii homines maiores ciuitatis yporeie. post quod per tantos alios homines qui sint Centum. et hoc sacramentum centum hominum debet fieri in arengo. laudante populo. Et yporienses debent Jnuestire per feudum seniores sancti vrbani. de iam dicto castro. sancti vrbani. et debent Jnuestire Guilielmum pandulfum et eius descendentes de supradicto castro bolengii. Etiam dicti vasalli suprascriptorum duorum castrorum debe[*n*]t facere fidelitatem yporiensibus de castris contra omnes homines extra castra. salua fidelitate suorum dominorum et yporienses predicta castra non debe[*n*]t peiorare uel meliorare sine comuni conseilio. Consulum vercellensium. Et si districtum uel inpeditum euenerit regis uel pape yporiensibus quod non posint tenere infrascripta duo castra reddant ea vercellensibus. et yporienses debe[*n*]t adiuuare vercellenses ad defendendum infrascripta castra bona fide. Transacto inpedimento vercellenses debent reddere supradicta duo castra yporiensibus subseruantibus predictam fidelitatem. Et si de supradictis centum hominibus infra quinque annos aliqui fuerint

mortui totidem consimiles in capite quinque annorum si requisi fuerit fatiant sacramentum. Etiam dicti vasalli sancti vrbani del facere finem eporiensibus de omnibus malefitiis factis a destruct sancti vrbani huc usque excepto si uasalli tertium terre tulerint minis aut reddant aut faciant iustitiam et vasalli qui habitan eporegia fatiant senioribus sancti vrbani quod facere debent qu noluerint facere yporienses adiuuent seniores sancti vrbani et e uerso yporienses similiter debent facere finem senioribus sancti bani. Jtemque iurare debent yporienses quod castrum sancti vr adiuuent ad retinendum et defendendum et recuperandum bona fi requisitum fuerit a senioribus sancti vrbani.

Breue recordationis qualiter conuenerunt Guilielmus pandulfu omnes filii eius consulibus vercellensibus de castro bole[*n*]gii Jn pr iamdictus Guilielmus et omnes filii eius ot omnes vxores eorum terrogate a legitimis parentibus debent dare ad proprium ve lensibus quicquid iuris habent in castro bolengi et eius curte e costa a bolengo versus veuronum legitimis cartulis faciendis nibus feudis et libelariis exceptis. Et uercellenses debent Jnuestire feudum G[uilelmum]. pa[*n*]dulfum et omnes ab eo descende masculos et deficientibus masculis feminas de eo omni quod q tercumque pertinet ad vercellenses in iamdicto castro bolengi et curte atque iamdicta costa. Et iamdictus. G[uilelmus]. et on alii eius [*consortes*] debent Jurare quod de iamdicto castro et c et costa nullam habent factam cartulam uel inuestituram seu do uel alienationem qui prosint aliis et noceant vercellensibus J iamdictus. G[uilelmus]. et omnes ab eo descendentes debent iu vercellensibus fidelitatem contra omnes homines de iam dicto f et custodire et saluare bona fide iam dictum castrum boleng utilitatem vercellensium et predictorum vasallorum. Etiam dict salli non debent uetare vercellensibus turrim castri bolengii a tiendum gueram cuicumque uoluerint. Jta tamen ut si uercelle habuerint gueram cum yporiensibus iam dicti vasalli licite po intrare iporeiam contra vercellenses. similiter possint Juuare dominos quos nunc habent. contra vercellenses alibi quam in ca bolengi. Jtem conuenerunt inter se ut si iamdicti uasalli aliquo tuitu casu castrum bolengii perdiderint. debent uenire in Ciuita vercellensem. et se purificare si potuerint. Et vercellenses debent adiuuare ad recuperandum bona fide. Quod si se purificare non tuerint perdant feudum. Jtem conuenerunt iam dicti vasalli qu discordia habita cum Guilielmo et Robaldo de Bolengo debent s in laude consulum vercellensium per Justitiam vel per concordi

qu[*am*] placeat utri[*s*]que. Jtem conuenerunt iam dicti vasalli quod debent Jurare adiuuare oberto de ceriono et omnibus senioribus illius castri et eorum parti (2) et omnibus vercellensibus et eorum parti. et vnus eorum vasallorum debet facere habitaculum vercellensibus et emere casam per pacem per unum mensem per guerram cottidie. nisi remanserit per parabolam consulum. uel sapientum uercellensium.

(1) B: comuni. Comuni (2) B: partibus

## LXXV.

*I Comuni di Milano e di Vercelli rinnovano l'alleanza offensiva e difensiva, salve, tra le altre cose, le convenzioni dei Vercellesi con Novara, Ivrea, Paciliano, Torcello e Cuniolo* (5 marzo 1215).

Fonti. — A. L'orig. manca. — B. Copia in *Arch. civ. verc.*, *Pact.*, 55. — C, C¹. Copia *ibidem*, *Bisc.*, II, 96 (III, 201), coll'autentica di B. de Bazolis. — D, D¹. Copia *ibidem*, *Bisc.*, II, 90 (III, 201), colle autentiche di Ulrico di Marco, Bongiovanni di Achino, Giacomo di Lenta, Bart. de Bazolis. — E. Ediz. in *M. h. p.*, *Ch.*, I, 1203, segg.
Met. di publ. — Si dà solo la parte che riguarda direttamente Ivrea.

(S. T.) Anno dominice. incarnacionis Millesimo. Ducentesimo. quinto decimo. Jndictione. die iovis. quinto die martii. concordia et sotietas facta inter comune mediolani ex una parte et comune vercellense ex altera...... salua fidelitate domini Ottonis romani imperatoris et salua fidelitate domini vercellensis. episcopi. et salua concordia et societate et sacramentis facta et factis intor comune vercellense. et commune novarie. et saluis sacramentis factis hominibus yporegie. et saluis sacramentis factis hominibus paciliani et....... dominis torcelli et cuniolorum......

(S. T.) Ego ambrosius ansisus notarius Jussu beniuolii notarii. hanc cartam scripsi.

## LXXVI.

*Il Comune di Vercelli stipula accordi con Tomaso [I di Savoia], conte di Moriana, e con Amedeo, figlio di lui, salvi i patti con Ivrea* (20 o 21 giugno 1215).

Fonti. — A. Origin. elegante, e con apparenza ufficiale (*maggiore*), in *Arch. civ. verc.*, *perg.* del notaio Giovanni Guercio. — B. Orig., che si potrebbe dire

*minore, ibidem,* dello stesso notaio. — C. Orig. di altro notaio, cioè di
di Durio per mandato del notaio rogante Guercio, *ibidem.* — D. Copia der
da originale di altro notaio, cioè di Passio Ansiso per mandato del not
gante Guercio, colle autentiche di Bernardo di Fasana, Giacomo di Fasan
como di Dorato, *ibidem.* — E. Copia non autenticata e incompiuta, *ibid*
F. Copia *ibidem, Acq.,* I, 137, proveniente da un originale di Enrico
zola per ordine di Giovanni Guercio. — C. Copia in *Arch. camerale T*
*Contracts et traités du duc de Savoye, etc.,* f. 337 segg.

Met. di publ. — Si dà solo qui la parte interessante direttamente Iv
servando ad altra occasione l'edizione critica integrale.

(S. T.) Jn nomine domini. nostri. Jhesu christi. amen. Anno a
Natiuitate. millesimo. ducentesimo. quinto. decimo. Jndictione
die. sabati. vndecimo. Ante kalendas. iulij. Hec est concordia
cietas. facta Jnter dominum Thomam comitem maurianensem e
chionem Jn italia. et filium eius Amedeum. ex vna parte. Et do
Amezum sachum vercellensem potestatem. nomine comunis ci
vercellensis seu vniversitatis vercellensis. et districti et iurisdi
ex altera......... et salua fidelitate domini otonis romani imper
et saluis sacramentis et fidelitatibus quibus tenetur comune
lense episcopo vercellensi. in se et rebus huis quas modo ten
uel alius pro eo et saluis. sacramentis quibus tenetur comuni e
tati mediolani et Nouarie et yporeie et saluis hominibus alexan

## LXXVII.

*Il Comune di Piacenza fa pace col Comune di Vercelli,*
*con condizioni relative ad Ivrea ed ai signori del Can*
(25 maggio 1217).

Fonti. — A. L'orig. manca. — B, B[1]. Copia in *Arch. civ. verc., A*
37 (II, 38), colle autentiche di Passio Ansiso, Rufino Oriolo, Ambrogio

Met. di publ. — Si riproduce B.

Millexímo ducentexímo septimo decimo. Jndictione quinta di
octauo kalendas iunii. Jn placentia. Jn palatio comunis placen
presentia et testificatione domini Andalo de bononia mediola
potestati[s] monaci de villa. villani murigie perrini de incoardi
lielmi buri. Ottonis de orco ambaxatorum comunis mediolani.
lielmi malespine marchionis carleuarii de ozola potestatis
Guidotti falauelli. Rainerii de Caxeno ambaxatorum comunis t
Guilielmi de mandello potestatis alexand[r]ie Guidonis de p
Guilielmi pellati. Rufini de guaschis ambaxatorum comunis a

drie. Obizonis nouelli. Rufini de porta. Guili[*elmi*] de porta. Rufini de rumco ueteri. alberti balbi consulum iustitie de p[*l*]acentia. Guilielmi de Cario. Jacobi de porta. petri pizarelli consulum negotiatorum de placentia. petri de georgio. Boni iohannis de baccho. Petri dalli. Johannis cazagni. Petri fortis consulum paraticorum placentie. Jacobi de mala corrigia fulconis. radini. Johannis de pado. Mainfredi rondani. Alberici uicedomini. Alberti blanci de andito. ferracani de casale. Biguri de porta. Ruffini siccamelice et aliorum multorum testium. dominus lanfrancus de ponte carrali placent[*inus*] potestas nomine comunis placentie. ita intelligit et interpretatur uerbum pacis et finis facte uel fatiende inter placentiam. et mediolanum. et eorum amicos ex altera et pacti de non petendo de iniuriis et dampnis atque malefitiis datis et illatis a papiensibus mediolanensibus. et placentinis et omnibus de eorum parte quod solummodo intelligit[*ur*] de dampnis et Jniuriis ac malefitiis datis et illatis in hac presente guerra et quod pax et finis quam facturi sunt vercellenses papiensibus si ad hanc pacem et concordiam uenerint non debeat eis in aliquo facere preiuditium super facto sententie late a mediolanensibus inter vercellenses et papienses de facto Rodobii. que sententia continet summam mille trecentum librarum. papiensium. et si conti[*n*]geret quod occasione prefacte sententie aliquid esset sasitum uel captum de rebus papiensibus. per vercellenses. propter hoc vercellenses. non intelligantur pacem rupisse nec placentini super hoc aliquid arbitrentur. Jtem capitulum in quo continetur quod papienses. et mediolanenses attendent et obseruabunt. totum quod potestas placentie. dixerit et ordinauerit de discordiis locorum pontium et aquarum quas ipsi papienses habent cum mediolanensibus. et de discordiis quas ipsi papienses habent cum tertonensibus et alexandrinis. ita quod infrascripta potestas placentie. interpretatur et dicit quod super facto pontis padi syci aput castra coniolorum et torcelli. et super his castris et super ripariis ripe padi continentibus in curte torcelli non possent nec debent ipse et comune placentie aliquid arbitrari uel dicere protestando et dicendo quod in hac pace et concordia nulla de predictis ponte castris et ripariis est facta mentio et si contingeret ipsam potestatem uel comune placentie. aliquid super predictis dicere uel pronuntiare non teneantur mediolanenses. nec vercellenses siue alexandrini. illud obseruare nec ob hoc intelligatur pacem rup[*t*]am esse. Jtem infrascripta potestas placentie. dedit tale intellectum et firmiter dixit quod habet locum qui quondam uocabatur casale sancti Euasii. pro mortuo et distructo et quod ulterius non debeat reheddificari nec alius similis debeat fieri siue reheddificari uel construi. et si fieret liceat mediolanensibus. et vercel-

lensibus. et alexandrinis illud uetare et destruere nec propt
pacem intelligantur rupisse. Jtem prefata potestas placentie
quod homines paciliani qui sunt extra pacilianum et qui sunt
illorum qui sunt in paciliano nullo modo ueniant de cetero in
lianum ad standum uel habitandum uel aliquod ius in paciliano
nisi de voluntate illorum qui habitant in paciliano et comunis
lani et vercellarum. Jtem suprascripta potestas placentie prot
et dicit quod non intelligit quod homines yporegie et comites can
et castellani castri vgutionis debeant uenire ad hanc pacem
cordiam tanquam amici papie per ipsos papienses. has autem
pretationes suprascripta potestas placentie. nomine comunis pla
dedit et dixit domino vberto de ozeno vercellensi. potestati e
brosio cocorelle (2) consuli iusticie. vercellensi. et Beniuolio de I
consuli sotietatis sancti stephani. et Rainerio de Bulgaro et B
hanni maugino et vgutioni (3). de Bondonno et alberto de tet
ambaxatoribus comunis vercellensis recipientibus prefatas in
tationes et intellectus a parte et nomine comunis vercellarun

(S. T.) Ego Bernardus de laurentio sacri palatii notarius inte
mandato suprascripte potestatis pl[acentie] scripsi.

(1) B: vgetioni (2) B: concorelle (3) B: ygutionis

## LXXVIII.

*Il podestà di Vercelli ordina al notaio Ruffino di auten*
*una lettera del prevosto d'Irrea, delegato apostolico,*
*cose di Casale* (3 o 5 ottobre 1217).

Fonti. — A. L'orig. manca. — B. Copia in *Arch. civ. verc., Acq.,*
— C, C[1]. Copia *ibidem, Bisc.*, I, 319 (IV, 352), coll'autentica di B. de

Osservaz. — Il 5 ottobre 1217 era di giovedì, e non di martedì: quin
rato il giorno del mese, o quello della settimana.

Met. di publ. — Si riproduce B.

(S. T.) Anno dominice Jncarnationis. millesimo ducentesimo s
decimo Jndicione vi. die martis qui fuit quintus dies mensis oc
dominus vbertus de ozeno Vercellensis potestas precepit mihi
scripto Ruffino de ferrario notario. quatinus quasdam litteras
domino Jacobo yporiensi. preposito recepi et eidem potestati. ex
ipsius prepositi portaui. autenticarem et in publicam formam redi
quarum tenor talis est. Jacobus. Jporiensis prepositus. Judex a S
pontifice delegatus uiro Nobili et discreto o[berto]. de ozeno

lensi potestati spiritum boni conscilij. Prudentie ac nobilitati uestre satis credimus fore notum quod tepide (1) ultra quam ratio postularet et quod fuerat nobis apostolica auctoritate iniunctum precum uestrarum intuitu et dilectione quam erga homines vercellenses. gerimus et habemus in negocio casalis processerimus exequendo. super facto autem petite dilationis uobis taliter respondemus quod nullam uobis dilacionem mo[do] impendimus set sciatis nos super illo negocio non processuros donec pro illo negocio specialiter. ad uos nostras litteras duxerimus dirigendas. Actum fuit hoc mandatum in talamo palacij comunis vercellensis. presentibus testibus vberto de saluglis Beniuolio de bellano. magistro bertholino. Guillelmo de bellino et alijs

(S. T.) Ego Ambrosius ansisus notarius Jussu Rufini de ferrario notarii hanc cartam scripsi.

(1) B: tepite

## LXXIX.

*Il Comune di Vercelli stipula patti col Comune di Alessandria, salve le convenzioni con Ivrea e con altri* (12 ottobre 1217).

Fonti. — A. L'orig. manca. — B. Copia in *Arch. civ. verc.*, *Pact.*, 11. — C. Ed. in *M. h. p.*, *Ch.*, I, 1238 segg.
Met. di publ. — Si dà solo la parte interessante Ivrea.

(S. T.) Jn nomine domini nostri ihesu christi. amen. Millesimo ducentesimo decimo septimo. indicione sexta. die duodecima mensis octubris. Concordia et societas facta inter comune alexandrie et comune vercellarum.... salua fidelitate domini Octonis imperatoris et salua fidelitate domini episcopi vercellarum et saluis sacramentis mediolani et comitis sabaudie et nouarie et yporegie et saluis taurinensibus pro eorum speciali guerra et saluis sacramentis factis dominis torcelli et cuniolorum et sacramentis factis hominibus paciliani....

## LXXX.

*Il podestà di Vercelli fa autenticare una lettera dal prevosto di Ivrea, delegato apostolico, sulle cose di Casale* (5 dicembre 1217).

Fonti. — A. L'orig. manca. — B. Copia in *Arch. civ. verc.*, *Acq.*, I, 204. — C, C¹. Copia *ibidem*, *Bisc.*, I. 314 (IV, 345), coll'autentica di B. de Bazolis.
Met. di publ. — Si riproduce B.

(S. T.) Anno dominice incarnationis millexímo ducentesim
moseptimo Jndicione sexta quinto die mensis decembris pres
infrascriptis testibus. dominus vbertus de ozeno vercellensis p
precepit Guilielmo de bellino notario quatinus literas quas sib
yporiensis prepositus super facto Casalensi deberet autenticar
quarum talis est. Jacobus yporiensis prepositus. nobili milit
screto potestati vercellensi v[berto]. de ozeno spiritum boni c
Scio prudenciam uestram non latere. quod in nutu precum ues
et pro honore comunitatis uercellensis negocium Casalis mi
mino papa comissum in quantum potui distuli et si non t
indignationem summi pontificis incurrere adhuc libenter illu
cium dissimularem. set nuncij casalensium his diebus ualde
runt quod deberem preceptum domini pape exequi quod ual
grauissimum est. vnde vobis significo quod sine periculo mei
non possum uitare quam procedam in facto illo. et usque ad
sancti ambroxii proximum. do. uobis terminum et non vltra q
prepositus literas illas misiset [*ut*] per figuram sigilli illius p
apparebat factum fuit hoc preceptum Jn camera palacij pres
testibus Guidone Judice potestatis. et Aymone de bondonno.

(S. T.) Ego bonus Johannes bursa notarius iussu Guilielmi
lino notarii hanc cartam scripsi.

(S. T.) Ego dictus Guilielmus notarius hanc cartam scribi
subscripsi.

## LXXXI.

*Alcuni borghesi di Casale protestano dinanzi al pode
Vercelli di non volersi valere in alcun modo delle
dirette dal Papa al prevosto d'Ivrea contro i Vercell*
(dicembre 1217).

Fonti. — A. L'orig. manca. — B. Copia in *Arch. civ. verc.*, *Acq.*, I,
C, C[1]. Copia *ibidem*, *Bisc.*, I, 314 (IV, 347), coll'autentica di B. de B
Met. di publ. — Si riproduce B.

(S. T.) Anno dominice incarnationis. millexímo ducentesimo
septimo Jndicione. vi.ª die xiii. ante kalendas Januarii. fal
casali et Guirlandus et asalitus de Curte et ardicio ribotta Sie
de foraburgo et vbertus canis et Guilielmus paganus et vbe
poca et albertus de zugno et alexius scazarius et Johannet c
et Cunius et Rolandus. de Casali et anselmus prouenzalis et Ra
pizonus. et Gribaldus de zugno omnes de casali. venientes an

senciam domini vberti de ozola uercellensis potestatis unanimiter dixerunt et protestati fuerunt quod litere impetrate a domino papa et porrecte penes dominum prepositum yporiensem pro facto Casalis nullo modo pro se debeant esse uel operentur uel áliquo modo comune Vercellense per eas uel earum occasione cogatur. renuntiantes illi potestati a parte et nomine comunis vercellensis recipienti omne ius et illud totum quod acquiri quoquo modo posset per eas uel earum occasione versus comune Vercellense uel aliquam singularem personam pro comuni dicentes se nolle quod de eis aliquo modo contra comune Vercellense utatur. Actum super palacium comunis Vercellensis. presentibus testibus. domino Guidone de ranfa Judice et sonamondo tholeo et alijs.

(S. T.) Ego Ambrosius ansisus Notarius iussu Beniuolii notarii hanc cartam scripsi.

(S. T.) Ego predictus beniuolius notarius interfui. et scribi feci et subscripsi.

## LXXXII.

*Il prevosto di Casale protesta inanzi al prevosto d'Ivrea di non aver avuto parte nella commissione venuta da Roma* (22 dicembre 1217).

Fonti. — A. L'orig. manca. — B. Copia in *Arch. civ. verc., Acq.*, I, 204. — C. Copia *ibidem, Bisc.*, I, 314.

Met. di publ. — Si riproduce B.

(S. T.) Anno dominice incarnationis millesimo ducentesimo decimo septimo Jndictione sexta. die vndecimo ante kalendas Januarii Jn presencia domini Jacobi yporiensis. prepositi. dominus prepositus Casalis Sancti Euaxij dixit et protestatus fuit quod non fuit Rome pro comissione nec misit nec placuit nec placet. Actum in canonica yporegie presentibus testibus vberto de Saluglis (1) et Mainfredo grasso de yporegia.

(S. T.) Ego ambrosius ansisus notarius iussu andree de Guithaco notarii hanc cartam scripsi.

(1) B: Salugris

## LXXXII.

*Giacomo prevosto di Ivrea ordina al notaio Bernardo di far copia autentica di una lettera di papa Onorio sulle cose di Casale* (25 gennaio 1218).

FONTI. — A. L'orig. manca. — B. Copia in *Arch. civ. verc., Acq.* colle autentiche di Passio Ansiso, Rufino Oriolo, Ambrogio Ansiso. — *ibidem, Acq.*, I, 205, colle stesse autentiche. — D, D¹. Copia *ibidem* I, 317 (IV, 349), coll'autentica di Bart. de Bazolis.

MET. DI PUBL. — Si riproduce B.

(S. T.) Anno dominice natiuitatis. Millesimo ducentesimo oct cimo die Jouis octauo kalendas februarii. Jndictione. VI. pres testibus inferius nominandis. dominus Jacobus yporiensis pre precepit michi Bernardo publico tabellioni quatinus in public mam redigerem litteras infrascriptas quarum tenor talis est. h Episcopus seruus seruorum dei dilecto filio. Preposito yporie lutem et apostolicam benedictionem. ad audienciam nostram peruenisse quod Ciues vercellenses non contenti quod burgum Vercellensi ecclesie specialem ad ecclesiam beati Eusebij structura spectabilem et ipsius beati Confessoris meritis uener dei timore postposito destruxerunt libros et cetera ornament siastica exinde absportantes quosdam ex hominibus dicti loc presummunt detinere captiuos et nec illos nec alios ipsius loci in eodem habitare permitunt. Jdeoque discretioni tue per ap scripta mandamus. quatinus dictos ciues ut eos quos captos. se obsides tenent absolute restituant libertati et tam illos quam locum redire predictum et ibidem inhabitare permittant ac ob eisdem pacem uel treuguas in generali conscilio. constitutas de d illatis ecclesie casalensi satisfationem ei congruam impenden denter moneas et inducas ipsos ad id si necesse fuerit per ce ecclesiasticam appellatione remota compellas alexandrinos ad et treguam prenotatas obseruandas eisdem districtione simili lando. Datum laterani (1). Kalendis aprilis pontificatus nost primo. Actum est hoc in Taurino in Claustro maioris ecclesie fuerunt testes. vbertus de Saluglis. Beniuolus de bellano. G ripa. petrus fulbertus.

(S. T.) Ego Bernardus de Alex notarius interfui et precept prepositi hanc cartam scripsi.

(1) B: leterani

## LXXXIII.

*Benivolio di Bellano, a nome del Comune di Vercelli, p dinanzi a Giacomo, prevosto d'Ivrea, delegato apo*

*essere la città pronta ad indennizzare la Chiesa casalese; presente Bonifacio, arciprete d'Ivrea* (13 marzo 1218).

Fonti. — A. Orig. in *Arch. civ. verc., perg.* — B. Copia *ibidem, Acq.*, I, 198. — C, C'. Copia *ibidem, Bisc.*, I, 322 (IV, 356), coll'autentica di B. de Bazolis.

Met. di publ. — Si riproduce A.

(S. T.) Anno. Domińice. Jncarnationis. Milleximo. Ducentesimo. Octauo decimo. Jndictione. sexta. die xiii mensis marcij; Beniuolus de bellano. nuncius et procurator comunis vercellensis sicut per cartam apparebat. a parte et nomine eiusdem comunis vercellensis dixit et protestatus fuit. Jn presentia uidelicet domini Jacobi yporiensis ecclesie prepositi a summo pontifice delegati. quod paratus erat nomine et uice superius nominati comunis vercellensis. satisfacere de dampnis et iniuriis illatis ecclesie Casalensi. secundum id quod idem prepositus yporiensis de iure hordinaret et preciperet. et secundum quod ipse cognosceret. quod comune Vercellense et homines Vercellenses dampnum dedissent uel per testes alterius partis. uel per officium suum. uel per sacramentum alterius partis super eo quod ipsi preposito Casalensi deberet deferri. et si ita nollet facere yporiensis prepositus. et ultra id procedere uellet. grauabat comune vercellense. a quo grauamine presenti et futuro. nomine suprascripti comunis Vercellensis. appellabat. Jtem dicebat predictus procurator et nuncius quod non debebat iurare mandatis. de dampnis et iniuriis ecclesie Casalensi datis. quare hoc non in comisione continebatur. nec de iure istud poterat esigere quare de dampnis predictis nichil cognouerat. unde predictus procurator senciens se grauatum. predicto nomine appellauit. macxime cum ipse prepositus yporiensis. confiteretur predictum procuratorem senper ad terminos statutos uenisse et paratum fore procedere in causa secundum quod de iure fuerit procedendum. Jtem dicebat predictus procurator quod non tenebatur respondere sub examine illius yporiensis prepositi. nisi ad postulacionem et peticionem infrascripti prepositi Casalensis. uel nuncij ecclesie Casalensis. qui nullatenus ad terminos ueniebat requisitus tamen ut ueniret ad terminos statutos. per nuncios illius prepositi yporiensis. cum non potuerit inueuiri. et idcirco uideretur causam deseruisse. Jtem dicebat. quod non debebat iurare mandatis stare quare paratus erat satisfacere nomine comunis vercellensis. in eo quo pronunciatum esset. comune Vercellense satisfacere debere Ecclesie Casalensi. de dampnis et iniuriis que diceba[n]tur illata esse ecclesie Casalensi Jtem dicebat preterea. dictum prepositum Casalensem et fratres eiusdem ecclesie exscomu-

nicatos fore tempore comisionis inpetrate et nunc quod et i
curator paratus erat probare. et idcirco dicebat ipsum yp
prepositum aliquid contra comune uercellense per illam tal
sionem pronunciare non posse. dicebat preterea et allegabat p
prepositum yporiensem (1) suspectum fore ipsi comuni vercelle
petebat ut arbitri eligerentur qui super eo cognoscerent. ali
pellabat si aliter fieret. preterea petebat predictus procurator
vercellensis ut prorogaret interdictum et desisteret ab interdi
paratus erat predictus procurator et nuncius. stare et fac
denciam apud ipsum prepositum yporiensem quousque p
Casalensis uel eius nuncius ueniret. et prepositus yporiensis
cognosceret. et si aliter faceret similiter appellabat. pretere
quod littere ille non fuerunt inpetrate per ipsum preposit
per suum nuncium. et si fuerunt inpetrate quod fuit ueri
quare nullius momenti uidebantur esse.

(S. T.) Actum in Claustro yporiensi. presentibus testibu
Bonifacio yporiensi ecclesie archipresbitero. domino Jacobo
ecclesie canonico. presbitero petro de scarmagno. Robaldo
corio uercellensi Ambroxio rampono seruitore comunis ue
et Jacobo seruitore suprascripti prepositi yporiensis. Eg
ferrandus uercellensis notarius Jnterfui his omnibus et ind
scripsi;

(1) B: vporiensem

## LXXXIV.

*Il podestà di Vercelli riceve lettera dal podestà di Ge
comunicazione, ivi inserta, di lettera di Federic
Roma e di Sicilia, ai Genovesi, Pavesi, Novaresi, A
Eporediesi, Torinesi ed ai castellani di Lombardia
ferma del bando inflitto ai Vercellesi dal marches*
(31 ottobre 1218).

FONTI. — A. L'orig. manca. — B. Copia in *Arch. civ. verc., A*
— C. Copia *ibidem, Acq.*, II, 13. — D, D[1], D[2], D[3]. Copi: *ibidem, B*
(I, 321; IV, 351; IV, 355), coll'autentica di Bart. de Bazolis. — E. Ed. in
*Mem. stor. di Casale Monferr.*, II, 390. — F. Ed. in BÖHMER F
*Jmperii selecta*, 269, Insbruck, 1870 (*il solo diploma inserto*), su
MET. DI PUBL. — Si riproduce B.

(S. T.) Anno dominice Jncarnationis Millesimo ducentesim

decimo. Jndicione septima die ueneris qui fuit vltimus dies mensis octubris. Cum dominus petrus vicecomes vercellensis potestas a domino Rambertino Guidonis bouarelli Januensi potestate recepisset literas in hac forma. Nobili et illustri viro vercellensi. honorabili potestati et toti Comunati eiusdem ciuitatis amicis karisimis. Rambertinus guidonis bouarelli Januensis ciuitatis potestas salutem et intime dilectionis affectum. Cum litteras domini Regis susceperimus in hac forma. fridericus. dei gratia romanorum rex et semper Augustus et Rex Sicilie. dilectis fidelibus suis Januensibus. papiensibus. nouariensibus et astensibus yporiensibus. taurinensibus et alijs ciuibus castellanis lunbardie suam gratiam et bonam uoluntatem cum vercellenses iniuriam et contemptum nostrum quosdam homines Casalis. carceratos seu obsides teneant nec illos nec alios ad locum Casalis inhabitandum reddire permittant (1) bannum quod in eis dabit. fidelis noster marchio Mainfredus lancia actoritate nostra firmamus. Jnsuper addicimus et imponimus eis penam viginti milium marcharum argenti nisi vsque ad proximum festum Sancti andree vniuersos homines casalis quos obsides tenent seu ciuilitatem sibi iurare fecerunt ab omni obligatione ipsis facta absoluerint et nisi ipsos et omnes alios homines Casalis ad locum prenominatum pacifice inhabitandum reuerti permiserint firmam dantes eis pacem nomine Comunis vercellarum. Preterea mandamus et precipimus vobis et Vniuersis de regnō nostro. vt vbicumque vercellenses et res eorum et homines Jurisdicionis et res eorum fuerint reperti libere. et absolute capiantur et teneantur ab omnibus nec vllus presumat eos defendere quod si quis locus uel ciuitas uel homo contra hoc mandatum nostrum uenerit penam incurrat mille marcarum argenti medietatem nostro fisco applicandam et alteram medietatem illi qui prohibitus fuerit predictos vercellenses seu res eorum occupare nisi predicti vercellenses. ea que predicta sunt iuxta mandatum nostrum duxerint adimplenda. datum apud Norembergam. septimo idus octubris Jnditione septima anno millesimo ducentesimo octauo decimo dominice Jncarnationis. Nobilitatis uestre prudencia dignum duximus quam intime exorare quatinus super facto hominum Casalis taliter uos exhibere curetis quod regie maiestati cedat ad gloriam et honorem et nos sine offensione aliqua valeamus uestram amicitiam conseruare. Predictus autem dominus Petrus vercellensis potestas a parte et nomine comunis vercellarum. Jn plena credentia in palacio comunis ad sonum campane congregata et conscilio. et consensu sapientum qui ibi conuenerant predictos Casalenses secundum mandatum predicti domini Regis prout in litteris a potestate Janue destinatis continebatur ab omni obligatione et ciui-

litate qua Comuni vercellarum tenebantur absoluit et firmar
exhibuit et eis ut ad predictum locum Casalis inhabitandur
tantur. permisit Concedendo eis ut ab omni obligatione et c
absoluti ad prememoratum locum pacifice et libere et absolu
tantur ut supra dictum est. vnde plures carte vnius tenoris
sunt Actum in predicto palacio. presentibus testibus domin
quondam rondonarie et nunc de dora*no* preposito et domino y
fugazolio iudice de placentia domino Guilielmo de rizolo de p
Guilielmo de bellino bono Johanne bursa. alario notario petro
vercellensi et multis alijs.

(S. T.) Ego paxius ansisus notarius iussu Ruffini de ferra
tarii hanc cartam scripsi.

(1) B: perpermittant

## LXXXV.

*Federico II conferma al conte Guido di Biandrate l*
*il comitato d'Ivrea* (20 maggio 1220).

FONTI. — A. Orig. in *Arch. Marchese di Romagnano in Envie.* —
in *Arch. civ. verc., Bisc.*, I, 53. — C. Copia in BENVENUTO SAN GI
*origine gentilium suorum.* — D. Ed. VINKELMANN, *Acta imperii i*
154 seg., n. 177.

MET. DI PUBL. — Si rimanda l'edizione critica al futuro cartario bland

## LXXXVI.

*Uguccione di Bonello promette al Comune di Vercelli*
*stodire il castello di Burolo, e di renderlo a richiest*
*pena di mille lire pavesi, e con fideiussione* (20 agost

FONTI. — A. L'orig. manca. — B, B[1]. Copia in *Arch. civ. verc.*,
12 (III, 65), coll'autentica di B. de Bazolis.

MET. DI PUBL. — Si riproduce B.

(S. T.) Anno Dominice Jncarnationis. millesimo Ducentesin
simo Jndictione. VIII. die. XIII. ante kalendas Septembris. v
bonello Ciuis vercellensis promixit per stipulationem Domino G
de mandello vercellensi potestati a parte et nomine comunis
larum quod saluabit et gubernabit et custodiet Castrum bu
utilitatem Comunis vercellarum et quod reddet ipsum castru
nitum et (1) scaritum comuni vercellarum et nuncijs comuni
luntatem potestatis sub pena librarum Mille. papiensium q

et soluere promixit ipsi potestati nomine comunis uercellarum si ita non attenderet cum expensis que inde fierent oblig[ando]. ipsi potestati nomine dicti comunis omnia sua bona pignori que habet et acquisierit. Et inde per omnia ut supra legitur. constituerunt se principales debitores. pagatores et obseruatore[s] vgucio de Julio et Johannes. aduocatus ablaticus quondam domini henrici aduocati atque vgucio de putheo et Marc(i)us de putheo ciues vercellenses oblig[ando]. ipsi potestati nomine comunis vercellarum omnia eorum bona presencia et futura. Jta quod quisque eorum in solidum conuenire possit. renunciando Epistole diui adriani Jubenti plures fideiussores pro parte fore conueniendos et noue constitutioni dicenti quod principales debit[*ores*] prius fore conueniendos secundarijs. Actum in camera palacij comunis vercellarum Jnterfuerunt testes beniuol(i)us notarius otto uaientus. vbertus de tizone et Guilielmus de oliua.

(S. T.) Ego vgo Casine notarius Jussu andree de gnitaco notarij hanc cartam ab eo traditam scripsi.

(1) B : est

## LXXXVII.

*Guglielmo Maugino promette, come nel precedente documento, di custodire il castello di Burolo* (23 e 24 agosto 1220).

FONTI. — A. L'orig. manca. — B, B[1]. Copia in *Arch. civ. verc.*, *Bisc.*, II, 12 (III, 65), coll'autentica di Bart. de Bazolis.

MET. DI PUBL. — Si riproduce B.

(S. T.) Anno Dominice Jncarnationis. Millesimo Ducentesimo vigesimo Jndictione. VIII. die. X ante kalendas Septembris Guilielmus mauginus Ciuis vercellensis promixit per stipulacionem domino Guilielmo de mandello vercellensi potestati a parte et nomine comunis vercellarum quod saluabit et gubernabit et custodiet castrum burolij ad utilitatem comunis vercellarum et quod reddet ipsum Castrum. guarnitum et scaritum comuni vercellarum et nunciis comunis ad uoluntatem potestatis sub pena librarum mille papiensium quas dare et soluere promixit ipsi potestati nomine comunis vercellarum si ita non attenderet cum expensis que inde fierent. obligando ipsi potestati nomine dicti comunis omnia sua bona pignori que habet et acquisierit. et inde per omnia ut supra legitur constituerunt se principales debitores et pagatores de libris quingentis cum expensis faciendis. vbertus de saleta et bonus Johannes scutarius ciues vercellenses obligando ipsi potestati nomine suprascripti comunis omnia eorum bona que habent et acquisierint. Jta quod quisque eorum in solidum con-

ueniri possit. renunciando Epistole diui adriani Jubenti plu
iussores pro parte fore conueniendos et legi dicenti pri
debitores prius fore conueniendos secundarijs. Actum in can
lacij. comunis vercellarum. Jnterfuerunt testes petrus de b
et bonus Johannes preue. postea uero die decimo ante kalen
tembris in camera palacij comunis vercellarum presentibus
infrascriptis. vercellinus de guidalardis ciuis vercellensis c
se principalem debitorem et pagatorem de libris Centum pa
obligando eidem potestati nomine predicti comunis omnia s
que habet et acquisierit renunciando legi dicenti principalem d
prius fore conueniendum secondario postmodum uero die. v
kalendas septembris in camera palacij comunis vercellarum
tibus testibus ambroxio rampono et petro de scoto constitu
principales debitores et pagatores omnia eorum bona pignori o
quisque pro parte. Jacobus de durio de libris. C. papiensi
expensis et lafranchus balbus de libris. C. cum expensis et
sabello de libris. C. cum expensis et Jacobus de mascaro de ali
C. papiensium cum expensis renunciando omnes legi dicent
pales debitores prius fore conueniendos secundarijs.

(S. T.) Ego vgho Casine notarius Jussu andree de guitac
hanc cartam ab eo traditam scripsi.

## LXXXVIII.

*Nicola di Garbagna, procuratore del Comune di Verc*
*gistra le terre di Burolo* (21 ottobre 1220).

FONTI. — A. Orig., molto guasto, in *Arch. civ. verc., perg.* —
B[a]. Copie *ibidem*, *Bisc.*, I, 439; II, 311; II, 385; III, 34, coll'autentic
de Bazolis.

MET. DI PUBL. — Si riproduce A, integrando le lacune, dov'è pos
le altre copie. I tratti integrati si danno in corsivo senza parentesi;
o parole aggiunte a ricostruzione critica del testo stanno, secondo il
corsivo fra [ ].

(S. T.) Anno. dominice. Jncarnationis. Millexímo. ducente
gesimo. Jndicione nona. die duodecimo ante kalendas. Nouem
sunt prata et sedimina. et terre. et vinete *(sic)* et castegne
nencia castro burolii. et que racionari fecerunt. Mantellus d
et Nicolaus de garbania procuratores Comunis consti[*tuti. a*] 
de mandello vercellensi potestati. Jnprimis pratum salexe
XII. et tabule IIII. Coheret ab una parte. via. ab alia Martinus

a tercia pratum quod tenetur. per Comune. Jtem ibi prope. staria [?] *terre* Colte. Coheret ab una parte. via a secunda andreas. a tercia petrus tanta. Jtem ad quaros. staria xv. et tabule vii. et media terre colte. Coheret a duabus partibus via a tercia. Martinus de netro. a [*quarta petrus*] de Casinis. Jn braida. modia. vii. et medium. et pedes viii terre colte. Coheret ab vna parte via. a secunda illi de sancto nazario. a tercia aqua que vocatur. laxonus. Jn clausuris [*peciam*] vnam. que est. modia viii. et staria ii. et quartum. i. terre colte. Coheret ab una parte petrus de casina. a secunda pratum comunis. a tercia cirixola. ad albaram staria xx. et tabule. v. terre [*colte coheret*] ab vna parte. Axonum. a duabus via. ad gorgum staria. xi. et tabule iii. et pes. i. et medius. terre colte. ab vna parte. ecclesia sancti petri. a secunda gorgus a tercia via. ab sabionum ...(1)... mina. Coheret ab una parte via. ab alia Jacobus pater et mater. a tercia marescus Jn trebiaxonis staria xxi. et tabule iii. minus pede et medio terre colte ab una parte marescus. a secunda [*ecclesia*] Sancti petri de burolio. a tercia Simonis genetaxi. Jnter duos axonos staria xi. terre. Coheret ab una parte axonus. ab alia templum. Jn alber staria xvii. minus tabulis v. terre. ab una parte ma[*rescus*] de netro. a secunda uia. a tercia grassi de yporegia. subtus pontem staria vii. minus tabulis ii. terre. coheret ab una parte. ecclesia Sancti petri. ab alia grassi de yporegia. a tercia martinus [*de noueliono*]. Ad boxonum de prellis staria xiii. et tabule iiii. terre. coheret ab una parte. Anrici de rua. a secunda. Gualteri de Solerio. a tercia via. Jn prellis modia iiii. et pedes viii. terre coheret ab [*una*] parte. marescus. a secunda. ecclesia bolenghi. a tercia illi de bono amico. Jtem ad dossum staria xv. et pedes. i. et medius. terre. coheret ab una parte. martinus de noueliono. a secunda illi de solerio. Jtem ad dos[*sum*] staria xvii. minus. tabulis ii. et media terre. ab una parte. petrus. riccanus. a secunda illi de Solerio. a tercia marcus de nouelleto. Jtem ad terminum staria xxii. et tabule v. et media. terre coheret ab una parte uia ab alia mar[*tinus*] (2) de netro. a tercia petrus tanta. ad olmetum staria viiii. minus media tabula. terre ab vna via. ab alia astalabia. a tercia caldera. Jtem ad campum dolcinum modia iii. et staria. i. terre coheret ab una parte Martinus de netro. a duabus petrus tanta. Jtem in prato dolcino staria xxviii. et mina. terre. coheret ab una parte. ecclesia burolij. a secunda via. a tercia ser vgo. ad septimam staria. xx. et media tabula. terre. coheret ab una parte. Anricus de netro. ab alia ecclesia burolij a tercia via. Jtem braidam de mureto modia. v. et staria vi. minus tabula i. coheret ab una parte. vgo. de burolio. ab alia axonus. a tercia strata. in clausuris ad noxetam staria xiii. minus

tabulas. III. et media coheret ab una parte ser vgo. a secund
burolij. Jn clausuris. pratum et terra Colta cui est ab una
vgo. ab alia pratum Castri burolij. hec sunt prata que pe
sunt castri burolij. Jn clausuris. pratum de clausuris. r
et medium. et quar[*t*]um. I. coheret a duabus partibus.
tercia abbas yporiensis. Jtem in bassaliono. modia VI. minus
et mina. prati coheret. ab una parte. Mar[*cus*] (3) de netr
axonus. pratum de perra. modiorum XXI. minus stario I. e
II. Coheret illi de pexano et marescus. Jtem ibi prope sta
tabula I. et media prati. ab una parte cristi(a)nus de sex
cunda comune sexani. pratum nouum stariorum VIIII. min
I. Coheret. a duabus partibus. terra castri. a tercia Mar[*ti*
netro. vinea mezana quam tenet. andreus *(sic)* de Salexet
III. et pedes. VIIII. et tabule VII. terre colte. coheret ab
Rodulfus caldera. a secunda vbaldus. a tercia nemus Comuni
cum vinea quod tenet. idem andreus. stariorum. X. et tab
et pedis ab una parte. Oldeprandus. a secunda Rainerius de
tercia via. a[*d*] Salexetum vineam unam que staria III. [*es*
[*t*]um I. Coheret ab una parte. Rainerius de carixio. a sec
xetum. a tercia via. sedimen perrerij de salexeto Coheret a
ab alia Rainerius de carixio. ab alia vinea de salexeto et
Jnsimul. stariorum V. minus tabularum IIII. coheret ab una
nerius de carixio. ab alia via. ad salexetum staria III. et
prati. ab vna parte Rainerius de carixio. ab alia comune.
via. ad salexetum staria IIII. et tabule II. prati. ab una pa
alijs Comune. vinea de roncobalzesco. Guillelmi de Auia
VIIII. [*ab una*] pratum nouum ab alia nemus. a tercia via. J
illius Guillelmi stariorum X. Coheret ab una parte vgo de
secunda Anricus de rua. a tercia via. Jtem sedimen illius
et eedem coherencie. ad vianam staria VIIII. prati. ab una
alia anrici de rua. a tercia marescus. vinea bouoli. in ro
staria VI. et tabule II. ab una ecclesia burolii. a secunda ron
a tercia via. sedimen suprascripti bouoli. ab una parte. Ma
netro. ab alia ecclesia. a tercia via. ad fontanam de beca
VI. et mina prati. ab una parte Comune. ab alia vgonis. a t
tana. ad zaonalem staria III. prati. ab una ecclesie buroli
Johannis grassi. a tercia brulini. Jn prato bertengo. staria
ab una parte opizonis. de yporegia. ab alia Johannis grassi.
comune vinea martini. cabalerij. staria V. minus quar[*t*]u
iacet *(sic)* supra fontanam. glauenaldam. coheret ab una parte
magister. a secunda via. a tercia fontana. sedimen eiusdem

ab una parte illorum de Sancto nazario. ab alia via. a tercia comune. dominica de bagnolio in vinea merla staria vi. et tabule. ii. coheret ab una Anricus de burolio a duabus via. sedimen cum vinea quod tenet laurencius mauxilius est stariorum xi. et tabularum v. Coheret ab una parte Jacobus grassus. a secunda uia de viana. a tercia via. Campus Corbus in bedaria stariorum ii. ab una parte via. ab alia marescus. a tercia vinea eiusdem laurencij. ad fontanam de bedaria staria vi. prati ab una parte. vbaldi. ab alia comune. a tercia marescus. Jn prato lunario. staria iiii. et tabula i. prati. ab una parte christi(a)ni de sexano (4). ab alia ecclesie burolij. a tercia marescus. ad pinum staria vii. inter vineam et sedimen quod tenet dominus tebaldus. coheret. ab una parte broli[*n*]us de yporegia. a secunda comunis vercellensis. a tercia via. Jn bedaria ad monclarum staria. viii. prati. ab una parte domini vgonis. ab alia comune. a tercia suprascripti vgonis. sedimen Johannis grossi. cum vinea insimul tenentis. est staria xi. minus media tabula. ab una via. ab aliis comune Vercellense. ad Candulcinum staria viii. prati. ab una Johannis de calcinaria. ab alia axanus. a tercia via. vinea quam tenet cristinus grandus. in vig[*n*]ono staria vii. et mina. ab una parte. uia ab alijs comune. ad vignolum sub(i)tus fornilem. tabule xx. uinee ab una parte via. ab alia fossatum castelli. a tercia comune. sedimen eius ab una parte uia. ab aliis comune. sedimen petri zuglarij. cum vinea stariorum vii. et mina. ab una parte Ricardi de yporegia. a duabus partibus uia. a quarta Comune. sedimen burolij cum vinea stariorum x. et mina. ab una parte Gualteri[n]us de solerio. ab alijs uia. in prato lunario. staria vi. et medium prati. ab una parte ecclesie burolij. ab alia comune. a tercia marescus ad pratum de fonglis. staria iii. prati. a duabus partibus ecclesie Burolij. a tercia martini de netro. sedimen Cristini piteti. cum vinea tabularum xxii. ab una parte Opizonis de yporegia. ab aliis uia. vinea de dominica aput castrum burolij. modiorum iii. minus stario i. et medio ab una parte Opizonis de yporegia. ab aliis. Comune. sedimen. Martini de valle. ab una. parte vberti de magnano. ab alia uia. a tercia ricus. vinea suprascripti in valle cum Campo et prato stariorum xiii. et tabularum. iii. ab una parte ricus ab alia uia. a tercia nicolai fabri. Jn bruma staria xi. et mina uinee. et campi. ab una parte vberti de magnano. ab alia Johannis longhi. a tercia. ricus. Jn ualle staria vi. minus tabulis v. campi. ab una parte. Guillelmi gastaldi; ab alia ricus. a tercia comune. sedimen nicolai fabri. cum vinea stariorum xv. et tabularum ii. ab una parte ricus. ab alia opizonis de yporegia. a tercia via. sedimen martini de domo. cum vinea ad fuxinam stariorum v. et tabularum ii. et medie. ab una

parte ricardinus. de yporegia. ab alia sancti Jorij. a tercia via.
martini amirati ab una parte. Jacobi fabris. ab alia boni
grassi; a tercia via. vinea eiusdem. cum prato. in fondore. st
vi. ab una parte sancti martini. ab alia comune. a tercia s
porta de yporegia. Jn aquarola staria x. prati. et campi ab un
Anrici de porta. ab alia Anrici de rua. a tercia via. ibidem s
vinee. et prati. ab una parte baiamondi de mercato. ab ali
marie. a tercia sancti martini. vinea quam tenet perrinus m
de bolengo. in valle ad bagnolum. subtus castrum stariorı
tabularum IIII. ab una parte. Guillelmi gastaldi. ab alia cer
derie a tercia Jacobi grassi. vinea quam tene[*n*]t filii petri
de sexano. et filij sexani nouelloni. staria XI. et tabule III. et J
in cerreto. ab una parte ricardi pusche. ab alia Johannis
tercia comune.

Actum in predictis terris. Jnterfuerunt testes petrus [*pec*
et bonus Johannes de merla. et inzegnerius seruitores comu
cellensis. et Jacobus de meleto notarius. qui predicta omnia ra

(S. T.) Ego vlricus de Aichino notarius iussu lantelmi zerb
hanc cartam scripsi.

(1) *Guasto*. (2) B, B[1], B[2], B[3]: martinus (3) B, B[1], B[2], B
(4) A: Christiani de Sexano — B, B[1], B[2], B[3]: Expriani de seso.

## LXXXIX.

*Il Comune di Vercelli stringe trattato con Nicola T*
*(Ricagno) di Montestrutto, per cui i medesimi s*
*promesse reciproche in pace e in guerra, salvi i di*
*vescovi di Vercelli e di Ivrea: il medesimo si stip*
*per Netro* (30 luglio 1221).

Fonti. — A. L'orig. manca. — B. Copia in *Arch. civ. verc.*, *Acq*
— C, C[1]. Copia *ibidem*, *Bisc.*, II, 68 (III, 158), coll'autentica di B. d
che riprodusse un originale di Alario di Alario.

Met. di publ. — Si riproduce B.

(S. T.) Anno. dominice. Jncarnationis. Millexımo. ducente
gesimo Primo Jndictione Nona die tertio kalendas agusti. C
talis facta est et pactum Jnter dominum Guilielmum de pust
cellensem potestatem vice et nomine comunis et vniuersita
Ciuitatis vercellarum ex vna parte et ex altera nicolaum t
de Monte astructo videlicet quod predictus dominus Guiliel

testas a parte et nomine comunis illius Ciuitatis. consensu et voluntate et parabola illorum. de credencia qui ad sonum campane. in palacio Comunis conuenerant quorum nomina hic inferius scripta sunt Conuenerunt et promiserunt eidem Nicolao emere. domum vnam in Ciuitate vercellensi libras ducentas. papiensium et eam ei donare et quam ipse nicolaus uel eius heredes uel eius descendentes non possint uel debeant vendere donare uel aliquo modo alienare in toto uel in parte pro illa domo debet ipse Nicolaus et sui heredes et sui descendentes esse et haberi ciues vercellarum et ciues habeantur et tamquam ciues vercellenses per comune a comuni vercellensi defendi ab omni persona collegio et vniuersitate Jta tamen quod per hoc non teneatur ille nicolaus uel eius heredes uel eius descendentes hanc concordiam obseruantes nec possit compelli facere seguertam potestati uel comuni vercellensi nec fodrum dare nisi de predicta domo silicet de libris. ducentum papiensium de poderio quin alij Ciues vercellenses dabunt fodrum et quod fodrum dare debeant et tantum de libra quantum alij ciues dabunt et quod non teneantur nec possint compelli facere iustitiam pro comuni vercellensi etiam hominibus ciuitatis nisi conueniretur de re inmobili sita in destrictu vercellensi uel pro commutata uel quasi uel maleficio uel quasi perpetracto ab ipso nicolao in districtu vercellensi et quod non teneantur nec possint compelli facere iustictiam pro comuni vercellensi eciam hominibus ciuitatis et iurisdictionis de maleficiis hic retro factis teneantur tamen ille nicolaus et sui heredes et sui descendentes hanc concordiam obseruantes facere iustictiam pro comuni vercellensi hominibus tantum ciuitatis et districtus vercellensis de contractibus uel quasi tam preteritis quam de cetero faciendis et de maleficiis uel quasi que ab hodie in antea fierent. Jta tamen quod per hoc nullum bannum ei et eius heredibus et descendentibus hanc concordiam attendentibus auferi uel imponi possit sed simpliciter iustitiam teneantur facere pro comuni de contractibus et maleficiis secundum predictam formam superius districtam (1). Item quod ille nicolaus et eius heredes descendentes hanc concordiam obseruantes non teneantur nec posint compelli ire in exercitum uel caualcatas pro comuni vercellensi nec aliud facere pro comuni ultrà id quod modo facere [*solent*] sal[uo eo] quod dictum est supra et quod infra dicitur De ca(u)stro uero montis astruti et de villa de omnibus ibidem pro tempore habitantibus et de aliis fortiis que haberent pro tempore in illo territorio teneatur facere ipse nicolaus et eius heredes et descendentes eius pro comuni vercellensi guerram et pacem contra omnem personam collegium et vniuersitatem excepto contra episcopum yporiensem et episcopum vercellensem pro spetiali facto ec-

clesie yporiensis et vercellensis et non pro facto ciuitatis u
facto alicuius alterius persone uel collegii. uel uniuersitatis
ca(u)stro et hominibus illius (2) loci et aliis fortiis quas haberet
territorio dare stratam et uetare stratam et dare mercatum
tare mercatum ad voluntatem comunis vercellensis contra o
personam colegium et vniuersitatem ab omni persona et uniue
excepto contra episcopum yporiensem ut supra. Jtem quod il
ca(u)strum reddet ipse et eius heredes descendentes comuni verc
siue potestati uel rectori vercellensi qui pro tempore fuerint n
comunis vercellensis guarnitum et scaritum ad voluntatem co
quotiens comune voluerit pro facienda guerra uel pace contra o
personam collegium et vniuersitatem excepto contra episcopum
riensem et si contigerit quod aliquo tempore aliqua alia fortia
etiam poderio montis astruti super terram illius nicolai uel e
redum uel discendentum sit eadem conditione. Jtem concessit
nicolaus predicto domino Guilielmo potestati nomine comunis
lensis predicti facere in predicto loco et territorio montis ast
ius faciendi et exercendi buteam vnam uel plures grani et s
casei et seracei et cuiuslibet alterius negociationis habendo et
piendo ille nicolaus et eius heredes med[*ietatem*] proficui siue
excepto quam de butea una uel pluribus molarum si ibi fieret
lucrum totum (4) comuni vercellensi pertineat. saluo tamen p
molarum quod ibi capitur et aliis suis rationibus saluis quas ha
molis ibi transentibus uel que ibi venduntur et comune verc
aliam medietatem faciendo ipse nicolaus medietatem expensa
Comune aliam medietatem faciendo tamen. comune vercellen
expensis laborerium butee uel butearum si ipse nicolaus uel e
redes uel descendentes recusauerint facere expensas liceat c
vercellensi facere et exercere illam buteam uel butheas et s
lucrum percipere et similiter si comune vercellense recusaue
cere liceat ipsi nicolao et eius heredibus [*et*] descendentibus pre
concordiam obseruantibus illam butheam uel butheas exercere
lidum lucrum percipere preterquam in hominibus et de hon
districtus episcopi vercellensis qui modo sunt uel pro tempore
excepto quod buthea uel butheis molarie in hominibus autem
astruti nullam aliam possit comune vercellense excercere iu
tionem uel districtum uel etiam in aliis hominibus quos dic
colaus uel eius heredes uel descendentes hanc concordiam obser
habent uel habebunt ultra serram extra poderium vercellarum
neatur comune ipsi nicolao bona fide defendere ca(u)strum et
montis astruti et alias possessiones suas ab omni persona et c

et vniuersitate et ipsum Nicolaum et eius heredes et descendentes eius hanc concordiam attendentes adiuuare ad defendenda iura sua et possesiones suas pro guerra illa quam habuerint occasione comunis vercellensis uel pro illa guerra quam inceperint uel habuerint consilio comunis vercellensis uel consilio potestatis. nomine comunis pro illa uero guerra quam habuerint tenea(n)tur comune eos defendere tamquam ciues et aiuuare. Jtem quod comune teneatur ponere ipsum nicolaum et homines eius et terram eius in omni pace quam fecerit et tregua nec faciet pacem uel guerram quin eum et terram et homines eius et eius heredes et descendentes hanc concordiam attendentes ibi ponat Jtem si contigerit quod illo nicolaus et eius heredes uel eius descendentes reddiderint illud ca(u)strum guarnitum uel scaritum comuni vercellensi pro facienda pace uel guerra ut supra teneantur comune restituere illud ca(u)strum ipsi Nicolao et eius heredibus [*et*] descendentibus qui illud ca(u)strum reddiderint uel aliis eorum heredibus uel descendentibus qui hanc concordiam uoluerint ‹et› obseruare infra mensem postquam potestas vercellensis qui pro tempore fuerit requisitus fuerit ab ipso nicolao uel eius heredibus uel descendentibus uel eorum certo misso et hoc totiens restituatur retro quociens illud ca(u)strum redditum fuerit comuni vercellensi finita tamen illa guerra pro qua ille nicolaus uel eius heredes uel descendentes rediddisent illud ca(u)strum guarnitum uel scaritum Comuni vercellensi et iterum dum comune vercellense illud ca(u)strum tenuerit teneatur comune pacifice permitere ipsum nicolaum et eius heredes et descendentes percipere omnes reditus et obuentiones suas et homines suos distringere sicut nonc distringit et si contigerit quod ille nicolaus uel eius heredes uel descendentes hanc concordiam seruantes aliquo tempore irent habitare apud Netrum in districtu vercellensi teneatur comune quod non compellct ipsum nicolaum uel eius heredes uel descendentes eius hanc concordiam obseruantes aliquid aliud facere pro comuni nisi quod secundum determinatum est ut supra de fodro dando uel de iustitia facienda uel de aliis rebus ut supra Jtem liceat comuni vercellensi de predicto ca(u)stro et villa et fortiis et hominibus ibidem pro tempore habitantibus facere guerram et pacem et dare stratam et vetare stratam et dare mercatum et vetare mercatum excepto contra dominum episcopum yporiensem ut supra. et de predictis omnibus faciendis et exercendis in predictis et de predictis. Castro et villa et fortiis et hominibus ius comuni vercellensi concessit et hoc saluo quod liceat episcopo yporiensi capere pedagium molarum quod capit in yporeia capere in monte astruto uel alibi in illo territorio Jtem comune vercellense teneatur quod

non possit nec debeat facere aliquam butheam salis uel grani ue
uel seracei uel alicuius negotiationis ad omne miliare (5) prope
strum (6) montis astruti nec in villa montis astruti uel ca(u)st
territorio sine parabola illius nicolaj uel eius heredum uel desc
tium hanc concordiam observantium excepto de butheis molaru
liceat comuni vbicumque (7) voluerit facere et exercere. Jtem te
ipse Nicolaus et eius heredes et descendentes quod non facient n
faciet (8) de predicto ca(u)stro et villa et fortiis aliquam fin
refutacionem uel remissionem uel inuestituram uel alienation
feudi dationem in aliquam personam eclesiasticam uel sec
collegium uel uniuersitatem sine parabola potestatis data cons
munis vercellensis tocius uel maioris partis pulsate ad cam
sine fraude. Eodem modo teneatur ipse nicolaus quod nec ips
nec faciet nec sui heredes nec sui descendentes facient aliquam
uel refutacionem uel remissionem uel inuestituram uel aliena
uel in feudum donationem de ca(u)stro et villa et curte et ter
Netri et eius pertinentiis et hominibus habitantibus pro tem
aliquam personam eclesiasticam uel secularem colegium vel u
sitatem sine parabola potestatis data consilio credencie Ciuitat
cellensis tocius uel maioris partis pulsate [*ad*] campanam sine
Eodem modo teneatur de poderio Quingentarum librarum quod t
emere in Jurisdictione vercellensi de denariis (9) quos ei dare
comune vercellense pro hac concordia. Jta quod ipse nicolaus u
heredes uel descendentes. non possint nec debeant illud poderiu
gentarum librarum papiensium quod emerit in toto uel in aliqu
quoquo modo alienare uel finem facere uel inuestituram uel in f
dare uel obligare pignori alicuj persone uel in aliquam persona
legium uel vniuersitatem nisi comuni pro hac concordia se
pro qua uero concordia seruanda illud poderium spetialiter
obligatum sit sine parabola potestatis data consilio credentie
lensis tocius uel maioris partis (10) pulsate ad campanam sine
de quo poderio quingentarum librarum non teneatur nec debe
nicolaus nec eius heredes nec descendentes fodrum dare uel
condicium comuni vercellensi facere et comune teneatur (11) q
illo poderio non possit nec debeat exigere uel extorquere aliq
drum uel aliquam exationem ab ipso nicolao uel eius heredi
descendentibus hanc concordiam obseruantibus set comune verc
habeat et habere debeat in omnibus eorum bonis [*et*] in eo
poderio pro tempore habitantibus ea que illud comune habet
bere uel exercere consueuit in hominibus et eorum bonis n
Jurisdictionis vercellensis. Et conuenerunt inter comune verc

et ipsum Nicolaum quod in predicta domo et in poderio empto librarum quingentarum uel in predictis. libris. Quingentis uel etiam in omnibus denariis qui dantur ex parte comunis ipsi Nicolao nec possint nec debeant ab aliqua persona saxiri uel in predicta domo et poderio et denariis aliquod ius non possit aquiri uel (12) intelligatur acquisitum alicui creditori illius nicolai uel eius heredum quem creditorem nunc habeat ipse nicolaus uel pro tempore habuerit ipse uel eius heredes uel descendentes Et Jta quod de predicta domo et poderio et domis omnibus et de fructis et obuentionibus predictorum omnium non debeat satisfieri aliquibus creditoribus ipsius Nicolai uel eius heredum et descendentium predictam concordiam observantium quos nunc habet uel pro tempore habuerit. Jtem bannitos vercellenses uel districtus pro malificio scienter nec recipie(n)t et si scierit uel denuntiatum fuerit a potestate uel eius nontio infra octo dies illum uel illos de terra sua expellere teneatur et debeat excepto Johanne cataneo quem liceat tenere ei. Jtem promisit ille nicolaus se facturum quod sui heredes et descendentes et omnes alii qui hoc castrum tenuerint hanc concordiam obseruare iurabunt infra mentes postquam requisiti fuerint a potestate vercellensi uel eius nontio et quod pro ha(n)c concordia attendenda se et eorum bona obligabit sicut ipse Nicolaus est obligatus. Jtem teneatur ille nicolaus et eius heredes et eius descendentes et homines pro tempore habitantes in predicto castro [et] villa montis astruti saluare guardare in auere et personis homines vercellenses et Jurisdictionis vercellensis in tota sua fortia et terra et poderio et quod homines in predicta villa et ca[u]stro montis astruti pro tempore habitantes teneantur sacramento dare opem et consilium quod hec concordia attendatur et obseruetur et quod ipsi eam attendent et obseruabunt. Jtem quod comune vercellense teneatur quod comune vel aliquis pro comuni uel nomine comunis non compellet ipsum nicolaum uel eius heredes uel descendentes hanc concordiam attendentes uel eorum homines habitantes pro tempore vltra terram aliquid facere pro comuni uel pretermitere pro comuni uel occasione comunis ultra id quod continetur in hac concordia et quod comune non prohibebit quia ipse Nicolaus et eius descendentes predictam concordiam obseruantes exerceant omne[*m*] districtum et omne[*m*] iurisdictionem et omne imperium in predicto ca[u]stro et villa montis astruti et in omnibus ibi pro tempore habitantibus uel in aliis quas habent uel habebunt ultra terram exstra iurisdictionem vercellensem salua predicta concordia. Jtem si comune vercellense aliquo tempore ibi castellanum vnum uel plures ponere voluerit eum uel eos cum consilio et uoluntate illius nicolai uel eius heredum uel de-

scendentium hanc concordiam obseruantium ponere debent s
Ciuitate vercellensi. Jtem quod teneatur comune et promisit i
minus Guilielmus a parte Comunis predicte Ciuitatis quod hec co
ponetur in statuto super quo Jurant potestates Jta quod de
remoueri non possit uel pretermitti per emendatores statuti
credentiam uel pro alio modo et quod potestas teneatur facere
tem potestatem hanc concordiam Jurare et sic de ceteris. Et sic
legitur in omnibus et per omnia dictus potestas a parte et
comunis consensu et voluntate atque parabola illorum de c
promisit atte[*n*]dere et obseruare Et pro his omnibus attend
obseruandis predictus dominus Guilielmus de pusterla vercelle
testas a parte et nomine predicti comunis vercellensis nec non c
et voluntate sapientum credencie qui ibi ad credentiam conu
pulsata campana quolibet ore ad os interrogato promisit et o
omnia sua bona comunis eidem nicolao de monte astruto. I
Nicolaus sicut ut supra legitur in omnibus et per omnia p
eidem domino Guilielmo recipienti a parte et nomine [*comun*
cellensis attendere et obseruare obligando eidem domino G
predicto nomine generaliter omnia sua bona que habet et a
vbicumque sint et si quid in ha[n]c concordiam additum uel m
uel minutum fuerit de Comuni voluntate potestates vercelle
pro tempore fuerint cunsilio credencie Ciuitatis vercellensi
uel maioris partis pulsate ad campanam et predicti nicolai
herédum ut descendentium hanc concordiam obseruantium te
comune et ille nicolaus uel eius heredes uel descendentes a
mutato secundum quod additum uel mutatum fuerit comuni vo
eorum de minuto uero non teneatur. Et sic ut supra legitu
Nicolaus iuravit per sancta dei euangelia attendere et obse
attendi et obseruari bona fide facere predictus domiuus Gu
de pusterla vercellensis potestas a parte et nomine comunis
lensis de consensu et uoluntate et parabola omni data ab
credencia promisit sic ut supra legitur attendere et obser
attendi et obseruari bona fide facere et Juratum fuit per p
de briona notarium et seruitorem comunis quod infrascripti
dendia *(sic)* predictam concordiam sicut supra legitur atten
obseruabunt et attendi et obseruari facient bona fide si de
adiuuet ad sancta dei euangelia ab illo petro tacta verbo et c
eorum de credentia quolibet interrogato ore ad hos. saluis sacr
quibus comune vercellense tenetur comuni de mediolano et co
alexandria et comiti sabaudie et illis de Cuniolo et illis de ru
et Comitibus blandrate et Comuni nouarie et illis de rodobio

illorum de credentia qui tunc aderant conscilio et predictis consenserunt et Jurauerunt et mandauerunt ut supra legitur. Olricus carraria. bonus Johannes mauginus. Jacobus de aua. Manuel carengus. petrus de oleualo. Rolandus pasardus. Jacobus de la porta. Jacobus scogia. yuacus. Mantellus de balzola. Tealdus de iudicibus. Robaldus de creuacorio. lafrancus de turrino. petrus Roglerius. Otto vaetus. fredericus de tiziono. Robertus de olzenengo. Jacobus becus. vbertus de maxiano. Michael scutarius. Nicolaus de blandrato Jacobus pelatus ypolitus notarius Johannes de blandrato. Jacobus de Guiscardo. Gilibertus. petrus tetauegia. lafranchinus balbus. lantelmus alzatus. Ottobonus de alaria. Ardicio de bondono. tarasconus. vbertus carengus. Jacobinus de bondono. Centorius de centorio. Jordanus camex. berardus calcinaria. Nicolaus de turrino. Jacobus de blandrato. sonamondus de toleo. Oliuerius neuxantus. Johannes de valopo. Conradus lefus. Jacobus giliotus. Guido de curte. vercellinus de blandrato. bertholinus vaetus. bonus Johannes butinus. Rainaldus rasus. Rufinus de ferrario. Conradus de raferio. vgucio de alice. Gotofredus storarius. bertholinus de alberto. pellegrinus coparius. Rufinus notarius. bertholamens musus. Nicolaus de caluo. Johannes de galiciano. bolzela. Nicolaus gazus. villanus. loarengus alzatus. albertus tetauegia. petrus carraria. poltronus de guidalardis. Mainfredus cagnolus. Ambroxius pocta. petrus bicherius. Nicolaus de loceno. Galianus. bonus senior de Judicibus. beniuqlius de bellano. Amedeus de asto. Jacobus de rugia. petrus de bondono. Achinus saliens in bonum. berardus de carexana Jacobus de caluo. vbertus de salugiis. Johannes de volta. simonus porca. Jacobus brunamu[*ndus*] Albertus de guarnerio achinus pauia. Jorius de caluo bonus Johannes faxolius. bonus Johannes carraria. Arnaldus notarius. Anbroxius de sancta agnete. Magister fredericus. Guilielmus pasardus. Jacobus de vasallo. vbertus de tiziono. Mainfredus de poltrono. vercellinus de guidalardis. Jacobus de asiliano. Jacobus marlianus. vbertus batallia. Jacobus de tizione. Otto fregapanus. Jacobus de mortario. Ardicio de bonuecino. Guala de trunzano. Jacobus de moncrauello. Guala de balsola. Diunisius. Robertus de mainardo. Jacobus de rifferio. bonus Johannes de Julio preue. vugucio tetauegia hostachius de carexana. Jacobus de omario. Jacobus bracola. Anbroxius camex. Nicolaus de lanterio. Alarius de monte crauello. Anricus lefus. Martinus de bugella. Jacobus de tholeo. philipus briconus. Mascarotus. Albertinus de blandrate. leonardus pancagnus. Anricus de tholeo. Guala de cassali. bonus Johannes de cauro. Guala de alisio. thomas de vgucione. flamengus de biguracane. vlricus de ast. vgucio de bonello. Rainerius de centorio. bonus tenpus aduoca[*tus*]. vbertinus filius conradi aduocati. Centorius

scutarius. Rolandus de Guidalardis. gilibertus carosus. petrus be
Guilielmus de liburno. petrus de blandrato. Martinus de putl
bertus de albano. simiomus de moncrauello. Anbroxius cocorell
Johannes de turri. Andreas de quitacho. vbertus carraria. R
Ganbarutus. Rufinus aduocatus. Guala carraria. Guilielmus
stenzana. Ardicio aduocatus. vgucio de bondonis. Guilielmus de
Gaza de vgucione. Roglerius de bondonis. Rubaldus rauiza. Gu
musus. Rainerius aduocatus. Guido de tealdo. Anricus carra
lielmus aduocatus. Guido de garbania. facius de sabello. Gui
domini raineri aduocati. Nicolaus biguracanus. Jacobus de caxin
nus pauia. Anselmus filius vberti pigni. Julius de vgucione. pa
Jacobus texta. Jacobus cocorella. Jacobus sperlinus. albertus
donis. vbertus de serra. albertinus aduocatus. pila montius. Gu
alzatus. gilius masarola. Julius de sabello. philipus de rugia.
pelaus. Jacobus de asto. Ottobonus de benedictis. Ardicio
petrus scotus. bonus Johannes raza. Marronus de vegiis. v
putheo. petrus de humana. Guilielmus carraria. Gualfredus
gnano. Rainerius de bulgaro. Johannes vicecomes. Jacobus de
vgolina. Mainfredus de bonello. Arduinus de garbagna. A
veruca. guiscardus carossus. Martinus de turrino. Pro qua u
cordia Confessus fuit dictus Nicolaus recepisse ab eodem dom
lielmo nomine comunis vercellensis. libras. Mille et quatuor
papiensium. Renunciando exceptioni non accepte peccunie
super palacium comunis vercellensis Jnterfuerunt testes
Guercius. alarius notarius et alii quam plures.

(S. T.) Ego ardicio pegolotus notarius Jussu benliuolii de me
notarii hanc cartam ab eo traditam scripsi.

(S. T.) Ego predictus beniuolus notarius interfui. et scrib
subscripsi.

(1) C, C[1]: distinctam (2) B: alius (3) B: aliud (4) B *ag*
(5) B: miliariis (6) B: caustro (7) B: vbi vbicumque (8
(9) B: denariorum (10) B *aggiunge:* pignori alicui persone uel i
personam (11) B *aggiunge:* de illo uel (12) B: uel uel

## XC.

*Nicola Reccagno e Berta, coniugi, di Montestrutto, costit*
*procuratori per appellar al pontefice dalla sentenza*
*munica contro di loro lanciata* (20 o 21 agosto 12

FONTI. — A. L'orig. manca. — B, B[1]. Copia in *Arch. civ. verc.*,
432 (III, 22), coll'autentica di B. de Bazolis.

OSSERVAZ. — Il 21 agosto non era di venerdì, ma di sabato: probabilmente il notaio non computò il giorno delle calende.
MET. DI PUBL. — Si riproduce B.

(S. T.) Anno. Dominice Jncarnationis. Millesimo Ducentesimo vigesimo primo. Jndicione Nona. die veneris. duodecimo ante kalendas septembris. Nicolaus reccagnus de monte astruto. et domina Berta. eius vxor fecerunt et constituerunt. Aychinum sallimbonum et Jacobum de benedictis suos Nuncios et procuratores. scilicet quemlibet eorum in solidum. ad protestandum et dicendum coram Episcopo. yporiense sententiam siue pronunciationem excomunicationis. que dicitur prolata ab ipso Episcopo aduersus ipsos Jugales et omnia alia que occaxione illius excomunicacionis dicuntur ab ipso Episcopo prolata aduersus eosdem ipso iure non tenere et nulla fore et si qua sint uel teneant ad appellandum ab eis in scriptis ad summum Pontificem et ad appellandum similiter. ne aliquid ipse Episcopus in ipsorum Jugalium gravamen uel preiudicium uel alterius ipsorum faciat uel dicat in futurum uel pronunciet uel statuat promitentibus ipsis Jugalibus se per omnia firmum et ratum habituros quinquid in predictis uel eorum occaxione ipsi Aychinus et. Jacobus uel. quilibet eorum. fecerit aut dixerit insimul uel separatim. Actum in Castro Monti Astruti presentibus. Martino de fate. Einardo rubeo. Ardicione pelato et plures alij.
(S. T.) Ego Jacobus De alice Notarius interfui. et hanc cartam Tradidi et scripsi.

## XCI.

*Il notaio Giacomo Vreto raccoglie ed autentica una serie di esami testimoniali a provare che la città di Vercelli non potè avere le mole necessarie pei molini del proprio territorio e della propria giurisdizione per l'aumento del pedaggio e per gli impedimenti frapposti per parte degli uomini di Montestrutto, di Castrussone e di Ivrea* (ottobre 1221).

FONTI. — A. Orig. in *Arch. civ. verc.*, pergam.
MET. DI PUBL. — Si riproduce A, compatibilmente alle condizioni pessime della pergamena sbiadita, lacera e mancante assai ai fianchi e nella parte inferiore, per cui rimane tronca. Nella ricostruzione mi è gradito dovere attestare publicamente l'aiuto che mi porse il prof. Gabotto.

(S. T.) Anno domini. Jncarnacionis. Millexìmo. ducentesimo vigesimo. primo. Jndictione decima. die (1) mensis. Octubris. dominus

Martinus de [ca]minato iudex et consul iusticie vercellensis. p
Jacobo vreto notario. quatenus infrascriptas Jntenciones. pollicit
et dicta infrascriptorum testium autenticaret et in publica
reddigeret. tenor quorum hic. Jntendit probare Orsetus de
procurator molariorum nomine ipsorum molariorum. quod in
Currente. Jncarnacione. M.CC. XIIII. molares non potuerunt
uel percipere seu ducere molariam. siue molas. per totum ill
num nec duxerunt nec habuerunt. videlicet a kalendis. marcij
omni usque ad sequentes kalendas marcij. Jtem intendit probare
orsetus de sabello predicto nomine. quod in anno. Currente. J
cione. M.CC.XII. molares non potuerunt habere [nec] percipe
ducere molariam siue molas. per totum illum annum nec du
nec habuerunt videlicet. a kalendis marcij [illius] anni us
sequentes] kalendas martii. Jtem Jntendit probare dictus Orset
dicto nomine quod in anno currente. M.CC.XI. Jncarnacione.
non [potuerunt] habere uel percipere seu ducere. molariam siu
per totum illum annum nec duxerunt nec habuerunt. videlic
lendis marcij. illius anni [usque] ad sequentes. kalendas marc
Jntendit probare dictus Orsetus predicto nomine quod in an
rente. Jncarnacione M.CC.X. mola[res non po]tuerunt habere
cipere siue ducere molariam siue molas. per totum illum. annu
duxerunt nec habuerunt videlicet a kalendis [marcij illius] anni
ad sequentes. kalendas. marcij. Jtem Jntendit probare dictus
de sabello predicto nomine quod in [anno currente] Jncarnaci
CC.XIII. quod per totum predictum annum. videlicet a kalendis.
currente. Jncarnacione. M.CC.XIII. usque ad sequen[tes kalendas]
currente. Jncarnacione. M.CC.XIIII. molares non potuerunt hab
percipere seu ducere molariam siue molas per [totum illum]
nec duxerunt. nec habuerunt. Simon porca Juratus testatur q
per annum. I. molarius et dicit quod molares non potuerunt hab
lariam cur[rente] Jncarnacione. M.CC.XIII. Jnterrogatus quo m
Respondit quod erat consul molariorum. et cum eo Jacobus d
Manoellus de [balzo]la. et Mainfre[dus] de guidalar[dis]. Jnter
qua de causa stetit quod eam habere non potuerunt. Respond
yporienses eam dare noluerunt. Jnterrogatus per quantum tem
rauit illa [causa] qua noluerunt dare illam molariam ad [censu
spondit. per. I. annum. Jtem testatur quod propter aumentum
stetit quod eam non potuerunt in illo anno. Jnterrogatus quo m
Respondit. quod potestas. vercellensis. qui tunc temporis era
anbaxatores. yporeie propter id. quod non potueru[nt] molares
molariam. propter illud aumentum qui nihil facere potuerunt

tuerunt habere molariam. Jnterrogatus quis aumentauit illud pedagium Respondit. yporienses. et illi de monte astruto. et castro vgucionis. prout illi de yporegia. dicebant. Jnterrogatus si interfuit aumentacioni infrascripti. Respondit non. Jnterrogatus in quantum aumentatum fuit. Respondit. quod nescit quantitatem aumenti. Jnterrogatus si scit quod molares in illo anno infrascripto. molas duxerunt uel duci (2) fecerunt. Respondit. quod nescit. Jnterrogatus si scit quod molares in illo anno occasione molarie illius habuerunt et perceperunt de molis ductis [et ca]ptis in episcopatu vercellensi. et alijs obuencionibus et godimentis illius molarie. libras. CC. papiensium. uel C. et L. uel C. uel L. uel XL. Jta descendendo Respondit. quod nescit de aliqua quantitate. Jnterrogatus si scit quod consules molarie in tribus annis. proxime preteritis. precedentibus marcium proximum preteritum [anni currentis] dederunt cuilibet molariorum. pro libris. XXV. papiensium. quas habuerunt in molaria de dicto precio. quod dabatur in molis emendis [et dedu]ctis expensis que fiebant. pro ipsis molis emendis. et uendendis. et habendis. libras III. et medietatem quibus annis. de molis ipsis [uenden]dis et captis. uel libras III. uel solidos L. uel XL. uel. XXX. uel. XX. uel. X. uel. V. per I [annum]. Respondit quod I anno [ill]orum t[rium] dederunt cuilibet. solidos. L. papiensium. silicet. in anno. precedenti. marcium. proximum preteritum. in alio anno. precedenti e[um] annum dederunt cuilibet [molariorum] medietatem papiensium. de hoc quod dederunt in alio anno nescit. [quantitatem. Jnterrogatus] si haberent speciale damnum [uel proficuum] si comune [perderet] uel obtineret. Respondit quod credit quod si comune obtiner[et] quod dampnum [speciale haberent secundum suam credentiam. Jnterrogatus si] sit doctus etc. *(sic)*. Simon reccanus Juratus testatur quod molares non [potuerunt] habere molariam. Manoellus de balz[ula. Simon Porca. Manfredus] de guidalardis et Jacobus de caluo. fuerunt consules molarie [per] annum. I. cur[rente tunc incarnacione M. CC.] XIIII. Jndictione secunda in quo anno testatur quod molares non potuerunt [habere molariam. Jnterrogatus qua de causa] stetit quod molarii in illo anno [non potuerunt habere molariam Respondit propter guerram que erat inter Jporienses et] vercell[enses]. Jnterrogatus que erat illa g[uerra Respondit quod erat guerra que fuit tempore] domini vicecomitis potestatis vercellensis [propter aumentum pedagii. molarum] Jnterrogatus quis aumentauit illud pedagium Respondit illi de bando [et de monte astructo et castro vgucionis. Jnterrogatus si] interfuit presens illi aumentacioni. Respondit. non. Jnterrogatus in quantum aumentatum [fuit Respondit quod nescit quantitatem aumenti. verumtamen scit aumentum] solum..

Jnterrogatus quo modo scit quod propter illam guerram. et
illud aumentum. mola[res non potuerunt habere molariam] Re
q[uod illo anno erat con]sul molariorum et misit suum
bologninus nomine et [quo]sdam ali[os yporegie propter id q
potuerunt molares habere molariam qui nichil fecerunt] Jnte
si scit quod molares in illo anno [suprascripto molas duxe
duci fecerunt Respondit quod nescit]. Jnterrogatus si scit q[
lares in illo anno] occasione molarie habuerunt. et percep
molis ductis [et captis in episcopatu] vercellensi et aljs obu
bus et godimentis ipsius molarie libras. cc. uel c. et L. uel
uel XL. Jta] descendendo. Respondit. non Jnterrogatus si s
consules molarie in tribus annis. proxime. preteritis prece
mar[cium proximum preteritum anni currentis dederunt]
molariorum. pro libris. xxv. papiensium. quas habuerunt in
de dicto precio quod [dabatur in molis emen]dis et deductis
que fiebant pro ipsis molis emendis. et uendendis et habend
III [et medietatem quibus annis] de molis emptis et uenditis
[uel] libras III. uel solidos L. uel [XL]. uel xxx. uel xx. uel
per I annum Respondit quod....] uel circa. Jnterrogatus si ha
speciale dampnum uel proficuumm si comune [perderet uel
Respondit si obtineret] quod dampnum speciale haberent. se
suam [credenciam librarum xxv. papiensium. Jnterrogatus....]
vercellense quod molarij non possint dare.... molarum nec libr
non potuerunt habere molariam Jnterrogatus quo modo scit q
....et alios castellanos qui [aumentauerunt] pedagium....dare
[superius] dixerunt (3). Jnterrogatus si est doctus. locutus
[Iacobus] de caluo Juratus testatur quod eo anno quo fuit
cum manoello de balzola. et simone [Porca quod fuit] Curre
Jncarnacione. M.CC.XIIII. molares non potuerunt habere mol
illo [anno propter aumentum] pedagij. Jnterrogatus quo m
Respondit quia ipse fuit molarius. Jnterrogatus quis eum p
aumentauit [Respondit quod ipsum pedagium fuit aument
yporegia superius. Jnterrogatus in quantum aumentauerunt. R
quod nescit quantitatem et dicit quod [ille] non Jnt[erfuit ill
tacioni]. Jnterrogatus si scit quod molares omni anno molas
uel duci fecerunt [Respondit quod nescit]. Jnterrogatus si s
molares] in ipso anno. ocasione ipsius molarie. habuerunt
runt de molis duc[tis et captis in episcopatu vercellensi
obuentionibus illius molarie. libras. cc. uel c. et L. uel c. e
scendendo [Respondit quod nescit de aliqua quantitate] veru
dicit quod habuerunt de molis lanzarolas. que ibant seu du

contra [Jporienses Jnterrogatus] si scit quid consules molarie. per III. annos proximos preteritos. procedentes marcium proximum [preteritum anni currentis dederunt Respondit cuilibet molariorum] pro libris. xxv. papiensium. quas. habuerunt in molaria de. dicto precio quod dabatur in molis.....

(1) *È lasciata in bianco la data.* (2) A: dici (3) Il prof. Gabotto supporrebbe potersi interpretar questo tratto lacunoso nel senso che i signori di Castrussone e di Montestrutto e la famiglia di Bando (d'Ivrea) abbiano chiesto ai molari di pagare l'aumento di otto lire pavesi in una volta, il che, non avendo potuto fare i molari, non potevano avere la molaria. Interrogato poi il teste, come sapesse questo, avrebbe risposto saperlo dai castellani, che fecero l'aumento. Non mi attento però a ricostruire il testo su questa base.

## XCII.

*Il podestà di Vercelli, in nome del Comune, investe il conte Alberto di S. Martino del fu Paino del luogo di Castelletto; e questi giura fedeltà al Comune di Vercelli* (26 ottobre 1221).

FONTI. — A. L'orig. manca. — B. Copia in *Arch. civ. verc.*, *Invest.*, II, 1.
MET. DI PUBL. — Si riproduce B.

(S. T.) Anno. dominice Jncarnacionis. Millesimo. ducentesimo. vigesimo primo. Jndictione. decima die septima ante Kalendas nouembris. Jn plena contione celebrata. Jn broleto cumunis vercellensis. per astam unam quam sua tenebat manu. dominus Guilielmus de pusterna vercellensis potestas a parte et nomine comunis vercellensis. Jnuestiuit dominum albertum filium condam domini Paini comitis de sancto martino pro contingenti porcione. nominatim de suo recto feudo. scilicet de castro castelleti cum villa et pertinencijs eius Et Jdem dominus albertus Jbidem incontinenti. Jurauit fidelitatem. ipsi domino Guilielmo. potestati a parte et nomine predicti comunis vercellensis. sicut uasallus domino suo secundum hanc formam....(1).... Actum in ipsa concione. vnde plures carte Jnde uno tenore iusse sunt scribj testes. dominus frasaus Judex. et Alarius notarius. et plures alii

(S. T.) Ego Albertus de carrexana notarius iussu Johannis guercij notarii hanc cartam scripsi.

(1) Si omette, perchè già data altra volta al n. 1, la formula del giuramento.

## XCIII.

*Guglielmo di Pusterla, podestà di Vercelli, intima al conte*

*Pietro di Masino, di rimettere, secondo il giura*ı
*la terra di Maglione al Comune vercellese per*
*contro Ivrea* (3 o 4 dicembre 1221).

Fonti. — A. Orig. in *Arch. civ. verc., perg.* — B, B¹. Copia
I, 170 (IV, 146), coll'autentica di B. de Bazolis. — C. Ed. parziale
*Il com. di Verc.*, I, 103-4.

Met. di publ. — Si riproduce A.

Osservaz. — Il 3 dicembre 1221 era di venerdì, non di saba
rato il giorno del mese o quello della settimana.

(S. T.) Anno dominice Jncarnationis Millesimo ducen
simo primo Jndictione decima die sabato tercio die mens
Presencia infrascriptorum testium dominus wilielmus de
cellensis potestas vice et nomine et a parte comunis
dixit et denunciauit comiti petro de maxino sub debito
fidelitatis quo idem comes. Astrictus est comuni vercell
hinc ad octauum diem det. ipsi potestati nomine comuni
comunis predicti. castrum mallioni. quod a comuni in
secundum quod tenetur dare ipsi comuni sicut ex tenor
facti per anselmum de constanzana notarium iussu gui
lino notarij apparet cuius incarnacione est MCCVIIII. J
octauo die menssis Julij et eum ipsi comuni uel potest
munis uel eius nuncijs non prohibeat ad voluntatem p
statis nomine ipsius comunis petit castrum illud. cum
expediat pro discordia quam illud comune. habet uel ha
cum yporiensibus ocasione cuiusdam castri quod constr
et volunt ipsi yporrienses supra montem quemdam conti
illi comunis. cum comune dicat montem illum esse illius
cellensis et illum tenere et Jvs in illo habere. tum qu
rienses se exercent et societatem fecerunt contra illud
cellense pertractantes dampnum et iacturam comunis
et maxime de guerra vercellensibus facienda et cum de
comuni teneantur yporienses. et ei fidelitate sicut astri
nerunt et non obseruantes que debuerunt obscuritas et
esse videtur inter illos yporienses et comune verceller

Actum in camera palacij comunis vercellensis testes
Ardicio aduocati et beniuolus de bellano Rolandus de g
libertus carosus et Nicolaus de billino et alij.

(S. T.) Ego Johannes guercius notarius Jnterfui et ind
scripsi.

(S. T.) Anno dominice Jncarnationis. millesimo. duce

simo primo Jndictione decima die sabato III die decembris. dominus vilielmus de pusterla vercellensis potestas a parte et nomine comunis respondens ad quedam que per comitem petrum de maxino. fuerunt proposita. dixit et submonuit ipsa potestas eidem comiti petro quod paratus erat nomine comunis attendere et seruare ei quicquid ei illud comune facere tenetur et debet et ipse comes faciat ipsi comuni quod debet;

Actum in camera palacij comunis vercellensis. testes Rainerius et Arditio aduocati et beniuolus de bellano. et alij

(S. T.) Ego Johannes guercius notarius Jnterfui et inde hanc cartam scripsi.

## XCIV.

*Guglielmo di Pusterla nomina Rolando Vialardi suo procuratore per ricevere da Pietro di Masino il castello di Maglione e per l'osservanza dei patti* (5 dicembre 1221).

FONTI. — A. Orig. in *Arch. civ. verc., perg.* — B, B[1]. Copia *ibidem*, *Bisc.*, l. 173 (IV, 149), coll'autentica di B. de Bazolis.

MET. DI PUBL. — Si riproduce B.

(S. T.) Anno. dominice. Jncarnacionis. Millesimo. ducentesimo. vigesimoprimo. Jndictione decima. die dominico quinto mensis decembris. Dominus Guillelmus de pusterla potestas vercellensis a parte. et nomine comunis vercellensis. Constituit. et fecit. Rolandum de guidalardis suum nuncium. et procuratorem. et actorem. ad dicendum. et Requirendum. et denunciandum domino petro de maxino quod paratus est a parte comunis recipere castrum malionj. et eidem petro facere ea que comune ei tenetur facere prout idem dominus petrus denunciauerat eidem potestati sicut idem potestas dixerat: Actum Jn domo quondam Jacobi uicecomitis Jn qua ipsa potestas manet. Jnterfuerunt testes. dominus frassus iudex illius potestatis. et gaza. et Arnaldinus(1) de uatesso;

Eodem die ad domum borelli. Jn vercellis. Coram testibus predicto borello. et Obaldo de blandrato. et Jacobo garricio. Predictus dominus Rolandus de guidalardis nuncius ab illa potestate constitutus ut supra continetur a parte et nomine illius potestatis. et comunis vercellensis. dixit illi domino petro. et denunciauit quatenus comuni uel potestati nomine illius comunis vercellensis castrum mallioni reddat quod paratus est Recipere. et comune eidem petro ea facere que tenetur;

(S. T.) Ego Rufinus de cardano notarius iussu beniuol
uino notarij hanc cartam ab eo traditam scripsi.

(1) A: Arnaldinus; B, B[1]: Amabonus

## XCV.

*Guglielmo Saporito, a nome del Comune di Vercel*
*al Comune di Milano aiuto contro gli uomini*
*impedir loro la occupazione del monte fra Boll*
*testrutto* (26 o 27 marzo 1222).

Fonti. — A. L'orig. manca. — B. Copia in *Arch. civ. verc.*
coll'autentica di Bart. de Bazolis. — C. Ed. parziale in Mande
*Verc. nel m. e.*, I, 104-5.

Osservaz. — Il 27 marzo 1222 era di venerdì, non di sabat
babilmente non computò le calende.

Met. di publ. — Si riproduce B.

(S. T.) Anno dominice Jncarnationis. Millesimo duce
simo secundo. die sabati sexto die ante Kalendas apr
decima. Jn camera palacij ueteris comunis Mediolani pr
lielmo filio quondam Montenarii de camenago. et Traue
dam. ser Guilielmi prealloni et Guidone filio ser Mafe
prealleto filio quondam ser lafranci prealloni petro Ro
filio quondam. Johannis pellegrini porte cumacine et pa
sagij de liscate porte noue omnibus ciuitatis mediolan
minus Guilielmus saporitus. Judex et vicarius domini v
potestatis vercellarum nomine et ad partem communi
et precepto suprascripte potestatis vercellarum dixit
domino lafranco de mozo potestati mediolanensi. pro se
Mediolani ut sine mora omni occaxione remota det au
silium et fauorem comuni vercellarum. in eo quod ypor
construunt super terram communis vercellarum sicut
dictus dominus lafrancus de mozo potestas. Mediolani.
diolani ex speciali et ueteri amore et sacramento ad q
proponebat predictus Guilielmus predictum dominum la
eciam per se uolentibus uel non potentibus Mediolane
quia potestas est Mediolani et iurauit regimen ciuitat
mento specialiter continetur concordia ciuitatis vercel
tatis Mediolani. et hoc dixit predictus dominus Guilielmu
litera missa sibi a predicta potestate vercellarum cuius

est. vgo. preallonus vercellarum potestas. viris Nobilibus. Guilielmo saporito. Raimondo. aduocato. et. Stephano de tholeo communis vercellarum ambaxiatoribus. salutem et omne bonum. Noueritis quod fuimus ad colloquium cum potestate Nouarie et potestate yporregie ad bolengum. et ibi fuerunt. yporiensis Episcopus. et quidem de comitibus Caneuexij. et aliquid ibi facere non potuerimus. et uidebatur quod esset graue Nouariensibus quod yporienses suam uoluntatem non uolebant et hoc fuit die Jouis circa uesperas. Cum autem yporienses irato animo recessisent potestas Nouarie dixit nobis ut usque in die crastina eum expectaremus ad piueronum (1). et ipse iret ad yporegiam et haberet consilium et faceret si unquam posset quod concordia esset. et in mane nobis nunciaret quid ibi facerè potùissent. Quo facto cum venissemus ad piueronum (1) ipsa die Jouis in nocte yporienses montem qui est inter bolenzum et montem astructum ascenderunt et castrum ibi construunt. Quapropter uobis sicut possumus precipiendo mandamus quatenus cum potestate Mediolani et potestatibus seu rectoribus societatum et specialiter cum amicis nostris exercere curetis intente ut in hiis nobis prestent consilium et auxilium et fauorem. et specialiter mandando Nouariensibus et cum eis exercendo ne in nostra offensione ueniant et ut auxilium nobis dent potestati nouarie per sacramentum quo nobis tenetur. precipiatis et uos Guilielmus statim ueniatis cum equis meis

(S. T.) Ego Guido filius quondam Gilberti guercij de contrata terramare ciuitatis mediolani notarius ac missus domini Ottoni Jmperatoris interfui et rogatus scripsi.

(1) B: pluurunum.

## XCVI.

*Il Comune di Vercelli conviene col conte Guido di Biandrate varî patti, tra cui, di non poter far pace o tregua con Ivrea, finchè il conte Guido non abbia avuto piena giustizia riguardo al castello di Ivrea* (12 o 13 maggio 1222).

FONTI. — A. Sembra che l'originale esista nell'archivio del conte Biandrate di S. Giorgio, Cat. *famiglia*, Mazzo II, n. 2. — B. Copia in *Arch. civ. verc.*, *Acq.*, I, 250. — C. Copia *ibidem*, *perg.*, con autentiche di ? Faxolacia e di Guglielmo Aveto, che esemplarono da originale di Giacomo Raspa, scritto per ordine di Ruffino di Ferrario. — D, D¹. Copia *ibidem*, *Bisc.*, I, 275 (IV, 296), coll'autentica di Bart. de Barzolis, che esemplò pure la sua copia su originale di Giacomo Raspa. — E. Il tratto relativo ad Ivrea è già edito in MANDELLI, *Il Com. di Verc.*, I, 106.

Osservaz. — Il 12 maggio 1222 era di giovedì e non di vene
errato il giorno del mese o quello della settimana.

Met. di publ. — Si dà solo la parte, che interessa Ivrea, rim
blicazione integrale al futuro *Cartario blanderatense.*

(S. T.) Anno dominice incarnationis Millesimo ducen
simo secundo. Jndictione decima. die veneris. duodecimo
madii. Jn nomine domini amen. Hec est Concordia siue pa
inter Comitem Guidonem de blandrato ex una parte. Ne
minum hugonem prealonum potestatem vercellensem a
mine vercellensium et ipsum comune ex alia...... Jtem
minus vgo prealonus. et rectores et credencia vercelle
et nomine comunis vercellensis. et ipsum comune. dicto c
quod non faciet treguam uel pacem siue Guerram recreu
cordiam uel pacem cum hominibus. yporegie donec co
eius heredes Jus Suum plenarie habebit de castro ypor
nibus de ciuitate yporegie et comitatus. sicut legitur
sibi concesso a domino frederico tunc rege et modo Jmpe
voluntate et precepto dicti comitis Guidonis uel sui here
in palacio comunis vercellensis. vnde plures carte scri
(S. T.) Ego albertus de carrexana notarius iussu Rufi
hanc cartam scripsi.

## XCVII.

*Il signor Enrico di Burolo investe Ottobuono d*
*di Vercelli, del castello, villa e dipendenze di*
ottobre 1222).

Fonti. — A. L'orig. manca. — B, B¹. Copia in *Arch. cir.*
453 (III, 54) coll'autentica di B. de Bazolis.

Met. di publ. — Si riproduce B.

(S. T.) Anno Dominice Jncarnationis millesimo Duce
simo secundo Jndicione vndecima die Jouis quinto die
Nouembris. Dominus henricus de burolio. Jnuestiuit n
gentilis atque paterni feudi. Ottobonum filium quondan
dicti de benedictis Ciuem vercellensem nominatiue de
burolij. et generaliter de omnibus rebus territorijs. qua
uel eius antecessores uel eius collaterales consueuit seu
habere tenere uel possidere seu quasi possidere in cas
territorio et curte predicti Castri burolij et in uillis

territorijs Castellancie burolij uidelicet bolengi paerni Sesani et bagnolij et in circumstantibus curtibus et uillis et territorijs tam hedifficijs et curtibus et domenglono sediminibus terris cultis et incultis pratis nemoribus ierbijs pascuis comunitatibus honorancijs fodris bannis rogijs carrigijs. angarijs parangarijs guaitis scaraguaitis aquarumque ductibus et Jurisditionibus uassallorum et iure uassallatus et omni iure eis competenti in rebus et terris que per illos uassallos tenentur uel consueuerunt teneri capellis et aduocatijs ecclesiarum. quam omnibus alijs que in predicto Castro et uilla et curte et territorio burolij. et predictis uillis et earum curtibus et territorijs predicto domino henrico uel eius antecessoribus pertinent uel consueuerunt pertinere Jta quod hoc feudum. sit eius conditionis et nature et uirtutis ac si ab auo uel proauo prefati domini henrici datum et Jnuestitum fuisset auo uel proauo predicti Ottoboni. Et ita quod ipse Ottobonus et eius heredes masculi et femine habeant et teneant et possideant seu quasi possideant predicta omnia cum accessibus et ingressibus superioribus et inferioribus finibus et terminis cum omni Jurisditione et honore et districto et cum omnibus alijs pertinentijs in integrum. et faciant inde nomine recti et gentilis atque paterni feudi ipse Ottobonus et eius heredes masculi et femine et eis defficientibus parentes paterni illius Ottoboni quicquid facere uoluerint. ac si ab auo uel proauo ipsius domini henrici Jnuestitum fuisset auo uel proauo predicti Ottoboni Et Jnsuper predictus Dominus henricus pro predicta Jnuestitura et feudo predicto et rebus superius inuestitis. Cessit et dedit atque mandauit ipsi Ottobono omnia Jura omnesque actiones reales et personales utiles et directas que et quas habebat uel habere consueuit ipse henricus uel antecessores eius uel habere poterant uel ei competebant seu competere poterant uel possent in predicto Castro et uilla et curte et territorio et castellancia burolij. et predictis villis et earum curtibus et territorijs et rebus alijs superius Jnuestitis uel occaxione earum uersus quemlibet possessorem uel detemptorem predictarum rerum et uersus quamcumque personam collegium et uniuersitatem. Jta quod ipse Ottobonus et eius heredes masculi et femine et eis defficientibus collaterales sint in loco illius domini henrici tam in agendo petendo exigendo tenendo possidendo excipiendo deffendendo et experiendo petitorio. Judicio et possesorio quam et omnibus alijs modis faciendo et exercendo sicut ipse Dominus henricus erat et facere poterat seu posset. constituendo ipsum Ottobonum procuratorem tamquam in rem suam. Jnsuper constituit se possidere et quasi possidere predictum castrum burolij cum hedifficijs et turribus et domenglono et curte et territorio et predictas

alias villas et earum curtes et territoria et predicta J
alia superius Jnuestita uice et nomine prefati Ottoboni
ei licenciam ut ipse Ottobonus propria auctoritate intret
possessionem predictarum rerum omnium superius Jn
Jnsuper dictus dominus henricus promixit prefato Ot
fendere guarentare et disbrigare omnia superius inu
suis sumptibus et dampnis iure et restituere ei dampn
in quibus peruenerit si de predictis rebus in toto uel in
latus uel inquietatus seu remotus et conuictus iure
predictis omnibus obseruandis et attendendis et comple
illi Ottobono ipse dominus henricus omnia sua bona p
tura Actum in castro Albiani presentibus testibus. Ja
Petro de codeuico qui ambo sunt de sala.

(S. T.) Ego Vgo Casine Notarius Jnterfui et rogatus

## XCVIII.

*Alcuni uomini di Montanaro giurano l'abitazio dinatico di Vercelli, dando cauzione di una p in Montanaro* (11 gennaio 1223).

Fonti. — A. L'orig. manca. — B. Copia in *Arch. civ. verc.*
Met. di publ. — Si riproduce B.

(S. T.) Anno. dominice Jncarnationis. Millezimo. du
gesimo tercio. Jndictione vndecima die vndecimo mens
presencia domini alberti de lotterio. Judicis et assessor
thrami de lampugnano vercellensis. potestatis. Alex
Brunetus filius lamberti. Albertus baraxius bouerius e
hannes gula Bonus Johannes de tronzano. Albertus s
de montonario Jurauerunt habitaculum ciuitatis vercell
vicinancias ciuitatis in fodris bannis et omnibus aliis u
habitatores faciunt et facient. et obligauerunt comuni qu
terre supra quam hinc ad kalendas madii. proximas [d
edificare. quod edificium comuni pro ipso habitaculo de
gatum. quam acquisierunt a petro bono panza ut in cart
Guilielmum infrascriptum notarium continetur reiacer
ciam in ciuitate vercellensi. cui coheret a tribus partibu
bonus panza. a quarta. oto camex et Jnde ipse iudex
mine infrascripti comunis recepit eos pro habitantibu
sub protectione comunis. vnde plures carte unj[*us*] ten

iusse Actum super palacium comunis vercellensis. presentibus Beniuolio mesclauino notario et viuiano de montonario

(S. T.) Ego albertus de carrezana notarius iussu Guilielmi de fabiano notarii hanc cartam scripsi.

## IC.

*Il Comune di Vercelli nomina un procuratore ad impetrar dal Papa lettere, fra l'altro, contro il vescovo e il capitolo della chiesa d'Ivrea* (2 novembre 1223).

FONTI. — A. L'orig. manca. — B, B[1]. Copia in *Arch. civ. verc.*, *Bisc.*, I, 377 (IV, 431), coll'autentica di Bart. de Bazolis.

MET. DI PUBL. — Si riproduce B.

(S. T.) Anno Dominice Jncarnationis. millesimo Ducentesimo vigesimo tercio Jndictione Duodecima. die secundo mensis Nouembris. Conuocata credentia ciuitatis vercellarum Jn palacio comunis vercellarum ad sonum campane sicut mos est. Dominus Albertus de loterio. Judex et vicarius. domini bertrami de lampugnano vercellensis potestatis de Conscilio et uoluntate. consciliariorum qui in ipsa credencia conuenerant. et ipsi Credenciarij fecerunt et constituerunt a parte et nomine Comunis vercellarum. Gualam gaburrum. Clericum sancte marie de saluzola. syndicum seu procuratorem uel actorem ad Jmpetrandas literas a domino papa in curia romana contra hospitale sancti Johannis de moirano et contra Episcopum et Capitulum et ecclesiam yporiensem. et contra Abbatem monasterij sancti Silani de Romagnano et contra ipsum monasterium et ad contradicendum. pro ipso Comuni. presentibus testibus. frederico de cremona. Symone nuxanto manaria scutario et alijs pluribus.

(S. T.) Ego Guillelmus de fabiano Notarius vercellensis. Jnterfui et inde plura instrumenta tradidi et scripsi in uno tenore.

## C.

*Il podestà di Milano ed i nunzî di Novara e di Vercelli stipulano un trattato di pace, con clausole relative alla città e agli uomini d'Ivrea, ed ai conti e castellani del Canavese* (24 novembre 1223).

FONTI. — A. Orig. in *Arch. civ. verc.*, *perg.* — B, B[1]. Copie *ibidem*, *Bisc.*, I, 263 (IV, 279) coll'autentica di Bart. de Bazolis. — C, C[1]. Copie *ibidem*, *Bisc.*,

I, 273 (IV, 293), colle autentiche di Enrico di Balzola, di Giacomo di Giovanni Guercio e di B. de Bazolis. — D. Ed. parz. in DURAN e *Pennine*, 154 segg.

MET. DI PUBL. — Si riproduce A.

(S. T.) Anno a natiuitate domini nostri ihesu chris ducenteximo vigeximo tercio. die Jouis. Octauo ante kal bris. Jndictione duodecima. Jn pleno conscilio commu ad campanarum sonos more solito conuocato. Jn palaci munis mediolani. Jn nomine sancte et indiuidue trinit precepta et statuta et ordinamenta que fecit dominus pa de brissia potestas mediolani vice et nomine comunis uoluntate illius totius conscilii et comunis mediolani nullo etiam contradicente. domino beltramo de lampugn vercellensi. nomine et uice communis vercellensis. et per vercellensi. et ipsi communi vercellensi pro se et tota benteuolio de bellano. et vberto de sallugia. et Ambr Atque fredericus de cremona iudicibus et Ambaxatori uolio misclauino notario eiusdem ciuitatis vercellarum. comuni vercellarum. et tota sua parte. qui omnes ade domino beltramo potestate vercellarum. Et domino Ta dello potestati ciuitatis novarie. vice et nomine commu per eum communi nouarie. et ipsi comuni. pro se et t et Jacobo qui dicitur porca. et oldemario qui dicitur Guillelmo bizo et Guale murigie. et Martino Albanio A Et Matheo de Arnaldo notario eiusdem ciuitatis noua ipso communi nouarie. et tota sua parte. qui omnes ade domino tazone potestate nouariense super guerris et uertebantur Jnter comune vercellense. et illos de sua parte. Et ex altera parte Commune nouarie. et illos de sacramentum perpetuo inuiolabiliter obseruanda. Cuius potestatis mediolani vice et nomine communis mediola et precepta pro predictis guerris et discordiis [attendere iurauerant et promiserant predictus dominus Tazo de testas nouarie vice et nomine communis nouarie. pro s de uoluntate totius conscilii Nouarie ad campane sonit et etiam consciliarii. qui erant in ipso conscilio. vt i tinebatur instrumento facto ab alberto filis quondam glone notarii] milleximo ducenteximo vigeximo tercio. vndecimo die exeunte mense madii. Jndictione vndecim Jamdictus dominus beltramus potestas vercellarum v communis vercellarum pro se et sua parte. de uoluntate

vercellarum ad campane sonitum couuocati. et etiam consciliarii qui erant [in ipso conscilio ut in quo]dam alio publico instrumento facto ab eodem alberto notario. die martis. secundo die exeunte ipso et eodem mense madii legebatur. Que duo instrumenta per infrascriptum albertum de summouico uisa et lecta fuerunt. que precepta et statuta et ordinamenta fecit ipse dominus pax mediolani potestas vice et nomine [communis mediolani cum maxima deliberac]ione. habito etiam inde quamplurium iurisperitorum et militum discretorum ipsius ciuitatis mediolani ab eodem potestate mediolani electorum conscilio. quos proinde speciali sacramento astrincxerat. et uisis eciam ab eisdem et diligenter intellectis allegacionibus. scriptis et instrumentis et priuellegijs. et [ra]cionibus [utriusque ciuitatis pro se] et illis de parte utriusque ciuitatis. Coram quibus eciam iurisperitis et militibus necnon et iudicibus et assessoribus ipsius domini pacis potestatis mediolani eius mandato. et eo eciam quoque presente. sepius super illis guerris et discordiis per iudices et Ambaxatores utriusque ciuitatis. presentibus eciam illarum ciuitatum dictis potestatibus. prolixis sermonibus fuerat proinde disputatum. legentibus illis et ostendentibus hinc inde ad inuicem raciones suas et instrumenta. Jnprimis videlicet precepit et statuit vt ambe ciuitates et earum communia pro se et illis omnibus de suis partibus et homines utriusque ciuitatis et iurisdictionis uicissim perpetuo in personis et Rebus teneant firmam pacem. Jtem vt A modo sit finis et remissio omnium offensionum et iniuriarum et dampnorum et maleficiorum ad inuicem per vtramque ciuitatem. et omnes de earum partibus hinc retro usque hodie datorum et factorum seu factarum et penarum commissarum hinc inde occasione huius presentis. Guerre. Jta quod de cetero de predictis in toto uel parte uel in aliquo Agi non possit nec Aliquid exinde [peti] ab utraque ciuitate uel altera earum. vel singularibus personis vtriusque ciuitatis vel alterius. vel a quibuscumque personis de parte utriusque ciuitatis vel alterius earum aliquo modo. Jtem vt fiat finis et Remissio et pactum de non petendo et non agendo vicissim ab utraque ciuitate pro se et pro hominibus de sua parte de predictis omnibus. quibuscumque offensionibus et iniuriis et dampnis et maleficiis et earum et eorum compositionibus et extimacionibus. Et insuper de omnibus penis comissis seu que d[icuntu]r uel dici possent. comisse a comunibus ambarum ciuitatum uel alterius earum aut ab aliquo vel aliquibus de partibus earum Jtem vt d[icta] Communia et singuli homines utriusque ciuitatis bona fide et sine fraude teneant et tenere debeant bland[r]ate destructum et bona fide operam dent et dare debeant ne rehedificetur nec consimile fiat. Et si aliquis

rehedificare vel consimile facere noluerit bona fide p
prohibere teneantur. Et quod non Recipiant blandraten
mines habitatores in locis ad blandratum pertinentibus
ribus neque pro ciuibus. Et si quos de blandrato uel lo
tibus ad blandratum ambe ciuitates uel altera earum R
habitatoribus uel ciuibus ab annis decem infra eos uel e
dentes non teneant. sed eos prorsus absoluant et relaxent
nisi remanserit comuni conscilio consulum uel potestat
ciuitatis et credencie totius. uel maioris partis. ad cam
congregate. Jtem ut fodrum et carrigium et hostalicia
ad iurisdictionem pertinent a blandratensibus et ab h
locis ad blandratum pertinentibus comuniter recipiar
teneantur. Nouarienses et Vercellenses. et de hiis bona fi
et si conuenire non poterint. liceat utrique ciuitati Ar
fodro usque ad libras quinquaginta imperiales. et carrigia
ab eis exigere. secundum quod continetur in instrur
concordie inter vtramque ciuitatem concorditer celebra
olrico notario sacri palacij. milleximo centeximo nonag
die mercurii. octauo kalendas Junii. Jtem vt omnes
forticie. que facte sunt de nouo tempore hu[ius presentis
infra inter vtramque ciuitatem iu blandrato et locis pe
blandratum. et specialiter in ecclesia et campanili san
blandrato destruantur penitus et remoueantur. Jtem vt
cellarum dimittat Communi Nouarie casalegium et Galg
possessionibus [*et*] Juribus singularium personarum ci
sdi[ctionis vercel]larum. Jtem statuit et precepit vt Cor
dimittat et nullo modo impediat Communi vercellarun
num et omnia ea que commune vercellense habebat in c
presentem Guerram inceptam saluis possessionibus e
siarum et singularium personarum ciuitatis et iurisdic
quas et que habebant ante guerram presentem incep
cepit vt Comune vercellarum dimittat dominis de ca
eos non impediat habere et tenere omnia que ante g
inceptam habebant et tenebant in loco et castro et terr
de casali gualono. Eo modo et eo iure et secundum c
Guerram nuper inceptam habebant et tenebant et po
statuit et precepit vt potestas et Commune vercella
contione eximant et absoluant dominos de casali gua
homines de omnibus bannis et interdictis et infamia
quibuscumque penis et mulctis et confiscationibus eis
et impositis a tempore predicte guerre cepte infra.

cellensi seu rectore uel rectoribus illius ciuitatis et specialiter ab vgone preallono tunc potestate vercellarum sine aliqua prestacione. Et vt eos Restituant in pristinum statum ad omnia sicut esse consueuerint. Et insuper eos dominos pro ciuibus suis habeant et teneant sicut esse consueuerant. Et hec omnia fiant a Communi vercellensi infra mensem vnum proximum Jtem quod occasione factorum preteritorum eis dominis de casali nec alicui eorum nec descendentibus suis aut hominibus suis vel Colonis. Commune uel homines vercellarum malum aliquid vel molestationem aut dampnum non faciant uel inferant aliquo modo. Jtem statuit et precepit vt Comune nouarie Atendat et obseruet Concordiam inter Commune nouarie ex vna parte. Et Comites de blandrato ex altera parte iacobum buzum Gregorium de seso et Ardizzonum torniellum. Jn Regimine domini Robacomitis de mandello tunc potestatis nouarie. vt in publico continetur instrumento facto ab Olrico notario sacri palacii. millexìmo ducenteximo secundo. Jndictione quinta. secundum quod postmodum fuit confirmata seu reformata per dominum Amizonem carentanum tunc potestatem mediolani vice et nomine communis mediolani. Cuius arbitrio vtraque pars. stare iurauerat et compromiserat. Jtem statuit et precepit. vt Commune et homines vercellarum pro se et pro sua parte non prestent opem vel conscilium nec auxilium comitibus de blandrato nec alicui eorum vt ueniant uel faciant contra predictam concordiam in toto uel in parte Et si ipsi Comites vel aliquis eorum venerint vel fecerint contra predictam concordiam in toto uel in parte. simili modo Commune et homines vercellarum non prestent nec prestare debeant opem vel conscilium Aut Auxilium Comitibus de blandrato uel alicui eorum Jtem statuit et precepit vt Commune et homines vercellarum non prestent opem vel conscilium nec auxilium Comiti Guidoni de blandrato vel suis descendentibus vel alicui alii qui causam haberet ab eo. vt ueniant uel faciant contra ueoditiones et pactiones et data et promissiones. quas fecit dictus Comes Guido in Commune nouarie seu cum ipso communi. vt in publicis continetur instrumentis. primum quorum factum fuit a Rogerio de gatto notario. Milleximo ducenteximo decimo octauo. die dominico tercio decimo exeunte mense Augusti secundum factum fuit a zanardo de bornago notario [millexi]mo ducenteximo Nono Jndictione septima. die veneris tercio exeunte mense marcii. Jtem statuit et precepit vt Comune et homines nouarie obseruent et obseruare debeant omnes pactiones et promissiones quas dictum Commune fecit Eidem Comiti Guidoni vt in ipsis instrumentis continetur. Jtem vt potestas et Commune Nouarie. in publica contione eximant et absoluent Comites de blandrato et homines ipsorum Co-

mitum de omnibus bannis et penis bannorum datis A
rectoribus nouarie. A tempore huius presentis guerre
hinc ad mensem vnum. sine aliqua prestacione nec occ
bannorum. Aut presentis guerre malum aliquod uel dam
lestationem ipsis Comitibus uel hominibus suis. Commur
nouarie faciant vel inferant aliquo modo. Jtem vt Commı
vercellarum. pro se et sua parte non prestent opem
Aut Auxilium dominis qui dicuntur de castello vel suis
vel alicui qui causam haberet ab eis. vt ueniant vel
uendiciones et pactiones et data et promissiones quas
castello fecerunt in Commune nouarie seu eiusdem Comn
ribus publicis continetur instrumentis. nec inpediant re
alias Res et homines quas et quos Commune nouarie hab
ante Guerram presentem inceptam in uallentrasca et
oxola. et locis earum uallium. et in vergonte (1). Et v
homines vercellenses pro se et sua parte non impediar
Commune et homines nouarie habere et tenere predicta
ab ipsis dominis de castello. Communi nouarie. Et alias r
uallium et uergontis. sed Eidem Communi nouarie quiet
permittant ipsum Commune nouarie. omnes illas res q
tenere et possidere. Jtem statuit et precepit. vt Comm
vercellarum pro se et sua parte de cetero non debean
adiuuent aliquo modo Commune et homines de palanti
mune nouarie. Jtem vt Commune et homines vercellaru
relaxent hinc ad mensem vnum Commune et homines
citadinatico. et omni uinculo et sacramento et obligatic
Jtem statuit et precepit vt potestas et Comune et hc
occasione presentis Guerre et factorum preteritorum.
vel molestationem aut dampnum non faciant. aut infera
Communi nec hominibus de palancia. in personis vel
eximant et absoluant et liberent Commune et homine
deles et manuleuatores eorum. Ab omnibus bannis et p
eis datis A communi nouarie. et ab omnibus obligatio
leuationibus. factis in quibus obligati sunt Andriotus
Martinus abbas. et quidam alii cum eis. Et hoc ad men
ximum. sine aliqua prestatione in publica contione. J
precepit vt Commune et homines nouarie pro se et sua p
non debeant adiuuare nec adiuuent Commune nec ho
contra Commune vercellarum Jtem vt Commune et h
absoluant et relaxent hinc ad mensem vnum Commı
yporegie A citadinatico et omni uinculo et sacramento.

citadinatici. Jtem vt non adiuuent petrum de maxino et homines eius nec alios castellanos uel milites de canapicio. qui adiuuabant. Nouariam vel yporegiam de hac presenti guerra uel eorum homines. contra Commune vercellarum. Jtem vt Commune et homines vercellarum occasione huius guerre et factorum preteritorum malum aliquod vel molestationem. Aut dampnum non faciant nec inferant aliquo modo Eidem petro de maxino nec aliis castellanis vel militibus. de canapicio. nec hominibus eorum nec Communi Aut hominibus ciuitatis aut districtus yporegie. Jtem statuit et precepit vt Commune et homines ciuitatis Aut iurisdictionis nouarie de cetero non impediant Commune et homines vercellarum siue de gatinaria deriuare et ducere aquam de flumine sicide. per rugiam ueterem. per quam ducere consueuerunt aquam de illo flumine. Eo modo et in ea quantitate aque quo et in qua ducere consueuerunt. Et si questio inter eos oriretur. de quantitate et modo aque ducende et modo aluei illius rugie ad arbitrium communis mediolani decurratur. et eius Arbitrio stetur. Jtem statuit et precepit vt Commune nouarie et Commune vercellarum non leuent pontem super sicidam ab oldenico superius per quem possint transire plaustrum. et bestie. sicut bos et equus. et asinus nisi communi conscilio utriusque ciuitatis. Et si de cetero leuaretur sine conscilio utriusque ciuitatis. liceat cuique illarum ciuitatum prohibere. ne leuetur. nec altera ciuitas debeat facientibus illum pontem auxilium uel conscilium prestare. sed liceat eis. leuare talem pontem super Aquam illam per quem pedites tantum transire possint. Jtem statuit et precepit vt ille pons qui factus est supra sicidam per Commune novarie. vel illos de sua parte Aut iurisdictionis. contra predictam formam hinc ad mensem vnum destruatur per nouarienses. Et ut liceat hominibus de romaniano habere naues in sicida. quot uoluerint. Jtem statuit et precepit vt Commune et homines nouarie non tollant nec tollere permittant hominibus ciuitatis et iurisdictionis vercellensis. Ad pontem ticini pro pontatico uel pedagio nisi tantum quantum tollunt Alijs hominibus lombardie. et non ultra. Et vt Commune et homines vercellarum non tollant nec tollere permittant. hominibus ciuitatis et iurisdictionis nouarie. pro pedagio siue pontatico in aliqua parte. nisi tantum quantum tollunt Aliis hominibus lombardie. et non ultra. Et hec omnia facta sunt. saluis omnibus iuribus et possesionibus vicecomitum mediolani. et omnium ecclesiarum et aliorum hominum ciuitatis et iurisdictionis mediolani. ita quod per hec precepta vel ordinamenta seu statuta uel aliquod predictorum. nullum fiat uel factum sit preiudicium eis uel alicui eorum vel earum. Jbique statim de mandato ipsius domini pacis potestatis mediolani. predicti Ambo potestates ver-

cellarum et nouarie. scilicet vterque nomine communis s
pro ipso communi et omnibus hominibus sue ciuitatis et
et illis omnibus de sua parte vicissim perpetuo firman
runt. Et insuper finem et Remissionem et pactum de
et non agendo vicissim de omnibus quibuscumque off
injuriis et dampnis. et maleficiis. et eorum et earum co
et estimationibus. hinc retro. usque hodie datis et fac
huius presentis Guerre. Et Jnsuper de omnibus penis co
dicuntur vel dici possent comisse a communibus ambar
uel alterius earum aut ab aliquo uel aliquibus de pa
occasione huius presentis guerre. Omnia sic inter eos
Jnde plura instrumenta vno tenore fieri rogata sunt. A
dicto palacio ueteri communis mediolani. Jnterfuerunt t
de la nuce et Johannes balamundi. iudices et assesores
de gudizolo milex ipsius domini pacis potestatis med
sparrus menclorius. filius quondam eiusdem gasparri et p
quondam Galini de aliate. et Martinus filius quondam A
de canturio procuratores. et Guido filius martini de l
landus filius Resonati gambari caneuarii predicti comm
et Jacobus filius quondam cordaprilis stampe et beltra
selmoti de feria. notarii eiusdem communis. et de se
uolta tubicen filius quondam iacobi de riuolta et Jac
mercato et bozetus et nizanus: omnes de ciuitate med
quam plures.

(S. T.) Ego Albertus filius quondam mussonis qui dice
mouico de contrata nuxigie ciuitatis mediolani. Notari
peratoris henrici predictis omnibus Jnterfui. et tradidi.
pagano ad scribendum dedi et subscripsi.

Ego paganus filius quondam Couaçonis de rozano de c
fidelis ciuitatis mediolani notarius sacri palacii. scrips

(1) *Così* A; *forse* vergante

## CI.

*Il Comune di Vercelli investe Ottobuono de' Benedet di Burolo, e di quanto possedeva il fu Enrico Bollengo, Paerno, Sessano, Bagnolo* (29 dicem

FONTI. — A. L'orig. manca. — B. Copia in *Arch. civ. ver* coll'autentica di B. de Bazolis. — C. Altra copia indicata dal C. *cit.*, 143, come esistente *ibidem*, *Bisc.*, IV, 31, ivi non si tro

MET. DI PUBL. — Si riproduce B.

(S. T.) Anno Dominice Jncarnationis. millesimo Ducentesimo vigesimo tercio Jndicione vndecima Die quarto ante Kalendas Januarias in presentia Thome de Casaligualono et Guale de landrico Tridini parium curie Dominus vgo prealonus vercellensis potestas uice et nomine Communis vercellarum habito Conscilio sapientum Credencie Ciuitatis vercellarum ad campanam et per seruitores sicut consuetum est in palacio comunis Conuocate. Jnuestiuit per rectum et gentile feudum. Ottobonum filium quondam benedicti de benedictis ciuis vercellensis Nominatiue de Castro et domengiono. burolij. et turribus et et hedifficijs ipsius Castri et domengioni et generaliter de omnibus rebus [*et*] territorijs quas ipse quondam dominus henricus de burolio uel eius antecessores uel eius collaterales consueuit seu consueuerunt. habere tenere uel possidere seu quasi possidere in castro et uilla et territorio et curte predicti Castri burolij. et in uillis et curtibus et territorijs Castellancie burolii. videlicet bolengi. paerni Sesani et bagnolij. et circumstantibus curtibus et uillis et territoriis cum hedifficijs et turribus et domengiono sediminibus terris cultis et incultis pratis nemoribus zerbis pascuis. comunitatibus honorancijs fodris bannis rogijs Carrigijs angarijs parangarijs. guaitis scaraguaitis aquarumque ductibus et Jurisditionibus vassallorum et iure vassallatus et omni Jure eis competenti in rebus et territorijs et terris que per illos vassallos tenentur uel consueuerunt teneri capellis et aduocatijs ecclesiarum. quas omnibus alijs que in predicto Castro et uilla et curte et territorio burolij. et in predictis uillis et eorum curtibus et territorijs predicto quondam domino henrico uel eius antecessoribus pertinebant uel pertinere consueuerunt. Jta quod ipse Ottobonus et eius heredes masculi descendentes habeant et teneant et possideant predicta omnia per rectum et gentile feudum Cum omni honore et districtu et Jurisditione. retinendo nichilominus dictus dominus vgo vercellensis potestas uice et nomine communis et illud commune de Consensu et voluntate ipsius Ottoboni omnem Jurisditionem in ipso Ottobono et eius heredibus et in hominibus in predictis castro et uillis et territorijs pro tempore habitantibus sicut habet et exercet in villis Jurisditionis Vercellarum. habendo tamen dictus Ottobonus et eius heredes masculi descendentes. honorem et districtum et Jurisditionem in predictis annibus sicut alij. milites Ciuitatis et Jurisdictionis vercellarum habent et exercent in suis hominibus. Quam autem inuestituram fecit dictus dominus hugo tali tenore et conditione et pacto de uoluntate et consensu illius Ottoboni quod ipse Ottobonus uel eius heredes non possint predicta sibi inuestita in toto uel in aliqua parte uendere donare legare [*nec*] per heredis institutionem alicui relinquere

preter quam eius masculis descendentibus in feudum uel ad ni
inuestire uel dare [et] speciali pignori obligare et si contra
sumpserint ipse uel eius descendentes masculi ipso iure ca
suo et libere predicta omnia cum pleno iure et dominio reu
intelligantur reddisse in commune et communi vercellarun
in generali obligatione intelligantur uenire uel deduci pos
autem Castro et de quibus villis et de hominibus ibidem p
habitantibus dictus Ottobonus et eius masculi descendentes
communi vercellarum pacem et guerram contra omnem pe
legium et uniuersitatem et dabunt et uetabunt stratam
tenebunt ad uoluntatem communis vercellarum seu potes
ctorum vercellarum qui pro tempore fuerint et illud ca
dient ad utilitatem communis vercellarum et de illo castr
dictis villis et de hominibus ibidem pro tempore habit
facient guerram contra aliquam partem que sit uel fueri
vercellarum sed predictum Castrum tenebit et custodiet a
communis vercellarum et communi vercellarum liceat et p
dicto Castro ponere pedites et milites ad uoluntatem con
cellarum pro facienda guerra cui commune vercellarum uo
danda et uetanda strata et pro dando et uetando mercat
predictus Ottobonus et eius masculi descendentes reddent co
cellarum seu potestati uel rectoribus communis vercella
tempore fuerint predictum Castrum guarnitum et scari
cienda guerra contra quamlibet personam collegium et u
totiens quociens communi vercellarum placuerit et comm
illud castrum finita guerra pro qua communi redditum fuer
ipsi Ottobono uel eius descendentibus masculis et totiens
stituere quotiens communi redditum fuerit finita guerra et
legitur per omnia predictus Ottobonus promixit per s
eidem potestati nomine communis vercellarum attendere
obligando omnia bona sua que habet et acquisierit eid
nomine communis vercellarum pro predictis omnibus obse
contra ueniret ipse Ottobonus uel eius masculi descende
uenerint uel predicta non obseruauerint promixit eidem
mine communis vercellarum dare et soluere nomine per
milia papiensium Cum omnibus expensis que fierent obli
sua bona et de hijs attendendis et obseruandis per om
legitur. extiterunt debitores et pagatores obligando omnia
pignori cum expensis et renunciando quod principalis
conueniatur secundario. Jacobus fenarius. Johannes de alia
aduocatus. vgucio de putheo. Nicolaus alzatus. Guala de

ricus carraria. ardicionus de Jacobo de bondonno. Jacobus de alixio. petrus bicherius Roglerius gambarutus. Centorius de centorio. Johannes de garbania. Julius frater Carlonis. quisque pro parte et uersa uice dictus dominus vgo nomine communis vercellarum promixit ipsi Ottobono predicta attendere et obseruare obligando bona communis. et hanc inuestituram et promissionem et obligationem ei fecit tali tenore et conditione. quod commune vercellarum ei non teneatur de euictione uel ad aliquam euictionem et Jta ut supra legitur per omnia dictus Ottobonus Jurauit attendere et obseruare. et Jnsuper fidelitatem Jurauit sicut vassallus domino suo et predictum sacramentum et fidelitatem eius descendentes masculi qui predicta habuerint teneantur facere cum inde fuerint requisiti uel inuestiti et predicta ipse potestas uice comunis constituit se possidere uel quasi possidere nomine ipsius Ottoboni. Actum in palacio communis Vercellarum. vnde plures carte scripte sunt. Jnterfuerunt testes dominus Anselmus prealonus ambroxius ramponus. laurencius tubator Johannes ostiarius.

(S. T.) Ego Jacobus raspa notarius hanc cartam Jussu Rufini de Ferrario notarij ab eo traditam scripsi

## CII.

*Il Comune di Vercelli fa leva in Biandrate per formare esercito contro gli uomini d'Ivrea* (29 maggio 1224).

Fonti. — A. L'orig. manca. — B. Copia in *Arch. civ. verc.*, *Pact.*, 258.
Met. di publ. — Si riproduce B.

(S. T.) Anno. dominice. Jncarnationis Millesimo. ducentesimo. vigesimo quarto Jndicione. xii. die martis. iiii. ante Kalendas Junij. Cum dominus Aloes de lampugnano potestas blandrati et homines blandrati requisiti fuissent a domino Bertramo de lanpugnano potestate vercellensi et ab eius nunciis nomine communis vercellensis quatinus uenire deberent in hoc presenti exercitu proposito faciendi contra yporienses. et cum ipsa potestate Blandrate cum Ottone de allone. et Ardicione de gocio ambaxatoribus blandrati ad ipsam potestatem vercellensem accessissent petens ab eo ut hominibus blandrati uerbum et licentiam daret de illo exercitu. predictus dominus Bertramus in plena credentia coadunata ad sonum campane more solito et habito conscilio a sapientibus illius credentie qui ibi conuenerant ad preces illius potestatis et ambaxatorum de blandrato et gratia et amore dedit licentiam et uerbum ipsi potestati et ambaxatoribus nomine hominum

blandrati ut non ueniant in hoc presenti exercitu. Actun
communis vercellensis. presentibus testibus Andrea de gui
mano seruitore et aliis.

(S. T.) (1)

(1) *Così termina il documento, senza la sottoscrizione del nota arguire da altro luogo, in cui leggesi tale autentica, questo seg del notaio, che altrove firma:* « Ego mainfredus rocus notarius de guitacho notarii scripsj ».

## CIII.

*Corrado il piccolo e Corrado il lungo di Settimo p per sè e pei loro uomini di qua e di là della Do di Ivrea, di osservare e di far osservare la pac celli* (8 luglio 1224).

FONTI. — A. L'orig. manca. — B, B[1]. Copia in *Arch. civ. r* 382 (IV, 437), coll'autentica di B. de Bazolis. — C. Edito parziali DELLI, *Il Com. di Verc. nel m. e.*, I, 125-6.

MET. DI PUBL. — Si riproduce B.

(S. T.) Anno Dominice. [Jncarnationis] Millesimo. cc. vic
Jndictione. xII. octaua die Jntrante mense Julio. Domin
paruus de septimo de valle montis alti et dominus Con
ei[us]dem loci compromiserunt per se et omnes homin
habent in valle montis alti tam citra duriam qum vlt
ciuitate yporegie superius domino henrico de putheo verce
potestatis et communis vercellarum ad hoc proprie miss
nomine et uice ipsius communis pacem perpetuam firmar
de cetero omni tempore tenere vniuersis ciuibus vercellar
Jurisdicioni et omnibus eorum auxiliatoribus et quod r
nec offendere permitent neque palam neque oculte in
rebus hominum vercellarum seu Jurisdicionis uel eorum
alicui persone de septimo uel de faxeta nec de alio suo
et quod non parcientur (1) aliquod detrimentum euenire d
et locis alicui persone vercellarum uel Jurisdicionis seu
toribus neque inde aliqua guerra sibi facie[*n*]t. Jta quod v
vercellarum et omnes homines Jurisdicionis et ipsorum
totum eorum poderium quod superius est declaratum lib
possint ire et redire quantum per se et per suos filios
homines eorum. Si uero necessarium fuerit. alicui de

Jurisdicione vercellarum uel aliquibus eorum auxiliatorum uel si ab inimicis sese forent persecuti sit eis licitum habere regressum et reductum in predictis castris et. forcijs predictorum dominorum eundo et redeundo libere et cum omni securitate dum fuerint in eorum poderio et per omnia ut superius dictum. est ipsi domini ad sancta dei Euangelia ambo Jurauerunt attendere et inuiolabiliter obseruare. Eo tamen in se reseruato quod Sit licitum. vnicuique eorum in propria persona vel vnius filiorum. vnicuiusque Jta quod sint tantum duo milites cum eorum scutiferis Jre in auxilio deffensionis yporensium terre et cum potestate yporiensium uel consulibus si ab eis inde forent requisiti. Actum in Ecclesia Monasterii sancti saluatoris de bexia presentibus testibus domino Arnaldo bexiensi abbate et fratre Gregorio et fratre petro monacis suprascripte ecclesie et presbitero bernardo de sala et petro folia de monte alto et pila de martineto de Mombuenno et alijs pluribus

(S. T.) Ego Jacobus Notarius Jnterfui et hanc cartam rogatus scripsi.

(1) sic: *non si corregge però l'errore grammaticale esistente, perchè probabilmente non appartiene al notaio trascrittore, ma al notaio rogante.*

## CIV.

*Il conte Guido di Biandrate permette al Comune di Vercelli di far pace col Comune e cogli uomini di Ivrea, senza pregiudizio dei proprî diritti* (29 novembre 1224).

FONTI. — A. L'orig. manca. — B. Copia in *Arch. civ. verc.*, *Pact.*, 255.
MET. DI PUBL. — Si riproduce B.

(S. T.) Anno. dominice. Jncarnationis. Millesimo ducentesimo. vigesimo quarto. Jndicione XIII. die III. ante kalendas decembris Comes Guido de blandrato concedit et dat licentiam et parabolam domino Bertramo de lampugnano potestati vercellensi uice et nomine comunis vercellensis et ipsi comuni et hominibus vercellensibus faciendi pacem uel treguam cum communi et hominibus yporegie. pro eorum uoluntate. Eo tamen saluo quod propter predictam licenciam et parabolam non fiat preiudicium predicto comiti Guidoni in aliis contractibus seu obligacionibus et concordiis quibus commune et homines vercellenses tenentur dicto comiti Guidoni et specialiter in illo capitulo in quo continetur quod commune et homines vercellenses tenentur iuuare predictum comitem Guidonem contra commune et homines yporegie. set tamen teneantur ipsum commune iuuare prout in capitulo continetur

contra homines yporegie. vnde due carte uno tenore ius
scribi. Actum in palatio communis vercellensis testes Be
bellano. et Mainfredus de centorio. et Jacobus raspa.

(S. T.) Ego Mainfredus rocus notarius iussu Guilielmi d
notarii scripsi.

## CV.

*Convenzione fra il Comune di Vercelli ed i signor e Robaldino, suo figlio, di Azeglio, per cui quest cevuti cittadini vercellesi, con esenzione tempo fodro, e coll'obbligo di far guerra e pace in Aze taggio dei Vercellesi* (15 luglio 1228).

Fonti. — A. L'orig. manca. — B. Copia in *Arch. civ. verc.*,
coll'autentica di B. de Bazolis. — C. Copia *ibidem*, *perg.*, che rip
cedente, ma è certamente di epoca molto posteriore.

Met. di publ. — Si riproduce B.

(S. T.) Anno dominice Jncarnationis. Millesimo ducent
simo octauo Jndictione prima die sabati quintodecimo n
Jn nomine domini. hec est concordia facta Jnter dominum
trotum vercellensem potestatem et infrascriptos credenci
palacio comunis vercellarum ad sonum campane sicut mo
ciuitatis conuenerant nomine comunis vercellarum ex u
dominum Gribaldum de azelio et Robaldinum eius filiur
videlicet quod predictus potestas et domini Credenciarij
uice ipsius comunis vercellarum receperunt dictum domi
dum de azelio et dictum Robaldinum eius filium pro hab
ciuibus ciuitatis vercellarum et comunis. Jta quod predic
descendentes de cetero habeantur et teneantur pro habi
ciuibus ciuitatis et comunis vercellarum. tali videlicet
predictus dominus Gribaldus et Robaldinus eius filius e
scendentes plenam habeant et retineant Jurisdictionem i
nibus videlicet quod ipsi homines non cogantur uel cogi
sticiam exhibere sub potestate uel consulibus comunis
uel sub ipso comuni sed tantummodo sub ipso domino
eius filio Robaldino uel ex eis descendentibus. Jn ext
quod aliquod maleficium comiserint in curte et territorio
et villa pro parte ipsius domini Gribaldi et filij comune
plenam habeat et habere debeat Juriditionem. Tali e

quod predictus Gribaldus et eius filius uel ex eis descendentes non debeant uel compellantur uel compelli possint a comuni vercellarum uel ab aliquo uel aliquibus pro comuni vercellarum soluere uel prestare fodrum uel aliquam prestationem pro fodro ab hodie usque ad decem annos proximos. et ab ipso tempore in antea non teneantur dictus dominus Gribaldus uel eius filius Robaldinus uel ex eis descendentes ad prestationem fodri per se uel eorum homines nixi de centum et pro centum libris papiensium quin homines ciuitatis vercellarum prestare cogantur et hoc modo et tenore quod predictus dominus Gribaldus et Robaldinus eius filius et ex eis descendentes et eorum homines. debeant deffendi et manuteneri per comune et homines vercellarum silicet ipse dominus Gribaldus et Robaldinus eius filius et ex eis descendentes pro ciuibus et habitatoribus ciuitatis vercellarum ut predictum est. versa uice predictus dominus Gribaldus et dictus Robaldinus eius filius et eius descendentes teneantur facere et exhibere Justiciam plenariam sub potestate uel consulibus comunis vercellarum uel sub ipso comuni hoc saluo quod statutum comunis vercellarum quod factum est de filiis emancipatis Jncarnatione currente. M.CC.XXVI. silicet quod ea que acquisierunt intelligantur acquisisse patri et ita per consequenciam. ut in eodem statuto plenius continetur quod sic incipit statutum est quod si quis filius uel filia nepos uel proneptis sine sit emancipatus seu emancipata a natiuitate domini currente. M.CC.X. et cetera. non habeat locum in filiis eiusdem domini Gribaldi huc emancipatis. Jtem quod predictus dominus Gribaldus et eius filius Robaldinus et ex eis descendentes per se et eorum homines teneantur facere guerram et pacem omni persone et personis loco castro et ciuitati et uniuersitati ad voluntatem potestatum uel rectorum comunis vercellarum qui pro tempore fuerint et reddere partem eorum quam habent in castro Azelij silicet medietatem guarnitam et scaritam comuni vercellarum ad uoluntatem potestatum et rectorum comunis vercellarum qui pro tempore fuerint excepte contra dominos suos. Jtem teneantur dare stratam et uetare dare mercatum et vetare ad uoluntatem potestatum uel rectorum comunis vercellarum qui pro tempore fuerint hoc tenore insuper int[er] dominum Rainaldum vercellensem potestatem et dictos credenciarios et ipsum dominum Gribaldum et eius filium Robaldinum addito quod predictus dominus Gribaldus uel eius filius uel ex eis descendentes non cogantur uel teneantur uel cogi possint per comune vercellarum uel [ab] aliquibus pro comuni cui (1) dari possit dare in solutum partem silicet dimidiam ut supra dictum est. quam habent in castro et villa azelii et Jurisdicionis uel ea que ad castrum pertinent pro aliquo

debito alicui persone uel personis que non sint de distr
larum uel eciam que acquisissent iura ab aliquo uel a
non essent de Jurisditione uel districtu vercellarum. Jnsup
dictus dominus Gribaldus et Robaldinus filius eius. domi
potestati vercellarum nomine ipsius comunis quod si ip
uel eius filius uel eorum heredes. uoluerint uendere pr
dietatem castri et ville quod prius debeant denunciare
rectoribus comunis vercellarum et ipsi comuni vendere p
quod ab alio uel ab aliis habere potuerint. et si per predic
steterit quominus infra duos menses a tempore denuntia
tam emptionem faciat. tunc liceat predictis domino Gri
baldino eius filio uel eorum h[eredibus] exinde aliis quib
uendere tali pacto uidelicet et conuentione quod illa
persone in quam uel quas predictus dominus Gribaldus u
uel eorum heredes predictam medietatem castri et uille
alienauerint teneatur siue teneantur easdem concordia
uentiones ut generaliter supra dictum attendere et ob
predictus dominus Gribaldus et eius filius Robaldinus te
tuentes se predicti Gribaldus et eius filius Robaldinus nom
vercellarum possidere uel quasi possidere illud ius quod
ipsi comuni in predicta medietate castri et ville Azel
seruandis certis capitulis et attendendis silicet illo quo
guerra et pace facienda et de castro reddendo guarnito
in illo qui loquitur de Justicia ab eis et eorum descendent
sub potestate et comuni vercellarum. et in illo ubi dici
dicti Gribaldus et eius filius Robaldinus promiserunt pr
Rainaldo potestati nomine comunis. quod si ipsi uel ec
voluerint vendere predictam medietatem castri et cetera.
predicti pater et filius predicto domino Rainaldo pote
ipsius comunis omnia eorum bona pignori. Jtem de predi
fuit. quod si predictus Gribaldus uel eius filij. uel ex eis
uel eorum homines intrarent in aliqua guerra pro com
rum. quod de predicta guerra non debeat fieri pax ue
ipso comuni quin ipse dominus Gribaldus uel eius filij u
scendentes ad ipsam pacem et treguam perducantur
habitatores cum eorum hominibus. Jtem promiserunt p
et filius predicto domino Rainaldo potestati nomine ip
emere domum vnam ydoneam et eam comuni obligare p
tainatico siue habitaculo que concordia sic obseruanda et
ut predictum est debeat poni in statuto comunis ver
quod potestas uel rectores comunis vercellarum qui pro

rint iurent de ea obseruanda sicut cetera statuta ciuitatis. hec sunt nomina suprascriptorum de credencia. Jn primis Albertus tetauegla. Gotofredus Judex. Jacobus gaburus. Johannes bicherins. Jacobus de odemario. Rufinus de ponte ypolitus. martinus butilia. petrus cagnola. petrus flogerus. henricus carraria. Sarzanus Mantellus de balzola. Johannes camex. Nicolaus de ranzo. Vercellinus de blandrato. Gilibertus de albano. pellegrinus coparius. Robertus de olzenengo. vlricus carraria. Jacobus pelatus. vliuerius neuxantus. petrus de beniuolis. Bonus Johannes de caurro. ardicio de verrucho. Mainfredus de centorio. Aychinus pauia. Nicolaus carraria. Mainfredus de bonello. Johannes alzatus. Jacobus de alixio. Monruellus alzatus. Martinus de putheo. Johannes carraria. henricus de mortaria. Johannes vicecomes. Guala carraria. Johannes de garbania. vlricus de ast. Guido de tealdo. Guilielmus de poltrono. Centorius de centorio. Robertus de guidalardis. Jacobus de bondonno. vercellinus de constanzana. Jacobus de turri. Julius de bonifacio de vgucione. vbertus curtarius. Jacobus de rugia. Rufinus mussus. Anselmus de cabaliaca. beniuolius de bellano. Jacobus de caluis. vbertus de salugia. Rolandus de guidalardis. Mainfredus de guidalardis. Ambroxius cocorella. Bonus Johannes preue. vbertus batalia. Jacobus de durio. Ardicio aduocatus. Julius gaza. Gilibertus carossus. vgucio de miralda. Manuellus carengus. berardus calcinaria. bellonus de almarricis. Guilielmus carrara. Ardicio borgna. Arnaldus notarius. Nicolaus de bigurracane. Julius de sabello. petrus carraria. Vbertus de mortario. Nicolaus alzatus. Berardus de carexana. Aycardus de centorio. Aychinus Salimbon (2). Symon porca. Jacobus testa. Rufinus oriolus notarius. Johannes de valopo. Jacobus de tholeo. vgucio de alice. hostachius de carexana. Bertholinus vaetus. Guilielmus de ferrario. Jacobus sperlinus. pauarinus. Nicolaus gazus. pizebonus. Dalfinus de tizone. Amedeus de ast. villanus de porta. Jacobus beccus. Jacobus cocorella. Jacobus de tizone. henricus cocorella. andreas de guitacho. henricus leffus. Michael scutarius. Jacobus dauit. Guido de curte. lafrancus balbus. anricus de tholeo. vnde plures carte uno tenore scripte sunt. Actum in palacio comunis vercellarum. presentibus testibus Jacobo maunzano et Jacobo de alice et Jacobo de seso notarijs. vlrico de maltra Johanne de Jacoba *(sic)* nigro. et petro mazagata. petro remegla servitoribus comunis. et Guid[eto] squarzauaca (3) vx[*ur*]ario et aliis.

(S. T.) Ego michael oriolus notarius comunis vercellarum interfui et hanc cartam tradidi et scripsi.

(1) B: uel (2) B: Salimbo (3) B: Scoazauaca

## CVI.

*Il signor Gribaldo d'Azeglio e i suoi figli Robalı glielmo, ricevono in mutuo dal Comune di Verı cinquanta lire segusine vecchie per redimere l sessioni, pignorate al conte Pietro di Masino* (31 l

FONTI. — A. L'orig. manca. — B. Copia in *Arch. civ. verc.* colle autentiche di Ottobuono de Musso, di Giacomo de' Fornaser di Raimondo.

MET. DI PUBL. — Si riproduce B.

(S. T.) Anno dominice Jncarnationis. Milleximo. duc gesimo octauo. Jndicione prima die dominico secundo a augustas. Confessi et contenti atque manifesti fuerunt azelio suo nomine et nomine Jacobini filii eius ibi ab baldus et Guilielmus filij eiusdem Gribaldi ibi presente voluntate ipsius Gribaldi sese Comuniter mutuo recepis Rainaldo troto vercellensi potestate uice et nomine Coı lensis. libras Centum et quinquaginta bonorum segusinens Renunciando exceptioni non numerate et non recepte pe future numeracionis et receptionis. Et quam pecuniam n runt specialiter pro redimendis siue luendis terris et p ad ipsos pertinentibus siue que ad ipsos pertinere con Castro. et Curte. et territorio Azelij. que omnia erant gnori obligata domino petro Comiti de maxino. et qua rerum possessionem dictus dominus petrus habebat. e ipse dominus petrus habebat et tenebat et possidebat J usque ad solucionem ei plenarie factam. tam de sorte. spenssis. et Guidar[dono] fructibus earumdem rerum ipsi nomine donacionis concessis et datis. sicut hec omnia u fitebantur. Renunciando ne possint dicere predicta uerı sicut eciam hec omnia per Jnstrumenta publica ibi al petro reddita ipsis fratribus apparebant. Jtem similit pecuniam mutuo receperunt pro emendis et recipien cessionibus Jurium. que predictus dominus petrus habeb bonis. et tam in possessione quam alio Jure. Confitendo predicte res erant siue sunt ipsi domino petro pignoı quod in earum possessione est. et eas tenebat et possi predicta pecunia soluitur et soluta est. pro redemptio ra]cione earumdem rerum. et pro Juribus acquisitis al

petro. Confitendo insuper quod predicta omnia fiunt siue facta sunt ad hutilitatem et pro hutilitate ipsorum. Et quod in hoc facto nichil sit uel factum est ad dampnum uel lesionem ipsorum. et quod predicta pecunia predictis mutuo data est predicta de causa. et quod predicta pecunia processit in predicta hutilitate. et soluta est prefato domino petro pro predictis rebus redimendis siue luendis et Juribus adquisitis. hoc acto inter ipsos quod predictum Comune sit et succedat in Jus et locum prefati domini petri. quam autem pecuniam totam predicti Gribaldus suo nomine. et suprascripti (1) Jacobi filij sui. et eius filij silicet Robaldus et Guilielmus conuenerunt et promisserunt per stipulacionem dare et soluere predicto domino Rainaldo vice et nomine comunis vercellensis vsque ad annum unum. Cum omnibus expenssis. et Guidardono. et dampnis et interesse in quo uel in quibus predictum Comune perueniret siue consequeretur pro predicta pecunia exigenda vel recuperanda tam in Judicio quam extra aliquo modo. Et pro sic obseruando ut supra legitur. et in omnem superiorem et inferiorem causam. predicti Gribaldus suo nomine. et Jacobini filij sui et eius filij Robaldus et Guilielmus. conssenssu et voluntate patris. obligauerunt eidem potestati. recipienti vice et nomine comunis vercellensis omnia eorum bona. et bona suprascripti (1) Jacobini. et specialiter illas possessiones et res et Jura que et quas (2) prenominati Gribaldus et filij reddiderunt et adquisierent a prefato domino petro. Constituentes idem Gribaldus. et filij sese possidere et quasi omnia eorum bona et Jura. et specialiter predictas res et Jura quas et que prenominatus Gribaldus. et filij adquisierunt seu receperunt uel redimerunt. ab ipso domino petro in Castro et Curte et territorio Azelij. dantes eidem potestati. nomine comunis vercellensis. et ipsi comuni licenciam quatinus prop[r]ia auctoritate de predictis omnibus corporaliter apprehendat possessionem sine requisicione Judiciali uel denunciatione aliqua facta ipsi Gribaldo uel filiis. Et de cetero possideat donec ipsi Comuni fuerit plenarie satisfactum de sorte. et de expensis. et guidardono. et dampnis et interesse. Credendo ipsi Comuni et sindico ipsius comunis qui pro tempore fuerit in eius simplici verbo. de expensis. et guidardono. et dampnis et interesse. promittentes eidem potestati nomine Comunis vercellensis quod non pacientur nec substinebunt quod de expensis et guidardono. et dampnis. et interesse in Judicio vel extra aliquod Sacramentum defferatur Comuni vercellensi vel eius sindico ab ipsis Gribaldo et filiis uel ab aliquo Judice ordinario uel delegato. set quidquid ex parte Comunis vercellensis petitum fuerit pro expenssis. et guidardono. et dampnis. et interesse atendent et obseruabunt et soluent omni ocasione et exceptione remota.

pacto inter eos aposito: quod pro predictis omnibus et s
dendis et obseruandis possint et debeant vbique conuenii
libet Judice. et bona eorum Mobilia capere sine aliqua
Comune uel eius nuncij. Renunciantes priuilegio fori. et (
quo se tueri possent. et subponendo sese et eorum bon
cuiuslibet Jndicis vsque ad solucionem et restitucionen
predictis omnibus factam. et quod nullam questionem c
vercellense mouebunt Jure Ciuili uel Canonico. quom
omnia et singula atendantur et obseruentur. que om
conuenerunt et promisserunt atendere et obseruare in
tulo. predicto potestati vice et nomine Comunis vercell
quilibet eorum in solidum teneatur et conueniri possit
coustitucioni qua dicitur quod ne quis ex reis conuenia
donec alter sit presens et soluens. et Renunciando quod
nec inducere possint testes contra predicta uel aliquo
siue de solucione uel de remissione uel de pacto de non
uel de aliquo alio quod sit uel uenire possit contra
aliquid predictorum. Jure Ciuili uel Canonico. Et Jta
supra legitur. Confitentes predicti Robaldus et Guilieli
legiptimam hetatem. xiiii. aunorum et plus. Jurauerun
poraliter. tactis sacrosanctis Euangeliis. predicti Gribal
dus. et Guilielmus. vera esse et atendere et obseruare. in
tulis. et contra non uenire. Jn quo eciam addiderunt Ju
predicta omnia facient confirmare et atendere ipsi Ja
in etate xiiii annorum erit. et quod contra non ueniet.
Gribaldus ea similiter ipsis Robaldo et Guilielmo fili
atendere et obseruare. Actum in camera palacii comun
presentibus testibus domino thomaxino Judice potestate.
de salugiis. domino beniuolio de bellano. domino Jacob
mino vitali de Judicibus. domino Guilielmo de ferrario
cellensibus. Jacobo de liburno. Gualfredo de broco. flam
racane. Jacobo de Riferio. vberto carraria. Clauario c

(S. T.) Ego Jacobus de alice notarius vercellensis. hi
terfui. et hanc cartam tradidi. et scribi feci et subscr

(1) B: illius (2) B: que et quas que et quas

CVII.

*Il Comune di Vercelli investe Guglielmo di Iv*
*del mulino di Sant'Agnese in Vercelli* (10 ma

Fonti. — A. L'orig. manca. — B, B[1]. Copie in *Arch. civ. verc., Bisc.*, I, 380 (IV, 435), coll'autentica di B. de Bazolis.

Si ritiene inutile la publicazione, che non interessa Ivrea, se non per il nome dell'investito.

## CVIII.

*Il Comune di Vercelli rinnova al conte Ardizzone del fu Paino di San Martino l'investitura di Castelletto e di Gifflenga in feudo retto e gentile* (8 luglio 1229).

Fonti. — A. Orig. in *Arch. civ. verc., perg.* — B, B[1]. Copia *ibidem, Bisc.*, I, 385 (IV, 441), coll'autentica di Bart. de Bazolis.
Met. di publ. — Si riproduce A.

(S. T.) Anno. dominice. Jncarnationis. m.cc.vigesimoNono. Jndictione secunda. Die dominico octauo mensis Julii. Jn presencia domini alberti balbi militis et socii domini Jannoni de andito vercellarum potestatis. et domini Johannis de uallelonga vicarii et assessoris eiusdem. et presentibus eciam domino Camosa de creuacoris consule societatis sancti eusebii. et Roberto tetauetula consule sancti stephani. domino. Robaldo de creuacorio Jacobo de alixio. et domino vrsone de Jabello. et domino bono Johanne carraria. et Ardicione de Juaco. Alberto aduocato. et domino Mainfredo bicherio. et aliis pluribus. Dominus. Jannonus de andito vercellarum potestas conuocata contione et uniuerso populo ciuitatis vercellarum ad sonum campanarum et tubarum et uoce preconia more solito et colecta a parte uice et nomine comunis vercellensis et eiusdem comunis auctoritate cum lancea quadam quam in manibus suis tenebat. Jnuestiuit dominum Ardicionem comittem sancti martini filium quondam domini paini de sancto martino per rectum et gentile ac patronale feudum de toto illo feudo quod quondam dominus painus comes sancti martini eius pater et antecessores ipsius olim tenuerunt ipse et pater eius et predicti antecessores et tenere uisi sunt et tenent seu tenere soliti sunt consueuerunt in castelleto et Gifelenga et eorum castris curtibus et territoriis et districtibus et circumstantibus ipsorum locorum secundum modum et formam et condicionem quem et quam dictus dominus Ardicio et dominus painus et eorum antecessores tenuerunt feudum memoratum a comuni vercellarum. saluo et conseruato ipsi comuni omni suo honore et Jure et condicione et omni racione sibi competenti pro ipso feudo. et eciam saluo et custodito omni Jure omni honore et omni

conditione et ratione ipsius domini Ardicionis in ipso et p
et eum ex hoc in uassallum et fidelem comunis et ciu
larum recepit nomine et uice Jamdicti comunis quo qui
ordinato. dictus dominus Ardicio ab eo prestito sacrame
sanctis sacrosanctis euangeliis corporaliter ut vassallus do
fidelitatem domino Jannono. recipienti uice et nomine
cellarum et ipsi comuni per eum secundum formam
condicionem quem et quas pater eius dominus painus et
sui tenere et facere in omnibus et per omnia consueuer
memorato. vnde due carte vno tenore scripte sunt. Actu
comunis ciuitatis vercellensis.

(S. T.) Ego petrus notarius de bulgaro qui dicor de s
omnibus Jnterfui. et ut sicut legi de mandato. domini
cartam et aliam eiusdem tenoris scripsi et tradidi.

## CIX.

*I Comuni di Ivrea e di Vercelli convengono fra*
*condizioni di pace* (27 o 28, 29 o 30 gennaio e 2 fe

FONTI. — A. Orig. (con tutta probabilità, non potendolo ac
zioni, in cui il medesimo ci è pervenuto) in *Arch. civ. verc.*, pe
*ibidem*, *Acq.*, I, 108. — C, C[1]. Copia *ibidem*, *Bisc.*, I, 40 (II,
tica di B. de Bazolis: nella copia II, 372 il documento è strozza
— D. Ediz. parziale, su copia Arch. civ. Ivrea, in *M. H. P.*, C

OSSERVAZ. — Il 28 gennaio era di martedì, non di lunedì: il
mente non computò le calende.

MET. DI PUBL. — Si riproduce A per la parte conservata, a
nanzi il testo B, che serve per il rimanente.

In nomine Domini nostri ihesu christi Amen. Anno d
nationis millesimo ducentesimo XXXI. Jndicione quart
ante. Kalendas februarii. Talis concordia facta est ad
et beate uirginis marie et omnium sanctorum. et eccl
et ecclesie vercellensis. et ad honorem et statum com
num yporegie. et comunis et hominum vercellensium
num vbertum de salugijs. et fredelicum de cremona.
cocorellam. et Jacobum de tizone. et vrsum (1) de sa
sindicos. actores. et procuratores comunis vercellens
cialiter constitutos. sicut per plubicum *(sic)* instrumen
factum per nicholaum zicole notarium viee et nomine
minum vercellensium. et ipsum comune ex una parte.

mercato. et matheum de bouolo. consules et rectores comunis et hominum yporegie. qui eciam parabolam et auctoritatem. a credenciariis eiusdem ciuitatis habebant ad hec tractanda et facienda. sicut per instrumentum publicum apparebat scriptum per Johannem notarium. vice et nomine comunis et hominum yporegie, et ipsum comune. Ex alia. videlicet quod comune et singulares homines ciuitatis. yporegie Jurabunt fidelitatem. comuni vercellensi. secundum formam antiquam et scriptam. et secundum pacta. et condiciones. Jn antiquis cartis apositis. saluis et exceptis domino Jnperatore et yporiensi eclesia. Silicet ciues omnes qui cum ciuitate soluunt uel soluent. pro tempore uel tenentur uel tenebuntur soluere fodrum nisi forte aliqui fuerint recepti Jn ciues. yporegie. ad certam quantitatem fodri prestandi. uel ita recepti ut fodrum non soluant. Si qui uero fuerint recepti Jn cines ut habeant Jmmunitatem fodri soluendi ad certum tempus teneantur facere fidelitatem. Jtem comune et homines yporegie dabunt operam bona fide quod comune vercellense habeat molariam ad racionem de libris. VIII. et solidis. v. et medietate. segusinensium. veterum pro carro grosso. uel pro minori precio si poterunt. molis (et) expeditis precio suprascripto extra ciuitatem yporegie verssus vercellas ab omnibus expensis. Jta tamen quod comune yporegie. habeat solidos. x. segusinensium. veterum. pro quolibet carro grosso. A comuni vercellensi pro quocumque precio habeatur. maiori uel minori. et alios. solidos. II. segusinensium. quos comune yporegie solitum est habere. Si uero molaria non posset haberi pro precio infrascripto. librarum. VIII. et solidorum. v. et medietatis. Comune yporegie serabit et uetabit stratas et uias verssus vallem agustam. id est mercandiam. ad uictualia necessariam ad uoluntatem comunis vercellensis. saluis domino vgone de bardo. et eius hominibus. ad eorum vsum. Et similiter comune vercellense teneatur uetare predictam mercandiam. predictis de ualle agusta. Et comune vercellense teneatur non ducere nec duci permittere molas nisi per ciuitatem yporegie. Et comune et homines yporegie teneantur similiter non ducere nec duci permittere molas per canapicium uel aliam partem nisi per civitatem yporegie. versus vercellas. Et quod illas molas diligenter faciant custodiri et eas consignabunt nunciis comunis vercellensis. extra ciuitatem yporegie. Et pro illis molis habendis. non teneantur. Comune et homines yporegie facere aliquas expensas nisi forssan Jn a[m]baxatoribus quos misserint. si uoluerint. ad peticionem comunis vercellensis. De clapis uero sit sicut consueuit. Jtem teneatur comune et homines yporegie facere guerram et pacem pro toto et cum toto eorum posse et iurisdictione et districtu et de tota terra eorum iurisdictionis et

districtus ad uoluntatem comunis vercellarum contra omı
ciuitates castrum et uillam. quociescumque inde requisit
rectore ciuitatis vercellensis uel eius nuncio Jnfra xv. die
requisicionis. Et de illa guera non facient pacem uel t
guerram recredutam uel possum fraudulosum. sine licen
a rectore ciuitatis vercellensis consilio et uoluntate cre
uel maioris partis. Et bannitos comunis vercellensis Jn
destrictu ciuitatis et hominum yporegie non tenebunt. Et
uel expellent bona fide de ciuitate et de eorum districtu.
vlrico vlriano. et Anrieto garba liuola de xuliaco. et iulio d
Jtem comune vercellense teneatur facere guerram et pa
et cum toto eorum posse. et iurisdictione et districtu. et
eorum Jurisdictionis et districtus. ad uoluntatem comun
contra omnes. personas castrum et uillam et ciuitatem.
que Jnde requisiti fuerint. a rectore ciuitatis yporegie uel
Jnfra. xv. dies. a tempore requisicionis. Et de illa guerr
pacem uel treuuam uel gueram recredutam uel possum
sine licentia eis data. a rectore ciuitatis yporegie consilio
credencie tocius uel maioris partis. Et bannitos comun
Jn ciuitate et districtu ciuitatis et hominum vercellensi
nebunt. et eos capient uel expellent. bona fide de ciuitate
districtu. Jtem comune et homines singulares vercellens
bona fide adiuuare. defendere. tueri. et manutenere. sa
stodire. comune et homines et iura ciuitatis yporegie. et
hominum. yporegiensium et eorum hominum ciuitatis y
nobilium quam aliorum Jn rebus et personis ab omni pe
sonis et uniuersitate et collegio et comitibus blandrati. J
et homines singulares yporegie. teneantur bona fide.
defendere tueri. et manutenere et saluare. et custodire
homines et iura ciuitatis vercellensis. et singularium h
cellensium et eorum hominum ciuitatis vercellensis. T
quam aliorum. Jn rebus et personis ab omni persona e
uniuersitate et collegio. Jtem teneatur comune vercelle
possit nec debeat recipere Jn ciuem uel habitatorem. u
quam vniuersitatem. nec aliquam personam magnam ue
episcopatu yporegie et iurisdictione et de hominibus t
yporegie nec de ualle augusta sine uoluntate et parabol
credencie ciuitatis yporegie tocius uel maioris partis. N
habitandum et standum Jn ciuitate vercellensi uel iurisd
modo habet uel in terra episcopi vercellensis cum tota
fraude. Et si uenerit ad habitandum cum familia Jn ci

lensi uel eius iurisdictione quod comune vercellense nec se Jntromittat. de rebus Jnmobilibus ipsius existentibus Jn episcopatu yporegie. et iurisdictione. saluis et exceptatis. castris et uillis. que et quas comune et homines vercellenses. habent in episcopatu yporegie. et hominibus Jn illis. castris et uillis habitantibus. silicet. Alice. meolo. Arelio. erbario. logiis vliaco. maliono. toracio. et azellio. saluis hominibus hominum yporegie. et eclesie yporegie. Et hoc Jntelligatur de futuris habitatoribus. et non de antiquis. Eodem modo teneatur comune yporegie facere comuni vercellensi de hominibus et uillis. ciuitatis et episcopatus et iurisdictionis et districtus vercellensis et de hominibus et uillis iurisdictionis vercellensis et de hominibus terre episcopi vercellensis. Jtem teneatur comune vercellense bona fide adiuuare comune et homines yporegie ad manutinendum et tenendum. et habendum aquistum quod fecerunt et iura et actiones retinendas. de iurisdictione et districtu terre et hominum. de ultra duria. et citra duriam. tempore domini rufini de gauazo tunc potestatis yporegie. Jtem teneatur comune vercellense libere dimitere et quiete comuni et hominibus yporegie totum hoc quod comune et homines yporegie habent Jn burolii uilla et in plano castro. Saluo eo quod ibi non posint facere aliquam forciam et Jn paerno et in bagnolio. et quod non se intromitet de hominibus hominum yporegie ibi habitantibus et ita facere quod castellanus burolii non se Jntromitat. de hominibus hominum yporegie et eorum rebus Salua gayta et scaluata et arredo castelli. Jtem teneantur comune et homines singulares vercellenses et iurisdictionis quod non debeant facere uel acquirere nec emere. castrum uel uillam uel facere fieri uel forciam in episcopatu et iurisdicione yporegie citra padum nisi ad uoluntatem sapientum credencie ciuitatis yporegie omnium uel maioris partis. Saluis castris et uillis quas comune et homines vercellenses habent uel distringunt. Jn episcopatu yporegie Jn quibus et in quolibet illorum et in eorum territoriis comune et homines vercellenses posint castrum et uillas et fortias facere ad uoluntatem suam. Excepto quod si comune vercellense faceret locum francum Jn uillis quas habet Jn episcopatu yporegie quod non posit nec debeat recipere Jn loco illo pro habitatore. aliquem hominem de terra domini petri de maxino. preter quam de magliono quos liceat recipere. Jtem comune vercellense teneantur bona fide facere si poterit quod comune mediolani infra tres menses promitat facere omnia predicta adtendi et obseruari. et firma teneri comuni yporegie. a comuni vercellensi. et comuni vercellensi. a comuni yporegie. Jtem teneatur comune vercellense concedere et dimitere pacifice et quiete Jnfra octo dies. comuni yporegie medie-

tatem pro indiuisso tocius iurisdictionis et districtus. et m
loci. et hominum piueroni. quam et quod comune verce
et uisum est habere Jn piuerono et uillis ad piueronum p
siue de quibus piueronum constructum fuit. Uidelicet unza
piuerono. et palazo. tam in fodris banpnis et Justiciis c
hostaliciis carreatis (2) et itineribus quam omnibus aliis
risdictionem et merum imperium pertinent. remanente l
comuni. ibi ubi est. et libero et franco sicut modo est. Jta
non possit nec debeat diuidi. Saluis tamen terris et po
existentibus extra fossata piueroni. singularium hominu
ciuitatis. et quod homines piueroni non debeant redire.
habitare sine consensu utriusque ciuitatis ad uillas et lo
piueronum constructum fuit. quam medietatem comune
debeat et promitit defendere comuni yporegie ab omn
personis et iura sua cedit eidem comuni yporegie. Sal
mune vercellense non teneatur defendere comuni yporeg
uel ab hominibus yporegie (3) Aliam uero medietatem deb
comune et homines vercellenses. Jn se libere sine moles
tacione comunis et hominum yporegie. Et si comune et l
regie ibi ius aliquod habent quoad iurisdictionem et di
quoad terras. existentes intra fossata uille et loci qu
cedant comuni vercellensi pro medietate. Jtem ten[*e*]
vercellense. facere et dare operam et auxilium bona fide c
petrus de maxino. et sui homines faciant racionem et
cere. comuni et hominibus yporegie et iurisdictionis et
omnibus contractibus et quasi contractibus maleficiis et
ficiis. de quibus versus predictum comune et homines sir
regie et iurisdictionis et episcopatus tenentur seu de ceter
et de omnibus terris ablatis seu inuasis ab ipso domir
hominibus suis uel que de cetero auffer(e)rentur. seu J
hominibus ciuitatis et iurisdictionis yporegie teneantur
petrus et sui homines et facere debeant racionem cor
yporegie uel consulibus qui pro tempore fuerint. de quo
capitulo. Siue prenominatis capitulis. factis de domino
xino et de eius hominibus et terra sua. Jta conuenit ir
utriusque ciuitatis. Tam ante contractum quam in ipso co
si predicta non possent fieri sine periurio comunis et h
cellensium et quod propter hoc Jncurrant periurium
cordiam factam Jnter comune vercellense. ex una parte
petrum de maxino ex alia. quod comune et homines ver
teneantur predicta capitula obseruare. et si repertum

predicta non ueniant contra sacramentum propter predictam concordiam domini petri. teneantur comune et homines vercellenses predicta capitula obseruare. sicut in eis per omnia continetur. Et hoc cognoscatur et diffiniatur per aliquos discretos viros Jnfra mensem. Jta quod non posit dici. ex parte hominum yporegie sacramenta facta domino petro. fore illicita uel non tenenda. Jtem teneantur comunia et homines utriusque ciuitatis quod non recipient dominum petrum de maxino uel heredes et successores suos. pro ciue uel habitatore uel pro ciuibus uel habitatoribus. Jtem si comune vercellense et comune yporegie comuniter uel separatim. de cetero fecerint. aliquem aquistum Jn episcopatu yporegie. citra duriam uel in ualle agusta. quod illud aquistum. sit et debeat esse comune utriusque ciuitatis. silicet ciuitatis vercellarum pro medietate. Et ciuitatis yporegie pro alia medietate et teneantur vna ciuitas alteri illud comunicare preter quam Jn magliono. in quo comune yporegie non debeat habere partem. Et hoc factum est. saluis habitatoribus et eorum hominibus utriusque ciuitatis. super quibus utrumque comune possit acquirere ad eius uoluntatem super suis. habitatoribus et eorum hominibus nec teneatur illud alteri comunicare. Et hoc eciam ita factum est quod homines de illis acquistis faciant racionem hominibus et comuni yporegie. et iurisdictionis in yporegia et sub comuni yporegie. Et comuni et hominibus vercellensibus et iurisdictionis sub comuni vercellensi. Justicie uero forensium siue extraneorum fiant ubi petite fuerint siue sub yporegiensibus. siue sub vercellensibus. Jtem teneantur comune et homines vercellenses specialiter iuuare comune. et homines yporegie. de vjce comite de agusta et filiis suis et hominibus suis in suo episcopatu et episcopatu yporegie et in poderio vicecomitis et omnibus locis. quousque homines yporegie qui capti fuerunt. silicet. Johannes de petro de ogerio. otto uadenocte. iohannes de morello. Guilletus pelliparius. et iohannes gauna et alii qui se redimerunt. sint plenarie restituti. de dampno quod passi fuerunt. Jtem omnes mercandie sint hinc inde ab utraque parte. Aperte et libere. sine contradicione utriusque ciuitatis. saluis condicionibus scolarium. commoranciun apud vercellas. usque ad tempus condicionum promiss[*ar*]um. scolaribus si tamen usque ad illud tempus. studium generale. Jn ciuitate vercellensi permanserit. Et nisi condiciones scolarium fuerint renouate. Jta quod non obstante hoc capitulo liceat comuni vercellensi condiciones super mercandiis. scolaribus renouare et eas seruare. [s]et durantibus illis condicionibus non teneantur yporegienses aperire mercandiam. terre vercellensium. Jtem teneantur comune et homines vercellenses. nec prohibere quin mercatores yporegie in generalibus

quentem potestatem uel rectorem obseruare predicta et
dictum capitulum in statu[*t*]o ponendum. non debeat nec
moueri de statuto et sacramento comunis yporegiensis
vercellensis. Et hec omni[*a*] predicta et singula superiu
mines utriusque ciuitatis quilibet. xxv. annis superius vsc
annorum. Jurent hostiatim et credenciarii iporenses [*et*] V
adtendere et obseruare et firma tenere et habere e non c
Jn perpet*u*um aliquo modo uel Jngenio. Et predicta omni
ab utraque parte. salua fidilitate Jmperatoris. Et quod
supra de Guillelmo de candia adiuctum est postea de uol
usque partis ut idem obseruetur de filio. Que omnia et si
scripta tam super fidelitate quam super omnibus aliis. p
iacobus de mercato et matheus de bouolo. vice et nomine
hominum yporegie et suo fidelitatem et alia fecerunt et p
et iurauerunt. predictis. vberto et fredeliquo et ambroxi
et vrsso. vice et nomine comunis Vercellensis adtender
uare et firma tenere bona fide et dare operam et forcia
quod alii homines yporegienses hoc idem faciant promitta
Et uersa uice prenominati ubertus et frede*ricus* et ambr
*cobus* et ursus a(d) parte et nomine et uice comunis et ho
cellensium et suo fecerunt et promiserunt et iurauerunt (
Jacobo de marchato. et matheo de bouolo uice et nomi
yporegie. predicta omnia et singula. attendere et obserua
tenere bona fide et dare operam et forciam bona fide. q
mines vercellenses. hoc idem faciant promittant et Juren
incontinenti ex parte comunis et hominum yporegie. Ard
chato qui dicitur taliantus. et thomas de marchato et M
Jacobus de solerio. et Anricus de porta et Arnaldus caude
petrus bonus frater guercii et philiponus piccotus et Joha
predicti Ardicionis. de marchato. predicta omnia et singu
litatem quam alia fecerunt et promiserunt et Jurauerun
vero vercellensium. fecerunt et promiserunt et Jurauer
vbertus comes cabaliace et Petrus de blandrato. et Nicol
Actum in yporegia. Jnterfuerunt testes thomas filius A
liantis. Rufinus de Salerano. et Anrietus de marchato de
alii plures. Postea uero die mercurii sequenti tercio an
februarii. Jn palacio. comunis yporegie. presentibus test
vberto comite cabaliace. et Guala carraria. et Nicolao al
cellis. et Stephenino notario. et Magia clamatore. et Jac
riano de yporegia. in plena credencia ciuitatis. yporegi
campane conuocata sicut moris est. sepe dicti Jacobus

et Matheus de bouolo. consules et rectores ciuitatis. yporegie. de uoluntate et consensu tocius predicte credencie et omnium qui ad illam credenciam conuenerant. nemine contradicente. et de ipsorum consilio et ipsi credenciarij omnes a parte. et nomine comunis et hominum yporegie. predicta omnia et singula sicut superius peracta sunt. tam super fidelitate quam super omnibus aliis. laudauerunt et confirmauerunt. et rata habuerunt. et iterato ad maiorem cautelam ea omnia et singula fecerunt et promiserunt suprascripti vberto et frederico et Jacobo et vrsso firma habere et tenere et contra non uenire sub ypotecha bonorum et rerum comunis et hominum yporegie. Nomina autem credenciariorum qui predicte credencie interfuerunt sunt hec. Jacobinus berra. Jacobinus de putheo. bonifacius de ueurono. Simoninus genataxius. Guionerius de putheo. fredericus de domino brugino. Jacobus de solerio. Ardicio de marchato. philiponus de putheo. Arditio de ser ubaldo. bonifacius de domino Oppizone. Johannes de petro de oglerio. thomas de marcato. Rufinus de Salerano. vbertinus frater eius. anrietus de porta. thomas de bolengo. Nicolaus caldera. Rufinetus de enzelerio. Anrietus de galua. thomas filius Ardicionis de marchato. Jacobinus tanta. Guilielmus pellizerius. Johannes topacius. pelegrinus de rocha. Johannes de morello. Johannes falconus. Jacobinus de eurardo. thomas sartor. bertoldus de caxinis. Johannes taper. Johannes loze. Dominicus de cucilio. Nicolaus. notarius. Giroldus de bardo. Anricus de (x)uliaco. Jacobus de prato. Arnaldus cauderonus (5). vbertinus de domino lifredo. Johannes de sancto vincencio. donatus peolotus. Jacobinus de lombarda. Michael blanzardus. Anricus caldera. Rufinus de lifredo. Conradus de domino brolino. Rufinus grassus. franchinus gualdanus. Jacobinus de ysoleta. Johanninus filius ardicionis. de marchato. Anrietus de marchato. Milo de burgo nouo. vbertus de solerio. Anricus de carnario. Jacobinus filius Ardicionis. de marchato. Et uerssa uice iterato similiter. predicti vbertus et fredericus et Jacobus et vrssus uice et nomine comunis vercellensis. predicta omnia et singula sicut superius per eos ex parte comunis vercellensis facta sunt. laudauerunt et confirmauerunt et fecerunt et promiserunt predictis consulibus et rectoribus yporegie. et ipsis credenciariis nomine comunis et hominum yporegie. sub ypotheca bonorum et rerum comunis et hominum vercellensium. firma habere et tenere et contra non uenire et quod ea facient fieri et promitti et confirmari et laudari a potestate et consilio siue consiliariis seu credenciariis Ciuitatis vercellensis. ad sonum campane. et per procones more solito illius Ciuitatis. in palacio comunis vercellensis conuocatis. Et inde plures carte uno tenore Jusse fuerunt scribi ab utraque parte silicet per me

Nicolaum Zicole notarium vercellensem. et per Johanne yporegiensem. Jnterfuerunt predicti testes.

(S. T.) Ego Nicolaus Zicole vercellensis. notarius. hiis terfui. et rogatus hanc cartam tradidi. et scripsi

Postea vero eadem Jncarnacione. die dominico secun februario. presentibus testibus domino dorato tenchapa Ambroxio. grita assessoribus domini Oppizonis caze potest lensis. domino vberto de saluglis et Nicolao alzato Petr hostiario comunis Guilielmo campario. hvgoneto seruit vercellensis et aliis. Conuocata credencia comunis vercell lacio. comunis vercellensis. ad sonum campane et per p moris est. dominus Oppizo. caza vercellensis. potestas. d et conssenssu totius credencie et hominum qui ad illam conuenerant. nemine contradicente et de ipsorum consilio siliarii seu credenciarii vice et nomine comunis et homi lensium. predicta omnia et singula sicut superius facta su comunis vercellensis. per predictos vbertum et frederi broxium. et Jacobum et vrssum. laudauerunt et confirn rata habuerunt. et iterato ad maiorem cautelam ea omn fecerunt et promiserunt. et Jurauerunt Miloni de burgo no de salerano nunciis et sindicis et procuratoribus comunis yporegie. ad hoc specialiter constitutis. ut apparebat factam per stephanum notarium. recipientibus uice et munis. et hominum yporegie firma habere et tenere. et venire. sub ypotheca bonorum et rerum comunis et hom lensium et medietatem loci piuironi eisdem nomine comu concesserunt et dimiserunt et fecerunt sicut per omnia pitulo piuironi continetur. Nomina autem credenciarior dicte credencie interfuerunt. et predictam concordiam Jur hec vbertus de tizonis clauarius comunis. bernardus de f comunis. Guala de tronzano. Otto babo. Jacobus de alic domina mura. Girardus de vlegio. bonus Johannes raza. garbagna. vbertus bolzella. berardus de carexana. Jacob Robaldus de creuacor. vbertus de mortario. Guala de l lielmus. de vasallis. Jacobus de putheo. Anricus aduocatu rugia Judex. sanguis agni alzatus. Petrus de hvgutione asto. vlricus de asto. Jacobus de monte. Petrus de beni de tronzano. berardus calcinaria. bertolameus uaetus. p raria. Guilielmus de bulgaro. zenoardus carengus. Pet Jacobus uicecomes. Guilielmus de nibiono. vbertus nu Johannes de Julio presbitero. Nicolaus. de ranzo. vbe

philipus briconus. Anricus leffus. Jacobus de blandrato. Jacobus de odemario. Anricus cocorella. vlricus maxilla. Guilielmus. porcella. Nicolaus. bigurracanis. Ardicio. borgna. tetauegla. de tetaueglis. Ardicio. de gatinaria. Jacobus cocorella. Andreas de guitacho. Rainerius de turrino. Gualfredus de burro. Aychinus pauia. Albertus de bondonnis. berardus pancagnus. thomas sperlinus. Johannes de galiciano. Nicolaus. carraria clauarius comunis. facius de sabello. zannonus de tizonis. Julius gaza. flamengus bigurracanis. lafrancus carraria. dominus Rufinus aduocatus potestas militum. Robertus de guidalardis. Guala de benedictis. Jacobus de guiscardo. Jacobus sperlinus iudex. Guilielmus francesius. Guido de Judicibus. Ambrosius. porcha. Guilielmus de asiliano. Ostachius de carexana. Arditio de blandrato. bonus Johannes. carraria. Johannes vicecomes. Manaria scutarius. Mainfredus de guidalardis. Aychinus salimbonus. Amedeus de ast. Mainfredus de bonello. Simon de blandrato. petrus floglerius. bellonus de Almarricis. Oliuerius neuxantus. Jacobus de. pila. Guido de blandrato. Ardicio de verrucha. Guilielmus. de fabiano. Robertus tetauegla. Jacobus de turri scutarius. bonus Johannes mauglinus. Jacobus de benedictis. Jacobus pelatus. Johannes de blandrato. vbertus batalia. gotofredus storarius Judex. Aychinus tetavegla. Jacobus de durio. Albertus tetauegla. Manuellus carengus. fredericus de tizone. Morrellus de balzola. liprandus de blandrato. petrus de tizono. bertoldus de blandrato. Guido de curte. vercellinus de blandrato. Nicolaus gazus. Ypolitus notarius. bertolus. beneuentus. Jacobus de dauit. Jacobus de rifferio. Guiscardus carosus. Robertus de manardo. Johannes rificotus alzatus. Aychardus de centorio. bonus Johannes de brunamondo. Petrus tetauegla. Jacobus ferrarotus. Et inde plures carte. uno tenore. Jusse fuerunt scribi. silicet per Jacobum ferrarotum vercellensem notarium. et per Johannem notarium. yporegiensem. Jnterfuerunt testes predicti

(S. T.) Ego. Nicolaus. zicole vercellensis. notarius. Jussu predicti Iacobi ferraroti. scripsi.

(1) A: ursus (2) A: calueatis (3) *Sic. Forse è da correggere:* ab episcopo et hominibus suis yporegie. (4) *Fin qui* A: *ciò che segue è dato su* B. (5) B: canidionus.

## CX.

*Il Comune di Vercelli ordina al notaio Zicola di redigere il giuramento degli uomini di Ivrea secondo il tenore della convenzione precedente* (30 gennaio 1231).

Fonti. — A. L'orig. manca. — B. Copia in *Arch. civ. verc.*,
. Met. di publ. — Si riproduce B.

(S. T.) Anno. dominice. Jncarnationis. Milleximo. ducei
cesimo primo Jndictione quarta. die mercurij tercio ante
bruarias. Conuocata credencia yporeie Jn palacio comunis
sonum campane. dominus vbertus de saluglis et fredericus
et Jacobus de tizonis et vrssus de sabello nuncij sindici
procuratores ad hoc specialiter constituti super Concor
Jnter Comune vercellarum ex una parte et Comune ypo
ut per Cartam per Nicolaum Cicole notarium continetur
mine Comunis vercellarum et Jacobus de mercato et Ma
uolo Consules et rectores yporegie. Nomine ipsius comunis
Jnfrascripto Nicolao Cicole notario ut publicum Jnstrumer
et .conponeret de omnibus hominibus yporeie qui Jurau
rarent fidelitatem comuni vercellarum et concordiam f
ipsum Comune ex una parte et Comune et homines yp
Jn primis. Jsti sunt illi de yporeia qui Jurauerunt tan
quam Concordiam. Magister Johannes filius domini Ayr
thomas de Ardicione de mercato. Jacobus de septimo f
longi. bonifacius de montealdo. vbertus de solerio. Joha
rello. perrinus neppos *(sic)* presbiteri sancti petri. anrietu
Jacobinus de bosio frabre *(sic)*. ferla calderarius. aim
sancti mauricij. Ramondus faber. Johannes de sancto v
setus bruida. pellegrinus de rocha. Otterius de monteal
Morandus. Constancius voghe. Michael de fabre *(sic)*.
sperto. Oldrionus de sancto donato. Jacobus pellizerius. p
pellarius. Johannes zosta. hvgetus becarius. petrus port
ronetus de fraita. Johannes loze. Guillelmus zauaterius
mercato. Andreas de vltraponte. perracius de ser costin
calderia. perretus de dominico. Giroldus de bardo. Guill
Aymone. Marchetus calegarius. Anbroxius fornarius. Jol
Rubeus. de pomo. Ottinus de bugella. melior *(sic)* merz
nes de sancto vlrico. Guietus de taino. Albertinus de
Rizelmus. dom[inus] petrus antonius. Nicolaus clocari
calegarius. petrus de montealdo. laurencius textor. pet
Johannes de fera. perrinus de ser Aimone. Rubeus de se
gonetus. mercator. Ottinus de toscana. stephaninus sa
Calegarius. boninus pellizerius. Martinus potanera. thom
phaninus de mercato. Guido de Cumis. Aimoninus de Gu
zerio. Ricardus. filius galne. Jacobinus de Guillelmo de bu

de paono. Nicolaus de ponte. perronus de sancto anbroxio. perrinus de bono Johanne de bolengo. Jacobinus de merchato filius domini. Ardicionis. Ruffinus grassus. peter de rua sancti mauricij. Restaldinus de porta. Johannes pegnerius. perroninus de valle agusta. Jacobinus de gesta. Gualterius de loa. Guillelmus calderarius. Jacobinus cuxina. Jacobinus ferramusca. Guercius. de putheo. Jacobinus de sancto germano. lifredus de marcato. Jacobinus frater eius. donatus de martino. Jacobinus de romaino. Guillelmus de fontana. Rubeus ferrarius. oldrionus de ponte affidauit solummodo quia dixit se fecisse votum de Juramento non prestando. Johannes falzonus Jurauit. bonus Johannes merzerius. Johannes fornarius. Michael blanzardus. Anricus de fontana. perrinus de sasono. Julius de ponderano. Girardus notarius. thomas de bolengo. petrus de Rouaxeno. Jacobinus de resonato. Girardus paulus. berno merzerius. Jacobus de varesio. saxonus beccarius. Guillelmus merzerius. boninus calegarius. Obertinus de aiga. Oglerinus. Murator. bonifacius de Anzelerio. vlricus olrianus. preuostus notarius. Ruffinus de salerano. Anrietus de marcato. Jacobinus de soliano. Johannes de cerridonio. Anrietus ganbaliuola. de xuliaco. Johanninus de macarello. Magia seruitor. martinus seruitor. Johannes de petro de oglerio. Ardicio de caliano. Johannes de fango. vbertarius seruitor. Johannes zapuxius. vbertinus de salarano. Jordanus de dabandus. vbertinus notarius de rua sancti mauricij. Martinus de leida. Jacobus de prato. perrinus de scriuanda. Johanninus filius boniJohannis mandaerij. dominicus de cucilio. Johannes topacius. Conradus filius quondam brogini. Johannes qualia. de salarano. Jacobinus tanta. Simoninus genetax. buscalia. fredericus de domino brugino. Nicolaus caldera. Anricus caldera. Rufinus de enzelerio. Rolandus de martino piuoto. Guillelmus tiniuella. bordinus mercator de monte astruto. Anbroxius de bando. Guillelmus de Rainaldo. Johannes de nomagia. vbertinus de romanis. bosius de alda. Jordanus de piuirono. yporeus amicus. Jacobus de antilia. vbertinus neppos eius. aymericus de burgo. Brunerius de burgo. Johannes blanchus. Johannes de ordeo. Ottolinus de arcu. Johanninus de rege de pascherio. Johanninus blancus molinarius. Johannes de laude. vbertinus eius neppos. Rainaldus dabandus. vldricus calderarius. Nicolaus de ara. petrus de romano. Johanninus de riua. vbertinus de riua. bouetus de maiola. Johannes filius quondam Jacobi filoani. Girardus de rua sancti moricij. vbertus de piro. Nicoletus de Jacobo pellizerio de rua sancti mauricij. Jacop *(sic)* de froa. Albertinus filius Johannis milanesij. lanberzonus fornarius. Ruffinus de ser Gilfredo. perrinus de martina pellizerius. Guillelmus sartor. Jacobinus casaguerra. Johannes de elena. stephanus de maglola. martinus. filius

Johannis de odeprando. Guibertus et taurinus eius fratre
de agemara. Garofolus. Mainfredus dorerius. Johannes de
minus conradus de turre. dominus bonifacius de veuro
simon Jonatasius. Jacobus de putheo. Miletus de putheo.
de putheo. petrus de oldeprando. Nicolaus femellus notai
de dominina. bonusJohannes preue. Jacobus stria. Rubo
franchinus gualdanus. vbertinus de bugella. terrionus. n
liponus de putheo. Jacobinus eius frater. bernardus berr
nocte. Guillelmus de bono Johanne Preuco(?). Johannetus
bertus de brolio. brunerius pellizerius. Anrietus milanesiu
paterius. perrinus de cabaliacha. Gualterius bergognon
oldeprando. baldoinus storerius. Nicolinus pignerius. Ma
rius. domenzotus fornerius. philippus ganba. Johannes i
ricus gonterius. Johannes ermita. Jacobus ganba. Johann
Johannes clericus. Michael de burolio. Guillelmus vide
fredus de silano. Jacobinus Mazonus. bruzonus de maiol
brugino. Jacobinus de vberto de eurardo de oglerio. Nicoli
philipperius de porta. Johanninus de boueta. Jacobinus
rixetus calegarius. bosoninus de Johanne de poncio. Ma
careta. perretus de ghisleta. martinus trabicha. Guillel
Guibertus sainerius. Jacobus ferla. Guibertus criuella.
cucerio. Azonetus sartor. perrinus neppos petri de cab
rinus. Jacobinus de Girardo. fornerio. perrinus de oberto
stephenus de romanis affidau*it* eo quod Jurauerat se sacra
facturum. Jordanus clabaldanus. perrinus ganba. Johanni
Johannes denarius. Rainaldus textor. perrinus caleg*ari*
faber. Martinus textor. Guillelmus bergognonus. Girard
Guillelmus de albiano. Andreas zuglarius. Guillelmus pign
fornerius. Rainaldinus de bando. Guillelmus merzerius.
ninus calegarius. Geruaxius frater russi. Ottinus calegari
domini bonifacij de veurono. Johanninus de Jmelda. Joh
otolinus clabaldanus. morellus de beccaria. Johannes
Rolus (?) de ziralda. Jacobinus fornerius. Johanninus c
lelmus capellerius. Johanninus. de Nicoleta. Guietus d
stancius de laude. zanpa. simon textor. Jacobinus de boler
blanchus. Guillelmus textor. Guillelmus de Johanne loze
nerius. Johannes de moison *(sic)*. bertholdus de maxelle
de bagnolio. fulcus de papia. bonus Johannes de bugella
alaria. Guillelmus textor. Erro de petro tanta. Anrietus d
perrinus storerius. Raimondus borgognonus. grifonus d
perrinus de rubeo fabre. Guala de Johanne loze. Johan

Robertus merzerius. Restaldus de petro magno. Jacobinus borgognonus. Martinus de rombarono. Carleuarius. Guillelmus berra. Martinus faber. perrinus filius eius. Anricus de bolengo. Guarnerius. Molinerius. Jacobinus de romanis Guillelmus de sancto vincencio. dauietus. Aminus de castello a monte. Johannes de bosa. bosius faber. Aimo caudernus. Martinus de oldeprando. perrinus de froa. Guillelmus frater eius. Johanninus de ponza. simon francesius. Aimoninus textor. stepheninus mercator. perrinus de aneta. hugo mizelanus. Johanninus filius mainfredi de ponte. yuorinus clemenzinus. Guillelmus blanzardus. et filius eius Rainaldus. perrinus de pauarano. Jacobinus frater eius. vbertus faber. benechinus de mercato. buscherius. Guillelmus rex. Rizardus gener boni Johannis mandaterij. Jordanus qualia. Mainardus de bando. Jacobus gata. petrus bellarius. Johannes nouellus de bando. Jacobus rasa. Johanninus de nicola. Managoldus. Zoanetus siluester. perrinus de managoldo. Johanninus textor. Guillelmus filius Jacobi pellizerij. batalia molinerius. Jacobinus de nicola. Mussus de fantis. Johannes de ulmo. Rooletus fornerius. lanbertus de rua sancti mauricij. perrinus traponcterius. Gualterius de stria. Jacobinus de riua. Jacobinus de raimonda. Ghisulffus de bugella. perrinus de bugella. simon molinerius. perrinus de Johanne blanco. Anricus zaitison. Johanninus patrinus. Jacobinus de guillelmo fornario. vbertinus de Jacobo pignore. dorra. Johannes sicus. Johannes de magnano. Restaldinus de Jacobo. de Antilia. philipponus qui stat cum bouolo de maiola. Johannes de arcu. vbertinus da bosio fabre. albertus de ponte. Jacobinus filius piloti. Eurardus de meo. Rainaldus de ultra ponte. Johannes faber. vitalis de ultra ponte. Guietus de romano. perronus riuanus. Jacobus de putheo. Johannes de bugella. Jacobinus de rodulfo de marcenasca. Jacobus Michaelanus. vbertinus de maxino. Armannus beccherius. yporinus de pascherio. martinus de netro. Johannes de porta. bertolinus de careta. Martinus de pomis. Martinus de ysabella. petrus de borze. bonifacius de ser opizione. Guletus pellizerius. Johannes de alda. Jacobinus eius neppos. vbertinus murator. stephenus de paono. Guillelmus de diana. lanbertus de bando. Oglerius lodanesius. Jacobus maza. petrus bonus riuanus. Guillotus de bonifacio de ueurono. Ardicio de ser ubaldo. dominus. Raimondus de magnano. perrinus textor. Rodulfus piscator. Guillelmus valerius. Aimoninus filius perrerij. baraterius filius bertoldi fabris. anbroxinus fornaxerius. Martinus dorus. perrinus bergognonus qui stat ad hospitale. Johanninus de viuesio. hugo filius Jacobi. sapientis de ultra ponte. Jacobinus de ultra ponte. preuens de septimo. bonusJohannes mandaterius. berrutus. ponterius asinarius. Johanninus de sibilia. Jacobus de bugella. Jacobinus de bordino. paulus

asnerius. Guillelmus corderius. Jacobus textor. Jacobinus
yporeus de duria. perrinus de bogio de bando. bonusJoha
Johanninus molinerius. perrinus pellizerius. perretus fal
textor. Jacobus gastaldus de montealdo. Jacobus de aua (
Jacobinus pellizerius de monbuen. Jacobinus filius Jacob
cobinus de Jacobo de monbuen. Jacobus frater Guillelmi
ansaldus filius pauli de septimo. Johannes de monbuen.
sancto vincencio. perrerius de monbuen. bregius de buo
buo. Nicolaus filius eius. Guillelmus de Rainaldo. Guie
ponte. Nicolaus de caxinis. Johanninus bucanigra. const
gister. anselmus frater bonecij. Martinus piscator. Johanne
de monbuen. Jacobinus de Otone de villa. petrus de pra
de prato frater eius. bertholdus filius quondam petri soa
barronus de strambino. albertinus barronus. perrinus a
rius de prato. perretus floranus. Guillelmus de alberio.
aimone. vbertinus de Johanne de oldeprando. Guillelmu
petrus de anrico de florano. Guillelmus de Jacobo de sca
aimo de burolio qui stat ultra pontem. Oddo et Guillel
ponte. Jacobinus scoua de ultra ponte. vbertus neppos .
panza fornaxerius. bertoldus faber. Guifredus de medic
Johannes dosantus de romano. bernardus de ultrapont
pellizerius qui stat cum Johanne topacio. Guillelmus
pomota. Jacobus de uilla. petrus roseascus. petrus caudero
de yporegia climenzano. Nicolaus bazanus merzerius. n
bernoti merzerij. loira calegarius. Mainotus calegarius.
sancto germano. Guietus. Mulinerius. Anricus qui stat
de mercato. Rubinus textor. perrinus tarterius. Johan
lane. Nicolaus percussor lane. Guiacius percussor lane
cussor lane. albertus bucha. vbertinus qui stat cum bo
urono. paganus notarius. thomas filius domini suriani. Ja
Girardi fornerij. Johanninus fornerius. Johannes peg
Johannes qui stat cum bruzono. Guillelmus neppos bc
paulo. perrinus bergognonus textor. Johanninus de blen
bergognonus calegarius. Nicolaus blanchetus. stephenus
Jacobinus de andrato. Johannes filius andoe *(sic)*. Guil
gnonus. tebaldus caldera. Aimo de pertuxio. brunus de n
terius de ualesia. Jacobinus de similia. Anrietus alamann
filius anrici de carnario. Johanninus filius Martini ma
lelmus. qui stat cum Jacobo de mercato. Johannes fab
cum oliua. laurencius caldererius. perrinus caldererius.
rerius. perrinus filius petri caldererij Guillelmus filius

bertus merzarius. Miranus. Andreas bergognus. Gregorinus. filius anrici de fontana. zantarellus murator. anselminus filius mar*tini* bertrici. dauietus. asnerius. Aymoninus bergognonus. anrietus qui stat cum ynoreta. Guillelmus filius borghesie. perrinus filius quondam maroxoti. vbertinus qui stat cum vbertino de prato. simon filius moliane. Rolandus uassallus yporini de bando. stephenus filius bertarij. Giroldus frater leporis. cerrionus calegarius. ardicio de bozo. Michael bergognonus. Jacobus de aste. perrinus eius asnerius. anriotus asnerius qui stat ad hospitale. hugoninus bergognonus. Conradus alamannus. Ricelmotus calegarius. Jorius asnerius. ottonus filius Jacobi gastaldi de monte aldo. opezinus filius alborzoti. Guiotus de floranò. yporeus de antiocha. perrinus filius vberti de piro. Johannes asnerius. Jacobinus filius mariete nigre. Richetus filius michaelis blanzardi. perrinus calegarius. Guiotus de blandrato. Johanninus qui stat cum ruffino de salerano. simoninus zauagnus. bazanus pellazerius. Guillelmus de ultramonte perrinus pellizerius. anselminus blanchus. Guillelmus fornerius. Guibertus pogna. bernardus de agusta. Guillelmus milonus. hugo de porta maiori. anricus de carnario. amotus asnerius. perrinus barbustanus. ardicio pellazerius. bosoninus de arnay. ponzetus asnerius. Guillelmus filius Oterij. Johannes comes. Anzelmus piscator. perrinus de donna astruta. vbertinus neppos ser gilij. Giroldus de otta. Azoninus frater perrini de romanis. Anrietus filius ricardi pusce. binollus. Guibertus de canepicio. Gualterónus de sapello. perrinus de bruna. bertoldus frater Jacobi sapientis. petrus murator. perrinus sarto[r]. Johannes clericus. simon de monbuen. perrinus enzerbo. perrinus de bugella Calderarius. dominus vbertus rotondus. Johannes bergognonus. petrus de salerano. anselmus de monte astruto. Miletus mulinarius. ametus calegarius. filius quatuor solidorum *(sic)*. perrinus filius lanzeti. leonardus qui stat cum Jacobo de petro. thomas asnerius. Johannes fornerius. perrinus filius aimonis. bonauia fornerius. Nicoletus rusticus. aiminus de salerano. Ruba calegarius. perrinus filius bosij fabris. yporeus filius domine berte. petrus de montenario. Guilletus de ultraponte. Jordanus de ultraponte. Johannes de ultraponte. Johannes calderarius. Jacobus sapiens de ultraponte. Constancius pastor de ultraponte. Raimondinus filius oglerij muratoris. Jacobus de romanis. Alberius falconus. albertus neppos ubertini fabri. vassallus vlrici ulriani. Guillelmus rapolus molinarius. Simoninus filius numboni (?). *r*uffinus de Juliano. Martinus tjniuella. Girardus fornerius. Johannes rex. yporeus brunus. zascunus. Garbilionus qui stat cum ardicione de mercato. Johannes mazonus. yporeus filius quondam domini uberti Giroldus de bardo. Andre corderius. yporeus filius Ja-

cobini de ottone. bertolinus filius anrici de rua. anrietus fili
Aymonetus de barrugino. perrinus frater zanneti. Johan
Guillelmus de agnete. bernardus de gualdagna. Guillelm
perroneti. perrinus filius cristini. philipponus de ser a
linus de nouaresia. Guillelmus de bolengo. Randulfinus d
rietus de ser eli. magister Jacop. Aimo de fantis. petrus d
auricula qui stat cum ser yporeo. perrinus de ser simon
de porta. dominus Jacobus consul de montealdo. Guietus
dam petri borrelli. Ruffinus de paerno. Anrietus de y
fredus. petrus filius domini philippi de arundello. raineriu
Ardicio filius Guillelmi fornerij. Johannes qui stat cun
solerio. Nicoletus pastor. Ardicio de bolengo. dominus g
bonagente. ottolinus de ysoleta. bernardus de Jacobino de
rinus de petro bono. anrietus filius raxe. Johannes de ors
minus filius domini petri de pila. zonoarius de ciuitat
frater eius. vincencius Resseator *(sic)*. Guilletus resseat
de Jacobo sapiente. Guillelmus textor. Jacobus de domin
stardus de turre frater domini conradi. Johanninus qui
naldo de bando. bonifacius de bando. Jacobinus frater vbe
Guillelmus de agusta. qui stat in bando. Johanninus
vlrici de bando. thomas filius zoanoti saluaze. Nicolinus
noti. yporeus filius petri magistri. perroninus filius qu
raueti. Johannes blanchus qui stat cum ardicione de ca
bouerius affidauit solummodo eo quod dixit sic promis
mentum non facturum. Caneuesius pastor. Gisulffus n
Johanninus de sancto petro. Johanninus filius quondam
sapello. Jnterfuerunt testes dominus vbertus comes cab
colaus alzatus et Guala carr[aria] de vercellis et stephe
et magla clamator de yporegia.

(S. T.) Ego Nicolaus Cicole notarius hiis omnibus int
feci et me subscripsi.

CXI.

*Il podestà di Vercelli chiede al Comune di Mi*
*duecento militi per la guerra contro i conti e*
*del Canavese nel mese successivo* (30 settembr

FONTI. — A. L'orig. manca. — B. Copia in *Arch. civ. ve*
(III, 172), coll'autentica di B. de Bazolis.

MET. DI PUBL. — Si riproduce B.

(S. T.) Anno Dominice Jncarnationis millesimo Ducentesimo Trigesimo primo Jndicione Quinta die martis ultimo septembris. Dominus Obizo caza vercellensis potestas in pleno conscilio ad sonum campane in palacio nouo comunis mediolani more solito conuocato a parte et nomine comunis Vercellarum requisiuit et denunciauit domino Vberto stricto mediolanensi potestati uice et nomine Comunis Mediolani quatenus debeat in eo quod tenetur comuni vercellarum pro comuni Mediolani preparare uel preparari facere et darè ei nomine comunis vercellarum ducentos milites bene preparatos in seruitio comunis vercellarum ad eundum et equitandum in canipicio et contra comites et castellanos canepicij et eorum hominès hinc ad medium mensem Octubris et quod ad ipsum terminum debeat dare bannum comitibus et castellanis Canapicij et eorum hominibus in rebus et personis et ipsos eorum bona tamquam bannitos debeat tenere et denunciari facere. Actum in predicto palacio nouo comunis mediolani presentibus domino vberto de salugia. et domino alberto tetauegia et Jacobo de omario et ambroxio porca vercellensi et alijs.

(S. T.) Ego Albertus de villanoua notarius Jnterfui et iussu predicte potestatis vercellarum scripsi.

## CXII.

*Il podestà Obizzo Caccia e gli ambasciatori del Comune di Vercelli intimano ad Uberto di Stretta, podestà di Milano, di mettere in bando i conti, i castellani e gli uomini del Canavese, e di fornir uomini contro i medesimi, secondo le convenzioni* (3 novembre 1231).

FONTI. — A. Orig. in *Arch. civ. verc.*, *perg.* — B, B[1]. Copie *ibidem*, *Bisc.*, II, 34 (III. 184), coll'autentica di B. de Bazolis.
MET. DI PUBL. — Si riproduce A.

(S. T.) Anno dominice. Jncarnationis Millesimo. ducentesimo. Trigesimo. primo. Jndictione quinta die lune tercio nouembris dominus Obizo caza vercellensis potestas insimul cum vberto de Salugia. et Robaldo de creuacorio. et Alberto tetauegia. et Guillelmo de ferario. Anbaxatoribus comunis Vercellensis. Jn pleno conscilio ad sonum campane in palacio nouo Comunis Mediolani more solito conuocato a parte et nomine comunis vercellensis dixit et precepit domino vberto stricto mediolanensi potestati in sacramento quod tenetur pro comuni mediolanensi quatinus nomine et ad partem comunis mediolani debeat

... Comitibus et Castellanis et hominibus de canipicio hod... et ipsos tamquam bannitos tenere. et quod debeat ei dare ... munis vercellensis ducentos milites bene preparatos ad ... equitandum in canipicio hinc ad diem dominicam proxima... ipsa die sint vercellis. presentibus Abbate de sexto notario ... et Amizone riuolta tubatore mediolani.

(S. T.) Ego Albertus de villanoua notarius interfui et ius... potestatis vercellensis hanc cartam scripsi.

## CXIII.

*Gli ambasciatori del Comune di Vercelli fanno i... podestà di Milano in seno al Consiglio della st... affinchè entro quindici giorni si pongano in ba... mini del Canavese, e forniscano l'aiuto di duece... contro gli stessi* (8 gennaio 1232).

Fonti. — A. Orig. in *Arch. civ. verc., perg.* — B, B[1]. Copie ... II, 83 (III, 183), coll'autentica di B. de Bazolis.

Met. di publ. — Si riproduce A.

(S. T.) Anno dominice Jncarnationis Millesimo ducente... simo secundo Jndictione quinta die Jouis octa[uo] mensis ... pleno conscilio Comunis Mediolani conuocato ad sonum Ca... solito Jbique dominus vbertus de salugiis per *se* et domi... de blandrato socium suum ibi presentem Ambaxatores c... cellensis ad hoc specialiter constituti et missi denunciaui... domino Rufino Judici et assessori et vicario domini vberti ... statis mediolani vice eiusdem potestatis gerenti propter ei... et Toti conscilio ibi presenti seu consciliarijs Ciuitatis m... ibidem conuenerant quatinus infra quindecim dies dent ... minibus et terre Canapicii pro comuni mediolani et co... munis mediolani supponant. Cum eisdem de Canapicio ... cellense simile bannum dederit. Jniungendo et precipie... comunis vercellensis ipsi domino rufino et conscilio m... debito Juramenti quo comuni vercellensi tenentur racio... et concordie et societatis inter eos habiti quod predicta ... seruent. Jtem Jniungendo et precipi[endo similiter] sub ... iuramenti ipsi domino rufino et predicto conscilio quati... prascriptum terminum [qui]nde[cim di]erum dent Comu... ducentos milites qui sint infra predictum tempus apud ...

pro faciendis offensionibus hominibus de Canapicio. Cum dicti de Canapicio sint in banno et Guerrerijs comunis vercellensis Actum in palacio comunis Mediolani Jnterfuerunt testes beltramus de raude et lanfredus malamusca qui dicitur Ghibadeus et .bosus frisius omnes seruitores comunis mediolani.

(S. T.) Ego Jacobus de Ramundo notarius Jnterfui et Scripsi.

## CXIV.

*Guglielmo, del fu Guido, conte di Valperga, si sottomette a Vercelli, e ne accetta la pace col Comune di Ivrea, sotto pena di cento lire segusine* (1 aprile 1232).

Fonti. — A. Orig. in *Arch. civ. verc., perg.*
Met. di publ. — Si riproduce A.

(S. T.) Anno. domini. Jhesu. Millesimo. ducentesimo. Tricesimo Secundo. Jndictione quinta die iouis primo aprilis. dominus Guilelmus filius quondam domini Guidonis comitis de gualperga conuenit et promisit per stipulacionem domino vberto de Salugiis et domino petro de blandrato recipientibus vice et nomine comunis vercellensis. quod veniet ad concordiam comunis vercellensis et comunis yporegiensis quam ipse [*et*] Conradus frater eius facturi sunt cum ipso comuni vercellensi. Sicut dixerit et ordinauerit dominus Aimo de bondonnis ibi presens. et si ita non attenderet promisit eisdem dominis vberto et petro recipientibus vice et nomine comunis vercellensis dare nomine pene libras Centum segusinas. Cum expensis et guidardono faciendis et dandis aliquo modo pro suprascripta pena. obligando eis nomine comunis vercellensis o[mnia] sua bona. et Renunciando omni testium probationi. et hoc fecit et promisit per se et ipsum Conradum fratrem suum ibi absentem quem promisit facere attenddere et confirmare predicta. et sic iurauit ad sancta dei euangelia attenddere. Actum in via que est non multum longe ab ecclesia Sancti michaelis sita in poderio vliaci. presentibus domino petro bicherio domino vgucione de bondonno et petro fratre suo.

(S. T.) Ego Jacobus de alice notarius vercellensis. interfui et hanc cartam tradidi et scripsi.

## CXV.

*Il rappresentante di Vercelli in Chivasso promette al podestà*

*milanese del luogo di aiutarlo nella difesa cont… chese di Monferrato ed i conti del Canavese (… 1232).*

FONTI. — A. L'orig. manca. — B, B[1]. Copie in *Arch. civ. ve…* 58 (III, 144).

MET. DI PUBL. — Si riproduce B.

(S. T.) Anno Dominice Jncarnationis. Millesimo Ducent… simo secundo Jndictione quinta die Jouis sexto mensis … terius de guiscardo qui loco Jacobi fratris sui potestatis … comuni vercellarum in ipso loco residenciam faciebat di… tiauit domino vrico de marliano potestati Clauaxij pro … diolani. nomine comunis vercellarum quod ipse ulricus … et socius ipsum aiuuaret ad manutenendum et defende… et castrum Clauaxij a marchione montisferrati et ab … bus et aiutoribus et ab illis de canapicio qui predict… castrum contra suam uoluntatem intrare et capere uole… plures carte uno tenore Jusse fuerunt scribi. Actum in … iuxta trabuchum Clauaxij. Jnterfuerunt testes Guilielm… cello de portaromana et passaguadus de trincho amb… Mediolani.

(S. T.) Ego Aicardus manuza Notarius Jnterfui et ro… Gualterio hanc cartam scripsi.

## CXVI.

*I Comuni di Novara e di Vercelli stipulano pa… anche con certe condizioni relative ad Ivrea e … (15 giugno 1232).*

FONTI. — A. L'orig. manca. — B. Copia in *Arch. civ. ver…* autentiche di Giovanni di Ranzo, Rufino, Guglielmo di Raimond… è inserta in pergamena del 6 settembre 1232. — C. Copia *ib…* 104, colle autentiche precedenti, più quella di B. de Bazolis.

MET. DI PUBL. — Si riproduce B, che si integra in corsivo … abrasi, o addirittura mancanti, essendo molto guasta per l'umi…

(S. T.) Jn nomine domini. Anno dominice Jncarnatio… ducentesimo. Trigesimo Secundo. Die lune Sexto die se… dictione sexta. Jn Ciuitate Mediolani Jn Contrata Cruc… Jn hospicio in quo moratur potestas mediolani (Et) prese…

rogatis Rogerio filio quondam Sozopilli tubatoris. et pagano filio quondam arderici *de putheo et Johanne bello filio quondam* philipi calui et lanfrancho filio quondam balduini de Cantono. et Anselmo filio quondam Ottonis lengerij et *Crexeto filio quondam Christofani sartoris ciuitatis* mediolani omnibus et alijs pluribus. dominus petrus ventus potestas Mediolani precepit Jnfradicto Redulfo de moneta notario palacij co*munis mediolani ut scriberet et exempla*ret de libro statutorum Comunis Mediolani et de ipsis statutis comunis mediolani. Qui liber statutorum Comunis mediolani et ipsa *statuta ibi erant coram ipso* potestate et ipsis testibus Jnfrascripta *statuta* et tenorem Jnfrascriptorum statutorum. et scripture que erant et sunt in ipso libro *statutorum comunis mediolani et in* ipsis statutis *Jta quod huic statuto et scri*pture perpetuo detur et adhibeatur fides tamquam publico hautentico *(sic)* et tamquam statutis publicis *comunis mediolani et perpetuo valea*nt tamquam publica statuta Comunis Mediolani. Tenor quorum statutorum et ipsius scripture talis est. Jn nomine domini anno a Natiuitate eiusdem Milleximo. ducentesimo. Trigesimo secundo. die lune nono die Augusti. Jndictione quinta. Dominus petrus ventus potestas mediolani *de consensu et uoluntate et li*centia conscilij Mediolani ad sonum campane. more solito congregati. Requisitis eciam Consciliarijs per Ciuitatem a Seruitoribus Comunis Mediolani et scriptis *per notarium pro qua*libet porta circa quinquaginta vltra illos de Conscilio quatercentum Mediolani Et vocatis eciam illis Centum de credentia *priuata* in *quo* Con*silium erant homin*es *Tr*ecentum et plures quod Conscilium factum seu inceptum fuit predicto anno. die Jouis quinto die Augusti Et reformatum et consumatum fuit die veneris proxima sequenti sexto die augusti. vt constat per Jnstrumentum publicum rogatum seu traditum per paganum de puteo publicum notarium palacij comunis mediolani. statuit et ordinauit quod Comune Mediolani et potestas qui modo est et Rector siue rectores qui pro temporibus fuerint teneantur et debeant obseruare et facere obseruari pacem preceptam et ordinatam per suprascriptum dominum petrum ventum Jnter vercellenses et Nouarienses. Et precepta que in illa pace continetur. Cum illis omnibus Sclaramentis *(sic)* et Jnterpretationibus factis per dictum dominum petrum ventum. Et illa Sclaramenta et Jnterpretationes. et secundum illa sclaramenta et Jnterpretationes. Et dare forciam bona fide-exigendi penam ab ea parte que non obseruabit predicta et Jnfradicta secundum quod Jnferius declaratur et Jnuenitur integraliter. Excepto capitulo et remoto de facto strate de vltramontibus Tenor autem pacis et preceptorum est talis Jn nomine domini ihesu christi amen. Milleximo. ducentesimo. tri-

[illegible] secundo. die Martis quintodecimo die Junij. Jndictio
[illegible] multe et magne discordie et ardue questiones et Gue
[illegible] inter Comune Nouarie et homines eiusdem Ciuitat
[illegible] et eius sequaces ex vna parte. et Comune et homine
[illegible]arum et eorum sequaces et eius partem ex altera.
[illegible] questionibus et Controuersiis. et Guerra et occasione pr
[illegible]promisissent illa communia et eorum potestates et r
[illegible] petrum ventum potestatem mediolani tamquam
[illegible] arbitratorem recipientem pro se et Communi mediola
[illegible]promissis inde scriptis per Rogerium trollum Ciuitatis
[illegible]arum factis suprascripto anno continetur. predictus domi
[illegible] potestas Mediolani volens firmam pacem et concor
[illegible]ictas Ciuitates et earum partes inuiolabiliter perpetu
[illegible] bono pacis et amicabili compositione voluntate Consc
[illegible] ad sonum campane more solito congregati et in eius
[illegible] contradicente. Et concessa ei plena licentia a Cons
[illegible] statuendi et pronunciandi inter predictas Ciuitates et ea
[illegible] predictis sicut ei melius videretur. visis multis et va
[illegible]mentis productis ab vtraque parte et receptis eciam al
earum habito eciam insuper Conscilio cum deliberacione
negocio ab vtraque parte plenius examinato. statuit et p
et precepit vt inferius continetur perpetuo et inuiolabili
obseruandum sub debito sacramenti et vinculo pene appo
promissis predictis. Jnprimis ut ambe Ciuitates et earum
pro se et omnibus illis de suis partibus et homines vtr
tatis et Jurisdictionis vicissim perpetuo in personis et re
et obseruent firmam pacem. Jtem vt a modo sit finis et r
omnium offensionum et Jniuriarum et dampnorum et m
ad inuicem per vtramque Ciuitatem et omnes de eorum p
retro vsque hodie datorum et factorum seu factarum
commissarum hinc inde occasione aliqua et huius preser
Jta quod de cetero de predictis vel occasione predicto
uel in parte uel in aliquo agi non possit uel aliquid exi
vtraque Ciuitate uel ab altera earum. vel singularibus p
usque Ciuitatis vel alterius earum. uel a quibuscumque
parte vtriusque Ciuitatis vel alterius earum aliquo mod
de dampnis inferius dicetur. Jtem vt finis et remissio fi
de non petendo et de non agendo vicissim ab vtraque Ci
et pro omnibus de sua parte de predictis omnibus quibu
fensionibus et dampnis et Jniuriis et malleficijs et eoru
compositionibus et extimationibus. Et insuper de omnibu

missis seu que dicuntur uel dici possent commisse a Comunibus ambarum Ciuitatum uel alterius earum aut ab aliquo uel aliquibus de partibus earum. Jtem quod Carcerati omnes seu *detenti* ab *vtraque* Ciuitate seu ab aliqua illarum vsque ad diem dominicam proximam a Carceribus et vinculis liberentur et rellaxentur. et libere ad propria *re*dire permita*ntur ab omni vinculo* Carceris et manuleuationis et obligationis. saluo quod sit licitum vtrique Ciuitati et cuilibet earum Carceratis *quos habent au*ferre *videlicet ab* vno*quoque* milite Jn*periales* duodecim pro custodia diei et noctis si ab eis non abstulerunt. et Jnperiales quinque pro pedite et non vltra Excepta *conuenienti pensione domorum pro qua quod conue*niens est licitum sit accipere. Et exceptis expenssis factis in sparraturis. Et si quod a predictis *carceratis* vel ab al*iquo* ill*orum a tempore* Co*npromissi citra* vltra quod dictum est abstulerunt eis restituant in presenti. Et si pro ea causa predicti Carcerati vel alij pro *eis* sint obligati abs*oluantur* ips*i et* eo*rum fideiussores*. Jtem statuit et pronuntiauit et precepit quod Comune vercellarum reddat et restituat Carceratis Nouario et cui*libet eorum quicquid* eis uel *alicui illorum extor*sit uel alius pro comuni a tempore Conpromissi retro vltra pensiones domorum et guardiam diei et noctis. saluo quod de exacto ab eis vltra predictas *causas possit comune* vercel*larum retinere* pro unoquoque milite solidos quadraginta et pro pedite solidos viginti. Jtem pronunciauit et statuit quod blandrate et homines habitantes in eo et *pertin*entes ad Jurisdictionem blandrate sit et sint et remaneant ad formam et modum per omnia sicut pronunciatum fuit per dominum pacem de Meneriuo de brixia tunc potestatem mediolani. et vt tenor pronuntiationis declarat scripte per manum pagani de rozano notarii et subscripte per albertum de sommouico notario. Milleximo. Ducentesimo. vigesimo tercio. die Jouis. VIII die ante Kalendas decembris Jndictione duodecima. Jtem pronuntiauit et statuit vt Comune Nouarie attendat et obseruet Concordiam factam inter Comune Nouarie ex vna parte. et Comites de blandrate ex alia per Jacobum buzum et Gregorium de sexo et ardizonum torniellum in Regimine domini Robacomitis de Mandello tunc potestatis Nouarie vt in publico *continetur* Jnstrumento *facto* Milleximo. ducentesimo. secundo. Jndictione quinta. et secundum quod postmodum fuit confirmata seu reformata per dominum Amizonem carentanum tunc potestatem Mediolani vice *et nomine comunis mediolani. Item* statuit et pronuntiauit et precepit vt Commune et homines vercellarum pro se et sua parte non prestent opem uel conscilium nec auxilium Comitibus de blandrato *nec* alicui eorum vt *veniant uel faciant* contra predictam Concordiam

in toto uel in parte. Et si ipsi Comites uel aliquis eorum ve
uel fecerint contra predictam *Concordiam in aliquo* hom
*cellarum* et *commune* non prestent nec prestare debeant C
vel auxilium seu opem predictis Comitibus de blandrate
eorum. Jtem statuit et precepit vt *commune et homines ve*
*non prestent opem uel Consilium* vel auxilium Comiti G
blandrate uel suis descendentibus vel alicui alij qui causa
ab eo vt veniant uel *faciant contra vendictiones et pactio*
et pro*missiones* quas fecit dictus Comes Guido in Commun
seu cum ipso Communi vt publicis continetur Jnstrumenti
quorum factum fuit a Rogerio de *garo notario. Millexim*
*simo* decimo octauo die dominico tercio decimo exeunte
gusti. secundum factum fuit a zoanardo de bornago notario.
ducentesimo nono. Jndictione septima die ve*neris tercio exeu*
marcij Jtem statuit et precepit vt Commune et homines N
seruent et obseruare debeant omnes pactiones et promiss
dictum Commune fecit eidem Comiti Guidoni vt in ipsis Jn
continetur Jtem quod Commune nouarie nullam faciant c
Comitibus de blandrate nec hominibus eorum aliqua occa
retro preterita. et specialiter Comiti Guidoni de blandrat
Comune et homines vercellarum pro se et sua parte nc
opem uel conscilium uel auxilium dominis qui dicuntur de
suis descendentibus uel alicui qui Causam haberet ab eis
uel faciant contra venditiones et pactiones et data et p
quas ipsi domini de Castello fecerunt in Commune Novari
Communi. Nec inpediant res venditas aut alias res quas
mune Novarie habebat et tenebat ante guerram preterita
in valentrascha(m) et valenzasca et oxolla et locis earu
vergante. Et ut Comune et homines vercellarum pro se
non inpediant aliquo modo Comune et homines Nouari
tenere predictas res ve*nditas* ab ipsis dominis de Castell
Nouarie. et alias res predictarum vallium et vergantis
Communi Nouarie quiete dimitant et permittant libere i
mune Nouarie omnes illas res habere et tenere et poss
statuit et precepit vt commune et homines vercellense
sua parte de cetero non debeant adiuuare nec adiuuent
Commune et homines de parancia contra Commune No
vt commune et homines vercellarum absoluant (3) et re
ad mensem Commune et homines de palantia a Citadina
vinculo et sacramento et obligatione Citadinatici si hoc n
Jtem statuit et precepit vt potestas et Comune et hom

occasione aliqua (et) factorum preteritorum malum aliquod uel molestiam aut dampnum non faciant aut inferant aliquo modo Communi nec hominibus de palantia in personis uel rebus Jtem vt exhimant et absoluant et liberent si hoc non fecerunt homines palantie et fideiussores et manuleuatores eorum ab omnibus bannis et penis bannorum eis datis. a Communi Nouarie. Et ab omnibus obligationibus et manuleuationibus factis in quibus obligati fuerunt andriottus barbauara et martinus abbas et quidam alij et hoc infra mensem sine aliqua prestatione in publica contione. Jtem statuit et pronunciauit quod a modo Commune Nouarie nullam obligationem nullum vinculum sacramentum seu societatem ineant cum Communi yporegie uel singularibus personis eiusdem uel sue Jurisdictionis seu cum petro de Maxino. Nec cum aliquibus militibus seu Castellanis siue habitatoribus Canapicij aliquibus vniuersitate uel singularibus personis de Canapicio. Et si quam obligationem uel societatem uel vinculum sacramenti inierunt uel fecerunt cum predictis uel aliquibus uel aliquo predictorum liberent et absoluent infra mensem vnum. Et quod Comune Nouarie de cetero non prestet opem uel auxilium uel Conscilium predictis de Canapicio uel yporegie. seu petro de maxino uel aliquibus seu alicui predictorum per se uel per homines sue Jurisdictionis contra Commune et homines vercellarum. Nec de cetero cum predictis nec aliquo predictorum ineat nouam federationem uel societatem. Jtem pronuntiauit et statuit quod Commune vercellarum. per se uel per homines sue Jurisdictionis nullam faciat molestiam uel Jniuriam seu dampnum inferat hominibus de Canapicio aliqua occasione preterita. Nec cum aliquibus de Canapicio. ullam nouam federationem uel societatem faciat. Set eos sinat quiete in eorum Jure libere permanere. Jtem precepit et statuit et pronunciauit vt Commune et homines Ciuitatis Nouarie aut Jurisdictionis de cetero non impediant Commune et homines vercellarum siue de Gatinaria uel aliquos seu aliquem ex eis deriuare et ducere aquam de flumine sicide per Roziam veterem Et eodem Modo et forma sicut alias fuit pronunciatum per dominum pacem de meneriuo predictum. pronunciauit et statuit perpetuo obseruandum fore et obseruari debere a Communi et hominibus Nouarie. Jtem pronunciauit et statuit et precepit. Neutra predictarum Ciuitatum per se uel per homines sue Jurisdictionis leuent pontem seu leuari faciant supra sicidam ab Oldenico superius per quem possint transire plaustrum et bestie sicut bos et asinus et equs. nisi de Communi Consensu vtriusque Ciuitatis (4). Et liceat cuique illarum Ciuitatum prohibere ne leuetur. Nec altera Ciuitas facientibus pontem illum contra predictam formam. prestet auxilium uel Conscilium.

liceat tamen predictis Ciuitatibus et Cuilibet earum tale
super aquam illam leuare per quam pedites tantum possint
Et si aliquis pons esset factus supra sicidam ab aliqua pı
Ciuitatum contra predictam formam destruatur infra men
liceat hominibus de Romagnano habere Naues in sicida quot
Jtem statuit et pronunciauit quod Commune et homines N
compellant homines vercellarum nec aliquem ex eis solue
ad pontem Ticini pro pontatico uel pedagio seu Riua se
nisi tantum quantum alij homines lombardie dant seu solı
ultra. Jtem statuit et pronunciauit quod homines Noua
nouum pedagium uel condicium uel Riuam inponant ue
Communi nec hominibus Vercellarum uel eius districtus
aliqua parte districtus seu Episcopatus Nouarie nisi secu
generaliter inposuerint aliis de lombardia. Et e conuerso
et homines vercellarum idem obseruent Communi et hon
uarie et eius districtus in predictis pedagiis et Riuis et Cc
recipiendis et inponendis. Et si quod pedagium seu con
Riuam aliqua predictarum Ciuitatum a tempore sentent
predictum dominum pacem de meneriuo infra inposuit
specialibus personis predictarum ciuitatum seu Jurisdicti
uersitati id quod ultra est quod accipitur ab alijs lombar
et irritent. Et a prestatione eius quod ultra est desistant. J
et pronunciauit et precepit quod Commune Nouarie per se
sue Jurisdictionis dimittant libere et nullo modo inpediaı
vercellarum Casale guaronum Cum Castellantiis honorant
et ceteris omnibus pertinentibus ad dictum Castrum. salu
donis et Jacobi filiorum quondam Guillelmi de Casaleguaroı
possessionibus et Juribus Ecclesiarum et singularum per
uitatis et Jurisdictionis Nouarie. Eo saluo quod si a tempo
late per dominum pacem de Meneriuo predictum citra Cc
homines Nouarie fecerint aliquod acquistum in Casaleguale
territorio illud acquistum dictum Commune Nouarie dim
stituat eis a quibus habuit teneantur tam ipsi datores (
hominibus Nouarie precium inde habitum restituere. Et
datores non restituerent precium Commune et homines
teneantur precium Justum restituere Communi Nouarie.
possessiones deueniant in Communi vercellensi. Et si Cont
de precio quod fuerit iustum uel non questio sopiatur pe
electos de qualibet predictarum Ciuitatum et si desent
arbitrio duorum bonorum virorum electorum per Consci
lani. Jtem pronuntiauit et statuit quod Commune Nouarie a

donem et Jacobum filios quondam domini Guillelmi de Casaleguarono et filios eorum Guidonis. et Jacobi ab omni Citadinatico et omni vinculo Citainatici et omni alia obligatione qua Communi Nouarie tenentur contra Commune vercellense Et quod ipsos pro Ciuibus et habitatoribus non teneant de cetero et ipsos libere vercellas redire permittant. Et quod Commune Nouarie eis nec eorum heredibus det seu prestet opem uel auxilium per se uel per homines sue Jurisdictionis contra Commune vercellense. Jtem pronunciauit. et statuit vt Commune vercellense reducat et restituat dictos Guidonem et Jacobum et eorum filios in pristinum statum et eos absoluat de omnibus bannis et interdictis et Jnfamia et ab omnibus quibuscumque penis et mulctis et confiscationibus eis datis et inpositis et factis hinc retro preteritis *aliqua* occasione. Et hoc faciant infra mensem sine aliqua prestatione fodri preteriti. Restituendo eciam eis possessiones eis ablatas per Commune vercellense qualicumque occasione. Saluo iure omnium Creditorum contra predictos dominos Et eisdem dominis nullam molestiam inferant de cetero uel eorum heredibus in possessionibus et tenutis et Juribus que et quas habent et habuerunt hinc retro in Casaleguarono et eius territorio Reseruato omni Jure Communi vercellensi aquisito ex Conuentionibus et promissionibus et pactis habitis cum Communi vercellensi ex vna parte ab antecessoribus ipsorum Jacobi et Guidonis et eis ex altera. Jtem statuit et pronunciauit quod Commune vercellense quiete permittat Commune Nouarie tenere et possidere libere Casaligium et Galgarengum saluis possessionibus et Juribus singularum personarum Ciuitatis et Jurisdictionis vercellensis Jtem statuit et pronunciauit quod Commune et homines nouarie patiantur aquam sicide trahere et deriuare hominibus blandrati per terram blandrati ad eorum vtilitalem et vercellensibus. per eorum terram eodem modo. Jtem pronuntiauit et statuit et precepit quod Commune vercellense et homines vercellenses restituant Communi Nouarie boues et vacas dominorum (5) et hominum de olfengo et Cocarma et hominum de Casalino siue eorum precium qui et que ablata fuere post Conpromissum factum a Nouariensibus in potestatem mediolani et Commune. et hoc facere debeant de hinc ad mensem vnum arbitrio duorum virorum ad hoc electorum per ipsa Communia Silicet vnum pro qualibet Ciuitate et videndo probationes super hiis. Et si se non concordarent dicti viri recurratur ad arbitrium Communis Mediolani. Jtem statuit et pronunciauit et precepit quod neutra predictarum Ciuitatum det auxilium uel conscilium seu Juuamen alicui bannito per malleficium uel occasione malleficij de cetero ab aliqua predictarum Ciuitatum. nec ipsum retineat nec retineri faciat immo

eum expellant de Ciuitate et districtu infra octo dies postq
denunciatum ab aliqua ipsarum Ciuitatum alteri earum. Jt
et pronunciauit et precepit pro remouenda sedicione et sca
predictas Ciuitates. Silicet quod aliqua earum non ineat
nouam federationem uel societatem uel vinculum sacra
aliqua vniuersitate uel singulari persona que sit de districtu
Ciuitatum. Jtem statuit. et pronunciauit et precepit per sa
et in pena apposita in compromissis domino Robacomiti d
potestati nouarie. domino vgoni prealono potestati vercellen
ambaxatoribus et sindicis et procuratoribus dictarum Ci
frascriptis vt hinc ad octo dies Jurent et faciant Jurare C
tarum Ciuitatum predicta omnia attendere et attendi face
poni in statutis dictarum Ciuitatum quod potestates et
sequentes debeant Jurare successiue hanc pronunciation
gula que in pronunciatione continentur attendere et o
attendi facere. Et quolibet anno in sacramento sequell
cuiuslibet Ciuitatum ponantur. et quod faciant Jurare ho
libet Ciuitatis a xv annis supra usque ad septuaginta
duos menses (Jurare) predicta attendere et obseruare et at
Jtem pronunciauit et statuit et precepit quod si questio
orta inter predictas Ciuitates de predictis uel occasione
utrum sit obseruata uel non quod Commune Mediolani deb
cognoscere inter eas et ad eius arbitrium et dictum sta
ipsa Communia ea que dixerit uel dici fuerit debeant
obseruari facere. Et hec omnia pronunciauit saluis omn
et possessionibus vicecomitum Mediolani et omnium Ec
aliorum hominum Ciuitatis et Jurisdictionis Mediolani.
hec precepta seu statuta seu pronuntiationem uel aliquid
nullum fiat uel factum sit preiudicium eis uel alicui earu
Jtem pronunciauit et statuit quod aponatur in statuti
Mediolani quod Commune Mediolani et future potestat
obseruari facere predicta omnia et singula inter predic
et earum partes. et dare forciam bona fide exigendi pe
fidem et pronuntiata ab ea parte que ut pronunciatum
toto non obseruabit. Et predicta pronunciauit et prece
minus petrus ventus potestas mediolani Concordiis et c
saluis quas Commune Mediolani habet cum predictis Ci
aliqua earum ipsi Communi Mediolani contra predicta
ipsis Ciuitatibus Contra Commune Mediolani predictis
nunciationibus firmis manentibus Et saluo quod videbi
Mediolani pronunciandum esse super facto strate de v

vt id obseruetur ap redictis Ciuitatibus quod per Commune Mediolani super predicta strata fuerit pronunciatum. Que omnia et singula supradicta predictus dominus petrus ventus potestas Mediolani pronunciauit et statuit et precepit vt supra continetur in palacio Broleti noui Communis Mediolani ibi congregato Conscilio Mediolani ad sonum Campane more solito de voluntate et Consensu singulorum eiusdem Conscilij nemine contradicente. presente domino Robacomite de Mandello potestate Nouarie nuncio et procuratore et sindico communis Nouarie vt continetur in Jnstrumento vno publico inde scripto suprascripto anno. die Jouis qui est quintus exeuntis mensis Madij. Jndictione quinta. facto per Jacobum manum notarium. Et presentibus Guillelmo buzio. et Guala murigia. et Guidone de Casaleguarono et henrico de Ansaldo Ambaxatoribus Communis Nouarie. Et Nicolao zicola notario nuncio. sindico et procuratore et actore Communis vercellensis. vt in quodam publico continetur Jnstrumento facto suprascripto anno. die quinto ante kalendas Junij. Jndictione quinta. scripto per Jacobum de correza notarium Communis vercellensis. Et domino vgone preallono potestati vercellensi. et Ribaldo de Crevaco[r]e. et vberto de salugia. et Jacobo de ticinono. et Guala carraria et Anrico de Mortaria et Guillelmo de ferrerio ambaxatoribus Communis vercellensis. Jnsuper predicti potestates et ambaxatores et sindici predictarum Ciuitatum suo nomine et nomine Communium illarum Ciuitatum vicissim vna pars alteri Juxta Mandatum prefati domini petri venti potestatis mediolani in dicto Conscilio. Coram ipso domino petro vento et infrascriptis testibus fecerunt pacem et finem et remissionem in dicto Conscilio osculantes vicissim inter se in dicto Conscilio. Actum Mediolani vt supra suprascripto anno. die Martis quintodecimo die Junij. Jndictione quinta. in dicto pallatio. Testes interfuerunt ibi Aimericus calzagrixa filius quondam Guillelmi. et paganus filius quondam Martini de la turre. et Sallius filius quondam baiamontis de alliate. et Jordanus filius quondam insignati *(sic)* de flama. et mussa filius fantoni massacij. et Sarandus *filius quondam* ser rainerij cotte. et albertus filius Johannis carboni. omnes Ciuites Mediolani et alij plures. vnde plura Jnstrumenta vno tenore fieri rogata sunt. Tenor autem sclaramentorum et interpretationum talis est. Jn nomine domini. Millesimo. ducentesimo. trigesimo secundo. die lune nono die augusti. Jndictione quinta. Jn Castro de bulgari Episcopatus et Juriedictionis vercellarum. dominus petrus ventus potestas mediolani de voluntate et consensu Conscilij Mediolani ad sonum campane more solito congregati. Requisitis eciam Conseciliarijs per Ciuitatem et scriptis per notarios pro qualibet porta circa quinquaginta ultra illos de conscilio

quatercentum Mediolani. et vocatis eciam illis Centum de
priuata in quo Conscilio erant homines Trecentum et pl
Conscilium. factum seu inceptum fuit infrascripto anno
quinto die augusti. et reformatum et consumatum fuit d
proxima sequenti sexto die augusti vt constat per Jnstrum
blicum traditum et rogatum per paganum de puteo publicum
palacij comunis Mediolani super pace precepta (*sic*) et or
per predictum dominum petrum Ventum inter vercellens
riensses et super preceptis que in illa pace continentur.
ficauit et dixit et interpretatus fuit presente domino vgon
potestate vercellensi. quod propterea quod vercellenses ad
adiuabunt illos de yporia contra illos de Canapicio. ad ho
uentur pacta et conuentiones quas secum habent sine c
non intelligantur vercellenses facere contra pacem nuper
per ipsum potestatem inter ipsos et Nouarienses. Jdem
que habent vercellenses contra aliquem uel aliquos de Can
pacti uel conuentionis uel alterius Contractus siue alio J
auctoritate possint vindicare et exigere sine aliqua Contr
intelligantur facere contra pacem si predicta fecerint. Jt
telligatur fieri contra pacem si quis uel si qua de Canapici
esse ciues vercellenses vel vendere seu *alienare* de rebus s
suis Comuni uel hominibus vercellensibus. Jtem intelligit q
Casalisguaroni et specialiter Guido et Jacobus et eorum
cetero nullam forciam [*et*] nullam virtutem debeant h*abe*
Casalisguaroni neque in turri neq*ue in* dominiono. nec in
debeant stare uel permanere sine parabola Comunis verc
super predictus potestas Med*iolani* dixit et protestatus e
fuit se Sacramento teneri predicta omnia obseruare et o
cere. Jta quod dictus sequens rector siue rectores Comun
sacramento teneatur et teneantur successorem suum siue
Jurare facere predicta omnia obseruare et obseruari fa
perpetuo jure[*n*]t de Rectore in rectorem siue rectores C
diolani. Et hec omnia acta et posita et scripta sunt in
torum Comunis Mediolani. vt vim et robur statutorum c

(S. T.) Ego Redulfus de moneta de Contrata de quinque
palaci Comunis Mediolani predicta ex statutis comunis m
blicis mandato ipsius potestatis Mediolani extraxi et Ji
*quaterno meo ad modum* publici Jnstrumenti vt vim e
blici Jnstrumenti ex statuti[*s*] Comunis Mediolani opti
fides adhibeatur tamquam *statutis* comunis Mediolani et
Arderico *ad scribendum* dedi et *subscripsi*.

(S. T.) Ego ardericus filius quondam Jordani Cagalantie de parrocchia sancti victoris in Curte noua de Ciuitate Med*iolani notarius Jussu suprascripti ser redulfi de moneta notarii scri*psi.

(1) C: curtis (2) B: venerint ueuerint (3) C: absoluent (4) B: Ciuitatis Ciuitatis (5) B: dominorum dominorum

## CXVII.

*La Credenza di Milano a proposito delle discordie fra Novara e Vercelli ordina, tra l'altro, si intimi ai Vercellesi, secondo la convenzione, di coadiuvare Ivrea contro gli uomini del Canavese* (5 e 6 agosto 1232).

Fonti. — A. L'orig. manca. — B, B[1]. Copie in *Arch. civ. verc.*, *Bisc.*, II, 49 (III, 129), coll'autentica di B. de Bazolis.

Met. di publ. — Si riproduce B.

(S. T.) Anno Dominice Jncarnationis. millesimo Ducentesimo trigesimo secundo die Jouis. quinto die mensis augusti. Jndictione quinta in Ciuitate mediolani in palacio nouo comunis mediolani. Congregato conscilio more solito ad sonum campane requisitis etiam per seruitores et scriptis per Not*arium* in magna quantitate consciliarijs pro qualibet porta circa quinquaginta ultra illos de consilio quatercentum et uocatis eciam illis Centum de Credencia priuata et in quo conscilio fuerunt homines tres centum et plures numero retracta ambaxata in eo conscilio per henricum gambarum pro se et Beltramo de lampugnano quam fecerant ad partem vercellarum pro facto discordie que est inter Nouarienses et Vercellenses et retracta ambaxata per henricum de modoecia pro se et Guidone de terzago quam fec*erant pred*icta de causa ad partem comunis Nouarie et retracta Ambaxata per prohinum de Jncoardis pro se et Gasparro de menclocio et Jacobo de modoecia et Guifredo de pirouano. Super eo quod potestas preceperat eis ut irent ad potestatem et homines Nouarie ad tractandum ea que eis utilia uissa fuerint pro concordia facienda inter Nouarienses et Vercellenses et retracta ambaxata per Chunradum de oldonis pro se et mella pilluso qui transmissi sunt Mediolanum ab exercitu a capetaneis militum et peditum Mediolani. Et auditis et intellectis hiis que dicta et proposita fuerunt in ipso conscilio per Ambaxatores Nouarie videlicet per Gualam muriculam et Jacobum de zullio. Jtem die veneris. vi. die augusti. Congregato conscilio predicto in ipso palacio propter breuitatem diei quia sero superuenit antequam aliquis locutor loqueretur in ipso Conscilio pre-

dicto die Jouis. Dominus petrus ventus potestas mediolani.
petijt conscilium super predictis iniungendo cuilibet p
sacramenti ut bona fide remoto hodio amore et timore
consulant · ipsum potestatem et comune Mediolani in r
predicti conscilij facta diuisione placuit fere toti conscil
testas çum ambaxatoribus uadat ad exercitus Nouarie
rum et Nouariam et Vercellas sicut ei uissum fuerit. Jte
uissione placuit maiori parti illius Conscilij antequam
reddant ei prexonerios et post suo arbitrio possit decla
interpretationem facere et in statutis comunis Mediolani
poni facere secundum formam scripti quod portauit. vbe
et quod scriptum est in libro conscilij mediolani per Johan
caluum tenor cuius scripti talis est Jn nomine Domini. Dom
ventus potestas. m[ediolani]. in publico Conscilio ad sonu
more solito congregato uoluntate et parabola ipsius Consci
conscilium statuit quod comune mediolani et potestas qui
rector siue rectores qui temporibus fuerint teneantur
obseruare et facere obseruari pacem preceptam et ord
suprascriptum dominum Petrum uentum inter vercellen
rienses et precepta que in illa pace continentur. cum illis
et interpretationibus factis per dictum dominum petrum
illa sacramenta et interpretationes et secundum illa sa
interpretationes et dare fortiam bona fide exigendi penam
que non obseruabit predicta et infrascripta secundum q
declaratur et inuenitur integraliter et exceptato capitul
de facto strate de ultramontibus. Tenor autem pacis et
et sacramentorum et Jnterpretationum talis est. Jn non
ihesu christi Amen. M.CC.XXXII secundo (1) Cum multe
scordie et ardue questiones et guerra uerterentur et ceter
postea tali die presentibus talibus et talibus testibus. P
minus Petrus uentus potestas mediolani super predictis
cauit et dixit. et interpretatus fuit dominus Petrus ven
mediolani. in publico Conscilio Comunis mediolani et
illius Conscilij dixit et protestatus fuit quod propterea
lenses adiuuent seu adiuuabunt illos de yporea contra il
picio ad hoc ut obseruentur pacta et conuentiones quas s
sine controuersia non intelligantur. Vercellenses facere
nuper preceptam per ipsum potestatem inter ipsos et
Jdem de iuribus que habent uercellenses contra aliquem
de canapicio iure pacti uel conuentionis uel alterius con
alio Jure ut sua auctoritate possint uendicare et exiger

controuersia Nec intelligantur facere contra pacem si predicta fecerint. Jtem non intelligit fieri contra pacem si quis uel si qui de canapicio voluerint esse Ciues vercellarum uel uendere seu alienare de rebus siue Juribus suis Comuni uel hominibus vercellarum. Jtem Jntelligit quod domini Casalisguaroni et specialiter Guido et Jacobus et eorum heredes de cetero Nullam forciam [*et*] nullam uirtutem debeant habere in castro Casalisgualoni neque in turri neque in domigniono nec in ipso castro debeant stare uel permanere sine parabola Comunis vercellarum. Jtem omnia hec et recitata sunt in predicto conscilio et confirmata per predictum conscilium et posita et scripta in libro statutorum comunis mediolani ut uim et robur statuti videlicet obtineant. Jtem placuit maiori parti illius conscilij quod dictus potestas pro comuni mediolani illos prexonerios possit et debeat manuleuare et eos ducere seu duci facere Mediolanum et morari Mediolani. donec nouarienses firmauerint et corroborauerint illam pacem cum sclaramentis et interpretationibus et fecerint vercellensibus remissionem pene et finem de hoc quod dici posset factum esse contra pacem. Jtem placuit toti conscilio si vercellenses ante illam exclarationem et interpretationem in statutis comunis mediolani positam uel post noluerint illos carceratos reddere potestati et Comuni mediolani quod omnibus modis detur auxilium Nouariensibus a comuni Mediolani et quod predicta declaratio et interpretatio nullius fit momenti et nullius valoris. Jtem facta diuisione placuit maiori parti quod potestas et comune mediolani postquam illi carcerati fuerint mediolani si Nouarienses nollent predicta omnia facere et corroborare et firmare debeant. illos carceratos reddere comuni Vercellarum et precipere militibus et peditibus Mediolani quod reuertantur mediolanum. Jnterfuerunt ibi testes probinus incoardus et Guifredus de pirouano et Azo frater eius et beltramus de lampugnano et Mussa massacius et lantelmus cagapistus et Guizardus calderarius et vbertus baudus et alij quamplures ciues Mediolani.

(S. T.) Ego Paganus filius quondam Arderici de putheo Ciuitatis mediolani de pescina alba Notarius palacij Comunis mediolani interfui et rogatus ad scribendum dedi et subscripsi.

(S. T.) Ego Rodulfus de moneta de quinque viis Notarius palacij comunis Mediolani iussu suprascripti pagani De putheo notarii scripsi.

(1) *Manca il mese.*

## CXVIII.

*Il Comune di Novara invia al Comune di Milano un procu-*

*ratore per esigere quanto gli spetta pel fatto del e di Palazzo* (6 settembre 1232).

FONTI. — A. L'orig. manca. — B. Copia in *Arch. civ. verc.*, 1 coll'autentica di B. de Bazolis.

MET. DI PUBL. — Si riproduce B.

(S. T.) Anno Dominice Jncarnationis. Millesimo cc. xxxii. v. die lune. vi. Jntrante septembre in broleto Comunis Nc lipus torniellus. Johannes plaatus. Olricus eius filius. Gu philipacius. Albertus de agoniago. Mussus de agoniato. Mı locus Jacobus de pernate Petrus de cardano petrus de bor de terengo. Guido butigia. Olricus de lupo fecerunt et co eorum certum nuncium missum et procuratorem syndicum Adam de conuerto filium quondam Conuerti ad petendum et et excuciendum et licendum et habendum omnes illos de omnia ea quos et que comune vercellarum eis dare debet et muni habere debent pro personis et custodijs et pensionib et sparacuris et denariis ablatis pro facto Canauesij et pala omnibus male ablatis eis ab ipso Comuni Vercellarum siu alio pro ipso comuni et ab aliquo. Notario et singularibus specialiter secundum quod continetur in cartis concordiaru et dictatarum per dominum Petrum potestatem. Mediola ad solutionem recipiendam et finem faciendam. Promi Omnes quicquid ipse Adam inde fecerit tam in solutione et fine facienda et omnibus alijs que ad causam uel causa pore firmum et ratum habere et tenere (promiserunt) et uenire et inde plures cartas fieri iusserunt ex potestate de mandello comunis Nouarie. Jnterfuerunt testes Petrol comunis Nouarie et Odemarius russus.

(S. T.) Ego Olricus boliotus Notarius filius Guidi bolioti h scripsi et subscripsi.

(1) B: Guilielmus Guilielmus

## CXIX.

*Il Comune vercellese nomina un procuratore ad i conte Pietro di Masino il giuramento di far gue navese entro otto giorni* (6 novembre 1232).

FONTI. — A. L'orig. manca. — B, B[1]. Copie in *Arch. civ. ve* 172 (IV, 148), coll'autentica di B. de Bazolis.

MET. DI PUBL. — Si riproduce B.

(S. T.) Anno dominice incarnationis millesimo ducentesimo trigesimo secundo Jndicione sexta die sabato sexto mensis Nouembris. dominus hugo prealonus vercellensis potestas a parte et nomine comunis vercellarum conscilio et voluntate sapientum eiusdem ciuitatis constituit et fecit Jacobum de maluengo nuncium syndicum et procuratorem suum et dicti comunis vercellarum ad dicendum et denunciandum domino petro comiti de maxino ut hinc ad octo dies proximos debeat facere guerram hominibus Canapicij cum igne et sanguine ut melius poterit secundum quod ex forma contractus facti inter ipsum dominum petrum comitem de maxino ex vna parte et comune vercellarum ex altera facere tenetur Jta quod per hoc ipse dominus petrus non intelligat quod aliqua pactio siue conuentio quam habeat cum comune vercellarum frangatur ei et quod debeat vetare stratam et mercandiam hominibus Canapicij per totam terram suam. Promitens potestas a parte et nomine dicti comunis firmum habiturum quicquid inde fecerit idem Jacobus et dixerit in denuntiatione illa. Actum in palacio comunis vercellarum presentibus testibus Alberto tetauegla et Guala de elixio et Jacobo de faxana.

(S. T.) Ego Jacobus balbus notarius scribi feci et me subscripsi.

## CXX.

*Il procuratore del Comune di Vercelli intima al conte Pietro di Masino l'esecuzione degli ordini relativi alla guerra contro il Canavese* (7 novembre 1232).

FONTI. — A. L'orig. manca. — B, B[1]. Copie in *Arch. civ. verc.*, *Bisc.*, I, 172, (IV, 147), coll'autentica di B. de Bazolis.

MET. DI PUBL. — Si riproduce B.

(S. T.) Anno dominice incarnationis millesimo ducentesimo trigesimo secundo Jnditione. VI$^{a}$. die dominico. VII$^{o}$. mensis Nouembris. Jacobus de maluengo syndicus et procurator comunis vercellarum constitutus ad faciendam denuntiationem infrascriptam domino petro comiti de maxino ut hinc ad octo dies proximos debeat facere guerram hominibus Canapicij cum igne et sanguine ut melius poterit secundum quod ex forma contractus facti inter ipsum dominum petrum ex vna parte et comune Vercellarum ex altera facere tenetur Jta quod per hoc ipse dominus petrus non intelligat quod aliqua exceptio siue conuencio quam habeat cum comune Vercellarum frangatur ei et quod debeat vetare stratam et mercandiam hominibus Canapicij. per totam terram suam. Actum in castro maxini presentibus testibus Ardicione

filio quondam domini Bonifacij de alice et plantono de liburn
fredo clocario et alijs.

(S. T.) Ego Jacobus balbus notarius scribi feci et me su

CXXI.

*Il signor Ugone, giudice, e Ruffino di Guasco, podest celli, sentenziano fra il Comune di Montanaro e i di Sant'Eusebio, condannando il Comune di Mon smettere certe possessioni al Capitolo di Sant'Euse il diritto di pascolo* (13 dicembre 1233).

Fonti. — A. Orig. in *Arch. civ. verc., perg.* — B, B[1]. Copie *ib* I, 345 (IV, 389), coll'autentica di B. de Bazolis.

Met. di publ. — Si riproduce A, integrando in corsivo le lacur

(S. T.) Anno dominice Jncarnationis Millexim o ducentesim tercio Jndictione septima die lune xiii mensis decembris c verteretur sub domino vgone *domini Rufini guaschi* veri testate Jnter dominum Matheum carosium et dominum uillanum canonicos vercellenses nomine capituli Sancti Eu munis montonarij *ex una parte necnon ex alia Guill* cinariam et girardum de carixio et donatum de strata e hannem filium suum opizonem Rodulfanum et zuchum de sa et vbertum *ferracanum de castro arborii et vercellinun* et vbertum de gozo de blandrato nicolaum crispum bonu de salasco Anricum crauam otonem casinalium mannaria *ligualono. dominam agnetam de thoma de* cassaligualon et mariam sorores filias quondam manfredi ga[*m*]baruti cerium vbertinum filium ote de ansaldo nicolaum *de scoto c Guidonem* (2) *de alice comitem Conradum* (3) dicendo. pr nici nomine predicti capituli et comunis montonarij vt pre debeant eis predicto nomine restituere et *dimittere possessi dam prati quod dicebant esse comunis monton*arij. Sic natum est Jn quadam sententia et in dictis testium pro comuni montonarij. verssus comune vercellense *possessi prati dicebant predicti omnes non debere nec restituere n* quia dicebant predictum pratum fuisse comunis vercellen disse pro comunibus a predicto comuni sicud per instrume *debatur vnde super hiis vissis auditis racionibus et all* et Jnstrumentis et dictis testium habito quamplurium sap scilio scilicet domini Robaldi de creuacorio domini *Jacob*

*domini Ambroxii cocorelle domini Aychini salimboni* domini Anrici de mortaria domini Jacobi de benedictis domini vitali de Judicibus dictus dominus vgo Judex ipsius potestatis condempnauit *predictum comune vercellense et predictos omnes suprascriptos* Jn di*mitenda* possessione et Restituenda predicti prati comuni Montonarij et hoc secundum tenorem sententie ostensse a predictis canonicis pro *predicto comuni montonarii seu capitulo* sancti Eusebii Jus comunis scilicet pars illius prati quod est uel dicitur esse Jnfra coherencias designatas per dicta testium Jn curia monton*arii reseruato comuni vercellensi Jus pascandi in* supradicto prato id est quod liceat hominibus vercellarum ibi pascare. vnde plures carte scripte sunt. Actum Jn palacio comunis vercellarum. Jnterfuerunt testes dominus Anbroxius cocorella et Michael scutarius.

(S. T.) Ego Roba notarius Jnterfui (4) et scribi feci et subscripsi.

(1) A: *manca*. B: catores (2) B: Guido (3) B: comes Conradus
(4) A: interfui interfui

## CXXII.

*Pietro Bicchieri consegna al podestà di Vercelli parecchie terre, fra cui il castello di Azeglio* (1240).

FONTI. — A. L'orig. manca. — B. Copia in *Arch. civ. verc., Bisc.*, II, 250, coll'autentica di B. de Bazolis. — C. Copia *ibidem, perg.*, colla stessa autentica, ma posteriore. — D. Il CACCIANOTTI, *Sommarium*, 185, accenna pure ad altra copia *ibidem, Bisc.*, III, 266, che ivi non si trova.

MET. DI PUBL. — Si riproduce B, per la sola parte che riguarda Azeglio.

Jn libro consignamentorum communis vercellarum factorum tempore regiminis domini Gilioli de guiberto lombardo potestatis vercellarum. anno currente. M.CC.XL. reperitur ut infra hoc est consignamentum domini petri bicherij factum tempore potestarie domini Gilioli de guiberto lombardo de parma potestatis vercellarum de poderiis quos idem dominus petrus habet in infrascriptis villis locis et eorum curtibus et territoriis et circustantibus locis ipsorum locorum....

Jtem poderium quod habet in Azelio tam in castro quam in villa et eius curte et territorio. Jnprimis consignat medietatem pro indiuiso castri azelij cum turri. Jtem medietatem pro indiuisso honoranciarum et pascheriorum et uenationum et piscariarum et de omnibus alijs honoranciis integraliter predicti castri cum uilla et eius curte et territorio. Summa sediminum sunt viginti octo. et sunt per mensuram starii viginti octo et. mina. Summa clausurarum que sunt apud

illa sedimina est modios duos *(sic)*. Summa terre culte.
quinque. Summa prati est modii uiginti. Summa nemoris e
unum. Summa fraschete est modii nouem. Summa uine
tres. Summa plantati est starii octo. Summa castegneti
unus. Summa alneti et gorreti (est) minuti est modii dec
zerbij est modii duo. Que omnia sunt de aquisto facto. a. (
annis retro. hec omnia que inferius leguntur sunt de aq
in predicto loco a predicto tempore quadraginta annorun
primis medietatem castri azelij cum turri. Jtem medietat
diuisso honoranciarum et pascheriorum et uenationum et
et de omnibus aliis honoranciis predicti loci. Jntegraliter. Jt
partem decime Azelij. Jtem duas partes decime quarumda
que sunt in territorio azelij. ibi ubi dicitur in brayda cu
sediminum sunt viginti octo. et sunt per mensuram s
octo. Summa clausurarum que sunt apud illa sedimina est
tuor. Summa terre culte est mansa quinque et modii de
Summa plantati de uno anno et de duobus annis est modii
uinee est modii quinque et staria duo. Summa prati est n
tres et staria sex. Summa fraschete et boschi minuti e
unum et modii uiginti. Summa alneti et gorreti minu
quatuor que omnia de aquisto nouo (1) aquisita fuerunt
rum octocentum et triginta duabus (et) supra quatuord
dietatis papiensium. cum hoc sit quod sint acquisita a plu
potest declarare quamlibet uenditionem per se. Jtem a
precio librarum Trecentum papiensium. Jtem ponit pro m
quod fecit in dicto castro libras quinquaginta papiensiu

(1) B: nouovo

## CXXIII.

*Gli uomini del luogo di Piverone consegnano le l*
*Comune di Vercelli* (1240).

FONTI. — A. L'orig. manca. — B, B[1]. Copie in *Arch. civ. v*
320 (II, 376), colle autentiche di Nicolino Salimbono e di B. de
MET. DI PUBL. — Si riproduce B.

Jn libris consignamentorum communis Vercellarum in
nobiles et castellani ac burgi ville et loca ciuitatis et d
cellarum consignauerunt eorum bona mobilia et inmobil
rente. Millesimo ducentesimo quadragesimo. Jndictione
tempore domini Gilioli Gilberti lombardi potestatis ver

peritur ut infra inter. cetera. que consignamenta sunt in sex quaternis hec sunt consignamenta hominum loci piueroni quod sic incipit et cetera. Jnprimis consignat Stefanus becarius bouem unum et medietatem unius alterius bouis. Jtem vacam unam. Jtem porcam unam. Cum quatuor porcellis. Jtem sestaria tredecim inter sicalem et ordeum et milica communis simul mista et cetera. Jtem in medio libro dicti consignamenti reperitur ut infra. Jn piuerono et cetera hoc est consignamentum. vberti calegarij. Summa terrarum cultarum quas habet in territorio magnani est staria. xxvii. et cetera. Jtem in vltimo dicti libri piueroni reperitur inter cetera ut infra. hoc est consignamentum boueti pro se et filiis de cabaliacha qui manet in piuerono. Jnprimis consignat de poderio se habere sedimen unum tabulas decem et pedes decem cum domo una murata et coperta de cupis pro parte et pro parte clausa de parieto et cetera. coheret Jacobus be....(1) et cetera.

(1) *Spazietto bianco nel testo.*

## CXXIV.

*Il podestà di Vercelli pronuncia due banni contro Pietro Bicchieri, sciogliendo dall'obbedienza i suoi uomini, ed ordinando la distruzione delle case di lui in città e in San Germano, Alice, Viverone, Roppolo, Azeglio* (10 luglio 1243); *posteriormente, un altro podestà ordina la cancellazione di detti banni* (30 giugno 1248).

Fonti. — A. L'orig. manca. — B. Copia in *Arch. civ. verc., perg.*, coll'autentica di B. de Bazolis. — C. Ed. in parte in Mandelli, *Op. cit.*, I, 255 segg. in nota.

Met. di publ. — Si riproduce B.

Jn libro bannorum communis vercellarum datorum et factorum. tempore regiminis domini Guillelmi de sorexina potestatis vercellarum. millesimo ducentesimo quadragesimo tercio. Jndicione prima. Qui liber est ad cameram siue turrim comunis vercellarum in archiuo publico ipsius comunis penes camerarios comunis eiusdem Reperiuntur inter cetera infrascripta banna que banna postea fuerunt cassata prout inferius continentur. Quorum bannorum. et cassationum tenores inferius denotantur. Eodem anno. die veneris decimo mensis Julij. Quoniam Petrus bicheriûs. cum preceptum ęi esset per dominum Guillelmum de Sorexina potestatem vercellarum per sacramentum et in banno librarum. Quingentarum papiensium quod iret Mediolanum

cum Rufino aduocato et Guillelmo de arborio et Nicolao a
quadam ambaxiata comunis vercellarum ei et eis imposita
dictum potestatem et cum Juisset usque in valle[*m*] scicide
multum tempus stetisset. et iterum preceptum fuisset ei p
mentum et sub predicto banno ex parte dicte potestatis pe
de turre seruitorem comunis vercellarum. quod infra certum t
ei datum. Mediolanum iret pro dicta ambaxata. explicand
plenda cum predictis aliis ambaxatoribus qui eum Mediola
tabunt et eciam cum plures dilationes essent ei date ad p
amicorum suorum. et ad superandam maliciam eius ut ir
lanum pro predicta Ambaxata explicanda et complenda. et
sed ire penitus recussauit. Jdeo dictus potestas ponit ipsum
et ei dat bannum. librarum quingentarum. papiensium. de
exeat nisi primo soluerit predictum bannum et uenerit stare
dicte potestatis et ipsum de predictis libris quingentis. Siu
banno librarum quingentarum condampnat. Jta quod pro con
de ipsis libris quingentis habeatur.

Millesimo. ducentesimo. XLVIII. die martis vltimo mensi
Cassatum est predictum bannum. de mandato dominorum N
zati. Nicolai carrarie. Ardicionis de Juacho et Antonii pas
torum comunis vercellarum. quia Jurauit stare mandati
rectorum et comunis vercellarum. et quia continetur in
facta inter comune vercellarum ex vna parte. et comites de
et ipsum dominum petrum. et eorum sequaces. ex altera
extrari et cassari debeant de bannis sibi datis occaxione pre
Otto de Serra notarius de mandato predictorum rectorum
et me subscripsi.

Eodem die veneris. decimo mensis Julij. Quoniam Petrus
guarniuit et muniuit Castra Sancti Germani et alicis et
Ropoli et Azelij. contra honorem comunis vercellarum.
comunis iniuriam et detrimentum. et ipsa castra potestati ve
nomine comunis vercellarum seu ipsi comuni reddere et in
ponere recussauit et dicto potestati et ipsi comuni restiti
ad regem et marchionem lanceam qui super terram comu
larum hostiliter venerant. Episcopatum vercellensem con
et deguastantes et homines vercellarum capientes et occi
mata manu Juit et in eorum acie cum predicta facerent dic
et eciam dicitur dictos Regem et lanceam cum eorum exerc
instigationem et inductam venisse et in episcopatu[*m*] ve
et per plures seruitores recquisitus fuisset diuersis uicibus
ribus per Marzum de Sancto Germano et albertonum de

Marzonum Scorzamvacam. dato ei termino qualibet vice quod predicta castra in virtute et in forcia comunis vercellarum daret et poneret et de eis discederet et illos qui in eis erant. pro eo quod de ipsis recedere faceret et quod ipse cum eius familia vercellas veniret stare mandatis potestatis et hoc per sacramentum et sub banno de auere et persona et non venit nec dicta castra reddidit communi vercellarum. Sed reddere recussauit ut Supra. Jdeo dictus potestas ponit eum in banno et ei dat bannum maleficij de predictis maleficiis et vltra. libras decemmilium papiensium. de quo banno non exeat nec exire possit nisi primitus soluerit communi vercellarum predictas libras decem millia papiensium. et iurauerit stare mandatis predicte potestatis et ipsum petrum. de dictis libris decem milia condampnat. ita quod pro condampnato sit et habeatur de predictis libris decem millia dicti banni. Jnsuper dictus potestas statuit et ordinat et pronuntiat quod omnes eius homines quos habet in districtu vercellarum uel alibi sint liberi et franchi. et eos et eorum res et bona liberat et franchitat ab eius dominio et potestate et Jurisdictione ita quod amplius dominium uel potestatem uel Jurisdicionem uel honorem uel ius aliquod in ipsis nec in eorum bonis et rebus non habeat nec exerceat uel exercere possit et bona omnia ipsius petri publicat et publicata esse pronuntiat et quod in comune vercellarum. deueniant et reducantur ad vtilitatem comunis et quod predicta castra destruantur et destructa teneantur. Jta quod perpetuo non rediffficentur Jnsuper statuit et ordinat et pronuntiat ut omnes domos et turres quas habet in ciuitate vercellarum et extra destruantur fonditus et reducte et destructe teneantur in comuni publicato Millesimo. CCXLVIII. die martis vltimo mensis Junij. Canzellatum est predictum bannum de mandato dictorum rectorum. predictis de causis Ego otto de Serra notarius iussu predictorum rectorum canzellani et me subscripsi.

(1) B: Julij, *ma che si debba correggere* Junij *è provato dal giorno della settimana.*

## CXXV.

### *Il conte Pietro di Masino fa pace in Ivrea col Comune di Vercelli* (18 marzo 1248).

FONTI. — A. L'orig. manca. — B, B[1]. Copie in *Arch. civ. verc.*, *Bisc.*, I, 176 (IV, 150), coll'autentica di B. de Bazolis.

MET. DI PUBL. — Si riproduce B integralmente, perchè il fatto di essere stata conchiusa la pace in Ivrea ha importanza diretta per la storia di questa città.

(S. T.) Anno dominice incarnationis millesimo ducentesin
Jndicione. vi^a. die Jouis. xviiii^or Jntrante marcij dominus pet
de maxino fecit generalem pacem et finem et pactum de nc
petro maunzano de ciuitate vercellis recipientem uice et ı
munis Vercellarum de omni eo et quantocumque eo posset
uel conuenire predictum comune occaxione Jacobini filij sui
dictum comune predictum Jacobinum tenuisset vercellis ;
uel Vercellis fuisset aliquo alio modo et de omni eo et quaı
suprascriptus dominus petrus predictum comune appellar
uenire posset occaxione expensarum quas dictus Jacobus fe
cellis pro alimentis uel vardijs uel alio dampno uel inte
sibi competeret uel competisset uel competere posset Jteı
predictum petrum maunzanum uice et nomine comunis v
et per ipsum petrum maunzanum predictum comune verc
omni sacramento et obligatione quo uel qua idem comune
fuisset et teneretur. eidem domino petro celebratum uel celel
ipsum dominum petrum ex vna parte et dominum villeln
rexina quondam potestatem vercellarum ex altera uel qu
aliam personam nomine ipsius comunis tempore ipsius (
lelmi de sorexina faciendo insuper eidem petro maunzano
mine ipsius comunis pacem et finem pactumque de non
totius sui Juris remissionem de omni eo et quantocumque
mune appellare uel conuenire posset occaxione alicuius
celebrati inter predictum dominum petrum ex vna parte e
Jam dictum dominum villelmum de sorexina uel quemcur
tempore ipsius domini villelmi de sorexina. Jta quod he(
sue omnes sint generales et generalibus verbis facte supe
actionibus petitionibus persecutionibus eidem domino p(
modo uel causa competentibus versus comune vercellarun
suprascripti pueri. in expensis in dampnis uel occaxione a
tractus uel contracte celebrati uel celebrate inter ipsun
petrum et comune Vercellarum tempore ipsius domini
sorexina. Jtem insuper idem dominus petrus stipulatione s(
mixit predicto petro maunzano stipulanti uice et nomine cc
cellarum restituere omnia dampna et omnes expensas et in
et quas comune Vercellarum haberet faceret et substine
sic attendendo et etiam omnem superiorem causam et ol
dictus dominus petrus obligauit ipsi petro maunzano uice
ipsius comunis omnia bona sua pignori que habet et acqui
ciando omni testium probationi quam contra predicta uel
dictorum facere uel inducere posset Et sic predictus dom

corporaliter Jurauit precepta omnia et singula attendere et obseruare et non contrauenire. qui uero predictus petrus maunzanus erat sindicus nuntius actor et procurator comunis vercellarum specialiter constitutus ad omnia que sunt superius et inferius scripta prout apparet per publicum instrumentum abreuiatum per vilielmum coparium notarium et scriptum et factum de precepto ipsius Guillelmi coparij notarij per villielmum de raymundo ambo de vercellis cuius incarnatio talis est. Millesimo ducentesimo. XLVIII. Jndictione VI^a. die martis. XVII. mensis marcij. facienda dicenda et recipienda Jtem predictus petrus comes de maxino absoluit petrum maunzanum suprascriptum uice et nomine dominorum Guillelmi de sorexina Ruffini aduocati Tetauegle de tetaueglis villelmi de bonello Nicolai alzati petri de blandrato Ottonis de preposito. Conradi de salugijs. R[ufini]. aduocati de quinto Gilij de mortario. et Jacobi frucoti ab omni sacramento et vinculo sacramenti quo predicti uel aliquis predictorum ei tenerentur uel obligati fuissent versus dictum dominum petrum ex vna parte et Ex altera Jamdictum dominum villielmum de sorexina uice et nomine comunis Vercellarum. Jnsuper confessus et contentus fuit quod idem dominus Ruffinus filius. quondam domini vale aduocati suo nomine quam eciam uice et nomine comunis vercellarum ipsi domino petro dedit confirmauit et reddidit suprascriptum Jacobum filium suum quem eidem domino. R[ufino]. pro obside dederat et quod ipse dominus petrus ipsum Jacobum habuit et recepit a dicto domino Ruffino tam suo nomine quam etiam uice et nomine comunis Vercellarum preterea idem petrus maunzanus uice et nomine ipsius domini Roffini fecit pacem et finem et pactum de non petendo de omni eo et quantocumque ipsum dominum Ruffinum appellare uel conuenire posset occaxione predicti pueri aliquo modo uel causam uel occaxione expensarum uel dampnorum quas et que ipse predictus dominus petrus fecisset uel habuisset occaxione dicti pueri. Et insuper predictus petrus maunzanus uice et nomine predictorum fecit pacem et finem pactumque de non petendo et totius sui Juris remissionem de omni eo et quantocumque ipsos uel aliquem ipsorum appellare uel conuenire posset occaxione alicuius incrementi per eos facti pro comuni Vercellarum pro aliquo contractu seu in aliquo contractu celebrato inter ipsum. dominum Petrum comitem de maxino ex una parte. Et dictum dominum Guillelmum de sorexina potestatem Vercellarum uice comunis Vercellarum seu quemcumque alium ex altera tempore potestatis ipsius domini Guillelmi Jnsuper idem dominus petrus stipulatione sollepni promixit predicto petro maunzano stipulanti uice et nomine predictorum omnium quod super hijs et singulis stabit tacitus et contentus

et quod contra non ueniet. et si in aliquo contrauenerit pron dicto petro maunzano stipulanti uice et nomine predictorum restituere omnia dampna et omnes expensas et interesse qu predicti uel aliquis eorum faciant et substineant Et pro sic a et etiam omnem superiorem causam et obligationem dictu petrus obligauit ipsi predicto petro maunzano vice et nomi torum omnia bona sua pignori que habet et acquisierit re omni probationi testium quam contra predicta uel aliquod pr facere uel inducere posset. Et sic predictus dominus petru liter Jurauit predicta omnia et singula attendere et obseru contrauenire. Actum yporegie Jnterfuerunt testes Brecius Obertinus vadenocte de ciuitate yporegie.

(S. T.) Ego Brunerius notarius sacri palacij interfui rog cartam tradidi et scripsi.

## CXXVI.

*Rainero di Burolo paga il fodro al Comune di Ve condochè si legge nei registri del Comune* (1250-3

FONTI. — A. L'orig. manca. — B, B[1], B[2]. Copie in *Arch. civ.* II, 326 (III, 27; III, 28), colle autentiche di Lafranco di Rodolfo, C Raimondo e Bart. de Bazolis.

MET. DI PUBL. — Si riproduce B.

Jn libro communis vercellarum Jncarnatione premissa. hoc quod remansit ad soluendum de fodro siue mutuo im pore domini ferrarij canis. de libris. IIII. ad rationem den libra a bonoJohanne becho vltimo exactore vltimi medij minis domini Jacobi pecie potestatis vercellarum continet nerius de burolio. denarii sex. et hoc vltra libras nouem VIIII. mediolani. quos soluit. Jtem pro quarto denarij. II.

Jn libro communis vercellarum in quo continetur id qu ad soluendum de fodro imposito ad rationem de solidis. I tonario tempore domini Jacobi pecie potestatis Vercellarum de guitaco primo excussore. et quod debet excuti cum t netur sic. De vicinia sancte Agnetis Rainerius filius domi de benedictis. solidos. XIIII. denariorum papiensium pro brarum CCCC.LXVII. soluit solidos. quatuordecim et dena sorte. Bertholino de attino quos denarios. Oliuerius nota nariis quos recepit de fictis domorum ipsius Rainerij. J potestatis. Tercium ei remissum fuit quia soluit ante te

Jtem in alio libro communis vercellarum in quo continetur vltimum fodrum seu mutuum impositum. tempore potestarie domini Jacobi pecie de fossato potestatis Vercellarum. de solidis. sex pro centonario reperitur sic. De vicinia sancte agnetis. Rainerius filius domini Ottoboni de benedictis. libre. CCCC.LXVII. cuius fodrum est. solidi. XXVI. et denarii. X. soluit solidos. XXVI. denarios X. quos soluit Baldinus pro eo....

Jn libro communis vercellarum in una parte cuius continentur illi qui remanserunt ad soluendum fodrum datum ad exigendum tempore potestarie domini vitalis de becaria potestatis vercellarum et quod debet exigi cum pena quarti et quod fuit datum ad exigendum domino Guilielmo porcella et Jacobo de blandrato. continetur sic. Rainerius de burolio filius domini Ottoboni de benedictis de poderio. libras triamilia et libras octocentas sexaginta. sex. et medietatem. et de mobilia. libras centum et viginti quatuor. cuius fodrum est. libre LXVII. solidi IIII. de hoc soluit. libras vndecim et solidos. IIII. vnde remanet ad exigendum. libre. LVI. et pro quarto. libre XIIII. Jtem soluit libras XXVIIII. solidos X. Guilielmo calcinarie. Jtem libras VIII. et medietatem eidem Guilielmo. Item libras. VIIII. eidem Guilielmo. (Jtem libras. VIIII. eidem Guilielmo)....

## CXXVII.

*I luoghi di Azeglio, di Castronovo e di Erbario sono condannati ciascuno in cinquanta lire pavesi, se entro tempo determinato non giurino fedeltà al Comune di Vercelli* (3 giugno 1254).

FONTI. — A. L'orig. manca. — B. Copia in *Arch. civ. verc.*, *perg.*, coll'autentica di B. de Bazolis.

MET. DI PUBL. — Si riproduce B.

Jtem in eodem libro bannorum comunis vercellarum datorum et factorum tempore regiminis. domini Roglerij georgij potestatis vercellarum. Millesimo ducentesimo quinquagesimo quarto qui liber est ad cameram seu turrim comunis vercellarum. ut supradictum est Reperitur bannum infrascripti tenoris. Die tercio. mensis Junii. quoniam consules et communia infrascriptorum locorum et villarum recquisiti fuerint per plures seruitores comunis vercellarum. ut venirent coram potestate vercellarum. causa Jurandi eius sequelam et mandata et non venerint. Jdeo predictus potestas. dedit bannum de libris. C. papiensium. cuilibet infrascriptorum burgorum et cuilibet infrascriptarum

villarum. de libris. L. papiensium. nisi usque ad diem do
proximam uenerint coram potestate et eius sequelam et ma
rauerint. loca autem et ville sunt ista et iste. Locus Azelii.
nouum. Erbarium......

## CXXVIII.

*Il Comune di Vercelli erige in borgo franco il luog*
*stelletto* (4 settembre 1254).

Fonti. — A. L'orig. manca. — B. Copia in *Arch. civ. verc.*, p
lacera e guasta.

Met. di publ. — Si dà solo su B la parte interessante il conte di S

Anno domini Nostri ihesu christi. Anno Currente Millexi
teximo. Quinquageximo quarto die veneris quarto menssis s
Jndictione duodecima. Conuocata Credencia Ciuitatis verce
potestas.... proposuit.... super peticione quam faciunt Com
mines Castelleti.... Jtem.... quod omnes homines habitantes i
loco Castelleti et qui de cetero habitauerint debeant subesse i
et per omnia Jurisdictioni loci et burgi Castelleti et pot
Consulum eiusdem loci. et si potestas ibi fuerit. debeat
uitate vercellarum habitans in eadem Ciuitate videlicet cu
sua. Eo exceptato quod Camosinus filius quondam domini
Comitis de Sancto Martino qui habitat in Castelleto et sui
dominus vlricus de castro Castelleti et bixius eius frater
heredes posint [habere] vnum sedimen. et Monasterium Cast
sedimen secundum quod habebunt burgenses ipsius loci. et s
Camosinus et eius heredes. et vlricus et bixius. et eorum
Mona]sterium Castelleti faciant Cum Comuni et·hominibus
sibus sicut hinc retro facere consueuerunt et non cum
ex[cep]tato de bannis bestiarum dictorum denariorum et al
ab eis et suis familiaribus datis. Si dampnum dederint in
sesione hominum vniuersaliter et specialiter [dicti] burgi.
domini teneantur soluere banna et dampna data emendare
quod quilibet homo Jpsius burgi solueret. et quod in [di
et territorio dicti burgi non possit aliquis habitare ext
predictum [nisi] suprascripti Camosinus et vlricus et bi
nasterium......

## CXXIX.

*Camossino, conte di S. Martino, insta presso il C*

*Vercelli pel mantenimento delle concessioni fatte ai suoi predecessori* (7 settembre 1254).

Fonti. — A. L'orig. manca. — B, B[1]. Copie in *Arch. civ. verc.*, *Bisc.*, I, 384 (IV, 440).

Met. di publ. — Si riproduce B.

(S. T.) A Natiuitato Domini nostri ihesu christi Anno Curente. Millesimo Ducentesimo Quinquagesimo quarto die lune Septimo mensis septembris. Jndictione. XII.ª Cum Camossinus filius quondam Ardicionis comitis de Sancto martino. qui stat Castelleti pluries submonuisset domini Roglerio Georgio potestati vercellarum. et eum requisiuisset se paratum esse fidelitatem facere ipsi potestati nomine comunis vercellarum pro feudo quod tenet a comuni vercellarum et quod pater quondam eius et auus consueuerunt tenere et de quo fuerat inuestitus ab ipso comuni Dominus paginus comes de Sancto Martino quondam auus suus scilicet de loco Castelleti cum castro et uilla et curte. dominus Rufinus trezius Judex et assessor ipsius potestatis. ibi presentis. uice ipsius potestatis in plena credencia ciuitatis eiusdem congregata in eodem palacio ad sonum campane et per precones more solito respondit quod ipse potestas uice comunis vercellarum predictam fidelitatem recipere uolebat ab ipso Camossino sub ea conditione et pacto quod per hoc nichil derogetur uel immutetur per comune Vercellarum super libertate et franchitatione et concessionibus factis. per comune Vercellarum comuni et hominibus Castelleti. quibus dictus Camossinus acquieuit. Actum in palacio comunis Vercellarum presentibus testibus bertholino de attino. Guiscardo caroxio. Guazano tubatore et Guillelmo guercio precone comunis.

(S. T.) Ego Guillelmus de raimundo Notarius Jnterfui et scripsi.

## CXXX.

*Camossino, conte di S. Martino, giura fedeltà al Comune di Vercelli pel luogo di Castelletto* (7 settembre 1254).

Fonti. — A. L'orig. manca. — B. Copia in *Arch. civ. verc.*, *Bisc.*, I, 384, coll'autentica di B. de Bazolis. — C. Il Caccianotti, *Op. cit.*, ricorda altra copia in *Bisc.*, IV, 430, che ivi non si trova.

Met. di publ. — Si dà solo la parte essenziale, su B, sopprimendo le formule.

(S. T.) A natiuitate Domini nostri ihesu christi anno currente. millesimo ducentesimo quinquagesimo quarto die lune septimo mensis septembris Jndictione. XII^a^. Cum Camossinus filius quondam Comitis

Ardicionis de sancto martino diceret et confitheretur Corai Roglerio georgio potestate vercellensi. se tenere et possidei de quo dominus paginus Comes Sancti martini quondam auu uestitus fuerat per comune Vercellarum........ et de quo eci Dominus Ardicio comes Sancti martini filius quondam predi paxini et pater suprascripti camossimi subsequente postn uestitus fuit per dominum Jannonum des andito tunc potest cellarum..... Cum lancea quam in manibus suis tenebat. E inuestitura. tunc facta dictus dominus Arditio iurauit fideli potestati uice et nomine comunis et ipsi comuni secundum tinetur. in instrumento inde facto per petrum de bugella qui dicitur de Silauengo. M.°cc.xxviiii. Jndictione secunda. nico. viii. mensis Julij. dictus potestas a parte et nomine munis cum ligno quod in sua tenebat manu Jnuestiuit per gentile feudum ipsum Camossinum de predicto loco Cast castro. villa curte et cum omnibus honoribus conditijs dist omnibus alijs ad predictum feudum pertinentibus...... vnd Camossinus per ordinacionem domini Ruffini trezij Judici soris ipsius potestatis. presente ipso potestate. Jurauit ta gelijs corporaliter. fidelitatem comuni Vercellarum secundı fidelitate predicti domini pagini quondam aui sui continet in ipso Juramento fidelitatis facto ab ipso Camossino. ad quod ipse Camossinus vltra predicta non teneatur de uniue gulis de quibus vassallus tenetur domino suo ex vssu et co seu de Jure vnde plures carte unius tenoris Jusse fuerunt scr in palacio Comunis vercellarum presentibus testibus Bei attino. Guiscardo caroxio. Guazano tubatore et Guillelmo g cone comunis.

(S. T.) Ego Guillelmus de raimundo notarius. Jnterfui

## CXXXI.

*Il Comune di Vercelli fa pace e alleanza coi conti d salvo contro il vescovo di Ivrea* (12 dicembre 12

Fonti. — A. L'orig. manca. — B, B[1]. Copie in *Arch. civ. ve* 153 (IV, 126), coll'autentica di Bartolomeo de Bazolis. — C. Ed. i *Chart.*, I, 1151 segg.

Met. di publ. — Si dà solo la parte che interessa direttamente vando la publicazione integrale all'edizione delle carte Masino.

(S. T.) Jn nomine domini Amen. Anno dominice incarna lesimo ducentesimo quinquagesimo sexto Jndictione quinta

martis. xii. mensis decembris. hec est concordia facta inter dominum fauatarum de strata potestatem Vercellarum. a parte et nomine comunis vercellarum ex una parte et dominos othonem et iacobum filios quondam domini petri comites de maxino ex altera.... Eo saluo et exceptato quod dicti comites non teneantur facere guerram pro comuni Vercellarum Episcopo yporegie et specialibus villis et castris Episcopi yporegie Jta quod non intelligatur aliqua exceptatio facta de ciuitate et hominibus yporegie uel de vassallis et rebus feudariis de vltra duria uel de vltra pado vel de aliis vassallis suis citra uel ultra duria..... Actum in palacio comunis vercellarum....

(S. T.) Ego lafranchus de rodulfo notarius Jussu henrici de raynerio notario scripsi.

(S. T.) Ego henricus de rainerio notarius vercellensis interfui et scribi feci et me subscripsi.

## CXXXII.

*Il chiavaro di Vercelli paga due sergenti mandati dal Comune di Piverone in servigio della città alla bastita di Castronovo* (marzo 1258).

FONTI. — A. L'orig. manca. — B. Copia 6 novembre 1341, in *Arch. civ. verc., perg.*, colle autentiche di B. de Bazolis e di Pietro di Maglione.

MET. DI PUBL. — Si riproduce B.

....Jn libro. Clauarie comunis Vercellarum Expensarum. factarum tempore Regiminis domini Amezi de Strata vercellensis potestatis existente clauario eiusdem comunis domino Vberto curtario de bondonnis et procuratoribus comunis perroto de Miralda et Rufino de roncharolio. Anno currente millesimo ducentesimo quinquagesimo Octauo Jndictione prima. Reperitur inter cetera ut Jnfra

De Tercia racione mensis marcij.

Jn primis dedit dictus clauarius libras quatuor communi et hominibus piueroni. siue domino Nicolino carrarie potestati Piueroni nomine ipsius comunis qu[os] denarios ipsum comune et homines dicti loci habere debent a comuni pro seruientibus duobus quos tenuerunt ad bastitas castrinoui. quos denarios dedit Anselmus de Lomello pro ipso clauario siue Ascleronus rosignolus. pro ipso clauario....

## CXXXIII.

*I Comuni di Vercelli e di Ivrea rinnovano i patti e le convenzioni del 1231* (6 agosto 1260).

Fonti. — A. Orig. in *Arch. civ. verc.*, *perg.* — B, B[1], B[2]. Copie *Bisc.*, I, 30 (II, 308; II, 390), coll'autentica di B. de Bazolis.

Met. di publ. — Si riproduce A.

(S. T.) Anno Dominice Jncarnationis Millesimo. Ducentesin gesimo Jndicione Tercia. die ueneris. Sexto mensis Augusti. Jı domini Amen ad honorem dei et beate uirginis marie et omni torum et ecclesie yporiensis et ecclesie Sancti eusebij vercel ad honorem et statum comunis et hominum yporegie et co hominum uercellarum. Cum Olim quedam concordia facta fu comune et homines yporegie ex vna parte et Comune et hom cellarum ex altera ut apparet per instrumentum unum scrip manum Johanis notarij yporegie cuius Jncarnatio est m.cc dictione. iiii. die lune quinto Ante kalandas *(sic)* februarias. domini *Johannes* taliantus Jmblauatus de domino bouolo. Ma de Solerio. Guilielmus de Sancta Agatha et maynfredus de yporienses constituti ad hec facienda et complenda A com regie ut per instrumentum factum per Ottinum filium *boni* tacij notarij Apparet cuius Jncarnatio est m.cc.lx. Jndict die mercurij. iiii.° Ante Kalendas augusti ex una parte. et parte. Dominus henricus comes palatinus de lomello potest larum A parte et nomine comunis uercellarum uoluntate et omnium infrascriptorum credenciariorum comunis uercellar ipsam credenciam conuenerant uolentes predictas pactiones. dias reformare et confirmare. stetit et conuenit inter predic uidelicet quod pacta et conuentiones que continentur in pı strumento concordie superius nominato et scripto per pre hanem notarium stent et permaneant de cetero im perpet sunt in suo robore et firmitate cum addicionibus. diminuci frascriptis. Jta quod capitula in quibus aliquid additum uel d uel immutatum est non debeant obseruari sicut in eodem in continetur. Set debeant obseruari secundum additiones din et immutationes. hoc exprese Acto quod fideli(ti)tas que instrumento continetur quam yporienses tenentur facere hominibus uercellarum sit separata et diuisa A pactis. Capi quibus fiunt additiones et que debent obseruari secundum sunt hec Jnprimis Capitulum quod sicut incipit. Jtem te mune et homines yporegie facere pacem et Guerram pro t toto eorum posse et Jurisdicione et districtu et de tota te Jurisdicionis et districtus ad uoluntatem comunis uercellar omnes personas Ciuitatem. Castrum et uillam quociensc umq requisiti inde A rectore Ciuitatis uercellarum uel eius nu

quindecim. dies A tempore Requisitionis et de illa Guerra non facient pacem uel treguam uel guerram recreditam uel possum fraudolosum sine licencia eis data. A Rectore ciuitatis uercellarum. Consilio et uoluntate credendie tocius. uel Maioris partis Jta addatur huic capitulo videlicet quot *(sic)* si uercellenses propter aliquam robariam factam in districtu uercellarum requirerent comune et homines yporegie quod facerent Guerram raptori uel raptoribus (quod) Comune yporegie. debeat requirere ipsum uel ipsos contra quos comune uercellarum. requireret. quod facerent guerram quatenus ipsam robariam siue rapinam Aut dapnum datum in persona uel personis uel rebus restituant comuni Vercellarum. quod si non restituerent. ipsi raptores aut dapnum dantes persistat ipsum Capitulum in sua firmitate Et si nollent denunciare similiter Capitulum in sua firmitate persistat. Si uero comune uercellarum aliquod ius haberet uersus aliquam personam uel personas. Collegium uel uniuersitatem. Ciuitatem castrum uel uillam. et illa persona uel persone. Collegium uel vniuersitas Ciuitas. Castrum uel uilla. Nollent eidem comuni uercellarum respondere siue facere quod deberent. Et propter hoc dictum comune uercellarum requireret comune. et homines yporegie quod facerent guerram secundum formam infrascripti Capituli. illi persone uel personis collegio et vniuersitati Ciuitati castro uel uille quod se debeant concordare cum comuni uercellarum de eo quod peteret ab eis uel sibi iusticiam facere. Secundum quod inter dictum comune uercellarum et dictam personam uel personas collegium uel uniuersitatem Ciuitatem. Castrum uel uillam conuenerint infra tres menses A die denunciationis facte. Jta quod predicta questio debeat infra predictum terminum trium mensium determinari. et decidi. Quod si determinata non esset et decisa infra predictum terminum teneantur comune et homines yporegie facere guerram secundum formam suprascripti Capituli ad uoluntatem comunis uercellarum illi persone uel personis. Collegio uel uniuersitati. Ciuitati Castro uel uille. Jtem super Capitulo quod sic incipit. Jtem comune [et homines] uercellarum teneantur facere Guerram et pacem pro toto et cum toto eorum posse et Jurisdictione et districtu et de tota terra. eorum Jurisdicionis et districtus ad uoluntatem comunis yporegie contra omnes personas Castrum et villam et Ciuitatem quocienscumque inde requisiti fuerint a Rectore Ciuitatis yporegie uel eius Nuncio. Jnfra. xv. dies A die requisicionis. et de illa guerra non facient treguam uel pacem uel guerram recreditam. uel possum fraudolosum sine licencia eis data. A Rectore Ciuitatis yporegie consilio et voluntate credencie tocius uel Maioris partis. Jta addatur huic Capitulo uidelicet quod [comune et homines] si yporegie. propter aliquam

robariam factam in districtu ciuitatis yporegie requirerent c
homines uercellarum quod facerent Guerram raptori uel r
(quod)comune uercellarum debeat requirere ipsum uel ipsos. co
comune yporegie requireret quod facerent guerram. Quater
Robariam siue Rapinam Aut dampnum datum uel iniuriam. Jn
uel personis uel rebus restituant comuni et hominibus ypor
si non restituerent ipsi Raptores. Aut dampnum dantes persis
Capitulum in sua firmitate. et si nollent denunciare Capitul
firmitate persistat. Si uero Comune et homines yporegie a
haberent uersus aliquam personam uel personas collegium.
uersitatem. Ciuitatem Castrum uel uillam. Et illa persona
sone collegium uel uniuersitas. Ciuitas castrum uel uill
eidem Comuni yporegie uel hominibus respondere siue fa
deberent. Et propter hoc dictum comune. yporegie uel ho
quirerent comune et homines uercellarum. quod facerent Gu
cundum formam infrascripti Capituli. illi persone uel per
legio uel uniuersitati. Ciuitati. Castro uel uille quod comune e
uercellarum Teneantur denunciare illi persone uel person
uel uniuersitati. ciuitati castro uel uille quod se debeant c
cum comuni yporegie de eo quod peterent ab eis uel sibi
facere secundum quod inter dictum comune yporegie et di
sonam uel personas collegium uel uniuersitatem. ciuitatem ca
uillam conuenerint infra tres menses. A die denunciationis
quod predicta q[uestio] debeat in predictum terminum t
sium terminari et decidi. quod si determinata non erit et de
predictum terminum Teneantur comune et homines uerce
cere guerram secundum formam suprascripti Capituli ad u
comunis yporegie. illi persone uel personis. collegio uel u
Ciuitati castro uel uille. Super Capitulo quod sic incipit. Jte
et homines yporegie. dabunt operam bona fide quod comu
larum habeat molariam. ad racionem de libris Octo. et solid
et medio. Secusinensium ueterum pro carro grosso uel p
precio si poterunt molis expeditis precio suprascripto. extra
yporegie uersus uercellas ab omnibus expensis. Jta tame
mune yporegie. habeat solidos. x. Segusinensium ueterum
libet carro groso. A comuni uercellarum. pro quocumque
beatur maiori uel minori. et alios solidos duos seguxinen
comune yporegie solitum est habere si uero molaria non
beri pro precio suprascripto librarum Octo et Solidorum. v
Comune yporegie serabit. et uetabit stratas et uias uers
Augustam. idem mercandiam ad uictualia. [uetabit] ad u

Comunis uercellarum. Saluis domino vgone de bardo et eius heredibus ad eorum usum. Et similiter comune uercellarum teneatur vetare predictam mercandiam predictis de ualle augusta. Et comune uercellarum teneatur non ducere nec duci permittere molas nisi per Ciuitatem yporegie uersus uercellas. et quod illas molas. diligenter facient custodiri et eas consignabunt nunciis comunis uercellarum. extra ciuitatem yporegie. et pro illis molis habendis non teneantur comune et homines yporegie facere aliquas expensas nisi forsan in Ambaxatoribus quos misserint si uoluerint ad peticionem comunis uercellarum. de Clappis uero sit sicut consueuit Jta addatur huic Capitulo quod vbi dicitur de mercandia. vetanda ad victualia. ad uoluntatem comunis uercellarum Saluis domino vgone de bardo et eius hominibus dicatur et intelligatur de castro bardi. et hominibus habitantibus in ipsa Castellania ad eorum vsum. Jtem super eodem Capitulo stetit et conuenit quod eligantur duo Arbitri. vnus pro comuni uercellarum. et alius pro comuni yporegie qui Jurent tactis sacrosanctis euangeliis. bona fide super eodem Capitulo meliorare et prouidere ad maiorem vtilitatem. utriusque comunis qualiter molaria possit haberi. Et secundum quod statuerint obseruetur per utrumque comune. Quod si concordari non possent. Eligant ipsi duo Arbitri tercium Arbitrum quem uoluerint. qui similiter. Juret. Jta quod ubi duo fuerint in concordia tercius non habeat locum et obseruetur per utrumque comune. id quod super ipso capitulo fuerit ordinatum. hoc expresi[*m*] dicto quod predicti Arbitri eligantur per vtrumque Comune. et si non concordarent quod eligant tercium. ut supra dictum est et diffinire teneantur et terminare predictum Capitulum. et Jamdicta omnia et singula complere Jnfra tres menses proximos. A die electionis ipsorum arbitrorum. alioquin Capitulum predictum in sua firmitate. persistat Cum Clausula addita super castro bardi et castellancia et hominibus bardi. Jtem super alio Capitulo quod sic incipit. Et eodem Modo comune et homines yporegie teneantur serrare stratam. et uetare quantum ad uictualia uersus uallem Augustam. ad uoluntatem comunis uercellarum. excepto domino vgone de bardo et suis hominibus. pro eorum ussu. Jta addatur huic Capitulo quod ubi dicit quod debeat uetari mercandia uersus uallem Augustam saluis domino vgone bardo. et eius hominibus dicatur et Jntelligatur de castro bardi et hominibus habitantibus. in ipsa castellancia bardi ad eorum ussum. Jtem fuerunt in concordia ambe partes quod infrascripta Capitula cassentur et de cetero sint cassa et Jrrita. et nullius ualoris. Jnprimis Capitulum quod sic incipit. Jtem comune uercellarum teneatur bona fide si poterit quod comune Mediolani infra tres. menses promitat facere omnia predicta Attendi et obseruari et

firma teneri comuni yporegie A comuni uercellarum et cor
cellarum. A comuni yporegie. Jtem et Capitulum quod si
Jtem teneatur comune uercellarum facere et dare operam
bona fide quod dominus petrus de maxino et sui homines f
cionem ut tenentur facere comuni et hominibus yporegie.
dicionis et districtus de omnibus contractibus et quasi co
maleficiis et quasi maleficiis de quibus uersus predictum c
homines singulares yporegie et Jurisdicionis et episcopatu
seu de cetero tenebuntur et de omnibus terris ablatis seu
ipso. domino petro uel hominibus suis uel que de cetero A
seu inuaderentur. hominibus Ciuitatis et iurisdicionis yp
neantur ipse dominus petrus. et sui heredes. et facere de
tionem coram potestate yporegie uel consulibus qui pro te
rint de quo prenominato Capitulo siue prenominatis Capit
de domino petro de maxino et de eius hominibus et terr
conuenerunt inter comunia utriusque ciuitatis. tam ante c
quam in ipso contractu. quod si predicta non possent fie
riurio comunis et hominum uercellarum quod propter hoc
periurium propter concordiam factam. Jnter comune uerce
J. parte. et dominum petrum de maxino ex alia. (quod) c
homines uercellarum non teneantur predicta capitula obs
si repertum fuerit quod predicta non ueniant contra sac
propter predictam concordiam domini petri. teneantur
homines uercellarum predicta Capitula. obseruare sicut
omnia continetur. Et hoc cognoscatur et diffiniatur per
scretos uiros. Jnfra mensem. Jta quod non possit dici ex
minum yporegie sacramenta facta domino petro fore illic
tenenda. Jtem et Capitulum quod sic incipit. Jtem teneant
et homines uercellarum extrahere de banno. et absoluere
rianum. et henricum gambariuolam. et Julium de ponderar
concorderetur cum illis pro quibus fuerunt positi in ban
heredibus eorum et parentibus. que uero predicta tria capit
sunt et pro Casis habeantur nec super hiis sit iuratum n
esse intelligatur. Jtem stetit et conuenit inter predictas p
per utrumque comune saximenta facta relaxentur. Et
fuissent Jn solutum restituantur. et in statum pristinum
absoluta saxita et expedita. Jta tamen quod si que pene. et
bladi et vini incurrissent A tempore saximenti citra per
non exigantur a debitoribus. et quod per vtrumque comun
Arbitri qui cognoscant. et diffiniant super cambiis. robariis.
datis. hinc retro factis et illatis per districtabiles utriusq

in districtu Alterutrius Ciuitatis. Et intelligantur districtabiles Ciuitatis yporegie. omnes qui sunt Ab aqua de ribex uersus yporegiam qui reperirentur esse de districtu yporegie. et omnes habitatores yporegie. qui distriguntur per Ciuitatem yporegie. Et Jta quod dicti Arbitri non possint pronunc[iare] super dictis cambiis. robariis et restitutionibus contra illos qui superius continentur districtabiles yporegie. propter dampna data per alios quam per ipsos districtabiles predictos. Et hoc Capitulum. habeat locum tantum super cambiis et robariis et dampnis datis. Jta quod non flat preiudicium aliis Capitulis. Et eodem modo uercellenses non teneantur de aliis personis nec per aliis nisi de districtabilibus et pro. districtabilibus uercellarum. Jtem stetit et conuenit inter predictas partes quod omnes protestationes denunciationes et requisitiones. huc modo facte qualibet occaxione. sint casse et Jrrite et nullius ualoris. Ac si numquam facte fuissent. Jtem conuenit et stetit inter predictas partes quod flat Justicia hominibus yporegie de hominibus magnani non obstantibus aliquo priuilegio. Jndulgencia seu remisione eis factis per comune uercellarum. vnde Conuocata credencia. Ciuitatis uercellarum ad sonum campane More solito in palacio dicti comunis. de mandato suprascripti potestatis. ad quam credenciam uocati fuerunt Consules paraticorum et vicinorum. dictus potestas. A parte et nomine ipsius comuuis de uoluntate et consensu infrascriptorum Credenciariorum et aliorum qui ad ipsam Credenciam conuenerunt. et ipsi Credenciarij. et alij omnes quisque manu sua propria Jur[auit] ad sancta dei euangelia predictas pactiones et concordias cum suprascriptis additionibus et diminutionibus ut supra in omnibus et per omnia continetur. Attendere et obseruare et contra non uenire. Nomina autem sunt hec. Jnprimis (dominus) predictus dominus henricus. potestas. uercellarum. Jtem paxotus siluanus. Guillotus de Montonario. dominus milanus de faxana. Ardicio borgna. mussus de iudicibus. Nicolaus de bonofilio. iohannes de bugella. franciscus beaqua. symon de valopo. Ruffinus faxolus. maynfredus spina. maynfredus astanoua. bertholinus de vasallo. Jacobus testa. Guiscardus caroxius. Michael de bellano. Roglerius ferrata. perotus de ast. phylippus de Montonario. petrus de bonoromeo. Johannes de panclerio. dominus vbertus longarius. dominus henricus de mortario. dominus petrus de rodobio. dominus vbertus curtarius. petrus maunzanus. francinus de bulgaro. dominus Ruffinus de palestro. dominus Thetauegia. dominus Guiotus de rodobio. vgutio de bondonnis. dominus Guala de Caluis. xandrinus alzatus. Johannes porcha. albertus de roba. Conradus carraria. perotus alzatus. veresius forus. Roglerius de bondonnis. Guiotus de roba. Guillelmus barletarius. francinus de casalirusso. Ti-

zonus de tizonis. lafranchus speciarius. Martinus de beni
gister Anselmus. medicus. vbertinus de bondonnis. Jacobus
notarius petrus de tizono. salatus notarius. Jacobus sapien
linus beneuentus. perotus forus. Girardus barberius. Joha
garius de pusterna. dominus vlricus de ast. Johannes de thec
frater Napolus. Raynaldus fornarius. Nicolaus queli. Mar
alonia. vgucio piscator. Andreas forus Guillotus de Judicibus
speciarius. milianus de alice. perotus de attino. dionixius
Guillotus de sonomonte. Mafeotus de ast. Jacobus caroxiu
filius Petri de albano. Gilius medalia. Jacomotus cocorella.
cocorella. perotus de bondonno. Jacobus de maxino. petr
ralda. bonusiohannes de dyonisio. Thomas de tholeo. bertl
corella. vbertus testa. Guillelmus de sonomonte. Jacobus
Jacobus carraria. Arondelus neuxantus. Guillelmus de m
minus Robertus comes de cabaliaca. dominus mayfredus
Butinus de tizonis dominus liprandus de iuacho. bocacius d
Ardizotus de bondonnis. Antonius de fabiano. Jacobus de g
dominus petrus de albano. dominus vercellinus storarius.
lomello. Nicolaus zucole. Jacobinus de guidalardis. Auondu
Johannes de ranzo. girardus de montecaprello. albertinus de
Jacobus de sancta agnete. Anricus gochus. Robaldus de
benole de oleuello. Guillelmus bozolus. Ottobonus de albric
de mortario. Guillelmus almosnerius. Ottonellus careng
scotus. Conradus de Judicibus. Jordanus de Moxo Guilleli
ralda. Nicolaus de blandrate. pasagius de bulgaro. vbertus
Guilielmus toira. Albertus gastaldus. vbertus de sonomon
carraria. martinus uicecomes. dominus Jacobus de tizon
de uasallo. perotus de bonello. dominus Jacobus de faxana.
bechus. Michael de talono. perotus de Mafeo piscator. Ra
rusu. Jacobinus correrarius. Johannes testor. bertholdus
testor. Michael de rufino. Gilius de mortario. Guillielmus
glerius de caluis. Guillelmus arientus. Jacobus afaytate
gazius. Johannes spina. bergondius uicecomes. mapheus
zana. vnde plures carte iuse fuerunt scribi. Actum in pala
vercellarum. Testes Guazanus preco comunis et bonin
et Guillelmus guercius preco comunis et albertinus mac
uitor comunis et alii plures

(S. T.) Ego ubertus Nata Notarius uercellensis Jusu
tino notarij uercellensis hanc cartam ab eo abreuiatam

(S. T.) Ego predictus Petrus de Atino notarius hiis omni
et hanc cartam tradidi et scribi feci et me subscripsi:

## CXXXIV.

*Il Comune e gli uomini di Ivrea giurano fedeltà al Comune e agli uomini di Vercelli, salva la fedeltà all'Impero, al vescovo e alla Chiesa d'Ivrea; ed il Comune di Vercelli li investe di Sant'Urbano e di Bollengo* (6 agosto 1260).

FONTI. — A. L'orig. manca. — B, B¹. Copie in *Arch. civ. verc., Bisc.*, I, 28 (II, 32), coll'autentica di B. de Bazolis. — C, C¹. Il CACCIANOTTI, *Summarium*, accenna a due altre copie *ibidem*, *Bisc.*, II, 368 e II, 390, che ivi non si trovano.

MET. DI PUBL. — Si riproduce B.

(S. T.) Anno dominice Jncarnationis millesimo ducentesimo sexagesimo Jndictione Tercia die veneris sexto mensis augusti circa octauam bassam. Jn nomine domini Amen Ad honorem dei et beate virginis marie et Ecclesie yporigensis et ecclesie sancti Eusebj Vercellensis et ad honorem et statum comunis et hominum yporegie et comunis et hominum vercellarum Cum comune et homines yporegie antiquitus fecerint et facere teneantur fidelitatem comuni et hominibus Vercellarum. Cognoscentes infrascripti scilicet domini Johannes taliantus Jmblauatus de domino bouolo. maradonnus de solerio. Guillelminus de sancta aghata et Maynfredus de ast omnes ciues yporienses pro se et pro domino Bertholino de domino broglino cuius vices gerunt quod comune et homines yporegie facere debent fidelitatem et tenentur comuni et hominibus Vercellarum secundum formam antiquam cuius tenor talis est....(1). Et cum predicti yporienses haberent in mandatis a comuni yporegie ut constat per quoddam instrumentum cuius tenor hic est. Anno dominice natiuitatis. millesimo ducentesimo sexagesimo Jndictione tercia die mercurij quarto ante Kalendas augusti in palacio comunis yporegie presentibus testibus Johanne caudera notario Richardo rufiano et perrino de saxano mandaerijs Congregata credencia hominum yporegie ad sonum campane more solito et ad maiorem firmitatem et cautellam conuocatis capitibus domorum voce preconia per vniuersam ciuitatem coram domino Jacobo de ponzono potestate yporegie et Canepicij et terre domini Marchionis citra padum et sturam proposuit dominus morandus de aquis Judex et assesor dicte potestatis coram vniuersis predictis vocatis quid eis placebat fieri super facto concordie faciende cum comuni et hominibus Vercellarum ex vna parte et cum comuni et hominibus yporegie ex altera Et super facto fidelitatis faciende comuni et hominibus Vercellarum et super

inuestitura feudi recipienda et super pactis et alijs placuit v
superius conuocatis saluis paucis et auctoritatem et forciam
datum dederunt infrascriptis sex sapientibus scilicet dominis
lino de domino Broglino Johanni taliantì Emblauato de domin
marendono de solerio. Guillelmo de sancta aghata et Mayn
ast ciuibus yporegie super predictis omnibus pertractandis
et complendis super fidelitate et super inuestitura feudi
pactis et super alijs que eis videbuntur per se uel per alios
suerint loco eorum. Jta quod quicquid dicti sex sapientes uel
posuerint loco eorum fecerint dixerint ordinauerint et com
in omnibus et per omnia sit ratum et firmum. Ego Octinus
nifacij guatacij notarius interfui predictis et hanc cartam
scripsi. volentes prosequi fidelitatem secundum predictum n
formam. Domini. Johannes taliantus Jmblauatus de domino
Maynfredus de ast suprascripti voluntate et consensu suprasc
sociorum suorum et voluntate et consensu dominorum pet
mona et Jacobi lorie Judicum et sapientum et ambaxatorun
yporegie eorum nomine et uice et nomine comunis yporegi
catá contione comunis vercellarum ad sonum campanarum et
et voce preconum in broleto comunis vercellarum more s
uerunt fidelitatem comuni et hominibus vercellarum secund
scriptos modos et formas qui et que superius continentur
perio et ecclesia yporiensi et saluo domino Episcopo ypo
ecclesia yporegie et alij yporigenses qui dictam fidelitate
eam facient secundum infrascriptum modum in eadem conci
et incontinenti populo conlaudante. dominus henricus de cer
palatinus de lomello potestas vercellarum a parte et nomi
vercellarum cum baculo vno quem sua manu tenebat. Jn
minos Johannem taliantum imblauatum de domino Bouolo. M
de ast. Guillelmum de sancta aghata marendonum de sole
et procuratores comunis yporegie vice et nomine ipsius
hominum yporegiensium et pro ipso comuni per rectum
feudum de Castro sancti vrbani et castro Bolengi. cum to
ibi predictis castris pertinet in eorum curtibus et in eorui
cijs vnde plura instrumenta vnius tenoris fieri uissa sunt
broleto comunis Vercellarum coram testibus Guillelmo g
cone comunis Vercellarum et Guazano et Bonino rampono
comunis Vercellarum Anrico Caraschо et Ruffino filio domi
talianti Ambobus de yporegia et petro maunzano et per
nello vercellensi et alijs pluribus. postea vero die veneris
augusti currente suprascripta incarnatione et Jnditione

comunis yporegie in plena contione conuocata in dicto palacio ad sonum campanarum more solito et voce preconum precepto domini Jacobi de pinzono potestatis yporegie et canepicij coram testibus Johanne calderia Octino de bonifacio notario magistro Giramo ferrarono de alice et pluribus alijs omnes infrascripti de predicta ciuitate eundem sacramentum fidelitatis ut supra legitur in omnibus et per omnia fecerunt dominis petro de albano et Jacobo de faxana syndicis comunis Vercellarum recipientibus uice et nomine dicti comunis Vercellarum. Nomina autem dictorum de yporegia qui predictum sacramentum fidelitatis fecerunt ut supra sunt hec Jnprimis dominus Bertholinus de domino Broglino dominus Marendonus de solerio dominus Guillelmus de sancta aghata dominus bonifacius de domino opicio dominus henricus de mercato dominus Ruffinus de sallarveno dominus Martinus de prato lantelminus de pila henricus de porta. petrus de piro Bonus Johannes de piro petrus de domino andrea. Guillelminus de rubeo Johannes de montealto. Jacobus de lacu. Obertus de tohonengo petrus de cremona Jacobus de domino Broglino. Guillelmus caldera Arnaldus de domino symone. Johannes de Jmblauato. magister Johannes phisicus faucellus de rucha. viuianus de rucha. Bertholinus de rucha. Bonifacius de rucha Octinus de ast Bertholinus de morello. Restaldinus de porta Albertus de vliuo. massus eius frater Jacobus de domino Raymondo Obecius caldera. henricus caraschus. zonfredus taliandus Regius de tolengo. Jacobinus de tuschana. Jacobus de bosone Guillelmus notarius de montixello Jacobus de logijs paganus notarius. Johannes de domino milone Jacomotus de logijs petrus grassus petrus filius Ruffini grassi Guillelmus tanta Guillelmus de alice. Carpanetus tabernarius Bonifacius Guatacius Guiilelmus de domina Nicolinus guatarellus Nicolinus barralis Johanninus fornerius Jacobinus picotus Albertus michellanus Anselmus marro. Guillelmus de bugella. yuorinus pelliparius Guillelmus de mercato Jacobus de lumbarda Nicolinus de lumbarda Bonifacius de ser henrico de mercato desiratus de marchato. Guillielmus de quinto Roffinus de marchato Jacobus de berlenda Jacobus taliendus. henricus de grassa et Marchixius de ast Johannes de petro de arnaldo. Jacobus genataxius. Guillelmus mazola Guionus becarius Martinetus de prato. Citaynus filius donati peoloti. Albertinus de la petra. Et inde plura instrumenta Jussa fuerunt scribi

(S. T.) Ego Bertholinus de attino notarius vercellensis Jussu petri de attino notario hanc cartam scripsi

(S. T.) Ego petrus de attino notarius hijs omnibus interfui et rogatus hanc cartam scribi feci et me subscripsi.

(1) Segue il documento già stampato al n. IX.

## CXXXV.

*Alberto di S. Martino presta fedeltà al Comune di Ver il feudo di Castelletto, e ne riceve la investitura* vembre 1260).

FONTI. — A. Orig. in *Arch. civ. verc.*, *perg.* Vi è annessa un gamena di formato diverso, contenente il consegnamento del territ stelletto. — B, B[1]. Copie *ibidem, Bisc.*, I, 391 (IV, 430) coll'autenti Bazolis.

MET. DI PUBL. — Si riproduce A, sopprimendo le solite formule.

(S. T.) Anno. Dominice Jncarnationis. Millesimo. ducent xagesimo. Jndictione. quarta. die tercio Ante Kalendas d Jn contione publica conuocata in broleto comunis Vercel sonum campanarum et tubarum et voce preconum more minus. henricus de cerreto palatinus comes de lomello pot cellarum de voluntate credencie ciuitatis. predicte. et de et consensu hominum in ipsa contione existentium nomin vercellarum Jnuestiuit cum lanceis quas in manu tenebat Albertum de sancto Martino et Canapicio per rectum et genti [de castro] castelleti.. possessionibus et rebus omnibus quib sui antecessores olim fuerunt inuestiti per comune verce ibidem in contione predicta dictus comes Albertus Jurauit dei euangelia fidelitatem Comuni et hominibus Vercellarum expresse acto et dicto quod predicta Jnuestitura nullum fac dicium aliquo modo uel causa constructioni burgi castelle burgo. nec franchitationi hominum ipsius burgi. sed omnia gula in sua firmitate remaneant et omnia ea que statuta s mune Vercellensi pro ipso burgo francho construendo et s Jure creditorum suprascripti domini alberti vel suorum ant vnde plures carte. Actum in broleto ad pilam comunis Ve testes boninus et Guazanus tubatores et Guillelmus guerci predicti comunis Vercellarum;

(S. T.) Ego emilianus de alice notarius hanc cartam tr feci et me subscripsi

(1) Segue qui il solito giuramento di fedeltà. Cfr. nn. I, XCII,

## CXXXVI.

*Il marchese Guglielmo di Monferrato conviene co*

*di Vercelli, in nome degli uomini del Monferrato e di San Sebastiano, esclusi i conti del Canavese* (6 ottobre 1261).

Fonti. — A. L'orig. manca. — B. Copia in *Arch. civ. verc., Acq.*, I, 186, di mano più recente della maggior parte del volume. — C. Ed. in Bertolotti, *Convenzioni e statuti pell' estirpamento dei berrovieri e dei ladri etc.*, in *Miscell. St. Ital.*, XII, 763 segg.
Met. di publ. — Si riproduce B.

(S. T.) Jn nomine domini Amen Anno dominice Jncarnationis. Millesimo. ducentesimo. sexagesimo primo. Jndicione quinta die Jouis sexto mensis Octubris. Conuocato Consilio super Ripam durie iusta Mazatum. Jbidem dominus Guilielmus marchio montisferrati. Et dominus Zauatarius de strata potestas vercellensis. et dominus vbertus longarius de bondonno. et dominus Anricus aduocatus. et dominus Vercellinus storarius Ambaxatores constituti per comune Vercellarum insimul cum ipso potestate. a parte et nomine comunis Vercellensis super inquisitionibus faciendis cum ipso marchione et Comitibus Canapicij Jta quod Rapine cessent per berruerios et latrones et bannitos euntes et transeuntes per loca et terram episcopatus vercellarum. ledentes et spoliantes in persona et auere homines terre marchionis suprascripti et homines terre hominum Canapicij. et e conuerso ledentes et spoliantes et robantes episcopatum Vercellarum. euntes et transeuntes per loca et terram suprascripti marchionis. et per loca et terram suprascriptorum Comitum Canapicij ad quam Concordiam que infrascripta est. Comites Canapicij peruenire noluerunt occasione quia ipsi Comites non erant bene inter se concordes de predictis. Tandem suprascriptus dominus Guilielmus marchio montisferrati suo nomine et vice et nomine omnium hominum montisferrati de consenssu et voluntate domini baldessarri Cremonensis sui Judicis. et dominorum Sancti Sebastiani qui ibi erant cum ipso domino marchione ex vna parte. Et ex altera dictus dominus Zauatarius vercellarum potestas insimul cum predictis domino vberto longario. domino Anrico aduocato et domino vercellino storario Ciuibus vercellarum. Ambaxatoribus constitutis per Comune vercellarum ad hec omnia complenda et facienda et firmanda. Jn predicto consilio ad Talem concordiam et prouisionem et pactum peruenerunt occassione reformationis et bone conditionis et status suprascripti marchionis et suorum hominum et tocius terre montisferrati. Et Comunis et hominum Ciuitatis et districtus vercellarum. Et ut omnes discordie et controuersie inter eos remoueantur. saluis tamen omnibus pactis concordiis. conuencionibus et promisionibus olim factis inter comune et homines vercellarum ex

vna parte. et patrem suprascripti domini Guilielmi march
homines montisferrati ex altera parte. Jta quod propter p
pactiones promisiones. et concordie. nichil omnino immute
immutatum intelligatur de pactionibus conuentionibus et co
patris predicti domini Guilielmi. et Comunis vercellarum. s
Robore. et statu perseuerent. Jnprimis idem Guilielmus marc
tisferrati suo nomine et nomine omnium et singulorum sui d
tam montisferrati quam aliunde. Et dominus Zauatarius d
vercellarum potestas insimul cum dominis vberto longari
aduocato et vercellino storario supradictis ambaxatoribus c
per comune Vercellarum eorum nomine et vice et nomine
et hominum omnium et singulorum Ciuitatis et districtus
rum statuerunt et ordinauerunt quod si aliqui robatores et eq
tam pedestres quam equestres transierint cum armis vel s
per terram suprascripti marchionis et insultum fecerint de
Jurisdictione vercellarum tam si ducerent bestias vel homi
si non ducerent. quod homines Vercellarum et districtus pos
offensores cazare per totam terram dicti marchionis. et ex
que ducentur per predictos et capere ipsos Robatores per to
terram tam in Castris. burgis et villis ipsius domini marchi
alibi. Et ille dominus marchio et omnes sui homines et ill
rantur super suam terram teneantur et debeant cazare ip
tores insimul cum illis de episcopatu vercellarum toto eor
et Capere ipsos Robatores in auere et personis. undecumq
vbicumque sint. et ipsos dare et Reddere in forcia comun
larum. sub pena marcharum. Centum argenti. Quam penam
minus marchio ipsi potestati nomine predicti comunis Vercell
et soluere conuenit et per stipulationem promisit. si ita
et singula vt supra non attenderetur et obseruaretur vers
et homines Vercellarum per ipsum dominum marchionem
suos. Et insuper teneatur et promisit idem dominus mar
tuere omnia dampna [*et*] omnes expensas in quibus idem Co
cellarum uel aliqua singularis persona Ciuitatis uel distric
lensis modo aliquo perueniret. et insuper totam rapinam e
sic factam sicut superius continetur. obligando idem domin
eisdem dominis pot[stati]. vberto longario. Anrico aduoca
cellino storario stipulantibus vice et nomine comunis ver
omnium et cuiuslibet de districtu vercellarum. pro sic att
obseruando et in omnem superiorem causam et promisio
bona sua pignori presencia et futura. Et Renunciando omn
fori et omni probationi testium. Et si alique robarie uel

sequerentur per homines districtus Vercellarum rapte uel ducte de episcopatu Vercellarum. per terram suprascripti domini Marchionis. et predicte Robarie uel rapine insequerentur per homines episcopatus Vercellarum. non excuterentur per homines ipsius domini marchionis et remanserint ad excuciendum negligencia(m) ipsius domini marchionis uel suorum hominum. Jdem marchio promisit eisdem potestati et ambaxatoribus nomine comunis Vercellarum et illorum qui derobati essent Restituere res raptas et Jnsuper omnia dampna et omnes expensas et totum interesse sub pena predicta. post terminum octo dierum postquam Cognitum fuerit de Jure predictam robariam uel rapinam factam esse per aliquos Robatores in districtu Vercellarum euntes vel transeuntes per districtum predicti domini marchionis. Et hec debeant Cognosci sumarie sine datione libelli et litis contestatione. et aliqua Juris sollempnitate quam cicius cognosci poterit bona fide. versa uice idem dominus Zauatarius de strata potestas vercellarum insimul cum dominis vberto longario. Anrico aduocato et Vercellino storario suprascriptis ambaxatoribus et nunciis comunis vercellarum. ad hec complenda et facienda. et ipsi ambaxatores simul cum eodem potestate. A parte et uice et nomine comunis Vercellarum. cum suprascripto domino marchione montisferrati suo nomine et vice et nomine omnium suorum hominum montisferrati. et aliunde habitancium in terra districtus predicti domini marchionis statuerunt et ordinauerunt quod si aliqui Robatores et equitatores tam pedestres quam equestres transierint cum armis uel sine armis per terram Jurisdictionis vercellarum et insultum facient deinceps in terra iurisdictionis ipsius domini marchionis tam si ducerent bestias vel homines quam si non ducerent. quod homines terre districtus ipsius domini marchionis possint ipsos homines cazare per totam terram iurisdictionis vercellarum et excutere ea que ducerentur per predictos. et capere ipsos Robatores per totam terram Jurisdictionis vercellarum. tam in Ciuitate. burgis. castris et villis quam alibi. et potestas seu Rector vercellarum. qui pro tempore esset. et omnes homines ciuitatis vercellarum teneantur et debeant cazare ipsos Robatores insimul cum hominibus ipsius marchionis toto eorum posse. et capere ipsos Robatores in auere et personis vndecumque sint et vbicumque sint. et ipsos dare et redere in forcia suprascripti domini marchionis sub pena marcharum Centum. argenti. Quam penam ipsi potestas et ambaxatores A parte et vice et nomine predicti comunis vercellarum ipsi domino marchioni dare et soluere conuenerunt et per stipulacionem promiserunt. si ita per omnia et singula vt supra. non Attenderetur et obseruaretur versus ipsum dominum marchionem et

suos homines per comune et homines Ciuitatis et districtu
larum. Et insuper teneatur comune Vercellarum et promise
potestas et Ambaxatores Vercellarum. a parte et nomine i
munis restituere omnia dampna et omnes expensas in qui
marchio uel aliqua persona sui districtus modo aliquo peru
Jnsuper totam rapinam et robariam sic factam sicut super
netur. Obligantes ipsi potestas et Ambaxatores ipsi domino n
pignori. pro sic attendendo et obseruando et in omnem su
causam et promisionem omnia bona comunis Vercellarum
et futura. Et Renunciantes nomine comunis Vercellarum
uilegio fori et omni testium probationi. Et si alique robarie
insequerentur per homines districtus ipsius domini marchi
uel ducte de terra ipsius domini marchionis per terram distr
cellarum et predicte. Robarie uel rapine insequerentur per h
ipsius domini marchionis. non excuterentur per homines Ve
uel districtus et remanserint ad excuciendum negligencia(m)
Ciuitatis uel districtus Vercellarum. ipsi potestas. et ambax
mine comunis vercellarum promiserunt ipsi domino marc
nomine et nomine illorum de terra sua quibus derobati es
tuere res raptas. et Jnsuper omnia dampna et omnes expensa
interesse sub predicta pena post terminum octo dierum. pos
gnitum fuerit de Jure predictam robariam uel rapinam fa
per aliquos Robatores in districtu predicti domini marchi
uel transeuntes per distructum Comunis vercellarum. et h
cognosci sumarie sine datione libelli. et litis contestation
Juris solempnitate quam cicius cognosci poterit bona fid
plures Carte Jusse fuerunt fieri. Actum in campis mazati
riam. Coram testibus dominis Rufino bazano. Baruffo de
Johanne de tizonis. et Jacobo carraria ciuibus vercellarun

(S. T.) Ego petrus de dosso notarius Jussu vberti de bo
tarij comunis Vercellarum scripsi.

(S. T.) Ego vbertus de bondonnis notarius comunis hanc
et Jnterfui [*et*] subscripsi.

(1) B: facient (2) B: insequerentur insequerentur

## CXXXVII.

*Il Comune di Vercelli rinnova a Rainerio del fu Ot*
*Burolo l'investitura del 1223 dei luoghi di Burolo,*
*Perno, Sessano e Bagnolo* (16 febbraio 1262).

Fonti. — A. L'orig. manca. — B, $B^1$, $B^2$, $B^3$. Copie in *Arch. civ. verc.*, *Bisc.*, I, 438 (II, 307; II, 387; III, 32), coll'autentica di B. de Bazolis. — C. Copia *ibidem*, *perg.*, colle stesse autentiche, ma molto più tarda.

Met. di publ. — Se ne dà solo su B la parte essenziale, sopprimendo le formule.

(S. T.) Anno Dominice Jncarnationis. millesimo Ducentesimo sexagesimo secundo. Jndictione v. die Jouis sextodecimo mensis februarij. Conuocata credencia Ciuitatis vercellarum.... dominus Rainerius de burolio Jurauit fidelitatem domino Marchoaldo Jsembardo potestati Vercellarum....secundum modum et formam que continetur....in quodam instrumento facto per Jacobum raspam notarium Jussu Rufini de ferrario notarij Millesimo ducentesimo vigesimo tercio Jndictione vndecima die quarto ante. Kalendas Januarias et fiat inuestitura per comune Vercellarum ipsi Rainerio et teneatur ipse rainerius omnia facere et complere de quibus pater tenebatur in predicto instrumento Tenor cuius talis est (1)....vnde in eadem credencia dictus Dominus. Marcoaldus Jsembardus potestas Vercellarum de consensu et uoluntate Eorumdem credenciariorum et ipsi Credenciarij cum eo a parte et nomine Comunis vercellarum Jnuestiuerunt per rectum et gentile feudum predictum Rainerium de burolio filium quondam suprascripti domini Ottoboni Ciuem Vercellensem de predictis castro et domenglono burolij. et turribus et edifficijs ipsius castri et domengloni et generaliter de omnibus rebus [*et*] territorijs quas ipse quondam Dominus Ottobonus pater eius seu quondam dominus henricus de burolio uel eius antecessores uel collaterales consueuit seu consueuerunt habere....Jta quod ipse Rainerius et eius heredes masculi descendentes habeant et teneant et possideant predicta omnia. per rectum et gentile feudum.... Actum in palacio comunis Vercellarum coram testibus Guilielmo ariento et mapheo pertica. ardicione de bugella seruitore et Guiazone precone comunis Vercellarum.

(S. T.) Ego Johannes De besclario Notarius. Jussu petri pertice notarij scripsi.

(S. T.) Ego petrus pertica Notarius Jnterfui scribi feci et me subscripsi

(1) Si omette, perchè già dato al n. CI.

## CXXXVIII.

*Raineri di Burolo protesta di tenersi obbligato contro il Comune di Vercelli soltanto pel contenuto dell'investitura paterna del 1223* (12 maggio 1262).

FONTI. — A. L'orig. manca. — B, B[1], B[2], B[3]. Copie in *Arch. cir. re* I, 45 (II, 326; II, 389; III, 27), coll'autentica di B. de Bazolis.
MET. DI PUBL. — Si riproduce B.

(S. T.) Anno Dominice Natiuitatis. millesimo Ducentesimo
simo Secundo Jndictione quinta die veneris. XII. mensis ma
questio esset diucius agitata Jnter Auondum de Casali Synd
munis Vercellarum nomine ipsius comunis ex una parte. et
Rainerium de burolio filium quondam domini Ottoboni de
ex altera super eo quod dicebat idem Syndicus predicto no
prascriptum dominum Rainerium et eius heredes et succe
masculos descendentes ab ipso domino Rainerio et homines h
in castro et villa burolij et curte et territorio et in villis
et territorijs Castellancie burolij. videlicet bolengi paerni
bagnolij et in circumstantibus curtibus villis et territorijs d
biacere comuni. Vercellarum plenarie in fodris mutuis dac
citibus muneribus caualcatis et alijs omnibus pertinentib
risditionem honorem et districtum sicut subiecti sunt al
Vercellarum et districtus et homines habitantes in vercelli
districtus et Jurisditionis vercellarum comuni Vercellaru
uerso diceret et allegaret et opponeret predictus dominus
pro se et hominibus habitantibus in predicta castellancia
neri ad predicta faciendum et subeundum comuni et pr
Vercellarum cum diceret se habere absolutionem et remis
predictis omnibus et quod non consueuerat subire predicta
munera pro comuni Vercellarum nisi prŏ poderio quod ip
alibi in ciuitate et curte Vercellarum et eius districtu et Ju
Tandem Comuocata credencia Ciuitatis Vercellarum ad so
pane et voce preconum more solito in palacio dicti comu
scriptus dominus Rainerius pre se et hominibus suis dicte ca
dixit et protestatus fuit et submonuit domino marcoaldo
potestati Vercellarum. et credenciarijs uice et nomine co
cellarum. quod paratus erat pro se et predictis hominibus
attendere omnia et singula que continentur in instrumento i
quondam facte domino Ottobono filio quondam Benedicti de
patri suprascripti domini Raynerij scripto per Jacobum r
tarium Jussu Rufini de ferrario notarij anno currente M.C
dictione. XI. die IIII.to ante Kalendas Januarias et postm
domino Rainerio anno presenti et ipsas inuestituras per o
probauit. et insuper in manibus suprascripte potestatis re
et nomine comunis Vercellarum renunciando omnibus alle
deffensionibus absolutionibus et remissionibus et alijs omni

ussus fuerat uel posset uti pro se et dictis hominibus quominus ipse et dicti homines subiaceant comuni Vercellarum in omnibus et per omnia sicut continetur in predicto instrumento inuestiture faciendo pacem et finem et integram remissionem ipsi potestati et credenciarijs de omnibus et singulis predictis nomine comunis predicti dicendo et promittendo quod uolebat omnia suprascripta et defensiones quibus se vellet Juuare aduersus predicta uel aliquos predictorum pro se et predictis hominibus sint cassa et irrita et nullius valoris vnde plures carte. Actum in palacio comunis Vercellarum coram testibus Michaele de ruffino et paxoto saluano. et mapheo pertica et petro pertica.

(S. T.) Ego Oliuerius notarius Vercellensis iussu Guillelmi arienti notarij scripsi.

(S. T.) Ego Guillelmus Arientus notarius interfui et scribi feci et me subscripsi

## CXXXIX.

*Il podestà di Vercelli ordina a Raineri di Burolo di presentarsi il dì seguente dinanzi a lui per dichiarare se sia o no successore del padre; al che si ottempera dal predetto Raineri* (17 gennaio 1263).

Fonti. — A. L'orig. manca. — B, B[1]. Copie in *Arch. civ. verc.*, *Bisc.*, I, 434 (III, 26), coll'autentica di B. de Bazolis.

Met. di publ. — Si riproduce B.

(S. T.) Anno Dominice Jncarnationis. millesimo ducentesimo sexagesimo tercio Jndictione sexta Die mercuri decimoseptimo mensis Januarij. dominus Guido scarssus potestas Vercellarum precepit Rainerio De burolio ut cras ante terciam sit coram eo paratus respondere et dicere. si est heres quondam patris sui uel non. postea uero die Jouis sequenti ante terciam in presencia suprascripti potestatis predictus Rainerius dixit et respondit quod ipse est successor patris in feudis tantum et non in alodijs Actum in palacio comunis Vercellarum

(S. T.) Ego Eusebinus De Trano notarius interfui et predicta scripsi

## CXL.

*I conti e i castellani del Canavese nominano quattro dei loro procuratori per convenire coi Comuni di Vercelli, Pavia ed Ivrea contro i berrovieri* (26 febbraio 1263).

Fonti. — A. Orig. in *Arch. civ. verc.*, *perg.* — B. Ed. in Bertol
*cit.*, 769 segg., colla data 14 febbraio, come tratto da una « pergame
tissimi Biscioni (*sic*) ».

Met. di publ. — Si riproduce A, dando le varianti di B, perchè p
forse rappresentare un'altra copia, quantunque alcune si palesino ver
scorrezioni.

(S. T.) Anno dominice natiuitatis. Millesimo. cc. lxiii. I
vi. die iiii. Ante Kalendas marcias. Jnfrascripti Comites et (
de canapicio pro se et omnibus hominibus et locis burgis e
vniuersitate tota (1) potestarie domini Guillelmi de sanct
potestatis canapicij. subiacentibus vnanimiter fecerunt a
nomine vniuersitatis canapici eidem potestati subiecte et cr
dominos bonefacium de sancto georgio. et Johannem et her
riparolio et petrum de valperga Comites. certos nuncios et
tores et sindicos atque actores dictorum Comitum et Cast
et omnium hominum de predicta potestaria et illius vni
ad tractandum conscilio domini frederici Comitis de sancto
Cum comuni et hominibus vercellarum. Cum comuni et
papie. Cum comuni et hominibus yporegie. seu cum aliq
rum et firmandum concordiam et pacta seu conuentiones
securandis contratis Canapicii et qualibet (2) illarum Ciu
et expellendis berrueriis de ipsis contratis et super offensio
inde cessandis (4) et ad facienda omnia que eis videbuntur
dicta expedire et ad promisiones et obligationes facienda
menta et omnia alia ad predicta necessaria facienda. Jta
sindici et actores sint in loco predictorum Comitum et
rum et hominum et predicte vniuersitatis. ad predicta om
gula et ad omnia alia circa predicta necessaria tractanda e
atque prout melius firmari poterunt firmanda. Conceden
plenam et liberam atque generalem administrationem a
datum. ut in predictis et singulis predictorum faciant q
videbitur expedire. promitentes pro stipulacione mihi not
scripto recipienti (5) vice et nomine omnium quorum Jn
predictarum Ciuitatum et cuiuslibet (6) illarum attendere et
quicquid ipsi circa predicta et quodlibet predictorum oblig
bona predicte vniuersitatis et predictorum omnium et s
Nomina quorum Comitum et castellanorum sunt hec do
nerius de mazadio. dominus bonefacius de castronouo pro
dominus obertus de riparolio dominus philipinus (7) de
dominus Johannes de fronte et Gotefredus eius nepos domin
et Guido de valpergua. dominus Guillelmus de sancto marti

Ardicio de baldisserio. pro se et eius fratre Guillelmo. fredericus de romano (8). dominus Thomas de turri. dominus raimundus de Candia. dominus Jacobus de brozio. dominus poncius pro se et filiis suis Arducione et henrico dominus obertus et bonefacius de castromonte dominus. Jacobus de castromonte. dominus raimundus de montalenguis et frater eius. dominus Mainfredus dominus Johannes de castromonte et dominus Mainfredus de brozio. Nomina autem Castrorum et locorum sunt hec. mazadium Cum Castellata. Caluxium Cum Castellata. Candia. Castellonum. marcenascum. barronum. oirium. montalengue Cum castellata. sanctum georgium cum Castellata. follicium. Alladium cum Castellata. baierum (9). turris. baldisserium. Castrum nouum cum castellata salua parte domini petri et martini. fratris eius. brocium Cum Castellata. vallis cliuina salua parte sauarini et fratrum de Arondello. Castrum A monte (10) cum castellata. saltum cum castellata pontum cum vallibus et castellata valpergua cum Castellata. Camagna. frons cum Castellata. riparia cum castellata (11). Castrum roche videlicet pars quam tenet dominus Guillelmus et nepotes (12). barbania videlicet pars baiamundi (13) et fratrum et heredum domini petri mainfredi. fabrica cum castellata. ollanicum. riparolium cum castellata. strambinum. Romanum. sanctum martinum Cum castellata parella lorenzadium strambinellum cum Castellata. et bellenguerium (14) et scarmagnum. Actum in ecclesia sancti petri de castro monte. Jnterfuerunt testes dominus Guido bastardus de valpergua. Jacobus de marcenasco (15) et albertinus de feleto. quem sindicatum predictus dominus Guillelmus tamquam potestas et pro se et fratribus suis fecit et in omnibus et per omnia approbauit

(S. T.) Ego arducio tauanus Jmperialis aule notarius hanc cartam quam rama notarius tradidit et abreuiauit de mandato ipsius rame. compleui et scripsi et signum meum appossui. et Jnde plura instrumenta fieri preceperunt.

(S. T.) Et ego dominicus qui dicor rama notarius sacri palatii hanc cartam recepi (16) et abreuiaui et arducioni notario ad scribendum dedi et me subscripsi et meum signum aposui

(1) B: roba (2) A: cuiuslibet; B: cuilibet (3) B: ciuitatem (4) B: cassandis (5) B: recipiendum (6) B: cuilibet (7) B: philipus (8) B: romanis (9) B: barerum (10) B: montem (11) *In* A *manca* riparia cum castellata; *in* B *manca* frons cum castellata: *probabilmente nel breve dovevano essere entrambi i luoghi, poichè non si capirebbe l'esclusione di uno di essi.* (12) B: *Aggiunge* de (13) B: benamuudi (14) B: bellenguirium (15) B: mancio (16) B: recessi

CXLI.

*Il Comune di Vercelli anche a nome dei Comuni di di Ivrea fa convenzione cogli uomini del Canaves proca difesa contro i berrovieri* (11 marzo 1263).

Fonti. — A. Orig. in *Arch. civ. verc., perg.* — B. Ed. in Berto *cit.*, 772 segg. (Cfr. n. preced.).

Met. di publ. — Si riproduce A, supplendo con formule similari, tini, alle numerose lacune dovute alle lacerazioni della pergamena, varianti di B, quantunque si debbano normalmente considerare con errori per la ragione accennata nel Met. di publ. del doc. preced.

[Anno Dominice] Jncarnationis. Millexiino. ducentesimo. se: Tercio. Jnditione sexta. Jn nomine domini Amem. die dom decimo menssis marcij. Conuocata credencia Ciuitatis verce palatio comunis vercellarum ad sonum campane et voce more [solito ad quam] credenciam conuenerant Jnfrascrip ciarij eiusdem Ciuitatis. Jbidem dominus Guido scarssus ve potestas a parte et nomine comunis vercellensis et de vo consilio credenciariorum Jnfrascriptorum. et ipsi vnaa cu potestate ex vna parte. et dominus bonifacius [de sancto ge ricus et Johannes de Ripparolio. et dominus Petrus de gual mites de Canapicio sindici et actores aliorum Comitum et norum et hominum et vniuersitatis de canapicio qui sunt de domini Guillelmi de sancto zorzo potestatis canipicij *(sic)* co etiam et [laudante domino friderico de sancto] Martino ex Apparebat (1) per Jnstrumentum sindicatus scriptum per A tauanum notarium iussu Rame notarii et subscriptum per minicum qui dicitur Ramam sub Jncarnatione. M.CC.LXIII. VI. die IIII^to Ante Kalendas marcij. et eorum nomine et no nium qui sunt de dicta potestaria de canapicio [fuerunt in de firmandis Jnfrascriptis capitulis factis super asecurandi de canipicio de vercellis. et de papia et de yporegia. et su lendis berroeriis et malefactoribus de ipsis contratis. Te ipsorum capitulorum et concordie hic est. Jn primis tene dicti de [canipicio cum e]orum hominibus non offendere i Aliquarum predictarum Ciuitatum. nec (2) malum seu de uel diminucionem honoris alicuius predictarum Ciuitatum et si offenderint teneantur emendare dampnum quod datu

ipsa offensa illi uel illis cui uel quibus facta esset offenssa. Jtem si dampnum [datum esset in districtu ali]cuius predictarum Ciuitatum per aliquem berroerium siue offensorem qui se reduceret in districtu predicte potestarie teneantur predam recuperare et eam restituere illi uel illis cui uel quibus ablata foret uel dampnum emendare. Jta quod locus uel villa seu castrum in quo dicti berroerij se reducerent prius requi[siti villa. seu loc]o uel castro cessante in restitucione dampni per menssem Ceteri de dicta potestaria teneantur. Jtem si aliqui berroerij uel offenssores mouerent de aliquo castro uel villa seu burgo predicte (3) potestarie causa offendendi in districtu aliquarum predictarum Ciuitatum et offenderent. licet (4) non se reducerent in predictam potestariam cum preda nichilominus teneatur ille vnde mouissent ad restitucionem. et eo cessante per menssem ad Restitucionem ceteri teneantur. Jtem si qui de canapicio qui non sint de dicta potestaria offenderent uel dampnum darent in districtu aliquarum predictarum Ciuitatum predicti de canapicio qui sunt de dicta potestaria teneantur aufferre predictam. predam ab eis qui (5) eam ducerent pro posse suo. et eam restituere illi uel illis quibus ablata esset. et (6) si eam predam recuperare non poterint teneantur si requisiti fuerint ab illis in quorum districtu dampnum. datum foret ire cum eis contra illos qui dictum dampnum dedissent uel eos receptassent. et eos vnaa cum ipsis offendere et postquam illi qui eos inde requisissent redu[xi]ssent prima vice teneantur illi de canapicio de dicta potestaria guireare (7) predictos berroerios et offenssores et eorum receptatores per se in (8) eorum domibus donec predictum dampnum seu preda foret restituta. Jtem si berroerii uel offenssores uenirent de aliis partibus quam de Canapicio et transitum facerent per terram canipicij que distringitur (9) per dictam potestariam eundo uel (10) reddeundo ad offenssam uel ab offenssa factam uel facta in aliquo districtu predictarum Ciuitatum et qui se non reducerent in aliquod castrum burgum uel villam predicte potestarie teneantur predicti de canapicio eos insequi et cazare per totum eorum districtum. et predam si poterunt (11) eis aufferre. et illos (12) capere. et illis uel illis quibus data esset offenssa restituere si eam recuperauerint. Jtem si aliqua de predictis Ciuitatibus fecerit ynsultum uel exercitum uel caualcatam aliquam contra aliquem habitantem seu se reducentem inter duriam que currit (inter) prope salugias. et duriam taurinensem. que Caualcata siue exercitus uel insultus fieret occasione berroeriorum uel malefactorum qui cucurrissent uel offendissent in districtu aliquarum predictarum Ciuitatum teneantur illi de Canapicio de predicta potestaria adiuuare et sequi eos si inde fuerint requisiti dando (13) stratas

et mereandiam. et Redducendo et tuendo eos. et adiuuando pe
eorum homines eundo et reddeundo et stando tociens quoci
fuerit excepto quam contra marchionem montisferrati et eiu
et quam contra Comitem sabaldie et eius terram. in quibus
non intelligantur venire Riuaria. et Rocha. et Montillium.
neantur Canipiciensses de potestaria domini Guillelmi de san
facere quod dictus potestas et sequentes potestates seu re
predicta vniuersitas teneatur bannitos tenere illos qui fu
Robbariam seu rupturam strate factam in strata yporegie su
lengum. quando do[minus abbas] ultramontanus captus fui
ductus per Guidonem de sancto alexio ad bastiam Cauurri
omnes qui ab hinc in antea bannirentur per aliquam de pre
uitatibus occasione Robariarum (14) et insultuum faciendor
strictu alicuius predictarum Ciuitatum. Jtem Jurent predic
omnia et sin[gula hinc ad sanctum martinum proximum] et
martino usque ad duos annos proximos sequentes. et deind
usque ad vnum menssem de contramando. Eo tamen salu
infra predictum terminum aliqua parcium ueniret contra pr
aliquod predictorum quod altera pars cui fides fracta fuisse
dictis pactis [ulterius non teneatur nisi qui] diceretur freg
gasset et emendasset id in quo contrauenisse diceretur postq
gisset seu contra pactum venisset. et si in dubium verteretu
pactum seu contrauenisse uel non. sit in cognitione potesta
qui de predicto dubio cognoscat sine Juris [solemnitate et
per predictum potesta]tem cognitum foret teneatur pars con
foret pronunciatum emendare ad terminum Sibi datum pe
potestatem. et post emendacionem omnia firma persistant.
gnicio et diffinitio infra menssem a die deposite querimoni
Jnsuper quod si predicti de [canipicio venirent contra ali
dictorum et non obseruarent ea que superius continentur a
dictarum Ciuitatum non teneantur predicte Ciuitates ad obse
predictorum Nisi prius facta Restitucione secundum modu
dictum illi uel illis cui uel quibus contra predicta factu
saluis pactis et [conuentionibus que et quas habent] Comit
stellani et homines. Canipicij subditi predicte potestarie ha
Comuni et hominibus yporegie. et cum omnibus aliis vniue
et singularibus personis ipsi uel aliqui ipsorum cum comu
minibus yporegie uel cum aliqua singulari persona yporegi
omni iure quod ipsi Canapi[cienses habent uel] haberent c
mune yporegie uel aliquam singularem personam Ciuitatis
aliqua de causa. de quibus nichil per predictas Pactiones (1

gatur innouatum. nec intelligantur predicta pacta et conuenciones rupte si suum Jus consequerentur. et firmentur predicta pacta et conuenciones per utramque partem [ta]m (16) per sacramentum obligationes et promissiones quam (17) per Securitates sicut ydonee (18) per partes dari poterunt. Que omnia predicta et singula predicti sindici seu Actores uel procuratores voluntate et conscilio domini frederici suprascripti (19) eorum nomine et nomine predictorum Comitum et Castellanorum et vniuersitatis hominum Canipicij de potestaria predicti domini Guillelmi de Sancto zorzo Conuenerunt et per stipulacionem promiserunt domino Guidoni scarsso potestati vercellensi et Credenciariis recipientibus uice et nomine comunis vercellensis attendere et obseruare atque adimplere in omnibus et singulis ut predictum est obligando omnia bona ipsorum et bona vniuerssa predictorum comitum et Castellanorum atque vniuersitatis predicte canapicij. Et Jnsuper in omnibus et per omnia ut supra dictum est ad sancta dei (20) euangelia Jurauerunt attendere et obseruare et contra non uenire. et quod facient et curabunt bona fide quod alij comites et castellani omnes tam illi a quibus sunt constituti (21) sindici quam alij et homines eorum subditi Regimini (22) potestarie suprascripti (19) domini Guillelmi de sancto zorzo. a viginti annis usque ad Septuaginta promittent sindico uel nuncio comunis vercellarum ad hoc constituto et obligent bona sua pro predictis. et Jurent corporaliter attendere et obseruare et contra non uenire. Jbidem incontinenti dominus Ramondus de Candia. dominus baiamondus de Ripparolio. dominus Ramondus de orio. landulffus de Rocha. Mainfredus de sancto martino. et albertinus de feleto de Canapicio subditi predicto Regimini (22) et potestarie suprascripta omnia promiserunt eisdem potestati et credenciariis vercellensibus uice et nomine Comunis Ciuitatis eiusdem attendere et obseruare in omnibus et per omnia ut supra dictum est. obligando eisdem nomine predicti comunis omnia eorum bona. et Jnsuper predicta omnia et singula Jurauerunt attendere et obseruare et contra non uenire. Et hec omnia promissa et Jurata per predictos Canapicienses ut superius continetur sub tali condicione et pacto facta sunt quod predicti Comites Castellani et vniuersitas hominum de canapicio subditorum predicto Regimini et potestarie infrascripti domini Guillelmi non teneantur ad predicta verssus Comunia papie et yporegie seu aliquod eorum nisi per ipsa Comunia suprascripta (23) promissa et iurata fuerint suprascriptis (24) Comitibus et castellanis et vniuersitati (25) hominum canapicij de potestaria predicta. et Jta quod non teneantur illi Ciuitati ex predictis vni pluribusve que non iuraret uel Jurarent. et que non promitteret uel promitterent uel non se obligaret

uel non obligarent ad predicta omnia et singula facienda ut sup
predicti de canapicio superius suprascripto potestati Juraue
promiserunt. Et verssa uice Comune et homines vercellarum te
illis de canapicio qui sunt de potestaria domini Guillelmi d
zorzo uel pro temporibus fuerint non offendere in districtu c
nec malum uel [detri]mentum seu diminucionem honoris pred
de Canapicio uel alicuius eorum tractare et si offenderint te
comune et homines vercellenses emendare dampnum quod dat
ex illa offenssa illi uel illis cui uel quibus facta esset illa offens
Si dampnum esset datum in districtu potestarie ipsius domini (
uel in territorio [quod per dictum dominum Guillel]mum num
gatur per aliquem berroerium seu offenssorem qui se redu
districtu Ciuitatis vercellarum teneantur Comune et homine
lenses predicta recuperare et ea restituere illi uel illis cui u
ablata fiere[*n*]t (26) uel dampnum emendare Jta quod locus
seu castrum in quo (28) dicti berroerij se reducerent [prius
loco uel] castro seu villa cessante in restitucione dampni per
ceteri de Ciuitate. et districtu teneantur. Jtem si aliqui berr
offenssores mouerent de Ciuitate uel castro uel villa seu b
dicte ciuitatis (29) causa offendendi in districtu tocius pred
uersitatis canapicij uel in aliqua [villa seu loco uel castro
non se reducerent in predictam Ciuitatem uel in eius distric
preda nichilominus teneatur ille vnde mouissent ad Restit
et eo cessante per menssem ad Restitucionem ceteri tam d
quam districtu teneantur. Jtem si qui de vercellis uel e
intra padum [et duriam et sicidam de di]strictu Vercellar
derent uel dampnorum darent in aliquo loco qui sit uel
fuerit de predicta vniuersitate Canapicij teneantur Comu
mines vercellarum aufferre predam ab eis qui eam ducerent
suo. et eam restituere illi uel illis quibus ablata esset. e
predam recuperare [non poterint teneantur si requisiti f
predictis de Canapicio ire cum eis contra illos qui dictum
dedissent uel eos receptassent (31) et ipsos vnaa cum eis off
postquam illi qui eos inde requisissent Rediissent (32) prima
illi de vercellis. et de districtu teneantur Guirriare (7) pred
roerios uel offensores [et eorum receptatores per se in] e
mibus donec predictum dampnum seu preda foret Resti
Jtem si berroerij uel offensores uenirent de aliis partibus
partibus vercellensibus et transitum facerent per terram ver
et que per Ciuitatem vercellensem distringitur (35) eund
deundo ad offenssam uel ab [offensa factam uel facta] Jn a

ritorio predicte vniuersitatis Canapicij. et qui se non reducerent in Ciuitatem vercellarum uel castrum uel burgum uel villam ipsius Ciuitatis teneantur comune et homines vercellenses eos Jnsequi et cazare per totum eorum districtum. et predam si poterunt eis aufferre. et illos capere. et illi uel illis quibus data esset offenssa restituere si eam recuperauerint. Jtem si predicti de Canapicio fecerint insultum uel exercitum uel Caualcatam aliquam contra aliquem habitantem uel se reducentem inter duriam. padum. et sicidam que caualcata siue (36) exercitus uel Jnsultus fieret occasione berroeriorum uel Malefactorum qui cucurrissent uel offendissent in toto districtu predicte vniuersitatis teneatur Comune vercellarum (37). adiuuare. et sequi eos si inde fuerint requisiti. et dando stratas. et mercandiam. et reducendo et tuendo eos. et adiuuando eundo et reddeundo et stando tociens quociens opus fuerit excepto quod contra episcopum vercellensem. et terram que per ipsum tenetur in qua exceptione non Jntelligantur uenire Castra detenta per berroerios. et offenssores. Jtem teneatur Comune et homines vercellenses tenere bannitos illos omnes quos predicta vniuersitas de canapicio uel eorum potestas seu rectores qui nunc est uel (38) pro temporibus fuerint ab hinc in antea bannirent occasione Robariarum et Jnsultuum faciendorum in districtu predicte vniuersitatis de canapicio. Jtem durent predicta omnia pacta et singula hinc ad sanctum Martinum proximum et a sancto Martino usque ad duos [annos] proximos sequentes. et deinde semper usque ad unum menssem de contramando. Eo tamen saluo quod si infra predictum terminum aliqua parcium ueniret contra predicta uel aliquod predictorum quod altera pars cui fides fracta fuisset de predictis pactis alterius non teneatur nisi illa pars que diceretur fregisse purgasset et emendasset in quo contravenisse diceretur infra menssem postquam fregisset seu contra pactum uenisset et si in dubium verteretur fregisse pactum seu contrauenisse uel non sit in cognitione potestatis papie qui de predicto dubio cognoscat sine iuris sollempnitate. et postquam per predictum potestatem cognitum foret teneatur pars contra quam foret pronunciatum emendare ad terminum sibi datum per dictum potestatem et post emendationem omnia firma persistant.. et fiat cognitio et diffinitio a die deposite querimonie infra menssem. Addito. Jnsuper quod si predicti de vercellis uenirent contra predicta uel aliquod predictorum (39). et non obseruarent ea que superius continentur predictis de canapicio. non teneantur predicti de canipicio ad obseruanciam predictorum. Nisi prius (40) facta Restitucione secundum modum infrascriptum illi uel illis cui uel quibus contra predicta factum fuisset saluis pactis et conuencionibus que et quas (41).

comune vercellense habet cum Comuni et hominibus papie. ‹
Comuni et hominibus yporegie. et cum aliis comunibus et vı
tatibus et canapiciensibus et aliis singularibus personis. de
Nichil per predictas pactiones intelligatur innouatum nec Jntelli
predicta pacta et conuenciones rupte si suum ius consequereı
firmentur predicta pacta et conuentiones per vtramque part‹
per sacramentum obligationes et promissiones quam per secı
sicut ydonee dari (42) poterunt. Que omnia et singula dominu
scarssus vercellensis potestas de conscilio et voluntate Jnfrascri
Credenciariorum qui ad predictam credenciam conuenerant.
vnaa cum eo a parte et nomine comunis vercellarum Conu‹
et per stipulationem promiserunt predictis Sindicis. et actoı
canapicio uice et nomine vniuersitatis de canapicio (43) recip
attendere et obseruare atque Jmplere in omnibus et singulis
dictum est. obligando omnia bona ipsorum et bona predicti c
Et Jnsuper in omnibus et per omnia (44) ut Supra dictum est
scripti credenciarij Jurauerunt singulariter ad sancta dei euang
tendere et obseruare et contra non uenire. et quod facient et c
bona fide quod alij credenciarij [Ci]uitatis vercellensis. et
de locis districtus vercellensis a xx.[ti] Annis usque ad LXX pr‹
sindico uel nuncio predicte vniuersitatis canapicij ad hoc
tuto (45) et Jurabunt pro predictis attendendis et obseruandis.
contra non (46) uenient. Jnsuper Guillelmus guercius preco
munis vercellensis in plena Credencia Jussu et [mandato]
domini Guidonis potestatis vercellarum. et credenciariorum
erant. et super eorum animabus Jurauit corporaliter ad sa
euangelia (48) quod potestas comune et homines vercellenses
omnia et singula attendent et obseruabunt bona fide. et quc
non venient. Nomina (49) autem Credenciariorum qui Juı
[sunt hec] dominus Jacobus de faxana. Tizonus de tizone. Gı
de miralda. Anriotus testa. Nicolaus de blandrato. Jordanus de ı
vbertus de lomello. passagerius (51) de bulgaro. vbertus sc‹
Ardicio pectinatus. Jacobus testa. Germanus freapanus (53). I
ferrarius. Guillelmus.... [u]bertus de uolta. boninus de Ram‹
tonius Gazus. Guillotus alzatus. Guiotus (54) de blandrate. ı
de tizone. Curssinus (55) de vasallo. faciotus de ast. Anriotuı
dalardis (56) alferius de muta. bertholinus cocorella. Guill‹
maxino. petrus de miralda.... petrus de Guidalardis (56). boı
zanus. Guillelmus paze de bondonnis. dominus Mainfredus de
vbertus de sonamonte. Antonius de fabiano. Ardicio de lı
Nicolaus zucole. Jacobus de quinto. bertholdus de brugno. l

de ferrario. dominus Anselmus de centoriis.... dominus Jacobus de tizone. liprandus de Juacho (57). dominus vbertus longarius. Jacobus de sancta agnete. Robaldus de Rouaxenda. Johannes ocha. dominus lafranchus (58) pectinatus. dominus Johannes aduocatus. Anricus de blandrate. dominus Guala de caluo. dominus Robertus de cabaliaca..... [Jaco]bus casalinus. dominus Anricus aduocatus. dominus Buzinus de tizone. Thomas passardus. petrus de bonoromeo (59). Robertus de bugella. dominus Anricus de mortaria (60). dominus Tetauegia (61). Ayehinus de Montonario. vbertus cocorella. bertholinus (62) astanoua. Nicolaus massaro[tus].... paxotus (63) saluanus. bonifacius polla. Gilius de Guidalardis (56). benole de oleueno. Ruffinus de beniuolio (64). dominus bertholinus de turrino. Gilius de tholeo. dominus Guillelmus uentus (65). vlricus de Ast. Mainfredus de bellano. bonusJohannes berta. Julius de vassallo. Antonius passardus. Guillelmus barletarius. Thomas de tholeo. Jacobus carraria. martinus vicecomes. Jacobus Caroxius. Jacomotus carraria. fredelicus Galicianus. Guillelmus arientus. Anriotus de Mortaria. Nicolaus (66) pauesinus. Johannes porcha. petrus de rua berardi. Albertus Gastaldus. perrotus (67) de cleuelo. Conradus gazus. Johannes de Montecaprello. Auondus de Casali. Johannes de Gosmario. Johannes de ranzo. petrus de vercellis. Thomas bechus. Antonius faxolaza. Nicolaus clocarius. Ottobonus maunzanus. bertholinus de vassallo. berardus pelatus. bergondius vicecomes. Jacobus varonus. Martinus de beniuoliis. petrus de bonello. petrus patarolius (68). Ruffinus faxolinus. et perrotus alzatus.

vnde plura instrumenta fieri Jussa sunt tam Arditioni tauano notario quam mihi Eusebino (69). de trano. et philippo de montonario notariis. Actum in palacio Comunis vercellensis. Coram testibus Guillelmo de Ramondo notario. michaele de Casaligualono (70). et Guazano preconibus comunis vercellensis. et bonino rampono et aliis.

(S. T.) Ego eusebinus (71) de trano notarius hiis omnibus Jnterfui. et hanc cartam tradidi et scribi feci et me subscripsi

(1) B: apparebit (2) B: et (3) B: predicto (4) B: *manca* licet (5) B: ab eisque (6) B: *manca* et (7) B: quireare (8) B: ab (9) B: distrinquatur (10) B: et (11) B: potuerunt (12) B: illas (13) B: dandos (14) B: Robariorum (15) B: predictos pactores (16) B: iam (17) B: quas (18) B: ydoneo (19) B: infrascripti (20) B: *manca* dei (21) B: constituta (22) B: regimine (23) B: infrascripta (24) B: infrascriptis (25) B: vniuersitate (26) B: oblata foret (27) B: ville (28) B: qua (29) B: *manca* ciuitatis (30) B: videlicet (31) B: post quem (32) B: *manca* rediissent (33) B: primi siue (34) B: Restitute (35) B: distringetur (36) B: suis (37) B: et vercellenses (38) B: *manca*

uel (39) B: *manca* et aliquod predictorum (40) B: pacis (41) :
(42) B: dici (43) B: *manca* uice et nomine vniuersitatis de c:
(44) B: omnie (45) B: constitute (46) B: non contra (47) B:
(48) B: euangelie (49) B: Nomine (50) B: moreo (51) B: pa:
(52) B: scatus (53) B: frempanus (54) B: Quiietus (55) B (
(56) B: Guidalandis (57) B: Guacho (58) B: safranus (59) B: l
(60) B: montaria (61) B: teturegia (62) B: bertholus (63) B:
(64) B: beniuoliis (65) B: uocetus (66) B: nicolinus (67) B: p
(68) B: pactarolius (69) B: Eusebio (70) B: casaliqualono (71) B: (

## CXLII.

### *Gli uomini del Canavese giurano l'osservanza dei capi cui al numero precedente* (24 aprile — 5 maggio 12

FONTI. — A. Orig. in *Arch. civ. verc., perg.* — B. Ed. in BER *Op. cit.*, 783-812.

OSSERVAZ. — Il notaio nel contare i giorni secondo il calendario ron ha computato il giorno delle calende.

MET. DI PUBL. — Si riproduce A, tralasciando i nomi degli uomin quando siano sembrati notevoli per qualche speciale circostanza, es dati tutti, quantunque assai male, da B.

(S. T.) Anno dominice Jncarnationis. Millesimo ducentesim Jndictione VI. die Martis VII. Ante kalendas. Madij. Jn nomin Amen. Jsti sunt Jlli de Canapicie qui Jurauerunt et promise tendere et obseruare pacta et Conuentiones contractata *(sic)* Aput vercellas. Jnter (1) Commune vercellense pro se et com papie. et communi (2) yporegie. ex una parte. et dominos Bo de sancto zorzo. Anricum et Johannem de Riparolio et pe Gualperga. syndicos et Actores Aliorum communium et castel et hominum et vniuersitatis de canapicio qui sunt de potest mini Guilielmi de sancto zorzo potestatis Canapicij ex A constat per Cartam inde subscriptam per Eusebium de tra rium. Jn ecclesia sancti Georgij Testes dominus fredericus d et Ardicio tauanus (3). Jsti sunt qui Ju*rauerunt* dominus Gu de sancto Georgo potestas. Canapicij. Oddonus eius frater. B hannes de fronte. domini (4) Raynerius de mazate. Johannis d Gotofredus eius nepos. philipus de strambino. Guilielmus d Martino. henricus. de sancto Martino. Reolfus de orio. Bast gualperga (5). Jordanus de la rocha. petrus de strambinello. M de aliate. Raimondus de montalenghe die mercurij. Ante K

Madij. Jn burgo sancti Martini. Testes dominus fredericus de fronte. et Jacobus de domino Raimondo. Jsti sunt de burgo sancti Martini. qui Jurauerunt Guilielmus tonssus. et (6) consules [*et* LXXXIV *homines de sancto martino quorum nomina preteriuntur*]. de perossa et merano. Jacobus. grossus. Jacobus de ottone consules. [*et* LII *homines de perossa et merano quorum nomina preteriuntur*]. Eo die VI ante Kalendas Madij Jsti sunt de Guialfredo qui Jurauerunt. de eadem Castellania. sancti Martini [*et* XXXIV *homines de guialfredo quorum nomina preteriuntur*]. de Romano. Jsti iurauerunt. die Jouis. v. Ante Kalendas. Madij. dominus Gualfredus. fredericus eius frater. dominus Martinus. Robaldus eius frater. dominus Guilielmus. henricus eius frater. Jacobus cauezagna. eurrardus consules. [*et* XXXXVI *homines de romano quorum nomina preteriuntur*]. de mazate. die sabati. IIII. Ante Kalendas. Madij. albertus ganber. petrus de serot Consules. [*et et* CXI *homines de mazate quorum nomina preteriuntur*]. die primo Madij. de bayro petrus de bertholdo. Consul. [*et* XXXVIII *homines de bairo quorum nomina preteriuntur*]. dominus petrus. vbertus eius frater. dominus peroninus. de macugnano. de ceuario [XXVI *homines de ceuario quorum nomina preteriuntur*]. de castello a monte arduinus rabieta. consul pro tercerio dominorum de bruzio [*et* XXXV *homines de castello a monte quorum nomina preteriuntur*]. dominus Jacob dominus Vbertus dominus Johannes.... Guibertus de serra consul pro tercierio illorum de domina Jula [*et* XXVII *homines de castello a monte quorum nomina preteriuntur*]. dominus vbertus de brecis. dominus Raymondus de arrate. dominus Bonifatius. de felicio. Johannes monachus castellanus bouetus de Andrea. Consules. [*et* LVII *homines de castello a monte quorum nomina preteriuntur*]. de olzegnia. Johannes sauarra. Consul. [*et* XXXI *homines de olzegnia quorum nomina preteriuntur*]. de la turri. arduinus. sachus (7) consul. [*et* XXX *homines de la turri quorum nomina preteriuntur*]. dominus vbertus. de baldeserio. Johannes uiguardus (8). consul. [*et* XI *de baldeserio quorum nomina preteriuntur*]. de cucilio Johannes. raualus et Matheus consules. [*et* LXXXXVIII *homines de cucilio quorum nomina preteriuntur*]. de Cicunio (9). Guilielmus russus consul. [*et* XX *homines de cicunio quorum nomina preteriuntur*]. de barrono. Mainfredus filius Guieti. henricus. Jacobus Mangla consul. [*et* XXII *homines de barrono quorum nomina preteriuntur*]. de sancto georgio. Jacobus vercellinus. vbertus sclarinonda (10). Consules. [*et* LXVII *homines de sancto georgio quorum nomina preteriuntur*]. de luxiliacho. Guillotus garixius (11) consul. [*et* XL *homines de luxiliacho quorum nomina preteriuntur*]. de calzate. vbertus michael. consul. [*et* XXI *homines de calzate quorum nomina preteriuntur*]. de Gha-

lenga. de castellata gualberghe. petrus truffa consul. [*et* XII *h*
*de ghalenga quorum nomina preteriuntur*]. de corgnate. die
IIII madio. Oddo Johannes. de maxilia consules. [*et* LXXII *hon*
*corgnate quorum nomina preteriuntur*]. de Gualperga Ar
thoma. Johannes. de ymoldono. consules. Manfredus de caneua
*homines de gualperga quorum nomina preteriuntur*]. de R
vbertus Ciuitatis. Ardicio. beroldus. consules. [*et* CCXXII *hon*
*riparolio quorum nomina preteriuntur*]. de caluxeno. die (
secundo ante Kalendas. Madij. Otto tauanus (12) consul. guil
merani consul...ardicio de mercato...niger de mercato...raym(
liantus...tomaynus fontana...iohannes fontana [*et* CLXXXV *ho*
*caluxeno quorum nomina preteriuntur*]. de mazaello XXV
*quorum nomina preteriuntur*]. de scarmagno. die mercurij.
Kalendas. Madij. Marcus de Michela. consul. Juraujt. et protes
quod fecit Jurare infrascriptos. [CLVII *homines de scarmagno*
*nomina preteriuntur*]. de stranbino die Jouis. [CIII *homines*
*nomina preteriuntur*]. de marzanascho. die. veneris. IIII. ante I
Madij. Nicolaus guererius castaldus. constantldus *(sic)* (13). g
consul...Jacob de dona richeza dominus Guilielmus...dominus
Johannes de ameo. petrus de ameo [*et* XXXXI *homines de ma*
*quorum nomina preteriuntur*]. Jn aliato. pro parte. domini
Jacobus de beoleto consul martinus. barella castaldus. [*et* XXI
*de aliato quorum nomina preteriuntur*]. Jtem pro parte
Jacobus batagla frater Manfredi [*et alii quatuor homines*
*quorum nomina preteriuntur*]. die sabbati. v. Madij. domi
de gualperga. dominus Thomas. de turri. dominus vbertus.
nouo. dominus Mainfredus de brozo. dominus Mainfredus. (
alengo. dominus bonifatius de castronouo. dominus Ardicio.
A monte. dominus henricus de castro A monte. dominus pet
magna. de fronte. [XXXV *homines quorum nomina preteri*
Candia die veneris. IIII. ante Kalendas. Madij. Johannes cucha.
de Amieto (14). Consules. petrus cara]. *et* IC *homines de ca*
*rum nomina preteriuntur*]. die martis. primo Madij Jn m(
Michael ourga (15). consul [*et* XXXXIII *homines de montel*(
*rum nomina preteriuntur*]. Jn musobolo. vbertus spata. cons
*homines de musobolo quorum nomina preteriuntur*]. de or
die dominica. Marcus de scarmano (16) castaldus. [*et* LV *h*(
*orio quorum nomina preteriuntur*].

(S. T.) Ego vbertus galea de Aguis notarius. comorans i
vercellensi. hanc Cartam Jussu Auundi de Casali Notarij. v(
subscripsi

(S. T.) Ego Auondus de Casali notarius Jnterfui et hanc Cartam scribi feci et me subscripsi.

(1) B: Jnter eodem (2) B: Commune (3) B: cauanus (4) B: dominus (5) B: gualperge (6) *Qui manca evidentemente il nome di un altro console.* (7) B: sichus (8) B: niquardus (9) B: cicumo (10) B: sclarmonda (11) B: ganxius (12) B: fauanus (13) B: constauildus (14) B: amirto (15) B: onerga (16) A e B: scagnani

## CXLIII.

*Il Comune di Vercelli investe Enrico del fu Alberto, conte di San Martino, del luogo di Castelletto, e ne riceve il giuramento di fedeltà* (31 agosto 1263).

Fonti. — A. Orig. in *Arch. civ. verc., perg.* — B, B[1]. Copie *ibidem, Bisc.,* I, 383 (IV, 439), coll'autentica di B. de Bazolis.

Met. di publ. — Si riproduce A, sopprimendo le formule usuali.

(S. T.) Anno dominice. Jncarnationis. Millexímo. ducentesimo. sexagesimo tercio. Jndictione. sesta. die veneris vltimo mensis agusti. Jn publica credencia conuocata in palacio comunis vercellensis....die veneris dominus Guido searssus potestas vercellensis de voluntate et consensu illorum qui ad ipsam credenciam conuenerant....cum baculo quem in sua manu tenebat Jnuestiuit dominum Anricum Comitem filium quondam Comitis alberti de sancto martino de Canepicio per Rectum et Gentile feudum de Castro Castelleti et terris et possessionibus et rebus omnibus de quibus ipsi et sui Antecessores olim fuerunt Jnuestiti per comune vercellense. Jbidem in credencia predicta dictus dominus Anricus Jurauit ad sancta dei euangelia....(1) fidelitatem..... Hoc expresse acto et dicto quod predicta Jnuestitura nullum faciat preiudicium aliquo modo uel causa constructioni burgi Castelleti. nec ipsi burgo. Nec franchitacioni hominum ipsius burgi. set omnia ea et singula in sua firmitate remaneant. et omnia Ea que statuta sunt per Comune vercellense pro ipso burgo francho construendo. Et saluo omni Jure creditorum suprascripti domini Anrici uel suorum antecessorum. vnde plures carte iusse fuerunt scribi. Actum in palatio comunis vercellarum. Coram testibus Simone de mortario. et henrico de Raynerio notariis comunis. Guazano precone comunis. et Guillelmo guercio.

(S. T.) Ego philippus de montonario notarius Jnterfui. et scribi feci et me subscripsi.

(1) *Segue la solita formula dei giuramenti precedenti.*

## CXLIV.

*Il podestà di Vercelli concede a Rainerio di Burolo u*
*roga al pagamento del fodro* (10 dicembre 1263).

Fonti. — A. L'orig. manca. — B, B[1]. Copie *ibidem*, *Bisc.*, I, 434
coll'autentica di B. de Bazolis.
Met. di publ. — Si riproduce B.

(S. T.) Anno Dominice Jncarnationis. millesimo ducentesin
Jndictione septima die lune. x. mensis decembris Dominus .
bazolus Judex. et assessor domini Guidonis scarsi potestatis
larum dedit et statuit terminum domino Baino de burolio sol
muni vercellarum usque ad natalem domini proximum solid
octo papiensium et denarios nouem de fodro denariorum no
libra imposito tempore domini Guidonis scarsi potestatis ver
Jtem alios solidos viginti et denarios decem de sorte cum p
quos denarios dictus dominus Rainerius dare debet comun
larum quem terminum solucioni dictus Judex et assessor dedi
gnauit ipsi domino Ranerio de voluntate ipsius domini Ranerij
ab ipso Judice dilacionem predictam quia dicebat se non habe
tatem nunc soluendi. Actum in broleto comunis vercellaru
petrus salimbonus et lafranchus de caluis
(S. T.) Ego Jacobus de mortario notarius scripsi

## CXLV.

*Guglielmo di Montestrutto giura di osservare le con*
*strette da lui e dal padre suo col Comune di Ve*
ottobre 1264).

Fonti. — A. L'orig. manca. — B, B[1]. Copie in *Arch. civ. verc.*
67 (III, 158), coll'autentica di B. de Bazolis.
Met. di publ. — Si riproduce B, sopprimendo le formule usuali

(S. T.) Anno Dominice Jncarnationis. millesimo Ducentes
gesimo Quarto Jndictione Septima die veneris. xvii. mensi
Constitutus Dominus Guilielmus de monteastruto Jn pre
mini Salij bertoni potestatis vercellarum in palacio Comu
larum in plena Credencia.... Conuenit et promixit idem Do
lielmus atque iurauit ad sancta dei euangelia suprascripto p

attendere et obseruare omnia pacta et Conuentiones et concordias que sunt inter ipsum Dominum Guilielmum siue que quondam fuerunt inter dominum Nicolinum patrem eius Ex una parte. Et Comune vercellarum ex altera secundum quod continetur in eorum instrumentis predictarum concordiarum et conuentionum. Ex aduerso ibidem incontinenti. suprascriptus potestas conuenit et promixit.... eidem domino Guilielmo attendere et obseruare omnia pacta et Concordias et conuentiones que sunt inter ipsum comune vercellarum ex una parte et predictum Dominum Guilielmum siue quondam patrem eius dominum Nicolinum ex altera. secundum quod in eorum instrumentis concordiarum plenarie continetur. Jnsuper Guarneronus seruitor Comunis mandato ipsius potestatis et uoluntate ipsius credencie.... iurauit omnia predicta attendere et obseruare sicut in instrumentis continetur. predictis obligando idem Dominus Guilielmus eidem potestati uice et nomine comunis vercellarum omnia sua bona pignori pro predictis attendendis et obseruandis et suprascriptus potestas eodem modo obligauit bona comunis pro predictis obseruandis. vnde plures carte unius tenoris Jusse fuerunt scribi. Actum in palacio comunis vercellarum. Jnterfuerunt testes Eusebius de trano. Johannes de ranzo et Germanus freapanus.

(S. T.) Ego Antonius De panclerio Notarius. Jussu boniJohannis de dyonixio Notarij comunis subscripsi.

(S. T.) Ego Bonus Johannes De Dionixio Notarius Comunis Jnterfui scribi feci et me subscripsi.

## CXLVI.

*Guglielmo, marchese di Monferrato, fa una convenzione col podestà di Milano, con stipulazioni varie, fra cui parecchie interessanti Ivrea* (13 marzo 1266).

FONTI. — A. L'orig. manca. — B, B[1]. Copie in *Arch. civ. verc., Bisc.*, I, 100 (I, 105), coll'autentica di B. de Bazolis. — C. Ed. in MANDELLI, *Op. cit.*, IV, 44-8.

MET. DI PUBL. — Si dà solo su B la parte che interessa Ivrea.

(S. T.) Anno dominice incarnationis. millesimo ducentesimo sexagesimo sexto Jndictione nona die sabato terciodecimo mensis marcij.... stipulatione vallata inita fuerunt inter..... marchionem [Guillelmum Montisferrati] pro se et omnibus amicis suis ex parte vna. Et.... dominum Napolionem [de la turre perpetuum dominum et potestatem populi Mediolani] pro se et illis de domo sua et populo mediolani et

tota vniuersitate ciuitatis eiusdem et pro comuni ciuitatis verc
et pro comuni et ciuitate Nouarie. et pro omnibus amicis c
Mediolani ex altera videlicet quia predictus dominus Napol
promixit suprascripto illustri domino Guillelmo Marchioni qu
dominus Napolionus et illi de domo sua et populus et comu
diolani. et comune vercellarum et comune Nouarie Juuabunt
nutenebunt et deffendent terram predicti domini marchionis e
illam terram quam tenet et possidet et alias terras quas in p
dante deo acquiret et acquistabit vltra padum et duriam in p
lombardie et precipue ciuitatis Alexandrie et terdone......ve
predictus dominus marchio.....promixit dicto domino Napolioni
ipse dominus marchio cum toto posse suo et uirtute adiuuabi
fendet et manutenebit predictos dominum Napolionem et
domo sua et predictas ciuitates mediolani vercellarum et No
amicos. eorumdem in omni honore suo et in hijs que per i
uitates et precipue per dominos de la turre et populum m
et amicos ipsarum tenentur et possidentur et de cetero acqu
conquistabunt citra padum et duriam ab yporegia inferius in p
lombardie et vltra ipsos confines nichil acquirere possent p
strum montisastruti et ad hoc quod nichil acquirere possint
turum dictus dominus Napoleo promixit..... Actum in ecclesi
Andree vercellensis coram testibus venerabili viro domino
dei gratia vercellensi Episcopo. et dominis Bonifacio marc
carreto et Guidone de suzara. et dulzio Gambarino doctoribu
Accursso (1) cutico et Guillelmo marliano (2).

(S. T.) Ego vercellinus de Saluano notarius. Jussu Eusebij
notario scripsi.

(S. T.) Ego Eusebius de Trano notarius interfui et hanc
scribi feci et me subscripsi.

(1) B e C: Arcursso (2) B e C: merliano

## CXLVII.

*Il Comune di Vercelli ed Oddone e Giacomo del fu I Masino stringono alleanza, stipulando tra l'altro rispetto al vescovo d'Ivrea* (30 aprile 1267).

FONTI. — A. L'orig. manca. — B, B[1]. Copie in *Arch. civ. verc.* 176 (IV, 153), coll'autentica di B. de Bazolis.

MET. DI PUBL. — Si riproduce B.

(S. T.) Anno dominice incarnationis millesimo ducentesim

simo septimo Jndictione decima die sabati vltimo mensis aprilis hec est concordia facta inter dominum Auennum de la ture vicarium domini Napulionis de la turre potestatis vercellarum in plena credencia ipsius ciuitatis conuocata in palacio comunis vercellarum ad sonum campane et voce preconum more solito de consensu et voluntate infrascriptorum credenciariorum qui ibi conuenerant nemine discrepante et ipsos credenciarios vna cum ipso vicario a parte comunis vercellarum ex vna parte Et dominos Oddonem et Jacobum filios quondam domini Petri comitis de maxino ex altera Jn primis quod dicti domini Oddonus et Jacobus comites de maxino conuenerunt et promiserunt suprascripto vicario et credenciarijs infrascriptis uice et nomine comunis vercellarum quod infra quindecim dies postquam inde requisiti fuerint per potestates uel rectores ciuitatis vercellarum qui pro tempore fuerint uel eorum nuncium incipient et facient a domo sua et de omnibus castris suis et villis et de omnibus hominibus suis et de tota sua terra guerram bona fide sicut melius fieri potest guerra per se et homines suos omnibus illis personis villis castris vniuersitatibus et ciuitatibus cum quibus comune et vniuersitas ciuitatis vercellarum guerram habebit uel faciet et de illa guerra non facient pacem uel treguam uel possum fraudulossum sine licencia et voluntate totius credencie ciuitatis vercellarum uel maioris partis conuocate ad campanam pulsatam. Jtem quod ipsi comites et homines de terra sua videlicet de villis et castris suis ibunt et venient in exercitus et in caualcatas comunis vercellarum. pro guerris comunis vercellarum quociescunque dicti comites requisiti inde fuerint per potestatem uel rectorem ciuitatis vercellarum qui pro tempore fuerint uel suum nuncium Et quod facient quod homines de terra sua et de villis et castris suis ibunt et venient in exercitus et caualcatas comunis vercellarum et ibi permanebunt et stabunt quamdiu ciues vercellarum ibi steterint retinendo tamen dicti comites tot de suis hominibus bona fide ut castra et terram suam custodire valeant et hoc factum est tam in suprascripto capitulo quam in superiori Eo saluo et exceptato quam dicti comites non teneantur facere guerram pro comuni vercellarum Episcopo yporiensi et specialibus villis et castris Episcopi yporiensis. Jta quod non intelligatur aliqua exceptio facta de ciuitate et hominibus yporegie uel de vassallis et rebus feudatarijs de vltra duria uel de vltra pado uel de alijs vassallis suis citra uel vltra duriam Et exceptato quod non debeant facere guerram uel exercitus uel caualcatam pro comuni vercellarum contra dominum Jmperatorem uel contra Episcopum Taurinensem uel contra dominum Gothofredum de blandrate uel heredes suos uel contra comites de

gualperga suos parentes paternos uel contra Episcopum verce
et suos districtuabiles tantum et nomine ecclesie vercellensis
modo sine fraude. Jta tamen quod propter ea vassalli ecclesie
lensis et factores. ipsius episcopi et ecclesie exceptati non
gantur. Jtem quod dicti comites dabunt et vetabunt str
voluntatem comunis vercellarum per terram suam et aquar
bunt et vetabunt mercatum per totam terram suam et aqua
Jtem quod comune vercellarum possit et debeat guerram f
terra ipsorum comitum stando eundo et redeundo in villis e
ipsorum comitum habendo ípsi comites fortias Jta quod ipsi
et eorum heredes semper habeant fortias de suis castris eo
exceptato quod dictum est et ordinatum de castro malioni
fidelitatis et inuestiture de castro malioni facta die martis. xı
decembris currente incarnatione M°.CC.LVI (1). Jndicione. XV. d
predicta per henricum de raynerio notarium. Jtem si aliqu
risditione vercellarum querimoniam deposuerit de ipsis comi
heredibus eius eligantur hinc inde duo arbitri qui ad certu
num et locum et ad certum tempus debeant diffinire et si
essent tercius ab ipsis duobus eligatur et sentencie duorum
exceptis et saluis illis negocijs et causis. de quibus sub con
cellarum respondere deberent de comuni Jure. Jtem quod dic
et eorum heredes non debeant nec possint esse de aliqua
vercellarum uel Jurisdictionis et similiter non debeant n
aliquam partem capere uel facere. verumtamen ipsi comit
et eorum heredes toto eorum posse semper teneantur adi
testatem et rectorem existentem in ciuitate vercellarum e
habitantes in ipsa ciuitate et fouentes partem ciuitatis c
uersos et singulos de ciuitate uel districtu vercellarum u
qui haberent guerram uel discordiam cum ipso potestate u
et ciuitate predicta preter exceptatas personas. Jtem quo
mites et eorum heredes teneantur non recipere in terra su
comunis vercellarum pro maleficio cum scierint uel denuntia
eis eos esse bannitos pro malificio et quod bannitos pro
comunis vercellarum expellant de terra sua et quod liceat
vercellarum et Jurisditionis capere bannitos comunis verc
terram et per terram ipsorum comitum saluis et exceptat
filio quondam domini Guitachini et Jacobino de vngarino n
eorum heredibus Jta quod istud capitulum sibi locum no
contra Antonium fussellum de bulgaro maxino occaxione
per potestatem vercellarum ad petitionem vlrici de cliuolo
cellensis Et conuenit inter eos quod predicta omnia dicti

eorum heredes renouabunt facient promitent et Jurabunt singulis-quinquennijs si inde requisiti fuerint Et ita per omnia ut supra legitur in singulis capitulis dicti comites per se et eorum heredes et successores suos promiserunt et Jurauerunt tactis sacrosanctis Euangelijs dicto domino vicario recipienti uice et nomine comunis vercellarum bona fide attendere et obseruare et non contra uenire aliquo modo uel aliquo ingenio. Eodem modo promitent et Jurabunt omnes homines de terra ipsorum comitum et quod dabunt forciam et Juuamen opem et conscilium quod predicta omnia attendentur et fient. versa uice suprascriptus dominus vicarius predicti potestatis vercellarum de voluntate conscilio et consensu omnium credenciariorum qui ad ipsam credenciam conuenerant et ipsi credenciarij vnaa cum ipso vicario a parte et nomine ipsius comunis conuenerunt et promiserunt predictis comitibus de maxino quod si ipsi comites uel eorum heredes aliquam guerram habuerint pro comuni vercellarum teneantur et debeant potestas seu rector comunis vercellarum et ipsum comune predictos comites et eorum heredes adiuuare et deffendere et guerram pro eis facere illis personis uel locis quibus ipsi comites uel eorum heredes fecerint pro comuni vercellarum. Jtem si dicti comites incipere vellent guerram alicui pro aliqua offensa. sibi facta uel pro aliqua sua Justitia consequenda teneatur comune vercellarum primo denutiare *(sic)* illis personis uel locis qui eis offensam fecerint uel qui eis Justitiam tenuerint quod restituant ipsis comitibus infra quindecim dies alioquin si non restituerint uel satisfecerint teneatur comune vercellarum ipsos comites et eorum heredes adiuuare et deffendere de predicta guerra et guerram facere nec de predicta guerra uel alia guerra quam pro ipso comuni vercellarum habuerint comune vercellarum faciet pacem uel treguam quin predictos comites uel eorum heredes ponant in eadem pace et tregua si esse voluerint Jtem conuenerunt quod comune vercellarum non possit nec debeat ipsis comitibus in toto comitatu suo infranominato uel heredibus suis uel hominibus uel vassallis habitantibus in terra sua Jmponere uel extorquere uel capere aliquod fodrum uel bannum uel aliquem districtum uel Jurisditionem exercere in tera ipsorum comitum scilicet in maxino bulgaro. maliono Crauino septimo et coxano Exceptis Jacobo sico et fratre de septimo Jtem quod comune vercellarum non possit nec debeat aliquam forciam facere uel leuare in terra et Jurisditione ipsorum comitum videlicet Jn territorio maxini Bulgari. Malioni Crauini septimi et coxani. Jtem quod comune vercellarum dabit mercatum ipsis comitibus et heredibus eorum et suis hominibus sicut dat et dabit alijs hominibus Jurisditionis vercellarum. Jtem quod

comune vercellarum permitet ipsis comitibus et eorum hered
eorum nuntijs et cui uel quibus vendiderint uel dederint suum
ducere per terram et aquam quocumque voluerint dando et sc
pedagium sicut alij homines Jurisditionis vercellarum dant et s
Et hoc tempore pacis saluis pedagijs singulorum hominum Jtei
liceat ipsis comitibus et eorum heredibus ducere granum et
suum donnicum per terram et Jurisditionem vercellarum et
vltra Jurisditionem vercellarum ducendo per terram Jurisd
vercellarum sicut et qui alij homines Jurisdictionis vercellar
cent. Jtem quod liceat ipsis comitibus et eorum heredibus ven
ducere suum granum et vinum donnicum tempore pacis ubi
voluerint omnibus illis personis et locis cum quibus comune
larum pacem uel treguam habuerit dum tamen ipsum gra
vinum non ducant per Jurisditionem vercellarum nisi ipsum d
de voluntate et parabola ei data a potestate comunis verce
Jtem quod comune vercellarum teneatur quod homines de p
locis quos ipsi comites uel eorum heredes de cetero banniz
pro aliquo postquam denuntiatum fuerit potestati vercellar
pro tempore fuerit (quod) ipsos de districtu vercellarum expell
fide et quod liceat ipsis comitibus capere ubicumque ipsos inu
in Jurisditione vercellarum exceptatis Jacobo sicho et fratre
septimo quos non liceat ipsis fratribus bannizare. Et exceptati
nibus predicti Jacobi et fratris si quos habent in sediminibus s
Si aliqua sedimina ibi habent Et hec omnia facta sunt salui
comunis Mediolani et totius eius partis Et si contingeret quod
esset inter predictos comites de maxino et comune mediol
aliquos de eorum parte quod comune vercellarum dabit opera
fide ipsos comites perducere ab bonam pacem et concordiam
Jtem si aliquis homo uel vassallus uel alius habitans in tot
ipsorum comitum et comitatu eorum fuerit de cetero factus h
uel ciuis vercellarum quod comune vercellarum nullo modo s
mitet de rebus eius mobilibus uel inmobilibus que remans
terra et comitatu ipsorum comitum nec ipos comites super re
remanserint in terra et comitatu ipsorum comitum nec ipsos
super rebus que remanserint in terra et comitatu suo inquiet
impediet. Jtem conuenit inter eos quod si predictis concordijs
tionibus uel alijs aliquid additum uel mutatum uel diminutu
de consensu et voluntate totius credencie ciuitatis vercella
maioris partis conuocate ad campanam pulsatam et ipsorum c
uel eorum heredum teneatur de addito et mutato sicut add
mutatum fuerit de diminuto autem non teneatur Predicta o

supra legitur in singulis capitulis. predictus dominus vicarius suprascripte potestatis de voluntate et conscilio totius credencie ibi presentis et ipsi qui ad ipsam credenciam conuenerant promiserunt uice et nomine comunis vercellarum predictis comitibus bona fide attendere et obseruare et contra non uenire aliquo modo uel ingenio Et ita eciam tactis sacrosanctis euangelijs Jurauerunt que omnia superius et inferius scripta debent poni et teneri in statuto et sacramento potestatis et comunis vercellarum Jta quod de statuto et sacramento comunis et potestatis. vercellarum non debeant nec possint remoueri uel pretermiti aliquo modo uel ingenio uel parabola inde capi cum conscilio credencie uel sine conscilio nisi de voluntate et consensu ipsorum comitum uel eorum heredum et hanc concordiam teneatur comune vercellarum singulis quinquennijs renouare si ab ipsis comitibus uel eorum heredibus uel eorum nuntijs fuerit requisitum et tam presens potestas quam sequens potestas teneatur potestatem uel rectorem comunis qui post eum venerint hoc sacramentum facere Jurare et quod faciet sequentem potestatem simile sacramentum facere Jta quod omnes potestates qui pro tempore fuerint illud idem sacramentum faciant Et pro concordijs habendis et celebrandis cum comuni vercellarum fuerunt ipsi comites confessi et contenti quondam patrem eorum recepisse et habuisse a comuni vercellarum libras ducentas seguxinorum veterum tempore quo ipse quondam pater eorum cum comuni vercellarum concordiam veteram habuit et celebrauit. Renunciando ne possint dicere uel opponere dictum quondam patrem eorum ipsos denarios non recepisse nec habuisse et spei receptionis future. Nomina autem credenciariorum qui predicte credencie conuenerant sunt hec. Maynfredus de bellano Caspardus de vassallo dominus Johannes aduocatus Cursinus de vassallo vbertinus pectinatus Johannes ocha perrotus alzatus Johannes porcha petrus de bonello. Guillelmus coparius. Johannes de gosmario. Antonius passardus philipus de montonario Germanus freapanus Jacobus teta de arborio. Guillelmus filius quondam domini Callonis de albano Martinus aduocatus de balzola dominus philipus comes de castronouo Guido gaius Jacobus scutarius notarius dominus Albertinus de arborio Guala de sancto Germano. Manaronus scutarius symon de arborio henriotus de Juacho Conradus de blandrate Jacobus carraria. maior Antonius de badaloco Ardicio de oleuelo Jacobus carosius Jacobus filius Gilij de mortario. dominus Bertholinus de turrino. dominus. Jacobus de scoto. Guillelmus alzatus. perrotus filius quondam domini Bertholini alzati perrotus de blandrate Castellanus alzatus Michael de bellano Albertinus de rouaxenda Symon carraria Bertholinus de tholeo Guala de Judicibus Johannes de

marcho Roglerius coparius Jacobus de raymundo Guillelmus s
Ruffinus de scoto vbertinus cocorella Jacobus de Judicibus.
mealia. Martinus de salugijs magister Guido de lenta Rizar
guidalardis Eussebius de trano Albertus de rippis Giliotus de
lardis Juliotus de ast Conradus de guidalardis Daniellus de bla
Guiotus de blandrate. Gauarrus de centorijs Jonselmus notariu
lelmus de almosnerio Antonius de panclerico Jacobus mussus de
Agatha. dominus Anselmus de centorijs henricus testa vberti
sonamonte Ardicio pectinatus Julius de vassallo. perrotus de
Nicolaus massarola henricus de raynerio. Jacobus de bonofili
facius de magistro Jacobo de fisico lafranchus de caluis Gui
arientus Roglerius piscis Jacobus arientus Ribotus batalia Jac
montonario. Bonussenior testa. francexius beaqua Ardicio de
Jacobus testa Jacobus de saluestro Robaldus de buronzio G
balzola. Jacobus minor de carexana. Brexanus de croua Jac
almaricis Johannes de vassallo Jacobus varonus. Jacobus gaze
minus Tidixius de arborio Jacobus cassalinus de guidalardis. (
Robertus de cabaliacha dominus Jacobus de carixio Albertus ad
de pezana. ferracanus de arborio. Robaldus de rouaxenda. N
clocarius Jacobus filius quondam faxati carrarie michael
vbertus testa. Robaldus de bulgaro Jacobus de montonario
xius medalia Guillelmus de montonario. vbertus de sancta
Alferius de mussa. vnde plures carte Jusse fuerunt scribi. A
palacio comunis vercellarum coram testibus domino Guill
rippis. Guillelmo de stripiana. Guillelmo cataino de silauengo N
de casaligualono precone petro de verono precone. Guillelmo
precone comunis vercellarum domino Galardo pasquale mili
statis vercellarum et bertholino de attino de attino *(sic)*.

(S. T.) Ego Roglerius piscis notarius predictis interfui et sc
et me subscripsi

(S. T.) Ego bertholinus de Attino notarius iussu Roglerij p
tarij hanc cartam scripsi.

(1) *Il documento qui citato si publicherà nelle carte Masino.*

## CXLVIII.

*Il Comune di Vercelli protesta che gli arbitri fra il m
di Monferrato, il Comune d'Ivrea e i conti di San 
nulla pronuncino contro i diritti del Comune di Ve
Ivrea e contro gli uomini di Ivrea* (1 novembre 1

FONTI. — A. L'orig. manca. — B. Copia in *Arch. civ. verc.*, *Bisc.*, I, 135 (IV, 113), coll'autentica di B. de Bazolis. — C. Ed. in MANDELLI, *Op. cit.*, IV, 66.
MET. DI PUBL. — Si riproduce B.

(S. T.) Anno dominice incarnationis Millesimo ducentesimo sesagesimo octauo Jndicione. XII°. Jouius primo mensis Nouembris. dominus Jacobus teta de arborio. Ambaxator comunis vercellarum pro se et dominis Antonio freapano et philipo de montonario nunc ambaxatoribus comunis vercellarum uice et nomine ipsius comunis. dixit et denuntiauit. dominis Napolio de la turre philipo aduocato et Guidoto de rodobio arbitris constitutis inter dominum Guillelmum marchionem montisferrati et eius sequaces ex vna parte. et comune et homines yporegie. et comites de sancto martino ex altera super discordijs et controuersijs que inter ipsas partes mouebantur ne aliquid arbitrentur uel pronuntient soliter uel diuissim propter quod ipse dominus marchio possit habere uel acquirere dominium uel quasi dominium uel segnoriam aliquam in ciuitate et hominibus yporegie uel districtualibus ipsius ciuitatis propter quam pronunciationem nullo modo aliquid diminuatur de Jure et honore comunis vercellarum Actum in domo suprascripti domini Napoleonis coram Testibus domino Acursio cutica Judice et petro pertica notario.
(S. T.) Ego petrus scutarius notarius interfui et scripsi.

## CXLIX.

### *Estratto dal libro dei fodri di Azeglio* (1269-1271).

FONTI. — A. L'orig. manca. — B. Copia in *Arch. civ. verc.*, *perg.*, del 30 gennaio 1340, coll'autentica di Pietro di Magliono.
MET. DI PUBL. — Si riproduce B.

Jn libro fodrorum compilatorum ab inicio quarti regiminis domini Napuleonis de la turre potestatis vercellarum. M.CC.LXVIIII$^{or}$. prime vicarie domini petri de baradello vicarii dicti potestatis. usque ad completum sextum regimen eiusdem potestatis et terciam vicariam eiusdem vicarii. M.CC.LXXI. qui Liber est ad cameram siue turrim comunis vercellarum. penes camerarios ipsius Comunis. et in archiuo publico comunis eiusdem reperitur inter cetera ut infra
Jn azelio
domina agnex filia quondam domini petri bieherii. libras. XL. pro Extimo librarum CCCC de fodro. solidorum II. pro libra. M.CC.LXVIIII et pro quarto libras. X.

Jtem dominus vgho de ponzono et domina agnex vxor eius
prascripti domini petri bicherij et eorum terre et possessio
in Loco curte et territorio azelij et alibi in districtu verc
libras v pro Extimo librarum cc. ita quod quilibet in solidum t
de fodro. denariorum vi pro libra imposito. M.CC.LXX. Et pr
solidos XXV.

Jtem suprascripta domina agnex filia suprascripti domini
cherij libras decem pro Extimo libras cc de fodro. denariorun
libra M.CC.LXXI. et pro quarto. solidos L.

Summa est libre. LXVIII et solidi XV. soluit. libras. VIII de
choni de meda quas pro ipsa domina dedit albertus de bo
quod fodrum soluit de fodro de denariis XII pro libra.

## CL.

*Il consiglio del Comune di Vercelli delibera costruzio gliorie nel castello di Azeglio* (9 maggio 1270).

FONTI. — A. L'orig. manca. — B. Copia in *Arch. civ. verc.*, *pe*
gennaio 1340, coll'autentica di Pietro di Magliono.

MET. DI PUBL. — Si riproduce B.

Jn libro reformationum factarum tempore regiminis. domi
lionis de la turre potestatis vercellarum existente eius vi
mino petro de badarello. millesimo ducentesimo septuagesimo
est ad cameram siue turrim comunis vercellarum in archiuo
ipsius comunis penes camerarios comunis eiusdem reperitur
tera. ut infra. die veneris. VIIII^or. madij.

Conuocata credencia ciuitatis uercellarum ad sonum Can
uoce preconia more solito ibidem dominus vicarius postula
lium a sapientibus ipsius credencie [*qui*] ibi conuenerant. q
eis facere super peticione quam facit dominus baxanus de
Judex tenor cuius talis est Petit et requirit a uobis domino
a sapientibus credencie ipsius ciuitatis. dominus baxanus de
Judex exactor fodrorum ueterum Compilatorum pro Comun
larum. quatenus uobis placeat ponere ad consilium uestre
et cetera. Jtem si placet quod dominus baxanus confirmetur
officio ubi nunc est. et cetera. Jtem super peticione quam fa
mini Ardicio Johannes et vbertinus de pectinatis quod lic
detur et cetera. Jtem quid placet super possessione male
iacentium in curia uercellarum et cet[e]ra. Jtem super eo q
Johannes de marcho capitaneus castri azelij. quod non po

custodiri per xl. seruientes quia murus habet plura foramina et fenestra et est murus debilis. et rustici minantur inter se ad inuicem dominus Johannes porcha super peticione quam facit dominus baxanus consulit quod fiat et concedatur prout in ipsa peticione continetur. Super possessionibus malexartorum consulit quod dimitantur illis personis quibus per comune vercellarum concesse fuerunt. ad fictum et cetera. super peticione quam faciunt pectinati. consulit quod concedatur eis. prout in eorum peticione plenius continetur. Germanus freappanus consulit. quod dominus baxanus constituatur et confirmetur ad exigenda debita. et cetera....

## CLI.

*Il consiglio del Comune di Vercelli delibera l'invio di quattro savî per l'edificazione di alcuni borghi franchi e per la scelta del sito di abitazione degli uomini di Azeglio* (21 maggio 1270).

Fonti. — A. L'orig. manca. — B. Copia in *Arch. civ. verc., perg.*, del 30 gennaio 1340, con autentica del notaio Pietro di Magliono.

Met. di publ. — Si riproduce B.

....Jtem in Libro consiliorum priuatorum factorum. in Anno subscripto in copertorio ipsius Libri. de foris in principio ipsius copertorij. Currente. Millesimo. ducentesimo. lxx Jndictione xiii. qui liber. est. ad cameram siue turrim comunis vercellarum. in archiuo publico ipsius comunis. et in custodia. penes camerarii comunis eiusdem reperitur inter cetera ut infra

die mercurii xxi madij

Conuocato consilio xxiiii sapientum qui electi fuerunt per potestatem societatum in camera comunis vercellarum. dominus vicarius postulauit consilium predictis quid placet eis facere super Eundo ad colloquium cum illis de nouaria. et cetera. Jtem super hedificium burgum cliuoli alicis arelij meolij et erbarij et cetera. Jtem super Eligendo locum illis hominibus de Azelio. Jn reformatione consilij facta diuisione placuit consilio quod dominus vicarius debeat ire ad colloquium cum nouarienssibus cum illis sapientibus quos dictus dominus vicarius cum potestate societatum eligere uoluerit secundum quod meliori eis uidebitur. Super facto illorum de azelio placuit consilio quod quatuor sapientes videlicet de qualibet societate ire debeant ad videndum ibi ubi meliori eis uidebitur ipsos ponere....

## CLII.

*Il Comune di Vercelli comanda agli uomini di Azeglio carsi ad abitare nel nuovo borgo di Azeglio* (3 luglio

Fonti. — A. L'orig. manca. — B. Copia in *Arch. civ. verc., perg.*, gennaio 1340, coll'autentica di Pietro di Magliono.
Met. di publ. — Si riproduce B.

Anno dominice Jncarnationis. M.CC.LXX Jndictione XIII. Jn in quo continentur conscilia secreta seu de camera facta temp giminis domini Napoleonis de La turre potestatis vercellaru stente eius vicario domino petro de baradello. ultimo medio annc regiminis. anno. dominice incarnationis. M.CC.LXX. ut supra. qu est ad cameram siue turrim in archiuo publico. comunis verce penes camerarios comunis eiusdem reperitur inter cetera u die veneris tercio mensis. Julij..... Jtem consulit quod homines compellantur ire habitatum et facere domos et habitationes loco citra aquam tine. qui designatus est per dominum Ger freappanum et Jacobum fazolinum missos pro Comuni vercel hinc ad Kallendas septembris. et si ipsi homines uel aliqui ali tauerint in loco ueteris azelij deinde sint banniti de mandato c vercellarum et tamquam banniti comunis vercellarum tractei

## CLIII.

*Il consiglio del Comune di Vercelli delibera intorno alla zione del borgo vecchio d'Azeglio e all'obbligo agli a di recarsi ad abitare nel nuovo borgo* (15 novembre

Fonti. — A. L'orig. manca. — B. Copia in *Arch. civ. verc., perg* gennaio 1340, coll'autentica di Pietro di Magliono.
Met. di publ. — Si riproduce B.

Jn Libro consiliorum generalium seu credencie factorum siu tempore regiminis Eporegij viri domini Napoleonis de La tu norabilis vercellensis potestatis existente eius vicario domino de sexa. Anno dominice. Jncarnationis Millesimo. ducentesimo gesimo secundo. Jndicione quintadecima qui liber est. ad ca comunis vercellarum. in Archiuo publico ipsius comunis. re inter cetera. ut infra

die martis. XV nouembris

Conuocata credencia comunis vercellarum in palacio dicti comunis ad sonum campane et uoce preconum more solito de mandato domini vicarii suprascripti. Jbidem dictus vicarius consilium requirendo propossuit quid faciendum erat super peticione Eusebii de trano. Antonii de panclerio Guiacini de moxo. et maze de formentino qui et cetera Jbidem dictus vicarius propossuit in ipso consilio. et ab ipsis de consilio consilium postulauit super eo quod cum statutum sit. et ordinatum quod homines qui in loco Azelij consueuerant habitare ueniant et uenire debeant citra tinam ad habitandum Et predictum statutum dictus vicarius exequi uellet. dominus abbas sancti andree nomine eiusdem monasterij et conuentus denunciauit eidem vicario nomine comunis vercellarum sub pena excommunicationis quod hoc fecere non deberet quia locus citra tinam eisdem hominibus asignatus pertinet ad monasterium suprascriptum. quid uelint et consulunt fieri in predictis et circha predicta....

## CLIV.

*Agnese del fu Pietro Bicchieri paga il fodro alla città di Vercelli pel luogo di Azeglio* (1273).

Fonti. — A. L'orig. manca. — B. Copia in *Arch. civ. verc.*, *perg.*, del 30 gennaio 1340, con autentica di Pietro di Magliono.
Met. di publ. — Si riproduce B.

Jn libro primi fodri impositi tempore octaui regiminis domini. Napuleonis de La turre potestatis vercellarum existente eius vicario. domino Martino. bellabucha. anno. Currente. Millesimo. cc. lxxiii. ad racionem denariorum iiii. pro libra quod remansit ad exigendum a petro patarolio. primo excussore. et debet exigi cum peña quarti. qui liber est ad cameram siue turrim comunis vercellarum. in Archiuo publico ipsius comunis. ut supra reperitur inter cetera. ut infra.
Jn Azelio
domina Agnex filia quondam domini petri bicherij. solidos xxxiii et denarios iiii. pro Extimo librarum cc vltra solidos xxxiii et denarios iiii quos soluit Johannes Crauarius pro ipsa domina. primo excussori

## CLV.

*Agnese del fu Pietro Bicchieri paga il fodro alla città di Vercelli pel luogo di Azeglio* (marzo 1274).

Fonti. — A. L'orig. manca. — B. Copia in *Arch. civ. verc.*, 
gennaio 1340, con autentica di Pietro di Magliono.
Met. di publ. — Si riproduce B.

Jn libro fodri denariorum duorum pro libra imposita t
testatis. domini. Napuleonis de La turre. Vercellarum potes
domini. Millesimo cc. lxxiiii. de mense marcij quod dat
exigendum Guillelmo ariento ex parte pusterne et quod
cum quarto et remansit ad exigendum a dicto. Guillelmo q
ad cameram. siue turrim communis vercellarum. in archi
dicti comunis. reperitur inter cetera. ut infra

Jn Azelio

domina agnex filia quondam domini petri bicherii. Solid
solidos xxi. et denarios viii quos soluit vgucio pro ipsa d
Extimo. librarum. cccc.....

## CLVI.

*Il Comune di Ivrea e quello di Vercelli fan convenz
dificando altra precedente del 28 marzo 1276* (1
1277).

Fonti. — A. L'orig. manca. — B. Copia in *Arch. civ. verc.*,
coll'autentica di B. de Bazolis.
Met. di publ. — Si riproduce B.

(S. T.) Anno domini natiuitatis millesimo ducentesimo
simo septimo Jndicione Quinta die dominico. xvii. mensis 
plena credencia comunis. et hominum yporegie. Ad sonu
more solito ĉonuocata et congregata in palacio dicti com
mine sancte et indiuidue trinitatis ad honorem gloriosse vir
beate Et Eusebij martiris et deffensoris comunis et homin
larum. et ad honorem Beati besij martiris et deffensoris 
hominum yporegie Et ad tutelam et deffensionem comunis e
vercellensium et yporegiensium et eorum sequatium et ad
comunis statum pacifficum et quietum in tali concordia 
scripti credenciarij comunis et hominum yporegie nomin
munis et hominum yporegie et uice et nomine comitum san
et castrimontis et castellanorum de canepicio et aliorum 
quacium et factorum qui ad hanc compositionem uenire
usque ad octo dies ex vna parte et ser Gilibertus de alice
cellensis. nuntius Syndicus et procurator comunis et hom

cellarum et de quo syndicato et procuratione apparet publicum instrumentum scriptum per paxotum de saluano notarium anno domini Jncarnacionis M°.CC.LXXVII die dominico. X. mensis Januarij. de voluntate et consensu et conscilio dominorum Jacobi de tizonis. Thixij de arborio Petri de guidalardis Ardicionis de bondonnis. Guale de sancto Germano et tizoneti de tizonis nuntiorum et ambaxatorum comunis vercellarum nomine comunis et hominum vercellarum ex altera videlicet quod illi conuentioni facte inter dominum vbertum de sancto nazario tunc potestatem Vercellarum et credenciarij comunis vercellarum uice comunis vercellarum ex vna parte et dominos philipum de strambino. martinum de prato. zofredum talientum et vbertinum de puteo nuntios Syndicos et procuratores dictorum comunis yporegie et comitum sancti Martini nomine ipsorum comunis et comitum ex altera secundum quod apparet per cartas eiusdem tenoris scriptas per Guillelmum de reuerdino ciuem vercellensem et petrum de herbis ciuem yporiensem notarios anno domini. M.°CC.LXXVI Jndictione. IIII^a. die. dominico. XXVIII mensis marcij fiant infrascripte additiones. diminutiones et meliorationes. Jnprimis super capitulo quod sic incipit et e conuerso dictus dominus potestas vercellarum et infrascripti credenciarij nomine et uice ipsorum comunis et hominum vercellarum conuenerunt predictis dominis philipo martino de prato zofredo taliaֹnto et vbertino de putheo recipientibus vice et nomine quo supra prestare et dare eisdem comuni et hominibus yporegie et comitibus sancti martini et sequacibus ipsorum et districtualibus ecclesie yporegie fauorem auxilium et succursum secundum quod melius poterunt et valebunt comune et homines vercellarum contra marchionem montisferrati et sequaces ipsius et contra aduocatos et sequaces ipsorum et ad offensiones predictorum marchionis et aduocatorum et sequacium ipsorum et ad deffensionem ciuitatis et districtus ipsorum et hominum ciuitatis Eiusdem et comitum de sancto martino et eorum sequacium et castrorum ipsorum exceptis comitibus de gualperga et sancti Georgij de quorum comitum de gualperga. et Sancti Georgij discordijs guerris et dissensionibus quas habent comune et homines yporegie et comites de sancto martino et eorum sequaces cum predictis comitibus de gualperga et de sancto Georgio et cum districtualibus ipsorum fiat secundum voluntatem et arbitrium dominorum Jacobi de tizonis et Thixij de arborio Jta quod comune et homines vercellarum non teneantur contra predictos comites de gualperga et de sancto Georgio et districtuabiles ipsorum nixi secundum quod predicti domini Jacobus et Thixius in concordia dixerint et voluerint et arbitrati fuerint. Eo saluo quod si predicti comites de gualperga et de sancto Georgio et

eorum districtuabiles siue aliqui ipsorum venerint ad offensionem comunis et hominum yporegie et comitum de Sancto Georgio et sequacium ipsorum Super terra et districtu comunis et hominum yporegie et comitum de sancto martino et sequacium ipsorum (quod) tunc comune et homines vercellarum teneantur et debeant prestare et dare fauorem auxilium et succursum predictis comuni et hominibus yporegie et comitibus de sancto martino et eorum sequacibus ad eorum deffensionem tantum et terre ipsorum. super quo sic addatur et melioretur et deinceps perpetuo obseruetur que additio talis est videlicet quod dictum comune et homines vercellarum teneantur et debeant dare conscilium auxilium et fauorem comuni et hominibus yporegie. et dictis comitibus et castellanis et sequacibus ipsorum contra dictos comites de gualperga et sancto Georgio et eorum districtuabiles et factores sicut dare tenentur contra marchionem montisferrati et aduocatos et sequaces ipsorum et eis guerram viuam facere. nixi dominus Jacobus de tizonis et tixius de arborio ipsos comites de gualperga et sancto Georgio et districtuabiles et factores ipsorum concordauerint cum dictis comuni et hominibus yporegie et comitibus sancti Martini et castrimontis et sequacibus ipsorum usque ad carnispriuium (1) per x [annos] dictis comitibus de gualperga et sancto Georgio et districtuabilibus et factoribus ipsorum infra dictum terminum nullas nouitates facientibus in impositionibus fodrorum taliarum mutuorum bannorum seu aliquarum alterarum exactionum siue in offensionibus aliquibus facientibus in terra et hominibus dictorum comunis et hominum yporegie et comitum sancti martini castrimontis et sequatium ipsorum seu [contra] ipsos quod si facerent teneantur eos incontinenti non expectato dicto termino guerreare sicut dictum marchionem tenentur et quod contrarium est dicte additioni et meliorationi in dicto capitulo ulterius non seruetur et nullius perpetuo sit valoris Et idem intelligatur in omnibus capitulis conuentionibus et prouixionibus continentibus in prenominata conuentione et contractu predicto vbi fit mentio de dominis de gualperga et sancto Georgio et districtualibus ipsorum. sed contra ipsos seruentur omnia que seruari debent contra sequaces marchionis. saluo eo quod positum est in presenti conuentione. Jtem super capitulo quod sic incipit. Jtem conuenerunt predicti syndici procuratores et nuntij comunis et hominum yporegie et comitum predictorum nomine quo supra predicto domino vberto potestati comunis vercellarum et infrascriptis credenciarijs recipientibus uice et nomine comunis et hominum vercellarum Quod si comune et homines yporegie et comites de sancto martino et eorum sequaces facerent aliquas concordias conuentiones

treguam uel pacem cum dictis marchione aduocatis et sequacibus ipsorum absque voluntate. sciencia et tractatu comunis et hominum vercellarum (quod) comune et homines yporegie et comites de sancto Martino et sequaces ipsorum teneantur et debeant prestare et dare fauorem auxilium et succursum comuni et hominibus vercellarum ad eorum deffensionem et ad defendendum guastum seu obsidionem quod et que fieret per predictos marchionem uel aduocatos et sequaces ipsorum. Et ad expellendum et fugandum exercitum dictorum marchionis uel aduocatorum et sequacium ipsorum de guasto et obsidione terre comunis et hominum vercellarum et eciam ad offensionem dictorum marchionis et aduocatorum faciendam eisdem Marchioni et aduocatis et terre eorum sequacium ipsorum tam in guastis faciendis quam in alijs offensionibus dum tamen comune et homines yporegie et comites de sancto Martino et sequaces ipsorum offensionem et guerram non teneantur nec debeant facere desuper terram comunis et hominum yporegie et comitum de sancto Martino et eorum sequacium sed desuper terra comunis et hominum vercellarum Eo expresse excepto quod non teneantur comune et homines yporegie et comites de sancto Martino et eorum sequaces tempore quo haberent pacem uel eciam treguam cum dicto marchione uel eciam cum aduocatis et sequacibus ipsorum prestare et dare auxilium et fauorem comuni et hominibus vercellarum super facienda aliqua obsidione alicuius loci uel castri quod sit extra territorium ditrictus vercellarum uel quod comune vercellarum non consueuerit tenere teneantur tamen et debeant deffendere bona fide et toto eorum posse quod comuni et hominibus vercellarum et districtus non fiat aliqua offensio de districtu comunis et hominum yporegie et dictorum comitum et eorum sequatium per dictum marchionem uel aduocatos et sequaces ipsorum. Et E conuerso dictus dominus vbertus potestas vercellarum et infrascripti credenciarij nomine comunis et hominum vercellarum conuenerunt predictis syndicis recipientibus uice et nomine comunis et hominum yporegie et predictorum comitum et eorum sequacium quod si comune et homines vercellarum facerent aliquas concordias conuentiones treguam uel pacem cum predictis marchione. aduocatis et sequacibus ipsorum absque voluntate sciencia et tractatu comunis et hominum yporegie et comitum de sancto Martino et eorum sequacium quod comune et homines vercellarum teneantur et debeant prestare et dare auxilium fauorem et succursum comuni et hominibus yporegie et comitibus de sancto martino et sequacibus ipsorum ad eorum deffensionem et ad expellendum et fugandum exercitum dictorum marchionis et aduocatorum et sequacium. ipsorum. de guasto et obsi-

dione terre dictorum comunis et hominum yporegie et
sancto martino et sequacium ipsorum et ad offensione
marchionis et aduocatorum faciendam eisdem marchioni
terre eorum et sequacibus ipsorum tam in guastis quan
fensionibus dum tamen comune et homines vercellarum
uel guerram non teneantur nec debeant facere desuper
munis vercellarum sed desuper terram comunis et homin
et dictorum comitum et sequacium ipsorum eo express
quod non teneantur comune et homines vercellarum t
haberent pacem uel eciam treguam cum dictis. marchio
catis prestare et dare auxilium et fauorem comuni et ho
regie comitibus sancti martini et sequacibus ipsorum su
aliqua obsidione alicuius loci uel castri quod sit extra te
districtum yporegie et comitum de sancto martino et eorun
uel quod comune et homines yporegie et dicti comites
eorum non consueuerint tenere teneantur tamen et deb
dere bona fide et toto eorum posse quod comuni et hon
regie et dictis comitibus et sequacibus ipsorum non fiat al
de districtu comunis et hominum vercellarum per dictum
et aduocatos et sequaces ipsorum sic addatur et melioret
quod comune et homines vercellarum non debeant seu p
aliquo uel ingenio facere pacem seu treguam siue pos
lossum seu guerram recredutam sine uoluntate licencia
dictorum comunis et hominum yporegie et comitum pre
conuerso dictum comune et homines yporegie et comites
tini et castrimontis non debeant seu possint modo aliquo
facere pacem treguam seu caregium siue possum fraud
guerram recredutam sine voluntate comunis et homin
larum. Jtem infrascripti credenciarij ciuitatis yporegie
mine comunis et hominum yporegie Jurauerunt ad sancta d
attendere et obseruare et contra non venire pacta et
que in presenti conuenerunt et in instrumentis hinc retr
tine[n]tur dicto Syndico recipienti uice et nomine quo supr
dictus Syndicus et dicti ambaxatores vice et nomine com
larum Jurauerunt ad sancta dei euangelia infrascriptis
yporegie eorum nomine et nomine et uice comunis et ho
regie et dictorum comitum et castellanorum et eorum
recipientibus attendere et obseruare et contra non ueni
conuentiones que in presenti conuenerunt et in instru
retro factis plenius contine[n]tur et quod predicta facient
mitere et ratifficare comuni et hominibus vercellarum p

rauerunt cum fuerint requisiti et omnia et singula pacta et conuentiones que in presenti conuenerunt et in instrumentis hinc retro factis inter vtrumque comune plenius contine[n]tur. Jtem dictus Syndicus et dicti ambaxatores vice et nomine comunis et hominum vercellarum medietatem totius loci piueroni restituerunt et rellaxauerunt et ex nunc restituunt et rellaxant comuni et hominibus yporegie et omnia pacta que comune et homines yporegie consueuerunt habere et habent in loco Jurisdicione et hominibus piueroni et territorij secundum tenorem instrumentorum et pactorum hinc retro factorum inter utrumque comune. Jtem conuenerunt et per stipulationem promiserunt dictus Gilibertus nuntius et syndici et procuratores comunis et hominum vercellarum et dicti ambaxatores vice et nomine comunis et hominum vercellarum infrascriptis credenciarijs recipientibus nomine comunis yporegie et uice et nomine comitum sancti martini et castrimontis et castellanorum de canepicio et eorum sequacium dare et soluere ex nunc incontinenti pro hoc anno presenti et de cetero quolibet anno durante presenti guerra marchionis montisferrati et aliorum inimicorum. libras. ccc. denariorum bonorum Jmperialium et tantum plus quantum dicet dominus Thixius de arborio pro munitionibus [et muniendis] eorum castris et terris et locis. Jtem conuenerunt inter dictas partes quod dicte ciuitates debeant stare in caualcatis scilicet quelibet ciuitas secundum valenciam et possibilitatem suam durante presenti guerra marchionis et aliorum inimicorum dictarum ciuitatum et quod ciuitas yporegie que non est nunc in caluacata cum ciuitas vercellarum nunc sit in caualcata teneatur imposuisse equos suos hinc ad quindecim dies proximos et emisse hinc ad pascham resurrectionis. Jtem conuenerunt inter predictas partes quod si aliquis de dictis comitibus et castellanis et sequacibus ipsorum non obseruarent predicta suprascripta in ceteris obseruantibus obserue[n]tur. Jtem teneatur comune et homines yporegie facere fidelitatem comuni et hominibus vercellarum de illo feudo quod tenent prout in instrumentis veteris continetur cum fuerit requisitum. vnde infrascripti credenciarij ciuitatis yporegie eorum nomine et nomine quo supra ex vna parte Et dictus Gilibertus syndicus comunis et hominum vercellarum et dicti domini Jacobus. Thidixius petrus. Ardicio Guala et tizouetus ambaxatores uice et nomine comunis et hominum vercellarum ex altera conuenerunt et silicet ad inuicem promiserunt predicta omnia et singula attendere et obseruare. et (contra) non uenire contra predicta uel aliquod predictorum Et quod dicti Syndici et ambaxatores curabunt et facient quod comune vercellarum omnia predicta et singula ratifficabunt et iurabunt et quod si predicta non attenderent

et obseruarent uel venirent contra predicta uel aliquod p
promiserunt sibi ad inuicem restituere omnia dampna et
interesse que et quas facerent [*et*] substinerent occaxione pr
gando pro predictis omnibus. attendendis et obseruandis et
superiorem causam vna pars alteri omnia bona dictorum
Jta quod dicti Credenciarij yporegie bona eorum et comu
Syndicus et ambaxatores bona dicti comunis vercellarum
Et inde vnum et plura instrumenta vnius tenoris precep
fieri et petro de herbis notario yporegie et mapheo pert
vercellensi. Nomina autem credenciariorum comunis yp
predictis interfuerunt et intersunt hec. Jn primis dominu
de solerio. dominus Thomas talientus. dominus zonfredus
dominus Petrus de domino Andrea. dominus Jacobus gen
minus facius de stria. dominus Albertus de stria. Mapheus
Raynerius de sancta aghata dominus Johannes [de] imblaua
Obertus de putheo. dominus Guillelmus de ser bertholdo
de richa. Gardizonus de la porta. Jacomotus loze Guillelmu
Bogius de bolengo. Arrodellus notarius perronus grassus.
de campiono. perrotus de restaldino. Martinus grassus. A
vlmo Bertholinus morella. dominus petrus de arondello.
de arnaldo Bonifacius de pila petrus de rippa. Jacobus de
vbertinus de putheo. Conradus de domino Broglino. Tho
ghignossa Oddo de stria. Bonifacius de rucha Antonius de sa
Octinus de ast perrotus de foruia petrusbonus de caba
marchixius de ast Guillelmus tanta Jacobus tanta Guillelm
gella. Ambroxius portigula. Roglerius de aprello Aym
parius. Roffinus mussus de vlmo. Guillelmus ruscazus Jo
grassa Perronus de salerano henricus ruscazus henricus
Jacobinus de prato. perrinus de benedicto ferraronus de ali
Emblauatus de solerio petrus Berlenda. faucellus de rucha
bogio Obertibus pasquale[*n*]gus. dominus henricus de merca
Bonbellus de solerio dominus Guillelmus de putheo Bonifaci
cato. Postea vero sub predicta incarnatione et Jndicione die
mensis Januarij in camera inferiori palacij comunis ypor
testibus dominis martino de prato petro de domino Andrea
imblauato et alijs. domini henricus et Guibertus de broz
Castellamontis pro se et alijs de domo sua omnia suprascr
et conuentiones attendere et obseruare et contra non ve
fecerunt yporegie promiserunt et ad sancta dei Euangelia J
sub obligatione bonorum suorum. postea vero suprascript
tione et Jndicione die dominico xxIIII Januarij in palacio

yporegie coram testibus dominis martino de prato petro de domino andrea Emblauato de solerio et vbertino de putheo ciuibus yporegie et alijs volentes suprascripti comites sancti martini et castellamontis et Castellani de canepicio ad suprascriptam conuentionem et pacta et conuentiones et concordiam peruenire videlicet dominus Johannes de riparolio. dominus henricus de riparolio. dominus philipus de strambino. dominus Guillelmus de sancto martino. domini Jacobus petrus et martinus de castronouo henricus filius quondam domini vberti de riparolio. dominus Camossa de fabrica comites sancti martini domini Bonifacius et Nicolinus comites de castromonte. domini Thomas de turre. Baiamondus de barbania castellani de canapicio Conuenerunt et per stipulacionem promiserunt suprascripto Guiliberto de alice nuntio. syndico et procuratori comunis et hominum vercellarum et eorum nomine recipienti et ad sancta dei euangelia Jurauerunt omnia et singula pacta et conuentiones et in omnibus et per omnia prout yporie*nses* [sub] obliga[t i o n e] omnium bonorum suorum. Postea uero sub predicta incarnatione et Jndicione die veneris tercio ante kalendas februarias in plena credencia ciuitatis vercellarum conuocata ad sonum campane et voce preconum more solito et ibidem congregata de mandato domini ferrici georgij de papia potestatis ciuitatis vercellarum. presentibus testibus Guidone cane de cassali. Gilio trombeta. petro gato et Roglerio de cassali preconibus comunis vercellarum et alijs. Cum in suprascriptis pactis et conuentionibus tractatis factis et celebratis inter suprascriptos credenciarios comunis yporegie suo nomine et uice et nomine quo supra ex vna parte Et predictum syndicum comunis vercellarum et infrascriptos ambaxatores comunis vercellarum vice et nomine comunis et hominum vercellarum ex altera. contineretur et esset quoddam capitulum rellegens quod dictus Gilibertus nuntius syndicus et procurator comunis vercellarum et dicti ambaxatores vice et nomine comunis et hominum vercellarum conuenerunt et per stipulacionem promiserunt suprascriptis credenciarijs ciuitatis yporegie recipientibus uice et nomine comunis yporegie et comitum sancti martini [*et*] castellamontis et castellanis de canepicio [*et*] eorum sequacibus dare et soluere ex nunc incontinenti pro hoc anno presenti et de cetero quolibet anno durante guerra marchionis montisferrati et aliorum eorum inimicorum libras Trescentas bonorum Jmperialium. et tantum plus quantum dicet et arbitratus fuerit dominos Thixius de arborio pro munitionibus et muniendis eorum castris terris et locis. ipse dominus Thixius de arborio in dicta credencia de consensu et voluntate suprascripti domini potestatis et infrascriptorum credenciariorum ciuitatis vercellarum. sedendo dixit arbitratus fuit et pronuntiauit quod

comune et homines vercellarum teneantur et debeant dare
predicto comuni et hominibus yporegie et comitibus et
predictis ultra predictas libras trescentas Jmperiales. libra
riorum bonorum imperialium. Jta quod sint libre. cccc. Jm
bonorum quos dictum comune et homines vercellarum da
uere teneantur et debeant predictis yporegie comitibus et
pro dicta eorum munitione eorum castrorum terrarum e
prout dictum. conuentum et iuratum fuit eis per dictum Sy
ambaxatores comunis vercellarum sicut in dicto capitulo
libris. ccc. imperialibus. plenius continetur. et inde vnum
instrumenta eiusdem tenoris precepta sunt fieri. Jbidem in
in ipsa credencia et coram dictis testibus. dictus dominus
vercellarum de consensu et voluntate infrascriptorum creden
ciuitatis vercellarum et ipsi credenciarij vnaa cum dicto d
testate [*unanimiter*] (2) et concorditer nemine contradicen
nomine et uice et nomine comunis et hominum vercellarum
singula pacta et conuentiones que in instrumento et in pre
uentione et instrumentis hinc retro factis inter utrumqu
plenius continetur. Ratifficauerunt laudauerunt approbaueru
firmauerunt et ea omnia et singula eorum nomine et uice
comunis et hominum vercellarum conuenerunt et sollempn
tione promiserunt Guillelmo de montixello ciui yporiensi.
nuntio et procuratori comunis et hominum yporegie et
sancti martini et castrimontis et castellanorum de canepicio
sequacium secundum quod apparet per cartam scriptam pe
de herbis notarium suprascripta Jncarnacione et Jndicione
xxv. mensis Januarij etiam recipienti uice et nomine dicti
yporegie et dictorum comitum et castellanorum attendere
uare et contra non venire modo aliquo causa forma. uel in
dictas libras. IIIIc. denariorum bonorum Jmperialium videli
libras. ccc. contentas in suprascripto capitulo et illas libra
quas dixit et arbitratus fuit dictus dominus Thixius dictum
et homines vercellarum dare debere dictis yporiensibus co
castellanis ultra dictas libras ccc. ut superius continetur
vice et nomine quo supra conuenit et per stipulacionem
dicto Guillelmo de montixello syndico recipienti vice et no
prascripto dare et soluere ex nunc incuntinenti pro hoc a
senti et de cetero quolibet anno durante guerra Marchioni
ferrati et aliorum inimicorum dicti comunis yporegie et
et castellanorum predictorum pro munitionibus et muniendi
castris terris et locis cum omnibus dampnis expensis et inter

et quas dictum comune et homines yporegie et castellani predicti facerent et substinerent. occaxione predicta seu occaxione predictorum sub obligatione omnium bonorum comunis et hominum vercellarum Et hec omnia predicta et singula. et quo[d]libet predictorum et singulorum et omnia et singula pacta et conuentiones que suprascripta et in presenti conuentione et que in instrumentis hinc retro factis inter utrumque comune plenius contine[n]tur. infrascripti credenciarij ciuitatis vercellarum eorum et uice et nomine comunis vercellarum attendere et obseruare et contra non uenire modo aliquo causa forma uel ingenio sollempniter tacto libro sacrosanctis Euangelijs corporaliter Jurauerunt Et inde vnum et plura instrumenta eiusdem tenoris precepta sunt fieri Mapheo pertice ciui vercellensi et petro de herbis ciui yporiensi notarijs. Nomina vero credenciariorum sunt hec dominus Buzinus de tizonis dominus vbertus de sonomonte dominus henricus de blandrate Magister Anselmus Thomas bechus dominus fredericus de bondonnis. dominus Bocacius de mortario. dominus Roglerius de bondonnis Jacobus caroxius dominus Ruffinus (3) de beniuolis Jacobus cocorella. vbertinus de serra Jacobus panicia. Jacobus de alzate Guillotus de tizonis. symon porcha Jacobus bouolus perrotus de ast de bulgaro. nicolinus de gatinaria. Guillelmus de miralda notarius Albertus de blandrate notarius faciotus nouarexius symon guastarellus Jordanus de moxo. Maynfredus spina Guala de cumis. Guillotus de mortario. Tarconius de moxo. vercellinus de guidalardis. Ameotus de mandola viuianus de oldenico Nicolinus de blandrate. dominus Bertholdus de brugno. Jacobus correzarius Jacobus de sancta Agnete Octo Carengus. dominus Maynfredus de maxino dominus Jacobus de ronsicho. philipus de montonario mapheus pertica. Jacobus de guidalardis Jacobus carraria. Jacomotus de brugno Roglerius piscis Bonussegnor testa Juliotus de oleuero Guiotus cagnolus. salienbonus de liuorno vbertus raspa. Gracianus de cozo petrus patarolius vgucio raspa dominus Jacobus de roncharolio dominus niger de sancta aghata. dominus leonardus Oriolius dominus francexius de ranzo Eusebius de trano petrus de varali Bertholinus de Bertholdo Johannotus Barletarius Jacobus musus Bigaxus borgna Alferius de musa Giroldus de cauallo. laurencius de Albrico Johannotus de miralda. Jacobus de maxino Nicolinus scutarius Petrus de roncharolio Bertholinus de arborio Albertus alionus Nicolotus de vercellis. Guillelmus de berardo Rizardus de guidalardis Guala pelatus. Marcus de salugijs Guilibertus de alice Auondus de cassali Anselmus gozus Nicolinus de pauexino. Antonius faxolaza. magister facius. Thomas de trano. Johannotus de bondonnis. Guillotus varonus. dominus Xandrinus alzatus. vbertus

vicecomes. Guillotus faxolaza Dyonixius gaydonus Bertholinus de guidalardis Catellanus alzatus perrotus nepos domini henrici de blandrate henricus de guidalardis vbertinus de mortario dominus vbertus de tizonis dominus francexius de miralda Dalfinus de guiscardo. dominus Jacobus de serra Robertus de moxo. dominus Milianus de alice dominus vbertus de miralda dominus Thixius de arborio dominus Guillelmus poze de bonis dominis Bertholinus de trano dominus Guala de sancto Germano. petrus Alzatus de paliacho dominus Albertus de rouaxenda dominus nicolinus de bondonnis. Robertus filius domini Rizardi de guidalardis. vgucio de bondonnis. dominus virgilius de carexana sadinus de fabiano. dominus Guillelmus de albano dominus henricus de Juacho Thomas cocorella. Jacobus scutarius. salernus ferrarotus Jacobus de domino pessagio. Tizonus de rouaxenda Albertinus de albrico. perrinus de humana. dominus Thomas bechus. henricus de raynerio petrus sallimbonus. paxotus saluanus. liprandus de maleto. Guillelmus de Judicibus Guillelmus fussus *(sic)*. Carleuarius de arborio. Postea uero suprascripta Jncarnacione et Jndicione et diebus suprascriptis. infrascripti consules vicinanciarum ciuitatis vercellarum et infrascripti homines alij ciues vercellarum requisiti hostiatim et per vicinencias ciuitatis vercellarum eorum et uice et nomine comunis et hominum vercellarum Conuenerunt et per stipulacionem promiserunt et ad sancta dei euangelia Jurauerunt. Guillelmo de monticello. syndico et procuratori predicto vice et nomine comunis et hominum yporegie et comitum et castellanorum predictorum recipienti omnia et singula pacta et conuentiones que in instrumentis hinc retro factis inter vtrumque comune plenius contine[*n*]tur et in omnibus et per omnia prout per predictum syndicum vercellensem et per suprascriptos ambaxatores et credenciarios promissum et Juratum fuit predictis yporiensibus comitibus et castellanis et dictorum Eorum syndico attendere et obseruare et contra non uenire modo aliquo causa forma uel ingenio sub obligatione omnium bonorum suorum et dampnorum omnium et expensarum et interesse restituere Et inde precepta sunt predictis notarijs vnum et plura eiusdem tenoris fieri instrumenta. Jnfrascripti Jurauerunt die sabati secundo exeunte Januario coram testibus francisco de cassali notario et (4) seruitore comunis vercellarum. De vicinia sancti graciani. Albertus de confiencia consul eiusdem vicinie Bononius piscator paniolius de bessato. Guillelmus alcarius. Jacobus de almerio. Blanchus portator vbertus de grauocio perrotus de viali Julius de villanoua Richardus piscator Jacobus de frassino vercellinus molinarius. Arluffis molinarius Johannes ferrarius. Jacobus bichinus. Ardiotus de rouore Bertholinus de faudella. Guiliengus de badalocho

Johannes de formagnana Jacobus filius vberti de cozo. Antonius de panclerio Brexanus de croua perretus piscator vercellotus barletarius filius durij. Jacobus vengius Blaxius piscator Petrus gauonus porcellus daarius Octacius zauatarius Raynerius de becaria Johannes liuaroldus pexallus becarius formentonus becarius Albertinus de gribaldo Girardus calegarius. Jacobus barberius de carbono Guillelmus uide Buxus tabernarius Antonius ferrarius perrinus sparius petrus de uice Guillelmus spalla BonusJohannes de oliuerio Gilius calegarius. BonusJohannes de buroncio. Martinus spatarius consul vicinie sancte agnetis Petrus de puliaco. Johannes de pergamo. Guillelmus mussonus Johannes brutefalde. Guillelmus de axiliano calegarius. francexius de arano Julius ferrarius Bertholinus de vassallo. Jan de bessolacio. yuorius tabernarius. Jacobus molinarius Jacobus de morando. Octinus de verda prepositus de modecia. Berardus de serra Johannes pastor. magister terricus Jacobus scotus de alice Guillelmus vicecomes. Clapinus Johannes caxina De vicinia sancti andree. Jacobus de ambroxio. Guido de alario. vescontinus lanarius. Martinus de telonia. salutinus lignacius. Nicolotus de pezeno. petrus de pareto. Albertus de cumis. Michael caratus. Guiazonus de badalocho De vicinia sancti petri Jorius Carena Mapheus de carixia consul vicinie Sancti stephani. Antonius axinarius. vlricus de sylua Guascus tabernarius. viuianus sartor Julius de vassallo. Guillelmus rusignolius petrus bozanus. Guillelmus galicianus. Arnulfus de albrico. Jacobus fornarius. Marcus de ocimiano. perrotus lignacius. vercellinus clauatura. Gabriel de blandrato petrus passera. vbertinus fornarius. Michael cocorella. Thomas de valencia Girardus sellarius de nouaria. stephanus patarolius fredericus dorerius. Gabriellus de boxello. Bertholinus de fossato. Jacobus ferrarius Marcus ferrarius. viuianus de vegeualo. Celle sartor. Andreas buxularius Golzanus correzarius. Antonius galea. Jacobus de rouaxino tabernarius. Roglerius de axiliano Albertinus patarolius. Maynfredus de viciniano. Maynfredus de sonomonte paganus formaglarius Ardicio de blanzato Girardus Basterius Mapheus de dexana Raymondus zauatarius Martinus arientus petrus grandus petrus magister de colobiano Jacobus de musso Conradus de cumis. Jacobus de cremona. vercellonus papiensis Ghisulfus affaytator Jacobus de yporegia. Bonifacius dorerius. vercellinus de cumis Bertholinus de monze Rufinus ad curte vercellonus sexonus. petrus passardus. stephanus seruitor. Guiotus strambus. Girardus de bonfanto. perrotus de yuorino. Johannes cavalerius Julionus magister. Ardicio de turrino Petrus de cliuolo Guillelmus clapucius perrotinus clapucius Johannes cerutus Johannes de sancta aghata

Albricus clapucius perrotus de gatinaria dodo ferrariu
filius quondam vberti bellerij perrotus zauatarius. ver
stephano. Johannes testa de meserano. Anselminus scarı
uera sartor. Johannes de constanzo. perronus fornarius. v
Gibellina Guillelmus de maxino dominus henricus eius
ricus conuersus roarius Jacobus de quergnato. salamon
petrus galea perrotus fornarius. Albertonus et Johannonu
cobus de axiliano tabernarius. paganus tabernarius. ver
cassali. Marcus de turrino. Albertinus calegarius petrus
Guilionus de benno petrus de salascho. Jacobus cerrutus. S
Oberti oliarij BonusJohannes de castro Antonius de lang[u s
de vegeuelo Mucius beaqua asclerius fornarius. Johann
nomonte leonardus de trano Bertholinus pelliparius Gil
petrus castaldus consul sancti victoris. Guido roarius con
vicinie. Jacobus caroxius. Jacobus cassalinus cocorella M
rerius Torellus anglarius. Jacobus deysola. Johannes
perrotus de mapheo perrellus pelliparius paganus de cas
tinus de lomello Johannes de cassalino Cerrutus lauariu
de humana Consul vicinie sancti Juliani. henricus de be
lionus lauarius perrazinus lauarrius Octobonus galiciar
Tinctor. Antonius de Bertholdo. Thomas de Berthol o.
Bota prestinus fornaxarius vbertinus zella. Ambroxinu
Guido de tronzano. Rodulfus sartor. henricus piscator
borserius. vbertus frenarius. Michael spatarius. Magist
Consul vicinie sancti donati Guala barberius. Martinus sp
colinus mussus. Albertus suauis. viuianus de constanzan
formaglarius Albertus marcho. Berardus passardus. petru
zarius Jacobus de meserano Albertinus passardus verce
liaschus Ambroxinus de vegijs Johannes de gambolo. Mic
lopo francexius de roncharolio petrus cerrutus. Octobonus
Johannotus barberius henricus ferrarius petrus ferrari
de marcho. lafranchus calegarius Jacomellus de cassali.
turrino. perrinus formaglarius Jacobus bucha Jacobus
Jacobus de torcello. perrotus peza vbertus peperata. petr
tholinus topia. lafranchinus de turrino. petrus Barocius.
roncharolio. Guillelmus de bolonia niger de abrurato
ronsicho. Guillelmus ferrarius. Cassalonus de cassali. die
timo Januario. De vicinia sancti stephani de monte. G
flencia palanzonus de sancto stephano vgonus de conflenc
de quinto. henricus de vara. Johannes de amieto. Centor
noua. Rollandus de baylo. francexius de caueto ferricus

Guillelmus manica homodeus de pezana perrotus de sancta Aghata. benonus de benno niger pinctor. Jacobus de tridino. Jacobus batelana. BonusJohannes boyda. dominus Antonius freapanus lantelmus gamba roa Nicolino de ronsicho petrusraueria. viuianus de alexandria Jorius pastonata petrus de homario Bucellus de alexandria lafranchus de prauenascha. henricus liuarolius Albricus de albricis. francinus de cassali vbertus faletus de ast. Guiotus de blandrate. Guiotus magister vbertinus de serra pasqualonus uachexius. Richus de papia. michael frenarius Johannes scutarius Antonius bragia Jacobus Bochus Guido guangator petrus Rusignolius. Olierius de (4) petrusbonus calegarius prandus fantata Beneuenutus calegarius Gilius crispus Guillelmus de cumis Caspardus de attino Nicolellus de pellizoto. Jacobus de rodobio Bernerius becarius. Johannes de lobaldo Michael gorena. Johannes coperius. scocinus eius frater henronus ferrarius. Johannes ferrarius. Roglerius de nouaria. laurencius cagnolius. Manoellus carengus consul vicinie sancte marie francexius almosnerius. Albertus spatarius Amentonus banitus. Jacobus de messerano. Nicolinus seminatus Guillelmus de viuiano. Conraynus pectinarius. Jacobus magister Jacobus gamba tabernarius. perronus burionus. Ruffinus de oldonico. palearius tabernarius. Guillelmus medalia philipinus roarius. michael nouariensis perrotus de uicino Thebaldus calegarius. Gazinus sperlinus. Guillelmus vallarius nicolinus de dominica vercellonus vallarius. Julius de marano. Malzinus piscator. Constancius de arborio perrotus de miralda petrus gallus. vbertinus de rouaxino perrotus batelana. Guillelmus de stephano Robaldus de ocossa. Jacobus moffa coperius Antonius nouariensis Octinus carracius tabernarius. martinus de stephano Nicolinus de marchono. luchinus villanus. Johannes nanus lantelmus de buronzo Bonius de Raymondo Jacobus de bonofilio zuchalla Barberius vbertinus de cozo perrotus magister. Johannes ferrarius. Jacomacius de villata lantelmus de monformosso Jacobus lenuza. Johannes de valle scicida. De vicinia sancti Andree Carulus de albano. leeuardus pagia consul sancti andree. Bollandus cordarius Jacobus de tridino Johannes buata. Bertholinus nouariensis Guillelmus de cozo. faxinus calegarius. vercellinus de cantauenna. meliazonus de tridino Octacius magister Johanninus portator henricus de constanzana. Guillelmus de viuiano. Guido nouariensis. Guiotus sartor. Nicolinus grata. perrotus Bonus amicus Octinus de rouore Nicolellus crauarius Marzanus calegarius. Bonfantinus speciarius. mapheus de bonfanto. Johannes de cliuolo. Guillelmus de cliuolo. Consul sancti Thome. Bertholinus de serra consul sancti laurencij nicolinus de petro pastore consul sancti saluatoris de

strata Bonifacius de blandrate Guillelmus tizonus. henricus de bulgaro. henricus de ciuinato Manzinus camparius Bulgarinus. fussalis de prauenascha. Octinus de cerreto. Murixius oliarius. Eusebius de albareto vbertonus de sapiencia Roglerius de pazono. zurius de ast. perrotus de ast notarius Guiotus de conzano Guietus de cassalino. Ghietus de pontestura Ambroxius de bugella polus magister vercellinus de rouaxino paganus fustaniarius resonatus eius filius nicolinus becarius. Guillotus de breme. perrotus mussus sartor. henricus alexandrinus. Johanninus calegarius. vetus de nibiola. petrus de putheo laurencius rogerius. Guillelmus de bocacio. henricus tabernarius. petrus de rouaxiuo Ambroxinus piscis petrusbonus calegarius. Guillelmus caparius Johannes zuche Guilielmus de galiana. Georgius roarius. lafranchus cordarius Johannes de carterana. Guiozius de lerea. Georgius de mortario faciotus almosnerius. Jacobus de carexana. perrinus de valente Ruffinus catanius viuianus de quirino. octinus de bossenengo. henricus sachus. Guillelmus de mosezo. Martinus de blandrate. Malefactus de quinto. Johannes brueria. facius cordarius Nicolinus de gribaldo Eusebius de marco vliuerius nexandrinus. Guillelmus de zerruto. paxetus de modecia. petrus de dosso consul vicinie sancti Bernardi. magister octo. paxotus clapucius. perrotus patarolius nicolinus bouetus. Guarneronus mescolinus et boninus de cremona

(S. T.) Ego laurencius de albrico notarius vercellensis hoc instrumentum abreuiatum per mapheum perticam notarium vercellensem de eius mandato et Jussu scripsi et signum meum apposui

(1) B: carnipriuium (2) *Nel testo è una lacuna.* (3) B: Ruffimus
(4) *La lacuna è del testo.*

## CLVII.

*Il giudice di Ivrea condanna Giovanni Molesino a pagare al maestro Archerio quindici soldi pavesi di multa* (16 marzo 1280).

FONTI. — A. L'orig. manca. — B. Copia in *Arch. civ. verc., Bisc.*, II, 371, coll'autentica di B. de Bazolis.

MET. DI PUBL. — Si riproduce B.

Anno. dominice. natiuitatis. M.CC.LXXX. Jndictione. VIII. die sabati. XVI. marcij in palacio communis presentibus testibus. Guilielmo carascho et Johannoto de Aymone. dominus Guilielmus Judex domini frederici de parixius postestatis yporegie condampnauit Jacobum mole-

ximum de piuerono presentem et confitentem in dando et soluendo magistro Archerio. hinc ad xv. dies. solidos. xv. Jmperialium bonorum de sorte cum dampnis et expensis post terminum pro tanto panno quem habuit et recepit ab eo renunciando exceptioni non habiti panni. et IIII. Jmperiales pro sententia.

Ego Arondellus notarius hanc sententiam scripsi

## CLVIII.

*Il Comune di Vercelli fa procura ad Avondo di Casale per la remissione di Mongrando ad Aimone, vescovo di Vercelli, e per altri affari inerenti, tra cui le persone e i luoghi di Irrea e del Canavese* (24 aprile 1286).

FONTI. — A. Orig. in *Arch. civ. verc., perg.*, un po' guasto.
MET. DI PUBL. — Si riproduce A, sopprimendo la lunga parte formale.

[(S. T.) Anno dominice incarnatio]nis. Millexìmo Ducenteximo. Octuageximo Sexto Jndicione. XIIII^a^. die mercurij. XXIIII. mensis Aprilis. Jn presencia Domini Guilielmi Jllustris [Marchionis Montisferr]ati Capitanei ciuitatis vercellarum. Conuocata credencia comunis vercellarum ad sonum campane. et voce preconum more solito. Jn palacio eiusdem. de mandato domini [Oglerii merlani potestatis] vercellarum. Jbique dictus potestas. et infrascripti Credenciarij. qui ad ipsam. Credenciam conuenerant. vice et nomine comunis vercellarum. et eorum nomine. et de consensu et uoluntate. ipsorum Credenciariorum [nemine discrepa]nte. constituerunt et fecerunt eorum et dicti comitis certum Nuncium. syndicum Actorem et procura[torem Auon]dum de Casali. ad tradandum burgum mongrandi. venerabili [patri domino] Aymoni dei gratia Episcopo vercellensi. et comiti et homines et personas dicti burgi. Regendos. et Custo[diendos. egre]gie. et tenendum et tenendos. et ad burgum ipsum Muniendum et [munitum tenen]dum. et habendum in omnibus. et quoad omnia. Jtem et ad peticiones. et requisitiones facien[das. ab] ipso domino Episcopo. et ab hoquinibus terrarum dicti domini Episcopi. et a comitibus de gualperga [et comite Odo]ne et Nepotibus de maxino et A comitibus sancti Martini. et A comitibus sancti zorzij. et A comitibus de Castromunte. et ab omnibus Castellanis. de Canipicio. et A comuni. et ab hominibus [Ciuitatis ypore]gie. et A comunibus. et hominibus. Casalis sancti Euaxij et Tridini....Et ad omnia alia et singula promittenda dicenda facienda....protestantes. quod predicta omnia et singula. sunt

et fuerunt pro ratione. et deffensione pacis vercellarum. et pro comodo et honore Ciuitatis. et districtus vercellarum. Nomina quorum Credenciariorum sunt hec. Dominus Buzinus de tizonis. Dominus petrus de guidalardis. Nicolotus curtarius de bondonno. Antonius de ponte Thomas becus. francinus de bulgaro. Bonifacius de sonamote. Delphinus de guiscardis. Nicolaus de blandrato. vbertus de Auondo notarius. Antonius bechus. Auondus de Casali. symon de faxania. Anricus de oleualo. notarius. falconus de neuxandis. Emilianus de Alice. symon guastarellus. viuianus de oldenico. luchinus villanus. Jacomotus de blandrate notarius. Mafeus rapicia Delphinus de tizonis. Michael cocorella. Jacobus de guidalardis. Martinus de blandrate. bertholinus cocorella. Jacobus merlinus notarius. Albertus de blandrate notarius. Michael burbalia. Nicolinus de mussis. Iantelmus de Josepo [Ro]glerius de sonamote. Mafeus de mortario. Jacobus de pauessino. Florius de sonamonte. Dominus Jacobus de ripis. Anricus de gatinaria. Martinus de bondonnis. Nicolinus de sonamonte. Johannes de [guidalardis notarius]. Manuellus carengus. Antonius de sonamonte. bergoncinus vicecomes. Ardicio borgna. Mafeus de Carixia. Jacobus berlofa de tizonis. Nicolinus de Auxiliano. Caspardus de attino. [Guillelmus de reuer]dino. vbertus ghighelotus. Thomas de pusterna. Mafeus carengus. facius de rua berardi pollerius de sancto Angello. Antonius de casali. bonifacius de blandrate. [phylippinus guagna]mallus. bertholinus Criuella. Johannes de guiscardo. Jacomotus de domino passagio de bulgaro. Johannes de Juacho. Jacobus scazeta. Michael de ast. Guala de Castelengo. Michael de beni[uolio. vercèllinus] de guidalardis. Michael de Attino. Jacobus de cozo. Guillelmus de tholeo. Nicolaus de mercato. Dominus Julius de maxino. Jacobus panizonus. bertholinus calderia. vbertus notarius de domino buzino [henricus de mo]rtario. vbertus de mortario. vgucio raspa. Anricus de blatino. facionus Nouariensis. perinus vallarius. perinus de sonamonte. francexius astanoua. Jacobus de bulgaro. Anricus de guidalardis. [Guillo]tus de sonamonte. Raynerius de blatino. Jacomotus de domino abbate. Guillelmus de miralda notarius. Johannes de marcho. vbertinus filius domini Nicolai de bondonnis. symoninus porcha. Roglerius doria. Albertus de rodobio. Johannes de cliuolo. Octobonus aduocatus de quinto. symon de Colobiano. Jacomotus de Cassanoua. Gualinus filius domini Ardicionis de Cassanoua. vbertinus aduocatus de ceridono. Antonius de fabiano. Martinus de uasallo. phylippinus de vassallo. Johannes porca. Johannes de vasallo. Johannes pectinatus. Guala de balzola notarius. Jacopinus de palestro. francexius aduocatus de quinto. Martinus aduocatus de quaregna. Antonius de caluis. petrus testa. Anriotus de conuersso. benonus de benno. Jorius

guagnamalus. Manuellus de bonoromeo. Jacobus de mercorengo Gabardonus de faxana. vbertus pectinatus. boninus de cremona. Raynerius de turino. Roglerius pasardus. vgucio de flore. Guala aduocatus de balzola. Guillelmus de cliuolo. furmentonus becarius. bertholinus de montunis. Guillelmus de panclerio. francexius de moxo. Guillelmus medalia. Jacobus de raymondo. Johannes spina. liprandus de meleto. vnricus folzerius. Comes de marliano. Jacobinus de caluis. vassalinus. de vasallo. bertholinus de bouerio. Johanninus de mortario. Guillelmus de bonello. francexius varonus. Jacobus de punte. bertholinus faldela Maynfredus de quinto. vbertinus filius domini bonisegnoris. conradus de vignali. Ambroxius de fabiano. Jorius freapanis. lafranchinus filius vberti pect[enati]. Ruffinotus de Carixio Johannotus de ratara. francexius aduocatus de colobiano. Niger passardus. Johannes de arro. Guiscardus de mussis. preuostonus de mussis. Terdoninus de moxo Jacobinus filius domini vberti de quaregna Ardicio de monteformosso. Girardus cazulus. villanus vaetus. facionus de margaria. Martinus. de badoloco. Jacobo caroxius Amapanus. Ardicio mussonus. Jacobus de vassalo. Johanninus filius condam albertini de Albano. Justamondus passardus. Jacobus de oto Guiotus de alario. Guillelmus agacia. Neger pectinatus lafranchinus. de panclerio Aimonus de landrico. Caspardus de vasallo. Guillelmus de viuianis. lafranchinus de turino. Ardicio aduocatus. Johannes de Carixio. Guillotus de Almarico. vgucio guastabonus Johannes de buronzo. symon filius domini guale aduocati de balzola. Actum in plena Credencia comunis vercellarum. Coram testibus domino yblone vicecomite Auguste domino vlrico sapa vicario domini. Ay[monis]. dei gratia episcopi vercellensis. domino bonifacio de tilio Gilio et perino preconibus vercellensibus. postea vero die suprascripta Coram testibus Jacobo de mortario. et Johannino de villaalta. infrascripti Credenciarij qui absentes ipsius Credencie predicta omnia. et singula approbauerunt voluerunt. et ratificauerunt. obligantes. et Renunciantes. et promittentes. in omnibus et per omnia ut superius plenarie continetur. Nomina quorum sunt hec. Raynerius de gualdengo Ardicio de Cassanoua. bellinus de pezana. Anricus de Juacho. conradus de salunfis (1). Johannes de Arborio filius domini Jacobi tete. Guillelmus de fabiano. Gilibertus de Alice. Jacobus de bulgaro. petrus guagnamalus. lafranchinus pectinatus

(S. T.) Ego petrus salimbonus Notarius. Jnterfui scribi feci me subscripsi et signum meum appossui.

(1) Sic: *forse* valuppis

## CLIX.

*Bozino dei Tizzoni fa procura ad Emiliano di Ali affari, di cui al numero precedente* (24 aprile 1

Fonti. — A. Orig. in *Arch. civ. verc., perg.*
Met. di publ. — Si riproduce A.

(S. T.) Anno dominice Jncarnacionis. Millesimo. ducent tuageximo Sexto. Jndictione xiiii.ª die mercurij. xxiiii. me in presencia illustris viri domini. Guilielmi marchionis mo et domini Oglerij merlanj. potestatis vercellarum. Domin de tizonis. et Jnfrascripti de parte. tizonorum. eorum p minibus. et vice et nomine quorumlibet absencium eorum quibus solempniter. michi notario Jnfrascripto. suprascri minibus stipulanti [*promiserunt*] se facturos et Curaturos c quod omnia. et Singula. infrascripta. rata et firma perpetu et tenebunt omni tempore. et contra non venient de Jure u et quod ea Attendent uel complebunt et facient. et obser dabunt et soluent. et restituent. Juris uel facti excepcione obstante. et quod omnes et singuli absentes. facient in omni omnia. omnes illas promissiones. obligaciones. protestacio nunciationes. et sacramenta. et omnia alia que syndicus faciet. pro omnibus Jnfrascriptis firmiter attendendis. et c Jnfra triduum. postquam fuerint. Jnde. a domino Episcopo. fecerunt. et constituerunt. eorum cuiuslibet ipsorum. Certum syndicum missum et procuratorem. dominum Emilianum dandum et ad tradendum burgum mongrandi (1)....... Act dentia comunis vercellensis. Coram testibus domino Iblo Auguste. domino vlrico sapia Judice domini Episcopi verce mino bonifacio de Tilio. et Gilio et perino preconibus co cellensis.

(S. T.) Ego petrus salinbonus. Notarius. Jnterfui. scribi fe scripsi. Et sygnum meum appossui.

(1) *Di qui identico al doc. preced. fino a* Roglerius doria; *a q fa subito seguito l'*Actum....

## CLX.

*Il Comune di Vercelli stringe patti con Oddone di M*

*fu Pietro e coi fratelli Pietro e Guielo del fu Giacomo di Masino, salvo il vescovo d'Ivrea* (20 agosto 1289).

Fonti. — A. L'orig. manca. — B. Copia in *Arch. civ. verc., Bisc.*, I, 45, coll'autentica di B. de Bazolis.

Met. di publ. — Si riproduce B.

(S. T.) Jn nomine domini Amen. Anno dominice incarnationis. millesimo ducentesimo octuagesimo nono. Jndicione secunda die sabati vigesimo mensis Augusti hec est concordia facta inter dominum Girardum de castellis potestatem vercellarum in plena credencia ipsius ciuitatis conuocata in palacio comunis vercellarum ad sonum campane et voce preconum. more solito de consensu et voluntate infrascriptorum credenciariorum qui ibi conuenerant nemine discrepante Et ipsos credenciarios cum ipso domino potestate a parte et nomine comunis vercellarum et dominos Oddonem filium quondam domini petri comitis de maxino et petrum et Guietum fratres filios quondam comitis Jacobi (1) de maxino eorum nomine et Oddoni henrici et Alberti fratrum suorum ex altera. Qui petrus et Guietus promiserunt se facturos et curaturos cum effectu. quod ipsi Oddoninus henricus et Albertinus rata et firma habebunt et tenebunt infrascripta pacta et contra non uenient. Jnprimis quod predicti comites eorum nomine et suprascripto conuenerunt et promiserunt suprascripto potestati et credenciarijs infrascriptis vice et nomine comunis vercellarum quod infra quindecim dies postquam inde requisiti fuerint per potestatem uel rectores ciuitatis vercellarum qui pro tempore fuerint uel eorum nuntium incipient et facient de domo eorum et de omnibus castris suis et villis et omnibus hominibus suis et de tota eorum terra guerram bona fide sicut melius potest fieri guerra per se et homines suos omnibus illis personis villis castris vniuersitatibus et ciuitatibus cum quibus comune et vniuersitas ciuitatis vercellarum guerram habebit uel faciet Et de illa guerra non facient pacem uel treguam uel possum fraudulossum sine licencia et voluntate totius credencie ciuitatis vercellarum uel maioris partis conuocate ad campanam pulsatam. Jtem quod ipsi comites et homines de terra sua videlicet de villis et castris suis ibunt et venient in exercitus et in cavalcatas comunis vercellarum pro guerris conuenis vercellarum quotienscumque dicti comites requisiti inde fuerint per potestatem uel rectorem ciuitatis vercellarum qui pro tempore fuerint uel per suum nuntium et quod facient quod homines de terra sua et de villis et castris suis ibunt et venient in exercitus et caualcatas comunis vercellarum et ibi permanebunt et stabunti quamdiu ciues vercellarum ibi steterint retinendo

tamen dicti comites tot de suis hominibus bona fide ut
terram suam custodire valeant Et hoc factum est tam in
tulo quam in superiori eo saluo et exceptato quod dicti co
teneantur facere guerram pro comuni vercellarum Episcopo
et specialibus villis [*et*] castris Episcopi yporiensis. Jtem quo
telligatur alia exceptatio facta de ciuitate et hominibus ypo
de vassallis et rebus feudatarijs de vltra duriam uel de vlt
uel de alijs vassallis suis citra duriam uel vltra et excep
non debeant facere guerram uel exercitum uel caualcatam p
vercellarum contra dominum Jmperatorem uel contra Episco
rinensem uel contra dominum Gothofredum de blandrate ue
suos uel contra comites de gualperga suos parentes pat
contra Episcopum vercellensem et suos districtuabiles tant
mine ecclesie vercellensis solummodo sine fraude. Jta ta
propterea vassalli ecclesie vercellensis et factores ipsius E
ecclesie exceptati non intelligantur. Jtem quod predicti co
bunt et vetabunt stratam ad voluntatem comunis vercell
terram suam et aquam. et dabunt et vetabunt mercatum
terram suam et aquam suam. Jtem quod comune vercellar
et debeat guerram facere de terra ipsorum comitum stan
et redeundo in villis et castris ipsorum comitum habend
mites fortias ita quod ipsi comites et eorum heredes sempe
forcias de suis castris Eo saluo et exceptato quod dictum
dinatum de castro malioni in carta fidelitatis et inuestiture
malioni facta eodem die ut supra per petrum salimbonum
infrascriptum. Jtem quod si aliquis de Jurisditione vercell
rimoniam deposuerit de ipsis comitibus uel heredibus suis
hinc inde duo arbitri qui ad certum terminum et locum et a
tempus debeant diffinire et si discordes essent tercius ab ill
elligatur et sentencie dictorum stetur Et exceptis et saluis
gocijs et causis de quibus sub comuni vercellarum respo
berent de comuni Jur[isdictione]. Jtem quod dicti co
eorum heredes non debeant nec possint esse de aliqua socie
cellarum vel Jurisditionis et similiter non debeant nec po
quam partem capere uel facere verumtamen ipsi comites
eorum heredes et eorum homines toto eorum posse semp
antur adiuuare potestatem et rectorem existentem in ciui
cellarum et homines habitantes in ipsa ciuitate et fouen
ciuitatis contra vniuersos et singulos de ciuitate uel district
larum uel alios qui haberent aliquam guerram uel discord
ipso potestate uel rectore et ciuitate predicta preter except

sonas. Jtem quod predicti comites et eorum heredes teneantur non recipere in terra sua bannitos comunis vercellarum pro maleficio cum sciverint uel denuntiatum fuerit eis eos esse bannitos pro maleficio Et quod bannitos comunis vercellarum pro maleficio expellent de terra sua et quod liceat hominibus vercellarum et Jurisditionis capere bannitos comunis vercellarum in terra et per terram ipsorum comitum. saluis et exceptatis henrico filio quondam domini Guitachini et Jacobino de vngarino notario siue eorum heredibus [*et*] Jta quod istud capitulum sibi locum non vendicet contra Antonium fuxellum de bulgaro maxino occaxione banni sibi dati per potestatem vercellarum ad petitionem vlrici de cliuolo ciuis vercellarum Et conuenit inter eos quod predicta omnia dicti comites et eorum heredes renouabunt facient et promittent et Jurabunt singulis Quinquannijs *(sic)* si inde requisiti fuerint et ita per omnia ut supra legitur et in singulis capitulis dicti comites per se et eorum heredes et successores promiserunt et Jurauerunt tactis sacrosanctis Euangelijs dicto domino potestati recipienti vice et nomine comunis vercellarum bona fide attendere et obseruare et non contra venire aliquo modo uel ingenio. Eodem modo promittent et Jurabunt omnes homines de terra ipsorum comitum et quod dabunt fortiam et Juuamen opem et conscilium quod predicta omnia Attendentur et fient. versa vice. predictus dominus potestas de voluntate Conscilio et consensu omnium credenciariorum predictorum qui ad ipsam credenciam conuenerant et ipsi credenciarij vnaa cum ipso domino potestate a parte et nomine ipsius comunis conuenerunt et promiserunt predictis comitibus de maxino eorum et predicto nomine quod si ipsi comites uel eorum heredes aliquam guerram habuerint pro comuni vercellarum teneantur et debeant potestas seu rector comunis vercellarum et ipsum comune predictos comites et eorum heredes adiuuare et deffendere et guerram pro eis facere illis personis uel locis quibus ipsi comites uel eorum heredes fecerint pro comuni vercellarum Jtem quod si dicti comites incipere vellent guerram alicui pro aliqua offensa sibi facta uel pro aliqua sui Justicia consequenda teneatur comune vercellarum primo denuntiare illis personis uel locis qui eis offensam fecerint uel qui pro eis Justiciam tenuerint quod restituant ipsis comitibus infra quindecim dies. alioquin si non restituerint uel satisfecerint teneatur comune vercellarum ipsos comites et eorum heredes adiuuare et deffendere de predicta guerra et guerram facere ne de predicta guerra uel de alia guerra quam pro comuni vercellarum habuerint comune vercellarum faciet pacem uel treguam quin predictos comites uel eorum heredes ponant. Jn eadem pace et tregua si non esse voluerint. Jtem conuenerunt quod

comune vercellarum non possit nec debeat ipsis comitibus i
mitatu suo infranominato uel heredibus suis uel hominibus
sallis habitantibus in terra sua imponere uel extorquere u
aliquod fodrum uel bannum uel aliquem districtum uel Juris
exercere in terra ipsorum comitum scilicet in maxino. bul
liono Carauino septimo et Coxano Excepto Jacobo syco et
septimo. Jtem quod comune vercellarum non possit nec de
quam forciam facere uel leuare in terra et Jurisdictione
comitum uidelicet in territorio maxini. bulgari. malioni.
septimo et coxani. Jtem quod comune vercellarum dabit n
ipsis comitibus et heredibus eorum et suis hominibus sic
dabit alijs hominibus Jurisditionis vercellarum. Jtem quod
vercellarum dabit mercatum ipsis comitibus et heredibus
suis hominibus sicut dat et dabit alijs hominibus Jurisdicti
cellarum. Jtem quod comune vercellarum permittet ipsis
et eorum heredibus et eorum nuntijs et cui voluerint. solu
dagium sicut alij homines Jurisdictionis vercellarum dant e
et hoc tempore pacis. saluis pedagijs singulorum hominu
quod liceat ipsis Comitibus et eorum heredibus ducere gr
vinum suum dominicum per terram et Jurisdictionem ver
et eciam vltra Jurisdictionem vercellarum ducendo per terr
dictionis vercellarum sicut et quod alij homines Jurisdictioni
larum ducent. Jtem liceat ipsis comitibus et eorum heredibus
et ducere granum et vinum suum dominicum tempore pacis vl
voluerint omnibus illis personis et locis cum quibus comun
larum pacem uel treguam habuerit dum tamen ipsum gra
vinum ducant per Jurisdictionem vercellarum nixi ipsum
de voluntate et parabola ei data a potestate vercellarum. J
comune vercellarum teneatur quod homines de predictis l
ipsi comites uel eorum heredes de cetero bannizzauerint p
ficio (quod) postquam denuntiatum fuerit potestati vercella
pro tempore fuerit (quod) ipsos de districtu vercellarum expe
fide. Et quod liceat ipsis comitibus ipsos capere ubicumque
uenerint in Jurisdictione vercellarum exceptis. Jacobo syrio
Eius de septimo quos non liceat ipsis comitibus bannizare e
tatis hominibus predicti Jacobi et fratris si quos habent in
nibus septimi si aliqua sedimina ibi habent. Jtem si aliqu
vel vassallus uel alius habitans in tota terra ipsorum com
comitatu eorum fuerit de cetero factus habitator uel ciui
larum quod comune vercellarum nullo modo se intromittat
eius mobilibus uel inmobilibus que remanserint in terra et

ipsorum comitum nec ipsos comites super rebus que remanserint in terra et comitatu suo aliquo modo inquietabit uel impediet. Jtem conuenit inter eos quod si predictis concordijs et pactionibus uel alijs aliquid additum uel diminutum uel mutatum fuerit de consensu et voluntate totius credencie ciuitatis uel maioris partis conuocate ad campanam pulsatam et ipsorum comitum (2) uel eorum heredum teneatur de addito et mutato sicut additum et mutatum fuerit de diminuto autem non teneatur. predicta omnia ut supra legitur in singulis capitulis predictus dominus Girardus potestas de voluntate et conscilio totius credencie ibi presentis et ipsi qui ad ipsam credenciam conuenerant promiserunt vice et nomine comunis vercellarum predictis comitibus bona fide attendere et obseruare et contra non venire aliquo modo uel ingenio. Et ita eciam tactis sacrosanctis Euangelijs iurauerunt quod superius omnia et inferius scripta debent poni et teneri in statuto et sacramento comunis et potestatis vercellarum. Jta quod de statuto et sacramento comunis et potestatis vercellarum non debeant nec possint remoueri uel pretermitti aliquo modo uel ingenio uel parabola inde capta cum Conscilio credencie uel sine Conscilio nixi de voluntate et consensu ipsorum comitum uel heredum suorum et hanc concordiam teneatur comune vercellarum singulis Quinquennijs renouare. si ab ipsis comitibus uel eorum heredibus uel eorum nuntijs fuerit requisitum. Et tam presens potestas quam sequens potestas uel rectores comunis qui post cum venerint. hoc sacramentum facere Jurare teneantur et quod faciet sequentem potestatem. simili sacramentum facere. Jta quod omnes potestates qui pro tempore fuerint illud idem sacramentum faciant Et in concordijs habitis et celebratis cum comuni vercellarum fuerunt ipsi comites confessi et contenti quondam patrem eorum recepisse et habuisse a comuni vercellarum libras ducentum. secuxinorum tempore quo ipse quondam pater eorum cum comuni vercellarum concordiam veterem habuit et celebrauit. Renunciando ne possint dicere uel opponere dictum quondam patrem eorum ipsos denarios non recepisse nec habuisse et spei receptionis future. Nomina autem credenciariorum qui predicte credencie conuenerant sunt hec. domini Bucinus de tizonis. petrus de guidalardis Octobonus de quinto. Symon de colobiano. vbertus de cerridono. vbertus de tizonis. Milianus de alice. leonardus oriolius Thomas Bechus. falchonus neuxantus Guillelmus faxolacia. Guillelmus de strata. perrotus de sabello. Thomas de meleto Jacobus de rippis. laurencius cocorella. petrus de ast. Symon Guastarellus. Jacobus de Saluestro. Johannonus de albano. petrus de Attino. Jordanus de moxo. Ruffinus de scoto Ruffinus de blandrate. vber-

tinus de meleto. Ruffinus de curte. Jacobus ve[n]gius. Guala de cumis. prouaxius de varali. Bonus Johannes faxolinus Jacobus de badolocho. Michael cocorella. Johannes de guiscardo. Mafeus de bonromeo. francexius astanoua Nicolinus Blanchus Maynfredus de quinto Benedictus ferrarotus. philipinus de maxino. Bertholinus criuella. Odratus de modecia BonusJohannes de brugno. Jacobus de bulgaro. symon beaqua. Richardus de tizonis. Johannes de la muta. Ardicio de Blandrate. Mafeus de mortario. symon de faxana. Ardicio de sonomonte Guala de Judicibus. Martinus de vassallis. philipinus carraria nicolinus testa salatus notarius. francexius beaqua. Muttus de sancta agatha. Octinus de brugno petrus testa. viuianus de carixio Guillelmus alzatus philipus de sandiliano. francinus de cassalirusso. Guala de sancto Germano. Jacobus de alario. Niger passardus Johannes bastardus frauonus de cassali. Bertholinus calderia vbertus de bondonnis petrus de ast vbertonus de cumis zenzellus carengus. Bertholameus nouariensis Guillelmus de viuiano. petrusbonus de cliuolo henricus de landrio. Bonifacius de ruffino. Guillelmus de thole Roglerius caroxius. francexius de ast. Terdoninus de moxo. Michael de ast Aleramus de carexana petrus bonus calegarius. Paxotus saluanus Tenerinus carengus. Jacobus caroxius. prepositus de moxo. Antoninus maclarinus. Jacobinus de albareto. Eusebius Becchus. Antonius de roncharolio. Jacobus pepia Bertholinus cocorella Catellanus alzatus vialinus de Judicibus. Girardinus blanchus. Magister Anselmus Eusebius de vassallis michael de beniuolio Bergondinus vicecomes petrus de ast de bulgaro. Jacobus de cassanoua. delphinus de guiscardis vgucio de bondonnis. Xandrinus alzatus. Guala de balzola. Guala de quinto. petrus alzatus de puliaco. francinus de castellengo Robertus de sancto zorcio Guala de colobiano. vbertus pectinatus philippinus de vassallis Gothofredus de blatino. Johannes pectinatus yetus testa Girardus cazulus. Ardicio de monformosso. niger pectinatus. Bertholinus de pezana. Ambroxinus de fabiano symon porcha Bertholinus de bouerio. filius domini francexii de ranzo. francexius de maxino fredelicus traphus Bertholinus de fossato. Jacobus de carexana. Jacobinus panizonus Guillelmus de raynaldo. Conradus de vignali nicolinus de ghislerio. Michael de ast Michael gorena. Gabardonus de faxana et Manoellus de bonoromeo. Actum in palacio comunis vercellarum Jnterfuerunt Testes domini Guido de gualperga. Jacobus Judex yporegie. Ruffinus Taliantus yporegie. petrus de mortario vercellensis. Gilius et perrinus tubatores vercellarum et Martinus de crauino notarius et plures alij.

(S. T.) Ego vbertus nata notarius hanc cartam. Jussu petri Sallimboni notarij ab eo traditam scripsi.

(S. T.) Ego petrus Salimbonus notarius hijs omnibus interfui scribi feci et me subscripsi et signum meum apposui.

(1) B: Jacobum (2) B: ipsorum comitum ipsorum comitum

## CLXI.

### *Il giudice di Vercelli dà sentenze varie di condanna contro parecchi uomini di Piverone e di Palazzo* (1292-4).

FONTI. — A. L'orig. manca. — B. Copia in *Arch. civ. verc.*, *Bisc.*, II, 316, con autentica di B. de Bazolis.

MET. DI PUBL. — Si riproduce B.

Jn nomine domini amen. Jn libro mei symonis de arro notarij vercellensis infrascripti. processuum et actitatum factorum et scriptorum per manum mei symonis suprascripti tempore regiminis nobilis viri domini preuedi borri potestatis vercellarum sub eius Judice domino pellerino de allegris Judice et consule Justicie vercellarum ex parte pusterne et sub infrascriptis consulibus laycis Justicie vercellarum Jn anno currente Millesimo ducentesimo nonagesimo quarto Jndictione septima. Reperitur sicut dictus dominus Judex anno et Jnditione suprascriptis die Lune octauo mensis. februarij sub palacio comunis vercellarum presentibus testibus vberto cauallo qui stat in vicinia sancti andree vercellensis et vberto de sancta agatha notario. Condempnauit per sentenciam Jacobum de carexana notarium sindicum et procuratorem comunis et hominum burgi piueroni eorum nomine. et per ipsum Jacobum ipsos comune et homines in dando et soluendo hinc ad octo. dies proximos venientes petro pastori de piuerono nomine Johannini eius filij. libras trigintaduas papiensium de sorte per cartam factam per Thomam de liburno notarium. Millesimo ducentesimo nonagesimo secundo Jnditione quinta die dominico. vigesimo decembris. Jtem et in libris quatuor et solidis octo papiensium. per eius confessionem et per cartam factam per eundem notarium. Millesimo ducentesimo nonagesimo tercio. Jndicione sexta die dominico tercio mensis madij. Et in solidos tredecim papiensium. pro expensis. ut de ipso sindicatu apparet per cartam vnam factam per Jacobum de romolengo notarium. Millesimo ducentesimo nonagesimo secundo. Jnditione quinta die dominico vltimo augusti

Jtem in eodem libro et eodem anno et Jnditione die martis nono mensis marcij tempore eiusdem regiminis. Reperitur sicut dominus

petrus poncius de rodobio consul laicus Justicie vercellarum sub palacio eiusdem comunis. presentibus testibus. bonoJohanne calcinaria seruitore comunis vercellarum et vberto de sancta agatha condampnauit per sentenciam Jacobum molexinum de piuerono. Jn dando et soluendo usque ad pascha resurrectionis domini proximi venientis. facio de margaria solidos trigintatres papiensium per eius confessionem et pro tantis munatis et cibo et potu.

Jtem in eodem libro. anno et Jnditione suprascriptis die sabati. xxviiii. mensis madij tempore eiusdem regiminis reperitur sicut dictus dominus pellerinus Judex et consul dicte Justicie vercellarum sub palacio eiusdem communis Vercellarum presentibus testibus. vberto de sancta agatha et Musso de Judicibus. condampnauit per sententiam perrinum passardum procuratorem Thome de liburno de piuerono ut constat per cartam factam per petrum de dorso notarium Millesimo ducentesimo nonagesimotercio. Jnditione sexta die mercuri septimo aprilis et ipsum Thomam per ipsum procuratorem Jn dando et soluendo usque ad octo dies proximos venientes Johanni de mazadio de piuerono solidos decem octo papiensium. Jmperialium per cartam factam per Jacobum pasqualinum de piuerono. Millesimo ducentesimo octuagesimo quinto. Jndictione. xiii. die lune. xxvi. nouembris. Jtem et solidos quadraginta octo papiensium. in vna alia parte per cartam factam per Jacobum de romolengo notarium Millesimo ducentesimo octuagesimo sexto Jndictione xiiii. die. xxiiii. aprilis. Jtem in alia parte solidos triginta imperialium per cartam factam per dictum Jacobum notarium. Millesimo ducentesimo octuagesimo octauo. Jndictione prima die lune. xxiiii. Jntrante augusto saluo iure ipsius Johannis in superfluo in vino contento in dictis instrumentis. et in expensis factis in dicta causa. per eius confessionem et per suprascriptas cartas.....

## CLXII.

*Il borgo di Piverone paga il fodro al Comune di Vercelli* (12 ottobre 1292).

Fonti. — A. L'orig. manca. — B. Copia in *Arch. civ. verc.*, *Bisc.*, II, 324, coll'autentica di B. de Bazolis.

Met. di publ. — Si riproduce B.

Jn libro fodri solidorum trium pro libra Jmpositi tempore regiminis domini Bertrami de careano potestatis vercellarum. m.cc.lxxxxii.

die dominico duodecimo mensis Octubris reperitur inter cetera ut. infra.

Burgus Piueroni. libre. XLV. pro extimo. librarum. CCC. soluit ardicio de bonino pro ipso burgo libras. XLV. papiensium.....

## CLXIII.

*Il podestà di Vercelli condanna a varie multe parecchi uomini di Piverone e di Ivrea in favore di altrettanti degli stessi luoghi* (18 luglio, 18 e 19 agosto, 23 novembre 1293).

FONTI. — A. L'orig. manca. — B. Copia in *Arch. civ. verc., Bisc.*, II, 318-9, coll'autentica di B. de Bazolis.

MET. DI PUBL. — Si riproduce B.

Jn nomine domini. Anno natiuitatis domini. Millesimo ducentesimo nonagesimotercio Jndicione secunda die. lune. XVIII. augusti testes Johannes et Vercellinus infrascripti. Dominus Judex et consul Justicie vercellarum pronunciauit possessionem fieri in bonis et rebus beneuenuti pastoris usque ad libras nouem papiensium de sorte et usque ad expensas. ad petitionem Petri pastoris qui iurauit ad sancta dei euangelia in presencia Judicis predictos denarios habere debere ex causa mutui. precipiendo Jacobo seruitori quatenus vadat et ponat in possessionem predictum petrum uel eius nuncium.

(S. T.) Ego perrotus beaqua notarius vercellensis dictam pronuntiationem de vero prothocollo exemplaui et me subscripsi

Anno domini. Millesimo ducentesimo nonagesimotercio. Jnditione sexta die sabati. XVIII. mensis Julij. sub palacio comunis vercellarum presentibus testibus. lafrancho de rodulfo et Guilielmo faxolacia notariis. tempore regiminis domini alberti de la cruce potestatis vercellarum. dominus petrus de voghenzate. Judex et consul Justicie vercellarum. condampnauit per sentenciam Jacomotum molexinum de piuerono in soluendo laurencio de albrico recipienti vice et nomine. Macharij speciarij de yporegia. solidos. vigintiduos imperialium de sorte. hinc ad festum sancte Marie medij mensis augusti de concordia partium per eius confessionem Et pro residuo vnius debiti solidos. LX. imperiales per cartam factam per Bertholinum bonardum notarium yporegie. saluo Jure ipsius macharij in superfluo si quis habet.

(S. T.) Ego zeno de panclerio vercellensis imperiali auctoritate notarius interfui et scripsi et su[*m*]psi ex prothocollo meo ex abreuiatura ex qua alias facta fuit dicta sententia. vt inde fiat fides in iudicio et non ut fiat inde contra aliquem executio in bonis eius.

Anno domini millesimo ducentesimo nonagesimotercio Jnditione sexta. tempore regiminis domini Alberti de la cruce potestatis vercellarum. die lune. xxiii. mensis nouembris. sub palacio comunis vercellarum presentibus testibus Guilielmo faxolacia et francischo de blandrate notariis. Dominus Berardus de serra consul Justicie vercellarum condampnauit per sententiam. Johannem de lucha de piuerono in soluendo vberto barberio de piuerono. solidos sedecim et denarios duos papiensium. hinc ad octo dies proximos venientes per eius confessionem et ex causa cibi et potus.

(S. T.) Ego zeno de panclerio vercellensis imperiali auctoritate notarius Jnterfui. hanc sentenciam alias per me factam de mandato domini Salij de inzigneriis vicarij domini potestatis vercellarum ex abreuiatura canzellata prothocolli mei iterum resumpsi et in publicam formam redegi.

Anno domini millesimo ducentesimo nonagesimotercio Jndictione. vi. die mercurij. xviiii. mensis augusti. sub palacio comunis vercellarum presentibus testibus Jacobo de mandolo et Jacobino vicecomite notariis. Dominus Petrus de voghenzato Judex et consul Justicie vercellarum sedens pro tribunali in consulatu pronunciauit solutionem fieri in bonis et rebus ardicionis de fantis de piuerono. ad peticionem. laurencij de albrico nomine. Macharij speciarij de yporegia usque ad quantitatem sui debiti sortis et expensarum.

(S. T.) Ego Zeno de panclerio notarius vercellensis auctoritate Jmperiali interfui et scripsi

## CLXIV.

### *Il giudice di Vercelli condanna parecchi uomini di Piverone per rissa* (6 dicembre 1294).

Fonti. — A. L'orig. manca. — B. Copia in *Arch. civ. verc., perg.*, colla data 6 novembre 1341.

Met. di publ. — Si riproduce B.

....Jtem in libro Condampnationum factarum tempore regiminis domini Zuchini criuelli potestatis vercellarum sub examine domini lantelmi de aliate Judicis ipsius domini potestatis ad maleficia deputati Anno currente. m°.cc.lxxxxiiii^or^. Jndictione octaua die lune sexto mensis decembris reperitur condampnatio infrascripti tenoris.

Johannes buzius de piuerono

Quoniam per denuntiam datam per Borghexium cirexiam nomine consulum et comunis piueroni processum est contra eum et legitime

probatum est per testes ex officio receptos super dicta denuntia et per confessionem ipsius Johannis quod hoc anno de mense Nouembris in dicto loco piueroni. dictus Johannes rebutauit se cum Johanne qui dicitur aleus borgognonus et data eidem Johanni buzio deffensam. nullam fecit

Jdeo dictus dominus potestas secundum formam statutorum comunis vercellarum et alio modo et iure quibus melius potest. condampnat dictum Johannem buzium in solidos quadraginta papiensium fideiussit pro eo Beneuegnutus pastor de piuerono.

Guillelmus cliuinus bergondio }<br>
Guillelmus de salerano } Ambo de piuerono.

Quoniam contra ipsos et quemlibet ipsorum processum est per denuntiam datam per borghexium cirexiam nomine Consulum et communis piueroni et legitime probatum est per testes ex officio receptos super dicta denuntia. quod ipsi hoc anno de mense nouembris in loco piueroni fecerunt rixam inter se. et data eis et cuilibet eorum deffensam nullam fecerunt.

Jdeo dictus dominus potestas secundum statuta communis vercellarum et omni alio modo et iure quibus melius potest condampnat eos et quemlibet eorum in solidos. LX. pro quolibet.

fideiusserunt pro dictis Guillelmo Cliuino et Guillelmo de salerano et pro quolibet eorum. vbertinus de sancta Agatha. Jacobinus de boscho. et Johannes de romana de piuerono et quisque Jn solidum....

## CLXV.

*Agnese del fu Uguccione di Azeglio consegna terre di tal luogo* (1294).

FONTI. — A. L'orig. manca. — B. Copia in *Arch. civ. verc., perg.*, in data 31 gennaio 1340.

MET. DI PUBL. — Si riproduce B.

....Jn libro extimi communis vercellarum facti tempore regiminis domini preuidi burri potestatis vercellarum. anno curreute. M.CC. LXXXXIIII. Jndictione. VII. reperitur ut infra. De vicinia sancti Juliani. Domina Agnex vxor quondam. domini hugucionis de azelio. Extimatur [in] libras centum. saluo quod si reperiretur aliquod pactum quod soluat fodrum secundum pactum....

## CLXVI.

*I campari di Piverone accusano vari danni campestri* (31 marzo e 12 maggio 1298).

Fonti. — A. L'orig. manca. — B. Copia in *Arch. civ. verc., perg.*, in data 6 novembre 1341.
Met. di publ. — Si riproduce B.

....Jtem in libro Dampnorum datorum comunis vercellarum sub domino berno de gluxano Judice et assesore domini bonarelli de modoecia potestatis vercellarum. Anno currente Millesimo Ducentesimo LXXXXVIII. Jndictione vndecima. Reperitur ut Jnfra

Jn piuerono

Johannes de Lucha Jurauit campariam communis et hominum piueroni vbique. Johannes de strata Jurauit campariam perrini pastoris et beneuegnuti pastoris ubicumque habent facere. et Johannis pastoris et Thomay de liburno et Jacobi becarij. Johannes de Alice. Jurauit campariam petri pastoris et beneuegnuti eius fratris ubique;

Die lune. vltimo mensis marcij

Johannes de Lucha de piuerono camparius accussat vachas duas Johannis de Michaele de veuerono quas Jnuenit in blaua pasqualini die martis proxima preterita. Jtem accussat. vacham vnam. Guilloni de Richo de veuerono quam inuenit in uinea domini prepositi sancti bartholomei die mercuri proxima preterita.

Die lune. XII. mensis madij.

Johannes de Lucha camparius. Accussat porchos quinque Johannis de boscho Jnuentos die veneris proxima preterita in prato de reueburgo. bonini de Fantis. Eo die Jtem accussat suprascriptos porcos Jnuentos suprascripta die in eodem dampno. Eodem Jtem accussat suprascriptos porchos. Jnuentos die sabati proxima in eodem dampno Eodem Jtem accussat suprascriptos porchos Jnuentos die dominica in clauso de porta. beneuegnuti pastoris....

## CLXVII.

*I camparî di Piverone accusano varî danni campestri* (3 febbraio, 12 e 14 marzo, 20 aprile, 2 maggio, 11 e 29 giugno 1300).

Fonti. — A. L'orig. manca. — B. Copia in *Arch. civ. verc., perg.*, in data 6 novembre 1341.
Met. di publ. — Si riproduce B.

....Jtem in libro dampnorum datorum et accusationum factarum. Sub domino zenone de birizago Judice domini florij de castelleto potestatis vercellarum. Anno currente M°.CCC. Jndictione. XIII. Reperitur ut infra

Burgus piueroni.

Die mercurii. III. mensis februarii.

Milotus vexinalis | Jurauerunt campariam dicti comunis et
Nicolinus de putheo | hominum.

Die mercurii suprascripta februarii.

Johannes de lucha dicti comunis et hominum et petri pastoris et fratris et domini prepositi Sancti Bartholomei

Die sabati. XII. marcij.

franciscus de boscho Jurauit campariam Johannis de boscho de piuerono.

Die lune XIIII marcij Johannes de lucha Jurauit campariam Thome de liburno. Jtem Jurauit campariam domini petri de albiano Jtem Jurauit campariam Ardicionis de monte Jtem Ambroxius de boscho. Jurauit campariam Johannis de boscho. Petrus fornerius. Jurauit campariam Guillelmi de romano Jacobi pasqualis. Julij et petri de romano.

Die veneris. XXVIIII^or Junii.

Johannes baruffus de piuerono tamquam dominus accussat filiam Jacobi becarij. et filiam vberti filij. Thome de liburno de piuerono quos Jnuenit discarrazando et carracias portando in faxis de vinea ipsius Johannis ubi dicitur in prato luuezio et ita iurauit verum esse et paratus e[sse] probare per sylum et filium de piuerono

Die lune septimo marcij.

Sylo suprascriptus Jurauit dicere ueritatem super dicta accussa qui Juratus testifficando dixit se nichil scire de hiis que in dicta accussa continentur. Nixi tantum quod suprascriptus Johannes baruffus portauit faxum vnum lignorum in labore ipsius testis et quod ei dixit quod ipsa ligna abstulerat predictis accussatis. Eodem die Bertholdus filius Johannis syli testis productus in accussa facta per Johannem baruffum de piuerono Jurauit dicere veritatem qui Juratus testifficando dixit quod vidit predictas puellas. accussatas in vinea suprascripti Johannis que faciebant faxum pro qualibet lignorum

soluit Jacobus becarius pro comuni solidos. v. papiensium. Alberto de bondomino qui accussauit Denunxiam per scriptum

Die mercurii. XX. aprilis

Nicolinus de putheo de piuerono camparius Accussat porcham vnam. Boni Johannis de romana. quam inuenit in clauso Thome de liburno. Soluit denarios sex pro parte comunis. Jtem denarios sex pro damno quod habuit Jtem denarios. VI. pro campario

Die Jouis secundo maij

Milotus de vexinali camparius accussat capras sex bonini de fantis quas inuenit in blaua Albertini de marzascho die sabati proxima preterita. soluit denarios. VI. pro comuni Rufino de miralda. dominus et camparius Remiserunt per scriptum.

Die sabati. xi. Junii
Milotus de vexinali camparius accussat boues duos bonini de fantis quos Jnuenit in prato heredum Molexini de reorda die mercurii proxima preterita Jtem accussat boues duos Johannis de Obrata quos inuenit in prato perrini de romana die Jouis proxima preterita. soluit denarios. xii pro comuni. Jtem denarios xii pro domino Jtem denarios xii pro campario

## CLXVIII.

*Il luogo di Azeglio è inscritto nel libro dei fodri per cento lire* (1301).

Fonti. — A. L'orig. manca. — B. Copia in *Arch. civ. verc., perg.*, in data 30 gennaio 1340.

Met. di publ. — Si riproduce B.

.....Jn libro fodri impositi tempore regiminis domini. Jacobi scacabarocij potestatis vercellarum exemplatum. Et quod exigi debet cum quarto ad racionem solidorum quinque. pro libra. Millesimo. Trecentesimo primo. Jndictione quartadecima. qui liber est ad cameram. siue turrim comunis vercellarum et in archiuo publico comunis eiusdem reperitur. inter cetera ut infra.

Villa azelij. libras xxv. Soluit libras xxv de sorte. pro Extimo librarum. C. Jtem libras. quatuor. et solidos. xii. et medium papiensium de quarto. Ghiono de Arborio.....

## CLXIX.

*I Comuni di Ivrea e di Vercelli dirimono la controversia pei luoghi di Piverone e di Palazzo* (4 gennaio 1302).

Fonti. — A. L'orig. manca. — B. Copia in *Arch. civ. verc., Bisc.*, II, 365, coll'autentica di B. de Bazolis.

Met. di publ. — Si riproduce B.

Jn nomine domini amen. Anno dominice natiuitatis Millesimo trecentesimo secundo. Jndictione xv. die Jouis quarto mensis Januarij. Actum in camera palacij comunis vercellarum interfuerunt testes. dominus Guillelminus de riparolio comes de sancto martino. dominus Symon de colobiano aduocatus. dominus Guidetus de sancto martino. dominus Joncelmus de palestro. dominus Rufinus taliendus Simoninus de balsola aduocatus. perrinus de fraxeneto. dominus Julianus de cre-

mona Judex vercellensis. et baldesarrus de alice vercellensis notarius. Cum per dominum Mafeum de la bellona. Judicem et assesorem Nobilis viri domini Jacobi de gazio potestatis vercellarum. et per dominos Symonem de colobiano Joncelmum de palestro. Jacobum de arborio. Julianum de cremona. Ottonem freapanum. Thixium de arborio. Thomam de maleto Nigrum pectenatum. vbertinum de vassallis et Jacobum de raimundo. sapientes prouisionis vercellensis nomine comunis vercellarum ex una parte. et dominos Guilielmum de riparolio. Guidotum de sancto martino. Ruffinum taliendum Petrum de solerio. Andream de domino andrea et Jacomotum de solerio omnes ambaxatores comunis yporegie. ex altera. super discordiis que uertebantur inter predicta communia occaxione communium locorum piueroni et palazij. fuissent in concordia et tractatu ut infra. videlicet Jnprimis quod comune vercellarum dimitat relaxet et restituat cum effectu comuni yporegie medietatem pro indiuisso comunium locorum piueroni et palacij. remanentibus possessionibus singularium hominum vtriusque ciuitatis et omnium habitancium et qui pro temporibus habitabunt in eisdem vndecumque sint liberis illis quorum sunt. Jta quod predicta loca piueroni et palazij sint et esse debeant comunia pro indiuisso ipsorum comunium vercellarum et yporegie secundum quod esse consueuerant. Jta quod comune et homines yporegie debeant facere pacem finem et datum comuni vercellarum de alia medietate dictorum communium et locorum de omni iure quod ipsum Comune et homines yporegie haberent seu habent in dicta medietate occaxione alicuius donationis uel pacti uel contractus habitorum a domino marchione montisferrati uel aliqua alia causa. Jtem eciam quod faciant pacem finem et datum de omnibus iuribus que dicti homines yporegie haberent in aliquibus aliis locis districtus vercellarum a domino marchione. Tali pacto apposito quod si comune vercellarum uel aliquis qui de cetero acquireret iura a communi vercellarum non attenderet pacta suprascripta et infrascripta ullo tempore comuni yporegie in predicta medietate predictorum comunium et locorum piueroni et palazij relaxata quod predicta pax et finis facta per comune yporegie ut supra eis non preiudicet extra. Jtem quod singulares persone locorum piueroni et palazij et ipsa communia extimentur et exempti sint ab omnibus bannis et condampnationibus sibi datis a predictis comunibus siue ab altera ipsarum usque ad hunc diem. saluo iure cuiuslibet singularis persone in iure eius et saluo iure comunis vercellarum in fodris datis comunibus piueroni et palacij. impositis usque ad hunc diem petrus passardus sindicus et procurator comunis et hominum vercellarum ut apparet per cartam.

hodie factam per franciscum de mussis notarium vercellensem. sub eadem incarnacione et Jndicione et die. nomine ipsius comunis et hominum ex vna parte. Et domini petrus de solerio et Andreas de domino Andrea Jurisperiti sindici communis et hominum yporegie ut apparet per cartam factam per me infrascriptum notarium in anno currente. M.CCC. primo. Jnditione. XIIII. die martis. XXI. mensis nouembris nomine comunis yporegie ex altera. volentes promissionibus et obligationibus secundum quod negocium recquirit ad securitatem utriusque comunis confirmare sibi ad inuicem conuenerunt et promiserunt secundum quod infra legitur eorum nomine et predictorum communium. videlicet quod predictus petrus passardus nomine predictorum comunis et hominum vercellarum nomine concordie et transactionis. dimixit et rellaxauit et restituit prefatis dominis petro et Andree sindicis nomine yporegie. et ipsis comuni et hominibus yporegie. medietatem pro indiuisso communium et locorum Piueroni et Palazij. Jta quod predicta loca piueroni et palazij sint et esse debeant perpetuo communia pro indiuisso comunium vercellarum et yporegie sicut esse consueuerunt. Jta quod commune vercellarum non possit in dictis locis et comunibus. plus iuris sibi uendicare quam comune et homines yporegie. et e conuerso quod comune yporegie non possit sibi plus iuris uendicare. quam comune vercellarum. sed iura utriusque ciuitatis in locis predictis equalia Jntelligantur. Eo saluo quod singularibus personis ciuitatis vercellarum et yporegie habentibus terras et possessiones in dictis locis et terratoriis nullum preiudicium in suis possessionibus generetur. sed suas terras et possessiones in futurum teneant sicut actenus tenuerunt et remaneant et sint. secundum quod in pactis superius est expressum. videlicet quod possessiones singularium personarum utriusque ciuitatis et omnium habitancium et qui pro temporibus habitabunt in eisdem vndecumque sint liberis il[lis] quorum sunt. Predicti vero domini Petrus et Andrea[s] sindici comunis et hominum yporegie fecerunt datum nomine donationis et pacem et finem et pactum de non petendo predicto petro passardo sindico recipienti nomine et uice comunis et hominum vercellarum de alia medietate pro indiuisso dictorum comunium et locorum et omnibus iuribus et rationibus eisdem comuni et homunibus yporegie competentibus in predicta medietate comunium et locorum occaxione alicuius donationis pacti uel contractus habitorum a marchione montisferrati uel aliquo alio uel aliqua alia de causa. Preterea predicti sindici comunis et hominum yporegie sindicario nomine fecerunt pacem et finem et pactum de non petendo predicto sindico comunis vercellarum nomine quo supra de omnibus iuribus que dicti comune

et homines yporegie habent. uel eis competunt. in aliquibus aliis locis districtus vercellarum. ex dato aliquo uel donatione uel ex aliquo contractu eis facto a domino marchione Montisferrati. Jta et tali modo fuerunt facte predicte transactiones et concordia inter predictas partes. videlicet quod quelibet ciuitas medietatem predictorum locorum habeat teneat et possideat silicet quelibet ciuitas suam partem sine contraditione alterius ciuitatis. Jnsuper predicti sindici videlicet dictus petrus nomine comunis vercellarum. et predicti domini petrus et Andreas nomine comunis yporegie cesserunt dederunt atque mandauerunt sibi ad inuicem omnia iura et omnes actiones eisdem ciuitatibus. competentes et competencia in predictis locis comunibus. Jta quod dicti dominus. petrus et andreas iura competencia comuni yporegie in medietat[em] cesserunt dicto petro passardo et comuni vercellarum. et dictus petrus passardus iura competencia comuni vercellarum in alia medietate cessit suprascriptis sindicis et comuni yporegie constituen[do] dicti sindici vtriusque ciuitatis. sese ad inuicem nomine quo supra. procurat[ores] tan[quam] in rem suam. dantes et concedentes sibi ad inuicem licenciam et auctoritatem ut quacumque hora voluerint possint ingredi possessionem uel quasi quelibet ciuitas de sua medietate predictorum comunium et locorum. Et ad cautelam predicti sindici yporegie partem dimidiam pro indiuisso competentem communi vercellarum secundum formam presentis concordie constituerunt se tenere et possidere nomine communis vercellarum. et e conuerso dominus Petrus passardus. sindicus communis vercellarum aliam partem pro indiuisso competentem comuni et hominibus yporegie nomine comunis et hominum yporegie se constituit possidere uel quasi super quibus omnibus concordia transactione et iurium cessione et super omnibus aliis pactis superius et inferius denotatis predicti sindici nomine predictorum communium vercellarum et yporegie promiserunt sollenni stipulatione sibi inuicem quod semper stabunt taciti et contenti et quod contra non uenient per sese et submissas personas. et si predicte ciuitates contrauenirent voluerunt sibi ad inuicem quod datum et donatio pax et finis et iurium cessio facte supra per sindicos yporegie et comune et homines vercellarum non ualeant nec teneatur sed comune yporegie intelligatur remansisse et remaneat in eodem statu in quo erat ante presentem concordiam. si commune Vercellarum contraueniret et e cunuerso si comune yporegie contraueniret quod comune vercellarum et homines sint et remaneant in eo iure et statu in quo erat ante presentem concordiam. Jta tamen quod nichilominus predicta transactio et concordia et iurium cessio et omnia supradicta in sua remaneant firmitate in favorem illius ciuitatis

que contra predictam concordiam et transactionem et pacta non ueniret. obligantes pro sic attendendo et obseruando predicti sindici sibi ad inuicem nomine quo supra. omnia bona predictorum comunis vercellarum et yporegie habita et habenda eo addito quod singulares persone locorum piueroni et palazij et ipsa communia eximantur et exempti intelligantur ab omnibus bannis et condampnationibus sibi datis a predictis communibus uel altero eorum et inquietationibus et processibus contra eorum uel aliquem eorum factis aliqua occaxione usque ad hunc diem. saluo iure cuiuslibet singularis persone in iuribus suis et saluo iure comunis vercellarum in fodris dictis comunibus piueroni et palazij impositis usque ad hunc diem. ita tamen quod comune et homines yporegie. de tempore preterito nullum fodrum imponant uel excuciant a comunibus piueroni et palazij. postea uero die ueneris quinto mensis Januarij. cum certa pacta et transactiones celebrate essent per dominos petrum de solerio et Andream de domino Andrea sindicos comunis yporegie nomine ipsius comunis ex una parte. et petrum passardum sindicum comunis vercellarum ex altera occaxione piueroni et palacij ut apparet per cartam factam per me infrascriptum notarium in eodem anno et Jnditione die ueneris quarto mensis Januarij. Jdcirco predicti sindici presente domino Jacobino de gazio potestate vercellarum et consenciente volentes dictas transactiones maiori firmitate valere. Jurauerunt tactis scripturis sibi ad inuicem ad sancta dei euangelia in animam omnium et singulorum hominum dictarum ciuitatum perpetuo attendere et obseruare et in nullo contra uenire per se uel per aliam submissam personam seu personas predicta pacta et transactiones et concordiam et obligantes omnia et singula que in supradicto contractu plenius continentur. Actum in ciuitate vercellarum in domo potestatis presentibus testibus domino Guilielmo de riparolio. domino simone de colobiano de aduocatis et domino Guidoto de Sancto martino et domino Joncelmo de palestro.

Et Ego Johanninus de grimoldis notarius publicus ciuis yporiensis hiis omnibus interfui et hanc cartam tradidi et scripsi.

## CLXX.

*Il consiglio del Comune di Vercelli delibera l'unione per l'estimo dei borghi di Piverone e di Palazzo* (6 gennaio 1302).

FONTI. — A. L'orig. manca. — B. Copia in *Arch. civ. verc.*, *Bisc.*, II, 325, coll'autentica di B. de Bazolis.

MET. DI PUBL. — Si riproduce B.

Jn libro statutorum comunis vercellarum reperitur statutum infrascripti tenoris. Statutum et ordinatum est per dominum Jacobinum de gadio potestatem vercellarum. et per sapientes prouisionis ciuitatis eiusdem. anno. Millesimo trecentesimo secundo. die sabati. VI. mensis Januarij. Quod extimum nuper datum. loco et hominibus habitantibus in palazo per commune vercellarum. addatur et vniatur et unitum sit et permaneat. extimo burgi piueroni. Jta quod de cetero predicti de palazo extimentur cum burgo et hominibus piueroni. et quod locus palazi et homines ibidem habitantes et qui de cetero habitauerint sint et esse debeant de cetero in perpetuum vnum corpus et una uniuersitas et una curia et vnum territorium cum burgo et hominibus piueroni et sub uno consulatu et extimo cum eisdem soluentes et substinentes fodra et scufias et alia onera cum burgensibus piueroni et sicut faciunt et substinent homines habitantes intra fossata dicti burgi. et perinde censeantur homines palacij. qui nunc ibi habitant et deinceps habitabunt ac si in dicto burgo habitarent quo ad omnia onera cum dicto burgo facienda et substinenda. et quod omnia priuillegia alias data et concessa dicto burgo piueroni sint valida atque firma. et quod sententia lata per dominum olricum vicecomitem inter comune et homines piueroni ex una parte. et homines de loco palazij ex altera sit valida et firma et execucioni mandetur et mandata intelligatur esse non obstante aliqua contraditione hominum de palazo et non obstante aliquo stat[ut]o hiis contrario. facto uel fiendo. quod statutum sit precissum ita quod non possit de libris communis vercellarum cassari [*nec*] deleri ullo modo uel causa. per consilium credencie uel aliquo alio modo.

## CLXXI.

*Agnese Bicchieri di Azeglio è inscritta nell'estimo per possessioni in Piverone, Unzasco, Loggia e Azeglio* (1304).

FONTI. — A. L'orig. manca. — B. Copia in *Arch. civ. verc., perg.*, in data 30 gennaio 1340.

MET. DI PUBL. — Si riproduce B.

...Jtem in libro extimi dicti communis facti tempore regiminis domini henrici de bongis ciuis pergami potestatis vercellarum anno currente. M.CCC.IIII. Jndicione secunda. reperitur ut infra. De vicinia sancti Juliani. Domina Agnex bicheria de azelio pro poderio quod habet in piuerono et vnzascho et villa longiarum et azelio. Extimatur. [*in*] libras. quatuorcentum viginti. Jtem villa Azelii. extimatur [*in*] libras centum triginta....

## CLXXII.

*Facio della Pusterla, podestà di Vercelli, condanna in contumacia Pietro di Azeglio a pagare 200 lire al Comune di Vercelli, verso cui era in debito* (30 giugno 1307).

FONTI. — A. L'orig. manca. — B. Copia in *Arch. civ. verc., perg.*, in data 30 gennaio 1340.

MET. DI PUBL. — Si riproduce B.

....Millesimo ccc.vii. die veneris. vltimo Junii Jndictione v. hec est quedam condampna pecuniaria facta et pronunciata per nobilem et potentem militem dominum facium de pusterna honorabilem potestatem vercellarum contra infrascriptum dominum petrum de Azelio. dare debentem magnam quantitatem pecunie comuni vercellarum in concione publica in broleto ad pilam comunis vercellarum congregata voce preconia et sono campane more solito de mandato dicti domini potestatis infrascripto anno et die examinata sub examine domini Roglerii de Madiis iudicis ipsius domini potestatis ad exigendum auere comunis vercellarum deputati prout hic inferius continetur

dominus Petrus de azelio

Quum citatus et Requisitus fuerit per seruitorem Comunis vercellarum ex parte suprascripti iudicis vt venire deberet coram dicto Judice ad soluendum id totum. quod dare debet comuni vercellarum ad certum terminum qui preteriit sub pena et banno. D. papiensium. quod penitus facere contempserit ipse nec aliquis alius pro eo unde passus est se poni in banno comuni vercellarum librarum. D. papiensium. in quod. incurrit propter ipsius contumaciam. Jdeo dictus dominus potestas secundum formam statutorum comunis vercellarum et omni alio Jure et modo quibus melius potest condampnat dictum dominum Petrum in libras cc. papiensium. dandas et soluendas clauariis comunis vercellarum Recipientibus nomine dicti comunis computando bannum in hac presenti condampnatione quam condampnationem dictus dominus potestas precepit solui. in x. dies sub pena quarti.

(S. T.) Ego Petrinus de bardo vercellensis Jmperiali auctoritate notarius de precepto et mandato domini Belfini de clarasschis vicarii domini potestatis vercellarum predictam condampnationem de libris comunis vercellarum et de archiuo publico ipsius comunis exemplaui prout in ipsa de verbo ad uerbum veridice continetur nichil addito uel mutato

## CLXXIII.

*Il Comune di Vercelli nomina il podestà Bertario Avogadro arbitro nelle controversie fra lo stesso Comune e Pietro di Azeglio* (14 dicembre 1308).

FONTI. — A. Orig. in *Arch. civ. verc., perg.*, guasto. — B, B1. Copie *ibidem*, *Bisc.*, II, 252 (III, 368), coll'autentica di B. de Bazolis.

MET. DI PUBL. — Si riproduce la parte essenziale di A, supplendo in corsivo, su B, i tratti mancanti in A.

*(S. T.) Jn nomine domini Amen* Anno natiuitatis eiusdem *Currente* Millesimo Trecentesimo. octauo Jndicione sexta die sabbati. quatuordecimo decembris. Conuocata et congre*gata* Crede*ncia co*munis vercellarum in palacio eius*dem* comunis ad sonum campane et voce preconum more solito de mandato nobilis viri domini Bertari de aduocatis potestatis vercellarum. Jbidem predictus dominus potestas et *Credenciarij* qui ad ipsam Credenciam conuenerant.... fecerunt.... Certum missum *nuncium* et procuratorem dominum fredericum cocorellam ciuem vercellarum specialiter ad se predictorum nomine compromitendum et compromis*sum* faciendum e*orum* nomine in Nobilem virum dominum Bertarium aduocatum potestatem vercellarum predictum. tamquam in Arbitrum et Arbitratorem et amicabilem compositorem et eo modo quo melius poterit generaliter de omnibus litibus et controuersiis que sunt et *esse po*ssunt quacumque de causa inter predictos comune et homines vercellarum ex vna parte et dominum Petrum de Azelio ex altera. occaxione fodrorum et aliorum onerum preteritorum et futurorum. que predicti comune et homines pe*tun*t a predicto domino de Azelio. occaxione castri et ville Azelii. et territorij. et quacumque alia occaxione uel causa. et dicunt ipsum dominum petrum substinere et soluere debere cum comuni et hominibus ciuitatis *ver*cellarum et *generalit*er de quibuscumque alijs de causis et racionibus....Promitendo predicti potestas et Credenciarij....michi notario infrascripto recipienti nomine et vice ipsius domini Petri de Azelio et cuiuscumque persone cuius interest uel interesse posset. habere rata et firma omnia et syngula gesta promissa et obligata per syndicum supradictum sub obligatione omnium bonorum predictorum comunis *et hominum vercellarum*. Testes Guizardus de Mussis. Jacobus de Caluis et Mussus de Judicibus.

*(S. T.)* Ego Eusebius. Ricius de margaria vercellensis notarius predictum Jnstrumentum de protocollo Jacobi. Ricij. dicti de Margaria ac ipsius mandato exemplaui subscripsi

*(S. T.)* Ego Jacobus rizius dictus de Margaria notarius vercellensis predictis omnibus Jnterfui hanc cartam traddidi scribi feci et me subscripsi.

## CLXXIV.

*I procuratori del Comune di Vercelli e di Pietro di Azeglio compromettono la quistione dinanzi a Bertario Avogadro* (14 dicembre 1308).

Fonti. — A. Orig. in *Arch. civ. verc., perg.* — B, B¹. Copie *ibidem*, *Bisc.*, II, 253 (III, 369), coll'autentica di B. de Bazolis.

Met. di publ. — Si riproduce la parte essenziale su A.

(S. T.) Jn Nomine domini Amen Anno natiuitatis eiusdem Currente Millesimo Trecentesimo octauo. Jndicione sexta. die quatuordecimo mensis decembris. Dominus. symon aduocatus de Colobiano. nuncius et procurator Nobilis. viri. domini petri de Azelio. de qua procuratione estat instrumentum vnum tradditum per Guillelmum de Judicibus notarium vercellensem. hoc anno die sabbati penultimo mensis nouembris. eius nomine ex vna parte et dominus fredericus cocorella. syndicus et procurator comunis et hominum Ciuitatis vercellarum de quo syndicatu estat instrumentum vnum tradditum per me Jacobum ri[cium] notarium suprascriptum. hoc Anno die sabbati xiiii^or decembris eorum nomine et vice predictorum comunis et hominum ex altera sese ad inuicem predictorum nomine compromixerunt et compromissum fecerunt [in n]obilem virum dominum Bertramum aduocatum de Camis potestatem vercellarum et ipsum tamquam Arbitrum et Arbitratorem et Amicabilem compositorem fecerunt....generaliter de omnibus litibus et controuersiis et querimoniis que sunt uel verti possent inter ipsas partes occaxione fodrorum et honerum preteritorum et futurorum que predictum Comune et homines dicunt ipsum dominum petrum sustinere et soluere debere cum comuni et hominibus vercellarum et generali quacumque alia de causa....promitendo....obseruare arbitrata....sub pena librarum Mille papiensium......saluo quod dictus Arbiter uel Arbitrator non possit dicere uel pronunciare aliquid per quod dictus dominus petrus. possit cadere a Jure feudi castri et ville Azelij poderij et districtus et nil eciam possit dicere nec arbitrari propter quod ipse dominus petrus veniret contra sacramentum fidelitatis quo tenetur versus aliquam personam. Actum in domo habitationis domini potestatis vercellarum. Testes domini Guillelmus de serrata paxinus de Cremona. Jurisperitus. et francischus de olcenengo de Aduocatis

(S. T.) Ego Eusebius Ricius dictus de Margaria notarius vercellensis predictum instrumentum de protocollo Jacobi Ricij dicti de Margaria ac ipsius mandato exemplaui subscripsi et me subscripsi.

(S. T.) Ego Jacobus Rizius dictus de margaria notarius vercellensis predictis omnibus Jnterfui hanc cartam traddidi scribi feci et me subscripsi

## CLXXV.

*Bertario Avogadro, podestà di Vercelli, dà sentenza arbitrale fra il Comune di Vercelli e Pietro di Azeglio* (17 e 23 dicembre 1308).

Fonti. — A. Orig. in *Arch. civ. verc.*, *perg.* — B, B[1]. Copie *ibidem*, *Bisc.*, II, 254 (III, 369), coll'autentica di B. de Bazolis. — C. Copia *ibidem*, *perg.*, in data 30 gennaio 1340.

Met. di publ. — Si riproduce A.

(S. T.) Jn Nomine domini Amen Anno natiuitatis eiusdem Currente Millesimo Trecentesimo octauo Jndicione sexta die martis decimoseptimo mensis decembris Jn questione que vertitur coram Nobili viro domino Bertar[i]o de aduocatis de Camis potestate vercellarum necnon Arbitro et Arbitratore et Amicabili compositore inter dominum fredericum cocorellam syndicum et procuratorem comunis et hominum vercellarum ex vna parte et dominum symonem de Colobiano aduocatum procuratorem domini petri de Azelio ex altera occaxione fodrorum talearum bannorum condapnationum et aliorum onerum que dictus procurator nomine dicti comunis et dictum comune petebant et petere intendebant in futurum et que petere possent a dicto domino petro de quo compromisso estat instrumentum factum per me notarium infrascriptum hoc anno die sabbati quartodecimo mensis decembris. vnde dictus Arbiter et Arbitrator et amicabilis compositor volens dictam questionem et questiones pocius amicabiliter terminare quam strepitu Judiciorum et Judiciali ordine procedere et terminare et Arbitraria potestate sibi concessa et tamquam amicabilis compositor dixit et dicit et arbitratus fuit prout inferius continetur. Jnprimis videlicet quod dictus dominus petrus quociescumque imponetur Caualaricia per comune vercellarum de quinquaginta militibus uel vltra dictus dominus petrus teneatur et debeat tenere caualariciam vnam destrarij. et Roncini et ire teneatur uel mitere per se uel ydoneam personam. in Caualaricijs et andatis que fierent in futurum per comune vercellarum habendo pro ipsa Caualaricia adequanciam.

et soldum secundum quod haberent alij milites pro vna caualaricia destrarij et Roncini. Jtem dixit et Arbitratus fuit quod ipse dominus petrus et eius heredes debeant poni in Extimo comunis vercellarum in libris Centumviginti. papiensium. et ex nunc positus intelligatur. et de ipso extimo debeat soluere fodra et alia onera sustinere pro comuni vercellarum prout soluunt et sustinent alij ciues vercellarum ita quod non possit amplius extimari nisi in ipsa quantitate librarum. cxx. papiensium. [*siue diminuatur*] siue augeatur nec diminuatur eciam. si extimum comunis vercellarum diminueretur nisi de nouo aliquid acquireret. in districtu vercellarum de quo acquisto de nouo possit extimari. vltra predictam quantitatem per comune vercellarum secundum quod esset conueniens et extimarentur alij ciues vercellarum. Jtem dixit et arbitratus fuit quod ipse dominus petrus pro fodris bannis condampnationibus et alijs quibuscumque de causis quibus reperiretur dictum dominum petrum uel eius predecessores hinc retro dare et soluere debere quacumque de causa usque ad hunc diem debeat dare et soluere. dictus. dominus. petrus dicto comiti siue clauario comunis vercellarum libras tercentum et quinquaginta papiensium videlicet medietatem usque ad Kalendas Januarias. Et aliam medietatem usque ad sanctum Eusebium proximum uenientem et libras Centum papiensium dicto Arbitro et Arbitratori pro eo et ex eo quod dictus Arbiter et Arbitrator exercuerit se et operatus fuerit ad ipsam concordiam faciendam et pro remuneratione ipsius laboris. Jtem dictus Arbiter et Arbitrator ex arbitraria potestate absoluit et absolutum pronunciat ipsum dominum petrum et eius heredes. et comune et homines Azelij. ab omnibus fodris bannis condapnationibus et quibuscumque alijs de causis quibus dare reperiretur comuni vercellarum quacumque de causa usque ad hunc diem per se et per homines suos. loci Azelii et ipsos homines ipsius ville et castri Azelij et ipsum dominum petrum et eius heredes absoluit et ipso iure absoluti intelligantur ab omnibus pactionibus obligationibus et alienationibus hinc retro factis per predecessores ipsius domini petri et specialiter a pactionibus factis per dominum Gribaldum de Azelio et Rubaldinum eius filium cum comuni vercellarum. Jtem dixit et arbitratus fuit quod quociescumque comune vercellarum. Jret ad exercitum generalem cum milicia et populo quod ipse dominus petrus et sui heredes et successores cum suis hominibus. Jre et stare ad dictum exercitum teneatur cum Comuni vercellarum sicut faciunt alij homines ciuitatis vercellarum saluo contra ecclesiam yporegie et dominos comites de maxino. nec contra marchiones montisferrati uel terras eorum. Jtem quod ipse dominus petrus uel eius heredes et successores non possint nec debeant in

Castro et villa Azelij reducere. aliquos bannitos uel rebelles comunis vercellarum exceptis heredibus uel successoribus bicheriorum. et exceptis dominis feudi. Jta tamen quod predicti heredes bicheriorum nullam guerram faciant ex dicto Castro. nec facientes reducant. Jtem dixit et arbitratus fuit quod Comune vercellarum teneatur et debeat ipsum dominum petrum Castrum terram et villam Azelij et homines ipsius loci deffendere. manutenere et eos Juuare contra omnes et homines et personas collegium et vniuersitatem sicut Ciues vercellarum manutenere. et iuuare tenetur. saluo quod dictum comune vercellarum non teneatur dictum dominum petrum et eius homines Castrum et villam Azelij deffendere nec manutenere contra dominos feudi dicti Castri. Jtem dixit et Arbitratus fuit. quod Castrum et villa et homines territorij Azelij remaneant penes ipsum. dominum petrum et eius heredes et successores nisi in hijs que specialiter et nominatim concessa sunt. comuni vercellarum ut superius continetur. Jtem dixit et Arbitratus fuit. quod ipse dominus petrus possit impune adiuuare. omnes amicos suos vndecumque sint cum hominibus suis. dum tamen ipsos amicos suos non adiuuarent nec adiuuare debeant contra comune vercellarum uel dando offensam. comuni et hominibus vercellarum et super terram comunis vercellarum. Jtem dixit et Arbitratus fuit quod propter predicta pronunciamenta et arbitramenta uel arbitrata uel aliquod predictorum dictus dominus petrus non Jntelligatur nec intelligi possit sibi in feudo castri Azelij aliquid facere uel fecisse contra Jura dominorum feudi. aut ipsum seu feudum. uel aliquam eius partem. in aliquo obligare uel obligasse nec in aliquo facere uel venire contra sacramentum fidelitatis. aut honorem dominorum feudi aut ipsis in aliquo preiudicare uel preiudicasse nec fecisse aliquam aliam mencionem de dicto feudo. Jtem dicit et arbitratus fuit. quod dictus dominus petrus pro se et dictus dominus fredericus procurator comunis vercellarum et ipsum comune per ipsum procuratorem teneantur et debeant dare dominis Guillelmo de serrata. paxino de cremona. petro de bonello. et Guillelmo de cagnoliis. Jurisperitis libras viginti papiensium usque ad octo dies proximos videlicet dictus dominus petrus siue dictus dominus symon eius nomine libras decem. papiensium. et ipse dominus fredericus nomine dicti comunis siue ipsum comune per eum alias libras decem papiensium. et florenum vnum auri per ipsum dominum petrum Jacobino Bicio dicto de margaria pro eorum opere. et labore. videlicet pro dictatura Jnstrumentorum sindicatus et procure Et pro dictatura compromissi et sentencie presentis et alijs laboribus quos sustinuerunt predicti occaxionibus predictis et alijs. Que omnia et syngula dictus Arbiter et

Arbitrator pronunciauit et Arbitratus fuit debere attendi et obseruari sub pena compromissi vnde predictus dominus Bertarus arbiter et arbitrator et amicabilis compositor presentibus domino symone de colobiano procuratore domini petri predicti domino frederico cocorella procuratore et syndico dicti comunis vercellarum et presentibus dominis Guillelmo de serrata et paxino de Cremona petro de bonello et Guillelmo de Cagnolijs consiliatoribus dicti Arbitri in domo habitationis potestatis vercellarum vbi sunt consilia seddendo pro tribunali pronunciauit in omnibus et per omnia prout superius continetur. Postea uero die martis vigesimotercio mensis decembris. Jbidem presentibus partibus et consiliatoribus supradictis predictus Arbiter et Arbitrator declarando inter alia capitula suprascripta quoddam Capitulum quod loquitur quod ipse dominus petrus et eius heredes debeant poni in Extimo comunis vercellarum in libris Centum. viginti papiensium et ex nunc positus Jntelligatur et de ipso Extimo debeat soluere fodra et alia onera sustinere pro comuni vercellarum prout soluerint et sustinent alij ciues vercellarum et etiam cetera que in ipso capitulo continentur declarauit et declarando dixit ibi vbi dicit alia onera sustinere silicet peccuniaria tunc imposita uel imponenda pro comuni vercellarum.

(S. T.) Ego Eusebius Ricius dictus de Margaria notarius vercellensis predictum instrumentum de protocollo Jacobi Ricij dicti de margaria notarij ac ipsius mandato exemplaui scripsi et me subscripsi cum interliniatura que est in quinta linea que dicit quartodecimo. et ideo me subscripsi.

(S. T.) Ego Jacobus Rizius dictus de margaria notarius vercellensis predictis. omnibus Jnterfui hanc cartam traddidi scribi feci et me subscripsi.

## CLXXVI.

*Alberto, vescovo di Ivrea, ed il suo Capitolo nominano Franchetto dell'Olmo, di Ivrea, e Giacomino Battaglia, di Chiaverano, loro procuratori nelle cause col Comune di Vercelli* (11 giugno 1209).

Fonti. — A. Orig. in *Arch. civ. verc., perg.*

Met. di publ. — Si riproduce A.

Jn nomine domini amen. Anno eiusdem Natiuitatis Millesimo ccviiii. Jndictione vii. die mercurij. xi. mensis Junij. presentibus testibus domino Guidone de gonzaga Canonico Mantuano. Albertocio de sauiola. Girardo de cumis et francischo filio quondam rubonis de Romano. fa-

miliari domini Episcopi infrascripti et pluribus alijs ad hec uocatis. Actum in Episcopali palacio yporegie. Conuocato et congregato modo debito et consueto Capitulo ecclesie cathedralis sancte marie yporegie. de Mandato domini patris domini fratris Alberti miseratione diuina Episcopi yporegie et comitis Ad quod capitulum interfuerunt dominus Sauinus de solerio archidiaconus dominus Alcherius de mirolio Archipresbiter. dominus Georgius de solerio. dominus henricus de septimo. dominus philippus de putheo dominus Obertus de putheo. dominus Martinus de putheo. dominus Antonius domini maredonni et vgolinus de solerio et petrus domini Roberti omnes canonici dicte ecclesie yporegie tunc residentes in ecclesia supradicta Jpse venerabilis pater una cum ipsis canonicis. Et ipsi Canonici una cum ipso domino Episcopo et eius auctoritate eorum nomine et ecclesie yporegie fecerunt constituerunt et ordinauerunt eorum et dicte Ecclesie yporegie et Episcopij certos nuncios missos sindicos et procuratores franchorum de ulmo ciuem yporegie. absentem tanquam presentem et Jacobinum batayam de clauarano presentem et quemlibet eorum in solidum ita quod non sit melior condictio occupantis et quod unus inceperit alter prosequi ualeat et finire. hoc acto expresse quod per presens mandatum procura seu sindicatus alias factus per ipsos de ipso franchoto non intelligatur reuocatus. sed in sua firmitate perduret Ad agendum et defendendum coram quocumque iudice ecclesiastico uel seculari seu arbitro Et specialiter ad promittendum nomine ipsius domini Episcopi et ecclesie yporegie comuni et hominibus vercellarum quod si per dominos Johannem de charisio et petrum de solario Arbitros comuniter electos inter dictum dominum Episcopum et comune et homines Clauarani et Andrati ex una parte. Et comune et homines vercellarum et donati ex alia pronunciari contigerit quod locus ubi erat quedam turris hedificata per comune et homines vercellarum. que turris debuit d[irui] per homines ecclesie yporegie esse super solo et terreno comunis vercellarum et iurisdictionis hedificata quod ipse dominus Episcopus et homines ecclesie yporegie. eorum propriis sumptibus et expensis hedificare facient de nouo ipsam turrim in eodem statu uel meliori quo ante erat. Et ad fideiussores dandos qui se obligent uersus comune et homines vercellarum quod predicta attendentur et obseruabuntur per ipsum Episcopum et eius homines. Et ad promissionem faciendam nomine ipsius domini Episcopi et ecclesie yporegie dictis fideiussoribus. de ipsa promissione indempnes conseruando. Et ad obligandum occasionibus predictis bona Episcopij et ecclesie yporiensis. Et generaliter ad omnia alia et singula facienda et exercenda que in predictis et circa predicta ipsimet facere possent

si presentes essent. dantes et concedentes predictis suis sindicis et procuratoribus liberam et generalem administrationem in predictis et circa predicta. promittentes [mihi notario] infrascripto Recipienti uice et nomine comunis et hominum vercellarum et [omnium] quorum interest uel interesse posset perpetuo habere et tenere acta et gesta per ipsos syndicos et procuratores uel alterum eorum in predictis et circa predicta grata rata et firma et nullo tempore contrauenire. Et si predicti sindici et procuratores conuen[irentur] uel reconuenirentur promiserunt pro eis iudicatum solui cum omnibus suis clausulis sub [obligatione] omnium bo[norum] Episcopij et Ecclesie yporiensis.

(S. T.) Et Ego Bonauenturinus de mantua publicus Jmperiali auctoritate notarius predictus interfui et Rogatus Scripsi meoque signo consueto signaui.

## CLXXVII.

*Il Comune di Andrale nomina Guglielmo di Crosa procuratore nelle cause fra il vescovo e il Capitolo di Ivrea ed il Comune di Vercelli* (11 giugno 1309).

FONTI. — A. Orig. in *Arch. civ. verc., perg.*
MET. DI PUBL. — Si riproduce A.

(S. T.) Anno dominice natiuitatis M°. CCC. VIIII. indictione VII die mercurii XI menssis iunii in handrate in ayra iohannis frascheti de handrate et in presentia infrascripti notarii et infrascriptorum testium Jbidem connocata et congregata credentia et uicinantia comunis et hominum de handrate ad sonum campane more solitó de mandato iohannis frascheti et [Martini] filii condam iacometi de martino de iacobo consulum dicti loci de handrate pro infrascripto negocio specialiter expicando *(sic)* ad quam credentiam et vicinantiam conuenerunt et presentes fuerunt predicti consules et infrascripti credentiarij et uicini silicet milonus serra iacobus de camarellis perrinus raua martinus de ota bouolus de milono henuerardus bassus henuerardus de benyu[eg]na albertus caualus Martinus rey iohannes de giralda perotus cocus martinus de oberto piexano iacobus cenererius Guillelmus de albertono Guillelmus camarellus nicolinus de girarto. iohannes de vbertino iohannes de climento petrus crosa iacobus de bonino vignolano albertinus de martino de iacobo iohannes de riceno petrus de iohanne coco [co]minus gota bouolus picus et Martinus crosa et alii quamplures. Jbidem dicti consules vnaa cum supradictis credenciariis et uicinis et ipsi credenciarij et uicini vnaa cum dictis

consulibus eorum propriis nominibus et vice et nomine comunis vniuersitatis et hominum dicti loci andrati fecerunt creauer[unt] et [elig]erunt et constituerunt eorum et dictorum comunis et hominum dicti loci et vniuersitatis certum nuntium syndicum et procuratorem quitquid melius esse potest de iure Guillelmum crosam de handrate absentem tamquam presentem hoc acto expresse quod presens mandatum procuratorium seu sindicatus alias per ipsos factum de serracoto de olmo ciue yporiensi [*per*] comune et homines handrati et Guillelminum crosa de handrati, non intelligatur reuocatus set in sua firmitate perduret. ad agendum et deffendendum coram quocumque iudice ecclesiastico uel seculari seu arbitro uel arbitratore aut arbitris uel arbitratoribus seu amicabilibus compositoribus in quibuscumque causis litibus seu questionibus cum quacumque persona et personis comuni colegio et vniuersitate et in quocumque loco et specialiter ad promittendum nomine ipsorum comunis et hominum et vniuersitatis handrati comuni et hominibus uercellarum seu alii uel aliis recipientibus vice et nomine comunis et hominum vercellarum et comunis et hominum de donato quod si per dominos iohannem de carixio vtriusque iuris dotorem *(sic)* et petrum de solerio utriusque iuris peritum arbitros comuniter electos inter uenerabilem patrem dominum episcopum yporegie et homines clauarani et de handrate ex vna parte et comune et homines de donato ex altera pronuntiari contigerit quod locus vbi erat quedam turis edifficata per comune et homines vercellarum que turis debuit d(r)irui per homines ecclesie yporegie et esset super solo et territorio comunis et hominum vercellarum et iurisdictionis vercellensis edifficata. quod ipsi homines ecclesie et comune handrati vnaa cum dicto domino episcopo eorum propriis sumptibus et expensis redifficari fatient de nouo ip[sam] turim in eodem statu in quo ante erat uel m[eli]ori. Et ad bona dictorum comunis et hominum handrati proinde pignori obliganda et ad quascumque promisiones obligatio[nes trac]trationes pro predictis omnibus et singulis et omnem superiorem causam firmiter attendendis et obseruandis faciendas et interponendas. et ad fideiussores dandos qui se obligent [adversus] homines vercellarum seu alii uel aliis recipientibus vice et nomine comunis et hominum vercellensium et comunis et hominum de donato. quod predicta omnia et singula attendentur et obse[ruentur aduersus] homines et comune handrati cum quibuscumque promissionibus pactis obligationibus et renunciationibus quas quidem promissiones obligationes et [tractationes] et pacta dicti consi[liarij] et uicini eorum nominibus et vice et nomine comunis et hominum handrati ex nunc fatiunt et pro factis [haberi] uolunt dictis comuni et hominibus [ver-

cellar]um et dictis comuni et hominibus [vercellarum] alii uel aliis pro ipsis recipientibus et ad promissionem faciendam nomine dictorum comunis et hominum handrati illi uel illis fideiussoribus [in omnibus et] per omnia indempnes eorum propriis sumtibus et expensis a fideiussione predicta sine aliqua datione libelli uel iuris sollempnitate aut iudicio [tenendi et] de da[mpnis] expensis et interesse ipsius fideiussoris uel fideiussorum et de expensis factis uel passis occaxione predicta dicto simplici siue aliquo sacramento [credendo et bona comunis] et hominum handrati dictis fideiussori uel fideiussoribus pignori obliganda et ad quascumqe promissiones obligationes et pacta ipsis fideiussori [uel] fideiussoribus facienda occaxione predicta et specialiter ad promittendum ipsi fideiussori uel fideiussoribus quod eis liceat si pro predictis aliqua dampna et expensas substinerent se sua propria auctoritate siue parabola et licentia alicuius rectoris potestatis uel iudicis de predictis dampnis et expensis se [contraca]mbiare in personis et rebus dictorum comunis et hominum handrati ad promittendum etiam si predicta in toto uel in parte non attenderentur uel obseruarentur per comune et homines handrati quod [tunc] ipsi comune et homines handrati ipso iure cadant ab omni iure si quod habebant in loco vbi hedifficata fuerat turis superius memorata. Et [etiam] ad omnia alia et singula dicenda facienda promittenda exercenda obliganda et Renuntianda que in predictis et circa predicta uel predictorum aliquid fuerint opportuna et que ipsi consules credenciarii facerent uel facere possent. si presencialiter interessent etiam si mandatum exigant speciale dantes et concedentes eidem eorum syndico et procuratori plenam liberam et generalem administrationem et speciale mandatum in omnibus et singulis supradictis et predicta uel predictorum aliquid contingentibus seu dependentibus ab eisdem promittentes mihi notario infrascripto sollempniter stipulanti vice et nomine comunis et hominum vercellarum et comunis et hominum de donato et omnium et singulorum. quorum interest uel [*in*] futurum interesse posset se perpetuo habere et tenere gatum ratum et firmum et non contra facere uel uenire de iure uel de facto quacumque occaxione ultra quod dici uel excogitari posset quitquid predictum eorum sindicum dictis arbitris promissum obligatum fuerit et [re]nunciatum in predictis et circa predicta uel predictorum aliquod uel predicta uel predictorum aliquod contingentibus seu dependentibus ab eisdem sub ypoteca et obligatione omnium bonorum suorum et dictorum comunis et hominum handrati. Renunciando omni exceptioni doli et in f[actum] sine causa uel ex iniusta causa et rei non sic geste [et omni] fori priuilegio omnique testium. probationi et alii exceptioni et deffensioni priuilegiis. et litteris im-

petratis et impetrandis [que] quoquo modo de iure uel de facto contra predicta uel predictorum aliquod posset facere uel uenire. Et exinde supradicti consules credenciarii et uicini Rogauerunt me notarium infrascriptum ut conficere deberem [inde] instrumentum vnum et plura si fuerit opportunum ad ditamen unius uel plurium sapientum. Jnterfuerunt testes uocati et rogati Jacobus de henrioto cataldus domini episcopi in clauarano iohannes de alaxia de handrate et perrinus bocius de bugella et alii quamplures

Et ego iacobinus notarius filius iohannis de rouoreto de clauarano huic interfui et hanc cartam tradidi et excripsi.

---

BIBLIOTECA DELLA SOCIETÀ STORICA SUBALPINA
DIRETTA DA FERDINANDO GABOTTO
IX.

DOCUMENTI E STUDI SULLA STORIA D'IVREA
PUBLICATI SOTTO IL PATRONATO DI S. M. IL RE
VI.

EDOARDO DURANDO

# LE CARTE DELL'ARCHIVIO CAPITOLARE
## D'IVREA FINO AL 1230
CON UNA SCELTA DELLE PIÙ NOTEVOLI DAL 1231 AL 1313

FEDELE SAVIO - GIUSEPPE BARELLI

# LE CARTE DELL'ABAZIA DI S. STEFANO
## D'IVREA FINO AL 1230
CON UNA SCELTA DELLE PIÙ NOTEVOLI DAL 1231 AL 1313

PINEROLO

TIPOGRAFIA CHIANTORE-MASCARELLI
1902

# INDICE



t . . . , . . . . . . . . . . . . ac. separately bound.

BIBLIOTECA DELLA SOCIETÀ STORICA SUBALPINA

Diretta da FERDINANDO GABOTTO

IX.

BIBLIOTECA DELLA SOCIETÀ STORICA SUBALPINA
DIRETTA DA FERDINANDO GABOTTO
IX.

---

DOCUMENTI E STUDI SULLA STORIA D'IVREA
PUBLICATI SOTTO IL PATRONATO DI S. M. IL RE
VI.

---

EDOARDO DURANDO

# LE CARTE DELL'ARCHIVIO CAPITOLARE
## D'IVREA FINO AL 1230
### CON UNA SCELTA DELLE PIÙ NOTEVOLI DAL 1231 AL 1313

FEDELE SAVIO - GIUSEPPE BARELLI

# LE CARTE DELL'ABAZIA DI S. STEFANO
## D'IVREA FINO AL 1230
### CON UNA SCELTA DELLE PIÙ NOTEVOLI DAL 1231 AL 1313

PINEROLO
TIPOGRAFIA CHIANTORE-MASCARELLI
1902

# PREFAZIONE

L'archivio del reverendo Capitolo d'Ivrea è raccolto in una stanzetta al primo piano, con due finestre che guardano a ponente, a lato del Duomo. Tutt'intorno, in scaffali a diversi piani, sono collocati codici manoscritti, incunabuli della stampa, registri varii, mazzi di carte, protocolli di notai e carte sciolte antiche e moderne. Non voglio io affatto occuparmi dei codici manoscritti, nè dei libri del primo secolo della stampa, che, ben conosciuti dagli studiosi di ogni paese, furono anche già descritti dal Peyron, dal Bollati ed ultimamente da A. Professione nel volume IV degli *Inventari dei manoscritti delle biblioteche d'Italia* del Mazzatinti.

Ed anche solo di sfuggita accenno ai protocolli dei notai, che in quell'archivio si conservano. Sono ottantaquattro volumi di ventinove notai, contenenti atti del Capitolo — interni ed esterni —, i quali insieme prendono uno spazio di tempo che dal 1258 corre all'anno 1729. La serie di essi, disgraziatamente però, non è continua, ma ha lacune ed interruzioni. Primi notai sono: Fabri dal 1258 al 1297 con interruzione dal 1265 al 1292; De Pergamo dal 1310 al 1346; Turinetti dopo il 1361. Altra serie copiosa e quasi completa è quella dei registri dell'amministrazione del Capitolo, ossia dei Mazzeri. Molti poi sono i fasci di carte di lite — ed anche qualche registro di cause — di cui alcuni risalgono fino al secolo XIII.

Mio proposito fu di limitarmi alla ricerca, all'esame ed alla publicazione dei più antichi documenti del Capitolo, che non potevano trovarsi che nelle pergamene sciolte, od in un codice membranaceo, il quale tanto nell'Inventario dell'archivio, quanto nel suo titolo è chiamato *Protocollo primo*, e posto in

primo luogo fra i protocolli dei notai, ma che è una vera e propria collezione dei più antichi documenti del Capitolo e che io, quando dovrò citarlo, indicherò colla denominazione di *Cartario capitolare*. È questo *Cartario* per la maggior parte scritto chiaramente, anzi quasi calligraficamente, da una stessa mano, che molte ragioni fanno ritenere sia quella del notaio Fabri. In tutto, consta di facciate scritte 238, ed il documento suo più moderno è dell'anno 1316. Solo la parte più vicina alla fine è di altre scritture. I documenti che contiene non sono, come in altri Cartari, autenticati, ma in copia semplice, dati come si trovavano negli originali o nelle copie da cui furono tratti, senza alcuna aggiunta o dichiarazione. È da avvertire subito che non ho ricorso a questo Cartario che nei casi in cui nell'archivio non vi fosse più l'originale del documento od altra copia più attendibile.

Il fondo di pergamene esistente in questo archivio è oltremodo abbondante. Basti il dire che solo fino a tutto il 1300 esse sono in numero di oltre settecento elencate nel Catalogo dell'archivio, ed a questa cifra devonsene aggiungere altre che si trovano sparse e non comprese in quell'elenco. Fu questa abbondanza di carte che rese necessario, subito in principio del lavoro — il quale, secondo l'uso ormai stabilito in simili publicazioni, doveva estendersi fino all'anno 1300 —, di determinare, anche per non uscire dalla spesa predestinata, un più ristretto periodo in cui tutte le carte senza alcuna eccezione dovessero esser rese di publica ragione. Fu perciò fissato che fino al 1230, incluso, ogni carta che si trovasse in archivio, in qualunque parte, in originale od in copia doveva esser compresa nel Cartario da publicarsi. Per le carte posteriori, cioè tra il 1230 e l'anno 1313, se ne doveva fare una limitata scelta, a cui doveva presiedere il criterio sia dell'importanza dei personaggi che vi compaiono, sia della preziosità del contenuto largamente intesa.

Confida nullameno lo scrivente che, anche così ridotto, il suo lavoro tornerà di qualche utile per la storia della città e delle famiglie sue più notevoli, poi per la storia del Canavese e del Piemonte; e che sarà un integrante supplemento che varrà a completare la già publicata raccolta delle *Carte dell'archivio vescovile d'Ivrea*, meno di questo ricca di documenti dei secoli XI e XII.

Per quanto ha riguardo alle sue pergamene, l'Archivio Capitolare ebbe due ordinamenti, se pure un altro più antico ordinamento non abbia preceduto questi due, fatto che ci sarebbe attestato dal trovarsi nelle più antiche pergamene tre specie di numerazione. Quello che è per noi sicuro primo ordinamento corrisponde al catalogo fattosene, e che si conserva tuttora, a cui si può con una tal quale certezza attribuire la data del 1349, perchè fino a tal epoca arrivano gli atti che vi sono registrati. Questo antico catalogo, da cui mi riprometteva un grande aiuto, specialmente per ritrovare carte, che eventualmente nel lungo periodo posteriore si fossero perdute, mi fu invece di pochissimo sussidio, se pur non devesi dire di impaccio. Ben è vero che ogni carta è in questo catalogo descritta con breve transunto latino in cui si indicano le persone e l'oggetto del contratto; ma la poca diligenza usata dal compilatore e forse l'imperizia portarono a falsare le date e ad introdurre non poche inesattezze nei nomi e nei sunti. Bastino pochi esempi. Pergamena colla vera data 1269 è portata nel Catalogo coll'anno 1069, indizione XII, « die iouis XVIII intrantis aprilis »; carta del 1172, 1 novembre, è diventato 1170, II kalendas nouembris. Moltissime sono le carte che hanno subita una simile trasformazione. Aggiungi ancora che per comodità del compilatore nessun ordine cronologico fu seguito nel registrare le carte, poichè queste furono solo divise per paesi e furono elencate di mano in mano che gli si presentavano, di seguito, qualunque fosse la loro data.

Ben diverso e più efficace fu l'ordinamento, cui, per ordine del Capitolo, presiedette e condusse a termine dall'anno 1783 al 1785 il chierico Agostino Torelli. Questi ha fatto un lavoro intelligente e degno d'elogio, al quale serve ora di guida un inventario generale che forma un grosso volume, in cui le carte, prima divise per i territorii cui si riferiscono, furono poi da lui elencate in ciascuna delle categorie che ne risultarono per rigoroso ordine cronologico. Anche buona critica dimostrò il Torelli nell'attribuire alle carte che ne mancavano la loro data. Come già era stato fatto nell'altro ordinamento, anche in questo ad ogni carta fu dato un numero progressivo, ed aggiunta ora quasi sempre l'indicazione della categoria o del mazzo in cui essa si contiene. È solo a lamentare che non siano state le singole carte

munite di foglio di guardia, su cui almeno si registrasse la data: come ora sono riuniti nei mazzi, i documenti vanno alla rinfusa, rendendo più difficile la ricerca, e più facili le perdite e gli smarrimenti.

Ecco la disposizione dei mazzi quale risultò in questo assesto: 1° mazzo fino al 22° incluso, Ivrea; 23°, Patronato Beccuti; 24° e 25°, Albiano; 26°, 27°, 28° e 29°, Bolengo; 30°, Borgofranco; 31°, Baio, Nomaglio, Quassolo, Quincinetto, Settimo Vittone, Tavagnasco e Fiorano; 32°, Chiaverano; 33° e 34°, Piverone; 35°, Montalto; 36°, Montalto, Andrate, Azeglio e Burolo; 37°, Palazzo; 37° e 38°, Lessolo; 39°, Parrocchie; 40°, Pavone; 41°, San Martino, Loranzè, Rivarolo e Caluso con altri paesi; 42°, Romano; 43°, Caravino con altri paesi; 44° ed ultimo, Strambino.

Non tutte però le pergamene esistenti nell'Archivio capitolare furono descritte nel Catalogo od Inventario del chierico Torelli. Già nel 1843 Amedeo Peyron, nella sua *Notizia dell'Archivio del reverendissimo Capitolo d'Ivrea,* avvertiva: « Tutte quelle carte che concernevano interessi estranei ai Canonici, vennero dal Torelli confinate in una cassa, senza l'onore di descrizione alcuna »; ed aggiungeva il dubbio che molte carte si fossero perdute. Io invece che ho, pel mio lavoro, avuto agio di percorrere l'antico catalogo del secolo XIV, che ne ho fatto riscontro coll'Inventario del 1785 e che ho inoltre tratto largo profitto dalle carte, come sopra si dice, confinate nella famosa cassa, posso dire che nulla si è perduto nell'archivio nostro. La diligenza e la scrupolosità del Torelli, addimostrata in tutto il suo lavoro, ci è sicura garanzia che le carte della cassa non furono da lui conosciute, essendo per di più inesatto ciò che dice Amedeo Peyron, che in quella cassa si contengano carte di argomento estraneo al Capitolo, e prova di questa mia asserzione saranno le molte pergamene che, tutte attinenti al Capitolo, io publico coll'indicazione di carte sparse e che provengono in gran parte dalla accusata cassetta. Io spiego altrimenti la cosa. La cassa mentovata dal Peyron, che ancora tranquilla riposa nella camera dell'archivio, dev'essere stata ritrovata dopo che il Torelli condusse a termine l'inventario suo. E non solo quelle della cassetta, che io ho ad una ad una esaminate, ma anche altre carte si ritrovarono dopo quelle, suppongo in armadi non prima

esplorati, e che adesso formano il contenuto di parecchie scatole di cartone esistenti nell'archivio; le quali pure non poterono essere tenute in conto dal Torelli, ma vedute da me, anche sotto il titolo di carte sparse sono comprese, se pel tempo convenivano, nella mia raccolta.

La migliore diligenza per me possibile io adoperai perchè, nel periodo di tempo che ha termine coll'anno 1230, ogni carta, che si trovasse in qualsiasi fondo nell'Archivio in originale od in copia, entrasse nella mia raccolta: con tutto ciò non vorrei escludere che qualcuna, per cagione dei diversi fondi da ricercare, non possa essermi sfuggita.

Così non voglio assolutamente garantire che per avventura alcuna delle carte da me in questa raccolta publicate non sia già edita. Potrebbe darsi, come può essere avvenuto per alcuna delle *Carte dell'Archivio vescovile d'Ivrea* rese publiche dall'egregio amico prof. F. Gabotto, che anche fra queste mie se ne trovasse qualcuna che fosse già riportata in opuscoli di autori eporediesi, i quali, come di interesse locale e poco diffusi, non possano essere stati a mia conoscenza. Non si dovrà perciò credere che per poca reverenza a quegli autori sian state le loro opere taciute.

Il metodo di publicazione delle carte è quello stesso adottato già negli altri cartari della Biblioteca della Società Storica Subalpina e specialmente nelle *Carte dell'Archivio vescovile d'Ivrea*. Epperò rigorosa conservazione della grafia e della punteggiatura del documento; se havvi originale, ossia prima scrittura (o, secondo i tempi, scrittura dalla prima derivata) fatta dal notaio che ha assistite le parti nella formazione del contratto, è questo che viene riprodotto; se si deve invece ricorrere a copie, allora, se vi è scelta, si ricorre od alla più antica od a quella che dà maggior garanzia di autenticità e di sincerità. Altre osservazioni, se occorrono, si fanno volta a volta in capo ad ogni documento.

Prima di raccomandarmi alla indulgenza dei lettori, mi è grato dovere esprimere tutta la mia riconoscenza ai reverendi Canonici del Capitolo di Ivrea, ed in special modo al canonico Giovanni Clerico, che dell'archivio capitolare è zelante conservatore come affettuoso ospite, ed agli egregî canonici Garino e

Boggio, che di quell'archivio sono profondi conoscitori e studiosi costanti, i quali tutti mi diedero preziose indicazioni e validi aiuti. Un altro ringraziamento infine rimane per l'ottimo amico dottor Giuseppe Colombo, con cui si doveva fraternamente, come già si era cominciato, portare insieme, certo molto meglio, a compimento il presente lavoro. Ma egli, sorpreso da più gravi occupazioni, ha lasciato a me, col desiderio della sua preziosa collaborazione, il compito di più modestamente condurre a termine l'opera che doveva essere comune.

*Torino, 10 agosto 1901.*

EDOARDO DURANDO.

---

# I.

*Amico notaio e Amalrico prete figli del fu Esemberto giudice vendono a Guglielmo figlio del fu Peralberto un campo in Mazzè* (31 dicembre 1007).

FONTI. — A. Originale in *Arch. capit. Ivrea, Carte sparse,* guasto nel lato sinistro.

OSSERVAZ. — Per la maniera con cui il documento si esprime non si può con assoluta certezza determinare la sua data. Tuttavia siccome l'uso di datare le carte pagensi coll'anno del regno o dell'impero non durò molto oltre la metà del secolo XI, così, a nostro parere, bisogna ridurci a dare a questa carta una data fra il 1000 ed il 1060. Fra questi termini il solo Enrico II ha appunto l'anno quarto del regno che corrisponde alla VI indizione nell'anno 1008 (incominciante col Natale del 1007). L'anno quarto invece del regno di Enrico III (1042) ha l'indizione X, e simil anno di Enrico IV corre nell'indizione XIII e nell'anno 1060. Nè la formola longobarda del documento contrasta coll'anno assegnatogli.

(S. T.) Jn nomine domini dei et saluatoris nostri ihesu xpisti anri[cus] rex anno regni eius deo propicio quarto pridie [kalen]das genuarias indiccione sexta Constad nos amicus notarius et amalrjcus presbiter fratris germanis et filius quondam exemberti iudex qui professi sumus ex nacione nostra lege uiuere langobardorum accepisemus nos qui supra germanis et in presencia testium accepimus ad te uuilielmi filius quondam perlberti argentum denarios bonos et in alie specie ualente usque ad solidos sexe finitum precium pro pecia una de campo iuris nostris quod abere uiso sum in loco et fundo uuesca et est campum ipsum iacet et ad locus qui nominatur in fontana sancti martini est per mensura iusta tabulas (1) sexaginta coerit ei de una parte terra ortoni de alia parte terra sancti marie de tercia parte percurit uia de quarta parte terra benezo sibe alie sunt coerentes que anttem suprascriptum campum iuris nostris in eodem loco et fundo uuesca super dictis una cum accessione et gresso seu superioribus et inferioribus suis qualiter super mensuras et coerencias legitur in integrum ab ac die tibi cui supra uuilielmi pro suprascripto argento uendo trado et mancipo nulli ali uendictum donatum alienatum opnosiatum uel traditum nisi tibi et facias exinde a presenti die tu et

eredibus tuis iure proprietario nomine quicquit uolueritis sine omni nostra eredum nostrorum contradicione quidem et spondemus adque promitimus nos qui supra amicus notarius et amalricus presbiter una cum nostros eredes tibi cui supra uuilielmi tuisque heredibus aut cui tu dederis uel abere statueris suprascriptum campum qualiter supra legitur in integrum ab omni omine defensare qui si defendere non potuerimus aut si uobis exinde aliquid per couis genium subtraere quesierimus tunc in dublum eadem uentum ut supra legitur uobis restituamus sicut pro tempore fuerit meliorata aut ualuerit sub estimacione in consimile loco et nichil nobis ex ipsum precium aliquit redeberis diximus et pro onore sacerdocii mei qui supra amalricus presbiter et nec mihi licead ullo tempore nolle quod uolui set quod a me semel factum uel conscriptum sub iusiuramdum inuiolabiliter conseruare promitto con stipulacione subnixa Autum in loco maciadi feliciter Signa + + + manibus giselberti et rolandi seu ariprandi testes

(S. T.) Ego astulfus notarius scriptor uius cartule uindicionis pos[t] tradita compleui et dedit.

(1) *Lo spaziato è in sopralinea.*

II.

*Rainero del fu Luvone e Roza del fu Leone, coniugi, con Senelda figlia del fu Everardo, vendono ad Adalgiso giudice terre in Settimo* (23 ottobre 1036).

Fonti. — A. Orig. in *Arch. capit. Ivrea,* mazzo I, un po' guasto.

Osservaz. — Abbiamo attribuita questa carta (come del resto ha fatto il catalogo del detto archivio) al tempo dell'imperatore Corrado II il salico, perchè al 1036 corrisponde l'anno decimo del suo impero e l'indizione settima indicata. La formola dell'atto, il nome del notaio sconosciuto in tempi di cui pure si hanno molte carte d'Ivrea, la dichiarazione di legge dei testimoni ed altre ovvie ragioni ci impedivano di mandarla al tempo di Corrado III.

(S. T.) Jn nomine domini dei et Saluatoris nostri ihesu xpisti. cunradus gratia dei Jnperator augustus anno Jnperii eius deo propicio et ic jn italia decimo. decimo kalendas nouember Jndicione quinta Constat nos ranerio filius quondam luuoni et roza iugalibus filia quondam leoni seu senelda filia quondam euerardi que profesa sum ego ipsa roza ex nacione mea lege uiuere langobardorum set nunc pro ipso uiro meo una cum senelda cognata sua lege uiuere romana ipso namque iugale et mundoaldo meo mihi consenciente et subter confirmante et iusta lege una cum noticia de propinquioribus parentibus meis cuius supra

femine idest leo germano meo et martino consoprino meo Jn earum presencia uel testium certafacio profesione quod nullam me pati uiolenciam quempiam ominem nec ab isso iugale et mundoaldo meo nisi mea bona et spontanea uoluntate recepisemus nos omnes comuniter sicuti et jn presencia testium acepimus ad te adalgosus iudex filius quondam andreani argentum denarios bonos solidos treginta et quinque finitum precium pro pecia una de uites cum area sua et pecia una de terra cum.....runco et frascaria super abente Jnsimul se tenente iuris nostri quam abere uisi sumus nos in loco et fundo septimo Jam dicta pecia de uites cum area sua Jacet ad locum sancti martini quod est per mensura iusta tabulas quatuorcenti. coerit ei da duabus partibus terra item adelgosus iudex da tercia parte acesso qui pergit in uia predicta pecia de.......runco et frascaria super abente jacet ibi prope quod est per mensura iusta tabulas duos coerit ei da una parte terra uualoni de alia parte terra constantini clericus (1) de tercia parte acesso pergit in uia sibeque alii sunt coerentes que autem suprascripta pecia de uites cum area sua et pecia una de terra cum......runco et frascaria super abente iuris nostris super nominatis una cum accessionibus et ingresoras earum seu cum superioribus et inferioribus earum rerum qualiter supra mensura et coerencias legitur in integrum ab ac die tibi cui supra adelgosus iudex pro suprascripto argento uendimus tradimus et mancipamus nulli alii uenditas donatas alienatas obnosiatas uel traditas nisi tibi et facias exinde a presenti die tu et eredibus tuis aut cui tu dederis iure proprietario nomine quicquit uolueritis sine omni nostra et eredum nostrorum contradicione quidem et spondimus atque promitimus nos qui supra ranerio et roza iugalibus seu senelda una cum nostris eredibus tibi cui supra adelgosus iudex tuisque eredibus aut cui uos dederitis suprascriptis rebus qualiter supra legitur in integrum ab omni omine defensare quod si defendere non potuerimus aut si uobis exinde aliquid per couis genium subtraere quesierimus tunc in dumblum eadem uendita ut supra legitur uobis restituamus sicut pro tempore fuerit melioratas aut ualuerit sub estimacione in consimile loco et nec nobis licead nulo tempore nolle quod uoluisemus set quod ad nobis semel factum uel conscriptum est sub iusiurandum inuiolabiliter conseruare promitimus cum stipulacione subnixa et nichil nobis ex ipsum precium aliquit redeberis dicimus. Actum jn burgo uetere de ciuitate eporedia feliciter. Signum +++ manibus suprascriptorum ranerio et roza iugalibus seu senelda qui anc cartulam uindicionis fieri rogauerunt et suprascripto precio receperunt qui et ipse ranerio eadem roza conius et mundoalda sua ad omnia suprascripta consensi ut supra et eorum relecta est. Signum ++ manibus

suprascriptorum leo germano et martino consoprino qui eadem roza germana et consoprina suorum interrogauerunt ut supra. Signum +++ manibus liuzo et giselberto seu Joannes isti omnes lege uiuentes romana testis. Signum ++ manibus borgnoni et olberto testes.

(S. T.) Ego magimfredus notarius sacri palacij scriptor uius cartule uindicionis pos[t] tradita compleuit et dedit.

(1) *Lo spaziato è in sopralinea.*

III.

*Maginardo figlio di Adamo vende a Pietro prete diverse pezze di terra sul territorio di Palazzo* (24 novembre 1091).

Fonti. — A. Orig. in *Arch. capit. Ivrea,* mazzo 37, n. 1.

(S. T.) Anno ab incarnacione domini nostri ihesu xpisti millesimo nonagesimo primo octauo Kalendas decembris ad hora prima indicione quarta decima. Constat me maginardus filius quondam adam qui professus sum ex nacione mea lege uiuere longobardorum accepisse sicuti in presencia testium accepi a te petrus presbiter filius quondam (1) argentum denarios bonos libras quattuor finito precio pro pecia una de terra quod est sedimen cum cassina et orto super abente seu pecia una de uite atque pecia una de terra aratoria omnia insimul tenente siue pecia una de terra itemque aratoria atque pecia una de bosco iuris mei quam abere uissus sum in loco et fundo seu in territorio palazo suprascripta pecia de terra est sedimen cum cassina super abente cum pecia una de uite seu pecia una de terra aratoria omnia insimul tenente iacet infra uilla in palazo coeret ei de duabus partibus uia publica de tercia sancte marie ex quarta parte terra sancti eusebii prenominata pecia de terra aratoria coeret ei de una parte rigo de alia uia de tercia albertus iudex ex quarta parte in mea potestate reseruo iamdicta pecia de busco iacet ad locum qui dicitur fonte reinaldi coeret ei de una parte in mea potestate reseruo de alia parte senterio trauersagno et de tercia (1) sibique alie sunt ab omnia coerentes et sunt super totum per mensura iusta cum areis suarum tabulas centenarii et (1) Et est suprascriptum sedimen insimul cum iamdicta pecia de uite seu alias pecias ut supra legitur rectas et laboratas per martinus que bruno uocatur massario. Que autem suprascriptum sedimen cum aliquantulum de orto seu cum pecia una de uite et terra arabili omnia insimnl tenente siue suprascripta pecia una de terra aratoria atque predicta pecia de busco cum areis

suarum iuris mei superius dictas una cum accessionibus et ingressoras earum seu cum superioribus et inferioribus earum rerum qualiter superius mensura et coerencie legitur in integrum ab ac die tibi cui supra petrus presbiter pro suprascripto precio uendo trado et mancipo nulli alii uendita donata alienata obnosiata uel tradita nisi tibi et facias exinde a presenti die tu aut cui tu dederis uel abere statueris iure proprietario nomine quicquid uolueritis siue omni mea et heredum meorum contradicione quidem et spondeo atque promitto me ego qui supra maginardus una cum meis heredibus tibi cui supra petrus presbiter aut cui tu dederis uel abere statueris suprascripta uendicio qualiter supra legitur in integrum ab omni homine defensare quod si defendere non potuerimus aut si uobis exinde aliquid per quoduis ingenium subtraere quesierimus tunc in duplum eandem uendicionem ut supra legitur uobis restituamus sicut pro tempore fuerit meliorata aut ualuerit per estimacionem in consimilibus locis et nihil michi ex ipso precio aliquid dare debes dico Actum infra burgo ciuitate eporeia feliciter Signum + manuum suprascriptus maginardus qui hac cartam uendicionis fieri rogaui et suprascripto precio accepit eique relecta est. Signa + + + manuum opezo de papia et milo de bolingo siue pomus testes. (S. T.) Ego otto notarius domni conradi regis scriptor huius cartule uendicionis post tradita compleui et dedi.

(1) *La lacuna è in* A.

## IV.

### *Aimino, prevosto della chiesa d'Ivrea, accensa ad Ottone figlio di Lea una pezza di terra in Pavone* ([21 o] 22 dicembre 1093).

Fonti. — A. Orig. in *Arch. capit. Ivrea*, mazzo 40.

Osservaz. — Il 22 dicembre 1093 era di giovedì, non di mercoledì. È dunque errato il giorno del mese o quello della settimana.

(S. T.) Die mercurii quod est undecimo Kalendas ianuarii presencia bonorum hominum corum nomina subter leguntur infra solario canonice sancte yporiensis ecclesie qualiter stetit atque conuenit per uirga et bergamena que dominus aiminus prepositus in sua manu tenebat inuestiuit et concessit otto filius quondam lea femina nominatiue de pecia una de terra arata cum area sua iuris suprascripta canonica que est posita in territorio pauoni et iacet ad locum qui dicitur castellazo et est per iusta mensura tabulis duocenta et si amplius subtus scriptas coerencias inuenire potuerimus coerit ei de tribus partibus terra eadem canonica de quarta terra sancti stephani Jta ut ab

abere et laborare atque excolere debeant sine contradicione suprascriptus aiminus prepositus aut suos successores et persoluere exinde debeat suprascriptus iohannes aut suos heredes per omni missa sancti martini tres die antea aut tres postea uel in predicta missa fictum censum argentum denarios bonos solidos duos papienses dati et consignati ipsi denarii ad predictus aiminus prepositus aut suos successores uel suo misso (1) per se ipsum iohannes aut suos heredes uel suo misso alia super inposita eis non fiat penam uero inter se posuerunt ut si ipse aiminus prepositus aut suos successores suprascripta uite tollere per nullumuis ingenium uoluerit tunc componat ad ipse iohannes uel aut suos heredes pena argentum denarios bonos solidos centum factum est hoc anno ab incarnacione domini nostri iesu xpisti millesimo nonagesimo quarto suprascripto die dominica indicione secunda. Rusticus Martinus Wilielmus Pellegrinus Rodulfus testes. + ego aiminus prepositus in hoc breve a me facto subscripsi. (2) + Ego ubaldis presbiter subscripsi. ego petrus diaconus subscripsi. + ego uuido diaconus subscripsi. Ego ubertus subdiaconus subscripsi. Hoc ego siluester Scripto habendo probaui. ego [*xp*]istianus (3) firmaui

(1) *Lo spaziato è in sopralinea.* (2) *Queste tre seguenti soscrizioni paiono tutte di diverso carattere.* (3) *D'incerta lettura.*

## VI.

*Pietro prete investe Ottone suo fratello di terre spettanti alla Canonica in Pavone, mediante annuo censo verso la chiesa d'Ivrea* (20 marzo 1102).

FONTI. — A. Orig. in *Arch. capit. Ivrea*, mazzo 40, n. 2.

(S. T.) Anno millesimo centesimo secundo. tercio decimo kalendas aprilis indicione nona. Per uirga et bergamenum que petrus presbiter in sua tenebat manu jnuestiuit otto fratri suo nominatiue pecia una de uite et una de campo qui est ex sua canonica et est posita in fundo pauoni. Suprascripta uite iacet ad locum ubi albare dicitur coeret ei de una parte S[ancta]. maria de tercia picininus ex quarta via prenominato campo iacet ad rouedeto coeret de duabus otto ex tercia picininus et sunt super totum per mensura quantum ibi inuenire potuerimus. Jta ut ab ac die suprascripto otto et sui heredes aut cui dederit abeat et teneat suprascripta uite et predicto campo omni tempore sine contradicione suprascripti petrus presbiter et persolvere exinde debeat suprascripto otto et sui heredes per unumquisque anno in missa sancti

martini octo die antea (1) aut octo die postea uel in predicta missa fictum censum denariorum duodecim pictauiensium dati ipsi denarii per se ipso otto aut sui heredes aut suo misso consignati ad ecclesia sancte marie yporegiensis. Pena uero inter se posuerunt ut si ipse presbiter suprascripta uite et predicto campo tollere uoluerit ad iamdicto otto tunc componat eius pena solidos centum pitauiensis prenominato petrus presbiter debe(s)t abere usumfructum de iamdicta uite et de suprascripto campo propter suprascripta inuestitura dedit predicto otto ad predictus presbiter solidos viginti in cauallo uno. Segnorinus item segnorinus Raiuertus Anselmus albertus testes. Ego otto notarius hoc breue scripsi

[*Di altra mano*] Ego lodoicus episcopus subscripsi. (2)

(1) *Lo spaziato è in sopralinea.* (2) *Pare però scritto con fatica, non correntemente.*

## VII.

*Alberto, prevosto della chiesa d'Ivrea, accensa a Giovanni fu Giovanni Fabro una casa con terreno nel borgo d'Ivrea* (giugno 1118).

FONTI. — A. Orig. in *Arch. capit. Ivrea,* mazzo I.

(S. T.) Anno millesimo centesimo XVIII Jn mense Junii indictione undecima Breue recordationis de inuestitura que fecit albertus prepositus cum laudacione ceteri canonici de canonica sancte yporiensis ecclesie Jn iohannes filius quondam itemque Johanni fabri propter solidos (1) Nominatiue de pecia una de terra cum curte insimul tenente cum casa nuiata super abente iuris suprascripta canonica et est posita in loco et fundo burgo ciuitate yporegia prope ecclesia sancti Saluatori et est per mensura iusta tabulas novem coeret ei de una parte uia de alia sancta maria Jta ut ab ac die suprascriptus iohannes et sui heredes aut cui dederis abere et detinere debeat suprascripta casa omni tempore sine contradicione suprascriptus prepositus et de sui successores et insuper pena libras centum pitauienses et persoluere exinde debeat suprascriptus iohannes et sui heredes per singulos annos in sancto mar[tino] octo die antea aut octo postea fictum censum argentum denarios bonos solidos duos pitauienses datum ipsum censum ad predicti canonici et si non dederit ipsum censum predicta casa perdat faciant ipsi canonici quidquid uoluerint Actum in claustra predicta canonica feliciter Paulo Jngunus constantinus Albertus eue-

rardus apertus robertus qui interfuerunt testes  Ego otto notarius hoc breue scripsi.

(1) *La lacuna è in* A.

## VIII.

*Bruno del fu Adamo e Villa del fu Tealdo, sua moglie, vendono a Pietro loro figlio ed alla nuora Sprecia una pezza di terra con edifizî nel borgo d'Ivrea* (3 agosto 1125).

Fonti. — A. Orig. in *Arch. capit. Ivrea. Carte sparse.*

Osservaz. — L'indizione, che per l'anno 1125 dovrebbe essere la terza, è ritardata.

(S. T.) Anno ab incarnacione domini nostri ihesu xpisti millesimo centesimo xxv. tercio die mensis augusti indicione secunda Constat nos bruno filius quondam Adami et uila iugales filia quondam tealdi qui professi sumus nos lege uiuere romana Jpso namque jugale meo mihi consenciente et subter confirmante accepissemus nos comuniter sicuti et in presencia testium Accepimus a uobis petrus filio meo cui supra bruno et sprecia iugalis ipsi petri et filia roirot argentum denarios bonos libras octo pictauienses. finito precio pro pecia una de terra cum solario uno muro et petra seu lignamine super abente cum area sua iuris nostri quam abere uisi sumus in loco et fundo burgo ciuitate yporedia subtus solario episcopo coeret ei de una parte constantinus de alia rubo de tercia anricus ex quarta uia sibique alie sunt coerentes et est pro mensura quantum in eodem loco infra ipsas coerencias inuenire potuerimus Que autem suprascripta pecia de terra cum predicto solario super abente cum area sua iuris nostri superius dicta una cum accessionibus et ingressionibus seu cum superioribus et inferioribus suis qualiter superius legitur in integrum ab ac die uobis corum supra petrus et sprecia iugales pro suprascripto precio uendimus tradimus et mancipamus nulli alii uendita donata alienata obnosiata uel tradita nisi uobis et faciatis exinde a presenti die uos et heredes uestri aut cui uos dederitis iure proprietario nomine quicquid uolueritis sine omni nostra et heredum nostrorum contradicione. quidem et spondimus atque promitimus nos corum supra iugales una cum nostris heredibus uobis corum supra itemque iugales uestrisque heredibus aut cui uos dederitis suprascripta uendicio qualiter superius legitur in integrum ab omni homine defensare quod si defendere non potuerimus aut si uobis exinde aliquid per quoduis ingenium subtraere

quesierimus tunc in duplum eandem uendicionem ut supra legitur uobis restituamus sicut pro tempore fuerit meliorata aut ualuerit per estimacionem in consimili loco et nec nobis liceat ullo tempore nolle quod uoluimus set quod a nobis semel factum uel conscriptum est inuiolabiliter conseruare promitimus cum stipulacione subnixa et nihil nobis ex ipso precio debes diximus Actum in burgo ciuitate yporedie feliciter Signa + + manuum suprascripti iugalis qui anc cartam uendicionis fieri rogauerunt et suprascripto precio acceperunt omnia dictus bruno ad partem coniux sua ad omnia consensit ut supra Signa + + + + + manuum boso euerardus gumpertus rainfredus adam testes.

(S. T.) Ego obertus notarius scriptor huius carte uendicionis post tradita compleui et dedi.

## IX.

*Azone del fu Garimondo vende ad Azone figlio di Livorno una vigna in Arellio* (20 dicembre 1127).

Fonti. — A. Orig. in *Arch. capit. d'Ivrea, Carte sparse.*
Osservaz. — L'indizione segnata nella data è settembrina.

(S. T.) Anno ab incarnacione domini nostri ihesu xpisti millesimo centesimo uigesimo septimo quidem tercio decimo kalendis genuarii indicione sexta Constat me azo filium quondam garimundo qui professus sum ex nacione mea lege uiuere longobardorum accepissem sicuti et in presencia testium accepimus a te azo filius leuorno argentum denarios bone monete pectauini solidos xxx et quinque finitum precium pro pecia una de uinea cum area sua iuris mei quam abere uisi sumus in loco et fundo aurelio iacet a locus ubi dicitur uacui canpo rodundo et est pro mensura iusta perticas iudeales tres coeret ei de una parte iohannes da secunda parte ipsi emtore et da tercia parte sancta maria da quarta parte uia sibique alie sunt coerencie et si amplius infra ipsas coerencias inuentum fuerit que autem suprascriptas pecias de uites cum area sua iuris mei superius dicta una cum accessione et ingresso cum superioribus et inferioribus suis qualiter superius mensura et coerenciis legitur in integrum ab ac die tibi cui supra abzo pro suprascripto precio uendo trado et mancipo nulli alii uendita donata alienata obnosiata uel tradita nisi tibi et facias exinde a presenti die tu et heredes tuis aut cui tu dederis iure proprietario nomine quidquid uolueritis sine omni nostra et eredum nostrorum contradicione Quidem spondeo adque promitto me

ego qui supra azo una cum meos eredes tibi qui supra item azo tuisque eredibus aut cui tu dederis suprascripta uendicio qualiter superius legitur in integrum ab omni omine defensare quod si defendere non potuerimus aut si uobis exinde aliquid per couis ingenium subtraere quesierimus tunc in duplum suprascriptam uendicionem uobis restituamus sicuti pro tempore fuerit meliorata aut ualuerit sub extimacione in consimili loco et nihil mihi ex ipso precio aliquid redere debetis actum loco trunciano feliciter Signum + manu suprascripti azo qui anc cartam uendicionis fieri rogaui ut supra eique relecta est Signum + + + manibus dominicus et arnulfo et item dominicus testes. ego iohannes notarius sacri palacii scriptor uius carte uendicionis post tradita compleui et dedi

presencia eorumdem testium quorum nomina superius scripta sunt ego dominica filia quondam aglando consencientie mihi azo uiro et mundualdo meo promitto et spondeo me et meos eredes contra te item azo et contra tuos eredes aut cui uos dederitis nominatiue de una pecia de uinea iuris tui que iacet al locus ubi dicitur canpo rodundo et in te per cartam uendicionis sicut ex parte azo uiro meo quod nullo unquam in tempore ab eo agere aut causare neque ego neque mei eredes et neque per nostra sumissa persona et si aparuerit ullum datum aut factum que in alia parte factum abeamus et clarefactum fuerit et omni tempore non permanserimus taciti et contenti componemus querimoniam duplam et insuper penam argenti solidorum uiginti et insuper dominicus et arnulfo et idtem dominicus testes

## X.

*Bruno figlio di Adamo e Savino figlio di detto Bruno vendono a Candio figlio di Leone un terreno con edifizio in Ivrea vicino alla pusterna* (3 giugno 1133).

Fonti. — A. Orig. in *Arch. capit. Ivrea, Carte sparse.*

(S. T.) Anno ab incarnacione domini nostri ihesu xpisti millesimo centesimo xxxiii. tercio die mensis junii indictione xi. Constat nos bruno filius quondam adammi et sagiuinus filius ipso bruno. qui professi sumus nos lege uiuere romana. Ipso namque genitori meo mihi consenciente et subter confirmante accepissemus nos pater et filio comuniter sicuti et in presencia testium. accepimus a te candius filius quondam leoni argentum denarios bonos solidos centum pit[auienses] finito precio pro pecia una de terra cum edificium muro et lignamine

super abente cum area sua iuris nostri quam abere uisi sumus in loco et fundo et ciuitate eporegie et iacet prope subter pusterna. coeret ei de una parte uia de alia petrus grasso de tercia utbertus ex quarta anricus sibique alie sint coerentes et est per mensura quantum in eodem loco infra ipse coerencie inuenire potuerimus Que autem suprascripta pecia de terra cum predictum edificium super abente cum area sua iuris nostri superius dicta una cum accessionibus et ingressionibus seu cum superioribus et inferioribus suis qualiter superius legitur Jn Jntegrum ab ac die tibi cui supra candio pro suprascripto precio uendimus tradimus et mancipamus nulli alii uendita donata alienata obnosiata uel tradita nisi tibi et facias exinde a presenti die tu et heredes tui aut cui tu dederis iure proprietario nomine quicquid uolueritis sine omni nostra et heredum nostrorum contradicione Quidem et spondimus atque promitimus nos eorum supra pater et filio una cum nostris heredibus tibi cui supra candio tuisque heredibus aut cui tu dederis suprascripta uendicio qualiter supra legitur Jn Jntegrum ab omni homine defensare quod si defendere non potuerimus aut si uobis exinde aliquid per quouis ingenium subtraere quesierimus hanc in duplum ea[*n*]dem uendicionem ut supra legitur uobis restituamus sicut pro tempore fuerit meliorata aut ualuerit per estimacionem in consimili loco et nec nobis liceat ullo tempore nolle quod uoluimus set quod a nobis semel factum uel conscriptum inuiolabiliter conseruare promitto con stipulacione subnixa et nihil nobis ex ipso precio debes diximus actum in ciuitate eporegie feliciter. Signa + + manuum suprascriptorum patris et filio qui ac cartam uendicionis fieri rogauerunt et suprascripto precio acceperunt ut supra Signa + + + + + + manuum boso bruno nigro Jordanus ubertus testes. (S. T.) Ego obertus notarius sacri palacii scriptor huius carte uendicionis post traditam compleui et dedi.

## XI.

*Benedetto figlio di fu Pascale vende ad Enrico figlio di Negro ed a Mar*[*tino*] *figlio di Oberto una vigna in Palazzo* (26 aprile 1146).

FONTI. — A. Orig. in *Arch. capit. Ivrea, Carte sparse.*

(S. T.) Anno ab incarnacione domini nostri jhesu xpisti millesimo centesimo xxxxvi. vi kalendas madii indicione viii consta me benedictus filius quondam pasclalo qui professus sum ex nacione mea lege uiuere longobardorum accepise sicuti jn presencia testium accepi et uobis anricus filius nigro et mar (1) filius quondam olberti pro accepto

precio solidos xxiiij finito precio pro pecia una de uites cum area sua Juris nostri quam abere uiso sum in fundo et loco palazo et iacet at locum ubi pecia dicitur de due parte via de tercia maginardus de quarta parte habertus. quantam infra ipsas coerencias inuenire poteris. quam autem suprascripta pecia una de uites cum area sua juris nostri supradictam una cum accessionibus et ingressionibus earum seu cum superioribus et inferioribus suis qualiter supra legitur in integrum ab ac die uobis cui supra anricus et mar (1) uestrisque heredibus et cui uos dederitis suprascriptam uendicionem qualiter supra legitur in integrum ab omni omine defensare quod si defendere non potuero aut si uobis exinde aliquod per quoduis ingenium subtraere quesiero tunc in duplum eandem uendicionem ut supra legitur uobis restituamus sicut pro tempore fuerit melioratus aut ualuerit per estimacione res in consimili loco et nichil michi ex ipso precio dare debes dixi. actum in ciuitate yporegia feliciter. Signa +++ manuum suprascriptus benedictus qui ac cartam uendicionis fieri rogaui et (1) suprascripto precio accepi ut supra. Signa +++ manuum johannis petri bonus iohannis testes. Ego lea finem facio uobis anricus et mar de suprascripta uendicione per consensu uiro meo et insuper penam solidorum xx pit[auiensium]. Ego bonus Johannes notarius sacri palacii scriptor uius carte uendicionis post traditam compleui et dedi.

(1) *Sic. Probabilmente* Martinus [de Poma]. *Cfr. n. XIII.*

## XII.

*Il Capitolo di Santa Maria d'Ivrea accensa a Guido e Giovanni figli di Pietro Grua un manso in Palazzo* (8 novembre 1149).

Fonti. — A. Orig. in *Arch. capit. Ivrea*, mazzo 37.

Anno domini millesimo centesimo xlviiij. viii die nouembris indicione xi. breue recordationis de inuestitura que fecit sismundus maior et archipresbiter atque archidiaconus per laudem aliorum canonicorum ad uuidonem et ad iohannem germani et filios quondam petri grua. nominatiue de manso uno de terra et de uitibus et cum omnibus rebus ad ipsum mansum pertinentibus. iuris ecclesie sancte marie qui iacet in loco et fundo palazo. et est rectus et laboratus per benedictum filium ermelenda. ita ut ab hac die suprascripti germani et eorum heredes habeant et teneant et (s)coleant suprascriptum mansum omni tempore sine contradictione suprascriptorum canonicorum et eorum

juger. ab una parte habet uercellina. ab alia habuit Gisulfus Karolt a tercia parte est uia. precium huius pignoris sunt quindecim solidi pictauiensis monete et nouem solidi segusinensium quos idem anricus et martinus qui supra prestauerunt eidem Girbaldo de pauone qui supra. Eo tenore sicut hibi subtus legitur. unde ab hodie in antea non liceat prenominato Girbardo qui supra redimere hoc pignus nisi mensse marcio et debet facere iste Girbaldus roidam unam unoquoque anno quamdiu suprascriptos xxiiij^or^ solidos non reddiderit. Set si reddiderit aliquo mensse marcio tunc suprascripti martinus et anricus reddere habent hoc breue pignoris incisum. et si tunc non reddiderint tamen uacuum sit postea. Quamdiu uero iste Girbaldus uel eius heredes aut eius sumissa persona suprascriptos denarios omnes ut supra legitur non persoluerint tamdiu permaneant suprascripta octo iugera sicut supra legitur. cum predicta roida. in potestate suprascriptorum martini et anrici qui supra faciendo exinde cum suis heredibus iure pignoris quicquid uoluerint usque in pena dupli. Quia sic inter eos conuenit. Actum istud ciuitate yporegia feliciter. Signa + + manuus Girbaldi de pauone qui hanc cartam pignoris fieri rogauit. Signa manuum petri de pauone qui est et. testis et fideiussor huius pignoris sicut supra legitur et bosonis blanci et simonis et arnaldi de ruca merduosa qui interfuerunt testes. (S. T.) Ego oto notarius sacri palacii scripsi.

XIV.

*Arnolfo del fu Gendramo d'Ivrea e sua moglie Vercellina vendono ad Enrico di Negro di Rucamerdosa una vigna in Palazzo* (maggio 1153).

Fonti. — A. Orig. in *Arch. capit. Ivrea*, mazzo 37.

(S. T.) Anno dominice incarnationis millesimo. c.liii. quodam die madii. Jndicione. i. Constat nos arnulfum filium quondam Gendrammi de yporeia et jugalem eius Vercellinam qui professi sumus lege uiuere romana mihi qui supra consentiente suprascripto marito meo. et per interrogationem propinquorum parentum meorum. unde hanc cartam uendicionis sponte facere visa sum. accepisse sicut et in presentia testium manifesti sumus quod accepimus a te anrico filio quondam nigri de ruca merduosa. iiii^or^. libras et dimidiam bonorum denariorum segusinensium. finitum precium sicut inter nos conuenit. pro pecia una de uinea nostri juris. quam habere uisi sumus in loco et fundo palacii. jacet ibi ubi dicitur cornaletum. tu ipse anrice et fanuel ha-

oideline per hanc cartam donationis dono cedo trado cònfero ut faciatis exinde a presenti die vos et cui dederitis vestrique heredes iuris proprietarii nomine quicquid uolueritis sine omni mea et heredum seu successorum meorum contradictione Quidem et spondeo atque promitto me ego qui supra Gualterius vobis qui supra jugalibus vestrisque heredibus seu cui vos dederitis suprascriptam casam ut supra legitur ab omni homine defensare Si autem defendere non potuero aut si contra hanc cartam donationis agere aut causare presumsero. in duplum uobis restituam sicut pro tempore valuerit sub estimatione. Signum ++ manus Gualterii qui supra qui hanc cartam donationis fieri rogauit. Signa manuum bosonis brusati fratris eiusdem Gualterii. lamberti. oberti de coxano. fanuelli. aimarii testium.

(S. T.) Ego oto notarius sacri palacii scripsi hanc cartam donationis et post traditam compleui et dedi.

## XVI.

*Pietro, Alberto e Martino, figli del fu Giovanni Rubone di Pavone, dànno in pegno ad Enrico di Negro d'Ivrea una vigna presso Pavone* (14 novembre 1153).

Fonti. — A. Orig. in *Arch. capit. Ivrea, Carte sparse.*

Osservaz. — Nella data è fatto uso della indizione settembrina.

(S. T.) Anno dominice jncarnationis Millesimo clIII. xvIII kalendas decembris jndictione II. petrus. albertus et Martinus. germanis filii iohannis rubonis de paone. dederunt per pignus anrico filio nigri de yporegia vineam unam cum arboribus et arxonibus et III iugera de terra aratoria. que sunt apud paonem. nam vinea est prope castellum. viam est a duabus partibus a tercia habet leo a quarta iohannes filius pexe. duo de predictis jugeribus sunt in rouet. ab una parte habet leo crista ab alia johannes filius costabuli a tercia cesia. tercium iugerum est iusta braydam famulentam. ab una parte habet aiacia. ab alia Sibilia. a tercia est uia. precium autem ipsius vinee. sunt xxx solidos segusinensium set precium ipsorum III jugerum sunt vIIII solidos eiusdem monete. quos xxx et quos vIIII solidos isti (1) III germani qui supra mutuo acceperunt ab isto (1) anrico. lucrum denariorum fructus terre et vinee cum arboribus et arzonibus ipsius et debent dare comedere duobus hominibus ipso anrici redimant autem mense Nouembri

Signa ++ manibus jordani. sismonti. ulrici. testium.

Ego oto notarius sacri palacii scripsi.

(1) *Sic. Non* suprascripti

## XVII.

*Anselmo e Lifredo, figli del fu Pietro Grasso, accensano a Domenico de Ospitale una casa in Ivrea* (luglio 1158).

FONTI. — A. Orig. in *Arch. capit. Ivrea*, mazzo I.

(S. T.) Anno dominice jncarnacionis Millesimo Centesimo Quinquagesimo Octauo Mense Julii xesta Jndicione Presencia illorum nomina quorum subter leguntur Per lignum et cartam quem suis tenebant manibus anselmus et lifredus fratres filii quondam potri crassi. inuestiuerunt dominicum de ospitale. de quadam domo solariata quam habent in ciuitate aput maiorem ecclesiam. Coeret ei ab una parte iacobi presbiteri a duabus partibus uia. Tali ordine ut de cetero usque in perpetuum predicta domo con finibus et accessionibus suis in integrum con superiore et inferiore tantummodo sit predicti dominici eiusque heredum in ponendo et usufructando. edificando sine contradicione iamdictorum fratrum eorumque heredes. in dando omni anno suprascriptus dominicus uel eius heredes in sancto martino uel ad octo dies postea tres solidos denariorum segusinensium iamdictis anselmo et lifredo uel eorum heredibus Prepterea iamdicti fratres per se eorumque heredes promiserunt ei defendere et guarentare iamdictam domum omni tempore ab omni homine in pena dupli querimonie Jnsuper conuenerunt inter se unus altero uenditurum quicquid alicui eorum pertinuerit in predicta terra et edificio pro duobus solidis minus quam alio homini si ad uendendum euenerit et alicui eorum placuerit emere Sin autem uendat cui uoluerit. Actum iporregie Signum + + manuum suprascriptorum fratrum qui hanc cartam fieri rogauerunt. Jbi fuerunt guilielmus et eurardus atque aimo rogati testes.

(S. T.) Ego Wido notarius sacri palacii interfui et rogatus hanc cartam tradidi et scripsi.

## XVIII.

*Roza, vedova di Enrico di San Ulrico del sobborgo d'Ivrea, e Viberto di Puglia d'Ivrea donano ai canonici di Santa Maria d'Ivrea un censo su terra in Lessolo* (agosto 1159).

FONTI. — A. Orig. in *Arch. capit. Ivrea, Carte sparse.* — B. Copia in *Cart. cap.*, p. 151.

MET. DI PUBL. — Si riproduce A, senza tener conto di B.

Anno dominice incarnationis M.C.LVIIII. mense augusti. VII indictione presentia illorum nomina quorum subter leguntur. Ego Roza relicta quondam onrici qui dictus fuit de Sancto Olrico de suburbio ciuitatis yporegie et vibertus qui dicor de pulia de suprascripta ciuitate et gener predicte roze pro remedio anime nostre nostrorumque parentum per nos et per nostros heredes uolumus et ordinamus canonicis ecclesie sancte marie de suprascripta ciuitate ut de cetero usque in perpetuum habeant et colligant omni anno in sancto martino uel ad XV dies postea duodecim denarios denariorum pictauiensium super quadam pecia terre cum arboribus castanearum super se quam habere uisi sumus in territorio de lezore ad locum qui dicitur orzale Cui coheret ad *(sic)* I parte rudulfi ab alia parte comunitas et hoc uolumus et statuimus et titulo donationis inter uinos firmiter ualeat quia sic decreuit nostra bona uoluntas. preterea dominus Johannes prepositus predicte ecclesie sic firmiter tenendi ut supra suprascriptis canonicis et eorum successoribus accepit fistucum unum pro inuestitura a suprascripta roza et a suprascripto viberto. Actum yporegie in claustrum dicte ecclesie feliciter. Signum + + manibus suprascriptorum roze et viberti qui hanc cartam donationis fieri rogauerunt. Jbi fuerunt viuianus de abo et Raynaldus de donatis atque Guillelmus frater suprascripti Raynaldi rogati testes.

Ego Wido notarius sacri palacij interfui et rogatus hanc cartam tradidi et scripsi.

## XIX.

*I canonici di Santa Maria d'Ivrea investono Guilengo di Challant ed Ermengarda, coniugi, di una pezza di terra con casa nel borgo della Fratta in Ivrea* (ottobre 1162).

FONTI. — A. Orig. in *Arch. capit. Ivrea,* mazzo I.
OSSERVAZ. — Anche in questa carta l'indizione è la XI, perchè fatta decorrere da settembre.

(S. T.) Anno ab incarnacione domini nostri ihesu xpisti millesimo. Centesimo. sexagesimo secundo. mense octubris ondecima indictione Presencia illorum nomina quorum subter leguntur Per lignum et cartam que sua tenebat manu dominus anfussus archidiaconus ecclesie sancte marie de ciuitate iporregie per parabolam alberti presbiteri de florano et petri presbiteri de riuarolo atque ardicionis presbiteri et guidonis presbiteri et iohannis de calusio atque alterius iohannis filius bombelli atque alterius iohannis de curia atque aicardi de bu-

rolo et oberti canonicorum predicte ecclesie sancte marie inuestiuit Guiliengum qui dicitur de zalando et inmeldcardam iugales de quamdam pecia terre cum casa solariata super se que iacet in burgo iamdicte ciuitatis ad locum qui dicitur fracta. Cui coheret a tribus partibus uia. Ea racione ut a modo in antea usque in perpetuum habere et tenere debeant suprascripti iugales et eorum filii et filie qui ex eis nati fuerint communiter. iamdictam peciam terre cum suprascripta casa et facere in ea. tam superiore quam inferiore. seu confinibus et accessionibus suis in integrum. quicquid facere uoluerint. uel eorum utille fuerit sine contradicione predictorum canonicorum eorumque successorum. in dando omni anno suprascripti iugales uel eorum communes filii uel filie. prenominatis canonicis uel eorum successoribus. aut eorum certo misso solidos duodecim. det quociens rex uenerit foras alios solidos duodecim denariorum segusinensium. Et promiserunt iamdicti canonici per se eorumque successores defendere et guarentare iamdictam peciam terre con suprascripta casa prenominatis iugalibus et eorum communis filiis uel filiabus omni tempore ab omni homine in pena dupli querimonie Prepterea suprascripti iugales conuenerint prenominatis canonicis quod si ambo de hoc seculo decesserunt sine communis filiis uel filiabus seu communi filio uel filia quod iamdicta pecia terre et casa qualiter supra legitur in integrum sit predictorum canonicorum et ad eos reuertatur. in faciendo quicquid facere uoluerint. illud idem conuenerunt de eorum communis filiis et filiabus si sine herede decesserint. et nec debet partiri predicta terra et casa ab eorum communis filiis uel filiabus nisi in una parte. Alia superimposita inter eos exinde non fiat Penam uero inter se posuerunt ut quis ex ipsis uel eorum heredibus seu successoribus se de hac conueniencia remouere presumserit et non permanserit nihil omnibus ut supra legitur tunc componat illa pars que hoc non seruauerit parti ildem seruanti pene nomine libras quinque denariorum segusinensium et post pena composita taciti et contempti permaneant. Et iamdictum censum debet dari ad quindecim dies ante sanctum martinum uel post festum sancti martini. quia sic intereos conuenit. Actum iporegie (1) signum + + + + manus infrascripti domini anfussi archidiaconi qui duas cartas unius tenoris fieri rogauit et infrascriptorum canonicorum qui hanc cartam firmauerunt. Jbi fuerunt lanbertus de ciuitate et obertus atque Amedeus et bosus rogati testes.

(S. T.) Ego Wido notarius sacri palacii interfui et rogatus (1) duas cartas suprascripti tenoris tradidi et scripsi

(1) A: iporiporegie (2) *Segue cancellato in* A: hanc cartam

## XX.

*Gisolfo figlio di fu Cendado di San Martino vende ad Alario figlio di Martino Poma ed ai figli di Enrico di Negro una pezza di terra in Pavone* (dicembre 1164).

Fonti. — A. Orig. in *Arch. capit. Ivrea, Carte sparse;* pergamena guasta in parte.

Osservaz. — L'indizione ordinaria sarebbe la xii: trattasi adunque di indizione settembrina.

(S. T.) Anno ab incarnacione domini nostri ihesu christi millesimo centesimo sexagesimo quarto. mense decembris. terciadecima indicione. Presencia illorum nomina quorum subter leguntur. Vendidit gisolfus filius quondam cendadi de sancto martino alario filio quondam martini de poma ad suam suorumque fratrum filiorum quondam anrici de nigro partem per proprium peciam unam terre quam habere et possidere uidebatur in territorio de pagone ad locum qui dicitur campus aldegarii choeret ei ab una parte uia ab alia (1) a tercia ecclesie sancti andree a quarta iacobi presbiteri et est iuncta una et media pro precio duodecim solidorum denariorum segusinensium et septem pictauiensium quos confessus fuit se accepisse ab eis et predictus Gisolfus per se eiusque heredes promisit ei ad suam suorumque suprascriptorum fratrum et iamdictorum quondam suprascripti anrici filiorum partem et cui dederint omni tempore ab omni homine [defendere] in pena duplicis querimonie. Jnsuper dedit ei guadiam guarentandi suprascriptam uendicionem ab oliua uxore sua. in pena dupli et posuit fissorem petrum filium quondam ubaldi de pagone qui se obligauit fideiussorio nomine. Actum yporregie signum manus suprascripti gisulfi qui hanc cartam fieri rogauit. Jbi fuerunt ienuarius et Jordanus de fontana atque steffanus de uezelao rogati testes. (S. T.) Ego Wido notarius sacri palacii interfui et rogatus hanc cartam tradidi et scripsi.

(1) *Illeggibile.*

## XXI.

*Gregorio* [*di Seso*], *assessore del conte Pietro di Cavaglià, pronuncia sentenza nella controversia fra i canonici di Santa Maria d'Ivrea e gli uomini di Piverone pel fodro regale* (8 febbraio 1166).

FONTI. — A. Orig. in *Arch. capit. Ivrea*, mazzo 33.

(S. T.) Anno ab incarnatione domini nostri ihesu xpisti millesimo centesimo sexagesimo sexto octauo die intrante mense febrarii quarta decima indicione. Noticia recordacionis pro futuris temporibus ad memoriam retinendam qualiter presencia illorum nomina quorum subter leguntur data est sentencia a domino gregorio asesore domini petri de cabaliaca comitis et judicis ab utrisque partibus ellecti. et pignoribus datis. de controuersia illa que agebatur inter dominum iohannem ecclesie sancte marie de ciuitate yporegia prepositum et dominum anfussum archidiaconum eiusdem ecclesie necnon et ex altera parte petrum de aldo. et millum atque ogerium et aimonem atque ruffinum de luuione et alios rusticos eiusdem ville piueroni quamplures. quia dicebant predictus prepositus et archidiaconus quod iamdicti uilani debent dare regale fodrum prenominate ecclesie et ipsi dicebant contra se non debere dare ipsum regale fodrum. Vnde suprascriptus prepositus et archidiaconus tales induxerunt testes qui dixerunt. se uidisse predictum fodrum fuisse datum et captum ad partem suprascripte ecclesie per triginta annos et plus tempore lotarii imperatoris et anrici imperatoris atque federici imperatoris. et fuerunt infrascripti testes. predictus iohannes prepositus et petrus presbiter de ripairolo. atque Johannes presbiter de piuerono et alii quamplures. Quapropter predictus dominus gregorius huius cause asessor. iussu iamdicti petri comitis. talem dedit sentenciam et dixit quod suprascripti rustici de cetero dent iamdictum fodrum prenominate ecclesie Canonicos uero suprascripte ecclesie condenauit pro quibusdam rebus quas abstullerant prenominatis rusticis pro isto proximo preterito fodro. quia predicti rustici tales testes dederunt. qui dixerunt se uidisse legatum domini imperatoris et audiuisse com exigebat impsum fodrum tunc contradisse predictis rusticis ne darent ipsum proximum preteritum fodrum iamdictis canonicis. et iussit iamdictos canonicos reddere ipsas res prenominatis rusticis Actum piueroni in presencia domini oberti de magnano et alterius oberti de aira. et conradi de ceredone. et Widonis qui dicitur presbiter et aliorum quamplurium qui ibi fuerunt testes. et hoc fuit iuxta ecclesiam sancti laurencii

(S. T.) Ego Wido notarius sacri palacii hanc cartam rogatu suprascripti domini gregorii scripsi quia iussit mihi ut hoc in scriptis redigerem in presencia lifredi crassi et boni amici de ruca et euerardi de ture et jacobi de piuerono.

+ ego gregorius assessor uicari sic anc sententiam scribere feci tunc fui et subscripsi.

## XXII.

*Robaldo ed Uberto d'Ivrea, nonchè Evrardo e Clavino, figli di detto Uberto, investono Uberto, figlio di Bosone Brusato, pure d'Ivrea, di una pezza di terra in Ivrea presso Santa Maria* (10 novembre 1167).

FONTI. — A. Orig. in *Arch. capit. Ivrea, Carte sparse.*

OSSERVAZ. — Anche in questa carta l'indizione seguìta è la costantinopolitana o settembrina.

(S. T.) Anno ab incarnacione domini nostri ihesu xpisti Millesimo centesimo sexagesimo VII. IIII idus nouembris prima indicione. Presencia illorum nomina quorum subter leguntur. Per lignum et cartam que suis tenebant manibus robaldus et ubertus et eurardus et clauinus filii suprascripti uberti de ciuitate iporregie inuestiuerunt obertum filium bosi bruxati de ista (1) ciuitate de una pecia terre que iacet in territorio de ista (1) ciuitate iusta sancte marie. Choeret ei ab una parte otonis a secunda uualterii a tercia via. quantum ista (1) pecia terre infra iamdictas choerencias inuentum fuerit in presenti maneat inuestitura. Ea racione uti amodo in antea usque in perpetuum abere et tenere debeat suprascriptus obertus uel eius desendentes tam masculini sexus quam femminini cum eius heredibus et cui dederit in dando omni anno suprascriptus obertus uel eius desendentes con eius heredibus seu cui dederit pro censo seu ficto denarios XII et pro fodro regis alios denarios XII denariorum segusinensium et suprascriptus robaldus et ubertus et eurardus et clauinus per se eorumque heredes promiserunt defendere et guarentare suprascriptam peciam terre prenominato oberto uel eius desendentes con suis heredibus seu cui dederit omni tempore ab omni homine in pena duplicis querimonie. et suprascriptus obertus per se eiusque heredes conuenit prenominatis robaldo et uberto et eurardo et Clauino uendere illut edificium quod abuerit edificatum in ista (1) pecia terre antea debebit uendere eis pro duobus solidis minus quam alio omini si a[d] uendendum euenerit et eis libuerit emere. sin autem uendat cui noluerit et pro ac inuestitura confessi fuerunt se accepisse solidos duos denariorum segusinensium et alia superimposita inter eos non fiat. quia sic inter eos conuenit. Actum iporregie. Signa manuum suprascriptorum dominorum qui hanc cartam fieri rogauerunt. Jbi fuerunt daltinus et guilielmus et aldoinus adque bosus bruxatus rogati testes. (S. T.) Ego genuarius notarius sacri palacii interfui et rogatus hanc cartam tradidi et scripsi.

(1) *Sic. Non* suprascripta

### XXIII.

*Bongiovanni del fu Rodolfo Tallianti, col consenso di Oberto d'Ivrea vende ad Enrico del fu Martino di Poma ed a Giacomo del fu Enrico di Ruca, anche pei loro fratelli, una pezza di terra con vigna in Ivrea* (17 aprile 1169).

Fonti. — A. Orig. in *Arch. capit. Ivrea*, mazzo 1.

(S. T.) Anno ab incarnacione domini nostri ihesu xpisti Millesimo Centesimo sexagesimo nono. xv die Kalendas madii Jndicione secunda presencia illorum nomina quorum subter leguntur Constat me Bonum iohannem filium quondam rodulfi tallianti de ciuitate iporegie et cum noticia Vberti de ciuitate. michi cui supra bono iohanni iamdicto curatoris dati a domino gaemaro episcopo de ciuitate iporegie. qui episcopus cum uiderit non esse mihi tantum de rebus mobilibus meis unde posim me alere et nutriri atque uestiri. et uidens michi esse utilitatem suam auctoritatem dedit et tribuit. ex parte domini imperatoris. accepisse a uobis anrico filio quondam Martini qui dictus fuit de Poma de ciuitate iporégie ex tua parte et ex parte niccolai fratris tui. et a Jacobo filio quondam anrici de ruca de eadem ciuitate. ex tua parte et ex parte petri Waldani et gregorii tuorum fratrum libras quinque et dimidiam denariorum segussinensium finito precio sicuti inter nos conuenit. Pro quadam pecia de tera cum uinea super se habente quam habeo in territorio de ciuitate iporegie. que iacet ad locum ubi dicitur. in campagnola. cui coeret ab una parte Ospitalis qui dicitur de fracta. a secunda petri Waldani. a tercia heredum quondam rodulfi fornerii. a quarta emtorum. et sunt tres uitales uinee. quantum suprascripta pecia terre cum predicta uinea super se habentem infra iamdictas coerencias inuentum fuerit. in presenti maneat uendicione. Quam autem predictam peciam tere cum suprascripta uinea super se habentem superius dictam cum superiore et inferiore seu cum finibus et accessionibus suis in integrum Ego qui supra bonus iohannes uenditor uobis quibus supra anrico et iacobo emptoribus pro iamdicto precio uendo et trado et mancipo ut faciatis exinde uos et uestri heredes seu cui dederitis ad uestram partem et ad partem predictorum fratrum uestrorum. iure proprietario nomine. quicquid facere uolueritis sine mea meorumque heredum contradicione. Jnsuper etiam actorem et defensorem per me meosque heredes uobis uestrisque heredibus seu cui uos dederitis ad uestram partem et ad partem su-

prascriptorum uestrorum fratrum. omni tempore ab omni exsistere ab omni homine promito sub duplici pena querimonie Prepterea suprascriptus Ubertus curator dedit guadiam prenominatis anrico et iaccobo ad illorum partem et ad partem suprascriptorum eorum fratrum. quod faciet facere cartam uendicionis ad proprium suprascriptum bonum iohanni de suprascripta pecia terre cum suprascripta uinea super se habentem. dehinc in capito VII annorum proximorum ueniencium si fuerit in etatem. et predicti anricus et jaccobus et suprascripti eorum fratres Pecierunt ab predicto bono iohanni. in pena centum solidos denariorum segussinensium. in laudem iudicis suprascriptorum anrici et jaccobi et eorum suprascriptorum fratrum et possuit fissores Wibertum et Eurardum filios suprascripti Vberti qui se unusquisque. obligauit se fideiussorio nomine Et predictus bonus iohannes jurauit per sancta dei euangelia se hanc uendicionem qualiter superius legitur in integrum firmam habiturum et quod defendet eam ab omni homine omni tempore in pena duplicis querimonie et quod faciet etiam cartam de predicta pecia tere cum suprascripta uinea (1) uendicionis ad proprium dehinc in capite VII annorum proximorum ueniencium prenominatis emptoribus. si ipsi abpellauerint eum in laudem iudicis predictorum emptorum quia sic inter eos conuenit Actum iporegie in palacio suprascripti episcopi Signum + manuum suprascripti boni iohannis qui hanc cartam fieri rogauit. Jbi fuerunt Oto de solario et Sulianus et Petrus bixonus et aimo becarius et Stephanus et Jporegius follacius rogati testes.

(S. T.) Ego Oldeprandus notarius sacri palacii interfui et rogatus hanc cartam ut supra tradidi et scripsi.

(1) *Lo spaziato è in sopralinea.*

## XXIV.

*Evrardo di Oberto di Ivrea vende a Bosone Brusato di Ivrea una casa in questa città presso la porta Bosone* (14 dicembre 1169).

FONTI. — A. Orig. in *Arch. capit. Ivrea*, mazzo I. — B. Copia autentica di Giacomino notaio, nel *Cart. capit.*, ibidem, però colla falsa data 1109.
MET. DI PUBL. — Si riproduce A.

(S. T.) Anno ab incarnacione domini nostri ihesu xpsti Millesimo Centesimo sexagesimo Nono XIIII dies mense decembris Jndicione tercia Pressencia illorum nomina quorum subter leguntur Constat me eu-

urardum filium Vberti de ciuitate mihi cui supra eurardo consentiente iamdicto Vberto patre meo accepisse a te bossone bruxato de ciuitate yporedie VII libras denariorum bonorum segusinensium finito pretio sicuti inter nos conuenit. pro quadam domo cum area sua. cum edifitio de muro et lignamine constructa cum furno uno super se habentem quam habet in ciuitate yporedie. que iacet ad locum ubi dicitur ad portam bossonem. Cui coheret ab una parte crasi a secunda uia a duabus aliis partibus eptoris. Quam autem suprascriptam domum cum area sua cum ipso furno superius dictum cum superiore et inferiore seu cum finibus et accessionibus suis in integrum Ego qui supra Eurardus uenditor tibi cui supra bossoni eptori pro iamdicto precio uendo et trado ut fatias exinde tu et tui heredes seu cui dederis iure proprietario nomine quicquid facere uolueris in dando omni anno ecclesie sancte marie de ciuitate yporegie denarios VIII denariorum segusinensium pro censo. Jnsuper etiam actorem et defensorem per me meosque heredes tibi tuisque heredibus seu cui dederis ad predictum censum dandum omni tempore ab omni homine exsistere promito sub duplice pena querimonie Actum yporegie Signum + + ÷ — manuum suprascripti Eurardi qui hanc cartam fieri rogauit Jbi fuerunt Johannes albus et bernus de ciuitate et bonus iohannes rogati testes.

(S. T.) Ego Oldeprandus notarius sacri palatii interfui. et rogatus hanc cartam tradidi et scripsi.

## XXV.

*Rainaldo del fu Viliengo di Arnaz dà in pegno per un suo mutuo terreni in Perno ad Aimone Beccario* (26 maggio 1170).

FONTI. — A. Orig. in *Arch. capit. Ivrea, Carte sparse.*

(S. T.) anno ab incarnatione domini nostri ihesu xpisti Millesimo centesimo septuagesimo. VII die kalendas junii jndicione tercia pressencia illorum nomina quorum subter leguntur per lignum et cartam que sua tenebat manu rainaldus filius quondam Wilienchi de arnato jnuestiuit per pignus aimonem beccarium de ciuitate iporegie de duabus petiis terre cum uinea et bosco super se habente quam habet in territorio de paerno. que iacent ad locum ubi dicitur in roda prime pecie coeret ei ab una parte monasterii sancti Stephani a secunda otonis de monte alto. a tercia otonis de solario. a quarta uia. et sunt duo uitales uinee. Secunde pecie coeret ab una parte boni iohannis

et Wiberti et anrici. a secunda otonis de solario. a tercia otonis de monte alto. a quarta uia et est uitalis unus uinee. pro solidis xxxxx denariorum bonorum segusinensium quos confesus fuit se mutuo accepisse ab eo. tali ordine ut donec predictus rainaldus uel eius heredes tenuerit predictos soldos xxxxx mutuo. tamdiu teneat predictus aimo uel eius heredes predictum pignus in faciendo quicquid facere uoluerit iure pignoris Et pro dono de suprascriptis denariis conuenit ei ut habeat omni anno totum ussufructum suprascripti pignoris omni anno exeunte donec mutuo tenuerit cum omni honore. Prepterea predictus rainaldus dedit guadiam prenominato aimoni guarentandi ei predictum pignus ab omni homine in pena duplicis querimonie donec mutuo tenuerit et possuit fissorem bonum iohannem de ciuitate qui se elligerit fideiussoris nomine. Et nec debet esse licitum prenominato rainaldo nec eius heredibus reddimere suprascriptum pignus nisi in mense madii quia sic inter eos conuenit actum iporegie Signum + manus istius rainaldi qui hoc breue fieri rogauit. Jbi fuerunt martinus caudera et Wibertus et petrus agustanus rogati testes.

(S. T.) Ego oldeprandus notarius sacri palacii. interfui. et rogatus hanc cartam tradidi et scripsi.

## XXVI.

*Aimaro del fu Giovanni Quattromani, col consenso di Gaimaro vescovo di Ivrea, vende due pezze di terra in Albiano a Giovanni di Cazai* (gennaio 1171).

Fonti. — A. Orig. in *Arch. capit. Ivrea*, mazzo 24.

(S. T.) Anno ab incarnacione domini millesimo c.lxx.i. Jndicione iiii. mense ianuario Constat me aymarum filium quondam iohannis quatuor manus de albiano accepisse a te iohanni de cazay. x libras denariorum bonorum segusinensium Finito precio sicut inter nos conuenit pro duabus peciis terre que modo sunt uineate quas habere uisus sum in territorio de albiano. in runcis. cui coheret episcopus a secunda ymelda de buigario a tercia uia ployba Quantum In ipsas pecias terre infra ipsas inuentum fuerit coherentias in presenti maneat uenditione. Quas autem suprascriptas pecias terre cum finibus et accessionibus suis in integrum Ego qui supra aymarus tibi qui supra iohanni eptori pro iamdicto precio uendo et trado ut facias exinde tu et heredes tui seu cui dederis iure proprietario nomine quicquid facere uolueris sine nostra et heredum nostrorum contradictione. Jnsuper etiam auctorem et defensorem per me meosque heredes tibi tuisque heredibus seu cui

dederis omni tempore ab omni homine existere promitto sub dupli pena querimonie. Excepta prearia domini episcopi que sunt quatuor sextaria Alia uero superimposita non debet fieri. Quia sic inter eos conuenit Actum yporegie in palatio pontificali. laudante et confirmante domino gaymaro episcopo. Signum + manus infrascripti aymarii qui hanc cartam uenditionis fieri rogauit. Jbi fuerunt Otto de solario. fanuel Soz. de monte alto. Jordanus. bonardus. Petrus bisun Constantius gener suprascripti aymarii. — Ego quidem daniel sacri palacii scriptor interfui testis et aVetoR.

## XXVII.

*Gaimaro vescovo d'Ivrea investe Giovanni di Cazai di una pezza di terra in Albiano* (gennaio 1171).

Fonti. — A. Orig. in *Arch. capit. Ivrea,* mazzo 24.
Osservaz. — Questa carta e la precedente sono scritte sulla stessa pergamena.

(S. T.) Anno ab incarnacione domini millesimo c.lxxi. Jndictione IIII. mense ianuario Presencia illorum nomina quorum subter leguntur. per lignum et cartam que sua tenebat manu. dominus gaymarus yporegiensis episcopus inuestiuit iohannem de Cazay de quadam pecia terre que modo est arabilis. que iacet in territorio de albiano in runcis. cui coheret episcopus. a secunda bonardus. a tercia ymelda. a quarta uia ployba. Tali ordine ut de cetero iamdicta terra usque in perpetuum cum finibus et accessionibus suis Jn Jntegrum sit suprascripto iohanni uel eius heredi sine contradictione iamdicti episcopi uel eius successorum. Jn dando omni anno predictus iohannes uel eius heredes prenominato episcopo uel eius successoribus ad sanctum martinum. IIII. denarios censu segusinensium. Et pro suprascripta inuestitura confessus fuit suprascriptus episcopus accepisse. XII. solidos a predicto iohanne de cazay. quia sic inter eos conuenit. Actum yporegie in camera domini episcopi. Signum + manus predicti episcopi. qui hanc cartam fieri rogauit. Jbi fuerunt Otto de Solario. fanuel. Soz de monte alto. Jordanus. bonardus. Petrus bisun. Ego daniel sacri palacii scriptor. interfui testis et aVctoR.

## XXVIII.

*Ottone Tagliaserazzo del fu Girardo investe i canonici di Santa Maria d'Ivrea di censo su casa in Ivrea* (1 novembre 1172).

FONTI. — A. Orig. in *Arch. capit. Ivrea*, mazzo I. — B. Copia autentica Giacobino Fabro in data 1263. *Ibidem*.

OSSERVAZ. — Anche in questa carta è usata l'indizione settembrina.

MET DI PUBL. — Si riproduce A.

Anno ab incarnacione domini nostri ihesu xpisti Millesimo. Centesimo. Septuagesimo. secundo. kalende nouembris. sexta indicione. presencia illorum nomina quorum subter leguntur. per lignum et cartam que sua tenebat manu oto taglaserazo de ciuitate iporregie filius quondam Girardi laudante uxore sua maria saluo suo iure si quod ibi habet inuestiuit canonicos sancte marie de suprascripta ciuitate. silicet. Johannem prepositum et ardicionem archipresbiterum et iohannem cantorem et reliquos fratres eiusdem ecclesie de quadam pecia terre cum muro et dificium super se habente qui iacet retro domum suprascripti Otonis choeret ei ab una parte oberti de porta bosono. a secunda bosi bruxati. a tercia murus ciuitatis. a quarta suprascriptus oto. eo ordine ut inferius legitur ut deinde in antea predictus oto uel eius heredes dent omni anno ad festum sancti martini pro anima sua et patris sui et matris pro censo seu ficto duos solidos denariorum segusinensium predicte ecclesie. et si contigerit eum mori sine heredibus uxoris predicta domo remaneat predicte ecclesie. et si contigerit aliquo tempore quod suprascriptus oto uel eius heredes uoluerint uendere oc quod abet in predicta domo antea debet dare canonicis pro duobus solidis minus quam alteri. si a[d] uendendum euenerit et eis libuerit emere. sin autem uendat cui uoluerit saluo predicto censu. Jnsuper suprascriptus oto per se eiusque heredes promisit defendere et guarentare predictam domum prenominatis canonicis et eorum successoribus in predicta ecclesia existentibus omni tempore ab omni homine in pena duplicis querimonie. Quia sic inter eos conuenit. Actum iporegie. Signa + + + manuum suprascripti otonis qui due carte idem unius tenoris fieri rogauit. Jbi fuerunt iporegius de guita et iacobus et martinus et constancius adque albertinus de marcenasco rogati testes.

(S. T.) Ego ianuarius notarius domini regi[s] scripto huius carte post tradita compleui et dedi.

## XXIX.

*Giovanni, prevosto della chiesa di Santa Maria d'Ivrea, investe Aicardo di Castel Burolo di una pezza di bosco sul territorio di Sala* (21 aprile 1173).

Fonti. — A. Orig. in *Arch. capit. Ivrea, Carte sparse.*

(S. T.) Anno ab incarnacione domini nostri ihesu xpisti millesimo centesimo septuagesimo tercio. xi die kalendas madii indicione vi. Pressencia illorum nomina quorum subter leguntur. per lignum et cartam que sua tenebat manu dominus Johannes ecclesie sancte marie de ciuitate iporegie prepositus consensu et parabola arducionis archipresbiteri et floridi et oberti bruxati et rodulfi et jacobi et johannis capre canonicorum suprascripte ecclesie et petri et alberti sacerdotum canonice suprascripte ecclesie. inuestiuit dominum aicardum de castro burolii. de quadam pecia boschi cum area sua quam habent in territorio de sala que iacet ad locum ubi dicitur sors sancte marie et nomine illa pecia boschi nominatur sors sancte marie. Ea racione quod dominus aicardus debet habere et tenere predictam peciam boschi cum area sua dehinc in antea donec uixerit cum omnibus iuris et accionibus quas suprascripti canonici habent et eis pertinent ex parte iamdicte ecclesie in predicta pecia boschi cum area sua et faciat in ea tam superiore quam inferiore seu cum finibus et accessionibus suis in integrum. quicquid facere uoluerit uel eius utile fuerit donec uixerit in dando omni anno in festo sancti martini predictus dominus aicardus prenominatis canonicis uel eorum successoribus in predicta ecclesia existentibus pro censo seu ficto denarios xii denariorum segusinensium donec uixerit et post dicessum istius domini aicardi predicta pecia boschi cum area sua cum illo melioramento quod dominus aicardus habuerit factum in eo debet reddere isti ecclesie quia sic inter eos conuenit. actum iporegie Signa manuum suprascriptorum canonicorum qui hoc breue fieri rogauerunt. Jbi fuerunt jporegius de Wita et ubaldus et iaccobus de dalfino rogati testes. Ego oldeprandus notarius sacri palacii interfui et rogatus hoc breue scripsi.

## XXX.

*Giacomo ed Oberto fu Evrardo della Torre d'Ivrea danno in pegno al signor Giovanni, prevosto della chiesa di Santa Maria di Ivrea, terreni in Salerano ed una casa in Ivrea in istrada Sant'Orso* (3 luglio 1173).

Fonti. — A. Orig. in *Arch. capit. Ivrea,* mazzo 39, n. 1, a.

(S. T.) Anno ab incarnacione domini nostri ihesu xpisti millesimo centesimo septuagesimo tercio. quinto nonas mense iulii. indicione vi. Presencia illorum nomina quorum subter leguntur. Per lignum et

cartam que suis tenebant manibus Jaccobus de ture et Obertus eius frater filii quondam domini euurardi de ture de ciuitate iporegie inuestiuerunt per pignus dominum iohannem prepositum ecclesie sancte marie de eadem ciuitate de tota illa terra culta et inculta quam martinus de uerculo tenet ab eis per massum in toto territorio de Salariano infra uillam et extra uillam cum omni honore. et de quadam domo cum area sua quam habent in ciuitate iporegie que iacet in ruca sancti ursi quam tenent ab eis vmbertus et bernardus cui coeret ab una uia a secunda filiorum quondam bonbelli becarii a tercia pandulforum. Pro XII libris denariorum segusinensium quos confessi fuerunt suprascripti fratres se mutuo accepisse ab eo Tali ordine ut donec suprascripti fratres uel eorum heredes tenuerint predictas libras XII mutuo. tamdiu teneat predictus dominus iohannes prepositus et cui dederit predictum pignus in faciendo quicquid facere uoluerit iure pignoris. Et pro dono de suprascriptis denariis conuenerunt ei quod habeat omni anno totum ussufructum suprascripti masi de salairano cum omni districto honore et condicione omni anno exeunte donec mutuo tenuerint et de predicto domo conuenerunt ei quod habeat omni anno in festo sancti martini solidos IIII denariorum segusinensium de illo censo quod vmbertus et bernardus debent eis soluere de suprascripta domo pro dono de suprascriptis denariis donec mutuo tenuerint et conuenerunt ei suprascripti fratres quod non debent capere superimpositam nec fodrum in predictum masum donec solutum habebunt dominum iohannem prepositum et quoque tempore suprascripti fratres uoluerint reddimere de iulio predictum massum medietatem mesium debebit esse domini prepositi et aliam medietatem debebit esse suprascriptorum fratrum et nec debent reddimere suprascripti fratres nec eorum heredes predictum pignus nisi in mense iulii nisi fuerit uoluntas domini prepositi Preterea suprascripti fratres iurauerunt per sancta dei euangelia prenominato domino preposito guarentare ei et cui dederit predictum pignus ab omni homine in pena duplicis querimonie donec mutuo tenuerint et quod non placitabunt eum de usufructu suprascripti pignoris nec de suprascriptis libris XII nec lamentationem facient laico nec clerico unde eis proficuum et prenominato iohanni preposito nec cui dederit dampnum contingat. quia sic inter eos conuenit. actum iporegie in claustro sancte marie. Signa manuum suprascriptorum Jaccobi et oberti qui hoc breue fieri rogauerunt. Jbi fuerunt lifredus de ciuitate et aimo de baldimento et iohannes de aira et petrus tabernarius rogati testes. (S. T.) Ego oldeprandus notarius sacri palacii interfui et rogatus hoc breue tradidi et scripsi.

## XXXI.

*Ardizzone, arciprete di Santa Maria d'Ivrea, dona ai canonici della stessa chiesa un censo su terreni in Rivarolo* (9 ottobre 1173).

FONTI. — A. Orig. in *Arch. capit. Ivrea*, mazzo 41, guasto in qualche parte.
OSSERVAZ. — Nella data di questa carta è usata l'indizione settembrina.

(S. T.) anno ab incarnatione domini nostri ihesu xpisti Millesimo Centesimo septuagesimo tercio. nono die intrante mense octubris indicione VII. pressencia illorum nomina quorum subter leguntur. Si quis sacris ac uenerabilibus locis atque deo dicatis aliquid de suo contulerit. centuplum accipiet et uitam eternam possidebit. Quapropter Ego quidem in dei nomine arducio archipresbiter sancte marie iporiensis ecclesie. pro remedio anime mee et anime leonis cocolle quondam patris mei meorum parentum. dono uobis iohanni preposito et petro presbitero eiusdem ecclesie et per presentem cartam trado ad partem suprascripte ecclesie e t a d u e s t r a m et aliorum canonicorum iamdicte ecclesie solidos duos denariorum segusinensium annuatim in festiuitate sancti martini usque in perpetuum super duas pecias uinee cum area earum quas habeo insimul cum fratribus meis pro indiuisso in territorio de uilla ripairolii. prime pecie coeret ab una parte Wilielmi cocolle a secunda filiorum quondam leonis a tercia tealdi cerai. a quarta Widonis de paiona. Secunda pecia iacet ad locum ubi dicitur in uilla noua. cui coeret ab una parte uia a secunda aimonis grite et ensium a tercia filiorum alfredi. a quarta aimonis subtilis. ea racione ad uos qui supra iohannes prepositus et petrus et alii canonici suprascripte ecclesie et uestri successores in predicta ecclesia existentes habeatis dehinc in antea usque in perpetuum omni anno in festo sancti martini predictos solidos II super omne ius quod habeo in predictas duas pecias uinee. et faciatis exinde de suprascriptis duobus solidis uos et uestri successores seu cui dederitis iure proprietario nomine quicquid facere uolueritis. que mea porcio est tercia pars totarum predictarum uinearum cum area earum. et alias duas partes suprascriptarum uinearum obligauerunt michi pignori fratres mei. pro libris XII denariorum segusinensium Tali condicione quod si contigerit quod fratres mei soluerint michi predictas libras XII in uita mea ego consilio uestro et aliorum canonicorum predicte ecclesie debeo lucrari XII libratas terre in quo predicta ecclesia et uos acci-

piatis omni anno in festo sancti martini suprascriptos duos solidos usque in perpetuum pro censo. et fratres mei et eorum heredes debebunt tenere et posidere predictas xii libratas tere et soluere uobis et uestris successoribus omni anno in predicto festo predictum censum Et si contigerit quod fratres mei post mortem meam redimerent predictum pignus uel eorum heredes. uolo quod soluant uobis canonicis suprascripte ecclesie uel uestris successoribus in predicta ecclesia existentibus predictas libras xii. et uos uel inde successores debetis lucrari xii libratas tere consilio meorum fratrum. in qua ecclesia et uos suprascripti canonici accipiatis omni anno predictum censum. et fratres mei debebunt tenere predictas xii libratas tere omni tempore. et soluere uobis predictum censum ut supra legitur omni anno. Et pro hac donacione placuit uobis facere aniuersarium. conuenistis michi canere unam missam (1). omni anno in die sancti michaelis dehinc in antea usque in perpetuum Pro anima leonis cocolle quondam patris mei in predicta ecclesia. et post mortem meam canere unam aliam missam omni anno in die mei anoalis pro anima mea. hanc donacionem facio ego qui supra arducio archipresbiter titullo donacionis inter uiuos. quia sic decreuit mea bona uoluntas. actum yporegie iusta predictam ecclesiam Signa + + + manuum suprascriptorum arducionis archipresbiteri et iohannis prepositi et petri presbiteri. qui duas cartas unius tenoris inde fieri rogauerunt. Jbi fuerunt aicardus subdiaconus et iaccobus diaconus et obertus diacconus et petrus et rodulfus subdiaconi et floridus et gregorius accoliti. et iohannes Capra et Jacobus de bombello et ubaldus filius robaldi et Wilielmus tabernarius et anricus piscator et martinus de ualle soana rogati testes.

(S. T.) Ego oldeprandus notarius sacri palacii interfui et rogatus duas cartas unius tenoris inde tradidi et scripsi.

(1) *Fra i due punti è cancellato con linea orizzontale.*

## XXXII.

*Guglielmo del fu signor Guigliengo di Arnaz vende ad Enrico, Alario, Valdano e Gregorio d'Ivrea, fratelli, terreni in Palazzo* (in ottobre 1175).

Fonti. — A. Orig. in *Arch. capit. Ivrea*, mazzo 37, guasto in parte.
Osservaz. — Nella data è fatto uso dell'indizione settembrina.

(S. T) Anno dominice incarnacionis Millesimo. Centesimo. Septuagesimo. quinto. mense octubris nona indicione. Constat me guilielmum

filium quondam domni guiliengi de arnato accepisse a uobis anrico et alario fratribus et petro uualdano et griorio fratribus de ciuitate yporegie ad illorum partem et fratrum eorum xv libras pictauinensium et XIII libras denariorum segusinensium. finito precio sicut inter nos conuenit pro nouem pecias tere que iacent in territorio de palazo. prima pecia terre que est uinea et sedimine et campum et bosscum et castanetum insimul tenente iacet ad locum qui dicitur raito. choeret et ab una parte eurardus grassus ab aliis tribus partibus uia. Secunda pecia terre que est campum et pratum insimul iacet subter riuain ibi prope. choeret ei ab una parte uia. a secunda maresscum. a tercia bouo. tercia pecia terre que est uinea et busscum et nucum insimul tenente iacet similiter in raito que dicitur peza. choere[*n*]t ei ab una parte filii pauli. a secunda uia. a tercia bouo. quarta pecia terre que est busscum et castanetum insimul tenente iacet in costa palacii super domum quod fuit iacobi. choeret ei ab una parte oto solerii. a secunda dominis de bolengo. a tercia domus que fuit iacobi. quinta pecia terre que est campum et pratum insimul tenente iaeet ad locum qui dicitur tiuolaria. choeret ei ab una parte albertus grassus. a secunda fornerii. a tercia sancte marie. VI pecia terre que est prato iacet intra eam pexam et palacium. Choeret ei ab una parte maresscum. a secunda bouo. VII pecia terre iacet in topia Choeret ei ab una parte uia. a secunda domum quod fuit iacobi. VIII^a pecia terre iacet ibidem in topia choeret ei ab una parte oto solerii. a secunda (1) iacet in lapex. choeret ei ab una parte nepotes mainardi. a secunda (1) a tercia constancius. de uinea mazarina debent suprascripti emptores soluere omni anno fictualiter ecclesie sancte marie de predicta ciuitate denarios XII. denariorum segusinensium pro censo. quantum suprascriptis peciis terre infra iamdictas choerencias inuentum fuerit in presenti maneat uendicione. quam autem suprascriptas pecias terre cum superiore et inferiore seu cum finibus et accessionibus suis in integrum Ego qui supra uenditor. uobis quibus supra fratribus ut faciatis exinde uos et heredes uestri seu cui uos dederitis iure proprietario nomine quidquid facere uolueritis sine omni mea et heredum meorum contradicione. Jnsuper etiam actorem et defensorem per me meosque heredes. uobis uestrisque heredibus seu cui uos dederitis omni tempore ab omni homine existere promitto sub duplici pena querimonie. quia sic inter eos conuenit. actum yporregie. signum + manus suprascripti guilielmi qui hanc cartam uendicionis fieri rogauit. Jbi fuerunt robaldus et ubaldus eius filius et pascalis et bonus iohannes. et guibertus et frater eius iacobus dalfini et martinus et eius frater rogati testes.

(S. T.) Ego Januarius notarius sacri palacii interfui et rogatus hanc cartam tradidi et scripsi.

(1) *Guasto.*

## XXXIII.

### *Alberto Alamanno dona alla chiesa di Santa Maria d'Ivrea tre soldi su una casa in Ivrea* (giugno 1177).

Fonti. — A. Orig. in *Arch. capit. Ivrea*, mazzo 1. — B. Copia in *Cart. capit.*, p. 13.

Met. di publ. — Si riproduce A.

(S. T.) Anno dominice incarnacionis Millesimo Centesimo Septuagesimo septimo mense junii. x indicione. presencia illorum nomina quorum subter leguntur. Ego albertus alamannus dono et trado et confero Ecclesie sancte marie de ciuitate iporegie. tres solidos denariorum segusinensium pro anima mea et uxoris mee berte (1) supra quamdam domum solariata. iacet in suprascripta ciuitate ante solarium Jacobi de Salairano quod tenet de ecclesia. Coheret ei ab una parte suprascripta ecclesia a secunda uia a tercia rudulfus fornarius (2). Tali modo ut de cetero iamdicte ecclesie canonici omni anno Aniuersarium nostrum faciant quia sic inter eos conuenit. Actum in claustrum suprascripte ecclesie Signum + manus suprascripti alberti qui duas cartas unius tenoris (3) fieri rogauit. Jbi fuerunt albertus de larua et ugo eius frater et brocardus et conradus faber et petrus de salino et amaldricus cordarius et anricus alo et conus nepos suprascripti alberti et anselmus mercerius rogati testes.

(S. T.) Ego ianuarius notarius sacri palacii hanc cartam tradidi et scripsi.

(1) *Scritto, poi cancellato con una linea:* pro uxoris sue et suo aniuersario. (2) *Dal principio fino a questo punto l'atto fu ripetuto, forse perchè avvenne la detta cancellatura.* (3) *In sopralinea, e sotto, cassato con sottoposta punteggiatura:* hanc cartam

## XXXIV.

### *Giacomo del fu Evrardo della Torre d'Ivrea vende la sua metà di un manso in Salerano al signor Giovanni prevosto della chiesa di Santa Maria d'Ivrea* (1 giugno 1177).

Fonti. — A. Orig. in *Arch. capit. Ivrea*, mazzo 39, n. 1.

(S. T.) Anno ab incarnatione domini nostri ihesu xpisti millesimo centesimo septuagesimo septimo. die mercurii que est dies kalendas iunii indicione decima. Pressencia illorum nomina quorum subter leguntur. constat me Jaccobum filium quondam eurardi de ture de ciuitate iporegie accepisse a te domino iohanne preposito ecclesie sancte marie de eadem ciuitate decem libras denariorum segusinensium. finito precio sicuti inter nos conuenit. Pro mea porcione unius massi quam abeo insimul pro indiuisso cum oberto fratre meo in territorio de salairano quem tenet a nobis martinus de uerculo cum tota illa tera culta et inculta campus pratum et uinea et bosco et arbores que pertinet huic masso et quam tenet a nobis martinus in toto suprascripto territorio de isto masso que mea pars est medietas tocius iamdicti massi. quam autem suprascriptam meam partem tocius istius massi que est medietas superius dictam cum edificio et curtificio cum ascolis et pascolis communitatibus et uinealibus cum omni districto honore et condicione cum superiore et inferiore seu cum finibus et accessionibus suis in integrum ego qui supra Jaccobus uenditor tibi cui supra domino iohanni preposito emptori pro iamdicto precio uendo trado ut facias exinde tu et cui dederis iure proprietario nomine quicquid facere uolueris sine mea meorumque heredum contradicione in dando omni anno in festo sancti martini tu et cui dederis canonicis iamdicte ecclesie pro censo solidos duos denariorum segusinensium. Predictus iacobus iurauit per sancta dei euangelia suprascripto preposito guarentandi ei et cui dederit suprascriptam medietatem tocius iamdicti masi qualiter superius legitur in integrum omni tempore ab omni homine in pena duplicis querimonie. actum yporegie in claustro suprascripte ecclesie. Signum manus suprascripti iaccobi qui hanc cartam uendicionis fieri rogauit. Jbi fuerunt Johannes marer et arducio archipresbiter et obertus bruxatus et iacobus de beatrice canonici suprascripte ecclesie et lifredus de ciuitate Petrus segrestanus rogati testes. hanc cartam qualiter superius legitur in integrum firmauit et laudauit obertus frater istius iacobi in presencia lifredi de ciuitate et pellaze testium. (S. T.) Ego oldeprandus notarius sacri palacii interfui et rogatus hanc cartam tradidi et scripsi.

## XXXV.

*Giovanni, prevosto della chiesa di Santa Maria d'Ivrea, fa acquisto del loro manso in Salerano dai signori Giacomo ed Oberto della Torre d'Ivrea* (14 giugno 1177).

FONTI. — A. Orig. in *Arch. capit. Ivrea*, mazzo 39, n. 2.

(S. T.) Anno ab incarnacione domini nostri ihesu xpisti millesimo centesimo septuagesimo septimo. xiiij dies intrante mense iunii indicione x. pressencia illorum nomina quorum subter leguntur. constat nos jacobum et obertum fratres filios quondam eurardi de ture de ciuitate iporegie accepise a te iohanne ecclesie sancte marie preposito xx libras denariorum segusinensium. finito precio sicuti inter nos conuenit pro tota illa tera culta et inculta quam tenet a nobis per massum martinus de uerculo in toto territorio de Salairano infra uillam et extra uillam cum edificio et curtificio et cum toto hoc quod pertinet huic masso superius dictum cum omni honore quod est a tota suprascripta terra que est de suprascripto maso cum toto hoc quod pertinet huic masso superius dictum cum omni districto honore et condicione cum superiore et inferiore seu cum finibus et accessionibus suis in integrum Nos iacobus et obertus uenditores tibi cui supra iohanni emptori pro iamdicto precio uendimus et tradimus ut facias exinde tu et cui tu dederis iure proprietario nomine quicquid facere uolueris in dando omni anno in festo sancti martini tu et cui dederis ecclesie sancte marie pro censo seu ficto de suprascripto masso solidos iiij denariorum segusinensium Prepterea suprascripti fratres iurauerunt per sancta dei euangelia suprascripto domino iohanni preposito guarentandi ei et cui dederit totam teram suprascriptam tocius iamdicti massi que superius legitur in integrum. omni tempore ab omni homine in pena duplicis querimonie. Actum yporegie in claustro sancte marie. Signa manuum suprascriptorum fratrum qui hanc cartam fieri rogauerunt. Jbi fuerunt Johannes ma[rer] et lifredus et eurardus et aimo rantinus et iporegius rogati testes. (S. T.) Ego oldeprandus notarius sacri palacii interfui et rogatus hanc cartam tradidi et scripsi.

## XXXVI.

*Errardo Grasso di Ivrea accensa a Viberto Caliero una pezza di terra nel borgo di Ivrea* (3 marzo 1178).

Fonti. — A. Orig. in *Arch. capit. Ivrea*, mazzo 1.

(S. T.) Anno ab incarnacione domini nostri ihesu xpisti Millesimo centesimo. septuagesimo octauo. iiii nonas mense marcii. indicione xi. Pressencia illorum nomina quorum subter leguntur. Per lignum et cartam que sua tenebat manu eurardus pinguis de ciuitate yporegie inuestiuit per censariam Wibertum calierum fratrem Wilielmi minutoris de quadam pecia tere quam abet in ciuitate yporegie que

iacet ad locum ubi dicitur in burgo subter petram que dicitur malum consilium cui coeret a duabus partibus uia a tercia bouonis de casteliono. a quarta suprascripti eurardi que retinet in se et determinata [*est*] sicuti manet seuem et cum uadit murus ea racione uti a modo in antea usque in perpetuum abere et tenere debeat predictus Wibertus et eius heredes suprascriptam peciam tere. et faciat in ea tam superiore quam inferiore seu cum finibus et accessionibus suis in integrum quicquid facere uoluerit uel eius utile fuerit in dando omni anno in festo sancti martini predictus Wibertus uel eius heredes prenominato eurardo uel eius heredibus pro censo seu ficto solidos duos denariorum segusinensium et quotiens rex uenerit foras alios duos solidos pro fodro. Predictus eurardus promisit per se eiusque heredes defendere et guarentare suprascriptam peciam tere prenominato Wiberto et eius heredibus omni tempore ab omni omine in pena duplicis querimonie Prepterea inter se conuenerunt ut si aliquo tempore placuerit prenominato Wiberto uel eius heredibus uendere edificium et melioramentum quod super eam peciam tere edificauerit antea debebit uendere prenominato eurardo uel eius heredibus pro denariis xii minus quam alio homini. et si eurardus noluerit emere uendat cui uoluerit. et si contingerit quod suprascriptus Wibertus antea de hoc seculo decesserit sine herede quam areburgam uxorem suam. suprascripta uxor sua debet abere et tenere suprascriptam peciam tere cum edificio donec uixerit. et edificium debebit facere que aremburga quicquid facere uoluerit. et Wibertus debet esse plus fidelis eurardo. alia superinposita inter eos exinde non fiat. quia sic inter eos conuenit. actum yporegie. Signa + manuum suprascripti eurardi qui hoc breue fieri rogauit. ibi fuerunt filipus rebufatus et anricus pusca et stepfanus calier et Wilielmus filius constantini rogati testes. et pro hac inuestitura confessus fuit suprascriptus eurardus se accepise a suprascripto Wiberto solidos iiii.

Ego oldeprandus notarius sacri palacii interfui et rogatus hoc breue tradidi et scripsi.

## XXXVII.

*Il Capitolo di Santa Maria d'Ivrea accensa a Giovanni Mazza di Romano una pezza di terra oltre il ponte d'Ivrea* (aprile 1179).

Fonti. — A. L'orig. manca. — B. Copia 1279, autenticata da Giacomo di Raimondo Fabro per ordine di Guglielmo, vicario generale dell'eletto Federico di

Front, e tratta da copia del notaio Enrico, del 1248, in *Arch. capit. Ivrea*, mazzo 1. — C. Copia in *Cart. cap.*, pag. 123.

Met. di publ. — Si riproduce B.

(S. T.) Anno dominice incarnationis m.c.lxxviiii. mense aprilis. xii indictione. presentia illorum nomina quorum subter leguntur per lignum et cartam que sua tenebat manu dominus Johannes prepositus ecclesie sancte marie de ciuitate yporedie per consensum et parabolam Johannis maioris et petri presbiteri de Riuarolio et Oberti bruxati et Johannis augustani canonicorum suprascripte ecclesie inuestiuit per censariam Johannem mazam de Romano de quadam pecia terre cum omnibus pertinenciis suis que iacet ultra pontem suprascripte ciuitatis. coheret ei ab una parte via a secunda uercellinus a tercia filii yporegii schinardi. et quantum suprascripta pecia terre infra predictas coherencias inuentum fuerit in presenti maneat inuestitura. ea ratione ut a modo in antea usque in perpetuum predicta terra cum superiore et inferiore seu con finibus et accessionibus suis in integrum habere et tenere debeat suprascriptus Johannes uel eius descendentes tam masculini quam femenini Jn dando omni anno suprascriptus Johannes uel eius descendentes pro censu seu ficto ad festum sancti Martini denarios decem octo et una royda omni anno et duos pullos ad sanctam mariam de medio augusto et quociens rex uenerit foras alios denarios xviii denariorum segusinensium pro fodro Et supradictus prepositus per se eiusque successores in predicta ecclesia existentes promisit defendere et guarentare suprascriptam peciam terre prenominato Johanni uel eius descendentibus ab omni homine in pena duplicis querimonie. alia superimposita inter eos non fiat. Et pro hac inuestitura confessus fuit suprascriptus prepositus se accepisse xviii solidos denariorum segusinensium a suprascripto Johanne. quod sic inter eos conuenit. Actum yporegie. Signum supradicti prepositi qui hanc cartam fieri rogauit. Jbi fuerunt filippus serestanus et Guaterius de agia et petrus de Romano et yporegius de preposito atque mateus rogati testes.

Ego Januarius notarius sacri palacij interfui et rogatus hanc cartam tradidi et scripsi.

## XXXVIII.

*Ottone del Solaro accensa a Giacomo Scrinardo una terra in istrada San Maurizio d'Ivrea* (dicembre 1179).

Fonti. — A. Orig. in *Arch. capit. Ivrea*, mazzo 1.

Osservaz. — Come usa il notaio Oldeprando, l'indizione è settembrina.

(S. T.) Anno ab incarnacione domini nostri ihesu xpisti millesimo centesimo septuagesimo nono. mense decembris. indicione XIII. Pressencia illorum nomina quorum subter leguntur. per lignum et cartam que sua tenebat manu Oto de Solario inuestiuit per censariam iaccobum scrinardum de ruca sancti mauricii de quadam pecia tere cum muro super se abentem quam abet in ruca sancti mauricii cui coeret ab una parte uia. a secunda oberti de salairano. a tercia suprascripti iacobi. Ea racione uti a modo in antea usque in perpetuum habere et tenere debeat suprascriptus iaccobus et eius heredes suprascriptam peciam tere cum muro suprascripto et faciat in ea tam superiore quam inferiore seu cum finibus et accessionibus suis in integrum quicquid facere uoluerit uel eius utille fuerit in dando omni anno in festo sancti martini suprascriptus iaccobus uel eius heredes prenominato otoni uel eius heredibus pro censo seu ficto solidos duos denariorum segusinensium et quotiens rex uenerit foras alios solidos II pro fodro regis. Et predictus oto promisit per se eiusque heredes defendere et guarentare suprascriptam peciam tere et murum prenominato iaccobo et eius heredibus omni tempore ab omni homine in pena duplicis querimonie. Prepterea inter se conuenerunt ut si aliquo tempore placuerit prenominato iaccobo uel eius heredibus uendere suprascriptam peciam tere cum suprascripto muro et cum edificio et melioramento quod in eam edificauerit antea debet uendere prenominato otoni uel eius heredibus pro solidis quinque minus quam alio homini si ei libuerit emere. et si ei non libuerit uendat cui uoluerit ad predictos solidos II dandos omni anno fictualiter ut supra legitur. illud idem conuenit predictus oto per se eiusque heredes prenominato iacobo de illo censo et ficto quod in predicta pecia tere abet antea uendere et pro solidis quinque minus quam alio homini. si ad uendendum euenerit et si libuerit emere. et si ei non libuerit uendat et suprascriptum suum censum et fodrum cui uoluerit. nec aliud non debet uendere in suprascripta pecia tere nisi censum et fodrum. alia superimposita inter eos exinde non fiat. Penam uero inter se posuerunt ut quis ex ipsis uel eorum heredibus se de hac conueniencia remouere presumserit et non permansserit in his omnibus ut supra legitur. tunc componat illa pars que hoc non seruauerit parti fidem seruanti pene nomine libras quinque denariorum segusinensium. et post penam compositam taciti et contempti permaneant. et pro hac inuestitura confessus fuit suprascriptus oto se accepisse a suprascripto Jacobo solidos XXXX denariorum segusinensium. quia sic inter eos conuenit. actum yporegie. in coquina episcopi. Signa + + + manuum suprascripti otonis qui hanc cartam fieri rogauit. Jbi fuerunt arnaldus scrinardus qui fecit

finem de sua parte suprascripte pecie tere et muri suprascripto iacobo fratri suo. et qui hanc inuestituram consensit facere suprascripto otoni et carbonus de paerno et milet de bogo et adam et otinus nepos episcopi rogati testes.

(S. T.) Ego oldeprandus notarius sacri palacii interfui et rogatus hanc cartam tradidi et scripsi.

## XXXIX.

*Giacoma del fu signor Tiberio d'Ivrea ed il signor Fanoello di Rucamerdosa vendono al signor Oberto Brusato quattro terre in Ivrea* (17 gennaio 1181).

Fonti. — A. Orig. in *Arch. capit. Ivrea.* mazzo 1, guasto in parte.

(S. T.) Anno ab incarnacione domini nostri ihesu xpisti Millesimo centesimo octuagesimo primo. xvi kalendas februarii. indicione xiiii. Pressencia illorum nomina quorum subter leguntur. constat nos iacomam filiam quondam domini tiberii de ciuitate yporegie longobardorum lege uiuere confitentem et dominum fanoellum de ruca merdosa et una cum noticia iacobi de turre et iacobi genatasii meorumque supra iacoma propinquorum parentum qui michi secundum legem meam auctoritatem dederunt. accepisse a te oberto bruxato canonico ecclesie sancte marie de ciuitate yporegie nouem libras denariorum segusinensium. solidos v minus (1). finito precio (2) conuenit pro quatuor peciis tere quas abemus in territorio de ciuitate yporegie. prima pecia iacet ad locum ubi dicitur in deueissum cui coeret ab una parte domini fabri a secunda riuus a tercia crassi et est pratum. tres alie pecie iacent ad locum ubi dicitur in Salexeum. prime istarum trium peciarum coeret ab una parte sancte marie a secunda crassum a tercia *martini calderie* (3). Secunde pecie coeret ab una parte sancte marie a secunda *sancti ambrosii* (3) a tercia martini caldere et est ius *(sic)* i. tercie pecie coeret ab una parte domini Suriani a secunda boni amici a tercia morescum et sunt ii iugera. quantum suprascriptas pecias tere infra iamdictas coerencias inuentum fuerit in presenti maneat uendicione. quas autem suprascriptas pecias tere superius dictas cum superioribus et inferioribus seu cum finibus et accessionibus suis in integrum. nos qui supra iacoma et fanoellus uenditores tibi cui supra oberto emptori pro iamdicto precio uendimus et tradimus ut facias exinde tu et tui heredes seu cui dederis iure proprietario nomine quicquid facere uolueris sine nostra nostrorumque heredum contradi-

cione. Jnsuper etiam actores et defensores per nos et per nostros heredes tibi tuisque heredibus seu cui dederis omni tempore ab omni homine exsistere promitimus sub duplici pena querimonie. ita quod suprascripta iacoma tenetur defendere septem partes suprascriptarum peciarum tere et dominus fanoellus tenetur defendere octauam partem suprascriptarum peciarum tere. insuper suprascriptus fanoellus conuenit suprascripto oberto in pena xxxx solidorum denariorum segusinensium quod faciet bona fide laudare et firmare hanc cartam uendicionis willa et agnexa filias quondam iacobi filii domini fanoelli cum fuerint in etatem et suprascriptus obertus uel eius heredes pecierit et suprascripta agnexa et willa.....a suprascripto domino fanoello in laudem iudicis domini oberti. actum yporegie. Signum + + + + manuum suprascriptorum domine iacome et domini fanoelli qui hanc cartam uendicionis fieri rogauerunt. Jbi fuerunt martinus caldera et rodulfus caldera et wilielmus curlo rogati testes.

(S. T.) Ego oldeprandus notarius sacri palacii interfui et rogatus hanc cartam tradidi et scripsi.

(1) *Lo spaziato è in sopralinea.* (2) *Guasto.* (3) *Riscritto su raschiatura.*

## XL.

*Il Capitolo di Santa Maria d'Ivrea accensa ad Oldeprando notaio una pezza di terra in Salesio d'Ivrea* (maggio 1181).

Fonti. — A. L'orig. manca. — B. Copia in *Arch. cap. Ivrea*, mazzo 1, n. 10, autenticata colle seguenti dichiarazioni: « (S. T.) A. D. m.cc.lxx. Jndicione xiii. die lune primo mensis septembris Dominus F[riderici]. yporiensis ecclesie procurator seu electus precepit mihi notario infrascripto quatenus hoc instrumentum auctenticarem et in publicam formam redigerem. Tenor cuius talis est »; ed in fine: « Ego Arondellus notarius hanc cartam auctenticaui et exemplaui de mandato dicti domini F[riderici]. in ea nihil adito uel mutato quod mutet sensum uel intellectum ».

Met. di publ. — Si riproduce B, tralasciando la detta dichiarazione.

(S. T.)(1) Anno ab incarnacione domini nostri ihesu xpisti m. c. octuagessimo primo mense madii. Jndicione xiiii. Presentia illornm nomina quorum subtus leguntur. Cum ligno uno quod sua tenebat manu dominus Johannes yporiensis ecclesie prepositus consensu et parabola domini iohannis iamdicte ecclesie maioris et domini Arducionis archipresbiteri et domini philipi archidiaconi et aicardi de burolio iamdicte ecclesie canonici et domini floridi et petri sacerdotis et landulfi cal-

derie et petri picoti et domini Jacobi et georgii et oberti bruxati canonici *(sic)* iamdicte ecclesie inuestiuit oldeprandum notarium de eadem ciuitate habitatorem de petia quadam terre cum uinea et area super se habente et cum arboribus nucum et castanearum super se habentes *(sic)* quam predicta ecclesia habet in territorio de ciuitate yporegie que iacet ad locum ubi dicitur in salexio cui coheret a duabus partibus uia a tercia domini aicardi de castro buroli. a quarta lifredi de ciuitate. ea ratione uti a modo in antea usque in perpetuum habere et tenere debeat predictus odeprandus et eius heredes masculi et mulieres iamdictam petiam terre cum uinea et cum arboribus et cum toto hoc quod est desuper et faciat in ea tam superiore quam inferiore seu cum finibus et accessionibus in integrum quicquid facere uoluerit uel ei utile fuerit in dando omni anno in tempore uindemiarum predictus odeprandus uel eius heredes prenominatis canonicis uel eorum successoribus pro censu seu ficto VIII sestaria uini ad mensuram yporegie ciuitatis de uino de suprascripta uinea uel duas asinatas uini. et insuper predictus prepositus et iamdicti alii canonici promiserunt per se eosque successores prenominato odeprando defendere ei et eius heredibus et guarentare iamdictam petiam terre cum uinea et cum suprascriptis arboribus omni tempore ab omni homine in pena duplicis querimonie. preterea inter se conuenerunt ut si aliquo tempore placuerit prenominato odeprando uel eius heredibus uendere iamdictam petiam terre cum uinea et cum melioramento quod fecerit in ea antea debeat uendere suprascriptis canonicis uel eorum successoribus pro solidis v minus quam alii homini si eis libuerit emere et si eis non libuerit uendat cui uoluerit et soluat solidos v. iamdictis canonicis. et ipsi canonici debent consentire uenditioni ad predictum censum dandum omni [anno] fictualiter sicuti superius legitur. alia superinposita inter eos exinde non fiat. quia sic inter eos conuenit et pro hac inuestitura fuerunt confessi iamdicti canonici se accepisse a suprascripto odeprando solidos v. denariorum bonorum secuxinensium. Actum yporegie in claustro iamdicte ecclesie. Signum + manus suprascripti domini prepositi et aliorum suprascriptorum dominorum canonicorum qui hanc cartam inuestiture fieri rogauerunt. ibi fuerunt martinus (2) et homodeus de salairano et dalmacius de paono. philipus segrestanus et dominicus rogati testes.

(S. T.) Ego odeprandus notarius sacri palacii interfui et rogatus hanc cartam scripsi.

(1) B: *Manca.* (2) *Lasciato in bianco il cognome dall'estensore della copia.*

## XLI.

*I canonici di Santa Maria d'Ivrea accensano a Bongiovanni di Rocca una terra al paschero d'Ivrea* (4 aprile 1182).

Fonti. — A. Orig. in *Arch. capit. Ivrea*, mazzo 1.

(S. T.) Anno ab incarnacione domini nostri ihesu xpisti Millesimo centesimo LXXXII. IIII die intrante mense aprilis. quinta decima indictione. Presentia illorum nomina quorum subter leguntur. Per lignum et cartam que sua tenebat manu dominus iohannes prepositus sancte marie yporegie per consensum et parabolam domini philipi archidiaconi et domini iohannis maioris et presbiteri petri de riparolio et domini iacobi diaconi et domini uberti bruxati et Johannis de zelant et gregorii inuestiuit bonum iohannem de roca de quadam pecia terre que iacet in territorio yporegie ad locum qui dicitur in paschero. cui coheret ab una parte bosonis de ruga. a secunda heredum iordanis de fontana. a duabus partibus uia. quantum in suprascripta pecia terre infra iamdictas coherencias inuentum fuerit in presenti maneat inuestitura. ea racione uti a modo in antea usque in perpetuum habere et tenere debeat suprascriptus bonus iohannes uel eius descendentes tam masculini sexus quam feminini cum eius heredibus et cui dederit. in dando omni anno suprascriptus bonus iohannes uel eius descendentes cum eius heredibus seu cui dederit pro censo seu ficto denarios VIII. et quotiens rex uenerit foras alios denarios VIII. et predictus dominus iohannes prepositus per se eiusque successores promisit defendere et guarentare predictam peciam terre prenominato bono iohanni uel eius heredibus seu cui dederit omni tempore ab omni homine cum racione. Alia superinposita inter eos exinde non fiat. et pro hac inuestitura confessi fuerunt suprascripti dominus prepositus et fratres sui se accepisse a iamdicto bono iohanne III solidos denariorum segusinensium. Jta sic inter eos conuenit Actum yporegie in claustra sancte marie feliciter Signa + + + + + + + + manibus suprascripti domini iohannis prepositi et aliorum suprascriptorum fratrum qui ei consentierunt hanc cartam qualiter superius legitur fieri rogauerunt. Jbi fuerunt iohannes curto et otto de paschero et anselmus iosperti et iohannes de manfredo atque Wilielmus botala rogati testes.

(S. T.) Ego oliuerius notarius sacri palacii interfui et rogatus hanc cartam qualiter superius legitur tradidi et scripsi.

## XLII.

*Gaimaro, vescovo di Ivrea, in presenza di molti suoi vassalli dà in feudo a Pasquale del fu signor Ubaldo d'Ivrea il manso di Sessano* (novembre 1182).

FONTI. — A. L'orig. manca. — B. Copia autentica in *Arch. capit. Ivrea, Carte sparse*, che porta le seguenti dichiarazioni: « S. T. Anno dominice natiuitatis Millesimo ducentesimo quinquagesimo septimo. indicione xv. die lune xi ante kalendas aprilis in palacio ecclesie yporiensis Coram testibus fredenzono de mutina iudice et aymonino de trabica iudice. dominus iohannes dei gratia yporiensis episcopus et Comes precepit mihi infrascripto Johannino notario ut infrascriptum instrumentum auctenticum exemplarem cuius tenor talis est ». In fine si avverte « quod instrumentum fuit alias auctenticatum per tres notarios ». E termina: « S. T. Ego iohanninus caudera notarius Jussu domini episcopi hanc cartam auctenticaui et exemplaui et sicut in illo continebatur sic et in isto continetur exemplo. nihil addito uel dempto quod mutet sensum et signum meum consuetum apposui et me subscripsi ».

OSSERVAZ. — Nella premessa autentica il giorno 22 marzo (xi. kal. apr.) è giovedì, non lunedì. Nota nel documento la indizione settembrina sempre usata da Oldeprando.

MET. DI PUBL. — Si riproduce B.

(S. T.) (1) Anno ab incarnacione domini nostri ihesu xpisti M. C. octuagesimo secundo mense nouembris Jndicione prima. presencia illorum nomina quorum subter leguntur. Per lignum et cartam que sua tenebat manu dominus gaymarius dei gratia sancte yporiensis ecclesie episcopus laudante et confirmante domino meardo de uercellis domino guala bicherio et domino nicholao de montaldo. domino ardicione comite de cabaliaca. domino Raynaldo de castro azelii. iacobo de solerio philipo de puteo bono iohanne de ciuitate Jacobo dalfino et Jacobo de montaldo qui omnes sunt vassalli Jamdicti episcopi consenserunt et parabolam dederunt Jnuestiuit per rectum feudum pasqualem filium quondam domini ubaldi de ciuitate de toto illo masso quem tenebant ab eo homines qui dicuntur de terrio Jn toto territorio de sexano cum tota illa terra culta et inculta que est de suprascripto masso cum toto hoc quod est desuper et quod pertinet huic masso Tali ordine quod de cetero usque in perpetuum totum suprascriptum massum cum toto hoc quod est de suprascripto masso et huic masso pertinet cum ascolis et pascolis seruitutibus cum superioribus et inferioribus cum finibus et accessionibus suis in integrum cum toto honore et districtu et condicione poderio sicut pertinet Jamdicto episcopo ex parte iamdicte

ecclesie Jn Jntegrum sit iamdicti pasqualis et eius heredum in faciendo fidelitatem Jamdictus pasqualis uel eius heredes prenominato episcopo uel eius successoribus sicut debet facere bonus uassallus suo domino. preterea Jamdictus episcopus promisit per se eiusque heredes defendere et guarentare Jamdictum massum qualiter superius legitur in integrum prenominato pasquali et eius heredibus omni tempore ab omni homine cum toto honore et districto Jure recti et gentilis feudi quia sic inter eos conuenit Actum albiano Jn castrum Signum + manus jam dicti episcopi qui hanc cartam fieri rogauit. ibi fuerunt foscol de albiano petrus bixonus iohannes canauerius gustius *(sic)* et ubaldus de paono rogati testes. Ego oldeprandus notarius sacri palacii interfui et rogatus hanc cartam scripsi.

(1) B: *manca.*

## XLIII.

*Pietro del fu Martino di Riva di Chiaverano, colla moglie Maria, vende ad Oberto Brusato, canonico, due terre in Chiaverano* (11 marzo 1183).

FONTI. — A. L'orig. manca. — B. Copia in *Arch. capit. Ivrea, Cartario del Capitolo,* così autenticata: « Ego Jacobinus notarius infrascriptus precepto domini Electi [Frederici de Fronte] predictum instrumentum in hoc libro exemplaui et sicut in eo continebatur sic in isto plene legitur et continetur ».

MET. DI PUBL. — Si riproduce B.

(S. T.) Anno ab incarnatione domini nostri ihesu xpisti. millesimo centesimo octuagesimo tertio. v idus mensis martii Jndictione prima Presentia illorum nomina quorum subter leguntur. Constat nos petrum filium quondam martini de riua de clauarano et mariam iugales romanorum lege uiuere confitentes mihi cui supra marie consentiente iamdicto uiro suo. consensu et parabola petri boni fratris mei. accepisse a te oberto bruxato canonico solidos xxxxx denariorum segusinensium. finito precio sicuti inter nos conuenit. pro duabus petiis terre quas habemus in territorio de pletola prima pecia iacet in boront cui coeret ab una parte petri boni a secunda Robaldi a tertia Sancti Stephani de Sexano et est medietas unius Jugeris. secunda iacet in bozoleio cui coeret ab una parte suprascripti petri boni a secunda monasterii sancti Stephani a tercia via et est similiter medietas iugeris. quas autem suprascriptas pecias terre superius dictas cum superioribus et inferioribus seu cumfinibus et accessionibus suis in integrum nos qui supra iugales uenditores tibi cui supra oberto emptori

pro iamdicto precio uendimus et tradimus ut facias exinde tu et tui heredes seu cui dederis. iure proprietario nomine quicquid facere uolueris. Jnsuper etiam actores et defensores per nos et per nostros heredes tibi tuisque heredibus seu cui dederis omni tempore ab omni homine existere promitimus sub duplici pena querimonie. Actum yporegie Signum + + manibus suprascriptorum iugalium qui hanc cartam uendicionis fieri rogauerunt Jbi fuerunt petrus canonicus filius yporegij de uita et petrus bonus de riua et bartholemeus rogati testes.

(S. T.) Ego oldeprandus notarius sacri palacii interfui et rogatus hanc cartam tradidi et scripsi.

## XLIV.

*Bongiovanni di Rocca promette di retrovendere a Pietro di Raineri del Mercato ed alla moglie Giacoma una terra in Ivrea* (25 agosto 1184).

FONTI. — A. Orig. in *Arch. capit. Ivrea, Carte sparse.*

(S. T.) Anno ab incarnatione domini nostri ihesu xpisti millesimo centesimo octuagesimo quarto. VIII dies kalendas septembris. indicione secunda Pressencia illorum nomina quorum subter leguntur. bonus iohannes de roca conuenit per se eiusque heredes petro de rainerio de marcato et iacome iugalibus reddere eis uel eorum heredibus illam cartam uendicionis quam fecerunt ei suprascripti iugales de quadam pecia tere cum uinea et cum arboribus super se abente(m) quam uendiderunt ei in teritorio de ciuitate yporegie que iacet in campagnola cui coeret ab una parte wiberti a secunda uia. pro solidis xx denariorum segusinensium sicuti in altera legitur carta. quoque tempore suprascripti iugales uel eorum heredes uoluerint emere suprascriptam peciam tere cum uinea et cum hoc quod est desuper in mense octubris dehinc ad annos IIII proximos uenientes de suprascripto bono iohanne et soluere ei solidos xx et I denarium segusinensium de suprascripta pecia tere cum suprascripta uinea suprascriptus bonus iohannes debet accipere et uendere eis et dare suprascriptam peciam tere cum uinea super se pro suprascripto precio nec plus debet eis uendere. et ex quo uoluerint ei dare suprascriptos solidos xx et I in mense octubris. dehinc ad suprascriptos annos IIII. uendicio illa et carta uendicionis deinde sit inannis et uacua et reddere debuerit eis suprascriptam cartam uel facere eis cartam finis de suprascripta pecia tere cum uinea et cum toto hoc quod est desuper in laudem ei iudicis. Et si dehinc ad suprascriptos IIII annos noluerint emere suprascriptam

peciam tere cum uinea et soluere ei suprascriptos solidos xx et i suprascriptus Bonus iohannes nec eius heredes deinde non teneatur accipere suprascriptos denarios nec uendere eis suprascriptam peciam tere cum uinea nec reddere eis suprascriptam cartam sed uendicio illa et carta uendicionis quam fecerunt ei suprascripti iugales de suprascripta pecia tere cum uinea deinde sit firma et in suo robore permaneat. et hoc qualiter superius legitur conuenit eis suprascriptus bonus iohannes adtendere in pena xxxx solidorum denariorum segusinensium quia sic inter eos conuenit. actum yporegie. Signum + manus suprascripti boni iohannis qui hoc breue fieri rogauit. ibi fuerunt vo de monte alto et donatus et wibertus et yporegius rogati testes.

Ego oldeprandus notarius sacri palacii interfui et rogatus hoc breue scripsi.

## XLV.

*Iporegio detto Balbo, con Guala, suo figlio, rinuncia alla sua parte di terreni in Pessano ad Alario e Filippo, suoi fratelli, ed ai figli di Enrico di Rucamerdosa, i quali a lui cedono terreno in Ivrea* (dicembre 1185).

Fonti. — A. Orig. in *Arch. capit. Ivrea*, mazzo 1. — B. Copia 1256 del notaio Giacobino, in *Cartario capit.*, p. 14.

Met. di publ. — Si riproduce A.

(S. T.) Anno ab incarnacione domini nostri ihesu xpisti Millesimo centesimo octuagesimo quinto mense decembris Jndictione iiii. presentibus infrascriptis testibus Cum carta una que suis tenebat manibus yporegius qui dicitur balbus et Wala eius filius consentiente suprascripto yporegio iamdicto filio suo donauerunt petro Waldano et Gregorio et Jacobo germanis filiis quondam anrici de ruca merdossa et allario et filipo fratri suo omnes de ciuitate yporegie illam partem duarum peciarum terre cum uinea et arboribus super se habentem quas habent insimul cum suprascriptis germanis pro indiuisso et cum allario et fratre suo in territorio de pexano. prima pecia iacet ad locum ubi dicitur ad riuum Cui coheret ab una parte ecclesie sancte marie a secunda riuus. a tercia monasterii sancti stephani. a quarta filiorum quondam iacobi et est sedimen cum uinea et cum arboribus. Secunda iacet ad locum ubi dicitur ad pirum Cui coheret a tribus partibus uia a quarta ospitalis de fracta et filii quondam luandi et est similiter sedimen cum uinea et arboribus que illorum portio est tercia pars suprascriptarum duarum pecierum *(sic)* terre cum uinea et cum toto

hoc quod est desuper. Tali ordine quod predicta sua pars suprascriptarum pecierum terre et uinee et arborum que illorum tercia est cum toto honore. sit deinde usque in perpetuum suprascriptorum germanorum et suprascriptorum illarii et filipi et eorum heredum in faciendo quicquid facere uoluerint iure proprietario nomine sine contraditione suprascripti yporegii et eius heredum. et sic predictus yporegius et eius predictus filius promisserunt per se eiusque heredes defendere et guarentare suprascriptam tertiam partem suprascriptarum duarum pecierum terre et uinee et arborum prenominatis germanis et suprascripto allario et fratri suo et eorum heredibus omni tempore ab omni homine Jn pena duplicis querimonie suis expensis. et sic predictus yporegius et wala eius filius donauerunt predictam eorum partem suprascriptarum pecierum terre que eorum pars est tercia et finem de ea fecerunt suprascriptis germanis. Et pro hoc fine et donatione predicti germani et predictus alarius per se et fratrem suum filipum et nepotem suum Rodulfum fecerunt finem et donationem in manu predicti yporegii de quadam pecia terre cum uinea super se quam abere uisi sunt in territorio de ciuitate yporegie que iacet ad locum ubi dicitur ad fontanam mortam que fuit euurardi nepotis predicti yporegii Cui coheret ab una parte suprascripti yporegii a secunda uia a tercia filiorum quondam domini bastardi. Ea ratione ut de cetero usque in perpetuum non debet esse licitum prenominatis germanis et allario et fratri suo nec eorum heredibus agere nec molestare de suprascripta uinea nec de suprascripta pecia terre et uinee in toto nec in parte nec de eo quod ei pertineat contra suprascriptum yporegium nec contra suos heredes nec cui dederint sed omni tempore taciti et contenti per se eorumque heredes in pena duplicis querimonie debent permanere et post penam compositam taciti et contenti permaneant. et si suprascripti germani et allarius et filipus frater eius fuerint inde appellati silicet de predicta pecia terre et uinee omnes expensas quas facient et dampna uniuersa que inde habebunt cum omni integritate conuenit eis predictus yporegius restituere. Et pro his omnibus attendendis et obseruandis predictus yporegius obligauit eis pignori omnes res suas. et si uoluerit uendere suprascriptam peciam terre et uinee antea debet uendere prenominatis germanis et allario et filipo uel eorum heredibus pro solidis quinque minus quam alii homini Actum yporegie signum + manus suprascripti yporegii et suprascriptorum germanorum qui hanc cartam fieri rogauerunt. Rodulfus fornarius et bozo et Williencus de septimo et filipus criuella rogati testes. (S. T.) Ego oldeprandus notarius sacri palacii interfui et rogatus hanc cartam tradidi et scripsi.

## XLVI.

*I signori Gregorio e Giacomo fratelli di Ivrea fanno divisione dei loro beni in Ivrea, in Palazzo, in Piverone ed altrove* ([21 o] 25 marzo 1187).

FONTI. — A. Orig. in *Arch. capit. Ivrea, Carte sparse.*

(S. T.) Anno dominice incarnacionis millesimo centesimo octogesimo septimo. IJX kalendas aprilis indicione quinta. presencia illorum nomina quorum subter leguntur. diuisionem fecerunt inter se dominus gregorius ex una parte et iacobus eius frater ex altera de ciuitate yporegie tali modo ut inferius legitur. in prima parte miserunt. domum cum solariis. cum furno. cum platea ante et retro cum superiore et inferiore quam habent in rua merdosa. quam partem suprascriptus gregorius concesit predicto iacobo fratri suo. in alteram partem miserunt cellarium dalbatum cum hoc quod ei pertinet. et cellarium quod subtus posternam habent et casale quondam petri de poio et casale quod tenet iacobus de bosone blanco ab eis et stallum unum quod habent in mercato iusta illut iohannis de bertrico (1) et medietatem prati de albareto. quod habent cum petro gualdano eorum fratre usque ad petram rotondam (1) et hoc quod habent ad rait in palaz. cum hoc quod ei pertinet excepta uinea de mazarina. et hoc de..eza et ei pertinet. et hoc quod habent in cornaleto. et ei pertinet. et hoc quod habent in media uilla. et hoc quod habent in casali. cum hoc quod pertinet ei. et hoc quod habent in crauaria. quod tenet petrus bracus et hoc de ciresa et hoc quod habent in piuerono et ei pertinet. ibi ubi dicitur in furzono iusta uineam abatis et pignus de calzaia. et unam eminam siliginis fictum quam habent in palaz. et totum hoc quod habent ad paonum et in eius territorio et uineam montis de lalax et totum hoc quod tenent in lezol et pater eorum tenuit. et totam illam partem et ius illut quod uel quam iste iacobus habebat et petere poterat in rebus boiamundi de rua et fratris sui. et duas iunturas terre quas habent subtus sanctum micaelem et ceretum quod habent insimul. quem partem suprascriptus iacobus concesit predicto gregorio fratri suo (2). et ita fuit unusquisque contemptus sua parte. insuper suprascripti fratres per se eorumque heredes unusquisque tacitus et contemptus de sua parte sibi superius concessa unus uersus alterum promiserunt permanere. et inde fecerunt sibi finem ad inuicem unus alteri. actum yporegie ante maiestatem sancti iacobi. signa

manuum suprascriptorum fratrum qui duas cartas unius tenoris fieri rogauerunt. ibi fuerunt iacobus Surianus et petrus gualdanus et odo de burgo et boiamundus de rua rogati testes. Ego aimo notarius sacri palacii rogatus duas cartas unius tenoris tradidi et scripsi.

(1) *Lo spaziato è in sopralinea.* (2) *Raschiatura estendentesi a forse cinque o sei vocaboli.*

## XLVII.

*Valberto, vescovo d'Aosta, detta un accordo fra Gaimaro, vescovo d'Ivrea, ed il suo Capitolo riguardo a terre in Ivrea Oltreponte, in Romano ed in Pezzano* (22 settembre 1187).

FONTI. — A. L'orig. manca. — B. Copia semplice in *Cart. capit.*, p. 172. — C. Ediz. in SAVIO, *Indice Moriondo*, p. 215, colla vera data 1187.

OSSERVAZ. — La data di questa carta è 22 settembre 1187, e così corretta va d'accordo coll'indizione VI settembrina come l'usa sempre il notaio Oldeprando.

MET. DI PUBL. — Si riproduce B.

(S. T.) (1) Anno ab incarnacione domini nostri ihesu xpisti M. C. LXXXVIII (2). decimo die kalendas octubris Jndictione VI presentibus infrascriptis testibus. discordia erat inter dominum gaemarium dei gratia sancte yporiensis ecclesie episcopum et Capitulum iamdicte ecclesie sub domino valberto augustensi episcopo de terris et uineis que sunt ultra pontem durie que sunt tenute per suprascriptam ecclesiam sancte marie et de terris que sunt in romano et in territorio que tenentur per eandem ecclesiam. que predicte terre uinee predictus episcopus dicebat pertinere ad dignitatem prepositure Jtem erat discordia inter suprascriptum episcopum et predictum capitulum sub predicto augustensi episcopo de terris que fuerunt iuncte quondam domino florido canonico in territorio de pexano uidelicet masso uno cum toto hoc quod huic masso pertinet que tenent bernus et Johannes consors eius quod predictum massum predictus dominus episcopus dicebat pertinere ad se nomine successionis canonicorum. Canonici uero contra et dicebant has terras et uineas et predictum massum de pexano pertinere ad comunitatem capituli. Vnde predictus episcopus augustensis exquisita ueritate ex utraque parte precepit per concordiam domino Gaemario episcopo ut faceret finem et refutationem predicto capitulo de supradicto masso et de suprascriptis terris preter de hiis quas tenebat petrus qui dicebatur de laxa que sunt iugera VIII et preter terras quas tenent Conradus et Constancius qui dicuntur de fracta de Romano Et sic predictus dominus episcopus Gaemarius fecit finem et refutationem

in manu iamdicti domini valberti augustensis episcopi ad partem et nomen iamdicti capituli. quod sic inter eos conuenit. Actum yporegie in claustro suprascripte ecclesie. Signum + manus suprascripti domini Gaemarii episcopi qui hanc cartam finis fieri rogauit. Jbi fuerunt prepositus Guido augustensis et Jacobus canonicus et gunterius priorius ecclesie sancti ursi rogati testes.

Ego oldeprandus notarius sacri palacii interfui et rogatus hanc cartam tradidi et scripsi.

(1) B: *manca.* (2) *Il trascrittore non badando all'indizione settembrina sempre usata da Oldeprando ha corretto l'anno 1187 in 1188. Ma noi riteniamo che l'anno nell'originale fosse 1187.*

## XLVIII.

*Bonisio, canonico di Santa Maria d'Ivrea, col consenso del vescovo Gaimaro, accensa a Rodolfo ed a Martino Caldera una terra in Ivrea* (23 ottobre 1187).

FONTI. — A. Orig. in *Arch. capit. Ivrea,* mazzo 1.
OSSERVAZ. — L'indizione nella data è sempre la settembrina.

(S. T.) Anno ab incarnacione domini nostri ihesu xpisti Millesimo centesimo octuagesimo septimo. x die kalendis nouembris. indictione VI. Presentibus infrascriptis testibus Per lignum quod sua tenebat manu bonicius ecclesie sancte marie canonicus de ciuitate yporegie consensu et parabola domini gaemarii yporiensis episcopi et arducionis archipresbiteri inuestiuit per censariam rodulfum qui dicitur Caldera de eadem ciuitate ad suam partem et ad partem martini fratris sui de quadam pecia tere que est pratum et marescum quam abet ex parte iamdicte ecclesie in territorio de ciuitate yporegie que iacet ad locum ubi dicitur subter murazas cui coeret a duabus partibus heredum quondam bonbelli a tercia uia a quarta monasterii sancti stepfani. ea racione uti a modo in antea usque in perpetuum habere et tenere debeant predictus rodulfus et martinus et eorum heredes masculi et mulieres suprascriptam peciam et faciant in ea tam superiore quam inferiore seu cumfinibus et accessionibus suis in integrum quicquid facere uoluerint uel eorum utille fuerit in dando omni anno in festo sancti martini predictus rodulfus et martinus uel eorum heredes prenominato bonezo uel eius subcessoribus pro censo seu ficto denarios II denarios segusinenses et quotiens rex uenerit foras alios denarios duos pro fodro regali Et insuper predictus bonexius promissit

per se eiusque subcessores defendere et guarentare suprascriptam peciam tere que est pratum et marescum prenominatis rodulfo et martino et eorum heredibus omni tempore ab omni homine in pena duplicis querimonie. Et pro hac inuestitura confessus fuit se accepisse a suprascripto rodulfo (1) predictus bonicius solidos IIII denariorum segusinensium. Quia sic inter eos conuenit. actum yporegie in palacio iamdicti episcopi. Signa + + + + + manuum suprascripti bonicii qui hanc cartam ut supra fieri rogauit. ibi fuerunt bosso de curia et simonus filius quondam petri qui dictus fuit malus seruus et ghissulfus de paono et obertus de montanario rogati testes.

(S. T.) Ego oldeprandus notarius sacri palacii interfui et rogatus hanc cartam scripsi.

(1) *Lo spaziato è in sopralinea.*

## XLIX.

*Elena, vedova di Lamberto d'Ivrea, per sè e pei figli accensa ai canonici Giovanni e Gregorio un tetto sotto la porta maggiore d'Ivrea* (9 dicembre 1187).

Fonti. — A. Orig. in *Arch. cap. Ivrea,* mazzo 1.
Osservaz. — L'indizione nella data è sempre la settembrina.

(S. T.) Anno dominice incarnacionis Millesimo centesimo octogesimo septimo. nono die mensis decembris indicione sesta. presencia illorum nomina quorum subter leguntur. per lignum quod sua tenebat manu domina elena uxor quondam lanberti de ciuitate yporegie consenciente ei iacobo rotundo tutore filiorum iamdicti lanberti inuestiuit per censariam rectam dominum iohannem maiorem et gregorium canonicos yporiensis ecclesie de quodam tecto cum area sua cum superiore et inferiore cum accessionibus et ingressionibus quod tectum suprascripti scilicet iohannes et gregorius habent. in eius airali reiacente subter portam maiorem cui coeret a duabus partibus brolinus et fratres. a tercia uia. tali modo quod ipsi scilicet iohannes et gregorius habeant et teneant suprascriptum tectum ut supra legitur ipsi et cui dederint donec uixerint in dando omni anno in festo sancti martini suprascripte elene uel suis heredibus VIII denarios segusinenses fictum et quociens rex uenerit foras alios denarios VIII pro fodro regali. et alia superimposita fieri non debet. insuper suprascripta elena promisit per se eiusque heredes guarentare et defendere istut tectum suprascriptis iohanni et gregorio ab omni homine omni tempore donec ui-

xerit in pena duplicis querimonie. et si eorum superuixerit teneat istut tectum et pro hac inuestitura fuit confessa suprascripta elena accepisse denarios VIII segusinensium. quia sic inter eos conuenit. actum yporegie. Signa + manus suprascripte elene que hanc cartam fieri rogauit. Jbi fuerunt ubaldus et pasqualis et filipus de lamberto rogati testes.

Ego aimo notarius sacri palacii rogatus hanc cartam tradidi et scripsi.

L.

*I canonici di Santa Maria d'Ivrea accensano a Giacomo del fu Rodolfo Taglianti d'Ivrea una terra nel paschero di Ivrea* (21 marzo 1188).

FONTI. — A. Orig. in *Arch. capit. Ivrea,* mazzo 1. — B. Copia in *Cart. cap.,* p. 115.

MET. DI PUBL. — Si riproduce A.

(S. T.) Anno dominice incarnationis millesimo centesimo octogesimo octauo. XII kalendas aprilis indicione sesta. presencia illorum nomina quorum subter leguntur. per lignum quod sua tenebat manu dominus arducio archipresbiter ecclesie sancte marie de ciuitate yporegie per consensum et parabolam domini filipi archidiaconi et Johannis maioris et Oberti bruxati et rudulfi caudere. et gregorii et magistri petri inuestiuit per rectam censariam iacobum filium quondam rudulfi taglantis de eadem ciuitate yporegie. de quadam pecia terre quam ipsi canonici habent ex parte suprascripte ecclesie sancte marie in ciuitate yporegie. et iacet ad locum qui dicitur pasquarium. cui cohere[*n*]t ab una parte heredes condam ionatasii a secunda uia a tercia boiamundus de mercato. a quarta guibertus de piro. tali modo quod a modo in antea usque in perpetuum iste iacobus et heredes sui habeat et teneat suprascriptam peciam terre et faciat in ea tam in superiore quam in inferiore seu cum finibus et accessionibus quicquid uoluerit uel ei utile fuerit Jn dando omni anno ipse uel heredes sui in festo sancti martini predicte ecclesie sancte marie IIII^or denarios segusinenses fictum et quociens rex uenerit foras alios denarios IIII^or segusinenses pro fodro regali Et alia superinposita non fiat. preterea inter se conuenerunt quod si aliquo tempore iste Jacobus uel heredes sui uendere uoluerit suprascriptam peciam terre cum melioratione si in ea fecerit. XII denarios segusinenses debet dare minus predicte ecclesie uel eius ministris quam alii homini. si emere uoluerit. Et si emere noluerit debet uendere cui uoluerit ad dandum fictum et fodrum annualiter

et debet habere suprascripta ecclesia in suprascriptos denarios xii. et pro hiis denariis xii debent laudare canonici ueditionem. Saluo eorum ficto et fodro. Jnsuper supradicti canonici per se eorumque subcessores promiserunt guarentare et defendere suprascriptam peciam terre predicto iacobo et eius heredibus ab omni homine omni tempore iure et ratione in pena duplicis querimonie Actum yporegie iusta suprascriptam ecclesiam Signa + + + + + + + manibus suprascriptorum canonicorum qui hanc cartam fieri rogauerunt Jbi fuerunt Homodei de Salarano et rudulfus eius filius et petrus sacrista rogati testes. hanc cartam qualiter superius legitur laudauit et confirmauit dominus bonecius in presencia andrieti de salario et uberzoni.

Ego aimo notarius sacri palacii rogatus hanc cartam tradidi et scripsi.

## LI.

*Bonisio, canonico d'Ivrea, accensa a Guglielmo di Montagna una vigna sul territorio d'Ivrea* (7 giugno 1188).

Fonti. — A. L'orig. ed ogni copia, mancano. — B. Transunto in Catalogo 1300, in *Arch. cap. Ivrea.*

Met. di publ. — Si riproduce B.

Jnuestitura guillelmi de montagna.

Jtem instrumentum unum Jnuestiture Jn quo continetur sicut dominus bonecius canonicus yporegie Jnuestiuit Guillelmum de montagna de quadam vinea cum area Jacente in territorio yporegie ubi dicitur in grossa. Cui coheret ab una parte torinus a secunda dictus dominus bonicius a tercia baiamundus de merchato a quarta yporegius balbus usque ad in perpetuum dando omni anno de censsu assinatas duas uini. Et fuit factum dictum Jnstrumentum m.° c. lxxxviij Jndicione vi. die vii Junii per Aymonem notarium Et est signatum dictum instrumentum per ·ccccclxxxxij.

## LII.

*Il signor Pietro del Castello di Mercenasco investe Gregorio canonico d'Ivrea di terre in Lessolo* (13 luglio 1188).

Fonti. — A. Orig. in *Arch. capit. Ivrea,* mazzo XXXVIII, n. 1, guasto in qualche parte.

(S. T.) Anno ab incarnacione domini nostri ihesu xpisti millesimo centesimo lxxxviii. iii idus mense Julii indicione vi presentibus in-

frascriptis testibus Per lignum et cartam que sua tenebat manu dominus Petrus de castro marcenaschi inuestiuit per rectam censariam gregorium canonicum ecclesie sancte marie de ciuitate· yporegie de sua porcione duarum pecierum prati cum areis eius quas abet insimul cum mainardo de floirano pro indiuisso in territorio de leuzo prima iacet ad locum ubi dicitur in riualta cui coere[n]t ab una parte gilii de marcenasco et tuorini sui nepotis a secunda comitum castrimontis a tercia uilelmi de leuzo a quarta domini griue. Secunda pecia ad locum ubi dicitur in prato roberti cui coeret ab una parte marescum a secunda heredum quondam domini fabri a tercia domini iacobi de lorenzaio que sua porcio est medietas iamdictarum peciarum prati et de sua porcione duarum aliarum pecierum prati quas abet insimul cum ardicione de solairano et cum eurardo grasso pro indiuisso in eodem territorio. prima pecia iacet ad locum ubi dicitur in pratis de pontixello cui coeret ab una parte filiorum quondam domini genathasii a secunda illi arducionis a tercia mainardi Secunda pecia iacet ibimet cui coeret ab una· parte riuus a secunda homodei a tercia eurardi pinguis que sua porcio est tota pars iamdictarum pecierum prati et de sua porcione unius pecie prati quam abet insimul cum iordano de lorenzaio pro indiuisso in eodem territorio que iacet ad locum ubi dicitur ad riuum rubeum cui coeret a duabus partibus riuus a tercia girardi rabie. que sua porcio est medietas. Ea racione uti·a modo in antea usque in perpetuum habere tenere debeat dictus gregorius et eius heredes suprascriptas partes iamdicti domini petri iamdictarum pecierum prati seu cui dederit faciat in eis tam superioribus quam inferioribus seu cumfinibus et accessionibus suis in integrum quicquid facere uoluerit uel ei utille fuerit in dando omni anno in festo sancti martini predictus gregorius uel eius heredes et cui dederit seu iudicauerit prenominato domino petro vel eius heredibus pro censo seu ficto denarium unum segusinum et quotiens rex uenerit foras unum alium denarium pro fodro regali. Et insuper predictus dominus petrus dedit guadiam iamdicto gregorio defendendi et guarentandi ei et eius heredibus predictas porciones suas iamdictarum pecierum pratorum omni tempore ab omni homine cum iusticia et racione in pena duplici querimonie et adidit ad oc predictus dominus petrus in hac securitate se facturum Jnsuper uilielmus filius domini petri prefatam inuestituram ratam et firmam tenebit et quod faciet ita si fuerit requisitus [a] suprascripto gregorio quod firmabit hanc cartam inuestiture qualiter superius legitur in integrum in laude sui iudicis sine alio precio quoque tempore predictus gregorius uel eius heredes pecierit. suprascripto domino petro uel wilielmo filio suo. et si predictus gre-

gorius uel eius heredes fuerit apellatus de suprascriptis porcionibus iamdictarum pecierum pratorum domini petri omnes expensas quas faciet et dapna uniuersa que inde abebit cum omni integritate ei restituet et inde fissore[*m*] possuit iacobum de ture. homodeum de solairano. qui se unusquisque obligauit (se) fideiussorio nomine. et pro hac inuestitura confessus fuit predictus dominus petrus se accepisse a iamdicto gregorio solidos XIIIJ denariorum segusinensium quia sic inter eos conuenit. Actum yporegie in portiali ecclesie sancte marie. Signum manibus suprascripti domini petri qui hanc cartam fieri rogauit. Jbi fuerunt dominus iohannes maior et wibertus iudex et petrus waldonus et alanus et melianus rogati testes. (S. T.) Ego oldeprandus notarius sacri palacii interfui et rogatus hanc cartam scripsi.

## LIII.

*Il Capitolo di Santa Maria d'Ivrea accensa a Costanzo Rubeo d'Oltreponte una casa in Ivrea nella contrada di San Maurizio* (5 marzo 1189).

FONTI. — A. Orig. in *Arch. capit. Ivrea,* mazzo 1, n. 2, guasto a sinistra.
OSSERVAZ. — Il Torelli nell'inventario ha accettata la data — guasta nella carta — dell'anno 1120. Ma l'indizione VII non corre che nel 1129, 1159 e nel 1189. A dare la nostra preferenza a quest'ultimo anno ci induce il trovare nelle carte degli anni vicini quasi tutti i canonici presenti in questa ed il sapere che il notaio Oldeprando estende i suoi rogiti dal 1168 al 1204.

Anno ab incarnatione domini nostri ihesu xpisti Millesimo Centesimo [L]XX[X] nono. III nonas mense marcii indicione VII. presentibus infrascriptis testibus. per lignum et cartam que sua tenebat manu dominus filipus ecclesie sancte marie de ciuitate yporegie archidiaconus consensu et parabola domini arducionis archipresbiteri et alberti presbiteri et oberti bruxati et petri magistri. wilielmi de romano et Rodulfi caldere et gregorii pressente iohanne balbo et laudante inuestiuit per rectam censariam constancium rubeum de ultra ponte de eadem ciuitate de quadam pecia terre quam predictus iohannes balbus erat solitus tenere ab eis in ruca sancti maurici cum domo et cellario super se que domus et cellarium siti *(sic)* in iamdicta contrada que iohanni predicto uendiderat sicuti in alio instrumento continetur cui coeret a duobus partibus iacobi de marcato a tercia uia Ea racione uti a modo in antea atque in perpetuum abere et tenere debeat predictus constancius et eius heredes masculi et mulieres suprascriptam peciam tere cum suprascripta domo et cellario super se et faciat in ea

tam superiore quam inferiore seu cum finibus et accessionibus suis in integrum quicquid facere uoluerit uel ei utile fuerit in dando omni anno in festo sancti martini predictus constancius uel eius heredes prenotatis canonicis uel eorum successoribus pro censo seu ficto solidos quinque denariorum bonorum segusinensium. quocienscumque rex uenerit foras alios solidos quinque pro fodro regali Et insuper predictus archidiaconus et suprascripti canonici promisserunt per se eorumque subcessores defendere et guarentare suprascriptam peciam tere prenominato constancio et eius heredibus omni tempore ab omni homine cum iusticia et racione in pena duplicis querimonie. preterea inter se conuenerunt ut si aliquo tempore placuerit prenominato constancio et eius heredibus uendere suprascriptam peciam tere cum domo et cellario suprascripto antea debet uendere prenominatis canonicis uel eorum subcessoribus pro solidis x minus de segusinis quam alio homini si eis libuerit et si eis non libuerit uendat cui uoluerit ad suprascriptos quinque solidos dandos omni anno fictualiter ut supra legitur ita quod predictus constancius debet eis dare de uendicione solidos x denariorum segusinensium et suprascripti canonici debent ei consentire ad uendicionem faciendam et adiiuuare saluo censo et fodro suprascripto suprascriptorum canonicorum. alia superinposita inter eos exinde non fiat. quia sic inter eos conuenit. actum iporegie in claustro prefate ecclesie. Signa manuum suprascriptorum canonicorum qui hanc cartam inuestiture fieri rogauerunt. ibi fuerunt iacobus de marchato et iohannes de marchato et iacobus danadus et uintignanus et cagnola et Wibertus gutur et iohannes de montabono rogati testes.

(S. T.) Ego oldeprandus notarius sacri palacii interfui et rogatus hanc cartam tradidi et scripsi.

## LIV.

*I canonici di Santa Maria d'Ivrea accensano a Brolino del fu Iporegio d'Ivrea terre in Albiano già tenute da Guglielmo, Enrico ed Orielda, figli di Pietro Bissone di Albiano, e da Frassa, moglie di detto Guglielmo* (18 aprile 1189).

FONTI. — A. L'orig. manca. — B. Copia autenticata da Pietro notaio, in *Arch. capit. Ivrea,* mazzo XXIV.

MET. DI PUBL. — Si riproduce B.

(S. T.) Anno dominice incarnacionis millesimo centesimo LXXX nono. XIIII kalendas madii Jndicione VII Presentibus infrascriptis testibus per lignum quod suis tenebat manibus dominus filipus archidiaconus

et albertus sacerdos et obertus bruxatus et magister petrus et rodulfus caudera canonici ecclesie sancte marie de ciuitate yporegie per parabolam guilielmi bixoni et anrici et orielde germanorum et sororis filiorum quondam petri bixoni de albiano et per parabolam fraxe uxoris suprascripti gulielmi et bonardi fratris suprascripte fraxe Jnuestiuerunt brolinum filium quondam yporegii de guita de ciuitate yporegie per rectam censariam de x peciis terre quas suprascriptus guilielmus et fraxa et anricus et orielda tenebant pro suprascriptis canonicis in territorio albiani. quarum prima iacet in uilla albiani cui coheret a duabus partibus flouuertus a tercia braida episcopi a quarta uia et cum clausura. Secunda pecia iacet in baldesco. cui coheret ab una oldeprandus notarius a secunda ermelina ab aliis duabus uia et est uinea. Tercia pecia iacet in castelaz cui coheret ab una parte euurardus pinguis a secunda gribaldus a tercia oldeprandus a quarta comunia et est IJ Juncte. quarta pecia Jacet in boronto ab una parte coheret Jacobus bixonus a secunda filiorum quondam foscol et ab aliis duabus comunia et est iuger unum et dimidium. v pecia Jacet ibi prope cui coeret ab una parte euurardus crassus ab aliis duabus comunia et est iuncta I et dimidia (1). Sexta pecia in couazore ab una parte cui coeret sanctus stephanus a secunda uia a tercia Johannes canauus et est Juncte II. VII pecia Jacet ad pontem petre cui coheret ab una parte euurardus crassus a secunda petrus flouuertus a tercia uia et est Juncta et dimidia. VIII pecia Jacet in planore cui coeret a duabus partibus pratum et marescum. a tercia crassus et est indiuisa. nona pecia Jacet in sortibus ab una parte coeret oldeprandus. a secunda uia. a tercia ronchi et est indiuisa cum iacobo bixono. x. pecia Jacet ad boschetum cui coheret a duabus uia. a tercia filii foscol. a quarta Jacobus bixonus et est boscus. tali modo quod a modo in antea usque in perpetuum suprascriptus brollinus et heredes sui habeat et teneat suprascriptas pecias terre et faciat in eis tam in superioribus quam inferioribus seu cumfinibus et accessionibus suis quicquid uoluerit uel ei utile fuerit in dando omni anno. in festo sancti martini suprascriptis canonicis pro censu denarios XVI et medaliam segusinensium et quando rex uen[*er*]it foras alios denarios XVI et medaliam pro fodro Jnsuper suprascripti canonici per se suosque subcessores promiserunt guarentare et defendere suprascriptas pecias terre brolino et eius heredibus ab omni homine. iure et racione omni tempore. sub duplici pena querimonie. preterea suprascripti iugales et anricus et orielda fecerunt finem predictis canonicis de omni iure suo quod habebant et eis pertinebat in predictis peciis terre parti suprascripte ecclesie. insuper suprascriptus anricus iurauit ad sancta dei euangelia

quod hanc cartam finis et inuestiture qualiter superius legitur in integrum omni tempore firmam habituram et ratam. preterea inter se conuenerunt quod si suprascriptus brolinus uendere noluerit suprascriptas pecias terre pro solidis v minus debet canonicis quam alii homini si emere noluerint. et si emere noluerint uendat cui uoluerit. ad suprascriptos denarios sedecim et obolum annualiter dando omni anno ut supra legitur et de uendicione canonici debent habere solidos v segusinensium et pro [*re*]nunciacione et fine quam fecerunt isti iugales et hanricus et orielda se accepisse dixerunt a iamdicto brolino libras viii. segusinensium. solidos v minus quia sic inter eos [conuenit]. Actum yporegie sub porticu sancte marie. Signa + + + + + + + + + manibus suprascriptorum canonicorum et suprascriptorum iugalium et anrici et orielde qui hanc cartam fieri rogauerunt. Jbi fuerunt Jordanus de Solerio et obertinus filius guiberti Judicis et restaldus de bando et rofinus de septimo et nicholaus neretus et Jacobus bixonus rogati testes.

(S. T.) Ego aimo notarius sacri palacii rogatus hanc cartam tradidi et scripsi.

(1) *Lo spaziato è in sopralinea.*

## LV.

*Opizzone di Rainaldo di Albiano accensa ad Oberto Anglico di Albiano una terra in tal luogo* (dicembre 1189).

Fonti. — A. Orig. in *Arch. capit. Ivrea, Carte sparse.*
Osservaz. — L'indizione nella data è sempre la settembrina.

(S. T.) Anno ab incarnatione domini nostri ihesu xpisti millesimo centesimo lxxx nono. mense decembris indicione viii. presentibus infrascriptis testibus. cum ligno quod sua tenebat manu opizo filius rainaldi de loco albiani inuestiuit per censariam obertum anglicum de loco albiani de quadam pecia tere quam abet in territorio de albiano que iacet in bosia cui coeret ab una parte filiorum quondam eurardi a secunda uia a tercia filipi a quarta simonis. Ea racione uti a modo in antea usque in perpetuum abere et tenere debeat suprascriptus obertus et eius heredes suprascriptam peciam tere et faciat in ea tam superiore quam inferiore seu cumfinibus et accessionibus suis in integrum quidquid facere uoluerit uel ei utille fuerit in dando omni anno in festo sancti martini predictus obertus uel eius heredes prenominato opizoni uel eius heredibus pro censo seu ficto denarios vi denariorum segusinensium et quotiens rex uenerit foras alios denarios vi de fodro regali Et insuper predictus opizo dedit guadiam

suprascripto oberto guarentando ei et eius heredibus suprascriptam peciam tere omni tempore ab omni homine in pena duplicis querimonie et inde fissorem possuit iacobum bixonum qui se obligauit fideiussorio nomine qualiter inter eos conuenit. et pro hac inuestitura confessus fuit suprascriptus opizo accepisse a suprascripto oberto solidos v denariorum segusinensium. actum albiano. signum + manus suprascripti opizonis qui anc cartam ficti rogauit. ibi fuerunt albertus et martinus uignator et foscol et aldeprandus marabot rogati testes.

(S. T.) Ego oldeprandus notarius sacri palacii interfui et rogatus hanc cartam scripsi.

## LVI.

*Gaido, vescovo d'Ivrea, sentenzia in questione fra il Capitolo ed Oberto Raimondo quale tutore delle figlie del fu Giacomo Bombello* (28 giugno 1192).

FONTI. — A. Orig. in *Arch. capit. Ivrea*, mazzo I. — B. Copia in *Cart. capit.*, pag. 35.

MET. DI PUBL. — Si riproduce A.

(S. T.) Anno dominice incarnacionis Millesimo centesimo nonagesimo secundo. IIII kalendas iulii indicione x presentibus infrascriptis testibus. discordia erat inter sacerdotem albertum canonicum sancte marie de ciuitate yporegie nomine eiusdem ecclesie ex una parte nec non et ex altera obertum raimundum tutorem filiarum quondam iacobi bombelli nomine eorum. petebat enim suprascriptus albertus super domum unam que iacet super portam bosonis cui coeret ab una parte filiorum quondam anrici de poma. a secunda murus ciuitatis. a tercia uia. omni anno XII denarios segusinenses censum. et XII fodrum cum rex exi[eri]t foras. quod non habuerat a quatuor annis infra suprascriptus. obertus dicebat quod non credebat quod hec domus deberet dare censum nec fodrum. quod suprascriptus albertus probauit per bonos testes quod hec domus dare debet ecclesie sancte marie omni anno XII segusinenses censum et totidem fodrum regale. unde dominus Gaido yporiensis ecclesie episcopus visis et auditis allegacionibus et testibus utriusque partis dedit sentenciam ut predicta domus det omni anno predicte ecclesie uel suis seruientibus et modo suprascripto alberto XII denarios segusinenses censum et quando rex uenerit foras alios XII denarios segusinenses pro fodro regali. actum yporegie in palacio episcopi. interfuerunt testes dominus iohannes maior et iacobus de beatrice ut iacobus filius oberti de Salarano canonici suprascripte ecclesie sancte marie et surianus de albiano et ferrarius eius frater.

(S. T.) Ego aimo notarius sacri palacii interfui et hanc sentenciam scripsi ex precepto suprascripti domini episcopi.

LVII.

*Bonardo di Albiano, colla moglie e col figlio Giovanni, vende a Brolino del fu Iporegio di Vita d'Ivrea una vigna in Albiano, su cui è un censo del Capitolo d'Ivrea* (10 maggio 1193).

FONTI. — A. Orig. in *Arch. capit. Ivrea*, mazzo XXIV.

(S. T.) Anno dominice incarnacionis millesimo centesimo nonagesimo tercio. x die intrante madio. indicione xi. presentibus infrascriptis testibus. constat nos bonardum de albiano et dominicam iugales et iohannem filium suprascripti bonardi romanorum lege se uiuere confitentes. cui dominice et cui iohanni. ipso bonardo uiro et patre consentiente accepisse a te brolino filio quondam yporegii de wita de ciuitate yporegie libras quinque et solidos x denariorum bonorum segusinensium finito precio sicut inter nos conuenit pro pecia una uinee cum area sua quam habemus in teritorio albiani que iacet ad locum ubi dicitur in subtus monte. cui coeret a duabus partibus uia. a tercia episcopus. a quarta albianus et quantum inuentum fuerit infra suprascriptas coerencias maneat eadem uendicione. quam autem suprascriptam uineam cum area sua cum superiore et inferiore seu cumfinibus et accessionibus suis. suprascripti iugales uenditores et iohannes filius bonardi. pro iamdicto precio tibi suprascripto brolino emtori per parabolam et consensum domini iohannis maioris et domini gregorii et magistri nicholai canonicorum sancte marie. uendimus tradimus. ita quod de cetero usque in perpetuum tu et heredes tui seu cui dederis facias quidquid uolueris sine nostra nostrorumque heredum contradicione. in dando omni anno in festo sancti martini. suprascriptus brolinus aut heredes sui suprascripto maiori aut suis subcessoribus in ecclesia sancte marie existentibus xii denarios segusinenses pro ficto seu censo et cum rex uenerit foras alios denarios xii segusinenses pro fodro regali. et alia superinposita inter eos non fiat. Jnsuper actores et defensores per nos nostrosque heredes. tibi suprascripto brolino tuisque heredibus ab omni homine omni tempore existere promittimus sub duplici pena querimonie. Et si inde fueris appellatus omnes expensas et meliorationes quas feceris et dapna uniuersa que habueris cum integritate tibi restituere promitimus. et inde tibi obligamus pignori omnes nostras possessiones quas habemus aut habue-

rimus. preterea suprascripta dominica iurauit per sancta dei euuangelia ita tenere firmum ut superius est dictum. preterea sacerdos constancius laudauit hanc uendicionem et promisit in pena xx solidorum quod faciet stare iacobum fratrem suum tacitum et conteptum et quod ipse iacobus contra hanc cartam non ueniet. actum yporegie in coquina suprascripti maioris in claustro. signum ++ manibus suprascriptorum iugalium qui hanc cartam fieri roguauerunt. ibi fuerunt iohannes de bertrico et martinus uignator. et iohannes de magnano et Wercius et boiamundus de rua. testes rogati

(S. T.) Ego aimo notarius sacri palacii interfui et rogatus hanc cartam tradidi et scripsi.

## LVIII.

*Gribaldo Gola e Luciana d'Albiano, coniugi, vendono a Brolino di Ivrea la metà di una vigna in Albiano* (30 novembre 1193).

Fonti. — A. Orig. in *Arch. capit. Ivrea, Carte sparse.*
Osservaz. — L'indizione nella data è sempre la settembrina.

(S. T.) Anno dominice incarnacionis Millesimo centesimo nonagesimo III. pridie kalendas decembris Jndictione XII. presentibus infrascriptis testibus. per lignum quod suis tenebat manibus gribaldus gola de albiano et luciana eius uxor inuestiuerunt per rectam censariam brolinum de ciuitate yporegie de medietate unius uinee cum terra quam habent in territorio albiani que iacet ad locum ubi dicitur ad roncos. cui coeret ab una parte constancius frater. a secunda uia a tercia martinus de romana. tali modo quod de cetero suprascriptus brolinus et heredes sui habeat et teneat suprascriptam medietatem suprascripte uinee et faciat de ea cum superioribus et inferioribus seu cumfinibus et accessionibus suis quidquid facere uoluerit aut ei utile fuerit. in dando omni anno in festo sancti martini suprascripto gribaldo uel suis heredibus quatuor denarios et obulum pro censo. et cum rex uenerit foras alios denarios IIII et obulum segusinensium pro fodro regali. et alia superinposita non fiat. insuper suprascripti iugales per se eorumque heredes promiserunt et conuenerunt defendere et uarentare medietatem suprascripte uinee suprascripto brolino et eius heredibus ab omni homine omni tempore sub duplici pena querimonie. et si apellatus fuerit omnes expensas quas fecerit et dapna uniuersa que habuerit. suprascripti iugales ei restituere promiserunt sine suo sacramento. Et inde posuerunt reditorem iohannem palmerium. preterea

suprascripti iugales dederunt manum et fidem suam suprascripto brolino ita firmum tenere. et pro hac inuestitura acceperunt a predicto brolino ut sunt confessi solidos xx segusinensium nec possint se adiuuare conscii minus dimidia iusti precii accepisse. actum yporegie in domo suprascripti brolini. Signa + + manibus suprascriptorum iugalium qui hanc cartam fieri rogauerunt. ibi fuerunt vo de montaldo et iohannes falis et iohannes bustat testes. (S. T.) Ego aimo notarius sacri palacii rogatus hanc cartam tradidi et scripsi.

## LIX.

*Giulio ed Alberto, nipoti di Albiano di Albiano, vendono a Brolino del fu Iporegio d'Ivrea una vigna in Albiano censita alla chiesa di Santa Maria d'Ivrea* (9 marzo 1195).

Fonti. — A. Orig. in *Arch. capit. Ivrea, Carte sparse.*

Anno dominice incarnationis millesimo centesimo nonagesimo v. nono die intrante marcio. indicione xiii. presentibus infrascriptis testibus. constat nos Julium et albertum germanos filios quondam et nepotes albiani de albiano accepisse a te brolino filio quondam yporegii de ciuitate yporegie libras iiii segusinensium pro pecia una uinee cum area sua quam tenemus per rectam censariam a sancta maria in territorio albiani que iacet in subtus montem coheret ei ab una parte emptor a secunda sacerdos de albiano. quam autem suprascriptam uineam cum area sua cum superiore et inferiore seu cumfinibus et accessionibus suis in integrum nos suprascripti germani iulius et albertus uenditores pro iamdicto precio uendimus et tradimus tibi suprascripto brolino emptori. Jta quod de cetero usque in perpetuum tu et heredes tui seu cui dederis facias quicquid uolueris sine nostra nostrorumque heredum contradicione ad fictum illud dandum quam sumus soliti dare silicet iii asinatas uini omni anno ecclesie sancte marie. insuper autores et defensores per nos nostrosque heredes tibi tuisque heredibus seu cui dederis ab omni homine omni tempore existere promitimus sub duplici pena querimonie. et si inde faeris adpellatus omnes expensas quas feceris et damna uniuersa que habueris cum omni integritate tibi restituere promitimus. et pro sic adtendendo tibi obligamus omnia nostra bona que habemus aut habuerimus. nec posimus nos adiuuare cum seu quod predicta uinea ualeat plus iiii libras. preterea suprascripti germani iurauerunt a sancta dei euangelia sic tenere firmum ut supra legitur et de suprascriptis libris iiii

suprascripti germani soluerunt galicie eorum amite suam dotem silicet solidos LX. actum yporegie. suprascripti germani hanc cartam fieri iuserunt. ibi fuerunt iohannes uignator et iohannes de magnano et iacobus de alario et opez frater meliani (1).

(1) *Questa carta di carattere del notaio Aimone: però mancano la signatura del notaio ed il segno tabellionale.*

## LX.

*Gaido, vescovo d'Ivrea, dà consenso a Guglielmo, Martino ed Ottolino, fratelli, del fu signor Lamberto d'Ivrea per vendere a Gregorio, canonico di Santa Maria, una terra con tetto in Ivrea* (1 febbraio 1198).

FONTI. — A. Orig. in *Arch. capit. Ivrea*, mazzo I. — B e C. Copie in *Cartario cap.* a pag. 31 colla falsa data « kal. septembris », ed a pag. 26 colla data giusta.

MET. DI PUBL. — Si riproduce A.

Anno ab incarnacione domini nostri ihesu xpisti Millesimo centesimo nonagesimo octauo. die dominica qui fuit dies kalendis februariis Indicione prima. Pressencia illorum nomina quorum subter leguntur constat nos vuilielmum et martinum et Otolinum germanos filios quondam domini lamberti de ciuitate yporegie romana lege uiuere confitentes consenciente nobis filipo de lamberto de eadem ciuitate procuratore nostro cum noticia domini gaidonis yporiensis episcopi et comitis qui uidens non esse nobis tantum de mobilibus rebus unde possimus maritare sororem nostram Aicam et quod non erat aliquid in rebus in possessionibus nostris unde minus graueremur quam de terra ista. quod hoc esset uerum. Ego qui supra wilielmus qui sum maior XXV annorum per sancta dei euangelia iuraui hoc uidens predictus dominus episcopus et comes (1) et cognoscens. suam auctoritatem dedit nobis et tribuit accepisse a uobis domino gregorio ecclesie sancte marie cannonico libras IIII et solidos XII denariorum bonorum segusinensium finito precio sicuti inter nos conuenit. Pro quadam pecia tere que est airalus cum tecto nostro super se habente cum seuibus que claudent suprascriptam peciam terre. et pro censu quod uos et dominus Johannes maior estis soliti dare nobis omni anno de tecto uestro qui est in ista pecia terre quam abemus in territorio de ciuitate yporegie que iacet ad locum ubi dicitur sub porta maiore Cui coheret ab una parte pandulfi (1) aimonis notarii. a secunda dalfini. a tercia suprascripti germani sicuti est consignata et determinata

inter nos. a quarta uia a quinta murus de quo est discordia inter nos et bonum iohannem de roca ita si concordia inter nos facta foret esset citra illud quod inde haberetur debet esse nostrum suprascriptorum germanorum Et si murus suprascriptus destrueretur et terra uinceretur esset tua suprascripti domini gregorii sicuti alia. Et ibi est aliud tectum super terram istam quod est inter nos et dominum maiorem de quo eritis ussi et soliti dare nobis denarios VIII omni anno qui sunt in ista uenditione ut supra legitur Quam autem suprascriptam peciam terre cum tecto et cum seuibus que nobis pertinent et cum censu quem fueritis soliti dare de uestro tecto superius dictum cum superiore et inferiore seu cumfinibus et accessionibus suis in integrum Nos qui supra germani uenditores tibi domino gregorio emptori pro iamdicto precio uendimus et tradimus ut facias exinde tu et tui heredes seu cui dederis iure proprietario nomine quicquid facere uolueris sine nostra nostrorumque heredum contradictione Jnsuper etiam actores et defensores per nos et per nostros heredes tibi tuisque heredibus seu cui dederis omni tempore ab omni homine existere promitimus sub duplici pena querimonie. Et insuper promitibus tibi suprascripto Gregorio in pena xx solidorum denariorum secusinensium quod faciemus facere cartam uenditionis ad proprium mateldam sororem nostram cum fuerit in etatem de sua portione suprascripte pecie terre et tecti que est quinta pars quoque tempore tu uel tui heredes pecieris a nobis uel a supradicta matelda in laudem iudicis iamdicti gregorii Et pro hiis omnibus ut supra legitur obseruandis et attendendis obligamus tibi domino gregorio omnia nostra bona que habemus aut habituri sumus. quod sic inter nos conuenit. Actum yporegie in palacio domini episcopi. Signa + + + manibus suprascriptorum germanorum qui hanc cartam uenditionis fieri rogauerunt. Jbi fuerunt dominus iohannes maior et obertus de piro et petrus matrucanus et petrus de ogerio et Jacobus carta et multi alii qui erant ibi cum domino episcopo rogati testes.

(S. T.) Ego oldeprandus notarius sacri palacii interfui et rogatus hanc cartam scripsi.

(1) *Lo spaziato è in sopralinea.*

## LXI.

*Berlenda, col consenso di Roberto di Loranzè, rinunzia al padre suo Pandolfo la vigna di Pezzano da lei avuta in dote* (18 febbraio 1198).

FONTI. — A. Orig. in *Arch. capit. Ivrea*, mazzo XXVI.

(S. T.) Anno dominice incarnationis M.C.XCVIII. indicione prima. XI die exeunte februario Presentia bonorum hominum quorum nomina hic subter leguntur. domina berllenda sua bona et spontanea uoluntate et cum noticia auunculi sui roberti de lorenzato a quo secundum legem interrogata professa est se a nullo uiolentiam pati sed sponte fecit finem et refutacionem in manu patris sui pandulfi nominitim de uinea de pexano ubi dicitur preesse. quam ipse pandulfus dedit pro padelfio suprascripte berllende tali modo ut predicta berllenda et sui heredes de cetero tacita et contenta exinde permaneat. et predictus dominus pandulfus et sui heredes et cui dederit de cetero habeant et teneant firmiterque possideant totam suprascriptam uineam ut supra legitur et faciant exinde quicquid facere uoluerint libere et pacifice sine omni contradicione suprascripte berllende suorumque heredum. et predicta berllenda renunciauit ibi omni iuri ypotecharum et omnibus aliis racionibus que habebat in suprascripta uinea et insuper iurauit sic adtendere per omnia ut supra legitur et pro hac fine fuit confessa suprascripta berllenda se accepisse a suprascripto pandulfo totum hoc quod habebat et sibi pertinebat in monte de lampex sicut legitur in instrumento suprascripte berllende. quia sic inter se conuenerunt. actum in bolengo. Jnterfuerunt testes. dominus rainaldus de albiano et Jacobus grossus et borellus.

(S. T.) Ego Julius notarius interfui et II. breuia unius tenoris post tradidi et scripsi et subscripsi.

## LXII.

*Bertoldo ed Oberto, figli di Dalmazzo di Pavone, investono Pietro, rettore di Pavone, e Berta, sorella di lui, di un sedime con casa in Pavone* (maggio 1198).

FONTI. — A. Orig. in *Arch. capit. Ivrea, Carte sparse.*

(S. T.) Anno ab incarnatione domini nostri ihesu xpisti millesimo centesimo Nonagesimo VIII. mense madii Jndicione prima. Pressencia illorum Nomina quorum subter leguntur Per lignum et cartam que suis tenebant manibus bertoldus et obertus germani filii quondam dalmaci de paono inuestiu[*erun*]t per censariam Petrum rettorem de paono accipientem suo nomine et nomine berte sororis sue. de pecia una tere que est sedimen cum domo una super se quam abent in territorio de paono que iacet ad locum ubi dicitur in Pasquairolo cui coeret ab una parte wilielmi de mombramosso a secunda uia a tercia wilielmi rubei a quarta suprascriptorum germanorum. Ea racione uti a modo in

antea usque in perpetuum abere et tenere debeant suprascriptum Petrum et bertam sororem suam *(sic)* et eorum heredes masculi et mulieres predictum sedimen cum domo et faciant in eo tam in superiore quam inferiore seu cumfinibus et accessionibus suis in integrum quicquid facere uoluerint uel eorum utille fuerit in dando omni anno in festo sancti martini suprascriptus petrus et berta eius soror uel eorum heredes prenominatis germanis uel eorum heredibus pro censu seu ficto solidos II denariorum segusinensium et quotiens rex uenerit foras alios solidos duos de fodro regali et quotiens episcopus ceperit incissam in hominibus de paono suprascriptus Petrus et berta debent tantum dare de suprascriptis fructibus quantum dabit unus de alliis manoali[*bu*]s de uilla paoni et suprascripti germani debent eos defendere et antestare domino episcopo quod ipsi non debent dare incissam episcopo. Et si petrus et berta uoluerint aliquo tempore dimittere sedimen domum et melioramentum quod abuerint factum super sedimen et domum debebit remanere suprascriptis germanis Et si fratris et sororis unus istorum uoluerit tenere sedimen cum domo debebit tenere usque in perpetuum. Et si contingerit quod suprascripti germani fecerint malum uel tortum suprascriptis petro et berte sorori sue quod facere non deberent domum et melioramentum quod abuerint factum in domo et in sedimine debet esse suprascripti petri et sororis sue. Et insuper suprascriptus bertoldus et obertus promiserunt isti (1) petro defendere ei et sorori sue et guarantare et eorum heredibus predictum sedimen cum domo omni tempore ab omni homine in pena duplicis querimonie d o n e c  i n  c u r [ia]  s t e t e r i n t (2) quia sic inter eos conuenit. actum yporegie in marcatum. Signa manu[*u*]m suprascriptorum fratrum qui hanc cartam fieri Rogauerunt ibi fuerunt martinus clericus et azetus et iohannes de fonte et albertus crexencius et binellus rogati testes Et pro hac inuestitura confessi fuerunt suprascripti domini se accepisse a suprascripto Petro solidos V de segusinis. (S. T.) Ego oldeprandus Notarius sacri palacii interfui et rogatus hanc cartam scripsi.

(1) *Sic. Non* suprascripto (2) *Lo spaziato è in sopralinea.*

## LXIII.

*Evrardo di Salerano col figlio Ivoreo dà a Pietro d'Albiano cinque pezze di terra in Ivrea in pagamento della dote di Serafina, sua figlia, moglie di detto Pietro* (5 dicembre 1198).

FONTI. — A. Orig. in *Arch. capit. Ivrea, Carte sparse.*

(S. T.) Anno dominice incarnacionis millesimo centesimo nonagesimo octauo. quinto die intrante decembre. Jndicione prima presen-

tibus infrascriptis testibus. vendicionem fecerunt ad proprium sub dupla defensione ut uenditores emtori Euurardus de Salarano et yuoreus eius filius petro de albiano: filius quondam alterius petri nominatiue de quinque peciis terre; quas habent in territorio yperegie; tres pecie iacent ad locum ubi dicitur in estimoso. prime pecie coeret ab una parte. philipus de burgo. a secunda rebufati. a tercia ospitale. a quarta Grasi et rolandus et est una Junta. Secunde pecie ab una parte philipus. a secunda perrinus de bando. a tercia via Jacobus de merchato. et est I. iunta. tercie pecie a duabus rebufati. a tercia via et sunt II iunte. quarta pecia iacet. ad axonum. ab una parte crassi. a secunda templerii. a tercia martinus caudera. et sunt due Junte. quinta pecia iacet retro montem ubaldum. et est una Junta et meza cum superioribus et inferioribus seu cumfinibus et accessionibus suis. Jta quod de cetero. usque in perpetuum suprascriptus petrus et heredes sui seu cui dederit. faciat quicquid uoluerit Juris proprietarii nomine. Sine contradictione suprascripti Euurardi et yuorei eius filii et suorum heredum. Jnsuper suprascripti venditores per se eorumque heredes defendere et warentare promiserunt suis expensis suprascripto petro. suisque heredibus seu cui dederit. suprascriptam terram totam. omni tempore ab omni homine sub duplici pena querimonie. et pro sic adtendendo. obligauerunt suprascripto petro omnia eorum bona. predictam uero terram. suprascriptus euurardus et filius ei uendiderunt et donauerunt pro precio librarum sex denariorum bonorum segusinensium quas ei dare debebant. pro dote serafine uxoris suprascripti petri. et filie suprascripti Euurardi. renunciantes illi juri. ut se non posent adjuuare. conscii. minus hoc quod valet vendidise. preterea suprascripti venditores. euurardus et filius. afidauerunt loco sacramenti ita adtendere. et firmum tenere ut supra legitur quia sic inter eos conuenit Actum yporegie. in domo suprascripti Euurardi. Signa + + manibus suprascripti Euurardi et filii qui hanc cartam fieri rogauerunt. ibi fuerunt bruno de rua sancti Mauricii. et Jacobus taglant. et anricus de begnamino. et obertus de paerno. et adam. et albertus de Samono. et petrus arlebaldus. et raua. testes rogati.

(S. T.) Ego aimo notarius interfui et rogatus hanc cartam scripsi et tradidi.

## LXIV.

*Icoreo del fu Berardo d'Ivrea dà in pegno a sua moglie Mussa una casa in Ivrea nella strada di San Maurizio* (21 gennaio 1199).

Fonti. — A. Orig. in *Arch. capit. Ivrea, Carte sparse.*

(S. T.) Anno dominice Jncarnacionis millesimo centesimo nonagesimo nono. duodecimo die ante kalendas februarias. indicione secunda presentibus infrascriptis testibus per lignum. quod sua tenebat manu yuoreus qui dicitur berardus filius quondam berardi de ciuitate yporegie Jnuestiuit per pignus lamussam uxorem suam filiam. vsanne. de domo una cum area sua. cum curte et cum edificio quod desuper est. in qua stant que iacet in rua sancti mauricii prope puteum. ab una parte coere[*n*]t ei filii Eurardi de leuurno. a secunda uia. a tercia Wercius Et de omnibus aliis suis rebus mobilibus et inmobilibus quas habet aut habiturus est. pro libris octo denariorum bonorum segusinensium de quibus suprascriptus berardus fuit confessus se accepise libras quinque segusinensium. inter numos et numatas extimatas in dotem ab ea et alios solidos LX segusinensium suprascriptus berardus donauit ei nomine antefacti inter terciam seu quartam partem et consultum tali modo quod si contingerit. suprascriptum berardum decedere ante eam. tunc et heredes suprascripti berardi non dederint suprascriptas libras octo denariorum bonorum segusinensium suprascripte musse uel suo certo misso infra annum unum postquam suprascriptus berardus de hoc seculo deceserit quod ipsa faciat de suprascripta domo. et de aliis predictis rebus sibi obligatis quicquid facere voluerit Jure pignoris et consulti et nomine antefacti donec bene fuerit soluta de suprascriptis libris octo denariorum bonorum segusinensium Jta quod suprascripta mussa non ultra capere debet in predictis rebus post disscesum suprascripti berardi viri sui nisi suprascriptas libras octo segusinensium. quia sic inter eos conuenit. Actum yporegie in domo suprascripti berardi Signum + manus suprascripti berardi qui hanc cartam fieri rogauit. ibi fuerunt Julianus molinarius et Johannes frater berre et perretus capellarius testes rogati.

(S. T.) Ego aimo notarius interfui et rogatus hanc cartam scripsi et tradidi.

## LXV.

*Il signor Brolino d'Ivrea accensa ad Andreoto una terra sul territorio d'Ivrea in regione Valle* (settembre 1199).

Fonti. — A. Orig. in *Arch. capit. Ivrea, Carte sparse.*

(S. T.) Anno ab incarnacione domini nostri ihesu xpsti millesimo centesimo nonagesimo nono. mense septembris indicione tercia. presencia illorum nomina quorum subter leguntur. Cum ligno uno quod

sua tenebat manu dominus brollinus de ciuitate yporegie inuestiuit per censariam androetum de quadam pecia terre quam abet in territorio de ciuitate yporegie que iacet ad locum ubi dicitur in ualle cui coeret a tribus partibus (1) domini brollini set tenet in se dominus brolinus arborem i nupcis Ea racione uti a modo in antea usque in perpetuum abere et tenere debeat suprascriptus andreotus et eius heredes suprascriptam peciam tere et faciat in ea tam superiore quam inferiore seu cumfinibus et accessionibus suis in integrum quicquid facere uoluerit uel ei utille fuerit in dando omni anno in festo sancti martini predictus andreotus uel eius heredes prenominato brolino uel eius heredibus pro censo ficto denarios vi denariorum segusinensium et quociens rex uenerit foras alios denarios vi pro fodro regali. Et insuper predictus brolinus promissit per se et suos heredes defendere et guarentare suprascriptam peciam tere prenominato andreoto uel eius heredibus omni tempore ab omni homine in pena duplicis querimonie. preterea inter se conuenerunt quod si aliquo tempore placuerit prenominato andreoto uel eius heredibus uendere suprascriptam peciam tere antea debeat uendere prenominato brolino uel eius heredibus pro denariis xii minus quam ali(o) homini si ei libuerit emere et si ei non libuerit uendat cui uoluerit ad predictum censum dandum omni anno fictualiter ut supra legitur. illut etiam conuenit predictus brolinus de suprascripto censo et fodro quem abet in suprascripta pecia tere antea uendere ei pro denariis xii minus quam alio homini si ad uendendum euenerit si libuerit emere et si emere noluerit uendat illud censum et fodrum cui uoluerit. alia superinposita inter eos inde non fiat quia sic inter eos conuenit. actum yporegie intra domum brolini. Signum + manus suprascripti domini brolini qui hoc breue fieri rogauit. ibi fuerunt perinus dictus incide stracium et balxinus rogati testes.

(S. T.) Ego oldeprandus notarius sacri palacii scripsi.

(1) *Lo spaziato è in sopralinea.*

## LXVI.

*Nota dei beni spettanti alla chiesa di Santa Maria d'Ivrea siti in Moirano* (fine secolo XII).

Fonti. — A. Scrittura, del sec. XII, senza firma, in *Arch. capit. Ivrea, Carte sparse.*

hec terre sancte marie yporegie que iacent moirani. in barconi iacent quinque iuncte in duabus peciis. a duabus sanctus martinus.

in bosco alberario IIIJ iuncte terre culte et inculte. a duabus domini sancti martini a tercia uia burghesa. Jn cluselair iacent IIIJ pecie. una pecia iacet iusta albertum de dono eusebio. alia iacet in uia que est iuncta uie sancti martini de cluselair. ab una parte petrus philipus de romano. alie due iacent in cortaza et est iuncta in terra de costanol de monte uiuali. moirani iacet una iuncta in pomario a duabus dominus obertus de scarmano. Jtem moirani iacet alia iuncta in grimalders ab una parte sanctus martinus de canpis ab alia filius quondam domini wilelmi. in rouoreta iacet una pecia prati ab una parte tenetores quondam filiorum quondam domini oberti de romano. in wilmar iacet una pecia bosci ab una parte filii quondam domini wilielmi de sancto martino. in coualtole iacet una pecia prati ab una parte dominus obertus de scarmano. in calcinara iacet una pecia prati ab duabus partibus filius quondam domini wilielmi de sancto martino. Jn borola iacet una pecia prati ab una parte filius quondam domini wilielmi de sancto martino. Jn campagna iacet una pecia terre que iungitur in uia que uadit a sancto martino ad romanum. et hec omnia supradicta sunt de domo que fuit de moca ficu et illi de mocafi dant domino iacobo preposito yporegie V sestarios grani. duos sestarios siliginis. IIJ auene et IIIJ sestarios uini et J nucum et IJ pullos et unam albergariam nomine uindemiarum et X denarios amoxer. de domo bellinorum iacent IIIJ iuncte ad nucem de bobi quas tenent ab ecclesia yporegie sub uineis de domo bellinorum iacent IJ iuncte ab una parte filius quondam domini wilielmi. Jn campagna est una iuncta ab una parte dominus painus. Jn campelle est una iuncta ubi dicitur in canonica. Jn grimadeos *(sic)* est media iuncta ab una parte filius domini paini. sub monte uiuali est una iuncta que iungitur in uia que uadit a sancto martino ad romanum. sub sancta maria de campis est una iuncta quam abstulit dominus painus. Jn pral est una iuncta que iungitur in uia que vadit romanum. Jn pomario sunt IJ iuncte que sunt sub airali domini paini. Ad riuum sparsum sunt IJ praerete prati ab una parte dominus painus. ad bosola iacet una pecia prati ab una parte mainfredus de moirano. Jn la uacei est una pecia prati ab una parte sanctus martinus de campis. ad uignol est una pecia prati ab una parte dominus obertus de scarmano. Jn wimar est una pecia bosci et prati ab una parte dominus painus. in couarolle est una pecia prati ab una parte sanctus martinus de campis. Jn tronpei iacet una pecia bosci ab una parte dominus obertus de scarmagno. de istis *(sic)* terris et bosco et pratis debent dare bellini XIJ sestarios grani medietatem siliginis et medietatem auene et IIIJ starios uini obitales et tercium starii uinet et XX denarios de amexer et IJ albergarias nomine uindemiarum

cum duobus equis et tribus sociis et IIIJ pullos et tres minas nucum — domus de donaunia tres minas grani. J sestarium siliginis et unam minam nucum et tercium unius uinee et IIIJ numos de amexer et totum uinum de bitale ad mensuram sancti martini de monte et iste *(sic)* uinee non debent uindemiari absque uerbo domini prepositi.

## LXVII.

*Nota delle terre della chiesa di Santa Maria d'Ivrea formanti il manso di Stoluza ed altri mansi* (fine secolo XII).

FONTI. — Scrittura del sec. XII, senza data e firma, in *Arch. capit. Ivrea, Carte sparse.*

§ he sunt terre masi de stoluza. § Jn pontilia de morio IIIJ Jugera Coheret ab una parte marescum ab alia uia. § Jn boscone rotundo IJ Jugera. § Jn uado longo v Jugera. § Jn fondo frigido unum Juger. § Jn spineto sicut itur ad lauatorium IJ Jugera. et ibi prope IJ Jugera. § Jn rozolo IJ Jugera. § Jn rizasca IJ Jugera que habent caput in tina. § Jn molendino abanenco IIJ Jugera que habent caput in tina. § Jn brayda iusta sanctum saluatorem x Jugera que ponunt caput in tala. § Jn territorio de scorcalio J Juger. §. Penes nucetum sub una uia medium Juger. § Jn nuceto bello IIJ penes morium medium Juger. § ibi prope medietas Jugeris. § Sedimen de stoluza cum uinea et tota clausura habent canonici yporegie. § Jn marauia. in uia que uadit ad arboretum VI Jugera prataricie prati. § Jn gurgita uuarino due prataricie. § ibi prope super locum Wargonzonum J prätericia — § he sunt terre masi de perario. Cuius sedimen cum uinea et clausura est iuxta ecclesiam sancti michaelis. § Ultra riuum IJ Jugera. § Sub walda J Juger et dimidium. § Jn nuce de pecca IIJ Jugera. § Jn spineto sicut itur uersus uallom J Juger. § Jn molendino abenenco IJ Jugera et dimidium. § penes nucetum in boscone rotundo IJ Jugera que ponunt caput in morio. § in marauia super lo wargunzonum IIJ prataricie. § Jn fonte frigido II Jugera. — § he sunt terre masi quod est iuxta uineam sancti michaelis que uinea dicitur de piro. § Ultra riuum IJ Jugera que ponunt caput in tala. § iuxta uiam que itur ad septimum. § sub uuarda IIJ Jugera cum nemore. § Jn molendino àbanenco supra riuam III Jugera. § in molendino abanenco II Jugera que ponunt caput in tina. § in ruzola II Jugera que ponunt caput in prato de ruzola. § Ultra pontem de ruzola III Jugera. § in boscone rotundo IIII Jugera que ponunt caput in carello de tilia et in uia. § in pontilia penes

uiam I Juger. § in marauia penes lo fornacium III prataricie. — § Et hec sedimina habemus cum toto honore videlicet cum fodro banno successione et decima grani et uini animalium et omnium eorum pertinencium tam ad terram quam ad homines in ea habitantes et IIJ denarios in uindemiis. — § he sunt terre duorum masorum que tenebat petrus donzellus. § duo sedimina que sunt ni Warda cum uinea prato et nemore et castaneis et clausura. § Jn brayda curta VI Jugera. § Jn nucetis monachi J Juger. § Jn ruginenta IJ Jugera. § Jn sabule I Juger. Jn nulle III Jugera. § Jn fonte frigido IIII Jugera. § in marauia et gurgite uinarii VI Jugera prataricie simul tenentes. § Ex his masis habemus medietatem uini et quartum grani et de quolibet maso I eminam nucum pro amexer I denarium et duos pullos et I eminam auene pro albergaria. et procurationem in uindemiis honorifice. § de destinato quod fuit domini bombelli becherii. duo sedimina cum uineis et clausuris et quodlibet habet II Jugera terre et ibi prope ronchetum quod solet tenere manducator.

## LXVIII.

*Gregorio, canonico, ed il signor Giacomo Suriano d'Ivrea accensano ad Enrico Capellario un terreno con costruzioni in Ivrea* (novembre 1200).

FONTI. — A. L'orig. manca. — B. Copia autentica del notaio Giacomo Fabri fatta eseguire il 27 marzo 1270 da Bonifacio di Fiorano, vicario generale del [vescovo] eletto d'Ivrea, Federico di Front, in *Arch. capit. Ivra*, mazzo I, n. 17.

OSSERVAZ. — L'indizione nella data è sempre la settembrina.

MET. DI PUBL. — Si riproduce B.

(S. T.) Anno ab incarnacione domini nostri ihesu xpisti. millesimo ducentesimo. mense nouembris. Indicione IIII. presencia illorum nomina quorum subter leguntur. per lignum et cartam que suis tenebat manibus dominus Gregorius ecclesie sancte marie canonicus et dominus Jacobus surianus de ciuitate yporegie Jnuestiuerunt per rectam censariam Anricum capellarium de ruca sancti mauritii de illorum portionibus unius pecie terre cum muris super se abentibus quam abent insimul cum milone fanoello pro indiuisso in ruca sancti mauritii cui coheret a duabus partibus via. a tercia cunradi de salarano. a quarta murus durie. que illorum portiones iamdicte pecie terre et casalis cum muris sunt. IIII. partes. Ea ratione uti a modo Jn antea usque in perpetuum abere et tenere debeat predictus Anricus et eius heredes masculi et mulieres suprascriptas illorum partes Jamdicte pecie

terre et muri(s) et faciat in eis tam superioribus quam Jnferioribus seu cumfinibus et accessionibus suis Jn integrum quicquid facere uoluerit vel ei utile fuerit Jn dando omni anno Jn festo sancti martini predictus anricus uel eius heredes prenominatis dominis uel eius heredibus pro censu seu ficto solidos. III. denariorum segusinensium. et denarios. IIII. prenominato Gregorio uel eius heredibus. Et prenominato Jacobo uel eius heredibus denarios. VIII. denariorum segusinensium. Et quotiens Rex uenerit alios solidos. III. et denarios. IIII. prenominato Gregorio de fodro regali et domino Jacobo denarios. VIII. Et insuper suprascripti domini promiserunt per se suosque heredes defendere et guarentare suprascriptas illorum partes Jamdicte pecie terre et muri(s) unusquisque pro sua parte prenominato Anrico et eius heredibus et cui uendiderit omni tempore cum Justitia et ratione ab omni homine Jn pena duplicis querimonie. Preterea inter se conuenerunt ut si aliquo tempore placuerit prenominato anrico vel eius heredibus vendere suprascriptas quatuor partes Jamdicte pecie terre et muri(s) cum edifitio et melioramento quod in eam abuerit factum *(sic)* Ante debeat uendere prenominatis dominis uel eorum heredibus pro solidis. IIII. minus quam alii homini. si eis libuerit emere. Et si eis non libuerit vendat cui uoluerit ad suprascriptos solidos. IIII. dandos omni anno fictualiter ut supra dicitur excepto quod non debet uendere ecclesie nec hospitali nec alicui domui religiosis *(sic)*. nec Judicare. Jllud idem conuenerunt iamdicti domini de illo censu seu ficto et frodo que abent Jn predictis. IIII. partibus Jamdicte pecie terre et muri(s) antea uendere ei. pro solidis. IIII. minus uel eius heredibus quam ali(o) homini. si ei libuerit emere Et si ei non libuerit vendant suprascriptum censum et fodrum cui uoluerint. Et ita debent uendere quod anricus non abeat dampnum in uenditione. Alia superinposita inter eos exinde non fiat Et pro hac inuestitura confessi fuerunt se accepisse suprascripti domini a suprascripto anrico solidos. XVI. denariorum segusinensium. Actum yporegie ante ecclesiam sancte marie Signa manu[*u*]m suprascriptorum dominorum qui hanc cartam fieri rogauerunt Jbi fuerunt Aymo notarius et albertus testor et petrus magister. Johannes de arbertrico et petrus de warnerio et petrus capellarius Rogati testes. (S. T.) Ego oldeprandus notarius hanc cartam scripsi.

## LXIX.

*Giovanni, vescovo d'Ivrea, condanna il signor Amedeo del Castello di Montaldo a pagare un censo a Gregorio, canonico d'Ivrea* (29 aprile 1202).

FONTI. — A. Orig. in *Arch. capit. Ivrea*, *Carte sparse*, pergamena guasta.

(S. T.) Anno ab incarnacione domini nostri ihesu xpisti millesimo ducentesimo secundo. III. die kalendas madii. indicione v. pressencia illorum nomina quorum subter leguntur. Causa uertebatur inter dominum gregorium yporiensem canonicum et obertum filium quondam domini amedei de castro montis alti s[ub] domino iohanne yporiensi episcopo. Petebat namque dominus gregorius ab oberto suprascripto denarios VI denariorum segusinensium pro censu singulis annis (1) dicendo suum esse pro parte [quam] ei dimiserant cannonici et sic dicebat se recepisse a patre suo olim per multas uices. predictus obertus uero dicebat se bene debere dare censum illum ecclesie yporiensi. set nesciebat se debere dare ipsi gregorio nec recepisse a patre suo. unde dicebat se non teneri cum alii canonici similiter a se exigerent unde dominus episcopus vissis et auditis allegationibus utriusque partis dato iuramento iamdicto oberto ut si uellet iurare predictum censum non esse datum a patre suo iamdicto gregorio nec illi assignatum esse a suis fratribus. Renunciato ipso iuramento a predicto oberto. Relato iamdicto gregorio ut iuraret se recepisse a patre iamdicti oberti et sibi assignatum esse a fratribus suis condempnauit predictum obertum in predicto....dimidie...(2) similiter de preterito censu. Actum yporegie in palatio domini episcopi. Signum + manus suprascripti domini episcopi qui hanc cartam fieri rogauit. ibi fuerunt magister nicolaus et abouetus et petrus amauanus rogati testes.

(S. T.) Ego oldeprandus notarius hanc cartam scripsi.

(1) *Lo spaziato è in sopralinea.* (2) *Spazio guasto in* A.

## LXX.

*Il signor Oberto Brusato del fu Bosone dona al notaio Aimone metà d'una casa con corte in Ivrea accensata a favore della chiesa d'Ivrea* (30 novembre 1202).

FONTI. — A. Orig. in *Arch. capit. Ivrea*, mazzo I, n. 18.
OSSERVAZ. — L'indizione nella data è sempre la settembrina.

(S. T.) Anno ab incarnacione domini nostri ihesu xpisti Millesimo ducentesimo secundo. v. die ante kalendas decembris. indicione VI. pressentia illorum nomina quorum subter leguntur dominus obertus bruxatus filius quondam bossonis bruxati ecclesie sancte marie sacerdos eius nomine donauit mera et pura donatione aimoni notario et per pressentem cartam tradidit suam partem unius domus et curtis cum edificio de muris qui abet insimul cum bonoamico fratre suo pro in-

diuisso que iacet in ciuitate yporegie ad locum ubi dicitur ante domum domini brolini cui coeret ab una parte iohannis zawelli et martini calderie a secunda uia a tercia iamdicti oberti et sui fratris et iamdicti aimonis et martini calderie a quarta suprascripti domini oberti et suprascripti aimonis que sua pars est medietas iamdicte domus et curtis in integrum Tali ordine quod predicta sua pars que est medietas iamdicte domus et curtis superius dicta cum superioribus et inferioribus seu cumfinibus et accessionibus suis in integrum sit de cetero iamdicti aimonis cum edificio et eius heredum in faciendo quicquid facere uoluerit iure proprietario nomine. in dando omni anno iamdictus aimo et eius heredes in festo sancti martini pro censu seu ficto iamdicte ecclesie sancte marie censum illum que tu et ego sumus soliti dare uidelicet denarios III denariorum segusinensium et denarium unum pandulfis et quotiens cum rex uenerit foras alios denarios IIII denariorum segusinensium III iamdicte ecclesie et unum alium denarium iamdictis pandulfis de fodro regali. Et insuper iamdictus obertus promissit iamdicto aimoni stipulando se hanc donationem firmam et ratam omni tempore habiturum et addefendet cum eius heredibus iamdictam donationem omni tempore hanc. donationem fecit iamdictus obertus suprascripto aimoni titullo donationis inter uiuos. actum yporegie in domo domini oberti in qua manet et sic iamdictus obertus possuit predictum aimonem in rectam possessionem sue partis iamdicte domus et curtis. Signum + manus iamdicti oberti qui hanc cartam fieri rogauit. ibi fuerunt magister petrus et dominus bonisius et wilielmus curlus et iohannes qui dicitur monacus et frater eius rogati testes.

(S. T.) Ego oldeprandus notarius hanc cartam scripsi.

## LXXI.

*Bonagente del fu Oddone del Solero, Bellavia sua moglie e Guglielmo suo figlio vendono al signor Oberto del fu Bosone Brusato, canonico, una casa coperta di paglia con corte ed orto in Ivrea* (26 marzo 1203).

FONTI. — A. Orig. in *Arch. capit. Ivrea*, mazzo I, n. 19. — B. Copia in *Cart. cap.*, pag. 79.

(S. T.) Anno dominice incarnacionis Millesimo ducentesimo tercio. VII die ante Kalendas aprilis indicione sexta. presentibus infrascriptis testibus. Constat nos bonagentem filium quondam odonis de solerio et bellam viam Jugales et Wilielmum filium nostrum. romanorum lege

se viuere confitentes Cui bellauie et cui Guilielmo ipso bonagente consenciente Accepisse a vobis domino oberto filio quondam bosonis bruxati et yporiensis ecclesie presbitero et canonico libras tres et solidos quinque denariorum bonorum segusinorum finito precio sicut inter nos conuenit pro quadam domo murata et coeperta de palea cum area sua et pro curtificio et orto insimul tenentibus. que habemus intra ciuitatem yporegie et que Jacent ad locum ubi dicitur Jn solerio. quibus coeret a duabus partibus via a tercia boiamundus et raymundus et via a quarta sancta maria et Gregorius et quantum inuentum fuerit infra iamdictas coerencias maneat presenti vendicione firmum. Quam autem suprascriptam domum cum area sua et curtificium et ortum cum omnibus pertinentiis suis cum superioribus et inferioribus seu cumfinibus et accessionibus suis et cum omnibus seruitutibus eis debitis nos suprascripti venditores bonagentus et bellauia et Guilielmus pro iamdicto precio vobis suprascripto domino oberto bruxato Emtori vendimus tradimus Juris proprietarii nomine Jta quod de cetero usque in perpetuum vos et heredes vestri seu cui dederitis faciatis quidquid volueritis Juris proprietarii nomine Jn dando omni anno magistro petro pro ecclesia sancte marie de terra ubi est brumesta que est inter predictam domum et casale raymundi et boiamundi sex denarios segusinenses censum et illi(s) de rondezono de alia curte debent dari omni anno quinque denarios segusinenses censum. predicta domus et terra que est in paria casalis boiamundi et raymundi sunt alodia Jnsuper actores et defensores per nos nostrosque heredes vobis uestrisque heredibus seu cui dederitis ab omni homine omni tempore sub duplici pena querimonie existere promitimus et si fueritis inde placitatus omnes expensas quas feceritis et dampna uniuersa que habueritis cum omni integritate vobis restituere promitimus obligando pro his dampnis et expensis et euicione suprascripte uendicionis vobis omnia nostra bona que habemus uel habituri sumus. preterea suprascripti venditores omnes tres promiserunt et afidauerunt loco sacramenti Jta adtendere et firmum tenere ut supra legitur et quod hanc vendicionem pro magna necessitate [*factam*] quia non habebant unde viuerent et specialiter suprascripta bellavia renunciando omni suo Juri. et legum auxiliis et Senatus Consulto quod apellatur vellajanum. promisit et afidauit loco sacramenti Jta firmum tenere et quod nullam vim passa est. quia sic inter eos conuenit. Actum yporegie in domo suprascripti oberti. Signa + + + manuum suprascriptorum venditorum qui hanc cartam fieri rogauerunt. ibi fuerunt dominus Jacobus maior et presbiter vo et magister petrus yporienses canonici et petrus bonus seruitor archidiaconi testes rogati.

(S. T.) Ego Aymo notarius sacri palacii interfui et rogatus hanc cartam scripsi et tradidi.

## LXXII.

*Alberto del fu Salvio d'Albiano vende a maestro Nicolao canonico d'Ivrea una vigna in Albiano* (31 maggio 1203).

Fonti. — A. Orig. in *Arch. capit. Ivrea,* mazzo XXIV, n. 5.

(S. T.) Anno dominice incarnacionis millesimo ducentesimo tercio. secundo die ante kalendas Junii indicione sexta. presentibus infrascriptis testibus vendicionem fecit ad proprium albertus filius quondam salui de albiano Magistro nicholao yporiensis ecclesie canonico. de una pecia uinee cum area sua. quam habet in territorio albiani. que iacet ad locum ubi dicitur ad petram cui coeret ab una parte iohannes bonardus a secunda filii quondam ferrarii ab aliis duabus via. tali modo quod de cetero usque in perpetuum predictus nicholaus et eius heredes seu cui dederit faciat de suprascripta uinea cum area sua cum superioribus et inferioribus seu cumfinibus et accessionibus suis et cum omnibus seruitutibus ei debitis. quidquid facere voluerit Juris proprietarii nomine Jn dando omni anno ecclesie sancti martini de albiano duos denarios segusinos censum Jnsuper suprascriptus albertus per se suosque heredes conuenit et promissit defendere et guarentare suprascriptam uineam cum omnibus suis pertinentiis suprascripto Emtori suisque heredibus seu cui dederit ab omni homine omni tempore Et si fuerit placitatus omnes expensas quas fecerit et dampna uniuersa que habuerit cum omni integritate suprascriptus albertus ei restituere promisit et inde misit fizorem et defensorem Jacobum de orielda qui specialiter renunciauit illi Juri ut non possit dicere suprascriptum albertum prius conueniendum et remedio omni placito et termino libelli et xxx dierum et ambo promiserunt et afidauerunt loco sacramenti Jta adtendere et firmum tenere ut supra legitur obligando suprascripto emtori omnia eorum bona que habent uel habuerint pro hac vendicione suprascriptus albertus renunciando illi Juri ut non possit repetere id quod plus valet. accepit a predicto nicholao ut fuit confessus solidos centum denariorum bonorum segusinorum. omni exceptioni non numerate pecunie remota quia sic inter eos conuenit Actum yporegie Jn platea ante ecclesiam Sancte Marie. Signum + manus suprascripti alberti qui hanc cartam fieri rogauit. ibi fuerunt obertus Gastaldus de albiano et obertus petenatus et Ja-

cobus de alghiso testes rogati. (S. T.) Ego Aymo notarius sacri palacii interfui et rogatus hanc cartam scripsi et tradidi.

## LXXIII.

*Nicola del fu Guglielmo Vereto di Albiano, colla moglie Agnese, vende al signor Brolino d'Ivrea un sedime con casa e campo in Albiano* (3 luglio 1203).

Fonti. — A. L'orig. manca.. — B. Copia autentica fatta dal notaio Pietro, in *Arch. capit. Ivrea,* mazzo XXIV, n. 6.
Met. di publ. — Si riproduce B.

(S. T.) Anno ab incarnacione domini nostri ihesu xpisti Millesimo ducentesimo tercio. die Jouis qui fuit iii dies intrante mense Julii. Jndicione vi. presentia illorum nomina quorum subter leguntur Constat nos nicholaum filium condam vilielmi ueret de loco albiani et agnexam iugales romanorum lege uiuere confitentes michi cui supra agnexie consentienti iamdicto uiro meo accepisse a uobis domino brollino de ciuitate yporegie libras iii et denarios vi. denariorum bonorum segusinensium finito precio sicuti inter nos conuenit pro sedimine uno cum campo insimul tenente et cum arboribus nupcum super se quod habemus in territorio de albiano quod iacet ad locum ubi dicitur in pussigna. cui coheret ab una parte Rainaldi. a secunda Rozi a tercia filipi de burgo et filiorum quondam vilielmi de wato a quarta uia. cum domo et cum toto quod est desuper. cum toto illo honore cum quo sumus soliti tenere. quod autem suprascriptum sedimen cum domo et cum campo et cum omnibus arboribus qui sunt desuper cum superiore et inferiore seu cumfinibus et accessionibus suis in integrum cum toto suprascripto honore Nos qui supra iugales uenditores tibi cui supra brollino emptori pro iamdicto precio uendimus et tradimus ut faciatis exinde uos et uestri heredes seu cui dederitis iure proprietario nomine quicquid facere uolueritjs cum toto illo honore cum quo tenemus predictum sedimen et sumus soliti tenere in dando omni anno in festo sancti martini uos brolinus et uestri heredes ecclesie sancte marie de ciuitate yporegie pro censu denarios xii denariorum bonorum segusinensium. Jnsuper etiam actores et defensores per nos et nostros heredes tibi tuisque heredibus seu cui dederis omni tempore ab omni homine existere promitimus sub duplici pena querimonie et specialiter a domino episcopo nostris expensis Et si inde fueris appellatus uel placitatus omnes expensas quas feceris pro defensione suprascripti sediminis et campi cum arboribus uenditi tibi cum omni integritate

restituere promitimus et pro sic attendendo obligamus tibi omnia nostra bona que habemus et habituri sumus. Et ibi iamdicta agnexia fecit finem et refutationem in manu suprascripti domini brollini de omni iure suo quod habebat in suprascripto sedimine et campo et nupcubus uel aliquo tempore petere posset Renunciando omni suo iuri et legum auxiliis et senatuconsulto quod appellatur uelleiano. preterea iamdicta agnexa promisit iamdicto brolino et loco sacramenti ei affidauit se hanc uendicionem et finem et refutacionem qualiter superius legitur in integrum firmam et ratam omni tempore habitura et quod defendet ei eam omni tempore ab omni homine Actum albiano in domo suprascriptorum uenditorum Signa + + manuum suprascriptorum iugalium qui hanc cartam uendicionis fieri rogauerunt ibi fuerunt philipus de solario et Johannes uignator de albiano et iohanninus nepos domini episcopi et petrus de mercato rogati testes. (S. T.) Ego oldeprandus notarius sacri palacii et rogatus hanc cartam scripsi.

(S. T.) Et ego petrus notarius attenticum huius exempli uidi et legi et sicut in illo continebatur sic in isto continetur exemplo nichil addito uel adempto quod mutet sensum preter literam uel sillabam.

## LXXIV.

*Brolino d'Ivrea, col figlio Federico, dona all'altare ed alla chiesa di Santa Maria d'Ivrea un campo in valle di Montaldo in suffragio delle anime di lui e della moglie Imelda* (23 aprile 1204).

FONTI. — A. Orig. in *Arch. capit. Ivrea*, mazzo I, n. 20.

(S. T.) Anno ab incarnacione domini nostri ihesu xpisti millesimo ducentesimo quarto. die ueneris qui fuit nonus dies ante kalendas madii. indictione VII. Pressentia illorum nomina quorum subter leguntur. dominus brolinus de ciuitate yporegie pressente Federico filio suo et consentiente pro remedio anime sue suorumque parentum et imelde quondam uxoris sue donauit altari ecclesie sancte marie et canonicis iamdicte ecclesie uidelicet domino filipo yporiensis ecclesie archidiacono et domino iacobo maiori iamdicte ecclesie et domino oberto bruxato et voni sacerdotibus et canonicis iamdicte ecclesie et ardutioni sacerdoti et canonico iamdicte ecclesie et magistro petro et domino gregorio canonicis iamdicte ecclesie peciam unam campi et predictum altare et iamdictos canonicos de ea pecia tere inuestiuit quam abet in teritorio de ualle montis alti que iacet ad locum ubi

dicitur in uia fallossa cui coeret ab una parte uia a secunda flumem buasche a tercia domini oberti bruxati et sunt v iunte. Tali ordine ut de cetero iamdicta pecia tere cum superiore et inferiore seu cum finibus et accessionibus suis in integrum sit iamdicte ecclesie et suprascriptorum canonicorum ad illam partem et ad partem tocius capituli iamdicte ecclesie suorumque subcessorum in suprascripta ecclesia exsistentium in faciendo quicquid facere uoluerint ad partem et utilitatem iamdicte ecclesie iure proprietario nomine Retento in se ussufructum iamdicte pecie campi donec uixerit. Post decessum iamdicti domini brolini iamdicti canonici et capitulum facere debea[*n*]t omni anno usque in perpetuum annoalem animarum domini brolini et domine imelde quondam uxoris sue in die annoalis suprascripti brolini et uxoris sue (1) debent abere ussufructum iamdicti campi ad comune inter eos. omni anno pro suprascripto anoale. non debent diuidere ussufructum usque ad illum diem (1). Tali conuentu donauit eis predictum campum quod non debent diuidere campum inter eos set semper per omne tempus debet stare et permanere campum insimul et integrum et in comuni de ussufructu debent facere in die iamdicti anoalis ad communem utilitatem capituli quicquid facere uoluerint. Et si contingeret quod iamdictum capitulum diuideret predictum campum aliquo modo iamdictus campus debebit reddire ad heredes domini brolini et in domo brolini hanc donationem fecit dominus brolinus iamdicte ecclesie et canonicis titullo donationis inter uiuos quia sic decreuit sua bona uoluntas actum yporegie ante altare sancte marie Signum + manus iamdicti brolini qui duas cartas unius tenoris inde fieri rogauerunt *(sic)*. ibi fuerunt petrus sagrestanus et faluanus et morellus et tebaldus calderia rogati testes.

(S. T.) Ego oldeprandus notarius sacri palacii interfui et rogatus duas cartas unius tenoris inde scripsi.

(1) *Lo spaziato è in sopralinea.*

## LXXV.

*Aicardo, prevosto della chiesa d'Ivrea, investe a titolo di censo Oberto figlio di Amedeo di Montaldo di una pezza di bosco in Sala* (15 ottobre 1204).

Fonti. — A. Orig. in *Arch. capit. Ivrea, Carte sparse.*

(S. T.) Anno dominice incarnacionis millesimo ducentesimo quarto. die ueneris qui fuit xv dies in mense octubris. Jndicione vii coram

testibus infrascriptis. Cum ligno uno quod sua tenebat manu dominus aycardus sancte yporiensis ecclesie prepositus. de consensu canonicorum prefate ecclesie videlicet domini iacobi cantoris et magistri petri et rodulfi caldere et oberti bruxati et domini philipi eiusdem ecclesie archidiaconi nomine domini bonicii eiusdem ecclesie canonici. Jnuestiuit per rectam censariam obertum filium amedei de montaldo de pecia una nemoris quam suprascriptus bonicius habebat in teritorio surciaci *(sic)* et que dicitur sor sancte marie de yporegia. Coheret ei ab una parte via que uadit uersus buyellam a secunda aqua que dicitur olobia. a tercia illi de sala. Tali modo quod dehinc in antea usque in perpetuum suprascriptus obertus et eius heredes habeant et teneant istam *(sic)* peciam nemoris et faciant exinde tam superioribus quam inferioribus seu cumfinibus et accessionibus omnibus suprascripto nemori pertinentibus quidquid facere uoluerint aut eius utile fuerit cum omnibus que infra iamdictas coherencias inuentum fuerit in dando omni anno suprascriptus obertus et eius heredes suprascripto bonicio uel suo certo misso in festo sancti martini duodecim denarios bonorum segusinorum pro censu seu ficto et alios duodecim pro fodro regali quociens rex uenerit foras et post eius dicessum comuni dicte ecclesie. Insuper suprascriptus dominus bonicius sponte et per stipulacionem promisit defendere et guarentare suprascripto oberto suisque heredibus suprascriptam peciam nemoris ab omni homine omni tempore suis expensis cum racione. Et pro hac inuestitura fuit confessus suprascriptus dominus bonicius se accepisse a suprascripto oberto solidos sex bonorum segusinorum et quod dedit suprascriptus obertus canonicus dicte ecclesie alios denarios sex segusinorum quia sic inter eos conuenit. actum yporegie in domo suprascripti oberti bruxati. Signum manus suprascripti domini bonicii qui hanc cartam inuestiture fieri rogauit. Jbi fuerunt heugenius mazzucanus et Johannes caldera et Morellus testes rogati. (S. T.) Ego lifredus notarius sacri palacii interfui et rogatus hanc cartam tradidi et scripsi. (1)

(1) *Questa carta va unita con cucitura a quella riferita al n. XXIX.*

## LXXVI.

*Il signor Boiamondo del Solero e donna Gisla sua moglie fanno legati di beni e di denari per le anime loro e del padre alla chiesa di Santa Maria, alla Confratria e ad ogni Cappella ed Ospedale d'Ivrea* ([26 o] 27 novembre 1204).

FONTI. — A. L'orig. manca. — B. Copia semplice in *Cart. capit.*, p. 189.

OSSERVAZ. — Il 27 novembre 1204 era di sabato, non di venerdì. Anche nel 1204 correva la VII, non la II Ind.

MET. DI PUBL. — Si riproduce B.

(S. T.) (1) Anno a natiuitate dominica M. CC. IIII. Jndicione secunda die ueneris qui fuit XXVII. dies novembris. dominus Boyamundus de Solerio yporiensis volens disponere circa suam ultimam uoluntatem legauit deo et sancte marie yporiensi pro anima domini philippi patris sui censum quem habebat in terra quam tenebat eb eo in lezolo Johannes douerolius de lezulo. videlicet minam siliginis et minam milii annuatim et totidem de fodro regali Jta ut a modo ecclesia sancte marie suprascripta habeat in hoc censu et in terra omnia iura que sibi habebat suprascriptus Boyamundus. Et ibidem continuo Jdem dominus Boyamundus et domina Guisla uxor sua ordinauerunt et legauerunt deo et ecclesie sancte marie yporiensis pro animabus suis sedimen cum pertinentiis suis et cum omnibus que tenebat ab eis Martinus de Magistro de Paerno in Paerno ita ut post decessum suprascripti Boyamundi et suprascripte Guisle sint yporiensis ecclesie suprascripte omnia iura que sibi habebant cum omni honore poderio et districtu et dominus Raynerius filius eorum yporiensis canonicus si voluerit teneat in uita sua suprascriptum sedimen paerni cum pertinentiis nomine capituli yporegie faciendo fieri eorum annuale. Jtem ordinauerunt operi sancte Marie yporiensis. solidos X. segusinorum in obitu illorum. Jtem unam asinatam vini annuatim super vinea de lacu yporegie ordinauerunt confrarie yporiensi. tali modo ut cuicumque cesserit in parte vinea suprascripta teneatur prestare confrarie yporiensi suprascriptam asinatam vini. Jtem legauerunt cuilibet capelle et cuilibet hospitali de yporegia denarios XII. segusinorum ueterum in decessu suo. Actum yporegie iuxta ecclesiam sancte Marie in porticu maiestatis presentibus testibus domino Jacobo maiore. domino vguone domino Raynerio de Solario canonicis yporiensibus et Johanne custode sancte marie yporiensis et Perino filio Merasci de sancto martino. Ego Martinus notarius interfui et rogatus hanc cartam scripsi.

(1) B: *manca.*

## LXXVII.

*Enrico e Guglielmo del fu Giacomo Fantino d'Ivrea vendono al signor Filippo, arcidiacono della chiesa d'Ivrea, una casa in detta città* (3 marzo 1205).

FONTI. — A. Orig. in *Arch. capit. Ivrea*, mazzo I, n. 21.

(S. T.) Anno dominice incarnacionis Millesimo ducentesimo quinto. tercio die intrante marcio Jndicione VIII. presentibus infrascriptis testibus Constat nos anricum et Guilielmum fratres filios quondam Jacobi fantini de ciuitate yporegie. accepisse. a vobis domino philipo yporiensis ecclesie archidiacono solidos quadraginta denariorum bonorum segusinorum veterum. pro medietate unius domus solariate cum area sua. de muro et lignamine et cupis constructa quam habemus in ciuitate yporegie que iacet ante ecclesiam sancte marie Cui coeret a duabus partibus via a tercia ospitale. a quarta heredes quondam Julii de burgo. sicuti est consignata et terminata. quam antem suprascriptam medietatem domus predicte cum area sua cum superioribus et inferioribus seu cumfinibus et accessionibus suis Nos suprascripti fratres anricus et Guilielmus venditores pro Jamdicto precio vobis domino philipo archidiacono Emtori vendimus tradimus Juris proprietarii nomine Jta quod de cetero usque in perpetuum vos et cui dare volueritis faciatis Juris proprietarii nomine quidquid facere uolueritis sine nostra nostrorumque heredum contradicione Jnsuper actores et defensores per nos nostrosque heredes vobis seu cui dederitis ab omni homine omni tempore nostris expensis. sub duplici pena querimonie existere promitimus. obligando vobis omnia nostra bona que habemus uel habituri sumus quia sic inter nos conuenit. Actum yporegie Jn platea ante Ecclesiam sancte marie Signa + + manuum suprascriptorum fratrum qui hanc cartam fieri rogauerunt. ibi fuerunt dominus vbaldus de ciuitate. petrus bonus seruitor suprascripti archidiaconi. Wercius filius brolini. maynerius asinarius domini Johannis Episcopi.

(S. T.) Ego aymo notarius sacri palacii interfui et rogatus hanc cartam scripsi et tradidi.

## LXXVIII.

*Filippo del fu signor Ottone del Solero, coi fratelli signori Giacomo e Bonisio, dona alla chiesa d'Ivrea una terra in Ivrea per suffragare le anime loro e quelle dei loro fratelli* (3 settembre 1205).

FONTI. — A. Orig. in *Arch. capit. Ivrea*, mazzo I, n. 23.

(S. T.) Anno dominice Jncarnacionis. millesimo ducentesimo quinto. tercio die intrante mense setembris. Jndicione VIII. presentibus infra-

scriptis testibus. Cum ligno uno quod sua tenebat manu philipus condam filius domini otonis de solario per consensum fratrum suorum. videlicet domini iacobi de solario et domini bonicii qui ibi erant presentes. pro animabus fratrum suorum. videlicet ardrieti et Jordani et pro anime sue mercede. Jnuestiuit dominum Jacobum cantorem yporiensis ecclesie nomine dicte ecclesie de tribus Jugeribus terre quas habebat in territorio yporegie et Jacent ad pontem petrum. quibus coheret ab una parte uia a secunda philipus de burgo. a duabus partibus terra sancti ambrosii. et de tribus asinatis uini quarum unam dabat girardus piccus et alias duas filii condam ylarii. et totidem de fodro nulla retencione in se facta. Tali modo quod de cetero in antea usque in perpetuum ministri suprascripte ecclesie et eorum successores habeant et teneant suprascriptam terram et suprascriptum uinum et faciant exinde tam superioribus quam inferioribus seu cumfinibus et accessionibus suis in integrum quicquid facere uoluerint aut eis utile fuerit Jure proprietario sine contradicione suprascriptorum bonicii et Jacobi. eorumque heredum pro eius anime et suprascriptorum fratrum animarum mercede. facientes sacerdotes et ministri predicte ecclesie et eorum successores annuatim in die obitus suprascripti philipi faciant aniuersarium et misam canant pro anime sue mercede. Quia sic decreuit sua bona ultima uoluntas. Actum in domo Willielmi filii condam lamberti. Et inde suprascriptus filipus cartam fieri rogauit. Jbi fuerunt dominus Rodulfus caldera. et dominus Jorius sacerdos sancti saluatoris. et perrerius filius boyamundi de solario et Crifonus filius Jacobi de Robaldo. et Wilielmus filius condam lamberti testes rogati. Ego lifredus notarius sacri palacii Jnterfui et rogatus hanc cartam tradidi et scripsi.

## LXXIX.

*Il signor Milone Fanoel del fu Fanoel d'Ivrea investe il signor Oberto Prete di Borgaro della metà di tre parti di terre in Salerano ed in Samone* (ottobre 1205).

Fonti. — A. L'orig. nonchè le copie mancano. — B. Transunto in *Catalogo 1300 dell'Arch. capit. Ivrea.*

Met. di publ. — Si riproduce B.

Osservaz. — L'indizione, secondo l'uso di quel tempo in Ivrea, è settembrina.

Jnuestitura domini obertini de presbitero

Jtem instrumentum unum Jnuestiture Jn quo continetur sicut dominus milo fanoel filius condam domini fanoellis de ciuitate yporegie Jnuestiuit dominum obertum qui dicitur presbiter de burgaro qui modo

habitat yporegie. de medietate de tribus partibus de tota illa terra culta et inculta cum toto hoc quod est desuper Quam gisulfus filius condam petri de Bonagno tenet ab eo in salerano et in samono et specialiter de medietate totius terre culte et inculte quam condam missit in pignore Oberto de salarano in dicto territorio pro libris VIII segusinorum. Et factum fuit dictum Jnstrumentum M. CC. quinto Jndicione nona de mense octubris. Et est signatum dictum Jnstrumentum per CCCCLIX.

## LXXX.

*Oberto Prete di Borgaro costituisce, a sollievo delle anime di lui e della moglie, un censo alla chiesa di Santa Maria su una casa in Ivrea* (26 gennaio 1206).

FONTI. — A. Orig. in *Arch. capit. Ivrea,* mazzo I, n. 24, pergamena guasta a destra.

(S. T.) Anno ab incarnacione domini nostri iehsu xpisti. millesimo ducentesimo sexto. VII. die kalendas februarii. Indicione VIIII. presentibus infrascriptis testibus. Ego obertus presbiter de bulgaro et nunc yporegie habitator Jn dei nomine dono et offero pro anime mee mercede et pro anima uxoris mee id est pro aniuersario nostrarum animarum duos solidos canonicis et ministris yporiensis ecclesie sancte marie. quos duos solidos concedo et constituo ut predicti ministri et canonici suprascripte ecclesie habeant omni anno post meum dicessum usque in perpetuum per fictum super domum opicionis de ruca sancti mauricii cui coheret ab una parte uia que uadit versus duriam a secunda uia que uadit versus sanctum [mau]ricium a tercia yporegius condam filius Jacobi de mercato. Tali modo quod suprascripti canonici et ministri suprascripte ecclesie omni anno in die obitus mei aniuersarium faciant et si fictum illud non daretur omni anno in festo sancti martini suprascriptis ministris iamdictis nomine ipsius ecclesie quod suprascripta ecclesia et eius ministri habeant regressum super suprascriptam domum. usque ad solucionem suprascripti ficti. quia sic decreuit mea bona uoluntas actum in domum suprascripti oberti qui inde cartam fieri rogauit. Jbi fuerunt marchisus et steualdus de l.... (1) et roz et iohannes qui manebat cum suprascripto oberto et iohannes sacrista et dominus Jacobus cantor suprascripte ecclesie testes [rogati]

(S. T.) Ego lifredus notarius interfui et rogatus hanc cartam scripsi.

(1) *Guasto in* A.

## LXXXI.

*Giacomo del fu Oddone del Solero rimette ai canonici di Santa Maria d'Ivrea il censo di terra in Vische dovuto da Giacomo Rampino* (1 aprile 1207).

FONTI. — A. Orig. in *Arch. capit. Ivrea*, mazzo XLIV, n. 1.

(S. T.) Anno dominice incarnacionis millesimo ducentesimo VII. die dominico qui fuit Jn kalendis aprilis Jndicione x presentibus infrascriptis testibus. Jacobus filius quondam Odonis de solerio. de sex solidis segusinorum censum omni anno et de solidis sex fodrum regale quos dabat ei Jacobus ranpinus de terra quam tenebat ab eo et a domino Odone patre suo Jn wische et in territorio. de quibus predictis sex solidis censum pater suus dederat canonicis ecclesie sancte marie yporiensis III solidos pro suo aniuersario. predictus Jacobus fecit vendicionem ad proprium canonicis predicte ecclesie sancte marie et fecit pacem et finem et datum Jn manu domini Jacobi de biatrice maioris eiusdem ecclesie. et in manu rodulfi caudere et Gregorii qui sunt canonici et ministri capituli. accipientes suo nomine et nomine capituli eiusdem ecclesie. de suprascriptis sex solidis segusinorum censum omni anno et de sex solidis fodrum regale et de omni Jure et accione reali et personali quod et quam habet in suprascripta terra. pro precio solidorum quadraginta tribus *(sic)* denariorum bonorum segusinorum quos suprascriptus Jacobus debebat dare pro destinato patris sui et quos suprascripti canonici tenentur soluere pro eo aliis ecclesiis et Operi eiusdem ecclesie sicut predictus odo distribuerat. Jta tamen quod suprascripti canonici tenentur defendere suprascriptum Jacobum ranpinum de roidis et de pullis quos illi de Castello de wische petunt a predicto Jacobo ranpino pro suprascripta terra. quam tenet. sicut suprascriptus Jacobus filius suprascripti odonis tenebatur ei defendere. quia sic inter eos conuenit. actum yporegie Jn claustro sancte Marie et inde suprascriptus Jacobus cartam fieri rogauit ibi fuerunt Jacobus Grassus de burgo. Anricus de presbitero. otobonus frater suus filii quondam Jacobi fantini. testes rogati.

(S. T.) Ego Aymo notarius sacri palacii interfui et rogatus hanc cartam scripsi et tradidi.

## LXXXII.

*Il signor Guglielmo di Fiorano muta un debito in censo perpetuo su terra in Fiorano a favore della chiesa di Santa Maria d'Ivrea* (1 aprile 1207).

Fonti. — A. L'orig. manca. — B. Copia semplice in *Cart. Cap.*, p. 156.
Met. di publ. — Si riproduce B.

Anno dominice incarnacionis. m. cc. vij. indicione x. prima die intrante mense aprili. in presencia bonorum hominum quorum nomina subter leguntur. pro solidis xx. secusinorum ueterum quos dominus Guillelmus de florano debebat dare canonicis ecclesie sancte marie yporiensis. quod iamdictus Guillelmus non poterat soluere predictos solidos xx. ordinauit per uoluntatem suam et canonicorum. uidelicet domini philippi archidiaconi et domini mazari et domini Gregorii ut canonici predicte ecclesie habeant annuatim usque in perpetuum denarios xii. segusinorum ueterum pro aniuersario domini bonbelli de solerio super iunctam unam terre que iacet in territorio florani ad locum ubi dicitur ad nuces. quos solidos xx debebat suprascriptus Guillelmus pro aniuersario iamdicti bonbelli. Tali modo quod si suprascriptus Guillelmus non soluerit suprascriptos denarios xii. annuatim quod canonici iamdicte ecclesie possint habere regressum super fructus qui exierint de suprascripta iuncta terre. quod sic inter eos conuenere. Actum in claustro sancte marie Jnterfuerunt testes dominus opicius. presbiter lafrancus. Rolandus de carnario et facius et inde suprascriptus Guillelmus cartam fieri precepit.

Ego Jacobus sacri palacij notarius interfui et hanc cartam scripsi.

## LXXXIII.

*Enrico [di Fiorano] del fu Giacomo di Presbitero, anche pei fratelli Guglielmo ed Ottobono, rinuncia alla chiesa di Santa Maria d'Ivrea la metà d'una casa in detta città* (1 aprile 1207).

Fonti. — A. Orig. in *Arch. capit. Ivrea,* mazzo I, n. 25.

Anno dominice Jncarnacionis millesimo ducentesimo septimo. die dominico qui fuit in kalendis aprilis. Jndicione decima. presentibus infrascriptis testibus. Anricus filius quondam Jacobi de presbitero. pro se et pro Guilielmo fratre suo et presente otobono fratre eorum. fecit pacem et finem. Jn manu domini Jacobi de beatrice maioris et rodulfi caudere canonicorum ecclesie sancte marie. eorum nomine et nomine Capituli. de proprietate et de possessione medietatis unius domus cum area sua et cum muris et cum omnibus pertinenciis. quam habent in ciuitate yporegie. que Jacet ad pusternam prope portam palacii domini Episcopi cui coeret a duabus partibus via. a tercia

solarium quod fuit anrici de bolengo et super quam medietatem Jacobus pater suprascripti anrici et fratrum suorum pro suo aniuersario Judicauerat suprascripte ecclesie sancte marie duos solidos omni anno et que medietas est deversus palacium. hanc pacem et finem fecit suprascriptus anricus suprascriptis canonicis. de medietate suprascripte domus pro se et pro Willielmo fratre suo pro aniuersario patris et matris eorum. Actum yporegie in claustro sancte marie. et inde suprascriptus anricus cartam fieri rogauit. ibi fuerunt Wilielmus crassus. Jacobus crassus eius nepos et otobonus frater suprascripti anrici. et dominus Gregorius et dominus rodulfus caudera ministri capituli yporiensis testes rogati.

(S. T.) Ego Aymo notarius sacri palacii Jnterfui et rogatus hanc Cartam scripsi et tradidi.

## LXXXIV.

*Pietro, vescovo d'Ivrea, e Gregorio di Sesso, suo assessore, compongono una lite fra il canonico Bonisio e maestro Pietro* (14 aprile 1207).

FONTI. — A. Orig. in *Arch. capit. Ivrea,* mazzo I, n. 26.

(S. T.) Anno ab incarnacione domini nostri ihesu xpisti Millesimo ducentesimo septimo. die sabati qui fuit xiiii dies intrante mense aprilis indicione x. pressencia illorum nomina quorum subter leguntur. Controuersia erat inter dominum bonicium yporiensem canonicum ex una parte. Et ex altera parte magistrum petrum yporiensem canonicum. Sub domino Petro yporiensi episcopo. et eius assesore domino gregorio de seisso. que talis erat. Petebat namque dominus bonicius a iamdicto magistro petro quatinus dimiteret sibi quasdam uineas que sunt ultra pontem quas decebat ad se pertinere. E contra respondebat magister Petrus ad restitucionem suprascriptarum uinearum non teneri. Ea de causa quia dicebat illas uineas habere nomine censarie perpetue. sicut per publicum instrumentum ostendebat. Ad hec respondebat iamdictus bonicius dicens [*quod*] in fraudem ussurarum factum erat. quia habebat instrumentum retornatum de restitutione predictarum vinearum eodem pretio quod iamdictus magister ei dedit. Jtem petebat libras l. denariorum bonorum segusinensium pro fructibus quos ipse magister habuerit de iamdictis uineis. de qua discordia compromisserunt stare arbitrio iamdicti domini episcopi. Vnde iamdictus bonicius precepto iamdicti episcopi fecit finem et refutacionem iamdicto magistro petro de suprascripta querimonia et de omni ussufructu

et gudimento quod ipse petebat a magisto petro et petere aliquo modo posset et de omni iure quod ipse habebat in predicta peticione. Eo saluo quod laudaret iamdictus episcopus. Et magister Petrus precepto iamdicti domini episcopi fecit finem iamdicto bonicio de iamdicta sorte et de toto hoc de quo eum appellabat Eo saluo quod laudaret predictus episcopus. Vnde iamdictus episcopus precepit iamdicto bonicio quatinus debeat soluere iamdicto magistro libras VII denariorum bonorum segusinensium medietatem VII librarum dehinc usque ad octauam pasche pentecosten proxime uenientem et aliam medietatem suprascriptarum VII librarum dehinc usque ad octauam sancti iohannis de iunio proxime uenientem. Et cum omnibus dampnis et expensis post terminos faciendis Et sic suprascriptus bonicius promissit soluere suprascripto Petro et atendere Et iamdictus bonicius debeat habere iamdictas uineas. Jtem precepit iamdictus episcopus quod magister petrus teneat iamdictas uineas cum fructibus donec precium predictum totum fuerit ei solutum. Soluto precio magistro petro quod iamdictus petrus teneatur reddere omnia instrumenta que ipse habet de suprascripto contractu siue occasione illius contractus iamdicto bonicio actum yporegie in palacio domini episcopi. Signum + manus iamdicti domini episcopi qui duas cartas unius tenoris inde fieri rogauit. ibi fuerunt anricus de puteo et obertus raimundus et brolinus et martinus notarius et wilielmus filius domini georgii de maxino et dominus obertus bruxatus et multi alii qui erant testes ibi.

(S. T.) Ego oldeprandus notarius sacri palacii interfui et rogatus duas cartas unius tenoris inde scripsi.

## LXXXV.

*Aimerico, per l'anniversario suo, costituisce alla chiesa di Santa Maria d'Ivrea un censo su vigna nell'Oltreponte d'Ivrea* (30 aprile 1207).

FONTI. — A. L'orig. manca. — B. Copia semplice in *Cart. capit.*, pag. 172.
MET. DI PUBL. — Si riproduce B.

(S. T.) (1) Anno dominice incarnacionis. M. CC. VII. die ante kalendas madii. Jndicione X. presentibus infrascriptis testibus. Ego Aymericus in dei nomine ordino pro anime mee mercede super vineam meam quam habeo ultra pontem annualiter ecclesie sancte marie denarios XII. segusinos. Tali modo quod de cetero usque in perpetuum promitto per me meosque heredes dare singulis annis in festo sancti martini ministris predicte ecclesie pro censu suprascripte vinee denarios XII.

retinendo in me tamen possessionem predicte vinee. Tali conditione quod ministri predicte ecclesie teneantur facere singulis annis anniuersarium pro anima mea post meum decessum in die obitus mei. Actum in claustro sancte marie. Et inde suprascriptus Aymericus cartam fieri precepit. Testes Johannes minutor et petrus de aldearda et facius de maxino et alii complures. Ego lifredus notarius interfui et rogatus hanc cartam scripsi.

(1) B: *manca.*

## LXXXVI.

*Il signor Enrico di Fiorano, coi suoi fratelli Guglielmo ed Ottobono e col nipote Pierino, vende alla chiesa di Santa Maria d'Ivrea una casa in detta città* (29 giugno 1207).

Fonti. — A. Orig. in *Arch. capit. Ivrea,* mazzo I, n. 28.

(S. T.) Anno dominice Jncarnacionis Millesimo ducentesimo septimo. Jndicione decima. Tertio die ante kalendas iulii. Coram testibus infrascriptis. Venditionem ed datum per alodium fecit dominus henricus de florano laudantibus et confirmantibus fratribus suis Guile[*l*]mo de florano et ottone bono et filio suo perino. in manu domini Gregorii canonici yporiensis nomine capituli ecclesie sancte marie de quadam domo quam ipse henricus habebat pro indiuisa. in ciuitate yporegie cum suprascripto capitulo. ad locum ubi dicitur ad portam nouam. cui coheret a duabus partibus uia. a tertia petrus de albiano a quarta henricus de bolengo. Tali modo quod suprascriptum capitulum et cui dederit habeat et teneat predictam domum cum superioribus et inferioribus accessionibus et cum omnibus suis pertinenciis et appendiciis. iuris. et faciat suprascriptum capitulum et cui dederit de suprascripta domo quicquid facere uoluerit uel eius utile fuerit. Jnsuper suprascriptus henricus promisit per se et per suos heredes suprascripto Gregorio nomine iamdicti capituli. defendere et warentare suprascriptam domum suis sumptibus et dampnis. et si iamdictum capitulum uel cui dederit(1) esset placitum uel appellatum omne dampnum quod inde haberet uel expensas quas faceret ei totum in integrum restituere promisit eidem capitulo sua bona obligantes. pro qua venditione et dato. suprascriptus henricus fuit confessus accepisse a iamdicto capitulo solidos quadraginta secusinensium ueterum omni exceptione non numerate pecunie remota. Actum in claustro sancte marie. et inde suprascriptus henricus cartam fieri precepit. Jnterfuerunt testes Johannes sacrista. Euurardinus et petrus de masino.

(S. T.) Ego Jacobus sacri palacii notarius. interfui et hanc cartam scripsi.

(1) *Lo spaziato è in sopralinea.*

## LXXXVII.

*Gregorio, canonico d'Ivrea, dà a censo a Giacomo di Donato una possessione con vigna in Palazzo* (20 novembre 1207).

Fonti. — A. L'orig. manca. — B. Copia autentica dei notai Rubeo ed Ivorino in *Arch. cap. Ivrea,* mazzo XXXVII, n. 5.
Met. di publ. — Si riproduce B.

(S. T.) (1) Anno dominice Jncarnacionis. millesimo ducentesimo septimo. xii kalendas decembris. Jndicione. x. presentibus infrascriptis testibus. dominus gregorius yporiensis canonicus Jnuestiuit Jacobum de donnato de quadam tenetura. cum pertinenciis suis. cum vinea et arboribus et domibus super se habente. quam tenebat ab eo iohannes de perogno in palazo et in eius territorio et iacet ad locum ubi dicitur Jn cornaleto subtus domum iacobi grassi. Jta ut suprascriptus iacobus habeat et teneat suprascriptam teneturam cum terra que est eiusdem teneture et cum omnibus suis pertinenciis usque ad decem annos proximos. Jn dando suprascripto gregorio omni anno sex sestarios de castaneis uiridibus et duos sestarios de nucibus siccis et medium uinum de tota uinea et de arboribus et de arzonis et de maglollis et uindemiarecium *(sic)* omnibus que secum fuerint. et unum sestarium auene albergariam si suprascriptus gregorius hospitatus fuerit in uilla palazi. Jtem tenetur dare suprascriptus iacobus suprascripto gregorio omni anno duos pullos in medio agusto et duos capones in sancto stephano. vineam meliorare debet et arbores incidere de quibus sunt in conçordia a x. annis in antea suprascriptus iacobus debet tenere suprascriptam teneturam. Jn dando x. solidos afaytamentum usque ad alios. x. annos. et omnes suprascriptas debituras omnj anno ut supra legitur. et hec inuestitura facta est salua decima et tercio terre et suprascriptus gregorius promisit ei defendere suprascriptam teneturam usque ad predictum terminum. pro hac inuestitura habuit suprascriptus gregorius solidos. x. segusinorum quia sic inter eos conuenit. Actum yporegie Jn claustro sancte marie et inde suprascriptus gregorius et suprascriptus iacobus cartam fieri inde uoluerunt. ibi fuerunt iacobus de lampex. albertinus de astulfo de palazo et azalinus seruitor suprascripti gregorii testes rogati. (S. T.) Aymo notarius sacri palacii interfui et rogatus hanc cartam tradidi et scripsi.

(S. T.) Ego Rubeus notarius autenticum huius exempli uidi et legi et sicut in illo continebatur sic et in isto continetur exemplo et feci nihil addito uel dempto quod mutet senssum.

(S. T.) Et ego yuorinus notarius auctenticum huius exempli uidi et legi et sicut continebatur (2) in eo sic et in isto firmaui nichil addito uel dempto preter literam uel silabam quod mutet sensum et Jdeo signum meum apposui et nomen subscripsi meum.

(1) *Del notaio Aimone, copiato dagli altri notai.* (2) *Lo spaziato è in sopralinea.*

## LXXXVIII.

*Lifredo, fratello del fu Bonamico d'Ivrea, col figlio Filippo dà a censo a Giacomo del fu Andrea una casa in Ivrea alla Porta Bosone* (21 gennaio 1208).

Fonti. — A. Orig. in *Arch. capit. Ivrea, Carte sparse,* pergamena un po' guasta.

(S. T.) Anno dominice incarnacionis millesimo ducentesimo viii. xii. kalendas februarii. Jndicione xi. presentibus infrascriptis testibus. per lignum quod suis tenebant manibus lifredus frater quondam boniamici de ciuitate et philipus eius filius per consensum patris Jnuestiuerunt per rectam Censariam Jacobum filium quondam andree de quadam domo murata et hedificiata de muro et de lignamine Constructa quam habent intra ciuitatem yporegie que iacet ad portam bosonis ibi prope subtus [dictam portam] ciuitatis Coeret ei ab una parte via a secunda heredes condam Johannis zauuelli. a tercia murus ciuitatis Jta quod de cetero usque in perpetuum suprascriptus Jacobus et heredes sui seu cui dederit habeat et teneat suprascriptam domum cum area sua cum superioribus et inferioribus seu cumfinibus et accessionibus suis et faciat in ea quidquid facere uoluerit uel quod ei utile fuerit Jn dando omni anno in festo sancti martini suprascriptus Jacobus uel heredes sui seu cui dederit solidos tres denariorum bonorum segusinorum censum. et cum rex venerit foras alios solidos iii segusinorum fodrum regale suprascripto lifredo et philipo eius filio uel eorum heredibus. preterea conuentus fuit inter eos quod si suprascriptus Jacobus uel sui heredes seu cui dederit uendere uellet suprascriptam domum pro duobus solidis minus debet dare eam suprascripto lifredo et filio aut eorum heredibus quam alii homini. similiter si suprascriptus lifredus uel filius uel eorum heredes uellent uendere supra-

scriptum censum et fodrum. pro duobus solidis segusinensium debent dare. minus. suprascripto Jacobo uel suis heredibus seu cui dederit quam alii homini. Jnsuper suprascriptus lifredus et filius per se eorumque heredes conuenerunt et promiserunt defendere et warentare suprascriptam domum cum area sua. suprascripto Jacobo et suis heredibus et cui dederit ab omni homine omni tempore sub duplici pena querimonie quia sic inter eos conuenit Actum yporegie in platea ante sanctum michaelem et Jnde suprascriptus lifredus et filius cartam fieri rogauerunt. ibi fuerunt Jordanus de benzo. Jannuarius de lamberto bordino aynardus asinarius zannelle testes rogati

(S. T.) Ego aymo notarius sacri palacii interfui et rogatus hanc Cartam scripsi et tradidi.

## LXXXIX.

*Uberto Codevilla di Borgaro fa convenzioni riguardo ai servizi dovuti pel feudo di Borgaro che tiene da Pietro della Pila d'Ivrea* (8 maggio 1208).

FONTI. — A. Orig. in *Arch. capit. Ivrea, Carte sparse.*

(S. T.) Anno dominice incarnacionis millesimo ducentesimo octauo. Jndicione undecima die octo mensis madii Jn presentia bonorum hominum nomina quorum hic inferius leguntur Confessauit ubertus de capite uille de bulgaro quod illud feudum quod tenet ab eo. silicet a petro de la pila yporegie et quod antecessores ipsius uberti quondam tenuerunt ab antecessoribus suprascripti petri est feudum de runcino specialiter totum illud quod sibi condam consignauit sicut per cartam atestatam continetur in loco et territorio bulgari et uestignati Et promisit adque conuenit suprascriptus ubertus per se suosque ehredes ipsi petro suprascripto et suis ehredibus illud prenominatum seruicium de runcino et cun runcino omni tempore facere et seruire nomine suprascripti feudi et alia seruicia promisit et conuenit ei facere que antecessores eius antecessoribus suprascripti petri condam fecerunt et omnia seruicia que abere debet. pro suprascripto feudo et Jta per omnia ut supra legitur per stipulacionem conuenit et promisit obligando suprascriptum feudum et alia sua bona omnia adtendere plenarie. Actum in bulgaro interfuerunt rogati testes albertus panza uillielmus castelanus bulgari iohannes tiniuela

(S. T.) Ego iacobus notarius sacri palacij interfui et hanc cartam tradidi et scripsi .·.

## XC.

*Il signor Martino del fu signor Oberto di Romano, anche a nome del fratello Enrico, dona alla chiesa di Santa Maria d'Ivrea un sedime in Strambino* (14 giugno 1208).

FONTI. — A. Orig. in *Arch. capit. Ivrea*, mazzo XLIV, n. 1.

(S. T.) Anno dominice incarnacionis millesimo cc viij. Jndicione xi. quarto decimo Jntrante Junio. Presentibus testibus infrascriptis. Dominus martinus filius quondam domini Oberti de Romayno suo nomine et fratris sui henrici donacionem fecit in manibus domini Jacobi cantoris ad nomen et partem ecclesie yporiensis de uno sedimine reiacente in uilla strambini quod tenet tosetus. Cui coheret de una parte dominus Rubo de tomayno. de alia filii ayemaris. de tercia uia. Eo tenore quod suprascripti fratres singulis annis debent persoluere de suprascripto sedimine canonicis yporiensis ecclesie solidos ii segusinorum. pro aniuersario patris eorum. et eorum heredes. Jta ut habeant suprascriptum sedimen ipsi et eorum heredes donec soluerint suprascriptos denarios. si uero destiterint soluere. suprascripta ecclesia habeat regressum ad suprascriptum sedimen sicuti ad proprium. suprascriptam autem donacionem fecerunt suprascripti fratres pro remedio anime sue. et patris sui et suorum antecessorum. et pro faciendo aniuersario patris eorum ut supra legitur. Actum ante portas palacii yporiensis episcopi. Jnterfuerunt testes dominus Surianus. dominus boiamundus de solario. Jacobus filius domini odonis. Simon ionathas.

(S. T.) Ego Odolricus notarius Jnterfui et Rogatu suprascripti domini Martini inde duas cartas unius tenoris scripsi.

## XCI.

*Il Capitolo d'Ivrea accensa ai fratelli Guglielmo ed Ulrico del fu Rainaldo del Castello d'Azeglio una terra in Azeglio* (febbraio 1209).

FONTI. — A. Orig. in *Arch. capit. Ivrea*, mazzo XXXVI, n. 1.

(S. T.) Anno ab incarnacione domini nostri ihesu xpisti millesimo ducentesimo nono. mense februarii. indicione xii. Pressencia illorum nomina quorum subter leguntur. Per lignum et cartam que sua tenebat manu dominus Rodulfus calderia yporiensis ecclesie canonicus per se et pro capitulo yporiensis ecclesie cuius in tempore supra-

scripto est minister inuestiuit per censariam wulielmum et olricum germanos filios quondam Rainaldi de castro azelii de quadam pecia tere quam abet ex parte capituli in territorio de azelio que iacet ad locum ubi dicitur in carex de azelio cui coeret a duabus partibus uia a duabus aliis partibus simonis filii quondam iacobi genatasii et sunt II. iunte. Ea racione uti a modo in antea usque in perpetuum habere et tenere debeant suprascripti germani et eorum heredes iamdictam peciam tere et faciant in ea tam superiore quam inferiore seu cumfinibus et accessionibus suis in integrum quicquid facere uoluerint uel eorum utille fuerit in dando omni anno in festo sancte marie de medio agusto iamdicti germani uel eorum heredes iamdicto capitulo yporiensis ecclesie pro censu seu ficto sestarium unum siliginis pulcre et recipientis ad mensuram yporegie ciuitatis et ducere debent eam omni anno silicet suprascriptum censum in ciuitate yporegie in claustro iamdicte ecclesie. Et insuper iamdictus Rodulfus promisit per se et ex parte iamdicti capituli defendere et guarentare iamdictam peciam tere prenominatis wilielmo et olrico et eorum heredibus omni tempore ab omni homine in pena duplicis querimonie donec dederint ei censum quia sic inter eos conuenit. actum yporegie in marcatum yporegie ciuitatis. Signa + + + manuum suprascripti Rodulfi et suprascriptorum wilielmi et olrici qui duas cartas unius tenoris inde fieri rogauerunt ibi fuerunt presbiter oto de azelio et anricus de azelio rogati testes

(S. T.) Ego oldeprandus notarius sacri palacii interfui et Rogatus duas cartas unius tenoris inde scripsi.

## XCII.

*Maestro Nicolò ed il signor Bonifacio, canonici d'Ivrea, investono Guglielmo del fu Giacomo e Giovanni del fu Enrico di Monbueno, quest'ultimo anche pei suoi fratelli, di una vigna in tal luogo* (1 febbraio 1209).

FONTI. — A. Orig. in *Arch. capit. Ivrea,* mazzo XXX; pergamena un po' guasta.

(S. T.) Anno ab incarnacione domini nostri ihesu xpisti millesimo dugentesimo nono. Kalendas februarii indicione XII Pressencia illorum nomina quorum subter leguntur. Cum ligno uno quod suis tenebant manibus magister Nicolaus et dominus bonifacius yporiensis ecclesie canonici inuestiuerunt willelmum filium quondam iacobi de mont buenco et iohannem filium quondam anrici de monte buenco accipiente

iohanne suo nomine et nomine suorum fratrum de duobus sediminibus quos tenent ab illis dominis in territorio de monte buenco cum arboribus et cum toto hoc quod est desuper et de quadam pecia uinee cum area sua quam habent iacentem in eodem territorio que iacet ad locum ubi dicitur ad pixinetum. quam erat solita tenere imelda ab eis et de quadam pecia prati quam habent in territorio de monbuenco que iacet ad locum ubi dicitur in pratis de monbuenco et de xi iuntis terre quas habent in territorio de monbuenco cum arboribus et cum toto hoc quod est desuper qui sunt soliti tenere imelda et wilielmus et sui nepotes in monbuenco et in territorio et de sorte una boschi quam habent in eodem territorio que iacet ad locum ubi dicitur ad montabonum. Ea racione uti a modo in antea usque in perpetuum habere et tenere debeant iamdictus wilielmus et iohannes et fratres iohannis et eorum heredes masculi et mulieres suprascripta sedimina et suprascriptam peciam uinee et suprascriptum pratum et sortem boschi et iamdicta[*s*] xi iunta[*s*] tere et faciant in eis tam superioribus quam inferioribus seu cumfinibus et accessionibus suis in integrum quicquid facere uoluerint uel eorum utile fuerit in bene laborando rem et meliorando ita quod non debent esse deteriorate set meliorate in dando omni anno in tempore messium iamdictus wilielmus et iohannes et fratres iohannis uel eorum heredes terciam partem grani et leguminum et omnium rerum que iamdicta terra campiua portabit omni anno in tempore vindemiarum medietatem uini de suprascripta uinea iamdictis dominis uel eorum successoribus et solidos ii omni anno ad festum natiuitatis denariorum segusinensium de amexare. et de quinque in quinque annis solidos iii segusinensium bonorum de wadia. Et quando suprascripti domini de hoc seculo decesserint suprascriptus wilielmus et iohannes et fratres iohannis debent dare aliis canonicis solidos iii denariorum bonorum segusinensium. Et si wilielmus et iohannes et fratres iohannis de hoc seculo decesserint heredes eorum qui de illis remanserint debent dare iamdictis canonicis uel eorum subcessoribus solidos iii de segusinis bonis et omnes suprascripti silicet wilielmus et iohannes et fratres iohannis non debent diuidere iamdictas teras nisi in duabus partibus. Et insuper iamdicti domini canonici promiserunt per se suosque subcessores defendere et guarentare iamdictas teras et uineam et pratum et nemus qualiter superius legitur cum toto quod est desuper iamdictis wilielmo et iohanni et fratribus iohannis uel eorum heredibus omni tempore ab omni homine in pena duplicis querimonie donec bonum fecerint de suprascriptis teris et bene laborauerint Et pro hac inuestitura confessi fuerunt suprascripti canonici se accepisse a suprascriptis wilielmo

et iohanne solidos x denariorum segusinensium quia sic inter eos conuenit. actum yporegie in palacio episcopi. Signa + + manuum suprascriptorum dominorum qui duas cartas unius tenoris inde fieri rogauerunt. ibi fuerunt eurardus et presbiter nicolaus de leuzo et dominus Surianus de albiano rogati testes

(S. T.) Ego oldeprandus notarius sacri palacii interfui et rogatus duas cartas unius tenoris inde scripsi.

## XCIII.

*Il canonico Gregorio investe Martino Osella di Piverone di una terra in Piverone* (16 marzo 1209).

Fonti. — A. L'orig. manca. — B. Copia autenticata dai notai Rubeo ed Ivorino, in *Arch. capit. Ivrea*, mazzo XXXIII.

Met. di publ. — Si riproduce B.

(S. T.) (1) Anno dominice Jncarnacionis millesimo ducentesimo nono vi die intrante marcio. Jndicione xii. presentibus infrascriptis testibus. dominus gregorius yporiensis canonicus inuestiuit martinum ozellam de piuerono. de una pecia terre que fuit uinea quam habet ex suo patrimonio Jn territorio piueroni que iacet in burgono, ad locum qui dicitur ad duos males. ab una parte abas. a secunda ricardus. a tercia uia. tali modo quod suprascriptus martinus et sui heredes habeat et teneat suprascriptam terram dehinc ad x annos proximos. faciendo in ea quicquid ei utile fuerit et dando omni anno ad sanctum martinum suprascripto gregorio uel suis heredibus usque ad suprascriptum terminum. duos solidos et medium segusinensium fictum. quod fictum suprascriptus martinus dare ei promisit ut supra legitur. et de hoc misit pagatorem wilielmum bellant qui renunciauit illi iuri ut non possit dicere suprascriptum martinum prius esse conueniendum. et ambo omnia eorum bona suprascripto gregorio obligauerunt. Jnsuper suprascriptus gregorius ei defendere promisit suprascriptam terram ab omni homine usque ad predictum terminum. Jn capite uero. x. annorum suprascripta terra redeat ad predictum gregorium. quia sic inter eos conuenit. Actum yporegie Jn claustro et inde suprascriptus gregorius cartam fieri rogauit. Jbi fuerunt stephanus de trunzano michael de uallexana. azelinus seruitor suprascripti gregorii. testes rogati.

(S. T.) Ego Aymo notarius interfui et rogatus hanc cartam scrispi.

(S. T.) Ego Rubeus notarius autenticum huius exempli uidi et legi et sicut in illo continebatur sic et in isto continetur exemplo. nihil addito uel dempto quod mutet sensum.

(S. T.) Et ego yuorinus notarius autenticum huius exempli uidi et legi et sicut continebatur in eo sic et in isto firmaui. nihil addito uel dempto preter literam uel silabam quod mutet sensum. et ideo signum meum apposui.

(1) *Del notaio Aimone.*

## XCIV.

*Pietro vescovo d'Ivrea dona al Capitolo di Santa Maria la decima della lavandaria in Pavone, in Ivrea ed in Samone* (9 aprile 1209).

FONTI. — A. L'orig. manca. — B. Copia in *Arch. capit. Ivrea*, Cartario capitolare, f. 171.

MET. DI PUBL. — Si riproduce B.

(S. T.)(1) Anno dominice incarnationis M. CC. VIIII. Jndicione XII. nono intrante aprili in ciuitate yporegie. in capella domini Episcopi. presentibus testibus infrascriptis. Dominus petrus yporiensis episcopus et ecclesiarum lumbardie prouisor de consensu et conuenientia domini Archiepiscopi et capituli Mediolanensis dedit et concessit capitulo suo yporiensi decimam de lauandaria libere pure cum omni honore Sicuti episcopus possidebat et prepositum eiusdem ecclesie inuestiuit de predicta decima nomine suprascripti capituli dans ei licentiam ut sua auctoritate ingredi debeat possessionem predicte decime. Est autem ipsa decima in poderio siue territorio de padono uel de yporegia. et de Samono. et si alibi inueniretur habeat suprascriptum capitulum et teneat et possideat. hanc autem donationem fecit suprascriptus Episcopus titulo donationis inter uiuos ea tamen adhibita conditione ut prescripta donatio non debeat diuidi inter ipsos canonicos sed semper remaneat in communi. suprascriptam autem decimam concesserunt predecessores sui. silicet. dominus Johannes et dominus Guido suprascripto capitulo. sed quum non interuenerit consensus Mediolanensis ecclesie et idcirco ipsa donatio rata non uidebatur. attendens suprascriptus dominus Episcopus paupertatem ipsorum canonicorum volens eis liberius et tutius prouidere. fecit predictam donationem cum plena auctoritate Mediolanensis ecclesie. Jnterfuerunt testes dominus Andreas abbas sancti Stephani yporiensis. dominus petrus prior de bexa. petrus presbiter de bolengo. Ego Odoricus aule imperialis notarius interfui et iussu suprascripti domini Episcopi hoc in scriptis scripsi.

(1) B: *manca.*

## XCV.

*Giacomo e Gregorio canonici d'Ivrea accensano ad Aimone di Piatola un campo ed un bosco in Ivrea, alle Chiusure* (1 maggio 1209).

Fonti. — A. L'orig. manca. — B. Copia autenticata dai notai Rubeo ed Ivorino, in *Arch. capit. Ivrea,* mazzo I, n. 30.
Met. di publ. — Si riproduce B.

(S. T.) (1) Anno dominice Jncarnacionis Millesimo ducentesimo nono primo die Jntrante madii. Jndicione xii. coram testibus infrascriptis. dominus iacobus mayor. dominus gregorius dederunt ad fictum reddendum Aymoni de platola peciam unam campi et peciam unam bosci que iacent in clausuris. coheret ab una parte petrus cornagla. ab alia dominus euurardus pinguis. a tercia uia. Tali modo quod suprascriptus Aymo teneat suprascriptas pecias campi et bosci tempore sue uite et uite suprascriptorum dominorum. Jn dando omni anno suprascriptis dominis uel eorum certis nunciis Jn festo sancti martini ab isto festo sancti martini supra solidos tres bonorum segusinorum ueterum. promitendo suprascriptus aymo quod non debet deteriorare suprascriptas pecias campi et bosci. Jtem conuenerunt sic inter se ad inuicem quod suprascripti domini non debent tollere suprascriptas pecias campi et bosci suprascripto aymoni. nec ipse eis dimitere usque ad predictum terminum. et si aliqua pars ita non obseruauerit. promisit pars parti soluere solidos decem segusinorum. Jnsuper suprascripti domini promiserunt suprascripto aymoni defendere et guarentare suprascriptas pecias campi et bosci. donec uixerint ab omni homine cum racione. quod *(sic)* sic inter eos conuenit. Actum in claustro yporiensis ecclesie. et inde suprascripti dominus gregorius et dominus iacobus mayor duas cartas unius tenoris fieri rogauerunt. Jbi fuerunt dominus aycardus. magister nicholaus. lafrancus de portiglola. Jacobinus de ylaria testes rogati.

(S. T.) Ego lifredus notarius sacri palacii interfui et iussu suprascriptorum dominorum hanc cartam traddidi et scripsi.

(S. T.) Ego Rubeus notarius autenticum huius exempli uidi et legi et sicut continebatur in eo sic et in isto continetur exemplo et feci. nichil addito uel dempto quod mutet senssum.

(S. T.) Ego yuorinus notarius auctenticum huius exempli uidi et legi et sicut continebatur in eo sic et in isto firmaui. nichil addito

uel dempto preter literam uel silabam quod mutet sensum et ideo signum meum apposui et nomen sub[tus].

(1) *Del notaio Lifredo, riprodotto.*

## XCVI.

*Il signor Giacomo di Castellamonte investe Pietro Tavolara di Brozzo del sedime e delle terre che già teneva Leone di Lessolo, sotto condizione di certe prestazioni e servizi* (17 ottobre 1209).

FONTI. — A. Orig. in *Arch. capit. Ivrea*, mazzo XXXVIII, n. 2; pergamena guasta in qualche parte.

(S. T.) Anno dominice incarnationis millesimo ducentesimo nono. XVI. kalendas nouembris Jndicione XII. Coram testibus infrascriptis. Cum penna una quam sua tenebat manu dominus Jacobus de castro monte Jnuestiuit cespealiter *(sic)* (1) petrum qui dicitur tabularia de loco brocii. Nominatiue de sedimine illo quod tenebat ab eo leo de lezol et de tota illa terra culta et inculta et vineis et prato et bosco quam suprascriptus leo tenebat a suprascripto domino iacobo in lezol et in territorio Eo modo quod suprascriptus petrus et eius heredes masculi et mulieres habeant et teneant dictum sedimen cum suprascripta terra et prato et bosco et uineis suprascripto sedimini pertinentibus usque in perpetuum. et faciant exinde suprascripti petrus et eius heredes masculi et femine in suprascripto sedimine et terris et pratis et nemoribus et uineis. tam superioribus quam inferioribus seu cumfinibus et accessionibus suis in integrum quicquid facere uoluerint aut eis utile fuerit. Jn dando omni anno in festo sancti martini suprascriptus petrus et eius heredes suprascripto domino iacobo uel suis heredibus uel suo certo nuncio pro censu seu ficto solidos quinque bonorum secusinorum ueterum et alios solidos quinque secusinorum pro fodro regali quociens rex uenerit foras. et medietatem uini de predictis uineis. silicet uinee plane et macdolarum et fructibus arborum et fenum omnium blauorum exstiualium et [autum]nalium et raparum. Jta quod suprascriptus petrus et eius heredes u t s u p r a (2) debet dare domino iacobo uel suis heredibus uel suo certo nuncio introducere in uilla lecioli ubicumque uoluerit suprascriptus iacobus uel eius heredes uel eorum nuncii. et pascere debet suprascriptus petrus et eius heredes masculi et mulieres nuncium suprascripti domini iacobi uel eius heredum donec n u n c i u s e o r u m (2) duxerit supra-

scriptum uinum. Jta tamen quod suprascriptus petrus nec eius heredes non debent uindemiare suprascriptas uineas sine nuncio suprascripti domini iacobi uel suorum heredum. Jtem suprascriptus petrus et eius heredes debent dare omni anno suprascripto domino iacobo uel suis heredibus in festo sancte marie de medio agusto pullolatros *(sic)* duos et numatas duas panis et sestarium unum nucum et s e s t a r i o s II (2) castanearum sicarum grunattarum *(sic)*. Jnsuper suprascriptus dominus iacobus retinuit in se districtum et poderium et successionem dicti petri suorumque heredum. Eo saluo quod non debet suprascriptus iacobus nec eius heredes tollere aliquod fodrum suprascripto petro nec eius heredibus nisi illud quod superius collocutum est. saluo hoc quod debet seruire suprascriptus petrus et eius heredes suprascripto domino iacobo et suis heredibus sicut bonus homo suo bono domino. Preterea suprascriptus petrus debet habitare et eius heredes a mense marcio proximo in antea usque in perpetuum suprascriptum sedimen. Jta quod ipse petrus non debet dimittere suprascriptum sedimen nec terram nec uineas neque boscum nec pratum suprascripto domino iacobo nec suis heredibus nec ipse iacobus neque eius heredes predicto petro tollere. Jnsuper eciam suprascriptus dominus iacobus per se suosque heredes conuenit et per stipulacionem promisit defendere et guarentare suprascriptum sedimen cum suprascripta terra et prato et bosco et uineis suprascripto petro suisque heredibus masculis et mulieribus omni tempore ab omni homine cum racione in pena duplicis querimonie et pro hac inuestitura fuit confessus suprascriptus dominus iacobus se accepisse a suprascripto petro libras quinque v solidis minus. quod sic inter eos conuenit. actum yporegie a supra scala domini boyamundi de mercato. Signum + manus suprascripti domini iacobi qui inde duas cartas unius tenoris fieri precepit. Jbi fuerunt iohannes suueror et otto de barabino et faxa de uercellis et willelmus de riuo et alii plures testes.

(S. T.) Ego lifredus notarius sacri palacii interfui et rogatus hanc cartam tradidi et scripsi.

(1) censualiter *o, piuttosto,* corporaliter. (2) *Lo spaziato è in sopralinea.*

## XCVII.

*Andrea, abate di San Stefano d'Ivrea, per pagare un debito usurario vende a maestro Nicolò ed a Bonifacio, canonici d'Ivrea, la possessione che tenevano quei di Magnanenco in detta città* (11 marzo 1210).

Fonti. — A. Orig. in *Arch. capit. Ivrea*, mazzo XXXVIII. — B. Copia autentica 6 novembre 1282, del not. Antonio da Pavone, *ibidem*.
Met. di publ. — Si riproduce A.

(S. T.) Anno dominice Jncarnacionis Millesimo ducentesimo decimo. Jndicione xiii. undecimo die intrante mense marcii. Coram testibus infrascriptis. venditionem et datum ad proprium fecit andreas sancti stephani yporiensis abbas. consensu et parabola fratrum suorum videlicet fratris boyamundi et fratris alexii et fratris petri et alberti et consensu et parabola Suriani de albiano et Ricardi procuratorum suprascripti monasterii. in manu magistri Nicolai et Bonifatii canonicorum ecclesie yporiensis. de tota tenetura illa. quam petrus de magnanenco et Jacobus eius filius soliti sunt tenere ab ipso monasterio. videlicet sedimen et vinea cum terra et prato et campis et arboribus et cum omnibus pertinentiis et appendiciis suprascripte teneture pertinentibus et cum omni honore et poderio et districto. videlicet frodo *(sic)* bando successione. cui sedimini coheret ab una parte dominus boyamundus de mercato cum nepotibus suis. a secunda filii domini Oberti de castro monte. a duabus partibus uia. cum iiii bonis Jugeribus terre aratorie que sunt in octo peciis terre. quarum trium iacent ad pontexellum. prime pecie coherent boyamundus de mercato ab una parte. a secunda Wermus fornerius a tertia uia. secunde pecie coheret ab una parte uia. a secunda ecclesia sancte marie. A tertia dominus boyamundus. Tertia pecia est iuxta riuum rubeum cohere[*n*]t ab una parte filii domini Oberti. a secunda riuus rubeus. quarta petia Jacet in uia plana. cohere[*n*]t ab una parte filii domini Oberti. a secunda idem boyamundus et nepotes. quinte pecie coheret ab una parte boyamundus de solerio et boyamundus de mercato. Alie due pecie iacent in ysola quibus duabus coheret uia in capite ab una parte filii domini Manfredi. ab alia idem boyamundus de mercato. Septime petie coheret ab una parte pratum sancte marie et a duabus partibus filii domini Oberti. Octaua pecia iacet in brachete coherent ab una parte fornerii a secunda Jacobus grassus cum duabus pradaritiis prati. una quarum iacet ad bagnatura. coheret ab una parte idem boyamundus. a secunda filii domini Oberti a tertia riuus. alia prataritia iacet ad ysolam coheret ab una parte comune eiusdem uille. ab alia riuus. Tali modo quod de cetero iamdictus magister Nicolaus et Bonifatius habeant et teneant et cui dederint cum superioribus et inferioribus accessionibus seu cum omnibus confinibus suis in integrum suprascripte terre vinee et prato et nemori pertinentibus et cum omni honore et poderio et districto. sicuti iamdictum monasterium uisum est habere

et tenere et faciat iamdictus magister N[icolaus]. et B[onifatius]. et cui dederint de omnibus predictis quicquid facere uoluerint uel eorum vtile fuerit sine contradictione et molestia supradicti abbatis eiusque successoris. Jnsuper iamdictus abbas promisit per se et per suos successores defendere et warentare omnia ut supra legitur eisdem magistro N[icolao]. et B[onifatio]. omni tempore ab omni homine cum ratione sumptibus et dampnis suprascripti monasterii sub pena dupli. et si essent placitati uel appellati omne dampnum quod inde haberent uel expensas quas facerent eis restituere promisit. omnia bona prefati monasterii obligando. Retento predictus abbas nomine eiusdem monasterii in predicta terra annuatim denarios IIII secusinorum veterum et alios IIII pro fodro regali quotiens rex venerit foras. quos denarios memoratus magister N[icolaus]. et Bonifatius soluere promiserunt. ita tamen quod sine requisitione abbas et conuentus eiusdem possint uendere et dare predictam terram et quicquid voluerint facere. Pro qua venditione fuit iamdictus abbas confessus accepisse ab eisdem N[icolao]. et B[onifatio]. libras VII et m[ediam]. denariorum bonorum secusinensium veterum omni exceptioni non numerate et accepte pecunie remota. quos predictus abbas affiduit se soluere debere in debito usurario Jeorii de masino. Actum in claustro sancti stephani. et inde duas cartas unius tenoris fieri preceperunt. Testes fuerunt Johannes seruitor prefacti magistri et bonetus filius arnulfi de maglola.

Eodem uero die dominus boyamundus eiusdem monasterii monacus misit prenominatos N[icolaum]. [*et*] B[onifatium]. in corporalem possessionem vinee et sediminis nomine omnium aliarum rerum presentibus petro de magnanenco et Jacobo filio suo et Petro textore

(S. T.) Ego Jacobus sacri palatii notarius interfui et hanc cartam scripsi.

## XCVIII.

*I procuratori di Oberto,* [*vescovo*] *eletto d'Ivrea, vendono ad Ardizzone, pievano di Candia, ed a Gregorio, canonico d'Ivrea, la metà d'una casa in detta città già spettante a Giacomo Suriano* (12 marzo 1210).

FONTI. — A. Orig. in *Arch. capit. Ivrea,* mazzo I, n. 31.

(S. T.) Anno dominice Jncarnacionis Millesimo ducentesimo decimo Jnditione XIII. duodecimo die intrante martio Coram testibus infrascriptis. Cum henricus de bolengo. et Raimundus de cerriono et Ro-

bertus de arondello fuissent constituti nuncij et procuratores a domino Oberto yporiensi Electo ad vendendum res que condam fuerunt domini Jacobi suriani ad soluen(den)dum dotem domine Jordane uxoris iamdicti Jacobi vendiderunt domino arditioni plebano de candia et domino Gregorio canonico yporiensi nomine eiusdem capituli medietatem domus que est ante domum domini helarij. quam suprascriptus Jacobus uisus est habere cum suprascripto capitulo. ita quod de cetero iamdictum capitulum habeat et teneat predictam domum et faciat quicquid facere uoluerit uel ei utile fuerit sine contraditione et molestia alicuius persone Jbidem predicta domina Jordana fuit confessa et contenta accepisse in solutione dotis sue solidos xx. secusinorum veterum a predictis arditione et Gregorio. Actum in palacio yporiense. Testes fuerunt henricus de puteo presbiter Guillelmus de vezolano. et henricus de fonte.

Ego Jacobus sacri palacii notarius Jnterfui et scripsi.

## XCIX.

*Col consenso di Oberto,* [*vescovo*] *eletto d'Ivrea, il signor Guglielmo Grasso e suo fratello Bongiovanni vendono a maestro Nicolò, canonico, un prato in Albiano* (7 settembre 1211).

Fonti. — A. Orig. in *Arch. capit. Ivrea,* mazzo XXIV, n. 7.

(S. T.) Anno ab incarnatione dominica m. cc. xi. Jndicione xiiii. vii die intrante septembri Jn presentia domini Oberti dei gratia yporegiensis Electi. venditionem fecerunt ad proprium dominus Wilielmus pinguis et dominus bonus Johannes fratres yporegie magistro Nicholao yporegiensi canonico de una pecia prati que est iiii prataricie Reiacente Jn territorio Albiani vbi dicitur in murialle Cui coheret ab una parte Conradus gorga a secunda Rollandus de carnario a tercia (1) pro precio xlv solidorum secusinensium ueterum finito precio quos denarios confessi sunt recepisse ab eo Renunciando exceptioni non accepte et non numerate pecunie Tali modo ut suprascriptus magister Nicholaus habeat et possideat suprascriptam peciam et faciat exinde quicquid facere uoluerit uel ei utile fuerit una cum aditibus et egressionibus superioribus et inferioribus Et cui dederit aut vendiderit suprascriptam peciam sine sua suorumque heredum contradictione Jnsuper promiserunt suprascripti fratres per se suosque heredes defendere ei Cui uendiderit suprascriptam peciam prati ab omni homine Jn pena dupli cum suis sumptibus Et si non posset defendere per stipulationem promiserunt restituere ei uniuersa dampna que inde su-

prascriptus magister haberet Obligando ei omnia bona sua tam futura quam presentia. Actum yporegie Jn palacio Episcopi presentibus testibus Gregorio canonico yporegie Vberto de turre et Vberto remondo militibus yporegie.

(S. T.) Ego martinus sacri palatii notarius interfui et hanc cartam rogatus scripsi.

(1) *Manca nell'originale.*

## C.

*Giacomo e Gregorio, canonici d'Ivrea, accensano ad Albertino di Montano di Caravino una masseria in Caravino* (9 novembre 1212).

FONTI. — A. Orig. in *Arch. capit. Ivrea,* mazzo XLIII, n. 1.

(S. T.) (1) Anno dominice Jncarnacionis Millesimo cc. xij. Jndicione xv. viiij die intrante nouembris. Dominus Jacobus maior et dominus Gregorius canonici yporienses inuestiuerunt Albertinum de montano de carauino in se et in suos heredes tempore uite domini Jacobi et Gregorii de maso uno de pererio quod habent iuxta cellam de carauino. Tali modo quod de cetero Jamdictus albertinus et eius heredes habeant et teneant predictum masum tempore uite domini Jacobi et Gregorii. in dando suprascriptus albertus et eius heredes predictis canonicis omnes illas debituras quod predictum masum dare consueuit. Jta quod debeat meliorari et bene facere de terra et quod non debeant dare campariam. Promitendo Jamdicti canonici prefato albertino et heredibus suis defendere et warentare predictum masum ab omni homine cum racione suis expensis. Obligando omnia eorum bona que habent uel adquisierint. si uero accideret quod homines ecclesie habitarent aliam terram quam habent ibi ipse albertus debet habitare illam. et pro hac inuestitura Jamdicti canonici fuerunt contenti et confessi accepisse solidos xii segusinorum ueterum. Renunciando omni exceptioni non numerate peccunie et Jnde duas cartas fieri precepit. Actum in ciuitate yporegie in claustro ecclesie sancte marie Testes fuerunt bonifacius de carauino et ubertinus de banchetis et albertinus scutifer plebani. Ego nicolaus notarius sacri palacii de mandato magistri Jacobi hanc cartam scripsi.

(S. T.) Ego Jacobus sacri palatii notarius interfui et hanc cartam scribere Jussi.

(1) *Del notaio Nicolò.*

## CI.

*Enrietto, nipote del signor Brunone di Bolengo, colla propria madre Berlenda e colla moglie Richelda, che ha il consenso del padre suo, vende a Filippo, arcidiacono d'Ivrea, un prato in Bolengo* (9 gennaio 1213).

FONTI. — A. Orig. in *Arch. capit. Ivrea*, mazzo XXVI; guasto in parte.

(S. T.) Anno ab Jncarnatione dominica millesimo ducentesimo tercio decimo Jnditione prima Nono die Jntrante Januario Venditionem fecit ad proprium sub dupla defensione ut uenditor Emptori. henrietus nepos domini bernonis de bolenguo domino phylippo archidiacono yporiensi. de quatuor pratericiis prati sui allodii reiacentibus in territorio bolengi vbi dicitur ad pratum sancti Eusebii Coheret ab una parte Albertinus de Casali de pexano qui tenet per Ecclesiam yporiensem. a secunda filii quondam Johannis bertrici Jporiensis A tercia strata publica Pro finito precio quatuor librarum et...(1) denariorum bonorum secusinensium ueterum quos confessus est se recepisse ab eo renunciando exceptioni non accepti precii. [Tali modo] ut suprascriptus archydiaconus et cui dederit aut uendiderit aut alio modo alienauerit suprascriptas quatuor prataricias prati habeat teneat atque possideat Et faciat exinde Jure proprietario quicquid facere uolüerit sine contradictione suprascripti henrieti suorumque heredum Jnsuper promisit ei defendere suprascriptas IIII. prataricias prati ab omni homine cum racione omni tempore suis expensis Jn pena dupli Obligando omnia bona sua Et Richelda uxor suprascripti henrieti de consensu et uoluntate Johannis gaune Jporiensis patris sui Jurauit ad sancta dei euangelia hanc venditionem firmam tenere et non Jnquietare ullo tempore per se nec per summissam personam nec racione dotis sue nec alio modo Et berlenda mater suprascripti henrici promisit quod nullo tempore inquietabit hanc uenditionem per se nec per summissam personam nec ratione dotis nec alio modo Et utraque earum renunciauit Juri Jpothecarum et senatuiconsulto uelleano et omni legum auxilio quo se tueri possent ut hec uenditio plenariam habeat firmitatem et suprascriptus dominus archjdiaconus et cui dederit aut uendiderit aut alio modo alienauerit Jn pace et quiete possideat suprascriptas IIII prataricias prati cum superioribus et inferioribus cum additibus et egressionibus et cum finibus suis in integrum in perpetuum. Actum Jporegie Jn domo suprascripti archidiaconi Presentibus testibus

domino Vgone sacerdote et canonico Jporiensi et domino Jacobo preposito Jporiensi et magistro Nicholao canonico Jporiensi. Et suprascriptus henricus confessus est se possidere nomine suprascripti archi[diaconi].

(S. T.) Ego Martinus sacri palacii notarius Jnterfui et hanc cartam Rogatus Scripsi.

(1) *Guasto.*

## CII.

*Ugo del fu Bonamico d'Ivrea vende a Giovanni Caldera la metà d'un granaio in Ivrea dietro la chiesa di San Pietro* (11 febbraio 1212).

Fonti. — A. Orig. in *Arch. capit. Ivrea, Carte sparse.*

(S. T.) Anno dominice Jncarnacionis millesimo ccxii Jndicione prima. xi die intrante februario Venditionem et datum per alodium fecit vgo filius condam boni amici de ciuitate in manu Johannis calderie de medietate cuiusdam cellarii quod Jacet retro ecclesiam sancti petri quod ipse vgo habet pro indiuiso cum petro tanta et Guille[*l*]mo curllo Cui coheret ab una parte petrus de ogerio a duabus matelda uxor Rainerii a tercia uia. Tali modo quod de cetero iamdictus Johannes calderia et eius heredes et cui dederit habeat et teneat medietatem iamdicti cellarii et faciat quicquid uoluerit uel eius utile fuerit sine contradicione et molestia Jamdicti vgoneti eiusque heredes. Preterea Jamdictus vgo promisit per se et per heredes suos suprascripto Johanni et cui dederit predictam medietatem Jamdicti cellarii defendere et warentare ab omni homine cum racione suis sumtibus et dampnis sub pena dupli. cum restitutione totius dampni et expensarum. Obligando omnia sua bona que habet uel adquisierit et pro qua uenditione cum dato prefatus vgo fuit contemptus confessus accepisse et habuisse solidos xxxv secusinorum ueterum. Renunciando omni exceptioni non numerate et habite pecunje Actum yporegie in domo calderie Testes fuerunt henricus de carnario et martinus de paono et ubertus de pascherio Ego nicolaus notarius sacri palacii de mandato magistri Jacobi hanc cartam scripsi(1). (S. T.) Ego Jacobus sacri palatii notarius interfui et hanc cartam scribere Jussi.

(1) *Tutta la carta è di scrittura di questo notaio. Segue altro segno tabellionale del notaio Giacomo.*

## CIII.

*Il Capitolo di Santa Maria d'Ivrea accensa a Martino Tanca la metà d'una casa in Ivrea* (13 febbraio 1213).

Fonti. — A. Orig. in *Arch. capit. Ivrea,* mazzo I, n. 32; carta guasta a destra.

(S. T.) Anno a natiuitate dominica mccxiij Jnditione prima xiii die intrante februario Dominus phylippus archjdiaconus yporiensis de consensu et uoluntate capituli et nomine capituli yporiensis Jnuestiuit martinum tancam yporiensem de medietate pro indiuisso cuiusdam domus que iacet Jn rua yporiensi cui coheret ab una parte strata a secunda milo phanuelis a tercia domini de brocio a quarta yporegius et iacobus fratres de foro yporiensi. per censariam Tali modo ut suprascriptus martinus suique heredes habeant teneant atque possideant suprascriptam medietatem domus dando omni anno yporiensi capitulo duos solidos denariorum bonorum secusinensium ueterum pro censu suprascripte medietatis domus in festo sancti martini et si usque ad decem annos cessarent in solutionem suprascripti censi caderent a iure suo Cum superioribus et inferioribus cumfinibus et accessionibus suis in integrum et faciant quicquid facere uoluerint suprascriptus martinus et heredes sui iure censarie sine contradicione suprascripti capituli yporiensis Jnsuper suprascriptus archydiaconus uice et nomine suprascripti capituli promisit hanc domum defendere pro medietate pro indiuiso suprascripto martino suisque heredibus omni tempore ab omni homine cum ratione Actum yporegie Jn capella sancti syri de palacio episcopi Presentibus testibus domino Jacobo maiore. domino vgone presbitero. domino ardutione plebano candie domino georgio presbitero et magistro nicholao et domino bonecio canonicis yporiensibus.

(S. T.) Ego martinus sacri palacii notarius interfui et hanc cartam rogatus scripsi.

## CIV.

*Musa dona ogni sua ragione su una casa in Ivrea alla chiesa di Santa Maria d'Ivrea a sollievo della sua anima* (17 aprile 1213).

Fonti. — A. Orig. in *Arch. capit. Ivrea,* mazzo I, n. 33. — B. Copia in *Cart. cap.*, p. 103.

(S. T.) Anno dominice incarnacionis millesimo ducentesimo XIII. XV die ante kalendas madii. Jndicione prima. presentibus infrascriptis testibus. Jn dei nomine Ego musa dono et offero pro anime mee mercede. in manu domini Jacobi cantoris yporiensis ecclesie sancte marie. ad partem et nomine prefate ecclesie omne ius et omnem accionem realem et personalem utilem et directam quod et quam habeo in quadam domo Jacente in rua sancti mauricii aput puteum. coheret ei ab una parte Wercius a secunda petrus Waldanus a tercia simon Jonatasius a quarta uia. retinendo in me habitacionem domus (1) tempore uite mee. et post meum decessum faciant ministri pro anime mee mercede quicquid facere uoluerint Jure proprietario. quia sic est mea bona uoluntas actum in claustro sancte marie. et inde suprascripta musa cartam fieri precepit. Testes fuerunt. petrus bonus de feleto et matheus de riparolio.

(S. T.) Ego lifredus notarius sacri palacij jnterfui. et rogatus hanc cartam tradidi et scripsi.

(1) *In sopralinea sta lo spaziato.*

## CV.

*Pietro Valdano d'Ivrea lega alla chiesa di Santa Maria di Ivrea un tetto con terreno al Campasso d'Ivrea* (31 maggio 1213).

FONTI. — A. L'orig. manca. — B. Copia semplice in *Cart. capit.*, p. 115.
MET. DI PUBL. — Si riproduce B.

Anno a natiuitate dominica. M. CC. XIII. Jndictione prima. Die ueneris qui fuit pridie kalendas Junii. Dominus petrus valdanus yporiensis uolens disponere circa suam ultimam uoluntatem legauit deo et capitulo sancte marie yporiensis et per clauem quam sua manu tenebat obtulit super altare sancte marie yporiensis tectum cum terra ubi fuit condam murus quod habebat in territorio yporegie ubi dicitur in campaz. Jta ut a modo et usque in perpetuum ipsum capitulum yporiense habeat teneat atque possideat suprascriptum tectum cum terra super quam sedit cum superioribus et inferioribus cumfinibus et accessionibus suis in integrum. et faciat iure proprietario et per alodium quicquid facere uoluerit sine contradictione suprascripti petri suorumque heredum Jta quod nullo tempore liceat ipsi petro nolle quod uoluit set semper firmum maneat hoc legatum pro remedio

anime prefati petri. Actum yporegie in ecclesia sancte marie. Presentibus testibus martino de sancto martino condam sacerdote lezuli et bono iohanne de vesinali de piuerono et Guillelmo de archidiacono yporegie. et domino philippo archidiacono. domino Jacobo maiore. domino arducione plebano Candie. domino Vgone presbitero. domino Georgio sacerdote. domino Rodulfo diacono. domino Gregorio subdiacono yporiensibus canonicis. Ego martinus notarius interfui et hanc cartam scripsi.

## CVI.

*Tommaso, assessore di Oberto, vescovo d'Ivrea, definisce una lite fra il Capitolo del Monte Giove e quello d'Ivrea* (8 giugno 1213).

FONTI. — Orig. in *Arch. capit. Ivrea*, mazzo I, n. 34.

(S. T.) Anno a natiuitate dominica M CC XIII Jnditione prima die sabbati qui fuit octauus dies iunii discordia erat sub domino thoma assessore oberti dei gracia yporiensis episcopi inter dominum yporegium canonicum montis iouis nomine ecclesie montis iouis ex. I. parte et ex altera dominum rodulfum calderiam yporiensem canonicum nomine ecclesie sancte marie yporiensis Petebat namque suprascriptus yporegius peciam quamdam uinee reiacentem in zaeti dicendo pertinere ad ecclesiam montis iouis suprascriptam uineam dando VI. denarios canonicis sancte marie yporiensis Ex aduerso obbiciebatur suprascriptam uineam pertinere ad ecclesiam sancte marie yporiensis ideo quia mulier que uendidit uineam suprascriptam non potuit uendere sine consensu canonicorum beate marie cum esset censaria sancte marie sicut confitebatur utraque pars. yporegius uero dicebat hoc sibi non obstare cum sibi uideretur preiudicasse recipiendo pensionem post alienationem dominus rodulfus uero dicebat ex hoc non esse preiudicatum ecclesie cum recepta non fuerit pensio comunicato consilio canonicorum Vnde suprascriptus thomas uice et auctoritate suprascripti episcopi et habito consilio plurium sapientum absoluit suprascriptum rodulfum a peticione suprascripti Jporegii Actum yporegie in palatio episcopi Presentibus testibus ricardo de burgo yporiensi et bono iohanne cebelline de albiano et Vberto calderia yporegie Ego martinus sacri palacii notarius interfui et iussu suprascripti thome hanc cartam scripsi.

CVII.

*Corrado del fu Alberto Gorsa, colla moglie Bellavia, vende al Capitolo di Santa Maria d'Ivrea quanto possedeva alle Gramonere (Montaldo?)* (23 giugno 1213).

Fonti. — A. Orig. in *Arch. capit. Ivrea*, mazzo XXXV, n. 1.

(S. T.) Anno dominice incarnacionis Millesimo ducentesimo xiii. Jnditione prima. Nono die kalendas Julii. Venditionem et datum per alodium fecit Conradus filium condam Alberti gorce in manu presbiteri Vgonis et Rudulfi caudere Canonicorum ecclesie sancte marie yporiensis recipientium nomine eiusdem capituli yporiensis. de tota terra culta et inculta. quam iamdictus Conradus habebat et tenebat et possidebat in gramoneriis. pro indiuiso cum domino hylario. Tali modo quod de cetero iamdictum capitulum et cui dederit habeat et teneat predictam terram totam cultam et incultam et faciat quicquid uoluerit uel ei utile fuerit sine contradictione et molestia suprascripti Conradi eiusque heredis. preterea iamdictus Conradus promisit per se et per heredes suos suprascriptis domino Vgoni et Rudulfo nomine capituli memorati defendere et warentare predictam terram. totam cultam et incultam ab omni homine cum ratione suis sumbtibus et dampnis sub pena dupli et si iamdictum capitulum esset molestatum uel appellatum de predicta terra omne dampnum quod inde haberet uel expensas quas faceret eis nomine capituli restituere promisit. eis bona sua que habet uel adquisierit obligando. Jbidem bellauia uxor iamdicti Conradi per consensum et parabolam henrici fratris sui et domini hylarii patris sui fecit finem sua sponte et sine aliqua uiolentia. de omni iure quod in predicta terra habebat uel appellare p o t e r a t (1) nomine dotis uel alio aliquo modo Renuntiando uelaiano senatui consulto et ypotece. quam finem loco sacramenti promisit et afidauit atendere et obseruare. pro qua uenditione et dato suprascriptus Conradus fuit confessus se accepisse et habuisse libras xviii secusinorum veterum Renuntiando omni exceptioni pecunie non numerate et recepte. quam terram totam cultam et incultam prefatus Conradus nomine prefati capituli se de cetero constituit possidere.

Actum yporeie. in claustro sancte marie. et Jnde iamdicti iugales cartam fieri preceperunt Testes fuerunt henricus de rua. Guillelmus fornerius de ysoleta. Obertus calderia. dominus abb iudex de monticello. et Euurardinus nepos mazari.

Ego Jacobus sacri palatii notarius. interfui et hanc cartam scripsi.

(1) *Lo spaziato è in sopralinea.*

## CVIII.

*Guglielmo Curlo d'Ivrea, per l'anima sua e dei suoi parenti, dona alla chiesa di Santa Maria d'Ivrea la sua parte di una casa in Ivrea soggetta a censo verso Bongiovanni di Bolengo* (22 agosto 1213).

Fonti. — A. Orig. in *Arch. capit. Ivrea*, mazzo I, n. 35; pergamena un po' guasta.

(S. T.) Anno ab incarnacione domini nostri ihesu xpisti Millesimo ducentesimo xiii. die iouis qui fuit xi dies ante halendas septembris. indicione prima presencia illorum nomina quorum subter leguntur. Ego in dei nomine wilielmus curlus de ciuitate yporegie Pro remedio anime mee et uxoris mee meorumque parentum dono altari ecclesie sancte marie et capitulo yporiensis ecclesie uidelicet domino filipo archidiacono et iacobo preposito et domino iacobo maiori et Plebano de candia et voni et georgio iamdicte ecclesie sacerdotibus et canonicis et domino Rodulfo diacono et domino gregorio et rainerio et wulielmo filio domini brolini iamdicte ecclesie canonicis et offero iamdicto altari suprascripte ecclesie et cum libro uno quem manu mea teneo iamdicto altari et suprascripto capitulo dono meam porcionem unius domus cum curte et cum quodam cellario insimul tenente quam habeo insimul cum petro de tanta et cum vgone filio quondam boni amici pro indiuisso in territorio de ciuitate yporegie que iacet in ciuitate cui coeret ab una parte domini opizonis et vgoneti a secunda domini brolini a tercia domini oberti feniel a quarta uia que mea porcio est quarta pars iamdicte domus et cellarii et curtis cum mea porcione de(1) edificio de muro et lignamine et cupis quod est desuper et intra porcionem unius cellaris cum edificio de muro et lignamine constructo cum toto hoc quod est desuper quod habeo insimul cum suprascriptis petro de tanta et cum vgoneto in eodem territorio pro indiuiso que iacet in ciuitate retro ecclesiam sancti petri cui coeret ab una parte filie quondam iacobi de bonbello a secunda ortus hominum de ciuitate a tercia uia que mea porcio iamdicti cellarii et edificii est quarta pars. Tali ordine ut de cetero iamdictam meam partem de suprascripta domo et curte et cellario insimul tenente cum mea parte iamdicte domus edificii et edificii suprascripti cellaris et meam partem iamdicti cellarii quot *(sic)* iacet retro ecclesiam sancti petri cum mea parte tocius edificii iamdicti cellarii quod iacet retro ecclesiam sancti petri

sit de cetero iamdicte ecclesie et suprascriptorum canonicorum et eius subcessorum in predicta ecclesia existencium in faciendo quicquid facere uoluerint iure proprietario nomine in dando omni anno in festo sancti martini iamdicti canonici et eorum subcessores bono iohanni de bolengo uel eius heredibus pro censu de suprascripta sua porcione iamdicte domus et curtis et cellarii quod est iusta curtem denarios quinque denariorum bonorum segusinensium et quotiens rex uenerit foras alios denarios quinque de fodro regali. hanc donationem facio ego qui supra wilielmus iamdicto altari et uobis canonicis titullo donationis inter uiuos quia sic decreuit mea bona uoluntas. Et ita quod iamdicti canonici et eorum subcessores post dicessum suprascripti wilielmi et uxoris sue debeant facere omni anno anoale pro animabus eorum in die illorum anoalis. Et predictus wilielmus missit dominum vonem sacerdotem accipientem nomine suprascriptorum canonicorum in recta et corporale possessione de suprascripta sua porcione domus et curtis et cellarii ibi insimul tenentes et de sua porcione cellarii qui est retro ecclesia sancti petri in presencia anrici caldere et obertini filius *(sic)* quondam domini rustici iudicis testium. Actum yporegie ante altare sancte marie in ecclesia. Signum + manus suprascripti wilielmi qui hanc cartam donationis fieri rogauit. ibi fuerunt wilielmus de lossano qui porta(n)t aquam benedictam et lo mango et petrus pauellius et gendramus rogati testes.

(S. T.) Ego oldeprandus notarius sacri palacii interfui et rogatus hanc cartam scripsi.

(1) *Lo spaziato è in sopralinea.*

## CIX.

*Enrico di Romano conferma il legato alla chiesa di Santa Maria d'Ivrea fatto da suo padre e dà sicurezza pel suo pagamento* (19 marzo 1214).

FONTI. — A. Orig. in *Arch. capit. Ivrea*, mazzo XLIV, n. 2.

(S. T.) Anno a natiuitate dominica millesimo ducentesimo XIIII. Jnditione secunda die mercurii qui fuit nonus decimus dies marcii Presentibus testibus infrascriptis confessus est dominus henricus de romano quod pater suus legauit deo et ecclesie sancte marie yporiensis duos solidos secusinorum annuatim habendos super sedimine cliuini. que legata suprascriptus dominus henricus confirmauit et promisit soluere dando auctoritatem quod canonici suprascripte ecclesie sancte

marie se uertant ad suprascripta duo sedimina que sunt in strambino si ipse dominus henricus non soluerit eis suprascripta legata. Actum yporegie Jn palatio episcopi Presentibus ad hoc uocatis et Rogatis testibus domino iohanne sacerdote de burgaro et domino boamundo de solario yporiensi.

Ego martinus sacri palatii notarius interfui et hanc cartam rogatus scripsi.

CX.

*Iporegio del Mercato vende al canonico Gregorio un prato in Ivrea, salvo il diritto di riscatto dei figli di Pietro Valdano* (26 marzo 1215).

Fonti. — A. Orig. in *Arch. capit. Ivrea,* mazzo I, n. 36.

(S. T.) Anno a natiuitate dominica millesimo ducentesimo quinto decimo Jnditione tercia die iouis qui fuit vii kalendas aprilis Ante solutionem factam fecit datum et cessionem dominus yporegius de foro yporiensi in manu domini gregorii yporiensis canonici de omni iure et actione reali. personali. utili et directa quod et quam habebat uel ej competere posset in emptione quam fecerat a domino bono iohanne de bolenguo nomine filiorum condam petrj uualdani yporegie quorum tutor ipse bonus iohannes erat De quodam prato quod iacet in territorio yporiensi ubi dicitur in pasquario coheret ab una parte ipse yporegius. a secunda bonus iohannes de rocca yporegie. a tercia domina bonaueria de pertuxo. a quarta uia. confitente ipso yporegio quod debebat idem pratum pro eodem precio reuendere dictis filiis condam petri uualdani si uellent emere pro eodem precio. et hoc idem promisit suprascriptus gregorius se facturum. et [pro] facto dato et cessione ut supra legitur. suprascriptus iporegius confessus est recepisse xx. solidos segusinensium ueterum a suprascripto gregorio pro hoc dato et cessione renunciando exceptioni non accepte et non numerate pecunie. Actum yporegie Jn palacio episcopi Presentibus rogatis et ad hoc uocatis testibus domino boiamundo de foro et domino iacobo de florano. yporiensibus et iacobo braida de albiano. Ego martinus notarius interfui et hanc cartam rogatus scripsi.

CXI.

*Giacomo, prevosto di Santa Maria d'Ivrea, lega al Capitolo una casa colla suppellettile per un ufficio nel suo anniversario* (16 o 17 agosto 1215).

Fonti. — A. Il primo orig. manca. — B. Orig., di altro notaio, tratto dall'imbreviatura del notaio rogante, in *Arch. capit. Ivrea,* mazzo I, n. 38. — C. Copia in *Cart. cap.*, p. 80.

Osservaz. — Il 17 agosto 1215 era di lunedì, non di domenica. Il notaio, probabilmente, non computò il giorno delle calende.

Met. di publ. — Si riproduce B.

(S. T.) (1) A. D. N. m. cc. xv. Jndicione. iii. die dominico qui fuit xvi. kalendas septembris. Jn claustro ecclesie sancte marie yporiensis. testes fuerunt perronus de castro nouo. girardus de orio. Robertus seu robinus de aglimaria yporiensis perroninus guaschus de sancto martino. Jacobus de monte nouali de romano. dominus Johannes de cerridono canonicus augustensis. Dominus Jacobus prepositus yporiensis dedit et legauit deo et capitulo sancte marie yporiensis domum illam quam emit de dominis de septimo reiacentem in claustro sancte marie pro aniuersario suo cum tota superlectile que in illa domo est nunc uel fuerit pro tempore. Tali conditione quod domus illa non assignetur alicui canonico specialiter set teneatur cum tota superlectile eiusdem domus ad comunem utilitatem capituli. Siue ipse prepositus vita siue morte deserat illam domum. Si autem aliquis canonicorum per vim uel per alium modum uellet sibi appropriare dictam domum. uel si canonici non reseruauerint dictam domum cum tota superlectile ad comunes usus capituli. tunc ordinauit ipse prepositus ut domus illa cum tota superlectile reuertatur ad proximos agnatos eiusdem prepositi. Ego Giramus notarius de uetignaco de diocesi vercellensi. yporegie habitans de mandato domino Johannis de barrono dei gracia ecclesie yporiensis episcopi et comitis hanc cartam scripsi et extraxi de quodam abreuiario cuiusdam martini notarii prout in eodem abreuiario continetur.

(1) *Segno tabell. del notaio Giramo che estrasse il secondo originale.*

## CXII.

*Giacomo, massaro della chiesa di Santa Maria d'Ivrea, ed i suoi nipoti Enrico e Mileto donano una terra in Ivrea alla predetta chiesa* (6 dicembre 1215).

Fonti. — A. Orig. in *Arch. capit. Ivrea*, mazzo I, n. 39.

Osservaz. — È probabile che per la data voglia questa carta riferirsi alla prima domenica di dicembre che nell'anno 1215 era il 6 di quel mese.

(S. T.) Anno dominice natiuitatis Millesimo ducentesimo. xv. Jndi-

tione tercia. die dominico qui fuit intrante mense decembris *(sic)*. dominus Jacobus maior yporiensis et henricus et miletus eius nepotes ordinauerunt deo et capitulo sancte marie yporiensis totam illam terram quam habebant in territorio yporegie (1) ubi dicitur in tiuoleria. coheret a duabus partibus terra sancti nazarii yporegie. de anniuersarijs patris et matris ipsius maioris. et domini perradi aui patris ipsius maioris. et domini henrici patris suprascripti mileti. et domini simonis patris suprascripti henrici. et propter hoc remisit ipsum capitulum tres solidos secusinensium. quos habebat in vinea de saleto et remisit si quid minus factum fuerat pro suprascriptis anniuersarijs.
Actum in claustro sancte marie. Testes fuerunt Johannes custos. et Robinus de aglimaria. Ego Jacobus sacri palacii notarius. ex precepto magistri martini notarii. et auctoritate domini Episcopi hanc cartam ab eodem magistro martino abreuiatam scripsi.

(1) *In sopralinea e sotto sta cancellato* piueroni

## CXIII.

*Giovanni di Salcrano, anche per Alburga sua moglie, costituisce un censo alla chiesa di Santa Maria d'Ivrea su casa ivi* (11 gennaio 1216).

FONTI. — A. Orig. in *Arch. capit. Ivrea,* mazzo I, n. 40. — B. Copia in *Cart. cap.*, p. 109.

(S. T.) Anno dominice natiuitatis. Millesimo. ducentesimo. xvj. die lune qui fuit xi. dies intrantis Januarii. Johannes de salairano de uoluntate alburge vxoris sue. legauit et Judicauit pro se et pro suprascripta vxore sua. deo et capitulo yporiensis ecclesie sancte marie pro annualibus suis solidos vi. secusinensium veterum. omni anno. et solidos iiii.. operi sancte marie. et hec omnia habeantur super domo que est alodium ipsius Johannis. quam tenet petrus calderarius in rua sancti mauritii. coheret ab una parte. domus a[*n*]selmi calui. a secunda letitia a tercia uia. a quarta castrum sancti mauritii. Tali modo ut si ipse Johannes supervixerit vxori. uel vxor illi ille uel illa qui uel que supervixerit alteri soluat istud Judicatum et post decessum utriusque soluat hospitale de fracta. cuius hospitalis sint omnia bona suprascripti Johannis salua dote suprascripte alburge. Actum yporegie. in domo illorum de strambino in qua habitat ipse Johannes. Testes fuerunt presentes. Jacobus suriani calierij. et Aimo de pontia. et parisetus. et Wiuianus de hospitali de fracta de yporegia. et anselmus de aste.

Ego Jacobus sacri palatij notarius. hanc cartam a magistro martino notario, abreuiatam. ex eius precepto et domini Oberti Episcopi auctoritate scripsi.

## CXIV.

*Gregorio, canonico d'Ivrea, lega al suo Capitolo di Santa Maria censi su case e terre in Ivrea ed in Piverone* (22 marzo 1216).

FONTI. — A. L'orig. manca. — B. Copia semplice in *Cart. capit.*, p. 108.
OSSERVAZ. — Il 22 marzo 1216 era di martedì, non di giovedì.
MET. DI PUBL. — Si riproduce B.

Anno dominice natiuitatis. Millesimo. CC. XVI. Jndictione IIIJ[a] die iouis qui fuit XI kalendas aprilis. Dominus Gregorius yporiensis canonicus legauit deo et Capitulo sancte marie yporiensis pro aniuersario suo quicquid iuris habebat in vinea de qua Julianus de ponte yporiensi dabat ei solidos VII. census et alios. VII segusinorum ueterum de fodro regali, cui uinee coheret ab I parte Manfredus crassus. ab alia dominus Episcopus. a tercia uia. et in domo de qua dabat ei filia Jacobi de bosone blanco solidos III. segusinorum ueterum suprascripto Gregorio et ylario de ciuitate census pro indiuiso et totidem de fodro regali. et in domo de qua dabat ei henricus capellerius solidos III. et denarios IIII. de censu et totidem de fodro regali. et in domo de qua dabantur ei solidos XX. segusinorum ueterum. census que iacet in rua sancti mauricii. coheret ab una parte loyset. ab alia dominus bouolus. a tercia bonus iohannes de presbitero. a quarta uia. Et in solario pertusato in ciuitate. Et in eo quod habebat in Piuerono de quo reddebantur ei solidi. III. segusinorum ueterum. Jn hiis omnibus suprascriptis legauit sepedicto capitulo omne ius et omnem actionem quod et quam habebat in proprietate et possessione. redditibus et prouentibus et omnibus aliis modis. Tali conditione ut de prouentibus et redditibus suprascriptarum rerum reficiantur canonici qui interfuerint aniuersario suprascripti Gregorii omni anno. et non assignentur alicui canonicorum pro parte. set maneant semper ad comune capituli. Et post decessum suum si decederet suprascriptus Gregorius ab intestato sint tam hec quam alia que habebat capituli yporiensis. Actum in palacio yporiensi. presentes fuerunt dominus Jacobus maior. dominus Jeorgius. Rudulfus cauderia. Oto de tohonengo. Jacobus de opizone canonici yporienses.

Ego Jacobus sacri palacii notarius hanc cartam abreuiatam a magistro Martino notario ex eius precepto et auctoritate domini Episcopi scripsi.

## CXV.

*Ottobono, Obertino e Milone, figli del fu Martino Calegari di Magnano, vendono a Giacomo, prevosto di Santa Maria d'Ivrea, terre in Pessano* (23 luglio 1216).

FONTI. — A. Orig. in *Arch. capit. Ivrea*, mazzo XXVI.

(S. T.) Anno. dominice incarnationis. Millesimo. Ducentesimo. sexto decimo. Jndicione quarta. Decimo kalendas agusti. Apud palaz ubi dicitur ad castegnam de raz. Jn presentiam testium nomina quorum inferius leguntur Cum ligno quod suis tenebant manibus Ottobonus et Obertinus et Milo fratres filii quondam martini caligarii de magnano. nomine mere uenditionis et tradicionis. per rectum alodium Jnuestiuerunt dominum Jacobum prepositum yporiensem recipientem nomine yporiensis capituli. nominatiue de quadam uinea reiacenti in territorio pexani ubi dicitur in prehello et hoc cum tota clausura. cum cesis et arboribus cum cesis et ruptis cum area et aere. cum omni libertate et seruitute eidem uinee debita. cum omnibus coherentiis et pertinentiis acessibus et ingressibus et generaliter cum omni Jure eidem clausure subiacenti uel adiacenti et coherenti, et cum omni eo quod intra eandem clausuram continetur. siue boscum siue ierbum siue cultum siue incultum. Hoc idem fecerunt et eodem modo de duabus peciis bosci que sunt extra eandem uineam choherent autem his ab una parte sacerdos bolengi. a duabus aliis partibus uia. a quarta terra sancte marie. quam tenent albertus et Jacobus de castelleto. hanc uenditionem fecerunt predicti fratres sicut liberius potuerunt promittentes se nullo tempore contra uenturos per se uel suos heredes uel submissam personam de iure uel de facto. Jtem promiserunt de facto suo quod non fecerunt donationem uel alienationem aliquam in aliquam personam per quam capitulum yporiense in aliquam lesionem incidere posset. Jtem promiserunt quod si conueniretur predictum capitulum ab aliquo uel ab aliquibus defendere ipsum suis expensis. siue de iure siue de facto conueniatur. et pro omnibus suprascriptis promiserunt predicti fratres subnixa stipulatione resarcire omnia dampna et omnes expensas que uel quas predictum capitulum incurreret. si aliquod suprascriptorum minus obseruaretur uel minus obseruatum reperiretur. Et pro his obligauerunt omnia bona sua que habent et adquisierint Renunciantes illi iuri quo canetur quod deceptus ultra dimidiam iusti precii possit resindere uendicionem et omnibus aliis legum auxiliis.

Et hec omnia suprascripta suprascriptus Obertinus loco sacramenti affidauit adtendere et obseruare quia minor erat. Jtem predicti fratres constituerunt se possessores nomine predicti capituli quamdiu ingrediatur possessionem. Et pro hac uenditione fuerunt confessi predicti fratres se recepisse a predicto preposito nomine eiusdem capituli denariorum bonorum veterum segusinorum libras undecim et solidos quatuor Renunciando exceptioni non numerate pecunie. que ibidem fuerunt numerate et in eorumdem presentia. Quia de tanto precio inter se conuenerunt. Actum ubi supra legitur in uia publica predicti fratres hanc cartam fieri rogauerunt. Testes interfuerunt Rubo de nouaria et Albertus de Casalo et Obertinus ambo de pexano.

Ego matheus sacri palacii notarius interfui et scripsi et tradidi.

## CXVI.

*Giovanni, abate di San Nazzaro, accensa pel suo monastero una vigna con bosco in Borgaro ad Ulrico Ulriano di Arellio* (10 ottobre 1216).

Fonti. — A. Orig. in *Arch. capit. Ivrea, Carte sparse;* pergamena sbiadita.

(S. T.) Anno dominice incarnacionis m. cc. xvj. Jndicione iiij. die x octubris. Jnuestiuit abbas Johannes de sancto nazario per consensum et uoluntatem monaci petri et monachi nicolai ulricum ulrianum de aurelio suo nomine et fratris sui martini de quadam pecia uinee cum nemore que condam tenebat petrus de muris et perretus adam in territorio bulgari in loco ubi dicitur ad castrum nouum cui coheret ab una parte sanctus nazarius et ab aliis similiter. Jtem quantacumque predicta inuestitura infra dictas coherencias inueniri potuerit in integrum simul cum accessionibus et ingressibus finibus et pertinenciis cum superioribus et inferioribus in hac permaneat inuestitura. Ad hoc suprascripti prenominati fratres et eorum heredes tam masculi quam femine habeant et teneant suprascriptam uineam et nemus cum omnibus suis pertinentiis hinc ad xxviiij annos proximos dampdo medietatem uini s u p r a s c r i p t o a b b a t i (1) quod exierit de ista uinea et nemus habere debent seruato *(sic)* et facere exinde sine alicuius contradicione quidquid uoluerint ut supra dictum est et debent pistare uuas ad uineam si abbas uoluerit et ad suam uoluntatem uel sui missi et debent sapare uineam duas uices per annum a marcio usque ad septembre ante uindemias et si suprascripti fratres predicta omnia suprascripta non adtenderint per omnia ut supra legitur suprascriptus abbas uel eius subcessor sua auctoritate possit capere uineam et uin-

demiam sine alicuius contraditione faciendo quidquid uoluerit et saluo hoc quod si abbas suprascriptus uel ministri sancti nazarii qui postea erunt uellent facere uineam ad suas manus possint et debeant eam capere sine alicuius contraditione et de arboribus castanearum qui sunt super terram snprascriptam faciat similiter suprascriptus abbas quidquid uoluerit. Jnsuper promisit suprascriptus abbas per se et ministros sancti nazarii monasterii ipsi ulrico et fratri suo martino et eorum heredibus tam masculis quam feminis defendere et guarentare suprascripta omnia nominata ut supra legitur ab omni persona racione et restituere eis omnes expensas et dampna in quibus aliquo modo peruenerint si exinde apellauerint et inde obligauit omnia bona monasterii sancti nazarii hinc ad xxviiii annos et nomine afitamenti confessauit accepisse suprascriptus abbas a suprascripto ulrico suo nomine et fratris libram unam piperis renunciando exceptioni et inde due carte uno tenore fieri rogauerunt. Actum in bulgaro interfuerunt testes uilielmus ungarini et Johannes la clauig. (S. T.) Et Ego iacobus notarius interfui et scripsi.

(1) *In sopralinea lo spaziato.*

## CXVII.

*Il signor Oberto Caldera sentenzia in una questione fra Giacomo Cacciaguerra ed il Capitolo d'Ivrea riguardo alla proprietà di una casa* (29 o 30 gennaio 1217).

Fonti. — A. Orig. in *Arch. capit. Ivrea,* mazzo I, n. 41.

Osservaz. — Il 30 gennaio 1217 era di lunedì, non di domenica. Probabilmente il notaio non computò il giorno delle calende.

(S. T.) Anno dominice jncarnationis. Millesimo. ducentesimo. decimo septimo. Jndicione quinta. die dominica que fuit iii. kalendas. februarij. Coram testibus infrascriptis. Talis questio vertebatur inter Jacobum cazaguerram yporiensem ex una parte. et ex altera dominum hvgonem canonicum yporiensem nomine capituli yporiensis. Dicebat namque predictus Jacobus et petebat a iamdicto domino hvgone quatenus sibi dimitteret quamdam domum iacentem et sitam in ciuitate yporiensi. Cui coheret ab una parte fabianus sacrista. a secunda yporegius mulazius. a tertia via. quam domum Jamdictus Jacobus ad se pertinere nomine dotis matris. et sic ius in eadem domo se allegabat habere. E contra respondebat dominus hvgo nomine capituli. quod non sciebat nec credebat. illum ullum ius in ipsam domum. De qua discordia compromiserunt concorditer utraque pars per concordiam sine

tenore in dominum Obertum calderiam yporiensem. Qui in primis precepit. ordinauit et dixit nomine transacionis et concordie ut dictus Jacobus faceret pacem et finem et transactionem. datum et cessionem. in manu domini hvgonis nominatiue de omni iure. actione realj et personalj utili et directa. seu ypotecario. quod uel quam ipse habebat uel uidebatur habere. sibi competebat. uel competere poterat in predicta domo. tam iure dotis materne quam aliquo alio modo. nulla ibi exceptione uel retentione facta. de iure uel de facto. quam pacem et finem Jpse Jacobus in continenti fecit. Saluo eo quod dominus Obertus calderia diceret uel preciperet. qua sic pace et fine facta. precepit Jdem obertus calderia. quod dominus hvgo daret et solueret eidem Jacobo. nomine transactionis et concordie denariorum bonorum veterum segusinorum solidos. VII. quos Jpse dominus hvgo incontinenti numerauit et soluit eidem. prout ipse Jacobus fuit confessus et contentus se habuisse et recepisse. Renunciando exceptioni non numerate pecunie. Jbidem Jamdictus Jacobus promisit quod non fecerat datum uel cessionem in aliam personam. de iure suo si quod habebat. et si reperiretur fecisse. et Capitulum ab aliquo conueniretur singulariter uel pluraliter Jdem Jacobus cazaguerra per se et suos heredes. omne dampnum et expensas quas Capitulum inde faceret. restituere ac resarcire promisit. per stipulationem omnia sua bona obligando. et sic inter eos stetit. Actum in Claustro sancte marie yporiensis. Testes interfuerunt. Dominus abbas de monticello iudex. Johannes sacrista. petrus seruiens domini cantoris. Ego Matheus sacri palacii notarius interfui et rogatus scripsi et tradidi.

## CXVIII.

*Enrico di Romano, per autorità del vescovo* [*Oberto*] *d'Ivrea, vende a Gregorio canonico la metà d'una casa in Ivrea, presso la pusterla* (12 marzo 1217).

FONTI. — A. Orig. in *Arch. capit. Ivrea*, mazzo I, n. 42.

(S. T.) Anno dominice Jncarnacionis Millesimo ducentesimo XVII. Jndicione V. XII die Jntrante mense Marcii. Venditionem et datum per alodium fecit dominus henricus de romano domino Gregorio yporiensi canonico. de medietate unius casacii quod Jacet subter pusternam in yporegia. Tali modo quod de cetero suprascriptus Gregorius et eius subcessores habeant et teneant suprascriptam medietatem istius casacii et faciant quicquid facere uoluerint de suprascripta medietate

casacii sine contradicione et molestia istius henrici et eius heredum promitendo suprascriptus henricus per se et per heredes suos suprascripto Gregorio uel eius subcessoribus defendere et warentare suprascriptam medietatem casacii ab omni homine cum racione suis expensis Obligando omnia sua bona. et si suprascriptus Gregorius esset appellatus uel placitatus de suprascripta medietate casacii omne dampnum quod Jnde haberet suprascriptus henricus ei restituere promisit cum racione. pro qua uendicione et dato suprascriptus henricus fuit contentus et confessus accepisse a suprascripto Gregorio solidos xx secusinorum ueterum. Renunciando omni exceptioni non numerate et habite peccunie. quam uendicionem factam ante dominum episcopum fuit et sua auctoritate. Actum yporegie in palacio episcopali. Testes fuerunt yporegius grena. et Mateus notarius et dominus habas Judex et dominus Johannes capellanus domini episcopi.

Ego nicolaus notarius sacri palatii Jnterfui et hanc cartam scripsi.

## CXIX.

*Il Capitolo di Santa Maria d'Ivrea, col consenso dei figli di Girardo di Vercu accensa alcune terre a Giovanni del Bosco di Vercu* (15 marzo 1217).

Fonti. — A. L'orig. manca. — B. Copia martedì 26 agosto 1276, autenticata dal notaio Giovanni Cane di Castellamonte, in *Arch. capit. Ivrea*, mazzo I, n. 43.

Met. di publ. — Si riproduce B.

(S. T.) (1) Anno dominice natiuitatis. Millesimo. ducentesimo. septimo decimo. Jndictione quinta. quinto decimo die intrante marcio. Cum ligno uno quod sua tenebat manu dominus Rodulfus Cauderia yporiensis canonicus consensu domini bonefacii yporiensis archidiaconi et domini Jacobi mazari et domini Jacobi prepositi et domini Jacobi de quinto et domini Gregorii yporiensis canonici et de consensu Johannis et Girardi de vercu. inuestiuit Johannem de bosco de vercu recipienti suo nomine et fratrum. de tota terra culta et inculta quam girardus de vercu et eius filii tenebant ab eodem Rudulfo. nomine predicte Ecclesie et erant soliti tenere. Tali modo quod de cetero Jamdictus Johannes et eius fratres habeant et teneant predictam teneturam totam. Jn dando omni anno suprascriptus Johannes uel eius heredes et fratres prefato Rudulfo uel eius successori duos sextarios milii et tres sextarios siliginis et unum sextarium nucum. et denarios viginti in sancto stephano. con-

ductum ad domum suprascripti Rudulfi. et duas asinatas vini tempore vindemiarum et prandium illi qui fuerit ad recipiendum vinum et denarios XII. pro fodro regali. et de quinque in quinque annis pro waydia solidos v. segusinorum. ita tamen quod non possit diuidi hec terra inter heredes. et quod ipse Johannes nec heredes possint a se alienare. set perpetuo debent eam tenere. dum benefecerint. promittendo suprascriptus Rudulfus ei deffendere ab omni homine cum racione. Et postmodum quinto kalendas aprilis presentibus peroza de bando et Johanne de Ysoleta. hanricus et petrus filii condam Girardi de vercu fecerunt finem de omni Jure quod in predicta terra habebant in manu Johannis de bosco. et ita afidauerunt loco sacramenti. Actum yporegie. in Claustro sancte Marie. Testes fuerunt Jacobus de monte neuali. et Jacobus de Agladio. et Johannetus de vercu. Ego Jacobus sacri palacii notarius Jnterfui et scripsi.

(1) B: *manca*.

## CXXI.

*Giacomo, prevosto di Santa Maria d'Ivrea, accensa a Giacomo di Antilia molte terre in Ivrea* (2 luglio 1217).

FONTI. — A. Orig. in *Arch. capit. Ivrea*, mazzo I, n. 37.

(S. T.) Anno dominice natiuitatis Millesimo ducentesimo XVII. Jndicione quinta. secundo die in mense iulio. Dominus iacobus yporiensis ecclesie sancte marie prepositus. nomine yporiensis ecclesie capituli. presentibus et confirmantibus domino iacobo cantore. et domino bonifacio archidiacono et domino rodulfo caldera et domino vgone et domino iorio et domino bonicio. qui confitebantur esse utilitatem predicte ecclesie. dedit ad fictum redendum iacobo de antilia vndecim iugera terre quam ipsi habebant nomine predicte ecclesie in territorio yporegie. Quarum pecia una iacet ad ulmum strate. coheret ei ab una parte sanctus laurentius. a secunda sanctus nazarius. Secunda pecia iacet in estimorso. Coeret ab una parte Jacobinus de guilico. a secunda marescum. a tercia filii condam domini pascalis. tercia pecia iacet in saliceto coheret ab una parte nicolinus caldera a secunda sancta maria a tercia guillelmus grassus. Quarta pecia iacet in saliceto. coheret ab una parte dominus opicius a secunda guillelmus grassus. v.ta pecia iacet citra pontem petrum. Coheret ab una parte guillelmus grassus a secunda tebaldus caldera. a tercia strata. Sesta pecia iacet ad furnum coheret ab una parte rainerius de carisio. a secunda tebaldus caldera. a tercia bernardus. VII. pecia iacet ad trunxellam. co-

heret ab una parte iacob de roca forti. a secunda sanctus ambrosius. a tercia marescum. a quarta rainerius de carisio cum pecia una prati que iacet in estimoso. coheret ab una parte illi de mercato. a secunda sanctus oddricus. Tali modo quod suprascriptus iacobus et eius heredes habeat teneat dictam terram et pratum dehinc ad annos xx. proximos. in dando omni anno tempore mesium ministris predicte ecclesie modium unum siliginis pulcris recipientis ad mensuram yporegie ciuitatis. Jnsuper eciam suprascripti domini promiserunt per se eorumque successores defendere et guarentare suprascriptam terram cum prato suprascripto iacobo suisque heredibus ab omni homine usque ad predictum terminum. quod sic inter eos conuenit. actum in claustro sancte marie. et inde suprascripti domini duas cartas unius tenoris fieri rogauerunt. Jbi fuerunt Johannes sacristanus. Jacobinus filius. petri de alda. et Jacobinus tanta. testes. Ego lifredus notarius sacri palacii interfui et rogatus hanc cartam tradidi et scripssi.

## CXXI.

*Giacomo, prevosto di Santa Maria d'Ivrea, accensa a Giovanni di San Vincenzo ed a Giacomino, figlio di lui, terre alle Gramonere (Montaldo?)* (12 novembre 1217).

FONTI. — A. Orig. in *Arch. capit. Ivrea*, mazzo XXXV, n. 2.

(S. T.) Anno dominice natiuitatis Millesimo ducentesimo xvII. xII. die mensis nouembris. Jndicione quinta. Coram testibus infrascriptis. Dominus Jacobus yporiensis prepositus nomine yporiensis ecclesie capituli presentibus et consentientibus ei domino Jacobo cantore et domino bonifacio archidiacono. et domino Rodulfo calderia. dedit ad fictum redendum Johanni de sancto vincentio et Jacobino eius filio totam illam terram cum prato et bosco quam tenebat a suprascripto capitulo henricus de sorte in gremoneriis que terra cum prato et nemore a conrado gorza *(sic)*. Tali modo quod suprascriptus Johannes et Jacobinus et eorum heredes habeant predictam terram et pratum et boscum dehinc ad annos decem. Jn dando omni anno tempore messium ministris istius capituli sestarios quinque siliginis et alios quinque sestarios frumenti. tractum et conductum suprascriptum granum in claustro pulcrum granum et capiens ad mensuram yporegie ciuitatis. Jnsuper eciam suprascriptus dominus iacobus nomine predicti capituli promisit defendere predictam terram cum prato et bosco suprascriptis iohanni et Jacobino et eorum heredibus ab omni

homine usque ad predictum terminum. Quia sic inter eos conuenit. Actum in claustro yporiensi et inde suprascriptus dominus Jacobus duas cartas unius tenoris fieri rogauit. Testes fuerunt dominus iorius et iohanninus.

Ego lifredus notarius Sacri palacij interfui et Rogatus hanc cartam scripsi.

## CXXII.

*Pietro Fabri d'Oltreponte, col figlio Giacomo e colla nuora Alasia, vende a Giacomo Fabri del fu Giacomo di Fiorano una casa oltre il ponte d'Ivrea* (6 e 7 marzo 1218).

FONTI. — A. Orig. in *Arch. capit. Ivrea*, mazzo I, n. 44 *a*.

(S. T.) Anno dominice jncarnacionis. Millesimo. ducentesimo. decimo octauo. Jndicione sexta. Die martis que fuit sexta mensis marcii. Coram subscriptis testibus. Vendicionem et alienacionem et perpetualem transactionem fecerunt Petrus faber de ultra ponte yporiensis et filius eius Jacobus. prout melius sciuerunt et potuerunt in manu Jacobi fabri filii quondam Jacobi de florano nominatiue de quadam domo sua cum terra super qua est et muro et lignamine et cum curte et area et hedifficiis et omnibus et uniuersis rebus que ibi sunt et que ibi reperiuntur et que pertineant ad domum illam et curtem et terram que iacet ultra pontem yporiensem. Coheret ei ab una parte. Jacobus rex yporiensis et a duabus aliis via. a quarta dominus Maynfredus grassus. uel alie sint ibi coherentie in eadem uendicione permanea[*n*]t. Eo modo quod predictus Jacobus faber suique heredes de cetero in perpetuum habeant et teneant predictam domum cum terra et hedificiis et cum omnibus superhabentibus prout est inferius consignata et determinata. et ut ipsj petrus faber et Jacobus filius eius huc usque tenuerant et possederant. iure. proprietario nomine. ad faciendum [*quidquid*] facere uoluerint. cum accessionibus et ingressionibus inferius et superius a celo usque in abissum sine contradicione predictorum venditorum nec eorum heredum. Jnsuper predictus Jacobus una cum predicto petro patre suo promisit iamdictam domum prout superius legitur ab omni homine cum ratione. ab omni persona predicto modo defendere et guarentare suis expensis. in pena dupli secundum quod esset meliorata sub extimatione. Jtem quod nullo tempore per se uel suos heredes uel submissam personam predictam uendicionem retractare uel reuocare presumpserint. Renunciando dicti uenditores quod possint dicere se fore deceptos in suprascripta uendicione ultra di-

midiam iusti precii. Et insuper promiserunt quod non fecerant datum nec cessionem in aliquam personam et si reperiretur fecisse ab omni homine de facto suo defendere suis expensis et illum Jacobum emptorem et suos heredes indempnes reddere promiserunt. ei per stipulacionem omnia sua bona obligando et sic ut supra legitur predictus Jacobus parabola patris sui loco sacramenti affidauit adtendere et seruare bona fide. pro qua vendicione fuerunt confessi predicti venditores se recepisse a predicto Jacobo emptore precium vendicionis denariorum bonorum segusinorum libras tredecim Renunciando exceptioni non numerate et non recepte pecunie. constituentes se possessores illius domus nomine predicti Jacobi quamdiu in corporalem possessionem mittetur. et hoc totum actum est et celebratum saluo iure et honore Capituli yporiensis. a quo capitulo predicti venditores tenebant domum illam ad censum. et in eorum presentia videlicet domini Bonifacii archidiaconi yporiensis et domini Jacobi prepositi. qui de uoluntate canonicorum suprascriptorum inuestiuit nomine capituli predictum Jacobum de predicta domo. presentibus et laudantibus domino maiore. et domino vgone. domino Georio sacerdotibus et domino Gregorio. et domino Bonicio qui omnes hanc cartam laudauerunt et confirmauerunt nomine ecclesie Saluo iure suo in proprietate domus et census silicet de XII segusinis (1). quem debet soluere emptor prout ipsi venditores soluebant. Et inde hanc cartam fieri preceperunt tam venditores quam Capitulum suprascriptum. Actum in claustro yporiensi Testes interfuerunt Dominicus de ponte. et Obertus de strambino. et hanricus de puteo. Jacobus vadenoyt. et Boso faber. Jacobinus vermellus. Sequenti die mercurii proxima que fuit VII mensis marcii. Coram subscriptis testibus. domina Alaxia uxor predicti Jacobi venditoris prout melius potuit laudauit et confirmauit vendicionem predictam. Renunciando iuri ypothecario et veileiano senatui consulto. et sic loco sacramenti de assensu predicti uiri sui loco sacramenti affidauit adtendere in perpetuum et contra vendicionem istam nullo tempore (contra) uenire per se nec heredes nec submissam personam. Jbidem predicta Alaxia et predictus Jacobus uir eius et predictus petrus pater eiusdem Jacobi miserunt predictum Jacobum emptorem in corporalem possessionem illius domus ita ut possidera[*n*]t de cetero personali possessione et in cartam istud preceperunt apponi. Testes interfuerunt Boso faber. Jacobus vadenoyt. et Jacobus vermeglus. et Johannes gauna.

Ego Matheus sacri palatii notarius interfui et rogatus scripsi et tradidi.

(1) *Lo spaziato è in sopralinea.*

## CXXIII.

*Oldeprando notaio, a salvezza dell'anima sua e dei suoi parenti, dona al Capitolo di Santa Maria d'Ivrea una terra in Albiano pagante censo al vescovo d'Ivrea* (20 luglio 1218).

Fonti. — A. L'orig. manca. — B. Copia 1261, fatta per ordine di Giovanni vescovo d'Ivrea, autenticata dal notaio Giovanni di Pento, alla presenza dei testimoni Bonifacio prete della chiesa di S. Giusto di Val Soana, maestro Giacomo di Caluso e signor Paino canonico d'Ivrea, in *Arch. capit. Ivrea*, mazzo XXIV.

Met. di publ. — Si riproduce B, omettendo l'autenticazione.

(S. T.) (1) Anno dominice incarnationis millesimo ducentesimo octauo decimo. Jndicione sexta die Jouis que fuit xiij kalendas augusti Coram testibus infrascriptis. datum. inuestituram et donationem Jnter uiuos fecit prout melius potuit Aldeprandus notarius yporiensis. pro remedio et mercede anime sue et parentum suorum. Jn manibus domini Jacobi prepositi yporiensis recipientis nomine Capituli tocius yporiensis ecclesie Nominatiue de quadam pecia terre laboratorie quam ipse Aldeprandus emerat per allodium pro ut confitebatur Jbidem et que iacet in territorio Albiani ubi dicitur in bely Cui cohere[*n*]t a duabus partibus heredes quondam Raynaldi de Albiano. a secunda nepos eiusdem Raynaldi a tercia filius condam philipi lamberti. et sunt due Juncte. Eo modo quod predictum Capitulum yporiense nomine yporiensis ecclesie de cetero Jn perpetuum habeant teneant et possideant unaa cum successoribus suis dictam peciam terre cum pertinenciis suis titulo donationis Jnter uiuos Absque omni contradictionis obstaculo Jamdicti Aldeprandi donatoris. uel eius heredum Jn eo modo et forma qua Jdem Aldeprandus Jn illo die tenebat et possidebat Et cum defensione eiusdem Aldeprandi et eius heredum. Dando et reddendo domino episcopo yporiensi IIII^or denarios censum annuatim et totidem fodrum regale cum rex uenerit foras. Pro qua legatione. donatione et dato quam fecit Jdem Aldeprandus de hac pecia terre debent *(sic)* dictum Capitulum annuatim facere unum aniuersarium siue annuale. pro animabus omnium antecessorum suorum et pro sua post eius decessum. Et sic de sua bona dictus Aldeprandus fecit et disposuit uoluntate et Cartam istam fieri precepit. Quibus omnibus dominus Obertus dei gratia yporiensis Episcopus auctoritatem suam prestitit et consensum.

Actum in claustro Sancte Marie yporiensis. et consensus episcopi Jn eiusdem palacio. Testes interfuerunt. dominus Obertus de magnano.

Dominus Ardicio de sancto martino. Dominus henricus de buyrolo. Ego Matheus sacri palacii Notarius Jnterfui et rogatus scripsi et tradidi.

(1) B: *manca.*

## CXXIV.

*Gregorio, canonico d'Ivrea, accensa a Pietro di Riva del Bando una pezza di terreno in Ivrea* (16 settembre 1218).

FONTI. — A. Orig. in *Arch. capit. Ivrea,* mazzo I, n. 44.

(S. T.) Anno dominice Jncarnacionis Millesimo ducentesimo xviii. xvi die intrante mense septembris. Jndicione. vi. dominus Gregorius yporiensis canonicus dedit ad tenendum ad censum dandum petro de riua de bando usque ad x. annos proximos duo Jugera terre que Jacent Jn territorio yporegie Juxta in zelotam. Tali modo quod suprascriptus petrus et eius heredes habeant et teneant suprascriptam terram usque ad terminum x annorum sine contradicione et molestia suprascripti Gregorii et eius successorum. Jn dando omni anno suprascriptus petrus et eius heredes suprascripto Gregorio uel eius successoribus de suprascripta terra usque ad suprascriptum terminum. x. annorum. iii. sextarios frumenti pulcrum *(sic)* et Recipiens ad mensuram yporegie conductum omni anno in festo sancte marie de medio augusto ad domum suam. promitendo suprascriptus dominus Gregorius suprascripto petro uel eius heredibus deffendere et warentare suprascriptam terram ab omni homine cum racione Obligando omnia sua bona et fuit contentus et confessus accepisse a suprascripto petro solidos v secusinorum ueterum. pro afaytamento infrascripte terre. et Jnde suprascripti Gregorius et petrus duas cartas unius tenoris fieri preceperunt. Actum yporegie in claustro sancte marie. Testes fuerunt caglerus et toscus

Ego nicolaus notarius sacri palacii Jnterfui et cartam scripsi.

## CXXV.

*Gregorio, canonico d'Ivrea, e Giovanni, figlio del notaio Aimone, accensano a Giacomo Pellerino ed a Giovannino nipote di lui una pezza di terreno in Pavone* (26 marzo 1219).

FONTI. — A. Orig. in *Arch. capit. Ivrea,* mazzo XL, n. 3.

(S. T.) Anno dominice Jncarnacionis Millesimo ducentesimo xviiij. Jndicione vii die vii kalendas aprilis. Cum ligno uno quod suis tene-

bant manibus dominus Gregorius yporiensis canonicus et Johannes filius aimonis notarii Jnuestiuerunt per rectam censariam Jacobum pellerinum de paono et Johanninum nepotem suum usque ad x annos proximos de xii Jugeribus terre que iacent Jn territorio paoni. Tali modo quod suprascripti Jacobus et Johanninus nepos suus et eorum heredes habeant et teneant suprascripta xii Jugera terre usque ad suprascriptum terminum x annorum et faciant de suprascripta terra quidquid facere uoluerint uel eis utile fuerit sine contradicione et molestia suprascriptorum Gregorii et Johannis et eorum heredum Jn dando omni anno suprascripti Jacobus et Johanninus et eorum heredes suprascripto Gregorio et eius successoribus et suprascripto Johanni et eius heredibus de suprascripta terra usque ad suprascriptum terminum x annorum pro censu de suprascripta terra in festo sancti Martini vi sextarios siliginis et ii sextarios Ordei et ii sextarios frumenti pulcrum granum et Recipiens ad mensuram yporegie conductum ad domum eorum promitendo suprascripti Gregorius et Johannes suprascriptis Jacobo et Johanni nepoti suo et eorum heredibus defendere et warentare suprascriptam terram u s q u e a d s u p r a s c r i p t u m t e r m i n u m (1) ab omni cum racione. Obligando omnia eorum bona. et promiserunt quod facerent laudare et confirmare hanc Jnuestituram domino Conrado de turre pro qua Jnuestitura suprascripti Gregorius et Johannes fuerunt contenti et confessi accepisse a suprascriptis Jacobo et Johannino nepote suo solidos vii s e c u s i n o r u m u e t e r u m (1) pro afatamento suprascripte terre et Jn suprascripto anno n o n (1) debent dare suprascripti Jacobus et Johanninus aliquid de suprascripta terra nisi tercium de blaua que exierit de suprascripta terra et Jnde suprascripti Gregorius et Johannes et Jacobus et Johanninus duas cartas unius tenoris fieri preceperunt. Actum yporegie. Testes fuerunt perrinus de watarello et quagletus.

Ego nicolaus notarius sacri palatii interfui et hanc cartam scripsi.

(1) *Lo spaziato è in sopralinea.*

## CXXVI.

*Il signor Alberto, giudice e vicario del signor Guglielmo di Sparoario podestà d'Ivrea e Canavese, sentenzia a favore del canonico Bonisio contro i fratelli Squarra di Caluso, per un debito di fitto* (24 ottobre 1219).

FONTI. — A. Orig. in *Arch. capit. Ivrea*, mazzo LXI, n. 1 *a*.

(S. T.) Anno dominice natiuitatis millesimo ducentesimo decimo nono. Jndicione septima. nono die ante kalendas nouembris Coram testibus infrascriptis. dominus albertus Judex et uicarius domini Willelmi de sparoaria potestatis yporegie et canapicii. dedit domino bonicio canonico yporegie et adiudicauit ei tedialem possessionem omnium rerum mobilium et immobilium quas iacobus squarra et obertus frater eius de caluxio et capironus et eorum mater habent uel habuerint usque ad centum solidos segusinos pro sorte et v solidos pro iudicatura et vi denarios pro carta. quos denarios suprascriptus dominus bonicius petebat ab eis pro reditibus et fructibus quos ei dare debent de terra et aliis rebus quas tenent ab eo ut dicebat. constituendo bertarium mandaerium ad dandam illam possessionem et ad ponendum eum in possessione saluo iure suo in superfluo. ideo quia citati et requisiti a nuncio potestatis pluries fuerant. ut uenirent. ad faciendum rationem et uenire noluerint. ita tamen quod si infra annum et diem uenerint responsuri audiantur restituentes primo expensas que facte sunt uel fuerint pro ista possessione. aliter non. Actum yporegie testes fuerunt milo de puteo iacobus rocencus de strambino et Willelmus de merchato. (S. T.) Ego Johannes notarius interfui et iussus a domino alberto hanc cartam scripsi.

## CXXVII.

*Gregorio canonico d'Ivrea dona al Capitolo di Santa Maria d'Ivrea tutto ciò che possiede in Ivrea e fuori* (16 febbraio 1220).

Fonti. — A. Orig. in *Arch. capit. Ivrea,* mazzo I, n. 45.

(S. T.) Anno domini millesimo cc. xx. Jndicione viii. die dominico qui fuit xv. kalendas marcii. Dominus Gregorius canonicus yporegie fecit puram et meram donationem ad presens inter uiuos in manibus domini Jacobi prepositi yporiensis nomine capituli et ecclesie yporiensis de toto suo patrimonio ubicumque sit uel iaceat siue in ciuitate yporegie siue extra. et specialiter de eo quod habet in palacio et piuerono et ubicumque sit uel reperiri possit. et de omnibus Juribus et prouentibus ad ipsum patrimonium pertinentibus. Eo modo quod nullo tempore liceat sibi nolle quod semel uoluerit (1) set firmum et ratum semper maneat et persistat et dictum Capitulum in loco suo posuit in omnibus et per omnia. ut a modo in antea ita possit agere et facere de dicto patrimonio et de omnibus ad ipsum perti-

nomine capituli promiserunt ei et suis heredibus et cui dederit denentibus sicut ipse gregorius quondam poterat Et sicut facere posset de suis propriis possessionibus ante Et insuper dictum capitulum heredem suum constituit Actum in claustro ecclesie sancte marie yporegie. Jnterfuerunt testes. Rubinus. Acuzonius de turrigla. Vliuerius et valterius. seruientes canonicorum yporiensium.

Ego Paganus sacri palacii Notarius. his interfui et rogatus scripsi.

(1) *Lo spaziato è in sopralinea.*

## CXXVIII.

*Il Capitolo di Santa Maria d'Ivrea accensa a Giovanni clerico una casa in Ivrea* (31 marzo 1220).

FONTI. — A. Orig. in *Arch. capit. Ivrea*, mazzo I, n. 46; carta un po' guasta a destra.

(S. T.) Anno dominice natiuitatis Millesimo ducentesimo vicesimo. Jndicione VIII. secundo die ante kalendas aprilis. Coram testibus Jnfrascriptis Capitulum ecclesie sancte marie yporegie. scilicet dominus Jacobus de sancto martino prepositus eiusdem ecclesie et dominus Jacobus mazarius et dominus vgo et dominus gregorius et dominus Jacobus de quinto. Canonici yporegie Jnuestiuerunt per rectam censariam Johannem clericum de quadam domo que condam fuit Jordani de benz et Jacet Justa domum frederici. Coheret ei ab una parte idem Johannes. ab alia dominus raymundus. a tercia uia. quam domum agnexina filia predicti Jordani destinauit predicte ecclesie sancte marie pro suo annuali. tali modo quod suprascriptus Johannes et sui heredes et cui dederit habeat et teneat et possideat in perpetuum suprascriptam domum cum omni eo quod ei pertinet et muris et lignamine et suo terreno et faciat de ea et in ea quicquid facere uoluerit et ei utile fuerit sine eorum molestia et contradictione et capituli. in dando omni anno predictus Johannes uel eius heredes uel cui dederit predicto capitulo siue ministris capituli. xx. segusinos censum in festo sancti martini et decem segusinos fodrum regale cum rex uenerit foras. Et predictus Johannes uel eius heredes non debet uendere siue alienare predictam domum alicui ecclesie nec ospitali. et prius debet uendere siue alienare suprascripto capitulo et dare pro XII segusinis minus quam alii persone et prius eis se monere debet et capitulum similiter ei. quam autem inuestituram siue censariam dominus arducio archipresbiter laudauit et confirmauit atque consensit presentibus Johannino de andrea et Jacobino coquo domini Episcopi. preterea suprascripti canonici

fendere et warentare suprascriptam domum sicut superius legitur. omni tempore ab omni homine eorum sumptibus per se eorumque successores. et promiserunt ita facere tenere firmum aliis canonicis qui non aderant ibi presentes et inde due carte unius tenoris fieri rogate fuerunt. Actum yporegie in claustro sancte marie. testes fuere Johannes sacristanus fabianus petrus dino. et iacobus maza.

Ego Johannes notarius interfui et rogatus duas cartas unius tenoris tradidi et scripsi.

CXXIX.

*Il Capitolo di Santa Maria d'Ivrea fa cambio col notaio Aimone di censi ad essi dovuti* (22 settembre 1220).

FONTI. — A. L'orig. manca. — B. Copia autentica come segue in *Arch. capit. Ivrea,* mazzo I, n. 47*a*.

MET. DI PUBL. — Si riproduce B.

(S. T.) (1) Anno dominice incarnacionis millesimo cc. lxxxx. Jndicione tercia die Jouis primo kalendarum Junii Jn claustro ecclesie sancte marie yporiensis presentibus testibus vocatis et rogatis domino albertino de monte acuto canonico yporiensi et iohanneto de castromonte notario et aliis. Dominus Georgius de solerio canonicus yporegie et vicarius generalis venerabilis patris domini Fratris alberti dei et apostolice sedis Gratia Episcopi yporiensis et comitis precepit mihi notario infrascripto ut infrascriptum instrumentum autenticarem et exemplarem et in publicam formam redigerem Tenor cuius talis est. (S. T.) (2) Anno dominice natiuitatis M°.cc°.xx. Jndicione VIII. x die ante kalendas octubris. Comutacionem fecerunt inter Capitulum yporiense et aymonem notarium. videlicet quod iamdictum capitulum dedit concessit et remisit suprascripto aymoni XII denarios de censsu quos habet omni anno in Ospitale de XXI (3).

(1) *Del notaio autenticante.* (2) *Questo* (S. T.) *corrisponde a quello usato dal notaio Nicolò.* (3) *Il resto e specialmente la segnatura dei notai mancano, se pur non fu tagliata la pergamena.*

CXXX.

*Pellerino del fu Bongiovanni di Rocca costituisce alla chiesa di Santa Maria d'Ivrea un censo su una casa in Ivrea per un ufficio anniversario per le anime del padre e della madre* (24 settembre 1220).

Fonti. — A. Orig. in *Arch. capit. Ivrea,* mazzo I, n. 47.

(S. T.) Anno ab incarnatione domini nostri Jesu xpisti Millesimo. cc. xx. die iouis viii calendas otubris inditione octaua. presentibus testibus infrascriptis pellerinus filius condam boni Johannis de roca Judicauit pro aniuersario sui patris et matris sue annuatim iiii solidos segusinos ueteres ecclesie sancte marie in quadam domo reiacente retro sanctum petrum Jn qua manebat aimo texator et cui coeret ab una parte uia a secunda morellus a tercia petrus de pila et si ibi alie sunt choerencie tali modo quod si heredes predicti pelerini non dederint annuatim predictum censum seu fictum predicte ecclesie omni tempore quod predicta ecclesia et eius successores debeant habere regressum Jn predicta domo usque ad predictum censum sine placito quia sic inter eos conuenit Actum yporegie apud ecclesiam ibi fuerunt testes flabianus et Johannes segrestani.

Ego Johannes de dulza notarius sacri palacii interfui et rogatus hanc cartam tradidi [*et*] scripsi.

## CXXXI.

### *Il Capitolo di Santa Maria d'Ivrea acensa a Viberto Orfano di Strambino una terra in questo luogo* (15 ottobre 1220).

Fonti. — A. Orig. in *Arch. capit. Ivrea,* mazzo XLIV, n. 3.

(S. T.) Anno dominice Jncarnacionis Millesimo ducentesimo xx. Jnditione octaua. xv die intrantis octubris. Dominus vo canonicus yporiensis ecclesie sancte marie. minister eius capituli. Jnuestiuit nomine eiusdem capituli usque ad annos x. proximos vbertum orphanum de strambino. de uno Jugere terre. que Jacet in strambino. cui coheret ab una parte rocinclis. a secunda via a tercia dominus sobator. Tali modo quod iamdictus vibertus et eius heredes abeant et teneant dictam terram usque ad terminum x. annorum Jn dando omni anno in loco yporegie dicto capitulo unum starium frumenti pulcrum et recipiens ad mensuram yporegie in festo sancte marie de medio agusto. promittendo dictus vo per se et per capitulum dictam terram dicto viberto sumptibus suis et capituli defendere et uarentare usque ad dictum terminum et Jnde obligauit ei omnia sua bona et communia capituli. et versa vice (1) obligauit eidem capitulo omnia sua bona pro suprascripto frumento. Actum yporegie Testes fuere dominus Johannes presbiter romanelli et frater eius Jacobus. Ego grandis notarius interfui et duas cartas unius tenoris scripsi.

(1) *Ripetuto* versa vice

## CXXXII.

*Il signor Ubaldo d'Ivrea dona alla chiesa di Santa Maria un orto in Ivrea, alla Corsera, per salvezza dell'anima sua e di quella della moglie Emilda* (4 gennaio 1221).

FONTI. — A. Orig. in *Arch. capit. Ivrea*, mazzo I, n. 48.

(S. T.) A. d. J. M. ducentesimo. vicesimo. uno. Jndicione nona. quarto die intrante ienuarii presentibus infrascriptis testibus dominus vbaldus de ciuitate yporegie dedit et legauit et Jnuestiuit dominum Jacobum prepositum ecclesie sancte marie nomine eiusdem ecclesie pro mercede anime sue et pro [*a*]niuersario uxoris sue domine emilde ortum unum quod iacet in ciuitate yporegie. ad locum ubi dicitur in corseram. cui coheret a duabus partibus uia a tercia parte sancta maria. Jta quo modo habeat et teneat cum omnibus suis pertinentiis et coherentiis cum superioribus et inferioribus finibus et accessionibus et egressibus suis et cum omnibus suis Juri[*bu*]s. Tali modo quod de cetero usque in perpetuum predicta ecclesia sancte marie uel prepositus et canonici nomine ecclesie et capituli habeant et teneant et possideant predictum ortum et cum omnibus supra se et intra se habentibus in integrum iure et accione et usu seu requisicione sibi competente ita ut superius legitur ab illa die in antea et taliter dedit et concessit et per presentem cartulam confirmauit et omnem proprietatem relinquit nominaliter predictum ortum predicte ecclesie sancte marie uel canonici ipsius ecclesie et prepositus uel successores eorum faciant exinde quidquid facere uoluerint sine contradicione sua et molestia suorumque heredum Jta tamen quod presbiteri et canonici ipsius ecclesie missas et uesperas seu matutinas canant pro mercede et remissione sue anime et uniuersario *(sic)* uxoris sue emilde et omnium defuntorum et in sempiternum gaudium in eternum proficiat preterea dominus ubaldus promisit pro se et heredibus suis defendere [*et*] guarentare suis expensis ab omni homine omni tempore sub dupli pena querimonie et si aliquis de suis heredibus uel alius contra hanc cartam ire uoluerit non ualeat set presens hec cartula firma permaneat adque persistat cum stipulatione subnixa. Actum yporegie in claustro sancte marie testes fuere petrinus et fabianus et iohannes serestanus.

Ego obertus notarius sacri palatii interfui et hanc cartam scripsi.

## CXXXIII.

*Filippone del fu signor Ogerio cede alla chiesa di Santa Maria due vigne sul territorio d'Ivrea* (20 marzo 1221).

FONTI. — A. L'orig. manca. — B. Sunto in Catalogo del 1300, in *Arch. cap. Ivrea.*
OSSERVAZ. — Si è sostituita la data 1221 a quella del Catalogo 1021 evidentemente falsa, dappoichè il notaio Pagano roga i suoi atti dal 1220 in poi. Vedi GABOTTO, *Carte arch. vesc. Ivrea,* e questo Cartario. Ed al 1221 convengono le altre note cronologiche, e le persone ivi nominate.
MET. DI PUBL. — Si riproduce B.

Jtem Jnstrumentum unum dati et cessionis Jn quo continetur sicut philiponus filius quondam domini hugerii fecit datum et cessionem ecclesie sancte marie yporegie de duabus uineis ecclesie pro anima patris sui et parentum suorum atque sua. Jacentibus Jn territorio yporegie unam quarum Jacet loco dicto ad erinnum cui choeret Jacobus de mercatō. dominus Bonus Johannes grassus ab alia parte a tercia uia. alia pecia Jacet ubi dicitur ad Vlmum stelle coheret ei comune blenze. Symon genetaxius et via ab alia parte et heredes pasqualis. et predicta terra comunis erat cum domino opicione et factum fuit dictum Jnstrumentum M[CC]XXI. Jndicione nona. die XIII ante kalendas aprilis per paganum notarium. et est signatum dictum Jnstrumentum per CXI.

## CXXXIV.

*La chiesa di Santa Maria d'Ivrea acensa a Giovanni d'Arco una vigna nell'Oltreponte d'Ivrea* (31 ottobre 1221).

FONTI. — A. L'orig. manca. — B. Copia autentica dell'anno 1262, 22 maggio, fatta per ordine di Giovanni di Barone, vescovo d'Ivrea, ed autenticata dal notaio Giacomino di Raimondo Fabri, in *Arch. capit. Ivrea,* mazzo I, n. 49.
MET. DI PUBL. — Si riproduce B.

(S. T.) (1) Anno d. J. m. ducentesimo XXJ. Jndicione VIIII. die ante kalendas nouembris Presentibus infrascriptis testibus. Dominus Jacobus prepositus Ecclesie sancte marie yporiensis nomine eiusdem ecclesie et nomine aliorum fratrum ibi presentium qui confirmauerunt et laudauerunt istam cartam scilicet dominum Jacobum macer et dominum arduzionem archipresbiterum et dominum vgonem canonicum et Georgium et dominum Jacobum de quinto dedit et inuestiuit ad tenendum cum ligno uno quod tenebat sua manu Johannem de arco de una vinea cum

terra et closum et omnibus super se et infra se habentibus in integrum et cum omni accessione et egressione et cum omnibus suis pertinentiis. Cui coheret ab una parte sanctus Mauricius. a· secunda parte via. A tercia parte domina cessaria et Jacet ultra pontem. Tali modo quod dictus Johannes habeat et teneat et possideat dictam vineam et terram donec vixerit. idest suo tempore sine contraditione et molestia dictorum canonicorum. Jn dando annuatim tempore vindemiarum Tres asinatas boni vini et puri de dicta vinea. Et si defficeret in uno anno promissit dare in sequenti anno. Et promissit omni anno tempore vindemiarum denarios XII. propter sormostaniam et nulla alia superinposita non debent ei fieri. Jnsuper promissit dictus prepositus nomine capituli et dicte ecclesie defendere et gaurentare omnia dicta vinea et terra *(sic)* ab omni homine cum ratione expensis dicte Ecclesie uel capituli. Jn dando omni anno dictum censum. Et pro suprascripta Jnuestitura fuit confessus dictus prepositus nomine capituli se accepisse pro afaytamento ab eo solidos. v. bonorum segusinorum ueterum. Renunciando omni exceptioni non accepte peccunie. Actum Jn claustro sancte marie yporiensis Testes fuerunt fabianus et Johannes serestanus et Jacobus qui manet cum preposito et petrus.

Ego obertus notarius sacri palatii Jnterfui et hanc cartam scripsi.

(1) B: *manca.*

## CXXXV.

*Il Capitolo di Santa Maria d'Ivrea accensa a Pietro di Bogio di Baio una terra in Ivrea* (26 aprile 1222).

FONTI. — A. Orig. in *Arch. capit. Ivrea,* mazzo 1, n. 50.

(S. T.) Anno dominice Jncarnacionis. Milesimo ducentesimo. vicesimo secundo. Jnditione x. sexto die ante kalendas Madii. presentibus infrascriptis testibus. dominus reynerius de solerio et dominus bonetius et dominus rodulfus caudera et dominus ugo sacerdos ibi presentes omnes canonici ecclesie sancte marie et unus consencientes alium nomine capituli. dominus Jacobus macer dedit et Jnuestiuit cum claue una quem tenebat sua manu petrum filium bogi de bayo per rectam censariam nominatiue de una pecia terre cum muro quod est desuper quam erat solitus tenere Johannes qui dicebatur galina et iacet in roca sancti mauricii cui coheret ab una parte henricus alexius a secunda domenicus de ponte a tercia uia. Tali modo quod de cetero usque in perpetuum suprascriptus petrus et heredes sui et mares et femine

habeant et teneant et possideant totam predictam terram cum muro et cum omnibus super se et infra se habentibus et faciat in ea tam superiore quam inferiore seu cumfinibus et accessionibus et egressionibus suis in integrum quidquid facere uoluerit aut ei utile fuerit Jn dando omni anno in festo sancti martini suprascriptus petrus uel heredes sui ecclesie sancte marie uel capitulo dicte ecclesie pro censu seu ficto solidos quatuor bonorum segusinensium ueterum et Cum rex uenerit foras alios quatuor solidos segusinensium ueterum pro fodro regali et alia superimposita inter eos fieri non debet Jnsuper predicti canonici silicet dominus iacobus macer et predicti alii ibi presentibus nomine dicte ecclesie et capituli per se et eorum successores promiserunt et conuenerunt defendere et guarentare predictam terram cum muro et melioramento quod in ea fecerit et cui dederit saluo censu suprascripto petro et eius heredibus ab omni homine omni tempore Cum iustitia et racione sub dupli pena querimonie expensis dicte ecclesie uel capituli preterea conuenerunt inter se quod si aliquid tempore placuerit suprascripto petro uendere uel suis heredibus suprascriptam terram cum muro et melioramento quod in [ea] fecerit pro solidis quinque minus debet dare predicte ecclesie sancte marie uel capitulo aut successoribus dictorum canonicorum quam alii homini si emere uoluerint. et si emere noluerint vendat cui uoluerit ad predictum censum uel fictum et fodrum annualiter dandum saluo quod canonici et capitulus dicte ecclesie qui fuerint pro tempore debent habere propter laudationem et confirmationem venditionis solidos quinque segusinorum ueterum et pro hec atendendo suprascriptus capitulus et canonici nomine eiusdem ecclesie obligauerunt tantum de possessione dicte ecclesie quod bene esset solutus de expensis factis et pro suprascripta inuestitura facta et censaria fuerunt confessi pro afaytamento ab eo solidos. v. segusinorum ueterum [*accepisse*] Actum in claustro sancte marie predictus iacobus macer nomine suprascripte ecclesie et capituli hanc cartam fieri rogauit. ibi fuerunt testes petrus et bonefacius notarius ambo de mazadio et robinus clericus.

Ego obertus notarius sacri palatii interfui et hanc cartam scripsi.

## CXXXVI.

*Pietro del fu Genatasio d'Ivrea, a salvezza dell'anima del figlio Rodolfino, dona alla chiesa di Santa Maria parte di censo su casa in Ivrea alla Porta di Baudo* (15 settembre 1222).

Fonti. — A. L'orig. manca. — B. Copia semplice in *Cart. capit.*, p. 94.
Met. di publ. — Si riproduce B.

(S. T.) (1) Anno ab incarnacione domini nostri ihesu xpisti Millesimo ccxxii. die Jouis qui fuit xv dies intrante mense septembris Jndictione xi. Presencia illorum nomina quorum subter leguntur. Ego in dei nomine petrus filius condam Genetasii de ciuitate yporegie pro remedio anime Rodulfini filii mei dono tibi domino Jacobo maiori iamdicte ecclesie et per presentem cartam trado ad partem et nomine capituli iamdicte ecclesie denarios xviii denariorum bonorum secusinensium de illis denariis xxviii denariorum secusinensium quos dant mihi omni anno filii condam Torini de bando pro censu cuiusdam pecie terre cum domo de ligno et palea super se habentis *(sic)* quam tenet pro me ad censum in territorio de ciuitate yporegie que iacet ad locum ubi dicitur ad portam bandi. cui coheret a duabus partibus uia. a tercia comunis. Eo uidelicet tenore quod predicti denarii. xviii. omni anno dandi de cetero sint predicte ecclesie et faciat exinde Capitulum predicte ecclesie de suprascriptis denariis. xviii. omni anno quicquid facere uoluerit iure proprietario nomine. Jnsuper etiam actorem et defensorem per me meosque heredes tibi cui supra domino Jacobo maiori et suprascripto capitulo uestrisque successoribus in suprascripta ecclesia existentibus seu cui dederitis ad utilitatem iamdicte ecclesie omni tempore ab omni homine existere promitto sub duplici pena querimonie. et quod faciam uobis dari suprascriptos denarios. xviii fictualiter omni anno sicuti superius legitur in festo sancti martini. Et si predictum capitulum non haberet iamdictos. xviii denarios omni anno sicuti superius legitur uolo et iubeo ut habeatis regressum in suprascripta terra et domo donec haberitis recuperatum totum censum uestrum quod habere debetis. hanc donacionem facio ego qui supra petrus tibi cui supra domino Jacobo nomine iamdicte ecclesie titulo donationis inter uiuos. et pro uniuersario *(sic)* iamdicti Rodulfi filii mei. quia sic decreuit mea bona uoluntas. Actum yporegie in claustro iamdicte ecclesie. Signum + manus iamdicti petri qui hanc cartam donationis fieri rogauit. Jbi fuerunt Vbertinus filius quondam Viberti Judicis et Johannes qui manet cum domino Raynerio. rogati testes. et ibi erant presbiter vo et Jacobus canonicus filius domini Opizonis.

Ego oldeprandus notarius sacri palacii interfui et rogatus hanc cartam donationis scripsi.

(1) B: *manca.*

## CXXXVII.

*Il Capitolo di Santa Maria d'Ivrea accensa a Giovanni Barrone di Strambino un chiuso in tal luogo* (24 gennaio 1223).

FONTI. — A. Orig. in *Arch. capit. Ivrea,* mazzo XLIV, n. 4; pergamena guasta in qualche parte.

(S. T.) Anno dominice natiuitatis. Millesimo ducentesimo XXIII. Jnditione XI. VIIII die ante kalendas februarii. Cum penna scribendi quam sua tenebat manu dominus Rodulfus calderia. canonicus yporiensis consensu domini Jacobi maioris et domini arducionis archipresbiteri et domini gustini sacerdotis et Jacobi filii domini opitii canonici yporiensis. nomine capituli yporiensis Jnuestiuit per rectam censariam iohannem barronum de strambino de clauso uno quod Jacet in uilla strambini. Coheret ab una parte [*xpisti*]anus Crisol. a secunda bonifacius auocatus. et tercia via. Jtem Jnuestiuit eum de III iugeribus terre. II Jacent in luneris coheret ab una parte ecclesia romanelli. a secunda Jacobus rocencus. a tercia dominus boyamundus. tercium Juger Jacet in uia caraoni. Coheret ab una parte ecclesia sancti laurencij d[*e*] yporegia. a secunda Cuillus *(sic)* condam de uilla. Tali modo quod de cetero usque in perpetuum suprascriptus iohannes et eius heredes filios et filias *(sic)* ratum habeant et teneant suprascripta et faciant in omnibus suprascriptis quicquid facere uoluerint sine contradicione et molestia suprascripti capituli et suprascriptorum dominorum Jta quod non debet hec omnia suprascripta tenere nisi personaliter. Jn dando omni anno suprascriptus Johannes et eius heredes suprascripto capitulo in festo sancti martini de suprascripto clauso denarios XVIII segusinos ueteres pro censu et alios denarios XVIII pro fodro regali quociens rex exierit foras. et III sextarios siliginis pro censu omni anno de suprascripta terra in festo sancte marie de medio augusto pulcrum granum et Recipiens ad mensuram iporegie. et si non attenderent omnia suprascripta suprascripto capitulo. quod suprascriptum capitulum debeat habere regressum super omnibus suprascriptis promitendo suprascriptus dominus Rodulfus calderia nomine capituli suprascripto iohanni et eius heredibus defendere et warentare omnia suprascripta ab omni persona cum racione Obligando bona capituli. confitendo suprascriptus dominus Rodulfus quod omnia suprascripta que fecit est utilitas capituli. et suprascriptus iohannes debet tenere suprascripta III. iugera terre tantum post finitam wadiam de domna elena. ad omnia suprascripta consentiuit preterea in presentia iohannis sacristani dominus vgo canonicus et Jnde suprascriptus iohannes barronus et suprascripti domini. II. cartas unius tenoris fieri preceperunt. et fuerunt contenti suprascripti domini et confessi accepisse a suprascripto iohanne barrono pro afaytamento omnium suprascriptorum solidos XV segusinorum veterum. Actum iporegie in platea claustri de

sancta maria. Testes fuerunt Jacobinus de romano qui stat in iporegia et fabianus sacristanus.

Ego nicolaus notarius sacri palatii hanc cartam scripsi.

## CXXXVIII.

*La signora Richelda, vedova del signor Bovolo, dona in pro' dell'anima sua alla chiesa di Santa Maria d'Ivrea una terra al Monte Nevale* (1 giugno 1223).

FONTI. — A. L'orig. manca. — B. Copia semplice in *Cart. capit.*, p. 171.
MET. DI PUBL. — Si riproduce B.

(S. T.) (1) Anno dominice natiuitatis M. CC. XXIII. Jndicione VI. die iouis in ascensione primo intrante mensis Junii. coram testibus infrascriptis. Domina Richelda uxor condam domini bouoli fecit donationem inter uiuos pro remedio anime sue et aniuersario suo. domino Jacobo mazaro domino arducioni archipresbitero. domino vgoni presbitero custino. domino bonicio et domino Jacobo de domino opecio canonicis yporiensibus nomine ecclesie sancte marie yporiensis siue nomine capituli yporegie de duabus iunctis et medietate terre aratorie cum pertinenciis suis que terra iacet in monte niuali. coheret et ab una parte milo de burgo nouo. ab alia aymo notarius. a tercia dicta ecclesia sancte marie. a quarta comune yporegie. Saluo quod retinuit in se usufructum suprascripte terre in uita sua. ut dicta ecclesia siue capitulum hanc teneat et possideat post decessum suum suprascriptam terram cum pertinenciis et usufructum percipiat et habeat. Et hoc sub tali conditione quod si contigerit aliquo tempore quod aliquis capellanus constitueretur et poneretur ad seruiendum altari sancte marie magdalene quod ille capellanus habeat et teneat suprascriptam terram et fructum percipiat quod exierit ab ea. Actum yporegie in ecclesia sancte marie iuxta altare sancte marie. et inde dicta domina richelda cartam fieri precepit. testes fuerunt Johannes sacristanus. et fabianus sacristanus. perinus uacarellus et robinus de aglemara. Ego Johannes notarius interfui et rogatus hanc cartam scripsi.

(1) B: *manca.*

## CXXXIX.

*Il signor Raineri del Solerio canonico d'Ivrea accensa a Giacomo Pellerino ed ai figli di lui Alberino e Perrino una pezza di terreno in Pavone* (23 [o 24] giugno 1223).

FONTI. — A. Orig. in *Arch. capit. Ivrea,* mazzo XL, n. 4.
OSSERVAZ. — Il 23 giugno 1223 era di venerdì, non di sabato. È dunque errato il giorno del mese o quello della settimana.

(S. T.) Anno dominice incarnacionis. Millesimo ducentesimo. vicesimo tertio. Jndicione XI. die sabbati qui fuit. VIII. exeuntis iunii. Presentia illorum nomina quorum subter leguntur. Cum ligno uno quod sua tenebat manu. Dominus raynerius de solerio canonicus yporegie Jnuestiuit iacobum pellerinum de paono et alberinum eius filium Ad partem suam et ad partem perrini filii similiter suprascripti iacobi. de terra illa et prato quod et quam consueuerant tenere et habere. A domino gregorio yporegie canonico. que tantum ej pertinebat pro parte sua et quam habebat pro indiuiso et consueuerat habere cum domino ylario. Et que terra et pratum iacent in territorio paoni. Tali modo quod suprascriptus iacobus et eius filii. habeant teneant et possideant suprascriptam terram et pratum. tempore domini raynerii. sine sui contraditione et molestia. Dando omni anno suprascriptus iacobus pellerinus et alberinus et perrinus eius filii. V. starios grani. scilicet. III. starios siliginis. et II. starios frumenti. et unam eminam. pulcrum granum et recipiens. pro censu seu ficto. in festo assumptionis sancte marie. tractum et paratum ad domum suprascripti domini raynerii. Expensis suprascriptorum iacobi et filiorum eius. Et in festo sancti martini pro prato. VIII. solidos segusinorum bonorum ueterum. Quod granum et quos denarios promiserunt dare et soluere domino raynerio suo tempore. Omni anno ad iamdictos terminos. Et a terminis in antea cum dampnis et expensis factis et faciendis. Obligando ej omnia eorum bona que habent uel acquisierint uel habere possent. dantes ei auctoritatem et licentiam accipiendi de bonis suis. usque ad plenam solutionem pro censu seu ficto. si retardarent in iamdictis terminis solutionem facere. Actum yporegie in porticu ecclesiæ de sancta maria. Testes fuerunt dominus maior canonicus ecclesie de sancta maria. Et petrus frater domini ugonis. et iohanninus bolengolius. et Walterius seruiens domini ugonis. Et alii.

Et ego yuorinus notarius ex precepto domini raynerii. Jnterfui et rogatus hanc cartam scripsi.

## CXL.

*La signora Matelda, moglie del signor Raineri di Carisio, col consenso del figlio signor Corrado Della Torre lega alla chiesa di Santa Maria d'Ivrea una terra nella campagna d'Ivrea* (2 luglio 1223).

Fonti. — A. Orig. in *Arch. capit. Ivrea,* mazzo I, n. 51.

(S. T.) Anno dominice natiuitatis millesimo ducentesimo vigesimo tercio. Jndicione undecima. die dominico qui fuit secundo die Jntrantis Julii. presentibus iacobino de merchato et rofino de iuliano testibus rogatis. domina matelda uxor domini raynerii de carisio. uolens prouidere anime sue et predecessorum suorum hoc modo disposuit de illis xi. libris segusinis. que remansserant de decem et septem libris segusinis quas in se retinuerat secundum quod continetur in quodam instromento inde facto a me uiso et lecto. cuius incarnacio talis est. m. cc. tercio. Jndicione sexta. die ueneris nono kalendas februarii factum per martinum notarium. Jn quo continetur iamdictam dominam mateldam iuramento afirmasse de illis decem et septem libris aliquam disposicionem inde facere. sine consensu et uoluntate domini oberti raymundi uel eius filii domini conradi. unde pro remedio anime sue et parentum suorum iudicauit ac ordinauit ecclesie sancte marie yporiensi. medium iuger terre reJacens in campania yporegie. ad locum ubi dicitur ad rouetum. Coheret et ab una parte (1) uel xxx solidos segusinorum ueterum pro quibus debeat fieri singulis annis aniuersarium eius. et hoc fecit de conscilio et uoluntate ac conssensu domini conradi de turri qui erat ibi presens et istud debeat dari uel solui post decessum iamdicte domine matelde. et pro hoc obseruando obligauit omnia sua bona specialiter dotem suam supradicte legatarie *(sic).* Actum yporegie Sub porticu domini conradi de turri.

Ego Rubeus notarius Jnterfui et ex precepto suprascripte domine matelde hanc cartam tradidi et Scripsi.

(1) *La lacuna è in* A.

## CXLI.

*Il signor Bertoldo Delle Cascine, a salvezza delle anime di suo fratello Giacomo e di sua sorella Melana, dona al Capitolo d'Ivrea una pezza di terreno sul territorio d'Ivrea* (29 novembre 1223).

Fonti. — A. Orig. in *Arch. capit. Ivrea,* mazzo I, n. 51[2].

(S. T.) Anno. dominice. natiuitatis. Millesimo. ducentesimo. xxiii. Jnditione. xi. iii kalendas decembris. dominus bertoldus de caxinis dedit et Cessit pro amore dei et remedio Animarum condam fratris sui Jacobi et sororis sue melane domino Jacobo maiori et domino vgoni canonicis yporiensibus recipientibus nomine capituli yporiensis quoddam iuger terre quod iacet in territorio yporegie ad locum ubi

dicitur ad terminum. Coheret ab una parte Obertus de domino pasquali et bertoldus filius quondam mixellerii a secunda. A tercia via. Tali modo quod de cetero usque in perpetuum iamdictum capitulum uel eius ministri nomine iamdicti capituli habeant et teneant et possideant et quicquid uoluerint faciant de suprascripto iugere terre sine contradicione et molestia istius bertoldi et eius heredum. Actum yporegie in claustro sancte Marie. Testes fuerunt iohannes sacrista et buscagla filius bonicii de mercato.

Ego nicolaus notarius sacri palacii Jnterfui et Rogatus hanc cartam scripsi.

## CXLII.

*Filippone di Berno d'Ivrea, colla moglie Waldrata, cede una casa in Ivrea al signor Ugo di Bard, che la lega a favore delle anime del figlio Raineri e dei suoi antecessori* (10 luglio 1224).

Fonti. — A. Orig. in *Arch. capit. Ivrea,* mazzo I, n. 52, carta guasta a sinistra.

(S. T.) Anno dominice natiuitatis Millesimo ducentesimo vicesimo quarto. Jndicione duodecima. die mercurii decimo Jntrantis Julii. Coram testibus infrascriptis. vendicionem et datum et cessionem ad proprium et per liberum alodium fecit philiponus de berno de ciuitate yporegie domino vgoni de bardo de sua domo in qua manet quam habebat in ciuitate yporegie in rua sancti mauricii. iusta pontem. cum suo terreno et edifitio et muris et lignamine. et cum omnibus suis pertinentiis. Cui coheret ab una parte uia. ab alia stephanus de romano. a tercia filii condam Jacobi de banchetis. a quarta parte castrum de rua sancti mauricii. pro precio decem librarum segusinorum veterum. quos fuit confessus et contentus accepisse ab eo Renunciando omni exceptioni non numerate et recepte pecunie. Quam autem suprascriptam domum. cum edificio et terreno suo et muris et lignamine et omnibus pertinentiis suis et appenditiis et seruitutibus et ingressibus et egressibus et uiis finibus et terminis et coherentiis. et cum superioribus et inferioribus et cum omnibus accessionibus suis iandictus don vgo de bardo et eius heredes et cui dederit et uendiderit uel alienauerit habeat teneat et possideat perpetualiter et faciat de ea et in ea quicquid facere uoluerit. et ei libuerit sine contradictione et inquietatione et molestia et impedimento suprascripti philiponi et sui heredis. preterea prefatus philiponus per se suosque heredes promisit defendere et warentare et [disbrigare predi]ctam domum cum

edificio et terreno et muris et lignamine. prefato don vgoni de bardo et eius heredibus et cui dederit et uen[diderit uel alie]nauerit. omni tempore ab omni homine et persona. suis expensis in pena dupli. cum restitutione totius dampni et expensarum. quod uel [quas] haberet uel faceret pro defenssione suprascripti domus et omnium suprascriptarum rerum. Quam venditionem et datum et cessionem dictus philiponus et uxor sua Waldrata promiserunt et loco sacramenti afidauerunt attendere obseruare. et firmam tenere et non contrauenire aliquo modo per se et per alios et submissam personam. Renunciando et pacem et finem faciendo de omni Jure et actione quod et quam habebant uel petere seu appellare poterant in suprascripta domo et ali[*b*]i [*in*] suprascriptis rebus obligantes ei omnia eorum bona que habent uel habuerint. et ipsa Waldrata dotem suam. pro sic attendendo ut superius per omnia legitur. Renunciando senatui consulto Velayano et ypotece. quam domum dictus don vgo emit pro faciendo luminare altare beate marie. die noctuque im perpetuum. pro remedio anime filii ranerii. et suorum antecessorum. Actum yporegie in palacio domini episcopi et coram eo. et inde dictus philiponus et vxor sua cartam fieri preceperunt. testes fuerunt don willelmus de bardo. dominus Vgo canonicus. dominus conradus de turri. don Wiliencus de donatio. dominus simon genetasius. stria. giroldus de bardo et rofinus de iuliano. [Eadem] die. suprascriptus philiponus posuit iandictum don vgonem de bardo in corporalem possessionem suprascripte domus cum pertinentiis constituens se possidere eius nomine. presentibus domino conrado de turre. giroldo de bardo et Willelmeto pellicerio.

(S. T.) Ego johannes notarius jnterfui et iussus hoc instrumentum tradidi et scripsi.

## CXLIII.

*Il signor Ugo di Bard investe Filippone di Berno di Ruca San Maurizio di una casa in Ivrea, sotto condizione di mantenere un lume avanti l'altare di Santa Maria di detta città.* (10 luglio 1224).

Fonti. — A. Orig. in *Arch. capit. Ivrea,* mazzo I, n. 52.

Osservaz. — Questa carta è scritta sulla stessa pergamena della precedente.

(S. T.) Anno dominice natiuitatis Millesimo ducentesimo vicesimo quarto. Jndicione xii. die mercurii decimo Jntrantis Julii. dominus vgo de bardo Jnuestiuit philiponum de berno de rua sancti mauricii de yporegia de quadam domo quam habebat in rua sancti mauricii. in

qua moratur idem philiponus et quam emerat ab eo. cui coheret ab una parte uia. ab alia stephanus de romano. a tercia filii condam iacobi de banchetis a quarta castrum de sancto mauricio. et tali modo quod suprascriptus philiponus et eius heredes habeant teneant et possideant im perpetuum suprascriptam domum. cum edificio et muris et lignamine. et terreno suo. et omnibus suis pertinentiis et faciat in ea quicquid uoluerit faciendo lumen die noctuque continue et assidue ipse et sui heredes im perpetuum ante altare beate marie pro remedio anime ranerii filii iandicti don vgonis et suorum antecessorum. Quod lumen dictus philiponus per se suosque heredes facere promisit perpetualiter. continue et assidue die noctuque. quod si ipse philiponus uel eius heredes. aliquo tempore non luminarent altare sancte marie continue die noctuque et luminare cessarent tunc. suprascripta domus cum pertinentiis suis debeat esse apperta capitulo sancte marie de yporegia et esse suprascripti capituli. faciendo lumen perpetualiter altari beate marie continue et assidue nocte dieque. quod si dictum capitulum similiter cessarent luminare altare sicuti superius legitur. prefata domus cum pertinentiis suis sicut dictum est debeat reuerti libera et aperta et expedita sine impedimento ad predictum dominum vgonem et eiusdem heredes. quod lumen dictus philiponus debet facere suis expensis et capitulum similiter. et pro sic attendendo ipse philiponus obligauit sua bona. Actum yporegie in palacio domini episcopi. et inde plures carte fieri precepte fuerunt testes fuerunt. dominus ranerius de solerio. dominus vgo canonicus. don Willelmus de bardo. don Wiliencus de donatio. dominus conradus de turri. dominus simon genetasius stria et giroldus de bardo et alii.

(S. T.) Ego Johannes notarius Jnterfui et iussus plures cartas scripsi et tradidi.

## CXLIV.

*Guglielmo del fu signor Bonagente del Solero vende a Raineri del Solero, canonico d'Ivrea, la parte della decima di Lessolo che tenevano da lui i Vadinotte* (24 novembre 1224).

Fonti. — A. Orig. in *Arch. capit. Ivrea*, mazzo XXXVIII, n. 3.

(S. T.) Anno dominice Natiuitatis millesimo ducentesimo vicesimo quarto Jnditione duodecima. die dominico qui fuit septimus dies exeuntis mensis nouembris Jn presencia aymonis notarii et fredelici filii quondam domini broglini et petri de pila et otonis vadenocte testium rogatorum. Guillelmus filius condam domini bonagenti de solerio dedit

et concessit domino Raynerio de solerio canonico yporiensi. omne ius et actiones quod et quas habebat et sibi competebat directo uel utiliter in ea parte decime et perceptione. quam tenebant illi de vadenocte et habebant ab eo Jn leuzolo et in territorio leuzoli Jn integrum et ipsum de predicta decima cum cartula quadam quam sua tenebat manu Jnuestiuit remitendo et donando et penitus relaxando Jura et actiones que et quas habebat et sibi competebant uersus illos de uadenocte uidelicet iacobum uadenocte et otonem uadenocte. ocasione decime predicte et partis predicte decime et percepcionis omnium fructuum Jamdicte decime quam tenebant et habebant ab eo. et de predicta decima et perceptione fructuum predicte decime fecit ei pacem et finem et pactum de non petendo. Constituendo ipsum dominum raynerium super predictis procuratorem tamquam in rem suam. Jta quod ipse raynerius habeat et teneat a modo in perpetuum Jus predicte decime et actiones et perceptionem fructuum predicte decime et Jura et actiones que et quas habebat et sibi competebant uersus predictos otonem et Jacobum vadenocte. promitendo quod habebit ratum et firmum Jn perpetuum quicquid ipse dominus raynerius fecerit cum illis otone et Jacobo vadenocte. super illa decima et perceptione fructuum illius decime siue emendo uel alio modo cum eis contrahendo seu faciendo uel paciscendo uel quocumque alio modo. neque contraueniet per se uel heredes suos Jtem promisit ei per se et suos eredes quod nihil a modo in perpetuum in ipsa decima petet nec ipsi domino raynerio nec heredibus suis ocasione predicte decime et percepcionis fructuum predicte decime uel ocasione alicuius Juris sibi competentis uel competituri a modo Jn futurum Jta quod nulla causa precedente uel subsequente. ad predictam decimam possit Jn perpetuum ipse uel heredes sui habere regressum. et faciet filios suos habere et tenere ratum et firmum Jn perpetuum quicquid superius enarratum est. Et pro his omnibus obseruandis obligauit ei omnia sua bona habita et habenda. Actum yporegie Sub porticu ecclesie sancte marie yporiensis.

(S. T.) Ego Rubeus Notarius Sacri palatii Jnterfui et rogatus hanc cartam scripsi.

## CXLV.

*Oberto, vescovo d'Ivrea, aggiudica a Raineri del Solero la decima di Lessolo che eragli contrastata da Ottolino e Giacomo Vadinotte* (26 novembre 1224).

FONTI. — A. Orig. in *Arch. capit. Ivrea*, mazzo XXXVIII, n. 5; carta guasta a destra.

(S. T.) Anno domini M.CC.XXIIII. Jndicione XII. VI kalendas decembris. Causa talis uertebatur inter dominum Raynerium de solario nomine suo et fratrum suorum Jacobini et valterii ex una parte et Otulinum et Jacobum vadenocte fratres ex alia. sub domino oberto dei gratia yporiensi Episcopo. Petebat enim dominus Raynerius a suprascriptis otulino et Jacobo illam decimam sibi dimiti et perceptionem decime. quam habebant et tenebant in lezulo et territorio lezuli in hac forma. Vobis domino episcopo conqueror ego Raynerius de solario nomine meo et fratrum meorum Jacobini et valterii de Jacobo vadenocte et otulino eius fratre. et peto ab eis illam decimam mihi dimiti et perceptionem decime quam habent et tenent in lezulo et territorio lezuli et quam lege contradicente a [domino] Guillelmo de solario acceperant [domino] a quo tenetur predicta decima et nobis consortibus. inrequisitis (1). quia dico predictam decimam mihi et fratribus meis pertinere Jure dominii uel quasi quia dominus a quo tenetur predicta decima in feudum ad quem predicte decime perceptio et ipsa decima de Jure postquam ipsi habuerunt plene deuoluta est. nobis ius suum quod habet in ipsa decima (1) et in reuocando ipsam decimam dedit et concessit. quia ipsa decima est de feudo nostro auito et paterno. ad que omnia Respondebant suprascripti otulinus et Jacobus vadenocte quod nolebant neque debebant dimitere decimam illam quia emerant a Guillelmo de solario (1) cuius erat decima illa et ipsam decimam a ipso Guilelmo in feudum habebant certa quantitate pecunie ab eis sibi data. set confitebantur cum ab ipso Raynerio super hoc quererentur ipsam decimam teneri a dominis de scarmagno in feudum. Vnde dominus episcopus (1) visis et auditis allegationibus utriusque partis et confessionibus et instrumentis. quia constabat quod ipse Raynerius Jus habebat dominorum de scarmagno super predicta decima et reperiretur per confessionem predictorum fratrum otulini et Jacobi. quod predicta decima tenebatur in feudum a dominis de scarmagno. per Guillelmum et suos antecessores nec inueniebatur quod ipsi domini de scarmagno prestitissent consensum suum vendicioni facte de ipsa decima. habito conscilio sapientum cum diligenti deliberatione condempnavit prefatos fratres otulinum et Jacobum ad restitutionem decime petite. suprascripto Raynerio et fratribus suis valterio et Jaccomo. Actum in palacio domini episcopi yporegie Jnterfuerunt testes. Aymo notarius Andreas camarlengus domini episcopi yporegie et Rubinus.

Ego paganus sacri palatii Notarius his interfui et hanc cartam rogatus scripsi.

(1) *Lo spaziato è in sopralinea.*

## CXLVI.

*Ottolino e Giacomo Vadinotte vendono a Raineri del Solero la loro parte della decima in Lessolo* (26 novembre 1224).

Fonti. — A. Orig. in *Arch. capit. Ivrea,* mazzo XXXVIII, n. 4; pergamena un po' guasta.

(S. T.) Anno domini Millesimo cc.xxiiij. Jndicione xii. vi kalendas decembris. Jacobus et otulinus vadenocte fratres. vendiderunt et dederunt domino Raynerio de solario canonico yporegie decimam et illam partem decime et perceptionem decime in integrum quam habebant et tenebant in lezulo et territorio lezuli et quam habebant et videbantur possidere et habere. A Guillelmo de solario filio quondam bonegentis de solario. et ipsum Raynerium de ea decima et perceptione fructuum decime integraliter. cedendo eidem omne ius utile et directum quod pro ipsa decima competebat eis. inuestiuerunt festuca una quam tenebant in manu Tali modo et ordine quod ipse Raynerius et heredes sui. ipsam decimam et perceptionem decime habeant teneant et possideant integraliter in perpetuum et faciant dehinc quicquid facere uoluerit et ei utile fuerit sine contradicione et molestia predictorum fratrum otulini et Jacobi et heredum suorum et filiorum. promitentes prefati fratres otulinus et Jacobus domino Raynerio et heredibus suis uniuersalibus et singularibus predictam decimam et perceptionem decime cum omnibus suis accessionibus et finibus et terminis integraliter defendere et guarentare per se et heredes suos et filios ab omni homine et ab omni persona sub pena dupli et ab omni uniuersitate et collegio suis sumptibus et expensis cum restitutione et restauratione tocius omnium dampnorum et expensarum que et quos faceret ipse Raynerius in Judicio uel extra Judicium uel heredes sui uel alii cui dederit uel quibus si de predicta decima et perceptione decime inquietauerint uel in totum uel in parte uel aliquo modo molestarent uel supradicta decima ab eo euinceretur quocumque modo et pro his omnibus obseruandis obligauerunt et dederunt ei pignori omnia sua bona que habent et habituri sunt. dantes licenciam et auctoritatem eidem Raynerio capere et accipere propria uoluntate sine auctoritate iudiciali de bonis predictorum usque ad

solutionem tocius dampni et expensarum sibi contingentis et contingentium occasione predictorum si de predictis dampnum uel expensas incurreret uel faceret aliquo modo Et omnia superius enarrata firma tenere uniuersaliter in perpetuum tactis sacris euangeliis suprascripti Jacobus et otulinus Juramento firmarunt et hanc vendicionem fecerunt predicti fratres coram domino oberto yporiensis episcopo eidem vendicioni et contractui consensum suum et auctoritatem prestanti confirmando ipsam decimam suprascripto domino Raynerio et concedendo ei Jura que habebat Preterea uero III. die intrante Januario dominica et Werma uxores ottolini et Jacobi huic vendicioni et contractui consenserunt et omni suo Juri silicet ypothecarum et senatusconsulto ueleiano renunciauerunt. et omni tempore ratum et firmum habere et tenere prout superius dicitur habere et tenere promiserunt et ad sancta dei euangelia Juraverunt. Actum in palatio domini episcopi yporegie. Pro qua vendicione confessi fuerunt dicti fratres recepisse a suprascripto domino Raynerio C. solidos segusinensium. Jnterfuerunt testes Aymo notarius. andreas camarlengus domini episcopi et Rubinus Ego paganus sacri palatii notarius hic interfui et scripsi.

## CXLVII.

*Il signor Rodolfo Caldera, anche per Nicolino, Tebaldo ed Obertino suoi nipoti, dona al Capitolo d'Ivrea una casa ivi; ed il Capitolo assolve i detti nipoti da alcuni censi* (4 agosto 1225).

FONTI. — A. Orig. in *Arch. capit. Ivrea*, mazzo I, n. 53.

(S. T.) Anno dominice Jncarnationis. Millesimo. CC.XXV.° Jndictione XIII. die lune. IIII. die intrante mense augusti. Dominus Rodulfus caldera canonicus ecclesie beate marie yporiensis. Cum claue una quam in suis tenebat manibus Consensu et uoluntate nepotum suorum. videlicet nicolini. et tebaldi. et obertini. et aliorum. Jnuestiuit dominum Jacobum yporiensem prepositum. nomine et uice totius capituli. videlicet domini Jacobi maioris. et domini gustini. et Jacobi domni opicii et aliorum. Et fecit donationem et puram et meram et simplicem cessionem. pro remedio anime sue et omnium suorum antecessorum. de quadam domo que iacet in yporegia. Jn loco ubi dicitur in ruca. Cui coheret ab una parte domus que fuit condam conradi gorge. et a duabus partibus uia pubblica et a tertia quedam riana. quam domum habet et tenet Willelminus blanzardus pro censu quem

dat annatim prefato Rodulfo caldere. Tali modo quod dictum capitulum et sui successores uel cui dederint. habeant et teneant ac possideant dictam domum cum omnibus suis pertinentiis. tam superioribus quam inferioribus. cum finibus et accessibus. cum ingressibus et aggressibus usque in uias publicas et faciant in ea de ipsa quicquid eis facere libuerit Jure proprietarii. post decessum dicti domini Rodulfi. Set tamen dum uixerit habeat et teneat dicte domus proprietatem. Sicuti actenus habere consueuerat atque tenere. Jtem suprascriptus dominus Rodulfus promisit per se suosque nepotes per stipulationem. videlicet nicholaum calderam. et tebaldum. et obertinum filium Johannis caldere. et per omnes alios. defendere et guarentare. actorizare atque disbrigare dictam domum prefato capitulo. contra omnes homines cum ratione eorum expensis omni tempore. Et pro donatione et cessione ista suprascriptus dominus Jacobus prepositus nomine totius capituli fecit pacem et finem et refutationem de non petendo suprascriptis prenominatis. uidelicet tebaldo. nicolao et obertino filio iohannis caldere et aliis. de omnibus illis censibus quos habebant et recipiebant ab ipsis suprascriptis annuatim. qui census ascendebant usque VII. solidos segusinorum. II. denarii minus. quod ipsi nec sui successores per se nec per aliam submissam personam non inquietabunt nec appellabunt neque molestabunt prefatos nepotes nec eorum heredes de cetero tempore aliquo. et promiserunt non contra eos uenire pro predictis censibus ullatenus exigendis. Jtem domini suprascripti. scilicet dominus Jacobus prepositus et dominus Jacobus maior. et dominus custinus presbiter. et iacobus domni opizii et alii tenentur per se eorumque successores debere facere commemorationem quandam annuatim pro anima suprascripti domini Rodulfi et pro remedio sui suorumque antecessorum. Jtem debent congregare se simulque adsociare. Ad refectionem inter ipsos quandam faciendam. Jtem dicti nepotes. silicet. tebaldus. nicolaus et obertinus. compromiserunt suprascripto capitulo reddere et dare instrumenta si qua haberent uel inuenire possent bona fide. et hec que superius (l)leguntur *(sic)* compromiserunt rata et firma perpetualiter habere. inter ipsos filiosque tenere sine fraude omni tempore atque aubsque dolo.

Actum yporegie. Jn claustro sancte marie Jnterfuerunt testes rogati. videlicet. Jacobus seruiens domini prepositi. et Jacobus de alladio. et robinus de claustro. et paganus notarius.

(S. T.) Et Ego yporinus Sacri palacii Notarius. his Jnterfui et rogatus duas cartas unius tenoris de mandato suprascriptorum inde scripsi et tradidi.

## CXLVIII.

*Bonisio, canonico d'Ivrea, accensa ad Ottone Vadinotte una pezza di terreno in Fiorano* (18 ottobre 1225).

Fonti. — A. Orig. In *Arch. capit. Ivrea*, mazzo XXXI, n. 1
Osservaz. — L'indizione usata in questa carta è la settembrina.

(S. T.) Anno dominice natiuitatis millesimo ducentesimo xxv. Jndicione xiiii. die sabati xiiii exeuntis octubris. dominus bonicius canonicus yporiensis dedit ad tenendum donec uixerit ad suam uitam. et inuestiuit ottonem uadenocte. de xii iunctis terre. quas ipse habebat pro ecclesia. in florano et territorio. quas albertus currens solebat tenere ab eo. dando ei omni anno suprascriptus otto. vi. starios grani. scilicet iii starios siliginis. et tres starios ordei. in messibus tracti et conducti ad domum suam. preterea suprascriptus dominus bonicius promisit defendere. warentare et disbrigare predicto ottoni suprascriptam terram ab omni homine suis expensis obligando sua bona que habet et habuerit. Et pro ista inuestitura fuit confessus. ab eo accepisse vii. solidos segusinorum pro affactamento. Renunciando exceptioni non habite pecunie. Actum yporegie iuxta becariam. et inde ipsi duas cartas fieri preceperunt testes fuerunt bertoldus de cassinis. hanricus caudera. rofinus de angelerio et pellerinus de roca.
(S. T.) Ego Johannes notarius interfui et rogatus duas cartas inde scripsi.

## CXLIX.

*Il Capitolo d'Ivrea accensa a Girardo del fu Pietro Polo la vigna di Campagnola con gorreto in Ivrea* (29 ottobre 1225).

Fonti. — A. Orig. in *Arch. capit. Ivrea*, mazzo I, n. 54.

(S. T.) Anno dominice natiuitatis millesimo ducentesimo vicesimo. quinto. Jndicione xiii. die mercurii tercio exeuntis octubris. Capitulum ecclesie sancte marie yporiensis. videlicet dominus Jacobus prepositus. dominus Jacobus mazarus. dominus vgo. dominus rodulfus caudera. et dominus Johannes de montanario. Jnuestiuerunt et dederunt ad tenendum. girardo filio condam petri poli. eorum uineam de campagnola. que fuit domini gregorii canonici. cum gorreto et pertinentiis. ad benefaciendum usque xii. annos. et ipse promisit dare eis nomine capituli

omni anno. usque tres annos. tres asinatas uini puri. et a tribus annis in antea. promisit dare eis omni anno. IIII^or asinatas uini usque ad suprascriptum terminum. si tantum fuerit in uinea. et si tantum non fuerit debet supplere alio anno sequenti. et si male fecerit de iandicta uinea possunt ei auferre. preterea promiserunt suprascripti canonici. nomine capituli. defendere et warentare ei dictam uineam et gorretum cum pertinentiis. usque ad prefatum terminum XII. annorum eorum expensis et expensis capituli. Actum yporegie in claustro sancte marie. et utrique duas cartas fieri preceperunt. testes fuerunt. dominicus de agusta. et iohannes de montanario.

(S. T.) Ego Johannes notarius interfui. et iussus duas cartas inde scripsi.

## CL.

*Parecchi testi depongono avanti Nicola Cotta, giudice di Ivrea, in causa per censo fra la chiesa di Santa Maria d'Ivrea e gli eredi del fu Franchino* (3 aprile 1226).

FONTI. — A. L'orig. manca. — B. Copia semplice in *Cart. cap.*, p. 119.
MET. DI PUBL. — Si riproduce B.

Anno dominice natiuitatis. Millesimo CC. XX. VI. Jndictione XIIII Die ueneris. III. intrantis mensis aprilis. Dominus nicolaus cotta Judex et assessor domini Rogerii de Pirolio potestatis yporegie precepit mihi Johanni ut auctenticarem infrascriptos testes domini bonicii productos contra filios condam franchini et matrem eorum super facto census domus (1) § Aldeprandus notarius creditus in suo uerbo dicit quod domus que fuit Maschari in mercato a quodam lapide qui est extra murum domus uersus domum arditionis tagliantis est censaria sancte marie et ille lapis est terminus de illa censaria et de alia parte domus. et ita credit firmiter et audiuit dici. Jtem audiuit dici a domino Bonicio quod ab illo termino uersus domum ardicionis dabat VIII denarios segusinos censum sancte marie. Jtem dicit quod dominus bonicius posuit in pignore supradictum censum petro de droo. et ipse carta[*m*] inde fecit ut credit. et diu est quod hoc fuit. Jnterrogatus quotus est ille census. Respondit nescit nisi sicut audiuit dici a domino bonicio. Jnterrogatus quomodo scit quod ille lapis sit terminus illius censarie. Respondit quod uidetur esse. § Johannes gal[*i*]na creditus in uerbo suo dixit quod uidit dominum bonicium petere censum petro de droo pro domo in qua manebat que fuit franchini. Jnterrogatus quantus erat ille census. R. nescio. sed bene scit

quod Petrus de droo concordatus fuit secum de suprascripto censu. Jnterrogatus si uidit soluere censum. R. non. set bene credit quod hec domus dat censum domino bonicio pro ecclesia. quia sepe uidit petere censum et quod petrus concordauit secum domino bonicio de censu et quod carta debuit inde fieri. Jnterrogatus si uidit concordari. R. quod bene scit quod concordatus fuit. § Dominicus de ultra pontem iuratus dicit quod pars illius domus dat censum ecclesie. Jnterrogatus quomodo scit. R. quod audiuit dici a pluribus hominibus et quod audiuit dici a domino bonicio quod ipse pro ecclesia habebat censum in illa domo. Jnterrogatus quantus est ille census R. nescit. Jnterrogatus si uidit soluere. R. non. § Johannes sacristanus creditus in uerbo dicit quod audiuit dici pluries a domino Gregorio canonico quod ecclesia sancte marie habet. VIII. denarios segusinos censum supra illam domum. et nil aliud scit. Actum yporegie in palacio comunis testes fuerunt dominus abbas philippus abbas sancti Stephani. et Obertus clericus monasterii et alii. Ego Johannes notarius interfui et iussus hos testes scripsi et autenticaui.

(1) *La lacuna è in* B.

## CLI.

*Giovanni del fu Rufino di Tebaldo conferma un legato del padre alla chiesa di Santa Maria d'Irrea e ne dà guarentigia sopra una casa* (21 settembre 1226).

Fonti. — A. L'orig. manca. — B. Orig. di altro notaio, dall'imbreviatura del not. rogante, in *Arch. capit. Ivrea*, mazzo I, n. 55.
Met. di publ. — Si riproduce B.

(S. T.) Anno dominice natiuitatis Millesimo ducentesimo. XXVI. Jndicione. XIIII. die lune in festo beati Matei. X. exeuntis septembris. testes fabianus et Johannes sacristanus et Rufinus de tebaldo et alii. legatum siue destinatum quod fecit et legauit petrus de ogerio ecclesie sancte marie pro anniuersario suo faciendo scilicet XVIII. denarios. quolibet anno. Supra domum in qua morabatur Johannes filius eius laudauit confirmauit et ordinauit et uoluit ut ecclesia haberet illos. XVIII. denarios segusinos. Supra illam domum. Jn presentia domini Jacobi prepositi et domini Jacobi mazari Saluo quod liceat ei mutare et locare eos supra aliquam iunctam tere uel aliquam possessionem si uoluerit dummodo ecclesia sit bene secura habere suprascriptos denarios.

Ego Jacobinus notarius hanc cartam extrasi de abreuiario magistri Johannis de domino aimone qui eam adbreuiauit que adbreuiaria fuerunt michi commissa per dominum episcopum et comune iporegie.

## CLII.

*Il Capitolo di Santa Maria d'Ivrea accensa a Simone Pesce una casa con corte sotto la beccaria d'Ivrea* (9 dicembre 1226).

FONTI. — A. Orig. in *Arch. capit. Ivrea,* mazzo I, n. 56.

(S. T.) Anno dominice natiuitatis millesimo ducentesimo XXVI. Jndicione XIIII. die mercurii nono Jntrantis decembris Capitulum ecclesie sancte marie yporiensis. scilicet dominus Jacobus mazarus. dominus Ranerius de solerio. dominus Jacobus de quinto. dominus Custinus et dominus bonicius. canonici yporienses. vice et nomine dicte ecclesie et Capituli. dederunt et cum uno ligno Jnuestiuerunt. simonem piscem. per rectam et perpetualem censariam de quadam domo cum curte et cum pertinentiis suis. que fuit iacobi de alaria. et iacet subter becariam. cui coheret ab una parte obertus de eurardo de ogerio. ab alia dominus simon genetasius et domina matelda de carisio. a tercia uia. Tali modo quod iandictus simon et eius heredes et cui dederit. habeat teneat et possideat uel quasi possideat im perpetuum suprascriptam domum cum area sua et curte muris lignamine c u p i s (1) pertinentiis appendiciis uiis finibus terminis ingressibus egressibus superioribus et inferioribus et accessionibus suis in integrum. et faciat quicquid voluerit. sine molestia et contradictione dicti Capituli. dando omni anno in sancto martino. predicto Capitulo. pro censu seu ficto VI. solidos segusinorum. Et quotiens rex uenerit foras XII. denarios segusinos pro fodro regali. Et predicti canonici vice et nomine Capituli. promiserunt defendere et warentare et disbrigare ei et suis heredibus et cui dederit. suprascriptam domum et curtem cum pertinentiis. omni tempore ab omni homine eorum expensis. et specialiter a bono iohanne de na cebellina et otone fratre suo de albiano. et de censu quem̃ dicti fratres petunt supra ipsam domum. Et si iandictus simon uel heredes eius uel cui dederit. euinceretur per rationem ab illis de na cebellina. de aliquo censu quem deberent habere supra ipsam domum uel curtem. siue de preterito tempore siue de futuro. prenominati canonici promiserunt nomine prefati Capituli restituere ei et suis heredibus predictum censum et soluere pro eo. sin autem haberet regressum super suprascriptos VI. solidos. quos eis dat uel dare debet omni anno de predicta domo et curte. preterea tale pactum fuit inter

eos. quod prefatus simon non possit uendere uel alienare suprascriptam domum nec curtem. nisi dicto capitulo. dummodo uelit emere. et si noluerit emere. uendat postea et alienet cui uoluerit. saluo suprascripto censu et fodro regale. E conuerso dictum capitulum. non possit uendere uel alienare predictum censum uel fodrum et ius quod habent *(sic)* in ipsa domo et curte. nisi ipsi simoni et heredibus suis. dummodo uelit emere. et si uoluerit emere. uendat et alienet cui uoluerit. Actum yporegie in claustro. et inde duas cartas fieri preceperunt. testes fuerunt. dominus aymo notarius dominus opecius fredericus (2) de domino brolino et arducio de domino vbaldo.

(S. T.) Ego Johannes notarius Jnterfui et duas cartas inde ScripSi.

(1) *Lo spaziato è in sopralinea.* (2) A: frededericus

## CLIII.

*Il Capitolo di Santa Maria d'Ivrea accensa a Giovannino di Solomea di Pessano terre in tal luogo* (14 febbraio 1227).

Fonti. — A. Orig. in *Arch. capit. Ivrea*, mazzo XXVI.

(S. T.) Anno dominice Natiuitatis. M.CC.XXVII. Jndicione XV.XIIII die Jntrante mense februarii Cum ligno uno quod sua tenebat manu dominus Jacobus maior ecclesie sancte marie yporegie suo nomine et nomine domini Raynerii de solerio et domini Jacobi de quinto et domini Custini sacerdotis et payneti de sancto martino canonici suprascripte ecclesie et nomine tocius capituli eiusdem ecclesie Jnuestiuit Johanninum de Solomea de pexano de quadam vinea cum campo que omnia Jacent Jn territorio pexani ad locum ubi dicitur in Crossa. Tali modo quod de cetero suprascriptus iohanninus et eius heredes habeant et teneant omnia suprascripta ad benefaciendum sine condicione et molestia suprascriptorum dominorum et capituli Jta quod ipse iohaninus nec eius heredes non teneantur dare nec soluere suprascriptis dominis nec suprascripto capitulo aliquod de omnibus suprascriptis usque ad II annos et a duobus annis Jn antea promisit dare et soluere per se suosque heredes omni anno suprascriptis dominis eorum nomine et istius capituli. II. asinatas boni vini et puri de suprascripta vinea tempore vindemiarum et si accideret quod werra ieneralis esset quod non debet dare aliquod de omnibus suprascriptis nisi tantum quod esset in suprascripta vinea. usque ad suprascriptas. II. asinatas completas vini puri. et pro sic atendendo obligauit eis nomine istius capituli omnia sua bona et dehinc in antea scilicet a

werra ienerali suprascripta nec suprascripti domini nec suprascriptum capitulum non teneantur dimitere omnia suprascripta suprascripto iohannino et Jnde suprascripti domini nomine capituli et suprascriptus iohaninus. II cartas unius tenoris fleri preceperunt. Actum yporegie sub ulmum claustri suprascripte ecclesie Testes fuerunt iohaninus sacristanus et Jacobinus vernacer et Martinus tirant

Ego Nicolaus notarius interfui et hanc cartam scripsi.

## CLIV.

*Il Capitolo di Santa Maria d'Ivrea, col consenso di Viale del Ponte, accensa a Matteo Testore di Romano un sedime nell'Oltreponte d'Ivrea* (29 agosto 1227).

FONTI. — A. L'orig. manca. — B. Copia semplice in *Arch. cap.*, p. 119.
MET. DI PUBL. — Si riproduce B.

(S. T.) (1) Anno dominice incarnacionis. M.CC.XXVII. tercio die exeuntis augusti. presentibus infrascriptis testibus. Cum claue una quam tenebat sua manu dominus Raynerius canonicus et prepositus ecclesie sancte marie de yporegia et dominus Jacobus macer canonicus dicte ecclesie et dominus Gustinus canonicus suo nomine et nomine capituli et aliorum fratrum dicte ecclesie Jnuestiuerunt per rectam censariam Matheum testorem de romano de uno sedimine cum omnibus supra se que dicta ecclesia habet ultra pontem durie quod sedimen erat solitus tenere vialius de ponte. Cui sedimini coheret ab. I. parte Jacobus faber. a secunda coheret Roflnus grassus. a tercia coheret Jacobus de fera musca. a quarta coheret matelda de Jacobo rege. Tali modo quod de cetero usque in perpetuum iamdictus Matheus et eius heredes mares et femine habeant teneant et possideant dictum sedimen cum terra et cum omnibus supra se et infra se habentibus in integrum et faciat in eo sedimine et terra quicquid facere uoluerit tam in superiore quam inferiore seu cumflnibus et accessionibus suis aut ei utile fuerit. Saluo quod non debeat uendere alicui sine parabola dicti capituli et prius debeat uendere dicto capitulo si uoluerit emere et dare solidos duos ad minus quam alii homini. in dando omni anno in festo sancti martini suprascriptus matheus uel heredes sui supradicto preposito uel capitulo uel eius successoribus existentes in dicta ecclesia denarios VI. bonorum segusinorum ueterum et alios denarios VI. pro fodro regali cum rex uenerit foras et alia superinposita inter eos fleri non debet. Jnsuper predictus prepositus pro se et eius successoribus

et dicti capituli promisit et conuenit per stipulacionem supradicto matheo et eius heredibus suprascriptum sedimen cum terra et cum omnibus supra se defendere et guarentare ab omni homine omni tempore cum iusticia et ratione expensis dicti capituli et prepositi de suprascripta ecclesia. Et inde dictus prepositus nomine dicti capituli fuit confessus se accepisse a dicto matheo pro affaytamento solidos. III. segusinorum. Jbidem dictus Vialius qui tenebat dictum sedimen fecit finem et refutationem et pactum de non ulterius petendo pro se et eius heredibus de omni Jure et actione quod et quam habebat et supradictum sedimen cum terra in manu dicti prepositi nomine ipsius capituli et in manu dicti mathei [misit] promittendo et stipulando dictus Vialius pro se et heredibus eius suprascripto Matheo quod non debet eum amplius appellare per se nec per alium set tacitus et contentus omni tempore permanere usque in perpetuum. Et pro qua fine et refutatione quam fecit dictus Vialius fuit confessus et contentus se accepisse et habuisse a predicto Matheo libras IIII^or bonorum segusinorum ueterum. Renunciando omni exceptioni non numerate et habite pecunie. dando ei licentiam intrare in corporalem possessionem ab illa die in antea. Actum yporegie in claustro sancte marie. predictus prepositus et Vialius hanc cartam fieri preceperunt. testes fuerunt Johannes sorestanus et Johannes clericus seruiens dicti Raynerii et Jacobus maza de ultra pontem.

Ego obertus notarius sacri palacii interfui et rogatus hanc cartam tradidi et scripsi.

(1) B: *manca*.

## CLV.

*Nicola Cotta, console d'Ivrea, aggiudica al Capitolo d'Ivrea una casa per cui era questione fra esso ed il Comune* (1 settembre 1227).

FONTI. — A. Orig. in *Arch. capit. Ivrea*, mazzo I, n. 57; carta guasta in qualche parte. — B. Copia in *Cart. capit.*, p. 117.

MET. DI PUBL. — Si riproduce A.

(S. T.) Anno Dominice natiuitatis millesimo ducentesimo. vicesimo septimo. Jndicione quintadecima Die mercurii qui fuit primus dies Jntrantis mensis septembris. Jn palatio comunis yporiensis. presentibus testibus Arditione de merchato. Ardicione de domino vbaldo. Domino Jacobo de florano. Jacobino de merchato. Milone de Rua et Frederico de Ciuitate. Cum questio talis uerteretur Jnter dominum Raynerium

de solerio prepositum sancte marie yporiensis nomine capituli eiusdem ecclesie ex una parte. Et Comune yporegie ex altera. Sub domino nicholao Cotta Judice nouariense et Consule yporegie Cui commissum erat ex uoluntate ipsius domini Raynerij prepositi. super his prouidendum et decernendum secundum quod iuris ordo et ratio expostulabit Et prout per Jnstrumenta et allegata ab utraque parte et proposita apparebit. necnon ex uoluntate Consulum yporegie. silicet. Guidonerii de puteo. Mathei de domino bouolo et boni Johannis presbiteri de conscilio et uoluntate pariter et consensu omnium illorum de Credentia qui conuenerant in palatio Comunis yporegie ad campanam pulsatam more solito et etiam ex uoluntate ipsorum omnium de credentia. Sub examine predicti domini Nicholai. ipsa causa comissa eidem verteretur. ad cognoscendum super his et pronuntiandum secundum quod per Jnstrumenta et allegata ab utraque parte apparebit proposita. Et ipsam diffiniendum per sententiam. prout apparet per quoddam publicum Jnstrumentum factum per me infrascriptum notarium. Cuius est incarnatio M. CC. XX. VII. Jndicione XV. die primo kalendarum Augusti. De quadam domo reiacenti ultra pontem. quam tenere solitus erat Jacobinus ferramuscha A capitulo yporiensi. secundum quod pater eius Jnuestitus fuerat a prefato capitulo yporiensi. de ipsa domo cum pertinentiis per rectam censariam perpetualem. reddendo annuatim denarios XII segusinos pro censsu et totidem pro fodro regali. ut apparet per Jnstrumentum cuius est Jncarnatio M.C. lxxVIIII. Jndicione VII. XIII° kalendas aprilis. Que quidem domus postmodum tradita fuit ab ipso Jacobino. delosaluo filio quondam fabri de monte capreolo. nomine permutationis loco cuiusdam alie domus reiacentis in burgo. que erat delosaluj filii quondam fabri predicti. Jn ea(n)dem causa(m) permutationis ipsa domus tradita esset ab eo delosaluo dicto Jacobino. Jn presentia Capituli yporiensis pro ut apparet per quoddam Jnstrumentum factum per paganum notarium Cuius est Jncarnatio. M. CC. XXIII. Jndicione XI. VI°. die Jntrante Augusto. que vero domus reiacens in burgo dicti fabri de monte capreolo Juris ipsius delosaluj erat obligata Comuni yporegie pro habitaculo eiusdem fabri usque ad quantitatem VI librarum secusinorum. quam quidem quantitatem librarum VI segusinorum. dictum Comune yporegie. ocasione dicte permutationis. habere debebat in predicta domo reiacenti ultra pontem obligata comuni yporegie. pro ipsa quantitate habitaculi. a delosaluo filio quondam fabri de monte capreolo. vt apparebat per quoddam Jnstrumentum. Petebat enim dominus Raynerius yporiensis prepositus nomine capituli Comuni yporegie. Vt cessaret ab Jnquietatione predicte domus. quam sibi faciebat ocasione ipsarum librarum

vi. segusinorum pro habitaculo fabri de monte capreolo patris dicti delosaluj. Eo quod ipse delosaluus sine herede decesserat. quare Comune yporegie dicebat se uelle habere regressum in ipsa domo usque ad quantitatem librarum vi pro habitaculo. Cum ipse ab habitaculo defecisset. Allegando et protestando ex parte capituli yporegie ipsam domum libere fore reuersam ad ipsum capitulum. cum nullus heres appareret ipsius domus Et ipse delosaluus sine herede decessisset et utile dominium ipsius domus cum pertinentiis ad ipsum capitulum fore reversam. Ad hec e contrario allegabat et proponebat Comune yporegie. siue dicti Consules nomine comunis Dicendo et protestando petrum fabrum patrem quondam dicti Jacobini ferramusche fore Jnuestitum per rectam censariam! a Capitulo yporiensi de ipsa domo. ut ex his faceret uel sui heredes et cui dederit quicquid facere noluerit. quem uero delosaluum dicebat Comune yporegie. habere idem Jus in ipsa domo. quod habebat dictus Jacobinus ferramuscha. Vnde licet sine herede decessisset. idem delosaluus. tamen Comune regressum habere debebat ad ipsam domum predicta ocasione obligationis. Reddendo fictum annuatim prout in Jnstrumento inuestiture censarie continetur. Vnde visis et auditis allegationibus et positionibus hinc inde propositis. Et tenore Jnstrumentorum utriusque partis diligenter Jmspecto. Habito insuper conscilio super his quamplurium sapientum cum diligenti deliberatione. Dictus dominus Nicholaus. quod reperiebatur dictam domum fore datam per rectam censsariam A Capitulo yporiensi. quod directum dominium ipsius domus habebat. ipsi petro fabro patri quondam ferramusche. non obstante permutacione facta consensu Capituli. predicte domus. Cum ille delosaluus sine herede decessisset et nullus heres ipsius domus appareret. Sicut manifestissimum erat et publica fama per totam Ciuitatem yporegie. pronunciauit per sententiam dictam domum cum pertinenciis libere reuerti ad ipsum dominum Raynerium prepositum nomine Capituli Condempnando Comunem yporegie. ut dehinc in antea in perpetuum cesset ab inquietatione ipsius domus prefato Ca[pitulo].

(S. T.) Ego Rubeus notarius et officiarius Comunis yporegie. Ex precepto suprascripti domini Nicholaj Cotte Judicis nouariensis et Consulis yporegie hanc cartam scripsi.

## CLVI.

*Bartolomeo di Tronzano consegna le terre che tiene dalla chiesa d'Ivrea con debito di fedeltà* (29 maggio 1228).

Fonti. — A. L'orig. manca. — B. Copia autentica in *Arch. cap. Ivrea, Cart. cap.*, p. 193, che comincia con questa dichiarazione: « (S. T.) Anno dominice natiuitatis millesimo ducentesimo lxxiij. Jndicione secunda die veneris. iiij. mensis madii sub porticu ecclesie sancte marie yporiensis. Coram testibus domino Payno de sancto Martino Canonico yporiensi et Bertholino eius seruiente et aliis. dominus Petrus de domino Andrea Judex domini Guillelmi de Baynerio militis vicarii Ciuitatjs yporegie et Comitum sancti martini precepit mihi Jacobo notario infrascripto nomine ut infrascriptum instrumentum attestatum autenticarem et exemplarem et in publicam formam redigerem tenor cuius talis est », e termina con quest'altra: « Ego Jacobus notarius filius quondam Raymundi fabri yporiensis. Instrumentum predictum atestatum vidi et legi et exemplaui et autenticaui et in publicam formam reddi de precepto dicti domini Petri Judicis et sicut in illo continebatur instromento sic et in isto autentico seu exemplo plenius continetur, nil addito uel dempto quod in aliquo mutet sententiam siue sensum ».

Osservaz. — Nella sovrascritta autentica, il giorno 4 maggio 1273 è segnato come di venerdì, mentr'era di giovedì.

Met. di publ. — Si riproduce B.

(S. T.) (1) Millesimo cc.xxviij. Jndictione prima. iiij. kalendas Junii. Hec sunt terre quas consignauit Bartholomeus de Tronzano sub debito fidelitatis se tenere ab ecclesia yporegie. Jn primis consignauit peciam. J. terre et prati que iacet in Caliero. coheret ei uia et Guillelmus de Cauaglata et Milet de Rua. Jtem in borboglosa vernetum unum et pratum quod habet pro indiuiso cum illis de Codeui. Jtem ad Gurgitem. ii. proxias prati cohere[*n*]t ei illi de Codeui et ecclesia sancti Petri. Jtem peciam. j. boschi in valle coheret ei Ambroxius de bosco. Jtem in Cangio mediam iunctam terre coheret ei Sanctus Bartholomeus et ecclesia sancti Petri. Jtem tres proxias terre ad nauim coheret ei Sanctus Bartholomeus et illi de Codeui. Jtem unam iunctam terre ad brugnonum coheret ei sancta maria et dominus yporeus de mercato. Actum in Piuarono. interfuerunt testes sacerdos Johannes Piuaroni et Bonus Johannes Gastaldus. Ego Paganus sacri palacii notarius hiis interfui et hanc cartam rogatus scripsi.

(1) B: *manca.*

## CLVII.

*Raineri del Solero, assessore di Oberto vescovo d'Ivrea, determina quali terre siano della decimazione di Buo e quali di Monbueno* (31 maggio 1228).

Fonti. — A. Orig. in *Arch. capit. Ivrea*, mazzo XXX.

(S. T.) Anno dominice natiuitatis Millesimo ducentesimo vicesimo octauo. Jndicione prima die mercurii ultimo exeuntis madii. Jn palacio domini Episcopi. Cum discordia siue controuersia uerteretur inter Willelmotum de domino bonifacio de veurono pro se et pro sacerdote de monbuen ut dicebat ex una parte. Et sacerdotem de buo et Jacobum sapientem pro se et pro plebano de septimo ex alia parte. sub domino O[berto]. yporiensi Episcopo. et domino Ranerio de solerio eius assessore. super terra alberti de buo. que iacet ad torazam et de uno iugere quod iacet ad teglum quod est ecclesie de buo et de alio Jugere quod est sancti legerii et super quibusdam aliis terris. et specialiter de suprascriptis tribus peciis quas dictus Willelmotus pro se et pro ecclesia de monbuen dicebat esse de decima siue de decimatione de monbuen. Et alii dicebant eas terras esse de decimatione de buo. et super his utraque pars plures testes introduxissent iamdictus dominus Ranerius vice suprascripti domini episcopi. et de uoluntate et parabola eius. visis et auditis rationibus et allegationibus utriusque partis et dictis testium. pronunciauit per sententiam dictam terram alberti de buo que iacet ad torazam et terram de sancto legerio et suprascriptum Juger terre quod Jacet ad teglum que [*est*] terra ecclesie de buo esse de decimatione esse de monbueno sicut assignauerant et testificati fuerant bordinus et peronetus de quinto et petrus pila et iacobus de aua. saluo iure ecclesie in decima terre de teglo. Jtem pronunciauit per sententiam illa duo iugera terre que iacent ultra buascam que sunt Johannis de ancigla. et illa tria iugera que tenent illi de buasca et unam peciam terre que est de petro laurencio. que iacet circa torazam et est unum iuger. et unum aliud iuger desuper torazam quod est iacobi de monbuen. et aliud iuger quod est iuxta illam terram quam tenet dominus conradus. et duo alia iugera Johannis de ancigla. que tenet rofinus. et medium iuger quod tenet agustamus et fuit gotefredi. et campum quem tenet vgo de ualsoana. qui fuit peroze. et campum suprascripti vgonis quod iacet ad linairam. et duas proxias quas tenet manaldus de buo in campania de buo. sicuti suprascripti testes dixerant et testificati fuerant. esse de decimatione de monbuen. Jtem pronunciauit per sententiam duo iugera terre de quibus unum et dimidium iacet ad cugnonum de ualle bertana et medium iuger iacet ad criuelleiram. et unum iuger et dimidium quod iacet ad salices. et medium iuger quod iacet ad pratum piretum. et iuger quod iacet apud pratum bonezonum quod tenet iohannes anciglanus. et iuger quod tenet Obertinus de prato in brayda curta et iuger alberti de buo. quod est ad molendinum sicum. et iuger quod est illorum de buasca. et iuger maynaldi quod iacet ibi prope. et iuger quod tenet iacobus de aua ad molen-

dinum sicum quod fuit datum in scontrum illius iugeris quod iacet ad torazam. et medium iuger asfredi. esse de decimatione de buo. sicut testificati fuerunt gumpertus de buo et otto. Actum yporegie et inde suprascriptus dominus ranerius plures cartas fieri precepit testes fuerunt dominus egidius canonicus yporegie et Vmbertus de sancto donato. et alii.

(S. T.) Ego Johannes notarius interfui et iussus duas cartas scripsi.

## CLVIII.

*Il Capitolo di Santa Maria d'Ivrea accensa a Giacomo Fabro d'Oltreponte una vigna con canavile sul territorio d'Ivrea* (18 febbraio 1229).

Fonti. — A. L'orig. manca. — B. Copia semplice in *Cart. cap.*, p. 226.
Met. di publ. — Si riproduce B.

(S. T.)(1) Anno dominice natiuitatis. M.CC.XXVIIIJ. indictione secunda. die dominico. XI. exeuntis februarii. Dominus Raynerius de Solerio prepositus yporiensis. Presentibus magistro veuiano et domino Egidio. et domino Jacobo de quinto canonicis yporiensibus consentientibus et uolentibus et ipsi cum eo Jnuestiuit cum ligno. Jacobum fabrum de ultra pontem per rectam et perpetuam censariam nomine et uice capituli de quadam uinea cum canauera quam suprascriptum capitulum habebat ultra pontem in monte restaldo cum omnibus suis pertinenciis. que uinea et canauera fuit petri tante quam legauit ecclesie pro sua anima. Eo modo ut sùprascriptus Jacobus et eius heredes habeat teneat in perpetuum suprascriptam uineam et canaueram cum pertinentiis appendiciis ingressibus et egressibus cum superioribus et inferioribus et accessionibus suis et faciat in ea quicduid uoluerit. et quod suprascriptus Jacobus uel eius heredes non possint nec debeant eam uendere uel dare nec alienare. Cui uinee coheret ab. J. parte iamdictus Jacobus. ab alia bonbellinus de domina dia. a tercia oliua pro frederico. Et suprascriptus Jacobus per se et suos heredes promisit dare eis omni anno nomine capituli de suprascripta uinea et canauera unam asinatam uini puri tractam et conductam in claustro. et duodecim denarios segusinorum. omni anno ad sanctum martinum. et XII. denarios fodrum regale cum rex uenerit foras. Actum yporegie in Claustro. Et inde predicti canonici duas cartas fieri preceperunt. Testes interfuerunt Jacobus de domino odone de ultra pontem. et Simon bogius filius condam petri genetasii.

Ego Johannes notarius interfui et iussus duas cartas inde scripsi.

(1) B: *manca*.

## CLIX.

*Pietro di Bairo del fu Bogio, col consenso del Capitolo d'Ivrea, vende ad Arnaldo Candiono e fratelli una casa in Ivrea* (22 febbraio 1229).

Fonti. — A. Orig. in *Arch. capit. Ivrea*, mazzo I, n. 58.

(S. T.) Anno dominice natiuitatis Millesimo ducentesimo vicesimo nono. Jndicione secunda. die Jouis vii exeuntis februarii. Jn claustro ecclesie sancte marie. venditionem ed datum et cessionem de parabola et consensu et uoluntate Capituli ecclesie sancte marie yporiensis. videlicet domini Ranerii de solerio prepositi yporiensis et domini Jacobi mazari. domini Jacobi de quinto. domini egidii et domini bonicii canonicorum yporiensium. ibi presentium fecit petrus de bayo filius condam bogii. arnaldo candiono suo nomine et nomine fratrum suorum de quadam domo cum area sua et muris et lignamine et omnibus pertinentiis suis iacenti in rua sancti mauricii. quam erat solitus tenere iohannes gallina. a suprascripto capitulo et de omni iure et actione quod et quam in ea habebat et in melioramento quod in ea fecerat. dando omni anno suprascripto capitulo iiii. solidos segusinorum censum et alios iiii solidos fodrum regale cum rex uenerit foras. tali modo ut suprascriptus arnaldus et frater eius et eorum heredes et cui dederint. habeant teneant et possideant in perpetuum predictam domum cum terreno et muris et lignamine et pertinenciis suis in integrum et appendiciis. et cum superioribus et inferioribus. et omnibus accessionibus suis et faciant de ea et in ea quicquid facere uoluerint sine molestia et contradicione suprascripti petri et suorum heredum. dando suprascriptum censum et fodrum suprascripto capitulo. sicut dictum est Jtem promisit suprascriptus petrus per se suosque heredes defendere et warentare eis et eorum heredibus et cui dederint suprascriptam domum cum pertinentiis sicut superius dictum est. omni tempore ab omni homine. suis expensis in pena dupli. et restituere eis omnia dampna et expensas que et quas facient uel habebunt aliquo tempore pro defensione suprascripte domus et facere laudare hanc uenditionem uxori sue. Et pro his omnibus predictis attendendis et obseruandis obligauit omnia sua bona que habet uel habuerit. pro qua uenditione et dato uel cessione fuit confessus iamdictus petrus accepisse a suprascripto arnaldo xxxviiii solidos segusinorum. Renunciando exceptioni non numerate pecunie Preterea iandictus dominus Ranerius prepositus de uoluntate et parabola et consensu

prefati capituli et suprascriptorum canonicorum inuestiuit cum uno ligno predictum arnaldum nomine suo et fratrum suorum. de predicta domo cum pertinenciis suis ut supra legitur. dando suprascripto capitulo prenominatum censum. omni anno et fodrum cum rex uenerit foras. quem censum et fodrum ipse per se et fratres suos et eorum heredes dare promisit. Actum yporegie et inde suprascriptus petrus et canonici cartam fieri preceperunt. testes interfuerunt fabianus sacristanus. albertus nepos condam Johannis sgaretabo. perrinus de romano de bando. et alii.

(S. T.) Ego johannes notarius interfui et iussus et rogatus hanc cartam scripsi.

## CLX.

*Raineri del Solero, prevosto di Santa Maria d'Ivrea, accensa a Mileto di Cornalesco ed a Riccardo di Palazzo, parente di lui, alcuni terreni in Palazzo* (19 ottobre 1229).

FONTI. — A. Orig. in *Arch. capit. Ivrea*, mazzo XXXVII, n. 6.

OSSERVAZ. — Il 20 ottobre 1229 era di sabato, non di venerdì. Il notaio, probabilmente, non computò il giorno delle calende.

(S. T.) Anno dominice natiuitatis Millesimo ducentesimo xxviiii. Jndicione secunda die ueneris xiii ante kalendas nouembris. Jn claustro sancte marie yporiensis Dominus Raynerius de solerio yporiensis ecclesie prepositus cum ligno uno quod sua tenebat manu. concessit ad tenendum et benefaciendum mileto de cornalesco et ricardo eius consanguineo ambobus de palacio quoddam sedimen cum uinea et terra et cum suis pertinenciis quod iacet Jn palacio Jn media uilla quod est ecclesie yporiensis et duo Jugera terre que Jacent subter stratam Jn media uilla. et quoddam castanetum cum nemore insimul tenente Sedimini coheret Jacobus pastor ab una parte et sanctus bartolomeus de uercellis ab alia. duobus Jugeribus terre coheret ab una parte uia. a secunda milus calcarius de magnano. a tercia sancta maria de yporegia. Castaneto cohere[*n*]t illi de cerrjono ab una parte a secunda obertus de ayra de palacio. a tercia idem et iacet in deneyso. Tali modo ut de cetero Jn perpetuum dicti milet et ricardus et eorum heredes legitimi ab eis descendentes habeant [*et*] teneant omnia predicta Jn Jntegrum. pro quibus omnibus dicti milet et ricardus promiserunt dare eidem domino preposito nomine capituli yporiensis annuatim sestarios quatuor siliginis ad mensuram yporegie Jn medio agusto conducte yporegie eorum expensis et Jn uindemiis medietatem uini et

uindemiarecium consuetum et duos pullos et denarios XII segusinenses amexer in festo sancti stephani Cum dampnis et expensis a terminis in antea. obligando omnia eorum bona que habent uel habuerint. Nemus uero predictum sit predicte ecclesie et inde duo Jnstrumenta eiusdem tenoris fieri preceperunt Jnterfuerunt testes dominus yporeus de mercato et hugo cazator notarius domini marchionis et Johaninus de magistro nicolao et alii.

Et Ego stephanus notarius hiis omnibus Jnterfui et Rogatus scripsi.

## CLXI.

*Raineri di Solero, prevosto di Santa Maria d'Ivrea, accensa a Martino Genero di Palazzo terreni ivi* (19 ottobre 1229).

FONTI. — A. Orig. in *Arch. capit. Ivrea*, mazzo XXXVII, n. 7.
OSSERVAZ. — Cfr. n. preced.

(S. T.) Anno dominice natiuitatis Millesimo ducentesimo XXVIIII. Jndicione secunda die ueneris XIII ante kalendas nouembris. Dominus Raynerius de solerio yporiensis prepositus nomine capituli ecclesie yporiensis. consensu et uoluntate domini Jacobi cantoris et domini egidii canonicorum eiusdem ecclesie dedit ad tenendum martino genero de palacio totum tenementum de cornaleto quod ipsi habent in palacio et territorio nomine capituli cum arboribus nucum et castanearum et nemore et terra et uinea insimul tenentibus que omnia Jacent Jn cornaleto. Coherent ab una parte calearii de magnano. a secunda presbiter de septimo. a tercia dominus Jacobus pinguis de quarta Johannes de ayra Jtem dedit ei ad tenendum Juger unum terre. quod Jacet Jn campagnola Jn eodem territorio Coheret ab una parte ecclesia de palacio a secunda sanctus stephanus de yporegia A tercia et a quarta marescum Jtem dedit ei ad tenendum quemdam sortem nemoris quod iacet Jn eodem territorio Jn plane. Tali modo quod dictus martinus habeat [*et*] teneat omnia predicta usque decem annos. Pro quibus omnibus dictus martinus promisit et conuenit per stipulacionem dare et reddere eidem domino preposito nomine capituli annuatim pro censu seu ficto predictarum rerum hinc ad predictum terminum Jn medio agusto starios duos siliginis conducte yporegie suis expensis et Jn uindemiis duas asinatas boni uini puri de ipsa uinea et tempore castanearum duos starios castanearum uiridarum et duos starios nucum et Jn festo sancti stephani solidos II segusinensium pro amexer. Jtem plaustrum unum lignarum et ad sanctam mariam de medio agusto duos pullos que omnia promisit dare cum dampnis et expensis post

terminos obligando sua bona. Tali condicione apposita quod si esset guerra generalis quod dictus martinus non possit laborare predicta et gudimenta percipere non teneatur ei soluere dictum censum Jtem si ipse martinus tempore guerre generalis perciperet godimentum totum soluat totum censum. Et si Jn parte soluat secundum partem quam perciperet. Actum yporegie Jn claustro sancte marie Jnterfuerunt testes dominus yporeus de mercato et hugo cazator notarius domini marchionis et iohaninus de magistro nicolao. Et Ego stephanus notarius Jnterfui et duas cartas eiusdem tenoris Rogatus scripsi.

## CLXII.

*Alasia e Matelda del fu Giacomo del Borgo, a mercede delle loro anime, donano alla chiesa di Santa Maria d'Ivrea un censo su case ivi* (2 maggio 1230).

Fonti. — A. L'orig. manca. — B. Copia in *Arch. capit. Ivrea,* mazzo I, n. 59, preceduta dalla dichiarazione: « (S. T.) Anno dominice natiuitatis Millesimo ducentesimo nonagesimo tercio Jnditione sexta. die mercurii v° mensis augusti. Jn claustro ecclesie sancte marie Coram testibus domino preposito de saluatore de yporegia et Ambroxino portiglola et Ardizone de Rothefredo ciuibus yporegie. Dominus Gothefredus de monte astruto archidiaconus vice ecclesie. yporiensis precepit mihi Jacobo notario publico infrascripto ut quoddam Jnstrumentum exemplarem et in publicam formam redigerem. forma et tenor cuius talis est », e seguíto dall'autentica: « Et ego Jacobus notarius publicus filius quondam Raymundi fabri yporegie predictum Jnstrumentum autenstatum vidi et legi et de precepto dicti domini vicarii illud autenticaui et exemplaui et in hanc publicam formam reddigi nihil addito uel dempto seu mutato quod in aliquo mutet sententiam siue sensum et sicut in dicto instrumento originali continebatur sic et in isto Auctentico plenius continetur ».

Osservaz. — Il 2 maggio 1229 era di mercoledì, non di giovedì, e l'ind. era la II, non la III. Invece il 2 maggio 1230 era di giovedì, e con quest'anno s'accorda l'indizione III segnata. Si può dire che non vi è atto copiato da notai d'Ivrea in cui non sia alterato l'anno. Invece, negli originali è raro che le indicazioni delle date non concordino. Ma i notai d'Ivrea del secolo XIII hanno pure mostrata molta imperizia nel leggere i segni di abbreviatura dei notai anteriori: ciò che, per lo meno, eccita in noi molta meraviglia.

Met. di publ. — Si riproduce B, tralasciando le dette dichiarazioni.

(S. T.) (1) Anno dominice natiuitatis Millesimo. cc. xx. nono. Jndicione tertia. die iouis secundo Jntrantis madii. Alaxia et Matelda filie condam Jacobi de burgo pro animarum suarum mercede et parentum suorum fecerunt datum et cessionem ecclesie sancte marie yporiensis

de omni Jure et actione reali et personali utili et directa quod et quam habebant Jn duabus domibus quas tenet hanricus de fonte. Coheret eis ab una parte via a secunda predictus hanricus. a tertia Roca de ciuitate. videlicet de duabus solidis segusinorum. quos habent in predictis domibus pro censu seu ficto annuatim Tali modo et forma quod predicta ecclesia et Capitulum yporegie habeat teneat et possideat Jm perpetuum predictum censum sine contradicione et molestia predictarum mulierum suarumque heredum. et Jnde interfuerunt dominum Egidium canonicum yporegie *(sic)* nomine illius predicte ecclesie et Capituli predicti. Actum yporegie Jnterfuerunt testes dominus Obertus de sancto Saluatore et otinus de turre et alii. Et Ego paganus notarius Jnterfui Rogatus et hanc cartam scripsi.

(1) *È il* (S. T.) *del notaio Pagano riprodotto.*

## CLXIII.

### *Il Capitolo di Santa Maria d'Ivrea accensa a Martino Garella ed a Gisolfo di Piverone, fratelli, terreni in Piverone* (25 agosto 1230).

FONTI. — A. L'orig. manca. — B. Copia dell'anno 1339, 7 marzo, fatta per ordine di Uberto Dalpozzo, vicario della chiesa d'Ivrea, ed autenticata dal notaio Giovanni di Bergamo, in *Arch. capit. Ivrea,* mazzo XXXIII.

(S. T.) (1) Anno dominice Natiuitatis M. CC. XXX. Jndictione III^a die dominico VII exeuntis mensis Augusti. Coram testibus infrascriptis. Dominus Raynerius de Solerio prepositus yporiensis vice et nomine Capituli yporiensis et dominus Jacobus mazarius vice sua et nomine ecclesie yporiensis Jnuestiuerunt cum ligno per rectam teneturam et perpetualiter martinum garellam et Gisulfum fratres de Piuerono de toto illo sedimine et vinea et canaueria que est subtus uineam. Jtem de bosco qui est modo nuper aruncatus ubi uinea est plantata cum eorum pertinentiis que omnia iacent in territorio Piueroni ubi dicitur in ramolengo et que omnia predicta Petrus garella condam eorum pater tenebat et tenere solebat ab ecclesia sancte marie yporiensis. Boscus uero ubi uinea est plantata iacet in monte in costa. coherent ei ab una parte Milo calcatius ab alia Milo de Codeuico. Eo modo et tali ordine ut suprascriptus martinus et gisulfus et eorum heredes masculi ab eis descendentes habeant et teneant omnia predicta in perpetuum ut coloni cum omnibus eorum pertinenciis et appendiciis et faciant in eis quicquid voluerint. dando supradicto domino mazario

et Capitulo uel illi de cuius prebenda essent omni anno in vendemiis sex asinatas uini puri pro censu seu ficto et comestionem uni homini uel duobus qui iuerint ad recipiendum uinum et unam gallinam et unam numatam panis in uisitatione vinee ante vendemias et non debent vendemiare absque eorum nuncio. et si uinum non interfuerit in uinea uno anno debent supradicti fratres et promiserunt dare et supplere in alio anno sequenti. hec omnia promiserunt iamdicti fratres attendere obligando eorum bona. et si steterint per triennium quod non dabunt suprascriptum uinum siue fictum predicte res sint aperte et redant libere ad ecclesiam yporiensem siue ad eos de quorum prebenda erunt. et faciant de eis rebus quicquid uoluerint saluo iure eorum siue ecclesie de censu seu ficto retento. De Capitulo interfuerunt dominus [iohannes] de montanario et dominus Egidius ministralis Capituli. Actum yporegie in Claustro sancte marie. Testes fuerunt Johannes sacristanus. Johannes galua. Bonus Johannes de vesinali et Jacobus becarius de piuerono et alii.

Ego Johannes notarius interfui et iussus et rogatus duas cartas unius tenoris inde scripsi.

(1) B: *manca*.

## CLXIV.

*La chiesa di Santa Maria d'Ivrea accensa a Pietro di Cordevico di Piverone terreni ivi* (9 dicembre 1230).

FONTI. — A. Orig. in *Arch. capit. Ivrea*, mazzo XXXIII.

(S. T.) Anno dominice natiuitatis millesimo ducentesimo tricesimo Jndicione tercia. die lune nono Jntrantis mensis decembris. Coram testibus infrascriptis. dominus Ranerius de solerio yporiensis prepositus dedit et Jnuestiuit nomine ecclesie. yporiensis. per rectam teneturam et perpetuam. petrum de codeuico de piuerono. de tota illa terra culta et inculta et sedimine e t u i n e i s (1) et pratis et campis. et bosco. et zerbo et arboribus in monte et in plano cum omnibus eorum pertinentiis. que omnia suprascriptus petrus. et iohannes de codeuico condam pater eius. et otto de codeuico condam patruus suus. et eorum antecessores erant soliti tenere ab ecclesia yporiensi in piuerono et eius territorio. Eo modo et tali ordine. ut iandictus petrus. et eius heredes masculi ab eo descendentes habeant teneant et possideant ut coloni. per rectam et perpetualem teneturam omnia predicta. cum pertinentiis appendiciis. et accessionibus suis in integrum perpetualiter et faciant in eis predictis rebus quicquid uoluerint. saluo

quod predicte res non possint nec debeant uenire siue diuidi in plures personas heredis suprascripti petri quam in duas. nec alienare a se in alias personas. sine licentia et parabola iamdicti domini prepositi uel eius successoris. dando predictus petrus et eius heredes masculi ab eo descendentes omni anno de omnibus predictis rebus prefato domino preposito et eius socio Jacobo de quinto yporiensi canonico et eorum successoribus nomine suprascripte ecclesie sancte marie yporiensis. vi. starios grani pulcri recipientis ad mensuram yporegie in messibus tracti domi eorum. habendo tamen comestionem. qui duxerit granum. videlicet duos starios frumenti. et iiii.or starios siliginis. Jtem duos botesinos uini puri. scilicet unum botesinum de uinea de crauaria desuper uiam. et alium de codeuico. ducendo unum botesinum suis expensis. habendo prandium qui duxerit. ēt alium uectura suprascripti domini prepositi et domini iacobi. Jtem dando uindemiaricium omni anno. Jtem dando omni anno. unum plaustrum lignorum. habendo comestionem qui duxerit. Jtem unam albergariam cum eorum societate december. omni anno. Jtem unum starium nucum. Jtem ii. solidos segusinorum amexer. omni anno in sancto stephano. Jtem duos segusinos et unum pullum et unum craterem uini in sancto eusebio pro uisitatione uinearum. et quotiens caput domus suprascripti petri decesserit confitetur suprascriptus petrus et protestatur et promisit dare xx. solidos segusinensium uel unum bouem pro affactamento. Si uero contingerit suprascriptum petrum uel heredes eius facere uineas in ronco. debet predictus petrus et promisit per se suosque heredes dare eis et successoribus eorum omni anno iandictos duos botesinos uini. de uineis de ronco. ex quo fuerint in tempore portandi si tantum fuerit in uineis de ronco. et si defuerit de illis uineis de ronco. debet suplere de aliis predictis uineis. Jtem debet suprascriptus petrus et eius heredes dare eis et eorum successoribus tantum uini de uineis de ronco exceptis suprascriptis duobus botesinis. ex quo uinea uel uinee quas fecerint in ronco fuerint in statu portandi. quantum iamdictus dominus prepositus arbitratus fuerit. uel eius successores (1). Quod datum et inuestituram fecit ei dominus prepositus de consensu et uoluntate et parabola Capituli presentibus iohanne de magistro nicholao. iordano zabaldano et perrerio de aqua benedicta. de capitulo interfuerunt. dominus iacobus mazarius. dominus iohannes de montanario. dominus bonicius. dominos iacobus de domino opecio. et magister veuianus canonici yporienses. Actum yporegie in claustro sancte marie testes fuerunt. sacerdos iohannes bolengolus. aymo notarius iohannes de magistro nicholao et iohannes de Wialfredo et inde duas cartas fieri preceperunt.

(S. T.) Ego Johannes notarius interfui et iussus et rogatus duas cartas inde scripsi.

(1) *Lo spaziato è in sopralinea.*

## CLXV.

*Franchino del fu signor Pietro Valdano vende a Giacomo Lauzo di Atto un banco nel mercato d'Ivrea* (7 marzo 1231).

FONTI. — A. Orig. in *Arch. capit. Ivrea, Carte sparse.*

(S. T.) A. d. J. M. CC. XXXI. Jndicione quarta die septimo Jntrante marcio Venditionem et datum ad proprium et Jnuestituram per corporalem possessionem fecit franchinus quondam filius domini petri valdani iacobo lauzo de atto ciuj yporiensi. nominatim de stallo uno quod habet in marcato yporegie cui coheret a duabus partibus uia a tercia stallus domini milonis de puteo a quarta stallum berrarum. si alie coherentie sunt in illo. Cum omnibus eius pertinenciis que sunt supra et infra et cum omni Juri et actione corporali et incorporali quod et que dictus franchinus in illo loco et stallo petere posset Jn eadem Jnuestitura et donatione et uenditione permaneat. Tali modo et forma et tenore quod dictus Jacobus et heredes eius et cui dederit et alienauerit omnia suprascripta habeat teneat et possideat et faciat ex his omnibus Jntegre quiquid facere uoluerit sine contraditione et molestia predicti franchini suorumque heredum promittendo dictus franchinus per stipulationem per se suosque heredes omni tempore ab omnibus personis. ab omni onere et seruitute. omnia suprascripta eidem Jacobo et eius heredibus Jntegre et omnibus suis dampnis et sumptibus disbrigare uarentare plenissime Jndempne semper corporaliter in plena possessione conseruare sub pena dupli dicte rej. obligando ei omnia bona sua ubique. pro precio solidorum XL bonorum segusinorum ueterum quos confessus est se recepisse ab eo. Renunciando omni exceptioni non habite pecunie Actum yporegie Testes fuerunt Rofinus grillus et bernecius mercerius et petrus alnerius.

Ego grandis notarius Jnterfui et hanc cartam scripsi.

# APPENDICE.

## LII *bis*.

*Gaimaro, vescovo d'Ivrea, alla presenza di Drusardo, legato imperiale, fa pace cogli uomini di Sessano che a lui promettono di dare ad ogni richiesta il castello di Chiaverano* (17 febbraio 1189).

FONTI. — A. L'orig. manca. — B. Copia cartacea moderna in *Arch. capit. Ivrea, Carte sparse.* — C. Ediz. in CIBRARIO e PROMIS, *Docc., sigilli e monete della monarchia di Savoia*, p. 93, che lo dicono tolto dall'orig. in *Arch. vesc. Ivrea*, dove più non si trova.

MET. DI PUBL. — Si riproduce C, avendo anche riguardo a B.

(S. T.) (1) Anno domini nostri M. C. LXXXVIIII. inditione VI. XIII. kalendas marcii. Discordia erat inter dominum gaymarium episcopum yporiensem et nepotes suos filios condam otonis de solerio ex una parte necnon parte ex altera comune de sexano. conquerebantur enim stephanus de couol et bonusiohannes de piscina et iohannes bruzonus et costantinus dupley suo et nomine comunis de sexano de predicto episcopo et de nepotibus suis de incendiis tectorum bonorum hominum de sexano et de grano eis ablato in castro clauayrani et de aliis rebus eis ablatis in castrum et extra castrum que omnia dicebant iidem homines de sexano quod nepotes iamdicti episcopi eis pro ipso episcopo fecerant de quibus omnibus suprascripti homines petebant composicionem suprascripto episcopo sub domino druxardo regali legato in ytalia de quibus suprascriptus episcopus respondebat se nullam composicionem eis debere facere de suprascriptis et de omnibus querelis aliis inter eos factis et que usque ad hunc diem poterant fieri. venerunt in talem concordiam quod suprascriptus episcopus gaymarius permitit bonis hominibus de sexano pasturayum quod ipsi ei dabant in unoquoque anno et permitit eis omnes exactiones et tortas quas eis faciebat et facere poterat in castro clauayrani et extra castrum usque in perpetuum per se eiusque successores preter suam rectam albergariam quam ei debent dare et preter sua banna siue adulterium periurium homicidium et furtum castri si portatum (2) et v solidos segusinos bannum de incellerare si infra sex ebdomadas homo de curia

clauayrani non incellerauerit in predicto castro postquam ei fuerit denunciatum et post bannum solutum debet incellerare et debet incastellare similiter. et predictus episcopus permitit eis custodiam turrium et castelli de clauayrano ita quod non debet alius esse castellanus in suprascripto castro nisi homines de curia clauayrani et quociens suprascriptus episcopus recuperare voluerit suprascriptum castrum [in pace] et per weram predicti homines non debent ei prohibere castellum munitum neque dismunitum neque turres. et tamdiu quam steterit in suprascripto castro omnia que sunt ipsorum hominum in castro et extra castrum debent esse tecta et secura per se et per familiam suam et quando recedere voluerit ipse episcopus debet eis permittere custodiam turrium et castelli. ita quod non debet ponere alium castellanum et suprascripti homines debent ei saluare et custodire castrum et exercitum facere et ambulare secundum morem et usum aliorum castrorum suprascripti episcopi et debent ei facere fidelitatem de castro clauarani contra omnes homines saluo imperatore et rege et extra curiam clauayrani. saluis suis dominis. hec omnia debent attendere et obseruare ut supra legitur usque in perpetuum et pro hac concordia fecerunt inter eos ad inuicem finem unus alteri dominus episcopus bonis hominibus et ipsi ei de omnibus maleficiis et querimoniis inter eos factis et datis que usque ad hanc diem poterant fieri. penam inter se posuerunt ut quis eorum uel de eorum successoribus uel de eorum heredibus hanc concordiam et conuenienciam remouere presumpserit et non permanserit in his omnibus ut supra legitur tunc illa pars que hoc non seruau[er]it parti fidem seruanti componat nomine pene (3) et post penam compositam tacitus et contentus permaneat et carta in suo robore firma perseueret. actum yporegie in castello. signum manibus suprascripti episcopi et suprascriptorum bonorum hominum qui duas cartas unius tenoris fieri rogauerunt. Ibi fuerunt dominus druxardus qui hanc concordiam fecit ibi fuerunt dominus paynus de sancto martino. boamundus aduocatus de strambino. aycardus de (3) nicholaus de montaldo. bonbellus de solerio et boyamundus et pasqualis et ubaldus de ciuitate. bonus amicus et lifredus eius frater. Jacobus rotundus. willelmus grassus. boyamundus de mercato. ughutius (4) frater eius. petrus de carnario. ubertus de salairano rogati testes.

Ego iohannes notarius filius aymonis notarii qui eam inbreuiauit et tradidit hanc cartam de eius mandato scripsi.

(1) B, C: *manca.* (2) *Sic. Ma forse:* et furtum et castrum proditum

(3) *La lacuna è in* B *ed in* C. (4) C: ugherius

## LXXVII *bis*.

*Bernardo, prevosto di Pavia, pronunzia sentenza come delegato apostolico in lite fra vari canonici, e ricorda Giovanni vescovo d'Ivrea come un tempo cantore del Capitolo eporediese* (4 maggio 1205).

Fonti. — A. Orig. già in *Arch. capit. Ivrea*, mazzo I, n. 22, ora perduto. — B. Notizia in Savio, *Gli antichi vescovi d'Italia*, I, *Piemonte*, p. 208.

## CIX *bis*.

*Pietro di Tanta, per l'anima sua e quelle della madre e della moglie, dona alla chiesa di Santa Maria una vigna nell'Oltreponte d'Ivrea* (10 agosto 1214).

Fonti. — A. L'orig. manca. — B. Copia semplice in *Cart. cap.*, p. 226.
Met. di publ. — Si riproduce B.

(S. T.) (1) Anno dominice natiuitatis m. cc. xiiii°. Jndictione. ii. decimo die intrante mense augusti. Petrus de tanta de ciuitate yporegie uolens uisitare limina beati Jacobi apostoli pro remedio anime sue et matris et uxoris sue condam Matelde et pro eorum anniuersario annuatim commemorando et faciendo legauit cessit et dedit ecclesie sancte marie yporiensis quamdam vineam quam habet ultra pontem cum suis accessionibus que iacet ad locum ubi dicitur ad Crosam retento in se dum uixerit usumfructum ab ipsa vinea exeuntem. Post eius uero decessum predicta ecclesia habeat et teneat predictam uineam et faciat quicquid uoluerit uel ei utile fuerit sine contradictione et molestia heredum suprascripti Petri quia sic inter eos conuenit. Actum in ecclesia sancte marie. et inde iamdictus petrus cartam fieri precepit. Testes fuerunt Boiamundus de mercato. Jacobus crassus. Obertus de turre et alii plures.

Ego Jacobus sacri palacii notarius interfui et hanc cartam scripsi.

(1) B: *manca*.

## CLXVI.

*Il signor Guglielmo Siroleto, capitano imperiale del Canavese, aggiudica ad Oberto Caldera un corso d'acqua presso Ivrea* (7 agosto 1240).

Fonti. — A. Orig. in *Arch. capit. Ivrea*, mazzo I.

(S. T.) Anno dominice natiuitatis. Millesimo ducentesimo xl. Jndi-

cione XIII. die martis VII Jntrantis agusti. Jn palacio communis yporegie. Cum dominus vullelmus siupletus imperialis capitaneus yporegie et canapicii ad postulationem domine galiane priorisse ecclesie sancti michaellis de monte eidem galiane ex Jnperiali parte quamdam Rianam quam dicta galiana dicebat ad Jnperialem curiam pertinere dedisset et concessisset saluo Jure omnium personarum et obertus caudera. audito quod dictus capitaneus dictam Rianam eidem galiane dedisset et concessisset veniens ante ipsum capitaneum dicendo et protestando dictam Rianam suam esse et ad se pertinere et quod eam tenuerat et possederat. per X. XX. XXX. XL. annos et plus eidem domino Capitaneo humiliter suplicauit quatenus dictam dationem et concessionem quam fecerat dicte domine galiane nomine predicte ecclesie Sancti michaellis cassaret et Jn irritum Reuocaret et predictam Rianam eidem oberto pacifice dimiteret tenere et possidere sicut tenuerat et possederat temporibus Retroactis. qui uero dominus capitaneus suprascriptus. volens suum illessum unicuique seruare. et nollens beneficium Jn JnJuriam concedere alicuius precepit dicto oberto ut de Jure suo per testes uel per publica Jnstrumenta doceret et monstraret qui vero obertus caudera ad fundandam suam Jntemptionem plures Testes produxit fide dignos et omni exceptione majores. per quos probauit plenarie. quod dictam Rianam tenuerat et possederat ipse et antecessor eius. per X. XX. XXX. XL annos plus. unde dictus dominus Vullelmus syuoletus Jnperialis capitaneus. vissis dictis testium et auditis. et Jntemptione(m) ipsius. quia plene probatum fuit per testes quos produxerat quod dictam Rianam tenuerat et possederat ipse et antecessores sui. et tenebat et possidebat. habita diligenti deliberatione cum conscilio plurium sapientum dixit et pronunciauit uti possidebat et possidet dictam Rianam Jta possideat. et ipsi oberto possessionem dicte Riane adjudicauit. non nocendo ipsi oberto dacionem et cessionem quam fecerat supradicte galiane nomine dicte ecclesie sancti michaelis de dicta Riana. cui Riane coheret ab una parte lacus de sancto michaelle. a secunda dicta ecclesia sancti michaellis scilicet vinea quam ipse obertus dedit ecclesie. a tercia marescus et pratum ipsius oberti. a quarta via que vadit versus lacum. Jnterfuerunt Testes Jacobus notarius de sancto puncio. et dominus thomas loge et dominus petrus de cremona Judices et alii.

(S. T.) Et Ego Johaninus Notarius Jnterfui et hanc cartam scripsi.

## CLXVII.

*Il signor Oberto del fu Enrico, conte di Rivarolo, ed Ardizzone*

*del fu signor Oberto di Scarmagno promettono di pagare una somma di danaro a Bonifacio di Fiorano, canonico d'Ivrea* (8 novembre 1245).

Fonti. — A. Orig. in *Arch. capit. Ivrea, Carte sparse.*

(S. T.) Anno dominice natiuitatis Millesimo ducentesimo XLV. Jndicione tercia die mercurij VIII. Jntrante nouembre. Conuenit et promisit stipulando dominus obertus filius quondam domini hanrici comitis de Riparolio dare et soluere domino bonifacio de florano yporiensi canonico. libras VIII. bonorum segusinensium usque mensem proximum cum dampnis et expensis et Jnteresse post terminum de quibus fuit et extitit principalis debitor et pagator ardicio filius quondam domini oberti de scarmagno et quisque eorum Teneatur in solidum et usque conueniatur Renunciando epistole diui adriani obligando ei pigneri *(sic)* omnia eorum bona presencia et futura. Renunciando omni decreto et placito. et scripto. et libello et testium probationi de solucione ficta seu excusatione Constituentes se possidere omnia eorum bona nomine suprascripti domini bonifacij. quos denarios dictus dominus obertus promisit ei dare et soluere pro debitis Redditibus et censsibus Receptis quos et que confitebatur se Retinuisse et habuisse de ecclesia et domo grimaldenci et se dare debere dicto domino bonifacio cui dicti censsus et redditus debebant peruenire ut confitebatur. Renunciando ambo quod non possent dicere dictam possessionem et obligationem factam fuisse sine causa uel ex Jniusta causa. Actum yporegie in domo domini archipresbiteri yporegie Jnterfuerunt Testes dominus Johannes archipresbiter yporedie et dominus bossus sacerdos et alij. Et Ego Johaninus notarius. Jnterfui et hanc cartam scripsi.

## CLXVIII.

*Statuti del Capitolo d'Ivrea* (1247, 1255, 1260, 1263, 1265).

Fonti. — A. L'orig. manca. — B. Copia in *Arch. vesc. Ivrea, Pergamene sparse*, eseguita nel tempo e nel modo che viene indicato dalla seguente attestazione iniziale: « (S. T.) Anno Dominice Natiuitatis Millesimo Ducentessimo Nonagessimo Jndicione tercia die sabbati iiij. Jntrantis mensis octubris Jn camera palacij episcopalis presentibus Testibus domino belligano de uerona preposito ecclesie yporiensis et magistro petro de alatro notario episcopi yporiensis et alijs venerabilis frater Albertus yporiensis episcopus et comes precepit mihi Otino de Guatacio notario publico Jnfrascripto Ciui yporiensi Jnfrascripta Jnstrumenta autenticare et in formam publicam reddigere et exemplare. Tenor quorum talis est »; e da quest'altra finale: « (S. T.) Ego Otinus de Guatacio

notarius Ciuis yporiensis predicta sex instrumenta vidi et legi et sicut in eis continebatur sic et in isto contine(n)tur exemplo et ipsa exemplaui et precepto dicti domini episcopi auctenticaui ut superius continetur michil addito uel diminuto quod mutet sententiam siue sensum ». — C. Altra copia in *Arch. capit. Ivrea,* mazzo I, n. 81.

MET. DI PUBL. — Si riproduce B, come migliore.

(S. T.) (1) Anno dominice natiuitatis Millesimo ccxlvij indicione v. sabati viiij. exeuntis marcij. conuocato Capitulo yporiensi more solito silicet dominus Johannes archidiaconus yporiensis et dominus Raynerius prepositus. et dominus Johannes archipresbiter et dominus egidius et dominus bonifacius de florano et dominus Paynus de sancto martino et dominus caynus canis *(sic)* et dominus petrus capellanus et fredericus de fronte et gotefredus et Raymundus de paono et maredonnus et Johannes de putheo et magister phylipus silicet dominus Raynerius prepositus in manibus domini Johannis archidiaconi et omnes alii canonici suprascripti in manibus dicti prepositi recipientibus nomine dicti capituli yporiensis resignauerunt et renunciauerunt in manibus predictorum ut dictum est omni Juri sibi competenti ex omnibus illis terris et possessionibus et redditibus quas et quos tenebant et possidebant extra prebendas siue tenebantur a Capitulo siue eorum nomine tenebantur a capitulo siue nomine capituli facientes in manibus predictorum pacem et finem et Juris remissionem et pactum de non petendo de omnibus predictis terris et possessionibus et redditibus et prouentibus earum resignatione taliter facta in manibus predictorum et de uoluntate predictorum canonicorum siue de uoluntate tocius capituli. Jtem statutum est et ordinatum per predictos archidiaconum et prepositum et omnes alios canonicos ibi presentes quod aliquis predictorum archidiaconi et prepositi vnus sine altero et etiam uoluntas tocius capituli uel maioris partis accedat non possit dicere uel concedere alicui uel aliquibus de predictis terris uel possessionibus siue de aliis possessionibus et redditibus ad dictam mensam expectantibus. Que terre et possessiones aput capitulum remaneant. Prouentus uero predictarum terrarum et possessionum et omnium aliarum rerum spectantium ad comunem mensam dictorum canonicorum consistant et permaneant. diuidendos et assignandos secundum uoluntatem dicti prepositi et tocius capituli uel maioris partis Jnter canonicos eiusdem ecclesie residentes et qui uoluerint et potuerint in diurnis officiis prefate ecclesie deseruire et si aliquis canonicorum ausus fuerit sua auctoritate aliquid de predictis possessionibus seu redditibus occupare ab aliorum consorcio sit exc[*l*]usus et quod accepit admittat. et per unum annum a data predictorum omnium excludatur.

et si plus excesserit maiori pene subdatur secundum uoluntatem archidiaconi et prepositi et capituli. et predicta omnia et singula fecerunt et ordinauerunt archidiaconus et prepositus et omnes alii suprascripti canonici salua in omnibus et per omnia uoluntate et dispositione domini conradi dei gratia yporiensis ecclesie procuratoris. retinuit tamen in se dominus raynerius prepositus de uoluntate archidiaconi et capituli quasdam terras et possessiones et redditus quas et quos dictus prepositus habebat in florano nomine dicte ecclesie et in paono et in paerno quosdam alios redditus quos petrus gastaldus et alberius eius frater de padono dare debent dicto preposito nomine dicte ecclesie et solidos viij segusinorum. Quos debet dare dicto preposito Jacobus faber de ultrapontem nomine ecclesie predicte et duos capones quos debet ei dare qualia de samono. et omnia predicta dictus prepositus debet habere pro vniuersali patris sui et matris sue quod vniuersale debet facere suis sumptibus et expensis. Post decessum uero dicti prepositi omnia predicta et singula libere reddantur ad dictam ecclesiam. et de predictis plura instrumenta mihi hanrico infrascripto notario fieri preceperunt. Actum in claustro yporiensi. interfuerunt Testes Guillelmus tronellus de scarmagno et Johaninus calderonus de yporegia. Quibus omnibus et singulis superius dictis dominus conradus yporiensis ecclesie procurator in eadem die et palatio yporiensi consensit et ea omnia yporiensi ecclesie confirmauit. Jbi interfuerunt Testes dominus Jacobus casalinus et magister andreas de yporegia. et hanricus de alice. et Ego Hanricus notarius Jussus hanc cartam tradidi et scripsi (2).

(S. T.) (1) Anno dominice Natiuitatis Millesimo ducentessimo lv. Jndicione xiij. die ueneris Nono ante kalendas augusti. Coram testibus infrascriptis. Dominus benedictus prepositus yporiensis de consensu et uoluntate illorum de capitulo qui erant presentes. silicet. domini egidii. domini petri. domini raymondi. domini payni. domini Juuenis et domini oberti et sua et domini Johannis archipresbiteri voluit statuit et ordinauit quod canonici qui non sunt prebendati. Jdest qui non habent prebendam in ecclesia yporiensi non debeant habere uel percipere aliquid de redditibus prouentibus exitibus capituli nec non de animauersariis et rebus capituli et que perueniunt ad capitulum neque de oblationibus. Jtem precepit de uoluntate omnium predictorum et sua dicto domino payno et domino Oberto ministris siue masariis capituli quod non debeant [*dare*] aliquid canonicis qui non sunt prebendati Jdest qui non habent prebendam in ecclesia yporiensi de redditibus prouentibus exitibus et rebus capituli nec de oblationibus nec de ani-

uersariis. Jtem dixit et protestatus fuit predictus dominus prepositus nomine sue et nomine capituli quod per ostensionem domini pape litterarum. seu per dationem instrumentorum de receptionibus canonicorum. qui non erant prebendati in ecclesia yporiensi que sibi fieri precepit in capitulo yporiensi nolebat aliquod preiudicium generari dictis canonicis non prebendatis in Jure suo quo ad canonicatum uel Jus canonicatus neque ipsi preposito et canonicis prebendatis seu capitulo si admitterent dictos canonicos non prebendatos in ecclesia et ad capitulum legendo. canendo. celebrando et in cas....(3) sicut prius. donec fuerit cognitum et decretum qui sint uel fuerint illi quatuor qui debeant remanere et esse canonici et qui sint et debeant esse cassati per....(3) orum domini pape. Actum yporegie in claustro sancte marie ubi capitulum congregatur et consuetum est congregari. et prefatus dominus prepositus et alii instrumenta plura fieri preceperunt. Testes fuerunt magister Johannes de erbis et michael de montanario seruitores domini archipresbiteri. Ego Johannes notarius Jnterfui et rogatus hoc instrumentum tradidi et scripsi (4).

(S. T.) (1) Anno Dominice. Natiuitatis M. cclv. Jndicione xiij die veneris vj intrantis augusti. Jn claustro ecclesie sancte marie yporiensis. Presentibus Testibus perroto de torriono et facioto de oberto maxino. Conuocato capitulo yporiensis ecclesie more solito et eo interrogato et inquisito et amonito diligenter per dominum benedictum prepositum dixerunt et protestati fuerunt canonici qui erant in ipso capitulo quod quedam cassatio que facta erat et uidebatur in quodam scripto Juramenti non fuit facta de consensu capituli [sed tantum in] suo uerbo quod facit mentionem de preposito. Forma et tenor cuius scripti talis est. Hec est forma iuramenti massariorum capituli yporiensis. videlicet quod iurent quod tractabunt bene et manutenebunt bona et res que et quas habet et possidet capitulum et ea conseruabunt bona fide redditus et prouentus qui prouenient de predictis rebus et bonis capituli et ad manus eorum peruenerint. et capitulo consignabunt et facient rationem sine aliqua diminutione quociens capitulo placuerit. et predicta que receperint siue in grano siue in uino siue in aliis et in denariis distribuent Jnter fratres seu canonicos ecclesie yporiensis et aliter sicut fuerit de uoluntate prepositi et capituli tocius uel maioris partis. Jtem possessiones et res que sunt capituli et ad capitulum pertinent que sunt occupate a clericis et laycis huius ciuitatis siue episcopatus uel extra. recuperabunt bona fide expensis capituli. et omnia que receperint et expenderint siue dederint de bonis capituli et rebus occasione capituli redigent in scriptis et commen-

dabunt et scripturam illam de datis et receptis ministralibus siue masariis qui eis substituentur integraliter designabunt. et ut hec forma incontinenti in scriptis redacta inuiolabiliter de cetero obseruetur. et huic scripture ab omnibus plenarie fides detur. sigillorum suorum prepositus et capitulum munimine roborarunt. § canonici autem in dicto capitulo qui fuerunt sunt isti. dictus dominus prepositus. dominus petrus capellanus. dominus egidius. dominus Raymondus de paono. dominus obertus de regaldo. dominus Guillelmus tronellus et dominus paynus de sancto martino. Ego giramus notarius scripsi hanc cartam de precepto predictorum canonicorum (5).

(S. T.) (1) Anno dominice natiuitatis Millesimo cclx. Jndicione xi (6). die mercurij iiii. exeuntis nouembris. Jn palatio episcopali yporiensi. presentibus Testibus domino hanrico de riparolio. Rotefredo de pertuxio et segla muratore qui habitat yporegie. Conuocato capitulo ecclesie yporiensis per dominum fredericum yporiensis ecclesie procuratorem seu electum in palatio episcopali. dictus dominus fredericus habito diligenti traciatu cum dicto capitulo et eorum consensu nullo contradicente statuit auctoritate apostolica sibi concessa quod in ecclesia yporiensi sint perpetuo quatuor presbiteri tres diaconi et tres subdiaconi. Jta quod eorum prebende non conferantur alicui nisi fuerit in ordine in quo erat cedens uel decedens uel ad illum statutis temporibus subcessiue se fecerit promoueri de ipsius prebende sibi collate seu conferende prouentibus nichil interim percepturus. Presbiteri sint dominus Raymondus archipresbiter. dominus Guillelmus tronellus. dominus egidius et dominus bonifacius de florano et eorum prebende sint perpetuo sacerdotales seu presbiterales. Diaconi sint. dominus Juuenis. magister phylipus et dominus Guillielmus de barrono et eorum prebende sint diaconales. subdiaconi sint dominus Johannes de putheo. dominus paynus de sancto martino et nicolinus filius domini bombelli de solerio et eorum prebende sint subdiaconales. predicto capitulo interfuerunt primo dominus raymondus archipresbiter. dominus bonifacius de florano et dominus Guillelmus tronellus. dominus obertus de regaldo. dominus Juuenis. dominus paynus de sancto martino magister phylipus. dominus Raynerius de sancto donato et dictus dominus fredericus tamquam canonicus et dictas prebendas uoluerunt dictus procurator et dicti canonici esse presbiterales. diaconales et subdiaconales ut supra presertim. cum alias statutum fuit prout confitebatur et protestabatur ibidem procurator predictarum prebendarum ita esse ut statutum est nunc. Ego arondellus notarius hiis omnibus interfui et hanc cartam publice scripsi (7).

(S. T.) (1) Anno dominice natiuitatis M. CC. lxv. indicione VIII. die Jouis VII ante kalendas octubris. Coram testibus infrascriptis. Conuocato et congregato yporiensis ecclesie capitulo modo consueto in claustro ecclesie yporiensis in loco dicti claustri ubi solitum [est] capitulum congregari in quo capitulo interfuerunt de canonicis. in primis dominus fredericus procurator yporiensis ecclesie electus seu procurator tamquam canonicus. dominus Raymondus archipresbiter. dominus bonifacius de florano. dominus egidius. dominus guillelmus tronellus pro se et pro domino payno capra yporiensis ecclesie canonico cuius procuratorem esse dicebat. dominus obertus de regaldo. dominus Juuenis. dominus Johannes de putheo. magister phylipus. Conradus de turri. dominus paynus de sancto martino. nicolinus filius domini bombelli. dominus Raynerius de sancto donato et Raynerius de thoenengo. Dictus dominus fredericus tamquam electus seu procurator dicte ecclesie yporiensis in dicto capitulo presentauit litteras patentes domini pape cum pulla *(sic)* plumbea pendente et filo integro non corruptas non canzelatas non in aliqua sui parte viciatas uel abolitas nichil addito uel dempto quod materiam mutet uel sensum. Quarum tenor talis est. clemens episcopus seruus seruorum dei dilecto filio frederico yporiensis ecclesie procuratori salutem et apostolicam benedictionem. desideriis tuis affectu beniuolo Jn hiis libenter annuimus per que cultus augmentetur diuinus. Hinc est quod nos tuis supplicationibus inclinati statuendi in yporiensi ecclesia in qua prout asseritur est sex dominorum canonicorum numerus consensu capituli eiusdem ecclesie uel maioris et sanioris partis ipsius quod in eadem ecclesia sint perpetuo IIII presbiteri. III diaconi et III subdiaconi Jta quod eorum prebende non conferantur alicui nisi fuerit in ordine in quo fuerit cedens uel decedens uel ad illum statutis temporibus successiue se fecerit promoueri. de ipsius prebende sibi collate fructibus nichil interim percepturus liberam tibi concedimus auctoritate presentium facultatem. Datum perusii VII. kalendas Junii pontificatus nostri anno primo. Quarum auctoritate litterarum dictus dominus fredericus in dicto capitulo simul et ab omnibus singulariter petiit et cum instantia requisiuit quatenus eorum auctoritatem sibi prestent et consensum quod eorum consensu prout in dictis litteris continetur possit statuere quod in dicta ecclesia sint perpetuo IIII presbiteri. III. diaconi et III subdiaconi. Jta quod eorum prebende non conferantur alicui nisi fuerit in ordine in quo erat cedens uel decedens uel ad illum statutis temporibus successiue se fecerit promoueri de ipsius prebende sibi collate fructibus nichil interim percepturus. qui omnes canonici simul et quilibet per se exceptis domino iohanne de putheo et nicolao de domino

bombello. dederunt plenam licentiam auctoritatem et potestatem et unanimiter consenserunt quod dictus dominus fredericus yporiensis ecclesie procurator quandocumque sibi placuerit possit prout petiit et requisiuit statuere et ordinare facere et complere et quod statuerit seu ordinauerit facere obseruari quicquid in dictis literis papalibus continetur specialiter quod in dicta ecclesia sint perpetuo IIII. presbiteri. III diaconi. et III subdiaconi. Jta quod eorum prebende non conferantur alicui nisi fuerit in ordine in quo erat cedens uel decedens uel ad illum statutis temporibus successiue se fecerit promoueri de ipsius prebende sibi collate fructibus nichil interim percepturus promittentes omnes predicti canonici simul et quilibet per se sub obligatione bonorum suorum et dicti capituli ratum et firmum habere tenere et obseruare et nullo tempore contrauenire quicquid dictus procurator in dictis et circa predicta fecerit et statuerit. Testes fuerunt rogati et vocati Nicolinus de palatio et peronus de domino egidio et Jacobinus filius quondam raymondi fabri. Actum in dicto claustro. Ego Johannes cauderia notarius hiis interfui et Jussu dicti domini frederici yporiensis ecclesie procuratoris et dictorum canonicorum hanc cartam scripsi (8).

(S. T.) (1) Anno dominice natiuitatis millesimo ducentesimo octuagesimo quinto indicione XIII die Jouis quintodecimo mensis nouembris. Jn claustro ecclesie sancte marie yporiensis Coram testibus domino Raynerio de orio preposito cleuaxiensi et domino Raynerio de sancto donato archipresbitero ecclesie yporiensis et domino Johanne de rotefredo capellano et merlone de paono secrista dicte ecclesie yporiensis precepit *(sic)* mihi Jacobo notario infrascripto ut infrascripta statuta et ordinamenta auctenticarem et exemplarem et in publicam [formam] redigerem tenor quorum talis est. M. CCLXIII Jndicione VI die ueneris septimo intrantis mensis nouembris (9). Jn claustro infrascripte ecclesie coram testibus Johanne filio quondam rofini angelerii. et petro secrista ipsius ecclesie more solito de uoluntate et consensu illorum de capitulo qui erant ibi presentes et residentes quorum nomina subter leguntur uoluerunt statuerunt et ordinauerunt quod canonici qui non sunt prebendati Jdest qui non habent prebendam in ecclesia yporiensi non debeant habere uel percipere aliquid de redditibus prouentibus et exitibus capituli nec de aniuersariis et oblationibus et generaliter de omnibus aliis rebus que sunt capituli et que pertinent et peruenjunt ad capitulum. Jtem statuerunt et ordinauerunt quod masarius siue massarii qui pro temporibus fuerint Jurent quod tractabunt et manutenebunt bona et res que et quas capitulum habet tenet et pos-

sidet et ea conseruabunt bona fide. redditus et prouentus qui peruenient de predictis rebus et bonis capituli et que de predictis dari siue reddi debent colligent et custodient sine fraude per se uel alios et de hiis que perceperint de iamdictis rebus et bonis capituli et ad manus peruenerint capitulo siue preposito dum presens fuerit reddent et consignabunt rationem sine aliqua diminutione quocienscumque et postquam sibi fuerit denunciatum infra duos dies per se uel alium. et predicta que perceperint siue in grano siue in uino siue denariis et aliis distribuent inter fratres seu canonicos ecclesie yporiensis per se uel alios et aliter sicut fuerit de uoluntate prepositi et capituli tocius uel maioris partis. Jtem possessiones et res que sunt capituli et ad capitulum pertinent que sunt occupate a laycis ciuitatis yporegie siue episcopatus uel extra uel a clericis quibuscumque recuperabunt et dabunt operam efficacem pro posse ad eas recuperandas Jn iudicio et extra Judicium. Jta quod capitulum de predictis Jus suum optineat. et omnia que perceperint expediderint siue dederint de rebus et bonis capituli occasione capituli reddigent in scriptis per se uel alium. et commendabunt scripturam de datis et receptis ministralibus siue massariis qui eis substituentur et integraliter consignabunt. et uoluerunt quod per ea que ordinata sunt non possit nec debeat aliquod preiudicium fieri uel generari alicui canonico in Jure suo. Jtem statuerunt et ordinauerunt quod qui non interfuerit matutinis scilicet psalmo et antiphone benedictus amittat datam matutinarum illius diei. Et qui non interfuerit misse silicet kirieleyson et agnus dei amittat datam illius misse et aliam medietatem oblationum diei illius. et qui non interfuerit vesperis silicet primo salmo et ad magnificat nisi sit in infirmitate gravatus uel gravati amittat datam illorum vesperorum. Jtem statuerunt quod qui non interfuerit matutinis oblationum diei illius perdat medietatem et aliam medietatem partis annualis siue dicantur matutine mortuorum siue non. Et si interfuerit annuali habeat aliam medietatem date annualis et si non interfuerit amittat. Jtem quicumque acceperi[*n*]t sua auctoritate aliquid de bonis capituli sint priuati data donec restituerint ad uoluntatem capituli uel massariorum idem de bonis nascentibus et existentibus in uineis terris et possessionibus aut granum seu denarios dicti grani. Jtem statuerunt quod masarii habeantur pro absentibus nisi fuerint absentes pro rebus et negotiis capituli si non interfuerint diuinis ut supra. Jtem statuerunt quod masarii teneantur bona capituli dare et distribuere inter fratres pro rata seruicii impensi in diuinis. tamen ut superius continetur. et quod superfuerit fideliter custodire et omnia et de omnibus reddere racionem masariis qui eis fuerint

substituti. Jtem statuerunt quod si masarius siue masarii contra ea que superius sunt ordinata aliquid acceperint aut distribuerint amittant salarium masarie. et puniantur in duplo quam acceperint aut distribuerint. Jtem statuerunt quod sacriste qui sunt et pro temporibus fuerint remunerentur de seruicio ad uoluntatem capituli. Jtem statuerunt quod cerei qui offerentur in festo siue in uigilia assumptionis virginis marie sint et remaneant ad opus et seruicium luminarie dicte ecclesie. Nomina uero canonicorum qui ad dictum capitulum conuenerunt sunt hec Jn primis dictus dominus raymundus archipresbiter. dominus guillelmus tronellus et dominus egidius et dominus obertus de regaldo sacerdotes. et dominus Juuenis de monteacuto et dominus phylipus de Julio et dominus paynus de sancto martino omnes canonici dicte ecclesie. Ego Jacobus notarius filius condam raymondi fabri yporiensis predicta statuta et ordinamenta vidi et legi et scripsi et ea de mandato dicti domini antonij vicarii exemplaui et auctenticaui et in hanc publicam formam reddegi ad memoriam eternorum Nichil addito uel diminuto quod in aliquo mutet sententiam siue sensum.

(1) B: *manca.* (2) *Qui* B *agg.*: § Alterius instrumenti tenor talis est. (3) *Guasto nella pergamena.* (4) B *agg.*: § Alterius instrumenti tenor talis est. (5) B *agg.*: § Alterius instrumenti tenor talis est. (6) *Cattiva lettura della copia* B, *essendo l'anno 1260 nella terza indizione. Nè meglio concordano le indicazioni del giorno; perchè nell'anno 1260 il 27 novembre non era di mercoledì, bensì di sabato. Secondo noi dovrebbe correggersi*: *1258 indizione prima. Allora anche il 27 novembre è di mercoledì.* (7) B *agg.*: § Alterius Jnstrumenti tenor talis est. (8) B *agg. qui*: § Alterius Jnstrumenti tenor talis est. (9) *Il giorno 7 di novembre 1263 era di mercoledì, non di venerdì.*

## CLXIX.

*Albertono del signor Cardinale vende una casa in Ivrea al signor Enrico conte di San Martino* (11 ottobre 1250).

FONTI. — A. Orig. in *Arch. capit. Ivrea*, mazzo I.
MET. DI PUBL. — Si dà solo la parte essenziale, omettendo le formole.

(S. T.) Anno dominice natiuitatis Millesimo. CC. L. indicione. VIII. die XI intrantis octubris...vendicionem...per liberum alodium fecit albertonus de domino cardinali....in manibus domini henrici comitis de sancto martino de quadam domo siue domibus quam vel quas ipse habebat...in yporegia in cita. cum curte et area etdificii. cui cohe-

ret ab una parte via plubica a secunda Johannes forestanus a tercia et a quarta ecclesia sancte marie de yporegia. precio abito et conuento inter eos librarum. lxx. segusinorum bonorum.....dando...omni anno dictus dominus henricus comes uel eius h[*e*]redes siue cui dederit. denarios. vj. segusinos ecclesie sancte marie de yporegia census de illa domo plana que est uersus domum Johannis forestani. quam vendicionem siue donacionem et contractum dominus Johannes dei gracia yporiensis ecclesie electus laudauit et confirmauit pro se et capitulo yporiensi...Actum in palacio domini episcopi yporiensis. interfuerunt testes dominus fredenconus Judex et guillelmus trohelus et maredonus yporiensis ecclesie canonicus et rotefredus de pertusio

Et ego Johannes notarius sacri palacij interfui rogatus et hanc cartam tradidi et ScripSJ —

## CLXX.

*Il Capitolo d'Ivrea dà in custodia al Comune d'Ivrea il palazzo vescovile coi castelli della chiesa d'Ivrea finchè sia nominato un altro vescovo* (28 dicembre 1250).

FONTI. — A. Orig. in *Arch. capit. Ivrea*, mazzo I.

(S. T.) Anno domini natiuitatis Millesimo ducentesimo quinquagesimo. indicione. VIIJ. die martis. quarto exeuntis decembris. in palatio yporiensis ecclesie. T[estes]. dominus fredanzonus iudex. dominus Jacobus stria. et dominus bonbellus de solerio. dominuus Jo[hannes]. yporiensis archidiaconus. a parte et uice yporiensis Capituli. Comendauit et dedit in custodia. palacium yporiensis ecclesie et Castra eiusdem tradando Claues ipsius palacij. domino Thome loge. Jacobo bere. bonifacio de domino opicione. et maynfredo de ast procuratoribus Comunis yporegie. Recipientibus nomine et uice predicti Comunis et illorum de credencia omnibus consencientibus. et nemine contradicente. qui predicto nomine promiserunt predicta Custodire et gubernare bona fide ad honorem et statum yporiensis ecclesie quousque ipsi ecclesie prouisum fuerit Canonice de pastore Cui pastori predicta Castra et palacium libere reddere promiserunt sumptibus et expensis Comunis yporegie sub obligatione bonorum Comunis predicti. Jtem ipsi procuratores predicto nomine promiserunt ibidem quod non impedient executionem testamenti uel ordinamenti domini C[onradi]. yporiensis ecclesie procuratoris fieri. set dixerunt et uoluerunt quod executores ipsius predictum testamentum et ordinamentum exequantur. Ego Jacobus de caluxio notarius. hanc cartam scripsi et ipsam extraxi de

quodam abreuiarj quod dicebatur esse magistri Guillelmi de tridino. de mandato et precepto domini Johannis episcopi nil addito uel dempto quod sensum mutet.

## CLXXI.

*Il signor Giovanni, arciprete della chiesa d'Ivrea, testa facendo diversi lasciti* (18 dicembre 1251).

FONTI. — A. Orig. in *Arch. capit. Ivrea,* mazzo I.

(S. T.) Anno Dominice natiuitatis Millesimo Ducentesimo Quinquasimo primo. Jndicione nona. Die lune. xiiij. exeuntis mensis decembris. Coram testibus infrascriptis rogatis ad hoc et uocatis. Dominus Johannes archipresbiter yporiensis in sua bona et prospera uoluntate de futura morte cogitans et sciens quia *(sic)* melius est spe moriendi uiuere quam spe uiuendi mori Nolens decedere intestatus tale per nuncupationem ordinauit seu condidit testamentum et de boniS suiS sicuti infra legitur dispositionem seu ordinationem fecit. Jn primis reliquit seu legauit pro remedio anime sue ecclesie yporiensi. xxx libras. imperialium in adiutorium vnius capellanie faciende in ecclesia memorata quod predicta pecunia in alios usus conuerti non possit. Jtem legauit seu reliquit capitulo yporiensi. xx. solidos. imperialium annuatim pro anniuersario suo faciendo. Jta ut unusquisque sacerdotum ipsius capituli qui ipsa die in memoria predicti archipresbiteri missam celebrauerit hanc vltra partem Sibi contingentem. xII. denariorum. et unusquisque sacrista hanc de ipsis. xx. solidis. xij. denariorum. reliqui uero denarii inter canonicos qui interfuerint anniuersario predicto secundum ecclesie consuetudinem diuidantur. Jtem reliquit predicte ecclesie librum unum suum historiarum. Jtem reliquit duos suos siphos Argenteos domino Johanni electo yporiensi. Reliqua uero omnia sua bona reliquit Magistro aychardo nepoti suo canonico yporiensi et ipsum in hiS heredem suum instituit. Constituendo eum executorem et fideicomissarium in omnibus predictis. Jta quod omnia supradicta facere complere et soluere debeat cum conscilio et uoluntate predicti domini Johannis electi. et istud testamentum seu ordinamentum uoluit dictus dominus archipresbiter ualere iure testamenti. et si non ualet iure testamenti ualeat iure codicillorum uel iure cuiuslibet sue alterius vltime et legitime uoluntatis uel alio iure quo melius ualere poterit. Jta quod ista eius ultima et legitima uoluntas in omnibus. et per omnia firmiter obseruetur et integre custodiatur. Cui testamento et ordinamento siue dispositioni interfuit et consensit predictus dominus Jo-

hannes electus yporiensis laudauit et confirmauit et auctoritatem suam dedit et decretum suum interposuit et Similiter et Capitulum yporiense ad hos specialiter conuocatum et congregatum interfuerunt et consenserunt et laudauerunt confirmauerunt predictum testamentum et ordinamentum et auctoritatem suam dederunt. De capitulo autem interfuerunt dominus Egidius dominus raymondus. dominus petrus sacerdotes et canonici. dominus paynus de sancto martino. dominus fredericus de fronte. dominus Willelmus frater domini electi. Maredonus. Johannes de putheo. magister aychardus. et dominus bonifacius de florano. omnes canonici yporienses. Actum yporegie. in claustro beate marie. Et inde prefactus dominus electus et prefatus dominus archipresbiter. unum instrumentum et plura et de singulis capitulis fieri preceperunt. Testes fuerunt predicti de capitulo. et dominus fredenzonus iudex. dominus andreas de palatio. et dominus philipus de putheo. Martinus de prato. et Cuchetus rogati testes. Die Martis in crastinum sequenti. Juuenis canonicus yporiensis laudauit uoluit et consensit omnibus predictis. testes fuerunt dominus paynus de sancto martino. Magister aycardus et Johannes sacristanus. Die Jouis proxime subsequenti. Ranerius de orio canonicus yporiensis laudauit predicta uoluit et consensit. Testes fuerunt dominus fredericus de fronte rofinus de engelerio et alij.

(S. T.) Ego Giramus de vetignato notarius de mandato magistri Johannis de domino aymone notarij yporiensis qui abreuiauerat hanc cartam testamenti scripsi sicut superius legitur ad similitudinem abreuiature sui abreuiarij.

(1) (S. T.) Ego Johannes notarius predictum et suprascriptum instrumentum tradidi et imbreuiaui! et ipsum scribi feci a predicto giramo notario. et ideo meum signum apposui. et nomen meum subscripsi.

(1) *Quanto segue è di altra mano.*

## CLXXII.

*Il signor Percevallo Crenono, potestà d'Ivrea, e la Credenza della città vendono una terra in Ivrea, al Castellazzo, al signor Bombello del Solero* ([23 o] 24 ottobre 1256).

Fonti. — A. Orig. in *Arch. capit. Ivrea,* mazzo II, guasto in qualche parte.
Osservaz. — Il 24 ottobre 1256 era di martedì, non di lunedì. Probabilmente il notaio non computò il giorno delle calende.
Met. di publ. — Si dà solo la parte essenziale, omettendo le formole.

(S. T.) Anno Dominice Natiuitatis Millesimo. Ducentesimo Quinquagesimo sexto. Jndicione quatuordecima. Die lune nono ante kalendas

mensis nouembris Jn palacio comunis yporegie Jn plena credencia hominum yporegie ad sonum campane more solito conuocata ad quam credentiam conuenerunt Jnfrascripti credenciarij. Jn primis videlicet. tebaldinus de turri. Jacobus de domino broglino. dominus rubo de merchato. dominus simon piscis. dominus maredonnus de ultrapontem. willelmus de merchato. dominus Jacobus loge. dominus petrus de cremona. lantelminus de pila. yuorinus de turri. dominus bombellus de solario. petrus de piro. obertus de ser andrea. hugoninus de solerio. desyratus de merchato. citaynus de donato peoloto. Jacobus de lacu. hanricus cayraseus maynfredus de domino Rubone. albertinus vadenocte arnaldus de domino symone pisce. Jacobus genetaxius albertus de ulmo. Rubetus de merchato. bernardus berra. willelmus de alice. Jacobus de domino Raymondo. dominus Jacobus taliantis. caspardus de domino ricardo. mussus de merchato. Johannes de domino milone. bertolinus de ruca. willelmus de yuoreta. albertus mediolanensis. Jacobus de lombarda. veuianus de ru(n)cha. petrus de berlenda. Magister Johannes phixicus de ruca. willielmus barlerius. hanricus de grassa. restaldinus de porta. nicolaus femellus. martinetus de prato. phanoellus. yporinus pelliparius. willelmus de quinto. willelmus de bugella. opecinus caudera. dominus willelmus de ueurono. prepositus de florano. petrus de arnaldo. bertolinus de Johanne de morello. bonusJohannes de piro. arduzio fornerius Jacobus (1) hanricus de porta. franchinus waldanus. albertus de merchato. boyamundus de solerio. dominus bertolomeus de domino broglino. obertus de putheo. obertus de (1) dominus Johannes taliantus. albertus michelanus. villelmus caudera. Magister Johannes de domino aymone. dominus bonifacius de domino opicio. enblauatus de solerio. dominus (1) de salayrano. petrus tanta. dominus hanricus de merchato. dominus roffinus grassus. Jacobus de berlenda. et maynfredus de ast. Dominus perceuallus crenonus de pergamo potestas yporegie et partis de canapicio de uoluntate tocius predicte credencie saluis paucis contradicentibus una cum domino bertholomeo de domino broglino et domino thoma de merchato et Jacobo domino raymondo et oberto de toonengo suprascriptis procuratoribus comunis yporegie et dicti procuratores una cum predictis credenciariis et dicti credenciarij una cum dictis potestate et procuratoribus dicti comunis yporegie et pro ipso comuni fecerunt vendicionem datum et cessionem et alienationem ad proprium et per alodium domino bombello de solario ciui yporiensi de pecia una terre cum vinea simul tenente Jacente in territorio yporegie ad locum ubi dicitur in castellacio que pecia dicitur esse staria sex. et de monte et cerbo cum boxonis que omnia simul tenentur. quibus coheret ab una parte ipse dominus bom-

bellus ab alia comune yporegie ab aliis via. Jtem de pecia una prati et gerbi et glari simul tenentibus que Jacet in eodem territorio yporegie ad locum ubi dicitur Jn sortibus quibus coherent ab una parte boyamundus et hugoninus de solerio ab alia dominus bonifacius de domino opicio ab alia duria ab alia ripe campororum de doyrola. precio inter eos habito et conuento. librarum sex et solidorum duodecim imperialium. Quos denarios ipse dominus bombellus dedit et soluit oberto de toonengo tunc tempore (*sic*) clauario dicti comunis yporegie. et quos denarios idem obertus de thoonengo clauarius habuit et recepit nomine dicti comunis et pro predicto comuni a predicto domino bombello ut etiam manifeste declaratur Jn libro clauarie dicti clauarii de recepto quod fecet dictus clauarius pro comuni yporegie a predicto domino bombello et a pluribus aliis personis et maxime a predicto domino bombello pro solucione facienda pro comuni et nomine comunis yporegie domino Guillelmo droo de gualperga de quodam magno debito quod tenebatur dare ei dictum comune yporegie ex capsa mutui per cartam Renunciando dictus potestas et procuratores et credendarij suprascripti quod non possit dici uel opponi pro dicto comuni quod dictus clauarius non habuerit et receperit nomine dicti comunis a predicto domino bombello predictos denarios occasione predicta.....et inde cartam fieri preceperunt. Jnterfuerunt testes Jn dicta credencia dominus baldesar de ponzonibus Judex cremonensis Judex et assessor dicti domini potestatis et willelmus barberius nouariensis et willelmus caudera et ghiramus de uetignaco vercellensis notarius qui habitat yporegie Ego facius notarius filius quondam Johannis falzoni de precepto Jacobi de bosone notarii qui eam abreuiauit.

(1) *Una parola illeggibile per guasto.*

## CLXXIII.

*Il signor Bonifacio del signor Opizzone testa mentr'è prigione nelle carceri del marchese di Monferrato* (20 agosto 1266).

Fonti. — A. L'orig. manca. — B. Copia 9 febbraio 1317, in *Arch. capit. Ivrea*, categ. I, mazzo II.

Met. di publ. — Si riproduce B.

(S. T.) M. Ducentesimo. lxvj. Jndicione viiij. die veneris xx. Jntrante Augusto in palacio comunis yporegie. Testes fuerunt uocati frater Johannes Augustensis. et frater Martinus Nouariensis de ordine fratrum minorum. et franciscus. Johannes roncara de valle. Obertus de Rodulfo. et Jacobus de raçello omnes de sancto raferio. et gracio

(*sic*) seruienti (*sic*) dicti bonefacij. Quia nichil est quod magis hominibus debeatur quam ut supreme uoluntatis per quod velle aliud non possit liber sit stillus et licitum quod iterum non reddit arbitrium. Jdeo dominus bonifacius de domino opicione retentus in carcere domini willelmi marchionis montisferrati firma mente tamquam vir prouidus et discretus timens ne inopinato mortis articulo res suas Jnordinatas et sine disposicione relinqueret per nuncupacionem causa mortis condidit testamentum Jn quo enim fecit et instituit sibi heredem Jacobinum filium suum legitimum. Jtem ordinauit dicte Ecclesie yporiensi pro eius vniuersario (*sic*) et Sue vxoris condam duos lapides quos ipse habebat in foro yporegie, quas tenent opecinus caldera. et Nicolinus de alice dando solidos ij. Segusinorum de ficto omni Anno, Cum xij. Segusinis et vnum caponem quos et quem dat omni Anno Martinus de plasma de vinea gareti. Jtem ordinauit eius Sepulturam Ecclesie Sancte Marie. et Jnde dictus dominus bonifacius mihi veuiano notario cartam fieri de singulo capitulo et de omnibus Jnsimul precepit.

## CLXXIV.

*Il Comune d'Ivrea conferma la dedizione fatta al marchese Guglielmo di Monferrato e riceve in feudo da lui parecchi dei diritti donatigli* (29 novembre 1266).

Fonti. — A. Orig. in *Arch. capit. Ivrea*, categ. I, mazzo I, assai guasto e mancante in fine. Quanto manca fu tagliato per ridurre la pergamena ad uso di copertina di un registro, di cui il titolo è scritto sul verso di essa pergamena: « Registrum domorum terrarum possessionum ac Redditumm capituli ecclesie yporiensis. Exemplatum per martinum de monino notarium millexîmo trecentessimo quinquagessimo secundo de mense Januarii ».

(S. T.) Anno. dominice. natiuitatis. Millesimo ducentesimo sexagessimo. sexto. Jndicione. nona. die lune. secundo. exeunte. Mensse (1) nouembris. Jn nomine domini nostri Jhesu xpisti amen. CVM Comune et homines yporegie. contulissent Jn dominum Guillelmum illustrem marchionem montisferrati pro se et eius heredibus contile et Jurisdictionem merum ac Mistum Jmperium Ciuitatis eiusdem et districtus Siue ipsi Ciuitati competentes et competencia et pacem et Guerram exercitus et caualcatas in yporegia et hominibus yporegie et districtus et eis pertinentibus et subiectis et Jus et auctoritatem ponendi potestates et rectores Jn ipsa ciuitate et districtu. dando eisdem pro salario singulis Annis. libras. ducentas. Astensium. planorum. Et contulissent eidem duo marchioni pro se et heredibus eius pedagia. Ga-

bellam banna. penas et mu[l]ctas. datas siue Judicaturas. et alios prouentus. castra etiam et res omnes et Jura comuni predicto et ei(us)dem Ciuitati(s) pertinentes et pertinencia quoquo Modo et homines dicte Ciuitatis eidem domino marchioni fecissent homagium pro se et heredibus suis et de rebus suis et Juribus vniuersaliter et singulariter eidem domino marchioni donationes et concessiones fecissent. Ecce quod domini. Martinus de prato petrus de ser andrea. Jacobus loge. Maredonnus de solerio ac vgoninus de solerio. et Jacobus peolotus sindici comunis et hominum yporegie vt apparet per cartam attestacionis factam per Otinum de Guatacio notarium publicuM JnfrascriptuM sub predicta Jncarnacione et Jndicione. Die. martis. viij. exeunte mensse nouembris. vice et nomine dicti Comunis et nomine proprio ac omnium [sin]gulorum dicte ciuitatis et districtus eiusdem Confitendo omnia et singula predicta vera esse eorum proprio motu et dicti comunis et spontanea uoluntate. laudauerunt. aprobauerunt. concesserunt. ac ratifficauerunt omnia predicta et singula eorum proprio nomine et dicti comunis et predictorum om[nium] et singulorum Ciuitatis eiusdem et districtus suplicando eidem domino marchioni nominibus antedictis quod dignaretur homagium ad *(sic)* fidelitatem et uasalagium reducere sibi hoc est ipsi domino marchioni pro se et heredibus suis Jntegraliter et Jn solidum concessis et retent[is] penis. et mu[l]ctis et bannis homicidiorum furtorum offensionum ac rapinarum et Jniuriarum illatarum uel commissarum Jn potestatem seu rectores dicte Ciuitatis et districtus et eciam Jn milites et Judices et familiam eorumdem Medietatem aliarum penarum mu[lc]tarum seu bannorum. datarum siue Judicatarum. et medietatem pedagiorum et Gabelle eidem domino marchioni concessarum a comuni iamdicto eisdem sindicis nomine dicti comunis et ipsi comuni concedere debeat Jn feudum gentile. Saluo tamen quod dominus marchio redditus ipsius gabelle habeat Jntegraliter hinc ad annum et res omnes singulariuM hominum eidem domino marchioni donatas seu concessas eisdem donatoribus Jnfeudare et Jn feudum gentile concedere dignetur siue supradictis sindicis eorum vice et nomine predicto Jta tamen quod liceat eisdem singularibus hominibus ciuitatis yporegie et districtus res predictas quas petunt Sibi Jn feudum concedi ut possint uendere. donare alienare tam Jnter uiuos quam in ultimis uoluntatibus. Saluo Jure domini marchionis et heredum ipsius. Videlicet Jn personas dicti loci et districtus seu in aliis subiectis domini marchionis que persone eodem modo easdem res tenere debeant Jn feudum ab ipso domino marchione et de ipsis eidem fidelitatem facere quando placeret domino marchioni et quod eis predicto nomine concedatur quod predicti ho-

mines ciuitatis et districtu[s] ut possint donare et legare et pro anima Judicare ad eorum uoluntatem super mobilibus quantumcumque uoluerint. super inmobilibus uero possint donare et legare pro animabus ipsorum et remedio peccatorum suorum vsque ad terciam partem libere eorum bonorum. Et si plus donarent et legarent et videretur domino marchioni quod esset Jn fraudem quod dominus marchio reuocare possit et Jnfringere Jd quod ultra donatum uel relictum esset nisi donatarius uel legatarius probare possit quod bona fide facta fuisset dicta donatio uel legatio et quod ipse dominus marchio concedat quod sicut masculi succedunt Jn feudis sic etiam mulieres succedere possint sicut fit in alodiis et consueuit fieri etiam masculis existentibus et quod possint facere statuta ad eorum uoluntatem super quibus potestates et rectores Jurare debeant et ea obseruare. Saluis semper preceptis omnibus et uoluntatibus domini marchionis contra cuius precepta et uoluntatem non ualeant aliqua statuta: qua petitione seu suplicatione facta domino marchioni. memorati sindici nomine dicti comunis et predictorum omnium et singulorum. JteruM resignauerunt prout melius potuerunt in manibus domini marchionis omnia predicta bona et Jura tam comunis quam singulorum hominum et in ipsuM dominum marchionem penitus transtulerunt quoad dominium et possessionem et quasi. Cedentes Sibi omnia Jura sua et dicti comunis et hominum singulorum ex causa donationis et concessionis preterite et presentis pro bono et vtilitate et defenssione Ciuitatis yporegie et districtus et hominuM predictorum et bonorum et Jurium ipsorum constituentes eorum nominibus et predictorum et predicti comunis sese et ipsum comune et homines singulares predicta omnia et singula nomine dicti domini marchionis possidere et quasi possidere. Qui dominus marchio volens dictis sindicis nomine dicti comunis ac proprio ac etiam nomine singulorum Ciuitatis eiusdem et districtus facere gratiam specialem concessit predicta in omnibus et per omnia Secundum formam dicte petitionis seu petitionum quamdiu dicti sindici tamen et homines dicte Ciuitatis et districtus eidem domino marchioni et eius heredibus fideles extiterint et obseruauerint omnia et singula supradicta et omnia et singula eidem domino marchioni concessa secundum predicta et Secundum tenorem Jnstrumenti scripti seu abreuiati per manum maynfredi cui dicitur macharius notarii. Eodem anno et Jndicione. die veneris. xviij. menssis Junij. Salua tamen gratia et concessione Jnferius et superius concessis. Vnde facta sollempni resignatione et translatione plenissima in ipsum dominum marchionem de omnibus bonis tam comunis quam singulorum hominum et possessione ipsorum et quasi dictus dominus marchio eosdem sin-

dicos ut supra eorum nominibus et dicti comunis et predictorum de omnibus predictis secundum forMam petitionuM gentiliter et Jn gentile feudum Jnuestiuit per se et suos heredes et dictuM homagium et uasalaticum seu fidelitatem Reduxit. qui sindici eorum nominibus et predictorum omnium et singulorum et suorum heredum receperunt in feudum gentile Jn masculos et feminas predicta a predicto domino marchione d[ata ipsi] domino marchioni ab ipsis omnibus et singularibus personis et medietatem penarum siue mu[*l*]ctarum suprascriptarum et bannorum et datarum seu Judicatarum pedagiorum et Gabelle eis nomine dicti comunis concessam seu petitam ab ipso domino marchione nomine dicti Comunis Jn gentile feudum receperunt. Saluis eidem domino marchioni castris et ceteris omnibus aliis et singulis a comuni predicto et hominibus collatis et donatis predicto domino marchioni uel ab eo aquisitis. Confitentes et protestantes dicti sindici nomine dicti comunis et omnium et singulorum predicte Ciuitatis et districtus quod comune et homines yporegie concesserunt ipsi domino marchioni et adhuc de nouo concedunt Jus faciendi castra et fortalicia et munitiones Jn ciuitate yporegie et districtu ad suam uoluntatem ubicumque uoluerit et licet alias concesserint et Jn dictum dominum marchionem contulerint castrum franchum et villam Jterum dictuM castrum cum uilla et hominibus et plena Jurisditione et Jmperio et territorio et ceteris Juribus eidem comuni pertinentibus Jntegraliter cum fodris bannis et ceteris exactionibus. Saluis fictis et d[ecimi]s et drictus (*sic*) redditibus hominuM yporegie et habitancium Jn yporegia quos et que possint habere et percipere sicut consueuerunt Saluis predictis pactis et concessionibus. de debitis uero et obligationibus et delictis (*sic*) ciuilibus et criminalibus ordinariis et extraordinariis reddatur et fiat Jus sub potestate yporegie uel castellano dicti castri videlicet ibi ubi factus fuisset contractus uel assignatio seu crimen commissuM et hoc tam de preteritis quam futuris. hoc saluo addito et expresso de comuni uoluntate quod non liceat dicto comuni yporegie uel hominibus dicti loci uel districtus facere Juram conspirationem pacem seu Guerram uel amiciciam cum aliquo comune uel uniuersitate Comite uel barrone seu clerico uel layco sine uoluntate expressa dicti domini marchionis uel eius heredum promitentes nominibus quibus supra per se et per suos heredes predicto domino marchioni pro se et eius heredibus stipulanti sub pena tocius feudi et dampnorum et expensarum et Jnteresse Restitutionis et sub obligatione bonorum suorum attendere et obseruare Jntegraliter omnia et singula suprascripta et omnia et singula que continentur Jn instrumento superius nominato. Salua tamen gratia et concessione Jn pre-

senti Jnstrumento concessis que gratia prescripta non obseruantibus predicta non prosit set obseruantibus prosit. et promiserunt eidem domino marchioni sub obligatione predicta quod erunt fideles eidem domino marchioni et eius heredibus in perpetuum sicut boni uasalli domino suo tam ipsi quam sui heredes et quod attendent et obseruabunt. omnia et singula que in sacramento fidelitatis continentur que si non facerent uel contrauenirent Jn toto uel parte confitentur dicti sindici illos qui contrafacerent uel non obseruarent esse proditores atque periuros et Jnfideles et eos obligant tamquam periuros et proditores atque infideles et deum et beatam uirginem mariam et omnes sanctos et sanctas et uirtutes dei ponunt Jn auxilium domini marchionis et in dampnum et detrimentum ipsorum non obseruancium. tam animarum quam corporum. Concedentes eidem domino marchioni pro se et eius heredibus quod ipse per se et eius homines amicos et fideles illos capere possit et punire Jn personis et rebus ubicumque uoluerit tamquam suos proditores et malos homines atque omnia et singula sese et comune yporegie et personas predictas et bona ipsi domino marchioni specialiter obligauerunt. Renunciando conditioni sine causa et ex iniusta causa et doli et Jn factuM et legi dicenti donationem non ualere sine insinuatione vltra quingentos aureos siue soldos et ne possit dicere hunc contractum ipso Jure fore nulluM et beneficio Jn integrum restitutionis et omni legi et Juri scripto uel non scripto et consuetudini pro eis introductis promitentes per stipulacionem. nomine dicti comunis et hominum yporegie et districtus predicto domino ut hec omnia et singula facient et curabunt cum effectu. JteruM concedi et confirmare per totam credenciam maiorem et contionem comunis yporegie et eciam de ore ad os et per singulas domos omnium et singulorum de yporegia ad uoluntatem domini marchionis et quod ea Jurabunt et Jurare facient per sancta dei euangelia et firMabunt prout firmari poterunt ad conscilium vnius et pluriuM sapientum electorum ab ipso domino marchione et teneatur comune yporegie facere etiam iurare et renouare fidelitatem predicto domino marchioni ad uoluntatem et preceptum ipsius domini marchionis quocienscumque Sibi placuerit et eius heredibus. Qui dominus marchio promisit dictis sindicis eorum et predictorum nomine personas dicte Ciuitatis et districtus et eorum feudum predictuM defendere ab omni persona et personis comuni et uniuersitate pro toto suo posse et sub obligatione bonorum suorum et de omnibus predictis superius declaratis secundum tenorem dictarum petitionuM datis seu concessis per dictuM dominuM marchionem ipse dominus marchio cum baculo. J. quem suis manibus tenebat Jnuestiuit dictos sindicos eorum et pre-

dictorum nomine gentiliter et per gentile feudum et ipsi sindici Jncontinenti eorum nomine et nomine dicti comunis ipsi domino marchioni fidelitatem fecerunt et promiserunt attendere et obseruare omnia et singula que debent Jn sacramento fidelitatis contineri et omnia alia predicta et de predictis dictus dominus marchio et dicti sindici eorum et predictorum nomine mandauerunt Otino de Guatacio ciui yporegie notario publico infrascripto et maynfredo cui dicitur macharius notariis fieri. J. et plura Jnstrumenta. J. tenoris. Actum in castro cliuaxij Jnterfuerunt testes dominus Guillelmus archidiaconus yporiensis

[illegible] Februarij

## CLXXV.

*[illegible] una costituzione per cui proibisce [illegible] comminare scomuniche agli altri ca-* [illegible] 11 e 21] febbraio 1268).

[illegible] — B. Copia in *primo protocollo Fabri*, f. 68 [illegible]

[illegible] era di lunedì, non di sabato: quindi si deve [illegible], che era di sabato. Così il 20 era di lunedì, [illegible]

[illegible] — Si riproduce B.

[illegible] Anno dominice natiuitatis millesimo ducentesimo sexagesimo octauo Jndictione undecima. die sabbati. vi. Jntrante mense februarii. Jn claustro ecclesie sancte marie yporiensis. presentibus testibus Jacom[illegible] filio bardi de sancto martino et bertolino seruitore domini Raymondi archipresbiteri et bruno filio uinee de Salarano qui stabat cum domino Egidio canonico yporiensi Congregatis canonicis yporiensis ecclesie more solito. videlicet dominus Raymondus archipresbiter et dominus bonifacius de florano et dominus Egidius et dominus Willelmus tronellus et dominus obertus de Regaldo sacerdotes et dominus Juuenis et magister philippus diaconi et dominus paynus de sancto martino et dominus Raynerius de toonengo. Cum ecclesia yporiensis et canonici in eadem ecclesia residentes Jn libertate permanserunt a tempore sue fundationis citra. Nec aliquis Archidiaconus qui pro tempore fuerit in dicta ecclesia aliquam sententiam tulerit contra aliquem canonicorum sua auctoritate. et dominus Johannes de puteo [illegible] iusticiam et contra libertatem et consuetudinem dicte ecclesie [illegible] usque ad tempora ista. in ecclesia yporiensi tulerit sententiam excommunicationis verbo quia de Jure non potuit in dictum

bonifatium de florano qui tunc temporis missam celebrabat in dicta ecclesia nomine dicti domini archidiaconi ut dicebat. que quidem sententia ipso iure nulla erat. Tamen quia in preiudicium predicti Capituli hoc factum fuit. Jdcirco conuocato capitulo quorum nomina superius leguntur Constituerunt. statuerunt. ordinauerunt et uoluerunt et sibi ad inuicem promiserunt quod si dictus dominus bonifatius uel aliquis Canonicorum qui sunt de dicta ecclesia uel qui pro temporibus fuerint esset appellatus. inquietatus uel Jurisdictioni tractus occasione dicte excommunicationis uel alterius similis quod Capitulum teneatur ad deffensionem ipsius et deffendatur expensis Capituli. Obligando ibi ad inuicem omnia bona dicte ecclesie et capituli et hec constitutio et ordinatio duret et debeat durare usque in perpetuum nisi predicti Canonici omnes eorum consensu uellent uenire contra Nec liceat alicui de dictis Canonicis venire contra predicta uel aliquid predictorum. postea uero die martis xx. Jntrante mense suprascripti Jn ecclesia suprascripta presentibus testibus domino [bo]nicio de Solerio et perrecius sacrista dicte ecclesie dominus Raynerius de sancto donato et Antonius de paono canonici yporienses consensserunt predictis omnibus et singulis.

(1) B: *manca.*

## CLXXVI.

*Federico [di Front, vescovo] eletto d'Ivrea, col consenso del Capitolo proroga di due anni a Facio Stria il tempo entro cui doveva esser promosso diacono per conseguire una prebenda* (5 novembre 1273).

FONTI. — A. Orig. in *Arch. capit. Ivrea*, mazzo II.

(S. T.) Anno dominice Natiuitatis Millesimo ducentesimo septuagesimo tertio Jndicione prima die dominico quinto intrante nouembre Jn claustro ecclesie beate Marie yporegie presentibus testibus petro sacrista ecclesie beate Marie et Jacobo filio quondam bardi de Sancto Martino Jn pleno capitulo Ecclesie yporegie more solito congregato ad requisitionem et postulationem facij filii quondam domini Jacobi strie Canonici yporiensis qui prebendam quam condam optinuit dominus Guillarius de barrono condam in dicta Ecclesia yporiensi tenebat et possidebat et que prebenda ut confitebatur requirit quod esset diaconus dominus fredericus yporiensis Ecclesie procurator seu Electus habito consilio dicti Capituli produxit terminum dicto facio. dando eidem licenciam et auctoritatem quod dummodo diaconus sit usque

ad duos annos non teneatur maturius se ad dictum ordinem diaconatus facere promoueri. Quam productionem dictus facius aceptans et susipiens promisit quod ad dictum ordinem usque ad dictum terminum se faciet promoueri. Et si non fecerit se promoueri uoluit et consensit quod ex nunc dicte prebende fructus possint conferri alteri sine inquietatione ipsius facii. Promitens quod illi cui dabuntur nullam questionem inferet. Sed eos sibi dimitet pacifice et quiete. Et interim uoluit quod medietas fructuum dicte sue prebende detur et possit dari ad uoluntatem dicti domini frederici per ipsum dominum fredericum cuicumque uoluerit qui in dicta Ecclesia deseruiat in diuinis si ad scolas non iuerit infra dictos duos annos. Ego Arondellus imperiali auctoritate notarius hiis omnibus interfui et hanc Cartam publice scripsi. et tradidi.

## CLXXVII.

*Il signor Pietro del signor Andrea, giudice di Guglielmo Regnier milite e vicario* [*regio*] *d'Ivrea, manda al notaio Giacomo Fabri di autenticare un consegnamento di beni in Piverone fatto il 29 maggio 1227 da Bartolomeo di Tronerio* (4 maggio 1274).

Fonti. — A. Orig. in *Arch. capit. Ivrea,* mazzo XXXIII.

Osservaz. — Col chiamare originale la seguente ed altre simili dichiarazioni vogliamo esprimere solo che la dichiarazione fu emessa da chi l'ha sottoscritta; ritenendo per principale la dichiarazione stessa, che rispetto all'atto contenuto sarebbe accessoria.

Met. di publ. — Si dà solo la parte interessante pel nome del podestà e del giudice.

(S. T.) Anno dominice Natiuitatis. Millesimo. Ducentesimo. lxxiiij. Jnditione secunda. Die veneris. iiij. mensis Madij. Sub porticu ecclesie sancte Marie yporiensis. Coram testibus domino Payno de sancto Martino canonico yporiensi et bertholino eius seruiente. Dominus petrus de domino andrea Judex domini Guillelmi de Raynerio Militis vicarij Ciuitatis yporegie et Comitum sancti Martinj precepit mihi Jacobo notario Jnfrascripto nomine vt Jnfrascriptum Jnstrumentum attestatum Auctenticarem et exemplarem et Jn publicam formam reddigerem tenor cuius talis est......

EGO Jacobus notarius filius condam Raymondi fabri yporegie Jnstrumentum predictum attestatum vidi et legi et exemplaui et Auctenticaui....

## CLXXVIII.

*Giacomino e Nicolino, figli del fu Oberto Tagliaseracio, vendono a Nicolò di San Cassiano, canonico e cappellano della chiesa di Santa Maria d'Ivrea, la decima che tenevano in Burolo, Perno e Bagnolo dal signor Maredonno del Solero* (1279, s. d.).

FONTI. — A. Orig. in *Arch. capit. Ivrea*, mazzo III.
MET. DI PUBL. — Si dà solo la parte essenziale, omettendo le formole.

(S. T.) Anno Dominice Natiuitatis. Millesimo. Ducenteximo. Septuageximo Nono. Jnditione Septima. Jn presencia domini Jacobi Barbarinj Judicis domine *(sic)* Wale de Quinto Aduocati potestatis yporegie. Pacem et finem et Refutationem et omnimodam eorum Juris remisionem et pactum de vlterius non petendo fecerunt Jacobinus et Nicolinus fratreS et filij condam Oberti tagliaceraçij Ciues yporegie Domino Nicolao de sancto Casiano Canonico et Capellano Ecclesie Sancte Marie yporiensis Recipienti suo nomine et vice et nomine Capellanie Ecclesie Memorate de omni Jure et Actione Reali et personali vtili et directa Mixta et ypotecaria corporali et Jncorporali quam et quod habebant et eis pertinebat et competebat et pertinere et competere eis poterat et petere et Appellare Jn quadam decima et decimatione et Jure decimationis ipsius decime quam tenebant a domino Maradonno de Solerio ciui yporiensi vt dicebant Jn Territoriis et locis. Burolij. Paerni et Bagnolij et de ipsa decima. Promittentes dicti fratres Jacobinus et Nicolinus predicto domino Nicolao...quod ipsum... de ipsa decima nec successores ipsius Jn dicta capellania de cetero non Appellabunt, nec Jnquietabunt. nec molestabunt per se uel per alium....Pro qua pace et fine... dicti fratres fuerunt confessi et contenti sese recepisse et habuisse a dicto domino Nicolao nomine predicte capellanie libras Quindecim bonorum Jmperialium.... Actum Ante palatium comunis yporegie Jnterfuerunt testes hucolinus capra nouariensis Bonifatius de Rucha ed albertus filius condam Guillelmi de Buella de yporegia. Et (S. T.) EGO Jacobus notarius filius condam Raymondi fabri de yporegia predictis Rogatus Jnterfui et Jnde hanc cartam tradidi et scripsi.

## CLXXIX.

*Il signor Corrado Della Torre, decano di Valene nella chiesa*

*di Sion e studente a Bologna, fa ivi testamento* (15 settembre 1279).

FONTI. — A. Orig. in *Arch. capit. Ivrea*, mazzo III.

Anno domini Millesimo Ducentesimo Septuagesimo Nono Jndictione Septima. Die quintodecimo Jntrante septembris. §. dominus Conradus de turre de yporegia decanus Valene Jn Ecclesia sedunensi scolaris bononiensis sanus mente eger uero corpore nolens decedere Ab intestato per nuncupationem siue scriptis suum Jn hunc modum condidit testamentum. primo quidem sepolturam suam ellegit apud Ecclesiam beate marie de misericordia. etc *(sic)*, et Jnter cetera in dicto testamento legata continetur Jnfrascriptum Legatum Jn hunc modum. Jn omnibus aliis suis bonis nobilibus et Jnmobilibus Juribus et actionibus. Vbertinum de turre nepotem suum sibi heredem Jnstituit. et uult quod dictus suus heres soluat de boniS suiS Ecclesie sancte marie yporigiensis decem libras Astenses. de qua pecunia vult quod ematur aliqua possessio ad vtilitatem dicte Ecclesie perpetuo pro anima sua.

Actum bononie Jn domo domini sclatte. presentibus dompno Lambertino Rectore Ecclesie sancti marini qui dixit cognoscere dictum testatorem. domino Johanne de sancto mauricio. magistro Nascimbene de uerona medico. domino Guillelmo cordelerio de Prouesio. Domino Jacobo de stipolis. Ceuenino guidonis gerardini. et Jacobo condam pensabeniS de musiglano. testibus Rogatis et uoccatis.

(S. T.) EGO Matheus Cambij Jmperiali Auctoritate notarius. Rogatus scripsi.

## CLXXX.

*Il priore di Sant'Orso, delegato apostolico, presenta a Negro Ravaselleto lettere di Nicolò III del 23 gennaio 1279, e lo cita in giudizio per ricuperare beni del monastero di Santo Stefano d'Ivrea* (16 agosto 1280).

FONTI. — A. Orig. in *Arch. capit. Ivrea, Carte sparse.*

(S. T.) Anno dominice natiuitatis Millesimo ducentesimo LXXX. Jndicione. VIII. die ueneris. XVI. intrante mense agusti. frater Willelmus monacus sancti stephani yporegie presentauit quasdam literas nigro filio quondam iohannis rauaseleti de albiano ex parte domini prioris sancti ursi agustensis a summo pontifice iudicis delegati sigillatas proprio sigillo dicti domini prioris tenor quarum talis est. prior sancti ursi agustensis iudex a sede apostolica delegatus nigro filio quondam iohannis rauaseleti yporegie diocesis salutem et omne bonum. Noueris

nos recepisse literas domini pape in hac forma. Nicolaus episcopus seruus seruorum dei dilecto filio priori sancti ursi augustensis Salutem et apostolicam benedictionem. ad audienciam nostram peruenit quod tam dilectii filii abbas et conuentus monasterii sancti stephani yporiensis ordinis sancti benedicti quam predecessores eorum decimas terras domos redditus prata pascua nemora molendina iura iurisdictiones et quedam alia bona ad monasterium ipsum spectantia datis super hoc literis interpositis iuramentis factis renunciatouibus et penis adiectis in grauem eiusdem monasterii lexionem nonnullis clericis et laicis aliquibus eorum ad uitam quibusdam per non modicum tempus et aliis perpetuo ad firmam uel sub censsu annuo concesserunt. quorum aliquas super hiis confermationis literas in forma communi a sede apostolica impetrasse dicuntur. quia uero nostram curam est lesis monasteriis subuenire discretioni tue per apostolica scripta mandamus. quatinus tamquam de bonis ipsius monasterii per concessiones huiumodi alienata inueneris illicite uel distracta non obstantibus literis penis iuramentis renunciationibus et confirmationibus supradictis ad ius et proprietatem eiusdem monasterii studeas legitime reuocare Contradictores per censuram ecclesiasticam appellatione posposita compescendo Testes autem qui fuerint nominati si se gratia odio uel timore subtraxerint censsuram simili appellatione cessante compellas testimonium perhibere. Datum Rome aput sanctum petrum. x. kalendas februarii. pontificatus nostri anno secundo. unde cum teneamur domini pape obedire mandatis auctoritate qua fungimur in hac parte sibi monendo exortando et precipiendo mandamus quatinus cum abbate et conuentu monasterii sancti stephani yporiensis qui de te coram nobis querimoniam deponunt super quadam pecia terre super qua ut dicunt iniuriaris eisdem que iacet in poderio albiani ad peximam longam et quam quondam obertus taglaseras consuenit tenere. cui coeret ab I. parte uia. a secunda dictum monasterium quadam uia mediante. a tercia electus yporiensis. debeas cum eisdem amicabililer concordari. infra xx. dies post harum presentationem alioquin ipsa die xx$^{ma}$ per te uel ydoneum responsalem compareas coram nobis eisdem de iusticia responsurus. quem terminum tibi ut parcatur precium laboribus et expensis pro tribus et perhentorium asignamus. ad quem si non ueneris contra te quantum de iure poterimus procedemus et si forte contigerit dictus terminus uenire die feriata sequenti die non feriata loco illius duximus statuendum. Actum in uilla albiani presentibus testibus iacobo trunzano de albiano et iohanino de martino manderio de yporegia. Ego yuorinus bazanus yporiensis notarius interfui et hanc cartam scripsi.

## CLXXXI.

*Essendo discordia fra il Capitolo d'Ivrea, da una parte, ed Ivoreo del fu Giovanni Tonso di Senevario, dall'altra, per una casa in Ivrea, le parti rimettono la vertenza nei signori Pietro del signor Andrea e Giacomo Loge* (29 marzo 1281), *che pronunciano sentenza al riguardo* (3 aprile st. a).

FONTI. — A. Orig. in *Arch. capit. Ivrea*, mazzo III.

OSSERVAZ. — Il « 3 ante kal. apr. 1281 » era di domenica, non di sabato. Probabilmente, il notaio non computò il giorno delle calende.

MET. DI PUBL. — Si dánno solo le prime linee, in cui è mentovato il giudice della città.

(S. T.) Anno dominice, Jncarnationis, Millesimo. Ducentesimo Octuagessimo primo Jndicione Nona. die sabati. iij. Ante kalendas. aprilis. Jn yporegia. presentibus Testibus domino Abramino de cremona Judice Et Petro de varalj vercellensi ......

## CLXXXII.

*Il signor Antonio Pagliario, giudice del podestà Franceschino di Pietrasanta, manda al notaio Otino di Guatacio di autenticare il consegnamento del fu Corrado e di Giacomo, figli del fu signor Broglino* [*d'Ivrea*] ([22 o] 23 aprile 1282).

FONTI. — A. Orig. in *Arch. capit. Ivrea*, mazzo III.

OSSERVAZ. — Il 23 aprile 1282 era di giovedì, non di mercoledì. È dunque errato il giorno del mese o quello della settimana.

(S. T.) Anno Dominice Natiuitatis Millesimo ducentessimo Octuagessimo secundo Jndicione decima die mercurii xxiij aprilis. Dominus antonius paliarius Judex domini franceschini de petrasanta potestatis yporegie precepit michi otino de Guatacio notario publico Jnfrascripto Jnfrascriptum consignamentum condam conradi et Jacobi filiorum condam domini breglini *(sic)* Autenticari et in formam pubblicam reddigi et exemplari. Tenor cuius talis est. Hoc est consignamentum conradi et Jacobi filiorum condam domini broglini.

Jn primis consignant domum unam in qua morantur de qua dant segusinos viiij censuales omni anno et totidem pro fodro regali.

§ Jtem vnum furnum ibi prope cum domo Jnsimul tenente que domus et furnum dant censum

§ Jtem duas partes vnius domus Jacentis ibi prope et coheret via et petrus de ayacia

§ Jtem aliam domum Justa portam bosonem et coheret via et bertolinus de morello que dat censum.

§ Jtem vnum ayralem aput portam lacus de quo habent censum

§ Jtem dant solidos quindecim annuatim capitulo yporegie pro suprascriptis rebus pro censu seu ficto sancte marie

Actum yporegie Jnterfuerunt Testes dicto precepto dominus Aycardus de camoeça, nicolaus secrista *(sic)* beate marie yporegie et Jacomotus cloaterius qui habitant yporegie.

(S. T.) Ego Otinus de Guatacio notarius publicus yporiensis predictum consignamentum vidi et legi et sicut (1) in isto continebatur exemplo (et) exemplaui precepto dicti domini Judicis nichilo addito uel diminuto preter litteram uel sillabam que mutent sensum.

(1) A: et et

## CLXXXIII.

*Il signor Gotofredo di Montestrutto, arcidiacono d'Ivrea, accensa una casa nella città a Guglielmo di Rotofredo in presenza di parecchi notevoli personaggi* (15 novembre 1283).

Fonti. — A. Orig., un po' guasto a destra, in *Arch. capit. Ivrea*, mazzo III.
Met. di publ. — Si dà solo la parte essenziale, omettendo le formole.

(S. T.) Anno dominice Natiuitatis. Millesimo. ducentesimo. Octuagesimo Tertio. Jnditione undecima, Die lune xv. mensis Nouembris. Dominus Gothefredus de monte Astruto Archidiaconus Ecclesie yporiensis dedit...ad [censum] Guillelmo de Rothefredo ciui yporegie....suo nomine et nomine...Ambroxie uxoris sue per Rectam et perpetualem censariam quamdam domum cum curte et pertinentiis suis Jacentem Jn ciuitate yporegie Jn cita propre bechariam. Cui coheret ab una parte via ab alia heredes condam Johanini de Rubea. ab alia Ecclesia sancti petri. ab alia heredes condam Oberti Caldere. ab alia Capitulum yporegie....Et dictus Guillelmus conuenit...dare...omni anno ad sanctum Martinum pro censu...solidos Quindecim bonorum Jmperialium et vnam galinam uel duos pollastros....Actum Jn Ecclesia sancte Marie yporiensis. Jnterfuerunt testes dominus Jacobus de berlenda. et Ricardus filius condam domini Maynfredi de Montaldo ciues yporegie et ser Otto de septimo. Et Ego Jacobus filius condam (S. T.) Raymondi fabri yporegie predictis Jnterfui Rogatus et Jnde hanc cartam tradidi et scripsi.

## CLXXXIV.

*Il signor Ugo di Ponzone, podestà d'Ivrea, manda al notaio Otino di Guatacio di autenticare un atto del 22 ottobre 1250 con cui il conte Enrico di San Martino del fu conte Guglielmo istituisce una prebenda nel Capitolo di Ivrea* (5 aprile 1286).

FONTI. — A. Orig. in *Arch. capit. Ivrea,* mazzo XLIV.

MET. DI PUBL. — Si dà solo la parte interessante pel nome del podestà.

(S. T.) Anno dominice natiuitatis Millesimo Ducentesimo Octuagesimo sexto Jndicione sexta die veneris quinto Jntrantis mensis aprilis. Jn platea palatii comunis yporegie presentibus Testibus domino petro de domino andrea Guillelmo filio condam domini hanrici de Sancto martino et domino petro de solerio Ciuibus yporegie et aliis Dominus vgo de ponçonibus potestas yporegie precepit mihi Otino de Guatacio notario publico Jnfrascripto Jnfrascriptum Jnstrumentum autenticari et Jn formam publicam Reddigi et Exemplari Tenor cuius talis est.....

Ego Otinus de Guatacio notarius ciuis yporiensis predictum Jnstrumentum vidi et legi et sicut Jn eo continetur Jta hic precepto dicti domini potestatis exemplaui et autenticaui....

## CLXXXV.

*Il Capitolo d'Ivrea e Guglielmo di Rotofredo accettano un arbitramento con cui stabiliscono servitù fra due loro case* (8 febbraio 1289).

FONTI. — A. Orig. in *Arch. capit. Ivrea,* mazzo III.

(S. T.) Anno dominice Natiuitatis. Millesimo. ducentesimo. Octuagesimo Nono. Jnditione secunda. die Martis octauo mensis februarii dominus albertinus de monte acuto canonicus yporiensis. Et Rofinus de forneriis ciuis yporegie Arbitri in questione que vertebatur Jnter Capitulum yporiense ex una parte Et Guillelmum de Rothefredo ciuem yporiensem ex altera. occasione cuiusdam latrine, que est Jn domo dicti Capituli et cuiusdam Riane. ut apparet per cartam Jnde factam per fationum de Lungo etc. *(sic)* notarium. sub predicta Jnditione et Jncarnatione. die Veneris VII. mensis Januarii fuerunt in tali concordia. quod latrina predicta dicte domus non utatur de cetero Jm perpetuum. Et quod dicta domus dicti Capituli a frontesp[ic]io dicte domus Otine de Oberto calderie habeat de Riana tres semezos minus unum policem.

Et que Riana sit communis Jnter dictas partes. Et quod in ipsam Rianam non prohitiatur aliquid quod reddat fetorem in curtem dicti Guillelmi. Et si dictus Guillelmus vellet se claudere. quod debeat requirere et notificare dicto Capitulo seu massario dicti Capituli quod esset pro temporibus. et dicti Arbitri preceperunt predicta et singula attendi et observari de cetero a dictis partibus Et sub obligatione omnium bonorum dictarum partium et restitutione omium dampnorum et expensarum. Et Jnde plura Jnstrumenta fieri preceperunt. Actum in ciuitate yporegie. Jnterfuerunt testes Martinus de berta. Et carrellus maritus dicte Otine. de oberto caldera yporegie habitante. Et Ego Jacobus notarius publicus filius quondam Raymondi fabri yporiensis Jnterfui et Jnde hanc cartam tradidi et scripsi.

## CLXXXVI.

*Il giudice d'Ivrea pel podestà Bonifacio di Mazzè condanna Perino della Fonte a pagare un censo al Capitolo d'Ivrea* (8 giugno 1289).

Fonti. — A. Orig. in *Arch. capit. Ivrea, Carte sparse.*

(S. T.) Anno dominice natiuitatis millesimo cc lxxxviiij. Jndicione secunda. die mercurii. viij mensis Junii. Jn palacio comunis yporegie testibus presentibus benedicto de rucha et perroto de sillono et alijs dominus petrus de Johanne de Arnaldo Judex yporegie delegatus per dominum bonifacium de mazadio potestatem yporegie Condempnauit perinum de fonte ciuem yporegie presentem et confitentem Jn dando et soluendo domino Obertino de monteacuto canonico yporiensi sindico et procuratori capituli Ecclesie sancte marie yporiensis nomine ipsius capituli recipienti ad uoluntatem suam secundum formam statuti comunis yporegie solidos iiij bonorum vianensium pro censu preterito duorum annorum proxime preteritorum ante istum annum presentem cuiusdam domus pro sorte saluo Jure ipsius domini obertini nomine dicti capituli Jn censu istius anni presentis Cum omnibus dampnis et expensis post causam et imperiales vi pro hac sentencia. Ego picotus notarius interfui et hanc sentenciam scripsi.

## CLXXXVII.

*Il giudice del Comune d'Ivrea condanna Giovanni di Candia al pagamento d'una somma al Capitolo di Santa Maria d'Ivrea* (12 maggio 1290).

FONTI. — A. Orig. in *Arch. capit. Ivrea, Carte sparse.*

(S. T.) Anno dominice natiuitatis millesimo cc°lxxxx Jndicione tercia die veneris xII mensis madii Jn palacio comunis yporegie presentibus testibus peroto grasso et perroto de Silone notario. Dominus Saglenterius scacauellus Judex yporegie condempnauit Johannem de candia presentem et confitentem in dando et soluendo albertino de monte acuto sindico capituli ecclesie sancte marie hinc ad sanctam mariam de medio augusto proximo...per annum solidos xIIIJ vianenses pro sorte occaxione cuiusdam legati facti ecclesie sancte marie pro domo in qua moratur albertinus de Nigro et Jacet in rucha sancti mauricii et dictos denarios soluit pro duobus annis et Jmperiales IIIJ pro sententia cum dampnis et expensis post terminum. Ego perinus de fraxeneto notarius comunis yporegie Jnterfui et hanc sententiam scripsi.

## CLXXXVIII.

*Il Comune d'Ivrea accensa la beccaria al paratico dei beccai sotto certe condizioni* (4 aprile 1293).

FONTI. — A. L'orig. manca. — B. Copia in *Arch. capit. Ivrea*, mazzo III, n.° 240 *a*, autenticata il 17 aprile 1325 dai notai Giacomo Grasso, Giacomino Loge, Uberto Piglia e Nicolino Cagneta, per ordine di Raimondo di Alinges, vicario d'Ivrea.

MET. DI PUBL. — Si riproduce B, omettendo un tratto di pura formola.

(S. T.) (1) Anno dominice natiuitatis Millesimo cclxxxxIIJ. Jndicione vI die sabati IIIIto mensis aprilis in palacio comunis yporegie presentibus testibus oberto de presbitero, bixa seruitore dicti comunis et oberto grasso notario ciuibus yporegie et aliis Jn plena credentia comunis et hominum yporegie ad sonum campane more solito conuocata de mandato dominorum thome de zauatariis et petri de scagnolis Judicum et uicariorum domini bertrandi de Regio militis potestatis yporegie et Canapicij. ipsi domini Judices ac vicarii de consilio. consensu et uoluntate credendariorum comunis yporegie qui ad ipsam credentiam conuenerunt. et ipsi credendarii de consensu et auctoritate dictorum Judicum ac vicariorum. una cum ipsis Judicibus et vicariis. vice et nomine Comunis yporegie. omnes concorditer nemine discrepante Cum uno bacullo quem ipsi Judices in suis tenebant manibus Jnuestiuerunt bertoldum salinerium. Jacobum de barbia. petrum de ripa. et Guillelmum de morello becharios Ciues yporegie procuratores sindicos et auctores parratici becharie Ciuitatis yporegie et ipsorum becharie ad hoc constitutos ut

dicunt et asserunt. et prout de eodem sindicatu apparere dicitur. per publicum Jnstrumentum scriptum per perrotum grassum notarium ciuem yporegie. hoc eodem anno et Jndicione. et predicta die. et cetera *(sic)*. de quadam domo noua Jacente in yporegia in contrata ubi dicitur Jn burolio Cui Coherere dicitur. ante et a latere vie comunis. Et ab alia parte Raynerius de scina. et a quarta obertus de presbitero ciues yporegie nuper facta per dictum comune yporegie ad opus becharie faciende. et de ipsa domo facta pro becharia ibi facienda et tenenda per rectam ac perpetualem censsariam. ad habendum. tenendum et possidendum usque in perpetuum ad pacta Jnfrascripta. Jn primis quod omnes becharii Ciuitatis yporegie. et in yporegia habitantes. teneantur et debeant in dicta domo tenere et facere bechariam. et non alibi in Ciuitate yporegie nec suburbiis Ciuitatis yporegie. nec per unum miliare prope Ciuitatem yporegie. Saluis carnibus finossis que non vendentur in ipsa domo becharie set ibi prope vendantur de foris ipsam ad discopertum. et quod non possint nec debeant ipsi becharii nec aliqua alia persona seu persone Jnterficere aliquas bestias quarum carnes recentes. crude vendi debeant nisi in dicta domo seu becharia predicta. nec possint uel debeant ipse carnes recentes crude vendi alibi quam in dicta domo dicte becharie nec alibi bechariam facere nec tenere nisi sicut determinatum est. et qui contra fecerit soluat pro banno et pena pro quolibet et qualibet vice pro grossa bestia. silicet valente a solidis. xx. imperialium supra solidos xx. imperialium. Et pro bestia valente solidos xx imperialium et a solidis xx Jnfra. solidos v. imperialium et quilibet possit accusare et habeat medietatem banni. et Comune habeat aliam medietatem Saluo quod non intelligantur aliqua persona seu persone facere seu venire contra predicta seu aliquod predictorum que emerent et Jnterficerent excoriarent seu Jnterfici et excoriari facerent aliquas bestias pro se siue Jnter se alibi quam in dicta domo siue becharia ad eorum vsum aut eciam causa eas reuendendi coctas siue in eorum tabernis. domibus siue alibi. dummodo eas carnes recentes crudas non vendant. et in hiis casibus omnibus penis et bannis sint exenti et absoluti in quibus casibus liceat eis predicta facere ad eorum voluntatem Jmpune. Jtem quod dicti becharij teneantur et debeant concordare et assignare partem et banchum in domo dicte becharie omnibus volentibus ibi tenere et facere bechariam soluendo partem suam de censsu ipsius domus becharie et de omnibus expensis Jnde factis et faciendis. et obseruando bonas consuetudines becharie. Jtem quod per potestatem yporegie tam presentem quam futuros et per comune yporegie attendetur et obseruetur et attendi et obseruari debeat et contra non

veniri ipsis bechariis yporegie Capitulum seu statutum eis factum et contentum in libro statutorum comunis yporegie de eorum bonis cōnsuetudinibus obseruandis. et quod dictum Capitulum de libro statutorum comunis remoueri seu canzellari non possit nec debeat. Jtem quod dicta domus becharie solletur madonis. expensis Comunis. Jtem quod si contingeret aliquo tempore quod comune yporegie non dimiteret set auferet ipsis bechariis dictam domum et bechariam et quod obseruare nollet nec obseruare ipsis bechariis predicta eis ut supra concessa quod dicti becharii non teneantur versus dictum Comune de censu infrascripto dando nec soluendo. Jtem stetit pactum quod fiat statutum per comune yporegie. et quod ponatur in libro statutorum comunis yporegie. quod nunquam remoueatur extrahatur nec cancelletur. et super quo Juret potestas yporegie et Judices eius quod predicta et Jnfrascripta omnia et singula tam per ipsos quam per comune yporegie ipsis bechariis et dicto comuni et hominibus attendentur et observabuntur et contra non venient in aliquo et attendi et obseruari facient. et in aliquo contra non venient nec contra veniri permitent modo aliquo seu causa. et quod Capitulum sit precissum et trunchum Jta quod de eo non possit peti parabolla nec dari. Pro qua vero domo et becharia et pro predictis eis concessis. pro censu seu ficto predictorum dicti sindici tam nomine parratici bechariorum quam eorum propriis nominibus. et principaliter et sine aliqua exceptione Juris uel facti et in solidum conuenerunt. et solempni stipulatione promiserunt dictis dominis Judicibus et credendariis dicti comunis ibi presentibus et mihi petro de erbis notario infrascripto nomine dicti comunis recipienti. uel eius certo nuncio dare et soluere singulis annis dicto comuni usque in perpetuum Jn anno nouo libras. xxv. et cum omnibus dampnis expensis et Jnteresse que et quas dictum comune yporegie uel alius pro eo post quemlibet terminum Jnde faceret haberet uel substineret Jn iudicio uel extra Judicium pro dicto debito seu censu habendo. petendo uel exigendo seu eius occaxione quocumque modo Et pro predictis omnibus et singulis sic attendendis et obseruandis et contra non veniendis dicti Petrus. bertholotus. Jacobus et Guillelmus de morello et quilibet eorum in solidum. et tam eorum nominibus principaliter quam nomine parratici dictorum bechariorum et ipsorum bechariorum dictis iudicibus credendariis et mihi Jamdicto notario nomine dicti comunis recipienti ac stipulanti pignori obligauerunt omnia eorum bona et bona dicti parratici bechariorum.... (2). Et inde plura Jnstrumenta fieri Jussa sunt. Et Ego Johannes de erbis yporiensis notarius publicus hoc Jnstrumentum scripsi et de mandato domini Sauini yporiensis vicarii. Ex commis-

sione mihi facta a domino gilio de mangano *(sic)* olim Judice yporegie illud extraxi de protocollo Petri de erbis condam notarii Ciuis yporegie qui illud abreuiauit et sicut in eius abreuiario continetur nihil adito vel diminuto quod mutet substantiam veritatis.

(1) B: *manca.* (2) *Si omette un passo di pura formola.*

## CLXXXIX.

*Il signor Virgilio de' Maltalenti, giudice del potestà d'Ivrea signor Guglielmo di San Giorgio conte di Biandrate, fa eseguir copia d'atto 22 febbraio 1260, di donazione del conte Enrico di San Martino al monastero di Lucedio* (19 giugno 1297).

FONTI. — A. Orig. in *Arch. capit. Ivrea,* mazzo III.
MET. DI PUBL. — Si dà solo la parte essenziale, omettendo le formole.

(S. T.) Anno dominice natiuitatis. Millesimo. ducentesimo. Nonagesimo septimo. Jndicione xª Die. mercurii. xviiij. mensis Junii. Ad ostium domus Jnferioris palatii comunis yporegie Presentibus testibus hanrico grasso. et Jacobo tanta ciuibus yporegie. Et fratre Jacobo de sancto martino conuerso de locedio yporiensi habitatore et Tonso mandaerio comunis yporegie et aliis pluribus. Dominus Virgilius de Maltalentis de Vercellis Judex et assessor Nobilis militis domini Guillelmi de Sancto Georgio Comitis de Blandrate potestatis Ciuitatis yporegie. Ad petitionem domini presbiteri hanrici de septimo Canonici yporiensis et Sindici et massarii capituli yporiensis precepit mihi Jacobo notario publico infrascripto ut quoddam Jnstrumentum attestatum auctenticarem et exemplarem et Jn publicam formam reddigerem tenor cuius talis et sic Jncipit. Anno dominice Jncarnacionis. millesimo ducentesimo lx. Jnditione. iij. die octauo ante Kalendas martii. Jn castro sancti martini. Presentibus domino Frederico de fronte. Bardo. Alberto de Gorricio et domino vilielmo tronello. testibus. Datum et cessionem et donationem et Jnreuocabilem Jnter uiuos fecit dominus hanricus comes de sancto martino pro remedio anime sue. parentumque suorum. et antecessorum. Jn manibus don petri surdi monaci et subcellarii locedii et fratris petri grangerii de cornoriolio conuersi et sindici eiusdem monasterii de locedio recipientibus nomine et vice eiusdem monasterii de locedio. de domibus et sediminibus et locis et eorum pertinentiis. quas. habet in Ciuitate yporegie Justa ecclesie sancti Michaellis de corseria. Coheret a duabus partibus via et a tertia Jacobinus oriolus.

marro. Siue sint alie coherencie Jn eodem permaneant. Tali modo quod dictum monasterium siue conuentus ipsius monasterii dictas domos cum eorum pertinentiis habeat. teneat et possideat Sine contradicione et molestia dicti domini hanrici suorumque successorum.......Addito specialiter inter eos. quod dies obitus dicti domini hanrici. ponatur uel scribatur Jn eorum regula vel datili ed quod in eodem die flat pro eo et antecessoribus suis Jn capitulo absoluctio siue commemoratio expecialis. Et ego bertolinus cloua notarius de precepto domiui Jacobi comitis de strambino. et potestatis sancti martini ad Jmbreuiaturam quondam danielli notarii hanc cartam scripsi nihil adens vel minuens nisi pontum vel sillabam quod mutet significationem. set sicut Jnueni sic scripsi. Et ego Jacobus notarius publicus filius quondam Raymondi fabri yporiensis predictum Jnstrumentum originale vidi et legi et de precepto dicti domini Virgilii Judicis et assessoris illud exemplaui et autenticaui et Jn hanc publicam formam reddigi. nichil addito vel dento quod Jn aliquo mutet sententiam siue sensum. Et sicut Jn dicto Jnstrumento originali continebatur sic et in isto auctentico plenius continetur.

## CXC.

*Il signor Corrado, giudice ed assessore del signor Pietro Beccaria podestà d'Ivrea, manda immettere il canonico Uberto di Orio in possesso di beni sul territorio di Bolengo* (17 giugno 1299), *e la sua disposizione è pienamente confermata dal signor Uberto di Montiglio, giudice ed assessore del podestà seguente signor Franceschino Gattilusio* (19 novembre st. a).

FONTI. — A. Orig. in *Arch. capit. Ivrea.* mazzo XXIV.
MET. DI PUBL. — Si dà solo la parte essenziale, omettendo le formole.

(S. T.) Anno dominj Natiuitatis. Millesimo Ducentesimo lxxxxviiij° Jndicione xij[a] die Mercurij xvij° mensis Junij. in palacio Comunis yporegie Coram testibus domino Martino de prato et Petro sartore de Romano ciuibus yporegie. Cum questio verteretur inter dominum vbertum de orio canonicum yporegie ex vna parte et Sexanum terragna de bolengo ex altera occaxione quarumdum possessionum quas dictus dominus vbertus petebat a dicto Sexano. in qua questione porrecta fuit pettitio in hac forma. Coram vobis domino Conrado Judice et Assessore dominj Petri de becaria potestatis yporegie dicit et proponit vbertus de Orio Canonicus yporegie quod Sexanus terragna de

bolengo quamdam peciam prati Jacentem in territorio bolengi ad locum vbi dicitur ad fangum. cui coheret ab vna parte facius de stria. ab alia Monasterium Sancti Stephanj. ab alia via antiqua. Et quamdam peciam Nemoris iacentem in dicto territorio ad locum ubi dicitur in deueso. cui coheret ab una parte Guillelmotus de bolengo. ab alia heredes Jacobi fineti. ab alia Perronus grassus...possideri pro prebenda quam ipse vbertus obtinet in yporiensi Ecclesia...et que ad ipsam Ecclesiam...Jure dominij uel quasi pertinet: iniuste et indebite detinet occupatas....Quare agit contra Sexanum predictum. petens possessionem dictarum peciarum prati et nemoris....Jdeo predictus dominus Conradus Judex et Assessor (dominj) predicti dominj potestatis. ut dictus Sexanus tedio affectus ueniat de Justicia responsurus, pronunciauit. dedit ac dandam esse decreuit possessionem tedialem dicto domino vberto contra dictum Sexanum et in bonis eius secundum formam...suprascripte petitionis...Ad quam possessionem dandam et assignandam ipse Judex fecit et constituit suum certum et uerum nuncium plantalouam seruitorem Comunis yporegie...Postea uero eodem Anno et eadem Indicione. die Jouis xviiij. menssis Nouembris. in palacio predicto et in Actis, Coram testibus domino Raymondino de la pila et vberto grasso filio Aurici grassi, ciuibus yporegie, et aliis pluribus, facta fide per sacramentum iamdictj dominj vberti canonici, coram domino vberto de montilio Judice et Assessore dominj Francischinj gatelluxij potestatis yporegie, quod uere debet habere a predicto Sexano ea que petit ab eo...Jdem dominus vbertus de montilio Judex predictam possessionem tedialem et corporalem prout data et assignata est. dicto domino vberto de Orio, ut supra legitur, ex secundo decreto laudauit. confirmauit et aprobauit....Ego vbertus ser canis yporiensis Notarius predictis interfuj et hanc cartam Rogatus Scripsi;

## CXCI.

*Il signor Oberto di Montiglio, giudice del signor Francesco Gattilusio podestà d'Ivrea, manda autenticare un consegnamento di beni della Chiesa d'Ivrea in Piverone del 9 giugno 1252* (4 gennaio 1300).

Fonti. — A. Orig. in *Arch. capit. Ivrea*, mazzo XXXIII.

Met. di publ. — Si dà solo la parte che interessa pel nome del podestà e del giudice.

(S. T.) Anno dominice Natiuitatis. Millesimo. trescentesimo. Inditione. xiij. die lune quarto mensis Januarij. Jn domo Jnferiori Palatij

comunis yporegie. Coram testibus domino Ottolino de Niça Judice domini Franciscini de Gataluxiis potestatiS Ciuitatis yporegie et domino presbitero nicolao de Nomalio cappellano Ecclesie sancte Marie yporegie. Et Obertino prestatore de Cherio yporegie habitatore. Dominus Obertus de Monteglo Judex dicti domini potestatis precepit mihi Jacobo notario publico infrascripto ad petitionem domini perceualli de Mercato canonici yporegie vt de quodam abreuiario condam Guillelmi caudere notarii yporiensis extraherem quandam abreuiaturam scriptam per dictuM Guiljelmum condam notarium et Auctenticarem et exemplarem et reddigerem in publicum. Jnstrumentum Tenor cuius talis est.....

EGO Jacobus notariuS publicus filius condam Raymondi fabri yporegie cui data fuerunt. dicta abreuiaria dicti Guillelmi caldere condam notarii yporiensis ad custodiendum. et fatiendum et extrahendum Jnstrumenta omnibus quibus fuerint fatienda. predictam abreuiaturam vidi et legi et de precepto dicti domini Oberti Judicis Jllam abreuiaturam exemplaui....

## CXCII.

*Il signor Pietro de Episcopo, giudice ed assessore del signor Oddone di Rivalba podestà d'Ivrea, manda al notaio Facio di Ugonetto di autenticare una carta di accensamento dell'11 febbraio 1254 relativa ad una casa in Ivrea* (5 ottobre 1302).

Fonti. — A. Orig. in *Arch. capit. Ivrea*, mazzo IV.

Met. di publ. — Si dà solo la parte essenziale, omettendo le formole.

(S. T.) Anno domini Nauitatis Millesimo ccc secundo Jndictione xv die veneris v. mensis octubris. Jn palacio Comunis yporegie coram testibus pressentibuS. domino Guillelmo loge Jurisperito Odonino grasso filio Hanrici grassi Johannoto. de venexia et Jacobo de buascha filio manfredi de ser monte *(sic)* de montaldo condam et aliis. dominus petrus. de Episcopo Judex et assessor domini Odonis de Riualba. potestatis yporegie precepit mihi facio de hugoneto notario Jnfrascripto Jnfrascriptum Jnstrumentum Autenticari et in publicam formam Redigi tenor Cuius Jnstromenti talis est. Anno dominice natiuitatis Millesimo ccliiij Jndictione xij die Mercurij xi mensis februarij. Jn yporegia. pressentibus testibus yporino pelipario et Guillelmo de parua pereta. cum ligno vno quod in suis manibus tenebat domina Juliana de ultra(m) pontem et eius filia bertina et emblauatus de solerio maritus dicte bertine...Jnuestituerunt per rectam et perpetualem Cens-

sariam et ephiteossim donatum peolotum de yporegia de quadam domo cum muris et area. trabibus et lignaminibus et Cupis et aliis omnibus eius edifficiis Reiacenti in Ciuitate yporegie in Rucha sancti mauricii. sicut habebat et tenebat ab eis yporina filia condam piole de Rucha sancti mauricii cui Coheret a duabus partibus via. a tercia. heredes condam domini. Jacobi. strie.....

et EGO facius de hugoneto notarius yporiensis hanc cartam Autenticaui et Jn publicam formam Redegi de mandato dicti domini petri. Judicis nichil adito uel dempto quod mutet sensum uel diminuto.

## CXCIII.

*Tomeino di Zignossa dona al Capitolo d'Ivrea due pezze di terreno, forse in Banchette, presente il signor Aichino di Rivoli, castellano del castello di San Maurizio pel marchese [di Monferrato]* ([7 o] 8 gennaio 1306).

Fonti. — A. Orig. in *Arch. capit Ivrea*, mazzo XXXIX.

Osservaz. — L'8 gennaio 1306 era di sabato, non di venerdì. È dunque errato il giorno del mese o quello della settimana.

Met. di publ. — Si dà solo la parte essenziale, omettendo le formole.

(S. T.) Anno dominice natiuitatis Milleximo. Tricenteximo vj°. Jnditione quarta Die veneris viij. mensis Januarij Jn yporegia presentibus Testibus. Domino aychino de Riuolis castellano castri Sancti mauricij pro domino marchione. Et Jorio de Sancto mauricio et domino Johanne presbitero Sancti mauricij. Thomeynus de çignossa ciuis yporegie dedit...libere in alodium...domino henrico de septimo Sindico Capitulli Ecclesie Sancte marie yporiensis...nomine dicti capitulli duas pecias terre aratorie...[*forsitan in Banchetis*]...et tenentur ipsi canonici Sancte marie qui pro tempore fuerint facere omni anno anoale perpetualiter dicti Thomayni et benuegnute eius vxoris....

EGO Ottinus de bugella notarius ciuis yporegie hiis omnibus Jnterfui et hanc cartam tradidi et scripsi.

## CXCIV.

*Il signor Ubertino di San Giorgio, conte di Biandrate, promette di difendere i diritti del Capitolo d'Ivrea in Caluso* (10 luglio 1307).

Fonti. — A. Orig. in *Arch. capit. Ivrea*, mazzo XLI.

(S. T.) Anno domini natiuitatis Millesimo. ccc. vii. Indicione. v. die

lune. x. mensis. Julij. Jn presencia nobilis viri domini comitis Guillelmi de blandrato. capelli. bertini. faudearii. Johannis gate et Facij tretoni de caluxio. Dominus vbertinus de sancto Georgio comes de bland[r]ato dixit et protestatus fuit ad Jnstantiam et requisitionem. domini. Perciualli de barbania prepositi yporegie. quod ipse non vult nec Jntendit Jmpedire eundem dominum perciuallum nec capitulum ecclexie yporegie Jn aliquibus Juribus nec actionibus et Jurisdictionibus. quas habent seu habere videntur Jn caluxio villa. poderio et districtu ipsius loci caluxii. prout in eorum Jnstrumentis plenarie continetur. Et quod dicta Jura eisdem volebat in omnibus conseruare prout in Jnstrumentis ipsorum ut supra plenarie continetur Et Jnde precepit fieri publicum Jnstrumentum. Actum in platea caluxii. Et Ego antonius bayamundus de caluxio notarius hanc cartam scripsi.

## CXCV.

*Il signor Zenone di Bellinzago, giudice del signor Oliviero Della Torre podestà d'Ivrea, fa autenticare una lettera del vescovo Alberto Gonzaga che manda celebrarsi i divini uffizî, cassate le scomuniche contro il Comune e gli uomini d'Ivrea* (19 luglio 1307).

Fonti. — A. Orig. in *Arch. capit. Ivrea,* mazzo I.

(S. T.) Anno Dominice Natiuitatis Millesimo cccvij Jndicione quinta die Mercurij xviiij menssis Julii Jn Ciuitate yporegie Ante domum heredum condam dominj Maredoni de Solerio Coram testibus. Raynerio de merchato et Martino loge et templa de bolengo Ciuibus yporegie et aliis dominus Çeno de birinçago Judex et assessor domini oliuerij de la turre potestatis yporegie precepit mihi perrino notario Jnfrascripto ut Jnfrascriptas literas Sigillatas Sigillo fratris alberti. yporiensis episcopi Jntegro et non corupto. non viciatas non cançillatas uel in aliqua sui parte coruptas Autenticarem exemplarem et in publicam formam Redigerem ad petitionem domini Alcherij de mirolio Archipresbiteri et canonici yporiensis Suo nomine et uice et nomine omnium canonicorum et capituli ecclesie Supradicte quarum tenor talis est. Frater albertus permissione diuina episcopus yporiensis. et comes. vniuersis et Singulis abbatibus. prioribus Archipresbiteris relligiossis aliisque ecclesiarum rectoribus et ministris Ciuitatis et diocesis yporegie ad quos presentes peruenerint Salutem in domino Sempiternam. Cum ad preces et Jnstanciam quorumdam nobilium domi-

norum Comitum de Sancto martino et Ciuitatis yporegie Reuocauimus omnes processus habitos per nos contra comune et homines de yporegia et bolengi generaliter et Specialiter eosdem processus et Sentencias excomunicationis et Jnterdicti Subsecutas exJnde cassantes et totaliter Annulantes. Mandamus uobis. quatinus diuina non obstantibus dictis Sentenciis et Juterdicto more Solito cellebretis. lecta. littera. redda(n)tur. data yporegie die xviij menssis Julij Jnditione v.

Et EGo perrinus de fraxeneto Jmperiali Auctoritate notarius yporiensis Suprascriptas literas Auctenticaui exemplaui et in publicam formam Redegi et Sicut in ipsis literis continetur Sic et in isto continetur exemplo. nichil addito. uel mutato preter literam uel Sillabam que mutet Sensum uel Sententiam. et Jn testimonium Rei ueritatis me Subscripsi et Signum meum apposui consuetum.

## CXCVI.

*Il signor Ruggero Capello, giudice del signor Enrighino di Monza podestà d'Ivrea, manda al notaio Giovanni di Bergamo di autenticare il consegnamento di quanto Giacomino del Fango teneva in Pessano dal canonico Giovine* [*del Solero*] *in data 7 aprile 1277* (19 luglio 1309).

Fonti. — A. Orig. in *Arch. capit. Ivrea*, mazzo XXVI.

Met. di publ. — Si dà solo la parte interessante per il nome del podestà, omettendo il resto.

Jn nomine domini amen. Anno natiuitatis eiusdem. m.° ccc. viiij. Jndictione. vij. Die xviiij. mensiS Julij. in palacio comunis yporiensiS presentibus testibus peroto grasso hanrioto de Solerio et Johanoto de Piro notariiS yporiensibus. Dominus Rogerius Capellus iudex domini Henrigini de Modoetia potestatiS yporegie precepit mihi notario infrascripto quatinus ad perpetuam rei memoriam et ad petitionem domini hanrici de Septimo canonici yporiensis infrascriptum instrumentum exemplarem et autenticarem et in publicam formam redigerem. Cuius tenor talis est. Anno dominice Natiuitatis m.° cclxxvij. Jndictione v. Die mercurii. vij. mensis aprilis. in platea palacii comuniS yporegie. Coram testibus Aymino de Picameglo de lezulo. [*et*] Raynerio filio condam Nicolini de Mercato. de yporegia. Jacobinus de fango iurauit consignare in manibus domini Juuenis canonici yporegie ea que ipse sciebat esse et erant de titulo quem ipse dominus Juuenis habebat pro ecclesia yporiensi in Pexano et territorio eius.....Actum

in palacio comunis yporegie. Ego Jacobus notarius...hanc cartam tradidi et scripsi.

(S. T) Et ego Johannes de pergamo yporegie habitans publicus notarius suprascriptum autenticum ex originali sumptum de mandato supradicti Judicis transcripsi exemplaui autenticaui et in publicam formam reddegi......

CXCVII.

*Il signor Antonio de' Marni di Soncino, giudice ed assessore di Giovanino Avogadro di Colobiano podestà d'Ivrea, manda al notaio Pietro Ugonetto di autenticare un istrumento di censaria del Capitolo d'Ivrea a Giacomo figlio di Martino Conti di Romano del 22 marzo 1293* (25 settembre 1310).

Fonti. — A. Orig. in *Arch. capit. Ivrea*, mazzo XL.
Met. di publ. — Si dà solo la parte interessante pel nome del podestà e del giudice, omettendo il resto.

(S. T.) Anno dominj. Natiuitatis Millesimo cccx. Jndicione. viij. die veneris. xxv. menssis Septembris. Jn palacio Comunis yporegie presentibus testibus domino Petro tanta. Johaneto de stria. notario et domino Jacobo sonario de vercellis habitanti Jn yporegia et aliis. dominus Antonius de marnis de Soncino. Judex et assessor domini Johanini Auocati de colobiano potestatis yporegie precepit. mihi. notario Jnfrascripto quatenus Jnfrascriptum Jnstrumentum de abreuiario seu prothocollo condam Facij de hugoneto notarii yporegie extraherem et Jn publicam formam Rediggerem. Tenor cuius talis est......

EGO petrus de hug[oneto] notarius yporiensis filius Facij de hug[oneto] condam dictum Jnstrumentum scripssi et de prothocollo seu abreuiario dicti Facij extraxi et scripssi et Jn testimonium veritatis signum meum appossui et subscribssi

CXCVIII.

*Il signor Giovannino di Mezzaprile, giudice del Comune d'Ivrea e luogotenente del vicario imperiale signor Guglielmo di Royny, secondo il tenore di atti antecedenti dell'11 e 19 agosto davanti ad altri ufficiali di detto vicario, manda immettere il signor Giovanni, prete di San Maurizio d'Ivrea, nel possesso di certi beni* (1312, dopo 19 agosto).

FONTI. — A. Orig. in *Arch. capit. Ivrea*, mazzo XXIV, guasto a destra.
MET. DI PUBL. — Si dà solo la parte interessante per il nome del luogotenente del vicario imperiale, omettendo il resto.

(S. T.) Jn nomine domini nostri yhesu xpisti Amen. Anno Natiuitatis eiusdem Millesimo cccxij. Jndictione [x...(1)...Jn] yporegia presentibus andrea de domino andrea Juris perito petro de l[..(1)..].... [Cum]...reperirentur duo alia Jnstrumenta quorum vnum scriptum manu martini loge notarii eodem anno et Jndicione die veneris xj menssis augusti et aliud vero scriptum est manu domini Facini canonici notarii publici de predictis anno et Jndicione die veneris xviiij menssis augusti. Jnter cetera continencia Sicuti predictus dominus hanricus [de..(1)..] ad Jnstanciam predicti domini Johannis [presbiteri ecclesie sancti mauricij de yporegia] et presente predicto Johanne. Separatim dixit et protestatus fuit. Coram dominis Sauino de Solerio archidiacono et vicario ecclesie yporiensis. Et domino Guillelmo de mala ualle locumtenente Nobilis viri domini Guillelmi de Royniaco *(sic)* vicari Ciuitatis yporegie et Canapicij. pro Serenissimo domino hanrico Rege Romanorum et Semper augusto quod Nolebat Jmpedire Nec turbare predictum dominum Johannem super [*certis*] terris et possessionibus Set volebat et Sibi prouebat *(sic)* quod predictus dominus Johannes haberet et Jntraret Jn possessionem dictarum terrarum et possessionum. Et predictis de causis ex abundanti...venisset predictus dominus Johannes coram discreto viro domino Johanino de meçaurilis Judice comunis yporegie et locumtenente predicti domini vicari...predictus dominus Johaninus...Sedens pro tribunali...licenciauit predictum dominum Johannem Jntrandi Jn possessionem predictarum terrarum et possessionum. Constituendo petrum sçaçonam seruitorem comunis yporegie nuncium specialem et executorem ad ponendum et Jnducendum predictum dominum Johannem Jn possessionem predictarum terrarum et possessionum......

Ego Joha[*n*]etus de stria notarius comunis yporegie hanc cartam scripssi

(1) *Lacero.*

CIC.

*Il Comune d'Ivrea, rappresentato dalla sua Credenza, cede al signor Giacomotto del Solero diritti su certo terreno in Ivrea* (11 marzo 1313).

FONTI. — A. Orig. in *Arch. capit. Ivrea*, mazzo IV, n. 286.

(S. T.) Anno dominice Natiuitatis Millesimo ccc. xiiJ Jndictione xi. die dominico xi. mensis marcii Jn palacio comunis yporegie presentibus testibus ad hoc vocatis et rogatis tonso seruitore petri de oberto Johanne magnano et stephano seruitore comunis yporegie. Cum dominus Jacomotus de solerio ciuis yporegie filius quondam domini bombelli de solerio haberet et teneret terrenum cum salicibus pro majori parte pecciam unam salaceti cum quodam zerbo simul tenente Jacente in territorio yporegie ad locum ubi dicitur rianam claram prope castellacium. quod salacetum cum dicto cerbo est et esse debet Jugera quinque ad perticam mensuratum tantum. Cui salaceto et cerbo coheret ad. J. parte nemus dominorum de valexia et a secunda comune yporegie et a tercia et a quarta dicta riana clara. et si alie coherencie ibi sint non obsint. Et in quo cerbo et salaceto comune et homines yporegie habebant Jus pascandi cum eorum bestiis. Et dictus dominus Jacomotus haberet Jus tenendi dictum terrenum cum dicto salaceto et zerbo et plantandi et scaluandi et godiendi. Et ipse dominus Jacomotus velet emere a dicto comune yporegie Jus quod habet comune et homines yporegie in dicto salaceto et zerbo. Jdcirco Conuocata et congregata credencia ad sonum campane more solito de mandato domini Jacobi de fontana Judicis et vicarii tenentis locum nobilis viri domini Guillelmi de Reynaco *(sic)* vicarii yporegie et canapicii pro serenissimo domino hanrico Jmperatore Romanorum et semper augusto Jbidem Jn palacio Comunis yporegie et Jn plena credencia dicti comunis nemine discrepante. Jpse dominus Jacobus vicarius una cum Jnfrascriptis credendariis Et ipsi credendarii una cum ipso domino vicario et auctoritate tocius credentie fecerunt venditionem alienacionem datum et cessionem et tocius Juris remissionem dicti comunis ad proprium et liberum allodium predicto domino Jacomoto de solerio filio quondam domini bombelli de solerio ciui yporiensi recipienti et ementi suo nomine et nomine heredum et successorum suorum de predicta pecia salaceti cum predicto zerbo simul tenente Et de omnibus Juribus et actionibus que et quas dictum comune et homines yporegie habebant seu habere et petere dicebant et peterant in predicta peccia salaceti cum zerbo suprascripto......Pro qua uero vendicione dato alienacione et Jurium remissione dictus dominus vicarius et credendarii fuerunt confessi et contempti *(sic)* recepisse et habuisse a predicto domino Jacobo pro precio et nomine veri et Justi precii supradicte pecie salaceti et zerbi libras triginta bonorum imperialium ad dandum dominis comitibus de sancto martino videlicet domino Guilielmo de riparolio et domino martino de agladio pro eorum salario custodie Ciuitatis yporegie......Nomina uero credendariorum sunt hec. Jn primis

dominus Rogerius taliantus. dominus rofinotus taliantus. hanricus taliantus. Raymondus de abbate. dominus obertinus de stria. dominus Guillelmus loge. Franciscus loge. Antonius loge. dominus Gisoldus taglaferus. Johannes de merchato. dominus Guillelmus grassus. baldesar de alice brunetus de hospite. obertinus de Guatacio. Jacobus portiglola. Guibertus de musobolo. philipinus picotinus petrus de machario. Jacobus de Renoldis. dominus martinus de prato. dominus petrus de berlenda. Ricardus de berlenda petrus de berlenda notarius. Albertus de bugella. Ottinus de bugella. Guillelmus de marchato. dominus arnaldus de quilico petrus eius filius. franciscus de putheo. Raynerius de putheo. vercellinus de burgo. obertinus de burgo. Guillelmus de burgo. obertinus de ture. albertus de saleraino. yanus de putheo. Jacobus de alberino. Antonius de alberino. Albertinus de nigro. Martinus de orieta. Johannes de grassa. Magister Jacobus de morello. Johanotus de morello. perrotus grassus. Jacobus grassus. Guillelmus de arnaldo. obertus pigla. Johannetus de stria. lafranchus de blandrato. franciscus de ripa. Matheus de florano. franciscus de perronino. dominus Johannes de solerio. Ardizotus de solerio. franciscus de solerio. dominus petrus de solerio. huetus de solerio. bonifacius de solerio. dominus Jacobus de solerio. Johannes de solerio. Manoelus de solerio. hugo de solerio. dominus Andreas de domino Andrea. Martinus de domino Andrea. obertus de domino Andrea. Johannes de grimaldis. dominus Raymondus de pila. dominus petrus de fonte. perrinus de fraxcineto. Johannes de porta. dominus bonifacius de merchato. odoninus de merchato. Martinus de merchato. Jacobinus de merchato. dominus bonifacius de orio. Johanotus de crespici. Johannotus de piro. Nicolinus taliaseras. Magister pasqualis. hanricus de rucha. Jacobus de hugueto. frelinus taglaferus. Antonius de ast. Et Jnde preceptum est mihi notario Jnfrascripto fieri et tradi publicum Jnstrumentum sicut melius posset fieri et ditari refici et meliorari semel et pluries ad ditamen sapientis ipsius domini Jacometi.

(S. T.) Ego Raynerius de merchato notarius yporiensis Jnterfui et rogatus hanc cartam tradidi et scripsi meoque signo signaui et apposui et me subscripsi.

---

FEDELE SAVIO

---

# LE ORIGINI DEL MONASTERO DI S. STEFANO D'IVREA

# LE ORIGINI

DEL

# MONASTERO DI S. STEFANO D'IVREA

Nel ricercare l'esatta cronologia degli antichi vescovi d'Ivrea, m'avvenni in una storica incertezza, relativa alla fondazione del monastero di S. Stefano di quella città, fatta dal vescovo Enrico. Ecco in qual modo ne parla l'Ughelli: « Henricus hic fuit etiam abbatiae s. Stephani fundator anno 1043. Aliqui putant erectam fuisse anno 1001. Verum cum in monumento erectionis recenseantur Erimpertus Mediolanensis Archiepiscopus, Gregorius Vercellensis, Liutprandus Novariensis, Petrus Dertonensis et Guillelmus Astensis episcopi, qui multum post vixerunt, clare habetur in hunc annum (1043) vel circa sub Henrico Praesule suum sumpsisse exordium in civitate Eporediensi, quod adhuc extat ». Simili parole ha il Della Chiesa.

Messomi in traccia della vera data, ho potuto finalmente spiegarmi sì l'evidente errore di quelli che la posero nel 1001, sì l'incertezza di quelli che or la pongono al 1042, ora al 1043, ed ora al 1044. Tali diversità di date provennero indubbiamente dall'esservi dell'atto di fondazione (o per dir meglio di dotazione) tre esemplari, dei quali uno ha la data del 1001, un altro quella del 1042, ed un terzo quella del 1044. Siccome da un lato tutti e tre i documenti intendono riprodurre un solo e medesimo atto di dotazione, e dall'altro troppo numerose e notevoli sono le differenze fra ciascuna di esse, ne conseguita che uno solo debba considerarsi come autentico, e due debbano aversi come falsi. La scoperta del vero ed autentico non è difficile.

I tre esemplari, o diplomi, si conservano tuttora nell'archivio di Stato in Torino tra le carte dell'*Abazia di S. Stefano*, mazzo I.

Essi furono messi in publica luce nel vol. I *Chartarum* dei *Monumenta Historiae Patriae* per cura di Pietro Datta. Il primo sta ivi sotto il n. CCCXV, col. 533-559, ed ha la data 1001, che il Datta pretese correggere in 1041, sebbene nelle sue *Lezioni di Paleografia* stampate nel 1834 (1) avesse già accettato l'anno 1001, che chiaramente ancora vi si legge, e che a disegno fu scritto da chi distese il diploma, come spiegherò più sotto. Il secondo è sotto il n. CCCXX, col. 545, colla data 1042, e viene chiamato *originale* dall'editore, con quanta ragione vedremo in seguito. Il terzo colla data 1044, tolto, come dice l'editore, da copia sincrona, sta sotto il n. CCCXXVI, col. 555.

### §. 1. — Argomenti che provano la falsificazione di due dei suddetti diplomi.

Che il diploma del 1044 sia il solo autentico e legittimo rilevasi dal sincronismo dei vescovi, ivi nominati come viventi nel medesimo tempo in cui il vescovo Enrico faceva la sua dotazione, cioè Eriberto arcivescovo di Milano e i vescovi Riprando di Novara, Gregorio di Vercelli, Pietro di Tortona, Guglielmo d'Asti. Di costoro noi sappiamo che Eriberto arcivescovo di Milano morì addì 16 gennaio del 1045 (2), e che Guglielmo non fu vescovo d'Asti prima del 1043, poichè in tal anno era ancora vescovo il suo antecessore Pietro (3). La carta legittima di dotazione fu adunque fatta dopo il 1043, e probabilmente dopo il 30 giugno di tal anno, e prima del 16 gennaio 1045. Quindi rimangono escluse le due carte colle date 1001 e 1042, e sola vera rimane a considerarsi quella del 1044.

Ma oltre lo sbaglio della data, altri argomenti testimoniano contro le due carte del 1001 e del 1042.

Cominciando dalla carta del 1001, il Datta fin dal 1834 ne dedusse la falsità dal numero di beni più vasto di quelli contenuti nel diploma del 1044, e dal nome *consoli*, che ivi fu in-

(1) Pag. 293.

(2) Muratori, *Ann. d'It.*, ad an. 1045, ove reca il suo epitaffio.

(3) *M. h. p.*, *Ch.*, I, 552 e 553; donazione nel 1043 al monastero di S. Anastasio; *Miscellanea di st. it.*, XI, 159. — Savio, *Vescovi del Piemonte*, 137.

trodotto (1). Due anni appresso in una nota allo stesso diploma, publicato nei *Monumenta*, recò contro la sua genuinità le seguenti ragioni, a ciascuna delle quali premetto un numero d'ordine: « La data di questa carta *a)* non concorda col pontificato di Guglielmo o Girelmo vescovo d'Asti, poichè secondo l'Ughelli, Pietro II sedeva ancora nel 1043. Questa circostanza, *b)* la singolar memoria che vi si fa del re Guido che fioriva alla fine del secolo IX, *c)* lo stile dell'atto *d)* ed ancora le lettere formate in rosso ed oro della prima linea, nonchè *e)* le iniziali di ciascun periodo ci dànno sospetto di falsità. *f)* Aggiungasi che in questa (carta) la dotazione del monastero è molto più ampia di quello che sia nel vero originale *g)* e che sono nominati i consoli delle città, i quali non esistettero che alla fine del secolo, ed allora si avrà prova sufficiente per giudicare questo documento compiuto sulla scorta del vero originale ». Da questi sette argomenti bisogna togliere il secondo, « la memoria che vi si fa del re Guido », poichè dove il Datta, con inconcepibile svista, lesse Guido, nel diploma leggesi chiaramente *Cunradi*, cioè Corrado. Anche l'argomento dedotto dallo stile dell'atto non mi pare sì forte da poterlo allegare contro il diploma; poichè esso, eccetto le ampliazioni di beni, riproduce esattamente il diploma del 1044, che è certamente autentico. Infine, quanto alla formazione delle lettere in rosso (o azzurro) ed oro mi rimetto volentieri ai paleografi, affinchè essi decidano se questo sia un argomento apodittico contro la sincerità del diploma. Piuttosto intendo fermarmi sulla prova di falsità, che si può trarre dalle ampliazioni di beni, sì perchè più forte d'ogni altra, sì perche mi darà propizia occasione di formulare alcune ipotesi sul tempo e sul motivo della falsificazione.

Tuttavia prima di entrare a discorrere del medesimo aggiungo alcuni argomenti, fin qui non osservati, che testimoniano contro la veracità delle due carte.

Il primo è ricavato dal nome della consorte di Enrico III, indicato nei due diplomi colla sola prima sillaba AG., cioè Agnese di Poitiers, seconda moglie di Enrico III. Sapendosi che Enrico III, vedovo fin dal 1038 di Cunechilde, sposò Agnese

(1) Op. cit., pag. 292.

solo il 1 novembre del 1043 (1), ne viene che siano false le date 1001 e 1042.

Un altro argomente di falsità nei due diplomi si deduce da ciò che il vescovo donatore Enrico nella sua sottoscrizione si dice *arcicancelliere* per l'Italia dell'imperatore Enrico, « domini mei henrici imperatoris italie archicancellarius ». Ora è certo che arcicancelliere per l'Italia dal 1039 al 13 novembre 1055 fu sempre Erimanno arcivescovo di Colonia. Generalmente però nei diplomi figura un cancelliere, il quale ha cura di notare che egli adempie quell'ufficio in luogo dell'arcicancelliere. Varii furono, regnante Enrico III, i cancellieri per il regno d'Italia e tra essi fuvvi pure un Enrico, negli anni 1046 e 1047, ma questi non fu altrimente vescovo d'Ivrea, bensì, secondo il Muratori e l'Ughelli (2), arcivescovo di Ravenna cominciando dal 1052, oppure, secondo lo Stumpf, vescovo di Augusta in Baviera (3). Per incidenza, ricordo pure la giusta osservazione, posta dal Cibrario in calce al documento del 1042, che Enrico III non si potè chiamare imperatore prima del 1046.

Un terzo argomento è questo, che nei due diplomi 1042 e 1001 il nome del vescovo di Novara, ivi indicato, è Liuprando, mentre il vero nome suo, quale si legge in parecchie carte genuine e negli antichi dittici della cattedrale e della chiesa di S. Gaudenzio, è Riprando (4), siccome è scritto anche nel diploma nostro autentico del 1044.

Quanto agli indizî di falsità che contro il diploma 1001 potrebbero ricavarsi dal vedervi menzionata la moneta d'oro chia-

---

(1) Muratori, *Ann. d'Ital.*, ad an. 1039 e 1043. Il Datta non potè valersi dell'argomento che qui reco, poichè dove nei due diplomi leggesi chiaramente AG. con due maiuscole, egli, (che forse per l'edizione dei diplomi si servì di una copia tardissima) lesse *ae.*, cioè la congiunzione *e*.

(2) Muratori, *Ann. d'It.*, ad an. 1052. — Pagi, *Crit. Ann. Baron.*, ad an. 1052. — Ughelli, II, 362.

(3) Stumpf, *Die Reichskanzler*, I, 174, Innsbruck, 1865.

(4) Veggansi in *M. h. p.*, *Ch.*, I, i diplomi colle date seguenti: 1040, 6 agosto, a pag. 529: 1042, 13 agosto, pag. 543; 1047, 1 maggio, pag. 562. — Ughelli, IV, 703; e I, 120. — Gemelli, *Dell'unica Chiesa Cattedrale di Novara*, 32, Novara, 1798, doc. del 1052. — Muratori, *Ann. d'Ital.*, ad ann. 1043. — Savio, *Vescovi del Piemonte*, 263.

mata bisante, ed asserita la dipendenza diretta del monastero dalla Santa Sede, dirò più sotto quello che se ne può pensare.

§. 2. — Differenze tra il diploma 1042 ed il diploma 1044.

La differenza più grande esistente tra i due diplomi del 1001 e 1042 ed il diploma del 1044 riguarda l'enumerazione dei possedimenti del monastero. Essi sono assai più numerosi nei due primi che nel terzo.

Qui osservo anzitutto che alcune ampliazioni sono solamente dichiarative di diritti e possessi, contenuti nel diploma genuino del 1044. Di tali ampliazioni di forma, anzichè di sostanza, non accade occuparci molto. Così nel diploma del 1042 si aggiungono i nomi ai due mansi di Sessano, chiamandosi l'uno *manso di Carbonenca,* l'altro *manso in Campo salvatico* (linee 10, 11), mentre nel diploma 1044 dicesi semplicemente *due mansi in Sesiano.* Così dicasi del manso di Perno (linea 11), e dei due mansi di Bolengo (linea 12). Spesso poi, in seguito ad un manso o sedime, si adoperano tutti i termini più generali atti ad esprimere qualsiasi annesso od appartenenza d'una possessione, come *case, cascine, vigne, prati, boschi, selve* ecc. (linea 11 e seg., e *passim*). Non tenendo conto di tali ampliazioni di forma, ma badando solo alle aggiunte ed ampliazioni di sostanza, cioè di beni che prima il monastero non possedeva, le principali di esse che si trovano nel diploma del 1042, e mancano nel diploma del 1044, sono le seguenti:

*A.* Due sedimi con case murate nel borgo d'Ivrea (linea 8).

*B.* Tre mansi nella valle di Montalto con le loro appartenenze (linea 10).

*C.* Sono nominati al plurale i castelli di Parella e di Loranzè, mentre nel diploma del 1044 vi è menzione di un solo castello (linea 15).

*D.* La corte d'Azeglio e metà della corte di Clusellario (linea 19).

*E.* La chiesa parrocchiale di S. Michele di Caraone con la dote e la terza parte di tutta la decima ed un manso (17-18).

*F.* Tutta la terra *de alodiis* nel luogo di Alice nella valle clivina (linea 20).

*G*. La dote e la parrocchia della chiesa di S. Stefano, da cui prese nome il monastero (linea 3).

*H*. Le decime di tutte le presentazioni dei dipendenti ed amici del vescovo e di tutte le rendite di suo diritto (linea 24).

*I*. S'introduce qui l'idea che i cinque vescovi, nominati in principio dell'atto, abbiano consigliato al vescovo d'Ivrea la fondazione del monastero: « eorum fultus auxilio (linea 2), consilio fratrum nostrorum (linea 4), confratrum etiam...attestatione et anotatione roboramus » (linee 34 e 35). Però queste due ultime frasi potrebbero riferirsi ai canonici che sono nominati immediatamente dopo: « consilio fratrum nostrorum et canonichorum ».

L'esame delle numerose carte dell'abazia di S. Stefano, le quali si conservano nell'archivio di Stato in Torino, mi mettono in grado di affermare che il monastero suddetto fu veramente, e fin dai primi suoi tempi, in possesso della massima parte dei diritti e delle terre o chiese qui sopra enumerate, siccome risulta dal seguente confronto.

*A*. Di due case murate nel borgo d'Ivrea parla il vescovo Ogerio in un diploma del 1075 a favore del monastero, dove dice di dare le suddette case, o meglio, di restituirle: « Conferimus praeterea immo reddimus duas casas in suburbio yporiensi prope monasterium, in loco ubi dicitur ad petram mali consilii. Coheret ab una parte unius suprascripte domus via que vadit versus Bant. Ab alia parte terra sancte Marie intus incalnata et via que dicitur strata versus duriam et est casa murata cum voltis et ermibus ferreis in frontispiciis cum sedimine tectis curte area et orto. Alia casa est ibi prope ab alia parte suprascripte vie que vadit versus Bant et est murata et reciolata cum curte et orto et edificiis et crucibus in frontispiciis » (1). Le parole *conferimus immo reddimus*, cioè « diamo o piuttosto rendiamo », indicano chiaramente che già era preceduta una donazione, ma, per qualche difficoltà o contestazione insorta, le due case in effetto non erano state consegnate. Or nulla vieta il credere che le avesse date lo stesso vescovo Enrico, che aveva fondato e beneficato in più modi il monastero.

*B*. Riguardo ai tre mansi nella valle di Montalto, risulta da

(1) *M. h. p.*, *Ch.*, I, 649. Questo e gli altri documenti dell'abazia di S. Stefano sono publicati o ripublicati in questo medesimo volume da G. Barelli.

una carta in data del 1164, dicembre, che fin da quel tempo i monaci avevano in Montalto più d'una possessione. Di tre pezze di terra di Montalto si parla in una carta del 1177, maggio. D'una controversia sopra 13 *giunte* di terra in Montalto è memoria in una carta del 1211.

*C.* Così è pur certo che Enrico, nei quattro anni che corsero dopo lo strumento di dotazione del 1044, diede al monastero Parella col suo castello e Loranzè, come pure la corte di Azeglio e metà della piccola corte di Clusellario.

***D.*** Probabilmente insorse anche qui qualche contestazione, a cessare la quale l'abate Lenzone si procurò dall'imperatore Enrico III un diploma di conferma di tutti i beni dati al monastero, avendo cura di far inserire in esso particolar menzione dei suddetti nella seguente maniera: « Cortem siquidem Aziellum pro coemptione domini supradicti Heinrici venerandi pontificis adquisitam cum omnibus rebus ad se pertinentibus. Item de pertinentiis quoque sancte Dei Matris eporediensis ecclesie medietatem corticelle que vocatur Clusellarium cum omnibus rebus ad medietatem ipsius.....pertinentibus, Parellum quoque cum castello et Laurenziaco, ista et quecumque supradictus Henricus eiusdem monasterii fundator atque constructor ex eodem episcopio concessit vel cedere voluerit integerrime et nos impartimur largimus concedimus atque donamus » (1).

***E.*** La chiesa parrocchiale di San Michele di Caraone apparteneva anch'essa all'abazia di Santo Stefano, come consta dalla bolla con cui Anastasio IV, in data 16 aprile 1154, confermò e prese sotto l'apostolica protezione tutti i beni e le appartenenze dell'abazia. Tra queste nomina pure *ecclesiam sancti Michaelis de Caraone* (2).

***F.*** Di possessioni nella valle clivina è memoria in una carta del 1171, luglio. Vi è pure una dichiarazione di alcuni abitanti di Alice, i quali protestano di tenere in Alice, *videlicet in alodiis*, alcune terre del monastero (carta del 1266, 31 dicembre).

---

(1) *M. h. p.*, *Ch.*, I, 569, diploma del 21 dicembre 1048.

(2) Pflugk-Harttung, *Acta Pontificum Romanorum inedita*, III, 145. La bolla originale conservasi in *Archivio di Stato di Torino, Abazia S. Stefano*, mazzo I. Evvi qualche lacuna nelle pieghe, che dal Pflugh-Harttung fu supplita mediante una copia del secolo XV, che trovasi ivi.

*G.* Nel diploma 1044 è nominata soltanto la cappella di S. Stefano, senza menzione della parrocchia, ecc. (linea 3).

*H.* Per ciò che spetta alle decime, il vescovo Enrico nel diploma del 1044 dà solo le decime di tutti i *lavorati* di sua spettanza: « Praterea omnium laboratorum nostrorum decimas damus ». I *lavorati,* o terre *lavorate,* in latino *laborate,* significano, secondo il Du Cange, terre di nuovo acquisto (1), o forse anche terre di recente messe a lavoro. Nel diploma 1042 si parla delle decime di tutti i lavori *(sic)* e delle presentazioni degli uomini del vescovo e dei suoi amici, e di più sono date le decime di tutte le rendite di diritto del vescovo: « Praeterea omnium laborum nostrorum et presentationum nostrorum hominum et nostrorum amicorum et cunctorum redituum nostri iuris decimas damus ». Una frase così generale, che abbracci le decime di tutte le rendite di diritto del vescovo, non s'incontra, a dir vero, in nessuna delle carte dell'abazia che possediamo; nè pare probabile che il vescovo Enrico, per quanto lo si voglia supporre benevolo verso i monaci, spingesse tant'oltre la sua generosità. Non la si trova neppure nel diploma del vescovo Ogerio del 1075, che pure ha formole estesissime di donazione.

Per quel che dovrò dire, è utile che i miei lettori abbiano un sunto di questa donazione di Ogerio. Cede egli la chiesa parrocchiale di San Pietro in città colla parrocchia che è sì in città che fuori, colla decima di tutte le taverne, beccherie e mercimonî che si fanno in città, poi la parrocchia di San Quirico colle decime. Di più quella decima del mercato che è di diritto del vescovo, e la decima dei novali che si fanno o si faranno sulle terre del monastero. Poi le condizioni, albergherie, comande, distretti e onori tutti che egli ed i suoi antecessori ebbero sulle terre del sopradetto monastero: « Condiciones, albergarias, comandas, districtus et honores omnes, quos usque nunc nos et antecessores nostri habuimus in terris supradicti monasterii cum omnibus iuris *(sic)*, que nobis pertinere videbuntur in integro eidem monasterio conferimus ».

---

(1) *Glossarium ad Scriptores mediae et infimae latinitatis, cum supplementis Carpenterii*, ed. Henschel, V, 3, Niort, 1885: « quod quis labore suo ac industria quaesivit ».

Concede ancora ai monaci il diritto di far legna in tutti i boschi del vescovo, ed infine stabilisce che se qualche borghese o villano dipendente dal vescovo darà o lascierà qualche cosa al vescovo, questi intende fin d'ora trasfonderlo in proprietà del monastero: « Inde est quod si quis nostrorum omnium burgorum sive villanorum seu peregrinorum aliquid de suo ordinaverit vel iudicaverit unde nobis per successionem vel aliquo iure aliquid pertinere debeat, totum praefato monasterio in usus fratrum ibidem Deo servientium etc. donamus etc. ». Nelle quali frasi, se può dirsi compresa la formola « presentationum nostrorum hominum et amicorum », non può certamente affermarsi inclusa l'altra « cunctorum redituum nostri iuris ».

Concludo pertanto il raffronto dicendo che due soli diritti affermati nel diploma del 1042, e non in quello del 1044, mi paiono non provati da documenti: 1° il diritto di *parochialità* annesso alla chiesa abaziale di S. Stefano; 2° il diritto delle decime su tutte le rendite del vescovato.

§ 3. — DIFFERENZE TRA IL DIPLOMA 1001 ED IL DIPLOMA 1044.

La carta 1001 contiene le seguenti varianti riguardo ai punti comuni alle altre due carte, cioè:

*G*. Alla indicazione *parrocchia* di S. Stefano, contenuta nel diploma 1042, aggiunge i confini della medesima e ciò due volte (linea 3-4 e 7-8) e di più il sedime, ossia il terreno, l'area su cui è fabbricata la chiesa di S. Stefano.

*I*. Più aperta è la dichiarazione che la donazione è fatta per consiglio dei vescovi nominati nel principio del diploma (linee 1, 4 e 34).

Di più vi si scorgono le seguenti aggiunte, non contenute nelle altre due carte.

*K*. Quattro mansi sul monte Belleranno.

*L*. In Vicinasco quattro mansi in vece di tre. Della braida (già nominata nel diploma 1042) si definiscono i confini. Di più vien data la chiesa di S. Pietro di Vicinasco colla dote, la parrocchia e con intera la corticella di Vicinasco (linee 19, 16, 17).

*M*. La chiesa di S. Martino di Clusellario.

*N*. Un manso con sedime ed appartenenze in Vische.

*O*. La chiesa di Santa Maria di Puliasco colle terre e la pesca del lago.

*P*. Il monte d'Ubaldo, e ne sono descritti i confini.

*Q*. Due braide in Torta, e se ne descrivono i confini.

*R*. Permette ai monaci di far legna in tutti i boschi del vescovato.

*S*. Licenza di visitare le persone e dar sacramenti in tutta la città e sobborghi e in tutta la diocesi, di ricevere limosine da chiunque e di ricevere novizî.

*T*. Mette il monastero sotto la tutela della Santa Sede, a cui esso dovrà pagare un censo annuo di un bisante d'oro, di guisa che niente possano esigere dal monastero i vescovi successori, eccetto che sarà necessario il loro consenso nella elezione dell'abate. Ma se in questa occasione pretendessero di esigere alcuna somma di denaro, o altro, il monastero ricorra alla S. Sede e da essa sola sia giudicato.

Anche qui noi troviamo che il monastero fin dai primi secoli di sua esistenza ebbe veramente molte delle possessioni e dei diritti contenuti in questa carta del 1001.

*K*. Una carta del 1179 parla di una possessione sul monte Vellerano (che credo identico col monte Belleranno) che era allora contestata tra i monaci di Santo Stefano ed i Templari di San Nazario. Due arbitri scelti dalle parti litiganti decidono che spetti all'abazia di Santo Stefano « tota illa terra culta et inculta cum vinea bosco et arboribus super se quam Petrus filius quondam Poli de Burgo de civitate yporregie dederat domui templi et sancto Nazario, in toto territorio de zaio et de monte vellerani » (1), a condizione che il monastero ceda ai Templari una sua possessione in Bolengo, vicina ad altre possessioni dei Templari.

*L*. In una carta del 31 marzo 1213 si parla di una terra del monastero posta a San Pietro di Vicinasco, e poi di nuovo in una carta del 1278, 27 marzo, è ricordata una possessione in Ivrea ad « locum ubi dicitur ad visinascum ad fornacem ». Ma nè della chiesa di Vicinasco, nè del possesso della corticella di Vicinasco ho punto incontrata notizia.

(1) Vedi infra.

*M.* La chiesa di San Martino di Clusellario figura nella carta, con cui il vescovo d'Ivrea, Guido I, nel 1162, o donò per la prima volta, oppure confermò al monastero la donazione di alcune chiese (1).

*N.* Nel 1292, addì 25 novembre, l'abate Giacomo concede in fitto 6 iugeri di terra in Vische. Non trovai altra memoria più antica di possessi in questo villaggio.

*O.* La chiesa di Santa Maria di Puliasco trovasi tra sette altre chiese nominata nella bolla di Anastasio IV del 1154 (2).

*P.* Di una possessione sul monte Ubaldo avvi indizio in una carta del marzo 1171, con cui Ottone di Pavone e Giordana sua moglie vendono all'abate Guarnerio due pezze di terra nel territorio di Pavone. Tra le coerenze di una di esse, giacente sotto il monte Ubaldo, si nota una possessione del monastero, la quale si può credere si estendesse al detto monte: « prima pecia terre iacet subter monte ubaldi. coheret ei ab una parte sancti stephani. a secunda petri. a tercia odonis ».

*Q.* Non trovai menzione di alcun possesso in Torta.

*R.* La licenza di far legna nei boschi vescovili è ampiamente conceduta nel diploma del 1075 dato dal vescovo Ogerio coi seguenti termini, che sembrano essere stati copiati dall'estensore del diploma 1001; « In omnibus etiam boschis et communitatibus nostris eidem monasterio et hominibus eius necessarios usus lignorum atque lignaminum largiendo conferimus, eo modo ut monasterium accipiat sicut nos, et homines monasterii sicut nostri homines, quecumque necessaria sunt vel fuerint in omnibus boschis et communitatibus nostris ubicumque sint vel fuerint in cunctis locis et terris nostris ».

*S.* Nulla trovai nè intorno alla parrocchia di Santo Stefano, nè intorno all'esercizio dei ministeri spirituali, nè al diritto di raccoglier limosine nella diocesi.

*T.* Il diritto di immediata soggezione alla Santa Sede, e la conseguente esenzione dall'autorità vescovile è senza dubbio il più alto di tutti i diritti e di tutte le possessioni contenute in questo diploma. Questa notevolissima ampliazione è, per così dire, ca-

(1) V. infra.

(2) Pflugk-Harttung, *Acta Pontif. Rom.*, III, 154.

ratteristica del diploma 1001 rispetto agli altri due diplomi. Come tale essa potrà darci la chiave per stabilire il tempo, il motivo e fors'anche l'autore probabile della falsificazione.

### § 4. — Tempo e motivi della falsificazione.

Assai giovevole per lo scopo nostro di rintracciare il tempo della falsificazione è un documento del 1322, in cui si contengono gli atti di una lite, dibattutasi in quell'anno tra Uberto vescovo d'Ivrea, da una parte, e l'abate del monastero di Santo Stefano, dall'altra, davanti ad un delegato pontificio. Uberto, divenuto vescovo d'Ivrea verso il medesimo anno 1322, aveva sùbito decretato una tassa da pagarsi dagli ecclesiastici della sua diocesi, e voleva che i monaci, al par degli altri del clero, pagassero la loro quota. Essi se ne richiamarono, pretendendo che, in virtù dei loro privilegî, fossero esenti dal pagamento di qualsiasi tassa, ed esenti da ogni giurisdizione del vescovo; e si profferirono pronti a produrre i loro privilegî e lasciarli vedere a notai non sospetti, ed anche lasciarli copiare da loro. Avendoli il vescovo richiesti di lasciare a lui quei documenti, essi ricusarono, e poichè il vescovo li minacciò di scomunica, i monaci appellarono al tribunale del legato pontificio per l'Italia, che era il celebre Bertrando del Poggetto, cardinale del titolo di San Marcello. Il cardinale delegò i suoi poteri ad Ugone di Sesso, vescovo di Novara, il quale prima in Asti cominciò a sentire i procuratori delle due parti e ad esaminare i documenti da loro recati, poi nel giugno del seguente anno 1323, in Piacenza, diede definitiva sentenza, contraria ai monaci.

I documenti prodotti dai monaci furono:

*a)* la carta di dotazione del vescovo Enrico del 1001, cioè il diploma falsificato di cui discorriamo;

*b) c)* le due bolle pontificie di Niccolò II, del 1059, e di Anastasio IV, del 1154: poi alcuni atti del vescovo Alberto Gonzaga, immediato antecessore di Uberto. Essi erano:

*d)* una protesta fatta dai monaci nel 1288 di non poter ammettere la visita del vescovo, siccome esenti;

*e)* una convenzione fatta nel 1291 tra il sudetto vescovo Gonzaga e l'abate Giacomo, riguardante il diritto di visita. Avendo

il vescovo preteso di visitare il monastero, l'abate Giacomo si oppose, allegando l'esenzione accordata al monastero dagli stessi vescovi eporediesi, e il fatto del non aver mai i vescovi predecessori del Gonzaga esercitato quel diritto. Il Gonzaga si contentò di venire ad una transazione, per cui, non decisa la questione del diritto, egli di fatto eseguiva la visita, però senza ledere i diritti di esenzione dei monaci, se questi esistevano;

*f)* proteste, addì 23 aprile e 31 agosto 1293, dei monaci, di non essere tenuti al pagamento di una taglia imposta dal vescovo Alberto Gonzaga, siccome esenti dalla giurisdizione vescovile, e dichiarazione fatta dal vescovo, con cui riconosce i diritti loro ed annulla il proprio decreto sulla taglia per ciò che riguarda i monaci;

*g)* atto con cui il suddetto vescovo Alberto, addì 27 giugno del 1322, cioè dopo che non aveva più il governo della diocesi, dichiara che ne' trent'anni incirca, in cui egli resse la diocesi eporediese, i monaci di Santo Stefano non avevano mai pagate imposte al vescovo, ma sempre erano rimasti nel possesso o quasi possesso della libertà d'esenzione: « sed semper toto tempore nostro steterunt in possessione vel quasi libertatis exemptionis »;

*h)* lettere patenti testimoniali con cui il medesimo vescovo, il 9 settembre del medesimo anno, dichiara che egli, nei principî del suo vescovato, volle esigere una taglia dai monaci di Santo Stefano, ma poi, avendo visti e diligentemente considerati molti loro previlegî ed indulti, pronunziò che essi non erano tenuti ad alcuna imposizione.

Ai documenti presentati dai monaci altri ne oppose il vescovo Uberto:

1) un atto del 1211 con cui l'abate e i monaci dichiarano di accettare la visita e la riforma che nel monastero volesse fare il vescovo Oberto;

2) l'approvazione data dallo stesso vescovo Alberto Gonzaga a certe costituzioni riguardanti la disciplina monastica composte nel 1297 dall'abate Bonifacio, e la promulgazione delle medesime costituzioni fatta per autorità dell'abate e del vescovo.

3) A questi documenti si aggiunse il giuramento dato dal procuratore del vescovo Uberto, sopra informazioni fornitegli dal

vescovo e da molti canonici, che quarant'anni innanzi, cioè prima del vescovo Alberto Gonzaga, i monaci, come tutti gli altri ecclesiastici della diocesi, avevano pagato al vescovo le solite imposizioni.

Su tali prove allegate per conto del vescovo Uberto, il delegato pontificio, che era, come dicemmo, Ugone di Sesso vescovo di Novara, con sua sentenza del 6 giugno 1323 diede a lui vinta la causa contro i monaci.

Prima di procedere oltre, farò un'osservazione sulla condotta del vescovo Alberto Gonzaga. Dagli atti suoi risulta innegabilmente una grande condiscendenza di lui verso i monaci di Santo Stefano. Egli voleva nel 1291, e poi di nuovo nel 1298, far la visita del monastero, ed i monaci protestarono allegando il privilegio di esenzione ed asserendo che niuno de' suoi predecessori aveva mai compiuto tale atto. Il vescovo cedette davanti alle loro rimostranze e non avvertì l'esistenza dell'atto del 1211, che fu poi allegato dal vescovo Uberto. Di più, nel 1293 il vescovo medesimo volle imporre una taglia ai monaci, siccome agli altri ecclesiastici. I monaci protestano di possedere un privilegio d'esenzione, ed egli si arrende alle loro proteste e ritira il decreto dell'imposta, nè punto s'informa di ciò che era avvenuto sotto il vescovo suo immediato predecessore, durante il governo del quale i monaci avevano pagato le tasse vescovili. Anche dopo la sua cessazione dal vescovato, il vescovo Gonzaga fa ai monaci ampie dichiarazioni sulla loro libertà d'esenzione dalla giurisdizione episcopale, mentre pochi anni prima egli stesso era intervenuto, nel 1297, colla sua autorità, a confermare le costituzioni monastiche dell'abate Bonifacio.

La condiscendenza del vescovo Alberto spicca ancor più, se la si metta a riscontro colla condotta del vescovo Federico, suo predecessore, e con quella del vescovo Uberto, suo successore. Il primo di costoro ebbe lite coi monaci per riguardo alle decime, e da loro esigette le imposte, come dagli altri ecclesiastici: il secondo non volle riconoscere la pretesa esenzione dei monaci dall'autorità vescovile, ma volle che si trattasse e si risolvesse da un delegato pontificio quella controversia.

Di tal condiscendenza del vescovo Gonzaga (qualunque ne sia stata la cagione) devesi tener conto per quel che più sotto dirò.

E pur da notarsi che, dopo il 1211 e fino all'episcopato di Alberto Gonzaga, sembra certo che niun vescovo si accingesse più a far la visita del monastero. Laonde i monaci, al tempo del vescovo Alberto, verso il 1291, cioè dopo 80 anni, poterono affermare che niun vescovo antecessore di Alberto aveva mai visitato il monastero. Il fatto è che il vescovo Uberto contro la loro asserzione non potè produrre alcun atto posteriore al 1211. Del resto, se non fosse passato un lungo intervallo dall'ultima visita episcopale, i monaci non avrebbero osato nel 1291 asserire la loro esenzione da ogni visita episcopale, e addurne in prova il fatto di non essere stati visitati dagli antecessori di Alberto.

Ora veniamo alla questione del tempo, nel quale può essere accaduta la falsificazione dei due documenti 1001 e 1042.

Dai documenti riferiti nel processo del 1322, risulta chiaramente che nel medesimo anno già era fabbricato il diploma del 1001, il quale figura tra le carte presentate dai monaci: « Primo privilegium unum divi Henrici bone memorie yporiensis Episcopi, qui dictum Monasterium Sancti Stephani primo reformavit, dotavit et ampliavit sub anno Incarnationis dnce Millesimo primo ». L'anno 1322 sarà adunque il termine più basso, a noi noto, da cui si rilevi con certezza l'esistenza del diploma 1001. Quanto al termine più alto, credo che, senza tema di errare, esso si possa collocare al 1211, quando, come dissi, l'abate Andrea ed i suoi monaci accettarono, senza nessuna protesta o riserva, la visita pastorale del loro monastero fatta dal vescovo Oberto. Sembrami indubitato, che se già allora fossevi stato il diploma del 1001, i monaci se ne sarebbero fatti forti in favore della esenzione dall'autorità vescovile, siccome appunto fecero poi più tardi nel 1291; nè così senza riserva avrebbero accettato quell'atto di episcopale giurisdizione, tanto contrario alle loro pretese.

Il fatto poi che i monaci nel 1291 si opposero alla visita, che il vescovo Gonzaga voleva fare, allegando i privilegi di loro esenzione, e che circa lo stesso tempo allegarono pure i medesimi privilegî per sottrarsi alla tassa che il vescovo esigeva, sembrano potersi ritenere come indizi certi che l'atto del 1001 già esisteva, poichè per quanto condiscendente si voglia supporre il vescovo Alberto, egli non avrebbe nel 1322 così solennemente riconosciuto la loro pretesa esenzione ed il possesso in cui ne

erano stati i monaci per tutto il tempo del suo episcopato, se già costoro, tra i documenti che gli avevano presentato (siccome egli attesta che i monaci fecero), non gli avessero pure presentato il diploma del 1001, che era il loro più forte argomento. Nè d'altra parte può supporsi che i monaci pensassero a fabbricare un falso diploma, quando al posto del vescovo Gonzaga, così poco sollecito dei suoi diritti e così condiscendente verso di loro, era succceduto un prelato, che si pose a tutt'uomo a resistere alle esigenze dei monaci, e lungi dal contentarsi d'una semplice visione dei loro documenti, esigeva di ritenerli presso di sè per copiarli ed esaminarli. Può ritenersi pertanto come certo che il falso diploma del 1001 già esisteva mentre era vescovo il Gonzaga, e che a lui dovette essere mostrato dai monaci, affinchè riconoscesse la loro esenzione dall'autorità episcopale, esenzione che a quel diploma più che ad altro appoggiavasi.

Anzi a voler dire chiaro tutto il mio pensiero, sono d'avviso che il diploma del 1001 sia stato fabbricato nei primi anni dell'episcopato del Gonzaga. Vedendolo straniero alla diocesi e di più assai benigno verso i religiosi, essendo religioso egli stesso dell'ordine di san Francesco, i monaci, o alcuno per essi, pensarono alla fabbricazione del diploma 1001. Ma poichè alla fabbricazione del diploma 1001 dovette precedere la fabbricazione del diploma 1042, vediamo se siavi qualche indizio a scoprire quando questo sia stato messo fuori.

Già dissi sopra (§ 2°) come il « diritto delle decime sopra tutte le rendite spettanti al vescovo » sia la maggiore ampliazione contenuta nel diploma del 1042. È affatto verosimile il pensare che mira principale del falsario sia stato di far comparire come dato dal vescovo Enrico fin dal 1042 un diritto così cospicuo, e ciò in occasione di qualche contestazione sul diritto medesimo. Oppure anche si può pensare che in occasione di qualche contesa sul diritto delle decime (si esigessero esse o no su tutte le rendite del vescovato), il falsario abbia innestato nel diploma una concessione più ampia per assicurarsi almeno un diritto più ristretto, che per caso fosse esercitato dal monastero riguardo all'esazione delle decime.

Alcune carte dell'abazia nel tempo in cui era vescovo Federico di Front (dal 1264 al 1288) dimostrano che sotto questo ve-

scovo nacquero delle controversie rispetto alle decime, che il monastero esigeva. Nel 1271, 26 maggio, certi Evrardo d'Amè di Bando e Bartolo di Meliana, a petizione dell'abate Giacomo e per comando di Bonifacio di Fiorano vicario del vescovo, protestano con giuramento quali siano le terre che devono pagare le decime a Santo Stefano, decime che essi da moltissimo tempo sono soliti di raccogliere (mazzo III). Sei anni appresso, cioè addì 31 maggio del 1277, volendo il vescovo Federico e l'abate Giacomo terminare la lite che avevano intorno alle decime, elessero per arbitro un canonico d'Ivrea, detto Giovane di Moncucco, il quale sentenziò che il monastero di Santo Stefano continuasse in avvenire a percepire tutte le decime che fino allora aveva esatto (mazzo III). Nella carta, che contiene questa sentenza dell'arbitro, è detto che i monaci allegavano privilegî e diritti (cioè documenti di privilegî e diritti) loro conceduti dai vescovi predecessori di Federico: « et super hoc habere privilegia et Jura sicut predecessores dicti domini freydelici in dicta ecclesia, easdem decimas et novalia dicto monasterio concesserunt » (1).

Orbene io penso che in occasione di questa controversia si fabbricasse la carta del 1042 (2), e che motivo principale del fabbricarla fosse il far risaltare in essa un diritto estesissimo sulle decime di tutte le rendite vescovili, a fine di aver vinta la causa almeno di quelle decime che in realtà allora il monastero esigeva, e che erano contestate dal vescovo Federico.

Il falsario, per non mettersi a rischio troppo grande, presentò il suo diploma del 1042 solo come una carta sincrona o *paricla*. Che non la désse come originale, è evidente per l'identità dei caratteri nelle sottoscrizioni del vescovo e di 12 canonici. Forse

(1) V. la carta infra.

(2) Può essere che si osservasse già fin d'allora contro il diploma del 1042 che l'Enrico, vescovo d'Ivrea, non potè essere cancelliere di Enrico III imperatore. Il falsario quindi sostituì nel nuovo suo diploma la data 1001, in cui, secondo l'erronea credenza di molti storici degli ultimi secoli medioevali, ora già antiquata, ma che il Baronio ancora stimò bene combattere (ad an.) era morto Ottone III e gli era succeduto Enrico II. Siccome Enrico II ebbe pure un cancelliere per nome Enrico (divenuto poi vescovo di Parma) potè il falsario persuadersi che cambiando la data si toglierebbe la difficoltà fattagli. Così mi spiegherei la sostituzione del 1001 al 1042. Ad ogni modo questa sostituzione non mi pare accidentale.

l'aver addotta solo una copia non fece tutto quell'effetto che i monaci avevano sperato. Può essere ancora che sorgesse qualche dubbio sulla autenticità della carta del 1042. Nè senza motivo il falsario adoperò la data 1042, mentre nella copia autentica sincrona vi è 1044. È probabile che egli volesse fare il diploma del vescovo Enrico anteriore ad un diploma dell'imperatore Enrico III, che è del 1042, con cui conferma le donazioni fatte o da farsi al monastero. Quindi, traslato che fu a Ferrara nel 1288 il vescovo Federico, e venuto il vescovo Alberto Gonzaga, il falsario (ed io credo sia il medesimo che già aveva falsificato il diploma del 1042), per occasione di una nuova contestazione col vescovo, si accinse col falso diploma del 1001 a voler contraffare l'originale, nel qual lavoro è indubitato che egli ebbe davanti il diploma del 1042.

### § 5. — Autore della falsificazione<br>Risposta ad una difficoltà.

Due qualità ebbe senza alcun dubbio colui che distese le due carte del 1042 e del 1001. La prima, che egli fu in istretta relazione col monastero, poichè solo a persona di grande fiducia potevasi commettere tale incarico. L'altra, che egli dovette essere assai abile calligrafo, essendo riuscito colla sua scrittura ad imitare il carattere del secolo XI (o del XII) in tal guisa da ingannare non solo gli antichi, ma anche alcuni moderni e valenti paleografi.

Orbene, queste due qualità convengono perfettamente ad un notaio vissuto nel periodo in cui ho detto avvenuta la falsificazione: certo Francoto de Ulmo, figlio di Rufino, cittadino di Ivrea. La prima memoria di lui è del febbraio 1286, l'ultima del gennaio 1309; egli era già morto nel 1317.

Che egli fosse in istretta relazione col monastero apparisce primieramente dagli atti che egli, per conto del medesimo, scrisse di sua mano, e di questi se ne conservano sei, colle date seguenti:

*a)* 1286, 14 febbraio, contiene l'enfiteusi di una terra data dall'abate Giacomo ad un certo Rubeo de Grimoldis: è scritto in carattere maiuscolo;

*b)* 1286, 6 agosto, e 1288, 11 maggio, due atti (in una sola carta) riguardanti una lite del monastero col rettore di San Michele di Corseria: sono in corsivo assai chiaro;

*c)* 1288, 17 settembre, sentenza contro certi De Pomo per alcuni beni del monastero: in corsivo;

*d)* 1289, 4 giugno, quittanza dell'abate Giacomo a Desiderato de Mercato, precettore gerosolimitano di San Giovanni de Strata: in minuscolo;

*e)* 1290, 8 febbraio (da transunto fatto addì 8 febbraio 1296), dichiarazione di un testimonio in favore del monastero contro Bertolino de Valle: in corsivo;

*f)* 1291, 12 febbraio, convenzione tra il vescovo d'Ivrea Alberto Gonzaga e l'abate Giacomo, riguardo alla visita: in minuscolo.

Ad altri atti poi intervenne come notaio principale (non scrivente) o come testimonio, e portano le seguenti date: 1300 circa, 1300, 14 novembre (1) - 1301, 31 maggio - 1301, 12 novembre - 1302, 26 gennaio - 1303, novembre - 1303, 23 novembre - 1305, 1 agosto - 1307, 28 aprile - 1307, 17 giugno - 1309, 4 gennaio. Nel 1301, 31 maggio, egli ed il notaio Vercellino Baralis furono costituiti procuratori del monastero per tutte le liti presenti e future del medesimo, ed in questo ufficio ancora lo si vede nella carta del 1307, 28 aprile.

Quanto alla sua abilità grafica, basta esaminare le sei suddette carte scritte di sua mano per ammettere che essa fu straordinaria. Nè qui parlo solo della nitidezza ed eleganza dei caratteri, e dei fregî con cui, volendo, sapeva ornare una lettera, sicchè, anche sotto questo aspetto, egli sarebbe stato capace di formare le ornatissime maiuscole, che si scorgono nel diploma del 1001. Più di questo, mi fece impressione lo scorgere in quei documenti la sua abilità non comune nel variare il suo carat-

---

(1) È notevole il principio di questa carta, del 14 nov. 1300, che fu scritta dal notaio Pasqualino de Pasquali di Cavaglià per mandato del notaio Francoto: « Post Incarnatum Verbum de Virgine natum, annus centenus Rome semper est Iubileus; crimina laxantur, quem penitet ista donantur; hoc confirmavit Bonifacius et roboravit pastor octavus et verus papa romanus, anno dicto centeximo et Iubileo, silicet anno a nativitate eiusdem domini nostri Dei Iesu Christi millesimo tercentesimo » *Arch. di St. di Tor., Ab. Santo Stefano*, mazzo V.

tere nello stesso genere di scrittura. Al qual proposito aggiungerò, che avendo pregato il ch. prof. C. Cipolla di voler anch'egli esaminare quelle carte e darmi il suo giudizio, egli protestò che se non avesse visto in calce di ciascuna d'esse la segnatura del notaio Francoto, avrebbe creduto che tutte, o quasi tutte, fossero di altrettante mani differenti. Certo è pure che tra i parecchi notai, viventi a quel tempo in Ivrea e di cui esistono tuttora carte fatte per conto del monastero (per es. Fiorino Bazano; Vercellino Baralis; Facio de Ugoneta; Roco de Ottobrio; Giovanni di Morix, ecc.) niuno mostra di possedere tale maneggio e facile possesso della penna. La stessa lettera, sì maiuscola che minuscola, nella stessa carta, è scritta in quattro o cinque diverse maniere, e sempre colla stessa fermezza, nè mai vi si scorge il minimo accenno di titubanza o di incertezza della mano nel tracciare le linee, le aste, le curve ed i giri delle lettere, od i loro ornamenti e fregî. Diversissime pure sono le abbreviazioni: ci basti quella della *et* congiunzione, che è fatta in quattro o cinque maniere. Il tipo, poi, generale di scrittura nel minuscolo (che è pure il genere di scrittura dei due diplomi falsificati), sebbene Francoto già scrivesse alla fine del secolo XIII, cioè quando omai prevaleva la scrittura che dicesi gotica o del secondo periodo, ha molta fisionomia col tipo romano o del primo periodo, massime nella carta *a)* del 1286, che è quella scritta con maggiore perspicuità. Quindi non sono punto alieno dal credere che un sì abile calligrafo, che già aveva naturale un tipo di scrittura non molto diverso dalle scritture dei secoli XI e XII, ponendosi davanti agli occhi qualche modello di questa stessa scrittura, si accingesse all'impresa di comporre le due falsificazioni del 1042 e 1001. Gravi indizî che questi due diplomi venissero composti nel secolo XIII mi paiono pure le non poche somiglianze che, non ostante l'abilità di chi li compose (sia egli Francoto o no), essi hanno colla scrittura del secolo XIII: per es. le due prime aste della *m* fatte in forma di *o*, la specie di virgola che rappresenta il punto dell'*i*; etc.

In particolare, per ciò che spetta alla scrittura di Francoto (senza tuttavia attribuirmi tal cognizione ed esercizio di paleografia da istituire un confronto scientifico e minuto), credo poter dire che con essa ha molta somiglianza la scrittura dei due di-

plomi. Aggiungerò ancora una osservazione, la quale conferma quanto dissi nel § precedente rispetto all'età dei due diplomi. Il diploma 1042, meno ampio e, secondo me, più antico, presenta maggiori apparenze di falsificazione: la somiglianza colla scrittura gotica è più manifesta, ed anche più grandi sono le rassomiglianze colla scrittura e colle abbreviazioni di Francoto. Al contrario, la scrittura del diploma 1001 (composto dopo quello del 1042) ha più il tipo romano e rassomiglia quindi di più alle scritture dei secoli XI e XII, e massime (se non erro) di quest'ultimo.

Tale osservazione confermerebbe l'ipotesi, fatta superiormente, che nel diploma 1042 s'intese solo di fare una copia, ed essa, o perchè fu trovata falsa, o pel semplice fatto di non essere originale, ma la copia, non produsse l'effetto inteso dal suo autore. Onde quando si trattò di comporre il diploma 1001, il suo autore mirò a contraffare non più soltanto una copia, ma l'originale.

Rimane ora a sciogliersi una difficoltà, la quale si può trarre dal vedere come tra i monasteri debitori di censi verso la Santa Sede, e quindi ad essa direttamente soggetti fin dal 1192, che fu l'anno in cui Cencio Camerario (più tardi papa col nome di Onorio III) ne compose la lista nel suo *Liber censuum romanae ecclesiae,* figura il nostro monastero di Santo Stefano d'Ivrea. E vero che esso qui comparisce come debitore di un *marabotino* mentre nel diploma del 1001 si parla di un *bisante d'oro,* ma tal differenza di nomenclatura tra un documento del 1001 ed uno del 1192 non sarebbe difficile a spiegarsi e non toglie la sostanza della cosa, cioè che realmente il monastero pagava un censo alla Santa Sede, alla quale perciò può credersi fosse immediatamente soggetto.

A questa difficoltà mi ha messo in grado di poter rispondere il recente editore del *Liber Censuum,* sig. Paolo Fabre (1). Il Muratori, che per la prima volta diede in luce il *Liber Censuum* (2), non tenne conto delle varie aggiunte che successivamente si fecero all'opera primitiva di Cencio da autori diversi

---

(1) FABRE, *Le Liber Censuum de l'Eglise Romaine* in *Bibliothèque des Ecoles française d'Athènes et de Rome,* Paris, Thorin, 1889, 1er fascicule.

(2) *Antiq. Ital., Medii Aevi,* V, 869.

da lui. Quindi, chi leggendo i nomi dei monasteri, quali stanno nel *Liber Censuum* presso il Muratori, deducesse che tutti essi già esistevano nel 1192, cadrebbe in gravissimi errori. Per dire di un solo esempio tolto dai paesi nostri, tra i monasteri, chiese, ospedali della diocesi di Torino, figura come debitore di un bisante il monastero di Rifreddo (ora nella diocesi di Saluzzo), il quale è certissimo che venne fondato solo nel 1219 e preso da Onorio III sotto la protezione della Santa Sede nel 1220 (1). Al contrario, nella edizione del *Liber Censuum* procurata dal Fabre, si fa distinzione con tre differenti sorta di caratteri tra ciò che fu scritto primitivamente da Cencio nel 1192 (quale risulta dal manoscritto Ricardi 228), ciò che fu aggiunto prima del 1254 e ciò che fu aggiunto dopo il 1254 (2). Il nostro monastero di Santo Stefano figura appunto tra i censuali di quest'ultima categoria (3). So bene che dal solo non figurare nella lista primitiva di Cencio del 1192, nè in quella compilata nel 1254, non si avrebbe argomento bastevole da sè solo per conchiuderne con assoluta certezza che il censo non si pagasse o non si dovesse prima del 1254. Può supporsi una dimenticanza nei compilatori delle due liste del 1192 e del 1254; si può supporre una cessazione, anche per un tempo lungo, nel pagamento del censo, per cui questo più non fosse notato nella lista dei debitori; possono farsi anancora altre ipotesi, tutte probabili. Ne è prova l'esempio del monastero già citato di Rifreddo che fu registrato solo dopo il 1254, mentre era già censuale della S. Sede fin dal 1220. Nondimeno, se si mettono insieme tutti gli altri argomenti, che sono venuto svolgendo, niuno negherà ancor questo avere assai forza, che un monastero, il quale si vorrebbe censuale della Santa

---

(1) MULETTI, *Memorie storico-diplomatiche di Saluzzo*, II, 219 e seg. — Il Fabre, ricordando questa fondazione, pag. 112, commette due errori. Crede che Rifreddo sia un affluente della Stura di Cuneo, mentre Rifreddo è un villaggio nella valle del Po, tra Revello e Sanfront, e chiama santa la fondatrice del monastero, Agnese di Saluzzo, figlia del marchese Manfredo II, che non si sa essere stata santa. [Cfr. ora S. PIVANO, *Cart. ab. Rifr.*, n. IX, in questa *Bibl. Soc. Stor. Subalp.*, vol. XIII, e le *Correz. ed aggiunte* a pag. 327, da cui si apprende che il vero anno della bolla onoriana è il 1221, ancorchè vi si legga 1220. — F. GABOTTO].

(2) FABRE, pag. 4.

(3) *Ibidem*, 111.

Sede fin dalla prima metà del secolo XI, cioè dal 1001, non figuri nè nella lista di Cencio del 1192, nè nell'aggiunta del' 1254.

Un altro argomento assai valido è pure che nè la bolla di Niccolò II del 1059 (1) nè quella di Anastasio IV del 1154 (2) che prendono sotto la protezione della Santa Sede il nostro monastero di Santo Stefano, non parlano punto nè di una diretta soggezione di questo alla Chiesa romana, nè di un censo che dovesse pagare alla medesima (3). Per queste varie considerazioni, inclino a credere che solo dopo il 1192 e probabilmente dopo il 1211 (nel qual anno, come vedemmo, l'abate Andrea ed i suoi monaci accettarono senza difficoltà la visita pastorale del vescovo Oberto), il monastero cominciasse a pagare un censo alla Santa Sede; e forse il pagamento del censo non fu del tutto estraneo alle pretensioni, che circa il medesimo tempo sorsero nei monaci, d'essere indipendenti dal vescovo e direttamente soggetti solo al Sommo Pontefice.

Per ultimo, ritornando un momento sopra la differenza già accennata nella nomenclatura del censo dovuto alla Santa Sede, che nel *Liber Censuum* è di un marabotino, e nel diploma 1001 è di un bisante, essa conferma sempre più (se ancor ve ne fosse bisogno) la falsificazione di questo diploma. Il Cibrario attesta che i marabotini ci vennero dagli Arabi della Spagna, e che i bisanti furono portati in Occidente dai Crociati (4). Secondo queste asserzioni, mentre i marabotini avrebbero potuto aver corso fra noi nei secoli IX, X, ed XI, i bisanti non avrebbero potuto essere usitati che dopo il 1099, anno in cui si compiè la prima Crociata. Ma l'asserzione del Cibrario mi parve troppo indeterminata e per quel che riguarda l'uso dei bisanti non esatta, avendo visto come ad Arezzo già fin dal 1049 siano essi menzionati in un diploma (5). Nondimeno, se si parla di un uso al-

---

(1) *M. h. p., Ch.*, I, 593.

(2) Pflugk-Harttung, *Acta Pontif. Rom. inedita.*

(3) Singolare coincidenza! Nell'aggiunta del 1254 trovasi notato, sotto la diocesi di Bologna, un monastero di Santo Stefano obbligato ad un bisante d'oro; ed il Fabre attesta che esso fu preso sotto la protezione della Santa Sede da Anastasio IV e che nella bolla di questo Papa non si parla di censo (pag. 101).

(4) *Economia politica del medio evo*, III, 214, Torino, 1842.

(5) Muratori, *Antiq. ital. Medii Aevi*, II, 791, dissert. 28ª. Vi si parla

quanto generale in Piemonte, credo che il Cibrario abbia ragione, e che in tutto il secolo, non si trovi forse alcun atto publico, in cui siano nominati i bisanti. Anzi a Genova stessa, che per le sue relazioni coll'Oriente e per essere emporio di commercio, poteva facilmente ammettere monete dell'impero greco, « non ricordo », mi scrisse gentilmente il compianto Desimoni, espertissimo in cose numismatiche, « che sia nominato il bisante prima del secolo XII nelle carte pubbliche o monastiche ». « Tuttavia », continua egli, « in questo stesso secolo XII lo troviamo in Lombardia almeno nominale, ridotto a soldi imperiali (se non erro), nel contratto 1168-1172 (*Lib. Jur.*) col re Barisone....Da quel tempo in poi diviene numerosissima la menzione di bisanti in Genova ». Aggiungo che nel secolo XIII se non numerosissima, numerosa almeno è la menzione di bisanti anche in Piemonte, mentre rara o nulla è nei due secoli antecedenti. Onde anche qui il falsario ci lasciò indizio di essere uomo del secolo XIII, sebbene si fingesse dell'XI.

Conchiudo non potervi esser dubbio che i due diplomi 1042 e 1001 siano due falsificazioni. Queste probabilissimamente vennero fatte verso il fine del secolo XIII, cioè la prima sotto il vescovo Federico di Front in occasione di una lite per le decime, l'altra sotto il vescovo Alberto Gonzaga per occasione della controversia se il monastero dipendesse dal vescovo oppure fosse esente dalla sua giurisdizione, essendo soggetto al Papa. Vi sono molti indizî per credere che l'estensore dei due diplomi sia un valentissimo calligrafo di quei tempi, e forse il notaio eporediese Francoto de Ulmo.

Rimane quindi confermato sotto ogni rispetto che la carta autentica di dotazione fu fatta dal vescovo Enrico nel 1044. A questa pertanto, trascurate le due altre, è d'uopo attenersi chi voglia servirsene come di fonte storica sicura.

---

di due mila bisanti d'oro. Si noti che anche nel *Liber Censuum* è rara la menzione di bisanti. Ve li ho trovati solo quattro volte, cioè monast. di S. Gaudenzio nella Marca, pag. 87; di Villamagna presso Camerino, pag. 79; di Santa Maria di Pulzano nell'archidiocesi di Siponto, pag. 33; di S. Stefano di Bologna, già citato.

# I TRE DIPLOMI

DEL 1001, 1042, 1044

1044.

(Jn Nomine Sancte) et Jndividue Trinitatis Unius Deitatis Patris et Filii et Spiritus Sancti Ecclesiastica Jura Fiant Roborata et Pontificum Decreta Accipiant Robora Jnviolabilia /[1] (Anno incar)nationis dominicę millesimo quadragesimo quarto, sanctę mediolanensi metropoli presidente venerabili archipresule. Heriberto, Novariensi Riprando omnibus /[2] (super om)nia memorando, Vercellensi gregorio, Terdonensi petro, Astensi Guilielmo, Pręsideo Ego. Heinricus huic sanctę hyporediensi ecclesię non meis meritis superna /[3] S. Spiri)tus dignationę episcopus. Frequenter illud psalmistę animo revolvens, Michi adherere deo bonum est, et in eo spem meam figere in nullo alio optimum est. Unde valde opor/[4]tunum credidi in hac momentanea vita debere fieri, quibus illius infinitę beatitudinis premium iuste posset sperari. Quapropter matricis nostrę ecclesię kapellam unam /[5] antiquissimam casum minitante maceria Jn honorem salvatoris et protomartyris eius stephani dedicatam Jn meliorem statum restituimus et consacratam ad sanctę et singularis /[6] vitę normam ordinavimus et de sumptibus et redditibus nostris secundum posse donavimus. Jn primis pro remedio animarum senioris mei divę memorię chuonradi /[7], et augustę sibi jugatę dominę meę G. Pro statu et incolumitate domini mei regnantis.

1042.

Jn nomine sancte et individue Trinitatis. Ego Henricus Dei gratia sancte yporiensis Ecclesie Episcopus, cunctis presentibus et venturis seculis fidelibus in Xpo perpetuam (salut)em. /[1] Anno incarnacionis dominice millesimo XL.II. sancte mediolanensi metropoli venerabili archipresule Heriberto, Novariensi Liuprando, Vercellensi Gregorio, Terdonensi Petro, Astensi Willelmo, presidentibus, eorum fultus auxilio valde oportunum credidi in hac /[2] momentanea vita debere fieri, quibus infinite beatitudinis premium iuste possit sperari. Quapropter matricis nostre ecclesie ecclesiam unam antiquissimam in honore salvatoris et eius prothomartyris Stephani dedicatam cum dote et parrochia et omnibus sibi pertinentiis /[3] in meliorem statum restauramus et ad sancte singularis vite normam ordinamus. De sumptibus itaque et redditibus nostris consilio fratrum nostrorum et canonichorum et fidelium vassallorum secundum posse donamus. Jn primis pro remedio animarum senioris mei dive memorie /[4] conraldi et domine mee G. auguste sibi jugate. Proque statu et incolumitate domini mei regnantis Heinrici eiusque coniugis domine mee AG. diuturnitate solatii et felicitate gaudii sine fine mansuri eorumque successorum regum corona inmarcessi /[5]bili atque pro civium meorum animarum et corporum subsidio et superne pa-

1001.

In nomine sancte et individue Trinitatis ego Henricus Dei gratia sancte Jporediensis ecclesie episcopus cunctis presentibus et futuris seculi fidelibus in Xpo perpetuam salutem. /[1] Anno incarnationis dominice millesimo primo consilio et auctoritate venerabilis Heriberti sancte mediolanensis ecclesie archipresule. Luiprandi novariensis. Gregorii vercellensis. Petri terdonensis. Guillielmi astensis presulatu presidentibus valde oportunum credidi in hac momentanea vita debere fieri /[2] quibus infinite beatitudinis premium iuste possit sperari. Quapropter nostre matricis ecclesie antiquissimam ecclesiam unam in honore Salvatoris et eius protomartiris Stephani dedicatam cum dote parrochia et sepulturis et omnibus sibi pertinentiis in meliorem statum reformamus et ad sancte singularis vite normam ordinamus. Quam suprascriptam /[3] parrochiam definit via que dicitur de pertusio a duria usque ad portam novam et murus civitatis usque ad portam maiorem et inde vadit usque ad portam de lacu, et sicut currit aqua debant usque in duria. De sumptibus itaque et redditibus nostris conscilio predictorum episcoporum et fratrum nostrorum canonicorum vel fidelium vassallorum ac civitatis /[4] consulum eidem ecclesie secundum posse donamus. Jn primis pro remedio animarum senioris mei dive memorie Cunradi et domine mee G. auguste sibi iugate. Proque statu et incolumitate domini mei regnantis Heinrici eiusque coniugis domine mee AG. diuturnitate solatii et felicitate gaudii sine fine mansuri eorumque suc/[5]cessorum Regum corona inmarcessibili, atque pro civium meorum animarum et corporum subsidio (et supern)e mansionis felicissimo dono quique huic ecclesie in aliquo subvenerint et de rebus suis aliquid donaverint. Ac pro remissione omnium meorum peccaminum et ut celestis patrie merear habitaculum et ut (successores mei) /[6] feliciter hic vivant et in futuro gaudia manentia nullo fine terminanda percipiant. Pro predecessorum (quoque) meorum quiete ac pausatione perpetua. Nunc vero ea que concessimus denotamus. Jn primis sedimen in quo iam dicta extat ecclesia cui quoheret a sero strata a mane via debant a meridie duria cum parrochia quam deffinit (1) /[7] a duria usque in portam novam et murus civitatis usque *ad portam maiorem et usque ad portam de lacu et sicvt currit bant usque in duria insula iusta monasterium et a strata iam dicta usque* (2) menia civitatis versus romano et sicut deffiniunt se-

(1) Tre o quattro parole illeggibili per macchia.

(2) Questo tratto in corsivo venne scritto di nuovo da mano assai posteriore con altro inchiostro, ma sembra che il testo (per quanto si può scorgere) non sia stato mutato.

1044.

Heinrici. eiusque coniugis dominę meę AG. diuturni/[8]tate solacii, et felicitate utriusque gaudii sine fine mansuri, eorumque successorum regum corona inmarcessibili, pro civium meorum animarum et cor/[9] (porum) subsidio, et supernę patrię mansione felicissimo dono, quicumque subvenerint adiuverint, et de rebus suis donaverint, pro remissione /[10] (om)nium meorum peccaminum et ut cęlestis patrię merear habitaculum et ut successores mei feliciter hic vivant, et post gaudia permanentia /[11] nullo fine terminanda percipiant. Pro antecessorum quoque meorum quiete et pausatione perpetua. Unde quę concessimus annotare volumus. Jn primis /[12] yporedię sedilia quatuor, in massanger, mansarios duos ubi braidam contulimus unam quam dividit via, iuxta pontem prandonis braidam aliam cum prato /[13] regio, et braidam que dicitur curta, et pratum de petra, et insulam ante monasterium ipsius ecclesię. Jn gaaio terram. Jn sexiano mansarios duos et sedimen unum /[14]. Jn paterno mansarium unum. Jn roda mansarium unum. Jn valle mansarium unum. Jn bolingo mansarios duos servos et ancillas. in albiano molen/[15]dinum unum. Jn passeriano mansum unum. Jn floriano braidam unam, et molendinum. in lezula vineas et sedimina, curticellas duas /[16]. (p)arellam, laurenciacum,

1042.

trie mansionis felicissimo dono quisque huic ecclesie in aliquo subvenerint vel iuverint et de rebus suis aliquid donaverint ac pro remissione omnium meorum peccaminum et ut celestis patrie me/[8] rear habitaculum et ut successores mei feliciter hic vivant et in futuro gaudia manentia nullo fine terminanda percipiant. Pro predecessorum quoque meorum quiete et pausatione perpetua. Nunc vero ea que concessimus annotare volumus. Jn primis in mercato /[7] yporegie sedilia quatuor. Jn burgo duo sedimina cum casis muratis unum ab una parte vie que vadit versus bant aliud ab altera parte eiusdem vie. Jn massanger massarios duos ubi unam braidam contulimus quam dividit via. Justa pontem pandonis aliam braidam cum /[8] prato regio et braidam que dicitur curta. Et puteum de petra. Et insula iuxta ecclesia ipsius monasterii usque in duria que currit iuxta montem de vigrennano. Jn gayo....(1). Jn valle montaldi /[9] mansora tria cum sedimine tectis orto clausura campis vineis pratis boschis cum omnibus suis pertinentiis. Jn sesiano mansum unum cum sediminibus casis cassinis clausuris ortis (campis) vineis pratis boschis et silvis castaneis. Primum mansum dicitur de carbo/[10]nenca et vinea de fugacia cum omnibus suis pertinentiis. Secun-

(1) Quattro o cinque parole cancellate.

1001.

dimen et terra monasterii usque /[8] (1). Jn mercato yporeie sedilia quatuor. Jn burgo duo sedimina cum casis muratis. unum ab una parte vie que vadit versus bant. aliud ab altera parte vie et dicitur ad petram mali consilii. Jn massangner massarios duos, ubi unam braidam contulimus quam dividit via. Juxta pontem prandonis aliam braidam /[9] cum prato regio ac braidam que dicitur curta ac aliam braidam ab alia parte vie prope braidam curtam et puteum de petra. J(n) (2) monte belleranno massarios quattuor a monte sancta maria. a mane et meridie lacus et summitas alt(er)ius montis(vic)ina. Jn valle montaldi mansora tria et unum sedimen cum clausura campis vineis pratis bosci /[10] et omnibus suis pertinentiis. Jn sesiano mansora duo cum sediminibus. casis et cassinis. clausuris campis vineis pratis et silvis castaneis. Primum dicitur mansum de carbonenca. cum vinea de fugacia cum silva de valle aquaria cum omnibus suis pertinenciis. Secundum dicitur mansum de campo salvatico cum omnibus suis pertinenciis. Jn paterna mansum unum. et iacet in pascalia. cum /[11] casis cassinis. vineis. pratis. campis. silvis castaneis. buscaleis et omnibus suis pertinenciis. Jn roda massarium unum. Jn valle pinaria marium (3) unum cum omnibus suis pertinenciis ut supra legitur. Jn bolenco massarios duos cum servis et ancillis dicitur unum mansum de rivo. et aliud mansum de plano. et alia duo mansora iusta monte de petra beccaria cum [12] sediminibus. casis cassinis. clausuris. campis. vineis. pratis. bosscis busscaleis. silvis castaneis nucibus et ceteris arboribus. Jn albiano braidam dominicam. et molendinum dominicum. cum riva et alveo et omnia paratu necessaria. Jn passeriano mansum unum. cum sedimine. casis. cassineis. campis. vineis. pratis. silvis castaneis bosscis et omnibus suis /[13] pertinenciis. Jn floriano braidam unam dopminicam et molendinum unum dominicum cum omnibus suis necessariis et pertinentibus. Jn lezulo massarios duos. cum sediminibus. casis. cassineis. ortis. clausuris. campis. vineis. pratis. bosscis. silvis castaneis. Et insuper duas curtes. Parellam et Laurenciacum. cum castellis et omni honore. et integritate utriusque curtis /[14] conferimus. Jn pavone massarium unum cum sedimine. casis. cassinis. campis. pratis. vineis. bosscis. buscalleis. Jn vicinasco massarios quatuor cum casis cassinis campis pratis. vineis bosscis buscaleis. et braidam dominicam quam deffinit via pavonasca que dicitur de albarella a

(1) Tre o quattro parole illeggibili per macchia o raschiatura.

(2) Una parola mancante per laceramento prodotto dalla piegatura.

(3) *Sic*, in vece di *massarium*.

1044.

cum castello uno. in pavone mansarium unum. in vicinasco mansarios tres. in clusellario mansarios quatuor. in ma/[17]cuniano mansarium unum cum servis et ancillis. in caraone molendinum unum. Jn suagia kapellam unam cum dote et decima

1042.

dum mansum dicitur in campo silvatico cum omnibus suis pertinentiis. Jn paterno mansum unum et iacet in pascario cum casis cassinis (clausuris ortis tectis) vineis pratis silvis castaneis campis buscallis. Jn roda /[11] massarium unum. Jn valle pinaria massarium unum cum omnibus suis pertinentiis ut supra legitur. Jn bolinco massarios duos servos et ancillas et dicitur mansum de rivo plano cum (sediminibus?) casis cassinis ortis clausuris campis vineis pratis boschis buscallis /[12] silvis castaneis nucibus et ceteris arboribus. Jn albiano molendinum unum cum riva et alveo et omni apparatu necessaria. Jn passeriano mansum unum cum sedimine casis cassinis cum vineis pratis silvis castaneis campis buscis buscallis. Jn floriano braidam unam et /[13] molendinum unum et dicitur braia domnica et molendinum domnicum cum omnibus sibi necessariis et pertinentiis. Jn leizula massarios duos cum sediminibus casis cassinis orbis clausuris boschis buschallis vineis campis pratis silvis castaneis et duas curtes parel/[14]lam et laurentiacum cum castellis et omni honore et integritate curtis. Jn pavone massarium unum cum sedimine casis cassinis clausuris vineis pratis campis boschis buscallis. Jn vicinasco mansarios tres cum casis cassinis vineis pratis campis silvis /[15] boschis buscallis et braiam domnicam quam diffinit via pavo-

1001.

terra sancte marie a meridie subtus ecclesiam sancti petri usque in terris de pavone. /[15] et insuper totum montem qui dicitur ubaldi. et duas braidas dopminicas. in torta donamus. coheret a monte supradicti montis ubaldi mons qui dicitur de sala a meridie terra de vicinasco. a sero terra pavonasca. coheret a mane unius suprascripte braide mons marini. a monte terra sancti mauricii. a meridie rivus de muratio qui dicitur de lucibel. Coheret /[16] a monte alterius braide via de sala. a mane strata. a meridie monticellus qui est inter vicinascum et tortam. a sero mons de sala. Ad hec ecclesiolam sancti petri de vicinassco cum dote parrochia. decimis et sepulturis addimus. et sedimen aree et integritatem suprascripte curticelle de vicinasco. cum omnibus districtis et honoribus atque conditiis impertimur /[17].

1044.

1042.

nasca de subtus ecclesiam sancti petri usque in terris de pavone. Jn clusellario massarios quattuor cum sediminibus casi cassinis clausuris vineis campis pratis boschis buscallis sicut /[16] diffiniunt terre de moriano usque in terris de romano. Jn macuniano mansum unum quod dicitur de buscho cum servis et ancillas cum sediminibus casis cassinis clausuris vineis campis pratis boschis buscallis castaneis. Jn caraone parochialem /[17] ecclesiam sancti michaelis cum dote et terciam partem tocius decime illius curtis et sue parrochie et unum massarium et unum molendinum cum sedimine casis cassinis clausuris vineis pratis campis boschis buscallis et omnibus necessariis ad eumdem molendi/[18]num utilitate pertinentibus. Jn Suaia capellam unam cum dote et decima et omnia sibi pertinentia. Curtem siquidem aziellum per coemptionem nostram adquisitam et medietatem corticelle que vocatur clusellarium cum omnibus honoribus et integritatibus ad easdem curtes perti/[19]nentibus in integrum. Jn valle clivina in loco de alles totam terram de alodiis. Jsta omnia et cuncta que huic monasterio dei amore concessimus dive memorie domini mei regnantis (Heinrici largit)ione atque concessione sine ulla retractatione impertimur /[20] largimur concedimus atque donamus ut integerrime sint in usu et sumptu abbatis et monachorum

1001.

Jn clusellario massarios quattuor cum sediminibus casi cassinis campis vineis pratis bosscis buscaleis. sicut diffiniunt terre de moriano usque in rivo de vignolo et mons de romano et ecclesiolam sancti martini de clusellario iam fere dirutam cum parrochia. dote decimis et sepulturis et integritate supra scripte curtis. Jn macuniano mansum unum quod dicitur de /[15] bussco cum servis et ancillis cum sediminibus casis cassinis campis vineis pratis boscis buscaleis castaneis cum omnibus honoribus et conditiis. Jn caraone parrochialem ecclesiam sancti michaelis cum dote: et terciam partem totius decime illius curtis et tres massarios et unum molendinum cum sediminibus casis cassinis campis vineis pratis bosscis buscalleis et omnibus ne/[19]cessariis ad illius molendini utilitatem pertinentibus. Jn suaia capellam unam cum dote et decimis et omnibus suis pertinenciis. Jn guisschis massarium unum cum sedimine casis cassinis campis pratis vineis bosscis buscaleis cum omni honore et integritate. Curtem siquidem de azelio cum castello per nostram curam adquisitam et curticellam que vocatur clu/[20]sellarium cum districtis et honoribus atque omnibus integritatibus ad easdem curtes pertinentibus in integrum largimur. Jn valle clivina in loco de alles totam terram de alodiis. Jsta omnia et cuncta que huic monasterio dei amore concessimus dive memorie domini mei regnantis Heinrici largitione atque concessione sine ulla retractatione impertimur /[21] largimur. concedimus. atque donamus ut integerrime sint in usum et sumptum abbatis et monachorum ibidem deo famulantium cum famulis et famulabus servis et ancillis massariciis campis vineis pratis passcuis silvis ac stellareis aquis aquarumque discursibus et ductibus molendinis piscationibus venationibus alpibus montibus planiciebus ripis /[22] rupibus et rupinis cum omnibus honoribus et districtis albergariis fodris rodiis et carriciis omnibusque rebus serviciis ad prefatas curtes et terras pertinentibus in ius et dominium iam dicti monasterii transfundimus et delegamus ut habeat et teneat atque possideat cunctas supraictas res in integrum omnium hominum contradictione seu repetitione remota. Subiungemus /[23] ecclesiam beate marie de puliasco cum terris arabilibus et pratis et introitu vadi et piscatione loci cum suprascriptis omnibus honoribus et libertatibus.

1044.

Preterea omnium labo/[18]ratorum nostrorum decimas damus, et successorum nostrorum reverendas virtutes similiter observare speramus. Hæc concedendo stabilimus et prefatę cenobitę vitę /[19] (mo)nascticę sub abbate quem consecravimus, L. et cętu monastico inviolabiliter roboramus, tam quę nunc habet, quam ea futuris temporibus a fidelibus christianis est conqui(s)/[20]itura et possessura. Credimus enim et nullatenus ambigimus successores nostros futuros, qui supernę pietatis ducti amore et hoc augeant monasterium et /[21] eorum quę concessimus in nullo paciantur fieri detrimentum, neque enim huius sanctę conversationis in hac nostra civitate aliud estat Scenodochium, vel

1042.

ibidem deo famulantium cum famulis et famulabus servis et ancillis....(1) pascuis silvis ac stellariis aquis aquarumque /[21] discursibus et ductibus molendinis piscationibus alpibus montibus planitiebus ripis rupibus et rupinis cum omnibus honoribus et dist(rictis....) (2) ad prefatas curtes et terras /[22] pertinentibus in ius et dominium iam dicti monasterii transfundimus et delegamus ut habeat teneat atque possideat cunctas supradictas res in integrum omnium (hominum contradictione et re)petitione remota Preterea omnium laborum /[23] nostrorum et presentationum nostrorum hominum et nostrorum amicorum et cunctorum redditUum nostri iuris decimas damus. Successorum quoque nostrorum reverendas virtutes intuitu (3) similiter observare speramus. Hec concedendo stabilivi/[24]mus et prefate cenobite vite sub abbate lenzone quem consecravimus et cetu monastico inviolabiliter roboramus ut tam ea que nunc habet quam ea que in futuris temporibus largitione regum concessione pontificum oblatione fidelium seu aliis [25] iustis modis poterit aquirere sint libera ab omni exactione etiam si nobis aliquo iure pertineant. Credimus enim et nullatenus ambigimus successores nostros futuros

(1) Lacuna di due parole, per laceramento.

(2) Lacuna di una parola, per laceramento.

(3) Una parola illegibile.

1001.

Preterea omnium laborum nostrorum hominum et nostrorum amicorum nostrique mercati et cunctorum reddituum nostri iuris decimas damus successorum quoque nostrorum reverendos virtutis intuitu pietatis et [a] misericordie obtestamus per omnia similiter obseruare et concedendo stabilivimus et prefate cenobite vite sub abbate Lenzone quem sine ullo munere alicuius pecunie seu fidelitatis vel obedientie solo divino timore et amore consecravimus et sic in ceteris subsequentibus perpetuo fieri decrevimus et in cetu monastico inviolabiliter roboramus ut tam ea que nunc habet [a] quam ea que in futuris temporibus largitione regum. concessione pontificum. oblatione fidelium. seu aliis iustis modis poterit adipisci. sint libera ab omni exactione etiam si nobis alique iure pertineant. Jam dicto etiam abbati et successoribus ac fratribus suis auctoritate dei et nostra licenciam damus et liberam facultatem concedimus ut per totam civitatem et suburbia nostra et per totum [a] episcopatum nostrum visitent et comunicent illos qui ad hoc eos vocaverint: sanos vel infirmos nisi forte interdicti ab ecclesia vel excomunicati fuerint et ut recipiant elemosinas divitum et pauperum hospitum ac peregrinorum qui in sanitate aut infirmitate in toto vel in parte eis aliquid donaverint vel ad eos causa dei confugere voluerint. sine omni nostra vel successorum nostrorum contradictione [a] seu diminutione. Credimus enim et nullatenus ambigimus successores nostros futuros. qui superne pietatis ducti amore et hoc augeant monasterium et eorum que concessimus in nullo patiantur fieri detrimentum. Bonorum etiam civium nostrorum nec diffidimus (1) ad hec roboranda decreta et augenda

---

(1) Parola illeggibile.

1044.

pauperum /[22] Xp̄i domicilium, cum vis civitatula inveniatur in regno nostro aliqua in qua non sit congregatio cęnobitarum sanctissima, bonorum etiam civium nostrorum non diffidimus ad /[23] hæc roboranda decreta suffragia. Omnibus itaque qui locum istum adauxerint, et de facultatibus suis dederint, et sua tenere firmiter adiuverint /[24] et in nullo minui iuxta posse permiserint. a Xp̄o Jh̄u intercedente protomartyre stephano preparetur æterna felicitas, et ineffabilis paradisiacę lęticię [25] amenitas. Ad hæc autem addimus preterea, ut in iure abbatis qui loco prefuerit consensu et ordinatione episcopi omni munificentia procul pulsa, sola divinę /[26] retributionis mercede speranda, maneat successoris abbatis electio legitima, aut si ante obierit, in fratrum quorum vita probata fuerit provisione /[27] cautissima. Per divini ergo nominis ineffabilem virtutem omnes presentes et futuros obtestamur. et per extremum ante tribunal Xp̄i iudicium /[28] (con)iuramus, ne huius locelli nostri ordinationem invertant, imminuant quę dedimus, aut aliter immutent quam disposuimus, districio(nem vero) de illis /[29] quę nunc habet aut habitura est prefata martyris ecclesia ut nunquam et nusquam habeant, preter abbates aut quibus ipsi iniunxerint, et [30] pro solo Xp̄i Jh̄u amore et timore hęc faciant, et metuant, ne quando rapiat, et non

1042.

qui superne pietatis ducti amore et hoc augeant monasterium /[22] et eorum que concessimus in nullo patiantur fieri detrimentum. Bonorum etiam civium nostrorum nec diffidimus ad hec roboranda decreta et augenda suffragia. Omnibus itaque qui locum istum adaugerint et de facultatibus suis aliquid contulerint et sua tenere /[24] firmiter adiuverint et in nullo minui iuxta posse permiserint a Xp̄o Jh̄u intercedente protomartyre stephano preparetur eterna felicitas et ineffabilis paradisi amenitas. Ad hec autem ordinando addimus ut in iure: abbatis qui loco prefuerit [25] maneat successoris abbatis electio legitima consensu episcopi omni munificentia proculpulsa sola divine retributionis mercede speranda. Et si ante obierit abbas in fratrum quorum vita fuerit probata sit provisione cautissima. Per divini ergo /[29] nominis ineffabilem virtutem omnes presentes et futuros obtestamur et per extremum ante tribunal Xp̄i iudicium coniuramus ne huius locelli nostri ordinationem invertant vel minuant que dedimus aut aliter inmutent sine assensu habitantium quam dis/[30]posuimus Et solo Xp̄i amore et timore hec faciant et metuant ne quando rapiat et non sit qui eripiat. Qui vero hac coniuratione neglecta et omnipotentis dei obtestatione postposita infringere aut minuere vel disordinare presumpserit seu /[31] que dedimus tollere

1001.

suffragia. Omnibus itaque qui locum istum adaugerint et de facultatibus /[28] suis aliquid contulerint. et sua tenere firmiter adiuverint. et in nullo minui iusta posse permiserint. a Xpo domino intercedente protomartire stephano preparetur eterna felicitas. et inefabilis paradisi amenitas. Ad hcc autem ordinando addimus ut in iure abbatis qui loco prefuerit maneat successoris abatis electio legitima consensu episcopi omni munificentia proculpulsa /[29] sola divine retributionis mercede speranda. et si ante obierit abbas quam successoris sit facta electio. eorum fratrum quorum vita fuerit probata fiat electio promissione cautissima. Per divini ergo nominis ineffabilem virtutem omnes presentes et futuros obtestamur. et per extremum ante tribunal Xpi iudicium coniuramus ne uius locelli nostri ordinationem in/[30]vertant. vel que dedimus minuant. aut sine habitantium assensu aliter quam disposuimus immutent. sed pro Christi Domini amore et timore hec faciant. et metuant ne quando rapiat et non sit qui eripiat. Qui vero hac coniuratione neglecta. et omnipotentis dei obtestatione post posita infringere vel disordinare presumpserit. seu que dedimus /[31] tollere aut minuere ausus fuerit. ab omnipotenti deo duplici contricione sit dampnatus et a beatissimis petro et paulo apostolorum principibus cum ceteris apostolis et a beato protomartire stephano cum omnibus martiribus et confessoribus. ac sacris virginibus et omnibus electis Xpi fidelibus a sancta dei civitate sit alienatus et vinculo insolubilis anathematis inno/[32]datus numquam a iuda eiusque similibus separandus. sitque anathema maranatha. eumque universalis maledicat ecclesia. neque cesset contra eum lamentare ante Jhu Xpi clemenciam beati protomartiris stephani oratio sanctissima. Ut autem hec nostre bone voluntatis institutio firma et illibata absque ulla diminutione /[33] seu prava permutatione vel invasione perpetualiter maneat. iamdictum monasterium cum omnibus que nunc habet (vel) de nunc habiturum est sub tutela et deffensione beatissimorum Petri ac Pauli apostolorum (omnium) principum et sancte romane sedis conscilio supra dictorum episcoporum et canonicorum nostrorum ac vassallorum nostrorum et nostre civitatis consulum /[34] unum bizantinum aureum *censualem conferendo per annum contulimus* (1) ita ut nullus de cetero (audeat improbare) que fecimus nec aliquis successorum nostrorum prefatum monasterium vel in eo habitantes utriusque sexus homines in aliquo turbare inquietare vel molestare audeat. aliquam exigendo pecuniam

---

(1) Le parole in corsivo sono già un po' svanite perchè nella piegatura: un'altra mano volle far vivere la parola *censualem* con nuovo inchiostro.

1044.

sit qui eripiat. Qui vero neglecta hac coniuratione et /[31] omnipotentis dei obtestatione Jnfringere aut minuere, aut disordinare festinaverit, aut tollere quę dedimus ausus fuerit, ab eodem deo omnipotente /[32] duplici contritione fiat dampnatus, et a petro et paulo andrea iacobo philippo bartolomeo, iacobo, et omnibus electis Jhū qui fidem apostolicam tenuerunt /[33] (et a) civitate dei alienatus, et vinculo insolubilis anathematis innodatus, numquam a iuda eiusque similibus separandus, sitque anathema MARANAΘA /[34] (e)umque universa damnans maledicat ecclesia, neque cesset super eo lamentari ante Jhūm stephani protomartyris oratio sanctissima. Nos autem firmantes /[35] quę concessimus manu nostra subscribendo stabilimus. Confratrum etiam et kanonicorum nostrorum attestatione et annotatione roboramus. Nostrorum etiam /[36] honestorum civium legitimo karactes *(sic)* et designatos apices ad robur formandum admisimus. Hoc qui confirmat, Jhū de munere fidat. Amen /[37]

1042.

ausus fuerit ab omnipotenti deo duplice convicione sit dampnatus et a beatissimis petro et paulo apostolorum principibus cum ceteris apostolis et a beato protomartire stephano cum omnibus martiribus et confessoribus ac sacris virginibus et omnibus electis Xpi * fidelibus a sancta civitate dei sit alienatus et vinculo insolubilis anathematis innodatus numquam a iuda eiusque similibus separandus sitque anathema maranatha, eumque universalis maledicat ecclesia ńeque cesset contra eum lamentare ante /[33] Jhū Xpi clementiam beati prothomartyris stephani oratio sanctissima. Nos autem firmantes que concessimus manu n(ostra) (subscripti) one firmamus. Confratrum etiam et canonicorum /[34] nostrorum attestatione et anotatione roboramus. Nostrorum quoque honestorum civium legitimos caracteres et designatos apices ad robur firmandum admisimus. (Hoc qui confirmat i)hū de munere fidat.

+ Ego Petrus archipresbiter interfui et subscripsi.
+ Ego Johannes cantor et presbiter interfui et subscripsi.
+ Ego Jacobus maior et presbiter interfui et subscripsi.
+ Ego Nicolaus presbiter et prepositus interfui et subscripsi.
+ Ego Willelmus presbiter thesaurarius interfui et subscripsi.
+ Ego Heinricus Dei gratia sancte yporiensis ecclesie sacratus episcopus et domini mei henrici

1001.

aut insolitam vel indebitam subiec/[35]tionis reverentiam. salvo tantum consensu episcopi qui pro tempore fuerit in abbatis electionem vel consecrationem si causa d(ei et) intuitu pietatis et misericordie absque omni munere voluerit in electione consentire vel consecrationem facere. sin autem qui dictam electionem facturi sunt. vel qui consecrandus est comuni conscilio habito vocent apostolicam /[36] sedem et nulli postea respondeant sine apostolica licencia. nisi domino apostolico et eius certis legatis. Preterea donamus et misericorditer concedimus ut iam dictum monasterium habeat necessariam utilitatem suam in omnibus boschis et costatibus nostris sicut nos et mansores monasterii sicut mansores nostri in quocumque loco fuerint. /[37] Nos autem firmantes que concessimus ac dedimus. manu nostra subscribendo stabilimus. et sigilli nostri impressione firmamus confratrum etiam et canonicorum nostrorum atestatione et anotatione roboramus. Nostrorum quoque honestorum civium legitimos caracteres et designatos apices ad robur firmandum admisimus. hoc qui /[38] confirmat ihū de munere fidat.

+ Ego Petrus archipresbiter interfui et laudando subscripsi

+ Ego Johannes cantor et presbiter interfui et laudando subscripsi

+ Ego Jacobus maior et presbiter interfui et laudando subscripsi

+ Ego Nicolaus presbiter et prepositus interfui et laudando subscripsi

+ Ego Guillelmus presbiter thesaurarius interfui et laudando subscripsi

+ Ego Henricus dei gratia sancte yporiensis ecclesie sacratus episcopus et domini mei henrici imperatoris italie archicanzellarius firmando subscripsi

+ Ego robaldus archidiaconus sancte marie canonicus interfui et laudando subscripsi

+ Ego Heribaldus canonicus et diaconus interfui et laudando subscripsi

+ Ego Gunibertus diaconus et canonicus interfui et laudando subscripsi

+ Ego Wibertus canonicus et diaconus et domini episcopi notarius interfui et hoc privilegium scripsi et laudando subscripsi

+ Ego rolandus et canonicus ordinarius et subdiaconus interfui et laudando subscripsi — + Ego leo subdiaconus et canonicus subscripsi

+ Ego Vuido subdiaconus et canonicus subscripsi

+ Ego Girardus subdiaconus et canonicus subscripsi.

1042.

imperatoris italie archicancellarius firmando subscripsi.

+ Ego Robaldus archidiaconus sancte marie canonicus interfui et subscripsi.

+ Ego Heribaudus canonicus diaconus interfui et subscripsi.

---

+ Ego Vuibertus diaconus et canonicus et domini episcopi notarius interfui et hoc breve scripsi et subscripsi.

+ Ego rolandus subdiaconus et canonicus ordinarius subscripsi.

+ Ego Leo subdiaconus et canonicus subscripsi.

+ Ego Vido subdiaconus et canonicus subscripsi.

+ Ego Girardus subdiaconus et canonicus subscripsi.

GIUSEPPE BARELLI

---

CARTARIO DELL'ABAZIA

# DI SANTO STEFANO D'IVREA

FINO AL 1230

CON UNA SCELTA DI CARTE DAL 1231 AL 1313

# INTRODUZIONE

L'abazia di Santo Stefano d'Ivrea rappresenta il principale centro monastico della città e regione eporediese. Lontana così da quella di San Benigno di Fruttuaria, posta sulla sinistra dell'Orco, come dal minor monastero della Bessa, situato al di là della Serra, essa trovavasi nelle migliori condizioni per poter svolgere una vita lunga e rigogliosa.

Le carte più antiche che ad essa si riferiscono, in parte sono già note, e vengono ristudiate in questo volume dal chiar.mo padre Fedele Savio: rimane tuttavia una messe cospicua di documenti inediti, specialmente a partire dalla seconda metà del secolo XII, tra i quali, naturalmente, non è a cercare un grande materiale per la storia politica — ancorchè questa qua e là se ne avvantaggi. Vi si trova invece un ricco contributo per la migliore identificazione delle famiglie signorili della regione, ed in modo speciale, per una più perfetta conoscenza delle condizioni economiche e sociali de' suoi abitatori.

Le carte dell'abazia di Santo Stefano d'Ivrea sono state conservate essenzialmente nei venti mazzi che portano tale titolo nell'*Archivio di Stato di Torino*, l'ultimo dei quali è da ordinare. Le pergamene, che ne costituiscono la parte maggiore e migliore, vi sono disposte cronologicamente — salvo qualche svista dell'ordinatore: oltre ad esse, nel mazzo XV troviamo due preziosi cartarî del secolo XIV.

Il primo è un grosso fascicolo cartaceo di cm. 29×23, con guardia esterna in pergamena sdruscita: su di un pezzo di carta rettangolare, appiccicato in alto al dorso di essa, leggesi, scritto da mano del secolo XVIII: « Notari diversi 1180-1308 — Consegnamenti di Santo Stefano d'Ivrea », sul verso « num.° 1° 1180 in

1346 »; sulla camicia, poi, trovasi un'altra data anche più larga 1180-1352; sempre nel verso, ma nel mezzo della guardia, una mano del secolo XIV scriveva con perfetta cognizione: « In isto libro non multa tractatur nisi de ficto illorum de Stria ». Nell'interno troviamo 62 ff., di cui sei in bianco verso la fine: il cartario non ha nè intestazione nè chiusa, ed incomincia con un documento del 1180; l'ordine cronologico, come per lo più in raccolte di questa natura ed epoca, non è osservato. Del secolo XII havvi il solo documento accennato, molti sono quelli del XIII, moltissimi poi quelli dei primi anni del XIV, scritti in massima parte da mano di questo secolo appunto, sebbene non si escludano aggiunte di altre posteriori.

Il secondo cartario è costituito da un grosso volume di cm. 31×26 legato in cartone e porta scritto sul dorso: « Vlmo 1300 sin 1308. S. Stefano d'Ivrea ». È molto disordinato, e componesi di 174 ff. circa di carta di varia ampiezza, dei quali alcuni sono capovolti, altri appiccicati assieme in numero di due o più: la mano che li vergò non pare sempre la stessa, ancorchè del secolo XIV. Neppur qui troviamo introduzione o chiusa di sorta: i documenti, nella massima parte, sono dovuti al notaio Francoto de Ulmo, e riguardano enfiteusi e consegnamenti di beni dipendenti dall'abazia di Santo Stefano. Questo materiale ha senza dubbio molta importanza anch'esso, ma per la sua natura ed omogeneità, a differenza di quello contenuto nel primo cartario vario e molteplice, si presta più per una publicazione integrale che per una scelta, ragione questa per cui poco o nulla attingeremo in esso. In questo volume, se pur merita di essere accennato, troviamo ancora inserti, su fogli staccati, alcuni documenti, di cui uno in pergamena.

Il fondo archivistico dell'abazia di Santo Stefano d'Ivrea oggi conservato nell'*Archivio di Stato di Torino*, non deve esservi passato, in parte, che recentemente, e dovette costituire un corpo solo con altri tredici mazzi rimasti tuttavia nell'*Archivio dell'Economato dei Beneficî Vacanti* di questa città.

In questo fondo, le scarse pergamene non incominciano che ad un epoca che, per ora, non ci può interessare: per i tempi più antichi, non rimangono che qualche sparsa copia cartacea — di esse, come di quelle degli altri fondi, si è tenuto debito

conto a suo luogo — ed una raccolta di copie di documenti « 100 *(sic)* 1322 », relativamente recente. Trovasi nel mazzo I, ed è un bel volume in-foglio, ben legato e conservato, di ff. 71, tutti scritti, risalente alla prima metà del secolo XVIII: difatto nel 1728 il solerte notaio collegiato di Montalenghe, G. Fauzone, ben noto a quanti hanno pratica del nostro Archivio di Stato, incominciava a trascriverví, debitamente collazionandoli ed autenticandoli, e desumendoli, dagli originali (?) esistenti nel R. Archivio, o nel monastero di Santo Stefano, colla collaborazione di un Michele Bollatino da Brozzo e di un Clavezzi de Fogassieras, regio archivista, otto documenti che interessano il nostro lavoro. Essi sono: il diploma del vescovo Enrico del 1001 *(sic)*; l'ampliamento della donazione fatta dal detto vescovo del 1044; un privilegio di re Enrico del 1048; un altro di Nicolò II del 1059; un terzo del vescovo Ogerio del 1075, estratti dagli originali *(sic)* dell'Archivio di Stato; la conferma della fondazione del monastero di Santo Stefano del 1042; un privilegio di papa Anastasio IV del 1154; un altro di Guidone vescovo del 1162, estratti dagli originali dell'abazia di Santo Stefano. Tien dietro ad essi una copia di pergamene concernenti un appello dell'abate di Santo Stefano ad un cardinale (?) delegato dal Sommo Pontefice in Lombardia per la pretesa imposizione ed esazione dal suo convento di una taglia di L. 54 imperiali, pretesa dal vescovo Oberto.

Quest'ultimo atto non ha una diretta relazione col nostro lavoro: vi accennammo tuttavia perchè, a nostro avviso, questo cartario, non ostante ogni apparenza in contrario, non rappresenterebbe altro che la copia ampliata, forse per nuove liti, di certi atti di lite conservati nella *Biblioteca di S. M. il Re, in Torino.*

Essa di fatto possiede, in un suo rotolo membranaceo, uno degli originali dei detti atti di lite del 1322: i documenti allegati però sono solo cinque, cioè l'atto di fondazione del 1001 *(sic)*; un diploma di re Enrico del 1042; un altro dell'imperatore Enrico del 1048; e due bolle: una di Nicolò II, del 1059; l'altra di Anastasio IV, del 1154. Di alcuni fra questi documenti, da me segnalatigli, ebbe già a servirsi il chiar.^mo Padre Savio nel suo studio.

Nell'*Archivio Camerale di Torino,* riferentesi all'abazia di Santo Stefano, non è rimasto che un inventario, del quale si parlerà in seguito, e qualche carta tarda senza interesse pel pre-

sente lavoro: agli altri ci riferiremo noi quando sarà venuto il momento opportuno.

Finalmente, nell'*Archivio vescovile d'Ivrea*, o, per essere più esatti, nell'*Archivio della Curia*, che, quantunque si trovi presso a poco negli stessi locali dell'Archivio vescovile, ne vuol essere ben distinto, sono due mazzi di pergamene e di carte relative all'Abazia, specialmente in rapporto col vescovato eporediese. Questi due mazzi, che sembrano — data la condizione attuale dei due accennati Archivi, nonostante la grande cortesia degli archivisti, mi si afferma tornare impossibile acquistare la certezza assoluta dell'esaurimento di qualsiasi ricerca — i soli dell'Archivio della Curia in cui siano documenti anteriori al 1313, furono esaminati dal prof. Gabotto, il quale già mi aveva usata la cortesia di non inserire nelle sue *Carte dell'Archivio Vescovile d'Ivrea* i pochi atti concernenti l'abazia di Santo Stefano d'Ivrea, affinchè fossero riservati, cogli altri dell'Abazia medesima, alla presente raccolta.

Un buon sussidio, se non per trovare nuovi documenti, almeno per aver notizia di quelli, per avventura, perduti o smarriti, noi troviamo sempre negli inventarî, più o meno antichi e perfetti, degli Archivî abaziali e vescovili.

Per quanto concerne l'abazia di Santo Stefano d'Ivrea si conservano numerosi inventarî. L'*Archivio di Stato*, a quanto pare, non ne conserva; quelli che lo riguardano, all'epoca dell'accennato smembramento, rimasero all'*Archivio dell'Economato dei Benefizî vacanti*. Colà, infatti, nel mazzo I che porta per titolo « Inventarî delle scritture documenti antichi di fondazione dell'Abazia, privìlegi, etc. etc. 1201-1798 », troviamo un primo fascicoletto di 10 ff., di cui 5 e mezzo scritti da mano della fine del secolo XV, intitolato: « Descriptio antiquorum iurium et priuilegiorum. S. Steffani », e contenente una breve descrizione e regesto dei documenti che si trovavano « in archivio siue teca.... » del predetto monastero.

L'atto di fondazione del 1001 *(sic)* è descritto, e se ne riportano lunghi tratti con tutte le donazioni; della conferma del vescovo Enrico del 1042 è ricordato il « sigillo cereo et figura impressa »: vengono in seguito la bolla di Nicolò II del 1059; il diploma con cui re Enrico conferma tutti i beni a Santo Stefano, del 1042,

« cum sigillo cereo et figura impressa »; un altro diploma dell'imperatore Enrico del 1048; la bolla di Ogerio vescovo, del 1075, di cui si annoverano due esemplari autentici, uno ricevuto dal notaio Ivorino Bazano, da Franceschino Mistreti l'altro; un transunto della bolla di papa Nicolò II, fatto da Ivorino Bazano; una bolla di Anastasio III, del 1154, con relativo transunto; due altre bolle del vescovo Guido del 1162 e del 3 novembre 1195.

Nello stesso mazzo I trovasi un altro « Inventario delle scritture dell'abazia di Santo Stefano ». È del 1685, così sommario, che nulla di preciso può da esso desumersi: le pergamene sono ricordate come contenute in otto sacchetti di tela; dallo stesso si ha notizia di un protocollo di investiture terminante il 7 ottobre 1489, e di un libro di diversi istrumenti antichi terminante l'anno 1180: se fosse detto « incomincianti », come parmi si dovrebbe, questo libro potrebbe per avventura essere identificato col primo cartario del mazzo XV dell'Archivio di Stato, di cui abbiamo discorso sopra. Quello che, ad ogni modo, è certo, si è che la gran massa dei documenti ricordati da questi inventarî pare siasi ben conservata fino ai giorni nostri: nel medesimo volume, all'inventario dei documenti segue quello dei beni mobili, assai interessante.

Sempre nel ricordato mazzo I troviamo ancora un volume contenente gli atti di visita, ricognizione, descrizione ed inventario delle scritture dell'Archivio dell'abazia di Santo Stefano d'Ivrea, di ff. 17, fatti nel 1721 « avanti l'Ill.$^{mo}$ sig. Conte e mastro auditore nella Regia Camera dei Conti di S. M. Marco Francesco Ballestrieri di Montalenghe », che aveva quale segretario, per la circostanza, il notaio Fauzone. Di questi atti trovasi nello stesso mazzo I una copia sincrona.

L'ultimo inventario delle scritture dell'abazia di Santo Stefano d'Ivrea conservato nel fondo dell'*Archivio dell'Economato dei Benefizî vacanti* ha un'importanza superiore agli antecedenti, sia per la diligenza con cui è compilato, sia perchè con esso veniva a darsi un nuovo ordinamento a quel materiale archivistico. Lo contiene un bel volume in 8°, rilegato in pergamena, di 185 ff., di cui alcuni in bianco, e fu compilato nel 1746 dal frate Giuseppe Agostino Folijs, agostiniano, d'ordine di Gaspare Amedeo San Martino abate di Santo Stefano. Nel primo foglio,

infatti, sotto una bell'arma a colori, noi troviamo una lettera del Folijs diretta al San Martino, in cui è data ragione dell'opera, e che merita di essere riferita in parte: « La ruidezza degli antichi caratteri », dice il monaco, « sepolte teneva nelle tenebre dell'obliccione le ben degne illustri ed antiche prerogatiue delle quali veniva l'insigne Abazia di Santo Stefano e Santo Sepolcro d'Ivrea decretato dal S. imperatore Enrico...... Ecco finalmente per la Dio grazia a pena consegnata [l'abazia] al meritato regime di V. S. Ill.ma e Rev.ma vigilante e saggio non meno dell'antenato nobilissimo abate della medesima abazia e vescovo di detta città Bonifacio San Martino della Torre nel 1470 vivente; a me suo umilissimo servo commise l'opra di questo *ragionato repertorio ed inventaro di tutte le scritture antiche e moderne del suo archivio* per ricavarne la memoria che la gratitudine di sì antichi illustri e generosi benefattori richiede; *e per conservare illesa e lesa ricuperare la ragione di un tanto beneficio.* Ecco l'opra compiuta parto del mio debole ingegno sofferto e compatito dalla di lei Ill.ma nobiltà ed innata gentilezza a cui coll'augurio di ogni prosperità.... ». Il Folijs divise il materiale per categorie, per paesi e parrocchie, corredando il lavoro di rubriche diligenti: all'ordine del repertorio doveva far riscontro l'ordine dei documenti, di cui sono ricordati XIV mazzi.

Un ultimo « inventario dei titoli di fondazione e dei diritti spettanti all'abazia di Santo Stefano d'Ivrea e di atti e carte diverse ed elenco degli abati di essa, principiando dal fondatore Enrico figlio dell'imperatore Enrico II sino all'anno 1730 » noi troviamo nell'*Archivio Camerale.* È un fascicolo in f.°, di 15 ff., di cui alcuni in bianco, diviso per capitoli, come segue: 1°) Della fondazione e privilegî (10 brevi regesti e descrizioni delle pezze); 2°) Delle pergamene per le case e beni esistenti in questa città ed altri luoghi semoventi da detta Abazia di Santo Stefano d'Ivrea, con indicazione dei paesi coi quali hanno rapporto; 3°) Dei minutarî e protocolli dei consegnamenti ed investiture; 4°) Dei mazzi. 5°) Dei quinternetti dell'esazione dei redditi della sudetta abazia. 6°) Degli atti civili contro diversi particolari di Ivrea e de' luoghi circonvicini.

Tutti questi inventarî, per la parte che potevano interessare

il presente lavoro, furono da me esaminati con diligenza allo scopo di trarne il miglior partito possibile, ma senza frutto.

L'abbondanza del materiale ha costretto qui, come nell'unita edizione delle *Carte dell'Archivio Capitolare d'Ivrea,* a limitare la publicazione completa ed integrale degli atti dell'abazia di Santo Stefano d'Ivrea al periodo anteriore al 1230 incluso, e a dare solo una scelta di alcuni fra i più importanti della età immediatamente posteriore, cioè dal 1231 al 1313.

Criterio direttivo di questa scelta fu di publicare, oltrechè le carte presentanti di per sè qualche particolare interessante facile a rilevarsi, quelle in cui figurino vescovi, signori ragguardevoli o publici ufficiali del Comune d'Ivrea, in modo che essa, come quella dell'Archivio Capitolare eporediese, giovi ad integrare, se non la illustrazione completa della vita cittadina di quella età, almeno la conoscenza delle principali vicende politiche ed ecclesiastiche della bella regione.

Il metodo da me tenuto nella publicazione dei documenti è il consueto di questa *Biblioteca*: quando lo trovai, diedi l'originale, confrontandolo colle sue copie manoscritte od a stampa, se ve n'erano, e dando in nota le varianti; fra due copie, scelsi quella che mi pareva più attendibile, dando in nota le varianti dell'altra, se francava la pena.

Mi stimerò fortunato se, mosso dall'antico e sincero amore per questi studî, vi avrò portato un modesto contributo colle pagine presenti.

*Torino, 18-V-1902.*

## I.

*Enrico [III], re [dei Romani], prende sotto la sua protezione il monastero di Santo Stefano d'Ivrea* (25 gennaio 1042).

Fonti. — A. Orig. in *Arch. St. Tor., Ab. Santo Stef. Ivrea*, mazzo I, n. 2, abbastanza ben conservato, nonostante qualche guasto; con uno splendido sigillo in cera, che rappresenta il re sedente col diadema e collo scettro, e intorno la scritta: « + HEN[RIC]VS TERTIUS DEI GRATIA REX ». — B. Copia poco esatta, del secolo XVIII, dovuta al notaio Fauzone, *ibidem*. — C. Ediz. in *M. h. p., Ch.*, I, 543. — D. Reg. in Stumpf, n. 2225.

Met. di publ. — Si riproduce A, dando in nota le varianti più notevoli di B.

In nomine Sanctę. et indiuiduę trinitatis. Heinricus (1) Diuina gratia rex Omnibus nostris fidelibus notum fieri uolumus. quod nos pro remedio animę nostrę et interuentu (2) herimanni coloniensis archiepiscopi monasterium in honore sancti stephani protomarthyris et sancti sepulchri dedicatum. supra ripam fluminis nomine durę iuxta hyporegensem (3) urbem fundatum. et monachos ibi pro tempore deo (4) seruientes et omnem familiam utriusque sexus. cum omnibus bonis mobilibus et immobilibus ad idem monasterium pertinentibus quę modo tenet. uel deo adiuuante in antea (5) iuste et legaliter adquirere potuerit (6) sub nostra defensione suscepimus. ea ratione: ut nullus episcopus. dux. comes. seu aliqua totius nostri regni magna uel parua persona: audeat predictum monasterium aut abbatem. aut monachos disuestire aut molestare. aut de suis bonis intromittere sine regali iudicio. Si quis uero hoc infringere (7) uoluerit: sciat se compositorum auri optimi libras. (8) L: quod ut uerius (9) credatur. sigillo nostro iussimus insigniri (10)

Kadelolus (11) Cancellarius uice herimanni (12) arch[ica]ncellari recognouit (S.)

Datum. viii. (13) kalendas februarii. indicione. x. Anno dominice incarnacionis. m. xl. ii. Anno domini heinrici regis. ordinationis. xiii. Regni iii. actum ad sanctum mauritium feliciter. Amen (14).

(1) *Lettere grandi.* (2) B: et nostrorum veterum (3) B: hiporediensem (4) B: Praeceptore domino (5) B: *manca* in antea (6) B: peruenerit (7) B: uero frangere (8) B: librarum (9) B: certius (10) B: signari (11) B: Cadelandus (12) B: Hieronimi (13) B. Nono (14) *Lettere grandi.*

## II.

*Enrico [III], imperatore, conferma i possessi ed i privilegi del monastero di Santo Stefano d'Ivrea* (21 dicembre 1048).

Fonti. — A. Orig., o meglio falso orig., in *Arch. St. Tor.*, *Ab. Santo Stef. Ivrea*, mazzo I, n. 5. — B. Copia del secolo XVIII, poco esatta, dovuta al notaio Fauzone, *ibidem*. — C. Ediz. in *M. h. p.*, *Ch.*, 569-570. — D. Reg. in Stumpf, n. 2360.

Osservaz. — Il documento attuale è forse un rifacimento su memoria di un documento autentico.

Met. di publ. — Si riproduce A, dando in nota le varianti di B, per il suo scarso valore, solo fino al n. 31; di C, tutte.

JN NOMINE SANCTAE (1) ET INDIUIDUAE (2) TRINITATIS HEINRICUS DIUINA FAUENTE CLEMENTIA JMPERATOR AUGUSTUS ⁝ (3) IMPERIALI CONGRUIT EXCELLENTIAE PRECES (4) FIDELIUM FAMULANTIUM OBAUDIRE et effectuosa corroboratione deliberare Quapropter notum sit omnibus sanctae dei ecclesiae (5) fidelibus tam presentibus quamque futuris (6) qualjter Agnes (7) coniux nostra nostrique (8) imperii consors per deprecatorias et suasorias litteras (9) a uenerando liuçone (10) abbate monasterji sancti stephani atque. domini nostri ihesu (11) xpisti uenerandi sepulchri quod (12) est fundatum in suburbio eporediensi super ripam durjae (13) fluui exorata nostram (14) aduc (15) celsitudinem flagitans et petens ut pro amore diuino nostręquae animae (16) remedio Jdem monasterjum cum suis omnibus (17) pertinentiis sub nostra scusciperemus tuitione (18) ac Jnmunitatis defensione atque nostro (19) precepto et (20) imperialj constitucione tam ea quae antiquitus ad eandem ecclesiam pertinere uidebantur quam ea quae ex eodem episcopio (21) habebat domno Heinrjco (22) pontifice uenerando eiusdem monasterii hedificatore fauenti uel ex sua adquisitione tribuente tamquam (23) nostrae camerę pertinentia eidem monasterio impertirj (24) conferre atque largirj dignaremur Rursumque non mjnore (25) sollicitudine supplicans (26) ut omnjum quecumque (27) in suo dominio abbas predicti monasterji; in agrjs (28) uel uineis laboraret (29) et quaecumque d̨e siluis uel pratis seu gerbis aut paludibus deinceps per se aut per cuiusuis generis homjnes ad frugum culturam (30) perduceret si de predio (31) monasterji (32) esset. decima cum consuetudjnario redditu si autem ad eundem episcopatum pertinerent (33) quisquis inculta ad fructus cultionem deduceret decima monasterjo deueniret de paludibus autem (34) siue locis quae natura ita

fecerat aquosa ut uiderentur (35) infructuosa si labore suo abbas predicti loci ita posset exsiccare ut prata fierent seu alicui fructui apta totum (36) in monasterji proprjetate transiret (37). Jtem hoc (38) quoque suis precibus nostre clementiae pietatem (39) interpellans ut si quis gratis aut aliqua compulsus (40). necessitudine liber homo se suaque (41) suprascripto monasterio aldiasset (42) de qualicumque potestate nostrj regni italjae cum (43) publica redditione nostro (44) regno pertinente solueretur (45) atque in ius et potestatem monasterji Mutaretur (46) sine alicuius personae paruę uel magnae contradictione Cuius saluberrjmis petitionibus et obsecundare nefas et prophanum (47) iustum duximus et sanctum Jtaque cuncta suprascripta iuxta postulantis uotum per nostri precepti caucionem (48) suprascripto monasterio donamus (49) concedimus atque largimur (50) Cortem siquidem aziellum pro coemptione domini supradicti Heinrici uenerandi pontificis adquisitam cum omnibus rebus ad se pertinentibus Jtem de pertinentiis quoque sanctae dei matricis (51) eporediensis ecclesiae Medietatem corticellae quae uocatur clusellarium cum omnibus rebus ad medietatem ipsius curticellae (52) pertinentibus Parellam (53) quoque cum castello et laurenziaco. Jsta et quecumque domnus supradictus heinricus eiusdem monasterii fundator atque constructor ex eodem episcopio concessit uel concedere (54) uoluerit. Jntegerrime et nos Jmpertimur largimur concedimus atque donamus sine ulla retractione in usu et sumptu abbatis et monachorum ibidem deo famulantium Cum famulis et famulabus massariciis uineis pratis pascuis siluis ac stallariis aquis aquarumque decursibus molendinis piscationibus alpibus planiciebus ripis rupibus et rupinis omnibus rebus ad prefatas corticellas pertinentibus in ius et dominium iamdicti monasteri transfundimus et delegamus in usum et sumptum (55) abbatis et monachorum ut habeat teneat atque possideat omnium hominum contradictione remota Si quis igitur huius nostrae preceptionis refragator siue contradictor extiterit sciat se compositurum auri obtimi libras centum Medietatem nostrę camerę et medietatem prefato monasterio [*et*] monachis eiusdem loci Quod ut uerius credatur diligentiusque ab omnibus obseruetur manu propria roborantes anuli nostri impressione subter insigniri iussimus

Signum Domni Heinrici Piissimi Jmperatoris

Gotbalt (56) Cancellarius recognouit

Data xII Kalendas Januarii Anno Dominicae incarnationis millesimo XLVIII Jndictione Prima Actum frisinc (57).

(1) B: sanctissimę (2) C: sancte et indiuidue (3) B: cumque (4) B: excellentissime presul (5) B: suae diocesis ecclesię; C: ecclesie (6) C: futuris.

(7) B: quatenus Agnet; C: agnes (8) B: mea, meique imperij (9) C: literas (10) B: Leuzone; C: luizone (11) B: *manca* nostri; C: domini ihiesu (12) C: *manca* quod (13) C: ripam quod durae (14) B: extra urbem; C: extra urbem nostram.... (15) B: a dicta celsitudine; C: adiit (16) B: meaeque animam; C: nostreque anime (17) B: suis iuribus et; C: nostris iuribus (18) B: tutione (19) B: sub (20) C: precepto imperiali (21) B: Episcopio (*colla maiuscola*) (22) B: domino Henrico; C: domino heinrico (23) C: tamque (24) B: impartire (25) B, C: minori (26) B: suplicans (27) C: quorumcumque (28) B: et magistri (29) C: laboraticiis (30) B: adseruientes Agriculturam (31) B: peculio (32) C: monasterio (33) C: pertineret (34) C: attris (35) C: aquosa ut inde sint (36) C: totam (37) C: stetissent (38) C: hac (39) C: nostram clementiam et pietatem (40) C: ..... (41) C: suumque (42) C: addicisset (43) C: et (44) C: nostri (45) C: solueret (46) C: mutaret (47) C: obsecundare decus et supplicationibus adherere (48) C: cautionem (49) C: ...... (50) C: largimus (51) C: matris (52) C: *manca* curticellae (53) C: parellum (54) C: cedere (55) C: in usu et sumptu (56) C: Sotbalt (57) C: feliciter

## III.

*Papa Nicolò II conferma i possessi ed i privilegi del monastero di Santo Stefano d'Ivrea* (14 novembre 1059).

FONTI. — A. Orig. in *Arch. St. Tor., Ab. Santo Stef. Ivrea,* mazzo I, n. 6, bello, ma un po' guasto qua e là per raschiature. Nella rota si legge all'intorno: CONFIRMA HOC DEUS QUOD OPERATUS EST IN NOBIS; ed in mezzo: XPISTUS / VINCIT // PETRUS / PAULUS. Nella scritta circolare vi è carattere epigrafico con lettere inscritte; in PETRUS è a notare il nesso TR. Rimangono i fori da cui pendeva la bolla. — B. Copia autentica 1278, del notaio eporediese Ivorino Bazano, *ibidem.* — C. Copia, assai bella, del 1320, in *Bibl. di S. M. il Re, in Torino,* nel rotolo già citato. — D. Copia sec. XVIII, del solito notaio Fauzone. — E. Ediz. in *M. h. p., Ch.,* I, 593. — F. Reg. in JAFFÉ-LÖWENFELD, n. 4414.
MET. DI PUBL. — Si riproduce A.

NICHOLAVS EPISCOPVS SERVVS SERVORVM DEI DILECTO FRATRI HEINRICO SANCTE EPOREDIENSIS ECCLESIE EPISCOPO IN DOMINO PER(1)petuam salutem. Bonis desideriis et petitionibus iustis largiente domino: promptus debetur assensus. Vnde fraternitatem tuam reuerende frater per hanc presentem paginam in suis piis studiis roboramus: affectumque tuae bonitatis. apostolicae sedis obuiis manibus laudantes excipimus. Monasterio igitur beati protomartyris stephani: quod fraternitatis tuae pia sollicitudo aspirante deo uoluit ampliare: per hanc nostram apostolicam sanctionem: karitate tua id petente. et nunc et in per[pet]uum uolumus subueniri.; Cuicquid erg[o uel de tuis bonis te largiente

q]uolibet concessionis genere habet. uel de tua ecclesia habere contigerit! aut al[iumde vbilibet a quibuscumque] aliis quouis iusticie titulo! uel quolibet aequitatis ingenio. prefatum monasterium tenet! tenuit uel tenebit. habet (2) adquisiuit. uel adquisierit. et nos in uirtute dei.! et apostolica auctoritate fauendo cencedimus. et concedendo ut in perpetuum inhabeat stabiliter ed indissolubiliter affirmamus. Jd quoque sub districti anathematis uinculo statuentes interdicimus! ut neque tu karissime frater! neque aliquis successorum tuorum! Nullus quoque imperator! rex. archiepiscopus. episcopus. dux. marchio. Comes. uice comes. aut alia quęlibet magna paruaque persona! cuiuslibet ordinis uel dignitatis. prȩfatum monasterium de omnibus rebus. aut a te. aut a quibuslibet aliis quouis cessionis aut iuris genere ad se pertinentibus. disuestire prȩsumat aut audeat molestare! aut ullum publicum Extorquere. Si quis huius nostrȩ decretalis paginȩ uiolator aut contemptor extiterit. nisi rescipiscens digne satisfecerit. sciat se a liminibus sanctȩ ecclesię segregandum. ac perpetui anathematis uinculo innodandum. Obseruantes uero huius nostrȩ apostolicȩ deuotionis affectum. precibus beatorum petri et pauli apostolorum principum et beatissimi protomartyris stephani. qui prefati monasterii continuus prouisor et patronus esse credendus est! et omnium peccatorum ueniam consequantur. et eternȩ benedictionis atque hȩreditatis gloriam cum sanctis omnibus mereantur. Per xpistum domiNum nostrum.

(R) (M)

Datum florentię. xviij. kalendas decembris. Anno domini nostri iesbu xpisti. M. lviiij. Per manus Humberti Sanctȩ ecclesię Siluȩ Candidȩ episcopus et Apostolice sedis Bibliothecarij. Anno primo pontificatus domini papȩ NICHOLAJ secundi. Jnditione xiij.ma

(1) *Il maiuscoletto rappresenta la prima riga della pergamena in carattere epigrafico, con molte lettere inscritte, e persino con alcune inscritte in altre già inscritte alla loro volta nelle maggiori.* (2) *L'et è in nesso corsivo.*

## IV.

### *Ogerio, vescovo d'Ivrea, conferma i possessi ed i privilegi del monastero di Santo Stefano d'Ivrea* (1075, s. d.).

FONTI. — A. L'orig. manca. — B. Falso orig. del secolo XIII, in *Arch. St. Tor., Ab. Santo Stef. Ivrea,* mazzo I, n. 7. — C. Copia, assai bella, del 5 luglio 1278, del notaio Ivorino Bazano, d'Ivrea, *ibidem.* — D. Altra come sopra, con inoltre le autentiche dei notai Francotto *de Ulmo* e Vercellino Baralis, in *Arch. vesc. Ivrea, Ab. Santo Stef.,* mazzo I. — E. Copia non autentica sec. XIV, sulla precedente, *ibidem.* — F. Copia sec. XVIII del notaio Fauzone, in *Arch. St. Tor., l. c.* — G. Ediz. in *M. h. p., Ch.,* I.

Osservaz. — Il carattere, le lacune lasciate nelle coerenze, alcune espressioni ed accenni interni, fra cui quanto riguarda le parrocchie, nonchè il confronto colla bolla di Anastasio IV del 1154 (Vedi infra, n. VI), dimostrano la falsità dell'atto. Il carattere di A, poi, ci riporta al secolo XIII, al qual tempo appartengono anche le più antiche copie. Notisi pure come in una di queste, almeno, figuri quel Francotto *de Ulmo* che fu già ragionevolmente sospettato di altre falsificazioni nell'interesse dello stesso monastero di Santo Stefano d'Ivrea (Cfr. F. Savio, in questo vol., pp. 247 segg.). Però Ivorino od Iporino Bazano era veramente notaio nel 1278 (cfr. n. precedente), e su di lui finora non cadono sospetti.

Met. di publ. — Si riproduce B.

+ In nomine sancte et individve trinitatis ego Ogerivs episcopvs dei gratia sancte yporiensis Ecclesie cunctis presentibus et venturis seculis fidelibus. Perpetuam in xpisto salutem (1). Multis et crebris sanctorum patrum exortatjonibus pro certo credimus conuenire iustis fidelium petitionibus acquiescere. Presertjm his qui in sancte religionis perseuerant proposito. et ecclesiastice discipline inuigilant studio. Episcopalis enim dignitatis est. non solum preesse. uerum etiam subiectorum profectibus insudare. et loca sancta beneficijs augumentare. Jnfirma enim consolidare. perdita reuocare. nichil aliud esse existimamus quam dei et proximi dilectionem. in qua lex et prophete prohibentur subsistere. statum mentis adornare. et geminas alas unde super celos euolet inextimabiliter comparare. sicque cum domino in eternum regnare. Quapropter omnibus nostris fidelibus. tam inpresentiarum uiuentibus. quamque in posterum futuris temporibus succedentibus notum fieri cupimus. nos pro remedio beate memorie domini heynrici imperatoris. pro qua exaltatione uiteque productione inuictissimi regis iterum heynrici eius superstitis. et pro anima bone memorie domini henrici episcopi predecessoris nostri. qui monasterium sancti stephani Jn suburbio nostre ciuitatis situm. deuote fundauit. atque construxit. pluribus etiam beneficiis ditauit et ampliauit. pro qua tam nostra salute quam omnium uiuorum et defunctorum protectione et requie eidem monasterio sancti stephani ecclesiolam sancti donati que nouiter in rua construitur rogatu uicinorum in circuitu commorantium. et asensu fratrum nostrorum canonicorum largiendo cum parrochia. et cimiterio. et sepulturis. et dote concedimus. Parrochialem quoque ecclesiam sancti petri infra ciuitatem constructam. cum parrochia totius ciuitatis et extra a porta maiori usque in banno. et cum undecimatione (2) omnium tabernarum. et omnium beccheriarum. et omnium mercimoniarum que infra ciuitatem fiunt. et cum cimiterio. sepulturis. et omni dote. omnibusque rebus tam mobilibus quam inmobilibus ad eam pertinentibus confe-

rendo largimur. Ad (3) hec adiciendo parrochialem ecclesiolam sancti quirici rogatu atque interuentu domnj ac uenerabilis taurini abbatis in eodem monasterio residentis. et suprascriptorum fratrum nostrorum canonicorum asensu adiungendo conferimus. cum tota parrochia totius massangerij usque ad suprascriptum bannum. cum cimiterio centum quinquaginta tabularum terre. cum decima et sepulturis. et cum toto parlacio intus et foris. et omnibus fossatis. et pendinis. in circuitu ipsius parlacij. Coheret a monte uia que currit ante iamdictam ecclesiam inter ecclesiam et ipsum parlacium. a meridie carectum qui est in plano subtus costadum iamdicti parlacij. et cum omnibus illis terris. dotis. et pertinentiis. et cum omnibus decimis omnium terrarum que ad suprascriptam ecclesiam pertinent. uel pertinere uidentur in integrum. Eo uidelicet ordine quod suprascriptus abbas et omnes successores eius qui pro tempore in eodem monasterio ordinati fuerint perpetuo habeant. teneant. et possideant. et pro suo uelle ordinent et disponant easdem ecclesias cum omnibus suis pertinentiis. siue que nunc habent. uel in futuro deo propicio habiture sint. seu que aliquo iusto modo deo uolente adipisci poterint. et faciant ex eisdem ecclesijs quicquid boni facere et ordinare uoluerint. sine omni nostra et fratrum nostrorum successorumque nostrorum et illorum contradict[*i*]one uel repetitione. quia sic decreuit et statuit nostra et illorum. bona uoluntas. Preterea prefato monasterio nostri mercati undecimationem largimur ut sit in usus et sumptus pauperum et fratrum ibidem deo seruientium. Decimas quoque omnium noualium qui fiunt uel fient super terram iamdicti monasterij. condiciones. albergarias. commandias districtos. et honores omnes quos usque nunc nos et antecessores nostri habuimus in terris suprascripti monasterij. cum omnibus iuris que nobis pertinere uidebantur in integrum eidem monasterio conferimus. ut de cetero sint sine iugo et ab omni impedimento libere. Jnsuper quecumque a predecessoribus nostris prelibato cenobio collata esse noscuntur. nos quoque omni amota occasione. corroboramus. et tota mentis intentione firmamus Donamus etiam domno taurino ibidem abbati presidenti. et omnibus successoribus eius canonicas duas de ordine. XII. presbiterorum. ut tam ipse quam successores suj sint in ordine et officio nostrorum cardinalium. Conferimus preterea immo reddimus duas casas in suburbio yporiensi prope monasterium in loco ubi dicitur ad petram mali consilij. Coheret ab una parte unius suprascripte domus uia que uadit uersus bant. ab alia parte terre sancte marie. intus inclauata. et uia que dicitur strata uersus duria. et est casa murata cum uoltis. et crucibus ferreis in frontispicijs. cum sedimine. tectis. curte. area et ortu. Alia casa est

ibi prope ab alia parte suprascripte uie que uadit uersus baut. et est murata et reciolata. cum curte et orto et hedificijs et crucibus in frontispiciis. Et in curte laurentiaco quoddam. castanetum monasterio iamdicto dedimus. Coheret ei ab una parte (4) a secunda (4) A tercia (4) Jn omnibus etiam boschis et cummunitatibus nostris eidem monasterio et hominibus eius necessarios usus lignorum atque lignaminum largiendo conferimus. Eo modo ut monasterium accipiat sicut nos et homines monasterij sicut nostri homines. quecumque necessaria sint uel fuerint in omnibus boschis et communitatibus nostris. ubicumque sint uel fuerint. in cunctis locis et terris nostris. Votum super hec facimus et desiderium habemus. ut omni tempore uite nostre. deo et eius beatissima matre uitam nobis producente eundem monasterium magis ac magis amplificamus. et in dies melioremus. Jnde est quod si quis nostrorum ciuium burgensium. uillanorum. seu peregrinorum aliquid de suo ordinauerit uel iudicauerit unde nobis per successionem uel aliquo iure aliquid pertinere debeat. totum prefato monasterio in usus fratrum ibidem deo seruientium pro anime nostre antecessorumque nostrorum successorumqne remedio donamus. cedimus. largimur. atque conferimus. Super his autem concessis et collatis. et a dei fidelibus postmodum offerendis. rogamus et monemus. et omnibus modis inhibemus. ut nulla persona maior minorue aliqua sugestione diabolica presumat inquietare. minuere. molestare. uel aliquo modo inmutare. Sed quicumque favctor (5). aucmentator. et defensor loci illius extiterit. in centuplum ei retribuatur. et a domino et a beato stephano prothomartire. in eterna beatitudine cum angelis et archangelis. et omnibus sanctis coronetur. Si quis uero quod non credimus huic nostro decreto. obuiare. contradicere. uel illud aliquo pacto infringere. attenuareque temptauerit. omnes maledictiones que continentur in ueteri et nouo testamento descendant super caput eius. sitque anathema maranatha (6) in aduentu domini nostri ihesu xpisti. Habeatque partem et societatem cum dathan. et abiron. anania. et saphyra. insuper cum iuda traditore. quandiu non resipuerit. et ab errore peruersitatis sue non destiterit. et ad satisfactionem non uenerit. Vt autem ab omnibus id pagine nostre decretum. ratum. inconuulsum et inuiolabile hinc et deinceps habeatur. sicut corde tenemus. ore et lingua profitemur. manugraphia subscripsimvs — , — et sigilli nostri impressione insigniri iussimus. Actum est hoc anno dominice incarnationis millesimo. lxxv. Jndictione. xii.

+ Et Ego Ogerius dei gratia yporiensium peccatoRum episcopus in hoc decreto nostre nostrorumque huius institutionis sev corroboracionis subscripsi.

+ Ego iohannes archidiaconus subscripsi.
+ Ego bellonus succensor subscripsi.
+ Ego otto archipresbiter subscripsi.
+ Ego gislebertus prepositus subscripsi.
+ Ego iohannes septinarius subscripsi.
+ Ego heribertus diaconus subscripsi.
+ Ego varnerius diaconus subscripsi.
+ Ego Jacobus diaconus subscripsi.
+ Ego ogerius subdiaconus subscripsi.
+ Ego engelbertus subdiaconus subscripsi.
+ Ego martinus subdiaconus subscripsi.
+ Ego maynfredus subdiaconus subscripsi.

(1) *Il maiuscoletto è in lettere lunghe.* (2) *Segue lo spazio di sei o sette lettere raschiate.* (3) *Sopra ad vi è un richiamo* + (4) *Lo spazio bianco è in* B. (5) *La* v *è in sopralinea.* (6) *La* h *è in sopralinea.*

## V.

*Manfredo, abate di Santo Stefano d'Ivrea, accensa a Pietro ed a Bonmartino quanto il suo monastero possiede nel luogo detto Campo Salvatico* (giugno 1127).

FONTI. — A. L'orig. manca. — B. Copia del principio del sec. XIII, in *Arch. St. Tor., Ab. Santo Stef. Ivrea,* mazzo I, n. 8, colle autentiche seguenti: — « Ego Petrus [notarius] autenticum huius exempli uidi et legi et sicut Jn eo continebatur sic scripsi extra literam uel silabam nec plus minusue.; — (S. T). Ego Jacobus sacri palatii notarius Autenticum huius exemplum uidi et legi et sicut in eo continebatur sic et in [i]sto firmaui. et ideo signum meum aposui. — (S. T.) Ego odolricus aule imperialis notarius autenticum huius exempli uidi et legi et sicut in eo continebatur sic et in isto firmaui et ideo signum meum apposuj ».

MET. DI PUBL. — Si riproduce B.

(S. T.) Anno ab incarnacione domini nostri Jhesu Xpisti Millesimo centesimo uicesimo septimo. mense Junjj indicione quinta. presencia illorum hominum quorum nomina subter leguntur domnus Mainfredus abas monasterjj sancti stefani de yporeia per lignum. et cartam que sua tenebat manu. Jnuestiuit petrum et bonum martinum per massaricium nominatiue de tota terra quam habet monasterium Jn campo saluatico cum omnibus suis pertinenciis campis uineis boScis siluis. Castaneis et nucibus. ut habeant ynfrascriptam terram per uillaniam diebus uite sue: Jn dando omni anno medium uinum omnium uinearum

et tercium blaue omnium canporum. et unusquique eorum duo staria castanearum et duo staria nucum. et duo staria auene et duo staria u[ini in] uindemjjs et duodecim pectauinos. Jn sancto stefano et vj pectauinos quaresimale et unam bonam albergariam inter natalem domini et carlleuarium. et pastum plenarium uindemie usque ad finem uindemie. et unusquisque eorum debet facere unam pradariciam ad prata secanda. et dare fenatorem unum. et duos dies adJuuare ad uineam faciendam. et facere duas roidas cum bouibus et si Jamdictus abas aut succesores eius uel fratres seu missi suprascripti monasterjj aliquo tempore uenerint ad eos prefati fratres bonus martinus et petrus debent eos honeste recipere. et honorifice procurare. et Jurauerunt. et post iuramentum centum solidorum pectauinorum penam posuerunt. quod ipsi non facerent ullo tempore de predio et proprie[t]a[te] sancti stefani aliqua debitali[*a*] uel cespitali[*a*] seruicia dominis suis de curnate unde iamdicti domini nullo tempore Jn. Jamdicta terra sancti Stefani aliqua ocasione possent aliquod Jus aut racionem acquirere. et pro hac inuestitura confessus fuit Jamdictus abas se recepisse a suprascriptis fratribus uiginti solidos pectauinos Jbi statim suprascripti fratres dederunt uadiam Jn manu suprascripti abatis. quod bene colerent et laborarent terras et uineas et bona fide plantarent uineas Jn omnibus conuenientibus locis suprascripte terre. et quod bene persoluerent et adtenderent omnes suprascriptos et posuerunt fissores petrum et ada de Casutranea. Jbi fuerunt ubaldus de cita cuius rogatu et amore prefatus abas hanc. Jnuestituram fecit petrus et adam de casutranea petrus de celer et adam de nouiluno.

(S. T.) Ego otto notarius hoc breue. Jnuestiture scripsi:

## VI.

*Papa Anastasio IV conferma i possessi ed i privilegî del monastero di Santo Stefano d'Ivrea* (16 aprile 1154).

FONTI. — A. Orig. in *Arch. St. Tor., Ab. S. Stef. Ivrea,* mazzo I, n. 9. Nella rota si legge all'intorno: « CUSTODI ME DOMINE UT PUPILLAM OCULI; e in mezzo: « SANCTUS PETRUS / SANCTUS PAULUS // ANASTASIUS PAPA IIII ». — B. Copia 5 luglio 1278, colle autentiche dei notai Ivorino Bazano, Giovanni Cane di Castellamonte e Pietro de Erbis, *ibidem.* — C. Ediz. in *Wiener Sitzungsberichte,* XCIV, 665. — D. Reg. in JAFFÈ LÖWENFELD, n. 9865.

MET. DI PUBL. — Si riproduce A.

ANASTASIUS EPISCOPUS SERVUS SERVORUM DEI DILECTO FILIO AMBROSIO ABBATI MONASTERII SANCTI STEPHANI QUOD IN SUBURBIO YPORIENSIS CIUITATIS SITUM EST EIUSQUE SUCCESSORIBUS REGULARITER SUBSTI-

TUENDIS (1). JN PERPETUUM (2). Quoniam sine uere cultu religionis nec caritatis unitas potest subsistere nec deo gratum exhiberi seruitium: expedit apostolice auctoritati religiosos diligere. et eorum loca pro sancte Romane ecclesie munimine defensare. Dignum namque et honestati conueniens esse dinoscitur. ut qui ad ecclesiarum regimen assumpti sumus. eas et a prauorum nequitia tueamur. et beati Petri eiusque apostolice sedis patrocinio muniamus. Eapropter dilecte in domino fili tuis iustis postulationibus clementer annuimus. et prefatum monasterium cui auctore deo preesse dinosceris ad exemplum predecessoris nostri felicis memorie NJcholai. pape. II. sub beati Petri et nostra protectione suscipimus et presentis scripti priuilegio comunimus. Statuentes ut quascumque possessiones. quecumque bona idem monasterium inpresentiarum iuste et canonice possidet aut in futurum concessione Pontificu[m largitio]ne Regum. uel principum. oblatione fidelium seu aliis iustis modis deo propicio poterit adipisci firma tibi tuisque successoribus et illibata permaneant (3). Jn [quibus hec proprijs duximus exprimenda] uocabulis. Ecclesiam beati Nicholai de virolente. Ecclesiam beati Georgii de Bagnole. Ecclesiam sancte Marie de spulasca. Ecclesiam sancti Michaelis de Caraone. ecclesiam sancti Pe[tri de soavia cum per]tinentiis suis. Ecclesiam sancti Quirici cum decimis et aliis pertinentiis suis. Ecclesiam sancti Donati. Decimam partem decimarum Mercati eiusdem ciuitatiS. Decernimus ergo ut nul[li omnin]o hominum liceat prefatum monasterium temere perturbare. aut eius possessiones auferre. uel oblatas retinere. minuere seu quibuslibet uexactionibus fatigare. Sed omnia integra conseruentur. pro quorum gubernatione et sustentatione concessa sunt usibus omnimodis profutura. Salua sedis apostolice auctoritate. et yporiensis episcopi canonica in ecclesiis monasterij reuerentia (4) Si qua igitur in futurum ecclesiastica secularisue persona. huius nostre constitutionis paginam sciens contra eam temere uenire temptauerit: Secundo. tertioue commonita. si non satisfactione congrua emendauerit: potestatis honorisque sui dignitate careat reamque se diuino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat. et a sacratissimo corpore ac sanguine dei et domini Redemptoris nostri ihesu xpisti aliena fiat. atque in extremo examine districte ultioni subiaceat. Cunctis autem eidem loco iusta seruantibus sit pax domini nostri ihesu xpisti quatinus et hic fructum bone actionis percipiant. et apud distr[ict]um iudicem premia eterne pacis inueniant. AMEN. Amen. AMEN ·,·

(R) Ego Anastasius catholice ecclesie Episcopus (M)

(5) + Ego henricus presbiter cardinalis tituli Sanctorum Nerij et Achillis Subscripsi;

+ Ego Gregorius episcopus cardinalis tituli Calisti subscripsi;

+ Ego Ymarus Tusculanus. episcopus. subscripsi;

+ Ego Odo diaconus cardinalis sancti georgii ad velum aureum subscripsi;

+ Ego Odo diaconus cardinalis sancti Nicholai in carcere tulliano subscripsi;;

Datum laterani per manum Rolandi sanctę Romanę ecclesie presbiteri cardinalis et cancellarii. xvi kalendis Madij. Jndictione. II. Jncarnationis dominice. Anno M° C°. L°. IIII°. Pontificatus uero domni Anastasii. pape. IIII. Anno primo;

(1) *Il maiuscoletto è in lettere lunghe.* (2) Jn perpetuum *è abbreviato in eleganti lettere maiuscole.* (3) *È notevole in questa bolla che quando una parola è divisa tra due righe vi è in fine della prima riga un piccolo tratto, nella forma. Ciò è però più frequente che non si creda.* (4) *In* A *il tratto* in ecclesiis monasterij reuerentia *è riscritto stretto stretto, su raschiatura, da mano più tarda. In* B *si legge solo* canonie monasterij reuerentia. *In mezzo è una lacerazione. O questa non è casuale, oppure la raschiatura e la riscrizione ebbero luogo posteriormente alla lacerazione di* B. *Forse era scritto*: canonicorum suorum et monasterij reuerentia (5) *I nomi dei cardinali sono, al solito, su tre colonne, cioè a sinistra i cardinali preti, in mezzo i cardinali vescovi, a destra i cardinali diaconi. Ogni sottoscrizione è autografa. Le + sono tutte diverse.*

## VII.

### *Guido, vescovo d'Ivrea, conferma i possessi del monastero di Santo Stefano* (2 settembre 1162).

Fonti. — A. Orig. in *Arch. St. Tor., Abb. Santo Stef. d'Ivrea,* mazzo I, n. 11. La scrittura sembra ripassata in inchiostro più nero; rimangono traccie evidenti del sigillo, oltre i tre intagli cui era legato. L'impressione generale grafica del documento non è però tale da assicurarne l'autenticità, quantunque la scrittura abbia i caratteri del tempo cui il documento è assegnato. — B. Copia, non molto diligente, del sec. XVIII, *ibidem.*

Met. di publ. — Si riproduce A.

Jn nomine sancte et indjvjdue trjnjtatjs (1). Ego Gvido dei gratia yporiensis ęcclesię episcopus. Petro (1). dilecto fratRJ abbati Sancti stephani de yporeia in perpetuum. Svscepti pastoralis officij cura et sollecitudo nos admonet et hortatur. regulares domos. et religiosas personas diligere. fouere. ac patrocinio nostro roborare. Frustra enim manum oleo unctam portat. qui eam ad bene operandum. cum res et tempus exigit aperire non optat. Eapropter dilecte iamdicte

abbas. desiderio et petitioni tue aures nostras quia domui cui presides bene disposuisse dignosceris. facilibus atque libentius inclinare decreuimus. Jdeoque uoluntatem tuam adimplere uolentes. omnia bona et possessiones que tu et monasterium tuum siue ex oblatione fidelium seu ex largitione [principum] uel concessione pontificum. aliorumque bonorum hominum possidere uidemini. necnon et si qua per pecuniam adquisita sunt. uel in posterum quolibet prefato modo adquiri poterint tam in ciuitate quam extra. cuncta huius nostri privilegij pagina cum omni districto. ordinatione. et honore. laudamus. confirmamus. et episcopali auctoritate nostra corroboramus. Ecclesiam uidelicet sancti petri de ciuitate cum dote. parrochia et sepulturis. Ecclesiam de baignolo. cum dote. decima. parrochia. et sepolturis. Ecclesiam sancti antonini de bolenco. cum dote. et omnibus suis pertinentijs. Ecclesiam sancti laurencii de piuerono. cum dote. parrochia. decima. et sepolturis. Ecclesiam sancti eusebij de albiano. cum dote et omnibus suis pertinentiis. Ecclesiam sancti quirici. cum dote. parrochia. decimis. et sepolturis. Ecclesiam que dicitur cella heribaudi. cum dote. et omnibus. suis pertinentiis. ecclesiam de suauia. cum dote. decima. parrochia. et sepulturis. Ecclesiam de charaone. cum dote. decima. parrochia et sepulturis. Ecclesiam de puliaco. cum dote. decima. et piscaria laci. Ecclesiam sancti nicholai de uirolendo. cum dote. decima. et sepulturis. Ecclesiam sancti bartholomei. de reogna in ualle augusta. cum dote. parrochia. decima. et sepolturis. ut habeas. teneas. et possideas. et tuo uelle ordines et disponas cunctas prefatas ecclesias ponendo in eis monachos. presbiteros. clericos. uel laicos. tu et successores tui in perpetuum. sine omni nostra. et successorum nostrorum contradictione. seu repeticione. et omni munificentia (2) quia sic decrevit et statuit nostra et illorum deo uolente bona uoluntas. Vndecimationem quoque de foro nostro. et quicquid prorsus in episcopatu nostro. in campis. uineis. pratis. siluis. gerbis. cultis. et incultis. uassallis. massariis. redditibus. cuiuscumque generis habetis et possidetis. uel habere et possidere debetis. sicut predictum est. tu et monasterium. et omnes qui ibi pro tempore canonice locandi fuerint abbates. ut in perpetuum habeant. et possideant auctoritate canonica sanctimus. Ad hec addicientes ecclesiolam dirutam (3) (duas sancte trinitatis ripe alte et) (2) Sancti martini de clusellario cum dote. decima. parrochia. et sepulturis. si tu uel successores tui aliquo tempore uolueris eam (4) restaurare. Si qua autem quod non optamus uel speramus de diocesi nostra spiritalis secularisve persona contra hanc (cartam) nostre institutionis paginam ausu temerario scienter ire presumpserit. nisi. tercio uel uno peremptorio commonita resipuerit. sit anathema maranatha.

Actum anno dominice incarnationis millesimo centesimo. LX. II. secunda die mense septembris. Jndictione decima. Concedimus infrascriptas decimas omnium noualium que sunt uel fuerint super terram monasterii. a quadraginta annis et infra;

+ Ego Gujdo yporeiensis episcopus a me facto. subscripsi; (R) (5) Ego anfosus archidiaconus. subscripsi. Ego albertus presbiter Svbscripsi. Ego guido presbiter laudo et confirmo. Ego Johannes diaconus. subscripsi; Ego Johannes augustensis subdiaconus. subscripsi. Ego aicardus. subscripsi. ego Johannes sudiaconus subscripsi. Ego valterius accolitus. subscripsi.

(1) *Il maiuscoletto è tale in* A; *non in lettere lunghe.* (2) *Lo spaziato è in sopralinea.* (3) *Il segno di abbreviazione che rappresenta la* m *finale, può anche significare* s. *Evidentemente, il tratto seguente in sopralinea è un aggiunta fatta profittando di questa circostanza, che permetteva di leggere tanto* ecclesiolas dirutas *quanto* ecclesiolam dirutam. *Perciò va espunto, e si deve leggere nel testo* ecclesiolam dirutam, *non* ecclesiolas dirutas (4) A: eas *corretto su* eam (5) *Il circolo, che vorrebbe rappresentare una rota ad imitazione delle bolle pontificie, è, come in questo, diviso in quattro parti da una croce bizantina, ed ha un altro circolo concentrico minore: però porta solo fregi, non già alcuna iscrizione.*

## VIII.

*Guidotto del fu Abbone della Torre dona al monastero di Santo Stefano d'Ivrea una pezza di terreno al Paschero* (1163).

FONTI. — A. Orig., molto guasto, in *Arch. St. Tor., Ab. Santo Stef. Ivrea,* mazzo I, n. 12.

(S. T.) Anno ab incarnacione domini nostri ihesu xpisti millesimo. centesimo. Sexagesimo. tercio. mense (1) [Jndictione XI. Presencia] illorum nomina quorum subter leguntur. Ego Wuidotus filius qu[ondam] abonis de turre pro remedio anime mee [parentumque meorum dono et tra]do domino petro monasterii sancti steffani abati per lignum et cartam que mea teneo manu. peciam unam terre que iacet in territorio [ciuitatis] iporregie ad locum qui dicitur pasquero. cui coheret ab una parte uia. ab alia parte suprascripti monasterii. a tercia parte filiorum quondam anrici de nigro. a quarta ecclesia sancte marie. Tali ordine ut de cetero usque in perpetuum predicta pecia terre qualiter supra legitur con superiore. et inferriore seu confinibus. et accessionibus suis. in integrum sit predicti domini petri abatis. uel eius s[uc]c]essorum in suprascripto monasterio permanencium in faciendo quic-

quid facere uoluerit seu cui dederit. iure proprietario nomine sine mea. et heredum meorum contradicione. Jnsuper etiam actorem. et defenssorem per me. meosque heredes. pronominato domino petro abati. eiusque successoribus seu cui dederit omni tempore ab omni homine (2) exsistere promitto sub duplici pena querimonie. pre(p)terea suprascriptus guidotus. dedit ei guadiam guarentandi predictam peciam terre ab aiquilenda uxore sua. in pena duplici querimonie. et posuit fissorem diusium fratrem suum qui se obligauit fideiussorio nomine. Quia sic decreuit mee bone uoluntati (*sic*). hanc donacionem fecit suprascriptus guidotus titullo donacionis int[er uiuos. actum] iporregie. Signum + Manus suprascripti domini guidoti qui hanc cartam fieri rogauet (*sic*). Jbi fuerunt faber auocatus. et ubertus de porta bosoni. et bonus amicus beccarius. atque martinus de silano. rogati testes.

(S. T.) Ego Wido notarius sacri palacii interfui. et rogatus hanc cartam tradidi. et scripsi. —

(1) *I tratti in bianco rappresentano lacerazioni nella pergamena che non è possibile supplire.* (2) *Segue espunto* l

## IX.

*Ardizzone del fu Omobello cede al monastero di Santo Stefano d'Ivrea una pezza di terreno in Romano* (febbraio 1163)

FONTI. — A. Orig., un po' guasto, specialmente a sinistra, in *Arch. St. Tor.*, *Ab. Santo Stef. Ivrea*, mazzo I, n. 13.

(S. T.) Anno Ab incarnacione domini nostrj ihesu xpisti (1) Millesimo. Centesimo. sexagesimo. Tercio. mense februario. xi. indicione. Presencia. bonorum nomina quorum subter leguntur. Per lignum et Cartam que sua tenebat manu. Arducionj filio quondam homo bellj. Jnuestiuit. et finem et refutacionem fecit. Jn manu domni Petri. Abbatis ecclesie monasterjj Sancti Stephanj quod est ConstructuS (*sic*) in locum Jporegiae. Nominatiue de una pecia terra colta (*sic*). quam habere et possidere uisus est in loco et fundo territorio de loco Romano que iacet. Ad. locum ubi Albareto dicitur. Cuj. Coheret ab una parte ejdem (*sic*) Monasterjj. de altera parte uia. (2) et est tres iuncture [qu]e est Juris suprascriptj Monasterjj. et libellarie eidem Arducioni. Eo tenore sicut hic leg[i]tur. Jta ut a modo [in antea]. usque in perpetuum. ullo unquam in tempore non sit illi qui supra Arducioni nec suis heredibus. nec sue subcessorum parti ullum ius ingenium. licencia. uel potestas agendi. Aut causandj. placitum. uel aliquam intencionem

comouendi. Porcionem uel diuisionem requirendi. Contra suprascriptum Monasterium. uel Abbatem. nec contra suis successoribus nec contra cuj ipse dederit. in toto uel in parte. Nominatiue de suprascripta terra ut supra legitur in integrum. dicendo quod sibi aliquod pertineat. uel pertinere aut auenire debeat. Per [s]criptum Aut sine scripto. Per hereditatem uel per successionem. siue alio quolibet modo aut racione set omni tempore cum suis heredibus. tacitus et contemptus (*sic*). exinde esse et permanere debeat. Quod si a modo in antea ullo tempore ille qui supra. Arducius. uel eius heredes. aut sua sumissa persona. Contra suprascriptum Monasterium uel abbatem. nec contra eius successores nec contra cuj ipse dederit. Nominatiue de suprascripta terra ut supra. legitur. in parte uel in toto Agere aut causari presumpserit. uel placitum fatigauerit. et omni tempore tacitus et contemptus non permanserit uel si aparuerit. ullum aliud datum aut factum cui in alia parte dedisset aut fecisset. et Claruerit. Tunc componere debeat ipse Arducius uel eius heredes. illi qui supra. Abbati uel suis successoribus. nomine pene denariorum bonorum Segussinensium. solidoS Sexaginta. Et insuper tacitus et contemptus exinde esse et permanere debeat. Et propter hanc finis (*sic*) et refuta[cionem rec]epit ipse Arducius. Ab eodem Abbate petro. v. solidi. Segusinj (*sic*). Quia sic inter eis (*sic*) conuenit. Actum in claustra ei[*us*]dem monasterjj feliciter —

signa Manus + prenominato Arduciono qui hanc cartulam finis et refutacioniS fieri rugauit ut supra

Jbj fuerunt JohanniS qui dicor de caraj. et MartinuS de xilanus et Anselmus teotonicuS adque Petrus doruiert vocatj testeS

Ego JohanneS notarius sacrj palacjj. interfuj. et hanc cartam finis et refutacionis tradidi scripsi.

(1) A: ipū. *È qui una curiosa fusione, seppure non si tratti di un vero nesso, fra l'abbreviazione di* ihesu *e quella di* xpisti (2) *Lo spazio bianco è in* A.

## X.

*Benzo del fu Uberto Paradosso della Città d'Ivrea rimette al monastero di Santo Stefano una pezza di terreno che teneva in feudo dal medesimo in Val Montaldo* (dicembre 1164).

FONTI. — A. Orig. in *Arch. St. Tor., Ab. Santo Stef. Ivrea,* mazzo I, n. 14.
OSSERVAZ. — L'indizione è settembrina.

(S. T.) Anno ab incarnacione domini nostri ihesu xpisti. millesimo.

centesimo. Sexagesimo. quarto. mense decembris tredecima indicione. Presencia illorum. nomina quorum subter leguntur. per lignum et cartam que sua tenebat manu bencius filius quondam uberti paradossi de ciuitate yporregie fecit finem. et reffutacionem. in manu domini petri monasterii sancti steffani. abbatis de quadam pecia terre quam tenet ab eo in feudum in ualle de monte alto. cui choeret ab una parte suprascripti monasterii. ab aliis duabus partibus ecclesie sancte marie. et sunt iunncture quattuor. Tali ordine ut de cetero non liceat prenominato bencio. nec eius heredibus agere. nec mollestare. de suprascripta pecia terre contra iamdictum dominum petrum abbatem. nec contra suos successores. nec contra cui dederit. set omni tempore. tacitus et conteptus *(sic)* in pena. duplici querimonie debet permanere et post penam compositam tacitus. et contemptus permaneat. et pro hac fine confessus fuit suprascriptus. bencius. se solidos. triginta denariorum segusinenSium accepisse a suprascripto domino abbati. quia sic inter(r) eos conuenit. actum yporregie. in claustrum suprascripti monasterii. Signum + Manus suprascripti bencii qui hanc cartam fieri rogauit. —

Jbi fuerunt michael frater suprascripti bencii. et Sulianus. atque Jenuarius. et lambertus rogati testeS.

(S. T.) Ego Wido Notarius Sacri palacii. interfui. et rogatus hanc cartam tradidi. et scripsi. —

## XI.

*Alberto di Romano vende al monastero di Santo Stefano di Ivrea una pezza di terreno sul territorio di Romano* (6 febbraio 1167).

Fonti. — A. Orig., molto rovinato, in *Arch. St. Tor.*, *Ab. Santo Stef. d'Ivrea*, mazzo I, n. 15.

(S. T.) Anno ab incarnacione domini nostri ihesu xpisti. Millesimo. Centesimo. Sexagesimo septimo. vj. Februarii. quintadecima indicione. Constat me Albertum de romano filium quondam (1) lege uiuere confitens. Accepisse a te domino petro abati *(sic)* et ad (2) partem monasterii sancti stephani de ciuitate yporregie quadraginta solidos denariorum segusinensium. finito precio sicuti inter nos conuenit pro quadam pecia terre que iacet in territorio de suprascripto loco. ad locum qui dicitur in cluselario. choeret ei ab una parte petri. a secunda martini. a tercia restaldi. quantum suprascripta pecia terre infra iamdictas choerencias inuentum fuerit in presenti maneat (3) uendicione

quam autem suprascriptam peciam terre cum superiore et inferiore seu confinibus et accessionibus suis in integrum. Ego qui supra albertus uenditor tibi cui supra domino petro eptori pro Jamdicto precio uendo et trado ut facias exinde tu et successores tui seu cui dederis Jure proprietario nomine cuicquid facere volueris sine mea et heredum [*m*]eorum contradicione. Jnsuper eciam actorem et defensorem per me meosque heredes tibi tuisque successoribus in predicto monasterio existentibus (4) seu cui dederis ex parte suprascripti monasterii ad (*sic. l.:* ab) omni homine existere promitto sub duplice pena querimonie. hanc cartam qualiter superius legitur [in integrum ego] romana uxor suprascripti alberti. in presencia cristiani presbiteri. et olrici sainatoris et testium [confirmo. Quia sic inte]r eos conuenit. actum in claustrum sancti stephani. Signum + Manus suprascripti Alberti qui hanc cartam fieri roga[uit. Jbi interfuerunt] adam et crestianus presbiter. et durantus. et Guilielmus et benedictus murator atque petrus presbiter rogati. testes. (S. T.) Ego genuarius notarius sacri palacii interfui et rogatus hanc cartam tradidi et scripsi.

(1) *Lo spazio bianco è in* A. (2) *Lo spaziato è in sopralinea.* (3) *Segue espunto* inuestitura (4) *Segue espunto* omni

XII.

*Pietro del fu Alberto di Val Miliaria, di Romano, ed Elena, sua moglie, vendono alcuni beni ivi al monastero di Santo Stefano d'Ivrea* (12 marzo 1167).

FONTI. — A. Orig. in *Arch. St. Tor., Ab. Santo Stef. d'Ivrea,* mazzo I, n. 16, malissimo conservato: manca circa la metà inferiore destra della pergamena. Si è cercato completare alla meglio, tenendo presenti le altre carte dello stesso notaio.

(S. T.) Anno Ab incarnacione domini nostri ihesu xpisti. Millesimo-Centesimo. Sexagesimo. Septimo. iiii. idus. marcii. quintadecima indicione. Constat nos petrum filium quondam Alberti de ualle miliara. de romano. et elenam iugales romana lege uiuere confiten[*te*]s. mihi elene cui supra consenciente iamdicto petro uiro meo. Accepisse a domino petro abati monasterio sancto stephano de ciuitate yporregie. ad partem suprascripti monasterii xxxx. solidos. denariorum segusinensium. finito precio sicuti inter nos conuenit pro duabus peciis terre que iacent in suprascripto territorio. prima pecia terre iacet in closelario. choeret ei ab una parte petri. ab Alia (1) [a duabus par].

tibus suprascriptorum uenditorum. secunda pecie terre iacet in casalo ab [una parte] (1) bani. a tercia uia (2) quantum suprascriptis peciis [in integrum continet]ur in presenti maneat. uendicione. quas autem suprascriptas [pecias cum superiore et inferiore seu cumfi-n]ibus et accessionibus suis in integrum. nos qui supra Jugales ue[n-ditores tibi cui supra domino petro eptori] pro iamdicto precio uendimus et tradimus ut facias [exinde cum successoribus tuis in predicto] monasterio existentibus seu cui dederis Jure pr[oprietario nomine quicquid facere volueris] sine omni nostra et heredum nostrorum contradicione. Jnsuper eciam [actores et defensores per nos nostrosque] heredes tibi [*et*] tuis successoribus in predicto monasterio [existentibus seu cui dederis ex parte suprascripti monasterii ab omni homine] existere promitimus sub duplici pena querimonie. pre[terea per hanc] cartam uendicionis [predicti iugales uenditores guadiam guarentandi dedimus] ab omni homine in pena [duplici querimonie et posuimus] fissorem petrum de la nuce. qui se obligauit fide[iussorio nomine. Quia sic inter eos conuenit]. actum in romano.

Si + + gnum suprascriptorum iugalium qui hanc cartam [fieri rogauerunt. Jbi fuerunt] (1) de ualle miliaria. et ardicio. et obertus adque petrus de ualle miliaria [rogati testes (S. T.) Ego ge]nuarius notarius sacri palacii. interfui et rogatus [scripsi].

(1) *Lacero. Forse:* [al]bani (2) *Qui lo spazio bianco è in* A.

XIII.

*Stefano di Romano e Matilde, sua moglie, vendono due pezze di terreno in tal luogo al monastero di Santo Stefano d'Ivrea* (4 ottobre 1167).

Fonti. — A. Orig. in *Arch. St. Tor., Ab. Santo Stef. Ivrea*, mazzo I, n. 17; qua e là sbiadito.

Osservaz. — L'indizione è settembrina.

(S. T.) Anno ab incarnacione domini nostri ieshu xpisti Millesimo. Centesimo. Sexagesimo. septimo. IIII. obtubris. prima indicione. Presencia illorum nomina quorum subter leguntur. Per lignum et cartam que suis tenebant manibus stephanus et matelda Jugales de romano. romanorum lege uiuere profitentes consenciente suprascripto stephano eidem matelde uxori sue fecerunt finem et refutacionem in manu domini petri abatis monasterii sancti stephani de ciuitate iporregie ad partem predicte ecclesie de una pecia terre que iacet in suprascripto territorio. ad locum qui dicitur la uia et sunt iurnate (1) due-

coheret ei ab una parte crasi. a secunda cluselle. a tercia domini de solario. Tali ordine ut de cetero usque in perpetuum non liceat prenominatis Jugalibus nec eorum heredibus agere. nec mollestare de suprascripta terra contra suprascriptum petrum nec contra eius(que) successores. Set. omni tempore taciti et contenti cum eorum heredibus debent permanere sub duplicis pena querimonie. et pro hac fine confessi fuerunt suprascripti Jugales se accepisse solidos. xx. et v. denariorum segusinensium. Quia sic inter eos conuenit. actum in romano. Signum ++ Manus suprascriptorum Jugalium qui hanc cartam fieri (2) rogauerunt. Jbi fuerunt albertinus de uiora (3) magnus adque petrus de ualle miliaria rogati testes. (S. T.) Ego genuarius notarius sacri palacii interfui. et rogatus hanc uendicionis cartam tradidi et scripsi.

(1) *O* iunncte? (2) A: fieri fieri (3) *Una parola illeggibile perchè affatto svanita.*

## XIV.

*Giovanni Grasso di Bolengo vende due pezze di terreno ivi al monastero di Santo Stefano d'Ivrea* (8 ottobre 1167).

FONTI. — A. Orig. in *Arch. St. Tor., Ab. Santo Stef. Ivrea*, mazzo I, n. 18.
OSSERVAZ. — L'indizione è settembrina.

(S. T.) Anno ab incarnacione domini nostri ieshu xpisti. Millesimo. Centesimo. Sexagesimo. septimo. octauo obtubris. prima indicione. Presencia illorum nomina quorum subter leguntur. Per lignum et cartam que sua tenebat manu iohannes crassus de bolengo fecit finem et refutacionem in manu domini petri abatis monasterii sancti stephani de ciuitate iporregie ad partem predicte ecclesie de duabus peciis terre que iacent in territorio de bolengo. prima pecia terre iacet in tiuolaria coheret ei ab una parte rode. a secunda iordani de burolo. a tercia sancti stephani. secunda pecia terre iacet in laxono. et sunt due prataricie. choeret ei ab una parte bruni ab aliis duabus partibus sancti stephani. Tali ordine ut de cetero usque in perpetuum non liceat prenominato iohanni nec eius eredibus agere nec mollestare de suprascripta terra contra suprascriptum petrum nec contra eius(que) successores. Set. omni tempore tacitus et contentus con suis heredibus debet permanere sub duplicis pena querimonie. et pro hac fine confessus fuit se accepisse solidos. x. et octo denarios segusinenses. Quia sic inter eos conuenit. actum in claustro sancti stephani. Si+gnum Manus suprascripti iohannis qui hanc cartam fieri rogauit. Jbi fuerunt ghisus testor. et petrus magnanus. et iohannes faber. et

petrus zaraius. et leo quagla. adque mainerius rogati testes. (S. T.) Ego genuarius notarius sacri palacii interfui et rogatus hanc cartam tradidi et scripsi.

## XV.

*Giacomo del fu Evrardo della Torre della Città d'Ivrea dà in pegno al monastero di Santo Stefano una pezza di terreno e bosco che teneva in feudo dal medesimo* (9 aprile 1169).

FONTI. — A. Orig. in *Arch. St. Tor., Ab. Santo Stef. Ivrea*, mazzo I, n. 19; guasto specialmente nel lato destro.

(S. T.) Anno Ab incarnacione domini nostri. ihesu xpisti. Millesimo Centesimo. sexagesimo nono. quinto. idus. mense aprilis Jndicione. secunda. Pressencia illorum nomina quorum subter leguntur. Per lignum. et cartam. que sua tenebat manu. Jaccobus filius quondam Eurardi de ture de ciuitate iporegie. consensu. et parabola oberti fratris sui. inuestiuit per pignus dominum petrum Abatem monasterii sancti stephani de ciuitate iporegie. de quadam pecia terre cum boschum super se habentem. quam tenet per feudum de predicto monasterio in territorio de loco Albiani. que iacet ad locum [qui dicitur] in Valles. cui coeret ab una parte suprascripti monasterii. A secunda domini Widonis comitis. A tercia sortes de (1)do pro soldis xxviiii. denariorum segusinensium. quos confessus fuit se mutuo accepisse Ab eo. T[ali modo ut] donec predictus Jaccobus uel eius heredes tenuerit predictos soldos xxviiii mutuo tamd[iu teneat predictus] Abas uel eius subcessores. in predicto monasterio existentes. s u p r a s c r i p t u m  p i g n u s (2). in faciendo quicquid [facere uoluerint nomine pign]oris. Et pro dono de suprascriptis denariis conuenit dare omni anno totum usufructum istius pignoris omni anno exeunte donec mutuo tenuerit. pre(p)terea predictus Jacobus promisit per se eiusque heredes prenominato Abati eiusque successoribus in suprascripto monasterio exsistentibus defendere. et guarentare predictum pignus ab omnibus suis fratribus donec mutuo tenuerit in pena duplicis querimonie. Et nec debet esse licitum prenominato Jacobo nec eius heredibus redimere suprascriptum pignus nisi in mense aprilis quia sic inter eos conuenit. actum Jporegie. in claustro suprascripti monasterii. Signum + Manus suprascripti Jaccobi. qui hoc breue fieri rogauit. Jbi fuerunt Mainfredus. et benedictus murator et petrus caral. et Johannes de auonda rogati testes (S. T.) Ego Oldeprandus notarius sacri palacii. interfui et rogatus hoc breue tradidi et scripsi.

(1) *Lacero.* (2) *Lo spaziato è in sopralinea.*

XVI.

*Ottone di Pavone e sua moglie Giordana vendono al monastero di Santo Stefano d'Ivrea due pezze di terreno in Pavone* (marzo 1171).

FONTI. — A. Orig. in *Arch. St. Tor., Ab. Santo Stef., Ivrea,* mazzo I, n. 20.

(S. T.) Anno ab incarnacione domini nostri ieshu xpisti. Millesimo. Centesimo. Septuagesimo primo mense marcii quarta indictione Constat nos otonem de paone et Jordanam iugales romanorum lege uiuere confitentes consenciente suprascripto otone (et) nomine Jordane uxoris sue. Accepisse a te domino Garnerio abate monasterii sancti stephani de ciuitate iporregie ad partem suprascripti monasterii xxxx solidos denariorum segusinensium. finito precio sicut inter eos conuenit pro duabus peciis terre que iacent in suprascripto territorio de pagone. prima pecia terre iacet subter munte ubaldi. choeret ei ab una parte terra sancti stephani. a secunda petri. a tercia odonis. secunda pecia terre iacet ad locum quod dicitur borcindo. choeret ei ab una parte episcopi. a secunda leonis de la fontana. a tercia suprascriptorum uenditorum. quantum suprascriptis peciis terre infra iamdictas choerencias inuentum fuerit in presenti maneat uendicione. que autem suprascriptis peciis *(sic)* terre. con superiore et inferiore seu confinibus et accessionibus suis. in integrum. nos qui supra uenditores tibi cui supra domino Garnerio eptori ad partem suprascripti monasterii pro iamdicto precio uendimus et tradimus ut facias exinde tu et successores tui in predicto monasterio existentes in faciendo quicquid facere uolueris iure proprietario nomine. sine nostra et heredum nostrorum contradicione. Jnsuper eciam actores et defensores per nos et per nostros heredes tibi tuisque successoribus in predicto monasterio existentibus seu cui dederis omni tempore ab omni homine existere promictimus sub duplicis pena querimonie. Quia sic inter eos conuenit. Actum iporregie. in claustrum suprascripti monasterii. Signa + + Manuum suprascriptorum iugalium qui hanc cartam fieri rogauerunt. Jbi fuerunt guidotus. et oto de malenco. et donadeus. adque androetus. et petrus de le tore rogati testes (S. T.) ianuarius notarius sacri palacii interfui. et rogatus hanc cartam tradidi et scripsi.

XVII.

*Ermengarda del fu Costanzo Fabro di Gauna dona al monastero di Santo Stefano d'Ivrea quanto possedeva in Val Clevina* (luglio 1171).

FONTI. — A. Orig. in *Arch. St. Tor.*, *Ab. Santo Stef. Ivrea*, mazzo I, n. 21.

(S. T.) Anno ab incarnacione domini nostri ieshu xpisti. Millesimo. Centesimo. Septuagesimo primo. mense Julii. quarta indicione. Presencia illorum nomina quorum subter leguntur. Per lignum et cartam que sua tenebat manu ermengarda filia quondam constancii fabri de gauna dedit bono iohanni misso domini garnerii abatis monasterii sancti stephani de ciuitate ad partem suprascripti monasterii totam terram quam abebat et possidebat per se uel per suum missum in ualle que dicitur cleuina ad locum qui nominatur galna et ruel et in afinitate ipsius loci cum accessionibus et inferioribus suis seu confinibus et terminibus con asscolis et passcolis communitatibus et iuganalibus et condicionibus rupis rupinis paludibus aquis a(d)queductibus coltis et incoltis diuisis et indiuisis omnia pro anime sue suorumque parentum. in integrum. prima pecia predicte terre iacet iusta passcarium domini dominene (*sic*). et est sedimen con casa et tecto et curte et area et arboribus. Coheret ei a duabus partibus leo parellasc. a tercia iohannes louumper(den)tus. a quarta petrus paonellus. secunda pecia iacet ad crucem defenderia. et est media iunta campi. coheret ab una. parte. leo. parellasc. ab. alia. constancius flori. alia. uia. alia terra mu[*n*]taldi. Jbi prope a lauxello prosiam unam campi. coheret. ab una parte. dominicus. alia iohannes louumpertus. alia benedictus. et uia. Jbidem quarta pecia et est prosia una camp. coheret ab una parte. iohannes louumpertus. alia dominicus. alia constancius flori. alia albertus de col. quinta pecia iacet in castello. et est media Juncta. campi. con quinque arboribus castaneis. coheret ab una parte constancius flori. alia leo parallasc. alia uia. alia busscum communie. VI pecia Jbi prope ultra uiam et est media Juncta campi. coheret ab una parte. constancius flori. alia uia. alia iohannes de col. alia benedictus. VII pecia Jacet in prae plane et est media Juncta campi. coheret ab una parte albertus defenderia. alia uia. alia bossc. comune uicinorum. alia. iohannes supa. VIII pecia iacet. in insula et est Juncta una campi. coheret ab una parte. leo parellasc. alia. petrus diaconus. alia petrus paonel. alia constancius flori. VIIII pecia terre Jacet in campo plano et est prosia una campi. coheret ab una parte. petrus diaconus. alia leo de riuo alia uia. alia Wibertus. X pecia terre iacet in sterconenco. et est prosia una campi. coheret ab una parte. iohannes de luumpert. alia petrus paonellus. alia riuus de galna. alia Johannes de col. XI pecia Jacet a[*d*] nucem de massoillo et est media Juncta campi. coheret ab una parte. albertus de col. alia leo parellasc. alia benedictus. alia constancius flori. XII pecia Jacet in trauersan. et sunt due prosie campi cum uno

arbore castanee coheret ab una parte. uia. alia. iohannes de col. a duabus benedictus. XIII pecia iacet ibi prope in trauersagno. cum tribus arboribus castanee. coheret ab una parte. leo parellasc. alia Wibertus. alia. iohannes de col. alia bossc. communie. XIIII pecia iacet in teseio in summa ruuina et est una pecia. terre cum tribus arboribus castanee. coheret ab una parte leo parellasc et albertus. alia guibertus faber. alia petrus diaconus. alia ruuina. XV pecia Jacet ad insulas. et est boscalia cum uno arbore castanee coheret ab una parte uia. alia petrus diaconus. alia Johannes de col. alia constancius flori. XVI pecia terre iacet in rauascario et est castanetum coheret ab una parte leo parellasc. alia uia. alia constancius flori. alia albertus de col. XVII pecia iacet in beolleto. et sunt duo prataricia prati coheret ab una parte. benedictus. alia uia. a duabus iohannes de louumpert. XVIII pecia iacet in conca et est Juncta una campi. coheret ab una parte atto de burenc. alia uia. alia iohannes secundus. alia bonadies. XVIIII pecia iacet ad pozolum et est plus media Juncta campi. coheret ab una parte. iohannes de louumpert. alia iohannes de piro. alia petrus paonellus. alia iohannes secundus. XX pecia iacet in pratolunaria et est tercia pars unius prataricie prati. coheret ab una parte iohannes de louumpert. alia albertus. de col. a duabus martinus de fossato. XX prima pecia iacet in riuo croso. et est tercia pars unius prataricie prati. coheret ab una parte. petrus paonel. alia riuus. a duabus martinus de fossato. tali ordine ut de cetero usque in perpetuum predicta terra con superiore et inferiore seu confinibus et accessionibus suis in integrum. sit suprascripti monasterii in faciendo quicquid facere uoluerit Jure proprietario nomine sine omni contradicione. in dando omni anno predictum monasterium domino robe per censaria octo denarios segusinenses. et ardrico et raimundo denarios IIII. et filipo de puteo alios denarios IIII. et otoni de Scarmanio denarios duos. segusinenses. et dominis de munte alto sestarium unum auene a sestario belengerii et alia superimposita non debent fieri in suprascripta terra. ibi statim. predicta ermengarda per consensum mariti sui petri recdidit se cum omnibus. suis per conuersam hanc donacionem facio ego que supra ermengarda titulo donacionis inter uiuos. quia sic decreuit mea bona uoluntas. Actum iporregie in ospitale sancti clerici. Signum + Manus suprascripte ermengarde. que hanc donacionem fecit et anc cartam fieri rogauit. Jbi fuerunt guidotus. et adam. et albertus adque iohannes maletus rogati testes. (S. T.) Ego ianuarius notarius domni regis. hanc cartam donacionis post tradita compleui et dedi.

## XVIII.

*Guglielmo di Calliano del fu Guglielmo di Bolengo dona una pezza di prato al monastero di Santo Stefano d'Ivrea* (ottobre 1171).

FONTI. — A. Orig. in *Arch. St. Tor., Ab. Santo Stef. Ivrea*, mazzo I, n. 22.
OSSERVAZ. — L'indizione è settembrina.

(S. T.) Anno ab incarnatione domini nostri ieshu xpisti. Millesimo. Centesimo. Septuagesimo primo mense octubris quinta indicione. Presencia illorum nomina quorum subter leguntur. Per lignum et [cartam] que sua tenebat manu guilielmus de caliano filius condam item guilielmi de bolenc inuestiuit dominum garnerium abbatem monasterii sancti stephani de ciuitate iporeia ad partem suprascripti monasterii nominatiue de duabus pradariciis de meliori prato quod habet in prato pontili quantum potuerint secare duo probi homines a mane usque ad noctem. pro anime sue suique fratris iacobi. ac patris ac matris mercede. Tali ordine fecit hanc donationem. ut de cetero suprascripte due pradaricie prati sint suprascripti abatis. ad partem suprascripti monasterii suorumque successorum in predicto monasterio existentium et faciant quicquid facere uoluerint. Jure proprietario nomine. sine sua et heredum suorum ac successorum contradicione. et Jn faciendo omni anno in crastino sancti michaelis suum et fratris. ac patris et matris anniuersarium. Jnsuper etiam iamdictus guilielmus actorem et defensorem per se suosque heredes eidem Abbati suisque successoribus in predicto monasterio existentibus omni tempore existere. promisit. sub duplicis pena querimonie. Hanc donationem fecit suprascriptus gulielmus titulo donationis inter uiuos. Quia sic decreuit sua bona uoluntas. Actum in claustrum suprascripti monasterii feliciter. Signum + Manus suprascripti guilielmi qui hanc cartam donationis ut supra fieri rogauit. Jbi fuerunt Guidotus. faber. Atto de bolenco. et lifredus nepos eius. Petrus de sumo. Ada[*m*] caneuarius omnes rogati testes. (S. T.) Ego Januarius notarius hanc cartam donationis rogatus scripsi tradidi compleui et dedi.

## XIX.

*Anna di Pavone, col consenso di Guido di Valperga, suo marito, vende al monastero di Santo Stefano d'Ivrea due pezze di terreno in Ivrea* (gennaio 1172).

Fonti. — A. Orig. in *Arch. St. Tor., Ab. Santo Stef. Ivrea,* mazzo I, n. 23; lacero e macchiato qua e là.

(S. T.) Anno dominice incarnacionis. Millesimo. Centesimo. Septuagesimo. secundo. mense ianuarii. quinta indicione. Presencia illorum nomina quorum subter leguntur. Per lignum et cartam que sua tenebat manu anna de paono per consensum et parabolam guidonis uualperge mariti sui romanorum lege uiuere confitentem. fecit finem et refutacionem in manu domini Garnerii abatis monasterii sancti stefani de ciuitate yporregie ad partem suprascripti monasterii de duabus peciis terre que iacent in suprascripto territorio paoni prima pecia terre iacet ad locum qui dicitur puteo et est sedimine *(sic).* choeret ei ab una parte petri caualerii. a duabus uia. secunda pecia terre que est prato *(sic)* iacet retro castro paoni. ab una parte rigo. a secunda cesie. a tercia suprascripti iugalis. Jnsuper fecit ei finem et refutacionem de omnibus rebus que fuerunt de domo pixe paonis. tali ordine ut de cetero usque in perpetuum non sit licitum prenominate anne nec eius heredibus agere nec molestare de oc ut supra legitur contra suprascriptum monasterium nec contra cui dederit. Set. omni tempore tacita et contenta. per se eius[*que*] heredes debet permanere sub duplici pena querimonie preterea suprascripta anna dedit ei guadiam ad partem suprascripti monasterii faciendi laudare hanc cartam filio suo et filie cum esent in etate. in laudem Judicis suprascripti monasterii. et posuit fisorem petrum qui se obligauit fideiusorio nomine. et pro hac fine confessa fuit suprascripta Anna se accepisse l[ibras I]II. denariorum segusinensium. Quia sic inter eos conuenit. Actum in claustrum suprascripti monasterii. Signum Manuum + + suprascripte anne. et suprascripti mariti sui [*qui*] consensit ei Jbi fuerunt ubertus co(n)lus et guibertus eius filius. et guidotus. faber eius frater atque (1) nepos eorum rogati testes.

(S. T.) Ego ianuarius notarius sacri palacii interfui. et rogatus hanc cartam tradidi et scripsi.

(1) *Parola guasta.*

## XX.

*Pietro detto Perrero di Romano restituisce al monastero di Santo Stefano d'Ivrea due pezze di terreno mal toltegli* (luglio 1173).

Fonti. — A. Orig. in *Arch. St. Tor., Ab. Santo Stef. Ivrea,* mazzo I, n. 24; con larghe macchie.

(S. T.) Anno ab incarnacione domini millesimo. L. XX. III. Jndictione. VI. mense iulij. Presentia bonorum hominum quorum nomina subter leguntur per lignum quem sua tenebat manu petrus qui dicitur perrerius (1) filius quondam (2) de romano fecit finem et refutationem de petiis terre que iacent in territorio de romano quas confessus fuit se malo ordine optinuisse contra ecclesiam sancti stephani que est yporregie in manu domini Warnerij abbatis suprascripte ecclesie. [prima pecia] iacet in loco ubi dicitur in uia de insula. Cui coheret romanus a prima parte. a duabus partibus uia et abo a quarta. Secunda pecia iacet in loco ubi dicitur in turrili de lamma Cui coheret ab una parte. terre sancte marie. [terre] sancti stephani a secunda. Segnorinus a tercia. Actum est hoc sub ulmo ante portam castri de romano. presente et proferente et arbitrante domni oberti. *(sic)* Signum + manus suprascripti petri qui hanc cartam refutacionis fieri rogauit. Jnterfuerunt testes bonus iohannes monachus. Johannes sacerdos. Petrus de ruuo. Ardicio de ualle miliaria. Stephanus et alij quamplures.

Ego Willelmus notarius sacri palacij rogatus hanc cartam scripsi et tradidi.

(1) *Lo spaziato è in sopralinea.* (2) *Lo spazio bianco è in* A.

## XXI.

*Perona, vedova di Aiazza di Pavone, e suo figlio Giovanni, detto Sarlo, vendono due pezze di terreno in detto luogo al monastero di Santo Stefano d'Ivrea* (maggio 1175).

FONTI. — Orig. in *Arch. St. Tor., Ab. Santo Stef. Ivrea*, mazzo I, n. 25.

(S. T.) Anno dominice incarnacionis. Millesimo. Centesimo. Septuagesimo. quinto. mense madii. octaua indicione. Constat nos peronam uxorem quondam agaze de paono et iohannem eius filium qui dicitur carlo per consensu[*m*] matris accepisse a te domino Garnerio abate monasterii sancti stefani de ciuitate yporegie ad partem suprascripti monasterii. XX. et IIII. solidos denariorum segusinensium. finito pecio sicuti inter nos conuenit pro duabus peciis terre que iacent in suprascripto territorio prima pecia terre iacet ad locum qui dicitur roueto choeret ei ab una parte suprascriptus monasterius *(sic)*. a secunda leo cresta. secunda pecia terre iacet similiter a roueto ibi prope. choeret ei ab una parte iacobus rualdus. ab aliis duabus partibus suprascripti monasterii. quantum suprascriptis peciis terre infra iamdictas choe-

rencias inuentum fuerit in presenti maneat uendicione. que (*sic*) autem suprascriptas pecias terre con superiore et inferiore seu confinibus et accessionibus suis. in integrum. nos qui supra uenditores tibi cui supra emptori ad partem suprascripti monasterii pro iamdicto precio uendimus et tradimus. ut facias exinde tu et successores tui seu cui dederis iure proprietario nomine. quicquid facere uolueris ad partem suprascripti monasterii. sine nostra et heredum nostrorum contradicione. Jnsuper eciam actores et defensores per nos et per nostros heredes. tibi tuisque successoribus in predicto monasterio existentibus seu cui dederis ad partem suprascripti monasterii omni tempore. ab omni homine existere promictimus sub dupli pena querimonie. preterea suprascripta perona per consensum et parabolam suprascripti iohannis filii sui dedit ei guadiam ad partem suprascripti monasterii faciendi firmare hanc cartam suprascripto iohanni filio cum eset in etate in laudem Judicis suprascripti monasterii et posuit fisorem gisulfum paoni qui se obligauit fidejusorio nomine. Quia sic inter eos conuenit. actum Jporregie in claustrum suprascripti monasterii. Signum + + Manuum suprascriptorum uenditorum qui hanc cartam fieri rogauerunt. Jbi fuerunt guibertus de gatinairia. et suprascriptus gisulfus. et mainfredus. et guilielmus. adque bruxatus rogati testes; - hanc cartam qualiter superius legitur. in integrum firmauit et laudauit maria filia agaze in presencia bonbelli filius petri caualerii. et iacobi filius pelerini.

(S. T.) Ego ianuarius notarius sacri palacii interfui et rogatus hanc cartam tradidi et scripsi.

Jbidem suprascripta perona et iohannes carlus eius filius. laudauerunt et firmauerunt prenominato domino Garnerio abati suprascripti monasterii quod suprascriptus monasterius habet super quadam pecia terre que iacet in suprascripto territorio ad locum qui dicitur braida famolenta denarios. III. (1) choeret ei ab una parte uia. a secunda suprascripti monasterii. a tercia petri de strambinello. et hoc in presencia gisulfi paoni. et guiberti de gatinairia. et mainfredi. et bruxati. et guilielmi testium.

(1) *Lo spazio bianco è in* A.

## XXII.

*Guarnerio, abate di Santo Stefano d'Ivrea, investe di certi beni ivi Ubaldo del fu Paolo della Città* [*d'Ivrea*] (ottobre 1176).

FONTI. — A. Orig. in *Arch. St. Tor.*, *Ab. Santo Stef. Ivrea*, mazzo I, n. 26; lacero e con larghe macchie.
OSSERVAZ. — L'indizione è settembrina.

(S. T.) Anno dominice incarnacionis. Millesimo. Centesimo. Septuagesimo. sesto. mense octubris. x. indicione. breue recordacionis de inuestitura quam fecit dominus Garnerius abas monasterij sancti stefani de ciuitate iporregie per consensum et parabolam boniiohannis. et iacobi presbiteri(s). et eurardi et alberti presbiteri(s). et ardicionis monacorum suprascripti monasterii. ubaldo filio quondam pauli de eadem ciuitate de omni eo quod guilielmus frater ubaldi monaci suprascripto monasterio [*dederat*] silicet de tribus petiis terre que iace[*n*]t in territorio de palacio [id est] uineam de ratto cum pertinenciis suis. et terciam partem de tota (1) cum pertinenciis suis [et sedim]ine ut inferius legitur. quod suprascriptus ubaldus debet tenere sicut supra. dicitur donec uixerit in dando omni [anno predicto monasterio] in festum. [sancti martini] pro censu IIII solidos. et quociens rex uenerit. foras IIII. solidos pro fodro. et suprascriptus abas per se [et successores suos in predicto monasterio existentes] promisit defendere et guarentare suprascriptam terram [predicto] ubaldo donec uixerit omni tempore [sine contradicione sua et successorum suorum. quia] sic inter eos conuenit, actum in claustro. suprascripti monasterii. Signum + Manus suprascripti domini abatis. qui hanc cartam fieri rogauit ibique fuerunt (2) rogati testes [Ego Januarius notarius sacri] palacii [interfui. et rogatus hanc] cartam tradidi et scripsi.

(1) *Guasto. Forse*: terra (2) *Guasto.*

## XXIII.

### *Guarnerio, abate di Santo Stefano d'Ivrea, investe di alcuni beni ivi Bosone Brusato della Città* [*d'Ivrea*] (maggio 1177).

FONTI. — A. Orig. in *Arch. St. Tor.*, *Ab. Santo Stef. Ivrea*, mazzo I, n. 27. — A'. Altro originale, forse fatto più tardi, in cui sono mutazioni dirette a rendere maggiore la donazione. — B. Copia del secolo XIII, che segue A, colle seguenti autentiche: « (S. T.) Et Ego stephanus Notarius hautenticum huius exempli uidi et legi. et sicut Jn illo continebatur sic et in Jsto scripsi et affirmaui nil addito uel dempto quod mutet sensum preter literam uel silabam plus minusve et ideo nomen meum subscripsi. et signum meum apposui (S. T.). **Ego petrus notarius sacri palacii autenticum huius exempli uidi et legi et sicut in eo continebatur sic et in isto firmaui et subscripsi (S. T.). Ego grandis notarius autenticum huius exempli uidi et legi et sicut in illo continebatur sic et in isto affirmaui** ».

MET. DI PUBL. — Si riproduce A, dando le varianti di A' e di B.

(S. T.) anno dominice incarnacionis Millesimo centesimo Septuagesimo septimo, mense madi, indicione x (1). presencia illorum nomina quorum subter leguntur. per lignum et cartam que sua tenebat manu. dominus Guarnerius abas monasterii sancti stefani. de ciuitate yporegie. per consensum. et parabolam boni iohannis. et arducionis (2). et iacobi presbiteri (3) et eurardi (4) monachorum suprascripti monasterii. Jnuestiuit per rectam censariam bosum bruxatum de eadem (5) ciuitate de tribus (6) peciis terre que. iacent (7) in ualle muntaldi (8). prima pecia (9) iacet. ad la bexatam. coeret ei ab una parte. ardricus. a secunda suprascriptus bosus. a tercia picoti. secunda pecia (10) iacet in uia foglosa. coeret ei ab una parte nicholaus (11). a secunda picoti. a tercia uia. a quarta bo[*n*]bellus (12) de solario. tercia pecie terre. que est pratum et campus (13) insimul tenentes. iacet aput buascam. coeret ei ab una parte nicholaus. a secunda philipus de septimo. ab aliis duabus partibus uia (14). et quantum suprascriptis peciis terre. infra dictas coerencias inuentum fuerit in presenti maneat inuestitura. Ea racione ut a modo in antea usque in perpetuum. predicta terra. cum superiore. et inferiore seu cumfinibus et accessionibus suis in integrum habere et tenere debet. suprascriptus bosus uel eius descendentes. tam masculini sexus. quam femenini. et cui dederit. Jn dando omni anno. suprascriptus bosus. uel eius descendentes seu cui dederit. pro censo seu ficto. ad festum sancti martini. solidos III (15). et cum (16) rex uenerit foras. alios solidos III (17) segusinensium. pro fodro. et suprascriptus abas per se suosque subcesores. promisit defendere et warentare (18) suprascriptas pecias terre. prenominato boso. uel eius descendentibus. omni tempore ab omni homine. in pena duplicis querimonie. alias super imposita inter eos exinde non fiat. et suprascriptus boso (19) per se eiusque heredes promisit. ut si contingerit aliquo tempore. quod uoluerit uendere suprascriptas pecias terre. antea debebit uendere. prenominato monasterio. pro solidos III (20) minus quam alii homini (21). si ad uendendum (22) euenerit. et ei emere libuerit. sin autem uendat cui uoluerit (23). saluo iure suprascripti monasterii. et suprascriptus bosus. non debet iudicare. suprascriptam terram. vlli (24) congregacioni. nisi suprascripto monasterio. quia sic inter eos conuenit. actum in claustrum suprascripti monasterii. Signum ☩ manus suprascripti (25) abatis. qui duas cartas (26) unius tenoris fieri rogauit. ibi fuerunt boso (27) curli. et iacobus filius bosi albi (28). et iacobus de tanta (29) rogati testes. hanc cartam qualiter superius legitur in integrum. firmauit et laudauit. dominus Gaimarius yporiensis. ecclesie episcopus in presentia suprascriptorum testium

(S. T.) Ego ianuarius notarius sacri palacii interfui. et rogatus hanc cartam tradidi et scripsi.

(1) B: x indicione (2) A[1]: ardicionis (3) A[1]: presbiteris (4) A[1]: euurardi (5) A[1]: de eodem (6) A[1]: de sex (7) A[1]: de quibus Jacent tres (8) A[1]: et una in gazo. alie due Jacent in territorio de piuerono (9) A[1]: terre uallis de ualle montaldi (10) A[1]: terre (11) A[1] *agg.:* nicolaus (12) A[1]: bombellus (13) A[1]: que est campo et prato (14) A[1] *agg.:* quarta pecia terre cum uinea super se et busscum insimul tenente. et mons insimul iacet in gazo. coheret ei ab una parte octo de passcherio. a secunda uia. a tercia monasterius. a quarta ubaldus pauli. v pecia terre cum uinea super se iacet in suprascripto territorio de piuerono a ponteallo. choeret ei ab una parte terra sancti laurencii. a secunda uia. a tercia terre sancte marie. vi pecia terre iacet iacet *(sic)* in suprascripto territorio de piuerono a la cirexa et est uinea. coheret ei ab una parte maresscum. ab aliis duabus partibus anricus pussca (15) A[1]: septem solidos (16) A[1]: quociens (17) A[1]: septem denariorum (18) A[1]: guarentare (19) A[1]: bosus (20) A[1]: quinque solidis (21) A[1]: alio omni (22) A[1]: a[*d*] uendendum (23) A[1]: libuerit emere (24) A[1]: ullius congregacionis (25) A[1]: domini (26) A[1]: due carte (27) A[1]: bosus (28) A[1]: ad ques (29) A[1]: tante

## XXIV.

*Gisolfo di Pavone e suo figlio Corrado vendono a Tebaldo di Pavone una pezza di terra ivi* (27 maggio 1177).

Fonti. — A. Orig. in *Arch. St. Tor., Ab. Santo Stef. Ivrea*, mazzo I, n. 28.

(S. T.) anno ab incarnacione domini nostri ihesu xpisti. Millesimo. centesimo. Septuagesimo Septimo. vi dies. Kalendas iunii. indicione x. Pressencia illorum nomina quorum subter leguntur. constat nos gisulfum de paono et conradum eius filium consenciente suprascripto gissulfo conrado suo filio accepise a te tebaldo de paono solidos iii denariorum segusinensium finito precio sicuti inter nos conuenit pro quadam pecia tere quam abemus in territorio de paono que iacet ad locum ubi dicitur in lama cui coeret a duabus partibus emptoris a tercia alius gisulfi (*sic*) a quarta uia. quam autem suprascriptam peciam tere superius dictam cum superiore et inferiore seu confinibus et accessionibus suis in integrum nos qui supra gissulfus et conradus uenditores tibi cui supra tebaldo emptori pro iamdicto precio uendimus et tradimus ut facias exinde tu et tui heredes seu cui dederis iure proprietario nomine quicquid facere uolueris. Jnsuper etiam actores et defensores per nos et per nostros heredes tibi tuisque heredibus seu cui dederis omni tempore ab omni homine exsistere promitimus sub

duplici pena querimonie actum Jporegie. Signum + + Manuum suprascriptorum gisulfi et conradi qui hanc cartam fieri rogauerunt. Jbi fuerunt unus alius gisulfus et iacobus et obertus filii quondam pellerini rogati testes

(S. T.) Ego oldeprandus notarius sacri palacii interfui et rogatus hanc cartam tradidi et scripsi.

## XXV.

*Calvo del Mercato e Guiberto della Città [d'Ivrea] sentenziano in causa fra il monastero di Santo Stefano d'Ivrea ed i ministri della chiesa di San Nazario di detta città quali rappresentanti dell'ordine dei Templari* (10 [?] 1179).

Fonti. — A. Orig. in *Arch. St. Tor.*, *Ab. Santo Stef. Ivrea,* mazzo I, n. 29; un po' guasto qua e là.

(S. T.) Anno ab incarnacione domini nostri ihesu xpisti Millesimo centesimo. Septuagesimo nono. decima die (1) indicione XIII. Presencia illorum nomina quorum subter leguntur discordia erat ex una parte inter dominum Warnerium abatem monasterii sancti stephani de ciuitate yporegie. Necnon et ex altera parte petrum bonum et iordanum ministros ecclesie sancti nazarii de eadem ciuitate ex parte domus templi de tota illa tera culta et inculta cum uinea et bosco arboribus super se quam Petrus filius quondam Poli de burgo di ciuitate yporegie dederat domui templi et sancto Nazario. in toto territorio de zaio et de monte bellerani. Et de hac discordia ambe partes compromiserunt stare sub caluo de [mer]cato et wiberto de ciuitate arbitris electis ab utraque parte. Et ipsi visis allegationibus et r[esponsioni]bus et probacionibus voluerunt dare sententiam. Et rogatu suprascriptorum arbitrorum sicuti erant [sub] eis pro sentencia ita compromiserunt stare sub eis per concordiam et ipsi preceperunt per concordiam suprascriptis ministris. Petrobono et iordano de sancto nazario et domo templi. quod facerent finem et rufutationem in manu domini Warnerii abatis suprascripti monasterii ex parte domus templi. pro eis et pro omnibus fratribus templi. de tota suprascripta tera culta et inculta cum bosco et uinea et arboribus super se quam suprascriptus Petrus dederat domui templi et sancto nazario. in toto territorio de zaio et de monte bellerani. et ita suprascripti ministri Petrus bonus et iordanus pro se et pro omnibus fratribus predicte domus. templi. consensu et parabula dominorum robaldi et pasqualis auoca-

t[or]um suprascripte eclesie sancti nazarii. fecerunt finem et refutacionem de tota tera cum uinea et bosco et arboribus qualiter superius legitur in integrum. prenominato domino Warnerio abati suprascripti monasterii. ad partem iamdicti monasterii sancti stephani. Pre(p)terea suprascripti ministri scilicet petrus bonus et iordanus ecclesie sancti nazarii dederunt guadiam prenominato domino abati. ad partem suprascripti monasterii in pena xx. librarum denariorium secusinensium si aliquis fratrum domus templi. ex ista parte maris. uel ex illa parte maris. uellet remouere hanc finem. predictus dominus abas et monaci suprascripti monasterii debent pignorare robaldum et pasqualem de ciuitate de suprascriptis libris xx et [insuper] suprascripti robaldus et pasqualus obligauerunt se fideiussorio nomine pro suprascriptis ministris ecclesie sancti nazarii et suprascripti ministri taliter posuerunt eos fisores. ita quod suprascriptus abas abeat sibi et monasterio predictas libras xx. si hoc non. adtenderetur. Et pro hac fine et refutacione. suprascripti arbitri preceperunt suprascripto domino abati et monachis suprascripti monasterii. ut darent suprascriptis ministris ecclesie sancti nazarii ad partem domus templi et ecclesie sancti nazarii. peciam unam prati quam suprascriptus abas et monachi habent ex parte monasterii in territorio de bolengo que iacet ad locum ubi dicitur in prarium de pontilo. cui coeret a tribus partibus domus templi a quarta lifredi et sunt п. prataricie prati. et unam aliam peciam tere insimul quam abent similiter ex parte suprascripti monasterii in territorio de tiuolera que iacet ad locum ubi dicitur in campum bertoldum cui coeret ab una parte suprascripti monasterii a secunda ecclesie sancti eusebii. a tercia marescum. et ita predictus dominus abas et bonus iohannes et eurardus monachi suprascripti monasterii pro se et pro omnibus fratribus suprascripti monasterii consensu et parabola domini (2) auocati suprascripti monasterii donauerunt suprascriptas. pecias tere prenominatis ministris ecclesie sancti nazarii ad partem domus templi et sancti nazarii tali ordine ut de cetero sint suprascripte pecie terre suprascriptorum ministrum iordani et petri boni et eorum successorum. in predicta ecclesia existencium in faciendo quicquid facere voluerint iure proprietario nomine. ad partem domus templi. insuper predictus dominus abas et suprascripti monachi consensu et parabola domini (2) auocati dederunt guadiam prenominatis ministris ecclesie sancti nazarii ad partem domus templi in pena xx librarum denariorum segusinensium guarentando eis et domui templi suprascriptas pecias tere omni tempore ab omni homine. et [posu]erunt ei fissores robaldum et pasqualem qui se unusquisque obligauit (se) fideiussorio nomine. ita si hoc non

atenderent. quod suprascripti ministri debent pignorare suprascriptos fisores de suprascriptis libris xx. et abere sibi suprascriptas libras xx si hoc remouerent quia sic inter eos conuenit. actum yporegie in domo et camera suprascripti abatis. Signum Manuum. suprascriptorum dominorum abatis et monacorum et ministrum suprascripte ecclesie qui duas cartas unius tenoris inde fieri rogauerunt ibi fuerunt homodeus de salairano et iacobus et bonus iohannes nepos abatis rogati testes (S. T.) Ego oldeprandus notarius sacri palacii interfui et rogatus duas cartas unius tenoris inde tradidi et scripsi.

(1) *Guasto in* A. (2) *Lo spazio bianco è in* A. *Ma forse avrebbe dovuto esservi scritto:* fabri. *Cfr. doc. n. XXVII.*

## XXVI.

*Alberto di Val [Miliaria] del luogo di Romano dona una pezza di terreno ivi al monastero di Santo Stefano d'Ivrea* (gennaio 1180).

Fonti. — A. Orig. in *Arch. St. Tor., Ab. Santo Stef. Ivrea,* mazzo I, n. 30; con macchie e lacerature.

(S. T.) anno ab incarnacione domini nostri iehsu xpisti. Millesimo. Centeximo. Octuageximo mense Januarii Jndicione terciadecima. Presencia illorum nomina quorum subter leguntur. [per cartam] quam mea teneo manu albertus de vale de loco romani. dono tibi domino iohanni [priori] sancti monasterii stephani de ciuitate yporegie. peciam unam terre quam habeo in territorio [ro]mani in eo loco qui dicitur clusellaria que est media iuncta. et si amplius fuerit. cui coheret ex una parte monasterium sancti stephani de ciuitate yporegie. ex alia parte sancta maria ex alia parte dominus Wilielmus de sancto martino. tali ordine ut de cetero sint tue tuorumque successorum in predicto monasterio existentium in faciendo quicquid facere uolueris Jure proprietario nomine. Jnsuper etiam actorem [*et*] defensorem. per me meosque heredes tibi tuisque successoribus in predicto monasterio existentibus. omni tempore. ab omni homine existere promitto sub duplici pena querimonie. hanc donacionem facio ego qui supra albertus titulo donacionis inter uiuos. quia sic decreuit mea bona uoluntas. Actum romani. loco feliciter. Signum. Manus + suprascripti alberti qui hanc cartam donacionis fieri rogauit ibi fuerunt dominus Johannes presbiter sancti petri romani. et petrus calaberius. et romanus arinerius. et Johannes de romano. et stephanus rogati testes.

(S. T.) Ego Oliuerius Notarius sacri palacii qui hanc cartam donacionis tradidi. et scripsi.

## XXVII.

*Guarnerio, abate di Santo Stefano d'Ivrea, accensa a Taurino di Moncrivello una pezza di terreno in Ivrea* (1 maggio 1180).

Fonti. — A. Orig. in *Arch. St. Tor., Ab. Santo Stef. Ivrea*, mazzo I, n. 31; corroso il lato sinistro in tutta la sua lunghezza.

(S. T.) Anno ab incarnacione domini nostri ihesu xpisti. Millexímo. Centeximo. Octuageximo. kalendis madii indicione terciadecima. Presencia illorum nomina quorum subter leguntur. Per lignum et cartam que sua tenebat manu dominus guarnerius abbas monasterii sancti stephani de ciuitate yporregie. per consensum domini iohannis prior[*is*] [opi]cionis presbiteri et domini eurardi et aliorum fratrum. et fabri auocati. inuestiuit taurinum de monte caprel de quadam pecia tere que est sedimen et iacet in ciuitate yporregie ad locum [ubi dicitur] (1) a leonis. Cui coheret ex una parte monasterium sancti stephani. ex alia ionathasius de turre. ex alia via. quantum suprascripta pecia tere infra iamdictas coerencias inuentum fuerit in presenti maneat inuestitura. Ea racione uti a modo in antea usque in perpetuum habere et tenere debeat suprascriptus taurinus uel eius descendentes tam masculini sexus quam feminimi. cum eius heredibus et cui dederit. excepto quod suprascriptus taurinus non debet uendere nulli religioni. in dando omni anno suprascriptus [taurinus] uel eius descendentes cum eius heredibus seu cui dederit. excepta nulla religione. pro censo seu ficto. duos solidos denariorum segusinensium in festiuitate [sancti] martini et pro fodro regis alios solidos duos. denariorum segusinensium Et pro ac inuestitura confessi fuerunt suprascriptus dominus Warnerius abbas et fratribus suis (*sic*). se accepisse. duos. solidos segusinensium. quia sic inter eos conuenit. Actum in claustro monasterii sancti stephani feliciter. Signum. Manus + + suprascripti taurinj. et suprascripti domini abbatis et suorum fratrum qui duas cartas unius tenoris fieri rogauerunt. Jbi fuerunt martinus de silano. et petrus faber de sesano. et Manfredus de maza. et azo fornerius. et iacobus mediolanensis rogati testes. et Jnsuper predictus dominus Warnerius abbas per consensum suorum fratrum per se et per suos successores promisit. defendere et guarentare. predictam peciam tere prenominato taurino. uel eius heredibus omni tempore. ab omni homine in pena duplicis querimonie. et conuenerunt inter se per se eorumque

successores ut si contingerit aliquo tempore quod suprascriptus taurinus uel eius heredes illud edificium quod abuerit edificatum in suprascripta pecia tere. antea debebit uendere prenominate ecclesie sancti stephani. per tres. solidos. minus. quam (ab) alio homini. et suprascriptus dominus Warnerius abbas per consensum suorum fratrum conuenit prenominato taurino uel eius heredibus uendere predictam peciam tere. per tres solidos minus quam alio homini. si a[*d*] uendendum euenerit et ei libuerit emere sin autem uendant cui uoluerint. Alia supraimposita inter eos exinde non fiat.

(S. T.) Ego Oliuerius Notarius sacri palacii rogatus qui duas cartulas unius tenoris scripsi et tradidi.

(1) *Guasto in* A.

## XXVIII.

*Giacomo di Salerano rinunzia a favore del monastero di Santo Stefano d'Ivrea la censaria di tre pezze di terreno che teneva da esso* (dicembre 1180).

Fonti. — A. L'orig. manca. — B. Copia non autentica del secolo XIV, contenuta al numero 1 nel grosso volume I di « Consegnamenti » 1180-1346 dell'abazia di Santo Stef., dovuto a notai diversi, nel quale non si « tractat nisi de ficto illorum de stria», esistente in *Arch. St. Tor., Ab. S. Stef. Ivrea,* mazzo XV.

Osservaz. — L'indizione è settembrina.

Met. di publ. — Si riproduce B.

(S. T.) (1) Anno ab incarnatione domini nostri ieshu xpisti millessimo centessimo octuagessimo mense decembris. Jndicione xiiii. pressencia illorum nomina quorum subter leguntur. Jacobus de salairano conuenit per se eiusque heredes pro remedio anime sue suorumque parentum domino Varnerio abbati monasterii sancti stephani de ciuitate yporegie. Ad partem suprascripti monasterii. uel eius successoribus reddere ei illam cartam censarie. quam suprascriptus dominus abbas et monachi fecerunt ei. de tribus peciis tere quas abebat ex parte monasterii in territorio de ciuitate yporegie. prima pecia iacet ultra pontem quem tenent ab. eo. Vibertus et uintignanus. et est uinea. Secunda pecia iacet ad boxonum rotundum. tercia pecia iacet in uiam de termino. quas dedit ei dominus abbas per censariam pro decem octo libris denariorum segusinensium sicuti in altera legitur carta quoquo tempore predictus dominus abbas uel eius successores uoluerint dare prenominato iacobo uel eius heredibus decem et octo libras

in mense decembri. et ex quo dare uoluerit ei dare suprascriptas decem et octo libras inuestituram et cartam censarie. sit inannis. et vacua. et ei redere debuerit suprascriptam cartam. uel facere ei cartam finis in laudem sui iudicis de suprascriptis pecijs tere quia sic inter eos conuenit. Actum yporegie in canzello suprascripti monasterii. Signum manus suprascripti domini Jacobi qui hoc breue fieri rogauit. Jbi fuerunt surianus et vibertus et Jacobus carta et bonus iohannes et gunzet et Anricus rogati testes.

Ego oldeprandus notarius sacri palacij interfui et rogatus hoc breue scripsi.

(1) B: *manca.*

## XXIX.

*Guarnerio, abate di Santo Stefano d'Ivrea, accensa a Catanio, ministro dell'Ospedale di San Giovanni di Gerusalemme, una pezza di terra in Ivrea* (maggio 1181).

FONTI. — A. L'orig. manca. — B. Copia autentica 1302, del notaio Bonaventurino di Mantova, in *Arch. St. Tor.*, *Ab. Santo Stef. Ivrea*, mazzo I, n. 32, preceduta dalle parole: « Exemplum ab Autentico releuatum », e seguita dalle seguenti: « (S. T.) Et Ego Bonauenturinus de mantua Notarius publicus. Hoc. instrumentum ad ipsius autenticum scriptum manu dicti Oldeprandi de Mandato et Auctoritate venerabilis patris domini fratris Alberti permissione diuina Episcopi yporiensis et comitis nil addens uel minuens fideliter exemplaui. Sub Anno domini M. CCCII. Jndicione. XV. die dominico XIIII octobris. Jn Episcopali palatio yporiensi presentibus testibus domino Bonauentura de Gonzaga. et francisco de Romano familiaribus domini Episcopi antedicti et. Vbertino de notario ciui yporiensi. et aliis pluribus. Postmodum cum dicto Autentico ascultaui et quia utrumque concordare inueni me supscripsi ».

(S. T.) Anno ab incarnacione domini nostri. Jhesu xpisti. Millesimo. Centesimo. Octuagesimo primo mense Madij. Jndicione XIIII. Presencia illorum nomina quorum subter leguntur per lignum. Et cartam que sua tenebat manu dominus Varnerius Abbas monasterii sancti stephani de ciuitate yporiensi. consensu et parabola domini boniohannis. et Jacobi. et Ardicionis et Curadi monachorum suprascripti monasterii. et consentiente domino fabro auocato suprascripti. monasterii qui uidens non esse tantum de rebus mobilibus monasterio vnde illas libras. sex. denariorum segusinensium quas debemus dare Clementi et giroldo possint sanari suam Auctoritatem dedit et tribuit inuestiuit per censariam Catanium Ministrum Hospitalis sancti Johannis de Ciuitate yporegie

ad partem suprascripti hospitalis et hospitalis sancti Johannis de Jerusalem. de quadam petia tere in qua est campus et pratum quam habet et possidet ex parte suprascripti monasterij. in territorio de Ciuitate yporegie que iacet ad locum ubi dicitur in pozol Cui coheret a duabus partibus suprascripti monasterij a tercia suprascripti hospitalis. a quarta Via Ea ratione uti a modo in antea usque in perpetuum abere et tenere debeat suprascriptus Catanius uel eius successores ad partem suprascripti hospitalis in hospitali existentes suprascriptam petiam terre. et faciat in ea tam superiore quam inferiore seu cumfinibus et accessionibus suis. in integrum. quicquid facere uoluerint uel eius utile fuerit. in dando omni anno in festo sancti Martini. suprascriptus Catanius uel eius successores prenominato domino Abbati uel eius successoribus in suprascripto Monasterio existentibus pro Censo seu ficto denarios XII. bonorum segusinensium. et quociens rex uenerit foras alios denarios. XII. pro fodro. Et suprascripus dominus Varnerius Abbas promisit per se eiusque successores defendere et guarentare suprascriptam peciam terre prenominato Catanio [*et eius*] (1) socibus(*sic*) in suprascripto hospitali existentibus omni tempore ab omni homine in pena duplici querimonie [*et inter*] (2) se conuenerunt quod si aliquo tempore placuerit prenominato catanio uel eius successoribus uendere suprascriptam peciam terre antea debebit uendere prenominato domino Abbati uel eius successoribus pro solidis. X. minus quam alii homini et alia superimposita inter eos exinde non fiiat. Et pro hac inuestitura confessus fuit dominus Abbas se Accepisse a suprascripto catanio ex parte hospitalis. sex. libras denariorum segusinensium. quia sic inter eos conuenit. Actum yporregie Monasterio sancti stephani. Signum Manuum + + suprascripti domini Abbatis et catanij qui duas cartas inuestiture vnius tenoris inde fieri rogauerunt. Jbi fuerunt Clemens et eius filius et pellaza et Johannes de Albera et Torinus et bonus Johannes et petrus ad hoc rogati testes.

Ego Oldeprandus Notarius Sacri palacii interfui et Rogatus. duas cartas inde tradidi et scripsi.

(1) *I tratti in corsivo fra* [ ] *sono stati lasciati in bianco in* B.

## XXX.

*Pietro Lupo del luogo di Romano dona al monastero di Santo Stefano d'Ivrea una pezza di terreno sul territorio di Romano* (gennaio 1182).

FONTI. — A. Orig. in *Arch. St. Tor.*, *Ab. Santo Stef. Ivrea*, mazzo I, n. 33; con qualche macchia d'umido.

(S. T.) Anno ab incarnacione domini nostri ieshu xpisti. millesimo. centesimo octuagesimo secundo. mense ianuarii. indicione xv. Presencia illorum nomina quorum subter leguntur. Ego in dei nomine Petrus lupus de loco romani pro remedio anime mee meorumque parentum dono tibi bono iohanni monacho monasterii sancti stephani de ciuitate yporegie ad partem suprascripti monasterii meam porcionem unius pecie tere quam abeo insimul cum fratre meo et cum nepote meo pro indiuiso in territorio de romano que iacet ad locum ubi dicitur in clusellarium cui coeret ab una parte suprascripti monasterii a secunda iacobi sui nepotis a tercia waldroci de romano a quarta crasi. tali ordine ut suprascripta mea pars tocius suprascripte pecie tere de cetero sit domini abatis suprascripti monasterii uel eius successorum in monasterio existencium in faciendo quicquid facere uoluerit iure proprietario nomine. retento in me quod debeo abere et tenere suprascriptam meam porcionem suprascripte pecie tere usque in perpetuum in dando omni anno in festo sancti martini ego et mei heredes suprascripto monasterio pro censo seu ficto denarios duos denariorum segusinensium. ita quod si ego et mei heredes tenuerimus censum duorum annorum quod non fuerit solutum suprascripto monasterio. deinde suprascripta mea pars suprascripte pecie tere sit penitus alodium suprascripti monasterii. omnia occasione remota. hanc donacionem facio. ego qui supra petrus lupus titullo donacionis inter uiuos. quia sic decreui[*t*] mea bona uoluntas. actum yporegie in monachatum. Signum Manus +. petri qui hanc cartam donacionis fieri rogauit ibi fuerunt Wibertus et Jordanus. pelliparius et uo de solario et iacobus nepos suprascripti petri. rogati testes. Ego Oldeprandus notarius sacri palacii interfui et rogatus hanc cartam tradidi et scripsi.

## XXXI.

*Il signor Oberto di Romano vende una pezza di terra ivi al monastero di Santo Stefano d'Ivrea* (25 aprile 1186).

FONTI. — A. Orig. in *Arch. St. Tor.*, *Ab. Santo Stef. Ivrea*, mazzo I, n. 34; con macchie ed abrasioni.

(S. T.) Anno dominice incarnationis Millesimo centesimo octuagesimo sexto Jndicione quarta die iouis octauo Kalendas madii presencia illorum nomina quorum subter leguntur per lignum quod sua tenebat manu dominus obertus de romano Jnuestiuit dominum abatem ghrimoardum ad partem monasterii sancti stephani de ciuitate yporegie mera donacione nominatiue de pecia una de tera que iacet ad locum

ubi dicitur in clusure et in fondo romani cui Coheret ab una parte uia publjca a secunda iohannes de [S]egnorino a tercia robaldus a quarta albertus qui dicitur pater [pro] viiii denariis segusinis quos iamdictus ober[tus] debebat dare omni anno prefate ecclesie pro censu Eo modo ut ipse abas et monachi uel [homines] stantes in obedientia suprascripti Monasterii seu cui statuerint habere habeant et [teneant] suprascriptam teram et faciant in ea tam superiori quam inferiori quicquid facere uoluerint usque in perpetuum eciam cum omni honore et banno et districto et sucessione poiero *(sic)* preter uicinitatem castri nec mihi cui supra oberto meisque heredibus liceat ullo tempore nolle quod uoluit sed quod a me semel factum est uel scriptum inuiolabiliter cunseruare promito cum stipulacione subnixa nec ipse abas uel sui successores seu Monachi qui nunc sunt ordinati uel erunt in predicto monasterio petant amplius suprascripto oberto nec suis heredibus suprascriptos viiii denarios. ut. supra. legitur. quia sic inter eos stetit pactum Actum est romano Signum + Manus oberti qui hanc cartam fieri Rogauit Jnterfuerunt dominus painus comes de sancto martino et dominus rubo de [castro] romani et robaldus eius nepos et dominus Mainfredus de eodem castro et petrus eius frater Rogati testes.

(S. T.) Ego martinus sacri palacii notarius hanc cartam tradidi et scripsi.

## XXXII.

*Costavello detto Dalpozzo dona al monastero di Santo Stefano d'Ivrea una pezza di terreno ivi* (gennaio 1187).

Fonti. — A. Orig. in *Arch. St. Tor., Ab. Santo Stef. Ivrea.*, mazzo I, n. 35.

(S. T.) anno ab incarnacione domini nostri iehsu xpisti Millesimo centesimo lxxxvii. mense ianuarii indicione v. pressentibus infrascriptis testibus. Ego in dei nomine costauel qui dicor de puteo pro remedio anime mee meorumque parentum dono tibi domino grimoerdo abas *(sic)* monasterii sancti stephani de ciuitate yporegia peciam una tere quam abeo in teritorio de paono que iacet ad puteum cui coeret ab una parte dalmacii a secunda uia. a tercia suprascripti monasterii. cum uinea super se abente. tali ordine ut de cetero suprascripta pecia tere cum suprascripta uinea super se sit tua domini abatis tuorumque subcessorum in suprascripto monasterio. existencium. in faciendo quicquid facere uolueris iure proprietario nomine. Retento in me usufructu(m) suprascripte pecie tere et uinee donec uixero pro uictu(m) et

uestitu(m) mee persone. et si contigerit quod petrus meus nepos ueniret de ultramare et ipse uoluerit tibi soluere solidos II denariorum segusinensium tu debes dimitere ei predictam peciam tere cum predicta uinea super se incontinenti. actum yporegie in claustro suprascripti monasterii. Signum + Manus suprascripti costauel qui hanc cartam fieri rogauit. ibi fuerunt iohannes carlus (1) mătus et melotus rogati testes. Ego oldeprandus notarius sacri palaci interfui et rogatus hanc cartam scripsi.

(1) *Guasto.*

## XXXIII.

*Perrona, vedova di Aiazza di Pavone, e suo figlio Giovanni Sarlo vendono al monastero di Santo Stefano d'Ivrea una pezza di terreno in Pavone* (gennaio 1187).

FONTI. — A. Orig. in *Arch. St. Tor., Ab. Santo Stef. Ivrea,* mazzo I, n. 36.

(S. T.) Anno ab incarnacione domini nostri ihesu xpisti Millesimo centesimo LXXXVII. mense ianuarii. indicione V. pressentibus infrascriptis testibus. constat nos perronam quondam relictam agace de paono et iohannem carlum eius filium longobardorum lege uiuere confitentes. accepisse a te domino grimoardo monasterii sancti stephani de ciuitate yporegie abate solidos IIII denariorum bonorum segusinensium et denarios IIII. finito precio sicuti inter nos conuenit. pro toto illo censo et ficto et iure quod abemus in quadam pecia tere quam tenet a nobis polus in teritorio de paono que iacet ad locum ubi dicitur ad rouereto cui coeret ab una parte leonis creste a secunda bossonis a tercia iohannis carli quod censum est denariorum III segusinorum quod autem predictum ius et censum supradictum. nos que supra perrona et iohannes uenditores tibi cui supra domino abati emptori ex parte iamdicti monasterii pro iamdicto precio uendimus et tradimus ut facias exinde tu et tui subcessores in suprascripto monasterio existentes seu cui dederis iure proprietario nomine quicquid facere uolueris sine nostra nostrorumque contradicione. Jnsuper etiam actores et defensores per nos et per nostros heredes tibi tuisque subcessoribus seu cui dederis omni tempore ab omni homine. existere promitimus sub duplici pena querimonie actum yporegie in claustro suprascripti monasterii. Signum Manus + suprascripte perrone et iohannis eius filii qui hanc cartam fieri rogauerunt. ibi fuerunt melior de paono et costauel rogati testes Ego Oldeprandus notarius sacri palacii. interfui et rogatus hanc cartam scripsi.

## XXXIV.

*Guido detto Grua della Città d'Ivrea accensa una pezza di terreno ivi al monastero di Santo Stefano d'Ivrea* (marzo 1189).

Fonti. — A. Orig. in *Arch. St. Tor., Ab. Santo Stef. Ivrea,* mazzo I, n. 37; con qualche laceratura e macchia.

(S. T.). Anno ab incarnacione domini nostri ieshu xpisti Millesimo Centesimo LXXX nono. mense marcii. indicione VII. pressentibus infrascriptis testibus. cum ligno uno quod sua tenebat manu dominus Wuido qui dicitur grua de ciuitate yporegie. inuestiuit per censariam bonum iohannem monacum monasterii de sancti stephani de ciuitate yporegie. ad nomen et partem domini grimoardi iamdicti monasterii abatis de quadam pecia tere quam abet in teritorio de ciuitate yporegie que iacet ad locum ubi dicitur ad cellam aribaldi cui coheret a tribus partibus iamdicti monasterii. a quarta ecclesie sancti ambroxii. Ea Racione uti a modo in antea usque. in perpetuum abere et tenere debeat suprascriptus dominus abas et eius subcessores in suprascripto monasterio existentes suprascriptam peciam tere et faciat in ea tam superiore quam inferiore seu cumfinibus accessionibus suis in integrum quicquid facere uoluerit uel eius utille fuerit in dando omni anno in festo sancti martini suprascriptus dominus abas uel eius subcessores suprascripto Wuidoni uel eius heredibus pro censu seu ficto denarios duos denariorum bonorum segusinensium. et quotiens rex uenerit foras alios denarios duos pro fodro regali. Et insuper suprascriptus Wido promisit per se eiusque heredes defendere et guarentare suprascriptam peciam tere prenominato. domino abati et eius subcessoribus omni tempore ab omni homine in pena dupli eius querimonie. et si suprascriptus dominus abas uel eius subcessores inde fuerit apellatus omnes expensas quas faciet s u p r a s c r i p t u s abas(1) dapna uniuersa que inde abebit pro defensione iamdicte pecie tere cum omni integritate et restituere conuenit quia sic inter eos [conuenit actum] yporegie in claustro suprascripti monasterii. Signum Manus + iamdicti domini Wuidonis qui hanc cartam fleri rogauit. ibi fuerunt presbiter iacobus et filipus et obertus presbiter et mainfredus et Wilielmus de mainfredo rogati testes Et pro hac inuestitura confessus fuit suprascriptus dominus Wido se accepisse a suprascripto domino abate solidos XVIII denariorum (2) bonorum segusinensium. Ego oldeprandus notarius sacri palacii interfui et rogatus hanc cartam scripsi.

(1) *Lo spaziato è in sopralinea.* (2) A: denariorum denariorum

## XXXV.

*Filippo Matrucana e sua madre Piacenza transigono le loro differenze per certi beni col monastero di Santo Stefano d'Ivrea* (5 febbraio 1192).

FONTI. — A. Orig. in *Arch. St. Tor., Ab. Santo Stef. Ivrea,* mazzo I, n. 38.

(S. T.) Anno dominice Jncarnacionis Millesimo Centesimo nonagesimo Secundo quinto die Jntrante februario Jndicione x; Concordia talis facta est Jnter. monasterium sancti stefani, et philipum matrucanam. et placentiam Matrem suam. quod suprascriptus philipus et suprascripta Mater sua. finem et refutacionem fecerunt. per transactionem. Jn Manu boni Johannis monachi. ad partem suprascripti monasterii de omni eorum. Jure. et accione. quod et quam habent et eis pertinet. in pecia una terre cum Superiore et inferiore. quam suprascriptum monasterium habet et possidet. Jn territorio yporegie que Jacet ad bandum. Cui coeret a duabus partibus. suprascriptum monasterium. a tercia sanctus laurencius. A quarta uia. tali modo. quod de cetero. non liceat. suprascriptis scilicet. placentie. et philipo. nec eis heredibus. nec eorum submitenti persone agere. [*contra*] suprascriptum monasterium. nec molestare de suprascripta terra Jn totum nec Jn partem. et omni tempore. taciti et contepti permaneant. Jnsuper suprascriptus Philipus promisit. eis antestare. suprascripto monasterio suis expensis. ab omni homine. et specialiter. a petro fratre suo. et ab angelerio. et quod faciet eis. suprascriptam finem firmam tenere sub duplici pena querimonie. et pro sic atendemdo obligauit suprascripto Monasterio omnia sua bona. pro hac fine. Acceperunt. suprascripta placentia. et philipus. A predicto monasterio. solidos xij. segusinensium. ut sunt confesi. Actum yporegie. Jn claustro sancti stefani. Signum Manus + + suprascripte placentie et philipi. qui hanc Cartam fieri rogauerunt. ibi fuerunt. arducio monacus. Jacobus de tanta. obertus bruxatus. mainfredus de ma[za]dio. obertinus nepos. boni-Johannis. Jacobus de oidelina. petrus de paono. Constanel testes.

(S. T.) Ego Aimo notarius rogatus hanc Cartam scripsi.

## XXXVI.

*Oberto Brusato, del fu Bosone Brusato della Città d'Ivrea, cede al monastero di Santo Stefano tre pezze di terreno in Piverone* (25 ottobre 1192).

FONTI. — A. Orig. in *Arch. St. Tor., Ab. Santo Stef. Ivrea,* mazzo I, n. 39; in pessime condizioni, macchiato e mancante di larghi tratti.

Osservaz. — L'indizione è settembrina.

[(S. T.)] anno dominice incarnacionis Millesimo centesimo nonagesimo ii; octauo kalendas nouembris. indicione xi. presentibus infrascriptis testibus per lignum quod sua tenebat manu. obertus bruxatus filius quondam bosonis bruxati. de ciuitate yporegie. pro se et pro heredibus suis bono amico et ricardo finem fecit et refutacionem. in manu. domini Grimoaldi mona[ci monast]erii sancti stephani de eadem ciuitate abatis ad partem ipsius monasterii. nominatiue. de tribus. peciis terre [c]um uineis super [se] habentibus. quas suprascriptus obertus et fratres habebant. et tenebant. per censariam. a predicto monasterio. in territorio piueroni. de quibus suprascriptus obertus et fratres sui dabant omni anno censum. suprascripto monasterio. iii solidos segusinensium. prima pecia iacet. ad locum vbi dicitur in la costa de ponteal. cui coeret ab una parte sancta maria. a secunda (1) o sanctus petrus. a quarta communia. et est uinea cum campo insimul secunda pecia. iacet in romaldo [a duabus] (1) partibus don de arnado a tercia anricus pu[sca] (1) a quarta sancta maria. et est uinea. tercia [pecia Jacet i[bi prope. cui coeret a duabus partibus anricus pusca a tercia uia. a quarta arimanni. et est uinea et zerbus. tali modo quod de cetero usque in perpetuum. non liceat suprascripto oberto. nec fratribus suis. neque eorum heredibus nec eis Submitenti persone. agere molestare. nec causare. de suprascriptis uineis. et terris. in totum nec in partem contra suprascriptum monasterium. nec contra suos seruientes. Set omni tempore per se eorumque heredes. taciti. et cont[enti in perpetuum m]anere debent in pena duplicis querimonie [et tamen po]st penam compositam. taciti et contempti permaneant [ut supra] insuper suprascriptus obertus fecit securitatem manu suprascripti abatis in pena librarum x segusinensium. quod faciet [tali modo] quod suprascripti fratres sui bonus amicus. et ricardus. qua[ndoquidem appellati a suprascripto aba]te. et requisiti fuerint laudabunt et firmabunt hanc cartam. in laude iudicis suprascripti aba[tis]....voluit reditores. amedeum de montaldo. et iacobum braerium unumquemque [in solidum. et inde recepit] suprascriptus obertus ut est confesus a predicto abate libras iiij segusinensium. quos soli[dos (1) actum in claustro sancti stephani. Signum Manus + suprascripti oberti qui hanc cartam fieri roga[uit. Jbi fuerunt testes rogati] giraldus nepos abatis et albertus de blaenca, et iohannetus, et stephanus de quintena

(S. T.) Ego aimo notarius sacri palacii rogatus hanc [cartam tradidi et] scripsi.

(1) *Guasto in* A.

## XXXVII.

*Domenica del fu Pietro di Campo Selvatico, col figlio Giovanni e colla figlia Bonfante, vende una pezza di terreno in Sessano al monastero di Santo Stefano d'Ivrea* (1195).

FONTI. — A. Orig. in *Arch. St. Tor.*, *Ab. Santo Stef. Ivrea*, mazzo I, n. 40; in pessimo stato, corroso, macchiato dall'umido e mancante di larghi tratti.

[(S. T.) anno ab incarnacione domini] nostri ihesu. xpisti Millesimo Centesimo Nonagesimo Quinto mense (1) indicione xiii. Pressencia illorum nomina [quorum subte]r leguntur. Constat nos dominicam uxorem quondam Petri de campo saluaio necnon et iohannem et bonam fantem filium et filiam iamdicte dominiche longobardarum lege uiuere confitentes accepisse a uobis bono iohanne monacho monasterii sancti stephani ex parte domini abatis grimoardi(s) suprascripti monasterii solidos xiiij denariorum bonorum segusinensium. finito precio sicuti inter nos conuenit. pro cuadam [pecia tere cum omnibus suis dependentibus] iacentis in territorio de sexano (1) ad locum ubi dicitur in campo saluaio in brollum [cui coheret de duabus partibus terra] suprascripti monasterii a tercia ecclesie sancti stephani de sexano a quarta consortum. quam autem suprascriptam peciam tere cum omnibus superius dictis cum superiore et inferiore seu cumfinibus et accessionibus suis in integrum. Nos qui supra [mater et filii per nos et nostros sub]cessores tibi cui supra bono iohanni ex parte monasterii pro iamdicto precio uendimus et [tradimus ad predictum abatem] uel eius subcessores in suprascripto monasterio existentes seu cui dederit iure proprietario nomine [sine nostra heredumque nostrorum contradicione] insuper eciam actores et defensores per nos et per nostros heredes suprascripto domino [abati uel eius successoribus omni tempo]re ab omni homine existere promitimus sub duplici pena querimonie. [Et inde] promisserunt in pena xx solidorum denariorum segusinensium Jd faciet facere cartam (1) dominiche cum fuerit (1) de suprascripta pecia uinee suprascripto domino abati uel eius subcesso[ribus ](1) pecierit ab eis uel de (1) uel (1) pasquale in laudem iudicis domini abatis (1) suprascriptorum uenditorum obligauit suprascripto bono iohanni ad partem suprascripti monasterii omnia sua bona presentia futura (1) actum yporegie in claustro monasterii [sancti stephani Signum + manus dictorum venditorum qui] hanc cartam fieri rogauerunt. ibi fuerunt constantinus et (1) rogati testes.

(S. T.) Ego, Oldeprandus notarius sacri palacii interfui [et rogatus] anc cartam scripsi

(1) *Completamente guasto.*

## XXXVIII.

*Pietro del fu Suzo di Settimo dona quanto Guglielmo chiamato delle Topie, di Bienca, ivi teneva da detto Suzo e figliuoli* (aprile 1195).

Fonti. — A. Orig. in *Arch. St. Tor., Ab. Santo Stef. Ivrea,* mazzo I, n. 41; con larghe macchie.

(S. T.) anno ab incarnacione domini nostri ihesu xpisti Millesimo Centesimo nonagesimo quinto mense Aprilis indicione xiij. Pressencia illorum nomina quorum subter leguntur. Ego. Jn dei nomine Petrus filius quondam suzi de septimo pro remedio anime mee meorumque parentum et pro anima iacobi monachi fratris mei. dono uobis iacobo monaco fratri meo et Arducioni monachis monasterii sancti stephani de ciuitate yporegie accipientibus nomine domini abatis grimoardi suprascripti monasteriii. Nominatiue totam illam teram cultam et incultam cum toto hoc quod est desuper et quod huic tere pertinet Quam erat solitus tenere Wilielmus qui dictus fuit de topiis de blaenca de domino suzo patre meo et de filiis suis Jn blaenca et in territorio. Tali ordine quod tota suprascripta tera cum toto hoc quod est desuper qualiter superius legitur cum toto honore sicuti est in ea et michi pertinet sit deinceps suprascripti domini abatis suorumque subcessorum in suprascripto monasterio existencium in faciendo quicquid facere uoluerit iure proprietario nomine. Et insuper suprascriptus dominus petrus promisit Per se atque heredes prenominatis monachis ad partem suprascripti domini abatis defendere [*et*] guarentare suprascripto domino abati et eius subcessoribus et cui dederit totam suprascriptam terram cum toto honore omni tempore ab omni homine in pena duplicis querimonie et dixit. suprascriptus petrus quod donauit hanc teram suprascripto monasterio pro iacobo fratre suo et ideo Quia ipse nec pater eius (1) non dederant umquam aliquid suprascripto monasterio [hanc cartam] et hanc donacionem fecit titullo donacionis inter uiuos. Quia sic placuit mihi. Actum yporegie in claustro suprascripti monasterii [Signum manus] suprascripti Petri qui hanc cartam fieri rogauit ibi fuerunt carlonus de paerno et pasqualis et petrus de salino et Petrus de nupce et petrus qui dicitur

trabis rogati testes. (S. T.) Ego oldeprandus notarius sacri palacii interfui et rogatus hanc cartam scripsi.

(1) *Lo spaziato è in sopralinea.*

## IXL.

*Alrico, figlio di Tebaldo di Pavone, assegna al monastero di Santo Stefano d'Ivrea un censo annuo di dodici denari segusini su una pezza di terra e vigna in Pavone* (aprile 1195).

Fonti. — A. Orig. in *Arch. St. Tor., Ab. Santo Stef. Ivrea,* mazzo I, n. 42.

(S. T.) Anno ab incarnacione domini nostri ihesu xpisti Millesimo Centesimo Nonagesimo Quinto. mense aprilis. Jndicione XIII. Pressencia illorum nomina quorum subter. leguntur. Ego in dei nomine Aulricus filius tebaldi de pàono Pro remedio anime mee meorumque parentum dono tibi bono Johanni monacho monasterii sancti stephani de ciuitate yporegie. Accipienti nomine iamdicti monasterii et Per presentem cartam trado denarios XII denariorum bonorum. segusinensium omni anno usque in perpetuum super peciam unam tere cum uinea super se abentem quam abeo in territorio de paono que iacet ad locum ubi dicitur in uignalum cui coeret ab una parte filia Wilielmi Vnie a secunda Petri de braida a tercia suprascripti aulrici sicuti est designata et terminata inter nos tali ordine [*quod*] donec ego qui supra aulricus et mei heredes [*qui*] fuerint (quod) teneant suprascriptam Peciam tere cum uinea. et soluant omni anno in festo sancti martini predictos denarios XII pro censu suprascripto monasterio debemus tenere et abere suprascriptam peciam tere cum suprascripta uinea. Et si deficerent omnes mei heredes tunc suprascripta pecia tere cum uinea suprascripta transeat suprascripto monasterio sine aliquo impedimento. hanc donacionem facio ego qui supra alricus tibi cui supra domino bonoiohanni ad partem iamdicti monasterii titullo donacionis inter uiuos quia sic decreuit mea bona uoluntas actum yporegie iuxta suprascriptum monasterium. Signum Manus + suprascripti aulrici qui hanc cartam donacionis fieri rogauit. ibi fuerunt bertoldus et binellus de paono et martinus de bertrico et obertus Rogati testes. (S. T.) Ego oldeprandus Notarius sacri palacii interfui et rogatus hanc cartam scripsi.

## XL.

*Boiamondo, abate di Santo Stefano d'Ivrea, accensa una pezza di terreno in Pavone a Pietro di San Pietro, a Leone figlio*

*di lui ed a Pietro di Val Miliaria di Romano* (15 gennaio 1199).

FONTI. — A. Orig. in *Arch. St. Tor., Ab. Santo Stef. Ivrea,* mazzo I, n. 43.

(S. T.) Anno dominice Jncarnacionis millesimo nonagesimo nono. secunda indicione die ueneris vx mensis ianuarii presencia illorum nomina quorum subter leguntur per lignum quod sua tenebat manu dominus boiamundus abas sancti stephani de yporegia consensu sui capituli silicet gaudini et iacobi et domini petri et domini elieti locauit peciam unam nemoris petro de sancto petro et leoni eius filio et petro de ualmilaria de romano que iacet in albareto et in territorio paoni ei coheret una parte Wilielmi crassi a secunda leonis de ruca a tercia sancte marie de yporegia a quarta eurardi crassi. dando omni [*anno*] ipsi boni homines uel heredes eorum suprascripto abati uel eius successori nouem denarios segusinos. pro censu seu ficto et nouem pro fodro regis et alia super imposita non fiat suprascriptis tribus hominibus nec eorum heredibus et pro hac locacione fuit confessus predictus dominus abas se accepisse ab eis quinque solidos segusinos pro affatamento eo modo ut ipsi tres homines et heredes eorum habeant et possideant suprascriptam peciam nemoris et faciant in ea tam superiori quam inferiori seu cumfinibus et accessionibus suis in solidum sine contradicione suprascripti abatis suique successoris et cum eius defensione ab omni homine cum racione et cum suis expensis promisit eis [per] stipulacionem defensare predictus dominus abas in omnia et per omnia ut supra legitur quia sic inter eos stetit pactum actum yporegie predictus abas consensu sui capituli hanc cartam fieri precepit interfuerunt testes rainaldus clericus albertus de blaenca constancius de ui[n]teuno iacobus de ultramonte Ego martinus sacri palacii notarius hanc cartam scripsi.

## XLI.

*Boiamondo, abate del monastero di Santo Stefano d'Ivrea, accensa una casa con corte, ivi, ad Ubaldo del fu Robaldo della Città* [*d'Ivrea*] (maggio 1199).

FONTI. — A. L'orig. manca. — B. Copia semplice, sec. XIII, in *Arch. St. Tor., Ab. Santo Stef. Ivrea,* mazzo I, n. 44.
MET. DI PUBL. — Si riproduce B.

(S. T.) Anno ab incarnacione. domini. nostri. ihesu. xpisti. M. C.

nonagesimo nono. mensse. madij. indicione secunda. presencia illorum quorum nomina subter leguntur. per lignum et cartam quae sua tenebat manu. dominus boyamondus electus abbas monasterij sancti stephani de ciuitate yporegie consensu et parabola tocius capituli suprascripti monasterii uidelicet domini petri sacerdotis et domini elieti et gaudini et oberti et alexi monacorum iamdicti monasterii et Jacobi conuersi Jnuestiuit per rectam censsariam vbaldum filium condam domini robaldi de ciuitate de quadam domo cum muris et cum curte insimul tenente quam habet ex parte suprascripti monasterii in territorio de ciuitate yporegie que iacet ad locum ubi dicitur Jn ciuitate. Cui coeret. ab. J. parte dictus ubaldus. a secunda uia a tercia bosonis curli. a quarta filij condam domini viberti Judicis ea ratione ut a modo in antea usque in perpetuum habere tenere debeat predictus ubaldus et eius heredes suprascriptam domum cum area sua et cum muris et. cum curte et faciat in ea tam superiore quam inferiore seu cumfinibus et accessionibus suis in integrum quicquid facere uoluerit et eis utile fuerit Jn dando omni anno Jn festo sancti martini predictus ubaldus uel eius heredes prenominato abbati uel eius successoribus in suprascripto monasterio existentibus pro censu seu ficto denarios (1). VI. denariorum segusinensium [*et*] quociens rex uenerit foras alios denarios. VI. de fodro regali et insuper predictus electus abbas promisit per se eiusque successores deffendere et guarentare suprascriptam domum cum curte prenominato ubaldo et eius heredibus omni tempore ab omni homine Jn pena duplicis querimonie (2) preterea inter se conuenerunt ut si aliquo tempore uoluerint prenominatus ubaldus et eius heredes uendere suprascriptam domum cum curte et cum melioramento quod in ea fecerit antea debet uendere prenominato abbati uel eius successoribus pro solidis. V. minus quam alij homini si ad uendendum uenerit et ei libuerit emere et si ei non libuerit vendat homini laico cui uoluerit. suprascriptos. VI. denarios dando omni anno fictualiter ut supra legitur Jta quod dictus uenditor debet dare dicto abbati uel ei successoribus solidos V. denariorum segusinensium et abbas (3) debet consentire uenditioni et ita quod [non debet] uendere uel iudicare suprascriptam domum cum curte collegiis nec ospitalibus nec alicui domui de religione (4) et pro hac inuestitura confessus (5) fuit suprascriptus dominus boyamondus electus se accepisse a suprascripto ubaldo sol. XL. denariorum segusinensium quia sic inter eos conuenit. Actum yporegie in claustro monasterij etcetera *(sic)*. signa manuum suprascripti domini boyamondi electi qui hanc cartam inuestiture fieri rogauit ibi fuerunt dominus philipus ecclesie sancte marie archidiaconus et robertus et hanricus (2)

et petrus bonus rogati testes. Ego oldeprandus notarius sacri palacij interfui et rogatus hanc cartam scripsi.

(1) A: denarios denarios (2) *Lo spazio in bianco è in* A. (3) A: et abbas et abbas (4) A: rereligione (5) A: confessus confessus

## XLII.

*Giacomo e Perino, figli del fu Giovanni Cagna di Lessolo, e le loro mogli Richelda e Cristina, col consenso dell'abate di Santo Stefano d'Ivrea, accensano una casa ivi a Martino di San Martino* (aprile 1202).

FONTI. — A. Orig. in *Arch. St. Tor., Ab. Santo Stef. Ivrea,* mazzo II, n. 1; un po' svanita qua e là.

(S. T.) Anno ab incarnacione domini nostri ihesu xpisti millesimo ducentesimo secundo. mense aprilis. indicione v. Pressencia illorum nomina quorum subter leguntur. Per lignum et cartam que suis tenebant manibus. Jacobus et perinus filii quondam boni iohannis cagne de leuzo et Richelda uxor iamdicti iacobi. et Cristina uxor iamdicti iohannis Romana lege uiuere confitentes consencientibus iamdicto iacobo et iohanne iamdictis uxoribus suis Per consensum et parabolam domini Andree (1) monasterii sancti stephani de ciuitate yporegie abatis et galdini monachi iamdicti monasteri[i] inuestiuerunt per rectam censariam martinum de sancto martino qui manet in Ruca sancti maurici de quadam domo cum area sua seu curte. et orto simul tenente quam tenent de suprascripto monasterio in teritorio de ciuitate yporegie Que iacet in Ruca sancti maurici ubi dicitur ibynis coeret ei ab una cimenteri de alia uia a tercia antedicti martini a quarta castrum ea Ratione ut a modo in antea usque in perpetuum habere et tenere debeat Jamdictus martinus et heredes masculi et mulieres predictam domum cum area sua cum edificiis de muro et lignamine constructa cum curte et hortu qui erat in ea tam superiore quam inferiore seu cumfinibus et accessionibus suis. in integrum Quicquid facere uoluerit uel ei utille fuerit. in dando omni anno in festo sancti martini predictus martinus uel eius heredes prenominato domino abati uel eius subcessoribus in predicto monasterio exsistentibus pro censu seu ficto solidos v denariorum segusinensium et Quotiens Rex uenerit foras alios solidos v de fodro regali Et si predictus martinus tenuerit censum plus duobus annis monasterio predicta domus exinde debet fore aperta suprascripto monasterio. Et insuper suprascripti germani promisserunt per se eosque heredes defendere et guarentare iamdictam domum cum

curte et orto prenominato martino et eius heredibus et cui dederit omni tempore ab omni homine in pena duplicis querimonie Pr(e)pterea inter se conuenerunt quod si aliquo tempore placuerit prenominato martino uel eius heredibus uendere predictam domum cum curte et orto antea debebit uendere prenominato domino abati uel eius subcessoribus pro solidis v minus quam alio homini si ei libuerit emere et si ei non libuerit uendat cui uoluerit excepto quod non debeat uendere ecclesie nec ospitali nec aliquo *(sic)* homini seruo ad predictos solidos v dandos omni anno fictualiter ut supra legitur et de uendicione debebit dare iamdicto abati solidos v. dominus abas debebit consentire sue uendicioni saluo suo iure. illud idem conuenit dominus abas iamdicto martino de illo censu et fodro quem habet in predicta domo antea debebit uendere prenominato martino uel eius heredibus pro solidis v minus quam alii homini si ad uendendum cumuenerit [*et*] ei libuerit emere alia superimposita inter eos exinde non fiat Et iamdicte mulieres videlicet Rachelda et cripstina fecerunt finem et refutacionem in manu iamdicti martini renunciando omni iure et accioni quam et quod habent et eis pertinet in predicta domo [uel] petere potuerint nomine earum dotis cum Justicia et ratione quod quidem omni tempore iamdicta Richelda et cripstina promisserunt manu fide sua in loco sacramenti se hanc inuestituram qualiter supra legitur iamdicto [emptori] firmiter seruaturas et firmam et ratam omni tempore abituras quia sic inter eos conuenit. actum yporegie in claustro iamdicti monasterii. Signum manus suprascriptorum germanorum qui duas cartas unius tenoris inde fieri rogauerunt et domini abatis qui eis consensit et Jamdictas cartas fieri rogauit. ibi fuerunt Obertus de salairano Niccolinus et iacobus barollinus et iacobus eius frater Rogati testes Et pro hac inuestitura confessi fuerunt iamdicti germani se accepisse a suprascripto martino libras xu denariorum segusinensium.

(S. T.) Ego Oldeprandus notarius sacri palacii interfui et Rogatus duas cartas unius tenoris inde scripsi.

(1) Andree *è riscritto su raschiatura.*

## XLIII.

*Il signor Andrea, abate di Santo Stefano d'Ivrea, accensa una pezza di terra con vigna e bosco a Guido del Bosco di Piverone* (13 settembre 1204).

FONTI. — A. Orig. in *Arch. St. Tor., Ab. Santo Stef. Ivrea,* mazzo II, n. 2; molto macchiato di umido nel lato sinistro, e svanito in massima parte, tantochè ne riesce difficilissima e qualche volta impossibile la lettura.

(S. T.) Jn nomine domini anno natiuitatis eiusdem Millesimo dugentesimo quarto die dominica que fuit xiii dies intrante mense septembris [indicione vii] pressentia illorum nomina Quorum subter leguntur. Cum ligno uno quod sua tenebat manu dominus Andrea monasterii sancti stephani yporegie abas Per consensum et parabolam domini boiamundi et domini Petri monachorum suprascripti monasterii et Filipi conuersi inuestiuit (1) widonem de busco de piuerono de quadam Pecia tere cum uinea et bosco et cum arboribus castanearum super se abentes que pecia terre et bosci iacet ad locum ubi dicitur ad clausum quondam ianuari. Cui coeret ab una parte ecclesie sancti nazarii et uia a secunda filii quondam. domini fanuelli a tercia similiter uia a quarta domini brolini. Ea Racione uti a modo in antea usque (2) iamdictus wido uixerit abere et tenere debeat iamdictus Wido iamdictam peciam tere cum uinea et bosco et cum arboribus abentibus faciat inde tam superiore Quam inferiore seu cumfinibus et accessionibus suis in integrum quicquid facere uoluerit uel ei utille fuerit in dando omni anno in festo sancti martini predictus Wido donec uixerit iamdicto domino abati uel eius subcessoribus in suprascripto monasterio existentibus pro fictu seu censu solidos xviii denariorum bonorum segusinensium. Et insuper iamdictus dominus abas promissit per se atque subcessores defendere et guarentare cum ratione suprascriptam peciam tere cum uinea et bosco et cum arboribus suprascriptis iamdicto Widoni omni tempore donec suprascriptus Wido [uixerit et predictum censum soluerit] suis expensis. Et si contingeret quod predictus Wido non soluerit iamdictum [censum omni anno] in festo sancti martini uel ad mensem uel per mensem proximum uenientem post festum sancti martini iamdictus dominus abas possit capere predictam peciam tere cum uinea et cum arboribus et facere de ea quicquid facere uoluerit et dare cui uoluerit (3) bos de suprascripta inuestitura. Et iamdictus Wido iuravit per sancta dei euangelia iamdicto domino abati soluere omni anno in festo sancti martini predictum censum uel ad unum mensem proximum post festum sancti martini. Et si contigerit aliquo modo quod iamdictus Wido non soluerit iamdictum censum domino abati uel eius subcessoribus ad festum sancti martini omni anno uel per mensem unum proximum post festum sancti martini. Jamdictus Wido incontinenti debebit dimittere iamdicto abati Jamdictam peciam tere cum uinea et bosco et arboribus in pace et postea per nullum tempus non debebit eam inpedire set in pace debebit (ei) eam tenere quia sic inter eos conuenit. actum yporegie in cla[*u*]stro iamdicti monasterii. Signum + + manus suprascripti domini abatis. et Widonis qui duas cartas unius tenoris unde fieri Rogauerunt.

Jbi fuerunt manfredus pinguis et petrus de ualle millaira Rogati testes.
(S. T.) Ego Oldeprandus notarius sacri palacii interfui et rogatus duas cartas unius tenoris scripsi.

(1) *Parola illeggibile perchè svanita.* (2) In antea usque *è riscritto su raschiatura.* (3) *Alcune parole totalmente svanite.*

## XLIV.

### *Nota dei beni del monastero di Santo Stefano d'Ivrea sul territorio di Mercenasco* (1206, s. d.).

FONTI. — A. Orig. in *Arch. St. Tor., Ab. Santo Stef. d'Ivrea,* mazzo II, n. 3.

(S. T.) Anno domini. nostri. ihesu xpisti. Millesimo ducentesimo. VI. Hae sunt terre et possessiones quas consueuerunt tenere guererii de mercenascho et modo tenentur in monasterio sancti stephani yporiensi in territorio et poderio marcenaschi in primis in casalengo unam peciam de çerbo cum castaneis super se habentibus. cui coheret a mane Wialberge a meridie ubaldus [a sero martinus bec] a setentrione ipse. uia. quam tenet iohannes filius iordani riuaroni. Jtem ibi prope aliud gerbum cum castaneis cui coere[*n*]t a mane illi qui nominantur. Wialberge a meridie [heredes] condam Willelmi pestici. a sero Wialberge iohannes faxol a septentrione. Jtem in campore unum iuger(um) terre et medium iuger nemoris. coeret a mane miletus cloca. a meridie domini de scarmagno dominus Rainerius de sancto sebastiano. a septentrione miletus cloca quam tenet ghisolphus guerer. Jtem in montealto una vigna. coeret a mane miletus cloca a meridie. domini de scarmagno a [sero] dominus Rainerius. de sancto sebastiano. a septentrione miletus cloca quam tenet ghisolphus guerer. Jtem in monte alto una vigna. coheret a mane morinus. a meridie ghisolfus guerer a sero uia a septentrione uia. Jtem ibidem unum gerbum. coeret morinus. a meridie Jamdicta uia et a sero uia. a septentrione uiolet. Jtem in campore duo iugera aratoria a septentrione ged[eon a meri]die de Wialbergis et de gue[re]rii[*s*]. series arborum de orio. a sero. Jtem in monticello. duo iugera et medium boschi. coere[*n*]t a mane guererij. a meridie guialberge. uia publica a septentrione. Jtem in çoncheto. J. medium iuger prati coheret miletus clocha ab omnibus partibus. Jtem. ibidem. JJ. prataricie prati cohere[*n*]t a mane et a meridie guererii. a sero miletus cloca. a septentrione similiter. Jtem in clauso de ferlla. unum iuger(um) et medium terre. coeret a mane iacobus cazelii. a meridie hanrietus de porta. a sero sancta maria yporegie. a

septentrione illi de orio. Jtem ibidem unum iuger. coeret a mane hanrietus de porta. a meridie illi de orio. sancta maria yporegie ab aliis partibus. Jtem in riua. II. camp. et bosc (*sic*) simul tenente. coeret a mane cloca. a meridie item cloca a sero et a setemtrione. aselus. Jtem ibidem. unum iuger de gerbo. coeret a mane miletus cloca. a meridie sanctus stephanus de candia. a sero guerrerii. sanctus stephanus yporiensis a setemtbrione. Jtem ibidem. medium iuger nemoris et prati. coere[*n*]t a mane illi de orio. a meridie sanctus stephanus yporegie. a sero cloca. a setentrione mosceta. Jtem in uallibus. II. iugera bosci. coeret a tribus partibus cloca. a meridie sanctus uictor. Jtem in roncis. II. iugera et boscum. coeret a meridie. p. de mar[tino e]t eius frater. b. a sero presbiter de scarmagno. a septentrione domini de scarmagno. Jtem in praelle una prataricia prati. coeret a mane iohannes de bagnolio a meridie sanctus stephanus de monte. sancta maria yporegie a setentrione illi de scarmagno. Jtem ibi prope iuger(um) unum et medium. item boscum et terram. coeret a mane domina alexandria de plano carmagno. a meridie dominus ardicio. a sero guerrerii. a septentrione Willelmus flori. Jtem in prael. I. iuger. coeret a mane sancta maria yporegie a meridie sanctus stephanus de monte. et a sero petrus turcus de strambino a setemtrione. Jtem ibidem. II. iugera. coeret a mane hanrietus de porta. a meridie uia alta. Jtem ibi prope. IIII. iugera. coeret a mane dominus morinus et sanctus stephanus de monte. a sero sancta maria yporegie. a septentrione illi de scarmagno. a meridie sancta maria yporegie. Jtem in closura. iuger(um). I. inter campum et boscum. coeret a tribus partibus sanctus stephanus de monte. a meridie uia. Jtem a lalax. I. iugerum. coeret a mane. p[etrus]. de mar[cenasco] a meridie uia. sancta maria yporiensis a sero(1). a septentrione sanctus stephanus de monte. Jtem in uia romanasca. II. iugera. coeret a mane uia romanasca. a meridie crosillo. a sero bayne et sancta maria yporiensis. a septemtrione. p[etrus] dominus et bonifacius de marcenasco. Jtem ad lauatorium de strambino. I. iuger et medium. coeret a mane uia publica. a meridie dominus Walfredus de romano. a sero uia romanasca. a septentrione milo de caluxio. Jtem ibi prope. medium iuger. coeret a mane uia. a meridie Rubei de marce[nasco]. a sero uia romanasca. a septentrione milo de frarta. Jtem in uia alta. I. iuger. et medium coeret a mane. p[etrus] de mar[cenasco] a meridie dominus arducio. a sero domina bertolina. a septentrione uia alta. et in medio. la caxra. Jtem ibidem tercia pars unius iugeris. coeret a mane li bayne. a meridie uia alta. a sero sancta maria yporegie. Jtem in merdoçono. medium iuger. coere[*n*]t a mane guererij. a meridie Wialberge. a sero p[etrus]

ariman. a septentrione dominus ardicio. Jtem in campania. I. iuger. coeret a mane uia. a meridie iohannes faxol. a sero et a septentrione sancta maria de marc[e n a s c o]. Jtem in semuline. I. iuger. coeret. a mane Willelmus auocatus. a meridie filet. a sero sancta maria yporegie. a septentrione sanctus stephanus de monte. Jtem in faurea. I. iuger et medium. coeret a mane dominus arducio de riuarolio. a meridie uia. a sero dominus morinus. a septentrione sancta maria de romanel. Jtem ibidem medium iuger. coeret a mane batallor et aliis duabus partibus. a septentrione sancta maria yporiensis. Jtem in rouoxala medium iuger. coeret a mane sancta maria. a meridie ubertus dinar. a sero uia. sancta maria de marcenasco a septentrione. Jtem ibidem in roncore inter campum et pratum. I. iuger prati. coere[*n*]t a mane strambini. a meridie iohannes pestis. et eius frater martinus. a sero castellani. a septentrione aqua. Jtem ibidem. I. iuger inter campum et pratum. coeret a mane sancta maria a meridie iohannes et martinus pestis a sero dominus morinus a septentrione aqua. item ad fornacem II. iugera medius *(sic)* de sancta maria yporiensi a mane sancta maria madalena. a meridie dominus arducio a sero guererij. a septentrione baine. Jtem ad luuetum. III. iugera medius *(sic)* de sancta maria yporiense a mane girardus et miliorinus de strata. a meridie lo rial. de casa et dominus arducio et dominus morinus a sero. a septentrione sanctus stephanus de monte. et est terra sancti stephani de monte. quam tenet iohannes fasol. Jtem ad lauatorium. VII. prataricie prati. coerent a mane domini de marcenasco. a meridie ubertinus et amer de mar[c e n a s c o]. a sero sancta maria de romanel. et ibi ultra aquam. I. pra[t a r i]cia.

(1) *Lo spaziato è in sopralinea.*

## XLV.

### *Andrea, abate del monastero di Santo Stefano d'Ivrea, accensa ad Evrardo della Fratta, di Romano, una pezza di terra ivi* (aprile 1208).

FONTI. — A. Orig. in *Arch. St. Tor., Ab. Santo Stef. Ivrea*, mazzo II, n. 4. — A[1]. Altro orig., *ibidem*.

MET. DI PUBL. — Si riproduce A, non presentando A[1] varianti notevoli.

(S. T.) Anno ab incarnatione domini nostri ihesu xpisti millesimo ducentesimo VIII. mense aprilis. indicione XI. Pressencia illorum nomina quorum subter leguntur. Per lignum et cartam que sua tenebat

manu dominus andreas monasterii sancti stephani de ciuitate yporegie abas. Consensu et parabola domini boiamundi et alexi et bernardi et Petri monacorum iamdicti monasterii [*et*] vidonis clerici Jnuestiuit Per censaria[m] eurardum de la fracta de Romano de Quadam Pecia tere que est zerba cum bosco super se abente quam habet in territorio de Romano Que iacet ad locum ubi dicitur in petra leuuanta cui coeret ab una parte iamdicti eurardi a secunda ecclesie sancte marie a tercia iamdicti monasterii sicuti est consignata et determinata inter eos per boscallum unum de fraxeti Quod. est in finis a quarta iamdicti monasterii et sunt III iunte. Ea racione uti a modo in antea usque in perpetuum habere et tenere debeat iamdictus curardus uel eius heredes masculi et mulieres iamdictam peciam tere et faciat in ea tam superiore quam inferiore seu cumfinibus et accessionibus suis in integrum quicquid facere uoluerit uel ei utille fuerit in dando omni anno in festo sancti martini iamdictus Eurardus uel eius heredes iamdicto abati uel eius subcessoribus pro censsu seu ficto sextarium unum siliginis ad mensuram yporegie ciuitatis pulcre et recipientis pulcram siliginem promissit ei dare et in ciuitate yporegie ducere ad predictum monasterium et Quotiens rex uenerit foras sextarium unum siliginis de fodro Regali. Et iusuper iamdictus abas promissit Per se eiusque subcessores defendere et guarentare iamdictam peciam tere predicto Eurardo et eius heredibus omni tempore ab omni homine in pena duplicis querimonie suis expensis. Tali condicione inter eos adibita quod si predictus Eurardus uel eius heredes tenuerit predictum censum per duos annos quod non soluerit iamdicto abati uel eius subcessoribus iamdicta pecia tere debet esse aperta(m) iamdicto monasterio ita quod predictus abas possit facere de ea pecia terre exinde quicquid facere uoluerit. Et hec carta sit exinde inhanis et uacua. Et pro hac inuestitura confessus fuit iamdictus abbas se accepisse a suprascripto Eurardo solidos v. denariorum segusinensium quia sic inter eos conuenit. Actum yporegie in claustro iamdicti monasterii. Signum + iamdicti domini abatis qui duas cartas unius tenoris inde fieri Rogauit. ibi fuerunt (1) constancius de valle. et crexencius rogati testes. (S. T.) Ego oldeprandus notarius sacri palacii interfui et rogatus duas cartas unius tenoris inde scripsi.

(1) A: ibi fuerunt ibi fuerunt

## XLVI.

*Pietro di Val Miliaria, di Romano, dona al monastero di Santo Stefano d'Ivrea un sedime in detta Valle* (21 maggio 1208).

FONTI. — A. Orig. in *Arch. St. Tor., Ab. Santo Stef. Ivrea*, mazzo II, n. 5.

(S. T.) Anno dominice Jncarnationis. Millesimo. ducentessimo octauo. xii. die ante kalendas. Junii Jndicione undecima Jnfra presentibus scriptis *(sic)* testibus. Petrus de ualle migaria *(sic)* de romano donauit et inuestiuit pro remedio anime sue suorumque parentum andream habatem. monasterium *(sic)* sancti stephani. yporegie. ad nomen et a parte suprascripte eclessie de codam sedimine reiacente in ualle miliaria scilicet in uilla et territorio de romano. coheret ei a duabus partibus quondam domini vberti de romano. a tercia suprascripti inuestitoris a quarta via. cuius via medietas spectat ad suprascriptum sedimen. Eo tenore. ut suprascripta ecclesia et pro diuerssis temporibus Jn ea exxistentes habeant et teneant atque possideant et faciant in suprascripto sedimine cum superioribus et inferioribus seu cumfinibus et accessionibus suis. in integrum quicquid volueri(n)t uel eis uttile fuerit istam (1) autem donacionem fecit suprascriptus petrus meram et puram sine condicione aliqua et pro remedio anime sue suorumque parentum est autem ista donacio Jnter. viuos predictus petrus de valle miglaria hanc cartam donacionis fleri precepit (S. T.) Actum Jn claustro sancti stephani yporegie Jnterfuerunt. testes cresemencius de romano et presbiter costancius de piujrono. et presbiter stephanus de blaemca et presbiter petrus cappellanus de ueurono et martinus turnicus de piuirono. Et ego albricus Notarius sacri pallacii scriptor de loco montis hanc cartam donacionis tradidi et scripssi rogatus et Jnterfui.

(1) Istam; *non* suprascriptam

## XLVII.

*Andrea, abate del monastero di Santo Stefano d'Ivrea, investe Andrea di Pavone, per sè e per sua moglie, di un sedime con vigna in detto luogo* (marzo 1209).

FONTI. — A. Orig., un po' sbiadito, in *Arch. St. Tor., Ab. Santo Stef. d'Ivrea*, mazzo II, n. 6.

(S. T.) Anno ab incarnacione domini nostri ihesu xpisti millesimo ducentesimo Nono. mense marcij indicione xii. Pressencia illorum nomina Quorum subter leguntur. Cum ligno uno quod sua tenebat manu dominus andreas monasterii sancti stepfani de ciuitate yporegie abas consensu et parabola domini boiamundi et Petri monacorum suprascripti monasterii et albrici clerici inuestiuit Andream de paono suo

nomine et nomine uxoris sue de sedimine uno cum vinea et cum arboribus super se quod habet ex parte monasterii in territorio paoni quod iacet ad locum ubi dicitur ad puteum cui coheret ab una parte oberti de mombramos a secunda (1) [a tercia] clauini a quarta iacobi pellerini. Ea racione ut inferius legitur quod predictus andreas et eius uxor debeant habere et tenere predictum sedimen cum uinea et cum arboribus dehinc in antea donec uixerint et faciant in eo sedimine et in uinea cum arboribus tam superiore quam inferiore seu cumfinibus et accessionibus suis in integrum quicquid facere uolueri[*n*]t uel eis utille fuerit saluo hoc quod non debent deteriorare suprascriptum sedimen et uineam et arbores ymo debent meliorare. in dando omni anno in festo sancti martini predictus andreas et eius uxor donec uixerint suprascripto abati uel eius subcessoribus in suprascripto monasterio existentibus pro censu solidos duo[*s*] denariorum bonorum segusinensium ueterum. et quociens rex uenerit foras alios solidos duo[*s*] de fodro regali et de v. in quinque. annis solidos III (1) et si contingeret quod predictus andreas et eius uxor non dederint iamdictum censum iamdicto domino abati uel eius subcessoribus ad festum sancti martini uel ad unum mensem post festum sancti martini sedimen cum uinea suprascripta Et cum arboribus aperiatur iamdicto monasterio et Reuertatur ita Quod predictus abas uel eius subcessores possint exinde facere de suprascripto sedimine uinea et arboribus et dare cui uoluerint sicuti possent facere ad VIII dies ante hanc inuestituram et Censum quod dare debent soluere debent suprascripto domino abati illius anni. Et insuper iamdictus dominus abas promisit pro se eiusque subcessoribus defendere et guarentare iamdictum sedimen et vineam et arbores prenominato andree et uxori sue ab omni homine in pena duplicis querimonie donec uixerint cum iusticia et Racione donec bonum faciant de suprascripto sedimine et de uinea et de arboribus et censum suum donec soluerint ei. Et pro hanc inuestitura confessus fuit iamdictus abas se accepisse a iamdicto andrea solidos II. et denarios v. de segusinis Quia sic inter eos conuenit. Actum yporegie in claustro suprascripti monasterii. Signum + + + manus suprascripti domini abatis et suprascriptorum monachorum qui duas cartas unius tenoris inde fieri Rogauerunt. ibi fuerunt iohannes de pexina de strambino et hobertus et g[*u*]ilielmus Rogati testes

(S. T.) Et ego oldeprandus notarius sacri palacii interfui et Rogatus duas cartas unius tenoris inde scripsi.

(1) *Parola completamente svanita. Forse:* segusinensium.

## XLVIII.

*Andrea, abate del monastero di Santo Stefano d'Ivrea, accensa a certo Giacomino ed al di lui fratello due pezze di vigna e castagneto ivi* (25 novembre 1209).

FONTI. — A. L'orig. manca. — B. Orig. di altro notaio, dal breve del notaio rogante, in *Arch. St. Tor., Ab. Santo Stef. Ivrea,* mazzo II, n. 7, preceduto dalla dichiarazione: «(S. T.) Anno. dominice. Jncarnationis. MCC. XXXI. Jndictione quarta viij die ante Kalendas Madij. presentibus domino martino sacerdote paernj et domino philipo de. quarto domino bertholdo de Kaxinis Magistro hanrico notario. Jn palacio domini episcopi yporiensis. precepit mihi grandi notario. dominus obertus dei gratia yporiensis episcopus quatenus infrascriptam imbreuiaturam condam a lifredo notarius imbreuiatam in publico instrumento redigerem. Cuius tenor talis est».

MET. DI PUBL. — Si riproduce B.

(S. T.) (1) Anno dominice Jncarnationis. M. CC. VIII. Jndicione. XII. VII kalendas decembris. Testes sacerdos constancius. et villelmus bellandus. brolinus. Cum ligno uno quod sua tenebat mauu dominus andreas monasterjj sancti stephani dictus abbas conssensu et laudacione monachorum et fratrum supradicti monasterjj silicet alexij boyamundi et Vieti et fratris petrj. ibi presencium qui confitebantur esse bonum et utilitatem dicti monasterij. Jnuestiuit per rectum fictum. Jacobinum nomine eius et fratris sui. de duabus peciis vinee cum castanito una quarum. Jacet. ad roncum monasterii monachorum. sancti stephani. coheret ab una parte sancta maria de yporegia ab alia viuianj. de cerriono. ab altera Jonatasii. alia pecia iacet ibi prope coheret ab una parte roncus. boni Johannis. de buxo. ab alia via ab alia sancta maria. ab alia castanetum viuianj. Tali pacto quod de cetero in perpetuum suprascriptus Jacobus et ybertus (*sic*) et heredes eorum habeant et teneant predictas [duas] pecias vinearum cum castaneto et faciant exinde cum superioribus et inferioribus cumfinibus et accessionibus et cum omnibus pertinenciis in integrum dando omni anno suprascripti fratres et heredes eorum. abbati et successoribus tempore vindemiarum. septem portaturas vini ad menssuram que facit x. botisunni et ad electionem abbatis menssura debet capy et solidos jjjj pro fodro regalli. Jta quod suprascripti fratres debent dicere abbati per diem unum ante quam debeant uindimiare. et pascere nuncium donec dederint ei uinum. de predictis vineis uel de consimili. et si non fuerint concordati debent cum abbate [compromitere]

in dictum bonorum hominum (2). et si suprascripti fratres uellent uendere predictas vineas per xv dies debent offerre. et denunciare abbati et dare pro decem solidis minus quam aliis. et si noluerit emere uendere debent cui uoluerint. saluo hospitali nec iudicare et uauassori neque ecclesie nec ecclesie (*sic*) nec monasterii neque estraneo. et si abbas uoluerit uendere. denunciare eis debet. per xv dies antea. et dare pro decem solidis minus. preterea suprascriptus abbas conue[nit et promisit eis defendere et] uarentare et inde duas cartas (*sic*) fierj debent. (3) etsi steterit per eos quod censsaria aperiatur. Ego Grandis notarius Jussu dicti episcopi hanc imbreuiaturam in publico Jnstrumento redegi nichil addidi uel diminuj.

(1) *In* B, *il* (S. T.) *manca.* (2) *Lo spaziato è in sopralinea.* (3) *Quanto segue fino ad* aperiatur *è certo fuori luogo. Forse va subito dopo l'ultimo* minus.

## XLIX.

*Giovanni e Martino di Campo Selvatico compongono la vertenza che avevano coll'abate di Santo Stefano d'Ivrea per il manso di Campo Selvatico* (14 maggio 1211).

FONTI. — A. Orig. in *Arch. St. Tor., Ab. Santo Stef. Ivrea,* mazzo II, n. 8.

(S. T.) Anno ab incarnacione domini nostri ihesu xpisti Millesimo ducentesimo xi. die sabati qui fuit xiiii dies intrante mense madii indicione xiiii. Pressencia illorum nomina quorum subter leguntur. discordia erat inter dominum abatem andream monasterii sancti stephani de ciuitate yporegie ex una parte. NecNon et ex altera parte iohannem et martinum de campo saluais Que discordia erat delegata sub domino abate de montebello a summo pontefice. Petebat enim dominus abas andrea[*s*] iamdictis iohanni et martino ut dimiterent sibi totam teram cultam et incultam quam tenent de suprascripto monasterio in campo saluaio uidelicet sedimina et uineas et omnia que pertinent masso de campo saluaio. Jdeo quia non dederant nec dabant Raciones suprascripti monasterii suprascripto monasterio neque iamdicto domino abati et quia ei offenderant et offendent et raciones suprascripti monasterii tenent et dicebat quod suprascriptus massus non erat de eorum hereditate Nec hereditati eorum pertinebat quare dicebat quod de[*be*]bant ei suprascriptum massum dimitere Jamdicti homines uero Respondebant et dicebant quod hec omnia predicta uidelicet suprascriptum massum cum toto hoc quod huic masso pertinet

tenent per eorum hereditatem et habent a suprascripto monasterio et quod non unquam ei offenderant quare iamdictum massum amitere aliquo modo debeant. tamen inter se in tali concordia uenerunt Quia dixerunt suprascripti homines quod nolebant placitare cum domino abate andrea et (Pro) hac de (1) causa suprascripti homines silicet iohannes et martinus fecerunt finem et datum et refutacionem in manu iamdicti domini abatis. andree. de suprascripto masso et de omnibus teris et rebus que sunt de suprascripto masso [*uel*] pertinent huic masso! Et insuper promisserunt iamdicto abati ad partem suprascripti monasterii in pena xx solidorum denariorum bonorum secusinensium se hunc finem et refutacionem qualiter superius legitur firmum et ratum omni tempore habituros. ita quod si uellent ire contra suprascriptum finem sint et removere solidos xx suprascriptos incontinenti debent dare suprascripto abati uel eius subcessoribus et post penam compossitam taciti et contempti permaneant rato pacto manente. Et hec carta finis fuit facta ante quam dominus habas faceret cartam inuestiture de suprascripto masso in suprascriptos martinum et iohannem ad tenendum suprascriptum massum sicuti in alteris cartis inde factis (et) cum capitulo suprascripti monasterii continetur Quia sic inter eos conuenit actum yporegie in claustro suprascripti monasterii. Signa + + + manus suprascripti domini abatis et suprascriptorum hominum duorum qui hanc cartam communiter fieri rogauerunt. ibi fuerunt presbiter Wifredus ecclesie sancti donati et presbiter de sexano et petrus brutonus et Vilielmus rubeus de paono testes. (S. T.) Ego oldeprandus notarius hanc cartam scripsi. —

(1) *Lo spaziato è in sopralinea.*

## L.

*Il signor Gregorio di Seso, giudice ed assessore di Pietro, vescovo d'Ivrea, fa autenticare alcune deposizioni di testi riguardo a diritti del monastero di Santo Stefano d'Ivrea su beni del territorio di Montaldo* (15 settembre 1211).

Fonti. — A. L'orig. manca. — B. Copia sincrona in *Arch. St. Tor., Ab. Santo Stef. Ivrea,* mazzo II, n. 9.
Met. di publ. — Si riproduce B.

(S. T.) Anno dominice nativitatis. Millesimo. ducentesimo. vndecimo. Inditione xi. (1) quintadecima. die intrante mense septembris. dominus Gregorius de seso. iudex et assesor domini petri yporiensis Episcopi.

precepit michi Jacobo notario testes inductos a Widone sindico monasterji sancti stephani a parte ipsius Monasterii. contra henrietum crassum de montaldo et fratres. autenticari. (2) et in publico redigi instrumento. ut tantumdem ualeant. Ac sic presentes et uiua uoce testificarent. quorum dicta hec sunt. dominus Vbertus Juratus. dixit. et testatur. quod scit. quod de xiii. iunctis terre que iacent in territorio de montalto. ad locum ubi dicitur in polixen. est quartum de Monasterio sancti stephani. et sunt due petie. in vna. petia sunt decem iuncte. (3) in secunda sunt tres iuncte. et Jacet ad riuum de ualle. Jterum dicit quod Monasterium habet pratum vnum. in eodem territorio. et Jacet retro sanctum eusebium. in quo prato habet omni anno. tres sextarios auene de censu. quam debent ei dare omni anno. filij condam Otonis lec. Jterum dicit. quod audiuit dicere. quod bonus Johannes (4) Monacus. Monasterij sancti stephani. et alij fratreS Monasterij. Miserunt hanc terram et pratum. in pignus Johanni crasso. de montalto. pro libris. vi. secusinensium. sicuti credit. et vnam aliam petiam que iacet similiter in polixen. et sunt. iii. iuncte. Jtem testatur. quod de tribus iunctis. de riuo. que iacent ad riuum. potest habere omni anno. sextarium. vnum siliginis. per iunctam. de xiii. iunctis terre de polixen. ualent omni anno. xiii. sextarios. grani. Jnter Milium et auenam. Jnterrogatus si scit quod abbas uel fratres Jurauerunt uel afidauerunt. firmum tenere. Rexpondit. quod non interfuit. et si abbas. uel fratreS dederunt Johanni crasso ususfructus terre. iure pignoris. Respondit. quod non interfuit. Jnterrogatus si abbas. instruxit eum ad testimonium reddendum. Respondit non. Jnterrogatus. si est particeps rei. Respondit quod districtum prati. et de tribus iunctis de polexen. et de vna iuncta de riuo. dandi et auferendi est. Jnter ipsum et consanguineum suum. Jnterrogatus ubi fuerint hec terre impignorate. Respondit in ciuitate yporegie. Jnterrogatus quantum temporis est. Respondit plus esse. x. annis et minus xx. et quibus presentibus Respondit se nexire §. Jacobus Juratus testatur quod bene scit quod Monasterium sancti stephani. habet xvi. iunctas terre in territorio de montalto. de quibus iacent. tredecim iuncte ad locum ubi dicitur in polixen. et tres alie iuncte iacent in carnal. et quatuor pradaritie prati. que iacent retro ecclesiam sancti eusebij. Jnterrogatus quomodo scit. Rexpondit quod tenet quatuor pradaritias prati. de quibus dat ei censum omni anno. et de tribus iunctis terre de carnal. habet monasterium tercium. et de aljis. decem iuncturis terre habet quartum. et dixit. quod audiuit dicere. quod Johannes pinguis tenebat eam pro pignore. et sui nepotes tenent adhuc. et dixit quod audiuit dicere. quod illi de monasterio. dederunt fideiussores et defensores condam

Johanni crasso guarentandi. donec soluerit ei suos denarios. et de tribus iunctis terre quas tenet in polixende. dedit quartum monasterio et preterea dedit. Johanni crasso et nepotibus suis. et adhuc dat tercium. de tempore dixit plus esse. x. annis. et Minus. xx. quod Johannes terras has tenet per pignus. et dixit quod extimauerunt inter ipsum et Obertum de montaldo! quod Johannes pinguis et sui nepotes. habuerunt de fructibus suprascriptarum terrarum. valens. libras nouem. Actum fuit hoc preceptum in palacio yporiensi. presentibus testibus henrico de puteo. domino Opitio et presbitero Jeorio. et aliis. Ego Jacobus sacri palatij notarius. autencticum huius exempli vidi et legi et sicut in eo continebatur. sic et in isto scripsi nihil minuens uel addens preter literam. uel sillabam plus minusve.

(1) *Lo spaziato è in sopralinea.* (2) *In* A *paleograficamente si leggerebbe piuttosto* autenticori (3) *Lo spazio bianco è in* A. (4) A: Johannes Johannes

## LI.

*L'abate ed i monaci di Santo Stefano d'Ivrea consentono alla visita che Oberto, vescovo eletto della città, intende fare ad esso monastero* (7 novembre 1211).

FONTI. — A. Orig. in *Arch. St. Tor., Ab. Santo Stef. Ivrea,* n. 2.

(S. T.) A[nno] ab Jncarnacione dominica m. cc. xi Jndicione xiiii. Septimo die Jntrante nouembrj presentibus testibus domino philippo Archidiacomo domino Jacobo maiore et Magistro Nicholao Jporiensibus canonicis dominus Andreas abbas sancti stephani Jporiensis et dominus boamundus et frater Alexius et frater petrus monachi monasterii sancti stephani Jporiensis concesserunt Jn dominum Obertum dei gratia Jporiensem electum vt suprascriptum monasterium uisitaret et corrigeret Et affidauerunt ibidem in manu suprascripti electj dicere uerum de facto monasterij super his de quibus Jnquirerentur hoc Jdem fecerunt Walfredus sacerdos sancti donati et Albertus.

Actum Jn claustro suprascripti monasterjj. §. Et eodem die Jn palacio Jporiensi presentibus testibus domino henrico de burolio et domino vberto consule de montaldo consenserunt Jn suprascriptum Electum super correctione et uisitatione suprascripti monasterij dominus petrus prior bessie. stephanus sacerdos de bagnolo et Jofredus et suprascriptus prior promisit uerbo ueritatis dicere uerum de facto monasterij Et stephanus et Jofredus Jurauerunt sicut et alii suprascripti sacerdotes.

(S. T.) Ego martinus sacri palatii notarius Jnterfui et hanc cartam rogatus scripsi.

## LII.

*Andrea, abate del monastero di Santo Stefano d'Ivrea, livella una pezza di terra sul territorio di Piverone, a Giacomo Chiavazza, di tal luogo* (1 dicembre 1211).

FONTI. — A. Orig. in *Arch. St. Tor., Ab. Santo Stef. Ivrea,* mazzo II, n. 10.
OSSERVAZ. — L'indizione è settembrina.

(S. T.) anno ab incarnacione domini nostri ihesu xpisti ducentesimo xi. die iouis que fuit dies kalendarum decembris. indicione xv. Pressencia illorum nomina quorum subter leguntur Per lignum et cartam que sua tenebat manu dominus andrea[s] monasterii sancti stepfani de ciuitate yporegie abas Consensu et parabola domini boiamundi alexi et petri monachorum suprascripti monasterii inuestiuit iacobum clauazam de piuerono de quadam pecia tere cum uinea super se habente et cum campo insimul tenente cum arbore una Castanearum super se habente quam habet ex parte suprascripti monasterii in teritorio de piuerono que iacet ad locum ubi dicitur ad pancallum cui coheret ab una parte ecclesie sancti ambroxii a secunda ecclesie sancte marie a tercia uia. Ea Racione ut inferius legitur quod predictus iacobus uel eius heredes debet habere tenere suprascriptam peciam tere cum uinea et cum campo et cum toto hoc quod est desuper dehinc usque ad xii annos proxime uenientes in dando omni anno in tempore uindemiarum iamdictus Jacobus. uel eius heredes dehinc usque ad duas uindemias proximas iamdicto abati medietatem vini de uino de suprascripta uinea et a suprascriptis duabus uendemiis proximis superius usque ad annos x proxime uenientes debet dare omni anno in tempore uindemiarum iamdicto abati uel eius subcessoribus in suprascripto monasterio existentibus duas asinatas boni uini et puri et mediam de uino de suprascripta uinea si tantum fuerit in suprascripta uinea et si tantum non fuerit in sequente anno debet complere quod ei debuerit et soluere totum uinum de sequenti anno insimul cum illo et duobus hominibus domini abatis debet dare bonam comestionem omni anno in tempore uindimiarum ita quod predictus iacobus iamdicto abati meliorare suprascriptam uineam facere mallolas omni anno et sapare debet eam per duas uices bene omni anno et plantare ibi ubi necesse fuerit uineam et manutenere eam; et quod non (1).

debet dimitere [*nec*] deteriorare et pro sic adtenendo obligauit ei suprascriptus iacobus pignori omnia sua bona [*que*] habet uel habiturus est. Et ibi iamdictus abas promissit per se eiusque subcessores iamdicto iacobo defendere ei et guarentare et [he]redibus suprascriptam uineam et campum cum suprascripto arbore castanearum qualiter superius legitur ab omni homine usque ad suprascriptum terminum cum iusticia et racione donec bonum fuerit de suprascripta uinea in pena duplicis querimonie. Et pro hac inuestitura dedit suprascriptus iacobus suprascripto abati solidos II denariorum bonorum secusinensium quia sic inter eos conuenit Actum yporegie in claustro suprascripti monasterii. Signum + manus suprascripti domini Abatis qui duas cartas unius tenoris inde fieri rogauit ibi fuerunt albertus et bonus iohannes de pranzalio rogati testes. Et in capite XII annorum debet suprascriptam uineam bene impalatam et melioratam cum campo et cum arbore castanee iamdicto abati in pace sine molestia [dimitere]

(S. T.) Ego oldeprandus Notarius sacri palacii interfui et rogatus duas cartas unius tenoris inde scripsi —

(1) *Lo spaziato è in sopralinea; a quanto sembra, di altra mano, certo con inchiostro più carico.*

## LIII.

*Andrea, abate del monastero di Santo Stefano d'Ivrea, accensa ad Alberio ed a Giacomo, figli del fu Costanzo Rosso, una pezza di terreno in San Pietro di Vicinasco* (31 marzo 1213).

FONTI. — A. Orig. in *Arch. St. Tor., Ab. Santo Stef. Ivrea*, mazzo II, n. 11.

(S. T.) Anno dominice. Jncarnacionis. millesimo. ducentesimo. XIII. Jnditione prima. pridie Kalendas apriliS. Coram testibus infrascriptis. Cum ligno vno quod sua manu (1) tenebat dominus andreas sancti stephani(1) yporiensis abbas de consensu Maioris et Sanioris partis capituli videlicet boyamundi. Waudini. alexij et fratris petri. inuestiuit alberium filium Costantij rufi suo nomine recipientis et nomine fratris sui Jacobi et heredum per rectam censariam de quadam petia terre que iacet ad sanctuM petrum de uicinasco et est iuncta vna. Cui coheret ab vna parte ecclesia sancte marie a secunda Jacobus berra. a tercia Jacobus de mercato. a quarta a[*n*]selmus vermel. Tali modo quod de cetero iamdictus Alberius et Jacobus et eorum heredes et cui dederint habeant et teneant predictam terram cum superioribus

et inferioribus accessionibus et cum omnibus confinibus suprascripte terre pertinentibus et faciant quicquid uoluerint uel eorum vtile fuerit iure colonario eo saluo quod non possint eam uendere nec dare nec alienare (1) in dando omni anno. denarios VI. secusinorum veterum. per censum prefato abbati uel successoribus eius. et alios VI. pro fodro regali quotiens rex venerit. Jnsuper iamdictus abbas per se et per suos successores promisit (1) suprascripto alberio et Jacobo et heredibus ab omni homine defendere (1) cum ratione expensiS prefati Monasterij. cum restitutione totius dampni et expensarum. obligando ei bona prefati Monasterij. et pro hac inuestitura recepit denarios. VI. Actum yporegie. in c(a)laustro sancti stephani. et Jnde duas cartas fieri vnius tenoriS preceperunt.

Testes fuerunt Jacobus masinus. et vbertinus eius filius. et petrus de clauso benedicto.

Ego Jacobus sacri palatij notarius. interfui et hanc cartam scripsi.

(1) *Lo spaziato è in sopralinea.*

## LIV.

*Alberga di Pavone riconosce che certi beni da lei tenuti spettano al monastero di Santo Stefano d'Ivrea* (4 aprile 1214).

FONTI. — A. Orig. in *Arch. St. Tor., Ab. Santo Stef. Ivrea,* mazzo II, n. 12.

(S. T.) Anno a natiuitate dominica millesimo ducentesimo. XIIII. Jnditione secunda. Die ueneris quj fuit quartus dies intrantiS apriliS. Confessa est in iudicio Alberga de paono coram domino Ottone de toonenguo generali assessore dominj Obertj dej gratia yporiensis Episcopi quod Monasterium sanctj stephani yporiensis habuerat VI. annis possessionem case et terre de qua erat discordia siue de quibus inter ipsam Albergam et dominum Petrum abbatem suprascriptj monasterij sanctj stephani Et quod ipsa Alberga erat in possessione solummodo ab uno anno citra. Vnde uisis et auditiS allegationibuS et confessionibuS utriusque partiS suprascriptus dominuS otto Vice et auctoriritate suprascripti domini Episcopj condempnauit albergam suprascriptam ad restitutionem possessioniS suprascripte terre et caSe faciendam suprascripto abbati et Monasterio sanctj stephani. Actum yporegie Jn palacio Episcopj PresentibuS testibuS domino alberio aduocato de strambino Et miletto de puteo yporiensi[s]

EGO Martinus notarius iussu suprascripti. domini. OctoniS. hanc cartam Scripsi.

## LV.

*Pietro, abate del monastero di Santo Stefano d'Ivrea, accensa a Pietro della Corte di Candia un sedime con vigna e campo in detto luogo* (8 giugno 1214).

FONTI. — A. Orig. in *Arch. St. Tor., Ab. Santo Stef. Ivrea,* mazzo II, n. 13.

(S. T.) Anno dominice Jncarnationis. Millesimo. ducentesimo. xiiii. Jnditione. secunda. Octauo die intrante mense Junij. Cum ligno vno quod sua tenebat manu. dominus Petrus monasterij sancti stephani yporiensis abbas. de consensu domini boyamundi fratris petri et Waudini. et presbiteri Wifredi sancti donati. inuestiuit petrum de curte de candia in se et in heredes suos de quodam sedimine cum vinea et campo et nemore quod ipsum Monasterium habere et tenere uisum est. in uilla candie. Cui coheret ab vna parte ecclesia sancte agate de candia. a secunda tebaldus. a tertia dominus Guille[*l*]mus de sancto Martino. a quarta ecclesia sancti benigni. tali modo quod de cetero iamdictus petrus et heredes eius ab eo legitime descendentes habeant et teneant predictum sedimen cum vinea et campo et nemore et faciant quicquid uoluerint eo saluo quod non possint uendere nec dare nec alienare nec legare. nec aliquo modo a se uel (1) ab heredibus suis alienare. in dando omni anno suprascriptuS petrus uel heredes eius prefato abbati uel successoribus suis in festo sancti Martini solidos. iiii. secusinorum veterum. sine diuisione (2) pro censu. et. a termino in antea cum omnibus dampnis et expensiS. et pro fodro regali quotiens rex uenerit foras vnam albergariam trium hominum cum tribus equis. preterea iamdictus abbas promisit per se et per suos successores suprascripto petro et heredibus defendere ab omni homine cum ratione omnia predicta (2) expensis prefati Monasterij obligando omnia bona prefati monasterij. hec autem omnia ambe partes promiserunt atendere et firMum (*sic*). tenere in perpetuum. heredibus autem iamdicti petri deficientibus prefatum sedimen cum uinea et campo et nemore libere ad ipsuM Monasterium reuertatur. pro qua inuestitura iamdictus abbas fuit confessus accepisse solidos xx. sęcusinorum ueterum. Renuntiando omni exceptioni non numerate pecunie.

Actum yporegie. et Jnde duas cartas vnius tenoris fieri preceperunt. Testes fuerunt benedictus de mercato. et Magister Raimundus prouincialiS et Medicus

Ego Jacobus sacri palatij notarius interfui et hanc cartam scripsi.

(1) A: uel uel: *il primo* uel *coll'abbreviazione* u *ed* l *tagliato obliquamente; il secondo colla sola* l *tagliata obliquamente.* (2) *Lo spaziato è in sopralinea.*

## LVI.

*Pietro, abate del monastero di Santo Stefano d'Ivrea, e Bongiovanni di Ruca comprometono le loro differenze per certi beni e censi, e gli arbitri sentenziano al riguardo* (5 luglio 1216).

Fonti. — A. Orig. in *Arch. St. Tor., Ab. Santo Stef. Ivrea,* mazzo II, n. 14.

(S. T.) Anno dominice natiuitatis Millesimo. ducentesimo xvi. Jnditione. quarta. quinto die intrante mense Julij. de discordia que vertebatur inter dominum petrum abbatem sancti stephani (1) yporiensis ex una parte. et ex altera bonum Johannem de roca. yporienssis sub Magistro. Jacobo de cerriono Vercellensi canonico ex delegatione summi pontificis. de quibusdam terris et censibus. videlicet de terra de murolungo. que sunt quatuor iuncte. et de terra de uinçiloca. que sunt due iuncte et de iuncta vna terre que iacet inter sanctuM Johannem et sanctuM quiricum. et de petia una prati que iacet sub hospitali sancti Johannis. et de terra quam condam tenebat Eurardus finentij. Ad cirçinascum. et de solidis xl. secusinorum. quos bonus Johannes de roca mutuo dederat eidem Monasterio super vnam iunctam terre que iacet ad sanctum quiricum. de qua terra dicebat bonus Johannes nullum Waudimentum habuisse. et de aliis solidis xl. quos Jdem bonuS Johannes. mutuo dederat eidem monasterio super solidis. ii. census. cuiusdam domus. quam ipse bonus Johannes tenebat iuxta sanctum petrum. et de prato et terra que iacent iuxta cellam. et de solidis xx. secusinorum. quoS bonus Johannes petebat ab eodem Monasterio. pro grano. et solidiS octo pro carnibuS et solidis iiii. pro quodam porco. de quibus omnibus facta fuerat concordia inter ipsuM bonum Johannem. et andream abbatem condam sancti stephani yporiensis. per dominum Gregorium de seso assesorem domini petri condam yporiensis Episcopi. et per magistrum nJcolaum yporiensem canonicum. quorum arbitrio ut dicit bonus Johannes consentire noluit. et ideo causa de eiSdem rebuS sub domino Oberto yporiensi Episcopo postea fuit. qui pronuntiauit predictam tra[*n*]çactionem tenendam. et eum in corporalem misit posesionem ex hiS que uidit et audiuit. a qua sententia bonus JohanneS appellauit. Occasione cuius appellationis facta fuit comisio. predicto Jacobo de cerriono. qui utramque partem uocauit. prefatus uero bonus Johannes ad eius presentiam venire nollens innodatus est uinclo excomunicationiS. qui postmodum Jurauit. Ecclesie MandatiS stare. de qua discordia compromiserunt dominus petruS

abbaS eiusdem Monasterij. et bonus JohanneS stare arbitrio domini Oberti yporiensis Episcopi. et Oberti calderie. et aimonis notarij. sub pena librarum decem secusinorum. veterum quam pars parti fidem seruanti dare promisit. sub obligatione bonorum suorum. si contra hoc arbitrium venire(n)t. qui arbitri inter eos taliter arbitrati sunt. scilicet quod terra de muro longuo. et pratum quod Jacet sub sancto Johanne et Juncta vna terre que iacet retro clocherium sancti quirici et terra et pratum de cella. et solidi XL pro quibus dicebat censum predicte domus sibi obligatum fuisse. libere permaneant et persistant. penes. predictum monasterium. sine contradicione boni Johannis et heredum. soluendo predictus bonus. Johannes uel heredes annuatim predicto Monasterio solidos. II. census nomine predicte domus (2). terra autem de uinçiloca. dando denarios VI censum. et terra que iacet inter sanctuM Johannem et sanctuM quiricum. que est iuncta vna. dando denarios VIII. censum. et viam eundi ad campum monasterij si necesse fuerit. et terra finentij. dando alios denarios Octo censum. remaneant penes bonum Johannem. ita tamen quod si bonus Johannes uellet distrahere uel alienare predictam terram totam uel partem. debeat primo uendere predicto Monasterio. quam alij. et dare ei solidis V. minus quam alij pro qualibet pecia et si uenderet totam similiter. tamen solidis V. si autem emere nollet. cui uoluerit uendat. saluo iure ipsius Monasterij. promittendo predictus abbaS eidem bono Johanni defendere predictam terram. cum ratione subptibus predicti Monasterij obligando. bona ipsiuS Monasterij. de omnibus autem contractibus condam habitis et pro fructibuS perceptis. finem et refutacionem et pactum de non petendo. ad inuicem inter se fecerunt. huic autem tranSactioni dominusObertuS yporiensis EpiscopuS suam prebuit auctoritatem.

Actum yporegie palatio. et Jnde duaS cartas vnius tenoriS fieri preceperunt. Testes fuerunt frater petruS MonacuS sancti stephani yporiensis. bonus JohanneS gambaliuola. ei philipus matrucanuS.

Ego Jacobus sacri palatij notarius. interfui et hanc cartam rogatus scripsi.

(1) *Lo spaziato è in sopralinea, in inchiostro più chiaro.* (2) *Il tratto* soluendo...domus *è in inchiostro più chiaro, con richiamo fra il corpo del documento e l'*actum

## LVII.

*Ardizzone Visconte, per sè e pel monastero di Santo Stefano d'Ivrea, accensa beni in Mazzè a tale di cui manca il nome* (8 luglio 1216).

FONTI. — A. Il primo orig. manca. — B. Orig. di altro notaio, dal breve del notaio rogante, in *Arch. St. Tor., Ab. Santo Stef. Ivrea*, mazzo II, n. 19, sulla stessa pergamena dei nn. LVIII, LXIII e LXVII; mancante della parte superiore destra.

MET. DI PUBL. — Si riproduce B.

(S. T.) Anno dominice natiuitatis millesimo. cc. x v i (1). Jndicione. iiij. die. viij. mensis lugni. Testes dominus Jacobus. et Jacobus faber. Albertus de car[paneo]. Adaminus. Aymo testa. Cum festuca Jnuestiuit Ardicio vescont pro se et pro monasterio sancti stephani de yporegia [per] rectam Censariam de illa ratione quam habet (2) in duabus peciis de terra quarum una. Jacet ad boscetum [et coheret] Jacobus falda et via. et ComunitaS. et Alia pecia Jacet ad gerbum de stra. et coheret rauetus. et dominus Jacobus. graS [et Ra]mugna. dando Censum denariorum. III. et denarios III. pro fodro regis. Ego magister [Rofinus de Maçadio] Jm[perialis aule notarius]. de mandato domini fratris Alberti yporiensis Episcopi et Comitis. et domini bonifacii de maçadio C[omitis de valperga ex abreuiario condam] magistri bonifacii palatini notarii de maçadio hanc cartam scripsi et exemplaui nichil a[ddito uel dempto quod sensum mutet].

(1) *Lo spaziato è in sopralinea.* (2) A: quam habet quam habet.

## LVIII.

*Giovanni Migliaccia rimette ad Ardizzone Visconte quanto teneva in Mazzè dal monastero di Santo Stefano d'Ivrea* (8 luglio 1216).

FONTI. — A. Il primo orig. manca. — B. Orig. di altro notaio, dal breve del notaio rogante, in *Arch. St. Tor., Ab. Santo Stef. Ivrea*, mazzo II, n. 19, sulla stessa pergamena dei nn. LVII, LXIII e LXVII; guasto nella parte superiore destra.

MET. DI PUBL. — Si riproduce B.

(S. T.) Anno dominice natiuitatis Millesimo. cc. XVI. Jndicione. iiij. die viij. mensis lugni [Testes dominus Jacobus. et Jacobus] faber Albertus de Carpaneo. Adaminus. et Aymo testa. Johannes miglacia per se suosque heredes fecit finem in manibus Ardicionis Vescont de toto hoc quod tenebat ab ecclesia sancti stephani de yporegia. Ego magister Rofinus de maçadio Jmperialis Aule notarius. de mandato domini fratris Albertj yporiensis Episcopi et Comitis. et domini bonifacii de maçadio Comitis de Valperga. ex abreuiario condam bonifacii vicecomitis

palatini notarii. de maçadio hanc cartam scripsi et exemplaui nichil addito uel dempto quod sensum mutet.

## LIX.

*Pietro, abate del monastero d'Ivrea, investe Giustamonte di Barone di quanto teneva da detto monastero* (6 maggio 1217).

FONTI. — A. L'orig. manca. — B. Copia 18 agosto 1277, del notaio Ivorino del fu Nicolò Bazano, in *Arch. St. Tor.*, *Ab. Santo Stef. Ivrea*, mazzo II, n. 15.
MET. DI PUBL. — Si riproduce B.

(S. T.) (1) Anno ab incarnatione dominica. millesimo ducentesimo. decimo septimo. Jndicione quinta. die mercurij. que fuit sexta menssis madij. Jn claustro monasterii sancti stephani yporiensis presencia illorum nomina quorum inferius leguntur. Cum libro vno quem sua tenebat manu dominus petrus abbas et minister suprascripti monasterij prout melius sciuit et potuit laudantibus et confirmantibus domino andrea. et domino petro. et domino gaudino. monacis illius monasterji. Jnuestiuit nomine mere et pure censsarie dominum. Justemuntem de barrono nominatiue de omni terra culta siue inculta et pratis et campis et decima. que omnia idem monasterium habebat et habere videbatur in soaya et in toto illo territorio. que pertinebat et pertinere videbatur ad ecclesiam sancti petri de soaya que ad monasterium suprascriptum nullo mediante spectare videtur. Eo modo videlicet quod preffactus Justemunt [*et*] sui heredes de cetero in perpetuum habeant et teneant et possideant preffactam terram prata campos et decimam prout superius legitur nomine mere. pure et recte censsarie. sine contraditione suprascripti abbatis nec eius successorum ymo promisit suprascriptus abbas per se suosque catholicos successores defendere et disbrigare omnia suprascripta prout superius. legitur in prefactum iustemunt suosque. heredes et cui dare uel vendere uoluerit. suis expensis. de qua censsaria prefactus iustemont suique heredes tenentur et debent. soluere anuatim ad festum sancti martini suprascripto monasterio et eius ministris. duos denarios segusinos censsum et totidem fodrum. regale cum rex in lombardiam venerit nulla alia debent requiri. Pro qua inuestitura quam fecit suprascriptus dominus abbas fuit confessus se rec(c)episse ab eodem Justemonte. denariorum bonorum. veterum. segusinorum solidos. sexaginta. Renuntiando. exceptioni non numerate pecunie specialiter ad soluendum debitum quo illud monasterium tenebatur uersus Guillelmum de ser. iorio de maxino. ad hec stetit taliter inter eos et conuentum fuit. quod si prefactus Justemont

suique heredes aliquo tempore uellent vendere censsariam istam (2) prout superius (continetur) legitur quod debent prius admonere abbatem qui pro tempore fuerit in illo monasterio et dare ei pro solidis. quinque minus quam ab alio possent habere. et si infra quindecim dies post admonitionem non emerit. vendant deinde cui uoluerint. Saluo Jure illius monasterij videlicet denarios censsum. et totidem [de] fodro regali. et sic inter eos stetit suprascriptus (3) dominus abbas necnon et predicti monaci illius monasterij hanc cartam fieri preceperunt. Testes interfuerunt dominus ricardus ciuis yporegie et iohannes de dulça et mayfredus magister de yporegia. Ego matheus sacri palacii notarius interfui et rogatus scripsi et tradidi (4).

(1) B: *manca*. (2) B: istam: *non* suprascriptam. (3) B: Jnfrascriptus
(4) *Segue prima della sottoscrizione del notaio* [illegible] *Bazano quest'altro tratto*: « Actum in platea ecclesie sancte marie yporensis iusta domum in qua moratur dominus obertus de [illegible]. presentibus testibus domino oberto de Wischis magistro Jacobo de [illegible]. [illegible] de [illegible] filio condam rotefredi ambobus de yporegia et [illegible] de [illegible] sancto stephano monaco ».

## LX.

*Parone di Pavone cede al monastero di Santo Stefano d'Ivrea ogni suo diritto* [illegible] *pezza di terra che teneva dal medesimo* [illegible].

F[illegible] — [illegible] *Santo Stef. Ivrea*, mazzo [illegible].

S. T. Anno dominice incarnacionis Millesimo ducentesimo xviii. Indicione [illegible] aprilis [illegible]. Fecit [illegible] et datum padonus de [illegible] per se suosque heredes domino petro abbate monasterio [illegible] stephani yporensis et suis successoribus nomine eiusdem monasterio de omni iure et accione tam realis quam personalis utiles [illegible] rectis quas et que habebat uel requirere poterat in quadam pecia [illegible] quam consuetus erat tenere ab eodem monasterio per denarios [illegible] segusinorum ueterum. annuatim dandis ipso monasterio. [illegible] coherent ab una parte tebaldus de leo a secunda pueros de Johann[illegible] uia. a quarta Jacobus pellerinus. et Jacet ad locum ubi di[illegible] rouuetum. Tali modo ut dictus monasterius habeat et teneat [illegible] Jus quod ipse padonus uel eius heredes habebat Jn suprascripta terra. et faciat de ea quicquid de cetero uoluerit facere sine contradicione et molestia dictj padoni et sui heredes. promitendo ipse pa-

donus per se suosque heredes dicto abbate et suis heredibus. quatinus contra hanc venditionem per aliquo tempore non ueniet. Oblligando omnia sua bona sub pena dupli restituendi. si contra ueniret. pro qua uendicione et dato fuit confessus dictus padonus se accepisse a sepedicto abbate. solidos. vij. segusinorum ueterum. Renuntiando omni exceptioni non numerate pecunie. Actum yporegie Testes fuere. presbiter Johannes de bolengo et Johannes saluas et Rodulfus.

Ego obertinus grandis notarius sacri palacij interfuj et hanc cartam scripssj.

## LXI.

*Giacomo del fu Oberto Corrado di Mazzè vende al monastero di Santo Stefano d'Ivrea una vigna da lui posseduta sul territorio di Mazzè* (14 ottobre 1218).

FONTI. — A. Orig., un po' guasto a destra, in *Arch. St. Tor., Ab. Santo Stef. Ivrea,* mazzo II, n. 17.

(S. T.) Anno dominice natiuitatis millesimo ducentesimo. XVIII. Jndicione. VI. Die XIIII menssis octubris presentibus infrascriptis testibus Cum ligno quod in sua tenebat manu. Jacobus filius condam oberti conrati de mazadio per se et per iohannem. fratrem suum et per suos heredes (h)ac proheredes. fecit finem et pacem et Reffuttacionem et pactum de non petendo Jn manibus domini ardicionis uesscontis de mazadio ad suum nomen et ad nomen cenobij sancti stephani de yporegia. Nominatim de tota illa uigna quam ipse habebat et tenebat subter domum passere. sicut coherent pellezarij. et silani. et bayarenchy. et la uia. uel alie ibi sint coherentie. Jta. tamen. quod suprascriptus dominus ardicio et sui heredes et cui dederint exinde habeant et teneant et corporaliter possideant totam predictam uignam cum omni usu et fructu sine ulla contradicione et adpellacione. et suprascriptus Jacobus conuenit et stipulatione promisit defendere et guarentare totam suprascriptam uignam eidem ardicioni et suo heredi et cui dederit ab omni h[omine] cum racione suis expensis. cum restitucione tocius dampni et expensarum. omnia sua bona presencia et futura. ei pignori obligando. Et pro hac fine fuit confessus suprascriptus Jacobus se omni exceptione remota. accepisse. ab eo[*dem*] domino ardicione Solidos. XX. bonorum. secusinorum ueterum et Jnde hanc cartam fieri preceperunt. testes fuerunt rogati garinus zuchetus. et alexander de cagnacio. et toscana.

EGo Magister bonefacius notarius Jnterfui et rogatus scripsi.

## LXII.

*Pietro, abate di Santo Stefano d'Ivrea, permuta certi beni con Giovanni chierico, tutore di Giacomino figlio di Agnese de Jordano* (1219).

Fonti. — A. Orig., alquanto lacero a destra, in *Arch. St. Tor., Ab. Santo Stef. Ivrea,* mazzo II, n. 18.

(S. T.) ANNO. dominice Jncarnationis. Millesimo. Ducentesimo. Decimo nono. Jndicione Septima. Die mercurii que fuit quinta kalendas [ presentia illorum nomina quorum subter] leguntur. Jn tali concordia venerunt. dominus Petrus dei gratia sancti Stephani yporiensis abbas. nomine Monasterij ex una parte et Johannes clericus yporiensis [nomine Jacobini filii domine Agnexin]e (1) de Jordano cuius tutor erat ut per instrumentum illius tutele apparebat et ut dominus Obertus yporiensis Episcopus habebat pro firmo ex altera. Videlicet quod preffatus dominus [Petrus abbas nomine suprascripti monasterii inuestiuit predi]ctum Johannem clericum nomine suprascripti pupillj. nomine commutationis. et Cambii. nominatiue de omni eo. quod idem Monasterium habebat et uidebatur habere. ubi dicitur in pinayris. silicet [de campo. prato et arboribus] iacentibus in territorio paerni que dictum monasterium habebat pro indiuiso cum iamdicto Jacobino et Johanne tutore eius nomine illius. Verssa vice dictus Johannes nomine iamdicti [Jacobini filii domine Agnexine de Jordano inuestiuit predictum dominum] Abbatem nomine monasterii recipientem. nominatiue de omni eo. quod Jdem Jacobinus habebat et uidebatur habere similiter pro indiuiso cum iamdicto monasterio. ubi dicitur in Roda. [silicet de campo] prato et arboribus in pluribus petiis reiacentibus et generaliter quicquid Jordanus de benzo Auus illius pueri consueuerat tenere in territorio paerni. ubi dicitur in roda. Saluis et ex[ceptis et] quibusdam arboribus castanearum. que Sunt inferius iusta quoddam castagnetum illius puerj quod est alodium. que remanserunt Comunes sicut antea erant. Eo modo quod utrique contrahentes [scilicet dominus abbas et Johannes.] et successores. et heredes. seu cui dare uel vendere vellent. habeant. teneant. et possideant. Monasterium in alodio. et puer preffatus sicut tenere consueuerat auus suus videlicet pre[ffatus Jordanus] a monasterio. Monasterium hoc de roda. et dictus puer hoc de pynayris. sine omni contradictione et molestatione alterius partis. uel successoris. uel heredis. uel alicuius

persone nomine eorum set cum omni defensione ab omni homine cum ratione. Jbidem promiserunt dominus abbas! et dictus Johannes nomine suprascripti pueri sibi ad inuicem quod non fecerant de iure suo datum nec cessionem in aliquam personam et si reperiretur fecisse. omne dampnum et omnem lesionem. quam dictum Monasterium incurreret si conueniretur a dicto Johanne nomine puerj uel a iamdicto puero uel heredibus eius uel persona submissa. de facto uel de iure! totum eidem monasterio restituere promisit Dictus Johannes nomine puerj. et pro hiis sic adimplendis obligauit eidem Monasterio omnia bona pueri suprascripti. Versa vice omne dampnum (2) et omnem lesionem quam dictus puer incurreret! si conueniretur ab abbate uel successore suo! totum restituere promisit iamdicto puero. et pro hiis similiter adimplendis obligauit eidem omnia bona monasterij. Eo modo. et tenore. quod monasterium habeat super cambio de pinayris illos sex denarios census quos habebat super hoc de roda in monasterium nomine commutationis translato. quos. vj. denarios. censum habebat dictum monasterium annuatim in terris et rebus de roda. et simili modo debet habere super hoc de pinayris. Jtem stetit et conuenit tunc inter eos quia *(sic)* dictus dominus abbas dedit et iunxit suprascripto Johanni nomine huius cambij quia Cambium de roda forte aliquid preualebat cambio de pinayris. denariorum bonorum veterum secusinorum. solidos quindecim. quos dictus Johannes fuit confessus et contentus se habuisse et recepisse a iamdicto domino abbate. in alimentis et utilitate iamdicti Jacobini minoris etatis. Renunciando exceptioni non numerate et recepte pecunie. Actum in palacio yporiensi in presentia domini Obertj dei gratia yporiensis Episcopj. qui suprascripti[*s*] Cambiis seu comutationibus suam auctoritatem prestitit et asse[*n*]ssum. et inde tam dictus abbas quam dictus Johannes nomine suprascripto duas cartas unius tenoris fierj preceperunt. Vbi fuerunt testes Dominus Johannes de oleyuano capellanus dominj Episcopj. et Petrus canaue[rius]

Ego Matheus notarius sacri palacii interfuj et Rogatus scripsi et tradidj ; —

(1) *Il nome si deduce da una carta 11 ottobre 1275.* (2) A: dampnum dampnum

## LXIII.

*Matteo del Poggio investe Marco Fantono di quanto teneva in Mazzè dal monastero di Santo Stefano* (23 febbraio 1220).

FONTI. — A. L'orig. manca. — B. Orig. di altro notaio, dal breve del notaio rogante, in *Arch. St. Tor.*, *Ab. Santo Stef. Ivrea*, mazzo II, n. 19, sulla stessa pergam. dei nn. LVII, LVIII e LXVII.
MET. DI PUBL. — Si riproduce B.

(S. S.) Anno dominice natiuitatis Millesimo. cc. xx. Jndicione. VIII. die. VIII. kal. marcij. Testes Ardicio de domino Jacobo. petrus de ecclesia et Jacobus faber. Cum ligno quod in sua tenebat manu Matheus de podio per consensum domini guidonis. Jnuestiuit marcum fantonum de omni Jure et actione quod et quam habebat in uigna quam tenebat a sancto stephano. de yporegia. Jn fossatis. Eo modo ut ipse marcus et sui heredes habeant et teneant dictam vineam reddendo per censum denarios. x. secusinos. Jnsuper dominus guido promixit defensare dictam vineam ipsi marco ab omni homine cum ratione. et suis heredibus (1). obligando omnia sua bona. Et dictus Matheus promixit ei dare illam cartam quam habet de suprascripta (2) vinea si eam inuenerit. Et pro hac Jnuestitura fuit confessuS se accepisse ab ipso marco. sol. XXVIII. secusinorum. Ego magister Rofinus de maçadio Jmperialis Aule notarius de mandato domini fratris albertj yporiensis Episcopi et ComitiS et bonifacii de maçadio Comitis de Valperga. ex abreuiario condam benifacii notarii de maçadio hanc cartam scripsi et exemplaui. nichil addito uel dempto quod sensum mutet.

(1) B: suo heredi (2) B: ista

## LXIV.

*Martino di Campo Selvatico vende al monastero di Santo Stefano d'Ivrea una pezza di terra in Campo Selvatico* (12 marzo 1221).

FONTI. — A. Orig. d'altro notaio, sul breve e d'ordine del notaio rogante, in *Arch. St. Tor.*, *Ab. Santo Stef. Ivrea*, mazzo II, n. 21; corroso e con macchie.

(S. T.) Anno dominice Natiuitatis Millesimo ducentesimo XXI. Jndicione VIIII. XII. die Jntrante marcio. Vendicionem et datum per alodium fecit martinus de campo saluatico Jn manibus domini petri abbatiS monasterii sancti stephani yporiensis nomine ei[*us*]dem monasterii de quodam pecia terre cum uinea super se habente que Jacet Jn campo saluatico videlicet in brolio. Coheret ei a d u a b u s (1) partibus (2) rofinus femel et frater eius. monasterium a tercia. SanctuS stephanus de sexano a quarta. siue ibi alie sint coherentie omnia cum omnibus

Jn Jntegrum. Tali modo quod de cetero Jn perpetuum suprascriptuS abbas et eius successores nomine suprascripti monasterii habeat et teneat et possideat predictam terram cum superioribus et inferioribus finibus et accessionibus et egressionibus suis et terminis constitutis Jn Jntegrum. et faciat Jn ea et de ea tam superiore quam inferiore quicquid facere uoluerit uel ei utile fuerit sine contradicione suprascripti martini eiusque heredum. promitendo ipse martinus per se suosque heredes defendere et uarentare auctoriçare disbrigare suis sumptibus eidem abbati et eius successoribus et cui dederit suprascriptam terram omni tempore et ab omni homine et collegio cum ratione. et quod non placitabit nec molestabit nec Jnquietabit ipsum abbatem nec eius successores Jn toto nec in parte per se nec per suos heredes nec submissam personam. et si suprascriptus (3) abbas (4) uel eius successores occasione suprascripte terre placitare(n)tur uel inquietaretur uel molestaretur (5) ab aliqua persona in toto uel Jn parte promisit ei restituere omne dampum et expensam quod et quam Jnde ipse abbas uel eius successores siue cui dederit passī fueri[*n*]t. et hec omnia promisit rata et firma omni tempore tenere. SaluiS denariis. III. segusinis ueteribus iudicati. quos ecclesia sancti stephani de sexano habet annuatim in ipsa uinea. et inde obligauit ei pignori omnia sua bona que habet uel acquisierit. Jbidem lea vxor suprascripti martini. sua spontanea uoluntate consensit huic uendicioni protestando suprascripta terra fore de sua dote faciendo eidem a b b a t i (6) pacem et finem et refutacionem et pactum de non petendo [et exinde] Juri omni ypotecharum qued habet uel habere debet Jn Jpsa terra. Renuntiauit [*et*] uelaiano senatui (et) consulto. et hec omnia suprascripta promisit per se suosque heredes rata et firma tenere omni tempore obligando suam dotem pignorj. Renuntiando uelajano senatui (et) consulto. et tactis sacrosantis euangeliis sacramento firmauit (6). Et pro hac uendicione siue dato fuerunt confessi suprascripti iugales se recepisse a predicto. abbate. XIIII. solidos segusinorum ueterum Renuntiando omni exceptioni non numerate et non habite pecunie Actum yporegie. Jnterfuerunt testes. Robinus clericus et Raynaldus de logiS et obertinuS clericuS

(S. T.) Et ego stephanus sacri palacii Notarius ex precepto grandis Notarii qui eam imbreuauit hanc cartam Scripsi.

(1) *Lo spaziato è in sopralinea, corretto su* ab una *e forse di altra mano.* (2) partibus *corretto su* parte (3) *Qui l'abbreviazione parrebbe piuttosto* Jnfrascriptus (4) *Segue cancellato*: placita (5) *Segue cancellato:* prop (6) *Lo spaziato è in sopralinea.*

## LXV.

*Pietro, abate di Santo Stefano d'Ivrea, accensa a Giovanni di Sala, di Palazzo, diversi beni in tal luogo* (20 ottobre 1221).

FONTI. — A. Orig. in *Arch. St. Tor., Ab. Santo Stef. Ivrea,* mazzo II, n. 20.

(S. T.) Anno dominice Natiuitatis Millesimo ducentesimo. xxi. Jndicione nona. xiii die ante kalendas nouembris. dominus petrus abbas sancti stephani yporiensis consensu et uoluntate domini gaudini monachi eiusdem [*monasterii*] et coni conuersi cum busca quam sua tenebat manu. Jnuestiuit Johannem de sala de palatio. suo nomine eiusque heredum de illa domo et de omnibus illis terris cultis et incultis videlicet uineis pratis nomoribus (*sic*) gerbis arboribus castanetis que et quas consueuit tenere Jn palacio. Eo modo ut ipse Johannes habeat et teneat et possideat suprascriptas res perpetualiter per se suosque heredes. Jn dando Jpsi monasterio cunctas illas consuetudines que pro illa teneura dari consueuerant. et non liceat eidem Johanni supradicta tenere nisi suprascriptam domum copertam tenuerit nec eius heredibus et in ea morauerit. et nisi de quinque in quinque annis eam teneuram uadiauerit. et in mutatione dominorum debet uadiam dare. et pro his omnibus. obseruandis obligauit ei pignori omnia sua bona que habet uel aquisierit. et ipse abbas promisit eidem Johanni per se suosque successores sumptibus dicti monasterii suprascripta omnia ab omni homine et persona cum ratione defendere. obligando ei pignori omnia bona dicti monasterii. Actum yporegie Jnterfuerunt testes. Willelmus clericus qui dicitur antelmus et Willelmus de losanna.

Et ego stephanus sacri palacii Notarius. ex precepto grandis notarii qui Jnterfuit hanc cartam scripsi.

## LXVI.

*Giacomo Grasso* [*d'Ivrea*] *promette un annuo censo al monastero di Santo Stefano d'Ivrea* (3 gennaio 1223).

FONTI. — A. Orig. in *Arch. St. Tor., Ab. Santo Stef. Ivrea,* mazzo II, n. 22; un po' svanito qua e là.

(S. T.) Anno dominice Natiuitatis Millesimo ducentesimo xxiii. Jndicione. xj. jjj. die Jntrantis Januarii. Conuenit. et per stipulacionem promisit Jacobus pinguis de (1) dare et soluere domino philipo

abbati sancti stephani yporegie quartum illorum. xxvi. iugerum terre aratorie que tenet et habet nomine suprascripti monasterii. (In) annuatim tempore messium. et. JJ. solidos segusinorum ueterum Jn festo sancti martini annuatim et dampnum et expensas a quolibet termino in antea. et promisit saluare et custodire res et personas ipsius monasterii bona fide. et Jnde obligauit ei pignori omnia sua bona que habet uel aquisierit. Actum yporegie Jnterfuerunt testes. Restaldus de bando et manfredus de ultraponte.

Et Ego stephanus sacri palacij notarius ex precepto grandis Notarii qui interfuit hanc cartam Scripsi.

(1) *Una parola illeggibile. Forse:* yporegia

## LXVII.

*Filippo, abate di Santo Stefano d'Ivrea, accensa vari beni del monastero in Romano* (23 ottobre 1223).

Fonti. — A. Orig. in *Arch. St. Tor., Ab. Santo Stef. Ivrea*, mazzo II, n. 23.

(S. T.) Anni millesimo ccxxiii. Jndicione xi. x. kal. nouembris. Jn romano. Coram testibus Jnfrascriptis. Cum ligno vno quod in sua tenebat manu dominus. philippus abbas sancti stephani de yporegia Jnuestiuit (et) per rectam teniuram petrum mandaerium et anselmum de monte nouali unusquisque *(sic)* de toto hoc quod condam sunt soliti tenere a suprascripta ecclesia Jn romano et in eius territorio usque ad v annos et tantum plus quantum fuerint Jn concordia. Jn dando omni anno unusquisque iii sestarios siliginis et i. auene et. x. oua. et denarios xii. et alios xii [*pro fodro regali*] pro uadia denarios v. Jn quinque annis. si tanpesta uel falita Jnteruenerit quod nichil habuerint ex fructu terrarum non debeant dare nisi medietatem de omnibus. suprascriptis. et sunt estimata quod *(sic)* debent tenere xii iugera terre. et omnia suprascripta promiserunt domino philippo nomine ecclésie atendere et obseruare obligando omnia ei bona eorum presencia et futura. et omnia suprascripta debent ducere ad suprascriptum monesterium (1). Testes fuere petrus de ualle miliaria. presbiter Johannes de romano. rogati. Et Ego Jordanus notarius. hanc cartam Scripsi et interfui.

(S. T.) Anni domini millesimo ccxxiii. Jndicione xi. x kal. nouembris. in romano. Coram testibus Jnfrascriptis. Cum ligno uno quod in sua tenebat manu dominus philippus abbas. sancti stephani de yporegia Jnuestiuit per rectam teniuram petrum philippum de romano de v

iugeris terre que ipse condam tenebat a(d) suprascripta ecclesia Jn dando omni anno II sestarios [*et*] eminam siliginis. et I sestarium auene. et solidos II. et X. oua tracta et conducta ad monasterium si tampesta uel falita Jnteruenerit quod nichil capiat ex fructu terrarum non debet dare nisi medietatem de omnibus suprascriptis. ut ipse petrus habeat et teneat omnia suprascripta usque ad V annos. et omnia suprascripta promisit domino philippo nomine ecclesie atendere et obseruare. obligando omnia ei bona sua presencia et futura. Testes fuere. petrus de ualle miliaria. Johannes sapor rogatus. Et Ego Jordanus notarius hanc cartam Scripsi et interfui.

(S. T.) Anni domini millesimo CCXXIII. Jndicione. XI. X kal. nouembris Jn romano. Coram testibus Jnfrascriptis Cum ligno uno quod in sua tenebat manu. dominus philippus abbas sancti stephani de yporegia. Jnuestiuit per rectam teniuram usque ad V annos martinum filium Johannis de malo pertuxio de manso de piça cum pertinentiis et sunt. V Jugera. Jn dando omni anno II sestarios siliginis. et unum auene. et solidos II. et quinque oua. si tampesta uel falita Jnteruenerit quod nichil capiat ex fructu terrarum non debet dare nisi medietatem de omnibus suprascriptis. et omnia suprascripta promisit domino philipò nomine ecclesie attendere et obseruare et ducere omnia suprascripta ad monasterium obbligando ei omnia sua bona presencia et futura. Testes fuere Jacobus segnorinus. petrus de ualle miliaria rogati. Et Ego Jordanus notarius hanc cartam Jnscripsi et interfui.

(1) *Lo spaziato è in sottolinea.*

## LXVIII.

*Il signor Ardizzone Visconte conferma a Marco Zuchetto quanto tiene dal monastero di Santo Stefano d'Ivrea* (10 febbraio 1224).

FONTI. — A. Il primo orig. manca. — B. Orig. di altro notaio, dal breve del notaio rogante, in *Arch. St. Tor., Ab. Santo Stef. Ivrea,* mazzo II, n. 19, sulla stessa pergamena dei nn. LVII, LVIII e LXIII.

MET. DI PUBL. — Si riproduce B.

(S. T.) Anno dominice natiuitatis millexìmo. CC. XXIIIJ. Jndicione. XII. die. X. mensis februarij. Testes Jacobus et Johannes faber et marcus de bono et preuostus. Jbi dominus Ardicio vescont. Confirmauit ad nomen ecclesie sancti stephani de yporegia marco çucheto et suo heredi totam illam terram quam tenet ab ipsa ecclesia inter duos montes. dando annuatim denarios. II. de censu et duos pro fodro

regali. Ego magister Rofinus de maçadio imperialis Aule notarius de mandato domini fratris Alberti yporiensis. Episcopi et comitis [*et*] domini bonifacii de maçadio Comitis de valperga ex abreuiario condam magistri bonifacii de maçadio. hanc cartam. scripsi et exemplaui. nihil addito uel dempto quod sensum mutet.

## LXIX.

*Filippo, abate di Santo Stefano d'Ivrea, investe di alcuni beni in Candia, Gualfredo di Livorno, ivi dimorante* (9 agosto 1224).

FONTI. — A. Orig. in *Arch. St. Tor., Ab. Santo Stef. Ivrea,* mazzo II, n. 24.

(S. T.) Anno dominice Natiuitatis Millesimo. ducentesimo. xxjjjj. Jndicione. xii. viiii. die agusti (1) dominus philipus abbas sancti stephani yporiensis consensu et uoluntate fratris petri et gaudini. et helieti monachorum eiusdem monasterii. et oberti clerici. eiusdem dedit ad fictum Walfredo de liburno qui manet Jn candia. hinc ad annos. v. proximos. xxx. iugera. terre. que Jacent Jn puliasco. et caraono. per. xii. sestarios siliginis pulcri grani et recipientis ad mensuram candie: tractum et cunductum yporegiam et si plus. xxx. iugerum Jnuenirentur esse ibi. de dicto monasterio Jn Eadem Jnuestitura sint concordanda cum ipso abbate de superfluo. Jtem Jnuestiuit eum de quodam nemore quod Jacet. Jn carare et caraono. et de omnibus arboribus qui fuerint suprascriptarum terrarum et pratorum et nemorum qui inuenirentur esse Jbidem de dicto monasterio. et ipse abbas promisit ei defendere omnia superius dicta. expensis dicti monasterii. obligando ei pignori omnia bona dicti monasterii. et Jpse Walfredus promisit eidem abbati dare annuatim predictum granum tempore messionum et conducere ipsum yporegie suis expensis. Cum damnis et expensis post terminum. Obligando ei pignori omnia sua bona que habet uel aquisierit. Actum yporegie. Jnterfuerunt testes henricus de candia et michel de burolio et martinus de aldeprando.

Et ego Stephanus Sacri palacii Notarius ex precepto grandis Notarii qui Jnterfuit hanc cartam Scripsi.

(1) *Lo spaziato è in sopralinea.*

## LXX.

*Filippo, abate di Santo Stefano d'Ivrea, permuta beni in Ca-*

*ravino ed altrove col signor Ardizzone del signor Ubaldo* (27 agosto 1225).

Fonti. — A. Orig. in *Arch. St. Tor., Ab. Santo Stef. Ivrea,* mazzo II, n. 26; alquanto sbiadito.

(S. T.) Anno dominice Natiuitatis Millesimo ducentesimo. xxv. Jndicione. xiii. vi die ante kal. Setembris. Commutationem talem Jnter se fecerunt dominus philipus abbaS sancti stephani yporiensis consensu et uoluntate capituli uidelicet (1) (et) fratris petri et gaudini et helieti monachorum ejusdem ecclesie. et dominus a[r]dicio (*sic*) de domino ubaldo. videlicet quod ipse abbas dedit eidem ardicioni nomine commutationis uineam unam que Jacet Jn deserta. Coheret ei ab una parte ipse ardicio. ab alia uia. a tertia canonici. et ipse ardicio dedit eidem abbati nomine commutationis aliam uineam que Jacet Jn ripa. Coheret ei ab una parte Rofinus de hengilerio ab alia sanctus stephanus de sexano. a tercia riuus. a quarta monasterium Sancti stephani. Eo modo ut de cetero. Jn perpetuum ipsi commutatores cum suis heredibus siue successoribus habeant et teneant et possideant dictas uineas cum arboribus super se habentibus commutatas (1) uel habitas ad inuicem nomine commutationis. et faciant exinde quilibet illorum cum superioribus et inferioribus finibus et acessionibus et egressionibus et terminis constitutis Jn Jntegrum. per se suosque heredes siue successores quicquid facere nolueri[n]t uel eiuS utile fuerit. sine unius alteriusque contradicione. et promiserunt ad inuicem Jnter se unus alteri (2) id quod totum receperunt et dederunt nomine commutationis. unus alteri sicut supra legitur per omnia ab omni persona et personjs et collegio disbrigare defendere et guarentare suis Sumptibus et dapnis. Restituendo unus alteri omne dapnum et expensam quod et quam Jnde passuS fuerit. Renuntiando ambo exceptioni deceptionis dupli et ultra duplum. et quilibet illorum sua auctoritate. Jntret (3) et intrare posset Jn possessionem sue rei. dando unus alterj licenciam Jntrandi in possessionem. Et pro his omnibus obseruandis obligauerunt ad inuicem Jnter se unus alteri omnia eorum bona que habent uel aquisierint. et specialiter dictus abbas consensu dictorum monachorum obligauit omnia bona dicti monasterii. Et hec omnia promiserunt dicti contrahentes uicissim unus alteri per se suosque heredes siue successores rata (1) et firma tenere. Jn perpetuum. Actum Jn claustro dicti monasterii. Jnterfuerunt testes nicholaus notarius et anrietus de (4) candia.

Jn eodem claustro. jjjj. die Jntrante obtubris. presentibus petro de ualmiglara. et anrieto de candia testibus Rubeus frater dicti ardicionis

consensit huic commutacioni. promitendo quod de cetero Jn perpetuum per se nec per suos heredes uel submissam personam non ueniet contra et Jnde obligauit eidem abbati omnia sua bona que habet uel aquisierit.

(S. T.) Et ego Stephanus sacri palacii. Notarius his omnibus Jnterfui. et Rogatus duaS cartas uniuS tenoriS ex precepto istorum (5) contrahentium tradidi [*et*] ScripSi.

(1) *Lo spaziato è in sopralinea.* (2) *Segue cancellato* uicissim (3) A: Jntret Jntret; *ma il secondo* Jntret *è cancellato.* (4) A: de de (5) Jstorum; *non* supra scriptorum

## LXXI.

*Filippo, abate di Santo Stefano d'Ivrea, accensa a Giovanni Papa, di Piverone, quanto ivi soleva tenere Ottone di Rovearia* (6 marzo 1226).

Fonti. — A. Orig. in *Arch. St. Tor., Ab. Santo Stef. Ivrea,* mazzo II, n. 27.

(S. T.) Anno dominice Natiuitatis Millesimo ducentesimo xxvj. Jndicione xiiii. vi. die Jntrante Marcjo. Dominus philipus abbas monasterii sancti stephani yporiensis consensu et uoluntate capituli eiusdem monasterii videlicet fratris petri et gaudini et helieii monachorum. Cum stella quam sua tenebat manu Jnuestiuit Johannem papam de piuirono de illo maso de rouearia quod otto de rouearia et filii eius soliti erant tenere ab eodem monasterio. Tali modo quod ipse Johannes et sui heredes habeant et teneant et possideant dictum mansum cum omnibus suis pertinentiis videlicet cum uineis. terris cultis et incultis. pratis nemoribus arboribus sicut dictus oto solitus erat tenere (1) Jn dando annuatim ipsi abbati uel eius successoribus nomine suprascripti monasteri tempore messionum quartum omnium blauarum que fuerint in predictis terris et (2) conducere yporegiam et tempore uindimiarum medietatem uini. et pistare et uindimiare Jn presentia nuncii predicti monasteri. et solidos ii. segusinorum pro condiciis. et denarios. xii segusinos ueteres pro albergaria. et Jn die Sancti stephani denarios. x. segusinos ueteres pro amexer. et Jn quadragesima denarios. iiii. Segusinos. et de quinque Jn quinque annis solidos x. Segusinorum ueterum pro uadia. Et hec omnia promisit dictus Johannes pro se suisque heredibus Cum omnibus dapnis et expensis post dictos terminos. Jnsuper promisit benefacere de predictis rebus et sapare dictas uineas bis omni anno tempore congruo. Et pro his omnibus obseruandis obligauit eidem abbati nomine ipsius monasterii omnia

sua bona que habet uel aquiSierit. Et ipse abbas consensu et uoluntate suprascriptorum monachorum promisit per se suosque successores eidem Johanni suo nomine et suorum heredum defendere et uarentare dictas res ab omni homine et persona et collegio Seu uniuersitate expensis Jamdicti monasterii cum ratione. Obligando ei pignori omnia bona dicti monasterii que habet uel habuerit. Jtem promisit dictus Johannes sub obligatione suorum bonorum dare eidem monasterio solidos x. segusinorum ueterum (3) quociens abbas predicti monasterii ab eodem monasterio morte uel uita Separaretur. Et pro Jamdicta Jnuestitura fuit confessus dictus Abbas accepisse ab eodem Johanne solidos. x. segusinorum ueterum. Renuntiando omni exceptioni non numerate et non habite pecunie. Actum Jn suprascripto monasterio. Jnterfuerunt testes presbiter iulius de piuirono. et anricus de candia. et Johaninus pegnerius.

(S. T.) Et Ego Stephanus Sacri pa[lacij] Notarius Jnterfui et duo Jnstrumenta unius tenoris tradidi et Scripsi.

(1) *Lo spaziato è in sopralinea.* (2) et *è riscritto su raschiatura.* (3) *Segue espunto* quod

## LXXII.

*Filippo, abate di Santo Stefano d'Ivrea, accensa a Pietro Gastaldo di Pavone un sedime solito tenersi da Giovanni di Alburga in detto luogo* (6 marzo 1227).

Fonti. — A. Orig. in *Arch. St. Tor., Ab. Santo Stef. Ivrea.*, mazzo II, n. 28.

(S. T.) Anno. dominice Jncarnacionis m. ccxxvii Jndicione xv. vj die intrante marcio. Cum uirga una quam sua tenebat manu dominus philipus abas monasterjj sancti stephani yporiensis conssenssu et uoluntate fratris petrj gaudini et elieti et bolognini et oberti et Willelmi et coni capituli eiusdem Jnuestiuit petrum castaldum de padono per rectam censsariam de illo sedimine quod Johannes de alburga erat solitus tenere a dicto monasterio Jn padono quem sedimen dicit dictus villelmus. esse versus. sedimini (*sic*) dicti castaldj ita quod dictus castaldus coheret ab una parte a secunda obertus de mombramoso a tercia uia. Tali modo et tenore quod Jamdictus petrus et heredes eius dictum sedimen per rectam censsariam habeat et teneat et faciat in eo usque in perpetuum quicquid ej utile fuerit sine contraditione et Molestia prenominati abati[s] suorumque sucessorum. Jn dando annuatim in festo sancti Martini solidos jj. segusinorum. saluo quod si euinceretur

de medietate illius sediminis quod non teneatur dare nisi solidum annuatim et quociens imperator uenerit foras. denarios xjj (1) segusinos pro fodro regali. alia superimposita inter eos non fiat quos denarios promisit per se suosque heredes sicut dixi. supra soluere obligando omnia bona sua eidem monasterio. preterea promisit dictus abas per se suosque successores sumptibus et dapnis dicti Monasterij. dictum sedimen cum ratione omni tempore ab omnibus personis defendere et uarentare et disbrigare eidem castaldo et suis heredibus sub dupli pena et cum restitutione tocius dapni et expenssarum obligando bona. dicti monasterjj pro qua Jnuestitura fuit confessus dictus [abas] se accepisse ab eo solidos v. segusinorum de faitamento. Actum yporegie Testes fuerunt Jacobus pastor et dictus Johannes

Ego. grandis notarius interfui et hanc cartam scripssj.

(1) A: dnr xii. dnr xii

## LXXIII.

*Il signor Nicolò Cotta, giudice e console d'Ivrea, sentenzia come arbitro sulle questioni vertenti fra Giacomo Console di Montaldo ed il monastero di Santo Stefano d'Ivrea* (23 marzo 1227).

Fonti. — A. Orig. in *Arch. St. Tor., Ab. Santo Stef. Ivrea,* mazzo II, n. 29.

(S. T.) ANNo Dominice Natiuitatis Millexímo ducenteximo Vigeximo Septimo Jndicione Quintadecima Die Martis qui fuit. xxjjj. dies Jntrantis MensiS Martjj. Jn Palatio Comunis yporiensis. Causa talis vertebatur Jnter fratrem petrum monachum ecclesie beati stephanj yporiensis nomine eiusdem Monasterij ex una parte Et Jacobum Consulem de montaldo ex altera. Sub domino Nicholao Cota Judice et Consule yporegie: cuius Arbitrio Compromiserat stare utraque pars. de peticionibus: querelis. et discordiis que Jnter eos uertebantur ad Jnuicem. Que enjm peticiones sunt hec. Petebat namque dictus frater petrus nomine ipsius monasterij ab ipso Jacobo Consule: Censsum trium Jugerum et meç terre: quas habuerat ex successione obertj bruxatj: quj Similiter successerat bosonj bruxato in ipsa terra. que est comunis et pro Jndiuiso habet: cum Aymone notario. et que terra reddebat super totum solidos. iii. segusinorum ueterum dicto Monasterio Jn Jntegrum. cum Jdem Monasterium Jnuestiuisset bosonem bruxatum de ipsa terra: que terra iacet quam tenet Jdem Jacobus Jn duabus partibus Jn territorio yporegie. vna petia Jacet in uia fo-

glosa et est. II. Jugera. secunda Jacet ad buaxham et est. I. iuger et meç vnde dictus frater petrus petebat nomine ipsius monasterij ab ipso Jacobo denarios xvjjj. secusinós ueteres pro indiuiso predicte terre. quem Censsum tenuerat per xvjjj. Annos ad soluendum ipsi monasterio: et fodrum regale duorum imperatorum. scilicet Ottonis et Fredelici qui modo est quod fodrum est xvjjj. denarii pro quolibet. Jtem petebat nomine dictj Monasterij ab ipso Jacobo: Quatenus ei dimittat nomine eiusdem Monasterij Vnum Juger(um) ex predictis tribus Jugeribus et meç: cum illud Juger obertus bruxatus legasset dicto Monasterio: Minuendo tamen censsum predictum pro parte ipsius Jugeris: Et Jnde ostendebat publica Jnstrumenta. Jtem petebat solidos. III. quos obertus bruxatus legauerat Monasterio: Ad Hec Respondebat et Confitebatur idem Jacobus predictam terram habere et tenere et censsum debere: dicebat quod non steterat per tantum tempus ad soluendum. Vnde facta pace et fine ad Jnuicem per Ordinationem predictj dominj Nicolaj: Saluo eo quod dicet et Arbitrabit predictus dominus Nicholaus: visis peticionibus et Confessionibus et tenore Jnstrumentorum utriusque partis: Habita supra his diligentj deliberatione: taliter statuit precepit et ordinauit dictus dominus Nicholaus: vt Jdem Jacobus Consul dimittat predicto fratrj petro nomine monasterij. vnum Juger ex illis tribus Jugeribus et meç in arbitrio et electione eiusdem Monasterij. diminuendo de predicto censsu xvjjj. denarios pro parte ipsius Jugeris. Jtem precepit et ordinauit ac statuit vt idem Jacobus Consul de cetero Jn perpetuum et suj heredes dare teneantur ipsi Monasterio Annuatim Jn festo sanctj martinj. denarios. xv. segusinos ueteres pro fito seu censsu predicte terre: facta taxatione et Computatione censsus pro parte contingenti predicto Jugerj. Jtem dictus Nicholaus precepit et ordinauit vt Jdem Jacobus teneatur et det solidos. jjj. secusinorum ueterum predicto fratri petro nomine eiusdem Monasterij. hinc ad xxx. dies: cum dampnis et expenssis post terminum: pro legato predictorum denariorum: quod fecerat Jdem Obertus bruxatus ipsi monasterio: Jtem statuit et precepit dictus dominus Nicholaus vt ipse Jacobus det et soluat predicto fratri petro nomine ipsius monasterjj: Censsum xvjjj. denariorum petitum per spatium. v. Annorum quod est. Solidi vjj. et meç. secusinorum ueterum: hinc ad predictum terminum. Cum dampnis et expenssis ex tunc Jn antea. Jn superfluo vero absoluit eundem Jacobum. cum pax seu finis inde facta fuerit ibi Jn presentj

Et Jnde duas Cartas unius tenoris fieri precepit. presentibus Testibus domino yuoreto de merchato et Symonino Jonataxio rogatis:

(S. T.) Ego Rubeus Notarius Sacri Palatij His omnibus Jnterfuj et Jussu predictj dominj Nicholai hanc cartam ScripSSJ et Consimilem scribere debeo.

## LXXIV.

*Il signor Pietro Tanta lega al monastero di Santo Stefano d'Ivrea un censo sopra una sua vigna in Burolo* (3 gennaio 1229).

Fonti. — A. Orig., molto guasto, in *Arch. St. Tor.*, *Ab. Santo Stef. Ivrea*, mazzo II, n. 30. — B. Copia autentica del 1338, *ibidem*.

Met. di publ. — Si riproduce A, coll'aiuto di B.

(S. T.) Anno. dominice Jncarnacionis. Millesimo ducentesimo. vicesimo nono Jnditione secunda. die tercia intrante Januario dominus petrus tanta yporiensis ciuis. sane mentis licet egro corpore legauit et ordinauit pro remedio anime sue et predecessorum suorum deo et beato monasterio sancti stephani yporiensis omni tempore a modo in antea usque im perpetuum annuatim denarios xvi. segusinos. in illa uinea seu terra quam habet ad bu[ro]lium quam tenet (1) nicolaus nuxagl et in qua uinea seu terra. conffitebatur dictus petrus (conffitebatur) dictum monasterium denarios viii segusinos se debere habere. annuatim. ex alia parte. Jta quod dictus monasterius *(sic)* a modo Jn antea. capia(n)t in illa uinea et terra. annuatim. solidos ii segusinorum et habea(n)t possessionem supra illam uineam et terram semper usque ad solidos. ii segusinorum annuatim. sine contradicione [et mo]lestia et inquietatione predicti petrj suorumque heredum submissarumque personarum. et pro sic obseruando [et attenden]do et attendatur obligauit eidem monasterio. dictam uineam et terram. ad quam coheret ab una parte terra sancti oldorrici et pasqualorum et domini simonis Jonatasij et via et Jacet in territorio et poderio burolij. Actum yporegie Jn domo dicti petri Testes interfuerunt dominus petrus Jonatasius et yporinus taglans. Ego grandis notarius interfui et [illegible]ssu dicti petri hanc cartam Scripsi.

(1) *Segue espunto* micha nuxogl

## LXXV.

*Oberto, vescovo d'Ivrea, e Filippo abate del monastero di Santo Stefano, compromettono nel priore di San Lorenzo le loro differenze per la chiesa di San Donato* (5 giugno 1229).

FONTI. — A. Il primo orig. manca. — B. Orig. di altro notaio, dal breve del notaio rogante, in *Arch. vesc. Ivrea*, *Ab. Santo Stef.*, n. 3; un po' guasto a destra.

MET. DI PUBL. — Si riproduce B.

(S. T.) A[nno]. d[ominice] N[atiuitatis]. M.CC.XXVIIIJ. Jndicione. secunda. v^a^. die intrante Junio. Dominus Obertus dei gratia episcopus ypo[riensis et Philipus] abbas sancti Stephani yporiensis. promiserunt stare arbitrio domini. R. prioris sancti laurencii et domini [..archi]-presbiteri yporiensis. de illa discordia quam habebant simul de ecclesia sancti donati vnd[e predicti] arbitri habito consilio visis rationibus et allegationibus vtriusque partis et priuilegiis abbatis pro[nunciauerunt] et dixerunt quod dictus abbas debeat presentare sacerdotem ydoneum ipsi domino episcopo. et dominus episcopus debeat ipsum Jnuestire in ecclesia sancti donati. Saluis omnibus Juribus et consuetudinibus et [fictis.] et conditionibus predicti abbatis in ecclesia suprascripta. Ego Giramus de vetignato notarius ex precepto et mandato domini Jacobi de barrono dei gratia yporiensis electi et comitis. hanc cartam Scripsj et eam extraxi. de abreuiario siue abreuiatura condam Magistri pagani notarij Sacri palacij.

## LXXVI.

*Filippo, abate di Santo Stefano d'Ivrea, accensa a Pietro di Montenevale, di Romano, parecchie terre ivi* (20 o 21 luglio 1229).

FONTI. — A. Orig. in *Arch. St. Tor.*, *Ab. Santo Stef. Ivrea*, mazzo II, n. 31; alquanto sbiadito.

(S. T.) Anno dominice. Jncarnacionis M.CC.XXVJJJJ. Jnditione secunda. xjj die ante kalendas. agusti. venditionem et datum ad proprium fecit dominus filipus abbas monasterjj Sancti Stephani yporiensis consenssu et uoluntate capituli eiusdem silicet domini boiamundi et gaudini et fratris petri monacorum et coni et petri de ualmiglaria conuersi. petro de monteneuali. de Romaino. nominatim de pecia una prati que Jacet in seeçe coheret ei ab una parte terra alberjj de caluo. a secunda. petri philipi et sunt duo pradaricia. Jtem de alia petia que iacet Jbi prope que est duo pradaricia. coheret ei petri philipi. a secunda dicti alberjj. Jtem de alia pecia que iacet ibi prope. est una pradaricia coheret ei ecclesie Romanesci. a secunda stephani de moreglo. Jtem de alia pecia terre que Jacet Jn grignolio coheret ei sancte marie. a secunda domini Rubonis. Jtem de alia pecia terre que

Jacet in prato longo coheret ej sancti stephani. a secunda sancte marie et est unum Juger. Jtem de alia pecia que Jacet Jn clusellario coheret ei ecclesie sancte marie. a secunda iueti de zinçolano et est unum Juger. Jtem de aliis pluribus. peciis de quibus dabat annuatim ut dicebat Jpsi monasterio m i n a s (1). III. siliginis et denarios. XII. segusinos de ficto. quod fictum permaneat in eadem uenditione et donatione eo saluo quod dictus abbas retinuit denarios VI segusinos de ficto annuatim Jn omnibus suprascriptis. (2) et si alie coherencie sunt in suprascriptis. Cum omnibus eius pertinenciis que sunt supra uel infra et Cum omni accessu et ingressu finibus et terminis usque in uias publicas. et Cum omni Jure et actione et ussu seu requisicione poderio districtu et honore quod et quam et que et quas dictus monasterius (*sic*) seu eius ministri habent et petere possent Jn eadem uenditione et donatione et Jnuestitura permaneat. Tali modo et tenore quod dictus petrus et heredes eius et cui dederit et alienauerit omnia suprascripta habeat teneat possideat Jure proprij et alodij et faciant quiquid facere uoluerint integraliter siue contradicione et molestia predicti abbatis et capituli eorumque sucessorum. pro precio librarum VI. bonorum segusinorum ueterum. quos confessi fuerunt se accepisse et habuisse a dicto petro a[*d*] dandos domino pape pro sua decimatione ut asserebant. Renunciando omni exceptioni non numerate peccunie et non habite et uero fuerunt uersa Jn utilitatem dicte ecclesie. preterea promisit dictus abbas per se suosque successores omni tempore ab omni persona et personis et collegio cum ratione omnibus sumptibus dicti monasterij omnia suprascripta uendita et data et narrata. ab omni honere et seruitute defendere et uarentare et disbrigare Jntegraliter eidem petro et suis heredibus sub pena dupli dictarum rerum secundum quod fuerint meliorate aut ualuerint pro extimacione in conssimili locco et Jnsuper cum restitutione totius dampni et expensarum. et pro sic obseruando Jn omnibus et per omnia obligauerunt ei pignorj omnia bona dicti monasterjj que habet et habebit ubique. Actum Jn claustro dicti monasterjj testes ibi fuerunt stephanus de monteglo de Romaino et Bruçonus de moglola et otinus de turre

(S. T.) Et ego grandis notarius Jnterfuj et hanc cartam scripsi.

(1) *Lo spaziato è in sopralinea.* (2) *Spazio bianco di quattro linee in* A.

## LXXVII.

*Il signor Pietro, priore di Loggie, Brolino, Ambrogio e Guido del Bosco, e Giacomo Pastore di Piverone, pronunciano*

*come arbitri sulle differenze fra Giovanni Pavesio di Piverone e l'abazia di Santo Stefano d'Ivrea* (11 maggio 1230).

Fonti. — A. Orig. in *Arch. St. Tor., Ab. Santo Stef. Ivrea,* mazzo II, n. 33; è sgualcito e corroso dal tarlo nel lato destro.

(S. T.) Anno A natiuitate dominica Millesimo Ducentesimo Tricessimo. Jndicione tercia. vndecimo die Maii. presencia infrascriptorum testium. dominus petrus prior logiarum. brulinus de busco Ambroxius de busco et Guido de busco et Jacobus pastor de piuirono ordinando et partibus presentibus precipiendo sic arbitratj fuerunt quod Johannes papiensis de piuirono dimittat reddat et restituat Abbatj et capitulo Ecclesie sancti stephani yporegie nomine illius ecclesie Jntegraliter totum Clausum benedictum et sortem unam nemoris existentis Jn muntem supra runchos de busco et peciam unam terre cum sedimine Jacentis in loco piuironj et Campanam siue glocam Ecclesie de liuiono sicut consueuit predicta tenere et habere pro predicta Ecclesia et quod ex eis dicto nomine eisdem sollempniter faciat et teneat de cetero finem et pacem. quam finem et [pacem] Johannes Jncontinenti fecit.

§. Jtem quod Johannes habeat mansum de roueara cum omnibus aliis terris et rebus territoriis exceptis predictis quas pro pre[dicta] Ecclesia olim tenere consueuit. reddendo quartum de omni blaua et legumine et panico et de omnibus aliis [fructibus] grossis et minutis exceptis rapis. adquartando blauas dictas presente nuncio ecclesie et ad eius uoluntatem Jn campis et conduceudo quartum cum palea ubi nuncius ecclesie uoluerit uel in loco piuironi uel in eius territorio et postea deferendo granum excussum yporegie Jn caneua predicte Ecclesie. et redendo medietatem uini de uineis Jntegraliter et hoc tam de priuatis. Arçonis. Altinis quam de uineis. et uindemiando in presencia nuncii ecclesie dando carmostaniam uno *(sic)* monaco et socio dum supersteterint ad uinum recipiendum decenter et honorifice. dando Albergariam bonam et congruam annuatim domino Abbati et socio cum scutifero. Jta quod de albergaria non teneatur nisi dominus Abbas uenerit ad accipiendam. et dando Jn istis proximis uindimiis butem uini de uinea clausi benedictj unum eidem domino Abbati et auignando castagnetum incissum de roueara. et a septem annis in antea redendo medietatem uinj ex ipsa uinea.

[§]. Jtem quod Johannes habeat pro hoc anno clausum benedictum sicut consuetum est. dando de terra Jacente Jn loco piuironi (1) similiter pro hoc anno et quod habeat pro duobus annis uenturis priuatum de roueara. Jtem quod dictus Johannes reddat eidem abbati [cartam

Jn]uestiture clausj benedictj et sediminis locj et nemoris de munte et quod [dicta carta] sit uacua

Jtem quod Johannes habeat caneuaram de ponteallo de cetero pro caneuara et nil ex ea reddat.

Jtem quod Johannes habeat terminum redendj campanam usque ad proximam octabam sanctj Michaelis.

Jtem dicti Arbitri preceperunt quod dominus Abbas et capitulum faciant inuestituram perpetualem in laude cuiusdam sapientis eidem Johannj uel filiis uel uxorj et hoc sit in eius electione de predicto manso de roueara et de predictis aliis rebus exceptis clauso benedicto et sorte nemoris de mu[*n*]te et sedimine locj et hoc totum ordinauerunt ut supra saluis aliis condicionibus quas idem Johannes redere consueuit pro predictis terris

Jtem ordinauerunt quod finis fiat inter dictas partes uicissim de omnibus alijs questionibus

Jtem quod Johannes iuret stare omnibus Mandatis domini Abbatis quod sacramentum ibidem fecit

vnde plures cartas scribj sunt precepte. Actum Jn piuirone Jnterfuerunt testes bonus Johannes (1) et Gribaldus de Açellio.

(S. T.) Ego Jacobus ganberius notarius interfui et scripsi iussu dictorum arbitrum.

(1) *Lacero.*

## LXXVIII.

*Giacomo del Gambero, di Piverone, rinunzia ad una carta di vendita ed investitura fatta a suo favore dal monastero di Santo Stefano d'Ivrea* (31 agosto 1230).

Fonti. — A. Orig. in *Arch. St. Tor.*, *Ab. Santo Stef. Ivrea*, mazzo II, n. 34; in mediocre stato di conservazione.

(S. T.) Anno. dominice. Jncarnacionis. Millesimo. ducentesimo. xxx. Jnditione tercia. pridie kal. Septembris. Ex illa uenditione. et donatione. et inuestitura et promissione et oblligatione et conffessione. que facta fuerat in eodem anno in eodem mensse et die secunda ante kal. Septembris per me infrascripto notario *(sic)* tradita imbreuiata Jussu et uoluntate domini philiphi (*sic*) abbatis monasterij sancti stephani yporiensis et sui capituli Jacobo gambero notario de piuirono silicet de terris et personibus reiacentibus in poderio piuironi et liuioni sicuti continetur in predicto instrumento. per omnia. Constituit dictus

Jacobus cassam et uacuam et nullius momenti et irrita (*sic*) et inannis et pacem et finem et absolutionem et remissionem ex toto conuentu ut continetur in illo instrumento fecit eidem domino abbatj et suo conuentuj. et si pro illo instrumento appellaret uel inquietaret aliquid uel appellare uel inquietare fecerit de possessionibus dictj monasterij. omne dampnum et expenssas quod et que exinde contigeri[*n*]t eidem monasterio dictus Jacobus per stipulationem ressarcire eidem monasterio spopondit. et post dapnna seu lessa restituta nichilominus sit uana et uacua. dicta carta uenditionis et donationis. et pacem et finem ratam et firmam omni tempore obbligando eidem monasterio omnia bona sua ubique Actum yporegie Jn claustro dicti monasterjj. Testes fuerunt magister Johannes no[tarius] sancti benigni et Johannes de mayfredo de ultra [*pontem*]. Ego grandis notarius interfui et hanc cartam Jussu dictj Jacobj (hanc cartam) scripssi.

## LXXIX.

*Corrado ed Alario, figli del fu signor Broglino di Vita, d'Ivrea, si riconoscono debitori di un censo annuo verso il monastero di Santo Stefano d'Ivrea* (26 gennaio 1234).

Fonti. — A. Orig. in *Arch. St. Tor., Ab. Santo Stef. Ivrea*, mazzo II, n. 36.

(S. T.) A[nno]. d[ominice]. J[ncarnationis]. M. duc[entesimo]. xxxjjjj. Jnditione septima. vjj die. Ante kalendas februarii. presentibus domino frederico et philipo de Alaria et otino bucha de turre. fuerunt confessi conradus et alarius fratres condam filii domini. broglini de vita de yporegia. quod monasterium sancti stephani. yporiensis. debet. annuatim habere. denarios sex segusinorum de censsu Jn pecia una terre. quam habent in palacio. ad locum ubi dicitur montem. Rufum coheret ei a duabus partibus via. a tercia dominj Jacobj de mercato. quem censsus (*sic*) et fodrum regalem si inuenietur Jn carta uenditionis ipsius terre. et tantum plus quantum erit et continebitur in illo Jnstromento venditionis. domino philipo Abbati. dicti monasterjj nomine et uice(m) ipsius monasterij uel successoribus suis in dicto monasterio existentibus per se eorumque heredes. Annuatim usque Jn perpetuum Jn festo sancti Martini dare et soluere. cum dampnis et expensis a quo supra (1) tempore in antea. dare promiserunt. oblligando omnia bona eorum que habent et habebunt confitentes interim quod pro censsu retento Julj rettro. dederunt eidem abbatj solidos jjj. segusinorum per concordiam aditam Jnter eos.

Actum yporegie Testes fuerunt quos dixi sopra Et ego grandis notarius Jnterfui et hanc cartam scripssi.

(1) A: quo sibr

## LXXX.

*Il signor Egidio Della Torre, giudice e vicario del signor Rinaldo Guasco capitano imperiale d'Ivrea, condanna Salveto Falda, di Mazzè, a dismettere certi beni ivi al monatero di Santo Stefano d'Ivrea* (28 agosto 1238).

FONTI. — A. Orig. in *Arch. St. Tor., Ab. Santo Stef. d'Ivrea*, mazzo II, n. 39.

(S. T.) Anno dominice natiuitatis. millesimo. ducentesimo. XXXVIII. Jnditione XJ.ª die ueneris. v. ante kalendas setembris. Jn palatio comunis yporegie. Causa uertebatur. Jnter fratrem petrum sindicum monasterii sancti stephani yporiensis ex una parte. et saluetum faldam de maçadio ex alia Coram domino egidio de turre Judice et uicario. domini raynaldi de guasco imperialis capitanei et rectoris yporegie et canapicii porrecto libello Jn hac forma. vobis domino. Judici conqueror Ego frater petrus. monacus. sancti stephani et sindicus seu per cartam de salueto falda de maçadio. quod debet predicto monasterio sancti stephani reddere et dare omni anno unam albergariam et unum starium siliginis. et tres solidos. segusinorum bonorum pro sedimine et loco super quo moratur et pro quadam alia pecia terre. que Jacet Jn territorio maçadii. que predicta cum pertinenciis tenet et habet a predicto monasterio vnde cum predictam albergariam et tres solidos. et prefatum. starium. siliginis dare et soluere cessauerit monasterio prefato per quinque annos proxime elapsos peto ab eodem salueto nomine Jamdicti monasterii. dictam albergariam et. tres solidos. et prefatum starium siliginis prenominato monasterio dari et solui. seu mihi pro dicto monasterio. uel extimationem seu ualimentum quod ualuerit (*sic*) predicta computatione. quinque annorum quam extimationem facio solidorum sexaginta. secusinorum bonorum ueterum. Et predicta omnia peto nomine eiusdem monasterii cum omni dampno et Jnteresse saluo Jure ipsius monasterij addendi et diminuendi Jn hiis. et aliis et contra alios et saluo Jure monasterij omnium aliarum suarum peticionum. lite contestata super hoc libello respondebat dictus saluetus quod nolebat eidem monasterio seu sindico predicto predictam albergariam et predictam siliginem neque predictos solidos. jjj. dare neque soluere. quia dicebat quod non tenebat pre-

dictum sedimen et terram. a predicto monasterio. sed a comitibus de gualperga. sed dicebat quod nolebat ipsi monasterio. Jmpedire seu Jmbrigare predictum sedimen et terram quia dicebat quod predicti domini de gualperga. dicebant predicta esse predicti monasterii sancti stephani. vnde dictus dominus egidius Judex condempnauit ipsum saluetum. ut dimitat et relaxet et absoluat ipsi monasterio predictam terram et sedimen. saluo. Jure ipsius monasterij. uersus ipsum saluetum. Jn supradictis rebus detemptis et Jn libello petitis. Jnterfuerunt testes pag[a n u s] notarius et Johaninus notarius et alii. Ego Stephanus notarius Jnterfui et de mandato suprascripti Judicis. hanc sententiam scripsi

## LXXXI.

*Il signor Guglielmo Vaeto, giudice del podestà eporediese signor Tisio di Arborio, sentenzia in causa fra il signor Giovanni Talliandi ed il monastero di Santo Stefano d'Ivrea* (7 giugno 1262).

FONTI. — A. Orig. di altro notaio, d'ordine e sul breve del notaio rogante, in *Arch. St. Tor., Ab. Santo Stef. Ivrea,* mazzo III, n. 15.

(S. T.) Anno dominice Natiuitatis Millesimo ducentesimo LXIJ. Jndicione. v. die mercuriij. VIJ. Jntrante Junij. Jn palacio comunis yporegie presentibus testibus facio de poncia et petro de saxono (1) et lantelmino de pilla et gregorio pasqualengo et alijs. Jn questione que uertitur. Jnter fratrem bonifacium sindicum et procuratorem monasterij sancti stephani yporiensis nomine ipsius monasterij. ex una parte. et dominum iohannem taliandum ex altera coram domino Willelmo uaeto Judice et assessore domini tixij de erborio potestatis yporegie. que quidem questio talis est. vobis domino Judici conqueror Ego frater bonifacius sindicus et procurator. monasterij sancti stephani yporiensis nomine ipsius monasterij. de domino iohanne taliando et peto ab eo nomine predicto duas Junctas terre aratorie que iacent Jn tiuoleria in campanea bolengi. ad locum vbi dicitur ad fontanam de tiuoleria. cui coheret ab una parte dominus Rufinus de salairano. ab alia fontana de tiuoleria seu marescus de camaio (2) ab alijs duabus partibus taliandi. quam terram dico esse predicti monasterij. et ad predictum monasterium pertinere Jure dominij uel quasj. Vnde cum dictus dominus iohanes taliandus predictam terram Jniuste et sine iusta causa teneat occupatam. peto eam michi dimitti restitui et rellaxari nomine predicti monasterij cum fructibus perceptis et percipiendis dampnis

et expensis et interesse et cum omni causa dampni dati (3) et interesse. et cum omni eo Jure et forma et modo quo melius petere possum. Saluo Jure ipsius monasterij addendi et diminuendi corrigendi mutandi pluris et alterius petitionis. currente. Jncarnacione domini millesimo. ducentesimo. LXIJ. Jndicione. v. die iouis secundo exeunte marcij. lis contestata est super hoc libello. vnde visso libello. et vissa litis contestatione. et vissis positionibus et instrumentis. et Juribus vtriusque partis. et vissis dictis testium cum diligente deliberatione notatis. et examinatis et allegationibus utriusque partis hinc inde factis et allegatis. Conscilium domini Jacobi de domino broglino sapientis. Tale est quia dicit et consulit predictum dominum Johannem taliandum fore condempnandum ad restituendum predictam terram petitam Jn libello cum fructibus existentibus (si aliqui sunt) supra predictam terram si aliqui sint predicto fratri bonifacio sindico et procuratori predicti monasterij sancti stephani et nomine ipsius monasterij et in exspenssis legitimis dato sacramento ipsi fratri bonifacio et ab eo prestito et a Judice taxandis. de fructibus vero transactis adsoluit dictum dominum iohannem. quare dictus dominus Wilselmus vaetus Judex secutus conscilium predicti domini Jacobi de domino broglino condempnauit dictum dominum iohannem taliandum ad restituendum predictam teram petitam in libello predicto fratri bonifacio sindico et procuratori predicti monasterij et nomine ipsius monasterij et in expenssis legitimis taxandis per dominum Judicem predictum. dato sacramento predicto fratri bonifacio et ab eo prestito. de fructibus vero asoluit dictum dominum iohanem taliandum. et Ego yuorinus baçanus yporiensis publicus notarius de precepto Willelmi de montixello notarii qui eam (4) abreuiauerat hanc cartam scripssi

(1) O sexano? (2) *Riscritto su raschiatura* aio (3) *Lo spaziato è in sopralinea.* (4) notarii qui eam *è riscritto su raschiatura.*

## LXXXII.

*Pietro, prevosto della chiesa di Santa Fede in Vercelli e sottodelegato dell'abate di Fruttuaria, delegato apostolico per lettere inserte di papa Urbano III, manda a Brunerio di Montaldo di restituire al monastero di Santo Stefano di Ivrea i beni tolltigli* (26 maggio 1263).

FONTI. — A. Orig. in *Arch. St. Tor.*, *Ab. Santo Stef. Ivrea*, mazzo III, n. 16; un po' guasto a sinistra.

(S. T.) Anno. Domini. nati. Millesimo. Ducentesimo. LXIIJ. Jndicione. VI. die Sabbati. VI. exeunte madii. bertolameus scolaris de yporegia. presentauit et dedit litteras domini petri prepositi ecclesie Sancte fidiS Vercellensis. Subdelegati domini abbati[s] fructuariensis. delegati domini. pape. Suo proprio sigillo sigillatas sigillo sano et integro. domino brunario de montaldo yporiensis diocessis. quarum tenor talis est. Petrus prepositus Ecclesie Sancte fidiS Vercellensis. Subdelegatus domini abbatis fructuariensis delegati domini. pape. domino brunario de montaldo yporiensis diocesis. Salutem. et omne bonum. Noueritis ipsum dominum abbatem recepisse litteras apostolicas in hac forma. Vrbanus Episcopus Seruus seruorum dei. Dilecto filio abbati fructuarie. yporiensis. diocesis. Salutem et apostolicam benedicionem. Dilectorum filiorum abbatis et conuentus Monasterii Sancti Stephani yporiensis. precibus Jnclinati presencium. tibi auctoritate mandamus quatenus ea que de bonis ipsius Monasterii alienata inueneris: illicite uel distracta studeas ad. ius. et proprietatem eiusdem monasterjj. legiptime reuocare. Contradictores per censsuram Ecclesiasticam appellatione postposita compescendo. Testes autem qui fuerint nominati si se gratia odio uel timore subtraxerint censsura simili appellatione cessante (1) veritati testimonium perhibere. Datum. Viterbii. xv. kal. May. Pontificatus nostri. [*anno*] primo. Vnde cum dictus dominus abas nobis commiserit in hac parte totaliter. vices suas volentes nos mandatis iamdicti domini delegati inmo uerius domini. pape. exsequi ut tenemur. Tenore presencium uobis monendo. et exortando mandamus Auctoritate qua fungimur in hac parte: quatenus cum dicto abbate et conuentu. de quibusdam rebus seu possessionibus; videlicet supra terra quam tenet[*is*] retro ecclesia sancti eusebii. de montaldo. Justa Wadum buasce. Cui [*coherent*] a parte medie noctis domini de septimo et Capitulum sancte marie yporiensis. et a parte orientis Riuus buasce. et a parte meridiei dominus mainfredus de montaldo. et a parte occidentis via. Et censsu denariorum. xv. secusinorum. Super quibus(dam) ut dicunt Jniuriamini. eundem uellitis amicabiliter cumcordari. Jnfra. xx[ti] dies post harum presentacionem die citationis in ipso numero non computato uel ipsa die. xx[ma]. per uos uel per responsalem ydoneum coram nobis uenire debeatis. eisdem parati de iusticia respondere Quem terminum uobis vnum pro tribus et perhemntorium. asignamus. vt parcatur parcium laboribus et exspensis. Alioquin procederemus Jn causa Justicia mediante. Si uero terminum ueniri contigerit die feriata. Sequentem diem non feriatam illius loco uobis duximus perfingendum. Actum Jn clapeto. Jn: strata prope yporegiam. Jnterfuerunt. Testes. Johannes de bouerio de montaldo.

et galletus de montaldo. Ego brunerius Notarius. Jnterfuj. rogatus. ScripSj.

(1) *Lo spaziato è in sopralinea.*

## LXXXIII.

*Il signor Desiderato Tenchapassa, giudice ed assessore di Ardizzone di Vallesa podestà d'Ivrea e dei conti di San Martino, ordina all'abate di Santo Stefano d'Ivrea ed a Martino del fu Taurino di Oldeprando di desistere da una rissa per una casa in detta città* (29 dicembre 1268).

FONTI. — A. Orig. in *Arch. St. Tor., Ab. Santo Stef. Ivrea,* mazzo III, n. 24.

OSSERVAZ. — Il « III ante kal. ianuarii » nel 1267 era di domenica, non di sabato, se si conta il giorno delle calende; nel 1267, di venerdì, allo stesso modo. Dunque il documento è del 1268 anche nello stile ordierno, ma il notaio non computò il giorno delle calende. Cfr. infatti il doc. seg.

(S. T.) Anno dominice Jncarnacionis. Millesimo. ducentesimo. LXVIIJ. Jnditione. XJ. die sabati. IIJ. ante kalendas Januarij. in yporegia Coram testibus domino petro presbitero Eccllesie sancti donati de yporegia et fratribus bonefacio et brolino de sancto stephano et toma de Romano et perroto de sancto stephano et Aliis Cum dominus desiratus tenchapassa Judex et assessor domini Ardicionis de Valexia potestatis yporegie et Comitum de sancto martino Accederet versuportam de bando et Jnvenisset dominum abatem de sancto stephano cum quibusdam monacis et familia sua. et martinum condam filium taurini de Oldeprando. altercantes et Rixantes de possessione Cuiusdam domus site in yporegia Justa domum Johanne *(sic)* de la porta. Timens dictus dominus iudex tamquam bonus Rector ne ex illa Rixa scandalum Aliquod oriretur monuit ipsum dominum abatem et predictum martinum et eciam precepit dicto domino abati et secum existentibus prout melius potuit et precepit predicto martino. et perroto de langusco qui cum eo erat et secum existentibus sub banno librarum. XXV. vt exirent Jncontinenti de dicta domo et de dicta Rixa sub dicto banno se abstinerent. et precepit paglete fabro qui Jn dicta domo morabatur quod de ipsa domo non Recederet a[*b*]sque preceptione ipsius domini Judicis sub banno solidorum lx set eam teneret illo nomine cuius vssus est eam tenere eo saluo quod ob hanc preceptionem non fiat. nec Jncutatur aliquod preiudicium alicui parcium sed semper Reseruato omni Jure vtriusque partis tam Jn possessione quam Jn proprietate

Ego petrus de erbis notarius Sacri palacij de mandato suprascripti dominj Judicis Jnterfui et hanc Cartam Scripssj.

## LXXXIV.

*Giovanni Paglietta, fabbro, dichiara dinanzi a Desiderato Tencapassa, giudice ed assessore del podestà Ardizzone di Vallesa, di non voler tenere ulteriormente in affitto una casa in Ivrea* (8 gennaio 1269).

FONTI. — A. Orig. in *Arch. St. Tor.*, *Ab. Santo Stefano d'Ivrea*, mazzo III, n. 25; un po' guasto, specialmente a destra.

(S. T.) Anno dominice natiuitatis Millesimo. cc. LXVIIJ. Jndicione. XII. die mercuri. VIIII. intrantis mensis Januarii. Coram domino desirato tenchapassa Judice et assessore domini Arducionis de Valexia potestatis yporegie et comitum de sancto martino Jn Judicio Johannes pagleta faber d[ixit] et protestatus est quod tenuit et tenet possedit et possidet nomine domini Jacobi Abbatis monasterij sancti stephani yporiensis nomine ipsius monasterij domum Jn qua moratur aput [portam] de bando Cui coheret via publica ab alia parte Johana de porta et illi de adeprando a tercia. Jtem dicit et protestatus est coram eodem domino Judice Jn Judicio quod hospitatus est Jn ea domo martinus *(sic)* vt dicitur filium condam thaurini de porta tamquam viatorem et quod causa vitandi contentionem expulit ipsum martinum de ipsa domo. Jtem Jdem pagleta Jbidem Jn presencia dicti domini Judicis Jn Judicio predictam domum cum pertinenciis libere et absolute Reddit Remitit et Relinquid ex toto ipsi domino abati et monasterio prefacto et quod non vult eam amplius tenere uel habere et Jnde dictus pagleta precepit fieri Jnstrumentum. Actum Jn palacio comunis yporegie Coram testibus domino Jacobo loge et domino hanrico de Riparolio et domino Jacobo de domino broglino et aliis pluribus:

Et Ego martinus grossus notarius Jnterfui et Jussu dicti paglete hanc cartam scripsi.

## LXXXV.

*I signori Maredonno del Solero e Pietro del signor Andrea vengono eletti arbitri, e come tali pronunciano sulle differenze fra il Comune d'Ivrea ed il monastero di Santo Stefano per certi beni* (20 dicembre 1278).

FONTI. — A. Orig. in *Arch. St. Tor.*, *Ab. Santo Stef. Ivrea*, mazzo III, n. 49; un po' guasto nei margini laterali, e svanito qua e là.

MET. DI PUBL. — Si omette un tratto di pura formola consueta, segnandolo con puntini.

(S. T). Anno Dominice NatiuitatiS Milleximo Ducentessimo Septua-

gessimo Octauo. Jndicione Sexta die martis Vicessimo mensis decembris Jn platea palacij comunis yporegie presentibus Testibus domino Guillelmo de orio Magistro Jacobo de caluxio notario et emblauato de solerio de Yporegia et Alijs Cum questio esset Jnter fratrem bonifacium sindicum monasterij et conuentus sancti Stephani yporiensis ex una parte et Otinum de Ast sindicum comunis yporegie pro dicto comuni et perrotum filium Jacometi loge ex altera Occasione trium peciarum terre. et vnius pecie prati Jacentibus in territorio yporegie. Prima quarum Jacet Jn territorio yporegie vbi dicitur subter sanctum Johannem et apud moglam Cui coheret ab una parte pratum sancti Johannis. ab aliis IIJ partibus via blanche IJ pecia [stat in] sigla Quas duas pecias terre emerat dictus perrotus loge et tercia pecia Jacet Jn territorio yporegie prope plantaturas monachorum. Cui coheret ab una parte idem monasterium sancti stephani a secunda monasterium sancti Michaelis a tercia mons sancti michaelis. Quam emerat dictus Otinus de Ast A dicto comuni et alia pecia prati siue riana. Jacet Jn territorio yporegie ad locum ubi dicitur pratum rey Cui coheret ab una parte Via ab alijs duabus partibus dictum monasterium sancti stephani siue dictum pratum rey. Quas pecias terre predictus sindicus nomine dicti Comunis dicebat esse dicti comunis et de [contitu eius et] esse determinatas et designatas per certos arbitros ad hec deputatos et electos qui Jn suo Juramento determinauerunt dictas pecias terre esse dicti Comunis yporegie et [*quod*] (1) domnus fredericus de ponsonibus yporiensis potestas et credendarii yporegie vendiderunt dicto perroto dictas duas pecias et dicto Otino tertiam peciam et dictus frater bonifacius pro dicto monasterio dicebat dictas possessiones esse dicti monasterij et non dicti comunis [datas ratione] et occasione vie quam dicebat dictus Otinus nomine dicti comunis habere (viam) per dictum pratum rey et de omnibus questionibus que verti possent inter predictas partes Occasione predictarum dictus frater bonifacius sindicus dicti monasterij et conuentus sancti stephani nomine et uice ipsius monesterij et conuentus ex una parte et dictus Otinus de Ast sindicus dicti comunis nomine ipsius comunis et dictus perrotus presente et consenciente dicto Jacomoto patre suo ex altera in dominum maredonnum de solerio et dominum petrum de domini Andrea tamquam arbitros et arbitratores seu amicabilles compositores [*compromiserunt*] tali modo et forma quod ipsi domini Maredonnus et petrus possint predicta diffinire ad eorum puram et liberam voluntatem per rationem uel per concordiam semel et pluries partibus presentibus uel absentibus citatis die feriata uel non feriata....Qui arbitri volentes dictas questiones Amicabiliter diffinire Jbidem et eadem hora et coram eisdem Testibus sic dixerunt preceperunt et arbitrati fuerunt Jn concordia quod dictum

comune et dictus Otinus sindicus ipsius comunis teneantur dimittere et relaxare dictam peciam terre uenditam dicto Otino dicto monesterio sancti stephani § Jtem dixerunt preceperunt et arbitrati fuerunt quod ipsum comune et ipse sindicus ipsius comunis nomine ipsius comunis et dictus perrotus teneantur dimittere restituere et relaxare dicto monasterio dictas duas pecias terre venditas dicto perroto per dominum potestatem et per ipsum comune quocienscumque et quandocumque dictus frater bonifacius sindicus siue dominus abbas dicti monesterij qui modo est uel pro tempore fuerit dederit et soluerit uel paratus fuerit ad dandum et soluendum cum effectu dicto perroto libras vndecim monete yporiensis ex quibus denariis dictus perrotus dedit et soluit dicto comuni pro dicta (2) terra et solidos quadraginta quos ipse perrotus expendit occasione ipsius terre de voluntate dicti sindici dicti monesterij § Jtem dixerunt et pronunciauerunt quod dictus frater bonifacius [*sindicus*] dicti monesterij nomine ipsius monesterii uel alius pro ipso monesterio non possit molestare nec Jnquietare dictum comune nec dictum perrotum super predictis duabus peciis terre nec super fructibus ipsius quousque dicto perroto dictas libras xj solueret et Jnterdum dictus perrotus dictas duas pecias terre habeat teneat et possideat et fructus percipiat et godiat ad suam voluntatem. et Jnde (vnum et plura Jnstrumenta) et de predictis et de quolibet capitulo per se preceperunt mihi Otino de guatacio notario publico Jnfrascripto fierj vnum et plura Jnstrumenta. Retinentes uero Jn se dicti arbitri adhuc posse pronunciare super dicto prato et super dicta via de voluntate dictarum parcium.

Ego Otinus notarius filius condam domini bonifacij Guatacij Ciuis yporegie Jnterfui et hanc cartam scripsi.

(1) *Una parola abrasa totalmente.* (2) A: dicta dicta.

## LXXXVI.

*Il signor Giacomo, abate del monastero di Santo Stefano d'Ivrea, accensa a Giovanni Verdeglione, di Alice, terreno sul territorio d'Ivrea* (5 febbraio 1282).

FONTI. — A. L'orig. manca. — B. Copia cartacea, sec. XIV, nel vol. I, dei *Consegnamenti etc. dell'Ab. di Santo Stef. Ivrea*, pp. 27-28, in *Arch. St. Tor., Ab. Santo Stef. Ivrea*, mazzo XV, n. 1, preceduta dalla dichiarazione: « hoc est exemplum cuiusdam scripture siue abreuiature reperte scripte et abreuiate in quodam protocollo seu abreuiario Magistri petri ottolenj notarii. condam. yporegie de anno curente MCC.lxxxjj Jndicione. x. die v. februarii. cuius

scripture seu abreuiature tenor talis est », e seguito dall'autentica: « Et ego bertholomeus de moriey conuersus ciuis yporiensis imperiali auctoritate notarius publicus. predictam abreuiaturam extrassi et in publicam formam. instrumentorum presentium scrissi et exemplaui ex comissione et auctoritate mihi concessa. per discretum uirum dominum conraldum trosellum olim Judicem comunis yporegie et sicut in dicto abreuiario continetur sic et in isto continetur exemplo nichil addito uel diminuto quod mutet sensum uel intellctum Et Jdeo signum meum apposui et me subscripsi ad maiorem firmitatem et perpetuam rey memoriam ».

Met. di publ. — Si riproduce B, colle correzioni indispensabili.

(S. T.) (1) Die mercurij quinto februarii [MCCLXXXII] (2) in claustro monasterij Sancti stephani de yporegia. p[resentibus] t[estibus]. petro de brocio Andrea porcherio et bruno vacherio ipsius monasterii dominus Jacobus Abbas monasterij predicti uolente et consenciente fratre elia monacho dicti monasterii et unaa cum ipso et ipse frater elias unaa cum ipso domino abbate per se etc. *(sic)* dederunt et investiuerunt cum uirga una quam sua teneba[*n*]t manu Johannem uerdegloni. de alice qui dicitur Johannes de migla ciuem yporegie per rettam censariam pro se et suis heredibus de terra quam comdam tenebat Anthonius de sancto paullo que iacet in via alta in territorio yporegie inter duas pecias prime petie coherent ab oriente monaci sancti michaeli. Ab occidente laurencius de lerta de pauerano a setentrione via et dicitur esse Jugera duo alteri petie choeret a meridie dominus Jacobus loge ab oriente predictum monasterium ab altera hospitale yporegie ab ocidente Johannes pastor et heredes bossonis de santo paullo. quam terram dictus Johannes et sui heredes habeant teneant et possideant usque ad xx[ti] nouem anos proximos et completos sine molestia ipsius abbatis et fratris elie et dicti monasterii et cum eorum deffensione ab omni persona et personis. cum racione sub pena restitucionis etc. *(sic)* ipso. Johanne stipulanti [et] promittente (3) dare et redere (4) omni Anno ipsi Abbati et monasterio semper in festo sancte marie de medio augusti. staria iij pulcre siliginis conduta ad dictum monasterium. sumtibus dicti Johannis et capones. IJ quolibet anno post primum cum dando etc. *(sic)*. Addito inter eos de uoluntate partium quod Jpse Johannes non possit ipsam terram uendere nec impignorare nec dare nec aliter alienare siue licentia dicti domini Abbatis et dicti monasterij. et successorum dicti monasterij obligando etc. *(sic)* Et inde unum et plura instrumenta. fieri preceperunt.

(1) B: *manca.* (2) *In* B *manca l'anno, che è solo nella dichiarazione premessa.* (3) B: promiss (4) B: dando et reddendo

## LXXXVII.

*Guglielmo Dalpozzo condanna l'abate di Santo Stefano d'Ivrea ad accensare certi beni sul territorio di Mazzè a ser Ottone della Valle di Mazzè* (30 aprile 1283).

Fonti. — A. Il primo orig. manca. — B. Copia 18 agosto 1323, del notaio Giovanni di Bergamo, d'ordine dell'arcidiacono Savino del Solero, dal protocollo di Francotto dell'Olmo, in *Arch. St. Tor.*, *Ab. Santo Stef. Ivrea*, mazzo IV.
Met. di publ. — Si riproduce B.

(S. T.) (1) Anno domini. m.° cc°lxxxiij. Jndictione. xj. die veneris ultimo mensis aprilis in Claustro Monasterij sancti Stephani yporiensis. presentibus. testibus. Johanino de Gignosa cui dicitur Supranomine çapitono. Jacobino de ser Ottone condam de potixono. et Raymundino. de domino Emblauato ciuibus yporegie et aliis pluribus. Hec est carta sicut dominus Guillelmus de Puteo pronunciauit uidelicet quod dominus abbas debeat inuestire dictum ser Ottonem de valle de Mazadio ad in perpetuum. si propter hoc non incideret in excomunicationem. et si uero ualeret hinc ad. xxviiij. annos confirmando usque ad alios. xxviiij. de infrascriptis possessionibus contentis in carta Johannis notarij. cuius Millesimus. est et ccxxxviij. Jndictione. xj. silicet. de sedimine cum vinea et arboribus simul tenente. reddendo omni anno ad sanctum Martinum solidos duos segusinorum. et denarios. xij. segusinos de fodro regali. et solidos tres segusinorum quando caput utriusque partis mutaretur. Jtem predictis omni anno somatas duas uini ad mensuram Mazadij. Jtem debeat inuestire ipsum de pecia. j terre et vinee redendo omni anno segusinos. xij. et totidem de fodro regali. que pecia terre et vinee continetur in carta grandis (2) sub eodem m. Silicet. xxxviij. Jtem debeat inuestire de quodam prato de audanis reddendo omni anno segusinos. iiij.or pro censu et sub tali pacto, quod predicta non ualeant uenire nisi in una parte siue uni ex heredibus dicti ser ottonis cui uoluerit eligere per dominum abbatem vinea plana cum terra iacet in folono quam tenent bagnolii in territorio de folono coheret ei ab oriente uia deuesi. ab occasu uia de funtane *(sic)* desubtus uinea de folono. a meridie illi de ota. Et terra cum uinea de carta grandis (2) pecia una terre cum vinea iace(n)t(ur) in territorio Mazadij ubi dicitur in Valle coheret ei a meridie uia qua itur in ualle. a media nocte via de cauaza ab alia ab oriente ipsi tenetores. ab occasu illi de Ota et silofus de Mazadio.

[*Et ego Francotus etc.*]

(1) *Il segno che vi è, è quello di Giovanni di Bergamo; manca quello di Francotto dell'Olmo.* (2) *Cioè del notaio* Grandis.

## LXXXVIII.

*Olderico, priore di Sant'Orso d'Aosta e delegato apostolico, manda al curato di San Gervasio di Mazzè di aggravar la scomunica contro alcuni uomini e donne di tal luogo, contumaci verso il monastero di Santo Stefano d'Ivrea* (10 dicembre 1286).

FONTI. — A. Orig. in *Arch. St. Tor., Ab. Santo Stef. Ivrea,* mazzo IV, n. 11.

Uldricus prior Sancti Vrsi augustensis Judex vnicus a sede apostolica delegatuS (1) Jn (*sic*) curato seu vicario ecclesie Sancti geruasij. de Mazadio yporiensis diocesis eternam Jn domino Salutem. cum per predecessorem nostrum meteldina filia condam iacobi (1) plane de mazadio. germana uxor condam dicti iacobi. et ser (o)oto perrotus iohanneS henricus et mondinuS fratreS filij dicte germane. et dicti iacobi plane ad instantiam Religiosorum virorum. abbatis et conuentuS monasterij Sancti stephani yporegie ob eorum contumatiam excumunicati fuerint et sententiam excumunicationis diu sustinuerint et adhuc sustinent animis Jnduratis et quia crescente (2) contumacia crescere debet et pena mandamus vobis precipienteS districte auctoritate qua fungimur sub pena Jnterdicti quam Jn noS ferimus Jn hiis scriptiS si mandatum nostrum Jnmo pociuS apostolicum neglexeritis adimplere quatenus ipsoS quos adgrauando excumunicamus. et Jn scriptiS in ecclesia vestra excumunicatos pliblice (*sic*) nuncietis singulis diebus dominiciS et festiuiS campaniS pulsatiS candeliS accensiS pariter et extinctiS. et tamquam excumunicatoS precipiatiS arciuS e(t)uitari et de execucione mandati nostrj noS certoS reddatiS per pliblicum (*sic*) instrumentum. reddite literaS presentium portitori. Datum. iiij°r iduS decembriS. anno dominj. M°. cc°. lxxx°. sexto. —

(1) *Segue un tratto raschiato.* (2) crescen *è riscritto su raschiatura.*

## LXXXIX.

*Il signor Guido di Bonate, giudice ed assessore del podestà eporediese signor Guido, conte di Valperga, manda al messo del Comune d'ingiungere a certi detentori di beni del monastero di Santo Stefano d'Ivrea di farne la dovuta restituzione* (17 settembre 1288).

FONTI. — A. Orig. in *Arch. St. Tor., Ab. Santo Stef. Ivrea,* mazzo IV, n. 15.

(S. T.) Anno domini. natiuitatis. M.cc.lxxxviij. Jndicione. prima. die veneris. xvij. mensis. setembris. Jn palatio Comunis yporegie. et in Actis. presentibus testibus domino Jacobo loge. Raynerio de lumbarda. et yuorino tunso notario et aliis. dominus Guido de bonate Judex et assessor domini. petri. Comitis de Walperga potestatis yporegie Justa Requisicionem domini. Archipresbiteri. yporegie subdelegati. a delegato domini pape in hac parte: precepit. moltono seruitori. quod ipse. debeat precipere. hominibus. qui tenent ReS. de quibus dedit posesionem thedialem fratri bonifacio. monaco et sindico. monasterii Sancti stephani yporiensis. contra don vldricum Rectorem sancti Michaellis de curseria s i l i c e t p e t r o e t J o h a n n i d e p o m o (1). Quod. ipsi. debeant. Respondere et Redere dicto fratri bonifacio. et sub banno solidorum. lx. Jnperialium. seu nunciis dicti monasterii sancti stephani. de omnibus Rebus et posesionibus. quas tenent dicti collones. qui morantur in bolengo et alibi sub Jurisdicione dicti domini potestatis et que quidem posesiones Releguntur in dicta posesione thediali Asignata. dicto fratri bonifacio. Auctoritate et mandato dicti domini Archipresbiteri yporiensis. subdelegati vt dicitur a domino priore sancti vrsi agustensis domini pape delegati. et propter inobedienciam et contumaciam dicti don vldrici sacerdotis et Rectoris dicte Ecclesie sancti michaellis de curseria de yporegia. et de predictis mihi franchoto de vlmo notario dictus Judex et dictus sindicus ac eciam dictus seruitor. fieri Rogauerunt et preceperunt. plura. Jnstrumenta. et

EGO Franchotus. dictuS de vlmo notarius yporiensis hiis. Jnterfuj et hanc Cartam scripsi.

(1) *Lo spaziato è in sopralinea.*

## XC.

*Alberto [Gonzaga], vescovo d'Ivrea, e Giacomo, abate di Santo Stefano di detta città, convengono provvisoriamente intorno al diritto di visita preteso dal vescovo in detto monastero* (12 febbraio 1291).

FONTI. — A. Orig. in *Arch. St. Tor., Ab. Santo Stef. Ivrea,* mazzo IV, n. 23.

(S. T.) Jn nomine. yhesu. xpiste *(sic)* Anno A natiuitate Eiusdem. M.° cc.° lxxxxj.° Jndicione iiij. Die lune. xij. menssis. Februarij. Jn Coro Kathedralis Ecclesie Sancte Marie Ciuitatis yporegie. Presentibus testibus ad hec vocatis et Rogatis. Fratre vercellino de porta de yporegia monacho monasterij Sancti stephani yporiensis. Domino

Petro de domino Andrea Jurisperito Ciue yporegie. philipino de baldeserio domicello domini Jacobi abbatis dicti monasterij Et Guillelmo de strambinello nepote dicti domini abatis et Aliis pluribuS Et ad hec eciam Conuocato et congregato Capitulo dicte yporiensis Ecclesie Jn quo Capitulo Jnterfuerunt de canonicis tunc Residentibus Dominus Gothefredus de monte astruto Archidiaconus. Dominus Raynerius de sancto donato Archipresbiter. Dominus Balicanus de verona. prepositus. Dominus Georgius de solerio Canonicus et vicarius. Dominus Antonius de padono. Dominus Sauinus de domino bonbello de solerio Et Vbertus de orio. Cum. dominus Frater Albertus dei gracia yporiensis. Episcopus et Comes. Requisiuisset. dominum. Jacobum. abbatem monasterij. Sancti stephani yporiensis' et ei diceret quod volebat visitare dictum monasterium sancti stephani. Et ipse dominus abbas diceret ei quod libenter faceret ei honorem, tamen causa visitacionis non reciperet ipsum. dicens ipsum dominum. episcopum non habere visitacionem Jn ipso monasterio' Set ipsum monasterium. penitus esse exemptum ab ipso domino episcopo Jn ipsa visitacione et ab aliis exactionibus dicti domini episcopi. Et esse solum subiectum Jnmediate summo pontificii. super predictis dicti domini. Episcopus et abbas. taliter se conuenerunt. Quod dictus dominus abbas reciperet episcopum. in dicto monasterio. Sub tali condicione et forma quod si dictus dominus EpiscopuS haberet Jus uisitandi eum. quod dictus dominuS abbas predicto monasterio habeat ipsum pro uisitato. Et si dictus dominus abbas non teneretur ipsum recipere in uisitacione quod non habeatur pro uisitato set pro gracia et amore. Et quod pro ipsa receptione nullum JuS aquiratur ipsi domino Episcopo. nec ecclesie yporiensi. nec aliquod preiudicium sit factum nec fiat dicto domino abbati nec eius monasterio Jn posessione nec Jn proprietate. Set remaneant ecclesie yporiensi. Et dicti monasterij (*sic*) Sancti stephani Jn eo statu et Jure quo ad proprietatem et posessionem' Jn quo erant Ante presentem conuencionem. et receptionem Jta quod presens receptio non tribuat nec auferat aliquod Jus alicui ipsarum parcium. in proprietate nec Jn possessione Jtem fuerunt concordeS quod si dictus dominus EpiscopuS requireret ipsum dominum abbatem siue ipse dominus abbas requireret ipsum dominum episcopum. de cognicione facienda. vtrum dictus dominuS EpiscopuS. haberet uisitacionem in dicto monasterio necne. quod teneantur quilibet ipsorum uelle venire ad cognicionem Et ipsam facere summarie sine strepitu Judicij Et ad maiorem firmitatem. dictum Capitulum et canonici Ecclesie yporiensis predicta omnia et singula laudauerunt et confirmauerunt. et consenserunt his omnibus et singulis supradictis ad requisicionem

dicti domini Episcopi. Et de predictis. michi Franchoto de vlmo notario Ciui yporegie. preceptum est fieri et tradi unum et plura Jnstrumenta. secundum quod melius possent fieri et ditari. Et

EGO Franchotus dictus de vlmo Ciuis yporegie. Jmperiali Auctoritate Notarius pu[blicus] filius condam Rofini de vlmo hiis Jnterfui et hanc Cartam publice tradidi et scripsi [*et*] subscripsj

XCI.

*Raimondo Bifolco di Strambino presenta ad Elena Fiore di Romano ed a Giacomo, figlio di lei, una lettera del priore di Sant'Orso di Aosta, relativa a loro vertenza col monastero di Santo Stefano d'Ivrea, secondo il tenore di bolle pontificie ivi accennate* (9 maggio 1294).

FONTI. — A. Orig. in *Arch. St. Tor., Ab. Santo Stef. Ivrea,* mazzo IV, n. 30.

(S. T.) Anno dominice Natiuitatis. Millesimo cclxxxxiiij[to] Jndicione vij[a]. die nono intrante menssis madij. in Romano. PresentibuS Testibus Guillelmo patriarcha. bubulco Jnfrascripte elene de flos. et Nicoçario omnibus de Romano et alijs. Raymundus bubulcus de strambino. Ciuis yporegie ex parte venerabilis viri domini prioris. sancti vrsi Augustensis delegati vt dicitur apostolice (1) sedis. Representauit dedit et Relaxauit elene de flos de Romano et filio suo Jacobo Jnfrascriptas literas dicti domini prioris et ipsius sigilli sigillatas in quo Sigillo erat ymago Agni dey et cum cruce desuper Agno litere Cuius sigilli Relegunt prioris Sancti vrsi. sanas. et integras et bene legibiles in licteris et sigillo. cerea. glaunea. et non viciatas. et non cancellatas nec abolitas. Tenor quarum. literarum sic dicit. Nos prior sancti vrsi Augustani Judex vnicus A sede apostolica delegatus. elene de flos de Romano. yporiensis diocesis et filio suo Jacobo et aliis filiiS. dicte elene. et fratribus dicti Jacobi. Jn xpisto. salutem. noueritis nos nuper literas. Apostolicas Recepisse Jure canonico. cognito perPetuatas. quamuiS. summo pontifice vacante sub hac forma. martinus. Episcopus. seruus seruorum. dey etc. *(sic)* provt in Rescripto. Jamdicto apostolico in Nostra presencia videre poteritis. plenius continetur Vnde nos uolentes prout debemus et tenemur. dicte sediS apostolice obedire mandatis. Auctoritate qua fungimur Jn hac parte. vobis monendo. et exortando atque de cetero precipiendo mandamus. quatenus cum abbate. et conuentu. monasterij. sancti stephani yporiensis super possesione et alijs rebus studeatis Amicabiliter concordari. super quibus

ut dicunt Jniuriamini eisdem. Jnfra. proximum diem festi sanctorum niti et modesti (studeatis Amicabiliter concordare). Alioquin ipsa die coram nobis. per uos uel Responsalem. ydoneum. cumparere curetis. parati de Justicia Racionabiliter Respondere. Alioquin contra uos quantum poterimus. procedemus. Justicia mediante. et vt tercium. solum. terminum. taxauimus. ut parchatur parcium laboribus et expensis. si uero dictus terminus uenire. conti(n)gerit die feriato sequenti die non feriato. ducimus prefingendum. Redite literas quia pluribus sunt pres[*en*]tande sub pena Jnterdicti.

Et de predictis michi petro de pauerano notario preceptum est fieri et tradi unum et pluria Jnstrumenta. secundum. quod meliuS [*et*] firmari et dictari poterunt

Ego PetruS de pauerano notariuS publicuS Jnterfui et hanc cartam Rogatus scripsi [*et*] subscripsi

(1) vt dicitur apostolice *è riscritto su raschiatura.*

## XCII.

*Il Collegio dei giudici d'Ivrea sentenza in causa fra il monastero di Santo Stefano ed Obertino Tomaso di Livorno per due pezze di terra in Piverone* (28 aprile 1307).

FONTI. — A. Orig. in *Arch. St. Tor., Ab. Santo Stef. Ivrea,* mazzo V.
MET. DI PUBL. — Si dà solo la parte essenziale, omettendo le formole.

(S. T.) Anno dominice Natiuitatis Millesimo cccvij Jndicione quinta die veneris xxviij menssis aprilis in palatio comunis yporegie in actis et coram domino Antonio de buxnate Judice et assessore nobilis viri domini Oliuerij de la turre potestatis yporegie presentibus testibus petro de hugoneto Johanoto de piro oberto de bastono et Johanino Mediolanensi Ciuibus yporegie. Cum questio dudum esset ventilata Jnter franchotum de vlmo sindicum et procuratorem abbatis et monasterij sancti stephany yporiensis eorum nomine actorem ex vna parte et obertinum de thomaa de liburno de piuerono suo nomine Reum ex altera super Jnfrascriptis duabus peciis terre....in territorio piueroni....tandem comissa est eadem causa colegio Judicum yporegie finaliter consulenda. vnde...eciam (et) obtento super hiis conscilio alterius magni Jurisperiti...dicunt et consulunt sapientes dicti collegij predictum obertinum fore condempnendum ad dimitendum et restituendum dicto sindico...predictas duas pecias terre......

Ego hanricus de sylano notarius comunis yporegie filius perroti de sylano Jnterfui et hanc cartam scripsi Rogatus.

## XCIII.

*Alberto [Gonzaga], vescovo d'Ivrea, manda eseguirsi una retrovendita da parte di Facio di Stria al monastero di Santo Stefano d'Ivrea, e pagarsi il venditore, sotto pena di scomunica ai disobbedienti* (18 settembre 1308).

FONTI. — A. Orig. in *Arch. St. Tor., Ab. Santo Stef. Ivrea,* mazzo V.

Jn nomine domini amen. Anno eiusdem Natiuitatis millesimo Trecentesimo octauo. Jndicione. vj. die Mercurii. xviij mensis Septembris. Presentibus testibus. domino petro de solerio Jurisperito. Francischo filio quondam rubonis de Romano. et Philippino de habate. et aliis pluribus. Jn Episcopali Palatio yporiensi. Venerabilis pater dominus frater Albertus permissione diuina Episcopus yporiensis et Comes precepit domino Johanni Abbati. Monasterij Sancti Stephani yporiensis presenti perhemptorie et sub excommunicacionis pena necnon Rogerio de Boni[*n*]contro Syndico dicti Monasterij Quatinus illam peccunie quantitatem depositam penes Vgolinum domini bombelli de Solerio ad instanciam dicti conuentus pro recuperandis certis possessionibus dicti Monasterij que liurate fuerunt domino facio de stria pro certa pecunie quantitate per Curiam Episcopalem. deliurari faciant ipsum depositum eidem domino facio. Quia ipse dominus Facius retrodactum et uenditionem de ipsis possessionibus fecerit dicto Syndico uel abbati nomine dicti Monasterij. et de ipsis uacuam et expeditam possessionem tradiderit Monasterio supradicto. Mandans etiam dictus dominus Episcopus dicto domino Facio de stria perhemtorie sub excommunicationis pena ne ipsum Abbatem Monachos et conuentum uel alium. nomine ipsorum in possessione uel quasi dictarum possessionum liuratarum turbet uel molestet et ipsos pacifice possidere permittat et possessionem ipsarum ipse dominus Abbas et Monaci Jmpune apprehendere possint et ipsam retinere.

Precipiens etiam idem dominus Episcopus yuano de putheo ibidem presenti qui tenet Ronchum de monteclaro eidem domino Facio liuratum ut supra. vt de ipso de cetero respondeat dicto Syndico Abbati et conuentui. Et nulli alij respondere debeat sub excommunicationis pena. Et de predictis preceptum est mihi Notario infrascripto fieri publium Jnstrumentum.

(S. T.) Et Ego Bonauenturinus de Mantua. Jmperiali auctoritate Notarius publicus predictis interfui. et de mandato dicti domini Episcopi scripsi: —

## XCIV.

*Papa Clemente VI connette all'Ufficiale di Torino di provvedere al ricupero dei beni illicitamente alienati dal monastero di Santo Stefano d'Ivrea* (9 novembre 1351).

Fonti. — A. L'orig. manca. — B. Copia sincrona *Arch. St. Tor., Ab. Santo Stef. Ivrea*, mazzo V, sul verso di una carta del 15 ottobre 1301; ragione per cui si dà qui, ancorchè oltrepassi di parecchio l'anno 1313.

Osservaz. — La bolla non può essere nè di Clemente IV, nè di Clemente V, perchè nè l'uno nè l'altro raggiunse l'anno decimo del Pontificato.

Met. di publ. — Si riproduce B.

Clemens episcopus seruus seruorum dei dilecto filio..Officiali. Taurinensi. Salutem et apostolicam benedictionem. Ad audientiam nostram pervenit quod tam dilecti filij. bonifacius Abbas et conuentus monasterii Sancti stephani yporiensis ordinis sancti benedicti quam predecessores eorum qui fuerunt pro tempore decimas terras domos vineas prata pascua nemora grangias molandina possessiones redditus et Jura et iuri[*s*]diciones et omnia alia bona [*et*] raciones monasterii datis super hoc litteris confectis exinde publicis instrumentis interpositis iuramentis factis renunciationibus et penis adiectis in grauem eiusdem monasterii lesionem nonullis clericis et laicis aliquibus eorum ad vitam quibusdam uero ad non modicum tempus et alijs perpetuo ad firmam uel sub censu annuo concesseruut quorum alicui *(sic)* super his literas confirmacionis in forma comuni a sede apostolica impetrasse dicuntur. Quia uero maxime interest super hoc de opportuno remedio prouidere discretioni tue per apostolica scripta mandamus quatenus ea que de bonis ipsius monesterii per concessiones huiusmodi alienata inueneris illicite uel distracta non obstantibus litteris penis et confirmationibus supradictis ad ius et ad proprietatem eiusdem monasterii legiptime reuocare procures Contraditores per censuram ecclesiasticam appellatione preposita cumpescendo. Testes autem qui sint nominati si se gratia hodio uel timore subtraserint censsura simili appellatione cessante cumpellas ueritati testimonium perhibere. Datum Avinioni. V Jdus nouembris. Pontificatus nostrij anno decimo.

# INDICE

## PUBLICAZIONI DELLA SOCIETÀ STORICA SUBALPINA

BOLLETTINO STORICO BIBLIOGRAFICO SUBALPINO. Ogni annata forma un volume da 400 a 500 pp. in 8° grande.

Annata I, II, III, IV, V, VI, Lire **Dieci** ciascuna.

Annata VII (in corso di publicazione), Abbonamento Lire **Dieci**.

## BIBLIOTECA DELLA SOCIETÀ STORICA SUBALPINA

**Volumi publicati:**

I. *Studi Pinerolesi* di BAUDI DI VESME, F. GABOTTO, D. CARUTTI, E. DURANDO, C. DEMO, C. PATRUCCO . . . . . . . . . . L. 7

II. F. GABOTTO, *Cartario di Pinerolo fino all'anno 1300.* — C. CIPOLLA, *Il gruppo dei diplomi Adelaidini a favore dell'Abazia di Pinerolo.* — *Indice* compilato da C. PATRUCCO . . . . . . . » 8

III. Parte I. B. BAUDI DI VESME, E. DURANDO, F. GABOTTO, *Cartario dell'Abazia di Cavour fino all'anno 1300* . . . . . . . . » 7

IV. *Eporediensia* di C. NIGRA, G. DE JORDANIS, F. GABOTTO, S. CORDERO DI PAMPARATO . . . . . . . . . . . . . . . . » 10

V-VI. F. GABOTTO, *Le carte dell'Archivio vescovile d'Ivrea fino al 1313,* vol. I e II, colle *Bolle pontificie dell'Archivio Vaticano relative ad Ivrea* ed il *Regesto del « Libro del Comune d'Ivrea »* » 16

VII. *Studi eporediesi* di B. VESME, E. DURANDO, A. TALLONE, C. PATRUCCO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 7

VIII. G. COLOMBO, *Documenti dell'Archivio Comunale di Vercelli relativi ad Ivrea* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 7

IX. E. DURANDO, *Le carte dell'Archivio capitolare d'Ivrea fino al 1230,* con un'*Appendice delle principali dal 1231 al 1313.* — F. SAVIO e G. BARELLI, *Cartario dell'Abazia di S. Stefano d'Ivrea fino al 1230,* con un'*Appendice delle principali dal 1230 al 1313* » 10

X. *Studi Saluzzesi* di D. CARUTTI, G. BARELLI, C. PATRUCCO, F. SAVIO, F. e S. PIVANO, G. COLOMBO, O. ROGGIERO, A. TALLONE » 10

XI-XII. F. GABOTTO, G. ROBERTI, D. CHIATTONE, *Cartario dell'Abazia di Staffarda fino all'anno 1300.* — G. COLOMBO, *Documenti di Scarnafigi.* — *Indice* compilato da A. LEONE. . . . . . . » 14

XIII. S. PIVANO, *Cartario dell'Abazia di Rifreddo* . . . . . . » 8

XIV. A. TALLONE, *Cartario dell'Abazia di Casanova* . . . . . » 12

XV. *Miscellanea saluzzese di* F. GABOTTO, C. F. SAVIO, E. DURANDO, C. PATRUCCO, D. CHIATTONE . . . . . . . . . . . . . » 8

**Di prossima publicazione:**

III. Parte II. B. BAUDI DI VESME, E. DURANDO, F. GABOTTO, *Carte inedite e sparse della regione pinerolese.*

XVI. B. BAUDI DI VESME, *Le origini franco-sassoni della Casa di Saluzzo.* — A. TALLONE, etc., *Regesto dei Marchesi di Saluzzo.*

XVII. *Miscellanea valdostana* di F. ALESSIO, S. PIVANO, G. BATTAGLINO, A. COLOMBO, C. PATRUCCO, F. GABOTTO, G. COLOMBO.

XVIII. F. GABOTTO, *Asti e la politica sabauda in Italia dal 1250 al 1334,* cogli *Statuti inediti della Società del popolo di Asti dal 1313 al 1321.*

XIX-XX. G. ASSANDRIA, *Il « Libro Verde della Chiesa d'Asti ».*

XXI. G. BARELLI, *Il « Liber instrumentorum Comunis Montisregalis ».* E. MOROZZO DELLA ROCCA e G. ASSANDRIA, *Documenti di Mondovì.*

XXII. F. GABOTTO, *Il « Memoriale » di Guglielmo Ventura, ed i Cronisti astesi minori,* con introduzione e note.

XXIII. *Carte varie relative ad Ivrea ed ai suoi marchesi.* — *Indice dei documenti eporediesi.*

XXIV-XXV. G. B. ADRIANI ed E. MILANO, *Il « Regestum Comunis Albe ».*

XXVI. F. GABOTTO, *La Cronaca e le Carte della Novalesa fino all'anno 1300.*

XXVII. A. FERRETTO, *Documenti sulle relazioni fra Genova ed i Comuni piemontesi fino al 1300.*